DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

BOLLETTINO
STORICO - BIBLIOGRAFICO
SUBALPINO

Anno LXXVI 1978

Primo semestre

TORINO - PALAZZO CARIGNANO

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

BOLLETTINO
STORICO - BIBLIOGRAFICO
SUBALPINO

Anno LXXVI 1978

Primo semestre

TORINO - PALAZZO CARIGNANO

BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO

fondato da F. Gabotto nel 1896

Pubblicazione semestrale

Consiglio di Presidenza della Deputazione

MARIO ABRATE, LUIGI FIRPO, GIOVANNI TABACCO, FRANCO VENTURI, MARIO VIORA

Comitato di Redazione del Bollettino

RENATO BORDONE, RINALDO COMBA, GIAN GIACOMO FISSORE, GIOVANNI LEVI, GIUSEPPE SERGI, GIOVANNI TABACCO

GIUSEPPE RICUPERATI, *Istruzione e società nel Piemonte dell'ancien régime. Presentazione di una ricerca* . . . . . pag. 5

DONATELLA BALANI, DINO CARPANETTO, FRANCESCO TURLETTI, *La popolazione studentesca dell'Università di Torino nel Settecento* . . . » 9

DONATELLA BALANI, *Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento* » 185

GIANNI MAROCCO, *La storiografia piemontese di Carlo Denina* . . . » 279

NOTE E DOCUMENTI

ALESSANDRO VITALE BROVARONE, *Un antico frammento dell'« Ilias latina » e gli esordi dell'abbazia di Staffarda* . . . . . » 313

ANNA COTTO, *Un'esperienza archivistica sui Pelletta di Asti (XIII e XIV sec.)* » 333

GIANNI C. SCIOLLA, *Nota documentaria sul cantiere della chiesa di S. Lorenzo a Trino* . . . . . » 346

MAURO AMBROSOLI, *I tristi inizi dell'Archeologia Industriale a Torino* . » 350

RECENSIONI

H. DUBOIS, *Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du moyen âge* (G. Sergi) . . . . . » 355

NOTIZIE DI STORIA SUBALPINA . . . . . » 359

CONCORSI AI PREMI DELLA DEPUTAZIONE . . . . . » 385

NECROLOGIO

Vittorio Viale (G. Carducci) . . . . . » 389

Direzione e amministraz.: 10123 TORINO - PALAZZO CARIGNANO (tel. 53-72-26)

L'ABBONAMENTO ANNUO È DI L. 10.000 - OGNI FASCICOLO L. 6.000

Conto corrente postale n. 2/17.666, intestato alla Deputazione Subalpina di S. P. presso l'ufficio dei c. c. p. di Torino

ISTRUZIONE E SOCIETÀ NEL PIEMONTE DELL'ANCIEN RÉGIME

Presentazione di una ricerca

I due saggi che seguono sono il primo consistente risultato di una ricerca iniziata qualche anno fa nell'ambito dell'Istituto di di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino sotto la guida del prof. Franco Venturi (titolare della cattedra di storia moderna, cui afferivano tutti i ricercatori, e direttore del progetto CNR)[1] e di chi scrive. Già nel 1973 sulle pagine di « Quaderni Storici »[2] avevo avuto occasione di delineare nella sua complessità problematica il progetto dal quale eravamo mossi ed i primi risultati raggiunti. Era intenzione del gruppo di ricerca di affrontare la storia dell'università di Torino come storia sociale dell'istruzione, cioè collocandone le vicende politiche, amministrative e culturali in un contesto sociale. Questo significava collegare la storia dell'istituzione ad una ricostruzione più ampia, che investiva non solo altri livelli scolastici, da quello secondario a quello elementare, ma il problema stesso dell'alfabetizzazione e della cultura presenti in una realtà urbana e regionale[3]. Per quale ragione si era scelto il XVIII secolo? Accanto a motivi abbastanza estrinseci (eravamo, a partire dal direttore della ricerca, tutti settecentisti) giocavano anche altri elementi più profondi che vale la pena di richiamare. Il XVIII secolo è per la storia dell'università piemontese (da cui in fondo prendevamo le mosse come il nucleo centrale delle istituzioni scolastiche) un periodo fondamentale. La politica di Vittorio Amedeo II[4] infatti investì la realtà universitaria collo-

[1] Si tratta della ricerca finanziata dal CNR con fondi afferenti al contributo 73.01638 sul tema *Istruzione, cultura e società in Italia dal Settecento agli inizi dell'Ottocento.*

[2] Cfr. G. RICUPERATI, *L'università di Torino nel Settecento. Ipotesi di ricerca e primi risultati,* in « Quaderni storici », 23 (1973), pp. 575-598.

[3] Per tutti i problemi metodologici rimando alla relazione mia e di M. ROGGERO, *Istruzione e società in Italia. Problemi e prospettive di ricerca,* che sarà pubblicato nel n. 38 di « Quaderni storici ».

[4] Sulla precocità e rilevanza delle riforme scolastiche di Vittorio Amedeo II cfr. G. RICUPERATI, M. ROGGERO, *Educational Politicies in Eighteenth -Century Italy,* in *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century,* vol. 167, Oxford 1977, pp. 223-269.

candola in qualche modo al centro del suo intenso riformismo. Il nostro problema principale non era però tanto quello di misurare la creatività di tali riforme (cosa del resto già fatta molto bene da Guido Quazza) [5] quanto ricostruirne nel lungo periodo la significatività. Si tratta di un modello di scuola (e non solo di università, dato che nel 1729 le stesse costituzioni universitarie fissarono anche i lineamenti della scuola secondaria) che da una parte è stato di esempio e di stimolo a tutte le riforme settecentesche, dall'altra, dopo la conferma nel 1772 (le Costituzioni di Carlo Emanuele III, che ricalcavano e semmai peggioravano quelle amedeane) è sopravvissuto ben oltre la parentesi napoleonica per circa mezzo secolo nell'800. Si tratta quindi dell'archetipo della scuola italiana che, come è noto, ha combinato tradizioni pedagogiche piemontesi e lombarde. Un'altra cosa da spiegare (e ciò del resto era fatto a lungo nel saggio del 1973) è la scelta di affrontare la storia dell'ateneo per facoltà piuttosto che per l'università nella sua interezza, come aveva fatto già Tommaso Vallauri [6]. Anche questo discorso si collega alla volontà di fare storia sociale dell'istruzione: le facoltà, individuate nella loro relativa autonomia, proponevano immediatamente il rapporto con le professioni e quindi con la società nel suo complesso. Un primo elemento di riflessione: questo lavoro non è ancora la ricostruzione globale del rapporto società-università e non è neppure ancora una completa e nuova storia dell'università torinese nel corso del XVIII secolo. È solo un notevole primo contributo che si muove nella direzione aperta da recenti proposte storiografiche come quella, veramente ricca e innovativa, di Laurence Stone e della sua scuola [7]. Del resto anche la storiografia italiana, che per ragioni di tradizione intellettuale è stata la più restia ad affrontare temi di storia sociale dell'istruzione, sta scoprendo questa direzione di ricerca, come mostra,

[5] G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena 1957. È il caso di segnalare il recente libro di J. NICOLAS, *La Savoie au XVIII^e siècle. Noblesse et bourgeoisie*, tomi 2, Parigi 1978, che è una vasta ricerca sulla società savoiarda nel XVIII secolo, condotta con una volontà di storia complessiva e che si può in qualche modo collocare a fianco del lavoro di Quazza, pur con tutte le differenze esistenti, che vanno dallo studio di una regione, la Savoia, invece che di uno Stato, dalla metodologia di ricerca più aggiornata e complessa, all'interesse prevalente per la società, invece che per lo Stato.

[6] T. VALLAURI, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, Torino 1845 (II ed. 1857; rist. anast. Bologna, Forni, 1970).

[7] Cfr. AA.VV., *The University in Society*, ed. by L. Stone, I, *Oxford and Cambridge from the 14th to the Early Century*, II, *Europe, Scotland and United States from the 16th to the 20th Century*, Princeton 1974.

fra gli altri contributi, il bel libro di Brizzi [8] sulla formazione della classe dirigente fra Sei e Settecento.

Questa ricerca del gruppo torinese per ora privilegia la storia quantitativa delle presenze studentesche nel corso di un secolo (grosso modo dal 1720 al 1798) nelle singole facoltà e globalmente. Questa è la parte più compatta ed organica, che restituisce il suo spessore reale ad un'istituzione della quale finora si conoscevano gli aspetti qualitativi ma non quantitativi.

Un discorso a parte merita il contributo di Donatella Balani, che affronta il rapporto facoltà di legge-professioni-mercato del lavoro. Credo da questo punto di vista e per i risultati e per il carattere problematico della proposta (nonostante il limite oggettivo di non aver potuto misurare tutto un settore delle professioni praticabili con la laurea in legge ed in particolare l'avvocatura, mancando liste di questo tipo di professionisti) che il saggio della Balani sia un modello importante di ricerca sulle professioni nell'Ancien Régime, da proseguire sia per quanto riguarda la composizione della burocrazia (di cui questo saggio permette di studiare titoli di studio, *iter* di carriera e cultura) [9], sia per quanto riguarda medici e chirurghi, come del resto lo stesso Carpanetto si ripromette di fare, sia per i teologi e gli insegnanti e le professionalità minori che fanno capo all'università.

La ricerca è stata resa possibile dal riordinamento dell'Archivio dell'università di Torino realizzato in questi anni con civile passione dal dott. Antonio Di Molfetta, il quale per questo stesso progetto CNR ha organizzato una prima descrizione razionale dei fondi catalogati ed esistenti in esso [10].

Accanto a questo primo importante contributo, la ricerca del gruppo sta proseguendo non solo sulle professioni ed il mercato del lavoro o la scuola secondaria, ma anche su alcuni filoni collaterali che in qualche modo

[8] G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento; seminaria nobilum nell'Italia centro-settentrionale*, Bologna 1976. Cfr. inoltre D. Balani, M. Roggero, *La scuola in Italia dalla controriforma all'età dei lumi*, Torino 1976.

[9] Su questo tema la dott. Balani è intervenuta al Seminario Internazionale sull'educazione giuridica (Università di Perugia 9-12 settembre 1977), con una comunicazione sul *Pubblico funzionario nel Piemonte del '700*, di prossima pubblicazione nel volume *L'educazione giuridica*, IV, *Il pubblico funzionario*: modelli storici e comparativi, a parziale integrazione dell'articolo, in corso di pubblicazione nel II volume della stessa collana: *La Facoltà di Legge di Torino nel '700: cultura giuridica e popolazione studentesca.*

[10] Copia di questo elenco è depositato nell'Archivio del CNR presso l'Istituto di Storia della Facoltà di Lettere di Torino.

permetteranno una conoscenza più complessa della cultura e della società piemontese. Mi riferisco ad una ricerca sui giornali piemontesi (ed in particolare sul più importante di essi, la « Biblioteca Oltremontana » [11], cui collaborarono i fratelli Vasco e Prospero Balbo) studiati nelle loro relazioni con le accademie piemontesi, e ad una indagine, che dovrebbe essere ultimata al più presto nella stesura definitiva, sulle biblioteche private piemontesi dagli anni Cinquanta a fine secolo [12]. Tale ricerca, fondata sugli elenchi di libri esistenti nei testamenti cittadini, è interessante anche per quanto riguarda i riflessi della cultura universitaria nelle biblioteche dei professionisti. È stato così possibile cogliere dal vivo la profonda differenza nell'organizzare le biblioteche (e quindi la cultura familiare) esistente nei diversi gruppi sociali della città. A questo contributo se ne affianca un altro, ben più ampio e complesso, di Luciano Allegra, sulle biblioteche delle parrocchie dell'archidiocesi torinese nello stesso periodo [13].

Un'ultima considerazione: l'esplorazione dell'archivio dell'università di Torino per il Settecento, che è stata compiuta per questa ricerca, non può non far augurare (per la ricchezza del materiale esistente e per i problemi nuovi scaturiti) che tale lavoro sia proseguito non solo per l'età napoleonica (periodo in cui l'istituzione piemontese fu rimodellata secondo il sistema francese) ma anche per tutto il XIX secolo. Solo così sarà possibile riscrivere e completare nel suo spessore sociale quella storia dell'università che il Vallauri aveva realizzato utilizzando solo fonti amministrative e qualitative.

GIUSEPPE RICUPERATI

[11] Cfr. P. CIAVIRELLA, *Società, cultura e politica in un periodico torinese di fine Settecento: la Biblioteca oltremontana*, dattiloscritto presso l'Archivio CNR dell'Istituto di Storia.

[12] Cfr. C. BELLODI, *Cultura e società: analisi di biblioteche private torinesi attraverso gli inventari dei beni 1758-73*, e R. GABRIELE, *Cultura e società: analisi di biblioteche private torinesi attraverso gli inventari dei beni (1773-98)*, dattiloscritti nell'Archivio CNR presso l'Istituto di Storia cit.

[13] Cfr. L. ALLEGRA, *Religiosità e cultura nel basso clero piemontese. L'archidiocesi di Torino: secoli XVII-XIX*, di prossima pubblicazione presso la Deputazione Subalpina di Storia Patria.

LA POPOLAZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO NEL SETTECENTO *

I. Costituzioni e regolamenti (D. Carpanetto), p. 5. — II. Presentazione delle fonti e metodo di rilevazione (D. Carpanetto), p. 36. — III. La popolazione studentesca dell'Università di Torino dal 1730 al 1798 (D. Carpanetto), p. 45. — IV. Gli studenti della Facoltà di Teologia (D. Balani e F. Turletti), p. 65. — V. Gli studenti della Facoltà di Legge (D. Balani), p. 93. — VI. Gli studenti della Facoltà di Medicina (D. Carpanetto), p. 129. — VIII. Gli studenti di Chirurgia (D. Carpanetto), p. 161.

I

COSTITUZIONI E REGOLAMENTI

I diritti e doveri degli studenti dell'Università di Torino furono nel '700 oggetto di minuziose disposizioni, che si prefiggevano l'obiettivo di regolamentare in modo preciso i modi e i tempi del *curriculum* degli studi e di controllare il comportamento dei giovani fuori e dentro l'università. Prima di procedere all'analisi di questi provvedimenti, bisogna ricordare che l'ateneo torinese non si era mai configurato, dai tempi della sua fondazione sino alle riforme vittoriane, come *universitas scholarum,* cioè come organismo che fornisse un servizio didattico sulla base di una libera aggregazione di studenti, in grado di condizionare la qualità e i contenuti dell'insegnamento. Mancava a Torino una tradizione, come quella bolognese, di autonomia studentesca, anche se di fatto prima delle riforme settecentesche esistevano istituti e privilegi che presupponevano la presenza di forme di organizzazione parzialmente corporative e che, come tali, saranno definitivamente annullate nel '700. Ci riferiamo a quelle associazioni di studenti individuate dallo Stato o provincia di appartenenza [1], di cui si ha notizia per

* Con il contributo del CNR.

[1] F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi, Editti, Patenti... emanate negli Stati di Terraferma fino al 8 dicembre 1798 dai sovrani della R. Casa di Savoia,* Torino 1827, Lib. VIII, Tit. IX, p. 571. L'organizzazione degli studenti per « nazioni »

il secolo XVII e dalle quali veniva eletto il Rettore, o a privilegi quali la libertà di introdurre in città merci franche da dazi, di portare le armi permesse ai soldati, di riscuotere regalie dai saltimbanchi, dai fondachieri, dai librai e dagli ebrei [2]. In ogni caso già nel Seicento si attua una linea di intervento legislativo tendente a contenere le forme di privilegio più vistose ed arbitrarie, subordinandole alle autorità accademiche. Nel 1677 la seconda Reggente proibisce agli ebrei di pagare nelle mani degli studenti la tassa di venticinque scudi d'oro e impone di versarla direttamente nelle casse dell'università, per mettere fine ai frequenti abusi a cui dava adito l'usanza precedente [3]. Nel 1681 si vieta agli studenti di Filosofia di portare la spada in determinati luoghi e circostanze [4]. Più che nei singoli provvedimenti, l'autonomia studentesca trovava un ostacolo ben più forte nella politica sabauda indirizzata a impedire ai sudditi di laurearsi fuori del paese. Questa strategia fu sempre presente anche se con alterni risultati e costituì indubbiamente un impedimento allo sviluppo della libertà studentesca, attaccata in un certo qual senso proprio nella sua forza contrattuale maggiore, cioè nella possibilità degli studenti di trasferirsi in altri Studi per conseguire i gradi accademici in caso di contrasti con l'amministrazione universitaria.

Nel progetto d'Aguirre le nuove aspirazioni dello stato assoluto, come si viene configurando nelle scelte di Vittorio Amedeo II, trovano anche su questo terreno una razionalizzazione e una definizione giuridico-formale coerente, di particolare rilievo politico nelle proposte di regolamentazione dell'insegnamento teologico, controllato allora in massima parte dai religiosi. È prevista infatti l'assimilazione all'università dei Collegi e dei Seminari operanti nella capitale, nonché l'obbligo per tutti gli ecclesiastici, che aspirino ad insegnare o ad occupare incarichi di nomina regia, di studiare e prendere

esisteva dal XVI secolo (cfr. op. cit., Lib. VIII, Tit. IX, pp. 568-570). Il Manifesto senatorio del 1615 riporta il seguente elenco di « nazioni »: straniera, francese, milanese, genovese, del canavese monferrino, della Savoia, nizzarda, piemontese (divisa in « piemontese pura », vercellese-biellese, astigiana), canavese-piemontese, del Marchesato di Saluzzo e torinese.

[2] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. Istruzione, R. Università, m. I, n. 13, *Memoriale a' capi del 1674.*

[3] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. I, n. 14, *Regie Patenti 25-3-1677.*

[4] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, R. Ordini, 1681, n. 98, f. 41, *Proibizione di S.A.R. agli studenti di Filosofia di portar la spada ne' giorni di scuola nelle ivi specificate contrade, 23 maggio 1681.*

i gradi nell'ateneo torinese [5]. Agli studenti il piano del d'Aguirre prescrive l'assegnazione di una matricola personale, attestante gli studi precedentemente fatti, col trasparente proposito di ammettere agli studi solo i giovani forniti di una certa preparazione, cioè almeno della conoscenza della lingua italiana e latina [6]. Le facoltà dovrebbero rilasciare tre titoli, baccalaureato, licenza e laurea, che sono in realtà tre distinte fasi di verifica dell'apprendimento, in quanto solo la laurea ha valore legale per l'esercizio delle professioni « superiori ». La durata degli studi è fissata dal d'Aguirre in quattro anni per la Facoltà di Teologia, Medicina-Arti, e per il corso di laurea in Diritto Civile, in cinque per il corso in Diritto Canonico della Facoltà di Legge [7].

Prima della pubblicazione delle riforme di Vittorio Amedeo II fu adottato un provvedimento, che annullava la validità giuridica dei titoli universitari conseguiti in altre sedi che non fossero i collegi torinesi, a cui di fatto venne conferito il monopolio sul titolo universitario [8].

[5] F. D'AGUIRRE, *Della fondazione e ristabilimento degli Studi generali in Torino,* Palermo 1901, p. 165. Il ms. del d'Aguirre è alla Bibl. Naz. di Torino (ms. n. III 37). La data di presentazione di questo progetto è 1717 e non 1715, come è erroneamente indicato nella pubblicazione citata. Un identico suggerimento venne avanzato dal Bencini, l'autorevole consigliere al momento della preparazione delle riforme e poi docente universitario (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 29). Sul d'Aguirre si veda la bibliografia nella voce del *Dizionario biografico degli italiani,* vol. 1, Roma 1960, pp. 511-512 (a cura di R. ZAPPERI), ma, soprattutto per il suo ruolo di organizzatore culturale in Piemonte, G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II,* in « Boll. stor. bibl. subalpino », LXVI (1968), p. 24 e sgg. e ID., *Ludovico Antonio Muratori e il Piemonte,* in *La fortuna di L. A. Muratori* (Atti del Convegno Internazionale di Studi muratoriani, Modena 1972), Firenze 1975, p. 25 sgg.

[6] F. D'AGUIRRE, op. cit., p. 143.

[7] Op. cit., pp. 155-159.

[8] Monopolio del titolo conferito da un'unica sede universitaria e obbligatorietà della laurea per le professioni erano istituti già esistenti sia a Padova che a Bologna. Cfr. S. DE BERNARDINI, *La politica culturale della Repubblica di Venezia,* in « Studi veneziani », XVI (1974), p. 483 e A. SORBELLI-L. SIMEONI, *Storia dell'Università di Bologna,* Bologna 1940, p. 88. Non bisogna dimenticare che l'università di Padova fu, accanto alla Sorbona, uno dei modelli a cui guardò la classe dirigente torinese al momento delle riforme. La distinzione tra università e collegi, il conferimento dei gradi da parte dell'autorità politica, il Consiglio della Riforma come organo supremo di governo dotato di ampi poteri nell'orientamento e nel controllo degli studi, le prerogative quasi formali concesse al Rettore scelto tra gli studenti, sono alcuni dei caratteri comuni all'ateneo veneto e a quello piemontese, quale prenderà forma tra il 1720 e il 1729. Una documentata ed interessante relazione sull'università di Padova venne stesa dall'ambasciatore Piccono il 6 dicembre 1712, con un'ottica giurisdizionalistica (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. I, n. 36).

Le Costituzioni del 1720, primo atto del riformismo vittoriano nel settore scolastico [9], confermano con un vigore giuridico e politico decisamente più, consistente precedenti orientamenti della politica scolastica sabauda e al tempo stesso introducono elementi nuovi, fissando alcune norme riguardanti gli studenti che rimarranno immutate per tutto il secolo. Il modello che prende forma è quello d'aguirriano di un'università rigorosa, in cui non vi sia possibilità per abusi e forme di lassismo nella pratica della concessione dei titoli, ma che funzioni come filtro selettivo dei più capaci. Innanzi tutto la carica di Rettore assume un carattere e una funzione nuova, che non varierà sostanzialmente negli anni successivi, là dove si configura come autorità scolastica preposta al controllo disciplinare degli studenti e alla canalizzazione gerarchica di eventuali istanze provenienti dalla base studentesca [10]. Il Rettore è scelto dal Re su una rosa di tre studenti, designati dai dodici candidati votati in ragione di quattro per facoltà. In questo modo, mentre si garantisce un diritto agli studenti, ci si premunisce contro le frequenti discordie che accompagnavano abitualmente l'elezione del Rettore, delegando al sovrano la scelta definitiva. Non va dimenticato che — come risulta dalla relazione scritta dal d'Aguirre al termine dell'a.a. 1720/21 [11] — i professori si lamenteranno di questa normativa e proporranno che il Rettore fosse eletto tra i docenti. Nel testo del '20 non è contemplata nessuna prerogativa giurisdizionale, come invece aveva prospettato il d'Aguirre nel suo progetto di riforma, e le sue funzioni sono di mero controllo disciplinare sui compagni d'università. Il Rettore ha l'incombenza di « tenere ben regolata ogni, e qualsivoglia sorte di persone, che concorreranno all'Università, ed invigilare, che non succedino risse, o disordini, e che gli Scolari non passeggino, ne facciano circoli, ne dimora nel cortile, o sieno portici del-

[9] Sulla politica scolastica sabauda si veda T. VALLAURI, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte,* Torino 1816 (rist. anastatica: Bologna 1970, 3 voll., a cui si fa riferimento nelle citazioni successive e che è stata effettuata sull'edizione del 1845); G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento,* Modena 1957, II vol., pp. 385-401; F. VENTURI, *Saggi sull'Europa illuminista,* I, *Alberto Radicati di Passerano,* Torino 1954, pp. 63-126; G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama* cit., pp. 10-101; ID., *L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista del 1731,* in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXIV (1966), pp. 341-374.

[10] Vedi VALLAURI, op. cit., vol. III, pp. 228-229 per tutte le norme relative alla carica di Rettore, contenute nel testo del 1720.

[11] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 23. Ora anche in F. COGNASSO, *I primi risultati della riforma vittoriana dell'Università di Torino,* in « Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino », vol. 77, tomo II (1942).

l'Università, o in vicinanza di essa nel tempo delle lezioni, ma entrino nelle scuole, e vi stiano morigerati ed attenti ». Vieterà inoltre la seicentesca cerimonia della « spupillatura », non permettendo che gli studenti « quali saranno accettati, e matricolati, paghino, o diano cosa alcuna a' loro condiscepoli, o ad altra qualsivoglia persona dell'Università per l'ingresso ». Sarà presente, ma senza diritto di voto, agli esami di laurea, alle accademie e dovrà prendere parte a tutte le cerimonie pubbliche. Viene inoltre concesso al Rettore e a uno studente, da lui designato, il privilegio di conseguire gratuitamente i gradi.

Agli studenti, come del resto a tutto il personale docente e non docente dell'università, è garantita la giurisdizione privata (giudice è il Conservatore), tranne che nelle cause penali e civili di particolare gravità e in « quelle cause in cui si trattasse di ragioni Reali, feudali e di gabelle » [12]. Se il Rettore è la più immediata e vicina autorità preposta alla vigilanza sugli studenti ed anche la prima di una catena gerarchica che sale fino al Conservatore, l'Avvocato Fiscale e Censore è invece il responsabile diretto delle forme di controllo individuali e continuative, in quanto a lui spetta di segnare sulla matricola personale « tutte le qualità de' medesimi Studenti, le case ove dimorano, e le persone, che gli hanno in cura, con investigare la loro conversazione, ed avvisare il Conservatore, Riformatori, e chiunque spetti, qualora gli vedesse deviare dalla strada della virtù, e dalla dovuta morigerazione, affinché nelle occorrenze si possano prendere i mezzi opportuni per trattenergli, e ristabilirgli nel bene, e nel santo timor di Dio » [13]. Il d'Aguirre, che ricoprì questa importante carica fino al 1727, aveva delineato nel suo progetto una serie di garanzie e di poteri per il Censore nei confronti degli studenti di segno più repressivo: aveva proposto che gli studenti al momento dell'iscrizione consegnassero nelle sue mani un certificato di buona condotta rilasciato dalle comunità e uno che provasse « di non essere inquisito »; aveva rivendicato per il Censore il potere di negare le fedi agli studenti e di allontanarli dall'Università, quando il loro comportamento lo rendesse necessario. Il giurista padovano Grimani e il teologo Bencini, consultati nella fase di progettazione, facevano notare che l'obbligo di « esibire l'atte-

[12] VALLAURI, op. cit., vol. III, p. 226. Sul Bencini si veda la voce nel *Diz. biogr. degli Ital.*, vol. 8, Roma 1966, pp. 204 sgg. (a cura di G. QUAZZA).
[13] Op. cit., pp. 229-230.

stato de' buoni costumi e di non essere inquisito » poteva scemare l'affluenza degli studenti in particolare stranieri [14]. Il Grimani rifletteva indubbiamente la situazione di Padova, dove esisteva una componente studentesca straniera e non cattolica, mentre nel d'Aguirre agiva di più l'impulso a costruire una solida ed efficiente università statale, le cui funzioni didattiche non dovevano più rischiare di essere messe in crisi da comportamenti studenteschi non conformi alla disciplina richiesta ed imposta. Il Censore, così, doveva essere l'unica autorità politica preposta al controllo e alla repressione degli studenti.

Licenza e laurea sono i gradi accademici previsti nelle costituzioni del '20 per tutti gli studenti [15]. Non è introdotto il baccalaureato, come proponeva il d'Aguirre. Il magistero delle Arti, dai brevi cenni che il testo costituzionale gli riserva, risulta essere un grado non obbligatorio, né tanto meno regolamentato nei modi e nei tempi della sua acquisizione [16]. Le Facoltà di Teologia e Medicina conferiscono la licenza al terzo anno e la laurea al quarto, quella di Legge un anno dopo. Per essere ammesso agli esami, lo studente deve presentare una « fede giurata », cioè delle attestazioni di frequenza e assiduità alle lezioni, rilasciate presumibilmente, ma non lo si dice, dai professori. La concessione di ciascun titolo è subordinata al superamento di due prove: una privata e una pubblica. L'esame privato per la licenza è sostenuto davanti al lettore primario della facoltà e ad un dottore collegiato. Solo l'Avvocato Fiscale può presenziare alla prova.

La durata dell'interrogazione è fissata tra una e due ore e le domande devono vertere sulle istituzioni della disciplina e sulle materie trattate nel corso dal docente. L'esame pubblico, che si svolge davanti al Collegio e alla presenza degli studenti, inizia immediatamente dopo. Si richiede che il candidato discetti su due argomenti estratti a sorte e comunicatigli dal Priore del Collegio il giorno prima della prova. Due dottori collegiati e due professori intervengono durante l'esposizione, proponendo punti controversi, per saggiare la capacità dello studente. Nelle intenzioni del legislatore c'è la volontà di fare dell'esame un momento il meno possibile rituale e formale,

[14] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 2.
[15] VALLAURI, op. cit., pp. 233 sgg. per tutte le norme relative agli esami.
[16] Cfr. S. FUSARI, *Per la storia dell'Università degli Studi di Torino: il Magistero delle Arti nel Settecento*, tesi dattiloscritta, a.a. 1973/74, presso l'Istituto di Storia della Facoltà di Lettere di Torino.

attraverso un meccanismo partecipativo della prova, a cui presenziano anche gli studenti. Infine la votazione fatta a porte chiuse. È sufficiente la pluralità dei voti per ottenere la licenza.

Lo stesso meccanismo si ripete per l'esame privato e pubblico di laurea, con la differenza che a quest'ultimo intervengono l'Arcivescovo, il Conservatore dell'Università e tutti i professori, i quali non hanno voce nelle argomentazioni. Se la licenza è un titolo onorifico (oltre che una verifica della preparazione), che dà diritto ad un posto privilegiato nelle adunanze pubbliche e nelle (eventuali) accademie, la laurea è invece un grado che apre alle professioni. Si dice nelle Costituzioni: « ne' provvedimenti d'Uffizi, Dignità, e Benefizi, avremo presente all'animo nostro que' soli, che avranno conseguiti i gradi in detta Università, e fra essi singolarmente quelli, che avranno dato prove più distinte della loro virtù, ed abilità »[17]. Le norme per il conseguimento della laurea costituiscono un'importante innovazione introdotta dalle riforme del '20. Infatti fino a quel momento il grado di dottore non era che il coronamento rituale della licenza, che, sola, richiedeva colloqui e discussioni d'esame. La laurea si otteneva dopo la licenza con un suggestivo cerimoniale, ma senza alcuna ulteriore prova di verifica della formazione. Con le Costituzioni del '20 il massimo grado accademico cessa di essere una pura formalità, mentre la licenza diventa un momento di verifica intermedia. Inoltre, pur intervenendo l'Arcivescovo di Torino o un suo rappresentante alla cerimonia del conferimento della laurea (è questa l'unica prerogativa rimasta all'autorità religiosa), la collazione del titolo non resta un'attribuzione esclusivamente ecclesiastica, ma assume un carattere accademico e civile adeguato al valore che viene dato alla laurea per accedere alle professioni.

L'inizio dell'anno accademico viene fissato per il giorno 3 novembre e la cerimonia d'apertura prevede, dopo la messa in Duomo, seguita dall'orazione inaugurale pronunciata dal docente di Retorica, una solenne processione con la partecipazione di tutti gli studenti e i professori fino alla sede dell'Ateneo, dove l'Avvocato Fiscale ricorderà a tutti gli obblighi previsti dalle leggi. Le lezioni iniziano il giorno dopo e fino al trenta giugno sono distribuite tra mattino e pomeriggio, mentre dal 1° luglio al 13 agosto, giorno

[17] VALLAURI, op. cit., p. 236.

di chiusura dell'università, si insegna solo al mattino [18]. Sono giorni di vacanza, oltre alle tradizionali feste religiose, alle vacanze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio), di carnevale (una settimana) e pasquali (18 giorni), tutti i giovedì delle settimane in cui non cadano festività infrasettimanali. Le lezioni, in latino (tranne l'insegnamento della chirurgia), durano un'ora e un quarto e in esse lo studente ascolta e scrive sotto dettatura del docente [19]. In questo modo i giorni effettivi di lezione per gli studenti sono circa 160 nell'anno. Si tratta di un impegno di studio non indifferente ed anche il calendario delle lezioni è un indicatore della volontà di superare la crisi seicentesca dell'ateneo attraverso un maggior rigore nell'insegnamento, che può essere garantito solo imponendo a docenti e studenti una più assidua e lunga partecipazione alle lezioni. Il d'Aguirre aveva esplicitamente scritto: « Saranno queste vacanze assai moderate, ed in tutte le altre Accademie sono assai più lunghe; ma è necessario restringerle, come qui facciamo, per dar tempo a' Maestri di ben insegnare, ed agli Scuolari d'apprendere » [20]. Una conferma indiretta, anche se parziale, di ciò, ci viene dal confronto con calendari scolastici di altre università. A Bologna nella prima metà del '700 non si tengono più di 100 lezioni all'anno; a Pisa solo 67 lezioni furono fatte nel 1734, secondo la valutazione di Mons. Cerati; a Modena i giorni festivi sono dal più al meno quelli di Torino, ma l'a.a. chiude il 9 luglio, anziché il 14 di agosto; anche a Perugia si contano un maggior numero di vacanze e l'a.a. chiude il 23 giugno [21]. A Pavia nel 1720, infine, si tennero solo 86 giorni di lezione [22]. Dal 1729 per tutto il secolo le lezioni termi-

[18] Queste informazioni sono tratte dal primo calendario settecentesco conservato, quello dell'a.a. 1724/25: Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 23, *Calendarium Archigymnasii Taurinensis 1724.*

[19] La dettatura, che era una prassi tradizionale nella didattica universitaria, venne richiesta in modo particolare dal Bencini, con la motivazione che a Torino vi erano pochi libri a disposizione degli studenti (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 1, *Ristretto di pareri diversi*).

[20] D'Aguirre, *Della fondazione* cit., p. 108.

[21] Per Bologna: Sorbelli-Simeoni, op. cit., vol. II, p. 86. Per Pisa: N. Carranza, *Monsignor Gaspare Cerati provveditore all'università di Pisa nel Settecento delle riforme,* Pisa 1974, p. 218. Per Modena: C. G. Mor-P. di Pietro, *Storia dell'università di Modena,* Firenze 1975, vol. I, pp. 58 e 97. Per Perugia: G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia,* Firenze 1971, vol. I, p. 435.

[22] L'informazione per Pavia è contenuta in una relazione anonima e senza data conservata in Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 5. Alla metà degli anni Venti vennero raccolte informazioni su stipendi e orari dei professori delle

narono a Torino il 1° luglio, restando il palazzo aperto solo per esami [23].

Gli obblighi religiosi in forma pubblica comportano la partecipazione degli studenti e delle altre categorie dell'università a sei processioni con cerimonie solenni all'anno: quella d'apertura in Duomo, alla chiesa di S. Francesco da Paola il giorno dell'Annunciazione, nella chiesa metropolitana per il Corpus Domini, nell'ottava del Corpus Domini, per la festa della natività della Madonna l'8 settembre e alla chiesa dei Cisterciensi il 15 di agosto. L'assenza nel testo del '20 di indicazioni sulle pratiche di culto — se si escludono quelle relative alle processioni — e sui modi di comportamento venne colmata in tempi brevi dal *Manifesto, ossia Regolamento da osservarsi dalli Studenti e Scuolari dell'Università* del 26 marzo 1721, redatto dal Conservatore Nicolò Pensabene [24]. È una minuziosa casistica di divieti che costituiscono la definizione normativa, in base alla quale si applicherà il giudizio amministrativo e penale del Conservatore. Il Regolamento impone l'obbligo delle firme di frequenza per evitare sia forme private di studio, sia iscrizioni all'università unicamente finalizzate al godimento di quei privilegi (in realtà ben pochi) derivanti dalla qualifica di studente e per impedire il raggiungimento del titolo di studio senza la necessaria assiduità alle lezioni. « E primierarmente dichiariamo non essere comuni i Diritti, Privileggi, e prerogative degli Studenti, se non a coloro, che unitamente alla descrizione della Matricola frequenteranno le Scuole dell'Università... dovranno detti Professori attestar ogni quattro mesi la frequenza dello Studente, senza di cui non potranno i medesimi Studenti avvalersi di quelle [patenti di studio] per prova de' loro Studj, o per godere de' Privilegi Scolastici ». Le disposizioni contenute nel Regolamento furono ratificate dal *Regio Editto per*

università di Pisa, Bologna, Padova e Pavia. Cfr. Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 27.

[23] DUBOIN, Lib. VIII, Tit. X, p. 592.

[24] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. IX, p. 575 sgg. e VALLAURI, op. cit., vol. III, doc. III, p. 240. Il manifesto prescriveva l'obbligo delle firme di frequenza ogni quattro mesi, l'obbligo ai locandieri ed affittacamere di segnalare al Censore le generalità dello studente alloggiato, l'obbligo per gli studenti di seguire le lezioni fino al termine, di usare rispetto e modestia verso i superiori, di non disturbare le lezioni, il divieto di fermarsi alla porta dell'università, di fare assembramenti, di portare armi, sfidarsi o battersi a duello anche fuori dell'ateneo, di provocare risse, di tenere giochi nel palazzo e nelle vicinanze, di scrivere sui muri, strappare comunicazioni ufficiali, arrecare danni alle attrezzature, scrivere libelli, il divieto ai commercianti di vendere anche solo sulla porta dell'università e l'ordine a tutti gli studenti di ubbidire al Bidello maggiore.

cui si fanno alcune aggiunte alle Regie Costituzioni per l'Università del 1720, datato il 29 ottobre 1721 [25].

Nelle successive Costituzioni universitarie del 1723 le firme di frequenza vengono richieste ogni tre mesi [26], anziché quattro. L'insistenza in questi e in altri interventi legislativi sulla necessità della presenza degli studenti alle lezioni, sul divieto di ammettere agli esami persone che non avessero studiato a Torino e la stessa procedura macchinosa delle prove, denunciano una precisa volontà di far cessare quegli abusi negli esami, di batter quelle resistenze a trasferirsi a Torino per studiare, di impedire quei contrasti tra studenti di diverse facoltà, che alcuni documenti di questo periodo (1720-29) attestano. Vediamoli. Viene ripresentato un progetto per l'apertura di un'università a Chambéry, che riunifichi i Collegi operanti nella Savoia (a Rumilly, Moutiers, Annecy, Thonon, Bonneville e Chambéry) e abbia il potere di conferire almeno il grado di magistero delle Arti, constatata la difficoltà per i giovani di quelle terre a trasferirsi a Torino per studiare [27]. Il Conservatore Pensabene in una lettera riconosce che gli studenti ammessi ai gradi sono stati pochissimi « quantunque moltissimi esibissero le loro patenti, perché pochi giustificavano lo studio fatto nell'Università tal quale egli sia », mentre il Collegio dei Legisti non esita a proporre la semplificazione delle prove e individua nell'eccessiva rigidità delle Costituzioni in materia d'esami una delle ragioni del basso numero dei laureati [28]. Un documento anonimo, infine, accusa i professori di aver concesso attestati di frequenza anche a studenti che non si erano mai presentati alle lezioni [29]. In una memoria preparata al termine del primo anno di riapertura dell'ateneo, il Bencini identificava alcune cause del cattivo funzionamento della didattica e degli esami, che andavano a suo avviso prontamente rimosse [30]. Innanzi tutto si era registrata una scarsa partecipazione degli studenti alle pratiche religiose; gli esami in alcuni casi erano stati fatti « da Giovani Condiscepoli da quali il graduando non prova alcuna difficoltà, anzi gli vengono prima comunicati gli interi argomenti ». I professori avevano tenuto un comportamento che denunciava

[25] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 22, e DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, tit. IX, p. 579.
[26] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. IX, p. 579.
[27] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 6.
[28] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 18.
[29] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 18.
[30] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 4.

la permanenza di atteggiamenti ed abitudini dure da sconfiggere: si erano « sottratti gli scolari gl'uni agli altri », avevano preteso soldi dagli studenti e imposto tariffe d'esame più alte, avevano concesso con eccessiva disinvoltura le fedi di frequenza. Vi erano infine stati, secondo il rapporto del Bencini, almeno tre casi di grave indisciplina studentesca, tutti alla facoltà di Legge, con interruzioni di lezioni e in un caso atti di distruzione delle attrezzature. Sono questi diversi indicatori di una situazione di tensione venutasi a creare nell'università, che ha all'origine la frizione esistente tra una normativa volutamente rigida sul piano del controllo degli studi — perché questi vengano effettivamente espletati a Torino — e una prassi consolidata, ma da sconfiggere, di usare le facoltà come strumenti per la concessione dei titoli senza garanzie di frequenza alle lezioni e di utilizzare piuttosto l'apparato didattico come un servizio prevalentemente rivolto agli studenti di Torino e delle zone limitrofe. Anche questi casi citati sono il sintomo di uno scontro più ampio tra una nuova concezione dell'università (monopolio dell'insegnamento, severità dei controlli didattici, garanzie di un insegnamento e di un apprendimento omogeneo, guidati dalle indicazioni del potere politico) e le forze di resistenza corporative, municipalistiche e degli ordini.

I ritocchi al testo del 1720, ma anche nuove e importanti norme, confluiscono nelle Costituzioni del 1723, che di fatto costituiscono la prima stesura articolata e complessiva delle leggi universitarie. Sulle funzioni del Rettore e sulle modalità della sua elezione non viene introdotta nessuna modifica, se non marginale, rispetto a quanto fissato precedentemente. Gli si concede una sola prerogativa nuova: il diritto di voto nell'elezione del suo successore [31]. Non variano gli anni di studio richiesti per la laurea, né muta in sostanza la normativa riguardante i diritti e i doveri degli studenti. Nuove disposizioni vengono invece prese in relazione agli esami. Innanzi tutti il magistero delle Arti diventa senza ambiguità un grado obbligatorio per tutti gli studenti che intendono seguire i corsi universitari, « e tanto più rigorosamente dovrà procedersi nell'esame suddetto, se si trattasse di Scolari, che non abbiano dato antecedentemente saggio del loro studio in

[31] *Leggi e Costituzioni di S. M. ...*, Torino 1723, Lib. II, Tit. XXII, art. 27, p. 208. Le leggi universitarie del 1723, 1729 e 1772 fanno parte del *corpus* delle Costituzioni generali, mentre quelle del 1720, le addizioni del 1721 e del 1724, le disposizioni del 1737 sono provvedimenti specifici per l'Università.

dette Arti nelle Scuole dell'Università »[32]. L'interrogazione verte sulle materie considerate propedeutiche alle singole facoltà: « Se per Teologia, e Medicina, sopra la Filosofia, e specialmente, quanto alla Medicina, sopra la Fisica, e per la Giurisprudenza, sopra la sola Logica ». Viene inoltre inserito nel *curriculum* degli studi un ulteriore esame: il baccalaureato, che « sarà conferito alli Studenti, ch'avranno compito lo Studio delle Istituzioni, o dopo il primo anno del corso Scolastico, nella stessa forma sopra prescritta pel Magisterio dell'Arti, e renderà abili i medesimi ad argomentar in tutte le Tesi Pubbliche, o Private, e per essere ammessi nell'Accademie, ed Adunanze Letterarie »[33]. Magistero delle Arti e baccalaureato si aggiungono così alla licenza e alla laurea, raddoppiando il numero delle prove che lo studente deve superare per ottenere il titolo di dottore. La licenza e la laurea restano entrambe sdoppiate nella prova privata, in cui diminuisce la rappresentanza del Collegio all'interno della commissione d'esame, mentre viene inserito un rappresentante del governo politico dell'università (il Conservatore o un Riformatore), e nella prova pubblica, che ora si svolge senza la presenza degli studenti[34].

Per la prima volta nella storia dell'ateneo piemontese al momento della laurea lo studente deve presentare un lavoro scritto e stampato: « Su caduno de' suddetti Punti [argomenti estratti a sorte e oggetto dell'esame] formerà il Candidato tre Conclusioni, le quali farà stampar', e distribuire tre giorni dopo detta estrazione a' Professori, Dottori del Collegio, ed a' licenziati della sua Facoltà, tre de' quali almeno dovranno argomentare »[35]. Le tesi di laurea devono servire quindi per sollecitare gli studenti degli ultimi anni a discutere, a intervenire nell'esame pubblico. È questa una preoccupazione

[32] Op. cit., art. 66, p. 220.
[33] Op. cit., art. 67, p. 220.
[34] Op. cit., art. 68, p. 221 e art. 74, p. 222.
[35] Op. cit., art. 75, p. 223. Alla Biblioteca Nazionale di Torino esiste un ricco fondo, attualmente in fase di schedatura, di tesi stampate, presentate in occasione degli esami di licenza, di laurea e di aggregazione al Collegio. Mentre sono poche le tesi degli anni Venti e Trenta, diventano successivamente fitte e continuative per tutto il secolo ed oltre, fino alla metà dell'Ottocento. Ad una sommaria ricognizione le tesi risultano profondamente diverse: quelle di licenza e di laurea sono molto brevi (4 o 5 pagine), per nulla originali e denunciano chiaramente la stretta dipendenza dalla fonte da cui sono ricavate. Infatti su argomenti eguali si è potuta verificare la perfetta identità di contenuti (ed anche di forma grafica) in tesi di studenti diversi, date in anni diversi. Invece le tesi di aggregazione sono interventi più ampi (40-50 pagine), per lo più originali, con citazioni e rimandi che rivelano in alcuni casi una certa ampiezza di letture.

più generale che si può leggere tra le righe di tutti gli articoli di legge relativi agli esami, cioè la volontà di farne anche strumenti di dibattito e di educazione al confronto culturale.

Per gli studenti del corso di laurea in Jus civile della Facoltà di Legge le Costituzioni del '23 prevedono la possibilità di un'uscita anticipata al IV anno, dopo la licenza, che diventa titolo sufficiente per « esercitar nelle Provincie la Professione d'Avvocato, ed essere giudice nelle Terre mediate » [36].

Infine per l'aggregazione ai tre Collegi (Teologia, Legge, Medicina-Arti) è creato un corso separato di due anni, al quale si accede alla fine del terzo anno di studi e dopo il superamento di due esami. Prima dell'ammissione al Collegio il candidato deve superare tre prove, tutte consistenti in tesi pubbliche. Il corso per l'aggregazione è gratuito per tutti gli studenti che non saranno respinti in nessun esame [37]. In questo modo si prospettano due corsi: il primo, più semplice e sostanzialmente immutato rispetto agli anni precedenti, termina con la laurea; il secondo, più lungo e difficile, inizia al III anno e apre l'accesso al Collegio.

I ripetuti esami per l'ammissione al Collegio, modificati nel 1724 con l'introduzione di prove « private » a fianco di quelle pubbliche » [38], da più parti giudicate « fallaci ed infide » [39], con l'eliminazione dell'articolo 94 delle costituzioni (gratuità del corso), con l'introduzione di un tirocinio finale al termine degli studi, diventano garanzie serie dell'idoneità del candidato, non più lasciata al giudizio esclusivo del Collegio, ma periodicamente verificata dai professori; al tempo stesso introducono elementi di mutamento nella natura dei Collegi, che da organismi corporativi e municipalistici autoperpetuantisi, cominciano a diventare stutture aperte alle più diverse provenienze provinciali e regolate nella composizione dalle facoltà. Inizia cioè un processo di simbiosi tra Collegio e facoltà, nel senso che i Collegi, attraverso la cooptazione obbligatoria dei docenti universitari, la dipendenza stretta dalle leggi e dalla disciplina dell'ateneo, la responsabilità di verifica unica e centralizzata della formazione degli studenti, perdono alcuni tradizionali

[36] Op. cit., art. 68, p. 220.
[37] Op. cit., art. 77, p. 223 e art. 83-94, pp. 225-229.
[38] VALLAURI, op. cit., vol. III, p. 249 sgg. e Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 25, *Ordine di S. R. M. concernente l'Università de' Studj, 27.6.1724.*
[39] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 26.

caratteri di corporazione e si avviano verso la separazione della funzione accademica da quella professionale.

Sin qui le Costituzioni del '23 paiono inserire garanzie di maggior rigore nella dinamica della concessione dei titoli. In esse però trova anche posto un articolo che va nella direzione opposta, cioè verso un netto cedimento alle istanze municipali e degli ordini religiosi: « Dalla Legge del tempo, e de' Gradi sopra prefissi, saranno dispensati quelli, che faranno constare d'aver studiato altrove fuori di Torino pel tempo sopra prescritto, quando però, precedenti i dovuti e rigorosi Esami, ne sieno giudicati meritevoli »[40]. Si apre in questo modo un varco ampio nella rete faticosamente costruita per far passare sui banchi dell'università di Torino tutti i futuri laureati e togliere quindi a ordini religiosi e a insegnanti privati la formazione degli studenti universitari. L'art. 95 è un arretramento vistoso, forse motivato dalla difficoltà di ammettere agli esami molti studenti non in regola con le disposizioni precedenti, che di fatto mette nelle sole mani del Magistrato della Riforma la chiave per regolare il flusso degli esaminandi e quindi dei futuri laureati.

Nelle Costituzioni del 1729 e negli annessi Regolamenti del Magistrato della Riforma la normativa specifica riguardante gli studenti viene modificata, in particolare nei capitoli relativi alle modalità e al numero degli esami. Parziali aggiustamenti sono introdotti circa i compiti e la scelta del Rettore[41]. Si potenziano le sue funzioni: ora è lui che assegna le matricole agli studenti neo-iscritti e inoltre è giudice in « tutte le Cause Scolastiche le quali insorgessero dentro il recinto dell'Università e nelle pubbliche Funzioni che si fanno fuori di essa »[42]. Per queste ultime deve prendere consiglio dai Presidi e fare istanza all'Assessore della Riforma. Aumentano in questo modo le responsabilità connesse alla carica di Rettore che, anche per questo, viene ora scelto tra gli studenti già laureati. Inoltre gli si affiancano tre Consiglieri per ogni Facoltà, con specifici impegni di sorveglianza sugli studenti. Come prerogativa riconosciutagli dalle Costituzioni del '29, è restaurata l'antica consuetudine della riscossione di una somma (25 scudi d'oro) dalla comunità ebraica di Torino e di una risma di carta da « qualsivoglia

[40] *Leggi e Costituzioni...* 1723 cit., art. 95, p. 229.
[41] *Costituzioni di S. M. per l'Università di Torino,* Torino 1729, Tit. II, art. 1-8, pp. 24-28.
[42] Op. cit., Tit. II, art. 4, p. 25.

Fondichiere di Spezierie residente in Torino, e Risme dodici di carta grande pure da scrivere dal corpo de' Librai »[43], oltre agli altri privilegi (esenzione dalle gabelle, dalle tasse di Dogana, porto d'armi). Se il Rettore è un neolaureato della Facoltà di Legge « l'anno del di lui Rettorato, se gli computerà fra 'biennio di Pratica, ch'abbiamo nelle Nostre Costituzioni Generali prescritto agli Avvocati prima di poter esser' ammessi a patrocinar in Senato »[44].

Agli studenti iscritti è garantito, oltre il precedente privilegio del foro, l'esenzione dai « Pubblici Uffizj, cioè Tutele, Cure, Alloggj de' Soldati, ed altre prestazioni personali, e negli affittamenti delle case verranno preferiti ad uguale prezzo del conduttore precedente »[45]. « Nelle esecuzioni — infine — non potranno pignorarsi i libri destinati per l'uso di Studenti, eccetto che si trattasse di Credito contratto da questi per mantenersi allo Studio, o per comprare libri, o ch'avessero ne' loro Contratti taciuta la qualità di Studenti »[46].

Dagli elenchi dei Rettori succedutisi tra il 1723 e il 1782 si nota come questa carica rimanesse per tutto il secolo monopolio quasi totale dei laureati in Legge e della nobiltà[47]; monopolio interrotto solo per una decina di anni da dottori in Teologia. Nessun medico fu mai eletto Rettore. Quindi, al momento della scelta dei quattro nomi da presentare al re, gli studenti delegati delle Facoltà di Teologia e di Legge si accordavano per presentare unicamente candidati delle loro facoltà, tra i quali il re preferiva — come abbiamo visto — di regola i dottori in Giurisprudenza. Non influiva in questa scelta unicamente la minor considerazione sociale ed accademica in cui era tenuta la facoltà medica — inferiorità teorizzata con puntigliosa precisione dal Collegio dei Legisti nel 1722 al momento di una controversia sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie[48] —, ma anche la volontà

[43] Op. cit., Tit. X, art. 7, p. 80.
[44] Op. cit., Tit. X, art. 8, p. 80.
[45] Op. cit., Tit. X, art. 3, p. 79.
[46] Op. cit., Tit. XI, art. 5, p. 79.
[47] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, *Acta Regii Archigymnasii Taurinensis*, 3 voll. (1723-1784).
[48] Il Collegio dei Legisti portava le seguenti ragioni per difendere il diritto di precedenza sui Medici: « la prima [ragione] essere stata la Professione legale sempre esercitata da persone distinte e Nobili di tutte le Repubbliche, quando quella della Medicina è stata permessa anco a' quelle persone a' quali è stata proibita l'Avvocatione per le qualità inferiori... Resteria troppo pregiudicata la nobiltà del Piemonte, se si praticasse la pretesa parità ». La Giurisprudenza era più nobile perché più nobile era il suo oggetto (« il ben comune »), perché attraverso essa si perveniva agli onori più alti (« le maggiori

politica di affidare l'importante carica a persone esperte nel diritto, che dessero garanzie nella conoscenza e nella applicazione delle norme, come aveva sostenuto sin dal 1717 il d'Aguirre. Non va dimenticato inoltre che al momento della composizione della rosa di candidati al rettorato era presente il Conservatore dell'Università, che indubbiamente poteva esercitare pressioni in questo senso. Sin dal momento della consultazione aperta prima delle riforme del 1720, tutti i politici e gli intellettuali che erano intervenuti nel dibattito avevano convenuto sulla necessità di limitare le prerogative giurisdizionali del Rettore alle cause scolastiche e minori, senza interferire nei poteri dei Riformtaori (d'Aguirre, « il Nazionale ») o del Senato, di introdurre correttivi nella libera scelta del corpo studentesco per evitare discordie (« il Nazionale », Bencini) e per confermare che l'ateneo riconosceva « per suo solo capo il proprio Sovrano » (Bencini)[49]. L'affiancamento al Rettore di tre consiglieri per ogni facoltà, previsto nelle Costituzioni del 1729, era stato richiesto dal d'Aguirre nel suo progetto di riforma del 1717.

Con un atto di equiparazione delle tre facoltà, nel 1729 viene portato a cinque la durata del corso di Medicina e di Teologia. Il rovesciamento più forte rispetto alla precedente legislazione (1723) interessa i gradi accademici e si realizza attraverso l'abolizione dell'esame per il magistero delle Arti, che diventa un grado arbitrario per tutti gli studenti, obbligatorio solo per coloro che puntano all'aggregazione nel Collegio e per gli studenti che provengono da Torino e dalla sua provincia[50]; attraverso l'abolizione del baccalaureato nelle Facoltà di Medicina e Legge; attraverso l'imposizione dell'obbligo di frequenza allo studio torinese per tutti gli abitanti del Piemonte, mentre gli studenti della Savoia, della Valle d'Aosta e del Contado di Nizza possono studiare per un triennio nelle provincie, fermo restando che il successivo biennio con i due esami compresi (licenza e laurea) deve

cariche dello Stato, et massime quella di Gran Cancelliere »). Inoltre « quella scienza è più vile che viene esercitata da persone più vili et abiette; la Medicina viene esercitata da Donne, da' Servi, da Hebrei et simili ». (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 19).

[49] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 2. *Ristretto di Pareri sovra li Statuti e Costituzioni della R. Università.* « Il Nazionale » è lo pseudonimo dietro cui si nasconde un politico torinese di indubbia autorevolezza, in quanto alcune sue proposte attente alla situazione locale entrarono nei testi legislativi. Per questo motivo, per una buona cultura che traspare della sua relazione, per l'interesse non estrinseco ai problemi universitari, si può avanzare l'ipotesi che si tratti del Mellarède.

[50] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. V, Capo IV, art. 1-2, p. 45.

essere seguito a Torino [51]. In questo modo si toglie al Magistrato della Riforma ogni facoltà decisionale e si instaura una disciplina che tiene parzialmente conto delle istanze avanzate dalle provincie più lontane, ma che, soprattutto, rispetto ai compromessi raggiunti nel primo decennio, rappresenta un decisivo passo avanti nella logica della centralizzazione e del monopolio. Alle prove d'esame presenziano quattro professori e il Preside della Facoltà; vengono esclusi quei dottori collegiati che non siano anche lettori all'università [52]. Inoltre « per avere l'approvazione agli Esami privati ci vorranno Tre Voti favorevoli, ma ne' pubblici basteranno i due terzi » [53].

Le Costituzioni del '29 accentuano i doveri religiosi degli studenti. Viene in esse sancita la creazione di un Oratorio, affidato « al Rettore di essa, ed a' suoi Consiglieri, i quali veglieranno acciò sia sempre provveduto di tutto quello, che al Divin Culto sarà necessario » [54]. « Al servizio, e ministero dell'Oratorio deputiamo un Direttore, due Cappellani, e un Sagrestano », scelti dalla Facoltà e dal Collegio di Teologia [55]. Due messe giornaliere, congregazione obbligatoria degli studenti nelle festività, somministrazione dei Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia tutte le prime domeniche del mese e nelle altre feste religiose agli studenti, « che dovranno di tre mesi in tre mesi rappresentarne la Fede, e rimetterla al Preside della propria Facoltà » [56], cinque processioni all'anno: sono questi gli obblighi di pietà a cui devono sottostare tutte le categorie dell'Università e in particolar modo gli studenti, obblighi valutati dal legislatore alla stessa stregua degli adempimenti di studio: «Le Fedi del Direttore [dell'Oratorio] da presentarsi al Preside di tre in tre mesi dovranno specificare non solamente l'intervenimento alla Congregazione, ma precisamente i giorni, ne' quali si sarà lo Studente comunicato. La mancanza di queste Fedi, ugualmente almeno che quella delle Attestazioni de' Studj, escluderà dai Gradi, e quando vi fosse notabile negligenza, o disprezzo, sarà punita col bando dall'Università » [57]. È palese in questo caso la funzione assegnata alle pratiche del culto:

[51] Op. cit., Tit. V, art. 1-5, pp. 41-43.
[52] *Costituzioni di S. M. per l'Università di Torino...* 1729, *Regolamenti,* Capo VII, art. 6, p. 46.
[53] Op. cit., Capo VII, art. 7, p. 47.
[54] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. VIII, art. 1, p. 66.
[55] Op. cit., Tit. VIII, art. 3, p. 67.
[56] Op. cit., Tit. VIII, art. 5, p. 63.
[57] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Capo I, art. 9, p. 10.

strumento, cioè, di prevenzione dell'indisciplina e di accettazione della subordinazione alle autorità accademiche.

Si riconferma che nella scelta delle persone da ammettere alle cariche politiche, religiose e sanitarie del paese saranno anteposti coloro che si sono laureati a Torino e inoltre « ci promettiamo dal Zelo degli Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altre Persone, o Corpi, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, ch'essi ancora ne' Benefizi di loro Collazione, o Nomina, avranno un riguardo speciale a favore de' Graduati suddetti in Teologia sopra qualunque altro » [58].

Nel 1737 furono reintrodotti gli esami per il magistero delle Arti e per il baccalaureato, resi obbligatori per gli studenti di tutte le Facoltà, restaurando così le norme legislative del 1723, che erano cadute nel '29 [59]. La costituzione in facoltà autonoma delle Arti, avviata nel 1727 con l'elezione di un Preside, si completò tra il 1737 e il 1738 con la formazione del Collegio, che venne diviso in tre classi corrispondenti alle tre diverse funzioni della facoltà: una di filosofia per gli studenti universitari, una di matematica per gli architetti, i misuratori e gli agrimensori, una di retorica e di italiano per gli insegnanti [60]. La facoltà delle Arti, separata ora da Medicina, assume definitivamente ed in piena autonomia un duplice ruolo: da una parte rappresenta l'anello di congiunzione tra scuole inferiori ed Università e il canale propedeutico per l'accesso alle Facoltà; dall'altra prepara i maestri per le scuole inferiori, che la politica scolastica di Vittorio Amedeo II aveva cominciato ad organizzare a partire dal 1729 [61].

A distanza di circa quarant'anni dalla pubblicazione di queste leggi, le Costituzioni del 1772 ricalcano sostanzialmente tutto l'impianto normativo riguardante gli studenti precedentemente stabilito, a conferma sia della stabilità dei meccanismi di regolamentazione degli studi e di controllo ideologico e morale degli studenti, codificati al tempo delle riforme vittoriane, sia della più generale assenza di un nuovo impulso riformatore. L'università torinese funziona ottimamente nella riproduzione delle *élites* dirigenti ed è meno sen-

[58] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. X, art. 9, p. 80.

[59] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Ordini ed Editti, Registro IV, pp. 139 sgg., *R. Editto 3 settembre 1737,* art. 1, 2 e 15.

[60] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. VI, Capo IV, pp. 465 sgg.

[61] Cfr. M. ROGGERO, *La scuola secondaria nel Piemonte di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III: crescita ed involuzione di un modello innovativo,* in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXI (1974), 2° semestre, pp. 449 sgg.

sibile, ma non estranea, al pari di quasi tutto il ceto politico e intellettuale sabaudo, a quei fermenti illuministici di rinnovamento che attraversano altri atenei italiani. Nel testo del '72 viene ribadito il ruolo del Rettore, che « come osservatore immediato della condotta di ogni Studenti veglierà, che si stia in essa [università] e nelle scuole, con modestia e costumatezza, e che non succedano disordini o risse »[62]. Gli si tolgono i diritti di prelievo di tasse dalla comunità ebraica e di materiale dalle botteghe della capitale.

Un ritorno parziale alle disposizioni del 1723 si registra nel trasferimento di incombenze burocratiche e poliziesche al Censore[63], mentre all'Assessore del Magistrato della Riforma è riconfermata « la cognizione privativa » di tutte le liti in materia civile, in cui siano implicate persone dell'università, tranne che « per le ragioni Regali, Demaniali, Feudali o di Gabelle »[64] e in materia penale « per i delitti comuni che saranno leggieri »[65]. Rispetto a quanto stabilito dalla precedente normativa le leggi del '72 fanno rientrare nella giurisdizione dell'Assessore alla Riforma anche gli studenti e i docenti delle Scuole regie e prevedono il decentramento presso giudici di provincia delle cause che toccano le scuole di provincia e l'attività del Protomedicato[66]. Nel corso di tutto il secolo non vi furono forti opposizioni alla concessione di prerogative giuridiche — sulla carta assai ampie — ad un ufficiale dell'università. Ci furono, prima delle riforme, dei consigli alla cautela in questa materia da parte soprattutto del Bencini, che esortava alla prudenza nel sottrarre gli studenti laici e non alla tradizionale tutela del Vescovo e tentativi di resistenza da parte del Senato di Torino, per altro senza esito[67]. Pare, però, che per tutto il Settecento i reati più frequenti tra gli studenti (insolvenza di debiti, disordini e violenze) venissero repressi e puniti direttamente dal Governatore di Torino, scavalcando i privilegi universitari, in quanto gli Assessori dell'Università non avevano « mezzi sufficienti né a contenere nel buon ordine gli studenti, né a farli pagare i debiti ». Un R. Biglietto del 1760 aveva ratificato questo potere,

[62] *Costituzioni di S. M. per l'Università di Torino,* Torino 1772, Tit. II, art. 6, p. 30. Si fa qui riferimento al testo pubblicato nel 1772, che rientra nel piano di risistemazione del *corpus* delle leggi del Regno, realizzato a partire dal 1770.
[63] Op. cit., Tit. I, art. 3-4, pp. 15-16.
[64] Op. cit., Tit. I, Capo IV, art. 3, pp. 20-21.
[65] Op. cit., Tit. I, Capo IV, art. 6, p. 22.
[66] Op. cit., Tit. I, Capo IV, art. 3, pp. 20-21.
[67] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 2 e m. III, n. 5.

su cui, stando alla memoria stesa nel 1778 dal Governatore, risiedeva la vera garanzia di ordine per l'università [68].

Per l'iscrizione all'università le Costituzioni del 1772 introducono una nuova clausola, che prescrive l'obbligo di frequenza delle Scuole regie, in quanto la matricola « non si concederà se non a quei, che avranno fatto constatare al Censore di aver compiuto lo studio di Rettorica, e di aver dato saggj di idoneità per essere ammessi alla Filosofia » [69], cioè al corso propedeutico delle Arti. Così si salda per la prima volta università e scuola secondaria in un ciclo unico. Viene inoltre affermato che non potranno essere immatricolate « quelle persone, che essendo di bassa condizione, o povere, non saranno dotate di singolare ingegno » [70], riprendendo in questo modo nel testo delle Costituzioni una disposizione precedentemente stabilita dal Magistrato della Riforma per frenare le iscrizioni, giudicate eccessive [71]. Saranno parimenti esclusi dall'università « i discoli, gli spergiuri, gli scostumati, i giuocatori, e tutti coloro, che, poco rispettosi, e di spirito pertinace, abusandosi delle ammonizioni de' Riformatori, del Censore, del Rettore o de' Professori, non dessero certe prove di emendazione » [72].

Le Costituzioni del '72 conservano il baccalaureato e il magistero delle Arti, esami obbligatori per gli studenti di tutte le facoltà, così come aveva stabilito l'Editto del 1737, ma del secondo differenziano i contenuti della prova in base ai diversi orientamenti degli studenti. L'esame di magistero delle Arti per i candidati che intendono frequentare i corsi di Teologia e di Legge verte, infatti, su due trattati di filosofia, sui precetti dell'arte rettorica e sugli elementi fondamentali della lingua italiana e latina. Per chi si iscrive a Medicina, sulla logica, geometria, fisica e latino [73].

Vengono riconfermate le dispense dalla frequenza alle lezioni, ma si prospetta una alternativa: gli studenti delle terre « di là dei monti » e della Valle d'Aosta se si trasferiscono a Torino, completano il corso di laurea in quattro anni, anziché cinque [74]. Possono inoltre sostenere in pro-

[68] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. VII, n. 7.
[69] *Costituzioni...* 1772 cit., Tit. IV, art. 1, p. 42.
[70] Op. cit., Tit. IV, art. 2, p. 47.
[71] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I. R. Università, m. VII, n. 4, *Ragionamento sugli stabilimenti delle R. Università riguardanti gli studenti.*
[72] *Costituzioni...* 1772 cit., art. 6, p. 44.
[73] Op. cit., *Regolamenti,* Capo XII, art. 4.
[74] *Costituzioni...* 1772 cit., Tit. V, art. 4. p. 45.

vincia l'esame per il Magistero delle Arti davanti ai delegati del Magistrato della Riforma [75]. Sono egualmente dispensati da un anno di studio gli allievi del Collegio dei Nobili e dell'Accademia Reale iscritti alle Facoltà di Teologia e Legge [76]. Inoltre sono esentati dall'intero corso i laureati in Teologia e Legge che aspirino alla seconda laurea: in questo caso devono sostenere solo un esame privato e pubblico [77]. I cittadini stranieri, previa autorizzazione del Re, e gli appartenenti a ordini religiosi sono dispensati dall'esame di baccalureato [78]. Gli studenti poveri, ma meritevoli, possono usufruire, come già in passato, dell'esenzione (non totale) delle tasse [79], così gli allievi del Seminario [80].

Negli annessi Regolamenti del Magistrato della Riforma si afferma che gli studenti dovranno stare « nelle scuole con silenzio, modestia ed attenzione; se non adempiranno a questo loro obbligo non si spediranno loro le attestazioni della frequenza allo studio dai Professori; e non emendandosi verranno pubblicamente scacciati dall'Università » [81]. E ancora: « Nelle ore delle lezioni dei loro Professori non potranno sotto qualunque pretesto introdursi nella Libreria, e si guarderanno di stare o passeggiare avanti le scuole e molto meno far cicaleccio nel cortile o sotto i Portici dell'Università: e dove, avvertiti dai Bidelli, continuino a disturbare, o usino qualche termine disdicevole, saranno esclusi dai gradi » [82]. In aula, poi, « dovranno non solamente scrivere la lezione, ma eziandio udire la spiegazione, e non si daranno le fedi di detto studio a coloro, che mancheranno all'una o all'altra di queste obbligazioni » [83].

Per l'ammissione agli esami, il candidato deve consegnare al Censore le firme trimestrali di frequenza, gli attestati di pietà e il deposito delle tasse [84]. Se viene respinto, può ripresentarsi alla prova dopo un anno, ma il Magistrato della Riforma può ridurre a sei mesi questo intervallo [85]. In

[75] Op. cit., Tit. VI, art. 2, p. 53.
[76] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 709.
[77] *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Capo X, art. 16.
[78] *Costituzioni...* 1772 cit., Tit. V, art. 5, p. 46.
[79] Op. cit., Tit. V, art. 7, p. 47.
[80] Op. cit., *Regolamenti,* Capo IX, art. 15, p. 46.
[81] Op. cit., Capo VII, art. 1, p. 35.
[82] Op. cit., Capo VII, art. 3, p. 36.
[83] Op. cit., Capo VII, art. 2, p. 35.
[84] Op. cit., Capo IX, art. 1-2, pp. 40-41.
[85] Op. cit., Capo IX, art. 9, p. 43.

ogni caso alla seconda bocciatura lo studente è espulso dall'università e non può più ripresentarsi agli esami [86]. Per le tesi da consegnare al momento dell'esame pubblico di licenza e di laurea, si aumenta rispettivamente a 10 e a 15 il numero delle tesi da comporre [87].

Nel 1772 vennero ritoccate le tasse universitarie, che consistevano nelle propine che lo studente doveva versare prima di ogni esame, attraverso l'imposizione di un forte aumento delle precedenti tariffe del 1729 [88], che erano state di poco diminuite nel 1738 [89]. E precisamente il titolo di dottore, che prima veniva a costare per tutti gli studenti L. 226,10 in tasse d'esame, ora, con l'introduzione di due nuovi gradi (baccalaureato e magistero delle Arti) e con l'aumento delle quote da versare per la licenza e la laurea, viene a costare L. 444. L'aggregazione al Collegio sale da 276,10 lire a 589 (Tabella n. 1ª). Nella ripartizione dei fondi introitati con le tasse d'esame, i nuovi aumenti non erano divisi in quote proporzionali alle precedenti ripartizioni, ma percentualmente si potenziò la quota spettante all'Erario dell'università (dall'8,8% fissato nel 1729 al 14,6% del 1772) e ai Riformatori (dal 3,9% al 9,7%). Più o meno stabili risultarono le percentuali spettanti al Capo del Magistrato della Riforma (da 5,7% al 4,9%) e al Priore del Collegio. Diminuirono le quote divise tra le altre categorie: quelle della segreteria scesero in percentuale dal 6 al 4,3%, quelle dei dottori del Collegio dal 33,6 al 29,3%, quella del personale non insegnante dal 9,7 all'8,3% e quella del Rettore dall'1,8 allo 0,9%. Ai professori universitari la quota complessiva versata da ogni studente nei cinque anni era di L. 93,10 (52 lire invece secondo la tariffa precedente), che in valori relativi rappresenta una diminuzione del 17% circa rispetto al 1729. Riassumendo, quindi, l'aumento delle tasse andò a vantaggio dello Stato e dei Riformatori dell'università, mentre il personale docente fu la categoria più colpita dalla redistribuzione delle quote.

Negli anni della guerra contro la Francia, nell'ambito di una più generale disgregazione delle istituzioni statali, l'università non fu meno coinvolta nella crisi dello stato sabaudo e non a caso fu restaurata la sovrintendenza

[86] Op. cit., Capo IX, art. 12, pp. 44-45.
[87] Op. cit., Capo X, art. 13-14, pp. 52-53.
[88] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Capo XXII, pp. 128 e 134 e *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Capo XXX, pp. 141-155.
[89] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. VIII, pp. 515 sgg.

della massima autorità religiosa, l'Arcivescovo di Torino. Furono tagliati i bilanci, eliminate le voci ritenute superflue, come i contributi per il museo e l'orto botanico, e furono aboliti gli stipendi del personale non docente. Sospeso l'insegnamento per ordine dell'Arcivescovo, le Facoltà rimasero in piedi, continuando a funzionare come meccanismi per la concessione dei titoli. Non ci furono più clausole rigide per l'ammissione agli esami, ma si richiedeva unicamente che il candidato studiasse su qualche buon manuale universitario, sotto la guida di docenti laureati a Torino. Era di fatto un ritornare alla vecchia consuetudine, anteriore alle riforme vittoriane. In una simile situazione di scollamento dei meccanismi istituzionali garanti della serietà della preparazione, nello stato di abbandono in cui fu lasciata l'università dalla classe politica, gli esami diventarono per studenti e professori un puro dovere formale, probabilmente non disgiunto in questi ultimi da considerazioni economiche. Crebbero tra il '92 e il '98 le facilitazioni concesse agli studenti attraverso dispense da esami e riduzioni del numero di anni necessari per conseguire la laurea, al punto che intervenne la Segreteria di Stato per imporre maggior rigore al Censore dell'università, nel rispetto delle norme « per mantenere ne' dettami sulle cose Ecclesiastiche l'antica dottrina professata dall'Università », per frenare gli abusi « delle soverchie

TABELLA 1 a.

COSTO DELLA LAUREA E DELL'AGGREGAZIONE AL COLLEGIO SECONDO LE TARIFFE DEL 1792 E DEL 1772

	1729	*1772*
Tot. tasse d'esame per la laurea	L. 226,10	444
Tot. tasse d'esame per l'Agg. al Collegio	L. 276,10	589
così ripartite:		
per l'esame di Magistero delle Arti	L. 15	30
per l'esame di baccalaureato	L. —	33,10
per l'esame di licenza privata	L. 17,10	25,10
per l'esame di licenza pubblica	L. 72,10	149,10
per l'esame di laurea privata	L. 17,10	25,10
per l'esame di laurea pubblica	L. 117	180
per l'esame di aggregazione al Collegio	L. 35	145

(Fonte: *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti,* Capo XXII, pp. 128 sgg. e *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti,* Capo XXX, pp. 141 sgg.).

arbitrarie vacanze », per impedire « gli esami prematuri » e per far rispettare l'obbligo delle pratiche religiose [90].

Abbiamo detto che nel 1792 il governo dell'ateneo fu affidato al vescovo metropolitano. Se in questa abdicazione dello stato ad una sua funzione specifica [91], che la politica sabauda aveva organizzato e difeso per tutto il secolo, non furono ovviamente estranee motivazioni di politica interna suscitate dal riflesso in Piemonte degli avvenimenti francesi, furono presenti in tale decisione preoccupazioni più immediate sorte dopo i fatti studenteschi del 1791 [92]. Nel giugno di quell'anno gli studenti dell'università avevano organizzato manifestazioni di protesta per difendere un loro collega arrestato in seguito ad una rissa. Gli studenti in quell'occasione avevano preso in ostaggio una delle massime autorità di polizia cittadina, cioè l'assessore del vicariato e avevano respinto « cogli urli e con le fischiate », dice il Vallauri, un corpo del presidio di polizia, inviato per sedare la rivolta. La contestazione si era poi incanalata nella richiesta, prontamente esaudita dalle autorità, di poter portare « un onorevole distintivo, che dimostri nel pubblico questa loro qualità di studenti, per evitare ogni conseguenza che in avvenire nascer potesse dall'ignorarla a lesione de' privilegi loro conceduti dalle Costituzoini ». È l'unico episodio di rilievo registrato in tutto il secolo, in cui gli studenti di Torino fanno sentire la loro presenza e, non a caso, si verifica all'inizio di una fase di profonda crisi organizzativa e politica dell'ateneo.

In quello stesso anno vi furono altri disordini, che provocarono quattro feriti e due morti e che coinvolsero gli allievi del Collegio delle Provincie [93].

[90] Op. cit., Lib. VIII, Tit. II, pp. 211-212.

[91] È quanto riconosceva il Denina nelle sue considerazioni sullo stato della cultura e dell'istruzione in Piemonte agli inizi degli anni '90: « l'archevêque actuel a plus d'autorité à cet égard que n'en on eu ses prédécesseurs depuis le renouvellement de l'université, et même depuis sa fondation » (C. DENINA, *Considérations d'un italien sur l'Italie ou Mémoires sur l'état actuel des lettres et des arts en Italie et le caractère de ses habitants*, Berlino 1796, p. 17).

[92] Su questo episodio si veda VALLAURI, op. cit., vol. III, p. 212 e 231 e DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. IX, p. 582. Una memoria, parzialmente edita, sui disordini che coinvolsero gli studenti dell'Università e del Collegio, ci viene dall'avvocato giacobino Gian Giacomo Francia. In essa si sostiene che in realtà dietro alle vicende vi era uno scontro politico tra settori reazionari dell'aristocrazia torinese e dell'esercito, e settori studenteschi favorevoli invece agli ideali della Rivoluzione francese. Cfr. *Fermenti ed agitazioni nel mondo universitario torinese di fine '700 (dall'autobiografia dell'avvocato casalese G. G. Francia)*, a cura di G. CARFÌ, in « La Provincia di Alessandria », a. V (1958), n. 4, pp. 25-26.

[93] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., Collegio delle Provincie, m. II d'addizione, n. 10.

È questo una delle poche informazioni che ci sono rimaste sulla vita interna di questa istituzione, di cui possediamo prevalentemente documenti che ci consentono di conoscere la volontà dei legislatori e degli amministratori e di ricostruire il profilo istituzionale del Collegio. Proposta sia dal d'Aguirre che dal Maffei [94], l'idea di un Collegio universitario gestito dallo stato non ottenne grande attenzione nelle discussioni e nei progetti precedenti le riforme vittoriane. Eppure si trattava di una indicazione quanto mai innovativa, che non aveva esempi nella storia piemontese. In altre università italiane, come Pisa [95], esistevano collegi finanziati dall'erario pubblico, che mantenevano gratuitamente studenti universitari. Si trattava, però, di organismi cinquecenteschi nati in parallelo o in concorrenza ad analoghe istituzioni private e religiose, con finalità integrative e a volte sostitutive rispetto agli studi universitari. Nel caso torinese al momento della sua istituzione (1729) il Collegio delle Provincie non si discosta molto da questi modelli: è più marcato il carattere di strumento per l'accesso agli studi universitari di studenti poveri, ma meritevoli, e di attrazione verso l'ateneo di Torino di studenti da tutte le provincie del Regno [96]. Inoltre vi è la chiara volontà di farne un'istituzione totalmente statale per il coinvolgimento anche dei ceti meno abbienti nelle strutture dello stato. I 100 posti creati nel Collegio sono ripartiti in quattro sezioni: per Teologia, Legge, Medicina e Chirurgia. Il dato più rilevante è senza dubbio l'alto numero di posti messi a disposizione degli studenti poveri delle provincie, che comporta un non trascurabile onere finanziario coperto dalle provincie stesse, di non molto inferiore a quello sostenuto per l'università [97]. Nel I Regolamento, steso dal Protettore Francesco Gabaleone conte di Salmour, si auspica un'apertura del Collegio anche ai normali studenti universitari, per quelle funzioni (ripetizioni ed accademie) che sono previste come esercizi didattici per i collegiati [98].

Negli anni successivi matura nella classe dirigente un disegno politico

[94] D'AGUIRRE, op. cit., p. 169 e S. MAFFEI, *Parere sul migliore ordinamento della R. Università di Torino alla S. M. Vittorio Amedeo II,* Verona 1871, p. 26. Il parere di Maffei è del 1718.

[95] CARRANZA, op. cit., p. 194.

[96] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. VII, Capo III, art. 1-11, pp. 62-66.

[97] Prima degli anni Settanta il reddito annuo proveniente dalle R. Finanze era di L. 30.000, mentre in quegli stessi anni per l'università era di L. 52.000 (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., Collegio delle Provincie, m. II d'addizione, n. 29).

[98] *Regolamenti per li Collegj degli scolari delle provincie eretti da S. M. in Torino,* Torino 1729.

per un nuovo uso del Collegio, che verrà sancito dal Regolamento del 1738 [99]. In esso vi sono due importanti novità: in primo luogo l'apertura di una classe di Filosofia e Arti è pensata, accanto a quella di Teologia già esistente, in funzione del reclutamento dei professori da inserire nelle scuole regie di recente attuazione [100]. A metà secolo questa classe era composta da 24 studenti, di cui 18 studiavano per accedere alle cattedre di grammatica, umanità e retorica, 6 per quelle di filosofia [101]. In secondo luogo si deputano i collegiati di chirurgia a servizi di assistenza ospedaliera presso il S. Giovanni e — fatto più indicativo — li si vincolano al ritorno alle loro terre per esercitare la professione al termine degli studi. In questo modo il Collegio diventa lo strumento per il reclutamento da parte dello stato, con il concorso delle Provincie, dei propri insegnanti e dei propri medici di campagna, da rinviare poi alle terre di provenienza provvisti di una preparazione professionale.

Nel 1745 si pose il Collegio a più stretta dipendenza dall'Università: la regolarità della posizione dei collegiati e l'approvazione dei ripetitori fu messa sotto il controllo del Magistrato della Riforma; al Censore fu dato il compito di sovrintendere all'assegnazione dei posti [102]. All'origine di queste scelte ci fu la volontà di fermare la pratica delle dispense e delle ammissioni irregolari, largamente diffusa nei primi anni. Un'ispezione affidata al Bencini e un intervento dell'autorità universitaria avevano interrotto la consuetudine di dispensare da un anno di studi universitari o da qualche esame degli studenti del Collegio [103]. Tra il 1731 e il 1737 furono registrate 38 dispense da esami. L'altro abuso consisteva nell'amettere al Collegio studenti attraverso raccomandazioni che venivano sostenute dalla Segreteria degli In-

[99] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XIV, Cap. IV, pp. 959 sgg.

[100] Sul successo di questa politica si veda M. ROGGERO, *La scuola secondaria nel Piemonte di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III* cit., p. 509.

[101] A. M. VASSALLI-EANDI, *Notice sur la vie et les ouvrages d'Eandi*, in *Mémoires de l'Académie des Sciences, littérature et Beaux-Arts de Turin, pour les années X et XI*, Sciences Physiques et Mathématiques, Ier partie, Turin, an XII, p. IV. Nel Collegio delle Provincie si raccoglieva, secondo il Vassalli-Eandi, « l'élite de la jeunesse du Piémont destinée à porter le flambeau de la science dans toutes les villes de l'Etat » (p. IV).

[102] Bibl. Reale di Torino, *Notizie compendiose sul R. Collegio delle Provincie*, Misc. 29, n. 11. Si tratta di una memoria anonima e s. d., comunque stesa negli anni della Restaurazione.

[103] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., Ministero Interni, Registri contenenti provvedimenti sovrani e lettere relative alla P. I., Registro 1, da p. 16 a p. 58.

terni [104]. In questo modo non si rispettavano le clausole che prescrivevano le condizioni per l'accesso, ridefinite nel 1738: obbligo di aver frequentato le scuole secondarie, condizioni di povertà, superamento di un esame di ammissione sostenuto in provincia, ma soprattutto proposta per l'ingresso gratuito fatta dal Consiglio della città [105].

Nel 1751 ai 100 posti iniziali si aggiunsero i 22 del disciolto Collegio Ghislieri. Accanto a questi furono ammessi anche pensionati paganti, che potevano restare nel Collegio anche per brevi periodi. La tariffa, fissata inizialmente in L. 25, fu poi portata a L. 30 mensili [106]. A metà del secolo il Collegio accoglieva in tutto 174 studenti [107]. Prima degli anni Settanta i 122 posti gratuiti non furono mai totalmente coperti, perché le provincie non inviavano sempre dei loro studenti, mentre numerosi dovevano essere i pensionanti [108]. Da una relazione fatta dal Governatore nel 1774 sappiamo che i paganti diminuirono fortemente tra il 1763 e il 1768, ma tornarono a crescere negli anni successivi per una precisa scelta di incremento delle entrate al fine di far fronte a costi più alti di gestione [109]. Non è dato sapere con certezza dalle fonti conservate se gli studenti paganti si aggiungevano ai 122 gratuiti (divenuti 127 nel 1781 con l'incorporazione dei cinque posti del Collegio Guidetti) [110] o se il totale era ripartito tra le due categorie.

Il Vassalli-Eandi spiegò in una memoria scritta nel periodo francese il meccanismo di reclutamento dei ripetitori e l'importanza dello studio in Collegio per le carriere religiose e civili dei collegiati. Scriveva: « les élèves qui, pendant les premières années du cours se distinguaient dans la faculté qui les avait admis, étaient ordinairement nommés dans la dernière année,

[104] Ibidem.
[105] Ibidem.
[106] Nel 1752 i posti furono così distribuiti: 43 al Piemonte, 7 al Monferrato, 4 alla prov. di Alessandria e alla Lomellina, 8 al Contado di Nizza, 27 alla Savoia, 3 al Ducato di Aosta, 8 alle terre di nuovo acquisto. I 22 posti del Collegio Ghislieri andarono ad Alessandria e provincia (18) e alle province di Tortona e Vigevano (4). Fonte: Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., Collegio delle Provincie, m. II d'addizione, n. 29. La ripartizione dei posti tra le province era proporzionale ai fondi da queste versati per il mantenimento dei posti stessi. Cfr., Bibl. Reale di Torino, *Instruction publique,* Misc. 29, n. 5.
[107] Op. cit.
[108] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., Collegio delle Provincie, m. II d'addizione, n. 2.
[109] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., Collegio delle Provincie, m. II d'addizione, n. 10.
[110] VALLAURI, op. cit., vol. III, p. 136.

répétiteurs extraordinaires des élèves de la première... parmi ces répétiteurs extraordinaires (qu') on choisissait les répétiteurs ordinaires. S'il y avait beaucoup de difficultés pour obtenir cette place, en revanche elle assurait à ceux de droit une magistrature ou une chaire à l'Université; à ceux de théologie des bénéfices, des emplois ecclésiastiques, des chaires en province et à Turin; à ceux de médecine et chirurgie de bonnes places aux armées, et les chaires de leurs facultés, soit des provinces, soit de l'Université »[111].

Nel 1792 fu proclamata la chiusura del Collegio delle Provincie. Non è un caso, però, che venisse garantito il servizio fondamentale, cioè il reclutamento e la formazione di professori e chirurghi. Infatti le autorità si impegnarono a pagare le spese per il mantenimento dei 18 chirurghi che prestavano servizio all'ospedale (portati a 25 nél 1795) e a far studiare gratuitamente in forme private gli studenti di Filosofia, Arti e Teologia da avviare successivamente all'insegnamento[112].

DINO CARPANETTO

II

PRESENTAZIONE DELLE FONTI E METODO DI RILEVAZIONE

Nell'Archivio storico dell'Università di Torino sono conservati 38 *Registri d'esame* delle Facoltà di Teologia, Legge e Medicina per il XVIII secolo [1]. Questi registri costituiscono la fonte principale e non ancora utilizzata per la ricostruzione della popolazione studentesca delle tre facoltà. Compilati al termine di ogni seduta d'esame dai segretari dei Collegi [2], i registri sono

[111] A. M. VASSALLI-EANDI, *Notice sur la vie* cit., p. VIII e sgg.
[112] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XIV, Capo IV, pp. 1042 sgg.

[1] Quasi tutti i Registri contengono una rubrica finale, che consente un'agevole ricostruzione nominale dell'iter degli esami.

[2] I Regolamenti del Magistrato della Riforma del 1729 prescrivevano al Segretario del Collegio di tenere tre registri: nel primo doveva segnare annualmente il nome del Priore e dei Consiglieri del Collegio, oltre ai nuovi aggregati; nel secondo doveva registrare gli esami privati; nel terzo quelli pubblici. Tutti questi registri sono stati effettivamente compilati e ci sono giunti. Il primo è all'Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, *Acta Universitatis,* cit. Il secondo e il terzo sono i *Registri d'esame* conservati all'Arch. stor. Univer. Torino.

Gli stessi Regolamenti prevedevano che il Segretario dell'università dovesse tenere cinque Registri: uno relativo al personale dell'università, uno per le matricole e i gradi

divisi in due serie: una in cui sono registrati gli esami sostenuti in forma privata (baccalaureato [3], licenza privata, laurea privata), l'altra che comprende la registrazione degli esami pubblici (licenza pubblica, laurea pubblica), degli esami di aggregazione ai Collegi e di convalida delle lauree conseguite da sudditi dello stato sabaudo in università straniere. I registri riportano nome, cognome, luogo di nascita del candidato, il giorno e l'ora dell'esame, la formula di approvazione, irregolarmente i nomi dei professori componenti la commissione e i titoli degli argomenti dell'interrogazione. Viene inoltre registrata l'appartenenza del candidato alla nobiltà o al clero, l'eventuale provenienza dal Collegio delle Province, dal Collegio dei Nobili, dall'Accademia Reale e dai Seminari, e gli esami sostenuti gratuitamente, cioè con l'esenzione (parziale a partire dal 1772) dalle tasse.

Le serie che sono giunte a noi complete, cioè che permettono la ricostruzione di tutti gli esami (pubblici e privati), coprono per la Facoltà di Teologia il periodo 1739-1789, per la Facoltà di Legge il periodo 1740-1760 e 1790-1798, per la Facoltà di Medicina il periodo 1772-1781. Come si vede le lacune maggiori riguardano la facoltà medica, di cui solo per un decennio si è potuta ricostruire tutta l'attività del Collegio relativa agli esami. In ogni caso la mancanza di dati si concentra maggiormente attorno ai primi esami del *curriculum* (baccalaureato, licenza privata), mentre i registri consentono la rilevazione del dato di maggior interesse, cioè dell'esame di laurea, quasi senza interruzioni dal 1730 al 1798 per tutte le facoltà [4].

Abbiamo inoltre utilizzato nel nostro lavoro i registri degli atti amministrativi (mandati di pagamento, distribuzione delle propine, entrate ed uscite dell'erario dell'università), che sono conservati all'archivio storico dell'università [5]. Sono fonti indirette che consentono di calcolare il numero degli esami effettuati all'ateneo torinese. Questi registri costituiscono una fonte

degli studenti, un terzo per le attestazioni di frequenza allo studio, un quarto per i verbali delle cerimonie e delle funzioni universitarie e l'ultimo per i verbali delle riunioni del Magistrato della Riforma. Non sappiamo se questi registri furono compilati, comunque non ne abbiamo rintracciato nessuno (Cfr. *Costituzioni...* 1729 cit., *Regolamenti,* Capo XIII, art. 2-3-4-5, pp. 91-93).

[3] Ricordiamo che il baccalaureato fu introdotto definitivamente nel 1738.

[4] Per Medicina mancano i dati dei laureati di tre anni 1747-48-49 e abbiamo solo le laurea private per il periodo che va dal 1782 al 1798. Per Legge non abbiamo il numero dei laureati dal 1768 al 1771. Teologia è completa.

[5] Arch. stor. Univer. di Torino, *Libri dei mandati di pagamento* e *Registri entrate-uscite.* Per indicazioni specifiche sui singoli registri si rimanda ai capitoli sulle facoltà.

sensibile all'andamento quantitativo degli esami; l'altra parte sono documenti non omogenei rispetto ai *Registri d'esame*. In base a queste due considerazioni abbiamo utilizzato i dati ricavati dagli atti amministrativi solo ad integrazione delle lacune che rimanevano dopo la rilevazione degli esami. Con i documenti dell'amministrazione abbiamo potuto ricostruire, seppur in modo frammentario, il numero degli studenti che sostenevano il Magistero delle Arti prima di accedere alle facoltà. I dati ricavati coprono i periodi 1743-1772, 1777-1783 e 1788-1798. Inoltre saltuariamente i registri amministrativi riportano il numero delle matricole rilasciate all'inizio dell'a.a.

Nella Biblioteca Reale di Torino è conservato un registro dei laureati della Facoltà di Legge e della Facoltà di Medicina per il periodo 1722-1748 [6]. Si tratta di un censimento dei laureati fatto probabilmente sulla base dei registri dei Collegi. In esso è segnato per ogni anno accademico il nome e cognome dello studente che ha ottenuto la laurea in Legge e Medicina. Altre indicazioni relative alla popolazione studentesca sono reperibili all'Archivio di Stato di Torino, ma si tratta di dati relativi a singoli (e pochi) anni accademici o a brevi periodi [7].

Noi abbiamo utilizzato i *Registri d'Esame* per la ricostruzione dei laureati, servendoci collateralmente delle altre fonti per operare dei confronti o per ricavare dati non reperibili dai registri universitari. La rilevazione è stata fatta attraverso schede nominali, su cui abbiamo riportato il luogo di nascita del candidato, il *cursus* datato degli esami, gli esami sostenuti senza il pagamento delle tasse, gli esami non superati, le approvazioni al Collegio, la provenienza sociale (nobiltà o clero) e il luogo di nascita, registrando separatamente gli esami *pro Confirmatione Laureae* [8]. Per ogni luogo

[6] Biblioteca Reale di Torino, Istruzione Pubblica, *Storia patria, Registro dei laureati per gli anni 1720-1749*, st. p. 26. Non sempre, come si vedrà in seguito, c'è corrispondenza tra questi dati e quelli ricavati dai *Registri d'esame*.

[7] Arch. di Stato di Torino, Sez. I, P. I., R. Università, m. VII, ins. 6.

[8] Riportiamo come esempio una scheda nominale relativa alla Facoltà di Medicina:

Nome		*Provenienza*	*Provincia*	*Gratis*	*Bacc.*	*Respinto*
Giacomo Giuseppe Trincheri		Castino	Alba	—	—	—
Lic. Privata	*Lic. pubb.*	*Resp.*	*Laurea priv.*	*Laurea pubb.*		*Resp.*
27.6.1771	10.7.1771	—	27.7.1772	27.8.1772		—
Patenti eserc. professionale			*Agg. Collegio*			*Varie*
—			—			—

di nascita abbiamo segnato la provincia a cui apparteneva nel '700, usando per questo il *Dizionario delle Poste* [9], stampato nel 1789, che è aggiornato rispetto sia alle revisioni delle circoscrizioni provinciali attuate nella prima metà del secolo, sia alla acquisizione e sistemazione amministrativa dei territori conquistati nelle guerre di successione polacca e austriaca [10]. Successivamente abbiamo classificato ciascun luogo di provenienza nelle due categorie: città e campagna. Nella prima abbiamo inserito tutti i capoluoghi di provincia e le città con più di 10.000 abitanti (secondo le stime del Prato), in quanto abbiamo ritenuto che questo criterio consentisse di indi-

[9] *Dizionario Alfabetico delle Città, Terre, Borghi, Castelli ecc. degli Stati di S. M.*, Torino 1789.

[10] Nel XVIII secolo la prima sistemazione delle province è del 1723 (Cfr. DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. I, Cap. III, pp. 50 sgg.). Le province vengono definite sulla base delle circoscrizioni territoriali della Prefettura e dell'Intendenza. Nel 1724 fu pubblicato un nuovo Regolamento che modificò parzialmente il precedente (op. cit., pp. 75 sgg.). Nel 1729 furono stabilite sei nuove Prefetture (Alba, Cherasco, Sospello, Savigliano, Pinerolo, Fossano), che ebbero il titolo di provincia l'anno successivo (tranne Sospello).

Nel 1749 fu emanato un *Editto di S. M. per il nuovo stabilimento delle Provincie di Savoja e Piemonte con lo stato delle altre terre degli antichi Stati...* (op. cit., pp. 121 sgg.), che, ad eccezione di una lieve modifica operata nel 1750, rimase immodificato fino alla fine del secolo. Per questo motivo l'abbiamo adottato per la definizione delle province. Vale la pena di segnalare che questa sistemazione non era tanto sollecitata dalla necessità di ridefinire la divisione politico-amministrativa di un territorio ampliatosi con le ultime guerre di successione, quanto di adottare una ripartizione più funzionale ai meccanismi dello stato. In questo senso si guardò a criteri di concentrazione in un unico luogo dei tre Uffici periferici (Governo, Prefettura, Intendenza) e di suddivisione razionale del territorio. Il progetto, che divenne sostanzialmente il R. Editto del 9 settembre 1749, fu criticato proprio perché non realizzava compiutamente questi obiettivi, che, al di là dell'efficienza burocratica, prospettavano soprattutto l'esigenza di un controllo del potere feudale, da realizzarsi portando « i feudi sotto la giurisdizione de' Prefetti » (Arch. Stato Torino, 1ª sez., Materie ecclesiastiche, categ. 40ª, m. I, n. 2). Vi è inoltre da segnalare un progetto firmato da Caisotti, Lovera, de Gregori, che auspica il trasferimento delle incombenze dei Prefetti agli Intendenti (ibidem).

Per le province acquisite dopo le guerre di successione polacca e austriaca, si è fatto riferimento al *Manifesto Senatorio, con cui si stabilisce il riporto de' Cantoni nelle province di Novara, Pallanza, Tortona, Voghera, Vigevano* del 28 agosto 1789 (DUBOIN, op. cit., pp. 199 sgg.). A questa data le province dello stato sabaudo (esclusa la Sardegna) erano 31. Nel Piemonte: Alba, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino e Vercelli (non figurano Cherasco, Fossano e Savigliano che sono province dal 1730 al 1749); nel Ducato del Monferrato: Acqui, Alessandria, Casale, Lomellina (capoluogo Mortara); nel Ducato di Aosta: la provincia omonima; nella Valle Sesia: la provincia di Varallo; nel Principato di Oneglia e nel Contado di Nizza: le omonime province; nel Ducato di Savoia: le province di Chablais (capoluogo Thonon), Faussigny (Bonneville), Genevois (Annecy), Maurienne (St. Jean de Maurienne), Savoie (Chambéry) e Tarantasie (Moutiers); nelle terre di nuovo acquisto: le province di Novara, Pallanza, Tortona, Vigevano e Voghera.

viduare i centri urbani che, per le loro attribuzioni amministrative, politiche e giuridiche, nonché per il loro numero di abitanti, fossero sedi di attività terziarie consistenti [11].

La nominalità delle schede di rilevazione dei dati ci ha consentito di calcolare le interruzioni degli studi e gli scarti nel tempo impiegato a percorrere tutti gli esami rispetto alle scadenze stabilite dalle Costituzioni, arrivando così a valutare sia la dimensione quantitativa delle facilitazioni concesse o tollerate che abbreviano il periodo di frequenza dell'università, sia l'efficienza del sistema universitario, che si può misurare considerandola

[11] Per l'identificazione delle « città » ci siamo trovati a dover scegliere tra tre criteri. Il primo, adottato da G. Levi nell'articolo *Mobilità della popolazione e immigrazione a Torino nella prima metà del Settecento,* in « Quaderni storici », n. 17 (1971), pp. 510-554, identifica le città nelle sedi di diocesi. Questo criterio non ci è sembrato adeguato ai nostri scopi, in quanto le diocesi sono circoscrizioni ecclesiastiche e precedenti alla crescita e dislocazione della popolazione piemontese del '700; quindi non corrispondono sempre a città che, per dimensioni demografiche e per funzioni giuridico-amministrative, sono caratterizzate da un settore terziario consistente. D'altra parte, avendo scelto la ripartizione Statale del territorio (province) e non quella ecclesiastica per classificare le provenienze degli studenti, ci è parso doveroso mantenere un'uniformità anche nella scelta del criterio di identificazione dei centri urbani. Per altro era impossibile preferire l'area diocesana nella classificazione delle provenienze, in quanto, come è noto, alcune diocesi sconfinavano in terre non sabaude, mentre altre con sedi vescovili nel territorio milanese e piacentino si estendevano anche dentro il Regno. La disomogeneità dei capoluoghi di diocesi o di provincia rispetto alla collocazione della popolazione e alla concentrazione della vita economica e amministrativa del paese, toccava più la suddivisione ecclesiastica che quella statale, come già notava il Carena, professore di diritto, nel 1790, quando proponeva che le circoscrizioni diocesane si modellassero su quelle delle province (Arch. Stato Torino, Materie ecclesiastiche, cat. 40ª, m. I, n. 10, *Considerazioni dell'avvocato Carena sopra i vantaggi d'una nuova divisione delle Provincie, e delle Diocesi degli Stati di S. M.,* 9.12.1790).

Il secondo criterio poteva consistere nello scegliere i capoluoghi di provincia come città, ma in questo modo sarebbero rimasti fuori alcuni paesi molto popolati e con una discreta quota di studenti universitari. Abbiamo optato di conseguenza per un terzo criterio, che aggiunge ai capoluoghi di provincia i centri con più di 10.000 abitanti. Per le stime della popolazione ci siamo rifatti al Prato e alle sue statistiche: G. Prato, *Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII,* in « Rivista italiana di sociologia », X (1906), pp. 79 sgg. Pur essendo le stime del Prato imprecise (vedi G. Levi, *Gli aritmetici politici e la demografia piemontese negli ultimi anni del Settecento,* in « Rivista storica italiana », LXXXVI (1974), fasc. II, p. 202 n.) l'uso che ne abbiamo fatto ci pare legittimo, in quanto a noi servivano per l'individuazione di quantità demografiche che, pur nella loro imperfezione, discriminassero i centri urbani più popolati dai paesi minori.

In questo modo oltre ai 31 capoluoghi di provincia, abbiamo classificato « città » anche Carmagnola, Chieri, Fossano, Racconigi e Savigliano. Abbiamo utilizzato le cifre del Prato relative all'anno 1774, non accogliendo tra le città Bra, anche se risulta avere a quella data più di 10.000 abitanti, in quanto le stime degli anni precedenti la collocano tra i paesi con circa 5.000 abitanti.

inversamente proporzionale alla percentuale degli studenti che impiegano più di cinque anni a conseguire la laurea.

Per quanto riguarda gli studenti respinti agli esami, le aggiunte alle Costituzioni del '20 e le Costituzioni del 1723 prescrivevano al Segretario di non trascrivere tali esami sui registri [12]. Di fatto, però, i registri che noi abbiamo utilizzato riportano anche le prove non superate. Tenuto conto che per tutto il Settecento si trovano casi di studenti respinti (seppur in numero minimo) e che tali registrazioni non sono aggiuntive e non hanno nessuna diversità formale rispetto a quelle degli esami superati, abbiamo considerato le registrazioni delle bocciature veritiere, cioè corrispondenti al numero degli studenti effettivamente respinti, anche se non abbiamo rinvenuto nessuna disposizione legislativa che annullasse quanto stabilito nel 1721. Tale norma non trova più conferma nelle leggi del 1729 e del 1772.

La composizione sociale degli studenti iscritti all'università rimane definita in positivo per quanto concerne i nobili e il clero, in negativo per i borghesi, che corrispondono numericamente a tutti i laureati registrati senza titolo alcuno. In questo modo la provenienza sociale viene definita senza distinzioni interne ai tre ordini sociali e inoltre non sono stati misurati i processi di ascesa sociale che passano attraverso la formazione universitaria e l'acquisizione di un titolo accademico. Questo avrebbe richiesto un lavoro di classificazione socio-professionale della famiglia di origine di ogni laureato, o di un campione di laureati, fatta attraverso, ad esempio, l'individuazione del mestiere del padre o del suo reddito. La ricerca avrebbe dovuto spostarsi negli archivi parrocchiali e nei fondi notarili e fiscali e avrebbe assunto tutt'altre dimensioni [13]. Siamo convinti che il non aver percorso sinora questa strada nulla toglie alla validità della ricostruzione quantitativa della popolazione studentesca e delle presenze sociali al suo interno distinte nelle tre categorie (nobili, clero, borghesia).

Per quanto riguarda gli studenti di Chirurgia abbiamo preferito considerarli a parte, cioè non conteggiarli tra i laureati [14]. Le ragioni di questa scelta sono diverse: innanzi tutto gli studenti che frequentano il corso in

[12] *Leggi e Costituzioni...* 1723 cit., art. 73, p. 222.

[13] Un esempio è la ricerca fatta sugli studenti di quattro Collegi francesi: W. FRIJHOFF-B. JULIA, *Ecole et Société dans la France d'Ancien Régime*, Paris 1975.

[14] Agli studenti di chirurgia abbiamo riservato un capitolo a parte, separato da quello di medicina.

chirurgia non ottengono la laurea e neppure la licenza o il baccalaureato, ma delle attestazioni che consentono loro l'esercizio del mestiere; in secondo luogo la chirurgia resta di fatto ai margini dell'università fino alle leggi del 1738 e non si configura mai come corso di laurea della Facoltà di Medicina, ma rimane un'appendice autonoma e di grado inferiore; i chirurghi inoltre sono per tutto il Settecento figure professionali minori, subalterne al medico: non hanno lo stesso prestigio sociale dei laureati nelle tre facoltà e sono più vicine tutto sommato a quelle altre categorie (speziali, dentisti...) che l'università controlla nella loro formazione professionale.

Dalla nostra analisi restano fuori alcune informazioni importanti per valutare la popolazione studentesca, quali il numero degli iscritti, le matricole emesse ogni anno, l'età degli studenti. Tranne che per l'età degli studenti e il numero degli iscritti, le altre indicazioni erano prescritte dalle Costituzioni universitarie come oggetto di registrazione da parte del Segretario del Magistrato della Riforma e del Segretario del Collegio delle Arti, però questi registri non ci sono pervenuti. Comunque il numero degli iscritti lo si può ipotizzare con una certa precisione per quegli anni di cui possediamo il numero delle matricole e di tutti gli esami sostenuti, servendoci di medie ipotetiche per colmare gli anni in cui non si devono sostenere esami. Inoltre un censimento fatto nel 1769 ci fornisce i dati degli iscritti per l'anno 1768 e una media annuale per il periodo 1759-67 [15].

L'obiettivo primario che ci siamo posti nella ricostruzione della popolazione studentesca è stato quello di valutare il successo reale delle riforme amedeane, che costituiscono una svolta netta nell'organizzazione universitaria torinese rispetto al passato e danno un'impronta di fondo all'ateneo per tutto il Settecento, e che resiste ancora nella prima metà dell'Ottocento. In questo caso i dati fornitici dai *Registri d'esame* sono un materiale prezioso e indispensabile per qualunque giudizio, anche qualitativo, che si voglia dare sul riformismo del primo trentennio del secolo.

Abbiamo cercato di analizzare questo materiale da due punti di vista:

a) innanzi tutto da quello per così dire « oggettivo », cioè per misurare se e in quale misura la politica sabauda attraverso quel tipo di riforme realizzò i suoi obiettivi espliciti (far passare attraverso un unico filtro e un'unica sede formativa le sue classi dirigenti, i suoi quadri superiori nel

[15] Arch. di Stato di Torino, P. I., R. Università, m. VII, n. 6.

settore della giustizia, dell'amministrazione, della sanità e del culto). In questo caso le cifre dei laureati assumono un particolare rilievo storico se sono lette globalmente, in quanto il totale complessivo dei medici, dei preti, degli avvocati, degli uomini della giustizia e dell'alta politica usciti dall'università di Torino in 70 anni circa di attività (1730-1798), è più illuminante che non i dati disaggregati per facoltà o per periodi. Così la media annuale dei laureati a Torino nel '700 è un indicatore, per quanto generico, del funzionamento dell'Università come meccanismo di riproduzione delle *élites* del paese. Un limite oggettivo del lavoro deriva dal fatto che questi dati restano senza parametri sicuri di confronto. Ad esempio è quasi impossibile, ma anche riteniamo non significativo, valutare il rapporto tra laureati e popolazione, in quanto, calcolata con approssimazione, la percentuale dei laureati annuali sulla popolazione non supera lo 0,01% e varia con scarti ridottissimi. Questo, però, è un rapporto non specifico per la situazione torinese, ma, pensiamo, in genere per le società dell'*Ancien régime*. Piuttosto si è rivelato interessante il confronto con il numero dei laureati in altre università italiane per le quali si dispone di statistiche, e cioè Pavia, Bologna, Modena, Pisa e Padova.

b) In secondo luogo per misurare l'incidenza della politica universitaria sabauda sui processi sociali. Noi abbiamo preferito tentare di definirla all'interno delle analisi per facoltà, perché le facoltà, più che l'università nel complesso, hanno problemi specifici di rapporto con il sociale, in quanto creano le figure professionali per le carriere direttive [16]. È chiaro, ad esempio, che se la Facoltà di Teologia deve misurarsi con la concorrenza delle scuole religiose e deve imporre un disegno della monarchia (« obbligare i Seminari a venire alle Scuole » secondo le inequivocabili parole del d'Aguirre) [17], altri e diversi problemi si presentano allo studio di facoltà tutte a composizione sociale laica e borghese, come Medicina, o di facoltà che hanno tra i loro studenti una percentuale più o meno alta di nobiltà, come Legge.

La lettura dei grafici e delle tabelle, sia quelli complessivi, sia quelli per facoltà, presenta non pochi problemi, se si vuole uscire da un puro momento descrittivo. Innanzi tutto esistono problemi di metodo. Vi è

[16] Sulle ragioni di questa scelta si veda G. RICUPERATI, *L'Università di Torino nel Settecento. Ipotesi di ricerca e primi risultati*, in « Quaderni storici », n. 23, 1973, pp. 575-598.

[17] F. COGNASSO, *I primi risultati* cit., p. 579.

indubbiamente una relazione tra l'andamento della popolazione studentesca e fenomeni demografici (crescita o decrescita della popolazione in totale e scomposta per classi di età, inurbamento...) e socio-economici (aumento del reddito, congiunture economiche che influenzano la scolarizzazione universitaria se intesa come investimento familiare per acquisire livelli di *status* e di reddito nuovi, cioè da conquistare, o precedenti, cioè da confermare e trasmettere). Questi processi reali, poco conosciuti nella loro dimensione quantitativa, sono stati tenuti presenti, ma al momento è impossibile un confronto serrato tra accessi all'università e struttura demografica e sociale del paese, mentre si possono solo tenere presenti alcuni fenomeni macrosociali, tutto sommato molto generici, per proporne correlazioni con i tassi di scolarizzazione universitaria. È stato possibile, invece, per la Facoltà di legge misurare il rapporto tra laureati e sbocchi professionali nelle carriere pubbliche, attraverso un sondaggio-campione che copre nove anni e relativo alle maggiori cariche giuridiche, amministrative e politiche dello Stato.

Esistono inoltre realtà e fatti che possono fornire chiavi esplicative delle variazioni nel *trend* dei laureati, quali l'acquisizione di nuovi territori e quindi l'inglobamento di una maggiore (anche se potenziale) popolazione universitaria, le vicende militari, che hanno dei riflessi evidenti sulla vita universitaria, le vicende politiche (la controversia con Roma, la politica sanitaria, gli interventi nell'amministrazione e nella giustizia). Anche in questo caso l'analisi del flusso dei laureati condotta per facoltà da maggiori risultati che non un'analisi complessiva. Comunque là dove avanziamo ipotesi di spiegazioni della curva dei laureati, le quali chiamano in causa processi demografici e sociali e fatti politici esterni all'università e alla politica scolastica in senso stretto, non vogliano fornire interpretazioni sicure, ma unicamente prospettare possibilità di confronti e quindi di spiegazione, che solo analitiche indagini quantitative, ancora da venire, potranno utilizzare per confermarle o respingerle.

DINO CARPANETTO

III

LA POPOLAZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO DAL 1730 AL 1798

Per il decennio 1720-29 non disponiamo di dati complessivi, ma solo di cifre parziali e relative a due facoltà: Legge e Medicina. Li analizzeremo quindi successivamente nei capitoli riservati allo studio della popolazione studentesca delle due facoltà. Abbiamo, però, alcune informazioni, scarne, frammentarie e soggettive che, se non ci consentono di fare un discorso organico sull'andamento dei laureati nel primo decennio di vita dell'università riformata, riteniamo ugualmente utile riportare, perché da esse possiamo trarre elementi per la conoscenza del funzionamento dell'università in questi primi anni.

Al termine del primo anno accademico dopo la riforma del '20, il d'Aguirre nella sua relazione includeva una breve statistica sulla frequenza degli studenti. Gli iscritti erano stati 901 così distribuiti [1]: 314 a Legge, 246 a Filosofia e Fisica, 107 a Teologia, 68 a Medicina, 58 a Chirurgia, 55 ai corsi di Retorica e Lingua Greca, 53 a quelli di Matematica. Il siciliano annotava la presenza tra gli studenti di 120 nobili, la maggior parte dei quali aveva scelto le materie letterarie, e faceva capire la sua insoddisfazione di fronte a questi risultati indicando nell'eccessiva rigidità dei regolamenti, negli scarsi privilegi concessi agli studenti, nelle soverchie pratiche di culto a cui dovevano presenziare, le ragioni di quello che giudicava un parziale insuccesso, almeno sul piano quantitativo dell'affluenza degli studenti ai corsi universitari. Anche queste valutazioni del d'Aguirre confermano l'ambiziosità dei suoi progetti, in quanto, considerato a posteriori e sulla base dei dati relativi a tutto il secolo, il numero di 901 iscritti non risulta particolarmente basso, anzi può addirittura apparire assai elevato, se teniamo conto che si riferisce all'anno di riapertura dell'ateneo e al primo in cui entrano in vigore le nuove norme [2]. Dalla statistica del d'Aguirre si possono cogliere alcuni elementi: la scelta preferenziale da parte degli studenti della Facoltà di Legge, che è una delle costanti rintracciabile per tutto il secolo

[1] Nella relazione d'Aguirre c'è un lieve errore nel computo della somma degli studenti: 900 invece di 901.

[2] Il Quazza, aderendo alla tesi del d'Aguirre, sostiene invece che le iscrizioni furono basse. Cfr. QUAZZA, *Le riforme* cit., vol. II, pp. 396-397.

e che corrisponde all'impostazione prevalentemente giuridica data all'ateneo torinese dal legislatore; l'alto numero di studenti iscritti a « Filosofia ed Arti », che nel 1720 è un corso di laurea della facoltà medica che dà un titolo di studio, il magistero delle Arti, più tardi richiesto agli studenti di tutte le facoltà; l'esigua immatricolazione di studenti a Medicina, che contrariamente ai rapporti che si consolideranno nel corso del secolo, ha un numero di nuovi iscritti inferiore a Teologia.

Da una lettera del Conservatore Pensabene del 1724 apprendiamo che fino a quell'anno erano stati ammessi agli esami solo pochi studenti « quantunque moltissimi esibissero le loro Patenti, perché pochi giustificavano lo studio fatto nell'Università tal quale egli sia » [3]. Anche il Collegio di Legge constatava in quegli anni che i laureati erano stati troppo pochi, a motivo dell'eccessiva difficoltà degli esami, proponeva una semplificazione della procedura d'interrogazione e una riduzione degli argomenti da preparare per ottenere il grado di baccalaureato e di licenza [4]. I riscontri quantitativi confermano tali giudizi per le Facoltà di Medicina e di Legge: a Medicina nel 1722 si laurearono solo 2 studenti e nel 1723 otto; a Legge nel 1722 uno studente e 18 nel 1723.

Entrando nel merito dell'analisi della popolazione studentesca nel periodo 1730-98, coperto quasi totalmente da dati statistici, riteniamo opportuno, per le ragioni espresse nell'introduzione metodologica, esaminare preliminarmente il totale dei laureati.

Nell'Università di Torino si laurearono in 69 anni (1730-98) 7.982 studenti, così distribuiti nelle tre facoltà: 1.390 in Teologia, 4.619 in Legge, 1.973 in Medicina (Tabella 2 a-b - Grafico 1). La Facoltà di Giurisprudenza, quella cioè più tradizionalmente scelta dall'alta borghesia e dalla nobiltà, e più direttamente correlata con le professioni politiche, diplomatiche, giuridiche e amministrative dello stato assoluto, produce in valori assoluti il numero più alto di laureati nel '700 e, in valori relativi, circa il doppio dei laureati in Medicina, circa il triplo dei laureati in Teologia. Se non con questi precisi rapporti, il gettito della Facoltà di Legge a Torino è tipico delle università statali, non cosmopolitiche, che hanno un'offerta influenzata

[3] VALLAURI, op. cit., vol. III, pp. 87-88.

[4] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., R. Università, m. III, n. 18, *Pareri e Memorie circa la forma di conferire i Gradi a' Studenti della R. Università*, s. d., comunque del 1723.

da una domanda di professionalizzazione ampia all'interno di un territorio politico omogeneo. Attraverso il corso di Giurisprudenza si formano le figure professionali più numerose del « terziario superiore », cioè i quadri direttivi della politica, della diplomazia, della magistratura, dell'avvocatura e dell'amministrazione. Il gettito complessivo dei laureati nella Facoltà di Teologia è, come si è visto, il più basso: per spiegarlo, come diremo meglio successivamente, bisogna tenere conto della difficile « partenza » della facoltà nel periodo 1730-39.

La media annua dei laureati nelle tre facoltà è di 112 studenti, che (come media ipotetica e per forza di cose approssimativa) presuppone la presenza annua di più di 500 iscritti all'università. Queste cifre complessive, cioè riferite a tutte le facoltà e per tutto il periodo, sono l'indice di un buon funzionamento generale (per ora indifferenziato) dell'Università di Torino nella sua funzione di meccanismo per la produzione di laureati. È netto e inequivocabile il superamento della crisi secentesca dell'ateneo. Il flusso dei laureati nel secolo è un indicatore della riuscita della politica riformatrice di inizio secolo e della più generale volontà politica di fare dell'Università torinese il centro unico per la concessione di quei titoli di studio indispensabile per l'esercizio delle professioni « superiori ». L'immagine di un'università efficiente, che funziona con una certa regolarità per tutto il secolo, può venire confermata dal confronto con i laureati delle Università di Pavia, Bologna, Pisa, Padova e Modena, confronto che vuole accostare dati tra sé omogenei, ma che vanno valutati con prudenza perché si riferiscono ad università tra loro molto diverse per tradizione e storia, con aree di attrazione studentesca anche extra-nazionali (il caso più evidente è Bologna) e con strutture normative diverse.

L'Università di Pavia conta una media annua di 150 iscritti prima delle riforme degli anni Settanta, cioè in un periodo di forte decadenza [5]. Avviata tra il 1771 e il 1773 la riforma dell'ateneo, ne risultò un forte aumento delle immatricolazioni, documentato dai 1.005 iscritti dell'a.a. 1788-89. A Modena l'Università statale nasce nel 1772 [6]. Da quest'anno fino al I periodo repubblicano, gli studenti iscritti raggiungono il tetto massimo nel 1785 (315 iscritti) e il livello minimo nel 1791 (251). A Padova gli studenti

[5] B. Peroni, *La riforma dell'Università di Pavia nel Settecento* in AA.VV., *Contributi alla Storia dell'Università di Pavia,* Pavia 1925, p. 120.

[6] C. G. Mor-Di Pietro, op. cit., vol. II, pp. 535 e sgg.

iscritti oscillano tra un valore massimo di 1.093 nell'a.a. 1702-03, e un valore minimo di 257 nell'a.a. 1776-77 [7]. Per Modena, Padova e Pavia disponiamo, come si è visto, dei dati degli iscritti, mentre per Torino solo dei laureati. Comunque possediamo per il 1772 (anno più vicino a quelli di cui abbiamo dati delle altre due università) anche per Torino il numero degli iscritti calcolato con una buona approssimazione: è di 1.044 studenti, cioè una quota molto vicina a quella dei laureati a Pavia nell'anno 1788-89. Per l'a.a. 1778-79 il Mor riporta il numero degli studenti, disaggregato per Facoltà: 43 studenti iscritti a Teologia, 90 a Legge, 41 a Medicina, 5 a Farmacia, 117 a Filosofia.

Per l'Università di Bologna disponiamo del numero dei laureati e degli iscritti relativo a periodi diversi [8]. Nell'a.a. 1744-45 vi erano 220-230 studenti iscritti all'ateneo bolognese, mentre due anni dopo il loro numero era sceso a soli 147. La Facoltà di Medicina laurea in tutto il Settecento un massimo di 25 studenti e un minimo di 7 per anno. Altrettanto basse le quote dei laureati in Teologia: per il periodo 1701-1750 vi è un totale di 130 laureati, dal 1751 al 1795 il totale sale a 159. 289 laureati quindi in Teologia a Bologna in 94 anni a fronte dei 1.395 che la stessa facoltà laurea a Torino in 69 anni di attività. Il divario in questo caso è considerevole. L'Ateneo pisano, nel periodo in cui è provveditore mons. Gaspare Cerati, ha un numero annuo di laureati che oscilla tra i 36 del 1735 e i 73 del 1769 [9]. Pochissimi i laureati in Teologia e pochi quelli in Medicina: la maggioranza degli studenti a Pisa frequenta i corsi della facoltà legale, che da sola fornisce dalla metà ai 3/4 dei laureati nel periodo tra il 1733 e il 1769 [10]. Questi dati confermano indirettamente la forza di attrazione

[7] N. SAIBANTE, *Gli studenti dell'Università di Padova dalla fine del '500 ai nostri giorni*, in ID., *Studi di economia, statistica e sociologia, 1924-1958*, a cura della Rivista di economia politica, Roma 1959, pp. 727 sgg.

[8] L. SIMEONI, *L'età moderna (1500-1800)*, in AA.VV., *Storia dell'Università di Bologna*, 2 voll., Bologna 1940, vol. II, pp. 101-102 e 122 per i laureati. Cfr. C. MALAGOLA, *Monografie storiche sullo studio bolognese*, Bologna 1888, p. 66 per gli iscritti.

[9] CARRANZA, op. cit., p. 366 e 367.

[10] Anche le Università spagnole, di cui abbiamo i dati sulla popolazione studentesca, nel '700 si mantennero come numero di iscritti su valori in genere inferiori a quelli dell'Ateneo torinese. Le università spagnole vivevano una crisi secolare, che data dal XVII secolo e che percorre tutto il '700, fino al XIX secolo. Un'analisi sociale di questa situazione è fatta da R. L. KAGAN, *Universities in Castile 1500-1700*, in « Past and Present », 1970, n. 49, pp. 44-71. Anche l'Università di Oxford non raggiungeva un numero elevato di studenti. Cfr. AA.VV., *The University* cit., ed. by L. STONE.

sugli studenti esercitata dall'Ateneo torinese, che diventa nel '700, accanto a Roma e Napoli, sede di una delle più importanti università italiane.

Torniamo ad analizzare la popolazione studentesca torinese disaggregata nelle tre facoltà, osservando il grafico dei laureati per anno (Grafico 1). Solo due volte per tutto il periodo i laureati in Legge sono numericamente inferiori ai laureati in Medicina, cioè negli anni 1734 e 1792, mentre la facoltà di Teologia produce più laureati di quella medica con una frequenza maggiore, cioè negli anni 1750, 1754, 1759, 1766, 1778, 1781, 1785, 1786, 1788, 1791 e '92. Più indicative risultano le cifre dei laureati conteggiate per quinquennio (Grafico 2)[11]. Le punte massime si collocano per Medicina nel periodo 1760-64, per Legge nel quinquennio 1780-84, per Teologia negli anni 1785-89. Per tutte le facoltà, dunque, il massimo numero dei laureati cade nella seconda metà del secolo, mentre i livelli minimi si situano tutti nella prima metà, tra il 1730 e il 1744. Il numero dei laureati in Legge presenta le variazioni maggiori, comunque all'interno del *trend* secolare si possono individuare fasi di ascesa e fasi di decrescita: i laureati diminuiscono dal 1734 al '44, crescono con progressione continua dal 1744 al '64, decrescono dal 1764 al '74, per riprendere con un forte aumento nel periodo '74-89 e infine tornare a diminuire nell'ultimo quinquennio. La Facoltà di Medicina ha invece un andamento a singhiozzo, più irregolare, che dopo il 1764 si stabilizza su valori mediamente superiori a quelli della prima metà del secolo. La Facoltà di Teologia parte da quote di laureati assai basse e cresce costantemente, con una sola lieve flessione nel quinquennio 1760-64. Come per Legge, dopo il 1790 il numero dei dottori in Teologia diminuisce. Andamenti alterni nella facoltà medica, più scanditi in quella legale, costante progressione in quella teologica: sono questi i ritmi di variazione della popolazione studentesca nei tre corsi di laurea.

Se confrontiamo fra di loro le quote quinquennali dei laureati in ciascuna facoltà, si può notare come il divario tra il numero dei dottorati in Legge e quelli delle altre due facoltà si accentui nell'ultimo trentennio del secolo, mentre la divaricazione tra medici e teologi negli stessi anni tenda a dimi-

[11] I dati di Medicina del quinquennio 1745-49 e di Legge nei quinquenni 1765-69 e 1770-74 sono approssimativi, in quanto in questi periodi non abbiamo per ogni anno il numero dei laureati. In questo caso i valori annuali sono stati ricavati calcolando la media dei laureati nei quinquenni immediatamente precedenti e successivi agli anni di cui non possediamo il numero dei laureati.

nuire, in particolare tra il '65 e l' '84. Nel complesso si può affermare che le Facoltà di Legge e Medicina risentono positivamente e in tempi brevi delle riforme del '29, che costituiscono il fattore determinante nell'aumento del numero degli studenti (e quindi dei laureati), mentre la facoltà di Teologia almeno fino alla metà del secolo stenta a conquistarsi quote non minime di studenti, ed è pensabile che la controversia con Roma e gli attacchi degli ordini religiosi alle riforme scolastiche di Vittorio Amedeo, frenarono non poco le iscrizioni a questa facoltà. Dopo la definitiva pacificazione con Roma [12] e la caduta di ogni motivo di tensione tra Stato e clero vennero meno quelle ragioni di diffidenza e di ostilità, che avevano tenuto semideserti per vent'anni i banchi del corso di Teologia ed il numero dei laureati crebbe costantemente.

Dalla metà degli anni Sessanta alla metà degli anni Settanta sia Legge che Medicina subiscono una flessione nel numero dei laureati. Per spiegarla è opportuno rifarsi a fatti interni all'università. Nel 1761 c'era stato un intervento del Re presso il Magistrato della Riforma, per invitarlo a prestare « ogni attenzione, acciocché non si lascino istradare negli Studi dell'Università, ed ancora meno per prendervi i Gradi specialmente in Legge e Medicina soggetti non convenienti, per essere o vilmente nati, ovvero miserabili o sprovveduti di talento, e così nati piuttosto per mestieri ed arti più adattate al loro Stato, ed utili al Pubblico ed a sé stessi » [13]. Citando testualmente queste raccomandazioni a distanza di circa dieci anni, un Riformatore commentava: « col dovuto rapporto agl'impieghi, ed altre circostanze dello Stato [i laureati] su calcoli fatti da uomini sperimentati, non essere troppi, bensì siccome le doglianze, se non sempre, ma quasi sempre hanno un giusto e diverso fondamento, così pure vi era qualche abuso, che non importa qui riferire, e colla sollecitudine di chi presiede, è in oggi allontanato » [14]. In ogni caso, sia che vi fossero stati degli abusi nella concessione dei titoli, sia che il gettito di dottori delle due facoltà fosse ritenuto superiore alle possibilità di assorbimento professionale, è pensabile che la diminuzione del numero di laureati in Legge e Medicina, che si riscontra a partire dalla metà

[12] La controversia con Roma termina definitivamente nel 1742.

[13] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. VII, n. 4, *Ragionamento sugli stabilimenti della R. Università riguardanti gli studenti.* Il R. Biglietto citato in questa memoria è del 9 marzo 1761.

[14] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, ibidem.

degli anni Sessanta, sia legata in qualche modo all'attuazione di forme più rigorose di selezione già al momento dell'iscrizione all'università, per tenerne fuori i soggetti meno preparati. Le Costituzioni del 1772 ratificheranno tali posizioni: « Il Magistrato della Riforma non permetterà, che si dia matricola a quelle persone, che essendo di bassa condizione, o povere, non saranno dotate di singolare ingegno » [15].

Un prospetto compilato nel 1769 degli studenti immatricolati e del numero degli esami sostenuti, compreso il Magistero delle Arti, per il periodo 1759-68, ci consente di individuare con buona approssimazione il numero degli iscritti in quegli stessi anni. (Tabella 3 a-b). Dal 1759 al 1767 vi sono in media ogni anno 1.169 studenti; nell'a.a. 1767-68 sono 1.024, nel 1772-73 sono 1.044 [16]. Nel 1767-68 gli studenti sono circa il 10% in meno rispetto alla media degli otto anni precedenti. Abbiamo riportato per intero questo documento sia perché è una delle poche fonti rintracciate per il '700, in cui risultino le immatricolazioni dei nuovi iscritti e gli esami per il Magistero delle Arti, sia perché in essa figurano tutti gli esami di competenza dell'università con l'indicazione dei diritti erariali sulle tasse d'esame.

Già si è detto che mancano i registri di esame per la Facoltà delle Arti. Tuttavia è stato possibile, attraverso gli atti amministrativi (*Libro dei mandati di pagamento* e *Registri di entrata e uscita*) conservati all'archivio storico dell'università, svolgere una prima indagine quantitativa sulla facoltà, che ha consentito per ora solo la rilevazione del numero degli studenti che sostenevano l'esame di magistero come prima prova per l'accesso alle altre facoltà e della loro qualifica sociale (studenti poveri, cioè che sostenevano l'esame gratuitamente, seminaristi, religiosi, nobili), come risulta dalla tabella 4 [17]. Inoltre possediamo indicazioni d'esame solo a partire dal 1742 Per queste ragioni, cioè per l'estrema incompletezza dei dati a nostra disposizione, abbiamo preferito non dedicare un capitolo specifico alle Arti come si è fatto per le altre facoltà. L'esame delle cifre mostra una sostanziale stabilità di presenze all'esame per il magistero delle Arti in tutto il periodo più ricco di dati (1743-1770) e l'alto numero di esami sostenuti è l'indi-

[15] *Costituzioni...* 1772 cit., Tit. VI, art. 2, p. 42.
[16] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. VII, n. 6. *Parallelo degli esami seguiti, Comune fatta di essi all'Anno sovra il corso d'8 anni, cioè da novembre del 1759 a tutt'ottobre 1767, e di quelli fattisi nel cadente anno scolastico 1767-68.*
[17] Il lavoro di rilevazione e di sistemazione dei dati presentati nella Tabella 4 è stato condotto con paziente accuratezza dal dott. F. Turletti.

catore dell'effettivo funzionamento di questa facoltà nella sua funzione di tappa introduttiva agli studi universitari veri e propri. Negli anni successivi dopo un progressivo aumento fino al 1780-82, si assiste ad un calo nelle presenze di studenti, seguito da una graduale ripresa che dura fino al 1796. A partire dagli anni Settanta aumenta visibilmente il numero dei seminaristi, che si fa continuo negli anni dal 1790 al 1797. La percentuale di nobili è relativamente costante e oscilla attorno all'8% con una presenza superiore complessivamente a quella di religiosi.

La provenienza territoriale dei laureati non è omogenea nelle tre facoltà (Grafico 3): Medicina ha una accentuata componente di studenti provenienti dalla campagna, mentre questa componente diminuisce a Teologia e maggiormente a Legge. Se invece del quadro complessivo analizziamo il peso delle diverse provenienze (città-campagna) nelle tre facoltà misurato in periodi di vent'anni (Grafico 3), vediamo come a Legge e Medicina si verifichino fenomeni opposti: nella prima aumentano gli studenti nati in zone rurali, nella seconda quelli nati in zone urbane, cioè la facoltà di Legge nel corso del '700 accoglie quote crescenti di studenti provenienti dalla campagna, mentre quella medica vede aumentare la presenza borghese urbana.

Dino Carpanetto

TABELLA 2/a.

LAUREATI PER ANNO: TOTALE COMPLESSIVO E PER FACOLTA'

(1730 - 1798)

Anno	Arti	Teologia	Legge	Medicina	Totale senza arti
1729/30		3	50	6	59
1731		4	52	10	66
1732		6	76	20	102
1733		9	87	25	121
1734		11	19	36	66
1735		9	37	23	69
1736		6	29	16	51
1737		7	52	17	70
1738		3	25	19	47
1739		3	61	25	89
1740		10	58	23	91
1741		12	45	25	79
1742		13	43	25	81
1743	97	13	33	20	46
1744	94	6	30	22	58
1745	86	10	52	26	88
1746	112	10	54	15	79
1747	93	14	39	19	72
1748	92	14	32	18	64
1749	117	15	38	—	53
1750	106	13	47	16	76
1751	131	8	43	29	80
1752	148	13	53	31	97
1753	132	15	53	24	92
1754	143	25	69	21	115
1755	134	13	52	24	89
1756	157	18	59	29	106
1757	175	24	93	28	145
1758	151	24	70	25	119
1759	154	34	61	22	117
1760	145	20	79	22	121
1761	137	13	71	40	124
1762	144	20	88	25	133
1763	153	16	67	38	121
1764	144	16	82	33	131

TABELLA 2/a (*segue*)

Anno	Arti	Teologia	Legge	Medicina	Totale senza arti
1765	134	24	81	23	128
1766	144	22	76	21	119
1767		22	75	36	133
1768	115	19	68	29	116
1769	112	16	60	69	145
1770	133	25	71	29	125
1771	171	23	63	36	122
1772	202	23	79	41	143
1773		27	68	33	128
1774		23	78	26	127
1775		26	59	37	122
1776		27	75	35	137
1777	191	27	79	38	144
1778	201	27	85	25	137
1779	170	25	73	28	126
1780	204	25	81	26	132
1781	198	29	104	27	160
1782	214	36	92	36	164
1783	138	35	112	41	188
1784		21	82	25	128
1785		36	77	35	148
1786		33	102	16	151
1787		36	90	41	167
1788		32	88	26	146
1789	161	33	104	38	175
1790	194	26	100	31	157
1791	165	34	63	32	129
1792	174	35	70	23	128
1793	186	29	47	52	128
1794	183	24	72	32	128
1795	198	18	83	45	146
1796	207	29	99	45	173
1797	153	36	104	60	200
1798		37	60	39	136

TABELLA 3/a

PROSPETTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI NELL'UNIVERSITA' DI TORINO: MEDIA ANNUALE (1759-67), NUMERO DEGLI ESAMI DELL'A.A. 1767-68 E IMPORTO DEL DIRITTO DI ERARIO PER LO STESSO A.A.

Esami		Media esami 1759-67		Esami del 1767-68		Importo del Diritto di Erario per il 1767-68
		GRATIS		GRATIS		
MAESTRI dei primi Erudimenti Grammaticali		—	32	—	35	a L. 5 caduno = Tot. L. 175
MAESTRI per l'insegnamento di Grammatica superiore, Umanità, Rettorica e Filosofia		—	12	—	15	» 7 » » » 105
MATRICOLE a nuovi studenti ammessi all'Università		—	284	—	303	» 1 » » » 303
MAGISTERO DI ARTI per l'ammissione a Teologia, Legge, Medicina		14	133	13	151	» 7 » » » 1057
BACCALAUREATO in	Teologia	12	17	13	20	
	Legge	1	84	—	92	» 8 » » » 1200
	Medicina	1	34	—	38	
LICENZE PRIVATE in	Teologia	8	15	6	13	
	Legge	1	79	2	61	» 0
	Medicina	1	32	—	32	
LICENZE PUBBLICHE in	Teologia	8	14	6	7	
	Legge	1	74	2	61	» 17.10 » » » 1697.10
	Medicina	1	31	—	29	
LAUREE PRIVATE in	Teologia	7	13	6	18	
	Legge	1	77	—	73	» 0
	Medicina	1	30	—	30	
LAUREE PUBBLICHE in	Teologia	7	13	6	13	
	Legge	1	75	—	71	» 23 » » » 2599
	Medicina	1	29	—	29	
AGGREGAZIONE AI COLLEGI DI	Teologia	—	1	—	—	
	Legge	—	1	—	—	» 18 » » » 72
	Medicina	—	1	—	4	
CONFERMA LAUREE	Legge	—	1	—	—	
	Medicina	—	1	—	—	» 42

(Fonte: Arch. di Stato di Torino, P. I., R. Università, m. VII, n. 6).

TABELLA 3/b (*segue*)

ESAMI		Media esami 1759-67 GRATIS		Esami del 1767-68 GRATIS		Erario per il 1767-68 Importo del Diritto di				
Architetti civili			5		4					
Misuratori		—	15	—	12	a L. 7 ciascuno = Tot. L. 308				
Agrimensori		—	20	—	27					
CHIRURGHI	per le Città I, II, III esame	7	17	3	22	» 14	»	»	»	315
	per le Terre I, II esame	5	50	2	53	» 8.10	»	»	»	450.10
	aggreg. al Collegio I e II esame	7	—	4	—	» 17				
	aggreg. al Collegio III esame	4	—	3	—	» 25				
	aggreg. al Collegio IV esame	2	—	3	—	» 27				
	ch. per città già patentati I esame	—	—	—	—	» 22				
	e aspiranti alla aggregaz. II esame	—	—	—	—	» 27				
FLEBOTOMI	per le terre	—	14	—	5	» 17	»	»	»	53.10
	per le città	—	25	—	24	» 33	»	»	»	792
SPEZIALI	per le terre	—	22	—	18	» 33	»	»	»	414
DROGHIERI	per le città	—	7	—	3	» 33	»	»	»	99
	per le terre	—	1	—	—	» 23				—
RIVENDITORI DI ROBE VIVE	per le città	—	41	—	18	» 13	»	»	»	234
	per le terre	—	20	—	9	» 9	»	»	»	81
GIOVANI SEMPLICISTI	aiutanti di Speziali per la città	—	12	—	7	» 7	»	»	»	45
SEMPLICISTI		—	—	—	1	» 2	»	»	»	2
LEVATRICI	per città di provincia e per Torino	—	—	—	—	—				—
Licenze ai CERRETANI		—	4	—	2	» 8	»	»	»	16
PROTOMEDICATO	Patenti ai Rappresentanti	—	—	—	—	—				—
	Patenti ai Revisori di Droghe	—	1	—	2	» 13	»	»	»	26
	e Tassatori di Medicinali	—	—	—	3	» 8	»	»	»	24
	Tasse per le cure fatte dai medici	—	2	—	1	» 1	»	»	»	2
Tasse dei Sindaci del Collegio di Chirurgia per le cure dei chirurghi		—	15	—	5	—				—

TABELLA 4/a

ESAMI PER IL MAGISTERO DELLE ARTI (1743-1798) CON IL NUMERO DEGLI STUDENTI POVERI, DEI SEMINARISTI, DEI RELIGIOSI, DEI NOBILI E DEGLI STUDENTI RESPINTI

Anno	Tot. esami	poveri	seminaristi	religiosi	nobili	respinti
1743	97	1	1	8	10	—
1744	94	1	4	2	8	2
1745	86	1	3	2	—	1
1746	112	—	1	2	11	—
1747	93	1	—	4	9	—
1748	92	—	2	2	6	—
1749	117	1	4	6	10	—
1750	106	1	1	1	12	—
1751	131	2	4	6	14	1
1752	148	1	1	6	12	2
1753	132	3	6	5	6	1
1754	143	2	5	3	11	4
1755	134	2	7	6	9	1
1756	157	—	1	7	13	3
1757	175	1	1	7	16	1
1758	151	7	8	2	8	3
1759	154	8	7	1	12	4
1760	145	10	1	—	16	2
1761	137	9	1	1	7	2
1762	144	7	—	6	10	4
1763	153	15	—	3	15	1
1764	144	7	5	—	19	1
1765	134	—	—	1	13	—
1766	144	9	4	3	13	2
1767	25 (parziale: nov.-dic.-genn.)					
1768	115	10	2	—	6	—
1769	112	6	6	—	—	—
1770	133	8	—	—	—	—
1771	171	12	7	—	4	—
1772	202	12	7	1	11	2
—	—	—	—	—	—	—
1777	191	11	18	1	15	—
1778	201	2	—	—	9	1
1779	170	1	6	—	9	—

TABELLA 4/b (*segue*)

Anno	Tot. esami	poveri	seminaristi	religiosi	nobili	respinti
1780	204	4	12	2	11	—
1781	198	1	6	2	15	1
1782	214	1	22	—	19	2
1783	138	—	12	2	11	— (manca 3 mesi)
—	—	—	—	—	—	—
1788	47 (parziale: mancano 7 mesi)					
1789	161	—	8	—	17	—
1790	194	7	17	1	15	—
1791	165	6	14	8	9	—
1792	174	2	11	—	24	—
1793	186	4	16	4	19	—
1794	183	7	21	—	18	2
1795	198	9	26	4	12	—
1796	207	3	12	—	13	1
1797	153	—	8	—	12	1
1798	15 (parziale: mancano 10 mesi)					

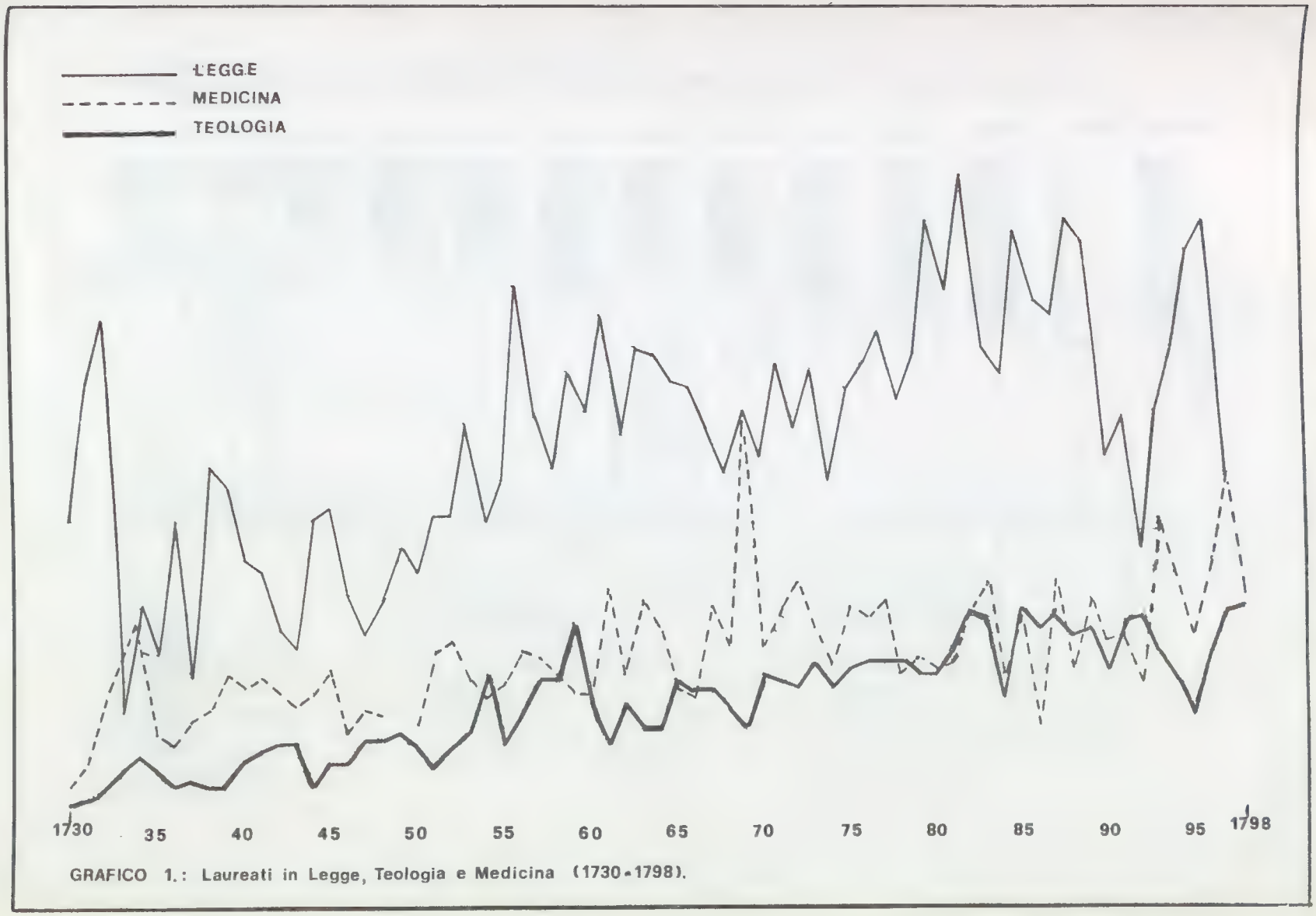

GRAFICO 1.: Laureati in Legge, Teologia e Medicina (1730-1798).

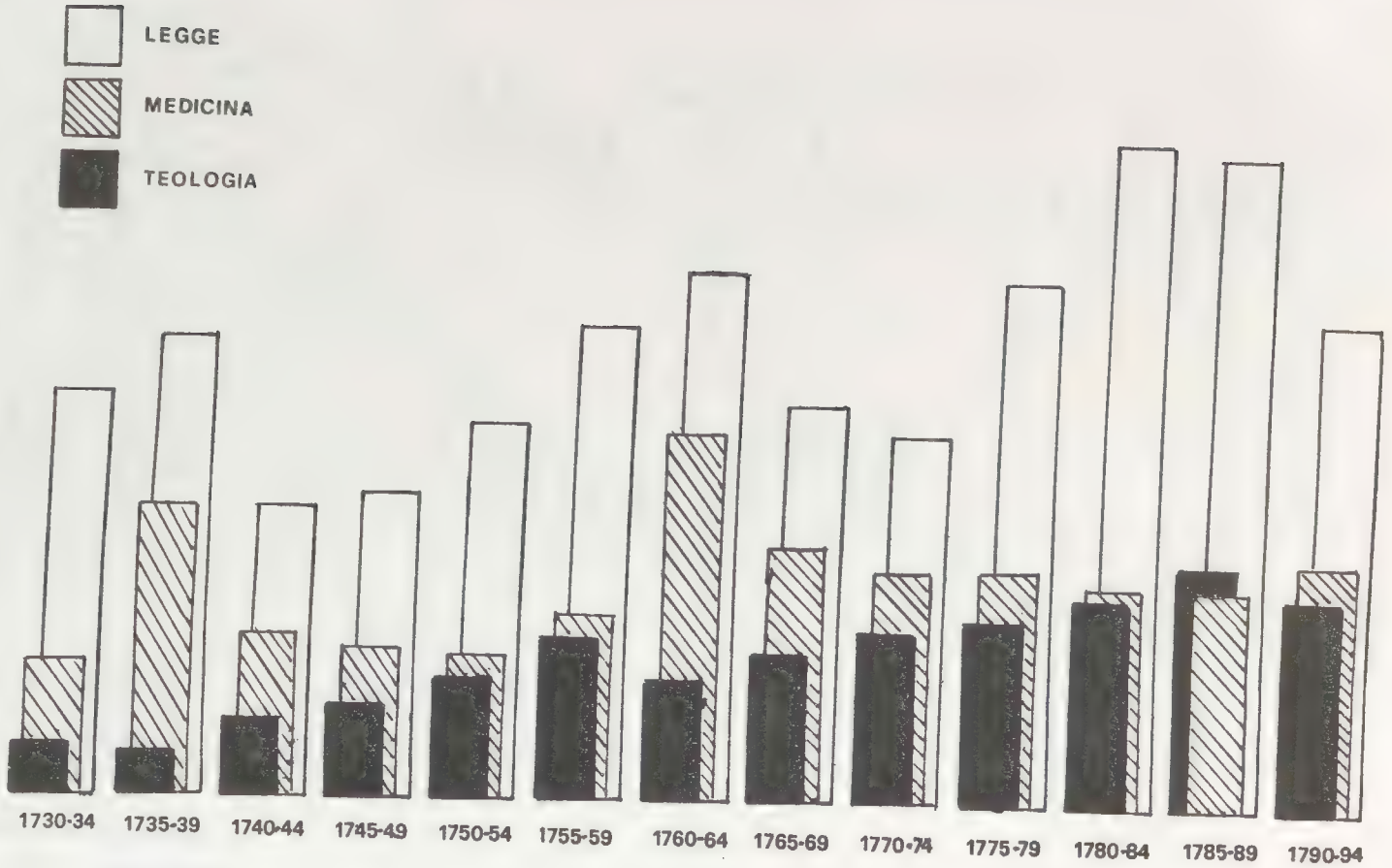

GRAFICO 2.: Laureati nelle tre facoltà per quinquennio (1730-94).

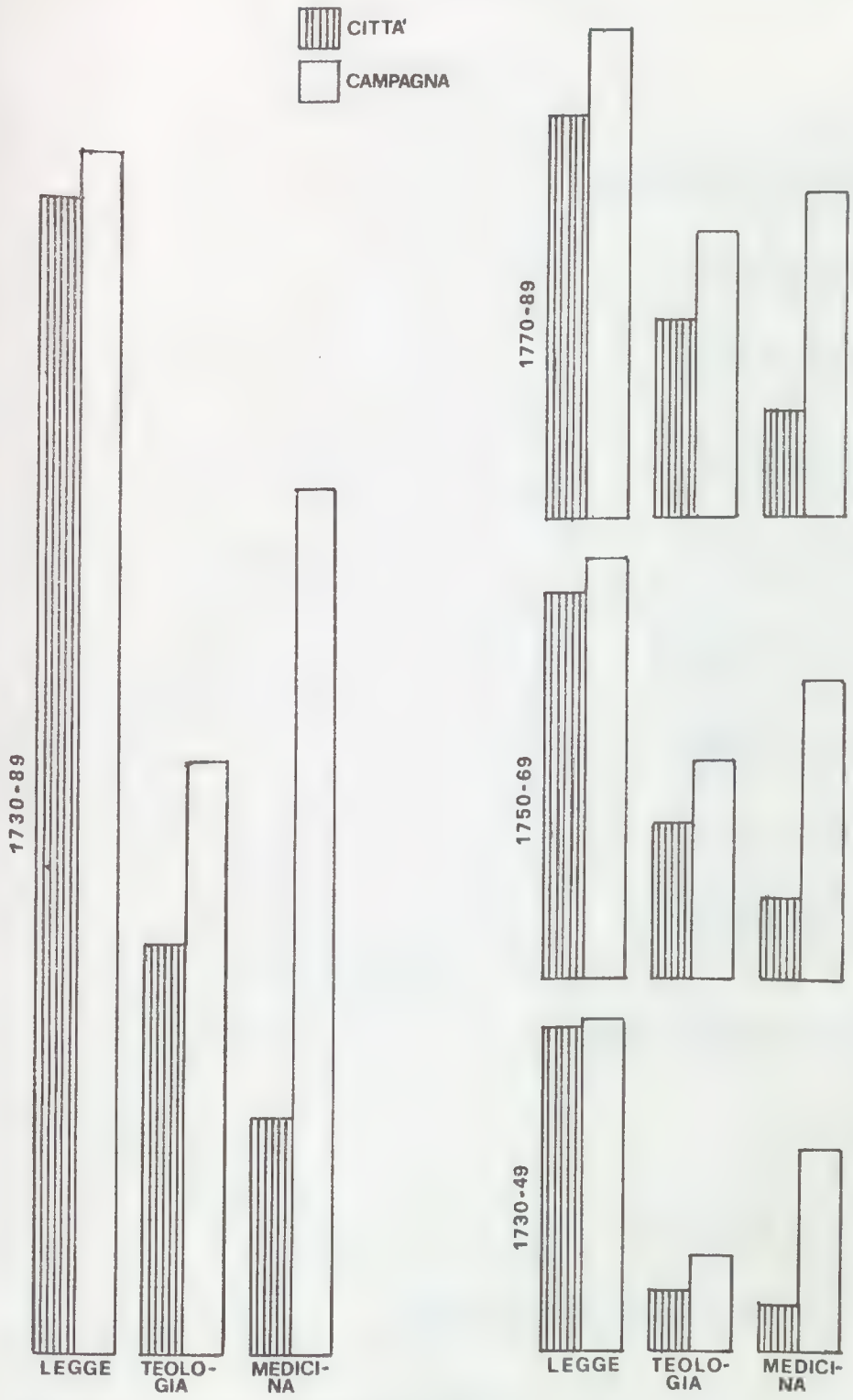

GRAFICO 3.: Rapporto città/campagna nelle tre facoltà.

GRAFICO 4.: Approvati in chirurgia (1730-98).

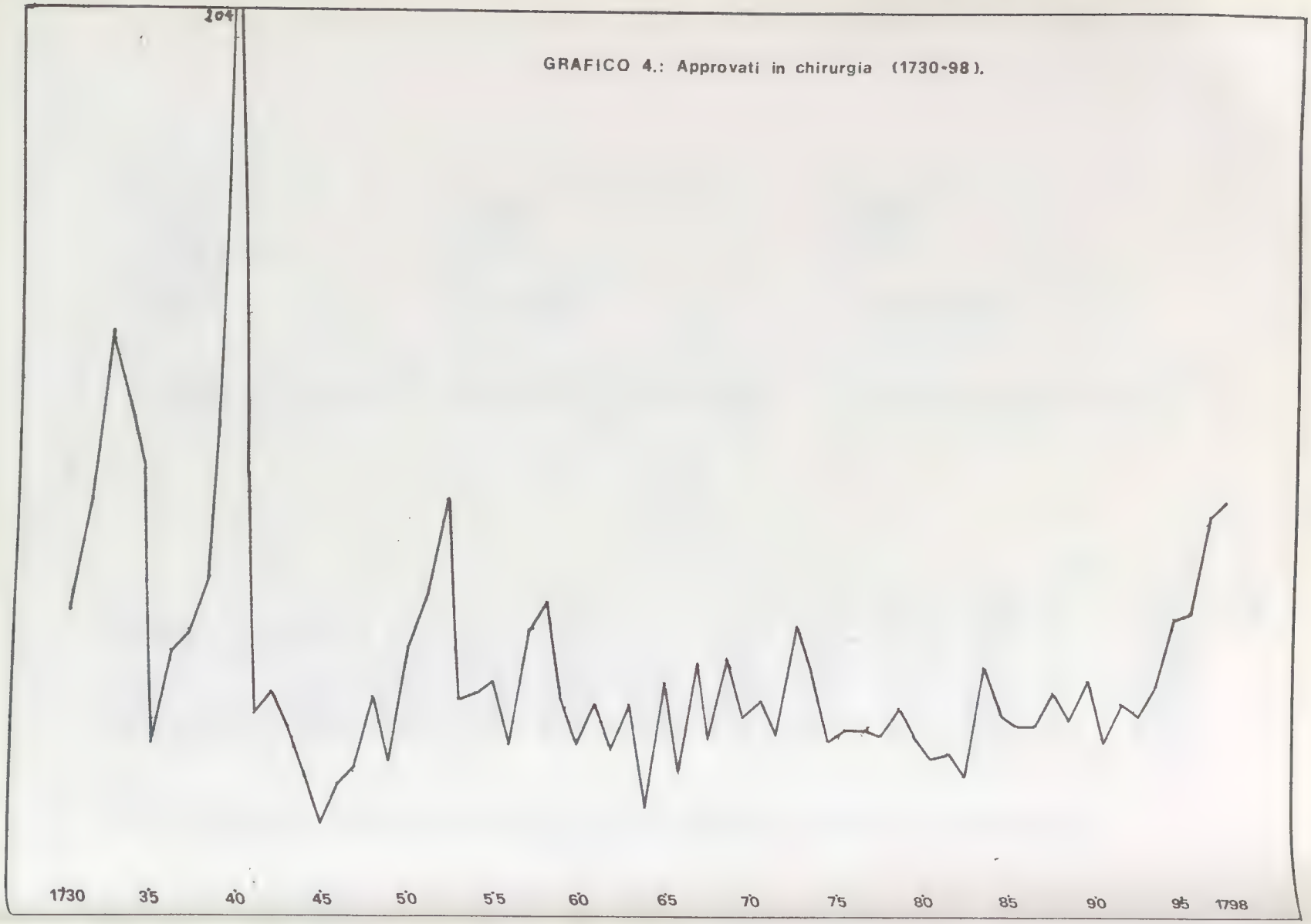

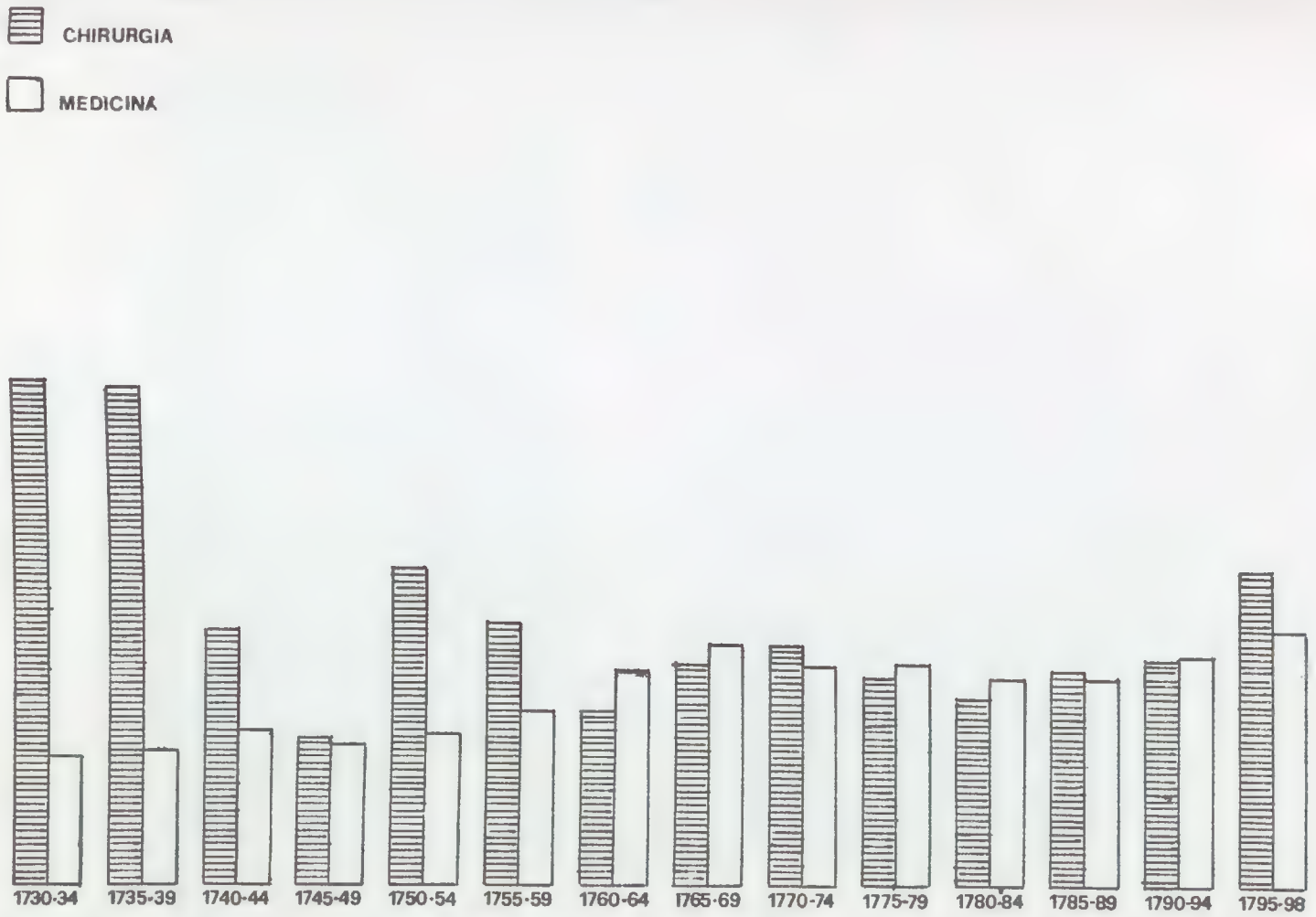

GRAFICO 5.: Confronto tra approvati in chirurgia e laureati in medicina.

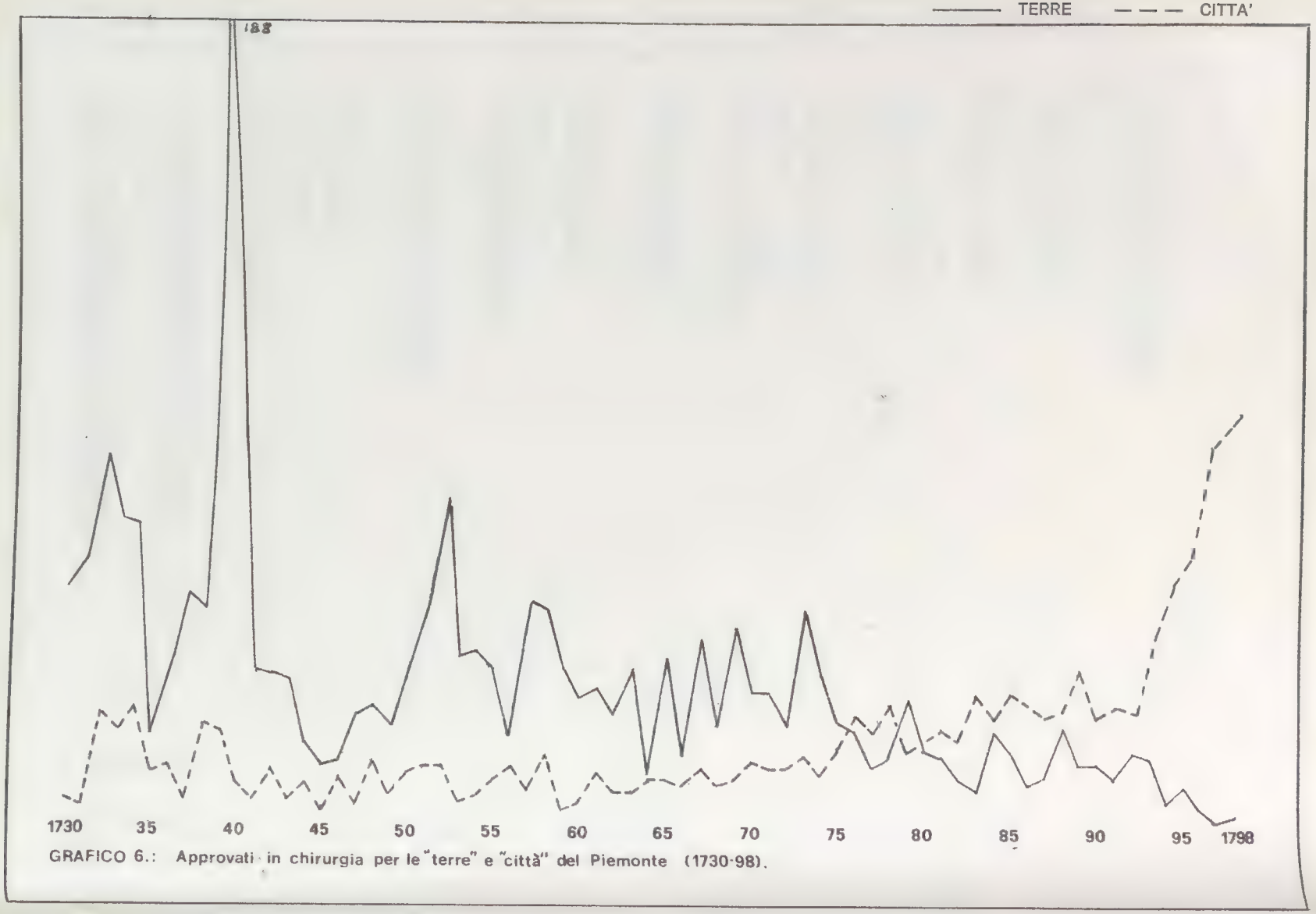

GRAFICO 6.: Approvati in chirurgia per le "terre" e "città" del Piemonte (1730-98).

IV

GLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

All'indomani della pubblicazione delle Costituzioni universitarie del 1720 l'affluenza di studenti nella Facoltà teologica appare modesta. Le cifre riportate dal d'Aguirre nella sua relazione sui primi risultati della riforma [1] indicano infatti che gli iscritti a Teologia erano appena l'11% dell'intera popolazione studentesca. Nel valutare le presenze nella facoltà e l'andamento dei corsi il siciliano poneva tra le cause del parziale insuccesso della riforma per Teologia la concorrenza delle istituzioni ecclesiastiche e l'assenza di una rigida normativa per la formazione del clero, in considerazione del ruolo politico e culturale che gli ecclesiastici di fatto svolgevano. Invitava pertanto il sovrano ad ordinare al Magistrato della Riforma « che nei tempi a venire non ammetta al grado di Teologia coloro che non hanno fatto gli studi all'Università » [2] — norma che compariva, estesa a tutte le facoltà, nelle Costituzioni del 1723 ed era ribadita in quelle del 1729 (sebbene fosse soggetta a frequenti deroghe). Nel 1724 Vittorio Amedeo ordinava al Senato un censimento di tutti i benefici che potevano essere goduti dai teologi e prendeva provvedimenti affinché in avvenire essi venissero occupati solo da ecclesiastici laureati a Torino [3].

[1] COGNASSO, *I primi risultati* cit., p. 397 sgg.

[2] Il D'Aguirre suggeriva al re di « obbligare i seminari a venire alle scuole... perché è cosa indecente che i seminari di Torino non solo s'approfittino delle grazie di S. M. ma si dichiarino apertamente nemici dell'Università. È necessario pertanto che S. M. ordini al Magistrato che nei tempi a venire non ammetta al grado di Teologia coloro che non hanno fatto gli studi all'Università e che prima di darsi detti gradi sieno anche esaminati in Filosofia secondo i principi che si insegnano in essa » (L. cit.).

[3] Nel 1724 il Conservatore dell'Università, Nicolò Pensabene, inviava al re un Parere « sulla questione eccitatasi se si potesse proibire di ammettere alli Benefizi ecclesiastici, affetti alle persone graduate, quelli che non avevano, o non si facessero graduare alla R. Università di Torino ». Il re rispose con un *projet d'ordre*, da trasmettere al Senato, in cui diceva che, venuto a conoscenza del fatto che parecchi ecclesiastici andavano ad addottorarsi all'Università di Valence, « se flattant » con questo mezzo di poter occupare ugualmente i benefizi che spettavano a quel grado ed eludendo così l'intenzione che egli aveva avuto nel ristabilire l'Università di Torino « de fournir a l'Église et a l'État des personnes qu'eussent l'érudition et la capacité necessaire pour remplir les emplois ecclesiastiques avec distinction... », ordinava al Senato di fare un censimento dei benefizi e di provvedere affinché andassero ai laureati dell'Ateneo torinese (« réservé seulement a l'Université de Sorbonne ») (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 22). Si stabiliva pertanto che i teologi laureati in altre università, cui fosse

Tali disposizioni che, insieme all'istituzione delle « scuole regie » ed alle norme costituzionali del 1729 e del 1738 relative all'esclusione dall'insegnamento di quanti non avevano studiato all'Università di Torino [4], colpivano duramente l'autonomia culturale degli ecclesiastici e la loro professione educativa, avrebbero dovuto incrementare le iscrizioni ai corsi teologici. Ma la strategia adottata non sortì immediatamente gli effetti sperati. Nei primi due decenni dopo la pubblicazione delle Costituzioni universitarie il numero dei laureati si mantenne su valori molto bassi — in media 10 laureati all'anno — e solo a partire dagli anni Quaranta si verificò una crescita rilevante: in media 18-20 nel ventennio 1750-70 e 28-30 nell'ultimo terzo del secolo (tabella 5, grafico 1) [5]. Il crescente numero di studenti a Teologia dopo gli anni Quaranta va attribuito non tanto alle disposizioni restrittive, cui si è accennato (del resto frequentemente eluse), quanto piuttosto agli effetti del Concordato con Roma e ad una politica culturale più arrendevole alle istanze curiali. Non bisogna infine dimenticare la funzione stabilizzante, dopo gli anni febbrili della sperimentazione, delle Costituzioni del 1729, solo marginalmente intaccate dagli aggiustamenti del 1738.

assegnata una sede arcivescovile, dovessero sostenere un esame di conferma di laurea (se non erano laureati a Torino). Il Duboin riporta la documentazione relativa al caso di alcuni prelati occupanti le sedi vescovili di Cagliari, Fossano, Ivrea e S. Giovanni di Moriana, a cui fu richiesta la conferma di laurea (DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. II, p. 199 sgg.).

[4] Le Costituzioni del 1729 istituirono infatti scuole secondarie di stato, sottraendo agli ordini religiosi il controllo dell'istruzione (cfr. ROGGERO, op. cit., p. 450 sgg.). Stabilivano che anche gli insegnanti di Teologia nelle scuole provinciali dovessero essere laureati a Torino. Con le Costituzioni del 1772 si ebbe un'attenuazione della norma: i teologi che non avessero conseguito la laurea a Torino, per essere ammessi ad insegnare teologia in provincia, dovevano sottoporsi ad un esame « per lo spazio di tre ore da Professori della Facoltà e da Consiglieri del Collegio » e rispondere « sopra le quistioni più rilevanti di Teologia » (*Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. XIII, art. 1, p. 72). In alcuni casi vengono esentati anche da questo esame (DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 770. *Regio Biglietto al Magistrato della Riforma, col quale partecipa la nomina di professori di Teologia... per le scuole di provincia senza precedente esame. 9/10/1777*).

[5] Le cifre riportate nelle tabelle allegate sono il risultato dell'indagine condotta sui registri degli esami pubblici e privati. (Cfr. Arch. Stor. Univer. di Torino, Facoltaà di Teologia, *Atti Privati* 1732-34; *Registro esami privati* 1761-1816; *Registro atti pubblici di licenza e laurea* 1729-37; *Atti pubblici di laurea* 1738-48; *Registro atti pubblici di laurea* 1748-60; *Registro degli esami di laurea* 1760-72; *Licenze e lauree* 1772-79; *Atti pubblici: baccal., licenze e lauree* 1738-59; *Registro esami di laurea* 1780-89). Il prospetto degli esami è ricostruibile pressoché integralmente per gli anni 1740-90; per l'ultimo decennio del secolo, mancando i registri degli esami pubblici, si è ricorso ai Registri amministrativi per gli anni 1790-98 (Arch. Stor. Univer. di Torino, Atti amministrativi, *Registro entrate e uscite - ottobre 1789-ottobre 1798*).

Le Costituzioni del 1729, pubblicate a conclusione della fase di progettazione della riforma, e gli annessi regolamenti rappresentano dunque un punto di riferimento essenziale per conoscere le discipline ed i corsi che gli studenti erano tenuti a seguire, i contenuti dei vari insegnamenti, i momenti e le forme di verifica della preparazione, i titoli accademici rilasciati dalla facoltà.

Il corso di laurea in Teologia durava cinque anni. Gli studenti frequentavano ogni anno le lezioni di Sacra Scrittura e di Teologia Scolastico-dogmatica e per tre anni quelle di Teologia morale [6]. I contenuti ed i modi dell'insegnamento, precisati minutamente nei regolamenti, erano stati oggetto di vivaci discussioni nella fase preparatoria della riforma [7]. I punti più dibattuti riguardavano l'inserimento delle Istituzioni di lingua ebraica nell'insegnamento della Sacra Scrittura, le fonti della Teologia Scolastico-dogmatica, l'opportunità di una cattedra di Controversie e di Storia ecclesiastica, l'utilità di un corso di Teologia morale e l'istituzione di discipline complementari. Passati al vaglio del sovrano e dei suoi più vicini collaboratori, i pareri e le proposte confluirono nei regolamenti annessi alle Costituzioni. Essi stabilivano che le lezioni di Sacra Scrittura vertessero sulla storia e la cronologia dei Sacri testi, soffermandosi poi sui « luoghi più difficili sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, ma estendendosi da quelle Quistioni le quali sono inseparabili dalla Teologia Scolastica ». Era previsto anche l'insegnamento delle Istituzioni di lingua ebraica, che nel 1742 diventerà disciplina autonoma. Nei progetti di Statuti [8] precedenti l'emanazione delle Costituzioni

[6] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. V, art. 1-7, p. 28 sgg. Le Costituzioni ed i Regolamenti del 1772 non apportano sostanziali modificazioni riguardo alla didattica ed agli esami. Pertanto si è organizzato il discorso intorno alle norme del 1729.

[7] Ci riferiamo innanzi tutto al *Ristretto dei pareri diversi sopra li Statuti dell'Università di Torino* (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 29) — senza data, ma precedente la pubblicazione delle Costituzioni universitarie del 1720 — che mette a confronto i pareri di alcuni illustri personaggi (abate Dupin, un non meglio specificato « Nazionale », il teologo Bencini, l'abate Duglioli, l'abate Del Miro, l'avvocato Grimani, il conte Maffei, il teologo Pasini) su numerosi argomenti relativi alla didattica delle discipline ed a problemi istituzionali. Dall'esame parallelo delle Costituzioni risulta chiaramente che le opinioni del Bencini, insieme alle proposte del D'Aguirre, sono largamente confluite nel testo costituzionale, mentre non vi è traccia delle innovazioni proposte dal Maffei e dal Dupin. Nel dibattito sulle discipline teologiche si inserisce pure una *Memoria* anonima in lingua francese, del febbraio 1722, polemica verso il metodo ed i contenuti delle discipline teologiche insegnate nella facoltà (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 4).

[8] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, n. 3.

si proponeva che l'insegnamento della Sacra Scrittura vertesse anche « sulla questione del Romano Pontefice, dei Concili e della loro origine, autorità, numero, utilità e convocazione d'essi e della parte che vi hanno avuto i principi ». Ma una nota al margine del Conservatore Pensabene indicava significativamente i limiti entro cui doveva mantenersi l'insegnamento: « prescindere cioè dalle questioni d'infallibilità o fallibilità del Papa, della superiorità o inferiorità di esso al Concilio, della podestà diretta od indiretta sovra i principi secolari e della costituzione Unigenitus ».

I due corsi di Teologia Scolastico-dogmatica utilizzavano come testo fondamentale la *Summa* di S. Tommaso, prendendo in esame sia i dogmi sia le controversie.

L'insegnamento della Teologia morale, istituito su proposta del Bencini che riteneva tale disciplina importante per la formazione del clero, utile per nutrire le menti meno portate « alle Speculative dottrine » e « profittevole per la cura delle anime e confessioni », era triennale e si concludeva ogni anno con un ciclo di esercitazioni che impegnavano gli studenti « nella risoluzione dei casi pratici di coscienza ». In una lettera del 22 ottobre 1721 [9], proponendone l'istituzione, il Bencini definiva i contenuti e la funzione educativa di tale disciplina. Fondandosi sulla Sacra Scrittura, sui Concili e Santi Padri doveva allontanare gli studenti « dalla tutela dei moralisti odierni, pieni di esteriore probabilità, senza indagare le ragioni del santo, prudente, sicuro operare ».

Adesione al tomismo, ritorno alle fonti « più certe » ed antiprobabilismo, cautela nelle questioni più delicate di politica ecclesiastica: queste in sintesi le direttive impartite dal potere ai responsabili della facoltà. Nella prudenza di questi orientamenti si esaurisce anche il breve esperimento di un corso di Storia ecclesiastica inaugurato negli anni più vivaci del rinnovamento universitario.

Riguardo poi all'*iter* degli studi tre erano i gradi accademici che lo studente di Teologia poteva acquisire: il baccalaureato al termine del second'anno, la licenza dopo il quarto, la laurea alla fine del quinto. Cinque erano

[9] Troviamo un accenno del Bencini all'utilità di una cattedra di Teologia morale nel *Ristretto dei pareri* cit.; ma in una lettera del 22 ottobre 1721 il tema è approfondito (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., Lettere particolari, B., m. 39), ed inserito in un più ampio dibattito in corso sull'insegnamento della Teologia morale di cui troviamo traccia nella *Memoria* del 1722 già citata.

i momenti di verifica della preparazione del futuro teologo: alla fine del second'anno un esame privato per ottenere il grado di baccelliere; dopo il quarto un esame privato ed uno pubblico per la licenza; alla fine del quinto una prova privata ed una pubblica per la laurea. Alla fine del second'anno lo studente che intendeva sostenere l'esame di baccalaureato presentava fedi giurate di aver studiato filosofia e retorica all'Università di Torino, se residente in città o nella provincia, diversamente presso maestri approvati. Veniva allora interrogato dal Preside della facoltà su due trattati di Teologia Scolastico-dogmatica tra quelli studiati. Se approvato conseguiva il titolo di baccelliere [10]. Nei due anni successivi gli studenti approfondivano ed allargavano le loro conoscenze sulle discipline studiate più superficialmente nei primi due anni e si presentavano al termine del quart'anno al Preside della facoltà per l'esame privato della licenza. Esso verteva su due trattati: uno di Teologia Scolastico-dogmatica studiato nel primo anno ed uno di Sacra Scrittura studiato nel secondo. Seguiva la prova pubblica consistente nella discussione, alla presenza dei dottori del Collegio e dei professori, di due conclusioni teologiche tratte a sorte alcuni giorni prima. Nell'ultimo anno il licenziato seguiva ancora le lezioni di Teologia Scolastico-dogmatica e di Sacra Scrittura soffermandosi sui « luoghi più difficili sì del vecchio che del nuovo Testamento, illustrando i medesimi con dissertazioni critiche » e studiando « i principi della lingua ebrea » [11]. Al termine del quint'anno il Preside gli assegnava « quattro trattati di Teologia Scolastico-dogmatica, le materie morali, che avrà studiate nel terz'anno del corso scolastico, e quelle di Scrittura che avrà studiato nel quarto » e lo interrogava privatamente [12]. Se risultava approvato si presentava all'esame pubblico di laurea, consistente nella discussione in pieno Collegio di facoltà di due conclusioni tratte a sorte in precedenza.

Più complesso era l'*iter* degli esami per quegli studenti che chiedevano l'aggregazione al Collegio di facoltà. All'inizio del quint'anno, dopo aver conseguito la licenza, dovevano sostenere una difesa pubblica di quattro trattati di Teologia a scelta ed al termine dello stesso anno affrontare una prova privata su sei trattati di Teologia Scolastico-dogmatica, sulle materie di Teologia morale, di Sacra Scrittura e di Lingua ebraica studiate nei cinque

[10] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. VIII, art. 1-5, p. 49 sgg.
[11] Op. cit., Cap. V, art. 1-7, p. 28 sgg.
[12] Op. cit., Cap. VIII, art. 12-13, pp. 54-55.

anni e discutere pubblicamente dopo pochi giorni due conclusioni tratte a sorte come per la laurea ordinaria [13]. Non molte le richieste di aggregazione al Collegio di facoltà: una ventina tra il 1730 e il 1750, più numerose dopo gli anni Settanta, con una media di 15 aggregazioni per decennio (tabelle 5).

Dalle tabelle 6 [14], che riportano anno per anno il numero degli esami, risulta molto rilevante il divario tra gli studenti che ottenevano il baccalaureato (1418 tra il 1740 e il 1790) o la licenza (1246 nello stesso periodo) e quelli che si presentavano all'esame di laurea (1035 negli stessi anni). Sebbene fosse scarsissimo il numero dei respinti agli esami si è calcolato che in ogni decennio dal 15 al 20% degli studenti interrompesse gli studi [15]. La maggior parte di questi lasciava l'università dopo aver conseguito il grado di baccelliere: in media il 17,6% dei baccellieri. Minori le percentuali di studenti che interrompevano gli studi alla fine del quart'anno: in media l'11,6% dei licenziati. Dato il numero davvero esiguo delle riprovazioni (9 respinti nell'esame di baccalaureato, 11 nella licenza privata e 3 nella laurea privata nei settant'anni) l'abbandono così frequente degli studi al secondo ed al quart'anno non può essere attribuito all'eccessiva severità delle prove, se non mettendo in dubbio la validità delle fonti. Non possiamo neppure affermare con sicurezza che l'interruzione degli studi fosse sempre in relazione al conseguimento di un grado. Solo un'indagine sulla gerarchia

[13] Op. cit., Cap. VIII, art. 14-15, pp. 55-56.

[14] Il numero degli esami è stato ricavato dai registri degli esami dell'Arch. Stor. Univer. di Torino già citati e dai *Registri entrate-uscite* per l'ultima decade del secolo (sopra nota 5). Per gli esami per i quali le registrazioni sono complete la somma degli esami pubblici e privati è un indice significativo dell'onere cui erano soggette annualmente le commissioni esaminatrici ed il Collegio di facoltà. Inoltre la quantificazione degli studenti che sostengono gli esami al termine del II, IV e V anno permette un calcolo, se pure artificioso ed approssimativo, degli iscritti, il cui computo risulterebbe gravemente distorto nel caso che l'ipotetica misurazione si fondasse sui soli dati delle lauree (una larga percentuale di studenti infatti interrompe gli studi prima della laurea).

[15] Il numero degli studenti fermatisi al baccalaureato è stato calcolato per differenza tra il numero dei baccellieri del decennio ed il numero di studenti che hanno sostenuto la licenza privata due anni più tardi. Per operare il computo di questi licenziati alla lista decennale delle licenze sono state tolte le cifre relative agli esami dei primi due anni ed aggiunte quelle dei primi due del decennio successivo, essendoci un lasso di due anni tra baccalaureato e licenza privata. Analogo procedimento è stato usato — con riferimento però alle lauree pubbliche — per il computo degli studenti che interrompono gli studi alla licenza. In questo caso lo spostamento è di un solo anno, essendoci un anno tra la licenza e la laurea. I risultati sono però puramente indicativi, in quanto non tengono conto delle irregolarità nell'*iter*. Il calcolo non è stato fatto per i decenni 1729-39, 1779-89 e 1789-98 per mancanza di dati complessivi ed omogenei. Abbiamo cioè preferito non utilizzare per questo computo artificioso i dati integrativi dei *Registri entrate-uscite*.

della chiesa piemontese, che ripercorresse l'*iter* culturale del clero, potrebbe forse rilevare l'eventuale corrispondenza tra titolo accademico e carriera ecclesiastica. Allo stato delle conoscenze possiamo solo avanzare delle ipotesi. La frequenza di alcuni corsi universitari doveva essere un momento abituale di formazione del clero, indipendentemente dal titolo accademico. In una *Istruzione* annessa al Concordato del 1742 [16], che rivela la preoccupazione delle autorità laiche e religiose per le carenze culturali del clero, tra i requisiti previsti per quanti richiedevano la prima tonsura o gli ordini minori troviamo l'obbligo di studiare teologia per tre anni o in seminario o in convitto ecclesiastico o all'università o presso religiosi. Quanto poi alla laurea essa era prevista — già lo si è detto — per quanti insegnavano teologia nelle scuole statali oppure godevano di benefici. Non erano poi infrequenti i casi di deroga alle norme costituzionali che stabilivano cinque anni di frequenza e di studio per chi intendeva laurearsi in Teologia [17]. Tra i laureati

[16] DUBOIN, op. cit., Lib. II, Tit. XII, pp. 750-55. *Istruzione da mandarsi ai vescovi... 6/1/1742.*

[17] Le Costituzioni del 1729 prevedevano l'esenzione, per un triennio, dalla frequenza dei corsi all'università per gli studenti residenti di là dei monti e colli che dimostrassero di aver studiato per quel tempo presso maestri approvati. Erano poi sottoposti al solo esame di conferma i forestieri laureati in altri atenei (DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 698 sgg.) ed eccezionalmente anche i sudditi laureati all'estero (nonché i vescovi di cui già si è detto). Erano pure sottoposti ad una duplice verifica (pubblica e privata), senza obbligo di frequenza dei corsi, i laureati in legge che volessero addottorarsi in Teologia (*Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. VII, art. 25, p. 64). Piuttosto numerose erano pure le esenzioni da uno o più anni di frequenza o dagli esami. Il Duboin riporta numerosi casi di dispense concesse ai sudditi, per non più di un anno di frequenza, e di esenzioni dagli esami di magistero e baccalaureato per gli ecclesiastici che hanno studiato in provincia o presso istituzioni religiose. Con le Costituzioni del 1772 si verifica un ulteriore rilassamento della disciplina degli esami: « i soggetti degli ordini religiosi i quali aspireranno [ai gradi accademici] saranno dispensati dal far gli studi in questa Università e soltanto tenuti agli esami privati e pubblici di licenza e laurea » (*Costituzioni...* 1772 cit., Tit. V, Cap. IV, art. 5, p. 46). A tal proposito si rivela interessante uno scambio epistolare del 1797 tra il Censore dell'università, il Primo Segretario di Stato per gli affari Interni ed il Gran Cancelliere, sulla concessione di dispense agli ecclesiastici, di cui non si conosce però la decisione regia. La questione è « se si possa avere riguardo allo stato di Sacerdote, Diacono e Suddiacono, quando d'alcuno d'essi s'implorano dispense di studio e di esami, senza le quali non potrebbero laurearsi molti ecclesiastici » e l'esenzione sarebbe, a generale parere, consigliabile « per non allontanargli altrimenti oprando, di questo pensiero di laurearsi in questa Università, quando essi ben sanno che laureandosi con minor fatica in certe estere università, possono egualmente aspirare alle dignità riservate agli ecclesiastici ». Questa lettera, datata 1 febbraio 1797, e le risposte sostanzialmente positive del I Presidente e del Gran Cancelliere rivelano una significativa cedevolezza, frutto di un momento politico particolarmente delicato. (DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 710 sgg.).

erano parecchi quelli che compivano l'*iter* scolastico in un numero inferiore di anni. Nella rilevazione, in mancanza di dati riguardanti l'anno di immatricolazione, si è calcolato come *iter* normale tre anni tra l'esame di baccalaureato e l'esame di laurea. Ma, come si può rilevare dalle tabelle 7, la percentuale di studenti che giungeva alla laurea in meno di tre anni oscilla tra il 16 ed il 30% secondo il decennio, con valori medi del 24%. Indice questo di scarsa osservanza delle norme costituzionali e di una larga pratica delle esenzioni. Tale andamento subisce una flessione solo dopo gli anni Quaranta, in concomitanza con una fase di stabilizzazione che interviene all'indomani della moratoria delle norme che attribuivano validità professionale ai soli titoli conseguiti a Torino [18]. Molto più basse invece le percentuali di studenti che impiegavano un numero di anni superiore ai previsti: in media il 7% dei laureati.

Le tabelle 8 [19] riportano infine in colonne parallele alcuni dati sull'estrazione sociale e sui precedenti culturali degli studenti. Numerosi gli iscritti che provenivano dal Collegio delle Province o dal seminario arcivescovile. Essi godevano per legge di una parziale esenzione dalle tasse d'esame e quindi il loro computo può convalidare o correggere le registrazioni incomplete o scarsamente attendibili relative agli esami gratuiti. Concordi i dati dei primi decenni. All'affluenza rilevante di seminaristi ed allievi del Collegio delle Province si accompagna un numero elevatissimo di esami gratuiti: nel decennio 1739-49 addirittura il 94,4% dei baccellieri è esente dal pagamento delle tasse d'esame. Questa percentuale sembra confermare l'integrale applicazione di una norma regia del 1728 che prevedeva la parziale esenzione per tutti gli ecclesiastici [20]. Decisamente più bassa la percentuale di esami gratuiti nei decenni successivi, che si accompagna ad una riduzione più o meno accentuata delle presenze di allievi del Collegio delle Province e del seminario e potrebbe forse indicare l'avvenuta abrogazione della norma. Nel ventennio 1750-70 la percentuale di esami gratuiti si aggira intorno

[18] Nel 1738 fu concesso eccezionalmente che i sudditi laureati all'estero potessero ottenere la conferma del titolo, previo esame all'università; ma che per il futuro questo non dovesse più avvenire. (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. XI, p. 698 sg. *Regio Biglietto... 6/8/1738*).

[19] Gli studenti di Teologia presi in esame per compilare la tabelle 7 sono i baccellieri e non i laureati in quanto, essendo molto più numerosi, costituiscono un campione maggiormente indicativo delle tendenze socio-culturali della facoltà.

[20] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 679. *Lettera della Segreteria degli Interni... 31/5/1728.*

al 50%; è di poco inferiore al 40% nel decennio successivo, decisamente più bassa negli anni Ottanta.

Per quanto riguarda gli studenti del Collegio delle Province (tabelle 8) si verifica negli anni Quaranta una massiccia affluenza a Teologia (il 47,8% dei baccellieri provengono dal Collegio), che si riduce drasticamente nel trentennio successivo raggiungendo un valore medio del 7%, destinato a risalire sensibilmente a partire dagli anni Ottanta. Più uniformi le presenze di allievi del seminario. Dopo l'ascesa degli anni Quaranta (37,9%) ed il calo del decennio immediatamente successivo (10%) le percentuali si mantengono su valori medi che oscillano tra il 20 ed il 30%. La stabilizzazione dell'ultimo trentennio del secolo sembra rivelare un nuovo atteggiamento da parte della Chiesa: l'abbandono cioè delle prevenzioni e dei timori che l'avevano indotta a cercare fuori dall'ateneo il luogo per la formazione dei suoi quadri. Non a caso nel decennio 1729/39, quando gli attacchi di Roma contro l'università erano più forti, concentrandosi sui professori e mettendo in dubbio l'ortodossia degli insegnamenti, assai scarsa fu la presenza dei seminaristi. La Chiesa pareva considerare troppo rischiosa la formazione degli ecclesiastici in una università dove la Teologia dogmatica, insegnata dal Crust e dal Mellet [21], era « in odore di eresia » e dove gli intendimenti ed i propositi di Carlo Emanuele III oscillavano ancora tra una rigorosa continuazione della politica ecclesiastica paterna ed i primi approcci per una duratura riappacificazione con Roma, tentati dal marchese d'Ormea e dal suo *entourage*. Di certo la situazione si fece più chiara quando, espulsi i professori sospetti e ribadita la rigida ortodossia cui dovevano sottostare gli studenti, il Concordato del 1742 dimostrò che Carlo Emanuele aveva perso decisione nella difesa delle prerogative sovrane in favore di quelle ecclesiastiche e diveniva più arrendevole alle richieste della Santa Sede.

Modesta la presenza di nobili nella facoltà (tabelle 8): appena 54 tra titolati e cavalieri in tutto il settantennio, con valori percentuali che non superano il 5% e che negli anni Quaranta e Cinquanta non vanno oltre il 2%. Si rileva qui quanto più avanti si noterà per la Facoltà di Legge: le presenze scarse fino agli anni Cinquanta aumentano sensibilmente nella seconda metà del secolo, quando la politica sabauda di coinvolgimento della

[21] Cfr. in proposito P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino 1958.

nobiltà nelle istituzioni culturali pubbliche cominciò a dare i suoi frutti.

L'esame delle Tabelle 9 [21], che riportano la provenienza degli studenti per provincia, evidenzia il successo della politica sabauda di far confluire nell'Università torinese giovani di tutte le parti del regno. Partendo dalla distribuzione regionale e provinciale sarebbe interessante verificare in che misura l'affluenza degli studenti sia legata all'organizzazione ed alle strutture che la Chiesa aveva sul territorio. Non bisogna infatti dimenticare che per Teologia il nesso tra facoltà e seminari era molto stretto. Quasi sempre erano questi ultimi che, oltre a reclutare vocazioni nelle province, indirizzavano gli studenti all'università.

Il Piemonte fornisce per tutto il periodo oltre i due quindi degli studenti, superando nel ventennio 1739-59 addirittura il 50% (tabella 10). Fondamentale il ruolo della provincia di Torino, dalla quale proviene una larga fetta di studenti (poco meno di un terzo dei baccellieri mediamente). Anche le province di Cuneo, di Saluzzo e Pinerolo, in misura minore, ma con altrettanta costanza, inviano all'università un alto numero di allievi. La percentuale di studenti provenienti dal ducato di Monferrato compie una parabola nell'arco di tempo esaminato, toccando la punta massima nel decennio 1759-69 (10,3%). Costante invece (a parte una flessione nel decennio 1769-79) il flusso dal contado di Nizza. I dati che riguardano la Savoia segnano invece un progressivo ed inesorabile decadimento [22]. Irrilevanti gli arrivi dalle nuove province, che continuarono a fare riferimento all'Università di Pavia. Pure di nessun rilievo la presenza di studenti stranieri, a conferma del carattere nazionale dell'istituzione.

Quanto alla provenienza città/campagna (tabelle 11) la capitale fornisce in media alla facoltà il 27% degli studenti provenienti dalla provincia di Torino; mentre per le altre province la percentuale di provenienze dalle città è bassa. Nella Facoltà teologica la prevalenza di elementi rurali è infatti costante per tutto il secolo (in media i tre quinti dei baccellieri provengono dalla campagna). La netta preminenza della campagna sulla città lascia intuire

[22] Sulla base dei baccellieri si è pure scelto di ricostruire la provenienza degli studenti. In questo modo è stato possibile operare su di un campione molto più ampio e significativo di quello formato dagli studenti degli altri successivi livelli dell'*iter* universitario. La ricostruzione si è però rivelata impossibile per gli anni 1729-39 per la frammentarietà delle registrazioni.

[23] Il calo dell'ultimo decennio, così accentuato, è però attribuibile alla conquista francese della Savoia.

la capillare opera di proselitismo e di stimolo delle vocazioni che la Chiesa svolgeva per mezzo dei parroci nelle campagne, reclutandovi buona parte dei suoi quadri e selezionando poi nei seminari e nell'università i soggetti da avviare fino ai più alti gradi della gerarchia ecclesiastica.

DONATELLA BALANI - FRANCESCO TURLETTI

TABELLA 5.

LAUREATI PER ANNO NELLA FACOLTA' DI TEOLOGIA (1730-1798)

Anno	laurea pubblica	Anno	laurea pubblica	Anno	laurea pubblica	laurea privata
1729-1730	3	1754-1755	13	1779-1780	25	
1730-1731	4	1755-1756	18	1780-1781	29	
1731-1732	6	1756-1757	24	1781-1782	36	
1732-1733	9	1757-1758	24	1782-1783	35	
1733-1734	11	1758-1759	34	1783-1784	21	
1734-1735	9	1759-1760	20	1784-1785	36	
1735-1736	6	1760-1761	13	1785-1786	33	
1736-1737	7	1761-1762	20	1786-1787	36	
1737-1738	3	1762-1763	16	1787-1788	32	
1738-1739	3	1763-1764	16	1788-1789		33
1739-1740	10	1764-1765	24	1789-1790		26
1740-1741	12	1765-1766	22	1790-1791		34
1741-1742	13	1766-1767	22	1791-1792		35
1742-1743	13	1767-1768	19	1792-1793		29
1743-1744	6	1768-1769	16	1793-1794		24
1744-1745	10	1769-1770	25	1794-1795		18
1745-1746	10	1770-1771	23	1795-1796		29
1746-1747	14	1771-1772	23	1796-1797		36
1747-1748	14	1772-1773	27	1797-1798		37
1748-1749	15	1773-1774	23			
1749-1750	13	1774-1775	26			
1750-1751	8	1775-1776	27			
1751-1752	13	1776-1777	27			
1752-1753	15	1777-1778	27			
1753-1754	25	1778-1779	25			

TABELLA 6/a

NUMERO ANNUO DEGLI ESAMI DI BACCALAUREATO, LICENZA PRIVATA, LICENZA PUBBLICA, LAUREA PRIVATA, LAUREA PUBBLICA, AGGREGAZIONE AL COLLEGIO NELLA FACOLTA' DI TEOLOGIA (1730-98)[1]

Anno	baccal.		lic. priv.		lic. pub.		lau. priv.		lau. pub.		Numero	
	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r	aggr.	esami
1729-30	—	—	—	—	6	—	—	—	3	—	2	—
1730-31	—	—	—	—	10	—	—	—	4	—	—	—
1731-32	—	—	—	—	8	1	—	—	6	—	—	—
1732-33	23	—	16	2	14	—	8	—	9	—	—	—
1733-34	10	1	8	—	8	—	11	—	11	—	—	—
1734-35	—	—	—	—	12	—	—	—	9	—	2	—
1735-36	—	—	—	—	7	—	—	—	6	—	1	—
1736-37	—	—	—	—	9	—	—	—	7	—	—	—
1737-38	17	3	5	—	1	—	4	—	3	—	3	—
1738-39	7	—	5	—	9	—	—	—	3	—	—	—

a = ammessi
r = respinti

tot. lic. pub.	84	
tot. lau. pub.	68	
hanno conseguito solo lic. pub.	16	% 19

[1] Le parentesi che isolano alcune cifre delle tabelle 6 si riferiscono alle modalità, già descritte (sopra nota 15), per il computo degli studenti che interrompono l'*iter* degli studi prima della laurea.

TABELLA 6/b

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	Numero aggr.	Numero esami
1739-40	18	—	(16)	—	16	—	10	—	(10)	—	—	70
1740-41	13	—	(19)	—	20	—	11	—	12	—	—	75
1741-42	14	—	13	—	11	—	14	—	13	—	—	65
1742-43	16	—	9	—	7	—	12	—	13	—	2	59
1743-44	22	—	9	—	12	—	6	—	6	—	—	55
1744-45	15	—	15	—	11	—	9	—	10	—	1	61
1745-46	13	—	15	—	15	—	10	—	10	—	—	63
1746-47	19	—	15	—	14	—	17	—	14	—	3	82
1747-48	16	—	17	1	16	—	13	—	14	—	—	77
1748-49	15	—	11	—	12	—	15	—	15	—	—	68

tot. bacc.	161	
tot. lic. priv.	125	
hanno conseguito solo bacc.	36	% 22,4

tot. lic. pub.	134	
tot. lau. pub.	120	
hanno conseguito solo lic. pub.	14	% 10,4

TABELL 6/c

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	Numero aggr.	Numero esami
1749-50	15	—	(10)	—	14	—	12	—	(13)	—	1	65
1750-51	27	—	(11)	—	11	—	10	—	8	—	—	67
1751-52	18	—	16	1	15	—	12	—	13	—	2	77
1752-53	22	—	27	—	24	—	15	—	15	—	—	103
1753-54	21	—	12	—	16	—	28	—	25	—	2	104
1754-55	30	1	18	—	16	—	9	—	13	—	2	89
1755-56	42	—	23	—	25	—	21	—	18	—	1	130
1756-57	30	—	33	—	28	—	22	—	24	—	3	140
1757-58	28	—	35	—	43	—	26	—	24	—	2	158
1758-59	28	—	19	—	22	—	35	—	34	—	1	139

tot. bacc.	261	
tot. lic. pr.	224	
hanno conseguito solo bacc.	37	% 14,2

tot. lic. pub.	214	
tot. lau. pub.	194	
hanno conseguito solo lic. pub.	20	% 9,3

TABELLA 6/d

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	Numero aggr.	Numero esami
1759-60	41	—	(19)	—	16	—	19	—	(20)	—	—	115
1760-61	24	—	(22)	—	25	—	15	—	13	—	1	100
1761-62	23	2	29	—	25	—	18	1	20	—	—	118
1762-63	28	—	19	—	22	—	23	1	16	—	—	109
1763-64	25	—	27	—	26	—	18	—	16	—	2	114
1764-65	28	—	26	1	26	—	24	—	24	—	—	129
1765-66	24	—	20	—	20	—	26	—	22	—	5	117
1766-67	35	—	24	—	27	—	17	—	22	—	2	127
1767-68	33	—	17	2	13	—	24	—	19	—	—	108
1768-69	36	—	32	—	26	—	16	—	16	—	—	126

tot. bacc.	297	
tot. lic. pr.	244	
hanno conseguito solo bacc.	53	% 17,8

tot. lic. pub.	226	
tot. lau. pub.	193	
hanno conseguito solo lic. pub.	33	% 14,6

TABELLA 6/e

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr.	Numero esami
1769-70	36	—	(23)	1	32	—	24	—	(25)	—	2	143
1770-71	26	—	(27)	—	19	—	23	—	23	—	—	118
1771-72	40	1	30	—	29	—	27	—	23	—	2	152
1772-73	36	1	20	2	24	—	29	—	27	—	—	139
1773-74	28	—	31	1	29	—	16	—	23	—	2	130
1774-75	42	—	29	—	26	—	28	—	26	—	1	152
1775-76	33	—	27	—	26	—	30	1	27	—	2	146
1776-77	30	—	34	—	27	—	27	—	27	—	3	148
1777-78	33	—	22	—	33	—	30	—	27	—	2	147
1778-79	44	—	27	—	21	—	22	—	25	—	—	139

tot. bacc.	348	
tot. lic. pr.	293	
hanno conseguito solo bacc.	55	% 15,8

tot. lic. pub.	266	
tot. lau. pub.	253	
hanno conseguito solo lic. pub.	13	% 4,9

TABELLA 6/f

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	Numero aggr.	Numero esami
1779-80	37	—	(30)	—	34	—	26	—	(25)	—	2	154
1780-81	34	—	(43)	—	36	—	32	—	29	—	—	174
1781-82	38	—	24	—	34	—	37	—	36	—	6	175
1782-83	53	—	34	—	31	—	22	—	25	—	1	166
1783-84	47	—	36	—	36	—	23	—	21	—	1	164
1784-85	32	—	42	—	35	—	38	—	36	—	1	184
1785-86	41	—	37	—	44	—	35	—	33	—	2	192
1786-87	38	—	29	—	29	—	35	—	36	—	2	169
1787-88	31	—	37	—	32	—	28	—	32	—	1	161
1788-89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABELLA 6/g

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	Numero aggr.	Numero esami
1789-90	44	—	31	—	—	—	26	—	—	—	—	—
1790-91	31	—	36	—	—	—	34	—	—	—	—	—
1791-92	33	—	34	—	*40*	—	35	—	*28*	—	—	—
1792-93	39	—	28	—	*27*	—	29	—	*32*	—	—	—
1793-94	32	—	18	—	*20*	—	24	—	*23*	—	—	—
1794-95	54	—	32	—	*25*	—	18	—	*15*	—	*2*	—
1795-96	35	—	29	—	*24*	*1*	29	—	*24*	—	—	—
1796-97	45	—	51	—	*51*	—	36	—	*32*	—	—	—
1797-98	29	—	20	—	*23*	—	37	—	*31*	*1*	—	—
1798-99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Le cifre in corsivo sono ricavate dagli Atti amministrativi. (Arch. Stor. Univer. di Torino, Atti amministrativi, *Registro entrate-uscite*, ottobre 1789-ottobre 1798).

TABELLA 7/a

STUDENTI CHE IMPIEGANO UN NUMERO DI ANNI MAGGIORE O MINORE DI QUELLO STABILITO PER CONSEGUIRE LA LAUREA.
FACOLTA' DI TEOLOGIA (1730-1798)

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1729-30	3	—	3
1730-31	4	—	2
1731-32	6	—	1
1732-33	9	—	3
1733-34	11	—	3
1734-35	9	—	3
1735-36	6	—	—
1736-37	7	2	—
1737-38	3	—	3
1738-39	3	—	—
Totale	61	2	18
%		3,3	29,5

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1739-40	10	—	6
1740-41	12	—	4
1741-42	13	—	—
1742-43	13	—	6
1743-44	6	1	2
1744-45	10	2	4
1745-46	10	—	3
1746-47	14	1	1
1747-48	14	1	3
1748-49	15	1	7
Totale	117	6	36
%		5,1	30,8

TABELLA 7/b

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1749-50	13	1	2
1750-51	8	—	2
1751-52	13	2	1
1752-53	15	1	2
1753-54	25	1	2
1754-55	13	4	—
1755-56	18	—	3
1756-57	24	4	5
1757-58	24	—	7
1758-59	34	3	6
Totale	187	16	30
%		8,5	16

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1759-60	20	1	3
1760-61	13	—	3
1761-62	20	3	4
1762-63	16	1	1
1763-64	16	2	1
1764-65	24	1	7
1765-66	22	1	4
1766-67	22	4	6
1767-68	19	—	8
1768-69	16	4	—
Totale	188	17	37
%		9	19,7

TABELLA 7/c

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1769-70	25	2	8
1770-71	23	5	5
1771-72	23	6	4
1772-73	27	3	6
1773-74	23	4	5
1774-75	26	3	5
1775-76	27	3	1
1776-77	27	1	10
1777-78	27	3	6
1778-79	25	2	5
Totale	253	32	55
%		12,6	21,7

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1779-80	25	2	7
1780-81	29	2	12
1781-82	36	1	7
1782-83	35	3	8
1783-84	21	—	4
1784-85	36	3	10
1785-86	33	3	9
1786-87	36	4	6
1787-88	32	2	11
1788-89	33	2	8
Totale	316	22	82
%		7	26,1

TABELLA 7/d

Anno	*Iter* laureati		
	Num.	+ Anni	— Anni
1789-90	26	—	7
1790-91	34	5	12
1791-82	35	—	13
1792-93	29	—	10
1793-94	24	—	11
1794-95	18	1	4
1795-96	29	4	4
1796-97	36	2	20
1797-98	37	2	11
Totale	268	14	92
%		5,2	34,3

TABELLA 8/a

ESAMI GRATUITI, STUDENTI DEL COLLEGIO DELLE PROVINCIE, DEL SEMINARIO E NOBILI (RISPETTIVE PERCENTUALI). FACOLTA' DI TEOLOGIA (1730-98)

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1729-30	—	—	—	1	—
1730-31	—	1	—	1	—
1731-32	—	—	—	—	—
1732-33	—	—	4	1	1
1733-34	—	—	13	1	—
1734-35	—	—	5	—	—
1735-36	—	—	3	—	—
1736-37	—	—	2	—	—
1737-38	—	—	3	8	—
1738-39	—	—	—	—	1
Totale	—	1	30	12	2
%					

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1739-40	18	21	13	8	—
1740-41	13	19	10	8	1
1741-42	14	19	11	6	—
1742-43	16	15	12	3	1
1743-44	22	12	7	4	1
1744-45	15	11	4	6	—
1745-46	13	18	9	9	—
1746-47	19	9	4	4	—
1747-48	16	16	5	7	1
1748-49	15	12	2	6	—
Totale	161	152	77	61	4
%		94,4	47,8	37,9	2,5

TABELLA 8/b

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1749-50	15	10	3	2	—
1750-51	27	10	2	2	—
1751-52	18	11	8	3	1
1752-53	22	12	6	6	—
1753-54	21	11	1	7	—
1754-55	30	15	1	2	1
1755-56	42	20	—	—	—
1756-57	30	18	—	—	1
1757-58	28	21	2	2	2
1758-59	28	17	—	2	—
Totale	261	145	23	26	3
%		55,6	8,8	10	1,1

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1759-60	41	10	—	2	4
1760-61	24	12	1	3	—
1761-62	23	15	2	7	—
1762-63	28	20	2	13	—
1763-64	25	15	1	5	1
1764-65	28	18	3	9	1
1765-66	24	13	2	7	1
1766-67	35	16	1	7	3
1767-68	33	12	—	11	2
1768-69	36	18	4	13	—
Totale	297	149	16	77	12
%		50,2	5,4	25,9	4

TABELLA 8/c

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1769-70	36	12	—	6	—
1770-71	26	10	—	3	—
1771-72	40	14	—	6	2
1772-73	36	10	—	4	—
1773-74	28	11	—	5	—
1774-75	42	16	6	10	3
1775-76	33	19	4	8	2
1776-77	30	17	4	13	2
1777-78	33	9	—	9	2
1778-79	44	14	7	7	2
Totale	348	132	21	71	13
%		37,9	6	20,4	3,7

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1779-80	37	12	11	10	2
1780-81	34	11	8	10	5
1781-82	38	—	12	14	1
1782-83	53	2	9	5	2
1783-84	47	3	6	14	4
1784-85	32	—	10	22	—
1785-86	41	11	13	11	4
1786-87	38	9	10	11	—
1787-88	31	6	8	11	1
1788-89	—	—	—	—	—
Totale	365	54	87	108	19
%		14,8	23,8	29,6	5,2

TABELLA 8/d

Anno	Num. Bacc.	Esami Grat.	Alun. Coll. Prov.	Alun. Sem. Arciv.	Nobili
1789-90	44	12	—	—	1
1790-91	31	15	—	—	2
1791-92	33	15	—	—	1
1792-93	39	—	—	—	2
1793-94	32	—	—	—	2
1794-95	54	—	—	—	1
1795-96	35	—	—	—	1
1796-97	45	16	—	—	1
1797-98	29	2	—	—	2
Totale	342	—	—	—	13
%		17,5			3,8

TABELLA 9/a

PROVENIENZA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TEOLOGIA PER DECENNIO (1740-1798) [1]

		1740-49 N.	1740-49 %
Princ. di Piemonte	ALBA	10	6,9
	ASTI	7	4,8
	BIELLA	1	0,6
	CUNEO	11	7,6
	IVREA	5	3,4
	MONDOVI'	14	9,7
	PINEROLO	14	9,7
	SALUZZO	11	7,6
	SUSA	3	2,1
	TORINO	35	24,3
	VERCELLI	2	1,3
Duc. del Monferrato	ACQUI	2	1,3
	ALESSANDRIA	3	2,1
	CASALE	2	1,3
Ducato di	AOSTA	3	2,1
	VALLE SESIA	1	0,6
Princ. di Contado di	ONEGLIA	—	—
	NIZZA	6	4,1
Duc. di Savoia	CARROUGE	2	1,3
	CHABLAIS	1	0,6
	FAUSSIGNY	1	0,6
	GENEVAIS	1	0,6
	MAURIENNE	3	2,1
	SAVOIE	6	4,1
	TARANTASIE	—	—
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	—	—
	PALLANZA	—	—
	TORTONA	—	—
	VOGHERA	—	—
	VIGEVANO	—	—
	SARDEGNA	—	—
	STRANIERI	—	—
	Totale	144	
	non ident.	17	

[1] Per il decennio 1730-40 le indicazioni di provenienza sono troppo parziali per essere significative.

TABELLA 9/b

		1750-59 N.	1750-59 %	1760-69 N.	1760-69 %
Princ. di Piemonte	ALBA	9	3,4	16	5,5
	ASTI	6	2,3	7	2,4
	BIELLA	9	3,4	8	2,7
	CUNEO	25	9,6	13	4,4
	IVREA	5	1,9	12	4,1
	MONDOVI'	18	6,9	20	6,8
	PINEROLO	20	7,6	16	5,5
	SALUZZO	13	5	25	8,6
	SUSA	11	4,2	6	2,06
	TORINO	71	27,3	98	33,7
	VERCELLI	14	5,3	6	2,06
Duc. del Monferrato	ACQUI	6	2,3	2	0,6
	ALESSANDRIA	10	3,8	13	4,4
	CASALE	4	1,5	8	2,7
	LOMELLINA	2	0,7	1	0,3
Ducato di	AOSTA	4	1,5	6	2,06
	VALLE SESIA	1	0,3	—	—
Princ. di	ONEGLIA	2	0,7	4	1,3
Contado di	NIZZA	9	3,4	9	3,1
Duc. di Savoia	CARROUGE	1	0,3	2	0,6
	CHABLAIS	—	—	1	0,3
	FAUSSIGNY	3	1,1	1	0,3
	GENEVAIS	1	0,3	1	0,3
	MAURIENNE	3	1,1	2	0,6
	SAVOIE	9	3,4	4	1,3
	TARANTASIE	1	0,3	1	0,3
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	—	—	3	1,03
	PALLANZA	—	—	—	—
	TORTONA	—	—	—	—
	VOGHERA	—	—	1	0,3
	VIGEVANO	1	0,3	1	0,3
	SARDEGNA	1	0,3	1	0,3
	STRANIERI	1	0,3	3	1,03
	Totale	260		291	
	non identif.	1		6	

TABELLA 9/c

		1770-79 N.	1770-79 %	1780-89 N.	1780-89 %
Princ. di Piemonte	ALBA	13	3,7	17	4,6
	ASTI	9	2,6	7	1,9
	BIELLA	4	1,1	3	0,8
	CUNEO	26	7,5	20	5,5
	IVREA	13	3,7	15	4,1
	MONDOVI'	9	2,6	11	3,03
	PINEROLO	28	8,1	29	7,9
	SALUZZO	26	7,6	31	8,5
	SUSA	7	2,03	8	2,2
	TORINO	117	34,2	153	42,1
	VERCELLI	11	3,1	10	2,7
Duc. del Monferrato	ACQUI	2	0,5	1	0,2
	ALESSANDRIA	8	2,3	5	1,3
	CASALE	9	2,6	5	1,3
Ducato di	LOMELLINA	3	0,8	1	0,2
	AOSTA	4	1,1	6	1,6
	VALLE SESIA	1	0,2	1	0,2
Princ. di Contado di	ONEGLIA	2	0,5	2	0,5
	NIZZA	8	2,3	14	3,8
Duc. di Savoia	CARROUGE	4	1,1	1	0,2
	CHABLAIS	5	1,4	2	0,5
	FAUSSIGNY	3	0,8	—	—
	GENEVAIS	3	0,8	1	0,2
	MAURIENNE	1	0,2	—	—
	SAVOIE	11	3,1	11	3,03
	TARANTASIE	2	0,5	1	0,2
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	1	0,2	1	0,2
	PALLANZA	1	0,2	1	0,2
	TORTONA	2	0,5	—	—
	VOGHERA	—	—	1	0,2
	VIGEVANO	3	0,8	3	0,8
	SARDEGNA	1	0,2	—	—
	STRANIERI	5	1,4	2	0,5
	Totale	342		363	
	non identif.	6		2	

TABELLA 9/d

		1790-99 N.	1790-99 %
Princ. di Piemonte	ALBA	32	9,4
	ASTI	13	3,8
	BIELLA	5	1,4
	CUNEO	17	4,9
	IVREA	14	4,4
	MONDOVI'	11	3,2
	PINEROLO	33	9,6
	SALUZZO	30	8,7
	SUSA	4	1,2
	TORINO	145	42,4
	VERCELLI	2	0,6
Duc. del Monferrato	ACQUI	—	—
	ALESSANDRIA	8	2,2
	CASALE	7	2,04
	LOMELLINA	1	0,3
Ducato di	AOSTA	—	—
	VALLE SESIA	1	0,3
Princ. di	ONEGLIA	2	0,6
Contado di	NIZZA	6	1,9
Duc. di Savoia	CARROUGE	—	—
	CHABLAIS	2	0,6
	FAUSSIGNY	—	—
	GENEVAIS	2	0,6
	MAURIENNE	1	0,3
	SAVOIE	—	—
	TARANTASIE	—	—
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	1	0,3
	PALLANZA	—	—
	TORTONA	1	0,3
	VOGHERA	—	—
	VIGEVANO	3	0,9
	SARDEGNA	1	0,3
	STRANIERI	—	—
	Totale	342	
	non identif.	—	

TABELLA 10.

PERCENTUALI DELLE PROVENIENZE DECENNALI DEI LAUREATI PER REGIONI - FACOLTA' DI TEOLOGIA (1730-98)

	1730-39	1740-49	1750-59	1760-69	1770-79	1780-89	1790-99
PIEMONTE	40	53.7	50	44.4	42.4	41.4	47.2
PROV. DI TORINO	18.4	24.3	27.3	33.7	34	42.1	42.3
MONFERRATO	3.2	4.7	8.4	10.3	6.3	3.2	4.5
CONT. DI NIZZA	9.7	4.1	4.1	4.4	2.8	4.3	1.9
SAVOIA	18.4	9.2	6.9	4.1	8.4	4.3	1.5
PROV. NUOVO ACQ.	2.1	—	0.3	1.7	2	1.6	1.5
ALTRE TERRE	4.3	3.4	2.3	1.4	3.2	2.7	1.3

TABELLA 11/a

PROVENIENZA CITTA'/CAMPAGNA DEI LAUREATI IN TEOLOGIA PER DECENNIO (1740-1798)

Città	1740-49	1750-59	1760-69	1770-79
ALBA	1	1	1	—
ASTI	4	—	2	1
BIELLA	—	—	—	—
CARMAGNOLA	2	2	—	—
CHIERI	1	1	5	4
CUNEO	1	4	1	6
FOSSANO	1	4	4	—
IVREA	—	1	—	—
MONDOVI'	2	5	4	5
PINEROLO	3	8	1	—
RACCONIGI	1	2	5	7
SALUZZO	1	2	3	2
SAVIGLIANO	1	3	3	3
SUSA	—	2	5	1
TORINO	27	44	64	71
VERCELLI	1	5	5	6
ACQUI	1	4	1	—
ALESSANDRIA	3	3	4	3
CASALE	1	—	2	7
NIZZA MONF.	3	1	1	—
MORTARA	—	—	1	1
AOSTA	2	4	7	2
VARALLO	—	—	1	—
ONEGLIA	—	—	1	2
NIZZA	—	1	1	—
CARROUGE	—	—	—	—
THONON	—	—	1	3
ANNECY	—	1	1	1
ST. JEAN DE M.	—	1	—	—
CHAMBERY	4	4	3	6
MOUTHIERS	—	—	—	—
NOVARA	—	—	—	—
PALLANZA	—	—	—	—
TORTONA	—	—	—	—
VOGHERA	—	—	—	—
VIGEVANO	—	1	1	3
Totale città	60 41,7%	104 40,4%	127 43,6%	134 39,2%
Totale provenienze	144	260	291	342
Totale campagna	84 58,3%	156 59,6%	164 56,4%	208 60,8%

TABELLA 11/b

Citta	1780-89	1790-99
ALBA	—	—
ASTI	1	2
BIELLA	—	2
CARMAGNOLA	6	2
CHIERI	1	7
CUNEO	4	1
FOSSANO	2	2
IVREA	1	3
MONDOVI'	7	1
PINEROLO	5	8
RACCONIGI	4	5
SALUZZO	—	—
SAVIGLIANO	6	3
SUSA	1	2
TORINO	96	87
VERCELLI	—	1
ACQUI	—	—
ALESSANDRIA	1	2
CASALE	3	3
NIZZA	—	—
MORTARA	—	—
AOSTA	5	—
VARALLO	1	—
ONEGLIA	1	1
NIZZA	—	—
CARROUGE	—	—
THONON	—	—
ANNECY	1	2
ST. JEAN DE M.	—	1
CHAMBERY	8	—
MOUTHIERS	—	—
NOVARA	—	—
PALLANZA	—	—
TORTONA	—	—
VOGHERA	—	—
VIGEVANO	2	3
Totale città	156 43%	138 40,3%
Totale provenienze	363	342
Totale campagna	207 57%	204 59,7%

V

GLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI LEGGE

Dopo gli anni della decadenza secentesca — in cui la Facoltà di Legge aveva ridotto al minimo l'attività didattica, pur conservando un discreto ritmo nel conferimento dei gradi accademici [1] — le riforme amedeane rappresentarono per la facoltà l'inizio di una rapida ripresa. L'affluenza degli studenti, abbastanza consistente fin dal 1724, divenne cospicua soprattutto a partire dagli anni Trenta, per l'effetto incentivante del rinnovamento universitario ed insieme per l'allargarsi ed il precisarsi degli sbocchi professionali [2]. Il riordinamento della Magistratura, delle Segreterie e delle Aziende finanziarie e la revisione dell'apparato giudiziario ed amministrativo periferico, implicando il potenziamento degli organici ed imponendo il criterio della competenza e del titolo accademico nelle assunzioni [3], contribuirono ad indirizzare un numero crescente di sudditi verso gli studi legali, stimolanti per le opportunità che offrivano di arricchimento, di carriera, di prestigio e promozione sociale. Gli effetti delle riforme, che fecero salire in pochi anni il numero degli iscritti alla facoltà, non si esaurirono nell'impennata degli anni Trenta, ma si prolungarono per tutto il secolo, ad indicare la sostanziale stabilità ed efficienza delle nuove istituzioni ed una domanda professionale abbastanza sostenuta e costante nel tempo. Riprenderò più avanti il discorso sulla professionalità. Mi preme ora definire i contenuti e le modalità dell'insegnamento del diritto, l'*iter* degli studi e valutare quantitativamente e qualitativamente la popolazione studentesca della facoltà.

Negli anni precedenti ed immediatamente successivi alla pubblicazione delle prime Costituzioni universitarie la scelta delle discipline e la formu-

[1] La Facoltà cessò ogni attività solo negli anni immediatamente precedenti il 1720.

[2] Nel primo trentennio del Settecento — lo si preciserà nel successivo saggio sulla professionalità — Vittorio Amedeo II ristrutturò globalmente gli organismi politico-amministrativi dello stato, creando nuove istituzioni, potenziandone altre, rendendo più funzionali i servizi periferici e soprattutto dando una maggiore importanza al titolo di studio ed alla qualificazione, col collegare più rigidamente formazione e professione. Si spiega così, più che in termini di puro incremento numerico degli organici, a cui contribuirono i nuovi acquisti territoriali, la crescente richiesta di graduati della Facoltà di Legge. Sui mutamenti apportati dalle riforme amedeane alla struttura politico-amministrativa dello stato cfr. QUAZZA, op. cit., vol. I, pp. 55-95 e per la Savoia cfr. NICOLAS, op. cit.

[3] Come diremo più ampiamente nel saggio successivo, tramonta il sistema della venalità degli uffici e subentra il criterio della competenza.

lazione dei programmi aveva impegnato lungamente consiglieri e collaboratori del sovrano. Pur nella diversità delle posizioni c'era sostanziale accordo su alcuni punti: sull'opportunità cioè di creare due corsi — rispettivamente di Istituzioni civili e canoniche — propedeutici allo studio delle leggi e dei canoni; di avere più insegnamenti di Diritto civile e di Diritto canonico, di disporre di alcuni corsi complementari [4].

Quanto poi ai contenuti, per il Diritto e le Istituzioni civili non ci si discostava dal tradizionale romanismo, anche se venivano proposti corsi di diritto feudale, germanico e municipale. Per il Diritto e le Istituzioni canoniche si raccomandava prudenza ed oculatezza nella spiegazione dei canoni antichi e moderni della Chiesa, ma nel rispetto della giurisdizione regia. Queste proposte confluiranno in larga misura nelle Costituzioni universitarie del 1723 e del 1729 [5]. Verranno infatti istituite due cattedre di Diritto civile, due di Diritto canonico (una sola dopo il 1729), una di Istituzioni civili ed una di Istituzioni canoniche (creata solo nel 1731). Fonti per lo studio del Diritto civile erano le Costituzioni generali, le decisioni dei supremi magistrati e la legge comune; per il Diritto canonico le Decretali. Rimasero invece inascoltate per tutto il secolo le proposte di istituire un corso di « gius naturale e delle genti » ed insegnamenti autonomi di diritto criminale e feudale.

Troppo generiche risultano nelle Costituzioni le prescrizioni di metodo, che si ricavano piuttosto da relazioni e memoriali privati. È il caso della *Memoria* inviata nel 1724 dal Conservatore dell'università [6] Pensabene al sovrano sulla « regola che deve darsi per li professori di legge », in cui l'autore polemizzando con il sistema d'insegnare Diritto civile di Onorato Gallea [7], criticava l'uso di dare in compendio le leggi del Codice, in quanto gli studenti ne ricavavano solo « un'infarinatura di questioni e termini legali » che dimenticavano presto. Proponeva invece che si dettassero una per una le leggi del Digesto, se ne spiegasse l'origine e lo sviluppo nel tempo e che si analizzassero a fondo gli articoli per abituare lo studente ad applicare

[4] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. II, nn. 3, 4, 8 e 24.
[5] *Costituzioni...* 1723 cit., Tit. XXII, art. 13, p. 204; *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. V, art. 8-14, pp. 32-34.
[6] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 23, *Memoria del Reggente Pensabene per la forma e regola che deve darsi per li professori di legge.* In conclusione si legge « S. M. ha approvato il contenuto di detta memoria e comandato di osservarla, come per lettera del Segretario Plazaert al Reggente del 24 ottobre 1724 ».
[7] Onorato Gallea di Nizza è professore di Diritto civile dal 1720 al 1734.

le leggi al fatto. Insegnare i primi elementi del diritto ed i rudimenti della terminologia legale spettava invece al professore di Istituzioni civili. Le proposte del Pensabene, accolte favorevolmente dal sovrano, verranno applicate all'insegnamento del Diritto civile, ma con un certo ritardo per la difficoltà di trovare i professori adatti.

Per quanto riguarda invece l'insegnamento del Diritto canonico, si rivelano particolarmente interessanti le conclusioni dei congressi del 20-24 giugno 1731 [8] sul corretto modo d'insegnare Diritto ed Istituzioni canoniche ed ancor più due relazioni (probabilmente del 1736) [9] che ricalcano, estendendole, le indicazioni didattiche date dai congressi. Le frequenti raccomandazioni alla prudenza sui temi più scottanti della giurisdizione ecclesiastica ed i contemporanei richiami in difesa delle prerogative regie riflettono l'ambiguità delle relazioni diplomatiche con Roma. Gli estensori delle relazioni raccomandano di evitare nell'insegnamento il diritto pubblico ecclesiastico « il cui studio tuttoché necessario e sommamente importante, pure deve più opportunamente riservarsi a uomini maturi e gravi e non proporsi alla meno sperimentata gioventù » e di tralasciare le questioni che riguardano la giurisdizione dei Concili e la superiorità del Papa. Prescrivevano però anche che i professori si astenessero dalla spiegazione dei testi « contrari alle massime del governo civile oggidì rivendicate », che indicassero e spiegassero « le regole della Cancelleria romana e delle Bolle pontificie a misura che sono ricevute nello Stato e non altrimenti », che non tralasciassero nell'insegnamento delle materie più scabrose (immunità personale, reale, locale, esenzioni varie ecc.) — che andrà fatto con ogni cautela — « quelle massime che sono più convenienti allo Stato ». Infine si prevedeva un insegnamento differenziato per alcuni studenti « di talento ed abilità singolare » (tra cui il sovrano avrebbe poi scelto i suoi ufficiali supremi) a cui i professori potevano « insinuar in certi privati e familiari colloqui le massime più opportune... a tenore egualmente della retta e vera disciplina della Chiesa che delle esigenze dello Stato ».

Riguardo poi alle Istituzioni canoniche la relazione prevedeva che il corso si articolasse in due fasi: la prima, senza limite preciso di tempo,

[8] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. IV, n. 9.
[9] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. V, n. 2, *Sistema per ben insegnare le leggi ecclesiastiche dal professore delle Decretali*; e *Sistema per ben insegnare le leggi ecclesiastiche per quel che riguarda il professore delle Istituzioni.*

era ritenuta fondamentale in quanto, fornendo i primi elementi del diritto, poneva le basi per lo studio dei canoni. Nella seconda erano invece esaminate brevemente le materie ecclesiastiche più importanti. Queste indicazioni confluiranno pressoché integralmente nelle Costituzioni del 1772. Si raccomandava poi che il professore di Istituzioni canoniche usasse chiarezza e precisione nelle spiegazioni, collocando storicamente i canoni ed usando « quelle regole dell'arte critica che servono a richiamare la mente dei giovani e questi guidar per mano a discernere il vero dal falso ». In quest'ultimo passo si sente chiaramente la lezione graviniana, mediata dal Campiani [10].

Le raccomandazioni conclusive, che invitano all'osservanza rigorosa delle prescrizioni didattiche, rivelano la preoccupazione del sovrano e dei suoi collaboratori per il disorientamento e la confusione pericolosa che può derivare ai giovani dalla scarsa « uniformità » d'insegnamento. Il timore di iniziative individuali contrarie alle regole di comportamento indicate dalle autorità renderà in seguito sempre più scrupoloso il controllo sull'attività didattica e scientifica dei professori. Si verificheranno casi di insegnanti censurati, sospesi dalle loro funzioni o costretti a tacere le loro vere opinioni [11]. Nonostante ciò qualcuna delle novità che essi tentavano di introdurre nell'insegnamento del diritto fu recepita dalle generazioni successive. È perciò probabile che i corsi universitari siano stati in realtà più ricchi e stimolanti di quanto non lasci intendere la pedantesca minuziosità delle prescrizioni e dei regolamenti.

Esaminiamo ora l'*iter* degli studi previsto dalle Costituzioni. Il corso di laurea in Diritto canonico e civile durava cinque anni. Vi erano ammessi gli studenti che avessero conseguito il magistero delle Arti nell'Ateneo torinese (questo grado non è specificamente richiesto tra il 1729 ed il 1738 [12]). Ai residenti fuori della provincia di Torino era però concesso di studiare retorica e filosofia presso maestri locali approvati dal Magistrato della Riforma, in sostituzione del corso propedeutico all'università. Questo si concludeva con un esame, che, per quanti volevano iscriversi alla Facoltà di

[10] Sul professore di Diritto canonico dell'Ateneo torinese cfr. la voce del *Diz. Biog. Italiani* cit., vol. 17, 1974, p. 530 sgg. (a cura di G. RICUPERATI), che offre un'esauriente bibliografia.

[11] Mi riferisco alle vicende, conclusesi con il licenziamento dei professori della facoltà Campiani, Chionio, Bono e Baudisson (Cfr. le voci corrispondenti sul *Diz. Biog. Italiani* cit.). Sulle polemiche intorno agli insegnanti cfr. pure STELLA, op. cit.

[12] Si rimanda a quanto già scritto a p. 22.

Legge, verteva prevalentemente sulla filosofia e sulla logica. Una volta immatricolato, lo studente doveva nel primo anno del corso seguire le lezioni di Istituzioni civili, che il professore dettava e spiegava « secondo l'ordine dei titoli delle Istituzioni di Giustiniano » ed a cui faceva precedere, nelle prime settimane, un compendio di storia della giurisprudenza [13]. A partire dal 1731 [14], oltre alle lezioni di Istituzioni civili, l'allievo era tenuto a frequentare anche un corso di Istituzioni canoniche che, in un rapido *escursus* sulle fonti delle leggi canoniche e sui principi generali del diritto canonico, preparava allo studio più complesso dei canoni. Le Costituzioni del 1772 regolavano infine più precisamente il corso di Istituzioni canoniche: « Il professore delle Istituzioni del diritto canonico, dividerà il suo trattato in due parti: nella prima esporrà le fonti delle leggi canoniche: nell'altra detterà i principi generali delle materie, che si debbono insegnare dal Professore del Diritto canonico » [15].

Al termine di questo primo anno, che doveva fornire gli strumenti elementari di approccio al diritto, lo studente era sottoposto ad un esame privato, alla presenza dei suoi professori e di uno dei Riformatori, ed era interrogato sulle materie studiate nel primo anno. Se approvato, conseguiva il titolo di baccelliere ed era ammesso a partecipare ai dibattiti che si svolgevano nelle accademie legali dell'università ed alle tesi che ogni sabato gli studenti a turno sostenevano pubblicamente. Nei registri degli esami privati non c'è traccia di questo grado per la Facoltà legale fino al 1740, sebbene le addizioni del 1721 lo prevedessero alla fine del I anno, le Costituzioni del 1723 ne facessero specifica menzione e solo nel 1729 venisse formalmente soppresso [15]. Ripristinato con i Regolamenti del 1737 [16], comincia ad essere annotato a partire dal 1740. È possibile che fino al 1729 l'esame si risolvesse in un colloquio informale tra docente di Istituzioni e candidato e che non venisse perciò registrato ufficialmente.

[13] Nessun sostanziale mutamento è riscontrabile nei regolamenti relativi all'insegnamento delle Istituzioni civili tra le Costituzioni del 1729 e del 1772 (*Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. V, art. 14, p. 33 sg.; *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. VI, art. 13, p. 23).

[14] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 261, *Regio biglietto del Magistrato della Riforma per ... il ristabilimento delle cattedre di Istituzioni canoniche, 15 luglio 1731.*

[15] *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. VI, art. 12, p. 22.

[16] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. III, n. 7, *Regolamenti... 28 agosto 1737.*

Nei quattro anni successivi lo studente seguiva le lezioni dei due professori di Diritto civile, che nel quadriennio dettavano e spiegavano i cinquanta libri delle *Pandette,* le *Novelle* e nell'ultimo anno il trattato *De feudis,* scegliendo i punti più importanti e fornendo nel contempo i rudimenti della procedura civile e penale. Il programma prevedeva inoltre un'accurata conoscenza delle Costituzioni regie e delle decisioni dei supremi magistrati dello stato, in un costante raffronto con la legge comune [17]. Gli studenti dovevano seguire parallelamente le lezioni del professore di Diritto canonico che dettava e spiegava le *Decretali,* soffermandosi con particolare attenzione sul *Sesto libro* e sul *Decreto di Graziano,* sui nodi fondamentali della « disciplina » ecclesiastica, di cui ricostruiva brevemente l'origine e lo sviluppo [18]. Al termine del quart'anno gli studenti erano tenuti a sostenere un esame privato e, dopo un minimo di otto giorni ed un massimo di venti, l'esame pubblico di licenza. Lo studente veniva interrogato dal professore di Istituzioni civili e dai lettori di Diritto canonico e civile sulle materie studiate nei quattro anni. Se il candidato era approvato, venivano tratti a sorte una legge ed un canone che lo studente doveva discutere pubblicamente dopo almeno otto giorni [19]. L'esame privato rappresentava il momento di reale verifica dell'idoneità del candidato, cui faceva seguito, con l'esame pubblico, la conferma ufficiale. Difficilmente perciò, superato il colloquio privato, il candidato era respinto nell'esame pubblico e questo

[17] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. V, art. 9-12, p. 32 sgg. Le Costituzioni del 1772 ricalcano fedelmente queste norme: *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. VI, art. 12-13, p. 22.

[18] « Il professore di Ius Pontificio spiegherà, e detterà nel corso di quattro anni i Decretali secondo il loro ordine, richiamando in ogni materia ciò, che avvi di più importante nel Sesto Libro e nei Decreti di Graziano... » (*Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. V, art. 8, p. 31). I Regolamenti, annessi alle Costituzioni del 1772, riportano una parte aggiuntiva. « Inferirà pure secondo, che la materia il richiederà, la storia dei punti più importanti della disciplina ecclesiastica, facendone osservare l'origine, e i progressi senza omettere la notizia dei Concordati... » (*Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. VI, art. 7, p. 20). Questa addizione, insieme a quella relativa al corso di Istituzioni civili, rivela l'istituzionalizzazione di un'esigenza culturale emersa da tempo nella facoltà: quella cioè di dare alle discipline legali una dimensione storica.

[19] Per conseguire la licenza « lo Studente si esporrà per due ore ad un'esame privato sulle Istituzioni Cesaree, e le materie dettate dai tre Professori del Ius Pontifizio e Cesareo nel corso dei tre anni precedenti... di poi si presenterà al Priore e cavati a sorte una Legge ed un Canone, ne farà fra giorni otto la recita, e risponderà sulle leggi, e Canoni, che gli saranno opposti dai tre Argomentanti del Collegio » (*Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. VII, art. 19, p. 59). Analoghe le norme del 1772 (*Costituzioni...* 1772 cit., Cap. X, art. 8, p. 50).

valeva per la licenza come per la laurea. Quest'ultimo grado era conferito alla fine del quint'anno, previo esame privato e pubblico sulle materie studiate nell'ultimo anno e con modalità analoghe all'esame di licenza [20]. I respinti, che erano pochi, soprattutto nell'esame pubblico, potevano ripresentarsi a sostenere la prova dopo un anno o, per speciale concessione, dopo sei mesi. Le addizioni del 1724 prevedevano poi, come già si è detto, un complesso *iter* di studi ed esami per gli studenti che volevano essere aggregati al Collegio della facoltà. Le norme ricompaiono semplificate nelle Costituzioni del 1729: un esame privato precedeva, all'inizio del quart'anno, i due esami per la licenza ordinaria; mentre all'inizio del quint'anno una difesa pubblica di tutte le materie civili e canoniche dettate nell'anno precedente anticipava le verifiche pubbliche e private come per la laurea ordinaria [21].

Mancando i registri di immatricolazione, è grazie alle registrazioni degli esami pubblici e privati che si può procedere ad una valutazione quantitativa e qualitativa degli studenti frequentanti la facoltà [22]. Sono pressoché completi i dati relativi agli esami pubblici di licenza e di laurea, tranne che per gli

[20] « Il licenziato, che vorrà essere ammesso all'onore della semplice laurea, sarà sul fine del quint'anno come sopra privatamente esaminato per due ore e mezza, tanto nel Ius pontificio che nel Cesareo; indi sosterrà come sopra fra giorno otto una legge ed un Canone cavati a sorte dal Priore del Collegio » (*Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. VIII, art. 19, p. 59). Analoghe modalità d'esame sono previste nelle Costituzioni del 1772.

[21] Op. cit., Cap. VIII, art. 20, p. 60.

[22] Nell'Archivio Storico dell'Università sono conservati tre registri di esami privati per il Settecento e precisamente: *Esami privati ed estrazione dei punti per gli atti pubblici* (15 dicembre 1729-13 agosto 1732); *Atti privati dei baccalaureati e dottorati in giurisprudenza* (13 giugno 1740-1° luglio 1769); *Atti privati dei dottori in giurisprudenza* (2 luglio 1749-2 maggio 1760). Molto più numerosi invece i registri di esami pubblici: *esami di licenza e dottorato* (21 novembre 1729-22 aprile 1732); *esami dei dottori in giurisprudenza* (25 aprile 1732-27 giugno 1735); *esami dei dottori* (12 novembre 1734-14 agosto 1737); *esami pubblici dei dottori* (23 maggio 1738-8 luglio 1740) *acta pubblica, prolytae et doctores Iuris Prudentiae* (9 luglio 1740-10 dicembre 1744); *Atti pubblici di licenza e laurea in Legge* (11 febbraio 1745-18 maggio 1748); *Atti pubblici di licenza e laurea in Legge* (20 maggio 1748-14 agosto 1751); *Atti pubblici di licenza e laurea in Legge* (24 dicembre 1751-14 agosto 1754) *Atti pubblici di licenza e laurea in Legge* (15 febbraio 1759-13 agosto 1763); *Juris prudentiae prolytae et doctores* (15 dicembre 1763-10 dicembre 1767); *Juris prudentiae prolytae et doctores* (27 maggio 1772-29 marzo 1777); *Juris prudentiae prolytae et doctores* (25 aprile 1777-6 dicembre 1780); *Prolytae et doctores* (maggio 1784-maggio 1789); *Jurisprudentiae prolytae et doctores* (maggio 1789-aprile 1795); *Jurisprudentiae prolytae et doctores* (aprile 1795-dicembre 1798). Questi due ultimi registri riportano anche gli esami privati.

anni tra il 1767 ed il 1772, per i quali mancano i registri [23]. Estremamente carenti invece le annotazioni degli esami privati del baccalaureato, della licenza e della laurea, che erano riportati su registri privati, in gran parte perduti. Il numero dei laureati, ricostruibile per quasi settant'anni tra il 1730 ed il 1798 è sufficientemente indicativo — anche in relazione ai graduati delle altre Facoltà — della rilevante presenza di iscritti a Legge (Tabella 12, Grafico 1): la facoltà congeda nel settantennio ben 4.619 laureati [24].

La media annua si aggira per gli anni 1730/50 intorno ai 40 dottori l'anno, salendo sensibilmente nel ventennio successivo a circa 60-65. Nel ventennio 1775-1795 i laureati crescono ancora, con una media annuale di 85-90 e con punte altissime negli anni Ottanta, in cui si superano talvolta i cento laureati. L'aumento costante è interrotto da alcuni anni di stasi, che coincidono con le vicende militari che tra il 1730 ed il 1750 coinvolsero il Piemonte nella guerra di successione polacca ed austriaca, mentre una straordinaria affluenza si registra nel decennio seguente la pubblicazione delle nuove Costituzioni universitarie del 1772.

La somma degli esami privati e pubblici, per gli anni in cui le cifre sono complete, mentre non dà il numero degli iscritti alla facoltà, perché misura solo il numero degli studenti che affrontavano un esame — cioè generalmente coloro che frequentavano il I, IV e V anno e non gli iscritti

[23] Per coprire la lacuna degli anni 1767-72 abbiamo utilizzato gli atti amministrativi (Arch. Stor. Univer. di Torino, Atti amministrativi, *Registro entrate-uscite,* ottobre 1766-ottobre 1772).

[24] Nel numero dei laureati sono comprese anche le conferme di laurea. Il confronto con altre facoltà non è particolarmente indicativo, poiché mancano accurate e complessive indagini demografiche sugli atenei italiani: i dati parziali sulle Università di Modena, Pavia e Bologna — già si è detto — confermano comunque una presenza più numerosa di studenti nelle Facoltà legali che nelle altre. Più fruttuoso invece il confronto con le università francesi e spagnole, reso possibile dagli studi di demografia sociale condotti dallo statunitense Kagan (cfr. R. L. KAGAN, *Students and Society* cit., e l'articolo dello stesso autore *Law Students and Legal Careers in Eighteenth-Century France,* in « Past and Present », 68 (1975), pp. 38-72. L'analisi del Kagan, che nel primo lavoro misura quantitativamente la popolazione universitaria degli atenei castigliani e nell'articolo prende in esame specificamente gli studenti delle facoltà legali delle università francesi, conferma, grazie al raffronto dei dati, l'impressione che la Facoltà torinese sia frequentata da un numero consistente di studenti, a riprova del successo delle direttive amedeane in campo culturale. Il Kagan sostiene infatti che in ognuna delle università maggiori della Castiglia nel Settecento non si laureavano più di 50-60 giovani ogni anno tra tutte le facoltà; e non più di 25-30 per legge a Valladolid e a Salamanca; meno nelle altre. In Francia solo tre università (Caen, Parigi e Tolosa) hanno un numero di licenziati superiore o pari a quello della Facoltà torinese. Le altre otto università che l'autore prende in esame risultano avere un numero di licenziati nettamente inferiore.

al II e III anno —, permette di valutare se pur approssimativamente l'onere didattico dei professori, la presenza degli studenti nei corsi e l'impegno delle commissioni esaminatrici [25] (Tabelle 13).

Per i decenni per i quali le registrazioni risultano meno frammentarie è inoltre possibile calcolare il numero degli studenti che non concludevano interamente il ciclo quinquennale degli studi, ma si fermavano al baccalaureato o alla licenza [26]. Per il primo grado il computo è possibile solo per due decenni: tra il 1740 ed il 1760 il 4% circa degli studenti interrompevano gli studi dopo aver sostenuto l'esame di baccalaureato. L'assenza di sbocchi professionali specifici rende attendibile l'esiguità di tale cifra. È perciò probabile che nei casi individuati l'interruzione degli studi al primo anno non rispondesse che raramente ad una precisa scelta culturale e professionale, ma più spesso a ragioni del tutto contingenti e straordinarie. Diverso il discorso per la licenza che aveva una corrispondenza diretta con la professione: le Costituzioni universitarie del 1723 prevedevano infatti che i licenziati in Diritto canonico e civile potessero patrocinare nelle terre e nei villaggi ed essere giudici nei feudi dei vassalli [27]. Ma anche per la licenza le percentuali di studenti che non proseguivano gli studi fino alla laurea sono piuttosto esigue (Tabella 14). Se si esclude il primo decennio, in cui le registrazioni sono spesso carenti e perciò i valori scarsamente attendibili, nei sessant'anni appena 165 studenti non proseguono i corsi dopo la licenza, con percentuali decennali che oscillano tra il 3 e il 7% del totale delle licenze. L'intercorrere di un solo anno tra la licenza e la laurea, che apriva prospettive di carriera ben più allettanti, doveva infatti scoraggiare un'immotivata interruzione degli studi al quart'anno. Tanto più che le prove d'esame non dovevano essere troppo ardue, se si considera il numero modesto dei respinti: pochi nelle prove private, ancor meno nelle pubbliche, a conferma del valore tendenzialmente formale degli esami pubblici. Rari

[25] Computo fattibile solo per gli anni 1740-1760 e 1790-98 per i quali disponiamo di tutte le registrazioni degli esami pubblici e privati.

[26] La rilevazione dei dati per schede nominali ha infatti permesso di controllare, grazie alla registrazione delle date degli esami sostenuti, il tempo impiegato per conseguire i diversi gradi e le interruzioni dopo il conseguimento dei gradi intermedi. Il controllo è pertanto possibile solo quando si possiedono le registrazioni di tutti gli esami.

[27] Tale norma, già emanata con Regio Editto fin dal 1721, poi ribadita nelle Costituzioni del 1723 e ripresa in quelle del 1729, nel 1772 non prevedeva più il patrocinio nelle terre e nei villaggi per i licenziati in Legge (*Costituzioni...* 1772 cit., Tit. V, art. 2, p. 49).

dunque i casi di riprovazione: nove nella laurea pubblica e 15 nella licenza pubblica tra il 1730 ed il 1798; un po' più numerosi nelle prove private: 24 respinti nell'esame privato di laurea in 35 anni e 31 nella licenza privata in 46 anni (Tabella 13). L'esiguità di tali cifre rivela una politica blandamente selettiva, almeno nel momento della verifica, che sembra confermata dai reiterati inviti del re e dei Riformatori ad una maggiore severità all'atto dell'iscrizione, nei controlli sulla frequenza e soprattutto negli esami. Maggiore severità ed un sistema complesso di verifiche precedeva l'aggregazione al Collegio della Facoltà. Il superamento dell'esame di laurea speciale, previsto per quanti volevano essere aggregati, non implicava l'immediata ammissione al Collegio in qualità di dottore ordinario: i neo-laureati dovevano infatti presenziare per tre anni a tutte le funzioni pubbliche della loro facoltà, prendendo parte attiva alle discussioni, e solo concluso il triennio ed ottenute le attestazioni di frequenza dal Priore e da due professori sedevano ufficialmente tra i membri del Collegio, godendo dei privilegi e degli emolumenti previsti dalla legge. La presenza di un solo aggregato per il decennio 1730-40 fa dubitare dell'accuratezza della registrazione per gli anni di assestamento che seguirono la riforma. Nei decenni per i quali disponiamo di dati complessivi, si rileva una certa uniformità nel numero degli aggregati: dai 15 ai 18 per decennio (Tabella 13).

Non tutti i laureati, però, conseguivano il titolo dopo aver frequentato per cinque anni regolarmente i corsi della facoltà ed aver sostenuto gli esami privati e pubblici richiesti. Fin dal 1729 — già lo si è detto — gli studenti di Legge provenienti dalla Savoia, dal ducato d'Aosta, dal contado di Nizza erano dispensati da un anno di frequenza se studiavano all'università e, in alternativa, potevano studiare nelle loro province per i primi tre anni del corso di laurea, purché dimostrassero con attestazioni giurate il loro studio.

Godevano pure della dispensa da un anno di studio gli allievi del Collegio dei Nobili e della Reale Accademia che si iscrivessero alle Facoltà di Legge e Teologia [28]. Erano invece dispensati dalla frequenza dell'intero corso quinquennale i laureati in Teologia che volessero conseguise la laurea in Legge. Dovevano semplicemente sottoporsi a due esami, uno privato ed uno pubblico come per la laurea ordinaria, ma erano interrogati sul programma

[28] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 709.

dei cinque anni: dai professori di Diritto canonico e civile e dal lettore di Istituzioni canoniche su di un trattato di Diritto della Chiesa, su due di Diritto cesareo e sulle Istituzioni, e rispondevano poi pubblicamente su di un punto di Diritto canonico ed uno di civile estratti a sorte [29]. Nel 1739, in seguito alle reiterate richieste di dispensa dagli esami ordinari di sudditi e stranieri laureati in Legge e Medicina in altre università, il sovrano concesse ai forestieri graduati in altri atenei di ottenere il riconoscimento del loro titolo (Tabella 15), previo esame privato nel Collegio della Facoltà torinese, e la conferma, mediante esame privato e pubblico, per i sudditi laureati prima del 1738 in altre facoltà legali [30]. Dopo tale data furono ammessi all'esame di conferma i residenti nelle terre di nuovo acquisto laureati in altri Studi [31], ma talvolta anche i sudditi che lo richiedessero, ad arbitrio del sovrano [32]. I gradi conseguiti all'Università di Cagliari erano invece equiparati a tutti gli effetti ai titoli ottenuti nella Facoltà torinese [33]. I registri degli esami riportano solo dopo gli anni Settanta la conferma di laurea, con l'indicazione dell'ateneo in cui il candidato che richiedeva il riconoscimento del titolo si era laureato (Tabella 16). Quasi tutti risultano laureati a Pavia e residenti nelle province di nuovo acquisto. Prima di tale data i registri non riportano la specifica indicazione *confirmatio laureae,* né l'università in cui il candidato si è laureato. Il computo delle conferme è perciò stato fatto sui laureati che non risultano aver sostenuto gli esami di baccalaureato e licenza: appena 5 tra 1742 e 1766 (Tabella 17). Ma per i primi anni (tra il 1730 e il 1740) la lacunosità dei registri infirma il valore dell'indagine. Il reperimento di un plico di richieste — e relative autorizzazioni — di conferma di laurea e di esenzioni per gli anni 1730-42 permette di integrare gli incerti dati dei registri delle lauree [34] e di rilevare l'ecce-

[29] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Cap. VIII, art. 25, p. 65 e *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. X, art. 14, p. 55.

[30] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, pp. 698-699. *Rappresentanza del Magistrato della Riforma circa la conferma dei gradi ai laureati all'estero... 23/7/1738 e R. Biglietto... 6/8/1738.*

[31] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. IV, n. 10. *Rappresentanza del Magistrato della Riforma per ricevere gli ordini circa l'ammettere all'esame di conferma di laurea i sudditi delle Provincie di Novara e Tortona e delle altre venute al dominio di S. M., 28/4/1744.*

[32] *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Cap. X, art. 19, pp. 55-56.

[33] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, pp. 700-701, *Regie patenti... 27/11/1741.*

[34] I registri dell'Arch. Stor. Univer. di Torino risultano, come si è detto, imprecisi e spesso carenti di annotazioni relative al *curriculum* degli studenti per i primi decenni

zionalità del decennio 1730-40, in cui le conferme di laurea e le esenzioni sono molto numerose (Tabella 16). La stabilizzazione istituzionale degli anni Quaranta è misurabile nel calo delle dispense, sintomo di una più rigida adesione ai regolamenti universitari. Dopo gli anni Cinquanta si verifica un nuovo rialzo nel numero delle conferme di laurea, che si mantiene costante per il resto del secolo.

Per quanto riguarda le dispense da uno o più anni di frequenza già si sono identificati i pochi casi in cui l'esenzione è concessa per legge. Ma dai registri degli esami risultano molto più numerosi gli studenti che percorrevano l'*iter* degli studi in un numero di anni inferiore ai cinque previsti per il dottorato [35]. Le tabelle 17 e 18 riportano sinteticamente le percentuali degli studenti che impiegavano un numero inferiore o superiore di anni. Pochissimi gli studenti che ottenevano la laurea in più di cinque anni: tra il 3 ed il 5%, secondo i decenni, sul totale dei laureati. Molto numerosi gli studenti dispensati da uno o più anni di frequenza. Se si esclude il decennio 1780-90 e si valutano con cautela le percentuali dei decenni 1760-80, per i quali mancano i dati complessivi, le percentuali di laureati che impiegavano un numero di anni inferiore a cinque oscillano tra il 15 ed il 21% secondo i decenni. Il contrarsi di tale percentuale tra il 1770-90 sembra indicare un irrigidimento delle autorità accademiche, forse per effetto delle nuove Costituzioni, dinanzi all'eccessiva rilassatezza della disciplina universitaria e la volontà di applicare rigorosamente i regolamenti. Tra i dispensati da un anno di studio vi sono gli allievi dell'Accademia Reale e del Collegio dei Nobili, che fanno la loro comparsa nei registri degli esami solo dopo il 1753. La presenza degli allievi dell'accademia cavalleresca e del Collegio dei Nobili diventa corposa a partire dal 1760 per i primi e dal 1770 per gli altri. La comparsa di questi studenti, provenienti da istituzioni

dopo le riforme; solo dopo gli anni Settanta compare la formula *confirmatio laureae* per indicare i laureati in altri atenei che ottengono il riconoscimento del grado dell'Ateneo torinese. Per gli anni 1731-53 possediamo però la domanda di ammissione agli esami di conferma dei laureati in altre università e alcune richieste di dispensa da uno o più anni di studi. (Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. IV, n. 10).

[35] Oltre ai casi previsti dalla legge il re concedeva eccezionalmente la dispensa dai gradi di baccalaureato o licenza (o da anni di studio) a studenti che avessero già studiato diritto in altre università o presso maestri privati per qualche anno o avessero acquisito altrove qualche titolo accademico. Moltissimi i sacerdoti dispensati. La tabella 17 riporta precisamente questi casi. Tutte le irregolarità del *curriculum* sono poi registrate nella tabella 18, come permanenze abnormi nella facoltà.

tradizionalmente sedi di formazione della nobiltà, si accompagna ad una più massiccia presenza di titolati nella facoltà, che premia l'impegno assunto dal potere politico fin dagli anni Quaranta di coinvolgere la nobiltà nella vita e nella gestione del massimo centro di cultura dello stato. L'operazione ha indubbiamente avuto successo sul piano delle presenze nobiliari nella Facoltà di legge e lo dimostra l'aumento dei nobili [36] tra i laureati (Tabelle 19): 2,10% nel decennio 1730-40; 10,6% nel successivo; 19,8% tra 1750-60. Poco meno che raddoppiata risulta dunque la percentuale di nobili nel decennio in cui cominciano le registrazioni degli allievi dei due collegi nobiliari: il 18,3% in soli sette anni tra il 1760 e il 1767 e poco meno negli anni tra il 1772 e '79; stazionarie le percentuali dell'ultimo ventennio del secolo (18,5% tra 1780-90 e 16,2% tra 1790-98). A parte il calo del periodo non decennale 1772-'79 le percentuali si mantengono costanti a partire dal 1750, evidenziando il salto quantitativo rispetto ai primi decenni dopo le riforme.

Fra i laureati in Legge vi è pure un certo numero di allievi del Collegio delle Provincie. Le presenze estremamente esigue ad un decennio dall'istituzione del Collegio (appena 5 convittori tra il 1740-50) e la scomparsa totale nel decennio successivo, fanno dubitare dell'accuratezza della registrazione. Molto più numerose invece le presenze registrate a partire dal 1760: 13 tra 1760-67; 80 tra 1772-80; 138 tra 1780-90; 42 tra 1790-98 (Tabelle 19). Il Collegio delle Province non subisce nel secondo Settecento un potenziamento tale da giustificare uno scarto così rilevante tra anni Cinquanta e Settanta: è perciò probabile un difetto di registrazione.

Irrilevante il numero di studenti che ottengono i gradi gratuitamente: 5 nel decennio 1750-60; 11 nel successivo; 9 tra 1772-80; 12 tra 1780-90; 18 nell'ultimo decennio. Percentuali che oscillano tra lo 0,8 ed il 2,6% (Tabella 18).

Numerosi i laureati in Teologia che si presentano agli esami previsti per la laurea in legge: dal 2,1% nel decennio 1740-50, al 4,1% nel periodo 1790-98, con valori oscillanti tra il 2 ed il 3% nei decenni intermedi (Ta-

[36] I registri riportano nella maggior parte dei casi l'indicazione del titolo nobiliare; in altri casi il titolo di *eques*. Alcuni controlli su A. MANNO, *Patriziato subalpino*, 2 voll., Firenze 1835-1906, permettono di concludere che tale denominazione serviva ad indicare i figli cadetti senza diritto al titolo o gli eredi del titolo non ancora investiti. Sono stati pertanto computati congiuntamente ai titolati.

belle 19). Discreta la percentuale di ecclesiastici che frequentano regolarmente il corso di laurea in Legge, senza cioè le dispense previste per i teologi: le percentuali oscillano tra il 2 ed il 3% secondo i decenni [37]. Sommando tali cifre con quelle precedenti, che si riferiscono parimente ad ecclesiastici, otteniamo percentuali complessive della presenza del clero nella facoltà: esse vanno dal 5 al 10% per i decenni per i quali si dispone di dati complessivi (Tabelle 19). Per questi 384 ecclesiastici laureati in Legge si aprivano carriere nei tribunali ecclesiastici, nelle curie arcivescovili, nei tribunali dell'Inquisizione, nei quali la legge imponeva che i giudici fossero sudditi. Figurano tra i laureati numerosi abati che talvolta andavano ad occupare posizioni di rilievo a Corte o nel servizio della famiglia reale come precettori, elemosinieri o cappellani e che più spesso frequentavano la Facoltà di Legge per esercitare la giurisdizione nei tribunali delle abbazie [38]. Erano invece esclusi dall'esercizio dell'avvocatura nei tribunali ordinari del regno [39].

Le tabelle 20 e 21 misurano infine la provenienza regionale e provinciale dei laureati tra il 1730 ed il 1798 sulla base delle indicazioni del luogo di nascita riportate nei registri degli esami dei neodottori.

Il principato del Piemonte fa registrare le più alte percentuali di laureati, con presenze che oscillano tra il 68 ed il 75% del totale delle lauree e che scendono al di sotto di tali valori solo nel ventennio 1770-90, in cui peraltro le registrazioni sono lacunose. In Piemonte la percentuale più elevata di studenti proviene dalla città e provincia di Torino: poco meno della metà dei laureati del principato. Seguono, con valori nettamente inferiori, le provincie di Cuneo, Ivrea, Mondovì, Saluzzo e Vercelli. Pochissimi gli studenti della città e valle di Susa. Modesta l'affluenza da Alba, Asti e Pinerolo. Dopo il Piemonte la Savoia fornisce il contingente più elevato di studenti: le percentuali, che si aggirano mediamente intorno al 9-11%, subi-

[37] Gli ecclesiastici godevano, soprattutto nell'ultimo quarto del secolo, di numerose dispense da anni di studio o esami, ottenute grazie al favore del principe ed agli studi affini compiuti in seminario o in altre università.

[38] Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese,* Torino 1881, vol. I, pp. 295-334.

[39] DUBOIN, op. cit., Lib. IV, parte IV, Tit. I, p. 725 « *Editto di S.A.R. col quale... dà vari provvedimenti intorno al procedimento civile e criminale - 14/1/1701.* « Proclamo al Senato et alla Camera, com'anco a tutti li Giudici tanto ordinari, come Delegati, di non ammettere gli ecclesiastici a patrocinare nelle cause civili e criminali, sì in voce, ch'in scritto, salvo nei casi permessili dalla ragione canonica, o che ne abbino con biglietto Nostro rapportata la facoltà ». Si registrano casi di deroga.

scono lievi flessioni tra il 1740-50 ed il 1760-67, subito compensate dall'ascesa dei decenni successivi. Solo nell'ultima decade del Settecento si verifica una netta caduta, attribuibile all'occupazione francese della regione. Gli studenti provengono prevalentemente dalla provincia di Chambéry e dal Genevais; esigua l'affluenza dal Carrouge e dalla Tarantasie.

Abbastanza sostenute le presenze di studenti del ducato di Monferrato, che crescono percentualmente dal 6,9% del decennio 1730/40 al 10,5% degli ultimi anni del secolo. All'interno del ducato le province di Acqui ed Alessandria forniscono il maggior numero di futuri legisti.

Pochissimi i laureati provenienti dal ducato di Aosta: nonostante le dispense e le facilitazioni concesse le percentuali superano solo in pochi decenni l'1%. Altrettanto esigua l'affluenza dal principato di Oneglia (appena 56 laureati in 70 anni). Più numerosi invece gli studenti provenienti dal contado di Nizza, ben rappresentato all'università: le presenze di nizzardi, che raggiungono i valori massimi a metà secolo, subiscono un calo repentino, per stabilizzarsi negli anni Settanta intorno a valori oscillanti tra il 4 ed il 5%.

La Sardegna appare rappresentata solo a partire dal 1750, ma l'affluenza resta scarsa (20 laureati in 50 anni) per la presenza nell'isola dell'Università di Cagliari, che proprio in quegli anni era in via di ristrutturazione. Novara ed i territori adiacenti furono annessi al Piemonte solo nel 1735; si spiegano così l'assenza di studenti novaresi fino al 1750 ed i valori lentamente crescenti dei decenni successivi. Analogamente le percentuali di laureati della Lomellina, del Pavese e dei territori di Voghera e Tortona, annessi rispettivamente nel 1713 e nel 1748, crescono lentamente a partire dagli anni Quaranta e Cinquanta, pur mantenendosi su valori bassi. La vicinanza di Pavia continuò infatti ad attrarre verso quella sede universitaria i giovani della Lomellina, pavese, novarese e territori limitrofi, che richiedevano poi la conferma del titolo nello Studio torinese. Ventidue appena sono gli stranieri e trentasei gli studenti non identificati nella provenienza. Per il primo decennio in esame, inoltre, i registri si sono rivelati molto lacunosi circa la provenenza degli studenti, rendendo le percentuali poco attendibili. Il numero dei laureati esaminati non corrisponde quindi al totale dei dottori del decennio.

Le ultime tabelle (Tabelle 22 e 23) riportano infine le percentuali di laureati provenienti dalle città (scelte, come già si è detto, in base alla funzione amministrativa ed alla popolazione). Torino è tra il 1730 ed il 1798

il luogo di nascita di 822 laureati in legge, che rappresentano in percentuale il 17,5% del totale dei dottori del settantennio. Seguono per numero di laureati le città savoiarde con 210 laureati, Nizza con 87, Cuneo con 72, Mondovì con 69, Saluzzo con 62, Asti con 61, Alessandria con 58, Casale con 51; le altre non superano i 50 laureati.

Confrontando il numero dei laureati provenienti dai capoluoghi con il numero complessivo dei dottori delle province corrispondenti (Tabella 20) ricaviamo la percentuale di studenti provenienti dal capoluogo misurata sulla popolazione studentesca della provincia.

Così i nativi della città di Torino rappresentano il 69,5% dei laureati della provincia, quelli delle città savoiarde il 55,6%, di Alessandria il 52,3%, di Casale e di Nizza più del 40%. Tra il 30 ed il 40% le percentuali di laureati delle città di Asti, Vercelli e Oneglia e terre di nuovo acquisto; sono inferiori al 30% (rispetto ai laureati delle rispettive province) gli altri capoluoghi, con percentuali che oscillano tra il 10 ed il 28%.

In totale la provenienza di laureati dalle città è calcolata intorno al 56,8% del numero complessivo di laureati in legge del decennio 1740-50 e diminuisce sensibilmente fino alla percentuale del 41,8% dell'ultima decade del secolo, con valori medi intorno al 48% (Tabella 22).

Mediamente il 52% dei laureati proviene invece dai centri minori e dalla campagna (secondo la definizione da noi adottata). Confrontando queste cifre con i dati relativi alla distribuzione demografica tra città e campagna, raccolti dal Prato [40], appare ancora più alta la percentuale dei laureati provenienti dalle città. Il censimento della popolazione del Piemonte e ducato di Aosta del 1734 registra infatti una presenza del 16% della popolazione nelle città contro l'84% nelle campagne. Nel 1774 le percentuali sono lievemente più favorevoli alla città, rispettivamente 19% contro l'81% della campagna. Le percentuali di laureati provenienti dalle città del Piemonte e della Valle d'Aosta nei decenni 1730-40 e 1770-80 sono rispettivamente del 42,6% e del 44,3%, nettamente superiori cioè agli indici demografici dello stesso periodo.

Questa elevata presenza di elementi urbani, che caratterizza la Facoltà di Legge, registra una flessione nella seconda metà del secolo che, confrontata con il fenomeno inverso della Facoltà di Medicina e con una prevalenza

[40] PRATO, *Censimenti e popolazione* cit., pp. 8-206.

rurale costante a Teologia, sembra indicare un rovesciamento delle tendenze professionali.

Anticipando i risultati dell'indagine, che segue, sugli sbocchi professionali dei laureati, possiamo aggiungere che per Legge questa inversione di tendenze si accompagna ad un mutato andamento del « mercato del lavoro » cui accedevano i legisti. Si è osservato infatti come a partire dagli anni Sessanta diminuisca l'afflusso di laureati negli uffici medio-elevati del settore pubblico, a cui afferivano prevalentemente elementi urbani e cresca invece l'affluenza nei tribunali periferici, occupati generalmente da nativi delle campagne. La ricerca di altre professioni da parte dei gruppi urbani potrebbe perciò essere spiegato in termini di saturazione dei tradizionali ambiti professionali.

DONATELLA BALANI

TABELLA 12.

LAUREATI PER ANNO NELLA FACOTA' DI LEGGE (1722-1798) *

Anno acc.	Laurea pubbl.	Anno acc.	Laurea pubbl.	Anno acc.	Laurea pubbl.
1721-22	*1*	1749-50	47	1777-78	85
1722-23	*18*	1750-51	43	1778-79	73
1723-24	*38*	1751-52	53	1779-80	81
1724-25	*59*	1752-53	53	1780-81	104
1725-26	*20*	1753-54	69	1781-82	92
1726-27	*54*	1754-55	52	1782-83	112
1727-28	*27*	1755-56	59	1783-84	82
1728-29	*19*	1756-57	93	1784-85	77
1729-30	50	1757-58	70	1785-86	102
1730-31	52	1758-59	61	1786-87	90
1731-32	76	1759-60	79	1787-88	88
1732-33	87	1760-61	71	1788-89	104
1733-34	19	1761-62	88	1789-90	100
1734-35	37	1762-63	67	1790-91	63
1735-36	29	1763-64	82	1791-92	70
1736-37	52	1764-65	81	1791-92	47
1737-38	25	1765-66	76	1793-94	72
1738-39	61	1766-67	75	1794-95	83
1739-40	58	1767-68	*68*	1795-96	99
1740-41	45	1768-69	*60*	1796-97	104
1941-42	43	1769-70	*71*	1797-98	60
1742-43	33	1770-71	*63*		
1743-44	30	1771-72	*79*		
1744-45	52	1772-73	68		
1745-46	54	1773-74	78		
1746-47	39	1774-75	59		
1747-48	32	1775-76	75		
1748-49	38	1776-77	79		

* Le cifre in corsivo sono ricavate dai registri della Biblioteca Reale di Torino per gli anni 1721/99 [Bibl. R. di Torino, Storia Patria, *Registri degli esami di licenza e laurea (1721-49)*] e dagli Atti amministrativi per gli anni 1767/72 (Arch. Stor. Univer. di Torino, Atti amministrativi, *Registro entrate-uscite*, ottobre 1767-ottobre 1772).

TABELLA 13/a

NUMERO ANNUO DEGLI ESAMI DI BACCALAUREATO, LICENZA PRIVATA, LICENZA PUBBLICA, LAUREA PRIVATA, LAUREA PUBBLICA, AGGREGAZIONE AL COLLEGIO - FACOLTA' DI LEGGE (1730-1798)

Anno	baccal.		lic. priv.		lic. pub.		lau. priv.		lau. pub.		aggr. al Coll.	Numero esami
	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r		
1729-30	—	—	2	1	46	—	—	—	50	1	—	—
1730-31	—	—	45	1	59	—	—	—	52	—	—	—
1731-32	—	—	93	—	98	—	75	—	76	—	—	—
1732-33	—	—	—	—	80	—	—	—	87	—	—	—
1733-34	—	—	—	—	22	—	—	—	19	—	—	—
1734-35	—	—	—	—	34	—	—	—	37	—	—	—
1735-36	—	—	—	—	31	—	—	—	29	—	—	—
1736-37	—	—	—	—	51	—	—	—	52	—	1	—
1737-38	—	—	—	—	27	—	—	—	25	—	—	—
1738-39	—	—	—	—	59	1	—	—	61	—	—	—
Totale	—	—	—	—	507	—	—	—	488	—	—	—
1739-40	44	—	17	3	57	—	—	—	58	—	—	179
1740-41	38	—	40	—	44	—	46	3	45	—	5	221
1741-42	66	1	41	1	40	—	39	1	40	—	—	229
1742-43	57	3	23	1	26	—	37	3	36	—	1	187
1743-44	50	—	42	2	49	1	26	1	30	—	3	204
1744-45	41	—	61	3	61	—	49	—	52	—	3	270
1745-46	34	—	37	—	35	—	54	—	54	—	—	214
1746-47	36	—	37	1	40	—	38	2	39	—	3	196
1747-48	43	—	32	—	33	—	32	—	32	—	—	172
1748-49	54	—	41	1	47	—	36	—	38	—	1	218
Totale	463	4	371	12	432	1	—	10	424	—	16	—
1749-50	70	1	47	2	47	1	44	—	47	—	3	262
1750-51	54	—	69	2	54	—	43	—	43	—	2	267
1751-52	55	1	52	1	55	—	53	1	53	—	5	276
1752-53	87	—	63	1	68	—	55	1	53	—	1	329

a = approvato
r = respinto

TABELLA 13/b

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Numero esami
1753-54	77	3	50	1	57	—	70	—	69	—	1	328
1754-55	64	—	71	—	66	—	54	—	52	—	—	307
1755-56	66	2	74	1	86	—	58	2	59	—	2	350
1756-57	59	2	65	1	76	—	90	4	93	—	1	391
1757-58	90	2	62	1	58	—	69	2	70	—	—	354
1758-59	97	2	65	—	70	—	66	1	61	—	3	365
Totale	719	13	618	12	637	1	602	11	600	—	18	—
1759-60	*102*	*4*	*80*	—	72	—	71	—	79	—	2	—
1760-61	*104*	*2*	*96*	*3*	91	—	71	—	71	—	2	—
1761-62	*72*	*3*	*67*	*2*	59	1	83	—	88	—	—	—
1762-63	*81*	*2*	*84*	*3*	79	—	67	—	67	—	—	—
1763-64	*86*	*3*	*78*	*1*	77	—	83	—	82	—	2	—
1764-65	*73*	*5*	*65*	*5*	71	—	82	—	81	1	1	—
1765-66	*77*	—	*70*	—	69	—	76	1	75	1	5	—
1766-67	*72*	*6*	*71*	*2*	71	—	73	—	75	—	—	—
1767-68	*92*	—	*61*	*2*	*57*	—	*71*	—	*68*	—	—	—
1768-69	*87*	—	*58*	—	*59*	—	*60*	*1*	*60*	—	—	—
Totale	*876*	*25*	*730*	*18*	705	1	737	*2*	746	2	12	—
1769-70	—	—	—	—	*57*	—	—	—	*71*	—	*3*	—
1770-71	—	—	—	—	*76*	—	—	—	*63*	—	*4*	—
1771-72	—	—	—	—	*76*	—	—	—	*79*	—	*1*	—
1772-73	—	—	—	—	73	1	—	—	68	—	—	—
1773-74	—	—	—	—	64	—	—	—	78	—	3	—
1774-75	—	—	—	—	61	—	—	—	59	—	—	—
1775-76	—	—	—	—	85	—	—	—	75	—	4	—
1776-77	—	—	—	—	98	—	—	—	79	—	—	—
1777-78	—	—	—	—	71	—	—	—	85	1	1	—
1778-79	—	—	—	—	94	—	—	—	73	—	4	—
Totale	—	—	—	—	755	—	—	—	730	—	20	—

* Le cifre in corsivo sono ricavate dagli Atti amministrativi dell'Archivio Storico dell'Università (Arch. Stor. Univer. di Torino, Atti amministrativi, *Registro entrate-uscite*, ottobre 1758-ottobre 1772).

TABELLA 13/c

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Numero esami
1779-80	—	—	—	—	113	—	—	—	81	—	1	—
1780-81	—	—	—	—	82	—	—	—	104	—	1	—
1781-82	—	—	—	—	105	1	—	—	92	1	2	—
1782-83	—	—	—	—	87	—	—	—	112	—	1	—
1783-84	—	—	—	—	85	—	—	—	82	—	3	—
1784-85	—	—	—	—	97	1	—	—	77	—	2	—
1785-86	—	—	—	—	85	—	—	—	102	1	2	—
1786-87	—	—	—	—	111	—	—	—	90	1	3	—
1787-88	—	—	—	—	92	1	—	—	88	1	1	—
1788-89	—	—	—	—	96	1	—	—	104	—	1	—
Totale	—	—	—	—	953	4	—	—	932	4	17	—
1789-90	—	—	—	—	67	1	—	—	100	—	2	—
1790-91	50	—	52	2	92	2	27	—	63	—	—	288
1791-92	51	—	56	—	47	1	88	2	70	2	6	323
1792-93	61	—	66	1	72	—	45	—	47	—	—	292
1793-94	56	—	69	—	64	1	78	—	72	—	1	341
1794-95	57	—	91	1	99	—	86	—	83	—	1	418
1795-96	48	1	93	3	99	—	86	1	99	—	2	432
1796-97	39	—	69	—	73	—	90	—	104	—	1	376
1797-98	36	—	60	—	57	1	53	—	60	—	—	267
Totale	—	—	—	—	670	6	—	—	698	—	13	—

TABELLA 14.

NUMERO PER ANNO DEGLI STUDENTI IN LEGGE CHE INTERROMPONO GLI STUDI DOPO LA LICENZA E RELATIVE PERCENTUALI PER DECENNIO (1738-98) [1]

Anno	N. licenziati che interrompono	Anno	N. licenziati che interrompono	Anno	N. licenziati che interrompono	Anno	N. licenziati che interrompono	Anno	N. licenziati che interrompono	Anno	N. licenziati che interrompono
1737-38	—										
1738-39	3										
1739-40	—	1749-50	2	1759-60	3	1769-70	—	1779-80	8	1789-90	2
1740-41	5	1750-51	1	1760-61	8	1770-71	—	1780-81	1	1790-91	5
1741-42	6	1751-52	3	1761-62	1	1771-72	—	1781-82	3	1791-92	3
1742-43	—	1752-53	1	1762-63	7	1772-73	—	1782-83	5	1792-93	4
1743-44	—	1753-54	—	1763-64	2	1773-74	3	1783-84	2	1793-94	4
1744-45	3	1754-55	1	1764-65	3	1774-75	2	1784-85	1	1794-95	3
1745-46	2	1755-56	2	1765-66	2	1775-76	3	1785-86	5	1795-96	4
1746-47	2	1756-57	2	1766-67	—	1776-77	2	1786-87	4	1796-97	11
1747-48	1	1757-58	1	1767-68	—	1777-78	3	1787-88	2	1797-98	18
1748-49	1	1758-59	3	1768-69	—	1778-79	2	1788-89	3		
Totale	20		16		26	Totale	15		34		54
%	4,6		2,5		4,4	%	2		3,6		8

[1] Per gli anni 1730-38 la lacunosità dei registri rende i valori inattendibili. La tabella si interrompe inoltre tra il 1767 ed il 1772, mancando i registri degli esami. (La percentuale è in rapporto ai licenziati degli anni 1759-66).

TABELLA 15.

CONFERME DI LAUREA PER STRANIERI (1740-98)[1]

Anno	N.	Provenienza
1739-40	1	Savona
1752-53	2	Genova
1756-57	1	?
1759-60	1	Genova
1760-61	1	»
1761-62	1	Monaco
1762-63	2	Lombardia
	1	Genova
1766-67	2	»
	1	Monaco
1772-73	1	Francia
1773-74	1	Genova
1779-80	1	»
1781-82	1	»
1782-83	1	»
1787-88	1	»
1789-90	1	»
1791-92	1	Pavia
	1	Monaco

[1] Sui registri degli esami dell'Archivio Storico dell'Università di Torino compare la formula *more exterorum* ad indicare le conferme di laurea degli stranieri. Dopo gli anni '80 risulta che gli stranieri erano dispensati dai soli esami privati.

TABELLA 16.

CONFERMA DELLE LAUREE IN LEGGE PER I SUDDITI LAUREATI IN ALTRE UNIVERSITA'[1] (1738-98)

Anno	N.	Provenienza provinciale	Università di provenienza
1738-39	4	MORTARA ALESSANDRIA LOMELLINA ALESSANDRIA	PAVIA
1739-40	2	CASALE ONEGLIA	PAVIA SASSARI
1740-41	3	BIELLA ALESSANDRIA IVREA	BOLOGNA PAVIA PAVIA
1748-49	1	CHAMBERY	VALENCIA
1773-74	1	CASALE	PAVIA
1780-81	3	LOMELLINA TORTONA ACQUI	PAVIA
1781-83	3	CHIABLESE VERCELLI VOGHERA	PAVIA
1783-84	1	NOVARA	PAVIA
1784-85	2	NOVARA NOVARA	PAVIA
1785-86	2	VOGHERA VOGHERA	PAVIA
1788-89	2	VOGHERA TORINO	PAVIA PARIGI
1789-90	3	NOVARA LOMELLINA NOVARA	PAVIA
1790-91	1	NOVARA	PAVIA
1791-92	2	NOVARA NOVARA	PAVIA
1792-93	2	NOVARA VOGHERA	PAVIA

TABELLA 16 (*segue*)

Anno	N.	Provenienza provinciale	Università di provenienza
1793-94	1	ASTI	PAVIA
1795-96	1	NIZZA	SIENA
1796-97	5	LOMELLINA	PAVIA
		LOMELLINA	
		NOVARA	
		NOVARA	
		BIELLA	
1797-98	4	LOMELLINA	PAVIA
		NOVARA	
		PALLANZA	
		LOMELLINA	

[1] I dati sono ricavati per gli anni 1736-54 da Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., P. I., R. Università, m. IV, n. 10. *Domande di dispensa a conferma di laurea* (*1731-1754*); per gli anni 1770-98 dai registri degli esami pubblici dell'Arch. stor. dell'Università di Torino, che a partire dal 1770 riportano la dizione *confirmatio laureae* e l'universià in cui i candidati si sono laureati. Per gli anni intermedi non è possibile distinguere le conferme di laurea dalle dispense dai gradi precedenti, mancando indicazioni precise. Per le dispense dai gradi si rimanda alla Tabella 17.

TABELLA 17.

NUMERO PER ANNO DEGLI STUDENTI IN LEGGE ESENTATI DAI GRADI ACCADEMICI PER AVER FREQUENTATO UNIVERSITA' O MAESTRI ALL'ESTERO (1740-98)[1]

Anno	Dispensati da gradi
1746-47	1 da Bacc.
1751-52	1 da Bacc.
1752-53	3 da Bacc.
1753-54	2 da Bacc.
	1 da Bacc. e Lic.
1754-55	1 da Bacc.
1755-56	1 da Bacc.
1756-57	3 da Bacc.
1757-58	3 da Bacc.
1758-59	6 da Bacc.
1759-60	5 da Bacc.
	1 da Bacc. e Lic.
1760-61	4 da Bacc.
	1 da Bacc. e Lic.
1763-64	1 da Bacc. e Lic.
1764-65	1 da Lic.
1765-66	1 da Bacc. e Lic.
1766-67	1 da Bacc.
1775-76	1 da Mag., Bacc. e Lic.
1777-78	1 Lic.
	1 Bacc. e Lic.
1778-79	2 da Mag. e Bacc.
1779-80	1 da Bacc. e Lic.
1785-86	1 da Mag. e Bacc.
1786-87	1 da Bacc.
1787-88	1 da Mag., Bacc. e Lic.
1788-89	1 da Bacc. e Lic.
1789-90	1 da Lic.
1791-92	5 da Mag. e Bacc.
1792-93	3 da Mag. e Bacc.
1793-94	1 da Mag. e Bacc.
1794-95	6 da Mag.
1795-96	7 da Mag.
1796-97	4 da Bacc.
	2 da Mag.
	1 da Bacc. e Lic.
1797-98	2 da Mag.
	5 da Bacc.
	3 da Mag. e Bacc.

[1] Sono computati gli studenti dispensati dal sostenere le prove di Magistero, Baccalaureato e Licenza in quanto studenti che hanno già conseguito tali gradi in altre università o hanno studiato alcuni anni in altri atenei o presso maestri di chiara fama. Numerosi tra questi, soprattutto nell'ultimo trentennio, gli ecclesiastici, che godono in questo periodo anche di frequenti esenzioni da anni di studio. Per gli anni precedenti il 1740 il computo dei dispensati dagli esami è reso difficile dalla lacunosità dei Registri.

Tabella 18.

ESAMI GRATUITI E STUDENTI CHE IMPIEGANO UN NUMERO DI ANNI MAGGIORE O MINORE DI QUELLO STABILITO PER CONSEGUIRE LA LAUREA - FACOLTA' DI LEGGE (1729-98)

Anno	Num. laureati	*Iter laureati* Gratis	+ anni	— anni
1729-30	—	—	—	—
1730-31	52	—	—	—
1731-32	76	—	2	32
1732-33	87	—	—	18
1733-34	19	—	1	3
1734-35	37	—	1	7
1735-36	29	—	2	6
1736-37	52	—	4	19
1737-38	25	—	2	1
1738-39	61	—	3	18
Totale	488	—	18	104
%			3,7	21,3
1739-40	58	—	1	13
1740-41	45	—	—	3
1741-42	43	—	1	2
1742-43	33	1	2	—
1743-44	30	—	5	1
1744-45	52	—	3	12
1745-46	54	—	3	8
1746-47	39	—	2	7
1747-48	32	—	1	6
1748-49	38	—	2	9
Totale	424	1	20	61
%			4,7	14,4
1749-50	47	1	1	8
1750-51	43	—	3	2
1751-52	53	2	1	7
1752-53	53	1	—	7
1753-54	69	—	2	14
1754-55	52	—	3	7
1755-56	59	1	4	14
1756-57	93	—	4	19
1757-58	70	—	7	11
1758-59	61	—	5	10
Totale	600	5	30	99
%		0,8	5	16,5
1759-60	79	1	3	13
1760-61	71	2	2	17
1761-62	88	—	3	4
1762-63	67	2	4	5
1763-64	82	1	5	4
1764-65	81	3	2	6
1765-66	76	1	1	8
1766-67	75	1	1	1
1767-68	—	—	—	—
1768-69	—	—	—	—
Totale	619	11	21	58
%		1,8	3,4	9,4
1769-70	—	—	—	—
1770-71	—	—	—	—
1771-72	79	2	—	1
1772-73	68	—	—	3
1773-74	78	2	3	1
1774-75	59	—	4	—
1775-76	75	1	9	3
1776-77	79	3	3	—
1777-78	85	1	6	4
1778-79	73	—	4	4
Totale	596	9	29	16
%		1,5	4,9	2,7
1779-80	81	1	3	4
1780-81	104	3	5	5
1781-82	92	—	7	5
1782-83	112	2	2	5
1783-84	82	—	3	5
1784-85	77	2	3	3
1785-86	102	—	3	6
1786-87	90	3	1	9
1787-88	88	—	1	3
1788-89	104	1	1	8
Totale	932	12	29	53
%		1,3	3,1	5,7
1789-90	100	1	4	8
1790-91	63	2	1	8
1791-92	70	2	4	4
1792-93	47	1	3	2
1793-94	72	4	1	5
1794-95	83	3	—	14
1795-96	99	2	4	18
1796-97	104	1	2	26
1797-98	60	2	4	15
1798-99	—	—	—	—
Totale	698	18	23	100
%		2,6	3,3	14,3

TABELLA 19/a

STUDENTI NOBILI, ECCLESIASTICI, ALLIEVI DEL COLLEGIO DELLE PROVINCIE, DELL'ACCADEMIA REALE, DEL COLLEGIO DEI NOBILI, TEOLOGI - FACOLTA' DI LEGGE (1730-1798)

Anno	Nobili	Ecclesiastici	Alunni Coll. Prov.	R. Accademia alunni	Coll. Nobili	Teologi
1729-30	—	—	—	—	—	—
1730-31	—	—	—	—	—	—
1731-32	9	14	—	—	—	—
1732-33	8	4	1	—	—	—
1733-34	6	3	—	—	—	1
1734-35	7	2	—	—	—	—
1735-36	4	1	2	—	—	—
1736-37	7	2	—	—	—	—
1737-38	4	1	3	—	—	—
1738-39	1	2	—	—	—	—
Totale	46	29	6	—	—	1
%	10	5,9	1,2			
1749-50	13	5	—	—	—	—
1750-51	13	7	—	—	—	3
1751-52	7	4	—	—	—	1
1752-53	14	5	—	—	—	—
1753-54	6	5	—	1	—	2
1754-55	23	3	—	—	1	—
1755-56	13	3	—	—	—	—
1756-57	16	4	—	—	—	3
1757-58	3	3	—	—	—	—
1758-58	11	4	—	—	—	—
Totale	119	43	—	1	1	9
%	19,8	7,2				1,5

Anno	Nobili	Ecclesiastici	Alunni Coll. Prov.	R. Accademia alunni	Coll. Nobili	Teologi
1739-40	7	—	1	—	—	—
1740-41	4	4	—	—	—	2
1741-42	3	4	1	—	—	—
1742-43	7	4	—	—	—	3
1743-44	6	7	2	—	—	1
1744-45	2	6	1	—	—	—
1745-46	7	4	—	—	—	—
1746-47	4	1	—	—	—	1
1747-48	4	3	—	—	—	—
1748-49	1	2	—	—	—	2
Totale	45	35	5	—	—	9
%	10,6	8,3	1,2			2,1
1759-60	16	6	—	—	—	2
1760-61	16	3	2	4	—	2
1761-62	14	4	1	—	—	3
1762-63	13	5	1	3	—	1
1763-64	12	2	2	—	—	2
1764-65	15	2	1	2	—	3
1765-66	13	4	4	3	—	2
1766-67	14	1	2	5	—	1
1767-68	—	—	—	—	—	—
1768-69	—	—	—	—	—	—
Totale	113	27	13	17	—	16
%	18,3	4,4	2,1	2,8		2,6

TABELLA 19/b

Anno	Nobili	Ecclesiastici	Alunni Coll. Prov.	R. Accademia alunni	Coll. Nobili	Teologi
1769-70	—	—	—	—	—	—
1770-71	—	—	—	—	—	—
1771-72	—	1	10	—	—	—
1772-73	10	14	13	3	—	5
1773-74	11	5	11	—	2	3
1774-75	10	4	9	4	1	3
1775-76	11	4	8	1	1	2
1776-77	10	1	16	3	3	2
1777-78	9	2	13	—	2	2
1778-79	10	3	—	2	1	6
Totale	71	34	80	13	10	23
%	11,9	5,7	13,4	2,2	1,7	3,9
1789-90	15	5	2	2	—	3
1790-91	8	4	17	1	3	3
1791-82	11	9	1	—	3	4
1792-93	11	4	3	2	—	4
1793-94	13	2	—	4	1	4
1794-95	6	7	4	1	2	2

Anno	Nobili	Ecclesiastici	Alunni Coll. Prov.	R. Accademia alunni	Coll. Nobili	Teologi
1779-80	17	5	12	4	5	2
1780-81	16	7	16	2	6	4
1781-82	20	5	10	3	—	3
1782-83	19	7	7	4	2	5
1783-84	13	6	12	2	—	2
1784-85	18	6	8	1	8	1
1785-86	17	5	15	5	1	1
1786-87	17	1	14	—	10	6
1787-88	15	7	25	3	—	3
1788-89	20	4	19	—	6	2
Totale	172	53	138	24	38	29
%	18,5	5,7	14,8	2,6	4	3,1
1795-96	12	11	—	—	3	5
1796-97	13	3	6	1	—	3
1797-98	14	5	9	—	1	1
1798-99	—	—	—	—	—	—
Totale	113	55	42	11	13	29
%	16,2	7,9	6	1,6	1,9	4,1

TABELLA 20.

PERCENTUALI DI PROVENIENZA REGIONALE
DEGLI STUDENTI DI LEGGE PER DECENNIO (1730-98)

	1730-89	1740-49	1750-59	1760-67	1772-79	1780-88	1790-98
PIEMONTE	75,5	75,5	68,9	69,7	65,2	66,9	71,1
MONFERRATO	6,9	7,8	8,5	10,3	9,6	10,9	10,8
CONT. NIZZA e ONEGLIA	3,9	6,9	7,6	5,9	5,6	5,5	6,5
SAVOIA - AOSTA	11,6	9,1	11,7	9,2	13,8	11,6	5,2
PROVINCIA DI NUOVO ACQUISTO	1,6	0,7	2	2,8	4,7	5,1	5,5
ALTRE TERRE	0,5	—	1,3	2,1	1,1	—	0,8

TABELLA 21/a

PROVENIENZA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI LEGGE PER DECENNIO (1730-1798)

		1730-39*	%	1740-49	%	1750-59	%
Principato di Piemonte	ALBA	18	4,9	12	2,8	29	4,9
	ASTI	16	4,4	17	4	15	2,5
	BIELLA	5	1,3	5	1,2	13	2,2
	CUNEO	21	5,8	25	6	33	5,5
	IVREA	31	8,5	25	6	20	3,3
	MONDOVI'	26	7,2	20	4,8	38	6,4
	PINEROLO	11	3	14	3,3	22	3,7
	SALUZZO	26	7,2	37	8,9	50	8,4
	SUSA	4	1,2	5	1,2	6	1
	TORINO	105	28,9	133	31,6	154	25,8
	VERCELLI	11	3	25	6	31	5,2
Duc. del Monferrato	ACQUI	9	2,5	16	3,8	18	3
	ALESSANDRIA	—	—	9	2,1	14	2,3
	CASALE	16	4,4	8	1,9	17	2,9
	LOMELLINA	—	—	—	—	2	0,3
Ducato di	AOSTA	3	0,8	4	0,9	5	0,9
Principato di	ONEGLIA	4	1,2	5	1,1	2	0,4
Contado di	NIZZA	10	2,7	24	5,7	43	7,2
Ducato di Savoia	CARROUGE	—	—	—	—	3	0,5
	CHABLAIS	4	1,1	5	1,1	7	1,2
	FAUSSIGNY	4	1,1	4	0,9	8	1,4
	GENEVAIS	3	0,8	9	2,2	9	1,5
	MAURIENNE	2	0,6	4	0,9	5	0,8
	SAVOIE	26	7,2	10	2,4	30	5
	TARANTASIE	—	—	2	0,5	3	0,5
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	—	—	—	—	2	0,3
	PALLANZA	—	—	—	—	1	0,2
	TORTONA	4	1,1	3	0,7	6	1
	VOGHERA	—	—	—	—	1	0,2
	VIGEVANO	2	0,5	—	—	2	0,3
	SARDEGNA	—	—	—	—	2	0,6
	STRANIERI	2	0,5	—	—	5	0,7
	Totale	363		421		596	
	Non identificati	4		3		4	

* Mancano i dati provinciali per i primi due anni del decennio.

TABELLA 21/b

		1760-67	%	1772-79	%	1780-89	%
Principato di Piemonte	ALBA	26	4,3	17	3,1	28	3
	ASTI	27	4,4	25	4,5	41	4,4
	BIELLA	19	3,1	15	2,7	25	2,7
	CUNEO	40	6,6	29	5,3	48	5,2
	IVREA	34	5,6	25	4,5	44	4,8
	MONDOVI'	30	4,9	30	5,4	44	4,8
	PINEROLO	21	3,5	13	2,4	43	4,7
	SALUZZO	29	4,8	33	5,9	55	6
	SUSA	4	0,6	3	0,5	11	1,2
	TORINO	170	27,9	157	28,4	256	27,8
	VERCELLI	25	4,1	13	2,4	21	2,3
Duc. del Monferrato	ACQUI	26	4,3	27	4,9	27	2,9
	ALESSANDRIA	18	3	12	2,2	34	3,7
	CASALE	17	2,9	10	1,8	30	3,2
	LOMELLINA	2	0,3	4	0,7	9	1
Ducato di	AOSTA	8	1,3	8	1,5	10	1
Principato di	ONEGLIA	9	1,5	8	1,5	6	0,7
Contado di	NIZZA	27	4,4	23	4,2	45	4,9
Ducato di Savoia	CARROUGE	—	—	—	—	—	—
	CHABLAIS	4	0,7	6	1,1	9	1
	FAUSSIGNY	4	0,7	11	2	15	1,6
	GENEVAIS	8	1,3	12	2,2	22	2,4
	MAURIENNE	5	0,8	6	1,1	5	0,5
	SAVOIE	26	4,2	30	5,4	34	3,7
	TARANTASIE	1	0,2	3	0,5	12	1,3
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	10	1,6	11	1,9	15	1,6
	PALLANZA	1	0,2	1	0,2	5	0,5
	TORTONA	4	0,7	7	1,3	16	1,8
	VOGHERA	1	0,2	1	0,2	5	0,5
	VIGEVANO	1	0,2	6	1,1	3	0,3
	SARDEGNA	7	1,1	2	0,4	1	0,2
	STRANIERI	5	0,9	4	0,7	2	0,3
	Totale	609		552		921	
	Non identificati	9		3		11	

TABELLA 21/c

		1790-99	%
Principato di Piemonte	ALBA	24	3,4
	ASTI	30	4,3
	BIELLA	17	2,4
	CUNEO	44	6,3
	IVREA	43	6,2
	MONDOVI'	45	6,5
	PINEROLO	16	2,3
	SALUZZO	37	5,3
	SUSA	7	1
	TORINO	208	29,9
	VERCELLI	24	3,4
Duc. del Monferrato	ACQUI	16	2,3
	ALESSANDRIA	24	3,4
	CASALE	26	3,7
	LOMELLINA	9	1,3
Ducato di	AOSTA	9	1,3
Principato di	ONEGLIA	14	2
Contado di	NIZZA	31	4,4
Ducato di Savoia	CARROUGE	1	0,1
	CHABLAIS	5	0,7
	FAUSSIGNY	2	0,3
	GENEVAIS	7	1
	MAURIENNE	2	0,3
	SAVOIE	9	1,3
	TARANTASIE	1	0,1
Prov. di nuovo acquisto, compreso Antigorio, Ossola, Orta	NOVARA	11	1,6
	PALLANZA	2	0,3
	TORTONA	10	1,4
	VOGHERA	8	1,1
	VIGEVANO	7	1
	SARDEGNA	3	0,4
	STRANIERI	4	0,6
	Totale	696	
	Non identificati	2	

TABELLA 22.

PERCENTUALE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAL CAPOLUOGO SUGLI STUDENTI PROVENIENTI DALLA PROVINCIA, CALCOLATA SULLA SOMMA DEI LAUREATI NEL PERIODO 1730-38

Province	Totale Laureati nella Provincia	Totale Laureati nei capoluoghi e città	% Laureati dei capoluoghi e città
ALBA	154	42	27,3
ASTI	171	61	35,7
BIELLA	99	28	28,3
CUNEO	240	72	30
IVREA	222	41	18,5
MONDOVI'	233	69	29,6
PINEROLO	140	40	28,5
SALUZZO	267	62	23,2
SUSA	40	17	42,5
TORINO	1093	822	69,5
VERCELLI	150	47	31,3
ACQUI	139	40	28,7
ALESSANDRIA	111	58	52,3
CASALE	124	51	41,1
LOMELLINA	26	3	11,5
AOSTA	47	22	46,8
ONEGLIA	48	17	35,4
NIZZA	203	87	42,9
CITTA' DUCATO SAVOIA	378	210	55,6
CITTA' delle terre di nuovo acquisto	149	51	34,2

TABELLA 23/a

PROVENIENZA CITTA'/CAMPAGNA DEI LAUREATI IN LEGGE PER DECENNIO (1730-98)

Città	1730-39	1740-49	1750-59	1760-69
ALBA	3	4	8	6
ASTI	6	9	3	7
BIELLA	3	1	2	8
CARMAGNOLA	—	—	6	3
CHIERI	1	4	4	4
CUNEO	—	10	11	12
FOSSANO	—	5	5	5
IVREA	6	5	4	4
MONDOVI'	6	10	10	7
PINEROLO	2	6	5	5
RACCONIGI	1	3	—	6
SALUZZO	8	7	14	9
SAVIGLIANO	1	9	11	6
SUSA	8	3	5	2
TORINO	65	95	101	122
VERCELLI	5	8	10	8
ACQUI	4	6	8	12
ALESSANDRIA	—	7	9	11
CASALE	6	6	9	6
MORTARA	—	—	—	—
AOSTA	3	2	1	4
VARALLO	—	—	—	—
ONEGLIA	1	2	—	5
NIZZA	6	16	21	10
CARROUGE	—	—	—	—
THONON	2	2	7	4
ANNECY	4	7	8	8
ST. JEAN de M.	2	3	3	5
CHAMBERY	6	9	26	12
MOUTHIERS	—	—	—	—
NOVARA	—	—	1	4
PALLANZA	—	—	—	—
TORTONA	—	—	1	1
VOGHERA	—	—	—	—
VIGEVANO	—	—	2	1
Totale città	149 41,3%	239 56,8%	295 55%	297 48%
Totale campagna	212 58,7%	182 43,2%	321 45%	321 52%
Totale provenienze	361	421	536	618

TABELLA 23/b

	1770-79	1780-89	1790-99
ALBA	13	3	5
ASTI	12	15	9
BIELLA	3	3	8
CARMAGNOLA	1	4	1
CHIERI	2	2	—
CUNEO	8	18	7
FOSSANO	4	9	4
IVREA	7	9	4
MONDOVI'	10	8	18
PINEROLO	6	13	3
RACCONIGI	2	4	3
SALUZZO	7	7	10
SAVIGLIANO	2	10	4
SUSA	1	4	2
TORINO	110	191	138
VERCELLI	6	3	7
ACQUI	2	7	1
ALESSANDRIA	6	15	10
CASALE	4	9	11
MORTARA	—	3	—
AOSTA	3	6	3
VARALLO	—	—	—
ONEGLIA	3	3	3
NIZZA	8	15	11
CARROUGE	—	—	—
THONON	3	2	4
ANNECY	10	20	3
St. Jean de M.	3	3	1
CHAMBERY	21	27	5
MOUTHIERS	—	—	—
NOVARA	6	6	3
PALLANZA	—	1	—
TORTONA	—	7	8
VOGHERA	—	—	—
VIGEVANO	5	2	3
Totale città	268 48,5%	429 46,6%	291 41,8%
Totale campagna	284 51,5%	492 53,4%	405 58,2%
Totale provenienze	552	921	696

VI

LA POPOLAZIONE STUDENTESCA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA

Contrariamente a Legge e Teologia rimaste a lungo chiuse negli anni della guerra di successione spagnola, la Facoltà di Medicina aveva continuato a funzionare quasi senza interruzioni fino al momento delle riforme. Oltre a ciò la relativa qualità scientifica dell'insegnamento rendeva meno necessarie operazioni di rinnovamento del corpo docente, rimasto pressoché intatto negli anni della crisi tardo-seicentesca, se si escludono le materie relative alle « Arti ». La crisi della Facoltà esisteva, però, ed era soprattutto evidente nella scarsa presenza di studenti ai corsi. La si può constatare dal numero esiguo di laureati del periodo 1711-18 (Tabella 24): una media di nove all'anno che d'altra parte conferma che la facoltà continuava a funzionare, pur in modo asfittico, mentre Legge e Teologia erano da tempo chiuse. Proprio in quanto è meno direttamente coinvolta nelle vicende politiche del paese, perché è ideologicamente neutrale, la facoltà medica rivela un grado di sopravvivenza maggiore rispetto alle altre e, tra la generale decadenza che affligge l'ateneo torinese all'inizio del secolo, continua seppur a ritmo ridotto a formare nuovi medici.

La struttura che viene assumendo la Facoltà di Medicina tra la prima e l'ultima riforma amedeana (1720-29) presenta elementi sia di continuità sia di innovazione rispetto all'assetto precedente. Le cinque cattedre attivate nel 1720 (medicina teorica, pratica, anatomia, botanica, istituzioni mediche) ricalcano la divisione dell'insegnamento della medicina che si è affermata nelle università europee del periodo [1]. Viene però dato maggior rilievo alla medicina pratica rispetto alla teorica; cioè la patologia e la medicina clinica, che verrà introdotta definitivamente nel 1738, sono trattate in un corso triennale, mentre sono previsti due anni di studio per la medicina teorica. In questo modo si ribalta la tradizionale gerarchia accademica che aveva sempre messo in primo paino gli aforismi di Ippocrate, le teorie di Galeno e le Summe arabe. L'insegnamento della medicina pratica consente di più

[1] Pochi cenni relativi alla Facoltà di Medicina si trovano nelle leggi del 1720: vedi VALLAURI, op. cit., pp. 233 e 234. Nelle *Costituzioni* del 1723 la medicina è trattata agli art. 49-50. Più ampie indicazioni sono contenute nelle *Costituzioni* del 1729 e negli annessi *Regolamenti*. In essa la facoltà di Medicina è definita al Tit. III, Cap. III, p. 35 e al Tit. V, Cap. III, p. 44.

l'incontro e lo studio della scienza contemporanea, pur all'interno di un impianto culturale saldamente ancorato ai canoni consolidati della medicina « classica ».

Un'importante novità almeno per la tradizione accademica piemontese è l'introduzione della botanica nell'insegnamento universitario, sull'esempio di quanto era già stato realizzato in altre facoltà italiane e straniere, e la creazione di un orto botanico sul modello del parigino *Jardin des plantes*. Si tratta in questo caso di una risposta abbastanza tempestiva sul piano istituzionale ad un interesse scientifico che in quegli anni era emerso con particolare vivacità. Vi era inoltre un'esigenza di carattere sanitario: non a caso il docente di botanica è chiamato a far parte della commissione incaricata dell'ispezione sulle farmacie. È un primo esempio della politica sabauda di collegamento tra insegnamento universitario e funzione sociale della medicina, che si attua utilizzando nelle strutture sanitarie il personale academico o facendo dipendere dall'università gli ufficiali preposti alla sanità pubblica. Nel 1729 ci fu anche un tentativo di coordinare Protomedicato e Collegio di medicina [2], per interrompere una lunga sequenza di conflitti di potere tra i due organi, ma senza successo, in quanto nel 1737 venivano nuovamente separati [3].

Le riforme equiparano inoltre Medicina alle altre due facoltà nella durata del corso, che viene portato a cinque anni. Non è indubbiamente la fine di una storica inferiorità della facoltà medica a quella legale, che si spiega con ragioni di carattere politico e sociale profonde, però è una scelta di parificare la dignità accademica degli studi.

L'insegnamento della fisica è considerato propedeutico per gli studenti di Medicina e dura un solo anno. Nell'anatomia sono previste dimostrazioni sul cadavere da farsi nei mesi invernali. Le riforme del 1729 vietano inoltre l'esercizio della medicina a coloro che non sono laureati a Torino. È una norma importante perché tende ad abolire la pratica della concessione della patente a chi dimostrasse di aver svolto un tirocinio presso un medico.

Probabilmente, però, la spinta riformistica nel campo della medicina si rivela più innovativa nella qualità dell'insegnamento universitario. Fino a tutto il secolo XVII il mestere di professore di medicina consisteva nel prendere un classico, come Galeno, Ippocrate, Avicenna, leggerne e dettarne

[2] Cfr. DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XVIII, pp. 1521-1526.
[3] Op. cit., p. 1524.

una traduzione latina in genere risalente al '500 e commentarlo nuovamente. In questo modo si perpetuava un modello di cultura basata sull'autorità incontestabile dei classici e sostanzialmente refrattaria a quegli spunti di apertura al nuovo spirito scientifico, che toccavano la medicina europea nel periodo a cavallo tra Sei e Settecento. Con le riforme vittoriane si abolisce il commento al testo classico e si dà al professore la facoltà di adottare come libro di testo un suo trattato, di cui vengono fissati per legge gli argomenti e le linee generali. In questo modo non ci sono più rigide imposizioni di teorie ufficiali, come avveniva ancora alla fine del Seicento. Ai classici incomincia a sostituirsi il manuale, che può anche essere un testo creativo, nella misura in cui il docente vi inserisce il dibattito più recente [4].

La cattedra di medicina teorica nel 1720 fu riconfermata al torinese Giovanni Fantoni, che la ricopriva dal 1708 [5]. Figlio del medico gassendiano Giovanni Battista, Fantoni era stato inviato dal re a specializzarsi presso le maggiori università del Nord-Europa. A Parigi fu per un anno alla scuola di Duverney e di Mery, professori di anatomia e membri dell'*Académie des sciences*. A Parigi assimilò quella passione per la ricerca e la dimostrazione anatomica, che Duverney trasmetteva durante le sue esercitazioni, tenute davanti ad un pubblico attento e numeroso. Fantoni era inoltre in rapporti con gli ambienti medici ginevrini legati al Manget e a quelli meridionali vicini al medico cartesiano Niccolò Cirillo.

Accanto al Fantoni fu scelto per la cattedra di medicina pratica Antonio Raina, un personaggio minore della medicina subalpina, convinto seguace delle dottrine di Galeno e di Ippocrate.

L'invito alla sperimentazione e alla ricerca che proveniva dalla scuola parigina attraverso uomini quali il Fantoni o il Ricca trovava a Torino un fervido sostenitore in G. B. Bianchi [5a], che dal 1715 teneva esercitazioni anatomiche nella capitale. Le dimostrazioni del Bianchi attiravano un pub-

[4] Alla Biblioteca Nazionale di Torino sono conservati alcuni di questi trattati manoscritti ad uso universitario, composti da professori dell'Università: FANTONI G., *Praelectiones ad universalem therapeuticam,* 3 voll., K³ - IV - 20.22; BADIA G. A., *Historia et theoria febrium,* K³. III. 25; BIANCHI G. B., *Historia humani corporis* I-III-33; BRUNI G. L., *Corporis humani anatomica descriptio,* K³-IV-31; BOGLIONE S. R., *Institutiones medicae,* K³-IV-27.

[5] Per le notizie essenziali su Fantoni e gli altri professori universitari è fondamentale G. G. BONINO, *Biografia medica piemontese,* 2 voll., Torino 1825.

[5a] Cfr. voce sul *Diz. biog. degli Ital.* cit., vol. 10, Roma 1968, pp. 118-120 (a cura di G. SPERATI).

blico numeroso di esperti e profani e un'eco dell'attenzione suscitata presso l'opinione pubblica torinese la si ritrova nella « Bibliothèque italique ». Cartesiano, grande erudito, appassionato di storia naturale, e per questo nominato direttore di quel museo che si aprirà nel 1769, il Bianchi percorse tutte le tappe della carriera medica diventando Capo del Magistrato del Protomedicato nel 1742. È rimasto famoso per le sue ricerche sul fegato grazie alla polemica che lo oppose al Morgagni a proposito dell'esistenza e dell'individuazione dei condotti epato-cistici.

Alla cattedra di chirurgia fu chiamato Pietro Simone Rouhault, chirurgo giurato di Parigi, formatosi nelle corsie dell'Hôtel-Dieu alla scuola del Mery. A lui va il merito di aver avviato a Torino una tradizione di seri studi di chirurgia e di aver portato l'esigenza di intervenire nell'assistenza ostetrica con iniziative di qualificazione del personale. Sarà poi il Bertrandi a metà del secolo a riprendere questi spunti e a dare vita alla prima scuola di ostetricia piemontese, formando un gruppo di ostetrici che ne proseguiranno successivamente l'opera.

La fisica venne a far parte dopo il 1729 della Facoltà delle Arti, ma rimase corso obbligatorio per gli studenti di medicina del primo anno. Ad insegnarla fu invitato il padre G. Roma. Sul suo conto ha pesato fino a pochi anni fa il giudizio del Bonino, l'autore della preziosa *Biografia medica piemontese*. Il Bonino qualificò il padre Roma come cartesiano convinto, facendo proprio in questo modo il giudizio che ne avevano dato gli allievi del Beccaria, in particolare Vassalli-Eandi. Recenti ricerche di G. Ricuperati ci hanno invece restituito l'esatta immagine del padre Roma[6]: fu colui che introdusse a Torino le teorie newtoniane, accanto probabilmente a Carlo Ricca, medico formatosi a Leida e a Londra.

Vediamo ora in che modo la politica di riforme nell'insegnamento universitario della Medicina-politica che, sia nella scelta dei docenti sia nella definizione dell'asse culturale, fu segnata da un cauto rinnovamento — ebbe una risposta, e quale, nell'affluenza di studenti alla Facoltà. Innanzi tutto c'è da rilevare come tra il 1720 e il 1729 i laureati crescano mediamente rispetto alla precedente frazione di tempo, ma di poco. Solo dopo le riforme del '29 si registra una rapida crescita (Tabella 24 - Grafico 1). Con il 1729 si apre una fase nuova, senza ritorni indietro, che tiene per tutto il secolo

[6] G. Ricuperati, *Bernardo Andrea Lama* cit., p. 36.

e che è contraddistinta da un flusso annuo medio di laureati superiori alle 20 unità. In questo caso il grafico dei laureati in Medicina è un riscontro essenziale sia del definitivo superamento della crisi di studenti anteriore alle riforme, sia della durata secolare di questa inversione di tendenza, resa possibile dal profondo mutamento operato tra il 1720 e il 1729 nella qualità degli studi universitari e nella loro organizzazione. In questo stesso decennio, che vede la pubblicazione di ben tre testi legislativi di carattere complessivo e che è segnato, per quanto concerne studenti ed esami, dalla ricerca incerta e difficile di una definizione normativa applicabile pienamente senza resistenze né cedimenti, l'andamento dei laureati in Medicina riflette l'incertezza e la provvisorietà di tutta l'organizzazione universitaria in via di attuazione e di fatto risente dei numerosi cambiamenti introdotti nei regolamenti d'esame.

Con le Costituzioni del '29 la normativa relativa agli esami della Facoltà di Medicina trovò una sistemazione definitiva, che rimarrà sostanzialmente immutata per tutto il secolo. In base a queste disposizioni gli studenti sostenevano l'esame privato e pubblico di licenza al termine del quarto anno dall'iscrizione. La prova privata di licenza verteva su argomenti di fisica, il cui corso era obbligatorio al primo anno, e sulle materie mediche studiate negli anni precedenti, cioè su anatomia, istituzioni di Medicina, sui trattati di medicina teorica e pratica dettati all'università. La commissione d'esame era composta da quattro professori: i professori di anatomia, istituzioni, fisica e medicina teorica. La licenza pubblica si conseguiva con una prova sostenuta a distanza almeno di otto giorni dalla licenza privata e consisteva nella discussione di due argomenti estratti a sorte, relativi alla fisica e alla medicina teorica [7].

Il massimo grado, la laurea, si raggiungeva attraverso il superamento della prova privata, che consisteva in un esame orale vertente sulla medicina teorica e pratica, sull'anatomia e sulla botanica, di cui però non era obbligatorio seguire il corso, e della prova pubblica, in cui erano proposti alla trattazione del candidato due problemi di medicina teorica e pratica.

Per gli studenti che aspiravano all'ammissione al Collegio, i Regolamenti del '29 prescrivevano all'inizio del V anno una « pubblica difesa di Fisica, e di due Trattati, uno di Pratica, e l'altro di Teorica; di poi verso il fine

[7] *Costituzioni...* 1729, *Regolamenti* cit., Capo VIII, art. 21, p. 62.

di detto anno, riportando la permissione dal Preside, sarà dai Professori di Pratica, Teorica, Notomia, e Bottanica esaminato per tre ore sopra tutte le Materie studiate pendente il quinquennio, indi sosterrà due Punti in Collegio »[8]. Per essere ammesso a queste prove, lo studente doveva aver superato l'esame di magistero delle Arti. I Regolamenti contemplavano la possibilità della ammissione al Collegio anche per dottori già laureati. In questo caso il candidato veniva sottoposto ad un esame pubblico vertente su sei trattati delle « Materie più essenziali »[9].

Negli anni immediatamente successivi al '29 vi fu un forte incremento di laureati, che solo in parte fu il risultato dello sblocco degli esami, sospesi in attesa della promulgazione delle nuove Costituzioni (Tabella 24). L'università riformata e ora in modo definitivo, in grado di garantire un buon livello culturale all'insegnamento e di funzionare come unico sistema di reclutamento per l'esercizio della professione medica, richiamò un numero più alto di studenti. Nel 1733 e nel 1734 arrivarono alla laurea le nuove leve di iscritti nell'anno dell'entrata in vigore delle ultime riforme di Vittorio Amedeo II e da questi anni data il definitivo e nuovo andamento dei laureati:. più alto e più stabile, mediamente, rispetto agli indici precedenti. Nonostante alcuni momenti di stasi (1734-36 e 1746) e dopo il normale riflusso di iscrizioni, seguente l'impennata verificatasi con la pubblicazione delle Costituzioni del '29, il numero dei laureati in Medicina si assestò intorno ad un valore medio di venti all'anno. A partire dalla metà del secolo fu, invece, in continua, lieve ascesa, dovuta non solo all'aumento demografico[10], ma anche al maggior prestigio acquisito dall'ateneo presso la borghesia piemontese, dalle cui fila provenivano tutti i medici, e al nuovo assetto territoriale[11], attraverso il quale furono incorporate nello stato sabaudo

[8] Op. cit., Capo VIII, art. 23, p. 63.
[9] Op. cit., Capo VIII, art. 24, pp. 63-64.
[10] La crescita demografica subì un rallentamento nella seconda metà del secolo, secondo le valutazioni di G. Levi, che confermano le ipotesi del Prato. Si veda al proposito Levi, *Gli aritmetici politici* cit., p. 239 e G. Prato, *L'evoluzione agricola nel secolo XVIII e le cause economiche dei moti del 1792-98 in Piemonte*, in « Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino », serie II, LX (1910), p. 69. Non accettabile, in quanto poggia su un errore, come dimostra G. Levi nell'articolo sopra citato, la tesi della progressiva diminuzione della popolazione, sostenuta dalla Davico. Vedi Davico, *Démographie et économie* cit., p. 153. Si deve pensare piuttosto ad un rallentamento del tasso di crescita della popolazione.
[11] Con la pace di Vienna (1735) al termine della guerra di successione polacca, l'Austria cedette al Piemonte i territori di Novara e Tortona. Nel 1748 (pace di Acqui-

province che prima dipendevano dal centro universitario di Pavia, come Novara, Tortona, Voghera e Vigevano. Il governo piemontese impose Torino come sede universitaria obbligatoria anche per i sudditi di questi territori di ultima acquisizione, perché venissero rapidamente assimilati alla struttura del nuovo stato, attraverso un'opera di uniforme e centralizzata formazione delle *élites* dirigenti anche periferiche. Coloro che, invece, erano già laureati a Pavia o in altra università che non fosse Torino, nel momento in cui divennero sudditi dello stato sabaudo, dovettero recarsi nella capitale per ottenere il riconoscimento della laurea, condizione questa indispensabile per continuare ad esercitare la professione [12]. A tale scopo, tra il 1738 e il 1744,

sgrana) lo stato sabaudo acquisì il Vigevanasco, l'Alto Novarese, il Pavese e il diritto di reversibilità su Piacenza.

[12] Su questo punto le Costituzioni del 1729 non prescrivevano alcuna normativa, ma è implicito l'obbligo di conseguire la laurea a Torino per i sudditi del Regno. Il problema si presentò al momento della conquista dei nuovi territori. Un R. Biglietto del 6 agosto 1738 introdusse l'istituto della « conferma della laurea », per i sudditi delle nuove terre, nelle quali non erano ancora state pubblicate le Costituzioni universitarie. Come sanatoria si concesse il beneficio di questa legge a tutti i sudditi, ma solo per quell'anno. Vedi DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, p. 198. Le Costituzioni del 1772 (Tit. V, Cap. I, p. 47), contemplavano la conferma della laurea ottenuta all'estero, vincolandola all'autorizzazione regia e al superamento di due prove, cioè di un esame privato e di uno pubblico. Era questa una parziale liberalizzazione, che lasciava nelle mani del potere sovrano la possibilità di regolare con una maggiore o minore permissività, il trasferimento di studenti piemontesi in sedi estere. Nella tabella che segue sono riportate le provenienze e la sede di laurea dei 49 dottori che hanno sostenuto l'esame di conferma della laurea tra il 1738 e il 1741. La fonte è: Arch. Stor. Univ. Torino, *Registro degli esami pubblici in Medicina dal 1° marzo 1738 al 14 agosto 1746.*

CONFERMA LAUREA

Anno	*Provenienza del laureato*	*Laureato a*
1738	Prov. di Acqui	Pavia
	» » Acqui	»
	» » Saluzzo	»
	Pavia (Estero)	»
	Milano (Estero)	»
	Vercelli	»
	Vercelli	»
	Asti	»
	Prov. di Novara	»
	Oneglia	»
	Prov. di Cuneo	»
	» » Casale	»
	» » Casale	»
1738	Prov. di Biella	Pavia
	» » Tortona	»
	Delfinato (Estero)	Parigi
	Prov. di Asti	Sc. Palatine
	» » Casale	» »
	» » »	» »
	Mondovì	» »
	Prov. di Acqui	Roma
	Oneglia	»
	Mondovì	»
	Prov. di Oneglia	Pisa
	Oneglia	»
1739	Mondovì	Pavia

ci furono preso la Facoltà di Medicina di Torino 49 esami, detti « pro confirmatione laureae », sostenuti da abitanti delle province di Novara e di Tortona, ma anche da abitanti di altre province, che avevano disatteso l'obbligo di laurearsi a Torino e avevano preferito sedi universitarie straniere. Quasi tutti si erano laureati a Pavia e il loro titolo di studio veniva riconosciuto attraverso questa prova (Tabelle 25 a-b).

Ma come si era andata modificando la struttura didattica e culturale della Facoltà negli anni di Carlo Emanuele III? Come si sa, durante il regno di Carlo Emanuele III la politica di riforme si esaurisce e l'università cade sotto il solerte e bigotto controllo dei funzionari piemontesi, in primo luogo il Caissotti. Il ripiegamento burocratico che caratterizzò gli anni dell'assestamento istituzionale dell'università dopo le riforme (1730-1772 e oltre) interessò meno la facoltà di Medicina. Dagli anni Trenta agli anni Cinquanta furono proposte e realizzate alcune iniziative importanti. Le elenco rapidamente: l'organizzazione di un gabinetto di fisica; la creazione di un museo, in cui furono aperte sezioni di fisica meccanica, di botanica, di anatomia, di chirurgia, di matematica, di geologia e di mineralogia; l'attivazione di un breve corso (un mese) di chimica; l'aumento delle ore di anatomia; l'apertura di una scuola di levatrici affidata al docente di chirurgia; la creazione della clinica universitaria all'Ospedale S. Giovanni di Torino per gli studenti degli ultimi due anni [13]. Gli studenti della clinica erano tenuti a compilare sui singoli casi le cartelle cliniche e i protocolli delle autopsie che venivano eseguite nel teatro anatomico. Fu infine introdotto un tirocinio biennale di due anni dopo la laurea da farsi in un ospedale o presso un medico e necessario per ottenere l'autorizzazione all'esercizio.

I nomi di un certo rilievo tra i professori di medicina, che succedettero

Anno	*Provenienza del laureato*	*Laureato a*
	Casale	»
	Prov. di Mortara	»
	» » »	»
	» » »	»
	» » »	»
	» » »	»
	» » »	»
	» » Torino	»
	» » Alessandria	»
	Alessandria	»
	Prov. di Cuneo	»
	» » Mondovì	»
	» » Torino	»
	Chiablese	Genova
	Asti	Roma
1740	Prov. di Pinerolo	Genova
	» » Alessandria	Pavia
1741	» » Saluzzo	Avignone

[13] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. III, p. 242 sgg.

alla generazione di medici cresciuta negli anni delle riforme, non sono molti: Ignazio Somis, traduttore di Boerhaave, corrispondente di Haller, di cui sosteneva la teoria sull'irritabilità dei corpi; il docente di anatomia Bruni, che proseguì la tradizione scientifica aperta dal Bianchi; il chirurgo Ambrogio Bertrandi, formatosi a Londra e a Parigi presso il Louis (un chirurgo vicino al gruppo dell'*Encyclopédie*), famoso per il suo trattato di ostetricia; infine i botanici Vitaliano Donati, di cui si ricorda lo sfortunato viaggio in Egitto, e Carlo Allioni, il cui nutrito epistolario (5.000 lettere circa) conservato all'Accademia delle Scienze (non ancora studiato) testimonia le fitte relazioni con i più autorevoli rappresentanti della cultura scientifica ormai illuminista d'Europa [13a].

Dopo la metà del secolo, la media dei laureati in Medicina si stabilizzò attorno ai trenta ogni anno e su questi valori si mantenne, con oscillazioni più o meno marcate, anche dopo le costituzioni del 1772. Nel 1769 fu raggiunto il tetto di 69 laureati, che è la punta massima (e isolata) di tutto il secolo. Le condizioni richieste per l'ammissione agli esami della Facoltà di Medicina e le modalità degli esami stessi, fissate nel testo del '72 ricalcavano sostanzialmente quelle del '29, con l'unica aggiunta degli attestati di frequenza alle visite ospedaliere, richieste agli studenti degli ultimi due anni [14]. Nel 1773 fu drasticamente ridotto l'afflusso degli studenti alla Facoltà di Medicina con una severa selezione, che è un caso quasi unico in tutto il secolo, attraverso la quale non furono approvati al primo esame del corso, il baccalaureato, circa il 20% dei candidati (Tabella 25 e).

Il regno di Vittorio Amedeo III non vede più l'università unica istanza di aggregazione della cultura. Anzi la progressiva burocratizzazione delle funzioni dell'ateneo, l'assenza in esso di spazi liberi per un'autonoma elaborazione anche scientifica, l'irrigidimento nella dimensione professionalizzante, pongono le condizioni per cui la vita intellettuale creativa debba cercare al di fuori dell'università strumenti e sedi per il confronto e la ricerca. Si organizzano infatti proposte di accademie e di giornali. Questo processo interessa anche la Facoltà di Medicina. La Società privata torinese che si raccoglie nel 1757 e che è l'embrione della futura Accademia delle Scienze,

[13a] Su Bertrandi e Allioni cfr. le voci nel *Diz. biog. degli Ital.* cit., rispettivamente vol. 9, Roma 1967, pp. 637-639 (a cura di D. CELESTINO) e vol. 2, Roma 1960, pp. 505-506 (a cura di M. GLIOZZI).

[14] *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Capo VIII, art. 2, p. 37. La clinica medica all'ospedale S. Giovanni di Torino era stata introdotta nel 1738.

vede la partecipazione dei fisici Cigna e Lagrange, allievi di Beccaria, del chirurgo Bertrandi, del botanico Carlo Allioni. Nell'Accademia delle Scienze (1783) si realizza l'incontro tra medicina universitaria (almeno di quei settori e di quegli uomini più aperti alla dimensione di ricerca e alle richieste sociali) e medici che operano nelle province, attraverso uno scambio di esperienze, che costituisce probabilmente un fatto assai significativo e che meriterebbe di essere attentamente studiato. Le *Memorie* dell'Accademia delle Scienze di Torino ospitano spesso interventi su problemi quali l'origine della vita, i mostri (il grande tema che appassionò per oltre un secolo l'Europa *savante,* e su cui si misurarono le teorie atee e materialistiche), su problemi di medicina sociale (ostetricia, allevamento dei bambini). Su questi stessi temi il giornale dei fratelli Vasco, « La Biblioteca oltremontana », recensisce libri italiani e stranieri. Negli stessi anni sessanta e ottanta gli aritmetici politici piemontesi (P. Balbo, per citare il più noto) cominciano ad applicare gli strumenti della statistica alla mortalità ospedaliera e delle truppe nell'esercito. La facoltà di Medicina resta un po' in disparte e non partecipa a queste ed altre aperture culturali che riflettono in modo originale il clima dell'illuminismo europeo.

A fronte di questo irrigidimento burocratico che coinvolge la facoltà medica parallelamente e, forse, in misura minore delle altre, le iscrizioni di studenti ebbero un certo incremento. Nel periodo 1772-1792, dalla emanazione cioè degli ultimi statuti universitari sino alla sospensione dell'attività didattica, si consolidò infatti quella tendenza al rialzo già riscontrata precedentemente e il numero dei laureati si stabilizzò attorno ad una media di 31 per anno, con oscillazioni meno marcate che in passato. La Facoltà di Medicina, nell'ambito di un analogo processo che interessò tutta l'università, si venne così assestando nei suoi compiti di formazione di quadri professionali, che garantissero il ricambio all'interno del corpo dei medici piemontesi.

Negli anni della guerra contro la Francia, l'Università fu coinvolta nella generale crisi delle istituzioni statali e anche a Medicina si sospese l'insegnamento: la facoltà continuò a funzionare soltanto per la concessione dei titoli. Non ci furono più clausole rigide per l'ammissione agli esami, come già si è detto. Era sufficiente che lo studente si preparasse sui trattati dettati negli anni precedenti, sotto la guida di qualche medico laureato a Torino [15]. All'abdicazione di ogni funzione didattica e scientifica da parte

[15] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 701.

dell'università, corrispose immediatamente un aumento dei laureati: la media passò da 31 a circa 45 addottorati per anno. Pochi i casi di studenti respinti all'esame pubblico di laurea, come ci si sarebbe aspettati, considerato il fatto che la maggior parte dei candidati è ora autodidatta.

La possibilità per i sudditi del Regno, laureati in una sede straniera, di sottoporsi ad un esame davanti al Collegio per veder riconosciuto legalmente il titolo di studio e poter esercitare la medicina negli stati sabaudi, introdotta nel 1738 come provvedimento eccezionale e temporaneo, fu ripristinata nell'ultimo trentennio del secolo. Infatti a partire dal 1780, dopo l'ondata di esami « pro confirmatione laureae » avutasi tra il 1738 e il 1744, prese piede con continuità la pratica della conferma della laurea: nel decennio 1780-89 ne furono riconosciute 22 e nel decennio successivo 27 (Tabella 25 f-g) [16]. Erano le nuove province conquistate dopo la guerra di successione

[16] Nella tabella che segue sono riportate per anno le provenienze e le sedi di laurea dei dottori che hanno sostenuto l'esame di conferma della laurea tra il 1781 e il 1798.

CONFERMA LAUREA

Anno	*Provenienza del laureato*	*Laureato a*
1781	Prov. di Mortara	Pavia
1782	» » Novara	»
1783	» » Nizza	»
	» » Tortona	»
	» » Mortara	»
1785	» » Novara	»
1786	» » Casale	»
	» » Mortara	»
1787	» » Novara	»
	Aosta	Montpellier
	Prov. di Casale	Pavia
	» » Tortona	Pisa
1788	Pavia (Estero)	Pavia
	Vigevano	»
	Prov. di Voghera	»
1789	Oneglia	»
	Pavia (Estero)	Roma
1790	Prov. di Bobbio	Pavia
	» » Voghera	»
	Tortona	»
	Prov. di Tortona	»
1791	» » Torino	Bologna
	» » Tortona	Bologna
	» » Vercelli	Pavia
	» » Novara	»
1784	Prov. di Mortara	Pavia
	» » Tortona	»
	Voghera	»
	Prov. di Mortara	»
1785	» » Torino	»
1791	» » Tortona	»
	» » Mortara	»
	Novara	»
	Prov. di Novara	»
	» » Oneglia	Roma
1792	» » Tortona	Pavia
	» » Mortara	»
1792	Prov. di Vigevano	Pavia
1793	Novara	»
1794	Vigevano	»
1795	Prov. di Novara	»
	» » Mortara	»
	» » Mortara	»
1796	» » Alba	Pisa
1797	» » Mortara	Pavia
	Novara	»
	Prov. di Novara	»
1798	» » Tortona	»
	» » Vigevano	»

polacca e austriaca ad inviare ancora un numero consistente di studenti all'Università di Pavia, piuttosto che alla più lontana Torino, nonostante che lo stato sabaudo avesse sempre imposto ai suoi sudditi l'obbligo di frequentare l'ateneo torinese. Infatti la quasi totalità dei medici che richiedevano il riconoscimento della laurea, aveva studiato a Pavia e risiedeva nelle province di Novara, Tortona, Voghera e Vigevano. Pochissimi quelli laureati in altre sedi: 2 a Roma, 2 a Pisa, 1 a Montpellier (si tratta di un residente nella Valle d'Aosta), due a Bologna. Rarissimi pure i casi di studenti stranieri laureatisi a Torino (15 in tutto il periodo 1730-98). Anche questo è un indicatore della funzione statale dell'ateneo torinese, sede universitaria di scarsissimo richiamo per gli abitanti in stati esteri.

I Registri conservati ci danno un quadro di tutti gli esami sostenuti annualmente nella Facoltà di Medicina estremamente spezzettato e incompleto (Tabelle 25)[17]. Solo per dieci anni (1772-1781) disponiamo del numero degli esaminati in tutte le prove, dal baccalaureato alla laurea pubblica, e quindi solo per questo periodo è lecito avanzare dei confronti, che per altro dobbiamo limitare alle variazioni del numero dei respinti (Tabelle 25 e-f). In questo decennio la percentuale dei bocciati sul totale degli studenti esaminati nelle cinque prove, è più alta al primo esame e decresce in quelli successivi. Precisamente tra il 1772 e il 1781 all'esame di baccalaureato risultò respinto il 6,6% dei candidati, alla licenza privata il 6%, alla licenza pubblica il 4,1%, alla laurea privata il 2,7%, alla laurea pubblica lo 0,6%. Cioè, la Facoltà di Medicina in questo periodo (che con prudenza si può assumere come campione probante per tutto il secolo) era maggiormente selettiva al primo esame (escludendo il magistero delle Arti), sempre meno in quelli successivi e quasi del tutto non selettiva nella prova finale.

Pochissimi sono i casi (registrati) di studenti che hanno interrotto gli studi universitari dopo aver sostenuto un esame della facoltà: solo 11 dal 1729 al 1798, ma la lacunosità dei registri molto probabilmente ne lascia

[17] Arch. Stor. Univ. Torino, *Registro delle lauree pubbliche in Medecina* dal 28 aprile 1711 al 6 novembre 1720, *Registro degli esami dei Doctores* dal 17 gennaio 1730 al 14 agosto 1737, *Registro degli esami pubblici in Medicina* dal 1° marzo 1738 al 14 agosto 1746, *Registro degli esami pubblici di Licenza e Laurea in Medicina* dal 20 maggio 1750 al 13 agosto 1757, *Registro degli esami pubblici in Medicina* dal 12 gennaio 1758 al 29 maggio 1771, *Registro degli atti pubblici in Medicina* dal 1° marzo 1791 al 14 agosto 1799, *Registro degli esami privati di Medicina* dal 4 dicembre 1770 al 28 marzo 1832.

sfuggire altri. Fino al 1740 i Registri non riportano nessun caso di studente ammesso gratuitamente agli esami (Tabelle 26). Compaiono invece nel 1741, nel 1742, nel 1744 e nel 1745, ma solo a partire dalla metà del secolo (1752) la frequenza degli studenti che fruiscono dell'esenzione dalle tasse si fa regolare, pur restando basso il loro numero, se comparato con quello relativo alla Facoltà di Teologia. Saltuarie e irregolari le presenze agli esami di candidati provenienti dal Collegio delle Province. La stessa considerazione la si può estendere alle altre due facoltà e forse, tenuto conto del numero dei posti messi a disposizione nel Collegio a studenti poveri (nel 1729 è fissato a 100, ma successivamente fu elevato [18], segno dell'effettiva fruizione di questo servizio, anzi di aumento delle domande di accesso), si può dubitare dell'esattezza dei nostri dati. Probabilmente non sempre il segretario registrava come tali gli studenti del Collegio, che si presentavano alle prove d'esame.

Confrontando la colonna dei laureati e il prospetto quinquennale (Tabelle 26-7) con le percentuali degli studenti che hanno sostenuto gli esami di laurea (pubblica o privata) in un lasso di tempo superiore o inferiore ad un anno dalla licenza (come richiesto dalle Costituzioni), si può constatare come per tutto il secolo non fosse rispettato l'obbligo di presentarsi all'esame di laurea a dodici mesi di distanza dall'esame di licenza. La variazione della percentuale di questi studenti, misurata per quinquennio, è un indicatore del difettoso funzionamento dei meccanismi di controllo sulla regolarità degli esami (Tabella 27). Molto alta nel decennio 1730-39, la percentuale di studenti che hanno impiegato di fatto un numero di anni inferiore al richiesto per conseguire la laurea scende nei periodi successivi, raggiungendo il valore più basso tra il 1765 e il '69, quando solo quattro studenti su 178 laureati si presentarono in anticipo all'esame conclusivo. Dopo il 1780 torna invece a crescere e tocca indici considerevoli tra il 1785 e il 1798. In particolare nel quinquennio finale (1795-98) ben il 36,4% dei laureati non aveva lasciato trascorrere un anno, come richiesto, tra licenza e laurea. È questo un prezioso e ulteriore indicatore dello sfaldamento dell'università, che raggiunse punte drammatiche nell'ultimo decennio, quando le autorità accademiche non riuscirono in larga misura a garantire la regolarità formale delle prove d'esame, ma tollerarono che più di uno

[18] Cfr. pag. 28.

studente su tre si laureasse prima del quinto anno. Invece coloro che ritardano, sostenendo l'esame di laurea due o più anni dopo la licenza, sono percentualmente più omogenei nei diversi quinquenni e su valori che si possono considerare fisiologici. Solo nel quinquennio 1735-39 e 1770-74 raggiungono il tetto dei 15% dei laureati.

Non eccessivamente severi dovevano essere anche i controlli sulla regolarità della posizione legale dei medici in servizio, se nel periodo 1760-69 solo il 38,2% dei laureati ha conseguito l'abilitazione alla professione (Tabelle 28). L'obbligo di prendere le patenti per l'esercizio della medicina, introdotto con un Regio Biglietto nel 1762, venne riconfermato nelle Costituzioni universitarie del 1772: « Non sarà lecito d'esercitare la Professione di Medicina tanto nelle Città, che nelle Terre, se non a quelli, che dopo la laurea riportata in questa università avranno pel corso di due anni in una Città, o Terra cospicua, fatta la pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato... » [19]. Il Magistrato della Riforma era l'autorità competente al rilascio delle patenti. Per i trasgressori era prevista come pena la sospensione per un anno dalla professione o altra punizione, ad arbitrio del Magistrato della Riforma. In realtà dopo le leggi del '72 una percentuale maggiore di medici ritirò l'abilitazione all'esercizio professionale: il 60,9% nel decennio 1770-79, il 59,4% in quello successivo. Rimane comunque alto il divario esistente tra il numero dei laureati e il numero dei patentati, così che non lo si può spiegare, ipotizzando scelte professionali anomale rispetto agli studi fatti, né a mancate registrazioni delle patenti [20]. È maggiormente credibile l'ipotesi che molti medici laureati, che operano

[19] Queste disposizioni erano già state progettate nel 1738, in quanto facevano parte del piano di riforma della Facoltà di Medicina firmato dal Caisotti, Della Chiesa e Mellarède. Vedi DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. IX, pp. 647-49. Nelle Costituzioni del 1729 invece la laurea era abilitante alla professione (Tit. V, Capo III, art. 2).

L'obbligo per i laureati in Medicina di « fare due anni di pratica o in questa o in altra Città dello Stato, in uno degli Spedali o presso qualche Medico accreditato; e riportarne le opportune fedi giudiciali, per presentarle a Noi [Magistrato della Riforma], affinché di ottenere lettere di approvazione per il suddetto esercizio », sancito da un Regio Biglietto del 9 marzo 1761, fu ratificato dal Magistrato della Riforma esattamente un anno dopo. Vedi DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 724. Nelle Costituzioni del 1772 è al Tit. V, Capo III, art. 2, p. 50.

[20] Il giorno, mese ed anno in cui il laureato ha ottenuto la licenza per l'esercizio della professione è registrato sui *Registri delle lauree pubbliche* accanto alla laurea. Una prova dell'accuratezza della registrazione sta anche nel fatto che licenze ottenute persino dopo il primo decennio dell'800 sono riportate accanto alla registrazione della laurea conseguita un ventennio prima.

soprattutto nei centri minori della campagna, sfuggano diffusamente a questa nuova struttura centralizzata di controllo sulla professione.

Le provenienze per province (Tabelle 29) ci danno un quadro sufficientemente articolato e preciso delle zone di reclutamento del personale medico. Il Piemonte (nella sua definizione territoriale settecentesca) per tutto il secolo fornisce la quota più alta di studenti, in particolare nel periodo 1750-1779, quando la percentuale di studenti di Medicina provenienti dal Piemonte supera il 70% del totale dei laureati (Tabella 30). Nel Principato piemontese la provincia di Torino è quella da cui proviene la maggioranza degli studenti. Dopo Torino, Saluzzo e Ivrea sono le province che percentualmente portano all'università la quota più alta di studenti in Medicina, seguite da Cuneo, Asti e Mondovì. Su valori inferiori Pinerolo, Vercelli, Alba, Biella e Susa (Tabella 29). Dopo il Piemonte, il Ducato del Monferrato, che comprende le quattro province di Acqui, Alessandria, Casale e Lomellina, fornisce alla facoltà medica il contingente immediatamente successivo in ordine decrescente di grandezza, con caratteri di stabilità, smentita unicamente nel decennio 1750-59, in cui la percentuale scende di 5 punti (10,7%) rispetto alla media degli anni precedenti e successivi. All'interno del ducato, la provincia di Casale è quella più ricca di aspiranti medici.

Il Contado di Nizza, pur nelle sue ridotte dimensioni demografiche, è la terza delle aree geografiche da cui proviene il numero più alto di laureati in Medicina, a conferma dei forti legami politici e culturali di questa terra con la capitale, nonostante la lontananza geografica. Assai alterno, comunque su valori sicuramente inferiori rispetto alle reali disponibilità demografiche, il flusso dei laureati nati in Savoia è il sintomo della difficoltà, per il resto più volte manifestata, degli abitanti di queste terre a venire a studiare, o anche solo a dare esami, a Torino. Gli studenti delle province di nuovo acquisto fino al 1760 preferiscono rivolgersi ad altri atenei, ma a partire dagli anni Sessanta si verifica un'inversione di tendenza e la loro percentuale aumenta negli ultimi tre decenni, sino al 5%, valore massimo, del 1790-98. È un segno del progressivo inserimento di queste zone nelle maglie amministrative del nuovo stato.

Nella Facoltà di Medicina per tutto il secolo si registra una presenza massiccia di studenti, che provengono come luogo di nascita dalla campagna (secondo la definizione da noi adottata). Infatti oscillano tra il 73,1% e l'81,2% del totale dei laureati (Tabelle 31). Questo rapporto induce a

pensare che la facoltà medica sia scelta più dalla borghesia rurale che da quella cittadina, a differenza delle altre facoltà. Nel corso del secolo, e precisamente negli ultimi trent'anni, la componente studentesca urbana cresce di circa il 5%, a fronte di un'eguale diminuzione di quella rurale. Si tratta di una variazione non molto sensibile e probabilmente essa riflette i processi di urbanizzazione verificatisi in Piemonte nel '700 [21].

Dal 1730 al 1798 complessivamente la capitale dello stato sabaudo è il luogo di nascita di ben 123 studenti di Medicina. Le città di Mondovì e Asti, rispettivamente con 32 e 24 laureati, portano a Medicina il contingente immediatamente successivo. Seguono le città di Casale e Vercelli con 18 laureati caduna, Fossano con 17, Cuneo con 15, Saluzzo Nizza e Ivrea con 13, Pinerolo e Chieri con 11.

Se calcoliamo invece, il rapporto tra il numero di studenti provenienti dai capoluoghi di provincia e il numero complessivo degli studenti della provincia stessa (Tabella 32), vediamo che è ancora la città di Torino a dare alla facoltà la percentuale più alta: il 33,7% dei laureati nella provincia di Torino proviene dal capoluogo. Anche il Ducato di Savoia, il Ducato di Aosta e il Principato di Oneglia hanno una forte rappresentanza urbana: dalle città della Savoia e da Aosta viene il 33,3% dei laureati delle corrispondenti regioni, da Oneglia il 31,7% degli studenti di tutto il Principato. Di seguito Mondovì (26,2%) e Alessandria (25,7%) sono province in cui è consistente l'apporto del capoluogo. Seguono Asti e Susa, rispettivamente con il 19% e il 18,4%. Tutti gli altri capoluoghi di provincia coprono una quota variante tra il 12% e l'8% del numero complessivo dei laureati delle rispettive province. Quindi il territorio torinese, tutta la Savoia, la Valle d'Aosta, il Principato di Oneglia, le province di Mondovì e Alessandria sono le terre da cui proviene la componente urbana più massiccia, valutata in relazione ai laureati delle corrispondenti province.

DINO CARPANETTO

[21] Vedi G. LEVI, *Aritmetici politici*, cit., p. 234.

TABELLA 24.

LAUREATI PER ANNO NELLA FACOLTA' DI MEDICINA
(1710-1798)

Anno	Laurea pubbl.	Laurea priv.	Anno	Laurea pubbl.	Laurea priv.	Anno	Laurea pubbl.	Laurea priv.
1711 *	7	—	1740	23	—	1769	69	—
1712	11	—	1741	25	—	1770	29	—
1713	6	—	1742	25	—	1771	36	—
1714	14	—	1743	20	—	1772	41	—
1715	9	—	1744	22	—	1773	33	—
1716	5	—	1745	26	—	1774	26	—
1717	13	—	1746	15	—	1775	37	—
1718	7	—	1747	*19*	—	1776	35	—
1719	—	—	1748	*18*	—	1777	38	—
1720	—	—	1749	—	—	1778	25	—
1721	—	—	1750	16	—	1779	28	—
1722	*2*	—	1751	29	—	1780	26	—
1723	*8*	—	1752	31	—	1781	27	—
1724	*16*	—	1753	24	—	1782	—	36
1725	*19*	—	1754	21	—	1783	—	41
1726	*12*	—	1755	24	—	1784	—	25
1727	*5*	—	1756	29	—	1785	—	35
1728	*9*	—	1757	28	—	1786	—	16
1729	*2*	—	1758	25	—	1787	—	41
1730	6	—	1759	22	—	1788	—	26
1731	10	—	1760	22	—	1789	—	38
1732	20	—	1761	40	—	1790	—	31
1733	25	—	1762	25	—	1792	—	32
1734	36	—	1763	38	—	1793	—	23
1735	23	—	1764	33	—	1794	—	32
1736	16	—	1765	23	—	1795	—	45
1737	17	—	1766	21	—	1796	—	45
1738	19	—	1767	36	—	1797	—	60
1739	25	—	1768	29	—	1798	—	39

I dati in corsivo sono ricavati dal Registro della Biblioteca Reale di Torino.
* Si intende l'anno accademico 1710-11 e così per i successivi.

TABELLA 25/a

NUMERO ANNUO DEGLI ESAMI DI BACCALAUREATO, LICENZA PRIVATA, LICENZA PUBBLICA, LAUREA PRIVATA, LAUREA PUBBLICA, AGGREGAZIONE AL COLLEGIO E CONFERMA DELLA LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA (1730-98)

Anno	baccal.		lic. priv.		lic. pub.		lau. priv.		lau. pub.		aggr. al Coll.	Confer. laurea
	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r		
1729-30	—	—	18	—	12	—	7	—	6	1	—	—
1730-31	—	—	13	—	20	—	10	—	10	—	—	—
1731-32	—	—	30	—	25	—	20	—	20	—	—	—
1732-33	—	—	—	—	36	—	—	—	25	1	1	—
1733-34	—	—	—	—	24	—	—	—	36	1	—	—
1734-35	—	—	—	—	14	—	—	—	23	1	—	—
1735-36	—	—	—	—	19	—	—	—	16	—	1	—
1736-37	—	—	—	—	21	—	—	—	17	—	—	—
1737-38	44	—	—	—	10	1	—	—	19	1	—	39
1738-39	36	1	—	—	27	—	—	—	25	2	—	7

TABELLA 25/b

Anno	baccal.		lic. priv.		lic. pub.		lau. priv.		lau. pub.		aggr. al Coll.	Confer. laurea
	a	r	a	r	a	r	a	r	a	r		
1739-40	11	1	—	—	28	1	—	—	23	—	—	2
1740-41	16	1	—	—	22	1	—	—	25	—	—	1
1741-42	22	1	—	—	20	1	—	—	25	—	—	—
1742-43	20	1	—	—	18	—	—	—	20	—	—	—
1743-44	*13*	—	*22*	—	22	—	*17*	—	22	—	*1*	*7*
1744-45	*22*	—	*16*	—	13	—	*22*	—	26	—	1	—
1745-46	*13*	—	*15*	—	—	—	*15*	—	15	—	—	*1*
1746-47	*23*	—	*14*	—	*12*	—	*15*	—	*11*	—	*1*	*6*
1747-48	*15*	*2*	*16*	—	*15*	—	*17*	*1*	*17*	—	*3*	*7*
1748-49	*35*	*1*	*14*	—	*16*	—	*14*	—	*13*	—	2	*5*

a = approvato
r = respinto

I dati in corsivo sono ricavati dai Registri amministrativi.

TABELLA 25/c

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Confer. laurea
1749-50	*40*	—	*29*	—	14	—	*14*	—	*16*	—	*1*	*5*
1750-51	*19*	—	*34*	—	34	1	*30*	—	29	—	1	*5*
1751-52	—	—	—	—	26	—	—	—	31	—	1	—
1752-53	—	—	—	—	8	1	—	—	24	—	—	1
1753-54	—	—	—	—	23	3	—	—	21	—	—	—
1754-55	—	—	—	—	34	1	—	—	24	1	—	—
1755-56	*28*	—	—	—	26	3	—	—	29	1	—	—
1756-57	—	—	—	—	20	1	—	—	28	—	3	—
1757-58	*41*	*3*	*27*	—	30	—	*22*	—	25	—	4	—
1758-59	*40*	*2*	*17*	—	17	—	*23*	—	22	—	1	—

TABELLA 25/d

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Confer. laurea
1759-60	*32*	—	*43*	—	38	1	*22*	—	22	—	1	—
1760-61	*43*	—	*24*	—	26	—	*39*	—	40	—	3	—
1761-62	*25*	—	*31*	—	27	—	*28*	—	25	—	—	—
1762-63	*19*	—	*40*	—	34	—	*29*	—	38	1	—	—
1763-64	*41*	—	*24*	—	25	—	*34*	—	33	—	1	—
1764-65	*31*	—	*20*	—	18	1	*23*	—	23	—	—	—
1765-66	*45*	—	*40*	—	37	1	*20*	—	21	—	—	—
1766-67	—	—	—	—	29	1	—	—	36	—	—	—
1767-68	—	—	—	—	31	—	—	—	29	—	—	—
1768-69	—	—	—	—	12	—	—	—	69	—	—	—

a = approvato
r = respinto

I dati in corsivo sono ricavati dai Registri amministrativi.

TABELLA 25/e

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Confer. laurea
1769-70	5	—	—	—	36	1	—	—	29	—	—	—
1770-71	23	1	—	—	39	—	9	—	36	—	—	—
1771-72	34	1	30	2	31	1	39	1	41	—	4	—
1772-73	34	9	24	5	24	—	33	—	33	—	—	—
1773-74	36	1	34	1	34	1	26	—	26	—	—	2
1774-75	26	2	38	2	33	1	33	1	37	—	—	—
1775-76	27	2	33	2	37	2	37	3	35	—	4	—
1776-77	21	2	45	3	29	5	36	—	38	1	—	—
1777-78	27	—	18	1	29	1	25	3	25	1	1	1
1778-79	9	—	23	—	24	—	29	—	28	—	—	—

TABELLA 25/f

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Confer. laurea
1779-80	32	2	30	3	29	1	22	1	26	—	1	—
1780-81	31	—	38	1	33	1	30	—	27	—	—	1
1781-82	23	—	39	—	*32*	—	36	1	*31*	—	—	1
1782-83	23	1	39	—	—	—	41	—	—	—	—	3
1783-84	37	—	35	—	—	—	25	—	—	—	—	4
1784-85	25	2	39	1	—	—	35	—	—	—	—	2
1785-86	13	1	32	3	—	—	16	1	—	—	—	2
1786-87	28	1	29	—	—	—	41	—	—	—	—	4
1787-88	32	—	40	2	—	—	26	—	—	—	—	3
1788-89	17	2	32	—	—	—	38	—	—	—	—	2

a = approvato
r = respinto

I dati in corsivo sono ricavati dai Registri amministrativi.

TABELLA 25/g

Anno	baccal. a	baccal. r	lic. priv. a	lic. priv. r	lic. pub. a	lic. pub. r	lau. priv. a	lau. priv. r	lau. pub. a	lau. pub. r	aggr. al Coll.	Confer. laurea
1789-90	45	—	31	1	—	—	31	1	—	—	—	4
1790-91	32	—	37	—	37	—	32	1	—	—	—	9
1791-92	48	1	51	—	53	—	23	—	*39*	—	—	3
1792-93	32	3	29	—	32	—	52	—	*36*	—	—	1
1793-94	44	2	42	—	42	—	32	—	*36*	—	—	1
1794-95	26	—	48	—	49	—	45	—	*44*	—	—	3
1795-96	16	—	52	—	49	—	45	—	*46*	—	—	1
1796-97	7	—	38	1	42	—	60	—	*57*	—	—	3
1797-98	—	—	50	2	43	—	39	1	*40*	—	—	2

a = approvato
r = respinto

I dati in corsivo sono ricavati dai Registri amministrativi.

TABELLA 26/a

ESAMI GRATUITI, STUDENTI DEL COLLEGIO DELLE PROVINCE, STUDENTI CHE IMPIEGANO UN NUMERO DI ANNI MAGGIORE O MINORE DI QUELLO STABILITO PER CONSEGUIRE LA LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA (1729-1798)

Anno	Esami gratis	Alunni Collegio Province	N. laureati	+ anni	— anni	Anno	Esami gratis	Alunni Collegio Province	N. laureati	+ anni	— anni
1729-30	—	—	6	—	4	1736-37	—	1	17	—	3
1730-31	—	2	10	—	3	1737-38	—	3	19	2	7
1731-32	—	—	20	2	4	1738-39	—	1	25	3	10
1732-33	—	—	25	1	7	1739-40	—	—	23	—	2
1733-34	—	—	36	2	7	1740-41	4	2	25	—	2
1734-35	—	—	23	7	2	1741-42	6	5	25	2	2
1735-36	—	—	16	3	2	1742-43	—	1	20	—	3

TABELLA 26/b

Anno	Esami gratis	Alunni Collegio Province	N. laureati	+ anni	— anni
1743-44	—	1	22	2	—
1744-45	2	2	26	1	2
1745-46	—	—	15	2	1
1746-47	—	—	—	—	—
1747-48	—	—	—	—	—
1748-49	—	—	—	—	—
1749-50	—	—	16	—	—
1750-51	—	1	29	—	3
1751-52	3	5	31	1	3
1752-53	3	3	24	3	1
1753-54	2	1	21	3	3
1754-55	1	—	24	4	—
1755-56	2	—	29	1	3
1756-57	1	—	28	5	1
1757-58	3	—	25	3	2
1758-59	5	1	22	1	—
1759-60	3	—	22	5	—
1760-61	1	—	40	2	2
1761-62	3	—	25	1	1
1762-63	1	—	38	5	6
1763-64	2	2	33	1	—
1764-65	2	—	23	1	1
1765-66	2	1	21	4	2
1766-67	2	—	36	2	1
1767-68	—	—	29	5	—
1768-69	—	—	69	1	—
1769-70	2	—	29	14	6
1770-71	1	—	36	2	2
1771-72	2	—	41	3	4
1772-73	—	—	33	4	2
1773-74	1	—	26	3	1
1774-75	—	1	37	1	—
1775-76	1	1	35	1	2
1776-77	3	—	38	1	3
1777-78	—	—	25	3	2
1778-79	1	4	28	4	—
1779-80	1	11	26	3	—
1780-81	—	4	27	3	—
1781-82*	—	—	36	—	—
1782-83	—	—	41	1	15
1783-84	1	—	25	3	5
1784-85	—	—	35	6	11
1785-86	1	—	16	1	3
1786-87	—	—	41	—	8
1787-88	—	—	26	2	7
1788-89	—	—	38	3	4
1789-90	—	—	31	1	7
1790-91	—	—	32	2	5
1791-92	—	—	23	4	7
1792-93	2	—	52	2	11
1793-94	1	—	32	2	8
1794-95	4	—	45	1	8
1795-96	1	—	45	3	13
1796-97	1	—	60	6	21
1797-98	—	—	39	1	27

* A partire da quest'anno il n. dei laureati è ricavato dal numero delle lauree private.

TABELLA 27.

TOTALE E PERCENTUALE SUI LAUREATI, PER QUINQUENNIO, DEGLI STUDENTI CHE HANNO IMPIEGATO UN NUMERO MAGGIORE E MINORE DI ANNI, RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE, PER CONSEGUIRE LA LAUREA

Anni	laureati N.	Totale + anni	% + anni	Totale — anni	% — anni
1730-34	97	5	5,1	25	25,7
1735-39	100	15	15	24	24
1740-44	115	2	1,7	9	7,8
1750-54	108	7	6,4	10	9,2
1755-59	128	14	10,9	6	4,6
1760-64	158	14	8,8	9	5
1765-69	178	13	7,3	4	2,2
1770-74	165	26	15,7	15	9
1775-79	163	10	6,1	7	4,2
1780-81	155	10	6,4	20	12,9
1785-89	156	12	7,8	33	21,1
1790-94	170	11	6,4	38	22,3
1795-98	189	11	5,7	69	36,4

TABELLA 28/a

PATENTATI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE
(Regio Biglietto 9.3.1762)

Anno di laurea	N. dei laureati	N. dei patentati	% dei patentati sui laureati	N. dei patentati 2 anni dopo la laurea	N. dei patentati 3-5 anni dopo la laurea	N. dei patentati oltre i 5 anni dalla laurea
1760	22	6	27,2	2	1	3
1761	40	11	27,5	4	4	3
1762	25	8	32,0	4	3	1
1763	38	15	41,5	4	5	6
1764	33	16	48,4	5	7	4
1765	23	8	34,7	2	2	4
1766	21	11	52,3	2	3	6
1767	36	15	52,5	9	2	8
1768	29	17	58,6	3	6	8
1769	69	10	14,5	3	4	3
1770	29	15	51,0	6	4	3
1771	36	24	66,6	12	7	5
1772	41	23	56,0	6	10	7
1773	33	20	60,6	12	3	5
1774	26	15	57,6	4	3	8
1775	37	26	70,2	12	7	7
1776	35	25	71,4	11	9	5
1777	38	21	55,2	8	10	3
1778	25	15	60,0	5	6	4
1779	28	16	57,1	7	3	6
1780	22	15	68,1	7	7	1
1781	30	16	53,3	8	3	5

TABELLA 28/b

Anno di laurea	N. laureati [1]	N. patentati	%	Patentati 2 anni dopo	Patentati 3-5 anni dopo	Patentati oltre i 5 anni
1791	32	15	49,6	6	4	5
1792	23	21	91,3	11	6	4
1793	52	31	59,6	14 [2]	7	10
1794	32	25	78,1	11 [2]	2	12
1795	45	32	71,1	20 [2]	4	8
1796	45	23	51,1	19	4	—
1797	60	27	45,0	10 [2]	2	15
1798	39	19	48,7	4	5	10

PERCENTUALE DEI PATENTATI SUI LAUREATI NEI PERIODI 1760-69, 1770-79, 1791-98

Periodo	%
1760-69	38,2
1770-79	60,9
1791-98	59,4

[1] laurea privata
[2] di cui 1 si è patentato un anno dopo la laurea

TABELLA 29/a

PROVENIENZA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI MEDICINA PER DECENNIO (1730-98)

		1730-39	%	1740-47	%
Principato di Piemonte	ALBA	14	5,9	3	2,0
	ASTI	14	5,9	11	7,3
	BIELLA	9	3,7	3	2,0
	CUNEO	16	6,7	10	6,7
	IVREA	12	5,6	11	7,3
	MONDOVI'	14	5,9	12	8,0
	PINEROLO	11	4,6	5	3,3
	SALUZZO	20	8,4	18	12,0
	SUSA	7	2,9	1	0,6
	TORINO	32	13,5	24	16,1
	VERCELLI	10	4,2	5	3,3
Ducato del Monferrato	ACQUI	5	2,1	6	4,0
	ALESSANDRIA	6	2,5	6	4,0
	CASALE	17	7,1	9	6,0
	LOMELLINA	7	2,9	2	1,3
Ducato di	AOSTA	4	1,6	1	0,6
	VALLE SESIA	—	—	—	—
Principato di	ONEGLIA	6	2,5	1	0,6
Contado di	NIZZA	16	6,7	12	8,0
Ducato di Savoia	CARROUGE	—	—	—	—
	CHABLAIS	1	0,4	—	—
	FAUSSIGNY	2	0,8	—	—
	GENEVAIS	1	0,4	—	—
	MAURIENNE	—	—	—	—
	SAVOIE	3	1,2	2	1,3
	TARANTASIE	—	—	—	—
Provincia di nuovo acquisto	NOVARA	1	0,4	1	0,6
	PALLANZA	—	—	—	—
	TORTONA	2	0,8	3	2,0
	VOGHERA	—	—	—	—
	VIGEVANO	1	0,4	—	—
	SARDEGNA	—	—	—	—
	STRANIERI	3	1,2	3	2,0
	Totale	237		149	
	Non identificati	11	4,6	7	4,5

TABELLA 29/b

		1750-59	%	1760-69	%
Principato di Piemonte	ALBA	9	3,7	9	2,8
	ASTI	10	4,2	18	5,6
	BIELLA	12	5,0	6	1,8
	CUNEO	20	8,4	25	7,9
	IVREA	18	7,5	18	5,6
	MONDOVI'	18	7,5	15	4,7
	PINEROLO	15	6,3	23	7,2
	SALUZZO	20	8,4	21	6,6
	SUSA	5	2,1	3	0,9
	TORINO	39	16,4	69	21,8
	VERCELLI	9	3,7	15	4,7
Ducato del Monferrato	ACQUI	6	2,5	22	6,9
	ALESSANDRIA	8	3,3	8	2,5
	CASALE	9	3,7	20	6,3
	LOMELLINA	3	1,2	2	0,6
Ducato di	AOSTA	1	0,4	4	1,2
	VALLE SESIA	—	—	—	—
Principato di	ONEGLIA	—	—	1	0,3
Contado di	NIZZA	17	7,1	18	5,6
Ducato di Savoia	CARROUGE	—	—	—	—
	CHABLAIS	1	0,4	2	0,6
	FAUSSIGNY	3	1,2	1	0,3
	GENEVOIS	5	2,1	1	0,3
	MAURIENNE	1	0,4	1	0,3
	SAVOIE	4	1,6	4	1,2
	TARANTASIE	1	0,4	—	—
Provincia di nuovo acquisto	NOVARA	2	0,8	4	1,2
	PALLANZA	—	—	2	0,6
	TORTONA	—	—	3	0,9
	VOGHERA	—	—	—	—
	VIGEVANO	—	—	—	—
	SARDEGNA	—	—	1	0,3
	STRANIERI	1	0,4	—	—
	Totale	237		316	
	Non identificati	12	4,8	20	5,9

TABELLA 29/c

		1770-79	%	1780-89	%	1790-98	%
Principato di Piemonte	ALBA	12	3,3	10	3,4	6	1,7
	ASTI	23	6,4	22	7,5	28	8,3
	BIELLA	8	2,2	8	2,7	7	2,0
	CUNEO	15	4,2	18	6,1	20	5,9
	IVREA	26	7,3	24	8,2	31	9,2
	MONDOVI'	30	8,4	14	4,8	19	5,6
	PINEROLO	23	6,4	15	5,1	17	5,0
	SALUZZO	20	5,6	16	5,4	16	4,7
	SUSA	8	2,2	1	0,3	2	0,5
	TORINO	76	21,3	45	15,4	79	23,5
	VERCELLI	18	5,0	15	5,1	9	2,6
Ducato del Monferrato	ACQUI	10	2,8	11	3,7	13	3,8
	ALESSANDRIA	13	3,9	14	4,8	10	2,9
	CASALE	19	5,3	20	6,8	24	7,1
	LOMELLINA	3	0,8	2	0,6	3	0,8
Ducato di	AOSTA	5	1,4	4	1,3	5	1,4
	VALLE SESIA	—	—	—	—	—	—
Principato di	ONEGLIA	6	1,6	2	0,6	3	0,8
Contado di	NIZZA	11	3,0	11	3,7	23	6,8
Ducato di Savoia	CARROUGE	—	—	—	—	—	—
	CHABLAIS	3	0,8	2	0,6	1	0,2
	FAUSSIGNY	4	1,1	—	—	1	0,2
	GENEVOIS	1	0,2	2	0,6	1	0,2
	MAURIENNE	1	0,2	5	1,7	2	0,5
	SAVOIE	2	0,5	13	4,4	2	0,5
	TARANTASIA	—	—	—	—	1	0,2
Provincia di nuovo acquisto	NOVARA	3	0,8	4	—	10	2,9
	PALLANZA	—	—	2	0,6	2	0,2
	TORTONA	8	2,2	5	1,7	3	0,8
	VOGHERA	—	—	2	0,6	—	—
	VIGEVANO	3	0,8	2	0,6	4	1,1
	SARDEGNA	1	—	—	—	—	—
	STRANIERI	3	0,8	2	0,6	3	0,8
	Totale	356		291		336	
	Non identificati	3	0,8	19	6,1	23	6,4

TABELLA 30.

PERCENTUALE DELLE PROVENIENZE DEI LAUREATI PER REGIONI

	1730-39	1740-47	1750-59	1760-69	1770-79	1780-89	1790-98
PIEMONTE	67.0	69.1	73.7	70.2	72.7	65.9	69.6
MONFERRATO	16.8	15.3	10.7	16.4	15.8	15.9	14.6
CONT. DI NIZZA	6.7	8.0	7.1	5.6	3.0	3.7	6.8
SAVOIA	2.8	1.3	6.1	2.7	2.8	8.3	1.8
PROV. DI NUOVO ACQUISTO	1.6	2.6	0.8	2.7	3.8	3.5	5.0
ALTRE TERRE	5.1	3.7	1.6	2.4	1.9	2.7	2.2

TABELLA 31/a

PROVENIENZA CITTA'/CAMPAGNA DEI LAUREATI IN MEDICINA PER DECENNIO

Città	1730-39		1740-47		1750-59		1760-69	
ALBA	2		—		1		—	
ASTI	3		2		1		4	
BIELLA	1		—		2		—	
CARMAGNOLA	—		—		1		4	
CHIERI	2		—		2		3	
CUNEO	3		1		1		2	
FOSSANO	1		1		2		4	
IVREA	1		2		1		2	
MONDOVI'	5		2		6		1	
PINEROLO	2		—		2		—	
RACCONIGI	—		—		—		—	
SALUZZO	—		2		2		3	
SAVIGLIANO	2		1		2		5	
SUSA	2		—		2		—	
TORINO	10	19,2%	11	39,2%	10	18,8%	18	29,0%
VERCELLI	3		—		2		4	
ACQUI	2		—		1		2	
ALESSANDRIA	2		4		2		2	
CASALE	5		1		2		2	
MORTARA	—		—		—		—	
AOSTA	—		—		—		—	
VARALLO	—		—		—		—	
ONEGLIA	2		—		—		—	
NIZZA	3		1		2		3	
CARROUGE	—		—		—		—	
THONON	—		—		1		—	
BOMMEVILLE	—		—		—		—	
ANNECY	—		—		5		—	
St. JEAN de M.	—		—		1		—	
CHAMBERY	—		—		—		3	
MOUTHIERS	—		—		—		—	
NOVARA	—		—		—		—	
PALLANZA	—		—		—		—	
TORTONA	—		—		—		—	
VOGHERA	—		—		—		—	
VIGEVANO	—		—		—		—	
CAGLIARI	—		—		—		—	
Totale città	50	21,0%	28	18,7%	53	22,3%	62	19,6%
Totale provincia	237		149		237		316	
Totale campagna	185	79,0%	121	81,2%	184	77,6%	254	80,3%

TABELLA 31/b

Città	1770-79		1780-89		1790-98	
ALBA	2		2		—	
ASTI	2		5		7	
BIELLA	—		2		1	
CARMAGNOLA	2		—		1	
CHIERI	3		1		—	
CUNEO	2		2		4	
FOSSANO	2		2		5	
IVREA	4		1		2	
MONDOVI'	6		4		8	
PINEROLO	2		3		2	
RACCONIGI	2		—		1	
SALUZZO	1		4		1	
SAVIGLIANO	3		1		4	
SUSA	1		—		—	
TORINO	24	30,0%	24	30,7%	26	30,5%
VERCELLI	2		6		1	
ACQUI	—		1		1	
ALESSANDRIA	2		1		4	
CASALE	2		2		4	
MORTARA	—		—		—	
AOSTA	2		3		2	
VARALLO	—		—		—	
ONEGLIA	2		1		1	
NIZZA	1		1		2	
CARROUGE	—		—		—	
THONON	1		1		—	
BOMMEVILLE	2		—		—	
ANNECY	1		1		1	
St. JEAN De M.	—		2		—	
CHAMBERY	2		4		—	
MOUTHIERS	—		—		—	
NOVARA	—		—		2	
PALLANZA	—		1		—	
TORTONA	—		—		—	
VOGHERA	—		—		—	
VIGEVANO	1		2		3	
CAGLIARI	1		—		—	
Totale città	79	22,4%	79	26,8%	83	25,2%
Totale provenienze	356		291		336	
Totale campagna	276	77,5%	213	73,1%	251	74,7%

TABELLA 32.

PERCENTUALE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAL CAPOLUOGO SUGLI STUDENTI PROVENIENTI DALLA PROVINCIA, CALCOLATA SULLA SOMMA DEI LAUREATI DEL PERIODO 1730-1798

	Totale Provincia	Totale Città	% Città capoluoghi di Provincia
ALBA	63	7	11,1
ASTI	121	24	19,0
BIELLA	53	6	11,1
CUNEO	124	15	12,0
IVREA	140	13	9,2
MONDOVI'	122	32	26,2
PINEROLO	109	11	10,0
SALUZZO	131	13	9,9
SUSA	27	5	18,4
TORINO	364	123	33,7
VERCELLI	82	18	21,9
ACQUI	73	7	9,6
ALESSANDRIA	66	17	25,7
CASALE	118	18	15,2
LOMELLINA	22	—	—
AOSTA	24	8	33,3
ONEGLIA	19	6	31,7
NIZZA	108	13	12,0
DUCATO DI SAVOIA	75	25	33,3
NOVARA	25	2	8,0
TORTONA	24	—	—

VII

GLI STUDENTI DI CHIRURGIA

In Piemonte, come in tutta l'area culturale dell'Occidente preilluministico, la chirurgia prima del '700 era relegata in una posizione di inferiorità rispetto alla medicina e alle altre scienze e non faceva parte delle materie di insegnamento universitario. Fino a tutto il Seicento il chirurgo, o meglio il chirurgo-barbiere, aveva a livello di statuto professionale delle mansioni esclusivamente tecniche come far salassi, applicare sanguisughe, cucire ferite, rimediare a distorsioni e fratture di arti, per le quali non gli era richiesta nessuna preparazione scientifica, ma unicamente abilità operativa. A livello di statuto sociale, proprio per le sue mansioni, si collocava in quel fitto gruppo di operatori sanitari popolari (flebotomi, « empirici », cerretani, mammane ed altri), rigidamente separato dalla classe dei medici-fisici, unici portatori della cultura scritta, della scienza riconosciuta come tale dalla società. La formazione del chirurgo, tutta empirica, non necessitava di studi universitari. La sua presenza come operatore sanitario pressoché incontrastata nelle campagne, veniva subordinata alla direzione del medico nelle città e ovunque, nei casi di epidemie che impensierissero le autorità sanitarie. Fino al '700, quindi, si diventava chirurghi acquisendo alla scuola di altri chirurghi le necessarie competenze tecniche. Lo stato piemontese, a dimostrazione della grande assenza di interesse per questa categoria e per le sue funzioni, derogava la concessione delle patenti per l'esercizio professionale anche al Generale delle Regie Finanze [1]; più spesso invece erano il Protomedico o i suoi rappresentanti nelle Province ad autorizzare i chirurghi alla professione. La concessione della patente, però, non era subordinata alla verifica delle reali abilità e competenze del chirurgo, ma era il riconoscimento formale di un mestiere già praticato [2].

Verso la fine del Seicento si misero in moto all'interno del corpo dei chirurghi aspirazioni e richieste nuove, si delinearono obiettivi e prospettive di mutamento, che si muovevano con un'interessante sincronia rispetto ad analoghe tendenze presenti nella chirurgia francese: cioè l'evoluzione sia

[1] Cfr. Arch. Storico Univ. Torino, *Stato de' Cerusici e Flebotomisti descritti per ordine di Provincie.*
[2] *Ibidem.*

della professione chirurgica, sia dell'insegnamento della chirurgia, in Piemonte e in Francia ebbero tempi e modi quasi identici. I chirurghi torinesi nel 1676 chiesero alla Reggente di poter costituire un collegio di chirurghi nella capitale, che escludesse recisamente dalle proprie fila « quelli che hanno la sola facoltà di barbificar, et far qualche cavata di sangue »[3]. In Francia, nel 1691 un Regio Editto separò definitivamente, almeno a livello giuridico, il mestiere di chirurgo da quello di barbiere[4]. In entrambi i casi veniva legalmente ratificata una separazione sociale e professionale, che era venuta formandosi sulla base di una differenziazione socio-economica tra chirurghi e le altre figure sanitarie minori, alla quale forniva il supporto ideologico e tecnico quella scienza che dal Rinascimento in poi aveva trovato nell'anatomia sperimentale e nella chirurgia applicata altrettanti settori di intensa ricerca scientifica.

Riconosciuta ufficialmente la chirurgia come professione autonoma, a mezza strada tra quella tutta teorica e paludata del medico e l'umile lavoro empirico dei flebotomi e simili, i chirurghi orientarono le loro richieste verso la conquista di sedi stabili e autorevoli di insegnamento e verso forme di disciplina della professione, che tutelassero la dignità acquisita. Era in questa direzione la petizione già ricordata dei chirurghi torinesi. Per loro il Collegio doveva anche essere uno strumento di controllo sulla preparazione professionale dei futuri chirurghi. Il processo di istituzionalizzazione della chirurgia si sarebbe compiuto successivamente con le riforme universitarie di Vittorio Amedeo II. Con esse, infatti, iniziava un regolare insegnamento della materia a livello di Università, mentre, nella vicina Francia la soluzione preferita fu piuttosto quella di creare in tutte le comunità scuole di chirurgia affidate a maestri in possesso almeno del primo titolo universitario (il magistero delle Arti)[5].

La chirurgia non fu menzionata nelle prime costituzioni universitarie del 1720, mentre fu oggetto di disposizioni specifiche nelle successive aggiunte, emanate con Regio Editto il 29 ottobre 1721. In esse viene rico-

[3] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. VI, p. 470.

[4] Vedi J. P. GOUBERT-F. LEBRUN, *Médecins et chirurgiens dans la société française du XVIII^e siècle*, in « Annales cisalpines d'histoire sociale », s. I, n. 4, 1973, p. 130. La separazione tra chirurghi e barbieri è reale alla metà dell' '800.

[5] La creazione delle scuole di chirurgia in Francia è del 1736; l'obbligo del titolo di studio per i professori di chirurgia fu introdotto nel 1756. Cfr. op. cit., p. 130.

nosciuto come organo universitario il Collegio dei chirurghi. Si legge infatti al par. 62: « Oltre li tre Collegj... ve ne dovrà essere uno di Chirurgia, che sarà composto presentemente di dodici Cerusici i quali elegeranno annualmente il loro Capo, o sia Priore, precederanno gli altri non Collegiati, esamineranno i Candidati, et avranno le altre incumbenze, e prerogative, de' quali si farà menzione ne' particolari Statuti, che saranno proposti da detto Collegio, disposti dal Consiglio della Riforma e da Noi approvati, come già si è detto per li suddetti altri Collegj »[6]. Questo articolo, che si ritrova quasi integralmente nelle Costituzioni del 1723[7], conferiva ufficialmente la dignità di organismo universitario al Collegio di Chirurgia, demandando ulteriori precisazioni agli Statuti, che, però, a quanto ci risulta, non furono mai pubblicati. Di fatto le successive leggi dell'Università, soprattutto quelle del '29, assorbirono nei loro articoli tutta la materia giuridica che sarebbe potuta entrare in un eventuale testo statutario del Collegio.

Per quanto riguarda l'insegnamento della chirurgia, la durata del corso[8] fu fissata in un periodo di tre anni: le lezioni e le dimostrazioni sul cadavere dovevano tenersi d'inverno nel teatro anatomico dell'Università. Dalle leggi del '23 non possiamo invece trarre nessuna informazione sulle materie e i contenuti dell'insegnamento, essendosi lasciata agli Statuti la loro definizione. L'insegnamento veniva impartito, a differenza delle altre facoltà, in lingua volgare o in quella latina, a scelta del professore, sia perché la maggior parte degli studenti non conosceva il latino, sia perché la chirurgia anche in questo non era vincolata al rispetto di una tradizione universitaria.

Le disposizioni del '21 prevedevano tre tipi di esami, da sostenersi a Torino (quelli per l'ammissione al Collegio e per i chirurghi della capitale) o nelle Province, diversi per ognuna delle tre destinazioni dei chirurghi, e cioè per le « Terre e Villagj », per le « Città » (i centri urbani più importanti) e per il Collegio torinese: meno difficili i primi due tipi d'esame, per i quali non si richiedeva al candidato la frequenza al corso universitario, più severo invece il terzo, riservato ai futuri chirurghi collegiati. Per essere ammesso a questo esame era necessario attestare d'aver studiato per tre

[6] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 7.
[7] *Leggi e Costituzioni...* 1723 cit., art. 96,, p. 229.
[8] Op. cit., art. 97-102, pp. 229-231.

anni all'Università. Gli esami erano sostenuti a Torino davanti al Collegio, nelle Province alla presenza di due chirurghi scelti dai rappresentanti del Protomedico [9].

Questa suddivisione in tre categorie di chirurghi fu riconfermata nelle Costituzioni del '29 e nei successivi Regolamenti. Per essere aggregato al Collegio venne richiesta, oltre alla frequenza al corso triennale dell'Università, la pratica ospedaliera sotto la guida del professore di chirurgia [10]. L'esame era articolato in due prove orali, vertenti sull'anatomia, sui « Precetti generali della chirurgia » e sulle malattie « appartenenti all'Arte chirurgica », e in due esercitazioni anatomico-chirurgiche sul cadavere, fatte nel teatro anatomico [12].

Agli studenti che volevano ottenere le patenti per l'esercizio della professione nelle « Città », le leggi del '29 richiedevano l'assidua presenza al corso di chirurgia e due anni di servizio di assistenza all'ospedale. Gli esami, analoghi a quelli per l'ammissione al Collegio, erano due, anziché quattro. Un solo esame era previsto per chi aspirasse all'esercizio nelle « Terre e Villaggi »: « se poi vorranno esercitare solamente nelle Terre, e Villaggj, basterà, che sieno esaminati due ore sulle Materie più essenziali dell'Arte » [13]. Infine ai chirurghi che intendessero esercitare « di là da' Monti, e Colli » (Savoia e Contado di Nizza), fu concesso di poter « studiare nelle loro Case » e di essere esaminati nelle loro regioni da due chirurghi o da un medico, deputati a questo dal Priore del Collegio di Chirurgia o dal Rappresentante del Protomedico [14].

Da tutte queste disposizioni ne deriva la maggior facilità della prova d'esame per i chirurghi di campagna, che non dovevano sostenere esercitazioni pratiche sul cadavere. È indubbio che una tale legislazione sanciva ed aggravava una diversa formazione professionale tra chirurghi di città e chirurghi di campagna: più precisa, accurata, verificata nella sperimentazione per gli uni; più superficiale, costruita sui testi e in nulla sull'esercitazioni pratiche per gli altri. In ogni caso con le Costituzioni del '29 tutti i chirurghi

[9] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XL, p. 731.
[10] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. VII, Cap. II, art. 3, p. 59.
[11] Op. cit., Tit. VII, Cap. XII, art. 7, p. 86.
[12] Op. cit., Tit. VII, Capo XII, art. 8-9, p. 86.
[13] Op. cit., Tit. VII, Capo XII, art. 10, pp. 87-88.
[14] Op. cit., Tit. VII, Capo XII, art. 11, p. 88.

dovevano essere esaminati a Torino. Si sottraevano a questo obbligo i chirurghi che volevano esercitare nella Savoia e nella provincia di Nizza, per i quali era previsto, come si è detto, un esame a parte, senza l'obbligo di studiare a Torino.

A confermare l'ipotesi che gli Statuti del Collegio non furono mai emanati vi sono le disposizioni sempre del '29 relative ai contenuti dei corsi: « Il professore di Chirurgia nel primo anno darà un breve trattato di Notomia coi principj della Chirurgia, nel secondo tratterà del governo degli Ammalati, de' Medicamenti, delle operazioni chirurgiche, e de' Tumori, nel Terzo delle Piaghe Ulcere, Slogamenti e Rotture » [15]. Dopo le lezioni, era previsto un corso di operazioni e di dimostrazioni anatomiche sul cadavere, tenute in lingua volgare.

Il 1738 è un momento importante di riflessione sull'esperienza didattica e ospedaliera nel campo della chirurgia. È un anno in cui una serie di interventi legislativi portano l'insegnamento della chirurgia allo stesso livello delle altre facoltà per serietà e durata del corso, ancorandolo ancor di più all'attività di assistenza ospedaliera e all'indagine autoptica. L'esigenza di elevare l'insegnamento della chirurgia ad una più alta dignità, con un corso universitario più lungo, articolato in una fase teorica maggiormente approfondita e in una fase pratica meno marginale, si riscontra nell'Editto emanato il 29 settembre 1738, in cui si attuava una ristrutturazione parziale degli studi in chirurgia [16]. Il provvedimento più importante che venne adottato fu il prolungamento del corso da tre a cinque anni, distinto in un triennio riservato allo studio della chirurgia teorica (Istituzioni chirurgiche, anatomia e trattati di chirurgia) e in un biennio di pratica chirurgica da farsi all'ospedale San Giovanni di Torino, sotto la guida del professore. Già nel primo triennio lo studente di chirurgia doveva essere presente in ospedale per acquisire i primi elementi tecnici della professione. Riportiamo per intero queste disposizioni, perché costituiscono l'esempio di un *curriculum* di studi razionale e innovativo, se solo lo si rapporta alla casualità della formazione dei chirurghi di vent'anni prima, e perché prevedono un uso diverso e moderno dell'ospedale. « Lo studio di Teorica sarà di tre anni.

[15] *Costituzioni...* 1729 cit., *Regolamenti,* Capo V, art. 24, p.
[16] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 660. *Regio Editto col quale si prescrivono varie norme circa lo studio, gli esami e l'esercizio della chirurgia.*

Il primo delle Istituzioni Cerusiche, coll'obbligazione d'intervenire nel medesimo tempo alle Sessioni Notomiche nello Spedale di S. Giovanni, e di esercitarsi nelle operazioni ordinarie della Chirurgia. Il secondo e terzo sarà de' Trattati di Chirurgia, e pendente questo tempo gli Studenti si impiegheranno altresì nello Spedale a far bendaggi, e fasciature, come pure a osservare le cure, ed operazioni che ivi si faranno, senza tralasciare giammai quelle dissezioni Notomiche le quali verranno loro prescritte dal Professore... Siccome lo studio della Teorica può ben imprimere nella mente i principi, e le regole della medesima, ma non basta poi per far abile lo Studente ad intraprendere senz'altro la cura di tante malattie, le quali occorrono in Chirurgia, se non è prima per qualche tempo esercitato nelle medesime. Così compiuto che sia lo studio della Teorica, dovranno li Studenti far due anni di Pratica nello Spedale. Ed acciocché riesca questa utile e salutare, si ripartirà in modo, che nel primo anno si adoperino a medicare quelle malattie, che saranno loro dal Professore assegnate, osservando le regole, e direzioni del medesimo; e nel secondo sceglierà egli una qualche cura delle più importanti, e la commetterà allo Studente, affinché operi da sé; ma sempre sotto li di lui occhi, per mandarne a tempo le operazioni, sempre che si scostassero da li dettami dell'Arte »[17]. Queste disposizioni riguardavano coloro che avrebbero esercitato nelle « Città » e i futuri dottori del Collegio. Per i chirurghi di campagna il *curriculum* di studi era identico, ma era concessa la possibilità di studiare i primi quattro anni nel paese d'origine presso professori autorizzati e far pratica nei vicini ospedali, mentre l'ultimo anno del corso doveva essere frequentato a Torino. Per gli studenti di Nizza e della Savoia non si richiedevano né frequenza né esami a Torino.

Un posto privilegiato spettava agli studenti del Collegio delle Province; fra essi, infatti, si stabiliva che fossero reclutati i dottori collegiati, essendo « scelti e destinati per essere fra i migliori gli ottimi in servizio del Pubblico ». Gli studenti di chirurgia del Collegio delle Province ebbero inoltre l'incarico di prestare servizio come medici e infermieri all'Ospedale S. Giovanni[18]. Cinque di loro, scelti tra i migliori, a turno avevano l'incarico di custodire e di preparare gli strumenti delle operazioni, eseguire le stesse

[17] Op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, Capo VI, pp. 733 e 738.
[18] Op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 658 sgg., *Regolamento pe' Giovani studenti la Chirurgia nel Collegio delle Provincie, che serviranno nello Spedale di S. Giovanni* del 18 agosto 1738.

sotto ordine del chirurgo dell'ospedale, assistere gli studenti nella pratica dalle operazioni, annotare le medicine e il vitto prescritto ai ricoverati, con la responsabilità di controllare che venissero loro somministrate nel tempo e nelle dosi indicate, prestare servizio di guardia medica e tenere il registro, nel quale sarebbero state annotate tutte le incombenze avute. Gli altri venti giovani, divisi in quattro squadre, dovevano prestare a turno servizio come infermieri, con a capo uno di essi, più anziano o più esperto. Il regolamento imponeva loro di fare la ronda ad ogni ora del giorno e della notte per provvedere alle necessità degli ammalati, di accompagnare il medico nella visita (eccetto che nel reparto femminile, dove potevano entrare solo i giovani dell'ultimo anno), di dispensare il vitto, di rifare il letto, coadiuvati, nei lavori più faticosi, da due inservienti stipendiati. Ogni gruppo stava di guardia 4 ore e il servizio era prestato tutto l'anno. In questo modo si tendeva a far dipendere l'organizzazione assistenziale ospedaliera dalla facoltà di Chirurgia, i cui studenti potevano così conseguire una preparazione professionale diretta, e non mediata, attraverso un *curriculum* di studi, nel quale il lavoro assistenziale e chirurgico in ospedale costituiva indubbiamente il momento fondamentale.

Tale esperimento provocò, però, vivaci rimostranze da parte dell'amministrazione dell'ospedale, che nel giro di pochi anni mise fine al servizio, troppo saltuario e insufficiente per le necessità dell'ospedale, e ripristinò il precedente sistema di infermieri stipendiati.

Al Magistrato della Riforma venne assegnato inoltre l'incarico di deputare all'insegnamento della chirurgia nelle province i chirurghi più meritevoli, i quali sarebbero stati anche impiegati presso l'ospedale, almeno nelle città che ne fossero dotate [19]. Severe pene furono infine previste per coloro che avessero insegnato o esercitato la professione senza il regolare permesso: « Quelli, che senza aver adempiuto a quanto sopra ardiranno d'esercitare la Cirurgia, incorreranno nella pena di Scudi venticinque d'oro, ed in sussidio del carcere, oltre il bando dal Luogo per anni tre: un quarto della pena pecuniaria si applicherà al Denunziatore, un altro allo Spedale della Carità, un altro all'Erario dell'Università, e l'altro al Fisco del Luogo. Proibiamo altresì ad ogni Cerusico di mandar a supplire per esso nelle cure Giovani non patentati, sotto pena di scudi dieci d'oro, e di essere sospeso

[19] Op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 736.

dall'esercizio per un anno in caso di recidiva, oltre quella del carcere per un mese rispetto a' Giovani, alli quali sarà solamente permesso di cavar Sangue, applicare Mignatte Coppette e Vessicanti... »[20].

Riassumendo, dall'analisi fino qui condotta, possiamo notare che si rende sensibile la necessità di un controllo più serio e accurato sulla preparazione e attività del Chirurgo e tale controllo viene affidato, oltre che al Protomedico, ai professori universitari. L'organismo universitario viene così ad assommare in sé una duplice funzione: quella specifica di formazione professionale del chirurgo e quella amministrativo-burocratica di controllo. Il corso universitario in chirurgia, dunque, è equiparato agli altri per importanza e per durata (il numero degli anni è portato a cinque), pur rimanendo la vecchia distinzione di esami a seconda della destinazione richiesta dall'aspirante chirurgo. Nella convinzione, poi, che « lo studio della Teorica può ben imprimere nella mente i principi, e le regole della medesima, ma non basta poi per far abile lo Studente ad intraprendere senz'altro la cura di tante malattie », si richiedono allo studente due anni di sperimentazione attiva compiuta al fianco del professore tra i malati dell'ospedale, con un graduale aumento della gravità dei casi e della sua autonomia nella cura, rispetto alle direttive del docente. Riceve così ulteriore conferma e forza la concezione dell'ospedale come autentico luogo di cura delle malattie e momento essenziale per una sperimentazione scientifica, condotta da professori e studenti affiancati, mentre viene a perdere sempre più di consistenza l'idea di ospedale-lazzaretto, luogo di carità e di semplice assistenza.

Dopo il 1772, anno di pubblicazione del nuovo testo di leggi per l'Università, gli studenti in chirurgia non videro molto mutate le condizioni e i tempi del loro corso universitario, ora gestito da tre docenti: uno di Istituzioni chirurgiche, uno di anatomia chirurgica, istituito nel 1766[21]

[20] Op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 737. L'Editto del 1738 risollevava una serie di questioni, già sorte con le Costituzioni del '29, riguardanti le posizioni dei chirurghi che non erano in regola con le norme stabilite. Vennero risolte in questo modo: 1) i chirurghi che avevano sostenuto l'esame nelle province prima del 1729 e che avevano ottenuto le patenti dal Vice Protomedico, ottengono dall'Università le patenti senza dover sostenere esami, dietro il pagamento delle tasse; 2) quelli che prima del '29 già esercitavano, ma senza attestati o patenti, devono sostenere l'esame a Torino, e così coloro che avevano ricevuto certificati di servizio fuori dal Regno; 3) per i chirurghi che hanno incominciato la professione dopo il '29 senza le necessarie patenti, è previsto un esame di controllo se vogliono esercitare in campagna, un corso di due anni di pratica, se intendono esercitare nelle città. Cfr. *ibidem*, Lib. VIII, Tit. XI, pp. 737-738.

[21] Op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 665.

(prima gli studenti di chirurgia seguivano i corsi di anatomia del docente della facoltà di Medicina) e un professore straordinario, incaricato di supplire gli ordinari e di assistere gli studenti nelle corsie dell'ospedale. Gli esami, come era stato stabilito nel 1738, erano quattro per i candidati che intendessero arrivare all'aggregazione al Collegio, tre per i futuri chirurghi di « Città », due per quelli delle « Terre e Villaggi » e per i residenti in Savoia, a Nizza e ora anche per gli abitanti della Valle d'Aosta [22]. Le novità introdotte con il testo del '72 furono sostanzialmente due: innanzi tutto le Costituzioni richiesero la conoscenza del latino e l'aver conseguito il magistero delle Arti per essere ammesso al corso per l'aggregazione al Collegio [23]. Gli annessi Regolamenti del Magistrato della Riforma forzarono le indicazioni contenute nel testo costituzionale, in quanto estesero l'obbligo della conoscenza del latino a tutti gli iscritti. In secondo luogo fu conferita la nomina di Chirurgo d'ospedale ai professori di chirurgia, scelti dal Magistrato della Riforma per le scuole nelle province, consentendo in questo modo agli studenti, che non venivano a Torino se non al IV anno del corso, di seguire le cure e le operazioni negli ospedali delle province sotto la guida del loro docente [24].

In linea teorica, ma si tratterà poi di verificarlo seppur limitatamente con la valutazione del numero delle iscrizioni, il provvedimento, che introduce l'obbligo della conoscenza del latino sembra avere di primo acchito un carattere punitivo verso molti giovani in particolare della piccola borghesia rurale e cittadina, dalle cui fila proveniva la maggioranza dei chirurghi, i quali potevano trovare nello studio del latino un serio ostacolo davanti alle loro ambizioni professionali. Non bisogna però dimenticare che le scuole pubbliche, istituite nel 1729, erano ormai state create in quasi tutti i maggiori centri del Regno, e in esse si poteva apprendere il latino senza dover entrare in seminario o nel collegio e senza l'insegnamento di un pedagogo privato. A livello accademico l'introduzione dell'obbligo della conoscenza del latino tolse di fatto la chirurgia da una posizione di secondo piano rispetto alle tre facoltà maggiori; costituì una legittimazione, un riconoscimento ufficiale del valore scientifico della chirurgia, che entrò a far parte, in modo

[22] *Costituzioni...* 1772 cit., Tit. IX, Capo I, art. 6-7-8.
[23] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 1-2, p. 79.
[24] *Costituzioni...* 1772, *Regolamenti* cit., Capo XIV, art. 1-7, pp. 73 sgg.

pieno e autonomo, delle discipline universitarie. Il rischio era piuttosto che l'uso del latino durante le lezioni e le esercitazioni costituisse un inutile impaccio, in un periodo in cui si assisteva nelle aule delle università e nei trattati scientifici alla progressiva affermazione delle lingue nazionali, fermo restando, però, che la conoscenza di esso era ancora indispensabile per affrontare gran parte della produzione libraria europea.

Resta immutata nelle Costituzioni del 1772 la suddivisione dei chirurghi per categorie (chirurghi collegiati e di Torino, delle città e della campagna del Piemonte, delle città e della campagna della Savoia, del territorio di Nizza e del ducato di Aosta). Per ognuna di esse, corrispondenti alla destinazione territoriale del futuro chirurgo, sono previsti livelli di preparazione professionale diversi, che discriminano il chirurgo di Torino, che deve essere aggregato al Collegio, dal chirurgo di qualunque altra città del Piemonte, e quest'ultimo dal suo collega che opera nei centri rurali. Vediamo in che modo. Per i chirurghi del Collegio l'art. 2 prescrive che essi « ... dovranno studiare la Geometria, e la Fisica prima di intraprendere il corso di Chirurgia che dovrà compiersi in cinque anni. Frequenteranno nel primo anno le scuole del professore di Istituzioni Mediche, e del Cerusico Professore di Notomia; nel secondo quelle del Professore di Notomia, e del Professore di Chirurgia Pratica; nel terzo e quarto quella di pratica: e nel quinto saranno assidui alle esercitazioni della scuola di Pratica nell'Università. Frequenteranno in tutto il quinquennio uno Spedale esercitandovisi come verrà loro prescritto; e nel quarto e quinto anno assisteranno anche alle operazioni, che si fanno dopo la scuola nel Teatro anatomico dello Spedale di S. Giovanni » [25]. I chirurghi delle città non frequentano i corsi preparatori di geometria e fisica e non sostengono l'esame di istituzioni mediche [26]. Per i chirurghi di campagna è ancora richiesto solo un anno, l'ultimo, di frequenza all'università e all'ospedale, potendo effettuare i primi quattro anni in provincia sotto l'insegnamento di professori deputati dal Magistrato della Riforma [27]. I chirurghi infine delle città e terre « al di là de' Monti e Colli » possono studiare e diplomarsi nelle loro province [28].

[25] *Costituzioni...* 1772 cit., Tit. IX, Capo I, p. 79.
[26] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 3, p. 80.
[27] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 4, p. 81.
[28] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 8, p. 82.

Il chirurgo di campagna veniva assumendo le funzioni di medico condotto, data la sua presenza in molti comuni anche piccoli, dove in molti casi era l'unica autorità sanitaria che desse garanzie di preparazione scientifica, anche se a livelli minimi. Il medico, invece, per la sua provenienza sociale, per l'autorità e il prestigio conferitogli dai suoi studi, risiedeva generalmente nei grossi centri, intervenendo nei paesi di campagna a giudicare l'operato del chirurgo in casi di malattia epidemica, su ordine del Protomedico. Là dove esercitavano entrambi, l'intervento del chirurgo nel prescrivere salassi o cure poteva avvenire solo dopo aver consultato il medico, tranne che nei casi urgenti [29]. Le patenti per l'esercizio della chirurgia, ottenute dopo l'approvazione del Collegio e dopo aver fatto il giuramento di fedeltà alle leggi del re e della chiesa, abilitavano alla professione [30]. Ogni chirurgo poteva valersi dell'aiuto di un giovane, purché questi avesse fatto un anno di studi nell'università o in provincia, e poteva essere utilizzato soltanto « per cavar sangue applicar mignatte, coppette, e vescicatorj » [31].

Per gli studenti di Chirurgia non abbiamo dati quantitativi relativi agli anni precedenti le riforme del '29. Per altro è a partire dal 1729 che gli aspiranti chirurghi incominciano a frequentare con regolarità le scuole di provincia e i corsi universitari di Torino, e a sostenere gli esami davanti al Collegio per essere abilitati all'esercizio professionale. Le quote di studenti approvati in Chirurgia nel decennio 1729-38 (Tabella 33 - Grafico 4) toccano punte alte con un andamento annuale molto irregolare, soprattutto per i valori massimi. In particolare nell'a.a. 1738-39: in quest'anno per effetto del già menzionato Editto che consentiva a tutti i chirurghi in servizio [32], ma sprovvisti di diploma, di regolarizzare la loro posizione dietro pagamento delle tasse o sottoponendosi ad un esame, molti di questi chiesero ed ottennero la regolare approvazione. Di conseguenza il dato del 1738-39 non si riferisce tanto a studenti che terminano il corso, ma prevalentemente a chirurghi già in attività e ancora sprovvisti delle patenti. Ancora nell'anno successivo è presente una percentuale di questa categoria nel totale degli esami. A partire dal 1740 il numero degli studenti approvati a Torino ha variazioni

[29] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 16, p. 86.
[30] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 12, p. 85.
[31] Op. cit., Tit. IX, Capo I, art. 13, p. 85.
[32] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 737.

annue meno marcate, con un periodo di stasi tra il 1743 e il 1748 ed un'unica punta, di molto superiore alla media, nel 1751-52. Dal 1772 il numero dei chirurghi si stabilizza attorno ad una media di poco superiore a 30 diplomati per anno.

Alla fine del secolo si registra un costante aumento, al quale non sono estranee le vicende belliche. Infatti studenti di Chirurgia fecero pratica sotto le armi negli ospedali militari, al seguito di quei chirurghi, che spesso erano stati loro istruttori, e qui ottennero attestati di merito, che usavano poi davanti al Censore o al Magistrato della Riforma, per contrattare la dispensa da un anno di studio o da qualche esame [33]. Tra il 1792 e il 1798 a 33 studenti di Chirurgia fu riconosciuto il servizio al fronte e la maggior parte di loro proveniva dalle province di Cuneo, di Saluzzo, di Pinerolo e di Susa.

Nel 1789 il Magistrato della Riforma fu chiamato ad occuparsi di una questione relativa agli studenti di Chirurgia, cioè del fatto che alcuni di loro si erano diplomati all'Università di Cagliari « alcuni dopo aver fatto qui a Torino il corso di studi di tale facoltà, ed altri senza averli per anco compiuti, profittando questi della facilità accordata dalle Costituzioni per quella Regia Università rispetto al corso degli studi, e sì gli uni che gli altri anche quanto al numero degli anni » [34]. Questa prassi, per aggirare gli esami più difficili e conseguire l'approvazione più in fretta e con minor impegno di studio, era stata adottata da 11 studenti, che tra il 1776 e il 1789 si erano trasferiti nell'isola a completare o compiere del tutto il corso in Chirurgia. A Cagliari il rappresentante locale del Protomedicato aveva rilasciato loro la patente, che venne riconosciuta e registrata anche a Torino, con l'autorizzazione all'esercizio in tutte le città e paesi del Piemonte, esclusa la capitale. Nel 1792, dopo tre anni di divieto agli abitanti del Piemonte di trasferirsi all'Università sarda, furono fissate le condizioni per i trasferimenti [35]. Tra il '92 e il '98 si ebbero due casi di chirurghi che, patentatisi a Cagliari, ritornarono in Piemonte per esercitare la professione.

Come per le altre facoltà, così anche per Chirurgia le tasse di esame

[33] Op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 710.
[34] Op. cit., Lib. VIII, Tit. II, pp. 204 sgg.
[35] Le condizioni consistevano nella presentazione del curriculum degli studi e degli esami e nell'autorizzazione del Magistrato della Riforma. Il provvedimento riguardava tutte le Facoltà.

vennero notevolmente aumentate nel 1772: del 45% per il chirurgo delle « città » del Piemonte; del 32% per quello delle « città di là da' Monti e Colli », del 44% per il chirurgo di campagna, e ben del 70% per il chirurgo aggregato al Collegio. Queste variazioni sono calcolate sulla base delle tariffe stabilite nel 1729 e l'aumento del costo del corso di Chirurgia dopo il 1772 è dovuto non solo ad un aumento delle propine per i singoli esami, ma anche al maggior numero degli esami stessi [36] (Tabelle 34). Il Magistrato della Riforma che prima del '72 non percepiva nessuna percentuale delle tasse degli esami di Chirurgia, ora è incluso nella ripartizione, mentre ne viene esclusa la Segreteria dell'Università.

Se analizziamo l'andamento dei diplomati in Chirurgia, aggregati per quinquennio e confrontati con i laureati in Medicina (Grafico 5), notiamo anche qui l'altissimo numero di approvazioni del primo decennio, il decremento tra il 1740 e il '49, una nuova spinta al rialzo, più contenuto rispetto a quello registrato negli anni Trenta, nel quinquennio 1750-54, a cui segue una fase di discesa che termina a metà degli anni Sessanta. Tra l'anno di pubblicazione delle ultime Costituzioni e la fine del secolo, Medicina e Chirurgia hanno variazioni identiche. Infatti il periodo si può per entrambi dividere in una fase di lenta decrescita, che va dal 1770 al 1784, e in una fase di incremento, dall'85 al '98, incremento che si fa più marcato per Chirurgia nell'ultimo quinquennio. Mediamente la Facoltà di Medicina laurea un numero di medici inferiore a quello dei chirurghi approvati nel rispettivo Collegio e questo rapporto è confermato dalle cifre complessive. Nei 70 anni considerati vengono laureati a Torino 1.973 medici, contro i 2.808 chirurghi approvati dal Collegio torinese, a cui, però, bisogna aggiungere 48 chirurghi aggregati a 188 chirurghi approvati nelle Province dai Vice-Protomedici locali e che hanno ricevuto le patenti. Il totale, quindi dei chirurghi che passano attraverso l'Università o per frequentarvi il corso o solo per ottenere le patenti, è di 3.044.

Il Grafico 6 è relativo ai due diversi tipi di diploma, per ognuna delle destinazioni territoriali dei chirurghi, calcolati su base annuale. Risulta evidente che fino al 1770 la percentuale dei chirurghi di campagna è molto elevata, superiore a quella delle altre due specializzazioni, mentre a partire

[36] *Costituzioni...* 1729 cit., *Regolamenti,* Capo XXII, p. 134 sgg. *Costituzioni...* 1772 cit., *Regolamenti,* Capo XXX, pp. 174 e sgg.

dal 1776 la tendenza si inverte: cresce cioè il numero dei chirurghi che ottengono il diploma per l'esercizio nelle città e diminuiscono i patentati per le campagne, al punto che negli ultimi cinque anni del periodo questi tendono quasi a scomparire [37].

I chirurghi approvati per le « Terre di là de' Monti » presenti nel primo decennio, diminuiscono dopo il 1740, in quanto a partire dal 1738 le leggi consentivano agli abitanti di Nizza e della Savoia (dal 1772 anche a quelli della Valle d'Aosta) di prendere gli esami nelle loro province. A Torino venivano registrati soltanto quando chiedevano al Collegio il rilascio della patente. In questo modo per il periodo 1753-98 si può individuare con approssimazione il numero dei chirurghi approvati per l'esercizio nelle città e campagne di Nizza e della Savoia, attraverso le registrazioni delle patenti concesse ai chirurghi operanti « al di là de' Monti ». Il numero è approssimato per difetto, in quanto molto probabilmente non tutti i chirurghi approvati a Chambéry, Annecy, Thonon, Nizza, Oneglia e Sospello ottennero da Torino le patenti. Dal 1793 accanto a chirurghi che hanno sostenuto gli esami nelle città sopra citate del Contado di Nizza e della Savoia, autorizzate dalle costituzioni ad essere sede di esame, compaiono nei registri casi di chirurghi approvati a Alessandria, Novara, Casale, Voghera, Vigevano, Pinerolo, Valenza, Acqui e Bra. In queste città esistevano scuole di chirurgia, che ottennero con un R. Biglietto del 1795 [38] di poter giudicare i loro allievi in alternativa al Collegio torinese. Questo decentramento della funzione di verifica e di approvazione legale dei neo-chirurghi è, però, un fenomeno limitato, almeno stando a quanto risulta dai nostri Registri. Dei 188 chirurghi di cui possediamo solo la registrazione della patente 42 erano stati approvati in questa città e i restanti 146 nelle città del Contado di Nizza e della Savoia.

Le Tabelle 35 offrono il quadro delle provenienze provinciali aggregate per decennio e calcolate in valori assoluti e in percentuale sul totale delle provenienze. Come già si è detto le cifre relative alla Savoia e a Nizza e successive al primo decennio coprono unicamente una frazione degli studenti di quelle terre effettivamente approvati in Chirurgia, cioè si riferiscono

[37] Questo fatto fa pensare che tra le due categorie di chirurghi non esistessero distinzioni economiche e sociali.

[38] Arch. Stor. Univ. Torino, *Registro degli esami dei chirurghi e del Protomedicato (1790-1802)*.

soltanto a coloro che studiavano a Torino e qui venivano esaminati. Non abbiamo ritenuto opportuno in queste tabelle integrare i dati degli studenti esaminati a Torino con quelli degli studenti esaminati nel Ducato di Savoia e nel Contado di Nizza, perché volevamo misurare piuttosto l'attività dell'Ateneo che non la presenza quantitativa di chirurghi negli Stati Sardi.

Torino e la sua provincia, come già si è riscontrato nelle altre facoltà, portano ai corsi di Chirurgia la percentuale più alta di studenti, che cresce dopo la metà del secolo, in particolare tra il 1750 e il 1770, quando aumenta di quasi 4 punti rispetto ai valori precedenti, per ridiscendere successivamente di 7 punti negli ultimi vent'anni. Asti, Mondovì e Cuneo sono, dopo Torino, le tre provincie da cui proviene la quota maggiore di chirurghi. La provincia di Asti, che nel primo ventennio copre da sola più del 9% del totale dei chirurghi diplomati in quel periodo, perde 4 punti negli anni '70 e '80, mentre risale nell'ultimo decennio. La provincia di Mondovì, partita da valori relativamente bassi, aumenta rapidamente nel decennio 1770-79, mantenendo successivamente una quota di diplomati superiore all'8%. Molto più stabile la provincia di Cuneo, che non presenta mai scarti di ordine superiore ai tre punti. Delle restanti province piemontesi, Vercelli e Biella hanno un forte aumento e cavallo degli anni '70.

Tra le province del Monferrato, Acqui e Casale decrescono in percentuale e in valori assoluti nel decennio 1760-69, periodo in cui, invece, la provincia di Asti incrementa maggiormente la sua percentuale. Su valori inferiori e più stabili la Lomellina.

Per quanto riguarda le province di nuovo acquisto, è più opportuno, per capirne le variazioni dell'affluenza ai corsi di Chirurgia, rifarsi alla Tabella 36, in cui i dati precedentemente analizzati sono riproposti aggregati per grosse aree geografiche. Anche per Chirurgia, come già abbiamo constatato per Medicina, le province conquistate con le ultime due guerre aumentano la loro rappresentanza dopo la metà del secolo, e in particolare a partire dal decennio 1780-89. Nella stessa frazione di tempo il Piemonte ha una delle percentuali più basse di tutto il periodo e il Monferrato una delle più alte.

Tra l'85 e il 90% degli studenti di Chirurgia nel Settecento proveniva dalle zone rurali (Tabella 3). Ricordiamo che nelle facoltà di Teologia e di Legge la percentuale di studenti provenienti dalla campagna era rispettivamente attorno e inferiore al 60%; a Medicina sotto l'80%. Chirurgia è

quindi il corso universitario, in cui la componente urbana è più ridotta. Seguendone le variazioni decennali, se ne registra una caduta nel decennio 1750-59, immediatamente riassorbita nel decennio successivo e poi una continua e inevocabile diminuzione, sino a toccare il livello più basso nell'ultimo decennio. Questo è un movimento reale e assai evidente, che indica come negli ultimi trent'anni del secolo la componente urbana della popolazione studentesca di Chirurgia si assottigli, a fronte di un corrispondente ampliamento della componente rurale. Si tratta di un movimento opposto a quello verificatosi nella Facoltà di Medicina.

Torino è, anche per Chirurgia, la città da cui proviene la maggioranza degli studenti (Tabella 37). A Torino, che conta 80 diplomati in tutto il periodo, seguono con un numero di approvati attorno alle venti unità, le città di Asti (21 chirurghi) Saluzzo (20) e Vercelli (19). Come si può notare confrontando questi dati con quelli relativi alle provenienze provinciali, Asti (città e provincia) è, dopo la capitale, la zona di maggior reclutamento dei chirurghi. Attorno alla decina di presenze a Chirurgia nei 70 anni considerati, si collocano le città di Racconigi (15), Cuneo, Pinerolo, Casale (13), Acqui (12), Carmagnola (11) e Fossano (10).

DINO CARPANETTO

TABELLA 33/a

APPROVATI IN CHIRURGIA (1730-98)

Anno	Totale approvati	Approvati per terre	Approvati per città	Approvati per città di là dei monti	Aggregati al Collegio
1729-30	49	41	4	4	—
1730-31	69	46	3	20	—
1731-32	97	64	19	14	—
1732-33	86	53	16	7	—
1733-34	74	52	20	2	—
1734-35	26	15	9	2	—
1735-36	42	27	10	5	—
1736-37	45	40	4	1	—
1737-38	55	37	17	1	—
1738-39	204	188	16	—	—
1739-40	74	67	7	—	—
1740-41	31	27	4	—	3
1741-42	35	26	9	—	5
1742-43	29	25	4	—	1
1743-44	21	14	7	—	2
1744-45	12	10	2	—	2
1745-46	19	11	8	—	2
1746-47	22	19	3	—	2
1747-48	34	22	11	1	4
1748-49	23	17	5	1	4
1749-50	43	29	9	5	—
1750-51	52	38	10	4	3
1751-52	69	57	10	2	2
1752-53	34	29	4	1	4
1753-54	35	30	5	—	2
1754-55	37	27	8	2	—
1755-56	26	14	10	2	3
1756-57	46	39	6	1	—
1757-58	51	37	12	2	2
1758-59	34	27	3	4	5
1759-60	26	22	4	—	3
1760-61	33	24	9	—	2
1761-62	25	19	6	—	3
1762-63	33	27	6	—	2
1763-64	15	9	6	—	—

TABELLA 33/b

Anno	Totale approvati	Approvati per terre	Approvati per città	Approvati per città di là dei monti	Aggregati al Collegio
1764-65	37	29	8	—	—
1765-66	21	12	8	1	2
1766-67	40	32	7	1	2
1767-68	27	17	10	—	3
1768-69	41	34	7	—	3
1769-70	31	23	8	—	3
1770-71	34	23	11	—	4
1771-72	28	18	10	—	1
1772-73	47	37	10	—	2
1773-74	39	27	12	—	1
1774-75	27	18	9	—	4
1775-76	29	16	13	—	1
1776-77	29	10	19	—	2
1777-78	28	12	16	—	4
1778-79	43	22	21	—	2
1779-80	28	13	15	—	2
1780-81	24	11	13	—	2
1781-82	25	8	17	—	2
1782-83	21	6	15	—	2
1783-84	40	17	23	—	4
1784-85	32	13	19	—	3
1785-86	30	7	23	—	5
1786-87	30	9	21	—	4
1787-88	36	17	19	—	3
1788-89	31	11	20	—	3
1789-90	38	11	27	—	2
1790-91	27	8	19	—	3
1791-92	34	13	21	—	—
1792-93	32	12	20	—	—
1793-94	37	4	33	—	—
1794-95	49	7	42	—	—
1795-96	50	3	47	—	—
1796-97	67	1	66	—	—
1797-98	70	2	68	—	—

Tabella 34/a

COSTO DEGLI ESAMI IN CHIRURGIA SECONDO LE TARIFFE DEL 1729 E RIPARTIZIONE DELLE TASSE

Esame per	Erario	Priore del coll.	Collegiati	Professori	Pers. non insegnan.	Preside di medic.	Segreteria	Totale
Chirurghi di città del Piemonte	13	2,10	—	3	1	2	5	52,20 [1]
Chirurghi di campagna del Piemonte	11	2,10	—	3	1	2	4	23,10
Chirurghi di città della Savoia e di Nizza .	14	1	—	6	—	1	3	25
Chirurghi di campagna della Savoia e di Nizza .	12	0,15	—	3,15	—	0,15	2	17,45
Aggregazione al collegio								
I es. . .	—	2,20	—	6	2	4	—	
II es. . .	—	1,10	—	3	1	2	1	73,70
Es. di operaz. . .	16	1,10	24	3,30	1	2	4	

[1] Il totale del costo del corso è ottenuto moltiplicando per 2 il costo dell'esame, in quanto per diventare chirurghi di città, bisogna sostenere due esami.

Tabella 34/b

COSTO DEGLI ESAMI IN CHIRURGIA SECONDO LE TARIFFE DEL 1772 E RIPARTIZIONE DELLE TASSE

Esame per	Erario	Priore	Riformatori	Capo di riforma	Professori	Pers. non insegnante	Priore di medic.	Totale	Totale al 1729
Chirurgo di città . .	15	2	2.13.4	3.6.8	8	2.16.8	—	97,11 [1]	52,50
Chirurgo di campagna .	9	1,10	2	2,10	4,40	1,25	2	43,70 [2]	23,10
Aggregazione al collegio									
I es. . .	18	3	4	5	12	2,40	4		
II es. . .	18	3	4	5	12	2,40	4		
III es. . .	23	3	4	5	12	2,40	4	246.70	73,70
IV es. . .	32	3	20	5	3	3,10	4		

[1] ottenuto moltiplicando per 3 il costo di ciascun esame.
[2] ottenuto moltiplicando per 2 il costo di ciascun esame.

TABELLA 35/a

PROVENIENZA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI CHIRURGIA PER DECENNIO

		1730-39	%	1740-49	%	1750-59	%
Principato di Piemonte	ALBA	38	5,1	19	5,9	25	5,9
	ASTI	68	9,2	29	9,1	30	7,2
	BIELLA	26	3,5	8	2,5	20	4,8
	CUNEO	45	6,1	20	6,3	27	6,4
	IVREA	47	6,3	17	5,3	27	6,4
	MONDOVI'	32	4,3	21	6,6	28	6,7
	PINEROLO	48	6,5	13	4,1	12	2,8
	SALUZZO	40	5,4	19	5,9	27	6,4
	SUSA	17	2,3	7	2,2	6	1,5
	TORINO	122	16,5	53	16,7	81	19,3
	VERCELLI	42	5,7	13	4,1	27	6,4
Ducato del Monferrato	ACQUI	32	4,3	19	5,9	21	5,0
	ALESSANDRIA	22	2,9	13	4,1	6	1,5
	CASALE	51	6,9	22	6,9	30	7,2
	LOMELLINA	16	2,1	13	4,1	8	1,9
Ducato di	AOSTA	3	0,4	1	0,3	—	—
	VALLE SESIA	4	0,5	1	0,3	—	—
Principato di	ONEGLIA	1	0,1	6	1,9	5	1,2
Contado di	NIZZA	23	3,1	9	2,9	21	5,0
Ducato di Savoia	CARROUGE	4	0,5	—	—	—	—
	CHABLAIS	4	0,5	—	—	—	—
	FAUSSIGNY	5	0,6	—	—	1	0,3
	GENEVOIS	17	2,3	—	—	1	0,3
	MAURIENNE	6	0,8	—	—	1	0,3
	SAVOIE	13	1,7	7	2,2	7	1,6
	TARANTASIE	4	0,5	—	—	—	—
Provincia di nuovo acquisto	NOVARA	—	—	2	0,6	3	0,7
	PALLANZA	—	—	—	—	—	—
	TORTONA	1	0,1	1	0,3	—	—
	VOGHERA	—	—	1	0,3	2	0,5
	VIGEVANO	—	—	—	—	—	—
	SARDEGNA	—	—	—	—	—	—
	ESTERO	5	0,6	3	0,9	3	0,7
	Totale	736		317		419	
	Non identificati	11	1,4	8	2,6	23	5,5

TABELLA 35/b

		1760-69	%	1770-79	%	1780-89	%	1790-99	%
Principato di Piemonte	ALBA	21	6,8	18	5,2	17	5,4	22	5,2
	ASTI	24	7,8	18	5,8	19	5,9	34	8,1
	BIELLA	11	3,5	18	5,2	20	6,3	29	6,9
	CUNEO	27	8,7	27	7,9	19	5,9	25	6,0
	IVREA	27	8,7	30	8,8	21	6,6	34	8,1
	MONDOVI'	17	5,5	29	8,5	27	8,4	37	8,8
	PINEROLO	14	4,5	15	4,4	13	4,1	16	3,8
	SALUZZO	19	6,2	12	3,6	19	5,9	21	5,0
	SUSA	6	1,9	3	0,8	5	1,6	7	1,6
	TORINO	64	20,6	53	15,6	43	13,5	62	14,8
	VERCELLI	13	4,2	26	7,6	23	7,2	22	5,2
Ducato del Monferrato	ACQUI	12	3,9	14	4,1	20	6,3	30	7,1
	ALESSANDRIA	18	5,8	17	5,0	11	3,4	17	4,1
	CASALE	10	3,2	25	7,3	21	6,6	23	5,5
	LOMELLINA	11	3,5	9	2,7	12	3,7	9	2,1
Ducato di	AOSTA	1	0,4	1	0,3	1	0,3	3	0,7
	VALLE SESIA	1	0,4	5	1,4	3	1,0	—	—
Principato di	ONEGLIA	2	0,6	8	2,4	2	0,6	4	1,0
Contado di	NIZZA	7	2,3	4	1,2	3	1,0	6	1,4
Ducato di Savoia	CARROUGE	—	—	—	—	—	—	1	0,2
	CHABLAIS	—	—	—	—	2	0,6	1	0,2
	FAUSSIGNY	—	—	—	—	—	—	—	—
	GENEVOIS	2	0,6	—	—	—	—	1	0,2
	MAURIENNE	—	—	—	—	2	0,6	2	0,5
	SAVOIE	—	—	2	1,2	1	0,3	2	0,5
	TARANTASIE	—	—	1	0,3	1	0,3	—	—
Provincia di nuovo acquisto	NOVARA	—	—	2	1,2	11	3,7	6	1,4
	PALLANZA	—	—	1	0,3	1	0,3	—	—
	TORTONA	—	—	2	1,2	—	—	3	0,7
	VOGHERA	—	—	1	0,3	—	—	2	0,3
	VIGEVANO	1	0,4	—	—	2	0,6	1	0,2
	SARDEGNA	—	—	—	—	—	—	—	—
	ESTERO	2	0,6	—	—	—	—	—	—
	Totale	310		341		319		420	
	Non identificati	8	2,5	18	5,2	8	2,5	—	—

TABELLA 36.

PERCENTUALE DELLE PROVENIENZE REGIONALI DEI CHIRURGHI PER DECENNIO

	1730-39	1740-49	1750-59	1760-69	1770-79	1780-89	1790-99
PIEMONTE	71.3	69.0	73.9	78.3	73.0	70.8	73,5
MONFERRATO	16.4	21.2	15.5	16.5	19.0	20.1	18.8
NIZZA-ONEGLIA	3.3	4.7	6.3	2.9	3.6	1.6	2.4
SAVOIA	7.2	2.2	2.4	0.6	0.9	1.8	1.6
PROVINCE NUOVO ACQUISTO	0.1	1.2	1.2	0.4	1.6	4.3	2.9
ALTRE	1.6	1.6	0.7	1.3	1.6	1.2	0.7

Tabella 37.

PROVENIENZA CITTA'/CAMPAGNA DEI CHIRURGHI, PER DECENNIO[1]

Città	1730-39	1740-49	1750-59	1760-69	1770-79	1780-89	1790-99
ALBA	—	1	2	5	3	1	—
ASTI	3	2	2	4	1	4	5
BIELLA	1	—	1	—	4	—	1
CARMAGNOLA	4	1	4	—	1	1	—
CHIERI	—	1	—	1	1	—	—
CUNEO	—	3	1	5	1	1	2
FOSSANO	2	4	—	1	3	—	—
IVREA	1	—	2	1	1	—	3
MONDOVI'	1	2	—	1	3	3	2
PINEROLO	5	1	1	2	1	1	2
RACCONIGI	4	3	3	1	2	1	1
SALUZZO	6	1	2	4	1	5	1
SAVIGLIANO	—	3	—	2	2	1	—
SUSA	1	2	—	—	—	—	1
TORINO	18	10	12	10	12	8	10
VERCELLI	6	2	1	1	3	3	3
ACQUI	2	3	1	1	1	2	2
ALESSANDRIA	1	1	1	3	2	—	—
CASALE	4	2	4	—	—	1	2
MORTARA	2	1	1	—	—	—	—
AOSTA	1	—	—	—	—	1	—
VARALLO	1	—	—	—	—	—	—
ONEGLIA	—	—	2	—	1	—	—
NIZZA	4	2	—	2	1	—	—
CARROUGE	—	—	—	—	—	—	—
THONON	2	—	—	—	—	—	—
BONNEVILLE	—	—	—	—	—	—	—
ANNECY	14	—	—	—	1	—	—
St. JEAN De M.	5	—	1	—	1	1	—
CHAMBERY	4	—	—	—	1	—	1
MOUTHIERS	—	—	—	—	—	—	—
NOVARA	—	—	1	—	1	3	—
PALLANZA	—	—	—	—	2	—	—
TORTONA	—	—	—	—	—	—	1
VOGHERA	—	—	—	—	—	—	1
VIGEVANO	—	—	—	1	—	1	—
CAGLIARI	—	—	—	—	—	—	—
Tot. città	92 12,3%	45 15,0%	42 3,8%	46 15,4%	50 14,9%	38 12,7%	38 9,4%
Tot. provenienze	747	300	427	298	335	297	404
Tot. campagna	655 87,5%	255 85,0%	385 90,1%	252 84,5%	285 85,0%	259 87,2%	366 90,5%

[1] Non sono conteggiati i chirurghi aggregati al Collegio.

STUDI GIURIDICI E PROFESSIONI NEL PIEMONTE DEL SETTECENTO *

I. Descrizione delle fonti e metodo di rilevazione, p. 185. — II. La normativa sulla professione dei graduati in Legge, p. 194. — III. Gradi accademici e professioni, p. 202. — VI. Le carriere pubbliche dei laureati, p. 217. — V. Conclusioni, p. 258.

I

DESCRIZIONE DELLE FONTI E METODO DI RILEVAZIONE

Partendo dai dati sulla popolazione studentesca della Facoltà di Legge, analizzati in un precedente capitolo, mi propongo d'identificare i settori e gli uffici in cui operano i laureati [1], di valutare (anche quantitativamente) le scelte professionali e di ricostruire l'*iter* delle carriere. Intendo inoltre verificare l'incidenza di fattori socio-culturali, quali il luogo di nascita, la provenienza città/campagna, l'estrazione sociale, particolari esperienze culturali, sulle scelte professionali e valutare l'influenza degli studi giuridici e del titolo accademico, del tipo e del livello di carriera sulla mobilità sociale.

La bibliografia sul tema di questo studio è relativamente scarsa e marginale rispetto alle ipotesi della ricerca. I pochi studi sulle strutture politico-amministrative degli stati sabaudi, che costituiscono il presupposto di un'indagine sulle opportunità professionali dei laureati in legge, anche quando disegnano un quadro d'insieme — come i volumi del Dionisotti sulla magistratura piemontese e i capitoli del Quazza sulle riforme politico-amministrative di Vittorio Amedeo II [2] — sono utili solo come primo orientamento.

* Con il contributo del C.N.R.

[1] Si prendono in esame anche i pochi baccellieri e licenziati che interrompono gli studi dopo il conseguimento dei rispettivi gradi. Ma per l'esiguità numerica di questi graduati e soprattutto per la scarsa rilevanza dei loro destini professionali la ricostruzione è stata incentrata prevalentemente sui laureati.

[2] DIONISOTTI, *Storia della magistratura* cit., e QUAZZA, *Le riforme in Piemonte* cit., I, pp. 55-125. Tra gli studi istituzionali cfr. inoltre M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi*

I contributi di storia sociale si rivelano ancor meno numerosi ed esaurienti [3].

Come fonti, si sono utilizzati testi legislativi e documenti giuridici, amministrativi e finanziari relativi alle cariche pubbliche.

(*1723-1729-1770*) — I — *Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino-Roma 1928 ed il saggio di G. Astuti, *Gli ordinamenti giuridici degli stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino 1960, p. 487 sgg. Tra gli studi locali e su singole magistrature (utilizzati soprattutto per il materiale documentario pubblicato) citiamo le pagine sul Senato dell'articolo di G. Gorla, *I grandi tribunali italiani tra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in « Il foro italiano - Quaderni » (1969), pp. 1-639. Per la Contea di Nizza sono abbastanza numerosi — anche se non tutti pregevoli — i saggi monografici sulla magistratura settecentesca: sulla condizione dei giudici e sui loro privilegi cfr. I. De Courcelle, *La condition des juifs de Nice aux XVII et XVIII siècles*, Paris 1923; sul Senato cfr. H. Moris, *Le Sénat de Nice avant 1792: ses attributions judiciaires et politiques*, Nice 1902 e l'articolo di J. P. Barety, *Le rôle du Sénat de Nice de sa création en 1416 jusqu'à 1792*, in *Nice historique*, Nice 1973, pp. I-26. Uno sguardo d'insieme abbastanza mediocre è fornito dal volume di J. L. Broch, *L'organisation judiciaire à Nice aux XVII et XVIII siècles*, Paris 1938. Di un certo interesse per la sintetica ricostruzione delle istituzioni municipali il recente articolo di F. Hildesheimer, *Nice au XVII siècle. Institutions locales et vie urbaine*, in « Bibliothèque de l'école des Chartes », CXXXIII (1975), pp. 21-58, con un'appendice di documenti prevalentemente seicenteschi. Per la Savoia citiamo il lungo saggio di M. L. Pillet, *Histoire du barreau de Chambéry*, in « Mémoires de l'Académie des Sciences, belles lettres et arts de Savoie », 4ème série, t. V. (183), pp. 101-311, che traccia una storia del foro tra '700 ed '800 offrendo liste di avvocati ed una cronaca forense e letteraria abbastanza confusa. Sulla giustizia ordinaria di I istanza cfr. C. Blanchard, *Les juges seigneuriaux en Savoie au milieu du XVIII siècle*, in « Mémoires et documents publiés par la société savoisienne d'histoire et d'archéologie », t. IV (1873), pp. 103-159. Sul Senato di Savona cfr. l'imponente lavoro di E. Burnier, *Histoire du Sénat de Savoie et des autres compagnies judiciaires de la même province*, in « Mémoires de l'Académie de Savoie », 2ª serie, t. VI-VII (1856-57), pp. 85-329, con un'appendice di tavole del personale giudiziario della Savoia. Sull'Intendenza infine cfr. E. Esmonin, *Les Intendants de Savoie au XVIII siècle*, in « Actes du 86e Congrès National des Sociétés Savantes », Chambéry-Annecy 1960. Per ulteriori indicazioni bibliografiche sulla magistratura savoiarda cfr. l'ampia rassegna di G. Ratti, *Per una storia del Senato di Savoia nei secoli XVIII e XIX. Fonti e bibliografia francese*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXI (1973), pp. 341-351. Per una storia « totale » della Savoia nel '700 cfr. infine il recentissimo libro di Nicolas, *La Savoie* cit., accurata e preziosa indagine sulla società savoiarda.

[3] Cfr. S. J. Woolf, *Sviluppo economico e struttura sociale in Piemonte da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele III*, in « Nuova Rivista Storica », XLVI (1962), pp. 1-57 e *Studi sulla nobiltà piemontese nell'epoca dell'assolutismo*, in « Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino », s. IV, 5 (1963), pp. 1-243. Cfr. inoltre tra i numerosi articoli sulla struttura economica-sociale del Piemonte di L. Bulferetti, *La feudalità ed il patriziato nel Piemonte di Carlo Emanuele II (1663-1675)*, in « Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari », XXI (1953), pp. 365-623. Per la conoscenza delle presenze sociali nella Facoltà di legge si è rivelato utile la raccolta genealogica di A. Manno, *Il patriziato subalpino*, Firenze 1895. Infine gli studi del Prato, *Censimenti e popolazioni* cit. e *La vita economica in Piemonte a mezzo del secolo XVIII*, Torino 1908, sono serviti soprattutto per le informazioni sulla distribuzione giuridico-amministrativa delle terre e per alcuni problemi demografici.

Le fonti legislative, che comprendono le più volte citate Costituzioni universitarie, le successive redazioni delle Leggi e Costituzioni generali del regno (1723-1729-1770)[4] e l'imponente raccolta documentaria del Duboin[5], sono state impiegate in una fase preliminare del lavoro per conoscere le prospettive professionali di laureati, licenziati e baccellieri, per definire le funzioni che essi sono chiamati a svolgere nel mondo del lavoro, i criteri ed i meccanismi del loro reclutamento; in una fase successiva per ricostruire la gerarchia degli uffici della magistratura e di quegli organi politico-amministrativi, in cui la presenza di laureati è elevata e significativa. Si è fatto invece ricorso ai documenti giuridici, amministrativi e finanziari relativi al personale della Magistratura, delle Aziende finanziarie, delle Segreterie e della Real Casa, per verificare e misurare le presenze di licenziati e laureati nelle cariche che istituzionalmente prevedevano il titolo accademico, per individuare gli uffici che, pur non prevedendolo per legge, erano solitamente o eccezionalmente affidati a graduati, per calcolare infine mediamente i tempi di permanenza nelle cariche e le connesse opportunità di carriera e di ascesa sociale. Per dare una risposta a questi interrogativi, che sono i nodi problematici della ricerca, si è utilizzato il materiale documentario di quattro diversi fondi archivistici: le Patenti del Controllo Finanze[6], le Patenti e concessioni sovrane e camerali[7], le Patenti dei Senati[8], e le Materie giuridiche in generale[9].

Il fondo Patenti Controllo Finanze comprende le patenti, gli editti, ed i biglietti regi che, implicando una transazione finanziaria, erano di competenza dell'Ufficio Controllo Finanze. È una raccolta rilevante di disposizioni

[4] *Leggi e Costituzioni di S. M.* ..., Torino 1723; *Leggi e Costituzioni di S. M.*, 2 t., Torino 1729; *Leggi e Costituzioni di S. M.*, 2 t., Torino 1770.

[5] DUBOIN, op. cit., t. III, V, VII, VIII.

[6] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Patenti Controllo Finanze, art. 689.

[7] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Patenti e Concessioni sovrane e camerali, art. 687, par. 1. Per seguire fino agli anni della restaurazione i percorsi delle carriere dei laureati di fine secolo cfr. Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Regie Provvidenze, con rubrica in 8 volumi per gli anni 1814-1831.

[8] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Senato, categoria 14ª, *Cariche ed uffici*, registri 13-46 per gli anni 1730-1800; Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., n. 2110-2113; 5344, 4274-4281; 2109; 2504; Arch. Départ. des Alpes maritimes, Sénat de Nice (Supplément) B 308*; B 309*; B 277*; B 278*; Arch. Départ. des Alpes maritimes, Préfecture de Nice, 2 B 8*.

[9] Arch. di Stato di Torino, Iª Sez. Materie giuridiche in generale, m. I e II di addizione.

diverse, il cui spoglio è accelerato notevolmente dall'esistenza di una rubrica [10] in cui sono registrate in ordine alfabetico e catalogate per carica, per cognome dell'ufficiale e per località, patenti e provvisioni regie. Nel catalogo per carica della rubrica è riportata per ogni ufficio una lista di tutti gli impiegati dal 1717 al 1801 con l'indicazione della data di inizio del servizio, del titolo nobiliare, dell'appartenenza al clero, del titolo professionale di avvocato e di notaio. Il catalogo nominativo riporta invece il cognome e nome dell'ufficiale, l'indicazione in ordine cronologico delle cariche occupate, con la data d'inizio del servizio e l'eventuale acquisto di feudi, di titoli nobiliari, di regalie, di accrescimenti di stipendio e talvolta l'anno della giubilazione. È così possibile verificare per ogni carica — ad eccezione della giustizia ordinaria di I istanza, dipendente finanziariamente dalle amministrazioni locali — il tipo di competenze richieste e la composizione sociale degli ufficiali e misurare, anche con l'uso di campioni, il tempo medio intercorso tra il conseguimento del titolo universitario ed il conferimento dell'ufficio, e tra ufficio ed ufficio, ed i tempi di permanenza nelle cariche; individuare infine delle costanti nell'*iter* delle carriere.

Rubricate in modo analogo le Patenti e concessioni sovrane e camerali [11] comprendono le provvidenze registrate alla Camera dei Conti, che per alcune materie non coincidono perfettamente con le registrazioni dell'Ufficio Controllo Finanze e perciò meritano un controllo. Volendo utilizzare nel modo più proficuo questo materiale già organizzato — le registrazioni cioè dell'Ufficio Controllo Finanze e della Camera — si è proceduto al controllo dei cognomi di un campione di laureati e licenziati su queste rubriche ed al trasferimento su schede nominali di tutte le annotazioni utili ad una ricostruzione delle carriere di ciascun graduato ed all'identificazione delle aree professionali prevalenti. Il campione utilizzato per il sondaggio, piuttosto vasto — 643 laureati, pari ad un settimo circa del totale dei laureati del settantennio, e 29 licenziati, pari a poco più di un sesto dei licenziati che risultano aver interrotto gli studi dopo la licenza — è costituito dai licenziati

[10] In 11 volumi per gli anni 1717-1801.

[11] Provviste di rubrica in tre volumi per gli anni 1700-1801 permettono di integrare i dati e le informazioni ben più copiose delle Patenti Controllo Finanze. In taluni casi si è consultato anche G. GALLI DELLA LOGGIA, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate dal secolo IX al dicembre 1798*, Torino 1798. Segnalo inoltre, ad integrazione e conferma dei risultati di questo lavoro, le interessanti pagine del saggio di C. DENINA, *Dell'impiego delle persone*, Torino 1803.

e laureati di nove anni accademici [12], scelti in tre periodi diversi del secolo a distanza di vent'anni tra loro: precisamente negli anni 1740-42, 1760-62, 1780-82. Anni questi che, per la loro relativa lontananza da fasi di ristrutturazione istituzionale, rispecchiano presumibilmente una situazione di normalità, rendendo attendibile la generalizzazione a tutto il secolo delle percentuali di affluenza dei laureati nei diversi settori professionali.

In una fase successiva della ricerca si sono controllati sulle rubriche del Controllo Finanze e della Camera i cognomi dei laureati occupanti le cariche supreme della Magistratura, delle Aziende finanziarie e delle Segreterie e, per campioni, di quelli occupanti gli uffici intermedi e si è riportato su schede nominali il loro *curriculum*, al fine di evidenziare le costanti nei percorsi professionali ed i ritmi delle carriere.

Impossibile invece controllare su queste fonti l'esercizio della giustizia periferica di I istanza (che non dipendeva finanziariamente dall'ufficio Controllo Finanze e dalla Camera). Per misurare le presenze di licenziati e laureati nei tribunali locali, si è fatto perciò ricorso alle patenti di nomina che i Senati di Piemonte, Savoia e Nizza rilasciavano a tutti i magistrati delle rispettive circoscrizioni territoriali e perciò anche ai giudici dei luoghi. Per il Piemonte il fondo Senato dell'Archivio di Stato di Torino contiene 46 registri per il Settecento [13] di patenti di nomina di magistrati nei tribunali supremi e locali delle province piemontesi. Le tre rubriche finali di ogni volume accelerano il lavoro di rilevazione dei dati e delle informazioni: la prima elenca in successione cronologica tutte le patenti, con l'indicazione delle pagine del registro in cui sono riportate, la seconda le giudicature ed i nomi dei giudici di I istanza; la terza le località ed i nomi dei luogotenenti cui è stata rilasciata la patente.

Molto meno organiche sono invece le fonti corrispondenti per la Savoia e per Nizza. Nelle Archives Départimentales de la Savoie (Arch. Départ. de la Savoie) nella serie B del Senato, 15 registri [14] riportano, in modo un

[12] I nomi dei licenziati e laureati del campione sono ricavati da 4 registri di esami pubblici. Arch. Stor. Univers. di Torino, *Acta publica, prolytae et doctores iuris prudentiae* (*9/7/1740-10/12/1744*); *Acta publica prolytae et doctores iurisprudentiae* (*15/2/1759-13/8/1763*); *Iurisprudentiae prolytae et doctores* (*25/4/1777-6/12/1780*); e *Prolytae et doctores* (*3/1781-5/1784*).

[13] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Senato, Categoria 14ª, *Cariche e uffici.*

[14] Nelle Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., *Jurisdictions subalternes*, n. 2110 si trova un *Etat du personnel des juridictions subalternes et des châtellenies* -

po' frammentario, le patenti dei magistrati della giustizia periferica delle province savoiarde e del ducato d'Aosta. Anche più lacunose, soprattutto per la prima metà del secolo, le annotazioni dei 5 registri di patenti conservati nel fondo Senato delle Archives Départimentales des Alpes maritimes (Arch. Départ. des Alpes maritimes)[15] per la contea di Nizza. Su queste,

Registre ouvert en 1740, a cui ha attinto il Blanchard (BLANCHARD, op. cit.) nella sua ricostruzione della magistratura subalterna della Savoia negli anni Quaranta. In appendice alle poche pagine di storia istituzionale il saggio riporta una quindicina di tabelle, in cui per ogni sede di tribunale — ordinati secondo i dipartimenti delle assisi — è indicato lo stato giuridico del luogo, i vassalli e le comunità cui spetta per diritto feudale la designazione dei giudici, i nomi dei giudici e dei castellani e la data di nomina. Ma sia le liste del Blanchard sia il registro delle Arch. Départ. de la Savoie riproducono lo stato della giurisdizione ordinaria di I istanza nel 1740, in una data cioè troppo arretrata perché i laureati del campione possano essere già presenti nelle giudicature. Su queste liste è invece possibile calcolare approssimativamente la percentuale dei tribunali affidati a giudici togati (risalendo per il controllo dei nomi ai registri delle lauree anteriori al 1740): si ha così modo di verificare il grado di coincidenza tra le norme sul reclutamento dei giudici e lo stato reale della giustizia ordinaria. Il campione di laureati degli anni Quaranta ed in parte degli anni Sessanta è invece controllabile sui registri 2111 e 2112 (Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., *Juridictions subalternes; état du personnel des juridictions subalternes et des châtellenies,* n. 2111 - *Registre ouvert en 1750* e n. 2112 - *Registre ouvert en 1770*) che riportano le patenti di nomina dei giudici dei luoghi rispettivamente nel 1750 e nel 1770 (ma in realtà le registrazioni si interrompono negli anni Sessanta). Manca la rubrica finale, ma lo spoglio è abbastanza rapido; poche infatti le patenti registrate e ridotto il numero dei giudici togati, cui solitamente erano affidate parecchie giudicature. Per i laureati degli anni Sessanta ed Ottanta del campione il sondaggio è facilitato dall'esistenza di un solo registro — il 2113 della stessa serie B (*Registre ouvert en 1774*) — che per ogni giudicatura riporta tutti i giudici che si sono succeduti nella carica tra il 1174 ed il 1792. Restano scoperti i 15 anni tra il 1760 ed il 1774 che rendono il controllo del campione incompleto. Inutilizzabili invece per la loro frammentarietà il mazzo 5544 (Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., *Personnel judiciaire et divers,* n. 5544 - *Lettres des nominations de juges subalternes* (*1750/1790*)), gli 8 registri di patenti dei giudici locali (Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., *Personnel judiciaire et divers,* nn. 4747-4281. *Patentes de nomination et décrets d'approbation des juges subalternes* (*1782-1792*)); ed i registri 2109 e 2504 che raccolgono caoticamente documenti vari sulle giudicature. (Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., n. 2109, *Personnel des juridictions subalternes; nomination, approbation, prestation de serment, syndacat, XVIII siècle* e n. 2504. *Nominations par le Sénat aux judicatures vacantes* (*1742-1782*)).

[15] Lo spoglio delle Arch. Départ. des Alpes maritimes per il controllo dei giudici della contea omonima ha dato esiti solo parzialmente soddisfacenti. Per gli anni Quaranta non esiste una serie completa di documenti relativi alle giudicature locali dipendenti dal Senato di Nizza. Dai registri delle Arch. Départ. des Alpes maritimes, Sénat de Nice (Supplément), B 308*, *Registre des billets royaux, patentes, missives etc., 1736-1761* e B 309* *Registre des patentes royaux* (*1791-1816*) — che contengono missive del Senato ad avvocati, giudici e prefetti, biglietti reali al Senato su materie riguardanti la giurisdizione, relazioni di commissioni senatorie, suppliche di detenuti, lettere di magistrati al Senato ed alcune patenti di nomina dopo gli anni Novanta — solo in via indiretta si

fonti si sono controllati sia i campioni di laureati e licenziati degli anni Quaranta, Sessanta ed Ottanta, sia i nomi dei magistrati dei tribunali supremi o degli ufficiali giunti al vertice delle carriere pubbliche, per completare la ricostruzione dei percorsi professionali. Informazioni diverse sulle carriere degli ufficiali della magistratura del regno abbiamo infine ricavato dai documenti del fondo Materie giuridiche in generale dell'Arch. di Stato di Torino [16].

Il limite maggiore della ricerca consiste nel silenzio quasi assoluto delle fonti a proposito dell'esercizio dell'avvocatura, in cui confluiva certamente una larga fetta di laureati.

Per la Savoia siamo in grado di fornire alcune cifre, grazie al saggio di M. L. Pillet, *Histoire du barreau de Chambéry,* che riporta un elenco degli avvocati residenti a Chambéry tra il 1729 ed il 1800. La fonte da lui utilizzata è la registrazione del giuramento in Senato cui erano tenuti gli avvocati patrocinanti nel supremo tribunale e gli avvocati residenti nelle città sedi dei Senati — in questo caso a Chambéry (i residenti nelle altre province giuravano infatti dinanzi ai rispettivi prefetti). Documenti analoghi troviamo soltanto, ed in misura minima, tra le registrazioni del Senato

possono ricavare i nomi dei giudici. Per gli anni successivi le fonti sono più organicamente utilizzabili. Per gli anni Sessanta il registro delle Arch. Départ. des Alpes maritimes, Préfecture de Nice 2 B 8*. *Patentes des juges. 13/8/1759-20/3/1760,* riporta le patenti di nomina dei giudici per ogni sede di tribunale nell'arco di un anno. Per gli ultimi anni del secolo infine il materiale diventa abbondante: alle Arch. Départ. des Alpes maritimes, Cours et juridictions, *Sénat de Nice, Supplément,* B 277*. *Entérinements des nominations des juges* (*1788-1795*) troviamo le registrazioni delle patenti dei giudici con rubrica finale ed in B 278, *Pièces diverses relatives aux lieutenants des juges* (*1783-1792*), i nomi dei luogotenenti e giudici rispettivi.

[16] All'Arch. di Stato di Torino, Materie giuridiche in generale, mazzo I d'addizione, n. 2 si trova una *Serie di diversi soggetti stati impiegati tanto nei supremi magistrati di Savoia, Piemonte e Nizza..... nelle Prefetture e giudicature e Consiglio di Sardegna... 1713-1773,* che riporta documenti e relazioni sulla magistratura del regno; tra cui uno stato completo dei giudici della provincia di Acqui nel 1767, utile sia per l'identificazione dei giusdicenti sia per individuare le presenze di laureati tra essi. Anche più interessante il fascicolo 7 dello stesso mazzo che raccoglie *Piani di promozione e giubilazione tanto nella magistratura che nell'economico insieme a diversi stati per ordine di anzianità di servizio degli impiegati nella magistratura - Prefetti e Giudici* (*1770-95*). Gli stati di servizio danno modo di valutare i tempi e le variazioni di carriera dei magistrati piemontesi per i quali sono riportati gli anni di servizio ed i trasferimenti di sede. Nel mazzo II d'addizione troviamo invece gli stati di servizio di tutti i giudici immediati ed una lista dei giudici di tutti i tribunali dei luoghi in servizio nel 1801 redatti per volontà del governo provvisorio ed un piano del personale della magistratura ordinaria.

di Nizza per l'ultimo decennio del secolo [17]. Il reperimento dei registri dei giuramenti nei tre Senati non sarebbe stato comunque risolutivo. La ricostruzione delle carriere ha infatti dimostrato che la quasi totalità dei laureati occupati nella magistratura e negli uffici pubblici si fregiava del titolo di avvocato — avendo subìto il prescritto esame in Senato e giurato dinanzi ai senatori o ai prefetti — e patrocinava per alcuni anni. Ma solo una parte di essi, non identificabile su queste fonti, esercitava poi il patrocinio come professione unica o largamente prevalente. Occorrerebbe perciò poter controllare i nomi degli iscritti dei collegi professionali. Ma la ricognizione compiuta nel Collegio degli Avvocati e dei Procuratori di Torino ha messo chiaramente in luce la difficoltà di una simile operazione per l'assenza di documentazione settecentesca. Gli avvocati patrocinanti nella capitale sono però conoscibili grazie ad una fonte indiretta: le liste di avvocati riportate dall'*Almanacco Piemontese* del Palmaverde [18] per gli anni 1753-98. Non siamo in grado di valutare l'attendibilità di queste registrazioni, poiché manca qualunque indicazione circa la fonte da cui i nomi sono stati ricavati. Per di più l'almanacco riporta spesso il solo cognome, rendendo difficile l'identificazione. Nonostante questi limiti le liste del Palmaverde si sono rivelate indispensabili per colmare, almeno in parte, l'assenza di documenti relativi al patrocinio. Sono state infatti utilizzate per controllare la professione forense dei laureati del campione ed indirettamente per valutare l'entità ed i ritmi dell'attività processuale nei supremi tribunali del regno, che risiedevano nella capitale.

Per la Contea di Nizza nelle Arch. Départ. des Alpes maritimes [19] sono conservate poche carte relative alle sedute del Corpo degli avvocati di Grasse, con un elenco dei membri tra il 1760 ed il 1784. Queste liste, come quelle pubblicate dal Pillet, sono utili per un confronto con il campione di laureati; ma proprio per la parzialità delle registrazioni i risultati del

[17] Arch. Départ. des Alpes maritimes, Sénat de Nice (Supplément) B 277*. Su questo registro troviamo l'annotazione di pochi giuramenti in mezzo a centinaia di altre registrazioni.

[18] *Il corso delle Stelle osservato dal pronostico moderno Palmaverde. Almanacco Piemontese,* Torino 1753-1798. Riporta in appendice l'elenco in ordine alfabetico, anno per anno, a partire dal 1753, dei Sign. Avvocati patrocinanti in Torino. Sono indicati i titoli nobiliari, mentre mancano spesso i nomi di battesimo.

[19] Arch. Départ. des Alpes maritimes, Sénechaussée de Grasse, 7 B 43, *Corp des avocats (1710-1784)*. Ma i nomi riportati sono troppo pochi per servire all'indagine.

sondaggio su questa fonte non offrono un indice sicuro delle tendenze professionali dei laureati. Né si rivela risolutivo lo spoglio dei registri del censimento del 1734, conservati solo per alcune province — manca tra le altre la città e provincia di Torino [20] —, che risalgono per di più ad un periodo arretrato rispetto agli anni da noi presi in esame.

Impossibile, allo stato delle fonti, definire l'incidenza quantitativa dell'avvocatura sui destini professionali del campione, se non con molta approssimazione, attraverso un calcolo in negativo rispetto al numero dei legisti della casistica di cui abbiamo ricostruito la carriera. Resta perciò affidato a valutazioni in larga misura ipotetiche determinare, nella rosa ampia ed incontrollabile delle possibili attività di un laureato, l'affluenza nel patrocinio. Nell'impossibilità di definizioni precise abbiamo limitato l'indagine al solo settore pubblico. Riteniamo per di più che verificare la fortuita presenza di graduati in attività che non hanno alcuna attinenza con gli studi giuridici, anche quando fosse possibile, sarebbe scarsamente significativo ai fini dell'individuazione delle tendenze professionali dei laureati e licenziati [21].

L'indagine sui destini professionali dei laureati ha seguito tre direzioni di ricerca. La prima è prevalentemente istituzionale. Si sono prese in esame le prospettive di lavoro dei graduati della Facoltà legale sulla base della normativa sulle professioni giuridiche.

Successivamente si è proceduto alla rilevazione delle presenze di legisti nei diversi settori del pubblico impiego, seguendo i laureati del campione lungo l'*iter* professionale e catalogandoli in relazione al settore in cui operano più a lungo e nel modo più qualificato.

Partendo infine dalla precisa definizione delle competenze dei laureati

[20] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Ufficio generale delle Finanze (II archiviazione), Capo 10°. *Consegna delle bocche umane e delle bestie, 1734.* Sono conservati i registri solo e parzialmente per le province di Alessandria, Casale, Biella, Oneglia e Vercelli. L'uso inoltre di definizioni diverse da provincia a provincia per indicare la professione effettivamente svolta rende difficile misurare su questa fonte le presenze di avvocati patrocinati nelle città e villaggi.

[21] La ricostruzione dei percorsi professionali di laureati e licenziati è stata fatta utilizzando esclusivamente fonti dell'amministrazione pubblica, anche nei pochi casi in cui i laureati sono ecclesiastici, poiché ci interessa verificare in che misura e in che modo i « legisti » operano nelle strutture dello Stato. Non si sono infine prese in esame le fonti relative alle magistrature sarde in quanto, per la presenza dell'università a Cagliari, solo una parte assai modesta (anche se qualitativamente importante) di laureati a Torino andava ad occupare uffici nell'isola.

e dalla loro collocazione nell'ordine gerarchico delle cariche si è proceduto alla ricomposizione a ritroso del *curriculum* degli ufficiali, carica per carica, ed all'individuazione dei percorsi e dei ritmi delle carriere.

II

LA NORMATIVA SULLA PROFESSIONE DEI GRADUATI IN LEGGE

Punto di partenza per l'individuazione delle *chances* professionali dei legisti è l'analisi comparata degli articoli delle leggi e dei regolamenti universitari, che definiscono le virtuali competenze di laureati e licenziati, e delle norme costituzionali sulle funzioni degli ufficiali pubblici e sulle modalità del loro reclutamento.

Fin dalla seconda metà del XVI secolo la laurea in legge conseguita nell'Ateneo torinese o nelle scuole autorizzate, era, insieme alla nascita o residenza nel ducato ed all'esame abilitante in Senato, condizione indispensabile per l'ammissione alle carriere della magistratura ed alla professione forense [22]. L'obbligatorietà della laurea e della verifica in Senato, detta « recitazione del processo », veniva ribadita un secolo più tardi dalla reggente Maria Giovanna Battista (1677): « nessun giureconsulto può esercitare alcun atto pubblico o privato spettante ai giureconsulti, se non ha riportato la laurea nell'Università di Torino o altro ufficio legalmente autorizzato » ed aggiungeva « nessuno può portare il titolo di Avvocato, anche se laureato regolarmente, se non riceve Patente sovrana ed esercita la Carica in Senato » [23]. Erano dispensati dalla « recitazione del processo » solo i giudici non togati che esercitavano nei feudi ed i professori della Facoltà legale che avessero letto almeno cinque anni.

Nella seconda metà del Seicento gli effetti selettivi e qualificanti di queste norme sul reclutamento del personale giudicante della magistratura furono parzialmente annullati dalla crisi della cultura e delle strutture univer-

[22] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. I, p. 34.
[23] Op. cit., Lib. III, Tit. I, p. 74.

sitarie e dal prevalere, nel sistema della venalità, di forme di vendita con « disponibilità » dell'ufficio per un erede o in perpetuo [24].

Dopo la pace di Utrecht il rinnovamento dell'ateneo, il tramonto della venalità [25] e la contemporanea riorganizzazione della magistratura e dell'apparato amministrativo resero finalmente possibile collegare rigidamente il momento della formazione a quello della professione.

Le Costituzioni per l'Università del 1720, oltre a ripetere le antiche leggi sull'obbligatorietà del titolo accademico conseguito nell'Ateneo torinese per quanti intendevano esercitare l'avvocatura ed entrare nella magistratura, definivano con precisione le competenze professionali dei graduati nella Facoltà di Legge: ai licenziati era infatti concesso « esercitare la professione di Avvocati nelle province ed essere giudici nelle terre mediate, precedente la solita approvazione in Senato ». Era invece richiesta la laurea per quanti

[24] Riguardo alla venalità degli uffici negli anni a cavallo tra Sei e Settecento cfr. il saggio di L. EINAUDI, *La finanza sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra di Successione spagnola*, Torino 1908. Sulle origini della venalità in Piemonte, sulle forme che essa ha assunto nel corso del Seicento e sulla portata socio-economica del fenomeno cfr. il lungo articolo di E. STUMPO, *La vendita degli uffici nel Piemonte del Seicento*, in « Annali dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea », XXV-XXXVI (1973-74), pp. 175-263. Riguardo alla vendita con « disponibilità » per un solo erede cfr. gli ordini ed editti in proposito emanati da Vittorio Amedeo II tra il 1681 ed il 1695 in Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie economiche, *Disponibilità cariche*, mazzo I). Questa forma di venalità era ben più pericolosa della semplice vendita a vita. Quest'ultima era infatti solitamente subordinata al possesso dei requisiti richiesti per legge a chi occupava un ufficio giudicante nella magistratura. La trasmissione ereditaria invece tendeva a sottrarre l'ufficio ed il relativo ufficiale ad ogni forma di controllo. Negli anni della guerra di successione spagnola il sovrano, per far fronte alle pressanti spese belliche, si vide spesso costretto ad autorizzare la vendita degli uffici, anche se giuridici. Si salvarono però sempre le supreme cariche giuridiche, politiche e finanziarie, che continuarono, come per il passato, ad essere conferite solo per meriti. Una *Nota* dell'aprile 1719 riporta le cifre pagate per acquistare le cariche: i presidenti di classe della Camera e del Senato, per esempio, avevano versato alle finanze da 15 a 60.000 lire, i referendari dalle 4 alle 30.000, i senatori dalle 8 alle 30.000, i mastri auditori dalle 10 alle 12.000, i prefetti dalle 2 alle 8.000 lire (Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie giuridiche in generale, mazzo I d'addizione, n. 2. *Nota degli Ufficiali de' Magistrati infradescritti, con annotazione di quelli che hanno pagato Finanza ... aprile 1719*). Conclusasi la pace però, nonostante le polemiche suscitate dalla decisione del sovrano di porre fine alla vendita degli uffici maggiori, rimborsando nel contempo i detentori di cariche con « disponibilità » per gli eredi, nessuna carica pubblica di una certa importanza fu più messa in vendita.

[25] Dallo spoglio dei Bilanci generali, fatto ogni dieci anni dal 1730 al 1780, non risulta che gli uffici giuridici fossero venali (Arch. di Stato di Torino, I sez., I Archiviazione, Capo 9°, Bilanci generali, n. 38, 46, 50, 63, 76, 91, 96 ter). A conferma cfr. le conclusioni di P. NORSA, *La finanza sabauda dal 1700 all'Unità d'Italia* (dattiloscritto 1957), pp. 59, 96, 130, 329. Risulta invece che fossero venali le piazze dei notai, procuratori, insinuatori, misuratori, agrimensori, speziali e pochi altri.

volessero « esercitare nelle prefetture e giudicature immediate, come anche essere Avvocati avanti li Senati e Magistrati Supremi » [26].

Nelle Costituzioni del 1729 l'articolo risulta significativamente mutato: scompariva il titolo di avvocato che nel 1720 designava il licenziato che esercitava nelle province e si definiva con maggior precisione l'ambito territoriale in cui poteva operare. « Il Grado della Licenza — si legge — « sarà bastante per quelli, che vogliono solamente patrocinare nelle terre e villaggi, sotto pena di 20 scudi d'oro se con frode s'introducessero ad esercitare la loro professione nelle città » [27]. Le disposizioni del 1729 relative alle funzioni degli avvocati ribadivano l'esclusione dall'esercizio dell'avvocatura per quanti non erano laureati in Torino, senza distinzione di sede [28]. Più genericamente poi le Costituzioni del 1729 attribuivano alla laurea in legge ed ancor più all'aggregazione al Collegio di facoltà un valore preferenziale nell'assunzione agli impieghi della magistratura [29]. Escludevano invece dalle carriere pubbliche i forestieri ed i sudditi non graduati all'Università torinese [30]. Ma appena dieci anni dopo Carlo Emanuele concedeva a tutti i laureati in altri Studi di essere ammessi alle cariche, previa conferma del titolo nel Collegio della facoltà [31]. È vero che l'ordine regio presupponeva per il futuro l'esclusione dalle cariche di quanti non avessero compiuto gli studi in Torino, ma i casi di deroga erano frequenti.

L'anno dopo le regie patenti del 16 gennaio [32] stabilivano le forme dell'esame in Senato, cui erano tenuti tutti gli ufficiali preposti all'amministrazione della giustizia. Le modalità della prova si diversificavano in

[26] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. X, p. 192. *Regolamento per l'Università...* 1729. Per terre mediate si intendono quelle soggette giuridicamente ai vassalli ed alle comunità che nominavano e pagavano i giudici; per immediate quelle giuridicamente dipendenti dal sovrano, i cui giudici erano nominati dal Senato e ricevevano dallo stato un trattenimento annuo.

[27] *Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. V, Cap. III, art. 2, p. 44.

[28] *Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. X, art. I, p. 172. « Gli Avvocati che vorranno in avvenire essere ammessi a patrocinare, ricorreranno al Senato presentando le patenti della laurea conferita all'Università ».

[29] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. X, art. 9, p. 81.

[30] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. X, art. 10, p. 82 e DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. II, p. 137 sg. (in nota).

[31] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 698. *Rappresentanza del Magistrato della Riforma circa la conferma dei gradi ai laureati all'estero... 23/7/1738.*

[32] Op. cit., Lib. III, Tit. III, pp. 360-62. *Regie patenti che stabiliscono il modo e la forma da osservarsi dal Senato nell'esame... 16/1/1730.*

relazione all'ufficio che il candidato intendeva esercitare. Un solo esame complesso, che comprendeva la discussione in Senato di due decisioni, una di materia civile, l'altra di criminale, con la partecipazione al dibattito di tutti i senatori, era prevista per i laureati che intendevano esercitare la carica di prefetto o giudice maggiore, senatore, avvocato generale ed avvocato fiscale generale e loro sostituti. Per le magistrature inferiori [33] l'esame pubblico avveniva con modalità analoghe, ma era preceduto da una verifica privata, in materia di istruttoria, alla presenza del I presidente del Senato, dell'avvocato generale e dell'avvocato fiscale generale. Coloro poi che, essendo già stati ammessi, previo esame, ad esercitare tali uffici minori, intendevano accedere alle cariche superiori della magistratura, dovevano ripresentarsi in Senato e sottoporsi alla prova stabilita per gli uffici più elevati con le modalità che si sono precedentemente descritte. Erano dispensati dalla recitazione del processo solo i professori che avessero letto materie legali per almeno cinque anni.

Nel 1772 infine le Costituzioni per l'università ribadivano che « il Grado della Licenza basterà per quei che vorranno solamente esercitare l'ufficio di giudici nei feudi dei nostri Vassalli » mentre il patrocinio, anche se esercitato nelle terre e nei villaggi, presupponeva sempre la laurea; ed aggiungevano che « saranno altresì anteposti negli impieghi di magistratura quei che saranno aggregati al Collegio di legge » [34]. Venivano inoltre dispensati dalla recitazione del proceso in Senato i dottori del Collegio di legge che fossero aggregati da almeno dieci anni.

Le Costituzioni universitarie non prevedevano invece alcuno sbocco professionale per i baccellieri, (quanti cioè interrompevano gli studi a questo primo livello), che ottenevano il grado dopo aver studiato Istituzioni civili e canoniche per un anno. Un articolo delle Costituzioni generali del regno del 1729, prefigurando un'utilizzazione professionale dei baccellieri come procuratori, sembrerebbe dare un senso alle interruzioni degli studi dopo il primo anno. L'articolo stabiliva infatti che i procuratori, volendo esercitare in Senato, dovessero aver studiato retorica e logica e frequentato per un anno un corso di istituzioni civili all'Università di Torino; e che solo dopo

[33] Si tratta degli avvocati, avvocati fiscali provinciali, avvocati dei poveri, giudici, vice-prefetti, luogotenenti dei giudici e sostituti, assessori del Vicariato e del giudice della città di Torino.

[34] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. II, p. 206.

aver sostenuto un esame alla presenza di due senatori fossero ammessi all'esercizio della professione [35]. Questo ciclo annuale di lezioni, che si concludeva con un esame, sembrerebbe dunque fungere al tempo stesso da primo anno di studio finalizzato alla laurea e da corso di formazione e specializzazione per procuratori. Pur ammettendo che l'esercizio di tale attività fosse riservato ai baccellieri numericamente assai limitate risultavano comunque le possibilità di impiego e praticamente nulle le speranze di carriera.

La licenza dava pure accesso ad un'unica professione, quella di giudice nei feudi (prima del 1770 anche il patrocinio nelle terre e villaggi), con la sola alternativa di un impiego in quella fascia di uffici affidati abitualmente alle competenze dei notai.

La laurea dava invece accesso ad una vasta gamma di professioni, rendendo possibili le più brillanti carriere, l'acquisizione di titoli nobiliari e di possessi feudali [36], di prestigio e di potere politico.

Il numero esiguo di baccellieri e licenziati e le loro limitate funzioni — cui si contrappone la complessa articolazione del discorso sulla professionalità dei laureati — induce ad incentrare la ricerca prevalentemente sul *curriculum* professionale di questi ultimi ed a partire da essi per misurare l'incidenza degli studi universitari sulla società.

Il primo impatto con la professione legale avveniva di solito attraverso un tirocinio biennale o triennale, presso lo studio di un avvocato, cui si

[35] *Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. XI, art. 1-4, p. 177.

[36] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. II, p. 197. *Regie patenti che estendono ai Capitani ed ai semplici laureati e loro discendenti la capacità di far acquisto di feudi... 21/2/1735,* limitatamente ai feudi del regio patrimonio. A completamento di quanto stabiliscono le Regie patenti del 21.2.1735 è interessante la lettura del *Parere* del Congresso del 20.7.1738 « circa gli ordini di persone che possano considerarsi per nobili e capaci di acquistare feudi » (DUBOIN, op. cit., Lib. XII, Tit. II, Cap. I, pp. 450-454). In esso, sulla base della legislazione precedente e a giudizio dei magistrati riuniti a Congresso, si stabilisce quali uffici nobilitino chi li occupa, permettano di acquistare feudi e di tramandare agli eredi la nobiltà. Sono reputati nobili e potenziali possessori di feudi i supremi ufficiali del Senato, della Camera, del Consiglio di Stato, delle Segreterie, delle Aziende finanziarie ed in parte anche i magistrati maggiori delle province. Non si parla invece di concessione di feudi e tanto meno di nobiltà ai laureati e capitani. Il decreto di concessione citato aveva infatti un carattere di eccezionalità. Lo scopo era quello di soccorrere le finanze con una vendita straordinaria di feudi, a cui potesse partecipare chiunque avesse un minimo di dignità sociale. In condizioni normali era perciò la potenziale carriera del laureato e non tanto il titolo accademico a rappresentare uno strumento di ascesa sociale.

sottoponevano i laureati che intendevano abilitarsi all'esercizio dell'avvocatura [37]. In rari casi evitavano questo momento di formazione e si impratichivano nella professione giuridica in qualità di sostituti o di luogotenenti dei giudici dei luoghi o come soprannumerari. Per i dottori collegiati la prima esperienza di lavoro era spesso didattica. Alle funzioni di esaminatori nel Collegio di facoltà alternavano in taluni casi incarichi di lettori straordinari nello Studio o di prefetti e ripetitori nel Collegio dei Nobili e delle Province o nell'Accademia Reale. Quest'attività didattica, che per alcuni era propedeutica alla carriera universitaria, non precludeva peraltro la professione forense e l'ingresso negli uffici pubblici. Anzi, i dottori collegiati avevano diritto di precedenza nelle assunzioni agli uffici della magistratura e godevano di qualche privilegio nella fase preparatoria alla professione.

In genere però i laureati in Legge che intendevano esercitare l'avvocatura in tutti i tribunali del regno facevano pratica per uno e dopo il 1770 per due anni presso un avvocato postulante e per un anno presso un avvocato dei poveri; poi sostenevano il processo in Senato [38]. Anche per quanti aspiravano ad occupare uffici pubblici l'abilitazione all'avvocatura era di solito il primo titolo professionale conseguito dopo l'apprendistato, cui faceva quasi sempre seguito un periodo più o meno lungo di attività forense: la pratica acquista nel tirocinio e negli anni di esercizio professionale era infatti un titolo [39] per ottenere incarichi nella magistratura o nell'amministrazione pubblica [40].

[37] Il controllo dell'*iter* professionale dei laureati del campione permette di affermare che pochi laureati non ottenevano il titolo di avvocati. Erano però tenuti al tirocinio solo gli avvocati che intendevano esercitare nei supremi tribunali. È comunque probabile che per quanto possibile i laureati non si escludessero la possibilità di patrocinare in Senato, nella Camera e negli altri tribunali supremi e che quindi si sottoponessero di buon grado al tirocinio. Nelle proposte di nomina, per esempio del 1771, dei sostituti degli avvocati fiscali provinciali, dei prefetti e pretori non troviamo nessun avvocato che non abbia fatto per alcuni anni la pratica legale sia civile, sia criminale (di solito presso un'avvocato fiscale generale) (Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie giuridiche in generale, m. II, *Proposte di Sostituti... 6/11/1771*).

[38] Erano dispensati da un anno di tirocinio i laureati che avessero occupato la carica di rettori all'Università (*Costituzioni...* 1729 cit., Tit. X, art. 8, p. 80) e dalla recitazione del processo in Senato i professori ed i dottori collegiati in servizio rispettivamente 5 e 10 anni.

[39] Che l'esercizio dell'avvocatura fosse un requisito tradizionalmente richiesto per l'accesso alle magistrature maggiori lo dimostra un editto del 23 dicembre 1632, ispirato chiaramente ad un uso consuetudinario. L'editto stabiliva che la carica di Senatore nel Senato di Piemonte fosse concessa ai soli laureati che avessero esercitato per almeno un

Una percentuale molto alta di laureati, per lo più dopo aver conseguito l'abilitazione all'avvocatura, confluiva nei tribunali periferici con funzione di giudici. Secondo il « riparto » delle assisi degli anni Cinquanta [41] erano oltre 1800 le giudicature del regno, a cui doveva corrispondere per legge un pari numero di giudici: laureati nelle città e terre sotto la giurisdizione immediata del sovrano (appena una trentina) [42], licenziati nei feudi. Qui i tribunali erano più spesso affidati a giudici non togati — castellani e baili — scelti tra i notai ed in mancanza di essi tra gli uomini « dabbene » residenti nel luogo. Ad essi erano peraltro affidate mansioni limitate: presenziavano ai Consigli delle comunità, decidevano le cause che non prevedevano punizione corporale e pena pecuniaria superiore alle 40 lire e che non richiedevano spedizione di atti o indagine giudiziaria [43]. Negli altri casi la causa era di competenza del più vicino giudice togato. La nomina dei castellani e baili spettava alle Comunità o ai vassalli, che in passato tendevano a sceglierli tra i loro dipendenti per poterne controllare meglio l'operato [44]. Per combattere l'autonomia di questi tribunali, che pur avendo funzioni limitate sfuggivano ai controlli previsti per i giudici ordinari [45], e per imporre

triennio le funzioni di senatori nel Senato di Nizza, di prefetti e di professori universitari per un quinquennio, e di avvocati per almeno dieci anni (G. B. Borelli, *Editti antichi e nuovi dei sovrani Principi della Reale Casa di Savoia...*, Torino 1681, p. 433 sg.). L'editto era ancora in vigore a fine Seicento.

[40] In taluni casi professione privata e funzioni pubbliche erano ritenute compatibili (Duboin, op. cit., Lib. III, Tit. III, Cap. VII, p. 465).

[41] Duboin, op. cit., Lib. III, Tit. I, pp. 143-145; 151-173; 190-195. *Manifesto senatorio che stabilisce un nuovo riparto dei Cantoni per le Assisi... 17/8/1750.*

[42] Arch. di Stato di Torino, 1ª sez., Materie giuridiche in generale, mazzo I d'addizione, n. 2 e 7. Le giudicature immediate nel 1773 erano: Torino (con 3 Assessori) Carmagnola, Cherasco, Chieri, Chivasso, Fossano, Mocchie, Mojola, Moncalieri, Moncalvo, Nizza Monf., Pareto, Rivoli, S. Salvatore, Savigliano, Serravalle, Valenza, Venaria, affidate a giudici regi, e le terre demaniali (1782) del mandamento di Mocchie, Sizzano e Barengo, di Riva presso Chieri, di Poirino, di Villabiscossa, di Roccaverano, di Verrua, di Livorno, di S. Antonio, di Cambiò, di Pombia e Varallo, di Cortemiglia, di Gallaviola. Nella Contea di Nizza due sole giudicature erano affidate a giudici regi: Guillaume nella provincia di Nizza e Tenda in quello di Sospello (Arch. di Stato di Torino, I Sez., Materie giuridiche in generale. m. II da inventariare. *Progetto per la nuova divisione del distretto del Senato di Nizza, 19.1.1816*).

[43] *Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. VII, art. 1-16, pp. 142-148.

[44] Per evitare la strumentalizzazione dei giudici da parte dei vassalli il re ordinò che « detti Castellani e Baili, durante il loro ufficio non potranno essere nello stesso tempo domestici, fittavoli od agenti de' Vassalli, da' quali sono deputati » (Op. cit., p. 145).

[45] Castellani e baili infatti non avevano una precisa preparazione e qualifica professionale.

un'amministrazione più uniforme e qualificata in tutti i tribunali dei feudi, le regie patenti del 16-11-1730 stabilivano che « perché i Vassalli possano con maggiore facilità avere soggetti capaci a bene esercitare le giudicature dei loro feudi, e che questi possano eziandio al più possibile essere togati, permettiamo che li predetti giudici abbino più giudicature, e faccino la loro residenza in città e luogo principale a portata dei luoghi sottoposti alle loro giudicature, non però in maggiore distanza di cinque miglia, ad effetto di potervi accorrere ogni volta che la giustizia così lo esiga »[46]. Per far fronte alle incombenze dell'accresciuta giurisdizione il giudice del luogo poteva nominare « un Luogotenente capace e dabbene, il quale dovrà essere laureato o licenziato, o almeno notaio », ad assisterlo nell'amministrazione della giustizia e a sostituirlo. Nel caso che il giudice del luogo avesse sotto di sé più giudicature o una sola con più sedi poteva nominare tanti luogotenenti quanti erano i tribunali, perché vi esercitassero in sua vece[47].

In conclusione le norme stabilivano che, dopo il conseguimento del titolo accademico che attestava la preparazione teorica e dopo il tirocinio pratico, i laureati si sottoponessero all'esame in Senato che doveva verificare l'idoneità del candidato. Solo allora il laureato poteva essere designato dal I presidente del Senato ad amministrare la giustizia « nelle città e terre immediate », nonché nelle mediate, e ad occupare tutte le cariche della magistratura; oppure poteva esercitare l'avvocatura nei tribunali del regno.

Le leggi, i regolamenti, le disposizioni regie non danno che queste poche indicazioni sulle prospettive di lavoro dei laureati. Occorre perciò mettere a confronto il testo legislativo con la complessa situazione professionale per dare una precisa articolazione al discorso sull'attività dei laureati, verificando nel contempo la divaricazione tra norma e realtà. Si è pertanto proceduto alla ricostruzione puntuale delle carriere di un campione di laureati ed all'identificazione degli sbocchi professionali prevalenti; contemporaneamente si è valutata l'incidenza di alcuni fattori socio-culturali sulla destinazione professionale dei laureati.

[46] DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. XXVIII, p. 1692.
[47] *Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. V, art. 1-24, pp. 130-141.

III

GRADI ACCADEMICI E PROFESSIONI

Il campione utilizzato per il sondaggio è composto di 643 laureati e precisamente 146 per gli anni 1740-42, 235 per gli anni 1760-62, 262 per il triennio 1780-82 — tra cui due stranieri negli anni Sessanta e due negli anni Ottanta [48]. Ventisei sono ecclesiastici, per oltre i due terzi abati, soprattutto tra i laureati degli anni Quaranta e Sessanta [49]. Novantadue sono i dottori titolati, provenienti prevalentemente da famiglie di nobiltà antica (meno di un terzo sono di nobiltà recente) [50] (Tabella 1).

Circa la provenienza regionale il campione riflette abbastanza fedelmente la composizione studentesca della facoltà (Tabella 2). I laureati del campione sono per un quarto nativi della provincia di Torino, per oltre la metà delle altre province del Piemonte, per il resto della Savoia e del ducato di Aosta (12,6%) [51] e della contea di Nizza (16,7%). Sono cittadini [52] poco meno di metà dei laureati, per il 40% nativi della capitale.

[48] Dal controllo sulle fonti dei quattro stranieri (2 liguri, 1 lombardo, 1 di Monaco), non risulta alcuna annotazione sul loro destino professionale. Abbiamo perciò deciso di escluderli dal computo delle percentuali e di considerare il campione degli anni Sessanta e degli anni Ottanta composto rispettivamente di 233 e 260 laureati e quello complessivo di 639 laureati anziché 643.

[49] Le abbazie avevano tribunale proprio dipendente dal Vescovo nella cui giurisdizione si trovavano. Il futuro dei 18 abati del campione è perciò prevedibile.

[50] Il controllo dell'antichità del titolo è stato fatto su MANNO, op. cit. Per nobiltà recente abbiamo inteso i detentori di titoli acquisiti a partire dalla seconda metà del Seicento; per antica tra l'inizio del XVI e la metà del XVII secolo, per antichissima i precedenti (Cfr. J. MEYER, *La noblesse bretonne,* Paris 1972). La validità della scelta degli anni Cinquanta del Seicento come cesura tra nobiltà antica e recente sembra avvalorata dalla pressoché totale assenza di titolati tra il terzo decennio e gli ultimi trent'anni del XVII secolo; mentre a partire dagli anni Settanta e soprattutto dopo la pace di Utrecht si fanno via via più numerosi i nuovi nobili. Ricordiamo inoltre che nel Parere del Congresso del 1738 già citato (cfr. nota n. 36) a proposito degli uffici che esigono dieci anni di servizio per nobilitare si legge che, qualora i discendenti dell'ufficiale nobilitato vivano per tre generazioni nobilmente, ottengono la perpetuità dell'*anoblissement.* Tre generazioni dunque, un secolo circa, anche nei casi di concessione di nobiltà *sub condicione,* erano ritenute dai contemporanei un periodo sufficientemente lungo di prova per i nuovi nobili di toga.

[51] Data l'esiguità numerica del campione per il ducato d'Aosta e la sua dipendenza giuridica dal Senato di Savoia i laureati aostani sono stati controllati unitamente ai savoiardi.

[52] Per cittadini si sono intesi tutti i nativi dei capoluoghi di provincia e di alcuni centri maggiori.

Prendiamo ora in esame la complessa distribuzione professionale del campione per fasce temporali (Tabella 3).

I laureati del triennio 1740-42 sono 146, di cui 8 ecclesiastici e 20 nobili con una limitata presenza di nobiltà recente (Tabella 1). A causa della lacunosità dei registri del Senato di Nizza relativi alle nomine dei giudici del decennio 1745-55 è possibile che la percentuale di laureati occupati in uffici pubblici — 65 laureati, pari al 44,5% delle lauree del triennio — sia leggermente inferiore alla realtà. Di questi una metà circa affluisce nelle giudicature di I istanza (luogotenenti e giudici dei luoghi e sostituti); poco meno di un terzo nelle cariche medio-elevate della Magistratura, meno di un quarto nelle altre carriere pubbliche [53]. Quattro laureati infine acquistano il titolo nobiliare durante la carriera, sempre dopo l'ingresso in Senato o nella Camera. Dei 15 laureati che occupano uffici pubblici al di fuori della Magistratura 2 sono impiegati nella Segreteria degli esteri, 2 in quella della guerra, 2 nelle Aziende finanziarie, 2 nell'Intendenza, 2 nella Real Casa, 2 nell'Istruzione pubblica, 3 infine percorrono carriere miste [54].

Per i laureati di cui non conosciamo l'attività possiamo solo avanzare delle ipotesi: tra le professioni più attinenti alle competenze di un laureato l'avvocatura assorbiva presumibilmente una larga percentuale di essi. Sappiamo con sicurezza che 11 laureati del campione esercitavano il patrocinio come professione prevalente: 4 a Chambéry e 7 a Torino [55]. Ma quest'ultima

[53] La distinzione dei laureati impiegati nella magistratura in due fasce, giustizia periferica di I istanza e cariche medio-elevate della magistratura, corrisponde ai due livelli dell'esame in Senato. Nel senso cioè che nella prima fascia sono collocati quanti percorrono tutta la carriera in uffici che non richiedono il grado superiore di abilitazione, oppure quanti giungono alle cariche provinciali maggiori (prefetti - avvocati fiscali), e magari anche alle soglie del Senato, a conclusione della carriera e vi restano pochissimo tempo. Per cariche medio-elevate della magistratura si intendono invece tutti i percorsi professionali che prevedono il secondo livello di abilitazione e si svolgono prevalentemente in quella fascia di uffici che va dalle cariche provinciali maggiori al vertice dei tribunali supremi. Non troviamo laureati negli uffici subalterni del settore pubblico; non abbiamo perciò operato distinzioni all'interno di questa fascia.

[54] Per la distribuzione dei laureati negli uffici pubblici non giuridici si è tenuto conto della permanenza prevalente in un'istituzione. Quando non c'era una netta preminenza l'*iter* del laureato è stato indicato come carriera mista.

[55] È stato possibile controllare le presenze dei laureati savoiardi del campione sulle liste di avvocati compilate dal Pillet (Pillet, op. cit.), che ha utilizzato i registri dei giuramenti in Senato. Di alcuni savoiardi del campione (4) riteniamo che abbiano svolto l'attività forense come professione esclusiva, non avendo trovato indicazione di altre attività pubbliche svolte successivamente. Lo stesso dicasi di alcuni altri casi degli anni Sessanta ed Ottanta. La percentuale non è comunque generalizzabile neppure nella sola

cifra è da ritenersi inadeguata, in quanto i controlli sono stati fatti sulle liste di avvocati pervenuteci solo a partire dal 1754, data piuttosto tarda rispetto al campione. Per le altre città e province non vi sono fonti che permettano di effettuare controlli. È probabile, essendo molti i tribunali, che il numero di patrocinatori fosse piuttosto elevato, soprattutto nelle sedi dei supremi tribunali e nelle prefetture; ma non ci è possibile conoscere neppure approssimativamente la quantità di avvocati esercitanti esclusivamente il patrocinio. Accanto alla professione forense esisteva poi un ventaglio quasi infinito di possibilità, anche in settori che non richiedevano specifiche competenze giuridiche. Non dobbiamo inoltre dimenticare l'incidenza di altri fattori, quali l'emigrazione e l'elevata mortalità tra i venti ed i trent'anni [56], che riducono sensibilmente la percentuale di laureati di cui s'ignora l'attività

Savoia in quanto il Pillet riporta i nomi dei soli avvocati patrocinati in Senato e di quelli che richiedono di patrocinare nella città e provincia di Chambéry. Pochi altri nomi di avvocati patrocinati conosciamo per la contea di Nizza, grazie alle sporadiche registrazioni di giuramenti ed alle liste del corpo degli avvocati di Grasse (cfr. note nn. 17-18). Per Torino i controlli sono stati fatti su *Il corso delle stelle* cit., 1753-60, mancando le annate precedenti.

[56] Riguardo alle speranze di vita dei laureati del nostro campione l'articolo di G. Levi, *Gli aritmetici politici* cit., pp. 201-265, che utilizza le esperienze demografiche degli aritmetici piemontesi e specificamente le indagini del Morozzo e del Vernazza, fornisce una serie di dati sulla popolazione del Piemonte. I tassi di mortalità generale si aggiravano intorno al 35‰ prima degli anni Trenta del XVIII secolo; tr ail 35 e il 40‰ dal 1730 al 1755; sotto il 35‰ tra il 1755 e 1779; per poi risalire nei due decenni successivi fino ad oltre il 40‰. Questi valori non si discostano molto da quelli rilevati per la Francia dal Bourgeois-Pichat che utilizza le tavole di mortalità del Duvillar (J. Bourgeois-Pichat, *The General Development of the Population of France Since the Eighteenth Century*, in *Population in History*, London 1965, pp. 474-506). Per la Francia i tassi generali di mortalità oscillano, secondo questo autore, tra il 27‰ ed il 38,9‰ nel periodo 1770-79 e tra il 28,2‰ ed il 44,3‰ nel periodo 1780-87. Poiché i tassi per il Piemonte e la Francia sono molto simili possiamo utilizzare le tavole del Bourgeois-Pichat per classi di età per calcolare approssimativamente la percentuale di morti tra i 20 ed i 30 anni su 100 vivi a 20: le percentuali si aggirano intorno al 13% negli anni Settanta del Settecento (ambo i sessi) e al 10% circa nel 1802. La percentuale sale poi al 26% dei vivi a 20 anni se si calcola la mortalità tra i 20 ed i 40 anni. Tenendo conto che i tassi di mortalità variano anche in relazione al ceto possiamo ipotizzare che il 10-12% circa dei laureati del nostro campione, la cui età media dovrebbe essere tra i 20 ed i 25 anni, muoiano prima dei 35 anni. Poiché trascorrevano appunto da 5 a 10 anni tra la laurea e l'ingresso nelle carriere pubbliche possiamo affermare che il 10% almeno dei laureati di cui non conosciamo l'attività professionale (quelli di cui conosciamo la professione hanno in genere trascorso più di 10 anni dalla laurea e perciò superano i 35 anni) muore entro il 35° anno di età. L'elevato tasso di mortalità tra i 20 ed i 40 anni incide poi anche sulle alte fasce professionali identificate, contribuendo a determinare il frequente avvicendamento degli ufficiali nelle cariche. Cfr. l'ampia bibliografia da Bourgeois-Pichat, op. cit.

professionale. I laureati invece che incontriamo negli uffici pubblici di solito superano i dieci anni dalla laurea ed hanno perciò più di trent'anni.

È poi significativo che la nobiltà sia largamente rappresentata nella fascia di attività imprecisate: la più alta percentuale di nobili del nostro campione è infatti tra i laureati di cui non conosciamo l'attività (un sesto di questi). Poiché questo si verifica in tutti e tre i periodi esaminati è probabile che l'assenza di precise indicazioni sulla professione di questi nobili sia da imputarsi al fatto che molti di essi non esercitavano l'attività per la quale si erano preparati, potendo vivere di rendita, dedicandosi all'amministrazione della proprietà e ad altre occupazioni proprie dell'aristocrazia. Poiché non avevano, almeno in linea teorica, l'esigenza di procurarsi un'occupazione qualunque, quando entravano nelle carriere pubbliche si situavano di solito nella fascia delle alte cariche. Così, mentre troviamo un solo nobile tra i giudici di I istanza ne troviamo sei nelle cariche medio elevate.

Non molto diversa la situazione nel triennio 1760-62. Dei 233 laureati del campione [57] 9 sono ecclesiastici e 37 nobili, con un aumento del 3% circa rispetto al ventennio precedente. Va notata una rilevante crescita della nobiltà recente che passa dal 14,5% degli anni Quaranta al 37,6% degli anni Sessanta ed un sensibile aumento di nobilitazioni all'apice della carriera.

Il controllo del campione ha permesso di stabilire il futuro professionale di 108 laureati, pari al 46,1%. Di questi poco meno della metà è rappresentata da laureati che percorrono la loro carriera nella giustizia ordinaria di I grado; un po' meno di un quarto nelle cariche medio-elevate della magistratura; un quinto nelle altre carriere pubbliche. I 22 laureati impiegati in uffici pubblici al di fuori della magistratura sono così distribuiti: 2 nella Segreteria degli interni, 1 negli esteri ed 1 nella guerra, 4 nelle Aziende finanziarie, 5 nell'Intendenza, 3 nell'Istruzione pubblica, 1 nella Real Casa e 5 in carriere miste. Ventinove laureati — pari a poco meno di un quarto dei dottori di cui non si conosce l'attività — per metà torinesi, svolgono come professione prevalente il patrocinio nella capitale. Analogamente 10 savoiardi esercitano l'avvocatura a Chambery [58].

[57] Per questo triennio e per il successivo il calcolo delle percentuali è stato fatto sul numero dei laureati del campione, esclusi gli stranieri, perché insignificanti come numero e non significativi sul piano dell'individuazione delle tendenze professionali.

[58] Il controllo per Torino è stato fatto su *Il corso delle stelle* cit., 1763-75, prose-

Quanto poi alle presenze sociali per settori d'uffici, la percentuale più elevata di nobili è sempre tra i laureati di cui non abbiamo potuto definire la professione. Si osserva però un incremento di titolati tra i giudici dei luoghi e nelle cariche medio-elevate del settore pubblico, ricollegabile forse all'accresciuta affluenza di nobiltà recente.

Nel triennio 1780-82 infine i laureati sono 260, di cui 9 ecclesiastici e 45 nobili. Il leggero calo, in percentuale, degli ecclesiastici ha solo apparentemente il significato di una riduzione delle presenze del clero nella facoltà; in realtà si riduce il numero di ecclesiastici che frequentano regolarmente i corsi e sostengono tutti gli esami, ma aumentano le conferme e le esenzioni varie concesse loro. Sintomo questo di una rilassatezza disciplinare che si rivela accondiscendente soprattutto verso il clero.

Quanto ai nobili si registra un loro ulteriore incremento nella facoltà, in sintonia con la generale crescita di titolati nell'ateneo, a conferma del successo della politica di coinvolgimento della nobiltà nell'istituzione culturale di stato. L'aumento di nobili nella facoltà è anche parzialmente riconducibile alla frequenza delle nobilitazioni. Negli anni Ottanta infatti la percentuale di nobilitati è cresciuta rispetto al ventennio precedente, ma è calata percentualmente la presenza di nobili di data molto antica, per far posto a nobilitazioni più recenti.

Conosciamo l'*iter* professionale del 53% dei laureati. La percentuale più elevata — metà di questi laureati — confluisce, come per il passato, nella giurisdizione di I istanza. Poco meno di un quarto accede invece ai gradi più elevati della magistratura, pur percorrendo talvolta parte della carriera nella giustizia locale. Altrettanti svolgono la loro attività in altri impieghi pubblici al di fuori della magistratura. Dei 30 laureati che operano al di fuori della magistratura 4 svolgono le loro funzioni nella Segreteria degli interni, 4 in quella degli esteri, 2 nella guerra, 6 nelle Aziende finanziarie, 6 nell'Intendenza (con deviazioni verso i vertici delle finanze), 2 nella Real Casa, 1 nell'Istruzione e 2 in carriere miste tra magistratura e finanze. Di 7 laureati infine sappiamo che hanno esercitato l'avvocatura a Chambéry

guito poi negli anni successivi per verificare la durata dell'attività. Oltre ai 29 laureati che esercitano esclusivamente il patrocinio si è riscontrato che altri 13 laureati del campione svolgono per alcuni anni la professione forense nella capitale, per poi intraprendere carriere pubbliche, prevalentemente nella magistratura. Per gli avvocati di Chambéry si rimanda a quanto già detto nella nota 55.

e di 12 che hanno svolto tale professione a Torino come attività esclusiva [59] (Tabella 3).

Anche più elevata rispetto ai trienni precedenti la presenza di nobili nella fascia delle professioni non identificate; costante nella giustizia locale e nelle cariche pubbliche medio-elevate. Pochi i laureati che acquistano il titolo nel corso della carriera. Ma la percentuale non può ritenersi attendibile nella misura in cui la ricostruzione delle carriere dei laureati degli anni Ottanta si interrompe nel 1801 [60], per riprendere solo negli anni della restaurazione. La vicinanza poi del triennio al periodo rivoluzionario, che travolge le strutture politico-sociali dello stato, priva di significato la bassa percentuale di *anoblissements*.

Gli esiti del sondaggio si prestano ad alcune considerazioni. Una prima osservazione riguarda le percentuali di laureati impiegati negli uffici pubblici. L'affluenza nel settore pubblico — sono esclusi perciò i pochi avvocati patrocinanti identificati —, che nel triennio 1740-42 era del 44,5% e negli anni Ottanta del 50,4%, subisce un cedimento nel campione intermedio (appena 42%). Non è senza significato che proprio in rapporto al campione degli anni Sessanta si osservi un incremento rilevante di laureati che si dedicano all'avvocatura come professione prevalente. L'affluenza nell'avvocatura a Torino passa infatti dal 4,7% (dei laureati del campione) degli anni '40 al 12% per gli anni '60, per tornare al 4% negli anni '80. Analogo è l'andamento del patrocinio a Chambery: dal 2,7% degli anni Quaranta al 4,3% degli anni Sessanta, al 2,7% per gli anni Ottanta. Una verifica del numero di avvocati esercitanti la professione forense rivela che mai come tra il 1765 ed il 1770 la capitale ha avuto tanti patrocinatori (Tabella 4) [61]. Il calo delle presenze negli uffici pubblici e la crescita dei patrocinanti sembrerebbe indicare l'inadeguatezza del settore pubblico ad assorbire il crescente numero

[59] Cfr. *Il corso delle stelle* cit., 1783-98. Altri 18 laureati del campione hanno esercitato l'avvocatura a Torino per alcuni anni, per poi intraprendere la carriera degli uffici pubblici, soprattutto nella magistratura. Per Chambery cfr. nota 55.

[60] I Registri delle Patenti Controllo Finanze si interrompono in questa data. I controlli delle carriere dei laureati degli anni Ottanta sono stati però continuati sui registri dell'Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Regie Provvidenze degli anni 1814-31.

[61] Dal computo degli avvocati patrocinatori a Torino, fatto anno per anno (Cfr. *Il corso delle stelle* cit., 1753-1798), risulta che negli anni 1765-72 in media patrocinavano in Torino 195 avvocati, contro i 140 del decennio precedente, i 153 del decennio successivo, i 175 degli anni 1784-92 e i 143 degli anni 1792-98 (Tabella 6).

di laureati che escono dall'università. A conferma di questa ipotesi una lunga relazione del Magistrato della Riforma al re (1761) lascia trapelare la preoccupazione delle autorità accademiche per l'affluenza eccessiva di studenti nelle Facoltà di Legge e Medicina, auspicando una maggiore severità negli esami ed una selezione accurata dei candidati, che escludesse « soggetti non convenienti per essere o vilmente nati, ovvero miserabili, o sprovveduti di talento » e non li sottraesse perciò « ad altri mestieri ed arti più adatte al loro stato, ed utili al pubblico ed a se stessi » [62]. Il problema di una sovrabbondanza di laureati rispetto alle possibilità di assorbimento del mercato del lavoro era reale, se il re accoglieva e faceva sue le preoccupazioni dei Riformatori, prescrivendo per le due facoltà una rigorosa selezione di candidati ed una maggiore severità nelle prove, prefigurando una distribuzione professionale più equilibrata.

I risultati del sondaggio (Tabella 3) rivelano che il rallentamento delle assunzioni dopo gli anni Sessanta è meno accentuato nel settore della giustizia periferica di I istanza rispetto agli altri uffici, maggiormente condizionati dalla rigidità delle istituzioni [63]; e che la ripresa degli anni Ottanta è in larga misura attribuibile all'accresciuta affluenza di laureati nei tribunali locali, che tendono ad essere sempre più spesso affidati a giudici togati. Una conferma viene dal controllo fatto per campioni sulle patenti di nomina dei giudici dei luoghi [64].

Presi come campione gli anni 1752-54 e 1780-82 [65] si è misurata la presenza dei laureati nelle giudicature sulle rubriche finali per giudici e

[62] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XI, p. 629 sgg: *Relazione del Magistrato della Riforma... 9/3/1761.*

[63] Ricordiamo infatti che solo una parte di tribunali locali era affidata a giudici togati. La sostituzione dei notai con togati poteva perciò far salire vertiginosamente le assunzioni dei laureati.

[64] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Senato, Categoria 14ª, *Cariche e uffici,* registri 13-46 per gli anni 1730-1800; Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., n. 2110-2113; 5344; 4274-4281; 2109; 2504; Arch. Départ. des Alpes maritimes, Sénat de Nice (Supplément) B 308; B 309; B 277; B. 278; Arch. Départ. des Alpes maritimes, Prefecture de Nice, 2 B 8.

[65] Si sono scelti gli anni Cinquanta e Ottanta per esemplificare lo stato della giustizia locale all'inizio ed alla fine del settantennio in esame, ed in particolare gli anni 1752-54 e 1780-82 in quanto sono coincidenti con due soli registri di patenti di nomine per il Piemonte: il 23 ed il 36. Il triennio 1752-54 inoltre, successivo al nuovo « riparto » delle assisi del 1750, riflette lo stato delle giudicature quale si mantiene stabilmente per oltre vent'anni. La scelta è caduta casualmente sugli anni 1780-82, un periodo sufficientemente distante dal triennio precedente da rendere significativa una verifica.

luogotenenti dei registri delle Patenti del Senato di Piemonte [66], che a fianco di ogni sede di tribunale riportano la qualifica ed il nome e cognome del giudice o del luogotenente. Nel triennio 1752-54, su un totale di 870 nomine di giudici, risultano laureati il 18% (il 98% di essi ha il titolo di avvocato), sono licenziati lo 0,2% e notai l'80%; l'1,8% è infine privo di qualifica precisa (spesso per i nobili non è riportato il titolo professionale). Negli anni 1780-82 su un totale di 800 nomine di giudici sono laureati il 28% (tutti avvocati), licenziati lo 0,5%, notai il 71,5%.

Per i luogotenenti le cifre per gli anni Cinquanta sono le seguenti: 11,4% sono laureati (tutti avvocati); nessun licenziato; l'88% sono notai e lo 0,6% sono privi di precisa qualifica. Negli anni Ottanta sono laureati il 14% dei luogotenenti (al 99% avvocati), licenziati l'1% e notai l'85%.

Per la Savoia la presenza di giudici togati è ancor più elevata, mentre pochissimi sono i licenziati. Negli anni Quaranta — il controllo è stato fatto sulle liste del Blanchard del 1740 [67] — su un totale di 56 giudici che amministrano la giustizia nei 296 tribunali della Savoia (13%) sono laureati. Nel triennio 1780-82 [68] sono invece laureati il 30% dei giudici savoiardi nominati in quegli anni, con una crescita di giudici togati percentualmente meno rilevante di quella del Piemonte, ma comunque indicativa di una tendenza generale; troviamo invece un solo licenziato.

Per la contea di Nizza, in assenza di fonti soddisfacenti per la prima metà del secolo, si è proceduto alla verifica delle presenze di laureati e licenziati negli anni Ottanta [69]. Dalle patenti degli anni 1788-1791 risulta

[66] Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Senato, Categoria 14ª, *Cariche e uffici*, n. 23 e 36.

[67] BLANCHARD, op. cit., pp. 110-151. Le liste non riportano la qualifica dei giudici; si è perciò proceduto al controllo dei nomi di questi giudici sui registri delle lauree dell'Arch. Stor. Univers. di Torino degli anni 1732-39, per verificare la presenza di laureati tra essi.

[68] Arch. Départ. de la Savoie, Sénat de Savoie, s. B., *Juridictions subalternes-Etat du personnel des juridictions subalternes e des châtellanies*, n. 2113 - *Registre ouvert en 1774*. Mentre sulle liste del Blanchard le percentuali sono calcolate sui giudici in servizio in ogni sede di tribunale della Savoia e di Aosta, sui registri di patenti degli anni Ottanta per la Savoia e degli anni Cinquanta ed Ottanta per il Piemonte e Nizza le percentuali sono invece calcolate sulle patenti dei giudici concesse nel triennio preso in esame, che teoricamente dovrebbero riferirsi a tutte le sedi di giudicature (in un triennio infatti dovrebbero concludersi le assisi in tutte le giudicature e perciò farsi tutte le nomine).

[69] Arch. Départ. des Alpes maritimes, s. B., Cours et Jurisdictions, Sénat de Nice — Supplément — B 277*. *Entérinements des nominations des juges (1788-1795)*.

che su 55 giudici nominati nel triennio nelle giudicature (poco meno di 150) appena 11 (pari al 20%) sono laureati; nessuno è invece licenziato.

La percentuale di laureati occupati nelle giudicature aumenta sensibilmente nel corso del secolo, parallelamente alla crescita del numero di dottori ch uscivano dall'università [70]. Con una domanda di laureati abbastanza statica nelle cariche medio-elevate l'eccedenza confluiva prevalentemente nella giustizia ordinaria di I istanza. Si assiste così ad un incremento di un terzo circa di giudici togati tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, come risultato della politica di progressiva sostituzione dei giudici locali non togati con personale qualificato, inaugurata all'indomani della pubblicazione delle Costituzioni del 1729 e resa possibile dalla maggiore disponibilità di dottori [71].

Un'altra considerazione riguarda il numero di nobili laureati, crescente tra il 1740 ed li 1780. La distribuzione professionale non varia nel corso del secolo: molto numerose le presenze nobiliari nelle cariche medio-elevate della magistratura e del settore pubblico, a cui afferiscono anche i laureati che acquistano la nobiltà; esigue nella giustizia periferica. Piuttosto consistente e costante per tutto il secolo la percentuale di nobili di cui non si conosce l'esito professionale. Sulla base dei dati di cui disponiamo per Torino e Chambery riteniamo che la percentuale di nobili occupati nel patrocinio in provincia non sia così elevata e che pertanto una parte dei laureati nobili di cui si ignora la professione non svolga un'attività coerente con gli studi fatti. Ci sembra perciò di poter concludere che la Facoltà di Legge è sempre più spesso, nel corso del '700, un luogo abituale di formazione della nobiltà — come il Collegio dei Nobili e l'Accademia Reale — indipendentemente dall'attività futura.

Sostanzialmente statiche le presenze del clero tra i laureati. Dei 26 ecclesiastici del campione appena un quarto svolge qualche attività a servizio

[70] Il numero dei laureati in Legge nell'Ateneo torinese cresce anche più vertiginosamente, passando dai 424 del decennio 1740-50 ai 730 del decennio 1770-80.

[71] In un progetto del 1816 di ristrutturazione del distretto del Senato si fa il punto dello stato, ancora settecentesco, della giustizia periferica della contea. Per la difficoltà di trovare giudici togati disposti a vivere nei piccoli centri ed ad accontentarsi di guadagni modesti il sovrano aveva concesso loro di risiedere nei capoluoghi di provincia e di amministrare più giudicature contemporaneamente. Poiché anche i luogotenenti avevano diritto di residenza nel capoluogo il primo filtro della giustizia locale era il bailo. Il giudice si trasferiva nei luoghi solo una volta all'anno per tenere udienza e provvedere alle questioni più gravi ed urgenti. (Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie giuridiche in generale, mazzo II da inventariare, *Progetto... 19/4/1816*).

dello stato. Per identificare i percorsi professionali degli altri occorrerebbe allargare l'indagine ai tribunali ecclesiastici ed alla gerarchia della chiesa piemontese, savoiarda e nizzarda, che esula dagli obiettivi di questa ricerca. Il numero elevato di abati fa comunque ritenere che i tribunali delle abazie fossero le sedi prevalenti della loro attività professionale.

Mi sembra ora interessante valutare il ruolo di altri fattori nella destinazione professionale dei laureati: innanzi tutto la provenienza regionale, provinciale e città/campagna (Tabelle 2, 5, 6 e grafici 1 e 2)[72]. Un quarto dei laureati del campione complessivo (1740-42; 1760-62; 1780-82) proviene dalla provincia di Torino, in larga misura dalla capitale; oltre la metà dalle province del Piemonte; gli altri dalla contea di Nizza, dalla Savoia e dal Ducato d'Aosta. Queste presenze non subiscono sostanziali modificazioni nelle tre fasce cronologiche. Si può soltanto osservare come negli anni Sessanta, in coincidenza con il presunto calo del reclutamento pubblico, siano aumentati i laureati nativi della capitale, in misura inversamente proporzionale rispetto ai nativi delle altre province piemontesi. Ritengo infatti che una certa rigidità del mercato del lavoro sommata alla difficile situazione economica del Piemonte in quegli anni abbia reso gli studi legali più disincentivanti per i non torinesi, costretti per studiare ad una costosa permanenza nella città e spesso sprovvisti di quelle conoscenze ed appoggi nella capitale, che potevano facilitare la scalata degli uffici.

La distribuzione professionale dei laureati in relazione alla provenienza è stata esaminata globalmente e non per fasce temporali; si è però tenuto conto delle variazioni ventennali quando esse erano rilevanti e significative.

Oltre la metà dei nativi della capitale confluisce nell'avvocatura e nelle attività non identificate, con un sensibile aumento negli anni Sessanta, in cui la stasi del reclutamento fa crescere il numero dei laureati dediti alla professione forense e ad attività diverse. Non a caso l'incremento di questa fascia in quegli anni si registra soprattutto per i nativi della capitale e delle

[72] La provenienza dei laureati è stata ricavata dai registri delle lauree che accanto al cognome del candidato riportano — presumiamo — il luogo di nascita. Non siamo in grado di stabilire se questo fosse anche il luogo abituale di residenza. Nonostante ciò, la presenza di certe costanti nei tre periodi fa sì che i dati ricavati dall'indagine sul ruolo della provenienza nella destinazione professionale risultino egualmente significativi.

città del Piemonte, in quanto la professione forense era allettante soprattutto se svolta a Torino, sede dei supremi tribunali del regno e punto di riferimento di tutta l'attività giuridica, o almeno nelle sedi di tribunali di II grado e d'appello. Nelle città era anche più agevole trovare occupazioni alternative, più o meno attinenti alle competenze giuridiche. Non è un caso che in questi anni di presunta crisi diminuisca il numero dei laureati provenienti dalla provincia.

I nativi della capitale affluiscono in larga misura anche nelle cariche medio-elevate della magistratura e del settore pubblico (34,2% dei laureati torinesi), in cui subiscono una flessione abbastanza marcata negli anni Sessanta. Esigua la percentuale di laureati torinesi nella giustizia periferica di I istanza (7,7%).

Sostanzialmente capovolta risulta la distribuzione professionale dei nativi della provincia di Torino: in genere più basse le percentuali di laureati nell'avvocatura e nella fascia di uffici non identificati, sostenute nella giustizia periferica di I istanza (si passa dal 15% del 1740-42 al 28% del 1780-82) e nelle cariche medio-elevate della magistratura e del settore pubblico. In quest'ultima area si assiste ad un incremento delle presenze di laureati negli anni Sessanta, contemporaneamente al calo dei nativi della capitale. Situazione che si evolve nel triennio 1780-82 nel senso di un recupero dell'elemento urbano torinese (grafico 1).

Dei laureati delle altre province del Piemonte (per poco meno di 1/3 nativi dei capoluoghi) oltre la metà sono impegnati nella professione forense, con una larga presenza di elementi urbani, ed in altre attività non identificate. Poco più di un quarto — per oltre i quattro quinti nativi delle campagne — sono impiegati nella giustizia periferica di I istanza. In questa fascia di uffici si registra una crescita rilevante tra gli anni Quaranta ed Ottanta dell'affluenza di laureati provenienti dai centri minori e dai villaggi delle province piemontesi. Si può pertanto sostenere l'origine prevalentemente rurale delle nuove presenze di giudici togati nei tribunali dei luoghi.

Limitata l'affluenza di laureati piemontesi — esclusa la provincia di Torino — nelle cariche elevate della magistratura e del settore pubblico, con una prevalenza di elementi urbani nella magistratura, rurali nelle altre carriere pubbliche.

Contrariamente al Piemonte tra i laureati della Savoia e del ducato d'Aosta, che rappresentano il 12,4% dei laureati del campione, la compo-

nente urbana è largamente preminente. Nell'avvocatura tuttavia e nelle attività non identificate, a cui afferisce oltre la metà della casistica, la presenza di elementi rurali è abbastanza consistente. Il 21% dei laureati confluisce nelle carriere superiori della magistratura e del settore pubblico, con una superiorità netta di elementi urbani nelle prime e rurali nelle seconde. Un quarto dei laureati è poi impiegato nella giustizia periferica di I istanza, in cui, pur prevalendo l'elemento urbano, c'è una presenza abbastanza corposa di provinciali (grafico 2).

Tra i laureati della contea di Nizza, che rappresentano il 6,7% del campione, l'elemento rurale è preminente. La parzialità delle fonti non permette di dare un giudizio preciso sulla bassa percentuale di laureati nizzardi di cui non si conosce l'attività professionale (30,2% tra ignoti e avvocati), che farebbe pensare ad una domanda del settore pubblico più sostenuta dell'offerta e ad un'attività forense molto ridotta. In questa fascia le presenze urbane e rurali sono pressoché equivalenti. Poco meno della metà dei laureati nizzardi, sia della città che dei centri minori, confluisce nella giustizia periferica di I istanza; un quarto circa nelle cariche medio-elevate della magistratura e del settore pubblico, con un perfetto equilibrio tra elementi urbani e rurali.

Conclusivamente possiamo mettere in evidenza alcune linee di tendenza ed avanzare delle ipotesi.

Una prima considerazione riguarda la percentuale di laureati di cui si ignora l'attività professionale: molto elevata per le province piemontesi e per la Savoia ed il ducato d'Aosta; esigua per la contea di Nizza. Le potenzialità di reclutamento del settore pubblico risulterebbero dunque percentualmente più forti in quest'ultima regione, al punto da garantire il pressoché totale assorbimento dei laureati nizzardi.

Le alte percentuali di laureati nativi della capitale riflettono la situazione privilegiata di chi risiede presso l'università. La nascita nella capitale incide anche sull'acquisizione delle cariche più prestigiose: oltre un terzo dei torinesi del campione è infatti impiegato negli uffici giuridico-amministrativi medio-elevati.

Anche nelle altre province del Piemonte la componente urbana è largamente presente negli uffici medio-elevati della magistratura e, seppure in misura più esigua, nelle carriere politico-amministrative. L'elemento rurale è invece preminente nella giustizia ordinaria di I istanza. Nella fascia delle

professioni indefinite si nota un'elevata presenza di torinesi e di cittadini, mentre la componente rurale è generalmente più ridotta [73]. L'avvocatura, che in questo ventaglio di attività doveva essere largamente rappresentata, risultava allettante e lucrosa se esercitata nella capitale o comunque nelle città. Era quindi una professione scelta di preferenza da chi risiedeva in Torino e nei centri maggiori.

Per la Savoia e per Nizza è difficile, per l'esiguità del campione, rilevare linee di tendenza valide in assoluto. Si rivela comunque costante la prevalenza della componente urbana tra i laureati savoiardi e rurale tra i nizzardi. Per la Savoia vale quanto già detto per il Piemonte: presenza urbana nelle carriere pubbliche medio-elevate, urbana e rurale nella giustizia di I istanza. Nessuna costante è invece identificabile per Nizza, per la quale il campione è esiguo e le fonti parziali.

Bisogna inoltre tener conto di un'altra variabile che incide sulla destinazione professionale dei laureati: ci riferiamo alla provenienza dal Collegio delle Province, per il suo preciso significato di centro di formazione culturale organizzato e gestito dallo stato allo scopo di creare un vivaio di futuri funzionari e di fedeli sudditi. Il controllo è fatto solo per gli anni Ottanta poiché manca un campione significativo per i trienni precedenti.

Tra i laureati degli anni 1780-82 sono registrati 36 alunni del Collegio delle Province (13,8% dei laureati del triennio). Quindici di questi sono collocabili professionalmente nella fascia dei laureati di cui non si conosce l'attività postuniversitaria. Quattro sono sicuramente avvocati patrocinatori. I rimanenti sono così distribuiti: dodici nella giustizia periferica di I istanza e cinque nelle cariche medie della magistratura. Confrontando questi dati con le percentuali di distribuzione professionale dei laureati del triennio risulta che il numero di convittori impiegati negli uffici pubblici è inferiore ai valori generali — il 41,6% per gli allievi del Collegio delle Province contro

[73] A proposito del numero abbastanza elevato di laureati provenienti dai centri minori e dai villaggi delle province piemontesi presenti nella fascia di attività non identificate (grafico 2) è interessante notare una certa parziale coincidenza tra nobiltà e provenienza rurale. Si potrebbe cioè avanzare l'ipotesi che all'interno di questa fascia i laureati confluissero tendenzialmente verso l'avvocatura se provenienti dalle città, in altre attività proprie dell'aristocrazia, come la cura delle terre, se nobili nativi delle campagne.

il 50,4% per tutti i laureati del triennio —, che nessuno dei convittori del campione raggiunge cariche elevate nella magistratura — uno solo ha il titolo di Senatore, molto tardi — e nessuno ottiene altri uffici pubblici non giuridici. La casistica è indubbiamente troppo esigua e limitata a pochi anni per poter essere realmente indicativa di una tendenza ed il periodo in esame è, come si è detto, troppo vicino alla rivoluzione. Tuttavia questi risultati sembrano negare l'ipotesi che la provenienza dal Collegio delle Province rappresentasse un fattore preferenziale nel conferimento degli uffici o favorisse la carriera. A parziale correzione di quanto si è detto occorre però ricordare che l'ingresso nel Collegio delle Province presupponeva una precaria situazione economica, che doveva condizionare le scelte professionali e rappresentare un serio impedimento alla carriera.

Parallelamente all'indagine sulla distribuzione professionale dei laureati e con modalità analoghe si è proceduto all'individuazione delle possibilità di lavoro di un campione di licenziati: quegli studenti cioè che interrompono gli studi dopo aver conseguito la licenza nelle tre fasce cronologiche già scelte per i laureati.

Il campione comprende 29 licenziati — 5 nel triennio 1740-42, 11 tra 1760 e 1762, 13 nell'ultimo triennio —, di cui 3 nobili e 5 ecclesiastici. L'individuazione dell'*iter* professionale dei licenziati — esiguo per numero di casi, ma percentualmente abbastanza rappresentativo (equivale al 17% dei licenziati dei settant'anni) — è fatta globalmente, senza cioè alcuna distinzione per fascia temporale.

Gli esiti del sondaggio [74] rivelano un'affluenza molto bassa di licenziati sia nelle giudicature sia negli uffici subalterni dell'amministrazione pubblica: in totale poco più di un quarto dei licenziati. Per i pochi ecclesiastici — appena quattro — possiamo ipotizzare impieghi diversi nella giurisdizione ecclesiastica e nell'amministrazione diocesana. Per gli altri le possibilità professionali sono numerose ma difficilmente precisabili: il patrocinio nelle terre e villaggi principalmente, l'acquisto di una piazza di procuratore, una fascia di piccoli impieghi privati alle dipendenze di avvocati, notai, proprietari terrieri, uomini politici e, se nobili, la cura delle proprietà.

[74] I controlli sono stati fatti sulle stesse fonti usate per i laureati.

Per quanto riguarda la giustizia periferica di I istanza lo spoglio delle patenti di nomina dei giudici e dei luogotenenti conferma i risultati del sondaggio. Nel triennio 1752-54 sono licenziati lo 0,2% dei giudici piemontesi esaminati e nessun luogotenente; nel triennio 1780-82 lo 0,5% per i giudici e l'1% per i luogotenenti. Per la Savoia e per Nizza le presenze di licenziati risultano anche più esigue. Dovunque i giudici dei luoghi sono notai (per oltre i due terzi) o laureati. Anche se questi ultimi aumentano nel corso del secolo la figura professionale prevalente è quella del notaio. Il reclutamento dei licenziati, previsto dalla legge per i tribunali feudali, si mantiene invece al di sotto dell'offerta, già assai modesta. Dal sondaggio risulta infatti che appena il 13,8% dei licenziati svolge la sua attività nelle giudicature. L'impossibilità di far carriera nella magistratura e la modesta condizione dei giudici locali contribuivano certo ad indirizzare i licenziati verso altre scelte professionali. Ma seguendo con attenzione lo sviluppo della normativa sulle professioni ci sembra di poter affermare che alla base dell'esiguo reclutamento di licenziati per gli uffici pubblici stava la precisa volontà politica di impiegare solo personale qualificato. Sebbene infatti le Costituzioni successivamente emanate riducessero progressivamente il ventaglio professionale dei licenziati, affidavano pur sempre loro il vasto settore della giustizia locale. Ma nella realtà questo non avveniva. Lo si verifica praticamente constatando come tutte le cariche giuridiche e non solo i tribunali locali fossero prevalentemente nelle mani di laureati e notai. Due figure professionali che pur con diversi livelli di competenza, si ritenevano compiute per aver percorso un *iter* di studi fino al conseguimento del titolo finale e nel contempo per aver conseguito, dopo il previsto addestramento pratico, una qualifica professionale precisa. Lo studente che si fermava alla licenza era invece il caso eccezionale: gli si attribuiva un bagaglio di conoscenze giuridiche incomplete, a cui non faceva seguito obbligatoriamente un periodo di tirocinio pratico a garanzia di un dignitoso esercizio professionale. In uno stato che tentava faticosamente di istituire legami più stretti tra il momento della formazione e quello del lavoro e di dare una precisa qualificazione ai propri ufficiali la figura imperfetta del licenziato non era incoraggiata né dalle autorità scolastiche né dal potere politico: il grado della licenza risultava dunque nella realtà meno qualificante di quanto le leggi universitarie facessero intendere.

IV

LE CARRIERE PUBBLICHE DEI LAUREATI

L'indagine sul campione ha permesso di individuare i settori e gli uffici in cui operano abitualmente i laureati in legge e di misurare l'affluenza nelle diverse fasce di occupazione. In questa ricostruzione abbastanza schematica, in cui ogni laureato è valutato ed incasellato in relazione al settore in cui opera più a lungo e nel modo più qualificato, non poteva però trovar posto un'analisi molto articolata delle aree professionali. La casistica infatti, se frammentata in categorie troppo specifiche di competenze, avrebbe perso attendibilità, anche quantitativa, esaurendosi nella descrizione di percorsi inaggregabili tra loro. La precisa definizione delle competenze e l'articolazione delle carriere diventa invece significativa se l'indagine parte dalle cariche e dai laureati che vi afferiscono.

Iniziamo prendendo in esame il settore pubblico in cui confluisce la più alta percentuale di laureati del campione — la magistratura. Le tabelle riportano la struttura, gerarchicamente articolata nelle cariche, indicando brevemente le competenze degli ufficiali (in nota), la disponibilità di posti, il titolo di studio degli occupanti ed il numero di ufficiali assunti nei sessant'anni [75].

[75] Per la ricostruzione gerarchica delle magistrature e degli uffici pubblici, oltre alle tre fondamentali redazioni costituzionali (1723-29-72), abbiamo utilizzato i documenti relativi contenuti nei libri III e V della raccolta curata da DUBOIN, op. cit., nei titoli e pagine che di volta in volta indicheremo. È stato possibile rilevare la qualifica degli ufficiali delle diverse magistrature grazie all'inventario per carica delle Patenti Controllo Finanze (Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Patenti Controllo Finanze), in cui compare, accanto al nome, il titolo di avvocato e quello nobiliare. Poiché nel caso della nobiltà il titolo patrizio sostituisce quello professionale si sono praticati sistematici controlli sugli indici dei registri delle lauree per verificare il possesso o meno del titolo accademico. Per le cariche supreme della magistratura è stata di grande utilità l'appendice biografica del II volume di Carlo Dionisotti sulla magistratura piemontese (DIONISOTTI, op. cit., II, pp. 185-510). Il numero poi dei laureati impiegati in ogni carica tra il 1730 ed il 1798, ricavato dalle Patenti Controllo Finanze cit., è indicativo del ritmo dei trasferimenti e dei tempi di permanenza in ogni carica, mentre non serve per un calcolo globale del numero dei laureati impiegati nella magistratura, in quanto non tiene conto del cumulo delle cariche. Abbiamo tentato di definire brevemente le funzioni ed il numero dei magistrati quando la carica prevedeva la laurea; ci siamo invece limitati ad indicare le fonti per gli uffici che non la prevedevano. Abbiamo infine utilizzato in modo marginale il GALLI DELLA LOGGIA, op. cit.

GIURISDIZIONE ORDINARIA

I Istanza

Ufficiali	Qualifica
	laureati nelle città e terre immediate
Giudici dei luoghi [76] in carica per tre anni	laureati, licenziati e notai nei feudi
Luogotenenti [77] 1 per tribunale	laureati, licenziati e notai secondo le disponibilità e la qualifica del giudice che coadiuvano
Avvocati dei poveri, scelti dal giudice tra gli avvocati del luogo per patrocinare gratis	laureati
Procuratori Fiscali [78] Vice-Procuratori e Segretari delle giudicature Procuratori dei poveri [79]	notai
Castellani e Baili	

[76] Amministrano la giustizia ordinaria di primo grado nelle campagne e nelle città che non siano capoluoghi e perciò sede di prefettura. (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. V, pp. 130-142).

[77] « I Giudici s'eleggeranno un Luogotenente capace e dabbene, il quale dovrà essere laureato, o licenziato, od almeno notaio ». Se togato si sottoponeva all'esame in Senato come i giudici, se notaio ad un esame specifico in Senato. « Quanto a' mandamenti formanti un solo tribunale dovrà il Giudice nominare un Luogotenente, il quale risieda nel luogo del medesimo tribunale per supplire alle di lui veci nei casi dalle Nostre Costituzioni prescritti; e se il mandamento non sarà composto di più di tre luoghi, il Giudice, o in difetto di lui il Luogotenente, dovrà trasferirsi settimanalmente ne' luoghi suddetti per amministrarvi giustizia, e deputerà in caduno di essi un particolare Luogotenente, acciò assista ai Consigli ordinari di Comunità, e provveda agli atti urgenti, massimamente criminali, ed alle cause minime non eccedenti la somma o valore di lire cinquanta. E per i mandamenti composti di più di tre luoghi, nei quali sia inattuabile, o troppo gravosa la trasferta del Giudice, o suo Luogotenente, per tenervi tribunale, si deputerà dai Vassalli in caduno di essi luoghi in Castellano per assistere ai Consigli ordinari delle Comunità, ed esercire le incombenze, ed obblighi prescritti a' Castellani e Baili » (L. cit.). Riguardo ai castellani e baili « che non sono Giudici ordinari... dovranno udir e decidere nel territorio delle loro Castellanie la causa delle mercedi dovuta agli operai, quelle di nutrici, serve... che possono spedirsi senz'atti, o indagine giudiziaria... se non eccedono la somma o 'l valore di cinque scudi d'oro » (Op. cit., Lib. II, Tit. VII, pp. 142-145).

[78] « Il procuratore fiscale delle giudicature dovrà sempre essere notaio del luogo »; aveva anche funzioni di segretario (Op. cit., Lib. II, Tit. IX, p. 170).

[79] I procuratori erano per legge procuratori collegiati o notai (Op. cit., Lib. II, Tit. IX, pp. 175-77).

II Istanza

Ufficiali		Qualifica	N. ufficiali (1730-98)[80]
Prefetti [81]	37 Prefetture [82]	laureati	164 [83]
1 per capoluogo			
Vice-Prefetti			115
Pretori [84]	Antigorio	laureati	7
	Domodossola		6
	Val Sesia		10
Luogotenenti [85]			—
Avvocati Fiscali [86]		laureati	193
1 per prefettura			
Avvocati dei poveri [87]			

[80] Il numero dei laureati occupati nelle singole cariche tra il 1730 e il 1798 è stato calcolato sull'indice per carica delle Patenti Controllo Finanze cit. Si è tralasciato invece di calcolare il numero di ufficiali non laureati e di riportare gli uffici subalterni senza funzioni giuridiche. Questa colonna manca nella tabella relativa alla giustizia di I istanza poiché non si è potuto fare un calcolo preciso del numero di giudici e luogotenenti laureati.

[81] Delle competenze di prefetti e pretori parleremo avanti estesamente (cfr. *Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. IV, pp. 125-130).

[82] Il numero delle prefetture varia di qualche unità nel corso del secolo. Trentasette sono comunque i capoluoghi in cui nei settant'anni presi in esame troviamo prefetti e avvocati fiscali.

[83] Sono 164 prefetti che ruotano nelle 37 prefetture occupandone successivamente parecchie. (Arch. di Stato di Torino, Sez. Riunite, Patenti Controllo Finanze). In Savoia ed Aosta i prefetti prendono nome di juges-majes. Spesso i prefetti passavano per la vice-prefettura, ufficio che non esisteva in tutte le province.

[84] Carica equivalente a quella di prefetto nelle province di Antigorio, Domodossola e Val Sesia.

[85] Nominati dal prefetto lo sostituiscono e coadiuvano. Le registrazioni delle loro nomine sono troppo frammentarie perché si possa calcolare il numero dei luogotenenti nei settant'anni e la precisa qualifica. Presumibilmente erano laureati.

[86] Analoga a quella dei prefetti la mobilità degli avvocati fiscali all'interno delle province. Nei capoluoghi di provincia « l'Avvocato Fiscale provinciale farà le parti del Fisco, assisterà alle visite che i Prefetti faranno nelle Giudicature loro sottoposte, darà le conclusioni preparatorie e definitive in tutte le cause criminali vertenti avanti i Prefetti e Giudici della Provincia... ed avrà generalmente per tutto il distretto della Prefettura gli stessi obblighi ingiunti all'Avvocato Fiscale Generale per il Senato », Aveva inoltre un sostituto eletto dal I presidente del Senato (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. III, pp. 103-108).

[87] Erano scelti dal prefetto tra gli avvocati della città per patrocinare gratis. Impossibile calcolarne il numero poiché non era prevista la ratifica in Senato e quella economica del Controllo Finanze (Op. cit., Lib. II, Tit. III, pp. 110-114).

Procuratori fiscali [88]	notai
Procuratori dei poveri	
Segretari di prefettura	

SENATI [89]

Sede	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
di Piemonte (Torino)	1 I Presidente	laureati	18
	2 Presidenti di classe		7
	36 Senatori: 2 classi civili, 1 classe criminale	laureati [90]	139
	1 Avvocato Generale [91]	laureati	14
	1 Avvocato Fiscale Generale		9
	1 Avvocato dei poveri [92]		16

[88] Vedi note 74-75.

[89] Tribunali di I istanza per le cause criminali dei Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ministri di stato, ufficiali dei supremi magistrati, prefetti, avvocati fiscali provinciali e per i crimini di lesa maestà. D'appello per le altre cause. (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. III, pp. 67-71).

[90] Le Costituzioni del 1729 non prevedevano specificamente la laurea per presidenti e senatori, ma la sottintendevano quando ordinavano che per I presidente fosse eletto « un soggetto grave, e serio, il quale sia celebre e singolare nella scienza legale... » e che si promuovessero Senatori solo coloro che avessero sostenuto l'apposito esame in Senato. (Op. cit., Lib. II, Tit. III). Il controllo fatto per presidente e senatori sui registri delle lauree ha confermato che la laurea era prevista per le supreme cariche del Senato. Del tutto inutili i controlli per gli avvocati generali, gli avvocati fiscali generali e gli avvocati dei poveri, perché il titolo di avvocato sottintendeva la laurea.

[91] « Sarà obbligo dell'Avvocato Generale di cautamente vegliare ai diritti della nostra corona, all'osservanza della giustizia, e Costituzioni Nostre, alla conservazione e vantaggio del pubblico bene... dovrà per questo intervenire, o in persona, o per mezzo del suo sostituto a tutte le sessioni sì civili, che criminali, le quali si faranno in Senato, e promuovere quelle ragioni, ch'esigerà la qualità delle materie e delle cause ». L'avvocato fiscale generale invece « avrà preciso ed indispensabile obbligo d'attendere alle cause e materie criminali, nelle quali o in persona, o per mezzo d'uno dei suoi sostituti interverrà, consulterà, e farà quello che stimerà convenirsi per servizio nostro e della giustizia ». (Op. cit., Lib. II, Tit. III, pp. 93-102). Negli altri Senati le funzioni dei due ufficiali confluiscono nel solo avvocato fiscale generale.

[92] « Nelle terre ove risiede il Senato, s'eleggerà da Noi un Avvocato dei poveri, il quale sia ben esperto nelle materie legali e di sperimentata probità... In quelle ove non è Senato, i rispettivi Prefetti e Giudici obbligheranno nell'occorrenza alternativamente quegli Avvocati, che giudicheranno a proposito, perché prendano a patrocinare gratis la causa dei poveri » (Op. cit., Lib. II, Tit. III, pp. 110-113).

(*segue*) SENATI

Sede	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
	1 Procuratore dei poveri	baccellieri o notai [93]	
	2 Segretari (1 civile, 1 criminale)	laureati o notai [94]	
di Savoia (Chambéry)	1 Presidente		6
	da 12 a 16 Senatori	laureati	74
	1 Avvocato Fiscale Generale		13
	1 Avvocato dei poveri		7
	1 Procuratore dei poveri	baccellieri o notai	
	1 Segretario	notai	
di Nizza (Nizza)	1 Presidente		8
	6 Senatori	laureati	36
	1 Avvocato Fiscale Generale		11
	1 Avvocato dei poveri		6
	1 Procuratore dei poveri	baccellieri o notai	
	1 Segretario	notai	

CONSEIL DES COMMIS D'AOSTA [95]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
opp. 1 Grand Baillif, 1 Vice Baillif, 6 Conseillers, 1 Avvocato Fiscale	presumibilmente laureati	6 (1730-66)
1 Segretario	presumibilmente notai	
Intendente, Juge - Maje	membri di diritto insieme ad altri 4 Conseillers nés	

[93] Ci riferiamo a quanto già detto a p.

[94] « Il Senato avrà tre Archivi, l'uno per le materie civili, l'altro per quelle degli affari ecclesiastici, stranieri e dei confini ed il terzo per le criminali. Il Segretario civile avrà la custodia del primo e del secondo per il quale deputerà però un sostituto particolare, ed il Segretario criminale avrà la custodia del terzo ». (DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. III, Cap. IX, p. 479). Dal sondaggio sulle Patenti Controllo Finanze si è riscontrata la presenza di qualche laureato.

[95] Riconfermato da Carlo Emanuele nel 1758 (Op. cit., Lib. III, Tit. XXI, p. 1338-1346. *Edit de S. M. portant confirmation du Conseil des Commis du Duché d'Aoste...*

CONSIGLI DI GIUSTIZIA

Sede	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali (1776-98)
di Alessandria	1 Reggente [96] sempre un Senatore	laureati	2
	4 Giudici		9
	1 Avvocato Fiscale		4
	1 Segretario	notai	—
di Novara	1 Reggente (Senatore)	laureati	3
	4 Giudici		7
	1 Avvocato Fiscale		4
	1 Segretario	notai	—

CAMERA DEI CONTI DI PIEMONTE [97]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
1 Presidente	laureati [98]	10
2 Presidenti di classe		10
Collaterali		36
1 Procuratore Generale		8
1 Procuratore patrimoniale con funzioni di Segretario	notai	—
Mastri Uditori [99]	per il 40% laureati	80

18/1/1758) e regolamentato nel 1770 e poi nel 1773 (Op. cit., Lib. III, Tit. XXI, pp. 1346-1351. *Patentes de S. M. portant approbation du règlement particulier pour le Duché d'Aoste... 13/8/1773*) è un organo di collegamento tra Prefettura e Senati di cui fa in parte le veci, mancando il Senato ad Aosta. Le stesse funzioni svolgono i Consigli di giustizia istituiti nel 1786 a Novara ed Alessandria. Per il Conseil des Commis non si è reperito né il numero, né i nomi, né la qualifica dei membri, probabilmente laureati, trattandosi di un tribunale giudicante. Abbiamo solo i nomi di 6 grand baillif. Al baillif o vice-baillif spettava la nomina del personale giudicante e l'approvazione di quello nominato dai Vassalli del ducato. Aveva inoltre giurisdizione sul commercio mancando ad Aosta il Consolato di Commercio. Per le cause commerciali eccedenti le 400 lire era però competente il Senato di Savoia o il Consolato di Commercio di Torino.

[96] I reggenti duravano in carica 5 anni e per essere nominati dovevano garantire una seria preparazione ed una lunga esperienza nell'attività giuridica. Sui Consigli di Giustizia cfr. Op. cit., Lib. III, Tit. XX, p. 1282 sgg.

[97] La Camera dei Conti, riorganizzata con regio editto nel 7.1.1720, aveva la cognizione « di tutte le cause concernenti il Demanio, ed il Patrimonio Nostro » e di tutte le cause civili e criminali delle gabelle generali e particolari. (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. VI, Tit. I, pp. 391-401).

[98] Al controllo sulle patenti risultano tutti laureati. Sulle funzioni degli ufficiali della Camera cfr. Dubois, op. cit., Lib. III, Tit. IV, pp. 640-660.

[99] I mastri auditori « sono destinati all'esame e relazione dei conti camerali ». Nel 1720 per legge sono 8. Nel 1768 vengono divisi in tre classi e nel 1776 diventano 8 più 2

CONSIGLIO DI STATO E DEI MEMORIALI [100]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
Gran Cancelliere [101]	laureati	5 Gran Cancellieri 3 Reggenti 1 Guardasigilli con funzioni di Gran Cancelliere
1 Referendario e Referendari [102]	laureati [103]	41
Consiglieri		38
1 Segretario che può nominare un Sottosegretario	1 laureato su	5
Segretario Archivi Regi	per il 50% laureati [104]	15
Sovrintendente Archivi Regi		7

soprannumerari. Di solito erano presenti nella Camera dei Conti quando si trattavano questioni economiche di loro competenza (Op. cit., Lib. III, Tit. IV, pp. 652-655). Erano spesso laureati, anche non in legge. Troviamo tra essi professori di geometria e matematica. Dal controllo sulle patenti risulta che il 40% hanno il titolo di avvocati.

[100] Nel 1749 il Consiglio di stato si fonde con quello dei Memoriali, per cui convivono consiglieri e referendari. Il Consiglio controlla tutto il personale e le nomine, propone soggetti per le cariche. Ha inoltre funzioni di revisione delle sentenze dei supremi magistrati per cause gravissime, per il militare, per le grazie. È presieduto dal gran cancelliere (Op. cit., Lib. III, Tit. II, pp. 281-283. *Regolamenti... 30/4/1749*).

[101] È la suprema carica della Magistratura con giurisdizione su tutte le altre. « Alla dignità di Gran Cancelliere sarà assunto un soggetto versato ed eccellente nelle materie legali... In caso di vacanza è sostituito dal Reggente della Gran Cancelleria, dal Guardasigilli o dal I Referendario » (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. II, pp. 58-62). il I referendario aveva il compito di coadiuvare il gran cancelliere soprattutto nelle trasferte fuori della capitale (DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. II, p. 248. *Regia Istruzione del Gran Cancelliere,* 2.8.1730).

[102] « I Referendari, che saranno da noi stabiliti, dovranno essere laureati, pratichi delle leggi, delle Costituzioni e degli usi del paese »; non potevano esercitare altro impiego. Uno dei referendari era dislocato a corte (Op. cit., Lib. III, Tit. II, pp. 239-245). Le Costituzioni non dicono quanti dovessero essere i referendari. Il Piano di stipendi del Consiglio di Stato del 1777 ne riporta 5 effettivi e 2 soprannumerari, mentre i consiglieri sono 8 (Arch. di Stato di Torino, I Sez., Materie giuridiche in generale, m. I d'addizione, n. 7).

[103] Qualche dubbio sussiste per pochi consiglieri che al controllo non risultano laureati.

[104] E precisamente 7 laureati su 15 segretari (nessun nobile) e 3 laureati su 7 sovrintendenti (tutti nobili).

MAGISTRATURE PARTICOLARI

Istituzione	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
Magistrato del Protomedicato di Torino [105]	1 Presidente del Senato 1 Presidente della Camera 1 Senatore 1 Collaterale	laureati	
	1 Sindaco di Torino Capo del Protomedicato		
di Nizza e Chambery	1 Presidente del Senato Intendente 1 Senatore	laureati	
	2 Primi Sindaci della città Medico che fa le veci del Capo del Protomedicato		
Consolato di Commercio [106] di Torino	1 Presidente (Capo del Consolato)		11
	2 Senatori - dopo il 1737 sostituiti spesso da 2 Referendari	laureati	53
	1 Avvocato fiscale		8
	1 Segretario	notai	

[105] « Il Magistrato della Sanità, alla di cui vigilanza si commette l'interesse gravissimo della pubblica Salute, avrà la giurisdizione ed autorità d'ordinare quelle provvisioni, che stimerà per la conservazione di essa e per allontanarne ogni infezione ». (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. XVI, pp. 191-98). Nelle città che non sono sede di tale magistratura l'incarico era affidato ad ufficiali appositamente eletti dal re. Trattandosi però sempre di ufficiali che avevano altre competenze ed occupavano già una carica la quantificazione è priva di significato.

[106] Il Consolato « conoscerà privativamente a qualunque altro giudice, o magistrato in tutte le cause di cambio, mercatura o altrimenti riguardanti il commercio, e non solamente tra negozianti, ma anche tra questi ed altri, e li loro eredi, e non potrà veruno dipartirsi dalla di lui giurisdizione, né ricorrere ad altro tribunale nelle dette materie ». (Op. cit., Lib. II, Tit. XVII, pp. 198-207). Nel 1723, all'atto di riordinare i Consolati, era stato stabilito che la decisione delle cause relative al commercio spettasse esclusivamente ai mercanti. Dieci anni dopo tali competenze furono invece attribuite a giudici togati col voto meramente consultivo di due banchieri. Nel 1733 veniva pure soppresso il Consolato di Casale e sottoposto il Monferrato alla giurisdizione di quello di Torino. Con patenti del 20 agosto 1738 fu infine creato l'avvocato fiscale, carica soppressa dieci anni dopo e ripristinata solo nel 1770. Fin dal 1729, per coordinare e controllare l'attività dei Consolati, era stato istituito il Consiglio di Commercio, composto di 5 capi di Consiglio, 26 consiglieri, scelti tra coloro che occupavano le più alte cariche dello stato. Tutti nobili, pochi i laureati. (DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. V, pp. 817-875, *Regie patenti ed editti di S. M. per i Consolati*).

(*segue*) MAGISTRATURE PARTICOLARI

Istituzione	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
di Nizza e Oneglia	1 Capo del Consolato	laureati	1
	2 altri soggetti versati nella giurisprudenza	laureati	11
	2 Consoli scelti tra i negozianti		
	1 Procuratore Generale del Commercio	laureati	3
	1 Segretario	notai	
di Chambery	esercita ad interim il Consolato il Juge-Maie di Savoia ed in sua assenza il Luogotenente del Juge-Maje		
	1 Segretario	notai	
Auditorato Generale di Guerra [107]	1 Auditore Generale	laureati	15
	1 Avvocato Fiscale [108]	laureati	3
	1 Segretario	notai	

[107] L'auditore generale di guerra aveva giurisdizione sui soldati e gente d'armi e giudicava nelle controversie dipendenti dall'Ufficio del Soldo. Ad esse provvedeva infatti sommariamente il contadore generale, quando erano civili e non eccedevano la somma di 25 scudi d'oro; diversamente giudicavano l'auditore, che era coadiuvato da un senatore sedente nella Camera nominato a tal scopo dal re, ed il contadore generale. L'auditore era inoltre competente circa le controversie per gli affari economici dell'Azienda d'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni. Se le cause non eccedevano i 20 scudi d'oro decideva l'intendente generale di quelle Aziende; diversamente giudicava l'auditore ,affiancato dall'intendente generale e da un collaterale. Ai processi criminali interveniva sempre l'avvocato fiscale. L'auditore partecipava ai Consiglii di Guerra insieme all'avvocato fiscale, ad un senatore ed al vice-auditore generale. Era inoltre membro del Consiglio di Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni, che giudicava le cause civili e criminali di tali Aziende. Facevano parte di tale Consiglio, istituito nel 1711, oltre l'auditore generale di guerra, l'intendente generale dell'Azienda Fabbriche e Fortificazioni e l'intendente d'Artiglieria (nel 1733 infatti le Aziende si erano divise in due sezioni: d'Artiglieria e di Fabbriche e Fortificazioni). Se il consiglio si occupava di cause che prevedevano una condanna a morte o alla galera vi intervenivano tre collaterali e nelle cause criminali anche il sostituto procuratore generale della Camera. Di questi organismi giudicanti non si sono costruite tabelle perché essi risultano composti di magistrati che svolgono altre funzioni già registrate nella magistratura ordinaria o in uffici pubblici che esamineremo più avanti. Il numero di laureati al loro interno è altissimo (solo tra gli intendenti delle Aziende la presenza di legisti è sensibilmente più bassa) (Op. cit., Lit. III, Tit. X, pp. 1105 sgg.).

[108] La carica compare solo dopo il 1770 ed era istituita eccezionalmente.

(*segue*) MAGISTRATURE PARTICOLARI

Istituzione	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
Auditorato Generale di Corte [109]	1 Auditore Generale		4
	1 Avvocato Fiscale	laureati	9
	1 Segretario	notai	
Assessorato dell'Università [110]	1 Assessore		5
	1 Avvocato Fiscale e Censore	laureati	4
	1 Segretario		3
Vicariato di Politica e Polizia di Torino [111]	1 Vicario		17
	2 Assessori	laureati	8
	4-5 Sostituti		—
Conservatore Generale delle caccie [112]		laureati	5
Conservatorato Generale delle Poste [113]	1 Presidente della Camera		
	Direttore Generale per Torino [114]	laureati	

[109] Aveva cognizione di tutte le cause civili e criminali dei cavalieri, ufficiali ed inservienti della Real Casa, purché non superassero le 500 lire. Dopo il 1796 all'auditore di Corte spettava anche la giurisdizione in materia di caccia, di boschi e selve, prima affidata al conservatore generale delle Caccie. (DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. XI, p. 1107 sgg. *Regolamento del Consiglio della Real Casa... 28.6.1730*).

[110] Aveva cognizione delle cause di tutto il personale dell'Università e degli studenti. Per le altre cariche giuridiche riguardanti l'istruzione si rimanda ad un'apposita tabella.

[111] Il vicario e sovrintendente generale della politica e polizia della città di Torino era nominato dal re sulla rosa di tre soggetti presentata dalla città e restava in carica due anni. Oltre alle funzioni di polizia esercitava anche la giurisdizione sul lotto, sui contratti, gabelle, bandi campestri ecc. « Avrà detto Vicario due Assessori effettivi, e quattro altri Sostituti Assessori, l'ufficio dei quali sarà pure biennale, e verranno parimente proposti dalla medesima città » (Op. cit., Lib. III, Tit. XXV, p. 1482 *Editto di S. M. ... 14/5/1735*). Sulle funzioni del vicario cfr. Op. cit., Lib. III, Tit. XXV, p. 1554 sgg. *Regolamento del Vicariato... 30.7.1760*. A Chambéry faceva le funzioni del vicario l'intendente della Savoia. Il vicario nominava spesso un luogotenente (di solito un prefetto).

[112] Sulle funzioni del conservatore generale delle Caccie cfr. Op. cit., Lib. II, Tit. XI, pp. 118-121, *Editti di S. M. per la Caccia, 28/5/1741 e 25/10/1749*.

[113] Hanno cognizione di tutte le cause riguardanti il servizio delle poste. La giurisdizione delle poste « spetterà al I Presidente, o a chi reggerà la Camera dei Conti in qualità di Giudice, e Conservatore generale delle poste in tutti gli stati di S. M. di terraferma; rispetto alle province, ad esclusione di quella di Torino, apparterrà anche la giurisdizione sopra le poste ai rispettivi Intendenti, o loro Vice-Intendenti, in qualità di Conservatori particolari; li giusdicenti de luoghi e loro rispettivi luogotenenti avranno anche in quella di Vice-Conservatori la giurisdizione delle poste ». (Cfr. DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. XIV, pp. 1200-1207).

[114] Sette i direttori generali, di cui solo tre sicuramente laureati. Per il titolo di studio degli intendenti vedi l'apposita tabella.

(*segue*) MAGISTRATURE PARTICOLARI

Istituzione	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
	Nelle Province la carica è ricoperta dagli Intendenti o Vice-Intendenti e nelle altre città e terre dai giudici		
Conservatori degli Appannaggi del duca del Chiablese e dei Principi Reali [115]	i più alti magistrati	laureati	3
			5
	Avvocati Patrimoniali		4
Conservatori Generali delle Gabelle [116]	1 Conservatore Generale per Piemonte e valli adiacenti	laureati	18
	4 Conservatori Generali delle province di: — Savoia — Nizza — Monferrato — Città e contado di Alessandria e prov. di Lomellina		23

[115] La carica di conservatore generale degli Appannaggi del Duca del Chiablese è istituita nel 1763; nel 1789 quella dei Principi Reali. Il conservatore degli Appannaggi è giudice « di seconda cognizione nelle città e terre e luoghi appannaggiati ». In tali luoghi i giudici di I istanza passano alle dipendenze del conservatore. Occupano tale carica i più alti magistrati dello stato: 2 ministri, 2 presidenti di classe in Senato; un I presidente della Camera; un presidente del Supremo Consiglio di Sardegna; un professore dell'Università; un senatore (Op. cit., Lib. III, Tit. XII, pp. 1127-1130, *Patenti d'approvazione 8/2/1763*).

[116] Hanno giurisdizione di I istanza sulle cause civili relative alle gabelle, purché non superino la somma di 500 scudi d'oro (nel qual caso è competente la Camera) e nelle cause criminali relative alle gabelle. « Oltre al Conservatore Generale delle gabelle del Piemonte, e delle Valli ad esso adiacenti, che dovrà fare la residenza in questa Metropoli, vi saranno nelle province quattro Conservatori Generali, cioè uno nella Savoia, uno nel Contado di Nizza, il terzo nel Monferrato ed il quarto nella città e contado d'Alessandria, e provincia della Lomellina ». (Op. cit., Lib. XIII, pp. 1152-1155. *Editto di S. M. che stabilisce la giurisdizione dei Conservatori e Vice-Conservatori delle Gabelle, 23/7/1732*). Nelle altre province fungono da conservatori gli intendenti col titolo di vice-conservatori. « Nelle altre città, terre e luoghi, ne' quali non vi sono intendenti, né altri Vice-Conservatori particolari, occorrendo qualche contravvenzione alle gabelle, i Giudici e Castellani... ne daranno immantinente avviso al Conservatore Generale ed alli rispettivi Intendenti ». Su 18 conservatori generali per il Piemonte, tutti laureati in Legge, 7 sono avvocati, 2 senatori, 3 diventeranno presidenti di Camera, 4 collaterali e 2 procuratori generali. Il 50% di essi sono nobili. Per la qualifica professionale degli altri si rimanda alla tabella dell'Intendenza.

Istituzione	Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali
	Nelle altre province gli Intendenti fungono da Vice Conservatori (in 18 province)		—
Conservatori Generali delle Gabelle e Tabellione [117]	1 Collaterale che funge da Conservatore Generale per Torino e Provincia	laureati	
	Intendente Generale in Savoia		
	Vice-Baillif nel ducato d'Aosta		
	Intendenti nelle altre province		

Primo filtro della giustizia ordinaria sono i tribunali dei luoghi in cui si amministra la giurisdizione di I istanza [118]. In questa fascia periferica della magistratura ordinaria trovano occupazione — in qualità di giudici, luogotenenti, avvocati dei poveri — moltissimi laureati, di estrazione prevalentemente borghese. Solo in rari casi essi raggiungono posizioni di rilievo nei tribunali supremi: i più capaci o i più fortunati occupano generalmente uffici provinciali — avvocatura fiscale e prefettura — e raramente vanno oltre il titolo di senatori.

[117] « Conservatore Generale del Tabellione sarà quello dei Collaterali, che verrà da S. M. di tempo in tempo prescelto; apparterrà al medesimo di fare la visita della Tappa di questa città, di procedere per le contravvenzioni dei notai... e di riferire alla Camera tutte le cause, e le suppliche, le quali in materia sì civile, che criminale verranno portate avanti il magistrato tanto in prima istanza che in grado d'appello ». Facevano la visita del Tabellione nella Savoia l'intendente generale e gli intendenti particolari, nel ducato d'Aosta il vice-baillif; altrove ufficiali destinati dal re. « A' Conservatori del Tabellione apparterrà nel rispettivo distretto della loro giurisdizione l'autorità ed il dovere di promuovere nella materia dell'insinuazione e del notariato l'esecuzione delle Regie Costituzioni ». (Op. cit., Lib. III, Tit. XV, pp. 1211-1212). A Nizza e nel Monferrato 2 senatori occupano la carica di conservatori del Tabellione, ad Alessandria l'intendente generale. Gli altri 66 conservatori riportati dalla rubrica delle Patenti Controllo Finanze cit., per le province di Monferrato, Nizza, Alessandria, Lomellina, Casale, Vercelli, Biella, Ivrea, Alba, Oltre Po pavese, Asti, Val Sesia, Mondovì, Acqui, Cuneo, Pinerolo, Susa, Saluzzo, Tortona, Chiablese, Genevese, Faussigny, Moriana, Carrouge, Novara, Ceva sono indicati per la metà col titolo di avvocati. Ma numerosi altri (di cui 23 nobili), risultano ai controlli laureati. Tra questi parecchi occupano contemporaneamente altre cariche (soprattutto intendenti e senatori).

[118] Per la giustizia di I istanza si rimanda a quanto già detto in precedenza.

Dopo la laurea ed un periodo di tirocinio, i futuri giudici dei luoghi ottengono il titolo di avvocato e probabilmente esercitano per qualche tempo il patrocinio. I controlli indicano infatti che tra la laurea ed il conseguimento del primo impiego nell'amministrazione della giustizia periferica di I istanza intercorrono in media 7-8 anni; un po' meno quando l'ufficio è quello di luogotenente effettivo o provvisionale o di sostituto del giudice. In media i giudici di I istanza si trasferiscono di sede ogni 5-6 anni (forse vige la prassi della conferma dopo il primo triennio per il successivo)[119]. Quando la carriera si svolge tutta all'interno di questa fascia le sedi occupate successivamente sono 5-6. Il numero delle sedi, e perciò gli anni di permanenza nella giustizia periferica diminuiscono sensibilmente quando il laureato accede a cariche superiori: in media 11 anni di permanenza in 2-3 sedi per i giudici che diventano prefetti, ancor meno nei pochi casi in cui occupano cariche maggiori.

Il gradino successivo nella gerarchia degli uffici giuridici è quello dei tribunali provinciali, con sede nei capoluoghi di provincia. Vi si esercita giurisdizione di I istanza solo per le cause di interessi privati tra vassalli ed abitanti dei feudi e tra vassalli e vassalli e naturalmente per le cause civili e criminali del luogo in cui risiedono; sono invece competenti in seconda istanza per le cause civili e criminali dei tribunali locali. In questa fascia di uffici sono laureati tutti gli avvocati fiscali, i prefetti, i luogotenenti, i pretori, i vice-prefetti e i juges-majes: un numero ingente di laureati prevalentemente di estrazione borghese. La nobiltà è rappresentata da appena il 7,2% degli avvocati fiscali e dal 13,2% dei vice-prefetti, prefetti e pretori, juges-majes, riversandosi di preferenza negli uffici più elevati.

Esaminando l'*iter* professionale dei prefetti[120] abbiamo individuato due percorsi-tipo nelle carriere della magistratura periferica, che culmina appunto

[119] I giudici sono infatti eletti per tre anni; sottoposti alle assisi al termine del triennio decadono dal loro ufficio in quel luogo e possono essere nominati in altra sede. Sembra però che molto spesso venissero riconfermati nella stessa sede.

[120] I nomi dei prefetti, degli avvocati fiscali e dei poveri che operano nei capoluoghi di provincia, ricavati dall'indice delle cariche delle Patenti Controllo Finanze cit., sono stati controllati sulla rubrica nominativa che registra tutte le patenti di nomina spedite al soggetto. Si è potuto così ricostruire il tipo di *iter* seguito fino al momento di occupare la carica provinciale. Per verificare invece l'esercizio nei tribunali locali, come giudici o luogotenenti, si è fatto ricorso alle patenti di nomina registrate dai Senati, citate nella presentazione delle fonti.

nella prefettura. Il primo, partendo dalla laurea e dall'acquisizione del titolo di avvocato, giunge alla prefettura attraverso la giustizia ordinaria di I istanza: laurea-avvocatura-luogotenenza e/o giustizia locale-vice-prefettura e/o prefettura o pretura. Seguiamo per esempio il percorso di un laureato del nostro campione. Alessandro Maria Tantesio di Monforte d'Alba, laureato nel 1761, avvocato, occupa la prima carica nel 1763 come giudice di Cherasco, nel 1767 è giudice di Dogliani; nel 1770 è nominato prefetto a Vercelli, nel 1774 è trasferito ad Asti e nel 1787 entra nel Senato di Savoia col titolo di senatore.

Il secondo percorso, partendo sempre dalla laurea e dall'avvocatura, giunge alla prefettura attraverso il patrocinio gratuito e/o l'avvocatura fiscale: laurea-avvocatura-avvocatura dei poveri e/o avvocatura fiscale-vice-prefettura e/o prefettura o pretura. È il caso di un altro laureato del campione: Stefano Maria Audifredi, torinese, laureato nel 1742, avvocato dal 1749, è nominato avvocato fiscale prima di Susa e poi di Alessandria (1754); nel 1759 prefetto di Casale, poi di Pinerolo (1762), di Asti (1767), di Voghera (1770) e infine di Novara (1779).

L'esame delle carriere dei prefetti e pretori in attività nel 1779, per i quali possediamo lo stato di servizio a partire dalla prima nomina [121], ha permesso di misurare con precisione l'incidenza dell'uno e dell'altro percorso: il 38% dei prefetti e pretori della casistica ha svolto le funzioni di giudice (quasi sempre immediato) o di assessore del Vicariato di Torino. Gli altri provengono invece dall'avvocatura dei poveri e fiscale (solo in un caso abbiamo la serie giudice immediato-avvocato fiscale-prefetto).

La verifica sulla stessa fonte dello stato di servizio degli avvocati fiscali in esercizio nel 1790 ha confermato che l'avvocatura fiscale non è mai preceduta da cariche nelle giudicature, ma o è la prima occupazione del laureato — oltre naturalmente la libera professione — o la seconda dopo l'avvocatura dei poveri o cariche provvisorie e sostitutive dell'avvocatura dei poveri e fiscale.

Si è pure proceduto al controllo di un campione di prefetti e avvocati fiscali sui registri degli esami, per misurare il tempo intercorso tra il momento

[121] Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie giuridiche in generale, mazzo I d'addizione, n. 7, *Nota dei soggetti per ordine di anzianità*, 1779.

della laurea e quello della nomina [122]. Per i pochi avvocati dei poveri provinciali di cui abbiamo i nomi (appena 6) il tempo medio intercorso tra la laurea e la nomina è di 10 anni circa. Più attendibile — poiché il controllo è stato fatto su di un numero maggiore di soggetti (un quinto degli avvocati fiscali e dei prefetti del settantennio) — il calcolo del tempo intercorso tra la laurea e la nomina ad avvocati fiscali ed a prefetti. Per i primi si riscontra un minimo di 9 anni ed un massimo di 39, con valori medi oscillanti intorno ai 15 anni dalla laurea. Per i secondi il periodo varia in relazione al tipo di ufficio svolto in precedenza: più lungo se la carica precedente era quella di avvocato fiscale, leggermente più breve se era quella di giudice. Tra la prima nomina ad avvocato fiscale e la prima a prefetto poi intercorrono nel periodo immediatamente successivo alle riforme amedeane dai 3 agli 11 anni, mentre i tempi si allungano sensibilmente nella seconda metà del secolo, oscillando mediamente tra i 12 ed i 13 anni, con poche punte di 30-35 anni. Tra la prima nomina a giudice e la prima a prefetto trascorrono in media 10 anni. I tempi risultano ovviamente più brevi quando i laureati percorrono la magistratura fino ai gradini più elevati.

Raramente gli avvocati fiscali ed i prefetti esercitavano per molti anni nella stessa provincia. I trasferimenti di sede in sede erano frequentissimi: da due a 5 sedi per gli avvocati fiscali con una permanenza media di 5 anni per sede e da 3 a 7 trasferimenti per i prefetti, con una permanenza media di 6 anni per sede. Meno numerosi i trasferimenti e quindi la permanenza totale per gli avvocati fiscali, prefetti e pretori che salivano nella gerarchia degli uffici.

Alla carica di prefetto occupata per parecchi anni (in media 12) in sedi diverse seguiva talvolta quella di intendente provinciale (un sesto circa dei prefetti), mentre appena un decimo dei prefetti concludeva la carriera col titolo di senatore. Il tempo intercorso tra la prima designazione come prefetto ed il conferimento del titolo di senatore oscillava tra i 3 ed i 20 anni, con valori medi intorno agli 8-10 anni. Analogamente gli avvocati fiscali accedevano talvolta (3,1%) alla carica di intendenti provinciali, dopo un minimo di 10 anni ed un massimo di 23 di servizio; valori che si dimez-

[122] I nomi degli avvocati dei poveri, degli avvocati fiscali e dei prefetti e pretori sono stati ricavati dalla rubrica per carica delle Patenti Controllo Finanze cit., e controllati sui registri delle lauree per calcolare il tempo intercorso tra la laurea e la carica.

zavano quando la carriera si prolungava fino alle supreme cariche della Magistratura, dell'Intendenza o dell'Azienda finanziaria.

Oltre tre quarti dei prefetti e degli avvocati fiscali percorrevano dunque l'*iter* della carriera totalmente all'interno della magistratura provinciale, mentre le supreme cariche si raggiungevano attraverso canali che solo in qualche caso e per pochissimi anni passavano attraverso le istituzioni locali e provinciali.

Per quanti ascendevano alle cariche maggiori il momento fondamentale della carriera era l'ingresso in Senato e nella Camera, che avveniva per lo più attraverso la nomina a senatore o a collaterale ed in taluni casi ad avvocato generale e fiscale generale o a procuratore generale. Dai controlli sistematici delle carriere dei magistrati supremi risulta che quasi tutti gli ufficiali dei maggiori tribunali passavano attraverso le cariche di senatori e collaterali, se si trattava di uffici prevalentemente giuridici, o di referendari e consiglieri di stato se politico-amministrativi. Per una parte di legisti, l'abbiamo visto, queste magistrature rappresentavano il punto di arrivo della carriera; ma per altri esse fungevano da tramite per raggiungere gli uffici più elevati. Partendo quindi da queste cariche, ricostruiamo le carriere degli ufficiali supremi, tentando di individuare delle costanti nei percorsi professionali (Grafici 3, 4, 5).

Di oltre la metà dei 133 senatori che tra il 1730 ed il 1798 occupano la carica nei tre Senati non si conosce l'attività precedente [123]. La professione prevalente doveva però essere l'avvocatura. Fin dal Seicento infatti il patrocinio esercitato per dieci anni era un requisito per l'ammissione in Senato, perfettamente equiparato all'esercizio della prefettura per cinque anni e ad un quinquennio di insegnamento universitario [124]. Rari erano invece i casi di senatori che, avendo alle spalle una lunga tradizione familiare di servizio prestato nei tribunali supremi, fossero nella condizione privilegiata di ottenere l'ufficio senza percorrere un regolare *iter* di carriera: appena un decimo dei 133 senatori presi in esame risulta aver avuto il padre o l'avo impiegato

[123] I nomi sono stati controllati sulle rubriche delle Patenti Controllo Finanze cit., sulle Patenti e concessioni sovrane e camerali e sulle Patenti di nomina dei giudici rilasciate dai Senati già citate nelle note nn. 8-14-15.

[124] BORELLI, op. cit., p. 433.

in Senato [125], nella Camera o nel Consiglio di Stato ed anche per essi il tempo intercorrente tra il momento della laurea e la carica è abbastanza lungo da presupporre una seria preparazione professionale. Per questi senatori comunque la carriera era di solito più facile e rapida. Per quanti invece non avevano tradizioni familiari di servizio regio o potenti appoggi l'abile patrocinio di una causa vinta e l'eco di un'attività svolta coscienziosamente nei tribunali delle province e nei Senati, come avvocati e magari come avvocati dei poveri, davano spesso il via ad una brillante carriera. Nella magistratura piemontese si trovano illustri esempi. Giacomo Salteur, benché appartenesse ad una vecchia famiglia di magistrati savoiardi, fece carriera distinguendosi nell'attività forense. Avvocato ad appena 18 anni (1719) nel 1730 era nominato avvocato dei poveri in Senato; nel 1749 senatore a Nizza, poi vice-baillif del ducato di Aosta (1754); infine I presidente del Senato di Nizza (1760) e 4 anni dopo di Savoia. A questo punto acquistò il titolo nobiliare e poco dopo la Gran Croce dell'ordine mauriziano (1780). Fu messo a riposo nel 1790 col titolo di ministro di stato [126]. Significativa, pur nella sua eccezionalità, la carriera di Carlo Luigi Caissotti nato a Nizza nel 1694. Il padre era avvocato ed egli dopo la laurea ne seguì la strada, acquistando ben presto fama nel patrocinio delle cause in patria. L'eco delle sue capacità gli fece ottenere la carica di sostituto procuratore generale presso la Camera (1720). Tre anni dopo, anche grazie ad un fortunato incontro con il re, il Caissotti veniva nominato procuratore generale e poco dopo reggente del Magistrato della Riforma (1729). Nel 1730 infine, ad appena 36 anni, era promosso I presidente del Senato di Torino. Nel 1750 divenne poi ministro di stato e nel 1768 raggiunse la suprema carica della magistratura — la Gran Cancelleria. Nel 1730 aveva acquistato il titolo comitale ed il feudo di S. Vittoria [127].

Esaminando i pochi casi in cui le fonti [128] indicano esplicitamente la professione forense quale attività precedente l'ingresso in Senato notiamo

[125] Il controllo è stato fatto sull'appendice biografica del Dionisotti (DIONISOTTI, op. cit., pp. 185-510), che riporta, quand'è significativa, la professione del padre o degli ascendenti.

[126] PILLET, op. cit., p. 109.

[127] DIONISOTTI, op. cit., II, p. 206.

[128] Dai pochi casi riportati dal Dionisotti (DIONISOTTI, op. cit.) e dagli elenchi del Pillet (PILLET, op. cit.) risulta che i laureati che acquistano cariche prestigiose grazie alla fama dell'avvocatura sono quasi tutti borghesi.

anche che il patrocinio sembra essere una prerogativa prevalentemente borghese, non trovandosi molti esempi di nobili distintisi in tale attività. La nobiltà era forse in grado di attendere il momento favorevole per intraprendere la carriera pubblica, senza gravi preoccupazioni economiche, occupandosi delle terre, viaggiando, studiando, magari combattendo; il ceto medio invece, se modesto, aveva l'assillo di un'occupazione subito dopo la laurea, se ricco aveva comunque la necessità di farsi conoscere ed apprezzare e la libera professione rispondeva a questa esigenza. La borghesia dunque entrava più spesso in Senato grazie alla fama conquistata nel patrocinio; la nobiltà piuttosto per tradizione familiare e potenti appoggi, che non escludevano affatto un'accurata preparazione giuridica.

Di 56 senatori è stato possibile individuare con sicurezza le attività svolte in precedenza (Grafico 3): 24 hanno occupato cariche provinciali in qualità di avvocati fiscali, prefetti, pretori, intendenti provinciali; 23 uffici in Senato come avvocati fiscali generali, avvocati generali, avvocati dei poveri e sostituti; 5 sono passati per il Consiglio di Stato come referendari e 4 per la Camera come collaterali o procuratori generali. Esemplifichiamo brevemente i primi due casi, percentualmente più rappresentativi. Giovanni Alessandro Carelli, laureato nel 1754, intraprende la carriera pubblica come sostituto avvocato fiscale (1758). Divenuto effettivo l'anno dopo, occupa l'ufficio nella provincia di Susa e poi in quella di Mondovì (1762). Nominato pretore di Tortona (1767), poi prefetto di Ivrea (1770), ed infine giudice di Torino (1777), conclude la carirera col titolo di senatore (1786). Verrà destituito nel 1799 dal governo provvisorio per le sue idee politiche. Tutta percorsa in Senato invece la carriera di Stefano Gavuzzi di Rodoli, laureato nel 1732, sostituto avvocato generale nel 1740, poi avvocato dei poveri in Senato (1749), senatore dieci anni dopo; infine presidente del Senato nel 1779.

Anche più vari i percorsi professionali successivi all'ingresso in Senato ed all'assunzione del titolo di senatore (Grafico 3). Cinquantatré senatori, generalmente coloro che acquistano il titolo in età matura, non ottengono altre cariche. Tredici tra quelli nominati negli ultimi decenni del secolo non vanno oltre questo titolo nel Settecento, ma occupano cariche giuridiche diverse nell'Ottocento. Altrettanti, pur conservando il titolo di senatori, si spostano da un Senato all'altro — nell'ordine Senato di Torino, di Chambery e di Nizza — e negli anni Ottanta occupano spesso anche la carica di presidenti dei Consigli di Giustizia di Alessandria e Novara. Molti svol-

gono contemporaneamente funzioni di giudici o presidenti dei Consolati di Commercio, e sono spesso impiegati come conservatori generali delle gabelle e del tabellione e come giudici nel Protomedicato di Torino.

Poco meno di un quarto dei 133 senatori presi in esame ascende alle alte cariche dei Senati: prevalentemente a quelle di presidenti di classe, avvocati fiscali generali ed avvocati generali; in minor misura a quelle di presidenti e gran cancellieri. Appena 2 senatori entrano infine nel Consiglio Supremo di Sardegna, 4 nella Camera di Conti, 8 nelle Segreterie interni ed esteri, 4 nel Consiglio di stato e 3 in altre occupazioni giuridiche. La quasi totalità dei senatori dunque percorre e conclude la carriera nella magistratura.

Prendiamo ora in esame l'ufficio di collaterale della Camera che rappresenta — come già quello di senatore — un gradino quasi inevitabile nell'*iter* delle carriere tendenti all'economico-finanziario: tale ufficio fungeva infatti sia da punto di arrivo della carriera, sia da tramite per raggiungere uffici elevati nella Camera e talvolta anche negli altri tribunali supremi. Ci è parso perciò utile partire dall'esame dei percorsi professionali dei collaterali per ricostruire le linee tendenziali di carriera degli ufficiali della Camera e verificare le connessioni con le altre magistrature (Grafico 4).

Sono 32 i collaterali nominati tra il 1730 ed il 1798 (tutti laureati), per il 50% nobili (2 di essi hanno acquistato il titolo con l'ingresso nella Camera). Dodici provengono dalle cariche inferiori del Senato — avvocati dei poveri, avvocati fiscali generali, avvocati generali, senatori e sostituti —, cinque da uffici giuridici provinciali, tre da professioni diverse (dall'insegnamento universitario, dal Consiglio di commercio, dal Consiglio di stato). Dodici infine non risultano aver occupato in precedenza alcuna carica pubblica.

In media i laureati giungono alla carica di collaterali 20 anni dopo la laurea. Oltre un terzo di essi occupa tale ufficio per il resto della vita professionale; più di un quarto rimane nella Camera, ascendendo però alle cariche di procuratore generale e presidente; 5 passano ai Senati occupando le cariche di avvocati fiscali generali, avvocati generali e presidenti. Tre operano nel Consiglio di Sardegna; uno raggiunge la suprema carica di gran cancelliere e due entrano nell'Intendenza. I collaterali svolgono talvolta anche funzioni giuridiche nell'Auditorato e nel Consiglio di guerra e nel Protomedicato; fungono infine da conservatori delle gabelle.

Un'ultima carica ha, come quelle di senatori e collaterali, la funzione

di tramite per il raggiungimento delle massime cariche giuridiche: quella di referendario e consigliere di stato.

Sono 57 i referendari e consiglieri di stato che occupano tali uffici tra il 1730 ed il 1798, per i quattro quinti nobili. Per oltre la metà essi provengono da attività non identificate; per più di un quarto da cariche medio-inferiori del Senato e della Camera (uno solo occupa uffici giuridici provinciali); tre di essi provengono da uffici finanziari periferici, due dal Consiglio d Sardegna, cinque da cariche diverse anche non giuridiche (Grafico 5). Ottengono il titolo di referendari o consiglieri in media 8-10 anni dopo la laurea.

Un terzo circa di questi ufficiali non va oltre la carica di referendario o consigliere (spesso occupano le due cariche successivamente, di solito prima quella di referendario, poi di consigliere). Poco meno di un terzo confluisce nelle cariche medio-elevate del Senato; un quinto prosegue la carriera nel Consiglio di stato giungendo in qualche caso fino alla gran cancelleria; un sesto finisce nella Camera e negli uffici finanziari.

Un'osservazione emerge dall'esame dei percorsi di senatori, collaterali, referendari e consiglieri di stato: l'intercambiabilità delle tre cariche e perciò l'assenza di rigide barriere professionali tra Senati, Camera e Consiglio di stato, confermata anche dagli scambi al vertice delle tre istituzioni. Esaminiamo dunque questi ufficiali supremi. Sono appena 38 i laureati che tra il 1730 ed il 1798 si avvicendano nelle cariche di presidenti e primi presidenti dei Senati, della Camera dei Conti e del Consiglio di Sardegna, di gran cancellieri, guardasigilli e reggenti la Gran Cancelleria. Tra questi ufficiali la presenza di nobili è altissima (84,2%) — per un terzo nobiltà acquisita nel corso della carriera, quasi sempre a livello di presidenza. I senza titolo sono quasi tutti tra i presidenti di classe del Senato di Piemonte, carica gerarchicamente subordinata alle altre. La sistematica concessione del titolo a livello di presidenza rende omogeneo anche sul piano sociale il vertice della magistratura.

Leggermente inferiore la percentuale di nobili che occupano cariche meno prestigiose nei supremi tribunali: sono nobili poco meno della metà dei senatori, collaterali, referendari, avvocati fiscali generali, avvocati generali e procuratori generali. Decresce invece in modo rilevante la percentuale di laureati che acquistano il titolo a questi livelli medi di carriera.

Le leve del potere restano dunque nelle mani della nobiltà. Ma seppure

privilegiati nelle designazioni, i nobili trovano concorrenti temibili in quella borghesia togata che grazie allo studio ed alle competenze si impone ormai anche nelle supreme cariche pubbliche e che annulla il divario sociale con l'acquisto di un feudo e di un titolo. La presenza di borghesi nelle magistrature elevate è infatti andata sensibilmetne aumentando rispetto al secolo precedente [129]. La politica filoborghese inaugurata da Vittorio Amedeo II, ma soprattutto il definitivo ripudio della venalità per la maggior parte degli uffici e l'istituzionalizzazione di una serie di controlli sull'idoneità dei magistrati e di passaggi obbligati nelle carriere — il rigido *curriculum* degli studi universitari, la recitazione del processo in Senato, le assisi per i giudici e le ispezioni periodiche nella giustizia periferica [130], una certa gradualità nelle carriere — sortivano l'effetto di lasciar meno spazio al privilegio, premiando invece le capacità ed il merito.

Le tabelle 7 e 8 riportano il *curriculum* professionale dei gran cancellieri, dei primi presidenti dei Senati e della Camera e del Consiglio di Sardegna, laureati nell'Ateneo torinese tra gli anni Trenta e la fine del secolo [131].

L'estrema mobilità che si rileva al vertice della magistratura rende scarsamente significativo esaminare separatamente i percorsi di questi ufficiali. Dal confronto delle carriere emergono invece alcune costanti rimarchevoli: l'aggregazione al Collegio di facoltà è presente nel 50% di questi magistrati; gli incarichi didattici all'università o nel Collegio delle Province interessano un quarto di questi ufficiali. È possibile inoltre individuare un percorso professionale che accomuna metà dei soggetti (non a caso quasi tutti i gran cancellieri ed i primi presidenti del Senato, escludendo invece i primi presidenti della Camera). Per essi la prima nomina registrata è quella di sostituto avvocato generale o di avvocato generale nei Senati, cui segue l'ingresso ufficiale in Senato col titolo di senatore e talvolta contem-

[129] Dal controllo fatto nell'appendice biografica del volume II della storia della magistratura piemontese del Dionisotti (DIONISOTTI, op. cit.) risulta che nel Seicento la nobiltà occupava i tre quinti degli uffici elevati del Senato e della Camera, nel Settecento meno della metà.

[130] Il controllo dell'operato dei giudici avveniva attraverso le triennali verifiche delle assisi e le visite periodiche dei prefetti e dei senatori (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. II, Tit. VIII, pp. 149-158).

[131] Riteniamo che le riforme amedeane abbiano instaurato una certa gerarchia di funzioni interessante da verificare in quei magistrati che compiono l'intero percorso professionale nel nuovo indirizzo riformatore. Per questo abbiamo riportato nelle tabelle l'*iter* professionale dei soli ufficiali laureati dopo gli anni Trenta.

poraneamente l'ufficio di giudice nei Consolati di Commercio. Poco dopo viene la conferma della carica occupata in precedenza provvisoriamente (avvocato fiscale generale o avvocato generale). Il gradino successivo è la nomina a presidente del Senato e in alcuni casi il passaggio da un Senato all'altro, in ordine di importanza. In un solo caso — quello dell'Adami — si ha una breve parentesi nel settore finanziario. La carica di gran cancelliere e di ministro di stato corona infine la carriera dei più fortunati. Questo è schematicamente l'*iter* dei primi presidenti e dei gran cancellieri laureati dopo le riforme.

Solo in due casi il percorso si differenzia notevolmente. Gaspare Giuseppe Brea, figlio di un avvocato fiscale, laureato nel 1730, passa infatti attraverso la procura generale nella Camera prima di giungere alla carica di presidente del Senato. Giuseppe Ignazio Corte ha un percorso anche più eccentrico: svolge la prima parte della sua attività nell'università come dottore collegiato e poi come professore universitario, infine come avvocato fiscale e censore dell'ateneo. A 15 anni dalla laurea fa il suo ingresso nella Camera, in cui rimane per vent'anni, ed acquista il titolo di conte ed il feudo di Bonvicino. Si sposta poi in un diverso ambito professionale — la Segreteria degli affari interni, in cui occupa la suprema carica —; passa quindi all'Intendenza generale e conclude con la Gran Cancelleria.

Abbastanza diversificati i percorsi dei presidenti della Camera, che pur svolgendosi in parte nel Senato, hanno una netta prevalenza di cariche economico-giuridiche (Tabella 8). Più che trovare delle costanti in carriere così difficilmente aggregabili possiamo riportare alcuni esemplificativi percorsi professionali dei presidenti della Camera. Giovanni Francesco Maistre, laureato nel 1722, occupa successivamente gli uffici di procuratore generale nella Camera (1730), di senatore di Savoia (1740) e di avvocato fiscale (1749). Nel 1756 torna in Camera come presidente di classe e 8 anni dopo è presidente del Senato di Savoia e capo del Consiglio della Riforma di Chambery. Conclude la carriera occupando la carica di conservatore degli appannaggi dei principi reali (1785). Una carriera questa equamente divisa tra Camera e Senato che esemplifica, nel rigido alternarsi delle due istituzioni, l'*iter* di altri ufficiali della Camera.

Ma troviamo anche carriere percorse tutte negli uffici finanziari. È il caso di Vittorio Amedeo Platzert, laureato nel 1737, conservatore delle gabelle nel 1745, entrato nella Camera come procuratore generale (1750),

collaterale nel 1760. Nel 1770 è nominato conservatore generale del Tabellione; nel 1775 sovrintendente dei Regi Archivi e nel 1779 presidente di classe alla Camera.

Ancora diversa la carriera di Giuseppe della Valle, laureato prima del 1730, che alterna uffici nella Camera con cariche nel Consiglio di Sardegna; o di Felice Giuseppe Giaime, laureato nel 1749, che attraverso l'Intendenza giunge alla carica di contadore generale (1782). Entra poi in Senato acquistando il titolo di presidente (1783), successivamente passa nella R. Audienza di Cagliari e conclude la carriera come presidente della Camera (1795).

La ricostruzione dei percorsi dei supremi magistrati della Camera, del Senato e della Gran Cancelleria conferma la presenza di un elemento costante in quasi tutte le carriere: l'acquisizione cioè della carica di senatore o di collaterale che avviene in media 8-9 anni dopo la laurea. I tempi si allungano notevolmente per le supreme cariche giuridiche: i presidenti dei Senati e della Camera ottengono il titolo in media 35 anni dopo la laurea ed i gran cancellieri dopo poco meno di 50 anni.

Ma se la magistratura[132] era lo sbocco naturale dei laureati in legge essi affluivano anche in altri settori professionali: il campione esaminato in precedenza ha rivelato infatti una percentuale di laureati impiegati al di fuori della magistratura che si aggira intorno al 10% dell'intera casistica. Poco più di un decimo di questi percorre la propria carriera all'interno delle istituzioni culturali di stato, dalle scuole secondarie all'università. La tabella che segue, pur nella sua schematicità, serve a chiarire le posizioni dei laureati in legge nelle istituzioni scolastiche.

[132] Accanto alle magistrature, che ho esaminato più specificamente, esistono numerosi altri uffici giuridici minori in cui operano anche i laureati, ma in numero e con funzioni difficilmente definibili. Ci limitiamo pertanto a citare gli uffici più importanti: il Magistrato delle Zecche, il Consiglio dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, i Giudici dei bandi politici e dei bandi campestri, la Delegazione sopra l'annona, quella sulle cause delle abbazie e benefici vacanti, la Giunta sulle cause degli ospizi e congregazioni di carità, un Conservatore dei canali, ed uno dei grani, Giudici locali delle strade e delle vettovaglie, Giudici ed auditori delle cause dell'Accademia e del Collegio dei Nobili, delle cause dei Curiali, delle galere, il Conservatore del Monte di Fede e pochi altri uffici giuridici minori (DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. XXXII, pp. 1791-1830). Ho inoltre volutamente escluso dall'indagine le magistrature sarde, in quanto la mia ricerca si propone di esaminare le carriere dei laureati a Torino, non l'*iter* professionale degli ufficiali sabaudi in senso lato. A parte gli ufficiali maggiori i funzionari sardi si formavano all'Università di Cagliari, non a quella di Torino.

UNIVERSITA' [133]

Ufficiali	Qualifica	N. dal 1730 al 1798
4 Riformatori	12 laureati	24 [134]
1 Assessore [135]		5
1 Avvocato Fiscale e Censore [136]		
1 Segretario	laureati	4
1 Bibliotecario 2 soli laureati (in legge)		
4-5 Professori di legge	laureati	24
1 Preside della Facoltà legale [137]	laureati	2

COLLEGIO DI FACOLTA'

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali (1730-98)
1 Priore		27
4 Consiglieri		28
e 20-25 dottori collegiati	laureati	90 circa [138]
Emeriti [139]		—

[133] Circa le competenze degli ufficiali dell'Università cfr. *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. I, cap. I, I, III, IV, pp. 7-28; *Costituzioni...* 1772, cit., Tit. I, Cap. I, II, III, IV, pp. 1-44 e DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. III, pp. 214-315.

[134] Di questi 12 risultano laureati in legge. 5 sono abati e 15 nobili. Troviamo tra i riformatori vicari di Polizia, consiglieri e ministri di Stato, diplomatici, ex governatori dell'Accademia Reale e del Collegio delle Province, elemosinieri del Re.

[135] « La nomina dell'Assessore si farà dai Noi (S. M.) di tre anni in tre anni sulla rosa che ci verrà presentata dal Magistrato della Riforma, il quale dovrà scegliere nel Collegio dei legisti tre soggetti, che stimerà essere i più capaci a tal impiego ». (*Regie Costituzioni per l'Università...* 1729 cit., Lib. I, Tit. I, art. 1, p. 18). Prima della creazione dell'assessore (cioè prima del 1729) ne faceva le veci il consrvatore. Gli assessori sono tutti consiglieri del Collegio di Facoltà.

[136] Carica istituita nel 1720, soppressa nel 1729 e ristabilita nel 1740. (DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. III, pp. 256-266). La detengono nel tempo tre dottori collegiati, di cui due diventano professori universitari ed uno senatore.

[137] In carica solo tra il 1729 ed il 1738, data in cui l'ufficio è soppresso. Nel 1738 vennero infatti creati i priori in sostituzione dei presidi e la loro nomina ebbe durata triennale; erano scelti tra i dottori collegiati ed erano coadiuvati da 4 consiglieri in carica per tre anni (L. cit.).

[138] Il numero dei dottori collegiati è stato calcolato in base agli esami di aggregazione al Collegio di Facoltà riportati nei registri degli esami.

[139] Sono i professori della facoltà ed i collegiati che, avendo ottenuto alte cariche pubbliche, siedono onorariamente nel Collegio (l'uso scompare negli anni Cinquanta).

SCUOLE FUORI DELL'UNIVERSITA' [140]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali (1730-98)
Assessori [141]	laureati	
Riformatori	22 laureati su	113
Capo del Consiglio della Riforma di Chambery [142]	laureati	3
Professori di legge [143]	solo due laureati a Chambery	2

R. COLLEGIO DEI NOBILI [144]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali (1730-98)
Governatori	—	4 [145]
Prefetti classe legale	laureati	14

[140] Cfr. ROGGERO, *La scuola secondaria* cit., pp. 450 sgg.

[141] Avevano nelle province le stesse funzioni giuridiche dell'assessore dell'università. « Qualora i Riformatori siano laureati nella Facoltà legale, eserciteranno nel dipartimento loro assegnato l'ufficio di Assessore; e ove non sieno graduati, sulle rappresentanze del Magistrato della Riforma, eleggeranno in ogni dipartimento un Assessore » (*Costituzioni...* 1772 cit., Tit. XVII, art. 8, p. 136). La rubrica Patenti controllo Finanze cit., riporta i nomi di 22 Assessori per le città di Alba, Alessandria, Biella, Cherasco, Cuneo, Domodossola, Fossano, Ivrea, Nizza, Savigliano, Susa, Tortona, Valenza, Varallo, Vercelli, Voghera. Stando alla legge, nelle province i riformatori dovevano essere laureati. Da alcuni controlli sui registri di laurea risulta però che su 113 riformatori solo 22 erano laureati. La maggior parte degli altri sono indicati semplicemente col titolo nobiliare o religioso.

[142] Coordina la vita scolastica in Savoia. Nelle singole province della Savoia la gerarchia resta analoga a quella del Piemonte: 1 assessore e/o 1 riformatore in ogni provincia.

[143] Due soli professori di diritto compaiono nelle scuole di Chambéry, che sostituivano i primi tre anni del corso legale (cfr. ROGGERO, op. cit., pp. 472-510). Non si trova traccia di tali insegnamenti in altre province.

[144] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XIII, p. 857 sgg.

[145] Si sono controllati i nomi dei governatori sui registri delle lauree, ma nessuno di essi risulta laureato in legge. Tre sono ecclesiastici.

R. ACCADEMIA [146]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali (1730-98)
Governatori [147]	—	8
Ripetitori di legge [148]	laureati	6

R. COLLEGIO DELLE PROVINCE [149]

Ufficiali	Qualifica	N. ufficiali (1730-98)
Presidi, Governatori e Direttori [150]	—	12
Prefetti Facoltà legale [151]	laureati	15
Ripetitori e Assistenti	—	—

Fra il 1730 ed il 1798 tra il personale dell'ateneo si registra la presenza di una cinquantina di laureati in legge tra riformatori, assessori, avvocati fiscali, presidi, professori, segretari e bibliotecari; e di un centinaio tra dottori collegiati, consiglieri e priori, non utilizzati a tempo pieno nell'università.

Salvo i professori, che solitamente esercitavano solo all'interno delle strutture della facoltà, tutti gli altri occupavano nell'arco della loro esistenza cariche diverse nei più svariati settori dell'impiego pubblico: nelle Aziende finanziarie, nelle Segreterie, nel Vicariato, nel servizio personale del re e

[146] DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XII, p. 791 sgg.

[147] Ai controlli nessuno risulta laureato in legge.

[148] Tra essi troviamo due futuri professori della Facoltà di Legge, un senatore e numerosi dottori collegiati.

[149] *Costituzioni...* 1729 cit., Tit. VII, Cap. III, pp. 62-66; DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XIV, p. 893 sgg.

[150] Ai controlli nessuno risulta laureato in legge. Sono tutti ecclesiastici.

[151] « Ogni Facoltà averà un Prefetto con l'incarico di vigilare sollecitamente, e sempre sovra i suoi collegiali tanto in ordine allo studio, quanto per i costumi. Vi sarà inoltre un Vice-Prefetto con l'ufficio annesso di Ripetitore, ed averà di più due Assistenti ». (DUBOIN, op. cit., Lib. VIII, Tit. XIV, pp. 979-980. *Regolamenti... 8/7/1738*). Nel 1745 un Biglietto regio ordina al Preside del Collegio che si nomini un solo ripetitore, scelto tra i laureati che furono allievi del Collegio (Op. cit., Lib. VIII, Tit. XIV, pp. 1002-1005). Occupano la carica di Prefetti della classe legale i più rappresentativi esponenti della futura classe dirigente. Nella rubrica delle Patenti Controllo Finanze cit., non c'è traccia delle patenti di ripetitori e assistenti; non possiamo perciò darne il numero e la qualifica.

nella Real Casa. L'ammissione al Collegio di facoltà in particolare, benché non implicasse né un impegno costante né una regolare retribuzione, come avveniva invece per i riformatori, gli assessori, gli avvocati fiscali, bensì il solo godimento delle propine, era molto ambita poiché il re sceglieva preferibilmente nel Collegio gli uomini che destinava ad occupare le supreme cariche.

Nelle scuole provinciali, oltre agli assessori, che per legge svolgevano funzioni giuridiche analoghe a quelle dell'assessore dello Studio e dovevano perciò essere laureati, pochi riformatori erano dottori in legge. Si calcola che tra assessori e riformatori i laureati in legge non siano stati nel settantennio più di 40; cui vanno aggiunti i professori che insegnavano a Chambery e a Nizza nei corsi para-universitari di diritto. Sensibilmente più numerosi i laureati incaricati di svolgere funzioni didattiche e disciplinari nelle classi legali del Collegio dei Nobili, del Collegio delle Province e dell'Accademia Reale. L'ufficio di prefetto o ripetitore di Diritto in tali istituzioni — affidato generalmente a dottori collegiati e ad ex-allievi — rappresentava molto spesso la prima esperienza professionale di questi laureati ed in taluni casi la prima tappa di una fortunata carriera didattica o giuridica.

Non meno complesso si rivela l'accertamento delle presenze di laureati in altri settori, — le Aziende finanziarie, le Segreterie, la Real Casa, per i quali le percentuali del campione sono troppo esigue e variabili per risultare attendibili aprioristicamente. I risultati dell'indagine sul campione vanno quindi integrati con un accurato esame istituzionale, che individui le cariche per le quali erano richieste competenze giuridiche, e con le indicazioni delle patenti di nomina per verificare il grado di affluenza di laureati nei vari settori e ricostruire il *curiculum* di questi ufficiali.

Tra gli uffici finanziari l'Intendenza è una delle cariche più frequentemente affidate ai laureati. L'intendente, oltre a svolgere importanti funzioni politico-amministrative, è infatti giudice di I istanza nelle cause demaniali [152]. La tabella riporta la gerarchia degli uffici all'interno di questa « magistratura ».

[152] L'editto del 12-5-1696 ha « eretto e stabilito » organicamente le Intendenze nelle Province del Piemonte; segue nel 1717 il regolamento delle competenze di questi funzionari periferici. Dipendenti dal Generale delle Finanze gli intendenti hanno il compito di distribuire i carichi tributari nella loro gurisdizione e di controllare i bilanci; conoscono inoltre in I istanza le cause demaniali (*Leggi e Costituzioni...* 1729 cit., Lib. VI, Tit. I, pp. 414-422 e DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. XIX, pp. 1230-1240).

INTENDENZA

Ufficiali	Sede	Qualifica	N. ufficiali (1730-98)
Intendenti Generali solo nelle Province di	Alessandria Monferrato Nizza Savoia Novara	Prevalentemente laureati	37 [153]
Vice-Intendenti Generali			21
Intendenti provinciali	in 23 province		90 [154]
Intendenti Generali delle Gabelle		per oltre la metà laureati	12
Intendenti Generali d'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni		per oltre la metà laureati	14
Intendenti Generali della Real Casa		pochi laureati	9
Intendenti Generali degli Appannaggi [155]		laureati	2
Intendenti Gen. delle Miniere		laureati	2 (tra 1755-60)

Il controllo sui registri delle lauree di un campione di 86 intendenti — poco meno della metà degli intendenti provinciali e generali, tutti gli intendenti generali delle Gabelle, d'Armata, d'Artiglieria, delle Fabbriche e Fortificazioni, della Real Casa e degli Appannaggi — ha rivelato una presenza elevatissima di laureati (quattro quinti) in prevalenza tra gli intendenti provinciali e generali delle province (90% circa). Decisamente più bassa invece la percentuale di laureati tra gli intendenti generali della Real Casa (44,4%) e tra gli altri (65-75%).

[153] 19 intendenti su 37 sono avvocati; ma dal controllo di un campione degli intendenti non forniti del titolo di avvocato (per lo più nobili) sui registri delle lauree risulta che oltre i due terzi di questi intendenti sono laureati. I vice-intendenti sono pure laureati, in percentuale analoga a quella degli intendenti. Molto spesso infatti gli intendenti hanno occupato in precedenza l'ufficio di vice-intendenti.

[154] Su 90 intendenti 50 sono avvocati; gli altri, indicati col titolo nobiliare, risultano dal controllo per i due terzi laureati.

[155] Solo dopo gli anni Ottanta compare questa carica: la occupano tra 1788 e 1798 due avvocati.

Prendiamo in esame solo gli intendenti laureati ed i loro percorsi professionali. Per oltre un terzo sono nobili; pochi altri acquistano il titolo nobiliare nel corso della carriera (8,9% dei non nobili). La nobiltà è presente in misura maggiore nell'Intendenza provinciale (47,7%) e generale provinciale (40%), mentre sono prevalentemente borghesi gli intendenti generali degli Appannaggi e delle Gabelle. La carriera è in larga misura percorsa all'interno dell'Intendenza: Intendenza provinciale - Intendenza generale e/o generale delle Gabelle è l'*iter* comune a buona parte degli intendenti che superano la carica provinciale. Questo ufficio era in genere il primo gradino della carriera. Ma i laureati vi giungevano abbastanza tardi, 15-20 anni dopo la laurea. Solo di alcuni di essi sappiamo con certezza che hanno svolto in precedenza attività giuridiche nelle province, come avvocati, avvocati fiscali o prefetti; degli altri le fonti a nostra disposizione non riportano alcuna nomina precedente quella di intendente provinciale. È comunque probabile che gli intendenti, a cui si richiedevano anche competenze finanziarie e politiche, provenissero spesso da impieghi amministrativi subalterni o dalla carriera militare.

Gli intendenti provinciali, quando percorrevano la loro carriera prevalentemente in questa fascia di uffici, si spostavano spesso di provincia in provincia, mutando fino a 4 sedi, con una permanenza media di 4-5 anni per sede.

Il gradino successivo era quello dell'Intendenza generale. I tre quinti degli intendenti generali delle province vi giungevano dall'Intendenza provinciale; un terzo dalle cariche della magistratura ordinaria periferica o centrale; gli altri dagli uffici finanziari.

È difficile tracciare percorsi di carriera per questi laureati che, esercitando un'attività che implicava competenze diverse, potevano occupare cariche nei più differenti settori. Possiamo però individuare questi settori ed alcuni elementi costanti nei percorsi di ciascuna carica. Gli intendenti provinciali e generali operavano per lo più nell'Intendenza e nella magistratura, con poche deviazioni nel settore politico e finanziario. Più frequenti erano invece le contaminazioni con le cariche finanziarie per gli intendenti generali delle Gabelle, degli Appannaggi e della Real Casa. Uffici finanziari, cariche giuridiche e diplomatico-militari erano le aree professionali in cui operavano prevalentemente gli intendenti generali d'Artiglieria, d'Armata e di Fabbriche e Fortificazioni.

Nell'Azienda finanziaria, controllata al vertice dal Consiglio Generale delle Finanze [156] e comprendente il Controllo Generale delle Finanze, l'Ufficio delle Finanze, l'Ufficio Generale del Soldo, parecchie cariche erano affidate ai laureati, sebbene non fosse previsto istituzionalmente e gli uffici richiedessero piuttosto competenze tecniche ed amministrative.

Nel Controllo Generale delle Finanze [157], che fungeva da Ministro del Tesoro e nell'Ufficio delle Finanze [158], che amministrava le finanze dello stato, le cariche supreme erano affidate in larga misura a laureati. Nell'Ufficio generale del Soldo [159], preposto all'amministrazione economica dell'esercito, i pochissimi laureati compaiono tra gli ufficiali del Soldo e tra i commissari di guerra.

Le tabelle riportano schematicamente la gerarchia delle cariche ed il numero dei laureati in ciascun ufficio.

CONTROLLO GENERALE DELLE FINANZE

Ufficiali	Qualifica e n° ufficiali tra 1730-98
Controllore Generale [160]	7 laureati su 9
I Ufficiale [161]	6 laureati su 9
6 Controllori particolari [162]	— —
Intendenti ufficio Controllo Gener.	5 laureati su 6
Segretari	prevalentemente notai (3 avvocati
Sottosegretari	su 31)

[156] Ad esso spettava come organo consultivo « la sovrintendenza generale del governo economico di tutte le aziende ». Vi intervenivano, su richiesta del Consiglio, gli Intendenti Generali della Real Casa e dell'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni ed i capi delle Aziende minori (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. IX, pp. 619-623. *Regolamento pel Consiglio delle Finanze... 28/6/1730*).

[157] Op. cit., ib. VII, Tit. IX, pp. 635-643. *Regolamento per l'Ufficio del Controllo Generale... 28/6/1730.*

[158] Op. cit., Lib. VII, Tit. IX, pp. 645-650. *Regolamento per l'Ufficio delle Finanze... 28/6/1730.*

[159] Op. cit., Lib. VII, Tit. IX, pp. 650-660. *Regolamento per l'Ufficio Generale del Soldo... 28/7/1730.*

[160] Al Controllore generale « commettiamo di sovrintendere alle operazioni di tutti gli Uffiziali, che amministrano il nostro patrimonio » (Op. cit., Lib. VII, Tit. IX, p. 635). Sono sicuramente laureati 7 su 9 Controllori generali. Essi assumono nel tempo le supreme cariche politiche dello stato: 2 diventano Ministri, 2 Segretari di Stato, uno Gran Cancelliere, uno Ambasciatore. Su 9, 6 sono nobili e 2 acquistano il titolo.

[161] Sei su 9 i laureati in legge; prevale la nobiltà (7 su 9).

[162] Hanno competenze diverse per la verifica delle varie casse della Tesoreria, delle

UFFICIO GENERALE DEL SOLDO

Ufficiali	Qualifica e n° ufficiali tra 1730-98
Contadore Generale [163]	1 solo laureato su 6
1 I Ufficiale del soldo [164]	— —
1 Commissario	— —
Ufficiali del soldo	— —
Commissari di guerra [165]	8 sicuramente laureati su 158

UFFICIO DELLE FINANZE

Ufficiali	Qualifica e n° ufficiali tra 1730-98
Generale delle Finanze [166]	7 laureati su 9
1 I Ufficiale [167]	20 laureati su 22
1 Ufficiale delle Gabelle	4 laureati su 7
Segretario	3 laureati su 63
Sottosegretari	—
Dall'Ufficio delle Finanze dipendono anche:	
gli Intendenti generali	
gli Intendenti provinciali	
i Tesorieri generali e provinciali	

Finanze e singole aziende. È del tutto casuale la presenza tra essi di un laureato. Nessun laureato invece tra i 23 assistenti controllori.

[163] Al contadore generale spettava di espletare le cause riguardanti le persone e cose dipendenti dall'Ufficio generale del Soldo non eccedenti i 26 scudi d'oro. Per le cause eccedenti tale somma si ricorreva all'auditore generale che giudicava unitamente ad un collaterale nominato dal re ed al contadore generale. (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. IX, pp. 650-660). Un solo contadore risulta laureato in legge.

[164] La rubrica delle Patenti Controllo Finanze riporta i nomi dei I ufficiali del Soldo solo a partire dal 1739 e fino al 1758. Tra essi nessuno risulta laureato. Non riporta affatto i nomi degli ufficiali del Soldo.

[165] Ad ogni reggimento, come pure ad ogni presidio, era preposto un ufficiale del Soldo, che provvedeva alle spese di approvvigionamento ed alle paghe dei soldati. In guerra lo sostituiva un commissario di guerra. Sebbene il sondaggio sui laureati del campione di 9 anni abbia dimostrato la presenza di qualche laureato tra gli ufficiali del Soldo essa non può essere misurata perché mancano le patenti relative. Lo stesso dicasi per i commissari.

[166] « L'importante amministrazione delle nostre finanze spetterà al Generale di esse. Avrà egli nell'esercizio di un'impiego sì raguardevole non solamente in mira il nostro servizio, ed in conseguenza tutto ciò che può essere di utilità del patrimonio nostro, ma anche il bene de 'popoli... » (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. IX, p. 643). Sei sono nobili e tre acquistano il titolo; 7 i laureati.

[167] Il I ufficiale è scelto tra soggetti pratici della gestione finanziaria « perché possa essere in istato di ben dirigere l'Azienda delle Finanze, in caso d'assenza o d'altro legit-

CONSIGLIO GENERALE DELLE FINANZE

I Presidente della Camera 1 Segretario di Guerra Controllore Generale delle Finanze Generale delle Finanze Contadore Generale	Uffici già esaminati
Segretario	laureati 4 tra 1730-98.

Un'estrema mobilità caratterizza l'*iter* delle carriere finanziarie dei laureati in legge. La tabella 9 riporta esemplificativamente le tappe del *curriculum* professionale di alcuni laureati che raggiungono il vertice della carriera nel settore finanziario. È impossibile individuare percorsi costanti; se mai rilevare come le carriere finanziarie non si svolgano tutte all'interno delle Aziende, ma vi siano aperture talvolta rilevanti verso altri settori professionali e principalmente verso la magistratura.

Nella tabella 9 sono raccolti alcuni percorsi esemplificativi: taluni si sviluppano prevalentemente nel settore amministrativo-finanziario, con poche contaminazioni giuridiche; altri procedono in un primo momento all'interno della magistratura per spostarsi nel settore finanziario in fase finale. In altri casi ancora si osserva un alternarsi di uffici giuridici e finanziari con andamento abbastanza costante: dopo la laurea la carriera si svolge di solito nella magistratura, per indirizzarsi successivamente verso il settore finanziario, dove il laureato raggiunge per lo più una posizione prestigiosa e da cui passa poi alle supreme cariche giuridiche o politiche. Gli uffici giuridici sono dunque, nella maggior parte dei casi, la prima esperienza professionale di questi laureati; il passaggio agli altri settori avviene di solito ad un livello di carriera in cui contano non tanto il tipo di studi e le competenze di base quanto le doti personali, il prestigio politico, l'abilità organizzativa e direttiva. Questa considerazione vale anche per quei laureati impiegati negli organi politici dello stato e specificamente per il personale delle tre segreterie della guerra, degli esteri e degli interni, in cui le scelte sono essenzialmente politiche.

timo impedimento del Generale » il quale « oltre al primo Ufficiale, che abbiamo stabilito per l'Ufficio delle finanze, avrà egli in sollevamento delle maggiori occupazioni, che se gli accrescono, con appoggiargli anche quello delle gabelle, un primo Ufficiale per esse ». (Op. cit., Lib. VII, Tit. IX, p. 649). Incerto il titolo professionale di due I ufficiali delle Finanze e di tre I ufficiali delle Gabelle.

SEGRETERIA DI GUERRA [168]

Ufficiali	Qualifica e nº ufficiali tra 1730-98
I Segretario [169]	3 laureati su 7 (tutti nobili)
I Ufficiale	7 laureati su 9 (4 nobili)
Segretari [170]	16 laureati su 25 (nessun nobile)
Sottosegretari	20 laureati su 35 (nessun nobile)

SEGRETERIA DEGLI AFFARI ESTERI [171]

Ufficiali	Qualifica e nº ufficiali tra 1730-98
I Segretario	2 laureati su 8 (tutti nobili)
I Ufficiale	3 laureati su 5 (2 nobili)
Segretari [172]	13 laureati su 21 (4 nobili)
Sottosegretari	18 laureati su 25 (nessun nobile)

[168] Provvede alla formulazione e promulgazione degli editti per regolare la giurisdizione militare o stabilire leggi sui privilegi delle persone o cose militari, per regolamentare il servizio delle truppe, per provvedere all'amministrazione economica dell'esercito. È inoltre compito della Segreteria di guerra spedire le patenti, commissioni o brevetti per le cariche militari o indire la leva delle milizie. Il I segretario poi ha l'ispezione di tutto l'economico delle diverse Aziende « per ciò che riguarda meramente l'esecutiva » e quindi interviene nel Consiglio delle Finanze. Dalla Segretera di guerra dipendono l'auditore generale di guerra e l'ufficio del Soldo (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. VII, pp. 364-366; *Regolamenti della Segreteria di guerra, 28/7/1730*).

[169] I I segretari giungono per lo più alla Segreteria dalla carriera militare o diplomatica: i laureati anche dalla Magistratura.

[170] Le leggi non precisano il numero dei segretari, ma dovevano essere numerosi avendo molte incombenze: affari di guerra e marina; affari concernenti le truppe, affari economici. Di solito i sottosegretari ascendevano alla Segreteria in media dopo 5-8 anni di sottosegretariato. La verifica delle lauree in legge di tutto il personale delle Segreterie è stata fatta sulla rubrica delle Patenti Controllo Finanze e sui Registri degli esami di laurea.

[171] È competente per tutti gli affari esteri; controlla la diplomazia. (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. VII, pp. 344-354. *Regolamenti della Segreteria degli Esteri, 28/7/1730*).

[172] Le leggi non precisano il numero dei segretari, ma pare che fossero due (oltre il I segretario che trattava gli affari riservati con l'aiuto del I ufficiale: uno per gli affari di Francia, Inghilterra e Germania; l'altro per Spagna, Italia e S. Sede. A partire dal 1760 cresce il numero dei laureati (12 segretari su 16).

dalla Segreteria dipendono:
Ministri
Ambasciatori [173]
Inviati [174]

SEGRETERIA PER GLI AFFARI INTERNI [175]

Ufficiali	Qualifica e n° ufficiali tra 1730-98
I Segretario [176]	4 laureati su 5 (tutti nobili)
I Ufficiale	6 laureati su 9 (2 nobili)
Segretari	10 laureati su 29 (2 nobili)
Sottosegretari	7 laureati su 23 (nessun nobile)

Sebbene le funzioni del personale della Segreteria di guerra fossero prevalentemente politico-militari, poco meno della metà di 44 ufficiali che occupano tra il 1730 ed il 1798 le cariche di I segretari, I ufficiali, segretari e sottosegretari, sono laureati in legge. Di questi 20 laureati (per il 15% nobili) due soli giungono alla Segreteria dalla magistratura; gli altri per lo più percorrono tutta la carriera all'interno della Segreteria: dopo la laurea vengono nominati sottosegretari, poi segretari, talvolta I ufficiali,

[173] Prevalenza schiacciante della nobiltà. La presenza di laureati è ridottissima. Da un sondaggio sui registri di laurea risultano solo tre i laureati. Molto forte invece la tradizione nobiliare.

[174] Tutti nobili i ministri plenipotenziari e gli inviati. Pochissimi i laureati.

[175] Alla Segreteria degli interni spetta la promulgazione delle Costituzioni, leggi, editti e regolamenti riguardanti l'intero governo dello stato, anche in materia ecclesiastica (eccetto le materie economiche spettanti alla Segreteria di guerra). Ha inoltre il compito di spedire le patenti per il conferimento delle cariche o impieghi laici ed ecclesiastici. La Segreteria decide anche in materia di concessioni e privilegi e di quanto concerne i confini. È inoltre competente in materia di sanità, religione, cultura, commercio, polizia, controllando gli organi preposti. È competente infine per gli affari della Sardegna (DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. VII, pp. 354-364; *Regolamenti per la Segreteria degli Interni 28/7/1730*).

[176] Di solito i segretari si dividevano le incombenze in questo modo: I segretario: Stati di qua dai monti; II segretario: Savoia, Aosta, Nizza e Pinerolo; III segretario: Sardegna. Collegato a questo ufficio era anche la nomina dei magistrati e il disbrigo degli affari ecclesiastici con Roma.

raramente I segretari. Metà si fermano infatti a livello di segretari, deviando poi verso gli uffici finanziari o il servizio privato del re. L'altra metà invece avanza fino alla carica di I ufficiale terminando la carriera o nel Consiglio delle Finanze o nell'Intendenza generale d'Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni. È il caso per esempio dell'avvocato Pietro Paolo Burzio, laureato nel 1751, sottosegretario di guerra nel 1764, segretario nel 1772, I ufficiale nel 1775, che nel 1781 passa all'Intendenza generale e provinciale e successivamente (1795) all'Intendenza generale delle Fabbriche e Fortificazioni.

In un solo caso un laureato giunge, seguendo questo percorso, alla suprema carica di I segretario (Tabella 10): si tratta dell'avvocato Giovanni Chiavarina, laureato nel 1741, I segretario nel 1775, poi sovrintendente dei Regi Archivi. Del tutto diverse le carriere degli altri due I segretari laureati. Il marchese Giovanni Battista Fontana, laureato nel 1737, fece le sue prime esperienze nella diplomazia come Inviato straordinario presso la Repubblica di Genova. Poco dopo si trasferì nell'Azienda finanziaria dove occupò la carica di contadore generale e poi di generale delle Finanze. Concluse la carriera come I segretario della guerra col titolo di ministro di stato. Il conte Giambattista Bogino, laureato prima del 1730, esordisce invece nella Camera come sostituto procuratore generale; diventa poi referendario e I consigliere di stato, auditore generale di guerra ed infine I segretario di guerra. Si osserva dunque una cesura abbastanza netta tra i livelli professionali medio-elevati del sottosegretariato, segretariato ed ufficialità ed il vertice della Segretaria. La carriera dei primi è percorsa abbastanza rigidamente attraverso le cariche della Segreteria e giunge solo in un caso al vertice; il percorso professionale dei secondi è invece misto. Una varia e fortunata carriera, il successo conseguito in attività diverse, un ricco bagaglio di esperienze a livello direttivo valgono certo a garantire l'idoneità di chi assume i supremi uffici politici, più di un rigoroso e coerente *curriculum* Lo conferma l'esame dei percorsi degli ufficiali delle altre Segreterie.

Nella Segreteria degli esteri sono pochissimi i laureati in legge che intraprendono la carriera diplomatica. Nei quadri della diplomazia dominano per lo più la nobiltà (72% degli operatori) e la tradizione familiare; il che sul piano della formazione professionale e culturale implica l'utilizzo di istituzioni educative proprie dell'aristocrazia, quali il precettore, l'Accademia Reale e il Collegio dei Nobili e meno frequentemente l'università e le scuole tradizionali della borghesia.

Tra gli ufficiali della Segreteria invece la presenza di laureati è più elevata: i tre quinti dei 42 I segretari, I ufficiali, segretari e sottosegretari, sono laureati e la presenza di nobili tra essi è piuttosto limitata (16%). La nobiltà infatti, sia che intraprenda la carriera diplomatica, sia che occupi le cariche supreme della Segreteria, segue percorsi che più raramente partono dalla laurea: la tradizione familiare, le scuole della nobiltà, il servizio a corte, i soggiorni presso corti estere come inviati straordinari o al seguito di parenti investiti di incarichi ufficali sono in genere i modi di formazione della nobiltà. I nobili laureati seguono invece i canali tradizionali della borghesia. Lo verifichiamo confrontando i percorsi delle carriere dei I segretari non laureati e laureati.

I nobili non laureati, prima del'ingresso nella Segreteria, svolgono incarichi nella diplomazia, al servizio personale del re o della famiglia reale o provengono dalla carriera militare. Per i nobili laureati invece la carriera è molto più rigidamente condizionata dalle competenze giuridiche (Tabella 11). Prendiamo il caso in certo modo esemplare del cavaliere Clemente Damiano di Priocca, di antica famiglia, laureato nel 1769 ed aggregato al Collegio di facoltà. Nel 1774 è nominato referendario, 4 anni dopo senatore con annesso ufficio di giudice del Consolato di Torino; nel 1786 è inviato presso la corte di Roma come ministro plenipotenziario e dieci anni dopo è I segretario degli esteri. Nel 1797 infine è nominato reggente nella Segreteria degli interni. Ugualmente divisa tra magistratura ed uffici politico-diplomatici è la carriera del marchese d'Ormea, nominato successivamente I segretario degli interni e degli esteri, infine gran cancelliere. Nelle carriere diplomatiche invece la laurea non modifica sostanzialmente i percorsi professionali di ministri plenipotenziari, ambasciatori e inviati (Tabella 11).

Nelle cariche inferiori i percorsi professionali dei laureati, titolati o no, sono molto simili. La serie sottosegretario-segretario è comune ad oltre il 50% degli ufficiali. Per tre laureati la serie continua fino alla carica di I ufficiale. Per gli altri la Segreteria o è l'ultima carica registrata o è seguita da uffici diplomatici (2 casi), dal servizio privato del re (2 casi) e dalla carica di direttore delle poste (2 casi).

La presenza di laureati è sensibilmente inferiore nella Segreteria degli interni: appena 23 (44,2%) dei 52 ufficiali che occupano le cariche di I segretario, I ufficiale, segretario e sottosegretario, prevalentemente tra gli ufficiali supremi. Sono nobili appena 3 dei laureati (13%).

I percorsi dei laureati che occupano gli uffici medio-elevati sono più vari dei corrispettivi delle altre Segreterie. Cinque dei 7 sottosegretari laureati non vanno oltre questa carica; dei 10 segretari due proseguono fino all'ufficio di I ufficiale, uno solo prosegue fino a quello di I segretario; gli altri, spesso provenienti dall'Intendenza, dagli uffici finanziari e talvolta anche dalla magistratura, o si fermano alla carica di segretari oppure passano nell'Intendenza o nella Camera come mastri auditori (Tabella 12).

Anche più difficile risulta identificare delle costanti nei percorsi dei I segretari. Riportiamo due casi che nella loro diversità risultano esemplari. Il cavaliere Giacomo Pio Bertolotti percorre la carriera totalmente all'interno della Segreteria. Laureato nel 1737, esercita l'avvocatura per quasi vent'anni; nel 1756 è sottosegretario, nel 1762 segretario, nel 1774 I ufficiale, nel 1789 I segretario, nel 1793 sovrintendente ai Regi Archivi. Molto diversa la carriera di Pietro Graneri, laureato nel 1750, senatore di Nizza nel 1756, giudice civile della R. Audienza di Sardegna nel 1760, avvocato generale nel Senato di Piemonte nel 1768, ministro plenipotenziario a Roma nel 1777, inviato straordinario a Vienna nel 1781, ambasciatore in Spagna nel 1786 e I segretario degli interni nel 1789. Analoga confusione di uffici giuridici e politico-diplomatici troviamo nella carriera del d'Ormea, mentre risulta anche più abnorme l'*iter* del gran cancelliere Corte (Tabella 7).

La Real Casa conta tra i suoi ufficiali presenze di laureati così esigue e casuali da non meritare un'indagine troppo analitica e laboriosa. Erano certamente affidati a laureati gli uffici di auditore generale ed avvocato fiscale di Corte, con giurisdizione sulle liti insorte nella Real Casa, la carica di vicario per le controversie di Corte in materia religiosa e l'ufficio d'intendente generale della Real Casa [177]. Troviamo poi laureati tra gli elemosinieri, gli aiutanti di camera e di bocca e tra i tesorieri del re.

Occorre ora soffermarsi brevemente a considerare l'importanza economica delle cariche pubbliche. Dall'esame della tabella degli stipendi (Tabella 13) [178] risulta evidente che la fortuna di una famiglia non poteva formarsi

[177] Sugli ufficiali della Real Casa cfr. DUBOIN, op. cit., Lib. VII, Tit. IX, pp. 661-670. *Regolamento... 28/6/1730.*

[178] La tabella è stata formata ordinando i più svariati dati sparsi in molte serie dell'Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie economiche, *Finanze,* m. I di II add., nn. 25-26. *Stato degli stipendi dei rispettivi impiegati nella Magistratura, Consolati, Inten-*

col solo reddito di un ufficio, neanche del più remunerato. Tra gli uffici togati da noi esaminati solo tre, e precisamente il gran cancelliere, il I segretario degli interni ed il I segretario degli esteri — percepivano infatti uno stipendio superiore alle 8000 lire; ed appena altri sette ricevevano più di 4.000 lire annue: i I presidenti dei Senati di Piemonte e Savoia, il I presidente della Camera dei Conti, il Capo del Consolato di Commercio di Torino, il controllore generale, il contadore generale, il generale delle Finanze il I segretario di guerra. Per gli uffici medio-elevati della Magistratura, delle Finanze e delle Segreterie lo stipendio oscillava tra le 1.500 e le 3.000 lire, mentre per le cariche provinciali inferiori non superava le 1.000 lire. Stipendi più elevati a tutti i livelli percepivano invece i diplomatici e gli ufficiali della corte.

Ma lo stipendio non era il solo reddito derivante dal possesso della carica. Parecchi ufficiali avevano appartamento gratuito, diritti in natura, privilegi fiscali [179] e talvolta godevano di pensioni. Tutti o quasi tutti percepivano inoltre compensi di vario genere in aggiunta allo stipendio (regalie, emolumenti, diritti vari, tasse, vacazioni, visioni, ecc.) di ammontare variabile in relazione al numero ed al tipo di sentenze, ordinati, cause, esame dei causati, ispezioni e così via ed all'entità mutevole delle tariffe [180]. È impos-

denze ed Università degli Studi, con spiegazione della data della patente di ciascun titolo, in data 1738/'39; Arch. di Stato di Torino, I sez., Materie giuridiche in generale, m. I d'add., n. 7, *Piani di promozione e giubilazione... 1770-91*; e n. 8, *Stato degli Ufficiali degli Infradescritti Magistrati colla designazione degli stipendi e trattenimenti, che godono, ricavato dal Bilancio generale... 1785*. Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni e delle tabelle compilate da QUAZZA, *Le riforme* cit., pp. 84-91.

[179] Cfr. DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. I, Cap. II, p. 34 sg. *Ordine... che esime i Magistrati d'ogni diritto di pedaggio, dacito, ecc... 15/12/1692.*

[180] DUBOIN, op. cit., Lib. III, Tit. XIII, Cap. I, pp. 1-356. *Tariffa degli emolumenti e dritti per Magistrati, Tribunali e Ufficiali de' Stati di S. A. ... 21/9/1723; Tariffa degli emolumenti... 10/11/1729; Tariffa degli emolumenti... 9/6/1740; Tariffa degli emolumenti... 1770.* Facciamo qualche esempio di compenso percepito, secondo le tabelle del 1729, dai magistrati. Per ogni ordinanza sommaria in delitti leggeri andavano 1 lira al prefetto, 15 soldi al giudice togato, da 10 a 12 soldi ai segretari. Per le sentenze che prevedevano pene pecuniarie inferiori alle cento lire 6 lire andavano al Senato, 5 al prefetto, 4 al giudice togato. Per le sentenze di galera perpetua 60 lire andavano al Senato, 40 al prefetto, 30 al giudice togato; per le sentenze di morte le sportule salivano a 75 lire per i senatori, 50 per i prefetti, 37.10 per i giudici togati. Per le vacazioni fuori della città o luogo di residenza per ogni giorno i senatori percepivano 25 lire, il prefetto 16.10, il giudice togato e l'avvocato fiscale 12.10, il procuratore fiscale 8.10, il vicefiscale 5 lire. Per ogni esame e recitazione di processo cui erano tenuti tutti i magistrati andava al I presidente del Senato da 3 a 15 lire — a seconda dell'ufficiale esaminato —, al senatore che era stato relatore da 2 a 7 lire. I diritti di sigillo dovuti

sibile pensare di poter stabilire una retribuzione media per ogni ufficiale sulla base delle tariffe. Per alcuni conosciamo però l'ammontare degli incerti [181] che, anche se non è del tutto generalizzabile, permette di valutare con una certa approssimazione l'entità complessiva della retribuzione di alcune categorie di ufficiali.

Negli anni Settanta Antonio Chiaffredo Peiretti, I presidente del Senato di Piemonte, oltre alle 5.000 lire di stipendio e ad una pensione di 1.500 lire, godeva di circa 4.000 lire di diritti di sigillo e di altre 4.000 di sportule e regalie: quasi 15.000 lire annue, da cui doveva detrarre 600 lire per pagare il segretario. Negli stessi anni il conte Giuseppe Felice Beltramo, I presidente della Camera, oltre alle 5.000 lire di stipendio, percepiva 1.500 lire per visione e regalie e 2.000 per diritti di sigillo ed altri: in tutto 8.500 lire. Negli anni Sessanta l'avvocato generale del Senato di Piemonte conte Giuseppe Pietro Graneri, oltre allo stipendio di 3.000 lire, percepiva 4.300 lire di diritti vari, con cui doveva però provvedere alle spese d'ufficio (a carico delle finanze pubbliche erano solo la carta e lo stipendio del segretario). Nello stesso periodo il procuratore generale della Camera conte Giovanni Tommaso Derossi, oltre a 3.000 lire di stipendio, riceveva 800 lire di regalie ordinarie, 500 lire di vantaggio di regalie ed altre 6.500 di diritti vari. In totale oltre 10.000 lire. Decisamente più esigue le remunerazioni dei senatori e collaterali, anche se erano accresciute sensibilmente dall'uso di cumulare le cariche e perciò gli stipendi. I senatori, oltre allo stipendio di 1.200 lire, percepivano per lo più pensioni di 300-600 lire e spesso stipendi aggiuntivi di 500-1.000 lire per coprire, per esempio, le funzioni di giudici legali nei Consolati o nei Consigli di Giustizia. I collaterali, oltre allo stipendio di 1.200 lire, guadagnavano dalle 800 alle 1.300 lire tra regalie ordinarie e vantaggio di regalie. Ed anche per loro era frequente il cumulo degli uffici, come del resto per quasi tutte le magistrature maggiori. Analogo il trattamento economico dei mastri auditori. Senatori, collaterali e mastri auditori non superavano dunque le 2.500-3.000 lire annue.

Complessivamente più elevate erano invece le remunerazioni degli ufficiali delle Segreterie. Il I segretario di guerra conte Giovanbattista Bogino

al I presidente del Senato andavano da 1 a 3 lire a seconda della pratica; i diritti sulla registrazione delle patenti da 2 a 7 lire.

[181] L'ammontare degli incerti è ricavato dalle fonti già citate nella nota 174.

ed il suo successore marchese Giovanbattista Fontana, oltre alle 6.000 lire di stipendio, a cui si aggiungevano per il primo 1.500 lire di pensione, percepivano in incerti una somma pari allo stipendio: 3.000 lire circa per gl affari militari ed economici e poco meno per gli affari di Sardegna. I I segretari degli interni e degli esteri superavano le 10.000 lire di incerti. I I segretari, oltre allo stipendio, percepivano dalle 700 alle 1.500 lire di incerti ed i sottosegretari circa 750 lire. I tre supremi ufficiali finanziari infine — controllore generale, contadore generale e generale delle Finanze —, oltre allo stipendio di 6.000 lire, percepivano negli anni Settanta 1.500 lire di regalie ordinarie in Camera e partecipavano « ai diritti di regalie e sportule del Magistrato della Camera per doppia porzione, come un Presidente », superando certamente le 10.000 lire.

Le fonti giuridiche e finanziarie esaminate non indicano invece che molto raramente i compensi aggiuntivi degli ufficiali inferiori, che non superano quasi mai la metà dello stipendio. Per gli ufficiali maggiori invece l'ammontare degli incerti è in molti casi pari o superiore allo stesso stipendio. È quanto aveva già osservato Quazza quando scriveva « che il *surplus* oltre lo stipendio non muta l'ordine di precedenza indicato da questo. Anzi esso lo riconferma, accentuando le distanze tra categoria e categoria, poiché di massima cresce in porporzione maggiore dello stipendio stesso »[182]. Anche ammettendo che emolumenti, diritti, sportule e regalie raddoppino gli stipendi degli ufficiali l'ammontare complessivo delle retribuzioni è abbastanza modesto, superando raramente le 10.000 lire.

Il Woolf nei suoi *Studi sulla nobiltà piemontese*[183] calcola che le spese ordinarie di una famiglia di alto livello sociale — residente a Torino, e una parte dei cui membri avesse cariche pubbliche — dovessero aggirarsi tra le 25 e le 35.000 lire annue; ma che in provincia le spese fossero molto più contenute, soprattutto se la famiglia non era nobile. Riporta il caso di alcune famiglie nobili che percepivano redditi di poco superiori alle 10.000 lire ed il caso, studiato dal Venturi[184], di un Radicati di Passerano che con una rendita annua di 6-7.000 lire riusciva a risparmiare ogni anno circa il 9%. In provincia l'ufficio pubblico aveva probabilmente un'incidenza sul

[182] Quazza, op. cit., I, pp. 90-91.
[183] Woolf, *Studi sulla nobiltà* cit., p. 146.
[184] Venturi, *Saggi sull'Europa illuminista. I. Alberto Radicati di Passerano*, Torino, 1954.

reddito complessivo della famiglia maggiore che nella capitale, ove le spese di rappresentanza erano più elevate.

Nella sua indagine su alcune famiglie nobili piemontesi [185] il Woolf denuncia il caso di nobili cadetti costretti a vendere parte del patrimonio per sostenere le spese dell'ufficio, non coperte dallo stipendio. Se poi le carriere erano brillanti le spese di rappresentanza crescevano eccessivamente e si era costretti ad intaccare il patrimonio per non ridurre il tenore di vita, in quanto ciò avrebbe significato una diminuzione di rango sociale. Anche le conseguenze più positive dell'acquisto di cariche elevate — cioè la possibilità di nobilitarsi e di contrarre matrimoni importanti — si risolvevano talvolta in un peggioramento dello stato economico della famiglia. Le doti crescevano infatti in relazione al migliorato stato sociale, toccando le 30-40.000 lire [186]; si faceva strada l'aspirazione ad aquistare un feudo [187], a costruire un palazzo in città; crescevano le spese di rappresentanza.

Non siamo in grado di valutare correttamente l'incidenza economica dei

[185] WOOLF, op. cit., p. 162 sg.

[186] L'ammontare delle doti è un indicatore abbastanza significativo del livello sociale ed economico raggiunto. Il Woolf afferma che le doti della nobiltà e delle famiglie di alto rango si aggiravano intorno alle 20-35.000 lire, dati confermati dall'indagine condotta da alcuni giovani ricercatori sugli atti dotali notarili di Torino e sobborghi e per Chieri, la cui tesi dattiloscritte sono depositate nella biblioteca dell'Istituto di Storia della Facoltà di Lettere di Torino. (A. BOELLA, *Struttura sociale di Torino alla metà del XVIII secolo attraverso gli atti di dote notarili*; C. SASSO, *Studio della struttura sociale di Torino nella metà del XVIII secolo attraverso gli atti di dote notarili*; M. A. MIRABELLI, *Studio della struttura sociale di Torino e sobborghi nella seconda metà del secolo XVIII attraverso gli atti dotali notarili*; M. RE, *Chieri nel '700. Analisi della struttura sociale attraverso gli atti notarili*). L'esame delle doti in relazione alla professione dello sposo e del padre della sposa cui competeva l'onere finanziario indicano che le doti aumentano in connessione con l'ascesa nella scala gerarchica delle funzioni pubbliche. Per quanto riguarda in particolare le professioni togate vediamo che gli avvocati esercitanti nella città davano alle figlie doti che andavano dalle 4 alle 20.000 lire, mentre il valore minimo era decisamente più alto se si trattava di uffici pubblici di un certo prestigio. Per esempio i senatori presi in esame davano alle figlie in dote dalle 10 alle 30.000 lire in contanti; referendari, avvocati fiscali generali, mastri auditori dalle 10 alle 15.000 lire, decisamente meno i professori universitari (dalle 3 alle 6.000 lire). Man mano che si saliva nella gerarchia sociale e degli ufficiali cresceva l'ammontare delle doti fino a pareggiare ed addirittura a superare quelle della nobiltà di alto rango.

[187] Il prezzo di un feudo variava notevolmente a seconda della vastità e qualità dei terreni e dei diritti feudali che comprendeva. Woolf cita i feudi di Mombarone e di Casteldelfino venduti intorno al 1720 rispettivamente a 9.000 e 12.000 lire. Il feudo di Fenis per esempio fu venduto nel 1715 a 86.000. Un terzo del feudo di Serralunga, comprendente 93 giornate di terreno, alcuni piccoli diritti feudali e il diritto al titolo fu pagato nel 1720 oltre 25.000 lire (WOOLF, op. cit., p. 142 sgg.).

numerosi privilegi di cui godevano i funzionari pubblici e degli introiti connessi più o meno direttamente alla loro posizione professionale e sociale. Solo un'indagine particolareggiata sui patrimoni e sulla politica di acquisti delle famiglie degli ufficiali regi potrebbe forse dare risposte più precise.

Mi pare tuttavia di poter concludere che il successo di una carriera statale si rifletteva più sull'aumento del prestigio sociale della famiglia che in diretti vantaggi economici.

V

CONCLUSIONI

L'indagine ha messo chiaramente in luce gli stretti legami intercorrenti tra la Facoltà universitaria e le strutture politico-amministrative dello stato. Abbiamo verificato che la laurea è un requisito indispensabile per l'assunzione negli impieghi medio-elevati della magistratura, ma che è importante anche negli uffici politici e finanziari, in cui la percentuale di legisti è elevata. Le scelte di politica culturale hanno sicuramente tenuto conto di questa realtà professionale. L'attività di magistrati e tecnici dell'amministrazione e della politica a cui erano destinati i laureati ha condizionato indubbiamente la didattica universitaria; ma anche le iscrizioni sembrano aver seguito l'andamento del mercato del lavoro, se non addirittura le linee di una certa programmazione. Esaminiamo questa ipotesi sulla scorta dei risultati dell'indagine quantitativa.

Dalla ricostruzione dei destini professionali dei laureati del campione risulta che il settore pubblico assorbe all'incirca la stessa percentuale di laureati negli anni Quaranta come negli anni Ottanta, benché il numero dei dottori cresca sensibilmente nel corso del secolo (si passa infatti da una media di 41 laureati annui nel decennio 1740-50 ai 95 del decennio 1780-90). Si deve perciò ritenere che il mercato del lavoro abbia subito nel settore pubblico un notevole potenziamento, se negli anni Quaranta poteva assorbire ogni anno una ventina di laureati e dopo il 1780 più del doppio. I risultati del sondaggio-campione indicano però che l'accresciuto numero di dottori non è assorbito che in minima misura dagli uffici pubblici medio-elevati, che non subiscono aumenti sensibili nel corso del secolo, ma confluisce massicciamente nei tribunali locali, ove i togati sostituiscono sempre

più spesso i notai nell'amministrazione della giustizia di I grado. Difficile stabilire se questa crescente affluenza sia il risultato di una precisa volontà politica, tesa ad assicurare una più uniforme e qualificata amministrazione della giustizia, o si verifichi più o meno spontaneamente per effetto della saturazione degli altri sbocchi professionali. A conferma della prima ipotesi sappiamo che fino dal 1731 il sovrano aveva ordinato che per quanto possibile si designassero giudici togati anche nei tribunali ordinari di I grado. Ma è anche vero che negli anni Sessanta gli uffici pubblici medio-elevati non sembravano più in grado di assorbire giovani laureati. La nostra indagine ha messo chiaramente in evidenza un calo, in percentuale, dell'affluenza di laureati nel settore pubblico proprio dopo gli anni Sessanta, in concomitanza con la crescita eccezionale di dottori del decennio precedente. Ne erano ben coscienti le autorità universitarie che nel 1761 manifestavano la loro preoccupazione per i riflessi sulla professione dell'eccessivo numero di legisti, chiedendo al re una normativa più rigorosa per la selezione degli iscritti e dei candidati agli esami, al fine di restituire ad altre occupazioni giovani inadatti, o per nascita o per talento, agli studi ed alle professioni giuridiche.

Una certa riduzione delle lauree nel decennio successivo sembrerebbe indicare il successo della politica di contenimento delle iscrizioni e determinerà a breve scadenza una ripresa del reclutamento pubblico, anche se prevalentemente a livello di tribunali locali.

È pertanto probabile che al concorso delle due circostanze — volontà razionalizzatrice della monarchia e sovrabbondanza di laureati — si debba attribuire l'accresciuta affluenza di togati nei tribunali periferici, con notevoli conseguenze anche sul piano sociale. La saturazione dei livelli medio-elevati del settore pubblico, cui affluivano in prevalenza i nativi delle città, e la contemporanea apertura di nuovi sbocchi nei tribunali periferici, affidati per lo più a giudici nativi delle zone rurali, potrebbero infatti essere responsabili delle variazioni nella provenienza città-campagna dei laureati, verificatesi nella seconda metà del secolo, nel senso di un ampliamento sensibile della componente rurale. L'esercizio della giurisdizione locale non doveva rappresentare né sotto il profilo economico né sotto quello della carriera un'occupazione molto ambita, se non forse da chi risiedeva nei piccoli centri rurali. Ricostruendo i percorsi professionali degli ufficiali abbiamo riscontrato rari casi di giudici locali ascesi ad uffici elevati e ancor meno alle supreme

cariche pubbliche. Le carriere più prestigiose solo eccezionalmente passavano attraverso i tribunali locali.

Era invece l'attività forense, soprattutto se svolta nella capitale e nei tribunali supremi, a fornire il personale togato delle magistrature e degli uffici più elevati. Su questa professione, che in genere tutti i laureati svolgevano per qualche tempo, le informazioni in nostro possesso sono estremamente scarse e si riferiscono solo alle città di Chambéry e Torino. Grazie agli elenchi del Pillet [188], relativi agli avvocati che risiedevano a Chambéry e che esercitavano in Senato, sappiamo che tra il 1730 ed il 1792 prestarono giuramento per la prima volta 242 avvocati — pari al 5,4% dei laureati dei settant'anni — che rappresentano forse un terzo di quelli che giurarono nella contea di Savoia [189]. Metà circa di questi 242 avvocati svolse l'attività forense per meno di dieci anni; un altro terzo per un periodo inferiore ai vent'anni e solo un 20% circa per più di vent'anni. È probabile che per questi due ultimi gruppi di patrocinatori l'attività forense sia stata una scelta definitiva.

Per Torino l'*Almanacco Piemontese* [190] del Palmaverde dà anno per anno l'elenco degli avvocati patrocinatori nella città. Ne registra 550 tra il 1753 ed il 1798, pari al 15% circa di tutti i laureati del periodo 1750-98, con una presenza di nobili nettamente inferiore a quella media tra i laureati (appena 8,4%). Analogamente alla Savoia poco meno della metà dei 550 avvocati esercitò a Torino per un periodo inferiore a 10 anni e neppure un quarto per più di vent'anni. È pertanto probabile che solo una metà dei patrocinatori elencati dal Palmaverde abbia svolto la propria attività esclusivamente nel foro.

Si tratta in media di 160 avvocati disponibili ogni anno per il patrocinio delle cause nei supremi tribunali della capitale e nei numerosi altri tribunali particolari della città. Negli anni Sessanta tale numero risulta sensibilmente più alto, forse per effetto della saturazione degli altri settori professionali: si passa infatti dai 140 patrocinatori degli anni Cinquanta ai

[188] PILLET, op. cit., pp. 106-108.

[189] L'ipotesi che il rapporto tra Chambéry e la Savoia fosse 1 a 3 si fonda sul fatto che, a detta del Pillet, nel 1729 dei 200 avvocati che giuravano in tutta la Savoia 64 prestavano giuramento a Chambéry (perciò vi risiedevano e patrocinavano). Per gli anni successivi sono invece noti i soli giuramenti prestati nel Senato di Chambéry.

[190] *Il Corso delle stelle* cit., 1753-98.

195 del decennio successivo, cui segue un lento e progressivo calo nei decenni successivi (Tabella 4).

Per quanto riguarda invece la contea di Nizza, il ducato di Aosta e le altre province del regno non siamo in grado di fornire alcuna indicazione circa il numero e l'attività degli avvocati. Possiamo solo avanzare delle ipotesi sulla base delle disposizioni processuali. Le Costituzioni amedeane avevano stabilito che le cause dei tribunali delle terre e villaggi potessero essere discusse dai licenziati e che la laurea fosse richiesta solo a chi patrocinava nelle città. È però probabile che il numero esiguo di licenziati rendesse inattuabile la disposizione legislativa e che in molte cause si facesse a meno del patrocinatore, semplificando la procedura e le formalità. Ma anche dopo il 1770, quando il patrocinio divenne di esclusiva competenza dei laureati [191], è difficile immaginare un'affluenza rilevante verso i piccoli centri rurali, sedi di tribunali di I grado, ove le possibilità di arricchirsi e di acquistar fama erano molto scarse. Gli avvocati dovevano invece essere piuttosto numerosi nelle città sedi di prefettura o pretura, ove il numero e l'importanza delle cause richiedevano la presenza e l'impegno costante di parecchi patrocinatori. Talvolta era proprio l'eco di una causa vinta clamorosamente e di un'intelligente e fortunata professione forense ad aprire ad un avvocato la carriera degli uffici; in altri casi valevano le conoscenze influenti, la tradizione familiare di servizio dello stato, il prestigio e la posizione sociale. Ma soltanto un'indagine caso per caso potrebbe misurare con precisione l'incidenza dei diversi fattori sul reclutamento e sulla carriera.

In termini più generali la ricostruzione delle carriere ha permesso di individuare una larghissima presenza nobiliare (spesso di nobiltà recente) ai vertici degli uffici; e di rilevare che, almeno nella magistratura, la professione giuridica del padre o dell'avo, aveva una limitata influenza sulla carriera del figlio, ma che l'incidenza era nettamente maggiore nelle carriere politiche.

L'istituzionalizzarsi dei percorsi professionali infine, che si osserva nelle carriere medio-elevate, s'inserisce coerentemente nell'ottica dello stato accentratore, che mira a dirigere la formazione e l'ascesa dei propri ufficiali in ogni sua fase e che solo ai supremi magistrati concede una maggiore libertà d'azione e di scelte.

DONATELLA BALANI

[191] DUBOIN, op. cit., Lib. IV, Parte I, Tit. II, pp. 14-16.

TABELLA 1.

COMPOSIZIONE SOCIALE DEL CAMPIONE
(1740-42; 1760-62; 1780-82)

Anni	Ecclesiastici		Nobili		Nobiltà antichissima antica %	Nobiltà recente	
	N.	%[1]	N.	%		%	N.
1740-42	8	5,4	20	13,7	85,5	14,5	—
1760-62	9	3,8	37	16	62,4	37,6	—
1780-82	9	3,5	45	17,3	66	34	—
Totale	26	4	92	14,3	71,3	28,7	— valori medi

[1] Questa percentuale e quella relativa al numero dei nobili è calcolata rispetto al numero dei laureati del campione. Le percentuali invece relative a nobiltà antica e recente rispetto al numero dei nobili.

TABELLA 2.

PROVENIENZA LAUREATI DEL CAMPIONE (1740-42; 1760-62; 1780-82)
E RAPPORTO CITTA'/CAMPAGNA (E RELATIVE PERCENTUALI [1])

Provenienza	Laureati del campione		Provenienza città	Laureati del campione	
	N.	%		N.	%
Provincia di Torino	158	24,7	Torino	117	18,3
Altre Prov. del Piemonte	355	55,6	Capoluoghi del Piemonte	103	16,1
Savoia e Aosta	81	12,7	Capoluoghi Savoia e Aosta	54	8,4
Contea di Nizza	43	6,7	Nizza	16	2,5
Sardegna	2	0,3	—	—	—
Totale	639		Totale della città	290	45,3

[1] Le percentuali sono calcolate rispetto al numero totale dei laureati del campione (639).

TABELLA 3.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE DEI LAUREATI DEL CAMPIONE
(1740-42; 1760-62; 1780-82) [1]

Anni	N. laureati	Giustizia perif. I istanza		Magistratura cariche medioelevate		Altre cariche Pubbliche		Totale Uff. Pub.	Avvocatura		Ignoti [2]	
		N.	%	N.	%	N.	%	%	N.	%	N.	%
1740-42	146	32	22	18	12,3	15	10,2	44,5	11	7,5	70	47,8
1760-62	233	52	22,3	24	10,3	22	9,4	42	39	16,7	96	41,2
1780-82	260	70	26,9	31	11,9	30	11,5	50,4	19	7,3	110	42,3

[1] Le percentuali per settore professionale sono calcolate in relazione al numero totale dei laureati del campione.

[2] Questa fascia comprende naturalmente anche la professione forense. La colonna « avvocatura » comprende solo i savoiardi e i torinesi che sappiamo aver esercitato il patrocinio.

TABELLA 4.

NUMERO DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI NELLA CITTA' DI TORINO ANNO PER ANNO (1753-98)[1]

Anno	N. Avv.	Anno	N. Avv.	Anno	N. Avv.	Anno	N. Avv.
1753	127	1765	163	1777	158	1789	160
1754	131	1766	189	1778	160	1790	176
1755	138	1767	199	1779	155	1791	175
1756	137	1768	204	1780	158	1792	142
1757	134	1769	198	1781	156	1793	141
1758	139	1770	215	1782	150	1794	136
1759	145	1771	—	1783	155	1795	128
1760	149	1772	—	1784	158	1796	135
1761	143	1773	141	1785	164	1797	152
1762	146	1774	—	1786	189	1798	167
1763	150	1775	158	1787	187		
1764	148	1776	148	1788	192		

[1] Le cifre sono ricavate da *Il Corso delle Stelle* cit., 1753-98.

TABELLA 5.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE DEI LAUREATI DEL CAMPIONE (1740-42; 1760-62; 1780-82) IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA PER PROVINCIA (RELATIVE PERCENTUALI)[1]

Provenienza	Laureati		Giustizia perif. I istanza		Magistratura		Altre cariche pubbliche		Ignoti e avv.[2]	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Torino	117	18,3	9	7,7	22	18,8	18	15,4	68	58,1
Prov. di Torino	41	6,4	9	22	5	12,2	7	17	20	48,8
Altre Prov. Piemonte	355	55,6	97	27,3	31	8,7	29	8,2	198	55,8
Savoia e Aosta	81	12,7	20	24,7	9	11,1	8	9,9	44	54,3
Nizza	43	6,7	19	44,2	6	14	5	11,6	13	30,2
Sardegna	2	0,3	—	—	—	—	—	—	2	—
Totale	639									

[1] Le percentuali sono calcolate in relazione ai laureati di ciascuna area geografica.
[2] Si comprendono in questa sezione anche i pochi avvocati identificati.

TABELLA 6.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE DEI LAUREATI DEL CAMPIONE (1740-42; 1760-62; 1780-82) IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA CITTA'/CAMPAGNA (RELATIVE PERCENTUALI)[1]

Provenienza Città/Campagna	Laureati		Giustizia perif. I istanza		Magistratura		Altre cariche pubbliche		Ignoti e avv.	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Torino	117	18,3	9	7,7	22	18,8	18	15,4	68	58,1
Prov. di Torino	41	6,4	9	22	5	12,2	7	17	20	48,8
Città altre Prov. Piem.	103	16,1	19	18,5	11	10,7	9	8,7	64	62,1
Campagna altre Prov. Piemonte	252	39,5	78	31	20	7,9	20	7,9	134	53,2
Città Savoia e Aosta	54	8,5	14	25,9	7	13	3	5,5	30	55,6
Campagna Savoia e Aosta	27	4,2	6	22,2	2	7,4	5	18,5	14	51,9
Nizza città	17	2,7	7	41,2	3	17,6	2	11,8	5	29,5
Contea di Nizza	26	4	12	46,2	3	11,5	3	11,5	8	30,8
Sardegna	2	0,3	—	—	—	—	—	—	2	—
Totale	639									

[1] Calcolate in relazione ai laureati di ciascuna area geografica.

Tabella 7.

CARRIERA DEI GRAN CANCELLIERI E I^mi PRESIDENTI DEL SENATO [1]

Lovera di Maria Cesare Nobile	Valperga Gerolamo Nobile	Avogadro Filippo	Pateri Felice
1743 laurea	1747 laurea	1787 acquista tit. nobiliare	1784 acquista titolo comitale
1744 Aggreg. Coll. Facoltà	1750 Sostit. Avv. dei poveri Sen. Piemonte	1756 laurea	1757 laurea
1748 Sost. Avv. Fisc. Gen. Senato di Nizza	1759 Senatore Sen. di Nizza	1757 aggreg. Coll. Facoltà	1766 Sost. Avv. Gen. Sen. Piemonte
1749 Senatore Savoia	1760 Giudice legale Consolato di Nizza	1760 Prefetto legale Coll. Prov.	1775 Senatore Sen. Piemonte
1764 Avv. Fisc. Gen. Senato Savoia	1779 Pres. Capo Cons. Torino	1763 Sostit. Avv. Gen. Senato Piemonte	1787 Giudice Cons. di Torino
1768 Pres. Senato di Nizza e Consolato di Commercio	1790 I Pres. Sen. Piemonte	1768 Senatore Sen. Piemonte	1791 Avv. Gen. Sen. Piemonte
1790 Presidente Sen. di Savoia	1791 Reggente Gran Cancelleria	1770 Giudice Cons. di Torino	1796 I Presidente Sen. Piemonte
1795 Reggente Provv. Gran Cancelleria		1777 Avv. Gen. Sen. Piemonte	
1795 I Pres. Sen. Piemonte		1787 Pres. Senato Piemonte	
1797 Ministro di stato		1791 I Presidente Camera	
		1795 Reggente Gran Cancelleria	

Adami Girolamo Maria	Peyretti Chiaffredo Antonio	Brea Gaspare Giuseppe	Corte Giuseppe Ignazio
1781 acquista titolo comitale	1769 acquista titolo comitale	1768 acquista titolo comitale	1770 acquista titolo comitale
1760 laurea	1743 laurea	1730 laurea	1733 laurea
1761 Aggreg. Coll. Facoltà	1744 Aggreg. Coll. Facoltà	1744 Sost. Procurat. Gen.	1734 Aggreg. Coll. Facoltà
1763 Prefetto Legale Coll. Province	1749 Sost. Avv. Gen. Sen. Piemonte	1756 Procuratore Gen.	1736 Prof. Legge Univ.
1766 Sost. Avv. Fisc. Gen. Sen. Savoia	1759 Senatore Sen. Piemonte	1768 I Presidente del Sen.	1748 Avv. Fisc. Univ.
1768 Senatore Sen. Savoia	1762 Giudice Con. Torino		1749 Collaterale
1776 Avv. Fisc. Gen. Senato Savoia	1763 Avv. Gen. Sen. Piemonte		1768 I Presidente Camera
1778 Procuratore Gen.	1768 II Presidente Sen. Piemonte		1773 I Segretario Affari Interni
1785 Controllore Gen. Finanze	1778 I Presidente Sen. Piemonte		1785 Intendente Gen.
1790 I Presidente Senato Savoia	1789 Ministro di Stato		1789 Gran Cancelliere
	1791 Conservatore Gen. appannaggi Principi Reali		

[1] Nelle tabelle 7-12 sono ricostruite le carriere degli ufficiali che percorrono tutto l'*iter* professionale dopo gli anni Venti.

TABELLA 8.

CARRIERA DEI PRESIDENTI DELLA CAMERA

GIAIME FELICE GIUSEPPE nobile	BELTRAMO GIUSEPPE FELICE nobile	GALLI PIER GAETANO	DELLA VALLE GIUSEPPE nobile
1749 laurea	1736 laurea	1781 acquista tit. nobiliare	Laurea
1750 Aggreg. Coll. Facoltà	1749 Referendario	1754 laurea	1768 Pres. Audienza di Cagliari
1765 Intendente prov.	1752 Senatore Sen. Piemonte	1766 Senatore	1774 Pres. Camera
1780 Intendente Gen. Gabelle	1759 Collaterale	1787 Pres. Camera	1791 II Pres. Supr. Cons. Sardegna
1782 Contadore Gen.	1768 Pres. Camera	1796 Pres. Camera	1799 I Pres. Camera
1783 I Pres. Sen. Torino	1774 I Pres. Camera		
1784 Reggente R. Audienza di Cagliari			
1795 I Pres. Camera			

PLATZERT VITTORIO AMEDEO nobile	MAISTRE GIOVANNI FRANCESCO
1737 laurea	1764 acquista titolo comitale
1745 Conservatore delle Gabelle	1722 laurea
1750 Procuratore Generale	1730 Procuratore Generale
1760 Collaterale	1740 Senatore Savoia
1770 Conservatore Gen. del Tabellione	1749 Avv. Fiscale Gen. Savoia
1775 Sovrintendente dei R. Archivi	1756 Presidente di classe alla Camera
1779 Pres. di classe alla Camera	1764 Pres. Senato Savoia e Capo cons. Riforma di Chambéry
	1785 Conservatore Appannaggi Principi Reali

TABELLA 9.

CARRIERE DEI DETENTORI DELLE SUPREME CARICHE FINANZIARIE

MICHELE FERRI SCIPIONE di Salbertrand Saluzzo	POCHETTINI GIOV. BATTISTA nobile	BOTTONE UGO VINCENZO nobile	DE ROSSI GIOVANNI TOMMASO DI TONENGO	DE MORRI CARLO FELICE nobile
1775 acquista tit. nob.	1760 laurea	1771 laurea	1757 acquista tit. nobil.	1732 laurea
1740 laurea	1768 Senatore Sen. Savoia	1775 Sostit. Procuratore Generale	1746 laurea	1737 Referendario
1750 Vice-Auditore di guerra	1778 Avv. Fisc. Gen. Sen. Savoia	1779 Effettivo	1747 Aggreg. Coll. Fac.	1742 I Ufficiale Controllo Gen.
1753 Vice-Intendente gen. Gabelle	1784 Intendente Gen. Real Casa	1782 Senatore Sen. Savoia	1752 Sostit. Procuratore Generale	1750 Intendente Gener. Fabbriche e Fortif.
1758 I Ufficiale R. Gabelle	1791 Generale delle Finanze	1790 Intendente Gen.	1762 Collaterale	1771 Controllore Gen. Finanze
1767 I Ufficiale Finanze	1797 Sovrintendente Archivi di Corte	1794 Contadore Gener.	1768 Procuratore gen. Sen. Piemonte	1775 Presidente Consiglio Finanze
1775 Auditore gen. di guerra			1778 Controllore Gener.	1778 Ministro di Stato
1778 Consigliere agg. Consiglio Finanze				
1789 Generale delle Finanze				

TABELLA 10.

CARRIERE DEI I^mi SEGRETARI DI GUERRA

BOGINO GIANBATTISTA	FONTANA GIANBATTISTA nobile	CHIAVARINA GIOVANNI ANDREA GIACINTO
laurea prima del 1730	1737 laurea	1776 acquista tit. comitale
1723 Sost. Proc. Gen. Camera	1769 Inviato straord. presso Rep. Genova	1741 laurea
1730 I Consigliere e Referendario	1773 Contadore Generale di Guerra e Conservatore R. Finanze	1743 Sottosegretario di Guerra
17733 Auditore Gen. di Guerra	1779 Generale R. Finanze	1751 Segretario di Guerra
1743 I Segretario di Guerra	1789 I Segretario di Guerra	1757 I Ufficiale di Guerra
	1797 Ministro (guerra)	1773 Reggente Segret. Guerra
		1775 I Segretario di Guerra
		1779 Sovrint. R. Archivi.

TABELLA 11.

CARRIERE I^mi SEGRETARI AFFARI ESTERI E CARRIERE DIPLOMATICHE

NOMIS GIUSEPPE SPIRITO nobile	MALINGRI FRANCESCO nobile	DAMIANO CLEMENTE nobile
1749 laurea	1753 laurea	1769 laurea
1761 Senatore Sen. Piemonte	1766 Referendario	1770 aggreg. Coll. Facoltà
1779 Ministro Plenipotenz. presso corte Portogallo	1768 Senatore Sen. Piemonte	1774 Referendario
1782 Auditore Gen. Corte	1772 Giudice straordinario Consolato Torino	1778 Senatore Sen. Piemonte
1784 Inviato Straord. corte di Londra	1782 Inviato straordinario Rep. Venezia	1785 Ministro Plenipotenz. a Roma
1789 Ministro Plenipotenz. in Portogallo		1796 Segretario Esteri e Ministro
1796 Ambasciatore a Madrid		1797 Reggente Segreteria Interni

TABELLA 12.

CARRIERE I^mi SEGRETARI AFFARI INTERNI

BERTOLOTTI GIACOMO PIO	GRANERI PIETRO
1737 laurea Esercizio avvocatura	1781 acquista titolo nobiliare
1756 Sottosegretario Interni	1750 laurea
1762 Segretario Interni	1758 Senatore Sen. Nizza
1774 I Ufficiale Segreteria Interni	1760 Giudice Civ. Regia Audienza di Sardegna
1789 I Segretario Interni	1768 Avv. Gen. Sen. Piemonte
1793 Sovrintendente R. Archivi	1777 Ministro plenipotenz. a Roma
	1781 Inviato straordinario a Vienna
	1786 Ambasciatore in Spagna
	1789 I Segretario Interni e Ministro

TABELLA 13.

STIPENDI ANNUI DEGLI UFFICIALI PER FASCE RETRIBUTIVE

MAGISTRATURA

da 8.000 a 10.000 LL.	da 4.000 a 6.000 LL.	da 2.000 a 3.000 LL.	da 1.000 a 2.000 LL.	sotto le 1.000 LL.
Gran Cancelliere L. 9.500	I Pres. Sen. di Torino e Savoia L. 5.000 I Pres. Camera dei Conti L. 5.000 Capo Consol. Comm. di Torino L. 4.000	I Pres. Sen. di Nizza L. 3.000 (nel 1791 L. 4.600) Pres. Sen. Savoia e Piemonte L. 3.000 di Nizza L. 2.000 Pres. di classe Camera L. 3.000 Avvocato Gen. Sen. Piemonte L. 3.000 Avv. Fisc. Gen Sen. Piemonte L. 3.000 Avv. Fisc. Gen. Sen. Nizza e Savoia L. 2.000 Procur. Gen. Camera L. 3.000 Auditore Gen. di Guerra L. 3.000 Auditore Gen. di Corte L. 2.000 R. Archivista L. 3.000	Referendari L. 1.200-2.000 Collaterali L. 1.200 Senatori L. 1.200 Mastri Audit. L. 1.200 Consiglieri di Stato L. 1.500-2.000 Conservatori Gener. Gabelle Piem. L. 1.000 Direttore Generale delle poste L. 1.500 Sost. Avv. Gen. e Fisc. Gen. L. 1.000-1.200	Prefetti e Pretori L. 300-500 Avv. Fisc. Prov. L. 329.11 Capo Cons. di Nizza L. 600 Giudici leg. Cons. L. 300-500 Avv. Fisc. Cons. di Torino L. 500 Proc. Gen. di Comm. dei Cons. L. 600-800 Vice-Audit. Gen. di Guerra L. 600-1.000 Sost. Procu. Gen. L. 600-1.200 Avv. Fisc. Militari L. 600 Sostituto L. 400 Avv. poveri Sen. L. 500-650 Sostituti L. 250+350 Proc. Poveri L. 700 Segretari delle Magistrature L. 200+400

(*segue*) TABELLA 13.

	da 8.000 a 10.000 LL.	da 4.000 a 6.000 LL.	da 2.000 a 3.000 LL.	da 1.000 a 2.000 LL.	sotto le 1.000 LL.
AZIENDE FINANZIARIE		Controllore Gen. L. 6.000 Contadore Gen. L. 6.000 Generale delle Finanze L. 6.000	Intend. Gen. Savoia, Monferr., Oneglia e Nizza L. 3.000 Intend. Gen. Torino, Aless. e Lomell. L. 2.500 Intend. Gen. R. Casa L. 3.000 I Uff. Controllo Gen. L. 3.000 I Uff. del Soldo L. 3.000 I Uff. Ufficio Finanze L. 3.000	Intend. Prov. L. 1.500-2.000	
SEGRETERIE	I Segretario Interni L. 8.000 I Segretario Esteri L. 8.000	I Segretario di Guerra L. 5.000	Ufficiali Segreterie L. 2.500-3.000	Segretari Esteri L. 1.200 Segretari Interni e Guerra L. 1.000	Sottosegretari Esteri L. 750 Sottosegretari Interni e Guerra L. 650

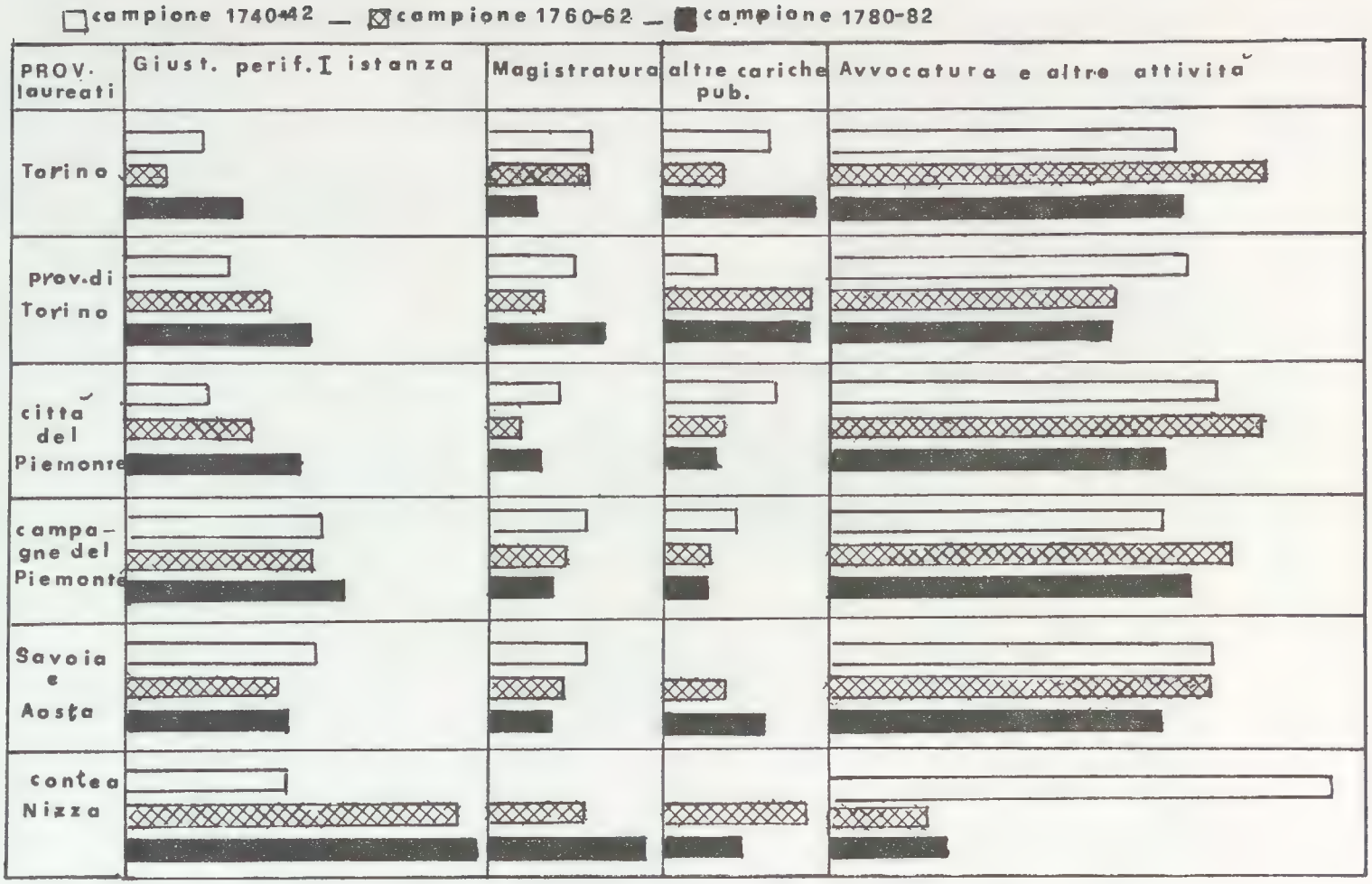

GRAFICO 1: Distribuzione professionale dei laureati in relazione alla provenienza e per fasce temporali (in %)

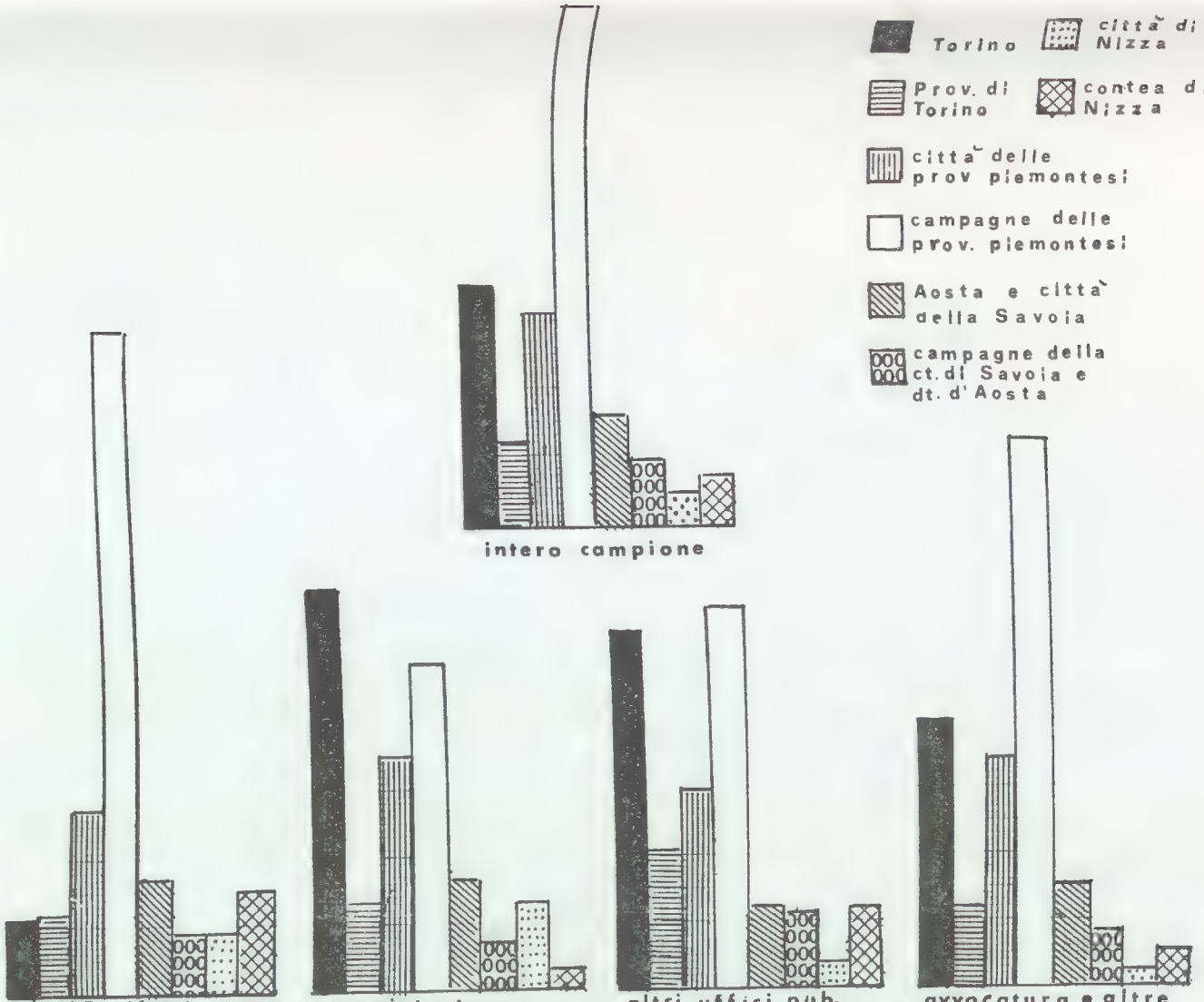

GRAFICO 2.: Distribuzione per provenienza territoriale dei laureati del campione complessivo (1740–42; 1760–62; 1780–82) e loro presenza nei diversi settori (in %)

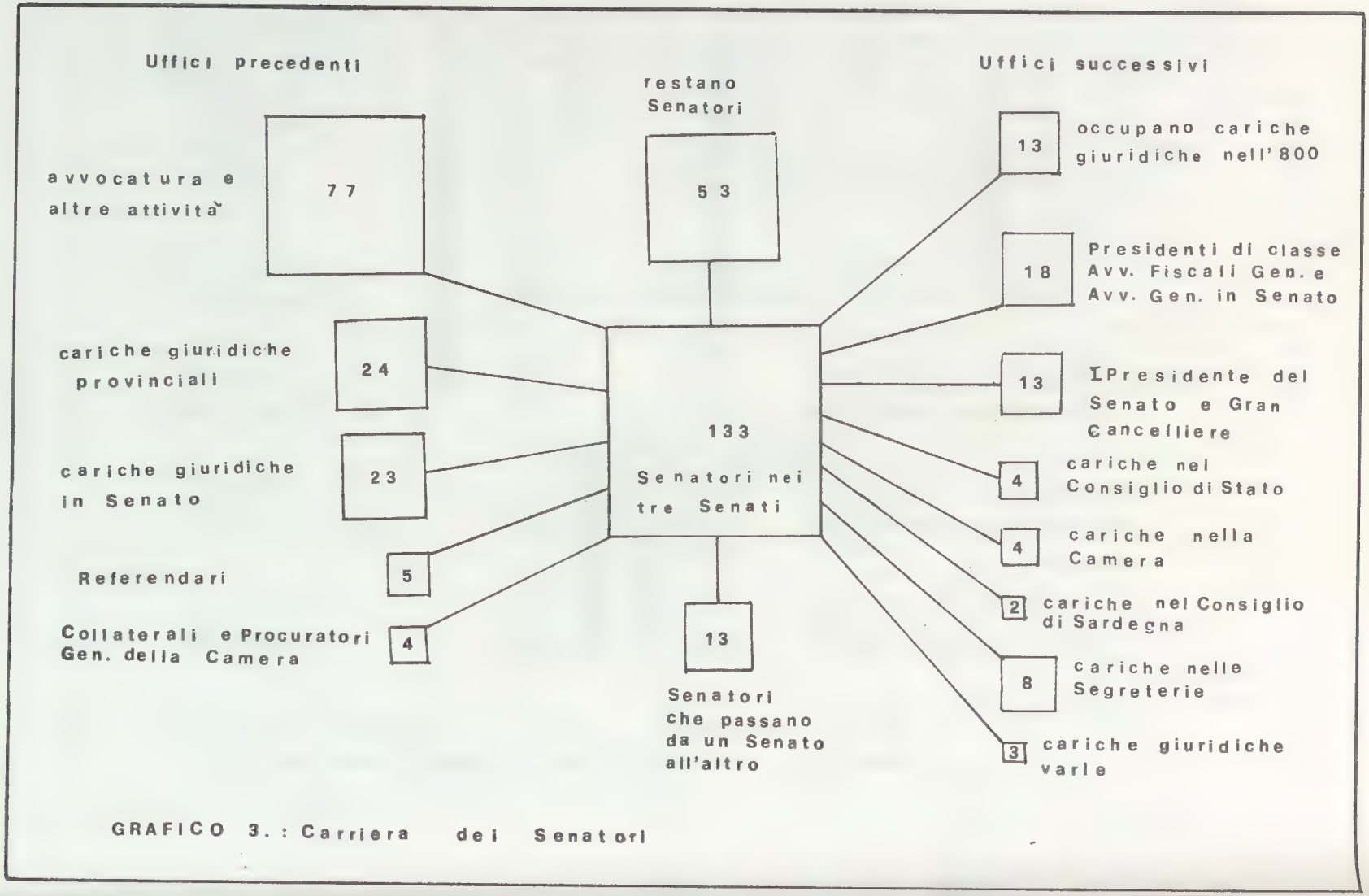

GRAFICO 3. : Carriera dei Senatori

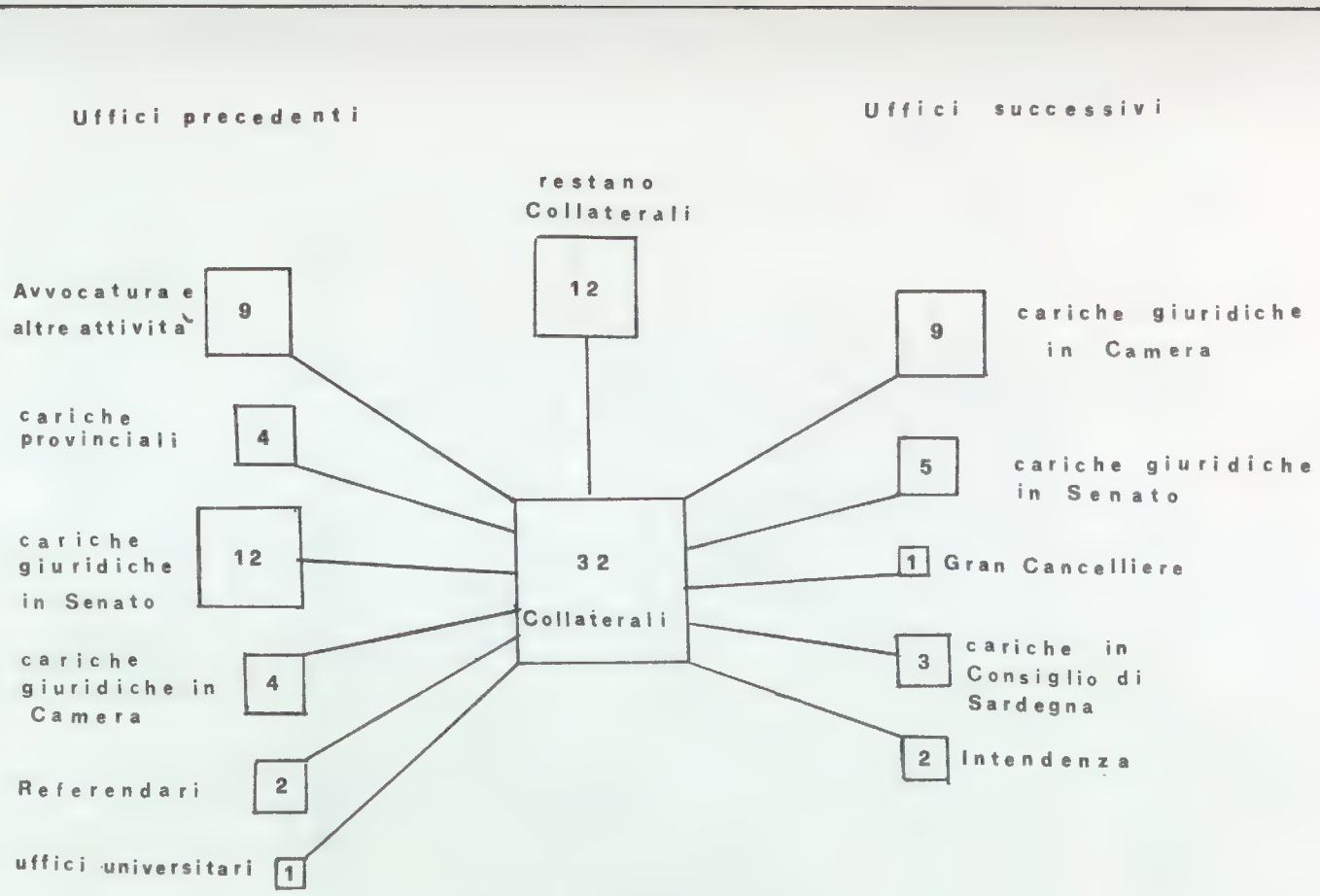

GRAFICO 4.: Carriera dei Collaterali

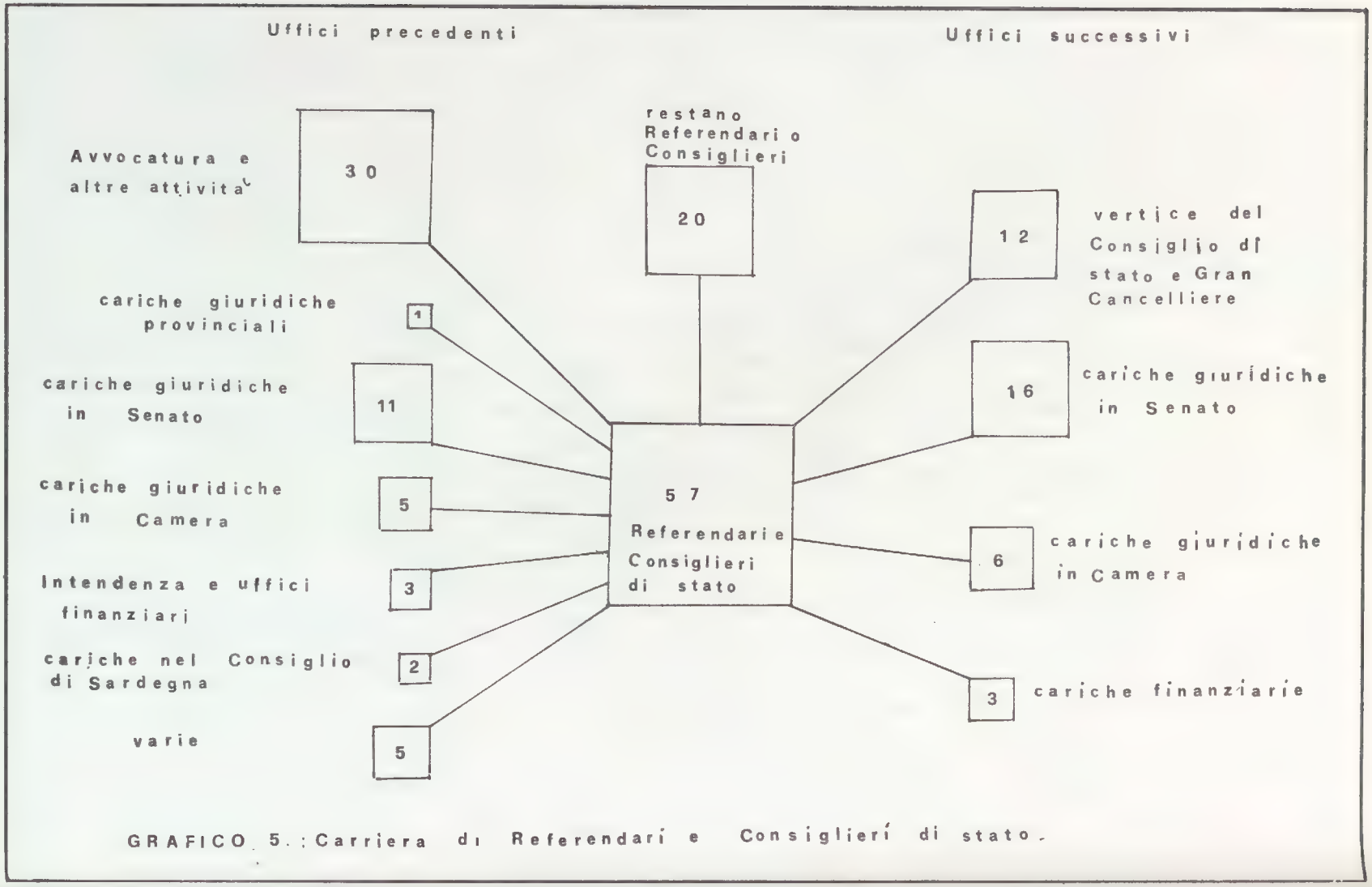

GRAFICO 5.: Carriera di Referendari e Consiglieri di stato.

LA STORIOGRAFIA PIEMONTESE DI CARLO DENINA

Scrivendo al fratello Alessandro, a Roma, così Pietro Verri conchiudeva la sua lettera del 21 dicembre 1776 [1]: « Nel nuovo indice de' libri proibiti uscito a Vienna si leggono Dante, Petrarca e Ariosto. Denina ha perduto 400 lire di pensione per aver omesso di celebrare alcuni santi della Casa di Savoia in un suo nuovo libro. A Napoli i Franchi Muratori sono in carcere. Nella Spagna sta nella Inquisizione uno che ha tradotto il libro *Dei delitti e delle pene* [2]. Eccoti il secolo XVIII, il secolo della filosofia! ».

Pochi giorni appresso, il 30 dicembre, così gli rispondeva Alessandro, facendo eco alla sua amarezza: « Io ho del cattivo umore contro il secolo filosofico, il secolo illuminato. Succedono ai giorni nostri le maggiori barbarie, tirannie ed errori; quasi tutti i governi sono dispotici, le belle arti non sono quasi conosciute, la superstizione di tempo in tempo ricaccia fuori la testa; eppure si va esclamando che questo è il gran secolo XVIII. Non sapevo che Denina avesse perduta la pensione. È molto doloroso il perderla per simile motivo » [3].

L'atmosfera di sconforto sul potere dei lumi, la disillusione acerba che fin da ora sembra attanagliare i due Verri e che bene simboleggia quel passaggio dei riformatori più maturi a una posizione di accentuata sfiducia nei confronti dell'autorità — ancorché illuminata, ché strumentalizzando i lumi essa è riuscita a consolidare ed estendere il suo dispotismo — introduce efficacemente la vicenda deniniana cui accenna Pietro.

Carlo Denina, reduce dalla fatica delle *Rivoluzioni d'Italia* [4], ottenuta nel 1770 la cattedra di eloquenza italiana e di lingua greca all'Università di Torino, mietuti lusinghieri apprezzamenti in Italia e in Europa per questa

[1] *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri,* a cura di A. Giulini e G. Seregni, vol. VIII, Milano 1934, p. 230.

[2] Juan Antonio de las Casas, che a Madrid, nel 1774, aveva dato alle stampe il *Tratado de los delitos y de las penas.* Cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene,* a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi 1965, pp. 564-571.

[3] *Carteggio* cit., p. 234.

[4] Edite a Torino, presso i Reycends, negli anni 1769-'70.

e precedenti opere, notata la « carestia di libri » di storia piemontese, aveva pensato di cimentarsi anche in quel campo. « Les voyages que j'avois faits en Montferrat, à Aoste, à Nice et dernièrement en Savoie, m'avoient mis en état d'écrire sur l'histoire de nos souverains quelque chose de moins superficiel que ce qu'on avoit fait jusqu'alors [...], le Roi agréa fort mon projet », scrisse più tardi nell'autobiografia inserta nella *Prusse littéraire* [5]. « Non ignorando la difficoltà di trattar certe parti — chiarirà nell'introduzione all'*Istoria della Italia occidentale* [6], — pensai d'intitolare quel mio lavoro *Introduzione allo studio dell'istoria del Piemonte e della Savoia,* e comporla conformemente a tal titolo, indicando di tratto in tratto i monumenti e i libri dove si avesse a cercare più distinto ragguaglio de' fatti brevemente narrati o leggermente toccati. Fu approvato il mio disegno ed accordata la facoltà di veder ne' regi archivi ciò che stimassi opportuno [7]. Ma diedi all'opera con più sollecitudine che al mio proprio interesse non conveniva e, in capo a pochi mesi, l'ebbi condotta al termine che mi era prefisso. La presentai prontamente affinché si mandasse a Roma ad un ministro letteratissimo [8], il cui giudizio io medesimo desiderava prima che il libro si desse alle stampe. La gelosia d'un capo archivista, la perfidia d'un primo offiziale della Segreteria di Stato per gli affari esterni [9] e la morte inopportuna di quel dotto ministro ne impedì la pubblicazione ». Benché si fosse ormai in piena epoca napoleonica, il Denina non scese in particolari ulteriori sulla vicenda di molti lustri innanzi, limitandosi a notare che « quando poi, cangiate le circostanze ministeriali, si trattò di ripigliar quel lavoro, ritoccarlo, aumentarlo o rifonderlo, e darlo alle stampe, mi fu risposto

[5] C. Denina, *La Prusse littéraire sous Fréderic II,* I, Berlin, H. A. Rottmann 1790, p. 419.

[6] Pubblicata a Torino, presso Balbino-Morano-Pane, nel 1809.

[7] Affermazione smentita dal testo dell'*Istanza.*

[8] Giambattista Balbis Simeone conte di Rivera (1703-1777), ministro a Genova dal 1733 al 1737, dal 1738 a Roma. Ministro di Stato dal 1768.

[9] L'avvocato Paolo Gaetano Vuy. Sul Vuy, poi incarcerato a vita nel forte di Ceva per condotta scandalosa, cfr. N. Bianchi, *Storia della Monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861,* I, Torino 1877, pp. 43-46; Archivio di Stato di Torino, *Provvidenze economiche sopra gli affari di privati,* m. 25, n. 2, *Parere di Congresso, informazioni, lettere e memorie riguardanti li reati di Giacinto Cardellino, ditenuto nel forte di Ceva, egualmenteché l'avvocato Vuy stato messo a confronto col detto Cardellino per verificare certi scritti e memorie dal suddetto concertate col detto Vuy, da cui vennero fatte varie aggiunte alle medesime, 1779-1785.*

che non si voleva lasciar pubblicar nulla di nuovo toccante l'istoria della Real Casa finché non ne fosse accertata l'origine »[10].

Fortunatamente, presso l'Archivio di Stato di Torino ho potuto rinvenire un'*Istanza*[11] del Denina, probabilmente rivolta al primo Segretario di Stato per gli affari esteri. Essa, oltre a far luce sulla vicenda in sé, è un'altra testimonianza significativa dell'ambiente con cui dovette fare i conti il pur cauto riformismo dello storico di Revello. Ne riporto integralmente il testo, del febbraio 1777.

« D[on] Carlo Denina, sotto gli auspici di S. M. compilata un'opera storica con titolo di *Introduzione alla storia del Piemonte e della Savoia,* per essere sicuro di non avanzar cosa che potesse dispiacere e far torto alla nazione e a' suoi sovrani, desiderò che si mandasse, siccome nel real gradimento della Segreteria di V. E. fu mandata in Roma, al signor conte di Rivera. L'autore non accompagnò con alcuna lettera quel volume Ms. per dar tempo al signor conte di leggerlo senza prevenzione.

Passate poi alcune settimane credette opportuno di significare al detto ministro l'oggetto che si era proposto, e presentargli vari *piani* su' quali la stessa materia si potea disporre. Ne scrisse perciò lungamente al signor conte, comunicandogli altresì l'istruzione che l'autore stesso vi avea distesa e che era stata due anni sono graziosamente approvata da S. M., in occasione che fu a rassegnarle la seconda parte del Ms. contenente l'epoca ottava. Fu rimesso il piego in proprie mani dell'avvocato Vuy, ma, non avendone avuto riscontro, ne scrisse di nuovo al signor conte di Rivera, da cui per lettera de' 9 di novembre[12] intese che quel piego era stato ritenuto e che, anzi, si era scritto al signor conte di Rivera in modo da farlo ritenuto nel dar parere favorevole a quella storia. Scrisse appresso all'autore che lo avea letto interamente ma in fretta, e che dovea riserbarsi di meglio considerarlo; che quanto lo avea rapito in molti capi, per verità maravigliosi, non gli avea però trovati tutti senza eccezione ecc.

E in quel tempo stesso gli fu detto dal signor Tesoriere Talpone[13] che S. M. non intendeva più di continuargli il sussidio perché non voleva che quella storia si stampasse. Le dicerìe cagionate da questa publica e quasi clamorosa soppressione di una segreta pensione furono grandissime e si sa di certo che se ne sparse la nuova in gran parte di Europa, con discapito grandissimo dell'onor suo, quasi che fosse incorso nella disgrazia di S. M. D'allora in poi egli si sente domandare, ad ogni passo e da ogni genere di

[10] DENINA, *Istoria* cit., pp. XXXIII-XXXIV.

[11] Arch. St. Torino, *Istruzione Pubblica, Proprietà letteraria,* m. 2, *Istanza di D. Carlo Denina perché gli sia restituito il suo Ms. — Introduzione alla storia del Piemonte e della Savoia — sottoposto a revisione e perché gli sia continuata la beneficienza sovrana,* Ms. apografo di cc. 4 n.n. + 2 vuote, di mm. 294 x 200.

[12] 1776.

[13] Il conte Talpone di Montariolo era sovraintendente generale alla cassa delle pensioni. La pensione era stata accordata al Denina sulla « cassa segreta ».

persone, se egl'abbia ripigliato quel lavoro e ricoverata la sospesa pensione. La graziosa e clementissima maniera onde S. M. lo ricevette quando ebbe l'onore di presentarle la *Bibliopea* [14], le reiterate e sincere proteste dell'autore di essere disposto a cambiare e correggere tutto quello che gli fosse suggerito, gli fecero sperare che effettivamente gli fosse col predetto, o altro equivalente sussidio, continuata la commissione di tirare inanzi l'opera intrapresa, almeno fino a tanto che l'autore stesso ne fosse contento e ne avesse l'approvazione di qualche persona dotta e prudente, per rimetterla poi al totale arbitrio di S. M., sia per istamparla o per farla servire Ms. alla istruzione de' suoi reali figliuoli. Il che tanto più facilmente crederebbe di poter fare quanto che le opposizioni che intende essergli fatte si riducono a cose di facile emendazione.

Nello scorso mese di gennaio, avendo rifatti alcuni articoli, e fra gli altri ampliato di molto la vita del B[eato] Amedeo [15] che aveva inteso essere stata trovata troppo scarsa e sterile, gli trasmise al signor conte di Rivera, della cui salute si aveano allora migliori riscontri. Ma egli andava pur troppo peggiorando e fece perciò scrivere a' 25 dello scorso gennaio, dal suo segretario Trave, che non era più in istato di dare il suo sentimento, né sopra il Ms. trasmessogli prima, né sopra le aggiunte e le correzioni mandategli ultimamente. Da lettere particolari de' 7 corrente febbraio di persona confidentissima del signor conte, l'autore viene accertato che quel signore ha dimostrato grandissimo rammarico che la cosa fosse stata così arenata e che l'autore avesse avuto sì grave discapito; ed anche nella maggior gravezza del male ripigliava il Ms. e notava e scriveva, tutto risoluto di raddrizzar la faccenda e far che l'opera si perfezionasse. E più volte fu udito dire in questi precisi termini: ' L'opera è bene scritta, con franchezza, con buono stile istorico; mi piace, ma si scorge che non ha potuto l'autore vedere i fonti, le carte, i documenti veri, attaccandosi sovente ad autori molto incerti e poco sicuri. Per esempio nell'affare tra noi e Venezia (soggiungea egli) da me raccomodato con Foscarini [16], si vede che fu mal informato; del marchese d'Ormea [17] si vede che parla giusta le voci popolari e non ne è giusta idea; e poi quel pizzicare di troppo i frati, la Chiesa e Roma non mi piace, e benché ora corri la moda non istà bene, né lo vedranno di buon occhio i posteri, tanto più che alcuni princìpi sono azzardati e poco sicuri ecc. '.

Si prega V. E. di avvertire a questo proposito che quella storia fu tutta distesa prima che all'autore fosse comunicata pur una parola, o dagli Archivi o da alcun altro uffizio; e che la prima parte, compilata quattro anni sono, e la terza, distesa in fretta

[14] C. Denina, *Bibliopea o sia l'arte di compor libri,* Torino, Reycends 1776.

[15] Il Beato Amedeo IX di Savoia (1435-1472), duca dal 1465 alla morte. Forse il cap. inviato al Rivera era la copia in netto del Ms. R.IV.99 della B. N. di Torino, apogr. con corr. aut. di cc. 7+4 senza tit.; indic. di catal.: *Il regno di Amedeo IX.*

[16] Marco Foscarini fu a Torino nel 1741 per ristabilire i rapporti diplomatici da decenni interrotti. Compita la missione, al ritorno scrisse una *Relazione dello Stato di Savoia,* in data 2 marzo 1743. Cfr. *Relazioni dello Stato di Savoia negli anni 1574, 1670, 1743 scritte dagli ambasciatori veneti Molini, Bellengo e Foscarini,* Torino 1830, pp. 89-208.

[17] Carlo Vincenzo Ferrero d'Ormea (1680-1745).

l'anno scorso appunto per essere in tempo di conferirla così, di grosso, a persone che non poteano più promettere lunga vita e profittare, mentre potevasi, de' loro lumi e procurare intanto da fonti che gli fossero indicate ed aperte più sicure notizie, si sono presentate poco più che come un abbozzo, finché si avessero notizie più accertate.

Ricorre pertanto l'autore alla E. V. pregandola a volere, col gradimento di S. M., fargli riavere il suo Ms. con tutte le annotazioni del signor conte Rivera relative al medesimo, ovvero di farlo rimettere a qualche altra persona di pari giudizio e intelligenza, con cui l'autore possa, a voce o per lettera, conferire, e variare e accrescere e correggere tutto quello che si stimerà aver bisogno di correzione e cambiamento; supplicandola nel tempo stesso a volere interporre i suoi graziosi uffici appresso S. M. affinché gli siano continuati, come prima, gli effetti della sua reale beneficienza per poter impiegare i suoi talenti, qualunque siano, in opere di pubblica utilità, in tempo che per il favorevole incontro delle opere già pubblicate egli può sperare di far cose non indegne della protezione del Re e de' suoi Ministri, e che viene da ogni parte sollecitato ad impiegarsi in opere storiche e segnatamente di storia patria ».

La prospettiva essenzale in cui inserire questa vicenda è naturalmente quella di un'analisi del rapporto tra potere e storiografia. Il Claretta — in quello che rimane il lavoro più completo sulla storiografia piemontese [18] — diede un giudizio negativo sull'atteggiamento dei sovrani sabaudi verso gli studi storici. Dopo aver ricordato le disavventure di Muratori, cui era stata negata la facoltà di accedere agli archivi del regno, le difficoltà di Bernardo Andrea Lama e di tutti coloro che successivamente si accinsero ad applicare le nuove metodologie critiche alla storia della dinastia, il Claretta rilevò che il governo di Vittorio Amedeo II « s'intrattenne alquanto di studi storici », ma per mera propensione dinastica, « pronto a inceppare, anziché favorirne i cultori ». Una preoccupazione genealogica determinò infatti tutta la politica storiografica del governo, « intento a far sì che a qualunque costo s'avesse a decretare certa ed incrollabile l'origine sassone della Casa di Savoia » [19]. Questa discendenza sassone affermata dal Guichenon secondo una tradizione genealogica che risaliva al tempo di Amedeo VIII, era già stata confutata dal Muratori nell'introduzione delle *Antichità estensi* [20], ma

[18] G. Claretta, *Sui principali storici piemontesi e particolarmente sugli storiografi della Real Casa di Savoia,* Torino 1878.

[19] Op. cit., pp. 355-356.

[20] Pubblicate a Modena nel 1717. Cfr. Arch. St. Torino, *Storie della Real Casa,* cat. I, *Origini,* m. 1, n. 8, *Dissertazione in forma di lettera sopra l'origine della R. Casa di Savoia dai prìncipi sassoni, in risposta ai contrari argomenti dati in luce dal signor abate Muratori.*

era sostenuta dalla dinastia a conforto dei suoi legami giuridici col « corpo germanico » e delle sue aspirazioni ulteriori [21]. Nel 1781, per por fine alle discussioni degli storici sulla discendenza, « si diede il carico di fare sopra l'estrazione del supposto stipite sassonico dell'albero savoino le più diligenti ricerche a un Consigliere di Stato, cavalier Rangone [22], che viaggiò in Alemagna e in Francia per tale oggetto. Si permise non di meno alle speculazioni di librai e de' protettori ed associati loro, di ristampare le opere de' due Chiesa e del Guichenon [23], purché non vi si facesse né correzione, né aggiunta alcuna » [24], come scriverà il Nostro.

La ricerca storica piegata a provare l'origine sassone della dinastia è esempio eloquente della pretesa dello Stato di burocratizzare la scienza e non si colloca che apparentemente sullo stesso piano dell'azione del Muratori che, al tempo della controversia di Comacchio fra gli Este e la Santa Sede, si era fatto consulente genealogico-giuridico-diplomatico dei propri duchi. « Il re che nel nostro piccolo paese di ogni piccolissima cosa s'ingerisce » [25], per dirla con Alfieri, considerava gli storici alla stregua degli altri funzionari del suo governo, mal retribuiti ma solerti, efficienti, scrupolosi.

Sulla scienza e la cultura nel Piemonte del '700, il Calcaterra ha modulato le note più suadenti della propria versatilità descrittiva per dimostrare l'ammirevole unitarietà d'intenti che univa governo e intellettuali nel segno di un « empirismo baconiano » [26] innervato dalla forza positiva della tradizione e dalla coscienza delle peculiarità pedemontane. Ma sfrondando tale ricostruzione dagli orpelli retorici e dalla pregiudiziale dinastico-patriottica, ricompare il quadro desolante nel quale si trovarono ad operare gl'intellettuali subalpini, apparsi come « delle eccezioni, delle stramberie, degli esiliati

[21] I Savoia, che già avevano diritto a sedere alla Dieta dell'Impero, aspiravano a fine '700 a diventare prìncipi elettori. Cfr. G. Tabacco, *Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero*, Torino 1939, pp. 188 sgg. Sulla tesi della discendenza sassone cfr. F. Cognasso, *Umberto Biancamano*, Torino 1929, pp. 38 sgg.

[22] Per Melchiorre Rangone furono finalmente aperti gli Archivi (R. Patenti del 22 ottobre 1781). I risultati furono comunque poco convincenti. La fine dell'Impero, facendo venir meno ogni interesse politico, segnò anche la fine delle pretensioni sabaude all'origine sassone.

[23] Fu il tipografo Onorato Derossi a ristampare la maggior parte dei testi dei cronachisti e degli storiografi piemontesi. Cfr. Torino, Bibl. Reale, *Msc. Vernazza*, 51. 8, *Pubblicazione degli antichi storici piemontesi.*

[24] Denina, *Istoria* cit., I, pp. XXXIV-XXXV.

[25] V. Alfieri, *Vita*, a cura di G. P. Dossena, Torino, Einaudi 1967, p. 59.

[26] Cfr. C. Calcaterra, *Il nostro imminente Risorgimento*, Torino 1935, pp. 28 sgg.

anche quando restavano in patria e tanto più quando erano costretti a lasciarla »[27].

Dello spirito riformatore dell'età di Vittorio Amedeo II sopravviveva solo un certo interesse per la tecnica, per gli esperimenti e le ricerche pratiche. Alla storia, altrove divenuta strumento dello spirito critico e dell'impulso innovatore, viene decretato una sorta di ostracismo dai governanti sabaudi; naturalmente lasciata fuori dall'Università, in cui prevalgono ormai lavori scolastici, di mera compilazione. L'opposizione alla storia era già stata capeggiata dall'Ormea e dal Caissotti. Nel 1737 essi si erano opposti alla proposta del Gran Cancelliere Zoppi d'istituire una cattedra di « Geografia illuminata dalla Storia ». L'atteggiamento verso la ricerca storica s'inserisce naturalmente in un più vasto quadro di ostilità e d'insensibilità verso le esigenze della cultura[28].

Su uno sfondo tanto malagevole, ai tradizionalisti in cultura e in politica si oppongono pochi radicali, simboleggiati da Dalmazzo Francesco Vasco, solitari, eretici. A mezza strada quei conservatori illuminati che avranno nei Filopatridi i loro rappresentanti ideali. I giovani aristocratici riuniti in quell'intesa avrebbero potuto operare riforme e collaborare ad una più razionale gestione del potere nel solco delle strutture politiche esistenti. Ma la dinastia diffiderà anche di loro e ne frustrerà l'impegno innovatore.

Anche volendo accogliere la tesi del Calcaterra dell'« empirismo baconiano », riesce arduo non scorgere in esso segni di una cultura di retroguardia. Certo, fra i molti, anche il Muratori s'ispirò a Bacone[29]. Ma se il baconismo muratoriano del primo Settecento introduceva una prospettiva novatrice, lo sclerotizzato baconismo subalpino non poteva che tradursi in ideologia antilluminista, riuscendo solo a incoraggiare una scienza spicciola di progressi tecnici che, quand'anche riuscì a esplicarsi, rimase senza influenze sensibili sulla chiusura intellettuale presidiata dal governo.

Lumeggiata a grandi sbozzi l'atmosfera generale che fa da sfondo all'opera del Denina e dei suoi contemporanei, torniamo alla storiografia,

[27] F. VENTURI, *Introduzione* agli *Scritti storici, letterari, filosofici* di Piero Gobetti, Torino, Einaudi 1969, p. 9.

[28] Cfr. G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena 1957, vol. II, pp. 432-436.

[29] Cfr. L. A. MURATORI, *Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*, Venezia 1708.

alla tradizione locale con cui dovettero confrontarsi gli storici piemontesi del secolo. Iniziando dalle fonti narrative remote, le testimonianze dei cronachisti, scarse e modeste, quasi sempre espressione degli antichi comuni, coordinazioni politico-territoriali dalle vicende complesse e spesso oscure, non potevano certo servire d'innesto alla nuova storiografia perché al di fuori della vicenda dinastica. Le antiche cronache costituirono naturalmente la base di dibattiti e motivo d'appassionato interesse per i numerosi cultori di storia locale del tardo '700 — fra cui annoveriamo anche Giambattista Vasco [30] —, ma l'influenza di questa erudizione municipale restò circoscritta, per lo più estranea alle vicende reali del paese, lontana dall'impegno civile. Punto fermo di riferimento storiografico rimaneva lo Stato sabaudo rinato all'indomani di S. Quintino, creatura della Controriforma e delle esigenze dell'equilibrio europeo, alle cui aspirazioni ambiziose proprio la storiografia aveva offerto una giustificazione teorica, come alla coscienza politica della necessità una sovrastruttura aulica. La traccia lasciata da questa storiografia Cinque-secentesca, gravosa eredità, sarà dunque quella di configurarsi come un arduo « servizio di Stato », che si discosta dall'ambito della munificenza, attributo della regalità, e che non si risolve nell'omaggio formale.

Dopo il Tonso, biografo di Emanuele Filiberto [31], rappresentante di una tarda storiografia umanistica più che delle nuove tensioni controriformistiche, era stato il Botero a interpretare il ruolo dello storico dinastico, dando vita ad una storia pedagogica di *exempla,* non disgiunta da preoccupazioni di ordine realistico [32]. Francesco Agostino della Chiesa ne era stato il continuatore, e pur anche il « riduttore » delle potenzialità razionalistiche, ma, contemporaneamente, il portatore di nuove, non soddisfatte esigenze filologiche [33]. L'influsso di Francesco Agostino della Chiesa sugli storici successivi sarà assai marcato, nonostante la sua erudizione fosse almeno altrettanto geografica che storica. Egli introdusse, e idealmente e per i postulati

[30] Cfr. G. B. Vasco, *Dissertazione sopra l'origine della città del Monteregale e della sua Chiesa matrice. 1788.* Ms. dell'Archivio capitolare di Mondovì.

[31] Cfr. J. Tonsi, *De vita Emanueli Philiberti Allobrogum Ducis et Subalpinorum Principis libri duo,* Augusta Taurinorum, apud D. Tarinum 1596.

[32] Cfr. G. Botero, *Seconda parte de' Prencipi Christiani, che contiene i Prencipi di Savoia,* Torino, D. Tarino 1603.

[33] Cfr. F. A. Della Chiesa, *Corona Reale di Savoia,* Cuneo, B. Strabella 1655-'57. Cfr. A. Garosci, *Storiografia piemontese tra il Cinque e il Settecento,* Dispense A.A. 1971-'72, Torino 1972, pp. 172-176.

di rigore « scientifico » *in nuce* nella sua opera, il ponderoso lavoro di un suddito oltremontano dei duchi di Savoia, di cultura francese quindi, destinato a far da riferimento costante a tutte le ricerche successive (anche il Denina lo citerà spesso), cioè l'*Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoye* di Samuel Guichenon, erudito bressano cui nel 1650, durante la prolungata reggenza di Cristina di Francia, erano state conferite le patenti di storiografo della Real Casa.

L'opera del Guichenon vide la luce un decennio dopo, nel 1660, subito dopo la pace dei Pirenei. Come ha rilevato il Castronovo nel suo ampio studio sullo storico bressano, l'*Histoire généalogique* assunse il ruolo di un'opera di legittimazione della realtà costituzionale e dell'autonomia del principato sabaudo in una contingenza storica quanto mai incerta. Materia del dibattito è quindi « la volontà di un piccolo Stato di riaffermare la propria consistenza, i propri diritti di cittadinanza, contro chi vorrebbe vedere nelle sue vicende la conferma di tradizionali, inevitabili posizioni di vassallaggio » [34]. Ovviamente lo sviluppo di queste premesse politico-costituzionali, nei limiti di un discorso prevalentemente giuridico-patrimoniale, appesantì oltremodo la struttura narrativa dell'opera. Il Denina, un po' superficialmente, portando a testimone anche il Gerdil, scriverà come « neppure i più pazienti leggitori abbiano mai potuto da capo a fine leggere l'istoria genealogica del Guichenon » [35]. D'altronde la preponderanza accordata all'aspetto genealogico, se è tipica dell'età barocca, nel contesto sabaudo, senza precisa fisionomia e continuamente mutevole nelle sue dimensioni, conferiva l'unica solida base su cui impostare una storiografia locale.

L'opera del Guichenon, nonostante precise motivazioni dinastiche, faceva però uso dei nuovi strumenti critici e filologici di derivazione maurina e bollandista, cosicché il risultato ultimo costituiva una imponente ricerca erudita destinata a suscitare vivo interesse, consensi e critiche in tutta Europa e a segnare una tappa fondamentale negli sviluppi della storiografia, dinastica e della monarchia [36].

Contemporaneamente al Guichenon, Emanuele Tesauro, il maggiore interprete del barocco letterario subalpino, uomo di corte alieno da preoccu-

[34] V. Castronovo, *S. Guichenon e la storiografia del Seicento*, Torino 1965, pp. 147-148.
[35] Denina, *Istoria* cit., I, p. XX.
[36] Cfr. Castronovo, op. cit., c. VIII, *La fortuna del Guichenon*.

pazione di serietà scientifica, piegava la storia alle esigenze di una politica partigiana (quella dei prìncipi Tommaso e Maurizio), risolvendola essenzialmente nel panegirico e non affrancandola mai da una vocazione letteraria tendente al fantastico e alla ridondanza imaginifica.

Il Tesauro contrassegnò in qualche modo un termine *ad quem*. Dal regno di Carlo Emanuele II in poi la dinastia tenderà a svalutare e ad avvilire la ricerca storiografica, del cui sostegno giudica di non aver più bisogno, guardata con crescente sospetto, come esercizio inutile e pericoloso, da una classe politica arroccata nella rivendicazione di diritti antichi, anche quando i suoi dirigenti sono *anoblis*, anziché discendenti dell'antica feudalità, non preoccupata affatto (contrariamente all'utilizzazione della storia da parte dell'opposizione aristocratica francese) di verificare motivazioni e idee.

Intanto, fuori dei confini sabaudi, Ludovico Antonio Muratori, frugando fra montagne di pergamene, rinvergando fra diplomi dimenticati, non preoccupato di apparire quasi una macchietta patetica d'erudito, innocuo e laborioso [37], imprimeva all'intelligenza italiana una inversione di tendenza dall'« antiutopico », scettico *status* culturale e politico della vecchia Italia. La consapevolezza muratoriana del passato come prospettiva storica d'impegno intellettuale e civile, assumeva una decisiva funzione di stimolo per le nascenti *élites* illuminate della penisola. All'erudizione l'abate modenese affiancava poi una partecipazione diretta alla formulazione di proposte di riforma religiosa, civile, giurisprudenziale, letteraria.

Il Ricuperati ha recentemente posto in evidenza la complessità del rapporto del Muratori con il Piemonte, ben al di là della difficoltà di ottenere i documenti d'archivio cui si è fatto cenno [38]. Il Piemonte di Vittorio Amedeo II era infatti servito come materiale d'osservazione al riformismo che ispira le celebri pagine muratoriane del *Della pubblica felicità* e *Dei difetti della giurisprudenza*. Notevoli poi le relazioni personali dell'erudito modenese con eminenti personaggi piemontesi: oltre settanta sono infatti le presenze subalpine nel suo *Epistolario*.

L'influenza del Muratori sulla cultura subalpina sarà assai notevole, in ispecie per quanto concerne la sua lezione erudita. Dai *Rerum Italicarum*

[37] Cfr. F. Venturi, *L'Italia fuori d'Italia*, in *Storia d'Italia*, III, Torino, Einaudi 1973, pp. 1031-1032.

[38] Cfr. G. Ricuperati, *L. A. Muratori e il Piemonte*, in *Atti del convegno internazionale di studi muratoriani. Modena 1972*, Firenze, Olschki 1975, vol. III, pp. 1-88.

Scriptores e dalle *Antiquitates Italicae medii aevi* prende le mosse una scuola che ha in Terraneo, Carena e Vernazza gli esponenti maggiori e che tende attraverso eruditi minori a delineare una estesa mappa di studi locali d'antiquaria. In questi tentativi di sviluppare in un'area locale l'insegnamento muratoriano è però palese il congelamento, in forme abbastanza stanche, della forza di rottura critica che l'erudizione aveva rappresentato a cavallo del Sei-Settecento. Essi eviteranno la sintesi, rimanendo nell'ambito di una storia a piccolo raggio. Parziale eccezione l'*Adelaide illustrata* del Terraneo, pubblicata a Torino nel 1759, documentata ricerca sulla contessa Adelaide, sposa del conte di Moriana Oddone (di Savoia), che però non aveva potuto attingere agli archivi della monarchia. « Ciò che si può notare in questa scuola — rileva il Ricuperati — almeno analizzando i principali esponenti, dal Terraneo allo stesso Vernazza, è la riduzione specialistica e quasi ascetica che assumono gli studi, molto lontana dalla cordialità civile e dalla capacità di collegamento a battaglie più avanzate, come era avvenuto nel Muratori » [39].

Dietro al Terraneo, al Vernazza, al Carena, molti altri appassionati di storia locale, tutti diligentemente nominati dal Calcaterra [40]. In costoro, più che mai, pare remoto il severo zelo filologico-documentario dell'abate modenese. Questa erudizione che si esercita su materiali limitati, povera di strumenti critici appropriati e di una metodologia rigorosa di lavoro, senza accogliere intimamente la lezione dello sperimentalismo scientifico, è forse più il prodotto di un acritico, quasi inconsapevole consenso a un clima culturale emergente — che, attraverso l'idea di progresso, dà agli studi storici un poderoso sviluppo, introducendo la storicizzazione nella visione del mondo — che non una meditata scelta di rinnovamento. La cesura tra lo studio delle antichità locali e l'interesse per il mondo contemporaneo appare profonda. Questo esercizio d'erudizione si sposa raramente a una sentita esigenza di rinnovamento morale, religioso, di magistero civile, di omologazione d'istanze nuove. E anche le rare volte in cui le pagine grevi paiono avvivarsi di qualche luce, esse sono per lo più rivendicazioni di lontane superiorità, larvati rimpianti d'autonomie e istituti che l'assolutismo ha spazzato via, un rinchiudersi ostinato nel proprio bozzolo antiquario e nelle ragioni remote. Molti di questi volenterosi e sprovveduti eruditi non riescono a conseguire

[39] RICUPERATI, op. cit., pp. 74 sgg.
[40] CALCATERRA, op. cit., pp. 144 sgg.

un distacco netto da precedenti compilazioni, cadono spesso nella faciloneria più deleteria, così da avallare svarioni storici evidenti; tendono a raffazzonare memorie e documenti per gloria municipalistica — talora inventandoli di sana pianta, come nel caso del Meyranesio [41] —, quasi che un sentimento di prossima fine d'un ordine antico spingesse a incardinare testimonianze sopravvissute ad una registrazione scritturale. Non è dunque fra questi volenterosi dilettanti d'erudizione, preoccupati di onorare *verbis et scriptis* il comune o il vescovato nativi, giganti all'ombra del municipio, pigmei al sole del mondo, che bisognerà indirizzare la ricerca di una storiografia matura, calata nei fermenti di nuove consapevolezze civili e culturali.

Nel 1773 Gian Francesco Galeani Napione, poco più che ventenne, pubblicava a Torino un *Saggio sopra l'arte storica.* Quest'opera metodologica permette di cogliere l'evoluzione della storiografia piemontese, una concezione nuova della riflessione storica, cui appartiene il Denina stesso (che ne è anzi l'esponente maggiore) e alla quale s'ispireranno i Filopatridi. Tale proposta di una metodologia della ricerca storica rivela chiaramente l'esigenza di un approccio più problematico di quello erudito.

La cultura storica subalpina con le *Rivoluzioni d'Italia,* edite negli anni 1769-'70, aveva avvertito la necessità di recepire la grande lezione volterriana della storia come « storia della civiltà », aperta alla *philosophie,* che *Le siècle de Louis XIV* e l'*Essai sur les moeurs* avevano diffuso nella cultura europea. L'opera muratoriana diventava una raccolta di materiali su cui lo storico avrebbe dovuto esercitare la propria riflessione, la scoperta erudita di una civiltà che gl'illuministi volevano ora esplorare criticamente.

Il Denina riconobbe il proprio debito verso le « opere del gran Muratori » sin dall'introduzione al primo tomo delle *Rivoluzioni,* dove anche la struttura narrativa non era più quella degli *Annali* muratoriani. Infatti al taglio rigorosamente annalistico, il Denina aveva sostituito una più agevole narrazione per argomenti o periodi.

Lo storico di Revello aveva preso le distanze dagli *Annali,* postulando una storia che avesse come punto di partenza e stimolo un problema, piuttosto che l'acribia scientifica dell'erudizione [42], sin dal *Saggio sopra la letteratura italiana* del 1762. Ma degna pur sempre di riflessione la preoccupa-

[41] Op. cit., p. 147.
[42] Ricuperati, op. cit., pp. 82-83.

zione del Denina, del Galeani Napione e di alcuni Filopatridi d'insistere sull'« oggettività storica ». La storia doveva cioè essere critico-filologica, oltreché « filosofica »: fedeltà e antitesi alle esperienze muratoriane.

Nei confronti di un certo antistoricismo illuministico che tendeva a svalutare la conoscenza particolareggiata dei fatti, Denina, Galeani Napione e altri sottolinearono l'esigenza dell'accertamento del vero. Storia come « scienza di ogni cosa », baconiana sintesi superiore, patrimonio da investigare e ricostruire con scrupolosa onestà, *sine ira et studio,* è l'idea che anima le pagine giovanili del Galeani Napione, la cui espressione « arte storica », nel titolo del saggio, non deve indurre in errore, essendo sinonima di metodo [43]. Il tentativo di accostare la storia come problema metodologico e teorico, rivelava l'influenza volterriana e non trascurava di ripercorrere l'*iter* delle riflessioni sulla storia, dagli antichi a Bodin, da Bacone a Genovesi, ma utilizzava soprattutto gli scozzesi Hume, Robertson, Ferguson.

Posta in luce l'utilità morale e politica della storia universale di una nazione e riconosciuti i limiti della conoscenza storica, il giovane Galeani sottolinea che « l'anima della storia è la verità » [44] e dedica alla « critica » tutto il capo IV dell'opera. Non c'è distinzione netta tra storia erudita e storia filosofica. Se « lo scrittore di una storia universale di una nazione primeggiar dee il carattere di storico filosofo », deve però servirsi largamente della « critica », attingendo agli studi degli eruditi. « Il ricercare e produrre nuove iscrizioni, medaglie, diplomi, memorie recondite ed illustrarle, non è proprio di colui che intende scrivere una storia universale di una nazione, ma bensì dee egli servirsi bene di ciò che s'è ritrovato », nota il Galeani Napione, che istituisce quindi un parallelo tra la ricerca fisica e la storica: « Il dovere dei critici *ex professo* è di tentare gli scrittori co' mezzi dell'arte loro, come de' fisici di tentar la natura colle esperienze; è officio loro il dileguar le tenebre de' fatti antichi, dubbiosi, involti tra favole, variamente descritti da' contemporanei o malamente intesi da' posteriori » [45].

Il Denina delle *Rivoluzioni d'Italia* svolge significativamente questa prospettiva della storiografia subalpina. La sua opera si colloca a metà tra storia erudita e storia filosofica, tra una concezione illuministica della storia,

[43] GALEANI NAPIONE, op. cit., p. 13.
[44] *Ibid.*, p. 133.
[45] *Ibid.*, pp. 156 sgg.

derivata essenzialmente da *Le siècle de Louis XIV,* tesa a ricercare nel passato i progressi dei costumi e delle arti, e il rigore degli *Annali* muratoriani, non ignorando la *Storia civile del regno di Napoli* di Pietro Giannone [46].

Nel Galeani Napione e nel Denina si avverte la consapevolezza della necessità di superare la dicotomia tra erudizione e lumi intervenuta nel secondo Settecento, dicotomia che il Croce radicalizzò, laddove scrisse che « eruditi e illuministi, figli del medesimo tempo, restavano tra loro divisi, i primi incapaci d'innalzarsi alla storia vera per poca vivacità di spirito, gli altri oltrepassandola per troppa vivacità e riducendola a una forma di pubblicistica » [47]. Solo in Denina, fra gli storici subalpini, è però possibile rintracciare quegli elementi che saldano consapevolmente la storia al presente, quella volontà « politica » di chi non si limita ad accostare i fatti o a discettare di essi per gusto antiquario, ma che dei fatti fa strumento di riflessione, di aspirazione a più elevate formulazioni etiche e sociali. Il Napione, malgrado le promettenti premesse teoriche e una cultura forse più salda di quella di Denina, sarà poi incapace d'insufflare un ampio respiro ai propri lavori storici.

La comprensione del Denina storico non può essere scissa da una più vasta meditazione del suo pensiero di riforma civile, enucleato da opere anche assai diverse tra di loro, attraverso cui, appunto, l'operazione storica viene a congiungersi, non occasionalmente, alle aspirazioni e alle tensioni contemporanee. A questo punto, intuite analogie di condizione e di atteggiamenti, vien quasi spontaneo avvicinare più direttamente il Denina al Muratori « riformatore ».

Il Muratori contrassegna una stagione intellettuale italiana di transizione, aperta alle potenzialità razionalistiche ma pur legata da fili innumeri alla tradizione. Come ha scritto il Badaloni, per il Muratori questa *traditio* non è più fonte dottrinale ma l'esperienza vivente di un certo modo ordinato di pensare. La ragione tende ad accordarsi con il senso comune nella mancanza di un modello di scientificità capace di orientarla. E, d'altronde, evidenti sono i limiti della *ratio* muratoriana, tesa a riscoprire un nocciolo di verità prerazionale. Il Muratori non si propone di costruire una scienza

[46] Cfr. G. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di P. Giannone,* Milano-Napoli, Ricciardi 1970, pp. 143-228.
[47] B. Croce, *Teoria e storia della storiografia,* Bari 1941, pp. 239.

della storia, ma di dare coscienza della necessità di un'azione sociale, in vista del diffondersi di pratiche e di modi di convivenza più ragionevoli [48]. Per l'erudito modenese e per tutti coloro che, come il Denina, recepiranno largamente la sua lezione rinnovatrice, la *ratio* viene quindi a configurarsi come equilibrata saggezza, non già come audacia critica. La civiltà ideale che accomuna, al di là della sfasatura temporale, il Muratori al Denina, risulta ancora fondata più sull'hazardiana idea dei « doveri » [49] — verso Dio e il sovrano — che non sulla moderna concezione dei « diritti », della coscienza individuale, della critica, della ragione, dell'uomo, del cittadino. Particolarmente evidente nelle *Rivoluzioni d'Italia* e nell'*Impiego delle persone* [50], le maggiori opere deniniane di riforma civile, l'influenza muratoriana alla propensione per le soluzioni di equilibrio e di compromesso; al vagheggiamento del buon principe e del saggio governo (che ha per presupposto un ideale paternalistico); all'accoglienza di una tavola di valori politici che ignora disinvoltamente la grandezza e la trascendenza dello Stato [51]; al riconoscimento del valore della pace; all'ampia acquisizione di concetti, insomma, che il grande erudito modenese, prossimo alla morte, aveva affidato alla *Pubblica felicità, oggetto de' buoni prìncipi.* Non mancano certo differenze e particolarità, ma il modello muratoriano permane dominante nell'elaborazione storica del Denina, non quale paradigma di rigore scientifico e documentario, come si è detto, ma come schema di riforma delle istituzioni e dei costumi.

Questo schema, nel momento in cui lo storico di Revello lavora alle *Rivoluzioni,* è stato naturalmente superato dalla cultura emergente del « Caffè », da opere e disegni innovatori ben più vivaci e radicali. Attraverso quei disegni muratoriani moderati, e talora assai invecchiati, anche se condivisi, il Denina aspirò probabilmente a inserirsi nelle strutture amministrative dello Stato sabaudo, ma si trovò ad urtare contro la crescente impermeabilità della monarchia a recepire sia pur parziali programmi di rinnovamento nel momento in cui essa accentuava il suo carattere burocratico-

[48] Cfr. N. Badaloni, *La cultura dal primo '700 all'Unità,* in *Storia d'Italia,* III, Torino, Einaudi 1973, pp. 774 sgg.
[49] Cfr. P. Hazard, *La crisi della coscienza europea* (trad. ital.), Torino 1946, p. XII.
[50] Pubblicato a Torino, presso il Morano, nel 1803.
[51] Cfr. L. Salvatorelli, *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870,* Torino 1942, pp. 9 sgg.; A. Gerbi, *La politica del Settecento,* Bari 1928.

militare su una linea di strenua conservazione. La vicenda della pensione sospesa e del manoscritto trattenuto costituisce infatti solo una delle disavventure in cui incappò l'accademico saluzzese, solo una delle meschine persecuzioni poste in atto da un governo diffidente di pur tenui rivendicazioni di libertà di pensiero.

Dalla rappresentazione del *Don Margofilo,* che lo costrinse a lasciare una cattedra d'umanità a Pinerolo, alle censure al terzo volume delle *Rivoluzioni d'Italia,* dalla proibizione di stampare l'*Impiego delle persone* alla successiva relegazione vercellese [52], tutta la carriera di Denina risulta punteggiata da difficoltà, da scontri con le autorità — non importa se ecclesiastiche o civili, perché in Piemonte il controllo dello Stato sulla Chiesa è pressoché totale, salvo poi a subirne l'influenza — alternate da momenti di relativo favore. La decadenza dello Stato sabaudo non ignora infatti sussulti di vitalità e brevi sprazzi di luce, come quando proprio il Denina ottiene la cattedra all'ateneo torinese, perché, come ebbe a dire egli stesso nell'autobiografia, Carlo Emanuele III « aimoit mieux des gens ardens que glacés et plutôt des esprits modernes que de vieux pédans » [53]. Ma infine il difficile rapporto tra lo storico e il governo sfocia nel volontario esilio berlinese. Il Denina seguirà le orme di altri, costretti a emigrare verso cieli meno opprimenti. « Dai duri lidi fuggivano Lagrange, Alfieri, Denina, Berthollet, Bodoni, e fuggendo dimostravano che se quella era per natura una feconda terra, un gretto coltivatore aveva » [54], scriverà poi il Botta.

La storiografia deniniana nacque dalle esperienze dello storico e critico della letteratura e del giornalista. Il Denina aveva già alle spalle la frequentazione della piccola società cosmopolita di Torino — i salotti degli ambasciatori e dei legati stranieri — che aveva schiuso alla sua avida curiosità di sapere l'orizzonte europeo delle *lumières,* dalla conoscenza di Hume agli enciclopedisti. Le sollecitazioni che ne erano scaturite, in parte fermate e dissimulate sulle pagine del « Parlamento Ottaviano », costituiscono sicuri riferimenti ideali per le *Rivoluzioni,* tanto più che anche i viaggi compiuti

[52] Cfr. L. Negri, *Un accademico piemontese del '700. C. Denina,* Torino 1933, pp. 52 sgg.; F. Venturi, *C. Denina,* in *Illuministi italiani,* III, Milano-Napoli, Ricciardi 1958, pp. 708-709; V. Masiello, *C. Denina riformatore civile e storico della letteratura,* in « Belfagor » (Firenze), XXIV, n. 5, 1969, pp. 501-546.

[53] Denina, *Prusse littéraire* cit., p. 405.

[54] C. Botta, *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789,* Prato 1862, p. 556.

per la penisola trassero occasione proprio dai rapporti del Nostro con quella società [55].

L'approccio alla dimensione storica delle Rivoluzioni passò attraverso un progetto, non compiuto, di storia dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, proposto al Denina dal cavalier Ferraris, segretario di Gabinetto e primo segretario dell'Ordine, nel 1763. Poiché esso fu presto abbandonato e ripreso solo una decina d'anni più tardi, è difficile stabilire quanta parte del Ms. rimasto [56] sia da attribuire al primo periodo e quanta al secondo. In ogni caso il testo risulta una storia del regno di Amedeo VIII, un rifacimento, cioè, dell'*Amadeus pacificus* di Pietro Monod [57].

Nella prefazione l'autore volle quasi giustificare i limiti oggettivi di questa ricostruzione, assegnandole propositi genericamente ambiziosi: « Quando volessimo solo parlare degli officiali dell'Ordine e dei cavalieri di Gran Croce, che ne sono come i primati, sarebbe questa assai copiosa materia di nobile e grave storia, perocché avrebbesi a far menzione di tutta la primaria nobiltà di questo dominio e comprenderebbesi poco meno che l'intiera storia della nazione dal secolo XV sino a noi. Ma oltre alle cose interne dello Stato si troveranno sparse in questi libri molte notizie appartenenti agli affari generali d'Europa di questi ultimi secoli, cioè a dire da quel tempo precisamente che si incominciò tra le potenze europee a trattar d'equilibrio » [58].

Sui motivi che determinarono il Denina a lasciar cadere questo progetto, la prima volta, così scrisse egli stesso: « Je travaillois cependant à l'histoire de l'Ordre religieux et militaire de St. Maurice; mais je ne pus pousser bien avant cet ouvrage, parce que les materiaux qu'on devoit me fournir dépendoient du chevalier Morozzo, contrôleur général et conservateur de l'Ordre. Ce ministre n'étoit pas ami du chevalier Ferraris et n'approuvoit jamais ce que celui-ci projetoit » [59]. Ma è anche vero che il viaggio del 1763, attraverso un'Italia pervasa da fremiti di riforma — basti pensare al dibattito suscitato dall'espulsione dei gesuiti dal Portogallo — aveva

[55] NEGRI, op. cit., pp. 16 sgg.
[56] Torino, B. Naz., Mss. R.IV.105, C. DENINA, *Storia della religione e dell'Ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro*, Ms. apografo con corr. aut. di pp. 118 + 4 cc. di scritture per l'ottenimento di *Placet* ed *Exequatur* a favore della religione.
[57] P. MONOD, *Amadeus pacificus*, Parigi 1626.
[58] Torino, B. Naz., Mss. R.IV.105, *Storia* cit., p. 3.
[59] DENINA, *Prusse littéraire* cit., pp. 382-383.

ormai acceso in lui il desiderio di cimentarsi con un lavoro più impegnativo e ambizioso, le *Rivoluzioni* per l'appunto, nate dall'idea di stendere delle *Riflessioni sopra la grandezza e la decadenza delle repubbliche d'Italia de' mezzi tempi* sull'esempio della grande opera storica di Montesquieu [60]. Erano anni centrali nello sviluppo della ricerca storiografica europea. Gli scozzesi avevano fatto tesoro dell'esperienza storica volterriana. Nel 1767 Adam Ferguson pubblicava *An essay on the history of civil society* e due anni più tardi il Robertson *A view of the progress of society in Europe with respect to interior government, laws and manners, from the subversion of the Roman Empire to the beginning of the Sixteenth century.*

Questa scuola storica ha fortuna in Piemonte. Denina e Galeani Napione devono sentire vicino al proprio temperamento scrittori che hanno saldo il principio dell'utilità sociale, che considerano centrale il rapporto tra teoria e prassi, che delineano il valore dell'esperienza storica quale elemento ineliminabile nello studio della società. Il Denina scriverà di paragonare « li scrittori scozzesi agl'italiani del paese di Lombardia » e il Robertson al Botero quanto alle viste politiche, « al sapere, la giustezza delle idee e la proprietà dello stile » [61].

Nel 1764 Edward Gibbon trova, scendendo la penisola, l'ispirazione per la celebre *History of the decline and fall of the Roman Empire.* Lo stesso anno Alessandro Verri, consigliato dal fratello Pietro, intraprende una storia d'Italia, poi non pubblicata, che rimarrà a testimoniare come lo spirito innovatore dei giovani patrizi lombardi si rivolgesse al passato per ricercarvi le origini e le caratteristiche degli ostacoli da affrontare, le ragioni della decadenza e dei mali economici, politici, morali che essi volevano individuare e curare [62]. Quasi contemporaneamente, il modenese Agostino Paradisi, anch'egli conquistato dalla lettura del Robertson, intraprendeva a scrivere sulla storia d'Italia, con una particolare attenzione ai comuni medioevali, per ricercarvi le origini e le ragioni politiche dei presenti Stati della penisola [63]. Nel '65

[60] Cfr. VENTURI, op. cit., p. 707.
[61] C. DENINA, *Discorso sopra le vicende della letteratura,* Venezia, Palese 1788, II, p. 228.
[62] F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria,* Torino, Einaudi 1969, pp. 715 sgg.
[63] F. VENTURI, *Agostino Paradisi,* in *Illuministi italiani,* VII, Milano-Napoli, Ricciardi 1965, pp. 433 sgg.

il Giulini pubblicava le *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano ne' bassi tempi.*

Le *Rivoluzioni,* in cui si possono riconoscere influssi difformi, da Rousseau a Hume, dal Genovesi a Helvétius, da Vico al Giannone, dal Ferguson al Gerdil, oltre le dominanti lezioni muratoriana e volterriana, nacquero dunque al momento opportuno per ricevere quei plausi e quegli encomi con cui furono gratificate in Italia e in Europa. Pur lontane da velleità di rottura e lacerazione, politicamente imperniate sull'idea dell'equilibrio fra gli Stati italiani, ispirate al principio di tolleranza e all'ideale pacifista del secolo, le *Rivoluzioni* risultano permeate di una loro filosofia della storia, dotate di ampio respiro, destinate a riverberare sensibilmente sulla successiva storiografia italiana, anche al di là di Sismondi e Quinet.

Un'analisi approfondita delle *Rivoluzioni d'Italia* esula da questo studio, come esula la questione, recentemente riproposta dalla pubblicazione dell'einaudiana *Storia d'Italia,* sulla liceità di configurare unitariamente la storia d'Italia prima dell'unità politica; *idem* sulla *vexata quaestio* del sentimento italiano del Denina. Quanto sopra ci serve solo per misurare il gran tratto che corre da questa opera ai successivi tentativi di apprestare una storia del Piemonte. Considerazioni connesse al tentativo di Denina di conseguire un migliore rapporto cortigiano lo determinarono a ridiscendere dalla visione delle *Rivoluzioni* a una storia regionale, da una storiografia che aveva tentato d'integrare la politica dinastica degli ultimi due secoli e la « piemontesità » nel principio dell'« italianità »[64], a una storiografia nel solco della modesta tradizione locale.

Si è accennato come nel '73 egli rimettesse mano alla storia dell'Ordine Mauriziano. Lo stesso anno il Galeani Napione pubblicava il *Saggio* cui si è detto e nel quale formulava quest'auspicio: « mancando pur anco al Piemonte una storia universale che degna sia di un tal nome, si ritrovi in questa nostra età, in cui sono giunte presso di noi in così bello e florido stato le lettere, alcuna dotta ed elegante penna che si accinga ad una impresa sì grande e sì gloriosa per la nostra nazione »[65].

Non è azzardato supporre che il Denina si convincesse che nessun'altra

[64] Cfr. CALCATERRA, op. cit., pp. 157 sgg.; W. MATURI, *Interpretazioni del Risorgimento,* Torino, Einaudi 1962, pp. 23-25.
[65] GALEANI NAPIONE, op. cit., pp. 129-130.

penna, se non la sua, avrebbe potuto realizzare questo compito, sfruttando il materiale erudito accumulato, secondo l'esposta tesi del Galeani, e tentando quindi un disegno di « storia universale » che solo in parte avrebbe ricalcato la tradizione storiografica dinastica.

Abbandonò quindi, per la seconda volta, la storia dell'Ordine. Anche il successo del panegirico a Vittorio Amedeo III, da poco impresso (1773), dovette convincerlo a proseguire per quel cammino. I viaggi in Monferrato, Aosta, Nizza e Savoia (quest'ultimo compiuto nell'estate del '74), ricordati nell'autobiografia e nella prefazione della *Geschichte Piemonts* [66] e dell'*Istoria della Italia Occidentale,* avrebbero dovuto assicurare a questa ricostruzione una garanzia di rigore documentario, come la speranza, non realizzata, di aver « la facoltà di veder ne' regi archivi ciò che stimassi opportuno ».

Dall'*Istanza,* riportata all'inizio, sappiamo le traversie di questa prima stesura della storia del Piemonte. Fra le molte carte deniniane di storia piemontese conservate presso la Biblioteca Nazionale di Torino, in parte danneggiate dall'incendio del 1904, non mi è stato possibile identificare la stesura originaria e quindi non è dato rendersi esattamente conto della misura in cui questo testo sia poi stato rielaborato e integrato nelle successive stesure [67].

Dopo la relegazione vercellese, il Denina tornò alla storia subalpina, questa volta però dalla limitata prospettiva dinastica. Ristrettezze economiche e assai incerti domani fanno da sfondo all'accoglimento dell'invito di scrivere una continuazione all'*Histoire généalogique* del Guichenon. « Cependant

[66] K. Denina, *Geschichte Piemonts und der übrigen Staaten des Königs von Sardinien. Aus der Italianischen Handschrift des Herrn Versassers übersetzt von Friedrich Strass, professor am Königl. Kadettencorps,* Berlin, F. T. La Garde 1800-1804, voll. 3.

67. Fornisco qualche indicazione su tali Mss. Torino, B. Naz.: (Q^2 - I - 1) C. Denina, *Storia del Piemonte. Redazione italiana inedita della Geschichte Piemonts. Frammenti di varie redazioni.* Ms. di cc. 432, apogr. con corr. aut. È una stesura molto tormentata; (Q^2 - I - 2) C. Denina, *Storia del Piemonte.* Frammenti con corr. aut. Ms. di cc. 68 (p. I) + 84 (p. II); (Q^2 - I - 3) C. Denina, *Storia della Italia occidentale. Redazione e frammenti conformi alla stampa. Frammenti di capitoli in redazioni diverse.* Ms. apografo con corr. aut. di cc. 314. (R.IV.98). C. Denina, *Arbore della Serenissima Casa di Savoia.* Seguono: *Appunti letterari e storico-geografici*; *Liste di celebri Piemontesi*; *Fasti sabaudi, 1696-1773*; *Note sulla fortezza del Piemonte, l'artiglieria, la vita di Carlo Emanuele III.* Ms., parte apografo, parte aut., di cc. 47. (R.IV.78). C. Denina, *Mémoire de la régence de Marie Jeanne Baptiste, duchesse mére de Savoye et de la continuation de son gouvernement depuis la majorité du duc son fils jusq'à son mariage.* Frammento acefalo e mutilo infine, di cc. 14. (R.IV.96). C. Denina, *Storia del regno di Emanuele Filiberto.* Alcuni frammenti.

lorsque je fus rétabli à Turin une société typographique me proposa de faire un supplément à l'*Histoire généalogique de la Maison de Savoye* par Guichenon [68]. Je ne pus m'y refuser; mais cet ouvrage n'eut pour lors d'autres suites que de me fournir matière d'entretiens utiles avec Mr. le baron de Chambrier, qui venoit alors de Berlin et même de chez vous. Il se confirma peut-être dans l'idée qu'il s'étoit faite de mes talens pour le genre historique, et se persuada que je pourrois dans l'occasion écrire passablement en françois » [69], scriverà in seguito Denina. Il frutto di questa fatica è l'*Histoire de Victor Amedée II,* che circolò in copie manoscritte [70].

È un Denina deluso e frustrato che quelle pagine di compilazione, scritte in un faticoso francese, ci lasciano indovinare. L'interesse è scarso, anche perché gli avvenimenti, ancora recenti, impongono allo storico di Revello di moltiplicare le occasioni di prudenza. Alla descrizione degli aspetti diplomatico-militari Denina affianca osservazioni sui progressi delle arti, della cultura, dell'economia. Questo lavoro verrà poi sfruttato per i capitoli finali della *Geschichte Piemonts* e, più estesamente, per l'*Istoria della Italia occidentale.*

Decisamente più interessanti e scorrevoli i due successivi elogi storici di Mercurino Gattinara e del cardinale Guala Bichieri, letti alla Sampaolina nel 1782 e quindi inserti nel III tomo dei *Piemontesi illustri* [71].

Al Denina in partenza per Berlino, nel settembre 1782 [72], la storia del Piemonte doveva comunque sembrare un progetto definitivamente tramontato: « Je gardai sans peine dans mon portefeuille la *Bibliothèque italienne* et les autres ouvrages que je m'étois proposé de publier. Je n'avois plus touché depuis cinq ans à l'*Histoire du Piémont et de la Savoie,* d'autant plus qu'un ministre m'avoit dit qu'on alloit faire par ordre du Roi de nouvelles recherches sur ce sujet » [73].

[68] Dovrebbe trattarsi di Gianmichele Briolo, che nel 1777 aveva ristampato l'*Histoire* di Guichenon.

[69] DENINA, *Prusse littéraire* cit., p. 450.

[70] Torino, B. N., Mss. Q² - I - 17, C. DENINA, *Histoire de Victor Amédée II,* Ms. apografo di cc. 241; Vercelli, Bibl. Civica, Mss., *Histoire de Victor Amédée II, duc de Savoye et roi de Sardaigne,* Ms. apografo di cc. 212.

[71] *Piemontesi illustri,* Torino, Briolo 1783, III, pp. 1-112 e 261-301.

[72] NEGRI, op. cit., p. 84.

[73] DENINA, *Prusse littéraire* cit., p. 456. Sull'incarico affidato al Rangone, cfr. Arch. St. Torino, *Storia della Real Casa,* cat. I, m. 1 d'add., n. 3, *Memoria del conte Chiavarina, sovrintendente dei R. Archivi, circa la discendenza della R. Casa di Savoia da quella di*

Appena tre anni dopo, però, il problema di trattare la storia piemontese si ripropose al Denina. Gli editori della *Encyclopédie méthodique* [74] — edita a Padova tra il 1784 e il 1805 — gli chiesero infatti di collaborare all'impresa per gli argomenti di storia piemontese. Prudentemente il Denina — che a Berlino continuava a beneficiare delle pensioni di professore emerito e di bibliotecario onorario, e manteneva contatti epistolari con alcuni eminenti subalpini — sottopose gli articoli all'approvazione dei governanti sabaudi, incaricando dell'ufficio l'amico Vernazza.

L'esito fu in linea con le precedenti, negative esperienze. L'11 maggio 1785 il Vernazza così gli scriveva a Berlino:

> Ho letto a S. E. i due articoli che V. S. R. m'ha indirizzato per trasmetterli, sotto la sua approvazione, a Padova e da inserirsi colà nell'*Enciclopedia* che sta per darsi alla luce. Incontrò l'E. S. su questo oggetto quella stessa difficoltà che si presentò a me a primo colpo e che qui perciò, col permesso della stessa E. S., mi fo a confidare alla di lei prudenza. Questa è che attualmente si lavora qui da alcuno sotto gli auspici, e anzi per ordine di S. M., a compilare una esatta storia della Real Casa di Savoia intorno alla quale ben sa V. S. R. meglio di me esservi in varii autori che hanno preso a parlarne alcune cose che meritano ormai di essere o ributtate o dilucidate. Ora, mentre si applica qui a tale lavoro, non potrebbe certamente gradire la M. S. che altrove potesse uscire alla luce alcuna cosa a prevenire, anche solo, non che a disturbarne per avventura il disegno. Crederebbe perciò S. E. opportuno e prudenziale ch'ella procurasse, con buona maniera e con altri pretesti, di disimpegnarsi dalla premura fatta agli editori della *Enciclopedia* per quanto si rapporta alla storia di questa Real Casa e, conoscendo assai bene li degni sentimenti che distinguono il di lei merito, non dubito ch'ella non sia per prestarvisi di buon grado, accogliendo anzi il suo consiglio come un nuovo argomento della singolare stima e propensione che le conserva [...] [75].

Il monopolio della storiografia dinastica assicurato al consigliere Melchiorre Rangone [76] non solo impedì al Denina la pubblicazione dei propri studi sull'argomento, ma scoraggiò anche i fervori dei giovani Filopatridi.

Sassonia. 15 giugno 1781; *Ibid.*, n. 4, *Memoria del conte Chiavarina, sovrintendente dei R. Archivi, nella quale propone di affidare al cav. Rangone, consigliere di Stato, e all'abate Berta, bibliotecario della R. Università, la ricerca de' titoli e documenti atti a dilucidare maggiormente l'origine della Real Casa* [...] 18 giugno 1781.

[74] Nei volumi dell'*Encyclopédie méthodique* non compare alcuna voce relativa a *Savoye, Sardaigne, Piémont* ecc.

[75] CLARETTA, op. cit., pp. 476-477.

[76] Cfr. Torino, Bibl. Reale, *Storia patria*, 64, M. RANGONE, *Memorie storiche intorno all'origine di Beroldo di Sassonia, progenito della Real Casa di Savoia.*

Poi, nel 1791, il Galeani Napione pubblicò un *Discorso intorno alla storia del Piemonte* [77].

Riprendendo il tema dell'utilità di una storia universale già svolto nel *Saggio* del '73, calandolo nella realtà subalpina, il Galeani riconosceva che i materiali disponibili per questa storia del Piemonte, « colta e popolare » ad un tempo, erano scarsi ma che, se si fossero dovute attendere raccolte di fonti migliori, « converrebbe disperare di vedere nella età nostra chi fosse in grado di accingersi a dettarla ed abbandonarne il pensiero, lasciando forse l'eseguirla a' tardi nostri nipoti ». Il Galeani, dopo aver sottolineato l'utilità, per i sovrani sabaudi, di render pubblica la storia della Casa, affinché confutare ingiuste accuse di forestieri, terminava il *Discorso* esprimendo l'augurio di vedere presto alla luce questa storia: « Altro non è questo che un vóto patriottico, nudrito in cuore sin da' miei primi anni: le vicende domestiche, la tenuità de' presidii letterari e delle cognizioni mie, ed i pubblici carichi che da parecchi anni ho dovuto sostenere, fecero in modo che rimase sinora un ardente bensì, ma sterile desiderio » [78].

Il Denina, questa volta, non rispose al richiamo dell'austero gentiluomo. Ma anni dopo, allo spirare del secolo, fra grandi rivolgimenti politici ed ideali, Denina riprese animo di metter mano all'istoria della *petite patrie,* l'odiosamato Piemonte di quei personaggi mediocri ch'egli non aveva mancato di tartassare negli ultimi anni [79], ma anche lo spazio della nostalgia e del sentimento senile. « Tanto più vivamente », scriverà nella prefazione dell'*Istoria,*

« io mi sentiva inclinato, quanto più interessante diveniva l'epoca negli ultimi anni del secolo [...] cresceva nell'Alemagna il desiderio di conoscere il Piemonte e l'illustrissima Casa che da ben sette secoli ancor vi regnava o stava per ritornarvi a regnare nel 1799, ed io era da varie persone richiesto a darne qualche notizia o storia particolare. Aggiungnevami maggior stimolo a rientrar nell'aringo ch'io avea corso venti anni addietro, il vedere la storia, così del Piemonte come de' suoi sovrani, sciaguratamente trattata [...] Avendo in Berlino fra' miei libri e manoscritti una copia dell'*Introduzione alla storia di Savoia e Piemonte* suddetta, mi diedi a ritoccarla, rifonderla ed aumentarla, inserendovi anche gran parte della vita e de' fatti di Vittorio Amedeo II, primo re di Sardegna, ch'io aveva scritta in francese a richiesta della società tipografica che, dopo ristampato il Gui-

[77] In: G. F. Galeani Napione, *Dell'uso e dei pregi della lingua italiana,* Torino 1791. Riprodotto dal Calcaterra, *I Filopatridi,* Torino 1941, pp. 189-218.
[78] Galeani Napione, *Discorso* cit., in: Calcaterra, op. cit., p. 215.
[79] Cfr. Claretta, op. cit., p. 477; L. Negri, op. cit., pp. 115 sgg.

chenon, volea dargli una convenevole continuazione. Lontano peraltro dal Paese che ne faceva il soggetto e nell'impossibilità di darla alle stampe nella lingua in cui io l'aveva composta, ne comunicai il manoscritto ad un professore di storia nella celebre casa de' cadetti di Berlino, Federico Strass, che lo tradusse dall'italiano e dal francese in tedesco »[80].

La *Geschichte Piemonts,* edita a Berlino dal La Garde, uscì in tre volumi, dal 1800 al 1804, con la narrazione degli avvenimenti sino agli inizi del Settecento. Poiché il testo della *Geschichte* venne poi fuso interamente nell'*Istoria della Italia occidentale,* a quella rimando per l'analisi del contenuto.

L'espansione della dominazione napoleonica in Italia e in Europa incontrò nell'anziano abate un apologista. Nel gennaio del 1801 il Denina veniva nominato socio dell'Accademia delle Scienze di Torino [81]. Da questo momento egli cercò di ottenere un vantaggioso collocamento dal nuovo signore del Piemonte — aspirando, invano, a una nomina all'Institut de France [82] — anche perché, dopo la morte di Federico II, la situazione degli stranieri ospiti nella capitale prussiana era andata peggiorando. Per favorirla Denina indirizzava nel 1803 ai compatrioti piemontesi un opuscolo sull'uso della lingua francese, invitandoli ad usare l'idioma dei nuovi dominatori, sottolineandone superiorità e vantaggi [83].

Questo atteggiamento risultava certo in contrasto con i precedenti, poco lusinghieri giudizi deniniani sulla lingua e la cultura transalpina [84], ma contribuì sicuramente, con la dedica a Napoleone della *Clef de langues* [85], alla decisione di nominare bibliotecario imperiale l'anziano accademico. La nomina, del 2 vendemmiaio dell'anno XIII (24 settembre 1804), lo raggiunse a Berlino; poco dopo egli si trasferiva a Parigi.

Proprio quando tali avvenimenti lasciavano supporre una definitiva « spiemontesizzazione », il Denina pensò di offrire ai subalpini quella storia del Piemonte auspicata dal Galeani Napione, che le descritte vicende avevano

[80] DENINA, *Istoria* cit., I, pp. XXXVI-XXXVIII.
[81] NEGRI, op. cit., p. 122.
[82] CLARETTA, op. cit., p. 481.
[83] C. DENINA, *Dell'uso della lingua francese. Discorso in forma di lettera diretta ad un letterato piemontese,* Berlino, L. Quien 1803. Cfr. VENTURI, op. cit., p. 712; NEGRI, op. cit., pp. 122-123; CALCATERRA, *Il nostro imminente Risorgimento* cit., p. 161.
[84] Basti pensare alle polemiche sollevate dalla *Réponse à la question: que doit-on à l'Espagne?,* Berlin, Decker [1786].
[85] C. DENINA, *La clef des langues,* Berlin, Mettra-Umlang-Quien 1804.

prima impedito, forse con il desiderio di chiudere la propria vita letteraria tornando ai temi con i quali aveva mosso i primi passi nel campo di Clio.

Uomo e scrittore dalle molte contraddizioni, il Denina, dopo aver presentato i vantaggi dell'integrazione nella Francia, offriva ora ai compatrioti una storia del Piemonte in lingua italiana, un'opera che veniva a collocarsi al di fuori del contesto culturale e politico dell'impero napoleonico, nel quale il Piemonte era stato organicamente inserito, con cui, anzi, egli pareva voler riassorbire la grande crisi rivoluzionaria e le sue implicazioni in schemi tradizionali. Sola precauzione il mutamento del titolo che, in omaggio alla *ratio temporum,* divenne *Istoria della Italia occidentale.*

Il testo utilizzato fu l'originale della *Geschichte Piemonts,* integrato da aggiunte ed aggiornato agli avvenimenti coevi. Esso venne inviato a Torino, a Prospero Balbo, rettore dell'Università degli Studi, nel 1808.

Una lettera di Carlo Francesco Burbatti, curatore torinese degli interessi del Denina, informava poco dopo il bibliotecario imperiale:

> Lo stampatore Soffietti [...] mi disse che volontieri aderiva alla stampa dell'*Italia occidentale,* in vista massime che V. S. intendeva anche essere in società ed ottenere il privilegio della privativa; che avrebbe cercato e non diffidava di trovar altri soci per una tale stampa [86].

Così l'annunzio dell'opera si rivolse ai potenziali associati:

> Quantunque il primo oggetto dell'autore nel compor quest'opera sia stato di far conoscere le azioni e il carattere de' sovrani del Piemonte, conti e duchi di Savoia, ei non perdette mai di vista le altre case regnanti altre volte in quest'angolo della penisola [...] i suoi progressi nell'armi, nell'arti, nelle scienze [...] Trovansi di tratto in tratto posti in confronto i progressi delle scienze, delle arti, del commercio [...] Tutta l'opera verrà compresa in 6 voll., ciascuno di trecento e più pagine [...] Diversi motivi ci hanno determinati a darla al pubblico per via di associazione. Gli associati riceveranno a tre epoche, non più distanti che di 4 mesi, 2 voll. per volta, pagando, nel riceverli, per ogni volume 4 franchi [87].

Le molte lettere del Burbatti al Denina tracciano quasi un diario della stampa dell'*Istoria* [88]. Il 22 ottobre 1808 gli scriveva che il conte Balbo

[86] Torino, B. N., Mss. Q² - I - 10, *Lettere di vari a Denina,* c. 22.
[87] Torino, B. N., Mss. Q² - I - 3, C. Denina, *Storia della Italia occidentale,* c. I, Bozze di stampa con corr. aut. dell'annunzio.
[88] Torino, B. N., Mss. Q² - I - 10. Tutto il volume, legato, contiene lettere del Burbatti.

aveva trovato la dedica all'imperatore conveniente e onorifica e « che si riservava parlarne al signor principe Borghese, stampato che fosse il terzo tomo » [89]. Infatti il 2 maggio dell'anno successivo, il Burbatti informava:

Già da dieci in dodici giorni S. A. R. il signor principe Borghese fu di ritorno in Torino, e mezz'ora fa vengo d'intendere dal signor Morano aver il signor conte Balbo detto che S. M. aveva accettata la dedica della consaputa opera, la quale si stampa continuamente e nella corrente settimana si darà principio al quarto tomo, per la qual cosa sia, come disse il signor conte Balbo, mi giova sperare che fra breve V. S. trasmetterà la dedica, come pure il compimento dell'opera [90].

La stampa si prolungò oltre i tempi previsti, ma il 3 agosto 1810 il Burbatti poteva finalmente comunicare al Denina:

Finalmente ho il piacere di spedirle per mezzo della diligenza, franco di porto, l'inviluppo continente il sesto e ultimo volume della consaputa *Istoria*. Questa mane, previa la disamina e approvazione del signor conte Balbo, qual m'incarica di riverirla distintamente, ho saldato, per la sua tangente del quarto, la nota rimessami dallo stampatore signor Pane in lire 1133 quali, unite alle lire 1000 pagateli già al principio della società, rileva a lire 2133, stante che il totale per la detta stampa ascende a lire 8333, non compresa la ligatura delle sei copie a V. S. trasmesse [...]. La scrittura di società dice che i soci devono al signor abate Denina 100 copie gratis; queste 100 copie devono essere vendute le prime e il prezzo delle medesime, regolato a lire 15 per copia, deve venir rimesso al signor abate [91].

Ma contemporaneamente doveva fargli presente che:

siccome la vendita della nota *Istoria* va piuttosto lenta, contro ogni aspettazione nostra, perciò li signori soci mi dissero che avrebbero pagato in mie mani l'importare delle 80 copie dovute a V. S. e ristrette a tal numero [92].

Del resto le cose in Piemonte non andavano propriamente bene e contribuivano, probabilmente, a raffreddare l'accoglienza riservata a questa tarda opera deniniana. Significativa una lettera dello stesso Burbatti, datata 25 novembre 1810, che così descriveva allo storico la dura situazione piemontese:

[...] sotto li 22 cadente, con gran pompa e innumerevole popolo, si portò S.A.I. il signor principe Borghese a gettare la pietra fondamentale del gran ponte che si fa sul

[89] *Ibid.*, c. 103.
[90] *Ibid.*, c. 117.
[91] *Ibid.*, c. 178.
[92] *Ibid.*, c. 180.

Po; alla sera vi fu illuminazione e fuochi di gioia sul detto fiume. Tutto ciò però non diminuisce le grandi miserie che vi sono e si provano da tutti, prodotte dalle grandi piogge e inondazioni seguite. Consideri, signor mio, il grano a lire 10 l'emina, la meliga lire 8. 10, il riso lire 11, il vino lire 1 la penta. Manca intieramente il travaglio, i ladri sono moltissimi anche in città. Quasi tutte le notti succedono furti nelle botteghe e di giorno nelle case sotto speciosi prettesti; il male poi cagionato dalle inondazioni, massime nel Dipartimento della Stura, a Demonte particolarmente, è incredibile [93].

Diamo ora, brevemente, una scorsa all'opera. Il primo volume si apre con la dedica « alla Imperiale e Reale Maestà di Napoleone I Imperatore de' Francesi e Re d'Italia ». Ricordando come le *Rivoluzioni d'Italia* videro la luce l'anno « eternamente memorabile in cui la Divina Provvidenza diede all'Europa e al mondo l'Augustissima Persona Vostra » e che esse furono lette dall'imperatore negli anni giovanili — secondo l'affermazione di Napoleone stesso —, Denina rende i dovuti omaggi alla « sovrana munificenza » che gli ha permesso, in età senile, di comporre quest'opera, inneggiando al « cangiamento » in alcun modo comparabile a quello che il celestial genio vostro in meno di tre lustri ha ideato e compiuto » [94].

Indi la *Prefazione,* che è la parte più interessante dell'opera. Il Denina vi traccia infatti una storia della storiografia piemontese, dai cronisti al Botero, dai Della Chiesa al Monod e al Guichenon, accusati, gli ultimi due, di badare più « alle cose d'oltremonti che a quelle del Piemonte, e più a far onore alla duchessa reggente che al suocero ed al marito di lei, o ai prìncipi di lei cognati » e di aver trattato la storia « a modo di controversia » e di « panegirico continuato » [95]. Quindi, senza dimenticare di accennare allo strano progetto di far compilare al Giannone, detenuto nella cittadella di Torino, una storia che servisse a sostegno delle tesi sabaude sulla questione del Vicariato imperiale [96], lo storico saluzzese ripercorre i punti più salienti dell'*iter* storiografico subalpino, cogliendo bene il rapporto tra il Muratori e la scuola erudita locale, riassumendo infine le contrastate, note vicende della propria storia del Piemonte. Posta poi in rilievo la presenza di fatti e riflessioni che non avevano trovato posto nelle *Rivoluzioni,* il Denina attribuisce alla ricostruzione dei regni dei tre ultimi sovrani sabaudi

[93] *Ibid.,* c. 184.
[94] Denina, *Istoria* cit., I, *Dedica.*
[95] *Ibid.,* p. XIX.
[96] *Ibid.,* pp. XXIX-XXX.

il valore di continuazione di quella e conclude enfaticamente sulla Rivoluzione francese, come il « più memorabil evenimento che offrir possano gli annali della più bella parte del mondo ». Materia, rileva ancora l'autore, « altrettanto abbondante quanto delicata, che più salutar consiglio sarebbe di non toccare » ma che, per il suo straordinario interesse, non si può ignorare e che, allora, conviene restringere la narrazione ai fatti maggiori, dando per certo solo quello che « tutte le persone istrutte raccontano con perfetto accordo » [97].

Il testo dell'*Istoria* — il cui titolo completo è *Istoria della Italia occidentale, che contiene quanto offrono di più interessante gli annali, i fasti, i monumenti particolari della Savoja, del Piemonte, della Liguria, e parte della Lombardia* — risulta composto da XXI libri in cinque tomi, dalle *Prime invasioni de' Galli in Italia* alla *Liguria unita al Piemonte ed alla Francia.* Il VI volume comprende un *Supplemento al libro XXI* — dedicato essenzialmente allo stato delle scienze e delle arti nell'Italia occidentale sino al 1808 —; il *Saggio sopra le antiche traccie del carattere de' moderni Italiani*; l'*Atto di rinuncia del re di Sardegna*; gli *Articoli organici del Concordato dei 26 messidoro anno IX* e gli *Articoli organici del culto protestante.*

Cominciare l'*Istoria* con le vicende del re gallo Belloveso — leggendario fondatore di Milano nel V secolo a. C. — risultò certo motivato da opportunità contingenti, ma un analogo inizio compare anche nelle redazioni precedenti, secondo l'accennato abbandono di Denina degli schemi storiografici dinastici, nel tentativo di realizzare quella « storia universale » cara al Galeani Napione.

L'influenza delle *Rivoluzioni d'Italia* risulta molto evidente sin dai primi capitoli. Pur se in misura inferiore, anche nell'*Istoria* ricorrono infatti osservazioni e riflessioni sulle lettere, le scienze, le istituzioni, l'evoluzione della lingua. Già descrivendo gli antichi abitatori della regione, Denina si sofferma sull'economia, le ricchezze del suolo, la religione, le leggi civili, le forme di governo.

In linea con la cultura illuministica è poi la disincantata considerazione della civiltà romana, osservata quasi con acrimonia. Di contro la successiva, « preromantica » riabilitazione dei secoli barbari, dei Longobardi in particolare, sulle orme di Muratori.

[97] *Ibid.*, pp. XLI-XLII.

Nelle qualità, sì morali che fisiche, questa parte d'Italia fu piuttosto vantaggiata che peggiorata dai Longobardi. Corrottissimi erano i costumi sotto gli ultimi imperatori romani e la corruzione de' costumi, venuta in seguito agli estremi progressi del lusso, aveva anche fatto degenerare la schiatta degli antichi abitatori del Paese. La rozza semplicità de' Longobardi la rinnovò [98].

Qui i richiami al Rousseau del primo *Discours* sembrano evidenti. La narrazione di Denina prosegue poi abbastanza piacevolmente, attenta a cogliere anche aspetti anedottici. Le origini di Casa Savoia sono quindi sbrigate in poche righe:

Variano le opinioni degli storici nell'indicare i genitori così di Beroldo come di Umberto e per conseguenza nel fissare la prima origine de' conti di Morienna e di Savoia.

Cita poi le diverse tesi: quella di Guichenon (discendenza dai duchi di Sassonia); quella di Muratori (discendenza dai re di Borgogna) e quella di Pietro d'Hozier (dai re di Provenza) [99].

Il primo volume termina con la morte del conte Aimone di Savoia (1343). Il secondo segue gli avvenimenti fino alla rivoluzione ginevrina del 1534, descrivendo le intricate vicende politiche e militari intervenute in quei due secoli, con attenzione particolare alle vicende determinate dalle riforme luterana e calvinista. La parte centrale e più interessante del volume successivo concerne la rifondazione dello Stato sabaudo realizzata da Emanuele Filiberto. Il vincitore di S. Quintino viene a incarnare il modello del perfetto principe:

Pervenuto al governo nel vigore dell'età sua, con grandissima cognizione e pratica delle cose del mondo, si era prontamente rivolto a riformare gli ordini, correggere gli abusi e a dare in certo modo nuova costituzione al Paese. Primieramente egli volle totalmente abolite quelle assemblee nazionali, chiamate Stati generali, che dai predecessori suoi a certi tempi e in certe occasioni solevansi convocare: soleva egli dire che in quelle congreghe non si poteva mai fare nulla di buono, perché i sudditi volevano far la legge al principe e non erano però mai d'accordo tra loro medesimi di ciò che volevano [...] Affinché la giustizia si amministrasse con più certa regola pubblicò varie costituzioni sì civili che criminali, le quali furono molto approvate anche ne' Paesi stranieri. Per altro egli era clemente non per debolezza, ma per un vero principio d'umanità che non pregiudicava a quel rigore che si richiede nel principe per frenar la licenza e impedire i disordini [100]

[98] *Ibid.*, p. 80.
[99] *Ibid.*, p. 113.
[100] *Ibid.*, III, p. 143.

L'encomio dell'ottimo principe prosegue con la descrizione delle sue qualità morali:

> Non solo nella tavola e nelle vestimenta, ma anche nelle fabbriche civili per suo alloggiamento spendeva assai parcamente, contentandosi di vestir semplice e di abitare le case che trovò fabbricate, comunque si fossero [101].

Non risparmiò, invece, « né diligenza, né denaro per munire lo Stato di buone fortezze » [102]. Infine l'aspetto controriformistico del regno di Emanuele Filiberto:

> Salito sul trono non tralasciò cosa che egli stimasse giovevole alla conservazione e progressi della religione cattolica e de' costumi cristiani [103].

Sui gesuiti il giudizio di Denina — che altre volte era stato accusato di parteggiare per loro — è negativo:

> [...] volendo distinguersi in ogni genere di studi, sacri e profani, introdussero nella teologia opinioni speculative diverse da quelle già molto sottili degli scolastici precedenti e nelle umane lettere lo stile figurato e, per sovrchia affettazione del sublime, ampolloso e turgido [104].

Il barocco, pur talvolta difeso in certi suoi aspetti in altre opere, viene qui bollato come « gusto corrotto » [105], difficile da purgare.

Il tomo IV è dedicato all'arco di tempo compreso fra la reggenza di Giovanna Battista di Savoia-Nemours e il trattato di Aquisgrana del 1748. La parte più cospicua del volume è naturalmente consacrata al regno e alla figura di Vittorio Amedeo II, primo re di Sardegna. Denina pone in evidenza, elogiandoli, la *Realpolitik* e l'assolutismo illuminato perseguiti dal sovrano sabaudo:

> Ei passava pel più gran politico del suo tempo, conoscendo perfettamente le mire e gl'interessi dell'estere potenze come quelle de' suoi sudditi. Ei fu biasimato, e nel tempo stesso scusato, per li suoi frequenti cambiamenti d'alleanza. Ma gli affari dell'Europa cangiarono anch'essi tante volte mentre ei regnò che gli bisognava prendere ora un partito, ora un altro, per non rimaner in balìa dei vicini troppo più potenti di lui.

[101] *Ibid.*, p. 149.
[102] *Ibid.*, p. 152.
[103] *Ibid.*, p. 154.
[104] *Ibid.*, pp. 354-355.
[105] *Ibid.*, IV, p. 202.

Codesta politica [...] non può esser biasimata se non da quelli che non sanno dovere prìncipi non fidare ad alcun altro la propria sicurezza [106].

Sulla politica giurisdizionalistica seguita da Vittorio Amedeo II, il Denina non muta il giudizio della *Histoire*:

Le differenze che ebbe colla corte di Roma per affari di giurisdizione ecclesiastica, alcuni colpi di rigore che autorizzò su quest'oggetto ne' suoi officiali di giustizia e ne' ministri, il cangiamento che fece nelle scuole, delle quali tolse la direzione ai gesuiti, fecero gridar contro di lui le persone interessate, benché egli amasse sinceramente e rispettasse la religione [107].

Il quinto volume comprende gli avvenimenti della seconda metà del secolo, fino all'incoronazione di Napoleone a re d'Italia (1805). In questa parte l'*Istoria,* che corre sempre sul filo di una prudenza antica, affronta temi prossimi e spinosi. Efficace la valutazione della decadenza dello Stato sardo sotto il debole regno di Vittorio Amedeo III:

L'abolizione de' gesuiti accrebbe l'influenza che i preti cappellani di Corte aveano acquistata sopra lo spirito del re. Viveva ancora il cardinal Delle Lanze, persecutore ardente di tutto quello che poteva aver aspetto contrario alla disciplina e alla dottrina cattolica [...] Interamente geloso dell'autorità che aveva l'arcivescovo Rorà, andava tuttavia con lui d'accordo in ciò che riguardava la podestà e la dignità ecclesiastica. Ambedue questi prelati, e massimamente il cardinal delle Lanze, come cappellano maggiore e grand' elemosiniere, avevano accesso e credito appresso la regina, religiosissima, e la regina ne avea, o pareva averne, sopra lo spirito del re; di modo che il clero torinese avea grande influenza negli affari, non già direttamente, perché vi ripugnava il sistema e lo spirito del governo, ma indirettamente per le insinuazioni riguardanti il carattere de' soggetti che si trattava di elevar agl'impieghi importanti [108].

Ma successivamente la descrizione degli avvenimenti si fa generica, priva di freschezza, sfugge l'interpretazione, scolorando nella grafomania senile, dando la sensazione di una storia appena scalfita dagli avvenimenti rivoluzionari, cioè, come ha rilevato il Garosci, « ancora una storia del Piemonte del dispotismo illuminato, dove l'azione dei re è sempre benevolmente spiegata e dove persino le campagne napoleoniche che mettono fine all'esistenza della monarchia sono descritte con perfetta freddezza, con un tono eguale

[106] *Ibid.,* p. 235.
[107] *Ibid.,* pp. 238-239.
[108] *Ibid.,* V, pp. 76-77.

a quelle del principe Eugenio o del Mortemart. Tra Colli e Napoleone l'unica differenza è la vittoria »[109]. Leggendo, infatti, appena ci si accorge che quei sovrani siano decaduti.

Il sesto volume dell'*Istoria* è esempio eloquente della mania deniniana di aggiornare, d'integrare i propri precedenti lavori che, del resto, è costante in tutta la sua produzione e che si accentua nel periodo ultimo della vita nel tentativo di adattare vecchi scritti, nati con altre motivazioni, alle circostanze nuove. Quest'ultimo volume accoglie infatti una memoria del periodo berlinese[110] e appendici puramente riempitive. Rispetto alla *Geschichte Piemonts,* il Denina espunse dall'*Istoria* la parte introduttiva di ordine geografico, ma solo perché essa aveva già fornito il pretesto per un'altra opera, il *Tableau historique, statistique et moral de la Haute-Italie et des Alpes qui l'entourent* [...][111], nonché per un opuscolo in tedesco dal titolo *Geographie und Statistik der sämtlinchen Staaten des Königs von Sardinien*[112].

I contemporanei dedicarono scarsissima attenzione a quest'opera ancora calata nell'ottica dell'*ancien régime* e in cui quella filosofia della storia che aveva assicurato caratteri peculiari e fama europea alla interpretazione del lungo processo storico preso in esame dalle *Rivoluzioni d'Italia,* si era stemperato in una descrittività venata d'economismo, di moralismo, di pacifismo, non puramente *événementielle* ma senza una fisionomia unitaria; in cui quella « politicità » che era possibile rintracciare nelle *Rivoluzioni,* fatta di regalismo, di riforma religiosa, d'impegno rinnovatore dei costumi e delle leggi, si era dissolta in scetticismo senile[113].

Frutto che in altri tempi non sarebbe stato spregevole, l'*Istoria della Italia occidentale* appariva ora la creatura fragile di una stagione superata, incontro faticoso di una *Kulturgeschichte* d'ascendenza volterriana con l'erudizione storica regionale, incontro che non apportava contributi notevoli

[109] Garosci, op. cit., p. 349.

[110] *Sur les traces anciennes du caractère des Italiens modernes,* publicata nei *Mémoires* dell'Accademia delle Scienze di Berlino per gli anni 1794-95, pp. 14-67.

[111] Pubblicato a Parigi, presso L. Fantin, nel 1805.

[112] Pubblicato a Berlino, presso il La Garde, nel 1802.

[113] Cfr. Claretta, op. cit., p. 471; Manno-Promis, *Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia,* I, Torino 1884, p. 80; Negri, op. cit., p. 130. Cfr. anche Arch. St. Torino, *Storie della R. Casa,* cat. III, m. 27, n. 2, *Réflexions du chev. Damian Priocca sur quelques endroits de l'Histoire de l'Italie occidentale de M. l'abbé Denina relatifs aux dits études.*

neppure a una storiografia locale. Anche i progetti di « manipolazione sociale » che era possibile enucleare dalle *Rivoluzioni d'Italia* e dall'*Impiego delle persone,* risultavano nell'*Istoria* quanto mai sbiaditi, oltreché anacronistici.

La parabola discendente del Denina storico, che qui si compie, era passata per i quattro volumi dell'*Istoria politica e letteraria della Grecia* e per gli otto delle *Rivoluzioni della Germania.* Sempre più il vecchio abate aveva inclinato a una vocazione empirica ed eclettica paludata d'accademismo, proponendo una sua immagine di continuatore ideale dell'abate René Aubert de Vertot, frettoloso compilatore della storia delle rivoluzioni della repubblica romana, della Svezia, del Portogallo, tutte risolte in superficialità ancora barocca, prive d'impegno critico e filosofico.

Quando l'*Istoria* vide la luce, nel fulgore della stagione napoleonica, il Denina era ormai ottuagenario. Nella casa parigina, al n. 10 di Rue de la Planche, nel *faubourg* St. Germain, il bibliotecario imperiale trascorreva i giorni del suo inverno, ancora abbastanza piacevolmente, onorato dal governo imperiale e dai dotti della capitale [114].

Come in passato con i sovrani sabaudi e con quelli prussiani, anche ora l'anziano abate si era affidato al favore di un sovrano, ponendo Napoleone a proprio nume tutelare. Adulazione motivata dal bisogno, certo, ma anche convincimento radicato che i fili che legano la vita con la letteratura debbano necessariamente far capo al favore di una Corona. Il disimpegno ideologico prevale sempre più. Nel 1794 con la memoria *Réflexions historiques tendantes à prouver que la démocratie est de toutes les formes de gouvernement la moins favorable aux sciences et aux arts,* poi inserta nei *Mémoires* dell'Accademia berlinese, il Denina aveva teorizzato questa dimensione cortigiana dell'intellettuale.

Convinzioni e atteggiamenti ereditati, del resto, da una cultura italiana da oltre due secoli avvezza a succhiare il proprio sostentamento dalla benevolenza del potere, fino a riportare ad esso la propria ragion d'essere. Dal Cinquecento in poi l'uomo di lettere tende infatti a rivendicare una dignità cortigiana legata alla virtù di scrittore e alla funzione di mercante di gloria. Nell'agognato *otium* dispensato dai prìncipi, questa tipica figura d'intellettuale si ritrae dal dibattito civile e politico, sempre più convinto che non spetta

[114] Chiuderà la sua vita il 5 dicembre 1813.

all'uomo di lettere intervenire nella vita politica se non quando lo esige il servizio del sovrano.

Se è poi vero che, per certi aspetti, l'intellettuale-tipo del '700 non è più l'intellettuale della tradizione umanistica e che « il suo rapporto con il potere politico non è più subalterno rispetto alla volontà del principe, ma ispirato dalla convinzione di potere e dover dare quei consigli dei quali un governo avveduto, per il bene dei sudditi e del paese, non può fare a meno, perché sono i consigli della ragione illuminata » [115], nel tardo Denina i limiti dell'autocoscienza del ruolo dell'intellettuale appaiono evidenti.

Questi limiti della dignità del proprio mestiere sono resi significativamente da una lettera del Lagrange, pur uomo di esperienza cosmopolita, a proposito delle disavventure subite dal Denina per la stampa fiorentina dell'*Impiego delle persone* [116]:

> Je plains notre ami Denina du fond de mon coeur, mais il n'est presque pas excusable de n'avoir pas connu dans l'espace de 40 ans le pays où il vit. Je regarde cette connaissance comme la plus importante de toutes et la première que tout homme sage doit se procurer pour pouvoir se régler en conséquence. Ici on n'est pas gené à l'égard des livres, mais on l'est relativament aux étoffes; ailleurs on l'est à l'égard d'autres choses. Quoique qu'on en dise il me semble qu'il y a peu près une égale liberté partout (j'entends la particulière qu'elle est la véritable); la seule différence consiste dans les objets qu'elle regarde. Au reste le champ des sciences et de la littérature est assez vaste pour qu'on puisse y acquérir de la réputation sans choquer ni la religion, ni le gouvernement et par conséquent sans s'exposer à des chagrins [117].

Il Lagrange che rimprovera al prudentissimo Denina di non saper usare della dovuta accortezza, di non sapersi adattare alle circostanze, pare l'emblematico segno di una tradizione intellettuale disposta quasi naturalmente al compromesso e alla palinodia — al di là della gramsciana « categoria sociale cristallizzata » —, pronta a sacrificare idee e valori sull'altare della fruizione di beni mondani: costume radicato e tenace nel tempo.

GIANNI MAROCCO

[115] G. GALASSO *Potere e istituzioni in Italia,* Torino, Einaudi 1974, p. 146.
[116] Cfr. NEGRI, op. cit., p. 135.
[117] Torino, Bibl. dell'Acc. d. Scienze, 114.114-115, Esemplare della *princeps* delle *Rivoluzioni* appartenuto a F. Sclopis. Il foglio Ms. è incollato sul foglio di risguardo del vol. I. [In testa:] *Scritta da Berlino il 19 gennaio 1779, mancante d'indirizzo, scritta di pugno dal Lagrange.* (La trascrizione è di mano dello Sclopis).

NOTE E DOCUMENTI

Un antico frammento dell'ILIAS LATINA e gli esordi dell'abbazia di Staffarda *

Il ruolo culturale svolto da alcuni testi è spesso sproporzionato rispetto al loro pregio letterario: è questo il caso dell'*Ilias latina,* un compendio in esametri, poco più che un migliaio, composto nel I secolo dopo Cristo e destinato fin da principio, a quanto sembra, alle scuole. La fortuna di questa opera, come dell'*Ephemeris belli Troiani* di Ditti Cretese (composta verso il IV secolo d. C.), è dovuta ad una concisione quasi manualistica e ad una espressione semplice ma non del tutto inelegante: per queste vie la leggenda troiana, peraltro nota anche come esempio di superbia punita (così, p. es., Dante, *Purg.* XII 61-63: *Vedea Troia in cenere e in caverne: / o Ilion, come te basso e vile / mostrava il segno che lì si discerne!,* che fa eco a Virgilio, *Aen.* III 2-3: *ceciditque superbum / Ilium et omnis humo fumat Neptunia Troia*: versi che furono frequentemente oggetto di meditazione), o, congiuntamente, di mutazione di Fortuna (così ancora Dante, *Inf.* XXX 13-14: *E quando la fortuna volse in basso / l'altezza de' Troian che tutto ardiva*), giunge fino al XII secolo, in cui si ha una grandiosa fioritura di testimonianze sia nelle leggende di fondazione delle città, sia nella gran mole dei romanzi francesi di argomento classico, fra i quali spicca appunto il *Roman de Troies* di Benoît de Sainte-Maure.

In questa prospettiva ogni singolo manoscritto dell'*Ilias latina* diviene evidentemente un indizio di attività culturale di estrema importanza, che merita di essere studiata in sé ed in relazione con la tradizione cui fa capo. È questo il momento in cui critica del testo e storia della tradizione manoscritta contribuiscono, con la loro specifica metodologia, minuziosa e talora pedante, all'esame di problemi di carattere storico-culturale.

Così anche il manoscritto che prenderemo in considerazione, pervenutoci

* Questa nota è dedicata alla memoria di Vincenzo Ciaffi.

(è ora conservato presso la Biblioteca Nazionale di Torino) in forma di frammento e per vie, come vedremo, fortunose, merita una indagine attenta, in una prospettiva che non si limiti alla pura analisi filologico-testuale. È evidente, senza voler anticipare le conclusioni di questa mia nota, che un codice come il nostro, un vero e proprio oggetto d'uso, può avere nel testo la chiara impronta della sua provenienza, quasi, diremmo, un marchio di fabbrica; e, contemporaneamente, portare su di sé i segni di una storia in cui, come oggetto, è stato coinvolto e che può, a sua volta, testimoniare.

Il frammento dell'*Ilias latina* [1] di cui si occupa questo studio è contenuto nelle carte di guardia del codice E V 20 della Biblioteca Nazionale di Torino [2].

[1] Del testo dell'*Ilias Latina* si sta occupando Marco Scaffai, cui sono grato per le indicazioni e i consigli che mi ha dato durante l'ultima parte della stesura di questo lavoro. In attesa del lavoro dello Scaffai è necessario far riferimento alla buona edizione di F. VOLLMER, *Homerus Latinus, id est BAEBII ITALICI Ilias Latina,* Leipzig 1913 (Bibliotheca Teubneriana, *Poetae Latini Minores,* post Aemilium BAEHRENS iterum recensuit Fridericus VOLLMER, II 3) e al ricco apparato critico dello stesso Vollmer, *Zum Homerus latinus. Kritischer Apparat mit Commentar und Ueberlieferungsgeschichte,* in « Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften », Philosophisch-philologische und historische Klasse, 1913, 3 Abh., München 1913. Tale edizione, frutto di un lavoro ben condotto per quindici anni, fu accolta positivamente; se ne vedano p. es. le recensioni in: « Bollettino di Filologia Classica » 10 (1914), pagg. 222-226 (P. RASI); « Berliner Philologische Wochenschrift » 34 (1914, coll. 1191-1197 (P. JAHN); « Classical Philology » 11 (1916), pagg. 227-229 (W. A. OLDFATHER); « Zeitschrift für das Gymnasialwesen » (« Sokrates ») n. f. 3 (1915), pagg. 66-73 (H. MAGNUS); cfr. inoltre: « Blätter für das bayerische gymnasial Schulwesen » 50 (1914), pag. 392 (BÄUMEL); « Classical Review » 28 (1914), pag. 182 (C. N. JACKSON); « Historisches Jahrbuch » 1914, pag. 245 (C. WEYMANN); « Literarische Zentralblatt » 65 (1914), pag. 24 (A. NEUENDORFF); « Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1914, pag. 1097 (A. NATHANSKI).

[2] Il fondo della Biblioteca Nazionale di Torino fu ordinato e catalogato a più riprese; il susseguirsi delle segnature ne scandisce in un certo modo la storia. È possibile osservare la presenza del nostro manoscritto già nell'antico fondo ducale: l'*Index alphabetique des livres qui se trouvent en la Bibliotheque Royale de Turin en cette année 1713 sous le Regne de S. M. Victor Amé, roy de Sicile, et de Chipre, Duc de Savoye, et de Montferrat, Prince de Piemont etc.,* attribuito tradizionalmente all'abate Machet, registra alla colonna XXII (la colonna indica l'armadio in cui era originariamente conservato il ms.) nº 85 e 86 due codici contenenti la *Regula Pastoralis,* che identificherei rispettivamente con gli attuali K IV 6 e E V 20 (l'*Index* è manoscritto; se ne conserva un esemplare presso la sala manoscritti della Biblioteca Nazionale di Torino, con la segnatura R I 5, già O I 34, ed una copia presso l'Archivio di Stato di Torino, Bibl. Inf. Z2); cfr. anche n. 16. Fu poi registrato da F. D. BENCINI, *Indice de' Libri Manoscritti Ebraici, Greci, Latini, Italiani e Francesi, i Quali la R. M. del Re di Sardegna ha tolti dal suo Regio Archivio per rendere riguardevole La Biblioteca della sua Regia Università,* del 1732 (manoscritto con-

Il codice è membranaceo e misura mm. 210×128 in media; tali misure sono condizionate, oltre che da una certa difformità originale [3], da una riduzione subita in conseguenza dell'incendio del 1904 [4]; stando a quanto posso trarre dal confronto con le riduzioni subite da altri manoscritti che hanno avuto analoghi danni, non penso che il nostro manoscritto abbia perduto più di qualche millimetro [5]. Il restauro conseguente l'incendio [6] ha sconvolto la divisione in fascicoli, ma è possibile, attraverso le segnature dei fascicoli

servato all'Archivio di Stato di Torino con la segnatura Bibl. Inf. Z1; copia xerografica in Biblioteca Nazionale, sala manoscritti. segnata R I 28[1-4]) con la segnatura D I 42 (si noti che il Bencini per primo vide il nostro testo, identificandolo però con l'*Eneide*; per spiegare questo errore credo si possa pensare che il codice fosse già allora in cattivo stato, e il Bencini, non disponendo di mezzi tecnici, come la lampada di Wood che è stata strumento fondamentale per il mio lavoro, si sia accontentato della lettura dell'ultimo verso dell'ultima carta, *iamque manum Aeneas simul et Calydonius heros* v. 44, e sia stato ingannato dal nome di Enea: si osservi che Enea non è nominato nel nostro frammento altro che al v. 236 e, appunto, a questo v. 454). Il primo catalogo a stampa della Biblioteca Nazionale (dopo la sommaria lista inviata dall'abate Roma a B. de MONTFAUCON, e da quest'ultimo pubblicata nella *Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum,* II, Parisiis 1739, pagg. 1393-1403), J. PASINI, *Codices Manuscripti Bibliothece Regii Taurinensis Athenaei,* II, Taurini 1749, pagg. 215-216 registra il nostro manoscritto con la segnatura d I 42 al numero DCCXIII dei mss. latini, indicando, per il nostro frammento, « *nonnulla folia, quae fragmentum continent parvae Iliadis PINDARI THEBANI* ». Fra i secoli XVIII e XIX, attorno all'attività erudita di G. VERNAZZA si elaborò un nuovo sistema di segnature, formalmente analoghe a quelle del Bencini; il codice si chiamò allora M V 20, divenendo poi, ai tempi in cui il GORRESIO (1859-1891) governò la Biblioteca Nazionale, E V 20, segnatura tuttora in uso. Successivamente, in conseguenza all'incendio del 1904 (cfr. n. 3), fu segnato Lat. A 160: cfr. l'esemplare d'uso nella sala manoscritti della Biblioteca Nazionale di C. CIPOLLA-G. DE SANCTIS-C. FRATI, *Inventario dei codici superstiti Greci e Latini della Biblioteca Nazionale di Torino,* in « Rivista di Filologia e di Istruzione Classica » 32 (1904), pagg. 385-588, alla pag. 484 (si noti che i tre autori divisero i manoscritti secondo i fondi di provenienza, ma non misero E V 20 fra i codici di Staffarda, pagg. 444-447); questa segnatura non fu usata a lungo, ma segnature dello stesso tipo, di altri codici, si sono tramandate nell'uso e nella tradizionale delle citazioni indirette (si vedano, p. es., gli indici di « Scriptorium » *passim*). Negli *Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia,* XXVIII (*Torino,* a cura di F. COSENTINI), Firenze 1922, n° 760, non è segnalato il nostro frammento.

[3] Si vedano p. es. le cc. 13; 37; 38; 45, e, per le cc. di guardia, alcune imperfezioni della pergamena alla c. III.

[4] L'incendio, avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 gennaio del 1904 lasciò un lungo strascico di polemiche; non essendo possibile in questa sede mettere ordine nella bibliografia, principalmente giornalistica, rimando a G. GORRINI, *L'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino,* Torino-Genova 1904.

[5] Il complesso di dati che ho raccolto nel corso di lavori di spoglio, diretti alla determinazione della consistenza degli antichi fondi manoscritti dell'Italia nordoccidentale, consente una discreta approssimazione nella valutazione dei danni subiti dai singoli codici.

[6] Esso fu eseguito, fra il 14 e il 26 giugno 1909, da Gherardo Chiaravallo; cfr. il *Registro di consegna del materiale da restaurarsi* della Biblioteca Nazionale, pag. 25, n° 81.

stessi [7], stabilire che il codice ne possedeva 18 di quattro fogli e uno di tre. Le carte sono numerate da una mano dell'inizio del XVIII secolo, la stessa che si riscontra nei manoscritti che appartenevano all'antico fondo ducale [8]; tale numerazione esclude le prime carte di guardia (cc. I-III) e comprende le ultime (cc. 151-153). Le carte sono rigate a punta secca, in previsione di uno specchio di scrittura di mm. 170×86, con 25 righe.

Sono contenuti i seguenti testi:

1) *Regula Pastoralis* di Gregorio Magno, cc. 1-145v [9];
2) *In Epiphania, sermo beati Augustini,* cc. 146r-149r [10];
3) Quattro componimenti poetici:
   a) *Nescit mens nostra fixum servare tenorem* [11], c. 149v;
   b) *Cartula nostra tibi portat salutem,* cc. 149v-154r [12];

[7] Tali segnature sono state talvolta tagliate durante il lavoro di legatura; p. es. .III., c. 24.

[8] Cfr. n. 2.

[9] Opera (ed. P. L. 77, 13-128) che compare nella gran parte delle biblioteche monastiche. Talora, anche se non ho trovato specifici riscontri negli Statuti cisterciensi (J. CANIVEZ, *Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1876,* Louvain 1933), la lettura della *Regula Pastoralis* poteva avere una sua specifica posizione nella pratica della *collatio*: si veda nel nostro manoscritto la scritta a c. 145v: « *Post hunc librum legantur ad collationem pronostica Iuliani* »; in modi perfettamente analoghi si hanno in altri codici provenienti dalla medesima abbazia rimandi ad altre letture, secondo un ciclo che, pur non parendo legato all'anno liturgico, sembra preordinato con regolarità; così nel codice D IV 14, contenente i *Pronostica* di Giuliano Pomerio si ha, c. 58r, un rinvio analogo: « *Post hunc librum legatur Ambrosius de officiis ad collationem* »; la serie dei rinvii continua attraverso i manoscritti.

[10] Inc. *Past miraculum virginei partus*; cfr. *Florilegium Casinense,* I, Montecassino 1873, pag. 149.

[11] Si tratta del *De mentis humanae mutabilitate,* breve componimento di Eugenio da Toledo; ed. da F. VOLLMER, Eugenii Toletani episcopi *Carmina,* in « *Monumenta Germaniae Historica* », « *Auctores Antiquissimi* » XIV, Berolini 1905, III (pag. 234): il nostro manoscritto non porta varianti di rilievo; cfr. anche *Florilegium Casinense* cit., pag. 214. Si vedano anche, per ulteriori rinvii a manoscritti, H. WALTHER, *Initia Carminum ac Versuum Medii Aevi posteriorum latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen,* Göttingen 1959, n° 11749; B. HAURÉAU, *Initia operum scriptorum latinorum medii potissimum aevi,* IV, Tournhout 1973, c. 130v (s. v. *Nescia...*) e c. 131r (s. v. *Nescit...*); A. G. SCHMELLER-G. MEYER, *Schedarium initia amplectens praesertim ex codicibus Monacensibus, Gottingensibus, Bruxellensibus,* II, Tournhout 1974, pag. 34 (s. v. *Nescia...*). Il testo compare anche in *P.L.* 87, 360.

[12] Questo componimento non è visibilmente separato dal precedente; il nostro codice ne riporta soltanto i primi 93 vv. (cfr. *P.L.* 184, 1307-1309); si veda H. WALTHER, op. cit., n° 2521, con abbondanti riferimenti ad edizioni e manoscritti; cfr. anche B. HAURÉAU, op. cit., I, 1973, cc. 182v-183v; A. G. SCHMELLER-G. MEYER, op. cit., I, 1974, pag. 87.

c) *Plantus ante nescia,* c. 150r [13];
d) *Ad honorem summi regis,* c. 150v [14];

I componimenti sono di mano diversa da quella dei primi due testi; le due mani mi paiono, dopo un ponderato confronto, coeve, e databili attorno alla metà del XII secolo [15].

Il codice proviene da una importante fondazione cistercense dell'Italia nordoccidentale, l'abbazia di Staffarda [16], a quanto si può determinare da una scritta di possesso, quasi completamente svanita, sul margine superiore

[13] *Planctus* della Vergine attribuito a Goffredo da San Vittore. Cfr. É. du Meril, *Poésies populaires latines antérieures au douzième siècle,* Paris 1843, pag. 176, n. 1; G. Dreves, *Cantiones et Muteti. Lieder und Moteten des Mittelalters,* I, Leipzig 1895 (*Analecta Hymnica Medii Aevi* XX), n° 199, pagg. 156-158 (che trae dal nostro ms.); per altri mss. cfr. anche *Poésies latines du ms. A44 de la Bodléienne,* in « Bibliothèque de l'École des Chartes » 47 (1886), pag. 94; *Chansons latines du XIII siècle,* in « Bibliothèque de l'École des Chartes » 46 (1885), pag. 584; B. Hauréau, op. cit., IV, 1973, c. 291r-v; A. G. Schmeller-G. Meyer, op. cit., II, 1974, pag. 201.

[14] Già pubblicato integralmente da J. Pasini, op. cit., pag. 216. Cfr. H. Walther, op. cit., n° 357; cfr. anche A. G. Scheller-G. Meyer, op. cit., I, 1974, pag. 16.

[15] Mani simili alla principale di E V 20 si trovano in altri codici di Staffarda, p. es. in D IV 14; per quanto riguarda la data e la collocazione geografica, oltre alle risultanze dei criteri generali di datazione, si può comparare la grafia del nostro codice con quella del ms. 653 della Bibliothèque Municipale di Digione (tale manoscritto contiene la *Vita Martini* di Sulpicio Severo, e proviene dall'abbazia di Cîteaux; cfr. c. 222: « *Hunc librum Hugo de Castro Teodorico Theobaldi comitis Blesensi dapifer, scribi fecit et pro sua suorumque salute ecclesię dedit Cisterciensi* »; inoltre alla c. 98 si ha il seguente *ex libris*: « Liber Sancte Marie Cistercii »), di cui si ha una riproduzione in Ch. Samaran-R. Marichal, *Catalogue des mss. en écriture latine, portant des indications de date, de lieu ou de copiste,* VI (*Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France*), Paris 1968, pl. XI: tale scrittura è riportata ad una data anteriore al 1152. Per quanto riguarda la mano dei componimenti poetici non ho trovato riscontri precisi; osservo che si tratta di mano non tipicamente libraria: nei limiti dell'approssimazione che si concede ad una datazione paleografica, il periodo cui si riferisce questa grafia non è diverso da quello della grafia principale. La mano dell'ultimo componimento è invece di poco più tarda.

[16] Per quanto riguarda l'abbazia di Staffarda rimando a R. Manselli, *Fondazioni cisterciensi in Italia settentrionale,* in « *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)* », Torino 1966, pagg. 199-222; L. Fraccaro De Longhi, *L'architettura delle chiese cistercensi italiane,* Milano 1958, pagg. 145-163 (le poche pagine dedicate alla storia dell'abbazia, pagg. 145-149, sono pertinenti e da tenere in conto); più in particolare si veda C. F. Savio, *L'abazia di Staffarda (1135-1802),* Torino 1932; puramente dedicato all'architettura è R. Tardito Amerio, *L'abbazia di Staffarda,* in « *Monasteri in Alta Italia* », cit., pagg. 223-235. In breve, secondo gli interessi di questo studio, va detto che la fondazione di Staffarda è da porsi poco prima del 1138; pare accettabile la discendenza da La Ferté, attraverso la fondazione italiana di Tiglieto: ma su questo ritornerò più avanti.

della c. Ir. Tale scritta è di mano seicentesca, direi di un primo Seicento [17], della stessa mano che ha segnato, con la medesima formula (*Ex libris Beatæ Mariæ de Stafarda*), parecchi altri codici conservati presso la Biblioteca Nazionale [18]. Se vogliamo collocare storicamente questo sistema di notazioni di possesso, in una data che è di decadenza per Staffarda come per molte altre abbazie, dobbiamo pensare al lavoro di inventario di beni librari che fu promosso dalla Sede Apostolica intorno al 1600 [19], e di cui è conservata registrazione presso la Biblioteca Apostolica Vaticana [20]: in quel momento furono verisimilmente segnati gli *ex libris* sui codici in cui non risultasse già precedentemente l'appartenenza all'abbazia [21]. Mancano nel nostro mano-

[17] Una scritta della medesima mano è registrata da E. A. Lowe, *Codices Latini Antiquiores*, Supplement, Oxford 1971, n° 1764, che la assegna al diciassettesimo secolo, senza ulteriori precisazioni.

[18] Il fondo di Staffarda è stato studiato da C. Berardi Varvello, *I manoscritti di Staffarda conservati nella Biblioteca Nazionale di Torino*, in « Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo » 60 (1969), pagg. 35-53 (l'autrice afferma, pagg. 41 e 52, che il manoscritto E V 20 non porta *ex libris*: devo dire che la lampada di Wood posseduta dalla Biblioteca Nazionale al tempo dell'articolo della Berardi Varvello era quasi del tutto inefficace rispetto a quelle ora in uso; inoltre, a pag. 52, è lasciata sospesa l'identificazione di E V 20 con il numero 85 o 86 della colonna XXI dell'*Index* del 1713). In precedenza già J. Leclercq, *Manuscrits cisterciens dans des bibliothèques d'Italie*, in « Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis » 5 (1949), pagg. 107-108, aveva esaminato questo fondo, dando un elenco di codici; il lavoro del Leclercq, che fa parte di una serie di sondaggi compiuti, in occasione dei lavori preparatori all'edizione delle opere di s. Bernardo, non ha pretese di esattezza né di completezza (E V 20 non risulta fra i manoscritti elencati dal Leclercq). Sta ora lavorando molto positivamente su questo fondo Costanza Segre Montel, che è riuscita a raccogliere molti dati sfuggiti agli studiosi precedenti: per questo mio lavoro, come per altri che lo hanno preceduto e per altri che lo seguiranno, devo dichiarare la mia gratitudine per i suoi consigli ponderati e documentati.

[19] Questo procedimento di catalogazione avvenne fra il 1598 e il 1603 per disposizione della Congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti. Si veda R. De Maio, *Le biblioteche dei monasteri italiani alla fine del Cinquecento; i modelli culturali della Controriforma*, in « *Magia, Astrologia e Religione nel Rinascimento* », Convegno Polacco-Italiano, Varsavia, 25-27 settembre 1972 (*Accademia Polacca delle Scienze, Bibl. e Centro di Studi a Roma, Ist. di Filosofia e Sociologia; conferenze, fascicolo* 65), Roma 1974, pagg. 148-162.

[20] Codici Vaticani latini 11266-11326; cfr. R. De Maio, op. cit.,; il De Maio ne auspica la pubblicazione completa: opera senza dubbio ardua, anche dal punto di vista finanziario, trattandosi di complessive 15.000 carte circa, ma che senza dubbio potrebbe rendere servizi preziosi nel campo della storia della cultura, oltre che della codicologia in senso stretto.

[21] Si veda, p. es., il ms. E IV 1, c. 1r. Nella maggioranza dei casi l'*ex libris* seicentesco viene ad aggiungersi ad *ex libris* più antichi poco leggibili o posti in luoghi dove non risultano particolarmente evidenti.

scritto indicazioni di possesso più antiche, quali compaiono in altri codici [22]. Tuttavia è possibile far risalire l'appartenenza di qualche secolo: notiamo infatti una *Regola Pastoralis* nell'inventario della biblioteca di Staffarda della seconda metà del XII secolo [23]. Certamente non è possibile escludere che il nostro codice non sia lo stesso dell'inventario antico, ma sia una nuova copia in aggiunta o in sostituzione di una precedentemente posseduta: tuttavia alcune considerazioni mi inducono a propendere per l'identificazione, ed in primo luogo il fatto che altri codici, appartenenti anticamente all'abbazia, non portino anch'essi la nota di possesso antica [24]; in secondo luogo si può osservare che la biblioteca di Staffarda non si arricchì molto dopo il XII secolo [25] (i manoscritti attribuibili ad età successiva al secolo XII diminuiscono in numero, e in qualità, con il passar del tempo) [26], rendendo poco probabile l'acquisto in epoca tardiva di un codice relativamente antico.

Per ciò che riguarda il corpo del codice dunque è opportuno pensare ad una sua presenza in Staffarda in data non lontana dalla fondazione

[22] Cfr. p. es. D. III 37, c. 212v: « *Iste liber est inclite abbatie Sancte Marie de Stapharda. Si furatus fuerit, anathema sit* ». Formule analoghe si ritrovano in diversi altri manoscritti di Staffarda.

[23] L'inventario fu pubblicato per la prima volta da J. Pasini, op. cit., pag. 2, e successivamente da C. Berardi Varvello, op. cit., pagg. 38-42 (si vedano però anche le pagine successive, che danno ulteriori ragguagli). La Berardi Varvello data l'inventario (op. cit., pag. 38) all'inizio del sec. XIII, data che mi pare senza dubbio tardiva; ritengo infatti riferibile la mano dell'inventario agli ultimi decenni del sec. XII. Per una sicura indicazione sull'appartenenza del codice al fondo iniziale di Staffarda cfr. n. 9.

[24] In E IV 1, p. es.

[25] Si veda, sempre tenendo conto della tendenza generale al ringiovanimento dimostrata dall'autrice, della lista ordinata per secoli in C. Berardi Varvello, op. cit., pag. 49.

[26] Non so in quale misura questo fenomeno sia da attribuire alla decadenza di Staffarda (cfr. C. F. Savio, op. cit., pagg. 122-130) o al livello generale, certamente non brillante, dei codici piemontesi dei secoli XIV-XV. Certo è che anche nei centri piemontesi economicamente e politicamente più importanti, centri che seppero elaborare una forma di cultura, si producevano codici piuttosto modesti. La dinastia sabauda ebbe certamente una biblioteca di grande rilievo (cfr. S. Edmunds, *The Medieval Library of Savoy*, in « Scriptorium » 24 (1970), pag. 318, dove l'autrice afferma, con persuasiva argomentazione documentaria, che la biblioteca sabauda « was surely one of the finest private libraries of Europe »), ma i miniatori cui erano commissionati i lavori non erano di provenienza piemontese (si vedano le voci dei Conti dei Tesorieri Generali di Savoia, inv. 16, conservati presso le Sezioni riunite dell'Archivio di Stato di Torino, e raccolta da S. Edmunds, *The Medieval Library of Savoy, II, The Documents*, in « Scriptorium » 25 (1971), pagg. 253-284; 26 (1972), pagg. 269-293; scorrendo le liste di documenti date dalla Edmunds, forse non complete o perfette ma certo soddisfacenti, osserviamo, p. es. alla data 13 luglio 1398: « Livré le XIII jour du dit moys du comandament que dessus a Huguet escrivain de Paris pour avoir fait es matines de monseigneur certaynes ystoyres d'or fin et d'asur ou dit lieu de Paris: 4 escus »).

dell'abbazia; rimane invece da risolvere il problema della presenza delle carte di guardia contenenti l'*Ilias latina*[27]. Il codice dell'*Ilias* è paleograficamente riferibile alla metà del secolo XI[28], qualche anno dopo piuttosto che qualche anno prima, ed è dunque anteriore all'abbazia, ed anteriore allo stesso ordine cistercense. Alcuni elementi fanno pensare che esso fosse già smembrato prima di arrivare a Staffarda. Se infatti osserviamo l'antico catalogo della biblioteca dell'abbazia, non ne troviamo menzione; d'altra parte non è probabile che il codice sia stato smembrato e riutilizzato nel periodo, piuttosto breve, intercorrente fra il suo eventuale arrivo, con i primi monaci, e il catalogo: non ne troviamo altri frammenti in altri codici di Staffarda[29], né troviamo nel fondo, quale ci è attestato dal catalogo antico e dalla sua attuale consistenza, altri codici che attestino lo studio dei classici[30] o comunque una attività a carattere grammaticale[31].

[27] Le misure delle cc. contenenti l'*Ilias* latina sono ovviamente le medesime del codice. Lo specchio di scrittura è di mm. 180 x 85, su 28 righe. L'inchiostro porta segni di danneggiamenti, da liquidi piuttosto che dal fuoco: ritengo che tali danni siano antichi, risalenti a prima che le sei cc. finissero in guardia al codice; si può pensare che anzi il codice che originariamente conteneva l'*Ilias latina* sia stato smembrato proprio a causa del cattivo stato di conservazione (d'altra parte non mi risulta una stabile consuetudine di questo tipo). La leggibilità è di conseguenza molto difficoltosa, e l'impiego della lampada di Wood è necessario quasi ovunque. La decorazione è, come di norma in codici di questo tipo, estremamente sobria: le iniziali di libro stanno fra tre righe, senza presentare, almeno allo stato attuale, decorazioni cromatiche di alcun genere.

[28] Non ho trovato, fra le scritture datate, nessun esempio di scrittura cui riferire specificamente il nostro frammento; più largamente può essere comparato C. SAMARAN-R. MARICHAL, op. cit., II (sous la direction de M. Th. D'ALVERNY), Paris 1962, pl. CLXXXVIII (Paris, BN 3784), proveniente da S. Cybrard d'Angoulême e posseduto dall'abbazia di S. Marziale di Limoges, datato al 1034. Più ancora però mi pare opportuno sottolineare la notevole somiglianza fra il nostro frammento e il codice F del Vollmer, di provenienza francese, ed ora conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana con la segnatura 68.24: tale somiglianza riguarda la grafia, decisamente più curata in F, ma sostanzialmente riferibile ad un medesimo tipo; e l'impostazione generale della pagina (in F la dimensione verticale eccede sensibilmente la orizzontale; non è però da escludere che le dimensioni del nostro frammento siano state adattate a quelle del corpo del codice).

[29] Si hanno altri frammenti di codici antichi, p. es. in D III 5; cfr. n. 17.

[30] Per quanto riguarda la presenza di testi di autori classici in biblioteche cisterciensi non ci sono di aiuto gli articoli di J. Leclercq (cfr. n. 18), che registrano di preferenza codici di autori cisterciensi (si vedano in « Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis » 5 (1949), pagg. 94-108; 6 (1950), pagg. 125-130; pagg. 131-139; 7 (1951), pagg. 46-70; pagg. 71-77; 10 (1954), pagg. 302-307; 11 (1955), pagg. 139-148; 12 (1956), pagg. 289-310). Positivamente sappiamo che gli Statuti del 1134, in data dunque non lontana dalla fondazione di Staffarda, prevedono, al titolo III « *Quos libros non licet habere diversos* »: « Missale, epistolare, textus, collectaneum, graduale, antiphonarium, regula, hymnarium, psalterium, lectionarium, kalendarium, ubique uniformiter habeantur » (J. CANIVEZ, op. cit., I, pag. 13); queste limitazioni paiono indirizzate nel senso dell'uniformità liturgica piuttosto che

In questo modo si giunge finalmente al problema fondamentale, quello della provenienza originale del codice, provenienza che forse non ha grande importanza in sé, dato che probabilmente il testo dell'*Ilias* è giunto già come carta di guardia, ma diviene importante quando coinvolge il fondo manoscritto antico di Staffarda, e, di riflesso, i primi momenti dell'abbazia stessa. La scrittura ci è di poco aiuto, essendo una carolina non molto caratterizzata, collocabile genericamente in area francese [32] (di fatto scritture molto simili si trovano anche in codici di diversa provenienza, senza che si possa, a mio giudizio, distinguere nettamente fra quello che fu un processo

nel senso della limitazione di altre letture: tuttavia sono indice abbastanza chiaro delle finalità che si proponeva una biblioteca cisterciense. In tempi successivi troviamo in biblioteche cisterciensi anche qualche classico, ma in proporzioni assai moderate. Così, fra i 1200 codici che Cîteaux possedeva nel 1480, risultano Terenzio (279), Sallustio (849; 1117), Cesare (206), Cicerone (880; 881; 882; 883; 1139; 1166), Virgilio (1043), Livio (886), Seneca (841, *declamationes*; 848; 1124; 1141; 1158; 1159), Persio (879), Plinio (844), Vegezio (1076), una antologia di poeti (1170); ad essi vanno aggiunti Diogene Laerzio (843), un *liber Ysopeti* non meglio definito (1044), e, fra i moderni le *Elegantiae* del Valla (885; 886, indicato come L. Valat) e le *Genealogie* del Boccaccio (1173; 1174); notiamo infine, al n° 704: « Alius liber, similiter pergameno coopertus, continens sommam que dicitur Olim, et parte destructionis Troge et alia (...) »; e al n° 707 « Parvus liber ligatus, metrificatus, continens destructionem Troge, et alia (...); cfr. *Inventaire des Manuscrits de Cîteaux par l'abbé Jean de Cirey*, edito in appendice al *Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques de France*, V (*Dijon*, par A. Molinier, H. Omont, S. Bougenot, Ph. Guignard), Paris 1889, pagg. 339-452.

[31] Staffarda ebbe un notevole sviluppo in senso economico [cfr., per l'aspetto economico, soprattutto F. Gosso, *Vita economica delle Abbazie Piemontesi* (*sec. X-XIV*), Roma 1940 (*Analecta Gregoriana*, vol. XXII, *Series facultatis Historiae Ecclesiasticae, Sectio B n° 4*), pagg. 65-82], ma culturalmente non raggiunse mai livelli di rilievo. La stessa mancanza di codici grammaticali (non credo si debba attribuire al formulario per lettere del ms. D VI 38 un valore rilevante) è testimone della mancanza di una scuola interna all'abbazia; nel senso dell'attenzione grammaticale è già stato osservato da C. Berardi Varvello, op. cit., pag. 47, l'intervento di un correttore, emblematico, che corregge dove non è necessario (naturalmente le correzioni di *sed* in *set* e *apud* in *aput*, rilevate dalla Berardi-Varvello non denunciano di per sé ignoranza da parte del correttore; anche le altre ipercorrezioni, pur avendo un significato, ben indicato dall'autrice, rientrano nell'estensione media dell'ignoranza ortografica e non implicano una impreparazione disastrosa). Per comparazione indico i codici dell'antica biblioteca di Cîteaux contenenti opere a carattere grammaticali o *artes dictaminis*: 295, 296, 300, 590-594, 887, 888, 889, 890 (a stampa), 891, 892, 893, 1039, 1041, 1042, 1052, 1054, 1061, 1062, 1063, 1064 (in senso lato), 1065, 1066, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 1167, 1172. Questa carenza riscontrabile nel fondo di Staffarda ha tanto maggior significato quando teniamo presente che Saluzzo, a pochi chilometri di distanza, ebbe una attività scolastica di primo piano in Piemonte; cfr. G. Vinay, *L'Umanesimo Subalpino nel sec. XV; Studi e ricerche*, Torino 1935 (Biblioteca della Società Storica Subalpina CXLVIII), pagg. 89-119.

[32] Cfr. n. 28. Osserveremo, prima di entrare nel problema della situazione testuale, che il manoscritto più affine a F proviene dal monastero di St.-Claude (Jura).

di uniformazione grafica da uno spostamento di
riscontrabili in codici piemontesi mani decisam
inglesi soprattutto [34], tale indicazione non con
data invece può dare indicazioni migliori, innan
del testo [35], tale da potere, oltre che doverosam
mento (che chiameremo S) all'interno dello *s*
Vollmer [36], individuare la tradizione culturale i

Prima di esaminare il testo propongo una
versi che esse contengono:

c. Ir	vv. 231-257	c.
c. Iv	vv. 258-285	c.
c. IIr	vv. 286-313	c.

[33] Lo spostamento dei copisti incide ancor più s
per i Cisterciensi, sia una prassi abituale per un ordine
con la casa madre sono resi istituzionali dalla *Carta*

[34] È un dato abbastanza noto, particolarmente
precise faccio rimando a C. SEGRE MONTEL, *I Manosc*
nale di Torino, I (secoli VII-XIII), in corso di stampa

[35] I codici più antichi noti al Vollmer sono A
sec. X, W (Valenciennes, Bibliothque Municipale 448),
datati sec. X-XI. I codici del sec. XI sono C (St. Clau
Amplon. Bibl., 12°, 20), F, L (Leyden, Univ. Bibl., Voss
Proskesche Musik-Bibliothek): la testimonianza di S as
vante, se non per la costituzione del testo, almeno
stemmatici.

copisti [33]); ma, essendo spesso
ente settentrionali, francesi ed
duce a nulla di concreto. La
nzi tutto suggerendo un esame
nente collocare il nostro fram-
temma codicum proposto dal
n cui si pone.
concordanza delle carte e dei

IIv	vv. 314-341
IIIr	vv. 342-370
IIIv	vv. 371-398

ensibilmente nei casi in cui, come
. Per i Cisterciensi inoltre i legami
Caritatis.
per Vercelli. Per informazioni più
ritti miniati della Biblioteca Nazio-
(Bruxelles, Bibl. Royale 4344) del
? (Antwerp, Plantin-Moretus n. 89)
de, Bibl. Municipale, 2), E (Erfurt,
ianus latinus 8°89), R (Regensburg,
ssume dunque una importanza rile-
per la chiarificazione dei rapporti

c. 151r	vv. 62-91	c. 152v	vv.
c. 151v	vv. 92-118	c. 153r	vv.
c. 152r	vv. 119-146	c. 153v	vv.

Registro ora rispetto al etsto base del Vollmer le lezioni d
cando i codici con cui concorda [38]. Alcune varianti non co
codici: segnalo con un asterisco le lezioni singolari di S, m
indicazione le pure varianti grafiche o le sviste materiali [39]

c. 151 r, vv. 62-91. 64 *Chryseida*] Criseida Ω — 68 *Phoebi*]
BCDEFGLMNV — 70 *Atridae*] Atridi W[1]CFGM — *Chryseidis*]
Maeret] Meret — 74 *Aeacides*] Eacides — 76 *Atriden*] Atridem
S[2] reddat *add. interl.* — *honestae*] honeste — 76 *militiae*] milicia
— 77 *se ense*] sese CDEFG[2]M — 80 *Gentibus*] Mentibus PCD
contempta PWDCEFGMNV [40] — *voce*] vocę — 81 *Pelides*] *la*
nell'interlinea — 82 *Plistheniden*] plus Thetis Ω — *patiatur*] pac
grafia non distinta — 84-85 *Castraque Myrmidonum iuxta petit et m*
neat dextra ac congressibus inde per auras] Castraque Myrmidon
per auras BCDFGLMNVE[2] — 87 *affusa*] effusa CD[1]E[1]FM — 88
90 *Pignus*] Corpus Ω — *91 *violarit*] violarat —

c. 151 v, vv. 92-118 [41]. 92 *occiderit superata libidine virtus*] i
iacebit F[2] [42] — 93 *tristes*] tristis CE[1]F[1]; *corr.* tristes S[2]? — *que*

[37] Sono in totale 335 versi, che corrispondono a poco meno ch
latina.

96 *maerentia*] merentiæ — *98 *ait*] *om.* — *coniunx*] coniux — 100 *coniunx*] coniux — 102 *proelia*] prelia — 106 *Ignipotente*] Omnipotente Ω — 107-109-108] 107-108-109 — 107 *Olympi*] Olimpi Ω — 112 *divumque*] *nota interl.* .i.deorum — 113 *Cum*] Tum CDEFGMNV; *corr.* cum S^2 — *omnipotens*] omnipudens FL [43] — 114 *tenues*] tenuas — 116 *Dumque*] Cumque CF — *refer*] *forse corretto su* refert —

c. 152 r, vv. 119-146. 119 *hostem*] h- *add. interl.* — *120 *aera*] ęthera — 121 *thalamos*] *nota interl.* .i. lectos S^3 — 122 *inundatum*] nudatum CF — 124 *Danaum*] *nota interl.* .i. Grecorum — *Atrida*] Atride $CDE^1FL^1MB^2$; *add. interl.* o — *et*] *om.* CF — 125 *aethere*] ęthere; -h- *add. interl.* S^1 — 126 *se emerserit*] emerserit B $CDEFGLN^1V$ — 127 *Iube*] Iubę — 129 *instructo*] *corr. per rasura su* -os — 131 *Pelopeius*] *nota interl.* Agamemnon — *heros*] hęros — 132 *proceres*] *nota interl.* nobilem — *coetum*] cetum — 133 *proelia*] prelia — 135 *conlaúdat*] collaudat — 136 *Thersites*] Thersitis CFV — 137 *ulli*] aliter $W^1CDFL^1MNVE^2$ — 138 *ora*] horas; h- *add. interl.* — 140 *eburno*] ęburno — 141 *vero*] *om.* — 144 *sollertis*] *nota interl.* ingeniosi S^2 — *prudentia*] prudencia — 145 *sedavit*] *nota interl.* pacificavit S^2

c. 152 v, vv. 147-174. 147-155 *Le prime lettere dei vv. 147-155 sono ritoccate da* S^3 — 148 *quattuor*] quatuor — 149 *invalido*] valido PWBCDEFLMV — *corpore*] corporę — 151 *sic*] *add. interl.* ait — *deinde*] inde CFG^1V — *moneo*] moneor CFL^1 — *remoneboque*] remonebor CF — *Achivi*] Achi/vi; *nota interl.* o — 152 *Calchas*] Calcas — 155 *concilium*] consilium PBCFLMNV — 156 *corpora*] pectora Ω — *pugnae*] pu/gnę — 157 *ut primum*] *nota interl.* postquam S^2 — 158] *nota interl.* dico S^2 — 161 *Vos*] Quos F — *Musae*] Muse; *nota interl.* o — 165 *auctor*] auctor noster F — *Apollo*] Apol/lo — 167 *Leitus*] Lercius BCEFL¹N — 168 *Arcesilaus*] Arcesilos CF — *Prothoenorque*] Pretenorque BCDFLV — 169 *Boeti*] Boetes Ω — *egere*] ęgere — 170 *pulsarunt*] pulsaverunt (-ve- *annullato con un tratto soprascritto*) — 171 *Myceneis*] Meceneis; -e- *corr.* S^2 *su rasura* — 172 *bellatrix delegit*] delegit bellatrix BCDEFGLMNV

c. 1 r, vv. 231-257 [44]. 235 *Deiphobusque*] Deiphebus W^1C^2DFMNV — *Helenus*] Elenus; *corr. interl.* H- — 237 *Archelochusque*] Archilocus PW^1BCDFL^1V — 238 *Lcaonis*] Licaonis — *generosa*] generasa — 239 *Glaucus*] ..l.ias *in parte eraso* — *in armis*] marmis (?) — 240 *Amphiusque et*] Anphionque CF — *Adrastus*] Adrastusque F — *Asius*] Ansius CF — *Pylaeus*] Ephialtes PWBCEFMV — 241 *et*] *om.* F — *Nastesque*] Natiusque CFV (F -ciusque) — 242 *Odiusque*] Rodius $PWBCDFL^1$-MNV — *Epistrophus*] Epistropus Ω — *ingens corr. su* ignens (*ignens* F) — 243 *Euphemusque*] Euphimusque Ω — *clarusque*] claraque CF — *Pyraechmes*] Piragmes Ω — 244 *et Mesthles*] et Menesteus N — *Antiphus*] Antipus CDFLNV — 245] † Ippodus atque Athamas avenere Piereus una † (Ippodus WCL^2; Ippodeus F; Piereus

[43] Cfr. F. Vollmer, *Zum Homerus latinus* cit., pagg. 37-38 *ad loc.*

[44] Il passaggio dal secondo al terzo libro è segnato da una riga lasciata bianca, con l'indicazione, di S^1, *Liber III*; la *I* iniziale di libro è grande, con qualche ricerca di effetto ornamentale.

CFN)[45] — 246 *Arsinooque*] Anxionoque M (Axionoque CDF) — *Chromiusque*] Croniusque PBCDEFLV — *atque Ennomus*] et Eunomus CFL¹NV — 247 *Phorcus*] Forcus Ω — 249 *Coroebus*] Corebus Ω; *corr. interl.* Cho- — 253 *Cum*] Dum PW¹ BCDFL¹MNV — *exitium*] excitium

c. I v, vv. 258-285. 262 *vario*] varia PWCFLMNV — *virtus*] vis est Ω — 264 *duro*] *corr. interl. su* duo — 266 *Scilicet*] Scilice — 267 *Aequius*] Æquius; *corr. interl. su* Æquis — 268 *Phrygumque*] Phrigumque; *corr. interl. su* Phrigiumque — 269 *foedere*] federe — 270 *adersas*] adversi F — 273 *coniunx*] coniux — 274 *pravaque*] parvaque Ω — *potior*] pocior — *honore*] honorę — 276 *coniunx*] coniux — 278 *accitur*] accitus Ω — 279 *haec*] hoc CL² — *discedit*] *corr. per rasura su* discendit (descendit C¹DE¹FL(N¹?)V) — 284 *sint*] sunt CDEFVL² — *et tecum*] *nota interl.* o vatis S²(?) — 285 *laetabere*] lętabere; *nota interl.* -beris S¹

c. II r, vv. 286-313. 286 *raptum*] rapuit Ω — *regemet tantummodo*] regem et tantummodo Ω — *Iuppiter*] Iupiter — *adsit*] asit — 287 *acer*] hacer — *288 reppulit] depulit — 292 *Praedones*] Predones — *Phrygii*] Frigii Ω — 293 *septemplice*] septimplice — 294 *adversus*] adversus; *corr. interl. su* -is S² — 300 *Atque*] *add. interl.* illi S² — *rimbant*] captabant PWBCDEFLV (C -at) — 301 *Cum*] Tum PE — 304 *percussus*] percussit CDFLV — 305 *Dissiluit*] *corr. su* desiluit (?) cfr. B — 309 *Cytherea*] Citharea DELMN — 310 *Fortia*] Forcia —

c. II v, vv. 314-342. 315 *cladem*] *nota interl.* pæstem — *Phrygii*] Frigię Ω — 316 *Et*] At C — *cultos*] cunstos (custos PW¹CDFV) — 317 *accersit*] arcessit CDFLMNE² — 325 *discuterit*] discideret CDFV — 327 *te*] tibi DEFLMVB³; *nota interl.* o Paris; tibi *è di inchiostro diverso ma della stessa mano* — *suasit*] iussit P WB¹CFMNV — *328 *An*] At (S² aut *come* CDFL¹MNVE²) — 329 *inique*] iniquę PWBCDV — 331 *perfudit*] perfundit CDFLB³ — 332 *non*] *add. interl.* inquit S² — 333 *castae*] cautę CDFL¹MNVE² — *Pallados*] Palladis Ω — 336 *Post*] Pst — 337 *Cygneidos*] Cyneidus CFE²; *nota interl.* .i. Paris S²

c. III r, vv. 343-370[46]. 342 *Phrygas*] Phryges Ω; *nota interl.* Troanos S² — 345 *Olympi*] Olimpi — 346 *Foedera*] Federa — 347 *telum*] ferrum CE¹FMNV — 349 *dissecat*] discidit CF — 351 *Paeoniis*] Peoniis — *Podalirius*] Podaliris — 352 *Itque*] Atque Ω — 355 *utrimque*] virumque BCFMNV — *357 *cadunt*] caduntque — *360] *om.* BCLV; *a marg.* occidit Antilocus rigido dimensus in umbra S¹; *più sotto* occidis Antilocum rigido dimersum in umbra S⁴ — 361 *Thalyasides*] talesitades CFV — 362 *Anthemione*] Amphibione PWCFV — *Telamonius*] Talamonius L — 365 *purpureo*] purpuream Ω — *vomit ille*] ille S¹; *add. interl.* vomit S² *prima di ille* — **magnis*] magnus — 367 *adversum*] adversam FL¹MNVE³ (C -a)

[45] Il verso è corrottissimo. Cfr. F. VOLLMER, *Zum Homerus latinus* cit., pag. 55 *ad loc.*

[46] Il passaggio dal terzo al quarto libro è segnato da una iniziale (*D*) grande e dal numero *.IIII.* a margine, di mano del copista.

c. III v, vv. 371-398[47]. 371 *herbas*] herb/as — 372 *concussus*] commotus WBCEFLMNV — 373 *Demacoonta*] Demophoonta CFLMN — *trabali*] tabali — 374 *Tempora*] Timpora Ω — *transadigit*] transfigit F^2 — *vaginaque*] vaginaque et C^1F — 376 *moribundo*] moribundus Ω — 377 *Iamque Amarynciden*] Inque manem Ęgeum cfr. BCEFL^{1}V — *deiecerat*] deieceret L^1 — 378 *Imbrasides*] Umbrasides PWBCEFB^2 — 381 *animosaque*] annosaque PWBCEFLV — 384 *Dardanii*] Dardanei EMN — 385 *passim*] *nota interl.* per totum — 386 *Inmixtis*] Immixtis — 387 *modo*] *nota interl.* pro alicando S^1 — *modo virtus*] virtus modo WBCEFLV — 389 *cedentia*] cedencia — 390 *Tydides*] Titides[48] — 392 *inruit*] irruit — *caede*] cede — 394 *flagrantiaque*] flagranciaque

c. 153 r, vv. 399-426. 399 *Calydonius*] Calidonius Ω — 401 *Phryges*] Friges — 402 *calcat*] callat — 403 *ferit*] furit Ω — *videt*] vidit F — *Daretis*] Danitis MVN^2 (Danites PCE^{1}F) — 404 *adverso*] adversos ÇF — 405 *Phegeaque*] Pregneum CFV (F -que) — *Idaeumque*] Ideumque — *Phegeus*] Preceps BCFLMNV — 406 *gravi*] gravis BCE^{1}FLMNV — 407 *vitatum*] vetatum — 408 *Tydides*] Titides Ω — 409 *Transadigit*] Transadiit PWCEFVB^2 — 410 *Eminet*] Imminet PWCFLVE^{3}B^3 — *pars*] p- *su correzione* — 414 *vindex*] victor CF — 415 *saevi*] sevi — 416 *Tydidae*] Titidę WCF — 417 *volucris*] volucer CE^{1}FLMNV — *discerpta*] decepta BCFV — 420 *Quodque*] Quamque CF — 421 *Idaeus*] Ideus — *caede*] cede — 422 *succurrere*] -re *add. interl.* S^1 — *fratri*] *dopo* -i *una lettera erasa* — 423 *nisi*] ni B^{1}CFV; *add. interl.* -s- S^1; cfr. E^1 — *425 *funera*] vi funera (?) — *426 *huic*] huicque

c. 153 v, vv. 427-454. 427 *Odius*] Rodius Ω — *ictu*] i/ctu — 428 *hasta*] /hasta — 429 *Idomeneus*] Idomeneum; *corr. su* Idomeum S^2; Idomeneum PW^{1}CE^1 MNL^2[49] — 430 *Maeonidem Phaestum*] Merionesatum BMNL^2 (*la grafia è molto incerta*)[50] — *post funera*] pro funere BCFV — 431 *Et Strophio*] E Strepio E^{1}FLV — *stygios*] Stigios — 432 *Meriones*] Merionis WBCEFLM^{1}NV — *Phereclum*] puerum Ω — 433 *Pedaeumque*] Pregeumque MN (Peregieumque CF) — *Meges tum*] Megestum — *vastis*] vastisque Ω — 434 *Eurypilus*] Euripilus — *gladio venientem*] gladiove mentem; *corr. interl.* gladio vehementem (S^4) PW^{1}CE^{1}FV — *Hypsenora*] Irpedone ((H)erpedona PWBCE^{1}F (L^1)MNV) — 435 *vita iuvenem* iuvenem vita BCFV — 437 *Tydidem*] Titidem[51] — 439 *derexit*] direxit Ω — 440 *umeri*] humeri — **destringit*] discidit — *partes*] vestes — 441 *Calydonius*] Calidonius — 442 *mediasque*] medias CEFL^{1}V — 443 *Astynum*] Astronium BCELMNVW^2 — *Hyperona*] Hipenora WBCE^{1}FL — 445 *Polydon*] Polidona Ω — 446 *Xanthum*] Xantum —

[47] Il passaggio fra quarto e quinto libro è segnato da una iniziale grande (*h*) con qualche tentativo di decorazione, e dal numero *.V.* di mano del copista.

[48] Qui come per il v. 437, il Vollmer non dà la variante che S testimonia; cfr. però i vv. 408; 449; 453.

[49] Cfr. F. Vollmer, *Zum Homerus latinus* cit., pag. 71 *ad loc.*

[50] La tradizione, su questo punto, è molto oscillante; cfr. F. Vollmer, *Zum Homerus latinus* cit., pag. 71 *ad loc.*

[51] Cfr. n. 48.

Thoone] Thoantum BCE¹FV — 447 *Chromiumque*] Cornumque — *Echemona*] Stemona WCEFLMNV — 448 *Proturbat*] Perturbat PWBCFVE² — 449 *Tydidae*] Titidę Ω — 453 *Tydeius*] Titideus PWBCL¹MNVF² — *Calydonius*] Calidonius Ω.

Non è difficile cogliere l'appartenenza di S alla famiglia CF (ϑ), e, più lontanamente, V (η). Particolarmente osserveremo che S condivide un buon numero di lezioni singolari di F:

161 *vos*] quos SF — 165 *auctor*] auctor noster SF — 240 *Adrastus*] Adrastusque SF — 242 *ingens*] ignes S¹F — 270 *adversas*] adversi SF — 403 *videt*] vidit SF

cui devono essere aggiunti questi due casi di concordia con F²

92 *occiderit superata libidine virtus*] illius virtus prostrata iacebit SF² — 374 *transadigit*] transfigit SF²

I casi in cui S condivide lezioni singolari con codici di altre famiglie sono di scarso significato; nella maggior parte dei casi si tratta di concidenze nella forma di alcuni nomi propri:

244 *Et Mesthles*] Et Menesteus SN [52] — 246 *Arsinooque*] Anxionoque SM [53] — 362 *Telamonius*] Talamonius SL [54] — 429 *Idomeneus*] Idomeum S¹ (S² Idomeneum) L¹ [55]

e soltanto in due casi si ha una concordanza di altro tipo:

377 *deiecerat*] deieceret L¹ — 423 *nisi*] ni (S² nisi): *identica correzione in* E¹

concordanze che ritengo fortuite.

[52] La coincidenza è molto appariscente, posto che C dà *et mnesteus* ed F *et mesteus*, all'interno di una ampia incertezza delle testimonianze (cfr. F. VOLLMER, *Zum Homerus latinus* cit., pag 54 *ad loc.*); si osservi che al v. 210, mancante in S, ricorre *Menestheus*, ma C, ed F danno *Monetis*. Penso piuttosto che S (come d'altronde N) sia sotto l'influsso di *Mnestheus* dell'*Eneide*, personaggio di una certa importanza e nominato spesso: il suo nome oscilla nei codici, dove l'introduzione di una vocale che semplifichi il gruppo iniziale *mn-* raro e difficile, è patrocinato dalla complicità di *Menestheus* X 129.

[53] Cfr. F. VOLLMER, *Zum Homerus latinus* cit., pag. 55 *ad loc.* Notiamo peraltro che C ed F danno *Axionoque*, rispetto al quale *Anx* è indubbiamente *facilior*.

[54] A spiegare questa forma, che appare sporadicamente anche in altri manoscritti, è sufficiente una tendenza (altrimenti riscontrabile nella storia della lingua) all'assimilazione vocalica in sillabe attigue.

[55] Cfr. n. 49.

In tre altre occasioni S concorda con diversi manoscritti, fra i quali C ed F, ma si tratta ancora di nomi propri:

309 *Cytherea*] Citharea DELMN — 384 *Dardanii*] Dardanei EMN — 403 *Daretis*] Danitis MVN².

Dunque l'appartenenza di S a ϑ è certa [56]. Abbiamo già visto come S tenda a staccarsi da C per avvicinarsi a F; consideriamo ora i casi di concordanza SF di fronte a lezioni singolari di C:

S	C		
123 *Ad*	At	294 *tunc*	*om.*
132 *cetum*	cetu	300 *captabant*	captabat
170 *tumidos*	umidos	329 *ne*	te
174 *tricenis*	trecenis	348 *squamisque*	scamisque
240 *et*	*om.*	367 *adversam* FL¹MNVE²	adversa
285 *lętabere*	letaberis		

Così in qualche caso avremo anche l'opposizione di SF contro C e qualche altro testimone:

113 *omnipudens* SFL	omnipotens Ω
251 *ni*	nisi CL
344 *Dumque* PWBEFV	Cumque CLMN
352 *victor* PW¹E¹F⁴LV	victrix CW²
374 *transfigit*	transadiit P(W¹)B¹C(E¹)F¹V
389 *Hic*	Sic CL¹NB³
431 *E Strepio*	Et Strepio PWB¹ [57]

[56] L'unico caso in cui S si oppone a CF concordando invece con il resto della tradizione è

249 *claraque* clara CF

Pur non escludendo la possibilità di un errore commesso da C ed F indipendentemente, ritengo più probabile che S abbia sistemato il verso facendo ricorso al *-que*, che ha valore di formula in opposizioni chiastiche come questa; che tale intervento sia causale, indotto dunque dalla formularità di versi di questo tipo, o che invece implichi da parte del copista una esatta conoscenza delle quantità vocaliche (qui essenzialmente la *-ă-* di *satus*), è difficile a dire.

[57] Cfr. n. 49.

Analoghe opposizioni si hanno con le singole mani di C: per C^1:

80 *Argolicis*	Argod	333 *O meus*	Oms
235 *Deiphebus*	Deiphobus	378 *Umbrasides*	Umbradides
313 *medios*	medio W^1C^1D	396 *corpora*	corpore
315 *hosti*	hostis	410 *altera*	altam

e per C^2

129 *et hos*	ethereas	333 *O meus*	O ms
308 *nisi*	ni	374 *vaginaque et*	vaginaque

In un solo caso S condivide una lezione singolare di C:

316 *Et* at SC

Giova ricordare come si riscontrino spesso oscillazione nelle iniziali di verso, staccate e riportate verso il margine sinistro: il peso di lezioni determinate da queste oscillazioni non deve essere determinante.

All'interno dunque della famiglia ϑ, S ed F costituiscono, come già era lecito supporre in base alle lezioni singolari condivise, un gruppo a sé. La loro posizione reciproca deve essere studiata con attenzione; dall'apparato di varianti riportato sopra mi pare sia possibile trarre una prova dell'indipendenza di F da S. Viceversa S si oppone a F in un cospicuo numero di casi [58], non tutti individualmente probanti, ma complessivamente decisivi [59]:

S	F		
63 *invitos* Ω	invittos	123 *levator* Ω	levati
66 *Impositam* Ω	Inpositamque	127 *aptare* Ω	acare

[58] Ai casi sotto elencati vanno aggiunte due lezioni di F isolate rispetto a SCV (= η):

402 *extructos*	instructos F (*che concorda con* MN)
405 *Pregneum*	Pregneumque F

Nel primo caso lo scambio di prefisso è abbastanza banale per non pensare a relazioni fra F e MN; nel secondo caso, con la forma in *-que* attestata dal resto della tradizione, ci troviamo nella stessa situazione vista alla n. 56.

[59] Qualche problema pongono

279 *discedit* PẄBMC^{2}E^{2}N^2 S^1	descendit C^{1}DE^{1}FL(N^1?)VS
329 *iniquę* PWBCDV S	inique EFLMN

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una oscillazione endemica (cfr. F. VOLLMER, *Zum Homerus latinus* cit., pag. 58 *ad loc.*; nel secondo caso si tratta di incertezze grafiche che possono indipendentemente manifestarsi in tradizioni diverse.

131 *iussis* Ω	iussit	271 *Priameius* Ω	piam eius
137 *protervior* Ω	proptervior	292 *ni* WF¹BEL¹MN²C²	in
149 *corporę* (corpore Ω)	corpori	316 *At* SC	Ad
153 *Ilion* Ω	Ilior	347 *Menelae*	Menelaę
242 *Epistropus* Ω	Pistropus	380 *Thoantis*	Tonantis P¹
264 *duro* Ω	duros	405 *Pregneum* CV	Pregneumque
268 *spectet*	specię	454 *simul* Ω	*om.*

È naturale attendere anche una discordanza fra S e le singole mani di F, ovviamente in misura maggiore nei confronti di F¹

S	F¹		
71 *amores* Ω	amicos	346 *Pandarus* Ω (salvo MN)	Pandurus
72 *rapta* Ω	rupta	349 *excedit* Ω	excidit
magnum Ω	manum	354 *cunctos*	cunctis
97 *patrium* Ω	patrum	358 *viris* Ω	viros
109 *largis* Ω	legis	374 *transfigit*	transadiit P(W¹)B¹C(E¹)F¹V
260 *arma*	arva	391 *plurimus* Ω	plurimis
277 *Grais* Ω	Graus	416 *contraque* Ω	contra
306 *manus*	*om.*	439 *contento*	contentus
323 *Iliacoque* Ω	Iliaco F¹B¹L	453 *Titideus*	Titeus
333 *sed* Ω	sit		

piuttosto che nei confronti di F²

S	F²		
352 *victor* PW¹E¹F¹LV	misit E²F²	393 *ensemque* PWBCEFLV	enseque F²B¹
361 *linqui* Ω	linquit linqunt	421 *Ideus* Ω	Ideius
369 *et* PWCF¹	in MVB³F²N²	435 *vita* BCF¹V	vita iuxta
386 *ardens* PWBEFLV	ardet		

In tre occasioni S si differenzia sia da F¹ che da F²

333	*O meus*	Om̃is F¹ O m̃s F²B¹P⁴W²C²
400	*et numine tutus*	et tecmine tectus F¹ numine dive F²
443	*Astronium*	Astra nimium F¹ Astramum F²

Da queste considerazioni risulta uno stemma [60],

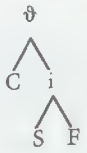

che non è privo di conseguenze dal punto di vista storico-culturale. C ed F provengono dalla Francia, ed in particolare di C si conosce il luogo di origine, l'abbazia di St. Claude [61]. Data l'estrema strettezza dei rapporti di S, F e C, è molto probabile che anche S sia stato copiato in zona non lontana da St. Claude [62]. S dunque, che appartiene al fondo antico di Staffarda, non proviene da centri di cultura vicini (d'altra parte non emergono dalla storia di Staffarda particolari legami con i grandi centri di Ivrea, Vercelli, Novara o Bobbio) [63], e testimonia che almeno una parte della dotazione libraria di Staffarda trae origine da centri culturali transalpini che, pur pas-

[60] Considerazione a parte devono avere i seguenti casi:

410 altera Ω altam C^1 altā F

S dà *altā,* con il tratto decisamente spostato verso la *t*; non è chiaro cosa volesse scrivere S, e cosa abbia scritto effettivamente F (così anche gioverebbe sapere se i codici di Ω danno tutti la forma sciolta o se viceversa qualcuno dà la forma abbreviata);

430 *Merionesatum* S BMNL² Meridionesatum CEFL¹VW²)

Non so dare a quest'ultimo caso una soluzione soddisfacente; più che ad una fortuita omissione di *-di-* (spiegazione evidentemente di comodo), penserei al nome di Merione, che altre volte ricorre nel poema (vv. 208; 432; 1013; 581; 1009), che può aver influenzato il copista.

[61] L'abbazia benedettina di Saint-Claude, centro di importanza rilevante nella Franca Contea, ha una storia assai complessa; faccio rimando a L. H. Cottineau, *Répertoire Topo-Bibliographique des abbayes et prieurés,* II, Mâcon 1935, coll. 2635-2636; per quanto riguarda la biblioteca faccio rimando a A. Castan, *La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Claude du Jura; esquisse de son histoire,* in «Bibliothèque de l'École des Chartes » 50 (1889), pagg. 301-354. Come già osservò il Vollmer (*Zum Homerus latinus* cit., pag. 5), l'*Ilias latina,* pur mancando nell'inventario antico, doveva far parte del fondo antico dell'abbazia.

[62] La particolarissima vicinanza di CF, e di conseguenza di S, è ben nota (cfr. F. Vollmer, *Zum Homerus latinus* cit., pag. 147); è altresì noto che vicinanza stemmatica non significa di per sé vicinanza geografica: tuttavia i dati che concordano sono tali da pensare la vicinanza geografica come ipotesi interpretativa più economica.

[63] Questo isolamento di Staffarda risulta evidente già alla prima lettura del cartario (F. Gabotto, G. Roberti, D. Chiattone, *Cartario dell'Abbazia di Staffarda,* Pinerolo 1902, *Biblioteca della Società Storica Subalpina* XI e XII); si veda anche C. F. Savio, op. cit., ed inoltre R. Manselli, op. cit.

sando attraverso Tiglieto [64], determinano in qualche modo gli esordi dell'abbazia piemontese [65].

Le conclusioni che, dal punto di vista della storia culturale, si possono trarre dalla vicenda, a suo modo emblematica, di questo codice, ci riportano ad un temo, poco prima della metà del secolo XII, in cui l'Italia nord-occidentale conosce il monachesimo cistercense, ed in particolare, salvo un centro di linea Morimond [66], la linea La Ferté: la breve distanza che separa La Ferté da St. Claude pare sottolineare la compattezza storica del processo di insediamento dei Cistercensi in Piemonte [67].

ALESSANDRO VITALE BROVARONE

[64] Per le relazioni con Tiglieto, nel complesso poco note, cfr. R. MANSELLI, op. cit., pagg. 201-207.

[65] Questo dato, anche se non inatteso, è importante: l'insediamento cisterciense di Staffarda pare essere deciso, o addirittura pianificato, in Francia, e il fatto che almeno una parte della dotazione libraria provenga anch'essa da monasteri transalpini testimonia la cura, che non lascia spazio all'improvvisazione, con cui l'insediamento è stato preordinato e condotto a termine.

[66] Si tratta di Casalvolone (in provincia di Novara, fondato nel 1169), che è figlio di Morimondo di Lombardia (fondato nel 1134-1135); si veda F. van der MEER, *Atlas de l'Ordre Cistercien*, Bruxelles 1965.

[67] Fra i recenti soltanto C. F. Savio propende per una discendenza da Morimondo, ma la sua tesi (benché il Savio abbia studiato la storia di Staffarda con cura e con buoni frutti) non è verisimile.

Un'esplorazione archivistica sui Pelletta di Asti (XIII e XIV secolo)

Sull'importanza del funzionamento dei gruppi parentali nello sviluppo economico, sociale e politico del medioevo, non vi sono oggi dubbi, tanto ampio è il lavoro che si sta compiendo ovunque al riguardo [1]. Per la regione subalpina un simile orientamento di studi risale all'età di Ferdinando Gabotto ed è stato ripreso con nuova intensità in questi ultimi anni, come attestano, dopo il lavoro di Alessandra Sisto su alcune famiglie astigiane della tarda età comunale [2], i contributi pubblicati in questa stessa rivista. Ma la documentazione disponibile per uno sviluppo sistematico di simili ricerche si rivela di tali dimensioni e di tale dispersione, da suggerire ampie esplorazioni archivistiche preliminari per ciascun settore geografico e per ciascuna famiglia. Di un interesse particolarissimo risulta la regione astigiana per l'intrecciarsi delle più diverse attività economiche e politiche nei medesimi gruppi parentali. Un caso particolarmente cospicuo è rappresentato dalla potente famiglia dei Pelletta, impegnata nel XIII e nel XIV secolo in operazioni di carattere patrimoniale e finanziario di grande ampiezza e in attività politico-militari a servizio della città e dei propri interessi signorili nel contado.

La ricerca dei documenti non si è rivelata facile, sia perché la documentazione astigiana è stata frantumata nei secoli passati per la mancanza di autonomia politica e amministrativa del territorio astigiano [3], sia perché i

[1] J. Heers, *Le clan familial au moyen âge*, Paris 1974.
[2] A. Sisto, *Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV*, Torino 1963.
[3] Bisogna ricordare che la provincia di Asti subì nel passato continue variazioni di territorio in rapporto con l'amministrazione centrale dello stato sabaudo e mutamenti degli stessi confini del capoluogo sul territorio circostante. Dopo essere stata nei secoli XVII-XIX sede di Intendenza nell'ambito dell'Intendenza generale di Alessandria, Asti fu aggregata alla provincia di Alessandria e solo nel 1935 divenne provincia con territori ritagliati artificiosamente dalle circoscrizioni vicine. Pertanto la documentazione preesistente alla formazione della provincia è frammentaria e distribuita parte presso l'Archivio di Stato di Torino, parte presso quello di Alessandria e parte presso quello di Asti, che, istituito recentemente (1959) ed entrato in funzione nel 1964, ha raccolto quanto restava della documentazione degli uffici pubblici situati nell'attuale provincia ed inoltre quella di alcuni archivi privati.

Pelletta subirono nel tempo varie ramificazioni e ciò provocò la dispersione dei documenti relativi alla famiglia. La mia ricerca, quindi, con l'intento di recuperare materiale sufficiente a dare una visione globale del funzionamento di questa numerosissima famiglia, si è estesa in tre direzioni: archivi statali, ecclesiastici e privati.

1. Per quanto riguarda gli archivi privati, ho preso contatto con le persone che ritenevo probabili discendenti dei Pelletta. L'esito in un primo momento è stato negativo. Soltanto da poco tempo e dopo frequenti contatti con l'attuale discendente del ramo dei Pelletta di Cossombrato, grazie al prezioso apporto del direttore dell'Archivio di Stato di Asti, prof. Gian Giacomo Fissore, sono riuscita a far depositare presso il suddetto archivio un ricco materiale il quale è ora a disposizione degli studiosi. Il fondo è di grande importanza sia per la consistenza e l'organicità, sia per il carattere dei documenti. Esso comprende quarantasei mazzi contenenti originali pergamenacei e cartacei che vanno dal 1277 fino al secolo XIX, oltre ad un gran numero di copie. Le carte, in discreto stato di conservazione, conservano traccia di un ordinamento antico per soggetto e sono ora in via di riordinamento. Limitatamente ai secoli XIII e XIV esistono in tutto un centinaio di pergamene, delle quali pochissime appartengono al secolo XIII e la maggior parte al XIV. I documenti cartacei invece sono una ventina, di cui solo una minima parte si riferisce al secolo XIII, mentre i più sono copie di atti del secolo XIV, alcune seicentesche ed altre di poco posteriori agli originali. Il nucleo maggiore dei documenti abbraccia il periodo che va dal 1310 al 1350; assai sporadici sono da tale data fino al 1380; aumentano leggermente fino al 1400. Tutta questa ricca documentazione riguarda essenzialmente due zone: quella di Cossombrato a nord e quella di Poirino, di Valgorrera e di Villanova ad ovest di Asti. Più sporadicamente, e soprattutto nei testamenti e negli inventari, compaiono altre località in cui i Pelletta avevano possedimenti o in cui esercitavano la loro attività finanziaria [4]. In quanto alla tipologia dei documenti, si può osservare che sono molto numerosi gli atti di compravendita e di affitto. Vi sono poi diversi testamenti ed inventari, doti, donazioni, procure, investiture, giuramenti di fedeltà e vari atti di contro-

[4] I luoghi che ricorrono più spesso sono Asti, Burio, Casasco, Cellarengo, Costigliole, Cortanze, Cortazzone, Frinco, Piea, Soglio (cfr. cartina) e varie località della Francia.

versie tra i Pelletta e le comunità rurali e tra i medesimi ed altre famiglie astigiane ed ancora alcuni atti di mutuo. Particolare interesse rivestono gli atti di lite ed alcuni estratti catastali della seconda metà o della fine del '300 riguardanti i possedimenti dei Pelletta in Valgorrera, Poirino, Villanova e in Cossombrato. Da notare la presenza in questo fondo di documenti riguardanti rapporti familiari che non compaiono se non in casi rari in archivi ecclesiastici e statali e che sono stati qui conservati perché è un archivio di famiglia.

Oltre a questi documenti di recente reperimento, l'Archivio di Stato di Asti custodisce il fondo dei Roero di Cortanze [5], di qualche importanza per i rapporti tra le due famiglie e perché tale località fu feudo anche dei Pelletta oltre che dei Roero. Il numero delle pergamene trovate è esiguo e così pure quello delle copie [6]. Sono numerose invec, in tale fondo, le genealogie dei Pelletta fatte nel secolo XVII.

Nel medesimo archivio recentemente sono stati depositati i conti della contea di Asti [7] del periodo orleanese che ci interessano per l'attività dei Pelletta in Asti nell'ultimo periodo del '300. Esistono poi dei microfilms, ricavati da documenti dell'Archivio di Stato di Genova, riguardanti astigiani possessori di luoghi del debito pubblico di quella città, che pur riferendosi essenzialmente al periodo successivo da me considerato, forniscono utili elementi per studiare la presenza dei Pelletta in Genova tra la fine del '300 ed il '400 [8].

Sempre ad Asti ho reperito nell'Archivio comunale un registro di incanto delle reve [9], alcuni registri di ordinati consiliari [10] in cui sono citati più volte

[5] *Archivio Roero di Cortanze* (1251-1955), perg. 254, buste 72, cassette 2.

[6] Busta 40, n. 9; busta 39, n. 18; busta 44, n. 16; busta 40, n. 55.

[7] *Conti della Contea d'Asti* (1387-1529), regg. e voll. 28. Tale fondo, che documenta l'amministrazione della contea d'Asti durante il periodo in cui essa venne a far parte del patrimonio degli Orléans, a seguito del matrimonio di Valentina Visconti con Luigi di Turenne poi conte di Blois e duca di Orléans, proviene dalle Archives Nationales di Parigi. Esso fu consegnato all'Italia nel 1951 e conservato a Torino fino al 1970 e da tale data depositato presso l'Archivio di Stato di Asti. Cfr. G. G. Fissore, *I conti della contea d'Asti: una proposta ed un'occasione per la storiografia astigiana,* in « *Archivi e cultura in Asti* », Asti 1971.

[8] Archivio di Stato di Genova, *miscellanea sala 33, Proventus capti ex locis Astensium,* 1454-1498. Vi si trovano riferimenti sui Pelletta viventi nella seconda metà del XIV secolo.

[9] Archivio Comunale, cartella I, 5 bis.

[10] Archivio Comunale, cartella I, 1-5.

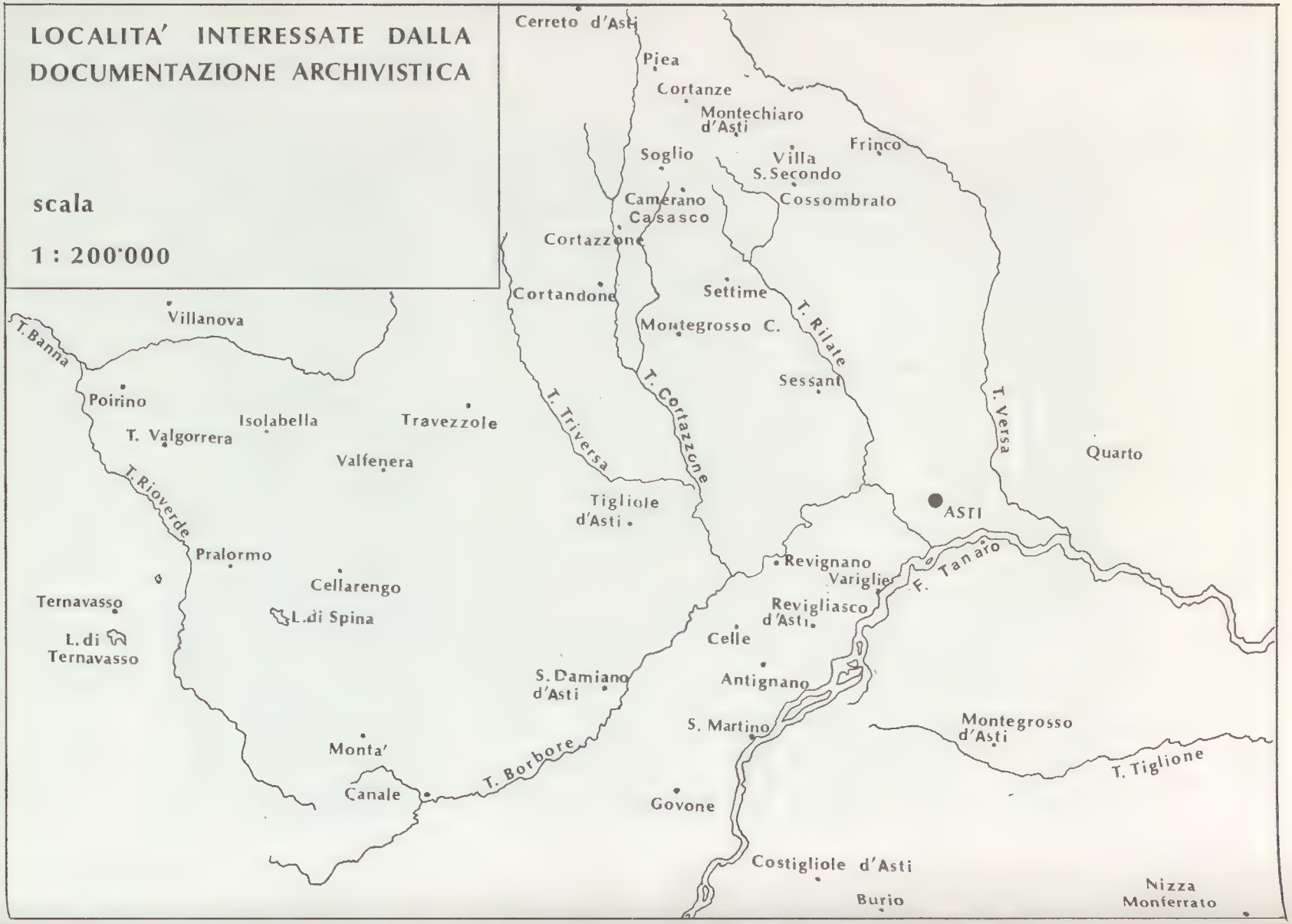
LOCALITA' INTERESSATE DALLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA
scala
1 : 200'000
Cerreto d'Asti
Piea
Cortanze
Montechiaro d'Asti
Soglio
Villa S. Secondo
Frinco
Camerano Casasco
Cossombrato
Cortazzone
Cortandone
Settime
Montegrosso C.
T. Rilate
T. Cortazzone
T. Triversa
T. Versa
Sessant
Quarto
Villanova
T. Banna
Poirino
Isolabella
Travezzole
T. Valgorrera
Valfenera
T. Rioverde
Tigliole d'Asti
ASTI
Revignano
Variglie
T. Tanaro
Pralormo
Cellarengo
Ternavasso
L. di Spina
L. di Ternavasso
Revigliasco d'Asti
Celle
S. Damiano d'Asti
Antignano
S. Martino
Montegrosso d'Asti
T. Tiglione
Monta'
Canale
T. Borbore
Govone
Costigliole d'Asti
Burio
Nizza Monferrato

i Pelletta e alcune pergamene sparse nel fondo riguardante la Certosa di Asti [11] e in cartelle contenenti atti di natura diversa [12].

2. La presenza di carte riguardanti i Pelletta tra i documenti dell'Archivio Capitolare di Asti pubblicati dal Gabotto in collaborazione con il Gabiani e dal Vergano [13] mi ha indotta a ricercare il materiale ancora inedito di tale archivio. Il fondo è molto ricco ed ancora inesplorato per il periodo che va dalla fine del secolo XIII in poi. Le pergamene dei secoli XIII e XIV sono raccolte in tre mazzi: « carte dal 1250 al 1399 », « carte dal 1238 al 1398 » e il secondo volume degli « anniversaria ».

Per lo più le pergamene, di grandezza varia, sono in buono stato e leggibili, anche se ve ne sono alcune strappate, corrose e con muffe vinose, così da rendere difficile la lettura. Le carte in cui figurano i Pelletta nei primi due mazzi sono una cinquantina [14], alcune altre sono contenute nel volume degli « anniversaria » [15] e di esse esistono regesti moderni al principio del mazzo. Le carte sono di natura assai varia e riguardano l'attività dei Pelletta in Asti. Si può constatare come tra di esse molte non riguardino affatto il Capitolo; la loro introduzione nell'Archivio Capitolare avvenne forse in occasione di trasferimenti di beni dei Pelletta al Capitolo. Figurano in questo fondo atti di vendita, di permuta, di locazione di terreni e case in Asti e nei dintorni, di prestiti di denaro al Capitolo o a membri di altre famiglie astigiane. Vi sono anche testamenti, atti di procura, donazioni e altri documenti che attestano la presenza dei Pelletta nel Capitolo quali canonici. Di speciale interesse sono molti atti di mutuo, per il contributo che essi possono offrire alla conoscenza delle attività creditizie in Asti.

La prevalenza di carte riguardanti i movimenti della terra si può spie-

[11] Un volume di carte riguardanti la Certosa è pure custodito presso la Biblioteca del seminario vescovile di Asti ed anche in alcune di esse sono menzionati i Pelletta.

[12] ARCHIVIO COMUNALE, cassetta n. 3.

[13] F. GABOTTO - N. GABIANI, *Le carte dell'archivio capitolare di Asti (1111-1237)*, Pinerolo 1907 (Biblioteca Società Storica Subalpina XXXVII); L. VERGANO, *Le carte dell'archivio capitolare di Asti (1238-1272)*, Torino 1942 (Biblioteca Società Storica Subalpina CXLI).

[14] ARCHIVIO CAPITOLARE, mazzo 1250-1399, nn. 29, 43, 65, 67, 71, 72, 73, 75, 88, 95, 98, 107, 110, 114, 122, 130, 131, 142, 143, 144, 147, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 162, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 179, 186, 190; mazzo 1238-1398, nn. 157, 168, 179, 182, 183, 184, 196, 206, 211, 220.

[15] ARCHIVIO CAPITOLARE, *Liber anniversariorum II*, nn. 2, 3, 11, 32, 65, 76, 80.

gare tenendo presente che le raccolte che ci sono arrivate sono condizionate alla struttura dell'ente, il quale operava una scelta dei documenti da conservare. Inoltre si deve tener conto del fatto che, mentre i possedimenti interessavano anche i discendenti, i movimenti di denaro potevano esaurirsi con i contraenti.

L'Archivio Capitolare conserva inoltre tra i numerosi documenti un piccolo volume di carte intitolato « *Loca Genuae* » in cui sono riuniti gli atti relativi al possesso da parte della chiesa di Asti di « luoghi » del debito pubblico di Genova. Tali documenti appartengono quasi tutti al secolo XV e alla prima metà del XVI e parte di essi sono già stati pubblicati da Ludovico Vergano [16]. Alcuni di essi ci offrono utili indicazioni sulla presenza dei Pelletta in Genova alla fine del secolo XIV e nel periodo seguente.

Da pochissimo sono venute alla luce, grazie alle ricerche dell'archivista capitolare, canonico prof. Giuseppe Dacquino, diverse carte dei secoli XIII e XIV, alcuni registri cartacei di cause discusse di fronte al vicario vescovile e vari protocolli notarili dei secoli XIV e XV. Anche in questi documenti sono più volte menzionati i Pelletta [17].

3. Ho svolto parallelamente l'indagine presso l'Archivio di Stato di Torino, dove è confluita molta parte della documentazione astigiana [18]. Qui mi sono trovata di fronte ad un materiale abbastanza ricco, ma sparso, disunito, frantumato per centri di potere. Non esistendo un fondo attribuito esplicitamente ai Pelletta, ho dovuto prendere in considerazione fondi di famiglie che potessero avere avuto relazioni con essi ed inoltre tutti i fondi riguardanti Asti e le zone gravitanti intorno ad essa, senza trascurare tuttavia le zone di influenza del vescovo di Asti, del marchese del Monferrato, di Saluzzo, dei principi d'Acaia e dei conti di Savoia che si dividevano in quel periodo il Piemonte, da un lato per cercare relazioni eventuali con ciascuno di essi, dall'altro per individuare le località in cui si poteva registrare la

[16] L. VERGANO, *I « Loca Genuae » della chiesa di Asti per il secolo XV*, in « Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le province di Alessandria e Asti », XXI (1942), pp. 187-208.

[17] *Carte dell'arcidiaconato*, nn. 12, 16, 38, 47, 66, 74; *registro di cause* (1286-1287); ff. 12r, 12v, 13r, 17r; *registro di cause* (1309-1311), ff. 10r, 19v, 35v, 46r; *protocollo n. 2*, ff. 14r, 22v, 24v, 35v, 72v, 87v, 90r; *protocollo n. 3*, ff. 1v, 4v, 18r, 21r, 33v; *protocollo n. 4*, ff. 1r, 2v, 3r; *protocollo n. 9*, f. 31r.

[18] Cfr. sopra, nota n. 3.

loro presenza patrimoniale e commerciale. Il lavoro è stato lungo ed è proceduto per tentativi. A causa della dispersione della documentazione, il materiale sembrava all'inizio molto scarso ed inoltre assai disorganico. I risultati alla fine sono stati positivi: infatti il numero dei documenti reperiti in questo archivio è discreto ed inoltre il materiale, inserito e collegato convenientemente nell'ambito di tutta la documentazione emersa dall'esplorazione archivistica, perde il carattere di disorganicità e diventa quindi molto più utile per delineare e descrivere le fasi dell'evoluzione della famiglia. Non tutti i fondi consultati si sono rivelati utili alla ricerca, ma solo una piccola parte di essi, conservati alla prima sezione, cioè: il fondo « Asti Provincia », « Paesi per A e B », « Monferrato confini », i « Protocolli ducali » nelle due serie di corte e camerali, « l'Archivio Alfieri » e infine due miscellanee non inventariate riguardanti Asti.

Il fondo « Asti Provincia » comprende nel mazzo A-1 un volume cartaceo contenente copia autentica di atti riguardanti il Comune di Asti ed i suoi privilegi nel secolo XIV, volume interessante per ricostruire l'attività politica dei vari membri della famiglia Pelletta [19]. Sempre nello stesso fondo, ma sotto Cortanze e Cortazzone, vi sono copie cartacee [20] di investiture del nostro periodo, copie risalenti al secolo XVII. Sotto Valgorrera si trova l'originale di un'investitura ai Pelletta del secolo XIV [21].

Nel fondo « Paesi per A e B », nel mazzo A-29 è compreso un volume pergamenaceo, denominato « *Fidelitates Astenses* », con giuramenti di fedeltà a Valentina Visconti nel 1387. In due elenchi di cittadini che prestano tale giuramento sono compresi numerosi Pelletta. Vi è pure un giuramento di fedeltà di due Pelletta in cambio di protezione e di vantaggi [22]. Nello stesso mazzo interessano la nostra ricerca pergamene varie dei secoli XIII e XIV riguardanti la città di Asti e i suoi immediati dintorni [23] e il protocollo cartaceo del 1383 di un notaio astigiano, Petrino de Montibus, contenente

[19] Mazzo A-1, n. 3. I documenti relativi ai Pelletta sono trascritti nei ff. 11r, 20r, 141r, 162r, 270r.

[20] Mazzo 32, nn. 1, 18; mazzo 34, nn. 1, 2. Tutte le copie recano la firma settecentesca di un notaio Rossi che troveremo in numerose altre carte. Cfr. avanti, note nn. 30, 31, 33.

[21] Mazzo 22, n. 1.

[22] Mazzo A-29, n. 3, ff. 1r, 65r, 103r.

[23] Mazzo A-29, nn. 12, 16, 36.

vendite, quietanze, procure, atti di mutuo [24]. Tale fondo interessa anche per altri mazzi che ci forniscono indicazioni sull'attività in Asti e sulle presenze patrimoniali nei paesi vicini [25]. Un altro protocollo del 1356 del notaio astigiano Giacomo Meglino è collocato insieme a varie pergamene in una miscellanea [26]. Segnaliamo ancora pergamene di vario tipo in un'altra miscellanea composta da due cartelle [27]. Sono particolarmente interessanti una ventina di documenti registrati nei protocolli ducali, per la ricostruzione dell'attività creditizia dei Pelletta nei domini sabaudi e delle loro relazioni con i conti di Savoia [28].

In « Monferrato confini » troviamo un volume di copie tarde di atti del '300 riguardanti Cossombrato ed i rapporti tra la comunità del luogo ed i Pelletta [29].

Importante, nell'Archivio di Stato di Torino, è anche il fondo dell'« Archivio Alfieri ». Contiene numerosi mazzi di carte della famiglia Pelletta di Cortazzone. Per i secoli XIII e XIV interessano i primi due mazzi, il primo per intero, il secondo in parte: complessivamente una trentina di pergamene e qualche copia [30]. Comprendono vari giuramenti di fedeltà degli uomini di Cortazzone, vendite, acquisti, concessioni in affitto, mutui, testamenti, rivendicazioni di diritti ed un lungo elenco di possessi.

Recentemente è stato fatto, in questo fondo Alfieri, un nuovo deposito di carte, tra cui due mazzi di documenti riguardanti i Pelletta. Appartengono al periodo da me considerato due pergamene del secolo XIII in cui è contenuta una delle più antiche testimonianze di godimento di diritti signorili dei Pelletta, e trentasei del XIV [31]. Riguardano i Pelletta di Cortazzone

[24] Mazzo A-29, n. 52, libro I, ff. 22r, 23r; libro II, ff. 16r, 20r; libro III, f. 6.
[25] Mazzo A-21, n. 1; mazzo A-30, n. 2.
[26] *Miscellanea di sala 16.* I Pelletta sono menzionati nei ff. 47v, 50v, 59r, 61v, 66r, 71v, 73r, 74r, 110r.
[27] *Miscellanea di sala 30.* Le carte della miscellanea non sono inventariate, né disposte in ordine cronologico.
[28] *Protocolli ducali, serie di corte,* n. 20, f. 38r bis; n. 31, f. 122v; n. 32, ff. 60r, 68r; n. 38, f. 32v; n. 4, f. 23r; n. 57, f. 5r; n. 67, ff. 26r, 30v. *Protocolli ducali, serie camerale,* n. 11, f. 2v; n. 64, f. 11r; n. 101, f. 101r; n. 123, ff. 10r, 11v; n. 149, f. 19v.
[29] Vol. I, ff. 1r, 6r, 15r, 22r. Gli originali sono nel fondo di Cossombrato presso l'Archivio di Stato di Asti (cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 4).
[30] *Archivio Alfieri,* mazzo 1, nn. 1-29; mazzo 2, n. 30. Esse recano, come le copie del fondo *Asti Provincia,* la firma settecentesca del notaio Rossi.
[31] I due mazzi sono da inventariare e le pergamene sono disposte senza alcun ordine. Anch'esse recano la firma del notaio Rossi.

come quelle dei mazzi già da tempo esistenti in questo fondo, ma si distaccano da esse per la tipologia del documento: infatti mentre quelle riguardavano la presenza signorile della famiglia in Cortazzone, queste per lo più si riferiscono all'attività finanziaria degli stessi membri della famiglia in un'altra località del Piemonte, Canale, anche se non mancano carte riguardanti altre località. Prevalgono gli atti di mutuo, le quietanze, atti di lite, ma ci sono anche enfiteusi, divisioni di beni, atti di compravendita e procure. La presenza di così numerose carte in un fondo di un'altra famiglia è probabilmente dovuta al fatto che siano ivi pervenute insieme alle doti nei casi di matrimonio.

4. La notizia riportata dal Casalis [32] secondo cui molte terre di Cortazzone erano state donate nel secolo XVIII all'Ordine Mauriziano, mi ha indotta a ricercare nell'archivio dell'Ordine a Torino. Il fondo di Cortazzone depositato in tale archivio è composto di numerosi mazzi contenenti pergamene sciolte, per lo più ben conservate, e copie disposte in ordine cronologico. La consistenza numerica delle carte è abbastanza rilevante per i secoli XIII e XIV: ci sono, nei primi due mazzi, una trentina di pergamene e altrettante copie di cui manca l'originale, parte delle quali risalgono al secolo XVII e parte al XVIII [33]. Sono carte importanti per lo studio del patrimonio fondiario e del suo sfruttamento — atti di acquisto, di enfiteusi, di permuta — e in special modo per chi intenda conoscere la prima formazione e giurisdizione del feudo di Cortazzone, dall'atto di acquisto alle successive investiture, alle divisioni tra i vari consorti della famiglia, al trattato con la comunità del luogo in seguito alle controversie sorte. Queste carte, unite a quelle dell'« Archivio Alfieri », formano un fondo organico: riguardano quasi tutte infatti i Pelletta di Cortazzone, tranne un numero esiguo che si riferisce a Cossombrato.

[32] G. Casalis, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S. M. il re di Sardegna,* Torino 1859, V, p. 447.

[33] Mazzo 1, nn. 1-28; mazzo 2, nn. 29-41. Nel primo mazzo è contenuto un volume di copie tarde di atti del '300, indicato con il n. 15. Tutte le copie recano la firma del notaio Rossi e così pure la maggior parte delle pergamene, come quelle dell'*Archivio Alfieri* e del fondo *Asti e Provincia* sopra ricordati (cfr. sopra, note nn. 20, 30, 31). Anche nell'*Archivio Cossombrato,* depositato presso l'Archivio di Stato di Asti, esiste una copia della fine del '300 con la stessa firma e il documento riguarda Cortazzone, come tutti gli altri atti firmati in questo modo. Ciò indurrebbe a formulare l'ipotesi che essi appartenessero ad un unico fondo originario e successivamente smembrato.

5. La ricerca si è protratta in altri archivi torinesi che conservano carte astigiane, nella speranza di trovare documenti, date le molteplici relazioni di questa famiglia. Il mio lavoro non è risultato del tutto vano, infatti nella Biblioteca Reale ho trovato un manoscritto cartaceo dell'inizio del secolo XV [34] in cui sono elencati i nomi degli uomini soggetti ai Pelletta e le prestazioni da essi dovute. Alla Deputazione di Storia Patria, tra le carte Soteri, ho trovato alcune pergamene dei secoli XIII e XIV [35]; all'Opera Pia Barolo ho trovato ancora una pergamena e varie copie di atti degli stessi secoli, riguardanti per lo più i possedimenti di Valgorrera [36].

6. In un altro archivio piemontese, e precisamente in quello comunale di Bra, sono conservati altri documenti riguardanti i Pelletta [37]. Essi sono stati utilizzati da Adriano Marcia in un suo articolo su questa stessa rivista [38].

7. Accanto a questo ricchissimo materiale inedito da me trovato, esistono documenti editi. Essi sono numerosi, a partire dalla fine del secolo XII, in varie opere: in esse si presentano talora in modo consistente, altre volte invece sono sporadici e rari. La maggior parte di questi documenti ci è pervenuta tramite una duplice documentazione, quella del Comune e quella degli enti ecclesiastici. La prima è contenuta nel *Codex Astensis* [39], pubblicato dal Sella, l'altra nelle carte dell'Archivio capitolare pubblicate dal Gabotto in collaborazione con il Gabiani [40] e dal Vergano [41], e nel *Libro Verde* della chiesa d'Asti, pubblicato dall'Assandria [42]. Altri documenti si trovano

[34] Biblioteca Reale, St. P., 965.
[35] Vol. I, n. 1; vol. II, n. 1; vol. IV, nn. 30, 132; vol. V, n. 16.
[36] Mazzo 61, nn. 1, 4, 6, 7; mazzo 66, nn. 3, 8; mazzo 72, n. 1; mazzo 81, n. 1.
[37] Archivio Comunale di Bra, scaff. I, cat. I, cl. I, vol. I, nn. 31, 34, 38, 39; vol. II, n. 46.
[38] A. Marcia, *Domini de Brayda, homines de Brayda. Attività signorile e affermazione comunale alla confluenza di Tanaro e Stura,* in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXI (1973), pp. 89-146. Per la trascrizione dei documenti cfr. A. Marcia, *Domini de Brayda, homines de Brayda,* datt. presso la sezione medievistica dell'Istituto di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, Torino 1971.
[39] Q. Sella, *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur,* Roma 1880 (Atti dell'Accademia dei Lincei).
[40] Gabotto - Gabiani, op. cit., sopra, n. 13.
[41] Vergano, *Le carte* cit., sopra, n. 13; Id., *Un calendario-necrologio della cattedrale di Asti del secolo XIV,* in « Rivista Storia-Arte-Archeologia di Alessandria », XVII (1939), pp. 277-391.
[42] G. Assandria, *Il Libro Verde della chiesa d'Asti,* Pinerolo 1904 (Biblioteca Società Storica Subalpina, XXV-XXVI).

sparsi in molte pubblicazioni della Deputazione Subalpina di Storia Patria e in opere varie.

Il *Codex Astensis,* quale raccolta di atti del Comune, è la fonte principale per studiare, nel secolo XIII, la presenza dei Pelletta nella vita politica ed anche economica della città di Asti, dove essi ricoprirono le più alte cariche. Le carte che provengono dall'Archivio Capitolare, pubblicate dal Gabotto e dal Gabiani fino al 1237, e dal Vergano fino al 1272, integrano i documenti del *Codex* per la medesima età e ci presentano i Pelletta variamente collegati con il Capitolo e nella veste di uomini di affari e di possessori terrieri, anche fuori del quadro cittadino. Il *Libro Verde,* quale raccolta di atti relativi ai diritti ed ai privilegi della chiesa vescovile di Asti, documenta la presenza dei Pelletta nella vita ecclesiastica della città e testimonia la continuità di legami che li univa al vescovo, come vassalli, e al Capitolo, come membri del clero. Nel *Libro Verde* abbiamo pure testimonianze minori, come quelle in cui i Pelletta appaiono come confinanti, notizie preziose anche queste, poiché possono portare alla localizzazione dei vari possedimenti terrieri. C'è poi un gruppo di carte estranee alla documentazione suddetta che si riferiscono all'attività finanziaria e creditizia dei Pelletta al di fuori del Comune e dei vincoli con il vescovo e con il Capitolo.

Per l'attività nei domini sabaudi si devono consultare i volumi della Patrone [43], della Lange [44] e della Daviso [45]: nel primo, in cui sono pubblicati i rendiconti delle casane astigiane per il secolo XIV e parte del XV, è riportato un materiale abbondante relativo ai Pelletta, mentre negli altri due sono contenuti solo alcuni documenti concernenti la nostra famiglia. Per l'attività in Francia bisogna tener presente *Les journaux du trésor de Charles IV le Bel,* pubblicati dal Viard [46]. I documenti relativi all'attività in Genova si trovano in un volume pubblicato dal Rosso [47]; essi attestano la presenza dei Pelletta in quella città già nella prima metà del secolo XIII. Per l'attività

[43] A. M. Patrone, *Le casane astigiane in Savoia,* Torino 1959 (Deputazione Subalpina di Storia Patria, Misc. di storia ital., 4ª serie, IV).

[44] A. Lange, *Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella valle d'Aosta (1337-1351),* Parigi-Torino 1956.

[45] M. Clotilde Daviso di Charvensod, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medioevo,* Torino 1961 (Deputazione Subalpina di Storia Patria).

[46] J. Viard, *Les journaux du trésor de Charles IV le Bel,* in « Collection de documents inédits sur l'histoire de France », Parigi 1917.

[47] G. Rosso, *Documenti sulle relazioni commerciali tra Asti e Genova (1182-1310),* Pinerolo 1913 (Biblioteca Società Storica Subalpina, LXXII).

in Savona ci sono alcuni documenti del secolo XIV, dell'Archivio Comunale di Savona, pubblicati dal Noberasco [48].

Utili indicazioni fornisce, per un altro aspetto della ricerca, quello cioè che riguarda i Pelletta come signori feudali, il ricordato volume della Sisto [49], perché nell'appendice è pubblicato lo statuto di Cortanze, concordato tra i Pelletta, signori di detta località come vassalli del vescovo di Asti, ed i rappresentanti della comunità, e vi sono riportati un testamento e regesti di documenti vari, conservati nell'archivio dell'Opera Pia Barolo.

Infine in vari altri volumi della Biblioteca della Società Storica Subalpina [50] appaiono sporadicamente i Pelletta come confinanti, come testimoni o in veste di podestà e consiglieri presso altri comuni.

8. La documentazione, quale appare dalle edizioni e dall'esplorazione archivistica da me condotta fino a questo momento, è dunque assai complessa e varia: si tratta infatti di circa trecentocinquanta documenti inediti e di circa centocinquanta pubblicati. I documenti più antichi risalgono alla fine del secolo XII e al secolo XIII. Purtroppo essi sono scarsi e spesso non collegabili tra di loro; inoltre in molti di essi i Pelletta appaiono solamente o tra i testimoni o tra i confinanti e ciò rende arduo il compito di risalire all'origine della famiglia. Tra i numerosi Pelletta presenti in Asti e nei dintorni però è già possibile individuare un nucleo di « domini », la cui numerosissima discendenza sarà ampiamente documentata. Poiché essi esercitavano anche l'attività finanziaria, nei documenti emerge che la figura del « dominus » è sempre associata a quella del banchiere e non scindibile da essa e questo porta al sorgere di un problema molto importante: se cioè essi raggiunsero potenza col denaro in modo da acquistare beni e titolo di « dominus » o se invece, già « domini », in un secondo tempo si dedicassero all'attività finanziaria. In altre parole, si tratta di vedere se il fondamento

[48] F. Noberasco, *Le pergamene dell'Archivio comunale di Savona,* in « Atti della Società savonese di Storia Patria », vol. I, t. 2°, Savona 1918.

[49] Sisto, op. cit. sopra, nota n. 2.

[50] A. Tallone, *Cartario dell'Abazia di Casanova,* Pinerolo 1903 (Biblioteca Società Storica Subalpina, XIV); F. Gabotto, *Appendice documentaria al Registrum Comunis Albe,* Pinerolo 1912 (Biblioteca cit., XXII); G. Barelli, *Liber instrumentorum del comune di Mondovì,* Pinerolo 1904 (Biblioteca cit., XXIV); G. Salsotto, *Il Libro Verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314),* Pinerolo 1909 (Biblioteca cit., XXXVIII); G. Gabotto, V. Fisso, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Casale Monferrato fino al 1313,* Pinerolo 1907-1908 (Biblioteca cit., XL, XLI).

primo del loro prestigio sociale derivi da un possesso fondiario con godimento di diritti signorili oppure dal commercio del denaro. Il nucleo più cospicuo e completo di documenti appartiene al secolo XIV. Esso presenta una discreta organicità, che consente di individuare con una certa sicurezza i nuclei di forza di questa famiglia, di ricostruire nelle linee essenziali la genealogia, di seguire gli spostamenti e le attività di un certo numero di Pelletta che maggiormente emersero, di indagare sullo sviluppo e sulle ramificazioni della famiglia nel suo espandersi e radicarsi in determinate località. I documenti consentono altresì di individuare e di descrivere alcuni nuclei patrimoniali e signorili nella zona intorno a Poirino e Valgorrera e in Cortazzone e in Cossombrato, di risalire quindi alla formazione della loro potenza terriera e signorile. Tale ampio materiale documentario offre ancora la possibilità di indagare intorno ad una serie di problemi veramente importanti: il funzionamento o no della famiglia in consortile, il tipo di signoria esercitato, la gestione e la conduzione del patrimonio, i contrasti con le comunità rurali. Non meno importanti si presentano i problemi riguardanti le relazioni e gli eventuali collegamenti vassallatici con gli enti ecclesiastici e laici nell'ambito astigiano (contatti con il vescovo, con il Capitolo, con monasteri vari e con il Comune) e subalpino (contatti con i Savoia, con il marchese del Monferrato, con i Visconti e con il vescovo di Pavia). Un certo interesse, ancora, riveste il problema della partecipazione alla travagliata vita politica astigiana del '300 nel periodo delle lotte interne tra fazioni e della perdita della libertà comunale[51]. Meno ricca è la documentazione dell'attività finanziaria, che è soprattutto carente di registri e di libri di conti. Essa comunque consente di individuare le località in cui maggiormente fu esercitata e di tentare inoltre delle ipotesi sul suo funzionamento, sulla mole degli affari e sulla disponibilità di denaro. Data la vastità e la ricchezza della documentazione, essa offre contributi notevoli per la storia di tutti i gruppi parentali che risultano in rapporto con i Pelletta, per lo studio degli enti ecclesiastici, per la loro configurazione agrario-territoriale. Ma è di tutta evidenza la preliminare necessità di sfruttare questo materiale sistematicamente per la trattazione dello specifico oggetto da cui abbiamo preso le mosse: struttura, potenza, dilatazione ed evoluzione della grande ed operosissima famiglia dei Pelletta.

ANNA COTTO

[51] L. VERGANO, *Storia di Asti*, III, Asti 1957.

Nota documentaria sul cantiere della chiesa di S. Lorenzo a Trino

Lavorando ad una ricerca inerente al materiale storico artistico di Trino [1] ho rinvenuto alcuni documenti inediti conservati nell'Archivio dell'Ospedale di questa città, che portano piena luce sul problema della ricostruzione settecentesca della chiesa di S. Lorenzo, detta anche della confraternita degli Angeli [2].

La confraternita di S. Lorenzo, il 18 ottobre 1736, considerata « l'improprietà et angustia della sua Chiesa », nonché il « cativo stato di quella », decreta il rifacimento ex novo della costruzione [3]. Del preesistente oratorio possediamo un tipo non datato (ma verosimilmente coevo al decreto citato) a firma di Pietro Antonio Mutio misuratore e agrimensore [4] « nel cui vi resta delineato tutto il sitto aspetante alla Molt(a) Rev(eren)da confraternita degli Angeli Titolata S. Lorenzo eretto in questa Città di Trino conpreso la casa della fu Madona Anna et la casa che abita il sachrista » [5]. Come si

[1] Parte di questa ricerca è stata pubblicata nel saggio: *L'arte a Trino e nel suo territorio,* Vercelli 1977. Ritengo ora utile rendere noti in questa scheda i dati ulteriori rinvenuti su questo cantiere (a completamento di quelli citati a pp. 20-21 del saggio ricordato), perché si tratta di un edificio molto importante nella fisionomia artistica della città e dove compaiono attive maestranze luganesi sinora ignorate.

[2] Cfr. Archivio Ospedale di Trino (A.O.T.) fascicolo senza collocazione numerato da p. 196 r a p. 173 v intitolato: « *Annotazioni e spese fatte per la costruzione e fabrica della nuova Chiesa di S. Lorenzo Protetore e Titolare della nostra Confraternita* ». Questo fascicolo reca pure alle pp. 175 r-184 v un « *Conto del speso nella Fabrica della nuova Chiesa della nostra conf(raternita) si nelle anticipate provisioni che nel proseguimento d'essa del già d(etto) Tesoriere Medico Filippo Ant(onio) Comazzi incominciata l'anno 1737* ».

[3] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 196. Da queste risulta inoltre che « sin nell'anno 1708 (...) 26 marzo accomprò dalli fratelli Crosij una casa in vicinanza della chiesa, et nel-l'anno 1723 (...) 6 settembre accomprò altra casa attigua alla chiesa della vedova Anna Barbera, quale nella vendita si riservò l'usufrutto sua vita natural durante » (p. 166). Non si è invece rintracciato il decreto relativo.

[4] A.O.T. in cartellina con il titolo: « Sommier de la Comm.de palazzo Exercise an. 1814 ». Misura cm. 33 h × 48,5 ca. base; è a penna con inchiostro e acquerello rosa, giallo, grigio e marroncino.

[5] Nell'A.O.T. dell'agrimensore Mutio è conservato pure (senza collocazione precisa) un volume firmato e datato 4 settembre 1734 che reca nel frontespizio la seguente scritta

nota dal tipo, l'oratorio era preceduto da un portico e suddiviso in due piccole aule a nave unica.

Il 13 febbraio 1737 il vescovo di Casale Pietro Gerolamo Caravadossi concesse alla chiesa trinese l'autorizzazione a intraprendere la nuova fabbrica seguita da quella del senato torinese (18 marzo 1737)[6]. Il 7 aprile 1738 la confraternita viene perciò trasferita nella chiesa dell'Ospedale dedicata a Sant'Antonio Abate[7]. Un nuovo tipo « regolato de' Siti sovra delineati esistenti nella presente Città formato da nel sotto(po)sto ad instanza della M.(ol)to Rev(eren)da Confraternita degli Angioli intitolata S. Lorenzo in persona del Sig.r medico Comasso deputato » a firma dell'Ing. Giuseppe Antonio Genta reca la data del 28 agosto 1737[8]. Il Genta di Crescentino, che era subentrato all'agrimensore Mutio deceduto, viene compensato per questo lavoro con lire 4 piemontesi[9]. Poco meno di un mese dopo (12 settembre 1737) la congregazione stipula con il capomastro luganese Martino Donati, il cui disegno era stato prescelto, un contratto per dare inizio ai

a penna: « *Picciol volume nel cui vi restano delineati tutti li beni prativi campi, e boschi della veneranda Compagnia delli Angioli o sij S. Lorenzo, eretta in questa Città di Trino posti nel medesimo Teritorio fatta ad istanza del sig. Priore Carlo Della Valle, et sotto priore Mastro Giuseppe Maiorone, ed dal Sig.r Tesoriere Antonio Filippo Dottore Fisico Comazzo, con consenso d(i) tutti gli altri Confratelli di detta Compagnia quale pezze sono stati da me sotto scrito Figurate e misurate, ed cola mia asistenza Trabucate, calcolate ed Terminate co la asistenza ed intervento de Consorti, cio(è) interveniti loro ed suoi domestici esendo tutte le pezze ove vi e la presente Croce dimostra eserVi il Termine, ove vi son noci Rovere, si da ponta che da testa olmi, Albere, che col suo alfabeto che cita l'albore o fruto nel ponto adove si trova come chiaramente si fede figura ed nelli cartelli marcati, con la sua quantità in misura risultante esendovi altresi Figurate le due pezze di terra una pratina ed l'altra di canepale della Capella di S. Rocho, et al piede del presente libretto vi resta marcato tutte le quantità risultante di ciaschedune delle pezze citando la figura e foglio ove si trovano per fisare il somario di tutta la quantità rilevante per fede. Trino li 14 se(tt)mbre 1735. Pietro Antonio Mutio Misuratore di qualsivoglia sorte di Fabriche ed Asieme Agrim(enso)re Piazzato* ».

[6] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 167.

[7] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 167.

[8] Il tipo è conservato nell'A.O.T.; è a penna con inchiostro e acquerellata in rosa e giallo. Misura cm. 31,5 h × 45,3 ca. di base. Il Genta è ricordato pure in un disegno firmato e datato 24 novembre 1750 conservato nell'Archivio di Stato di Vercelli e concernente l'ampliamento del giardino del monastero di S. Spirito a Vercelli (cfr. *Storia e architettura di antichi conventi monasteri e abbazie della città di Vercelli. Mostra-documentaria,* Vercelli 1976, n. 242, p. 132). Lo stesso il 20 novembre del 1752 dà una relazione del tipo di Giovanni Boldrino per la Chiesa di S. Caterina a Trino (cfr. U. Bertagna, *Disegni e documenti inediti di Bernardo Vittone conservati nell'Archivio di Stato di Torino,* in « Bernardo Vittorne e la disputa fra classicismo e Barocco nel Settecento » in: « Atti del convegno - Torino 1970 », Torino 1972, II, pp. 331-332.

[9] A.O.T., *Conto* cit., p. 175.

lavori della fabbrica [10]. Le fondamenta del cantiere si iniziano il 12 aprile 1738 « colla continua assistenza di Mastro Franc(esc)o Antonietti pur Luganese Capo Mastro sostituto dal sud(ett)o Donati, per non poter egli continuamente assistere, a causa d'altre Fabbriche altrove intraprese » [11]. Nel settembre dello stesso anno risultano già completati il muro del presbiterio e i « primi Piloni della chiesa »; la fabbrica emerge sino « all'altezza di due Trabucchi circa fuori di terra » [12]; la benedizione della prima pietra avvenne il 26 luglio 1738, festività di S. Anna [13]. L'anno 1739 fu impiegato nel « metter à coperto la portione di Fabrica incominciata nel anno seguente » [14], mentre la copertura definitiva è del 1740, anno in cui il « Sig. Ingegnere Bianchi di Casale » riceve il pagamento di lire 25 piemontesi « per la misura della Fabrica et estimo degli ornamenti » [15]. Dopo un'interruzione di circa due anni, per difficoltà finanziarie, la Fabbrica viene ripresa, a partire dal 21 giugno 1742 e procede « sino fatto il Volto della Porta grande di d(ett)a Chiesa, come tutto all'intorno d'essa, esclusa la Capella a mano destra entrando; per non essere ancora il sito della med(esim)a in facoltà della Conf(raternit)a » [16]. Dopo una nuova interruzione per il 1743, i lavori riprendono il 13 aprile 1744 e si proseguono sino « li 14 s(ettem)bre, nel qual tempo s'inalzò compitamente la Fabrica di tutto il Corpo della Chiesa e se li impose il Coperto, rendendo pure compita la Facciata sotto la diretione di Mastro Giuseppe Negri Luganese qual unitamente à Mastro Giacomo Ant(oni)o Minuzzo et Mastro Giacinto Andrione ambi di Trino anno assonto l'impresa come per scrittura delli 21 aprile 1744 per esser passato ad altra vita in Dicembre dell'anno 1743 il Capo Mastro Martino Donati » [17]. Il « volto del Coro, Presbiterio et parte della Chiesa » viene messo in opera nel 1745 mentre nel 1746 le volte vengono decorate con due affreschi [18].

[10] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 167 v. I disegni del Donati pure conservati nell'A.O.T. su carta incollata su tela misurano rispettivamente: 1) Pianta della chiesa: cm. 25 h × 4,5; 2) spaccato della chiesa: cm. 24,5 h × 37,5 ca.; 3) facciata della chiesa: cm. 29,5 h ca. × 22 base.

[11] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 167 v.

[12] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 168 r.

[13] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 168 r e v e p. 169 r.

[14] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 169 r.

[15] A.O.T., *Conto* cit., p. 179 v.

[16] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 169 v.

[17] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 169 v.

[18] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 170 v.

« Negl'anni poi seguenti stante li disaggi della Guerra, et mortalità de Bestiami non si può prosseguire la Fabrica con l'attenzione e sollecitudine desiderata, con tutto ciò si usò tutto il possibile per stabilire è perfetionare il coro, e Presbiterio e Pavimento d'essi cogl'ornamenti convenevoli di stucho a Capitelli et all'intorno dell'Icona, lavorati da Mastri Gio(vanni) Osenda et Giuseppe Tricerro ambi di Trino, come anche di aggiustare una convenevole Sacristia benche non secondo il dissegno portato da tutto il complesso della Fabrica » [19]. Il 10 agosto 1749 la chiesa è « in stato decente et offiziabile benché ancora in stato rustico il Corpo d'essa » [20]. La sua consacrazione avvenne il 16 luglio 1749 [21].

GIANNI C. SCIOLLA

[19] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 170 v e p. 171 r.
[20] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 17 r e v.
[21] A.O.T., *Annotazioni* cit., p. 17 r. Dal *Conto* citato risulta che in complesso la chiesa costò alla confraternita lire piemontesi 15.987 (p. 184 v). Il *Conto* a questo proposito è estremamente dettagliato e utile ne risulta la lettura per indagare sui costi dei materiali edilizi impiegati e per le retribuzioni delle maestranze ivi annotate.

I tristi inizi dell'Archeologia Industriale a Torino

In margine alla mostra « I resti di una rivoluzione ».
Mostra fotografica del British Council, Torino, Unione Culturale,
2 - 19 febbraio 1978

Ai primi di febbraio di quest'anno nella Sala Casorati dell'Unione Culturale i sempre più numerosi adepti di una disciplina relativamente nuova, l'Archeologia Industriale, e gli appassionati di fotografia avevano la possibilità di ritrovarsi tra ruote, ingranaggi, ciminiere sporche, miniere di carbone non più sfruttate, abitazioni operaie di primo Ottocento ed altri resti del passato industriale. La data di questa manifestazione forse non è stata casuale; è dal giugno dello scorso anno che a Torino si sono susseguite una serie di mostre fotografiche che in modi diversi hanno riprodotto, fra l'altro, immagini di lavoro, non solo persone, ma anche cose ed ambienti, la cui data per lo meno risale agli inizi della fotografia oppure hanno riproposto i resti di questi ambienti ed il loro inserimento nelle strutture economiche di oggi. È cosa nota che l'attuale amministrazione regionale si pone in un modo diverso nei confronti del recupero di strutture economiche, soprattutto industriali, che appartengono di buon diritto a quell'ambiente materiale in cui come in un palinsesto è stata scritta la storia economica e sociale della regione. Forse però l'occasione di questa mostra, che per prima tra le altre volutamente centrava la sua attenzione sui problemi del lavoro (mentre in quelle che l'hanno preceduta ciò avveniva soltanto occasionalmente: così ad esempio nelle sezioni sul lavoro agricolo e di fabbrica all'interno della mostra degli Alinari), poteva essere lo stimolo per presentare un discorso più articolato e storicamente corretto.

In questo senso la mostra stessa del B. C. e la tavola rotonda che si è tenuta il 2 febbraio con la partecipazione di persone che a vario titolo si interessano di Archeologia Industriale (Castronovo e Abrate per l'Università, Rosci e Vindigni per gli enti locali. Abriani e Brezzi per la Società Italiana

di Archeologia Industriale, Mr. Andrews per il British Council) potevano essere il punto di partenza per una discussione che, a causa di relazioni troppo ampie, non si è potuta tenere, evitando così che il dissenso che si sentiva serpeggiare tra il pubblico si manifestasse concretamente. Cerchiamo ora di cogliere alcuni motivi di particolare interesse.

La mostra del B. C. è organizzata in una serie di pannelli dove le fotografie hanno una parte predominante e intendono ricreare il senso delle trasformazioni che soprattutto il territorio ha subito nel corso della rivoluzione industriale. I pannelli sono suddivisi in undici temi che dovrebbero rappresentare momenti particolarmente importanti dell'evoluzione dei processi industriali e della storia dell'industrializzazione (il paesaggio preindustriale, le miniere di carbone, l'era delle fabbriche, la ceramica, l'industria del ferro, il cotone, la macchina a vapore di James Watt, la ferrovia). Brevi didascalie spiegano il significato delle immagini. La prima impressione che il visitatore riceve è quella di visualizzare soprattutto una serie di ambienti architettonici, dagli esterni di fabbriche e altri edifici industriali, alle prospettive di intieri villaggi e quartieri operai che finirono per dare il tono dominante alla struttura urbana di molte città britanniche nel corso dell'800 e che ancora rimangono come nota caratteristica degli insediamenti industriali di più antica data.

È vero che la produzione industriale ed il sistema di fabbrica hanno imposto un diverso sistema di utilizzazione del territorio e certamente questa rimane una delle caratteristiche più visibili. Ma le nuove strutture architettoniche servirono soltanto da involucri a complessi sistemi di macchinari che esprimevano un'organizzazione del lavoro differente da quelle precedenti. Qui vi è la più grossa mancanza della mostra proposta dal British Council: è difficile ritrovare attraverso le immagini la dimensione del lavoro umano. Ci vengono presentate numerose fotografie di notevole pregio artistico ma di scarsa attinenza con i processi lavorativi che sono l'essenza della rivoluzione industriale: dal lavoro manifatturiero domestico, un'occupazione parziale, spesso ancora affiancata al lavoro dei campi, alla manifattura che ormai non può più esistere senza il mercato del lavoro salariato fino alla grande industria che applica il vapore ai propri processi produttivi e quindi per le sue dimensioni interviene ancora più pesantemente sul territorio. Le fotografie di quelle parti di macchinari superstiti rimangono bellissime foto d'autore con la ricerca di chiaroscuro e di valori cromatici e convogliano l'attenzione del pubblico verso quei particolari che più hanno colpito l'occhio del fotografo, ma non

riescono a dare una sensazione più concreta dei processi lavorativi, dell'organizzazione della produzione, delle forme che il lavoro umano assumeva nella produzione di beni che coprivano il fabbisogno di un mercato in espansione. Le incisioni dell'epoca, per chi ne abbia una diretta conoscenza, del tipo di quella sola, articolata in 21 immagini, esibita alla mostra (*The Staffordshire Pottery*), sono da preferire, in quanto l'edificio vi rimane sì presente, soprattutto come interno, ma è il lavoro dell'uomo che ha il sopravvento (in 20 immagini contro una). In questa prospettiva forse qualche didascalia con appropriate citazioni dalla *Ricchezza delle Nazioni* (1776) avrebbe dato una dimensione più correttamente storicizzata dei rapporti tra la nuova mentalità economica, la divisione del lavoro e la costruzione di ambienti adatti a questi processi lavorativi. Anche alcune carte degli insediamenti del tipo di quelle pubblicate in H. C. Darby (a cura di), *An historical geography of England,* Cambridge, 1974 avrebbero contribuito a dare una dimensione più concreta alle immagini presentate. Ciò non toglie che il livello illustrativo della mostra sia generalmente buono e curato nelle forme.

Non è semplice organizzare più relazioni su di un tema centrale. L'espressione di stanchezza prima e qualche diserzione poi da parte del pubblico sono quindi comprensibili data l'impostazione della tavola rotonda da parte del comitato organizzatore. La troppo lunga durata degli interventi contribuì a creare un errato rapporto tra relatori e pubblico, quasi si volesse rapidamente indottrinarlo.

In verità è tutto un modello di sviluppo che va messo in discussione, come è già stato fatto da parte almeno della critica storica. Le origini agricole dell'industria, sia per la trasformazione di prodotti agricoli, sia per la localizzazione vicina alle materie prime ed alle fonti di energia, devono servire per porre in modo corretto la riutilizzazione di questi edifici che in Italia, ancor più che in Gran Bretagna, testimoniano un'unione tra agricoltura e manifattura, che non si può spiegare usando una generica analisi basata sul contrasto tra città e campagna. Il modello di sviluppo di un'economia dualista fondato sull'offerta di manodopera a basso costo fornita dal settore agricolo per lo sviluppo industriale, è un modello abbastanza calzante per l'Italia di quest'ultimo dopoguerra, ma già torna stretto per il primo Novecento, e certamente è scorretto per la Gran Bretagna tra 1750 e 1850, che fino al censimento del 1851 non rileva alcuna tendenza all'inurbamento. E tale è il sistema economico che ci viene presentato nelle fotografie della Mostra. Anche

A. Smith e D. Ricardo descrivono uno sviluppo industriale che crea la sua propria forza lavoro.

Dagli interventi ascoltati si delinea più chiaramente una tendenza a ridurre l'Archeologia Industriale alla storia dell'industria pesante prima e di quella metalmeccanica poi. Sorvolare rapidamente sul momento della manifattura è una forzatura che si spiega solamente con il desiderio di assicurare alla storia degli impianti recenti una parte di privilegio. Non solo perché sono quelli più facilmente sopravvissuti, ma anche perché l'industria meccanica, panacea di tutti i mali di un'economia dove la forza lavoro è sovrabbondante e parzialmente inutilizzata, è un mito che, nonostante i mali recenti prodotti anche dalla fragilità delle infrastrutture socio-economiche della regione, è il luogo dove si incontrano gli interessi politici del capitalismo industriale (che ha nella forza lavoro d'estrazione rurale, a basso costo, un punto chiave del proprio sviluppo) e di quel settore della sinistra che per incomprensione della realtà socio-economica delle campagne ha di fatto condotto una politica che favoriva le aristocrazie operaie già dal primissimo Novecento. Certamente gli inizi dell'industria meccanica più recente non sono momenti di Archeologia Industriale e in quanto, almeno nelle strutture architettoniche esterne, gli edifici di questi anni non sono ancora obsoleti (Rosci); e pare difficile fare coincidere la storia della Torino industriale con la storia della Fiat (Vindigni).

A Torino, che la propaganda ufficiale ha più volte definito come città della Fiat, è frequente anche tra gli storici identificare lo sviluppo economico con lo sviluppo di una sola azienda-famiglia, anche se la storia del Piemonte industriale ha seguito pure altre direttrici. Tale visione ottimistica è forse all'unisono con gli avvenimenti politici di questi ultimissimi tempi, ma certamente non tiene conto dei rapporti di possesso del suolo e di determinazione dello sviluppo urbano più recente che certamente non sono descrivibili in termini ottimistici in nessuna sede.

Per concludere, ci sembra corretta la cautela di Abriani quando evita di avvicinarsi all'Archeologia Industriale come a un puro momento contemplativo, ricordando invece come i diversi capitalismi si affrontino sulle tecnologie impiegate: occorre limitare il puro aspetto museografico di questa disciplina. Sembra però a chi scrive che si possa dipanare la nube di mistero che ancor avvolge l'Archeologia Industriale, purché attraverso le tecniche ed i materiali impiegati si arrivi a qualificare il lavoro umano necessario alla pro-

duzione. Quindi non è tanto la datazione che permette di utilizzare un impianto, una macchina, per fare storia dell'industria oppure archeologia industriale, ma la qualità del reperto, la possibilità di ricostruirne il funzionamento e di cogliere così il particolare momento dello sviluppo industriale. Un approccio sostanzialmente diverso dallo sbandierare come primo intervento di archeologia industriale a Torino il recupero della Caserma Lamarmora a Torino, di cui oggi si legge sui giornali che è stata trasformata in *bunker* per poter celebrare in tutta sicurezza il prossimo processo alle B.R.

MAURO AMBROSOLI

RECENSIONI

HENRI DUBOIS, *Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du moyen âge (vers 1280-vers 1430)*, Paris, Publications de la Sorbonne, Imprimerie nationale, 1976, pp. XLII+632.

Il pregevole volume di Henri Dubois è un importante modello di ricerca per la connessione, che ha raggiunto risultati di notevole equilibrio, fra la ricostruzione di una situazione locale e l'inserimento di questa in una più ampia prospettiva regionale: sono aspetti importanti dell'opera anche argomenti, come le fiere della Champagne e il commercio alpino, che non sono oggetto specifico della ricerca, ma che sono stati in ogni occasione affrontati dal Dubois con approccio da ricercatore e non da semplice lettore della letteratura esistente. Si tratta, come è confermato da un'esplicita iniziale dichiarazione dell'A., di uno studio di storia economica, attento soprattutto ai dati quantitativi nella lettura delle fonti e ai dati « congiunturali » nella ricostruzione storica di lungo periodo. Non vi troverà quindi impegno originale lo studioso dei problemi politico-istituzionali connessi con le grandi vie di comunicazione, né lo storico della società attento più ai dati nuovi della vita quotidiana che alla definizione di processi storico-economici. Tuttavia su questi aspetti di contorno il Dubois si riferisce ad un solido e aggiornato retroterra di studi recenti, affiancandolo allo sviluppo dei temi cui il volume è specificamente dedicato.

Sul piano politico l'A. muove dal riconoscimento, che vari studi vanno sempre più confermando, del fatto che molte importanti signorie medievali, soprattutto quelle non lontane dai principali valichi alpini, sono signorie *routières*: il Dubois ricorda a questo proposito le importanti ricerche del Duby sulla regione del Mâcon, ma la bibliografia su questo problema comincia ormai ad essere particolarmente vasta, e basti qui ricordare gli importanti saggi contenuti nel volume *Die Alpen in die Europäischen Geschichte des Mittelalters,* Stuttgart 1965 (Vorträge und Forschungen, 10) e nel quarto volume di *Le Alpi e l'Europa,* Bari 1975. Dubois attribuisce la caratteristica di area signorile fondata sul controllo delle strade al ducato di Borgogna e attinge, soprattutto nell'amplissima premessa dedicata ai « fondements historiques » e all'« expansion » del periodo 1180-1280, alle ottime ricerche del Richard sulla Borgogna.

L'importante funzione commerciale di Chalon — le sue fiere hanno, alla fine del XIII secolo, rilievo pari a quelle della Champagne — è ritenuta risultato di « dispositions naturelles » di antica origine, ma si insiste sul fatto che tali condizioni favorevoli sono « revivifiées par la conjoncture du XIII^{e} siècle » (p. 35): come si vede, è questa un'impostazione metodologica in cui sono presenti spunti ben vivi nell'attuale medievistica fran-

cese, particolarmente attenta ai rapporti fra condizionamenti naturali e intervento umano nei fatti economico-sociali. Risulta subito evidente che la felice collocazione geografica e i nuovi connotati della situazione economica del XIII secolo non bastano, da soli, a spiegare le fortune mercantili della zona di Chalon. La presenza, da tempo consolidata, di una forte comunità ebraica, l'antica tradizione di porto romano, la solidità di un traffico fluviale cui proprio le fiere della Champagne diedero nuovo slancio, spiegano la constatazione più evidente già alla fine del XIII secolo: cioè il ben maggiore sviluppo della valle della Saône e dei paesi della Côte rispetto alle località borgognone dell'interno. Ma il discorso sulla Saône deve essere circostanziato: se fu sempre un'importante via d'acqua per il commercio nord-sud, fu un notevole ostacolo per le comunicazioni che si svolgevano lungo la direttrice est-ovest. L'A. ricorda che solo due ponti ne consentivano l'attraversamento prima del XIII secolo, e solo quattro alla fine di quello stesso secolo. Ciò non significa che la zona non fosse fortemente interessata da quelle correnti commerciali che più interessano gli studiosi dei transiti alpini: il Dubois conferma che per il XII e il XIII secolo quasi tutte le informazioni di grandi percorsi est-ovest si riferiscono a transiti per il Gran San Bernardo e per il Moncenisio. Particolarmente nel secolo XIV « l'axe essentiel de la circulation transalpine était évidemment toujours le chemin Val de Suse-Maurienne » (p. 78).

La parte più consistente e più specificamente impegnata dell'opera è dedicata alle fiere, al loro svolgimento, alla loro regolamentazione, alla loro rilevanza economico-commerciale, ai rapporti fra le attività mercantili e il territorio: di particolare interesse la trattazione relativa alle attività economiche localmente « innescate » dalle fiere, e l'attenzione per le figure sociali dei mercanti e dei produttori che delle fiere sono protagonisti. Il rapporto con gli sviluppi politici della regione è dal Dubois introdotto in un capitolo in cui il potere dei signori territoriali entra come elemento prevalentemente di disturbo: « foires et insécurité » è un classico titolo da storico dell'economia! Con grande competenza è affrontato il problema della crisi delle principali fiere (1420-1436) e il rapporto produzione locale-mercato: la zona della Saône non è considerata solo come terra ospitante traffici di denaro e di merci, ma come importante area di produzione di cereali e di vino.

Gli elementi di interesse del volume sono molti altri, com'è ovvio nella solida ricostruzione di una realtà che è, sì, locale, ma è anche particolarmente significativa per gli sviluppi della storia europea. Si pensi ai cenni sui prestatori di denaro — ebrei, chierici, nuovi ceti cittadini, astigiani e « lombardi » —, alle osservazioni sul successo della moneta viennese prima e del tornese poi, alle menzioni di mercanti italiani nel capitolo XIV (Trafic est-ouest et route transjurane), e a tutto il capitolo XV, dedicato al commercio del sale, dove si può notare che per la valle della Saône il sale marino non ha una predominanza così scontata come quella verificabile nelle gabelle subalpine del sale (cfr. R. Comba, G. Sergi, *Piemonte meridionale e viabilità alpina: note sugli scambi commerciali con la Provenza dal XIII al XV secolo,* in « Provence historique », XXVII, 1977, p. 126 sgg.). Queste poche osservazioni sul volume del Dubois sono informate all'intento di valorizzarne gli aspetti di connessione con la più generale problematica del commercio

di lunga distanza e in particolare del commercio alpino. In realtà nell'opera è centrale la ricostruzione economico-sociale di un'« area » in una sua particolare fase storica: è opportuno concludere insistendo sul fatto che in questo campo il Dubois raggiunge risultati d'eccezione per aggiornamento storiografico, ricchezza di documentazione, valutazione critica dei dati.

GIUSEPPE SERGI

NOTIZIE DI STORIA SUBALPINA

Pietro Ramella, *Civiltà del Canavese,* Pavone 1977 (ed. Ramella), pp. 850 e 118 tavv. fuori testo. - Nel lontano 1914 il Carandini raccoglieva nella sua *Vecchia Ivrea* tutta una serie di osservazioni, notizie, tradizioni su Ivrea. A oltre sessant'anni di distanza, si può dire che il libro del Ramella si ponga sullo stesso filone, ma con una prospettiva ben più lata, abbracciando tutto il Canavese, sul quale raccoglie quanto è contenuto nella vasta produzione scientifica circa « l'archeologia, la geografia, la storia, la religione, la cultura, la vita sociale, la lingua, l'economia, gli uomini e la loro civiltà » dalla preistoria ai nostri giorni. L'aspirazione di tendenza enciclopedica porta al lettore tutta una serie di dati, il cui coordinamento ha richiesto un'opera paziente ed attenta. Il poderoso volume inizia con i dati geografici (origine del territorio, confini, clima, popolazione), passa all'archeologia e ad una sintesi cronologica dei principali avvenimenti interessanti il Canavese, per esaminare poi « le radici » locali (schede analitiche di 199 località, con toponimi, notizie storiche, artistiche, folcloristiche). Dopo questo inquadramento generale del Canavese e di ogni sua località, l'A. esamina religione, lingua, cultura, ambiente sociale, economia, e conclude con una serie di interessanti « appendici » documentarie, in cui si fanno apprezzare particolarmente le sintetiche mappe finali. Ampia e precisa la documentazione grafica e fotografica.

G. S. Pene Vidari

Ambra Costanzo Garancini, *La romanizzazione nel bacino idrografico padano attraverso l'odierna idronimia,* Firenze, La Nuova Italia, 1975 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano, 75), pp. 168. - Con la certezza « degli stretti legami intercorrenti fra la designazione onomastica fluviale e la circostante realtà etnica, politica ed economica », l'a. non esita ad affrontare il non lieve compito di passare in rassegna tutti gli idronimi relativi agli affluenti del Po (di primo, secondo e terzo ordine) riportati nella cartografia 1:250.000 del TCI. I risultati dell'indagine confermerebbero una sostanziale continuità dell'assetto preesistente alla conquista romana, nonostante le successive massicce sovrapposizioni latine, ciò grazie anche alla rivalutazione dell'elemento primitivo intervenuta « al momento dell'irrimediabile compromissione dello status quo romano ». È in sostanza quanto avevano sostenuto, in studi non più giovani, il Bognetti e Giandomenico Serra basandosi sulle caratteristiche generali della toponomastica padana.

Nonostante l'impressione di una certa frettolosa sbrigatività e lacune bibliografiche non piccole, il lavoro è pur sempre da apprezzare perché mette a disposizione un imponente *corpus* di idronimi (in tutto più di 700) non sempre considerati con la dovuta

attenzione nei repertori di toponomastica correnti. Vi figurano, naturalmente, anche i corsi d'acqua della zona subalpina « sistemati — come gli altri — in rigoroso ordine geografico » e perciò suddivisi in affluenti di sinistra (pp. 13-41: da Ghiandone a Sinella) e di destra (pp. 92-112: da Alpetto a Staffora). Data l'ampiezza geografica dell'indagine, lo scarso approfondimento sulle fonti archivistiche e la dichiarata (p. 3) rinuncia a prendere in esame l'aspetto dialettologico, è fin troppo facile — per chi conosca più da vicino i luoghi e i documenti che li riguardano — la formulazione di rilievi e la tentazione di suggerire completamenti e rettifiche, di cui ci limiteremo a dare qualche esempio.

Nel Bizzone (affluente dell'Agogna, p. 40) anziché la voce germanica *wizza* non sarà semplicemente da vedere un « biscione »? L'immagine del rettile è infatti frequente per i corsi d'acqua minori (va, ad esempio, spiegato da *coluber,* « serpente », il nome del rio Colobrio, affluente della Stura di Monferrato, non esaminato dall'a.). Il rio Bulé (p. 92), dato come di « etimo oscuro », non rifletterà il piemontese ***bulé,*** « fungo »? Inutile sarà cercare un « corradicale del personale burgundico Losingus » (p. 97) per il torrente Losa (nei documenti medievali *Ozia*), al quale, come ai suoi numerosi omonimi, meglio conviene un'origine da *lutea* (cfr. D. Olivieri, *Dizionario di toponomastica lombarda,* Milano 1961, p. 311, s.v. *Lozza*). Il canale artificiale Lanza (p. 98), presso Casale Monferrato, porta tale nome in onore dell'uomo politico locale Giovanni Lanza e va quindi escluso da qualsiasi considerazione di età antica. Il rio Rilate, confluente nel Borbore presso Asti (p. 105), non ha nulla a che vedere con *Arelate,* antico nome di Arles, poiché è attestato in età medievale come *Rivus Latus.* E si potrebbe continuare.

Aldo A. Settia

Ambrogio Cislaghi, *L'iniziazione cristiana nella diocesi di Novara dal V al XIV secolo,* in « Novarien. », 8 (1977), pp. 3-116. - Lavoro certamente significativo, anche perché l'autore ha saputo spaziare dalla storia della liturgia a campi molto più vasti, quali la storia della cultura, delle istituzioni amministrative ecclesiastiche e della società. L'argomento di fondo era l'evoluzione storica dell'amministrazione del battesimo e dei relativi scrutini, dall'età paleocristiana alla piena diffusione del rito romano, che in diocesi di Novara si è avuta solo dopo la seconda metà del XIV secolo. Lo studio è stato indirizzato su due filoni di ricerca: la raccolta delle testimonianze novaresi, che si riferiscono alla celebrazione dell'iniziazione cristiana, e la documentazione dell'evolversi nel tempo del rito liturgico del battesimo. In relazione alla prima parte le fonti usate erano certamente eterogenee: documenti di natura giuridica, atti privati, codici, risultati di studi archeologici ed architettonici sui battisteri antichi, posti accanto alle pievi rurali ed alla chiesa matrice della città. I risultati che si sono avuti testimoniano che anche in campo liturgico si assiste al « passaggio da una religiosità equilibrata fra natura, umanità e concezione del divino, caratteristica della romanità dei primi secoli del cristianesimo, alla religiosità piena di trascendenza dei secoli medioevali, per arrivare alla vivacità culturale del secolo XII ». La seconda parte, più tecnica e puntuale, è svolta tutta ad analizzare i codici teologici e liturgici della cattedrale di Novara, ben 23 opere, che testimoniano l'evoluzione

storica della liturgia battesimale in una chiesa locale, ponendo importanti problemi, che esulano dal ristretto ambiente novarese per inserire il discorso in un ampio respiro europeo. La conoscenza liturgica conferma infatti le ipotesi prospettate dal Chierici dei rapporti tra la chiesa novarese e le aree tedesche dell'impero ottoniano nel X secolo, a proposito degli affreschi del battistero di Novara, e dal Cau per quanto riguarda la scuola scrittoria della Biblioteca Capitolare di Santa Maria, sempre per il X secolo. L'analisi dei testi liturgici, contenuti nei 23 manoscritti, databili dall'VIII al XV secolo, conduce l'autore a queste interessanti conclusioni sull'evoluzione storica del rito battesimale nella chiesa novarese. Gli scrutini quaresimali in preparazione del battesimo sono testimoniati come necessari dall'VIII secolo in poi, ma non sempre erano celebrati per sette volte consecutive, limitandosi alcune fonti storiche ad accertare la loro effettuazione nel sabato precedente la domenica delle Palme. In ogni caso essi « rappresentavano il momento ufficiale di formazione per i padrini e le madrine, la cui preparazione specifica incomincia ad essere richiesta a partire dal X secolo ». Circa il rito del battesimo si può dire invece che « era amministrato in via ordinaria, durante la veglia pasquale, fino al secolo XIII compreso ». Solo nel XIV secolo si va affermando l'esigenza di battezzare durante l'intero anno liturgico. In rapporto ai battisteri si nota che durante il XII secolo si va affermando un uso diverso dell'edificio, si passa cioè dalla « basilica battesimale », la cui struttura architettonica è in funzione di un rito comunitario, tutto imperniato sul Cristo e sulla salvezza, alla « ecclesia Sancti Iohannis Baptistae », atta a soddisfare una devozione rivolta ad un santo e personale o privata. In questo senso è interessante notare come vada sempre più diffondendosi, nella seconda metà del XIII secolo, l'uso del battesimo privato, la cui liturgia era originariamente concepita nel caso di pericolo di vita per il battezzando. Così una cerimonia che costituiva il fatto fondamentale della salvezza e che era certamente concepita per essere comunitaria, divenne fatto privato valido solo per i presenti; l'evoluzione liturgica incise sulle stesse strutture dell'edificio riservato al battesimo, che si trasformò in chiesa riservata al culto di San Giovanni Battista. In un'ampia Appendice il Cislaghi ha raccolto i testi degli scrutini quaresimali e del battesimo celebrato durante la vigilia pasquale, del rito del battesimo fuori della veglia pasquale e della sua celebrazione privata; ha inoltre documentato, con materiale fotografico, la trasformazione architettonica dei battisteri, dopo l'instaurarsi del culto di S. Giovanni Battista.

Giancarlo Andenna

Bonifacio Baroffio, *Religiosità popolare in Valsesia. A proposito del « Laudario » di Vanzone,* in « Novarien. » 8 (1977), pp. 236-238. - La « lauda » valsesiana, dipinta su di un affresco del XV secolo, e descritta da E. Ragozza, *Laudari in affreschi del secolo XV,* in « Novarien. », 7 (1975-1976), pp. 68-74, non è che la traduzione in volgare di un'antica preghiera, di probabile origine insulare, assunta in molti rituali medioevali per l'adorazione della Croce il Venerdì Santo. L'autore della nota, in attesa di rintracciare la recensione latina che sta alla base del testo valsesiano, ha presentato la preghiera nella sua forma originale « quale è tramandata da una raccolta gallica di preghiere del

primo quarto del secolo IX ». Ma l'orazione è molto più antica giacché è testimoniata per la prima volta nel *Book of Cerne,* una « raccolta eucologica irlandese il cui contenuto risale al VII/VIII secolo ».

Giancarlo Andenna

ROMEO PAVONI, *Le carte medievali della chiesa d'Acqui.* Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 22, Genova, [Libreria Bozzi], 1977. Collana storica dell'Oltregiogo Ligure, II, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1977, pp. 644. - Un centro di notevole importanza nel contesto politico, economico e religioso del mondo monferrino nel periodo medievale, come Acqui, non ci ha lasciato, da parte « laica », una sufficiente documentazione, se si eccettuano gli statuti comunali, editi dal Fornarese all'inizio di questo secolo, nonché un piccolo manipolo di pergamene che si conservano nell'Archivio del Comune: la lacuna in questa direzione potrebbe essere parzialmente colmata solo con l'utilizzazione dei registri dell'Archivio notarile attualmente depositati presso l'Archivio di Stato di Alessandria e fino ad oggi tutt'altro che adeguatamente studiati. Tutto ciò rende naturalmente ancora più utili le carte trasmesseci dalla chiesa acquese, al cui reperimento, collazione ed edizione critica (limitatamente al periodo medievale) ha atteso per molto tempo il Pavoni, mettendo così a disposizione degli studiosi, forzatamente costretti a valersi, in precedenza, degli ormai superati *Monumenta Aquensia* di G. B. Moriondo, un « corpus » documentario di notevole interesse, comprendente 301 documenti che abbracciano un arco di tempo compreso fra l'888 e il 1475, anche se più di due terzi di essi appartengono al XIII ed al XIV secolo. In realtà il totale delle carte reperite assomma a 219 unità, ma varie pergamene contenevano più di un atto, senza considerare poi gli inserti e le notizie di atti, oggi perduti, che si potevano però ricavare dal testo delle pergamene. La gran parte di queste carte (quasi duecento) si conservano nel Codice Vaticano Latino n. 13488 della Biblioteca Apostolica Vaticana, mentre le rimanenti si trovano nell'Archivio Vescovile di Acqui. Va rilevato che gran parte di questi documenti presenta guasti di varia natura che hanno reso in numerosi casi piuttosto difficile la loro lettura. Ciò accresce ancora i meriti del Pavoni, che ci ha presentato un'edizione critica esemplare, risolvendo di volta in volta i principali problemi (in alcuni casi piuttosto complessi) di natura paleografica, archivistica e diplomatistica che gli si sono presentati nel corso del lavoro e che sono efficacemente riepilogati nelle pagine introduttive.

Francesco Surdich

EMILIA DAHNK BAROFFIO, *I codici liturgici dell'Archivio Storico Diocesano di Novara,* in « Novarien. », 8 (1977), pp. 174-191. - Sono presentate 23 schede relative a manoscritti liturgici, dal XVII al XIX secolo: sono 5 Antifonari, provenienti da Trecate, Marano Ticino e Nibbiola, 2 Corali del XIX secolo, provenienti da Borgosesia, e 16 codici cartacei di contenuto liturgico vario, provenienti da disparate località della diocesi. Le schede,

accuratamente redatte, oltre a fornire indicazioni sulla struttura materiale dei codici cartacei, contengono anche notizie sulla destinazione, sulla rilegatura, sullo stato di conservazione e sulla provenienza dei manufatti. La seconda parte del lavoro raccoglie invece 16 schede relative a frammenti di codici liturgici, che sono stati ricuperati durante i lavori di restauro sul materiale librario dell'Archivio e della Biblioteca Capitolare di Novara. La datazione dei frammenti di questi codici pergamenacei oscilla tra il X ed il XIV secolo, mentre l'identificazione del contenuto ci pone di fronte a 5 Breviari, ad un Graduale, a 3 Omiliari, ad 1 Leggendario, a 2 Lezionari della Messa, a tre Sacramentari e ad un Messale. Degno di nota il frammento di un Sacramentario dell'XI secolo, unico residuo finora conosciuto della parte estiva di un Sacramentario Gregoriano, la cui parte invernale è il *Missale Vetus,* codice LIV, della Biblioteca Capitolare di Santa Maria di Novara.

Giancarlo Andenna

Vittorio Mesturino, *Guglielmo da Volpiano e la sua opera architettonica a Digione agli inizi del sec. XI,* Ivrea 1976 (tip. Ferraro), pp. 23 e tavv. 33. - In questo volumetto, edito a cura della Società accademica di storia ed arte conavesana, l'A. illustra con ampia documentazione fotografica l'opera svolta da Guglielmo da Volpiano nella riorganizzazione della chiesa di San Benigno di Digione, ricostruendo con attenzione le caratteristiche di un'opera che le successive sovrapposizioni e modificazioni avevano in buona parte cancellato. Viene proposto anche un interessante confronto tra quanto Guglielmo realizzò in Digione e l'architettura della cattedrale eporediese di Santa Maria.

G. S. Pene Vidari

M. Ristorto, *Valle Grana nei secoli,* Cuneo, Ghibaudo, 1977, pp. 319. - Con l'agile piglio di chi ha tante cose da raccontare don Maurizio Ristorto, noto divulgatore di memorie storiche cuneesi, ha raccolto in questo nuovo volume molte notizie sulla Valle Grana, utili talora anche allo specialista. La nuova opera, come dice la prefazione dello stesso A., è « talvolta frammentaria per mancanza di una più abbondante documentazione e con un discorso non sempre logicamente connesso » e può pertanto « essere considerata un modesto tentativo di riassumere in sede di prospettiva valligiana l'eterno flusso e riflusso delle vicende umane ».

Rinaldo Comba

Antonio Aina, *Giurisdizione della abbazia dei SS. Nazario e Celso in S. Nazzaro Sesia,* « Bollettino storico vercellese », 10 (1977), pp. 59-69. - L'articoletto cerca di ricostruire il contenuto dei poteri e delle immunità goduti dall'abate a partire dalle incerte origini sino alla soppressione dell'ente, tanto nel campo civile quanto in quello religioso; compito che risulta particolarmente arduo per la scarsità dei documenti. Non sembra,

tuttavia, che i poteri dell'abate di S. Nazzaro fossero granché diversi da quelli vantati, nello stesso periodo, da altre signorie ecclesiastiche analoghe; difficile perciò stabilire in che cosa esattamente consistano i « nuovi e importanti elementi di calcolo storico (*sic*) sull'annosa questione » che, secondo la nota redazionale premessa al testo, sarebbero recati dal lavoro. Certo è che l'a. possiede un'antiquata concezione del « feudalesimo » e si serve qua e là di un linguaggio a dir poco approssimativo (si veda, per esempio, nella sola p. 60: « vassalli, più o meno maggiori o minori », « ogni forma di sottocommissione »). Interessante risulta piuttosto l'incidentale cenno alla recente scoperta di un pavimento, il quale consentirebbe di riportare la fondazione dell'edificio religioso a « prima del 1000 », lasciando il lettore con il desiderio di saperne di più.

Aldo A. Settia

Claudio Zarri, *Quanti gli Alessandrini al tempo del Barbarossa? Ipotesi sulla popolazione e l'estensione di Alessandria dalle origini al XIV secolo,* in « La provincia di Alessandria », XXIV, n. 2, aprile-giugno 1977, pp. 17-18. - Dopo aver definito i confini di Alessandria all'epoca della sua fondazione ed aver fissato in circa 30 ettari la superficie della sua estensione, comprensiva dei borghi di Rovereto e di Bergoglio, considerando che la densità media delle città medievali si aggirava sui duecento abitanti per ettaro, l'A. ipotizza una popolazione di circa 6000 abitanti. La città si sarebbe poi praticamente raddoppiata nel corso di un secolo, conoscendo per quel periodo un incremento demografico paragonabile a quello avuto da Pisa e da Firenze durante il Duecento. Si tratta, in ogni caso, come Zarri precisa opportunamente nel sottotitolo, di congetture puramente indicative ed approssimative, che necessiterebbero di una più appronfondita indagine.

Francesco Surdich

Luigi Avonto, *I Templari a Vercelli,* Vercelli, S.E.T.E., 1977, pp. 60. - Questo volumetto è certamente « un prezioso contributo alla storia dei Templari in Italia, la cui bibliografia è molto scarsa e comunque insufficiente », come scrive Rosaldo Ordano nella prefazione. L'A. rileva più volte l'« assoluto e inspiegabile silenzio degli studiosi locali » (p. 14) sulla presenza dell'Ordine a Vercelli e muove appunto da questo silenzio nel fornire ogni informazione utile a documentare la presenza dei Templari nella città subalpina. Si dimostra l'appartenenza all'Ordine di quel Guala Bichieri che partecipò alla terza crociata alla fine del XII secolo, si insiste sui legami della stessa famiglia Bichieri e di quella dei conti di Biandrate con i Templari e con la loro espansione patrimoniale, si accerta l'appartenenza ai Templari della chiesa vercellese di S. Giacomo d'Albareto, dall'erudizione tradizionalmente e erroneamente attribuita ai Cavalieri di Malta che invece, se si impossessarono di tale chiesa, poterono farlo solo dopo il 1312, cioè dopo l'ufficiale soppressione dell'Ordine dei Templari. È interessante il rilievo dato dall'A. alla scelta del vescovo di Vercelli Alberto come patriarca di Gerusalemme nel 1205: tale scelta

sembra all'A. collegabile con la presenza, nei territori interessati dalle crociate, non solo genericamente di concittadini del vescovo, ma di Templari che di Alberto avevano apprezzato le qualità. Le non abbondanti informazioni fornite dalle fonti sono organizzate con buon impegno critico, coordinate con notizie di carattere generale sull'Ordine, la cui presenza a Vercelli è da attribuire, secondo l'A., al fatto che la città era « alla convergenza delle principali vie di comunicazione che collegavano l'Italia alle città oltremontane » (p. 26).

Giuseppe Sergi

Mirko Del Signore, *Ricerche storico-giuridiche sul feudo e sul consortile di Buronzo*, « Bollettino storico vercellese », 10 (1977), pp. 71-122. - Vengono puntualmente ricostruite le vicende della signoria e dei signori di Buronzo quale esempio dell'« intricatissimo tessuto di infrastrutture sociali, politiche e amministrative » formatosi « per creazione spontanea » ottenendo sanzione giuridica solo in un secondo tempo. Benché nella presentazione premessa all'articolo ci si premuri di dichiarare che esso non raggiunge affatto « quel definitivo approdo cui tende la storiografia medievale di questi ultimi anni » (?) il lavoro contiene molti dati utili e rivela, insieme con volontà di completezza e di precisone, una conoscenza di prima mano della documentazione edita e inedita. La ripetizione di molti elementi di carattere generale, per contro, poteva essere utilmente evitata con vantaggio della snellezza complessiva, né avrebbe guastato una maggiore conoscenza della storiografia istituzionale più aggiornata. Quanto alle note, con il carattere tipografico microscopico adottato, la loro numerazione per capitoli e la disposizione in fondo all'articolo, ci si è ingegnati, nei limiti del possibile, di scoraggiarne la lettura.

Aldo A. Settia

L. Faletto, G. Ravera, *Ivrea e Canavese nelle antiche stampe*, Ivrea 1977, ed. Priuli Verlucca, pp. XV, 305, LIII. - Il volume raggruppa in bella veste editoriale 315 riproduzioni riguardanti Ivrea ed il Canavese dal sec. XIII a tutto il XIX, illustrate da 197 schede esaustive: frutto di indagini minuziose presso collezioni private e raccolte pubbliche italiane e straniere, raccoglie — oltre alle stampe vere e proprie (di gran lunga preponderanti come numero) — anche altre tecniche espressive quali disegni, quadri e affreschi, ogni volta che l'esigenza di documentare un fatto o un luogo lo abbia suggerito. Specie per i primi secoli del periodo esaminato, l'opera include anche un cospicuo nucleo di carte geografiche e topografiche. Se era pensabile che la nota tavola Peutingeriana comprendesse pure Ivrea, si constata con un certo stupore che la menzione araba è contenuta nella carta di Idrisi del 1154. La prima rappresentazione grafica del Canavese è contenuta nel ms. del « de bello Canepiciano » dell'Ambrosiana, già a suo tempo riportata dall'edizione critica dell'Azario curata dal Cognasso: è una « terra feudale » piuttosto di maniera, piena di torri e di castelli merlati, di fiumi pescosi e di monti popolati di lupi, ma è vivacissima e forse fin troppo evocativa. Troviamo poi la riproduzione di uno

schizzo del « codice atlantico » leonardesco con un progettino per il « navilio dinvrea », e via via assistiamo a numerose riproduzioni cartografiche e a schizzi, per lo più di carattere militare. Compaiono così le piante delle « ville » fortificate, e le riproduzioni frutto sia di opere singole che di iniziative ben più generali, quali quelle del Tesauro, del « Theatrum Sabaudiae », del Borgonio, sino al Gonin. Sarebbe stata interessante pure l'edizione dei disegni ottocenteschi del Rovere, ma — come fanno notare gli autori — l'imminente loro pubblicazione da parte della Deputazione Subalpina di Storia Patria non ne ha permesso la riproduzione in questa sede. Molte sono, dalla seconda metà del sec. XVIII, le vedute « romantiche » di numerosi luoghi e del famoso Carnevale di Ivrea, e le curiosità locali, come l'estrazione meccanica dell'oro dalle sabbie dell'Orco o alcune immagini sacre o di costumi tipici .Nel complesso il volume attira il dilettante, ma è altrettanto prezioso per lo storico di professione.

G. S. Pene Vidari

Adolfo Mignemi, *Il fregio pittorico del Broletto. Storia e leggenda medioevale della città di Novara negli affreschi del Broletto,* in « Novara », Notiziario Economico, 1977, n. 5, pp. 22-49. - L'autore interpreta il fregio pittorico posto sotto il cornicione del palazzo comunale dugentesco di Novara. L'opera, raro esempio di pittura romanica civile del Novarese, non ha avuto in passato studi significativi, se si eccettua G. B. Morandi, *L'origine di Novara in una tragica leggenda,* « Il giornale di Novara », 2 dicembre 1905, ripubblicato postumo in « Boll. stor. per la Provincia di Novara », 18 (1924), p. 274. L'apporto del Mignemi consiste in primo luogo nel dimostrare che il fregio doveva contornare tutta la zona alta dell'edificio, proseguendo soprattutto sulla parete nord, ove rimangono solo alcuni illeggibili frammenti. In secondo luogo l'articolo si presenta come un'utile rassegna di tutti i lavori che, in genere marginalmente, si sono occupati dell'opera: rimane però ancora aperto, a nostro avviso, il problema della interpretazione del racconto, benché il Mignemi, riprendendo il suggerimento dato dal Morandi, si sia sforzato di adeguare alle scene dipinte una leggenda sulle origini di Novara, contenuta nella cronaca di Pietro Azario. È sì vero che alcuni elementi potrebbero collimare e che certamente sia la leggenda sia il racconto pittorico del fregio restano legati « a vicende militari e ad una cultura aristocratica e guerriera che richiama l'epica carolingia », ma ci sembra che i particolari simbolici e mitologici del fregio, che pur larga parte hanno nello sviluppo del discorso pittorico, non sempre si inseriscano e trovino una precisa giustificazione nella leggenda azariana. Uno studio accurato sulle fonti usate dall'Azario per la stesura del racconto leggendario, una indagine filologica sullo stesso ed una ricerca di natura strutturale sulla leggenda non sono ancora stati realizzati; pertanto il lavoro del Mignemi si pone come momento di puntualizzazione del problema e come acuta proposta per ulteriori ricerche, che si fondino anche sul confronto con altre opere del romanico italiano ed europeo e sullo studio dei cicli delle legegnde arturiane.

Giancarlo Andenna

Anna Cerutti, *Lessico familiare vercellese,* « Bollettino storico vercellese », 10 (1977), pp. 25-44. - Nonostante il richiamo letterario che si potrebbe scorgere nel titolo, si tratta, a suo modo, di un saggio di « cultura materiale ». L'a. intende infatti « riscoprire e recuperare un lontano patrimonio culturale vercellese » ricercando le denominazioni medievali di oggetti in documenti dei secoli XIII-XV conservati nell'archivio dell'ospedale S. Andrea di Vercelli. Si tratta di mobili e suppellettili domestiche, biancheria da letto e personale, attrezzi agricoli, per i quali il latino notarile maggiormente si avvicina al volgare parlato. Il lavoro non ha pretese scientifiche ma soltanto un intento constatativo-evocativo, inutile quindi cercarvi troppo cose che già non si sapessero. La mancanza di ogni riferimento alla condizione economica e sociale delle persone cui si riferiscono i documenti, impedisce inoltre ogni possibile confronto fra « case » di ceti diversi, con la relativa dotazione di suppellettili. La maggiore utilità del lavoro consiste perciò nella pubblicazione (sia pure soltanto in stralcio) di quaranta documenti sinora inediti.

Aldo A. Settia

G. Cinotti, *Briciole di storia pontese,* Romano 1977, tip. Ferrero, pp. 221. - Vede ora le stampe l'opera di don Cinotti, composta verso il 1938, per iniziativa di un comitato locale. In appendice si trova un interessante diario della Resistenza in Pont ed una breve storia della nota manifattura locale, fra le prime in Piemonte. Il Cinotti si era prefisso di illustrare ai suoi compaesani la storia locale in una serie di articoli: la struttura del libro conserva quest'impostazione ad episodi, che sono peraltro ben inquadrati — alla luce della storiografia di tre decenni fa — nella storia più generale. Il tono pacato e modesto dell'opera non toglie ad essa i meriti di un'attenta ricerca libraria ed archivistica, anche se si resta nella produzione tipica della storia locale. In un periodo in cui spesso si peccava di magniloquenza, si deve apprezzare del Cinotti la stretta aderenza alle fonti e l'esposizione semplice e chiara. Le parti più sviluppate sono quelle medioevali e la storia religiosa in particolare.

G. S. Pene Vidari

Cesare Codegone, *Astronomi novaresi,* in « Boll. stor. per la Provincia di Novara », 68 (1977), pp. 134-146. - Quattro note biografiche, di evidente intenzione compilativa, riguardanti gli astronomi Campano da Novara (sec. XIII), Domenica Maria da Novara (1454-1504), Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863), Luigi Gabba (1872-1948). Per Campano l'autore non conosce l'ultimo, fondamentale, studio di A. Paravicini Bagliani, *Un matematico nella corte papale del secolo XIII: Campano da Novara* († *1296*), in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », 27 (1973), pp. 98-129.

Giancarlo Andenna

GIOVANNI SILENGO, *L'Archivio di Verbania,* in « Boll. stor. per la Provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 296-300. - Si informano gli studiosi della costituzione a Verbania di una sezione dell'Archivio di Stato di Novara: in essa « sono concentrati, con poche eccezioni, tutti i documenti storici dell'Alto Novarese, o meglio, di un'area storico-geografica che coincide con quella delle province sabaude di Ossola e Pallanza ». La documentazione proviene pertanto da quattro centri novaresi, Arona, Domodossola, Omegna e Verbania. Si tratta di 10.000 buste di minutari di atti notarili, rogati tra il 1452 ed il 1875 da 1272 notai operanti in tutti i comuni dell'Alto Novarese; di 3.500 volumi di copie di atti degli antichi uffici d'insinuazione, compresi tra il 1770 ed il 1875; di 2632 buste degli Archivi della comunità di Pallanza (documenti dal 1374 al 1939), Intra (1207-1939), Arizzano (1780-1928), Cavandone (1437-1928), Suna (1498-1928), Trobaso (1486-1928), Unchio (1474-1928), Zoverallo (1738-1928); di 15.000 buste di carte giudiziarie dei secoli XVIII-XX, provenienti dai tribunali di Pallanza e Domodossola, dalle preture di Arona, Domodossola, Omegna e Verbania, dalle pretorie e giudicature di Bannio, Crodo, Cannobio, Lesa, Ornavasso, Vogogna. Si annuncia infine che sono entrate a far parte dello stesso Archivio « alcune centinaia di pergamene dei secoli XIII-XV, pervenute insieme con le carte notarili »; altre pergamene del territorio intrese dovrebbero presto passare in deposito alla sezione, provenienti dalla Biblioteca « Ceretti ».

Giancarlo Andenna

J. CHIFFOLEAU, *L'espace urbain et l'espace régional de Cavaillon vers 1320-1340,* in « Provence Historique », XXVI (1976), fasc. 106, pp. 287-300; H. PERETTI, *Cavaillon au début du XIV^e siècle. Étude économique et sociale,* in « Provence Historique », XXVI (1976), fasc. 106, pp. 301-313. - Si tratta di due sintetici sondaggi, condotti sotto la direzione di J. Heers, su Cavaillon (nei dintorni di Avignone), che nella prima metà del secolo XIV, pur essendo città episcopale, non contava più di 3500 abitanti ed era in realtà una grossa borgata agricola. Dalla ricerca del Peretti emerge il quadro di un'agricoltura ancor prospera all'inizio del trecento, nella quale ancora non sarebbero individuabili i segni della recessione già chiaramente identificabili in parecchie località dell'Occidente. Sostanzialmente stabile e privo di tensioni appare all'A. l'edificio economico-sociale, che pure è caratterizzato da forti squilibri. La ricerca di Jacques Chiffoleau ricostruisce invece, attraverso lo studio degli atti notarili, l'immagine della città e della regione circostante: un'immagine talora parziale che non consente di ricostruire *in toto* né il tessuto urbano né la geografia dei dintorni di Cavaillon, ma che ha il vantaggio di presentarsi almeno « comme un révélateur de la société qui y vit » (p. 300). L'A. non manca di osservare come l'immagine che gli abitanti di Cavaillon si fanno della loro città non si organizzi affatto attorno ad attività specificamente urbane come l'artigianato o il commercio, ma attorno alle case delle famiglie più potenti, e come ristretto sia lo spazio in cui la maggioranza dei cittadini vive, lavora, si sposa. Uno spazio che, osserva l'A., « se borne aux frontières de l'évêché ou même du *territorium* » (p. 298). Tali osservazioni

vanno interpretate alla luce dei radicati interessi della storiografia francese per la storia del territorio, spesso studiato, troppo riduttivamente, in chiave economica, amministrativa o ecologica, e di cui invece si sente sempre più la necessità di ricuperare nella loro totalità i rapporti che lo uniscono agli uomini (cfr. il recente studio di A. Frémont, *La région espace vécu,* Paris 1976, p. 9 sgg.).

Rinaldo Comba

M. A. Benedetto, *Assemblee delle comunità del Delfinato « citra montes »*, estr. da « Atti del convegno per il centenario della nascita di P. S. Leicht e di E. del Torso (1°-3 novembre 1975) », Deputazione di storia patria per il Friuli, Udine 1978, pp. 6. - Come noto, la parte estrema di Valsusa, Valchisone e Valvaraita passarono ai Savoia solo col trattato di Utrecht. L'A. illustra le vicende che portarono queste terre ad ottenere nel sec. XIV il riconoscimento delle loro franchigie dai Delfini, nonché l'organizzazione delle Assemblee locali, il cui elemento tipico era la divisione in *escartons*. Il termine, da un'origine legata alla suddivisione del tributo dovuto, venne poi ad assumere un significato territoriale, che si tramandò per secoli. L'individuazione territoriale di ogni *escarton* fu sempre molto rigida: i tentativi di alcune comunità, dal sec. XVI in poi, di uscirvi furono sempre frustrati. Di un certo interesse è il fatto, comprensibile con la perifericità del territorio, che « gli *escartons* continuarono a funzionare sino alla vigilia della Rivoluzione francese, anche dopo la soppresisone degli *Etats* delfinali avvenuta nel 1628 con provvedimento di Luigi XIII », e che le autonomie concesse nel sec. XIV alla zona furono riconosciute anche dopo la pace di Utrecht dai Savoia, in conseguenza della riunione del Parlamento di Grenoble del 1738.

G. S. Pene Vidari

Gabriella Airaldi, *Questioni sui diritti di pedaggio a Rivalta Bormida nel secolo XIV,* in « Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le province di Alessandria e Asti », 1974-1975, pp. 91-102. - Le vicende di una lunga questione riguardante i diritti di pedaggio a Rivalta Bormida durante il Trecento sono state ricostruite in maniera molto dettagliata attraverso i dati forniti da una pergamena reperita dall'A. in un archivio privato di Acqui Terme. Poiché la valle della Bormida, per la sua particolare posizione, fu a lungo contesa, da una parte dal Comune di Alessandria e dall'altra dai marchesi del Monferrato, fra i cui domini fu infine inclusa, in quella zona si vennero assommando agli oneri stabiliti dalla legislazione statutaria locale quelli derivanti dalla legislazione del marchesato monferrino.

Francesco Surdich

S. Andreucci, *L'ospedale di S. Iacopo di Altopascio in Alessandria,* in « Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le province di Alessandria e Asti », 1974-1975, pp. 53-67. - Ai frati di Altopascio è dovuta la fondazione di molti nuovi ospedali in Italia ed all'estero,

in particolare nel periodo compreso fra l'XI e il XIII secolo. A questo tipo di iniziative si ricollega pure l'ospedale di S. Iacopo edificato ad Alessandria nel 1337 con lo scopo di fornire vitto e ricovero ai pellegrini per tre giorni. Questa istituzione non derivò però direttamente dall'ordine dei frati di Altopascio, ma venne fondata da un ricco cittadino alessandrino, che la unì poi all'ospedale di Altopascio, nei confronti del quale mantenne tuttavia sempre una certa autonomia: la sua amministrazione fu infatti riservata sempre alla famiglia del fondatore, vale a dire ai Gambarini, che mantennero i loro privilegi nell'ente fino alla fine del XVIII secolo.

Francesco Surdich

GIAN GIACOMO MUSSO, *Per la storia del « Piemonte genovese » nelle fonti dell'Archivio di Stato di Genova,* in « La Berio », Genova, XVIII, nn. 1-2, gennaio-agosto 1977, pp. 16-27. - Questo lavoro rappresenta una parziale rielaborazione di un discorso tenuto dall'A. a Predosa, nell'ottobre 1976, come relazione introduttiva ad un Convegno sui problemi ecologici della zona. In questa sede si presenta naturalmente arricchito di numerose note, assai interessanti per le copiose indicazioni archivistiche che vi si trovano segnalate (una vera miniera di informazioni per ulteriori approfondimenti sul tema), riguardanti la storia della valle dello Stura, dell'Orba e dello Scrivia fra il basso Medioevo e i primi secoli dell'età moderna; ed in particolare la storia delle relazioni politiche, commerciali ed economiche fra Genova e queste valli.

Francesco Surdich

PIERANGELO ARIATTA, *De quibusdam codicibus qui Novariae in Bibliotheca Capitulari Sanctae Mariae servantur,* in « Novarien. », 8 (1977), pp. 192-198. - L'articolo « è il primo di una serie che vuole illustrare i codici della Biblioteca Capitolare di argomento classico ed umanistico », contribuendo ad un nuovo catalogo del patrimonio codicologico novarese, che sostituisca quello pubblicato da N. COLOMBO, *I manoscritti delle Biblioteche di Novara,* in *Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia,* a cura di G. MAZZATINTI, vol. VI, Forlì 1896, oggi superato e già di per sé insufficiente. Sono presentate due schede relative ai codici LXVI e XCV della Biblioteca Capitolare. Il primo contiene le *Epistulae ad familiares* di Cicerone, è databile al XV secolo, e a giudizio dell'autore si inserisce nella famiglia dei codici detti Italici: la scheda si conclude con il testo della *Epistula Fabricii ad Pyrrum,* lettera che chiude il codice novarese, allo stesso modo del codice latino 8528 della Biblioteca Nazionale di Parigi, scritto da Guiniforte Barziza. Il manoscritto XCV contiene l'opera di Vegezio *Epitoma rei militaris,* trascritta in « littera bononiensis » alla fine del XIV secolo. L'Ariatta ha identificato, in relazione all'edizione teubneriana del Lang, la classe e la famiglia a cui il manoscritto appartiene.

Giancarlo Andenna

PIERANGELO ARIATTA, *Un'orazione inedita di Stefano de Cornaglis, umanista novarese segretario di re Renato d'Angiò*, in « Novarien. », 8 (1977), pp. 150-173. - L'autore pubblica, preceduta da una precisa introduzione storica, un'orazione inedita dell'umanista novarese, tratta dal codice CXXIV della Capitolare di Novara. L'orazione, in cui si possono notare modelli ciceroniani e liviani, è testimonianza di « una cultura letteraria abbastanza ampia e consistente ... che rivela lettura diretta ed assimilazione di opere che non era possibile reperire tutte a Novara ». Molto interessante anche l'attribuzione a Stefano de Cornaglis di due lettere, del 4 luglio 1453 e dell'8 gennaio 1454, uscite dalla cancelleria di Renato d'Angiò e conservate presso l'Archivio di Stato di Milano. L'edizione dell'orazione è seguita dalla traduzione in italiano e da un commento storico sui principali fatti politici e militari in essa contenuti; si tratta infatti di una esortazione al re di Francia, Carlo VII, affinché aiuti Renato d'Angiò a riconquistare il regno di Napoli, passato in mano agli Aragonesi.

Giancarlo Andenna

AA.VV., *Arona Sacra. L'epoca dei Borromeo*, Catalogo della Mostra a cura di GIOVANNI ROMANO, Torino 1977, Tipografia Impronta, pp. 224, con 76 fotografie in bianco e nero. - Il Catalogo di questa Mostra, che si è tenuta nella chiesa di San Giuseppe di Arona tra il 28 maggio ed il 12 giugno del 1977, e che è stata realizzata, attraverso una stretta collaborazione, dal Comune di Arona, dalla Sovraintendenza ai beni artistici e storici del Piemonte e dall'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo della stessa città, si presenta ricco di fermenti culturali e storico-artistici, che emergono non solo dalle 64 ampie schede illustrative dei pezzi esposti, ma in particolare dai saggi critici, premessi alla lettura del materiale reperito. Si tratta di uno sforzo notevole, teso ad inserire il documento artistico e storico nel complesso ambientale e socio-culturale che lo ha voluto ed utilizzato, alla ricerca di una visione il più possibile unitaria della realtà storica del passato. Su questa linea l'articolo di GIOVANNI ROMANO, *Indagini ad Arona* (pp. 13-20), rappresenta la valida introduzione storica e metodologica a tutta l'indagine, rivolta non solo ai generici visitatori, ma in particolare ai docenti e agli studenti del territorio aronese. E il primo problema che balza dinnanzi a chi organizzi iniziative di questo tipo è rappresentato dalla domanda, se un lavoro 'locale' abbia una sua giustificazione critica o se non « scada immancabilmente in un penoso provincialismo », in forme strapaesane. Ma si tratta di un rischio da correre, se non si vuole ammettere che « esistano storie di prima qualità e storie di seconda qualità ». Il rinunciarvi, ed il Romano ha pienamente ragione, equivale ad ammettere l'incapacità di leggere una realtà complessa e contraddittoria, nei suoi valori e nei suoi limiti. Così riteniamo ben realizzati e criticamente condotti i saggi di PAOLA LOIACONO ASTRUA, *Arona feudo dei Borromeo* (pp. 61-84), e di CARLENRICA SPANTIGATI, *Carlo e Federico Borromeo ad Arona* (pp. 85-104). Il primo lavoro, dovuto ad una giovane ricercatrice della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte, inserisce il territorio aronese nella politica viscontea della seconda metà del XIV secolo e della prima metà del XV. Nel nuovo processo di rifeu-

dalizzazione delle campagne, ben spiegato anche attraverso la conoscenza dei lavori del Chittolini, si innesta la concessione del territorio di Arona a Vitaliano Borromeo (1426), banchiere, uomo politico e mecenate. A lui si debbono numerosi lavori di fortificazione del borgo ed iniziative artistico-culturali, capaci di attrarre verso la località lacustre pittori ed artisti del tardo gotico lombardo. Su questa direttrice di sviluppo continuarono i successori di Vitaliano, Giovanni Borromeo e suo figlio Francesco; quest'ultimo rivestì anche la dignità di abate commendatario del monastero dei Santi Martiri di Arona, che dotò di codici liturgici miniati, in gran parte dovuti a Giovanni Ambrogio de Predis, artista « più volte menzionato nei pagamenti della famiglia » Borromeo. Ma la parte più attenta della ricerca è rivolta all'analisi del tardo Quattrocento, felice periodo per la comunità aronese, che vide il rinnovamento architettonico dell'abbazia ed una forte presenza di opere scultoree, dovute forse alla mano di Pollicetus de Luonibus, artista milanese non ancora ben conosciuto, a cui si potrebbe attribuire l'arca marmorea dei santi Gratiniano, Felino, Fedele e Carpoforo. Fondamentali sono pure le presenze dei pittori: Ambrogio Bergognone dipinse nel 1489, per l'abate Calagrani, la grande pala per l'altare maggiore dell'abbazia, mentre nel 1511 i fabbricieri della Collegiata di Santa Maria commissionarono a Gaudenzio Ferrari il polittico della Natività. Tale fioritura culturale coincise, e l'autrice lo nota con precisi riferimenti, con una favorevole situazione politica, determinata dal vuoto di potere che si venne a creare tra Quattrocento e Cinquecento all'interno del feudo dei Borromeo e in tutto il ducato milanese. Periodo però troppo breve, giacché dal 1523 sino agli anni di san Carlo il borgo precipitò in uno stato miserando. - A Carlenrica Spantigati, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte, si deve il citato studio sul periodo della Controriforma, caratterizzato dalla presenza ad Arona dei due arcivescovi Borromei, Carlo e Federico. I poli di forza culturale del borgo lacustre sono ormai mutati: l'abbazia è in piena decadenza economica e spirituale, e così dicasi della Collegiata di Santa Maria. L'azione di Carlo, ben inserita nelle direttive tridentine, diviene pertanto il vero fulcro di ogni iniziativa culturale, spirituale ed artistica: i momenti culminanti di tale intervento possono essere identificati nella introduzione ad Arona, tra il 1570 ed il 1574, negli edifici dell'antica abbazia, della Compagnia del Gesù, a cui sono affidate funzioni educative e formazione spirituale dei fedeli. Anche la ' cura animarum ' in tutti i suoi aspetti venne potenziata e la testimonianza di tale orientamento è chiaramente rintracciabile, a livello architettonico, in una rigida e puntuale applicazione delle *Instructiones fabricae ecclesiasticae*. La nuova ed intensa attività artistica e culturale, ormai dominata dalle direttive accentratrici del cardinale, sfociò, dopo la sua morte, nell'azione di esaltazione della sua figura ad opera di Federico Borromeo. La parte dedicata all'archiepiscopato di Federico ci sembra penetrante, ricca di problematica, anche attenta alle ' arti minori ', orificerie e tessuti; e tale da fornire una chiara conoscenza delle direttive centralizzate della Chiesa, capaci di uniformare le voci locali ad esigenze generali di natura liturgica e teologica. - Meno stimolanti ci sembrano i lavori di DANIELA FEA BIANCOLINI, *Due immagini del territorio aronese* (pp. 21-23), e di GUIDO GENTILE, *Documenti per la storia delle chiese di Arona* (pp. 25-60). Il primo è forse un'occasione mancata: si tratta di due schede, relative alla mappa

dei possedimenti del monastero della Visitazione, la prima, e alla pianta della città e della rocca di Arona, la seconda. I due documenti, che risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, ponevano interessanti problemi di urbanistica e di organizzazione agraria, che le schede lasciano intravvedere, ma non sviluppano. Diverso il discorso di valutazione dello studio del Gentile, che opera presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta; si tratta di una accurata indagine d'archivio sulle fonti relative alle chiese di Arona, che testimonia l'evoluzione architettonica e decorativa delle stesse, ma il lavoro non va oltre la ricerca erudita, anche se manca il rapporto tra questa documentazione, sapientemente trovata ed ordinata, e la realtà umana del territorio aronese e del più ampio ambiente politico e religioso lombardo. Ma la ricerca storica ha soprattutto bisogno, in prima istanza, di precise ricerche d'archivio e di sicuro materiale documentario. Nel complesso un bel volume, ricco di materiale e momento di stimolo per ogni ulteriore ricerca sul territorio aronese.

Giancarlo Andenna

Casimiro Debiaggi, *Sulla data di fondazione del Sacro Monte di Varallo,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 152-160. - L'autore puntualizza, attraverso l'analisi della bibliografia e delle fonti, la data di fondazione del Sacro Monte, che deve essere posta dopo il 21 dicembre 1486, giorno in cui papa Innocenzo VIII concesse a fra Bernardino Caimi da Milano un rescritto con cui lo autorizzava a ricevere donazioni da parte dei cittadini di Varallo. Si impone una marginale osservazione bibliografica: su Bernardino occorre vedere lo studio di C. Piana, *Il beato Bernardino Caimi da Milano. Un epigono della predicazione bernardiniana nell'ultimo Quattrocento,* in « Archivum Franciscanum historicum », 64 (1971), pp. 303-336, in cui si nota che proprio il rescritto papale del 1486 costituisce il momento iniziale dei lavori di costruzione del Sacro Monte.

Giancarlo Andenna

Enea Balmas, Mario dal Corso, *I manoscritti valdesi di Ginevra,* Torino, Claudiana, 1977, pp. 101 e 12 tavv. f.t. - Cinque codici dalle dimensioni ridottissime — il più « grande » misura cm. 15 x 10,5, il più piccolo cm. 10,8 x 7,6 —, tascabili, si potrebbe dire, provenienti dagli ambienti della dissidenza religiosa alpino-occidentale si trovano oggi presso la Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra. Gli AA. ce ne offrono una precisa descrizione formale, fornendone al tempo stesso in modo dettagliato il contenuto: lavoro utilissimo nell'ambito del rinnovato interesse per la « letteratura valdese » dei secoli XV e XVI, che, nonostante gli studi del passato ad opera di studiosi pur qualificati e validi quali il Montet, l'Esposito o il De Stefano, non ha trovato una soddisfacente analisi che sciolga le complesse questioni ad essa connesse. Questo breve studio è il primo

passo di una più ampia iniziativa che culminerà nell'edizione critica e filologicamente corretta della produzione letteraria « valdese » in un'apposita collana, già annunciata dall'editrice Claudiana, curata dal Balmas stesso e da Luciana Borghi Cedrini.

Grado G. Merlo

Casimiro Debiaggi, *Studi gaudenziani,* Biella, Ramella tipografi in Biella, 1977 (pubblicazione promossa dalla Società Valsesiana di Cultura), pp. 124 + 68 tavole. - Della sua attività appassionata di studioso e indagatore dell'opera di Gaudenzio Ferrari pittore, scultore e architetto, il Debiaggi ci propone in questo volume una prima lettura complessiva. Alla silloge che qui si esamina, densa di sedici contributi, tra editi e inediti, impegnati soprattutto nella definizione della vicenda pittórica gaudenziana — ma aperti anche a precisazioni di altro ordine, perché l'artista, scriveva il Sesalli nel 1566, era « homo veramente molto eccellente, così nel depingere come nella scultura » (p. 9) — un altro volume seguirà, dedicato a ricerche, che l'A. promette ampie e originali, su Gaudenzio architetto. Ma già questi primi *Studi gaudenziani* si segnalano per rigore di metodo e originalità di apporti. Si veda come nelle *Ipotesi per la ricomposizione di un affresco* l'A., muovendo da quattro teste ad affresco « di rara potenza espressiva » (p. 29), ora presso la Pinacoteca di Varallo, giunga a proporre una collocazione organica dei quattro brani figurativi in un originario insieme iconografico — una *Uccisione di San Pietro Martire* — di cui ci è dato indovinare « l'impressionante, impetuosissima azione » (p. 33): un'ipotesi convincente, e fervida di conseguenze per la ricostruzione della più giovanile dimensione pittorica gaudenziana, anteriormente agli affreschi nella cappella di S. Margherita alle Grazie di Varallo (1507) e al polittico per S. Anna di Vercelli (1508-1509). Importantissimo poi è l'inedito *Un trittico del periodo vercellese e Dorotea Avogadro di Valdengo*: l'attribuzione a Gaudenzio di un trittico del tutto sconosciuto alla critica, conservato a Torino in collezione privata, getta luce nuovissima sul catalogo gaudenziano e individua una delicata fase di transizione. Nel trasferimento dal rude ambiente varallese al contesto cittadino e nobiliare di Vercelli, Gaudenzio sembra attingere sollecitazioni a una più compiuta maniera espressiva. Il trittico pubblicato dall'A., pur tra i guasti di un pesante restauro ottocentesco, ci restituisce la misura dell'evoluzione gaudenziana: alti brani figurativi richiamano all'A. per preziosità ed eleganza i nomi del Lotto e del Parmigianino; volti incisivi e penetranti — si arricchisce la galleria dei ritratti di Gaudenzio — confermano rapporti già suggeriti con Holbein. Sono contributi, questi del Debiaggi, puntuali e documentati, nei quali la lettura minuziosa dei modi dell'opera non si esaurisce in un dialogo intimo e privato tra l'artista e il suo studioso; dalla frequentazione assidua dei lavori gaudenziani l'A. trae, al contrario, gli strumenti per collocare anche il contributo più specialistico in una rete di riferimenti complessivi al *corpus* del Ferrari: né la conoscenza della figura affascinante e poliedrica di Gaudenzio merita sforzo minore. L'avventura artistica gaudenziana richiede studio, lettura critica e partecipazione, sì da accostarne nel modo dovuto certi esiti di sconcertante modernità. Valga l'esempio delle soluzioni ideate dall'artista per la Cappella della *Crocifissione* al Sacro

Monte di Varallo, di cui la sensibilità dell'A. ci dà una viva descrizione, prima che successive trasformazioni giungessero a turbarne in parte l'ordine scenografico: i pellegrini, obbligati dal percorso a attraversare il vano della cappella da sinistra a destra, « sfilavano lenti tra statue e dipinti » (p. 68), « circondati da ogni parte dalla tumultuosa scena dolorosa, tra i gruppi delle statue e le grandi figure affrescate, come in un moderno cinerama, in compagnia però, per render meno conturbante la cosa, anche di volti più familiari e più vicini nel tempo, cioè degli stessi maggiorenti varallesi genuflessi e delle prosperose donne negli antichi, sgargianti costumi della valle, che attonite assistono al dramma ». Bibliografia e indispensabile corredo di tavole arricchiscono il volume, di cui elenchiamo in ordine cronologico i singoli contributi: *Ipotesi per la ricomposizione di un affresco; Sul disperso polittico un tempo a S. Giovanni di Quarona; Ricordo grafico di due affreschi perduti; Le due tavolette già Robatti-Mazzola ed il polittico di Gattinara; Aggiunte al regesto biografico di Gaudenzio* (già nel « Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e di Belle Arti » degli anni 1969-70, 1971-72 e 1973-75); *Una postilla per il disegno della Sindone* (già in « Sindon », 19, 1974); *Uno scomparso Giudizio Finale di Gaudenzio a Varallo?* (già in « Corriere valsesiano », 23 aprile 1976). Inediti gli altri: *Nuovi apporti ed alcune precisazioni sulla scultura lignea di Gaudenzio; Scheda per la testa femminile della Pinacoteca di Varallo; Una puntualizzazione ed una conferma per il polittico di S. Anna a Vercelli; Considerazioni su tre dipinti: la Madonna già Vittadini, il S. Pietro con devoto e la predella col Martirio di S. Caterina; Due precisazioni sui dipinti in S. Rocco di Valduggia; Un trittico del periodo vercellese e Dorotea Avogadro di Valdengo; Note varie sul periodo vercellese; A proposito di un Profeta del Duomo di Como; Gaudenzio e l'arte dell'arazzo.*

Enrico Artifoni

Marco Ansaldo, *Peste fame guerra. Cronache di vita valdostana del secolo XVII*, Aosta, Tipo-offset Musumeci, 1976, pp. 348 e 32 ill. f.t. - L'A., appassionato cultore delle vicende della sua terra, ci offre un vivace spaccato di vita valdostana agli inizi del secolo XVII, partendo dalle cronache consiliari dei *Registres du Pays*, che riportano importanti notizie sulla peste che nel 1630-1631 infierì in valle d'Aosta come in tante altre zone. I « giorni della peste » sono seguiti con puntualità di informazione. Non mancano interessanti trattazioni relative all'organizzazione sanitaria — settore nel quale l'A. possiede particolare competenza —, alla situazione socio-economica e politico-istituzionale, integrate da talune descrizioni prosopografiche nate da stimoli provenienti dalle fonti utilizzate. Non superflue l'appendice documentaria e le piacevoli illustrazioni che impreziosiscono il volume.

Grado G. Merlo

Gianfranco Radice - Celestino Mapelli, *Il convento-ospedale dell'Annunziata di Acqui*, Milano, Edizione Fatebenefratelli, 1976, pp. 127. - Documentata cronistoria dell'attività assistenziale svolta ad Acqui durante circa un trentennio (1620-1654) da quattro

religiosi dell'ordine dei Fatebenefratelli, che dovettero però abbandonare la città e l'istituzione da loro ormai ben avviata a seguito delle disposizioni emanate da Innocenzo X per la soppressione dei « conventini ».

Francesco Surdich

Giuseppe Briacca, *Bracchio da cappella rurale a chiesa parrocchiale,* in « Novarien. », 8 (1977), pp. 199-215. - Lo studio illustra con precisione, fondandosi su materiale dell'Archivio della chiesa parrocchiale di Bracchio, l'iter complesso e difficile che una piccola comunità montana o rurale doveva percorrere prima di ottenere per la propria chiesa la dignità parrocchiale. Nel caso in questione furono necessari ben ottantacinque anni, dal 1630 al 1715. È interessante notare come le maggiori difficoltà alla costituzione della parrocchia siano poste dal pievano di Mergozzo, chiesa matrice, che mira a salvaguardare in modo sempre più caparbio l'unità del territorio del piviere. Tra il XVII ed il XVIII secolo la pieve verrà divisa in tre cure autonome: una facente capo a Mergozzo, una agli abitati di Albo, Bettola, Candoglia e Nibbio, ed una a Bracchio. Le ragioni di fondo dell'opposizione del curato di Mergozzo, in parte sostenuta anche dalla curia vescovile, vanno ricercate nella difficoltà di costituire, ad opera dei Bracchiesi, nel Seicento, una dote economica sufficiente al decoroso sostentamento del parroco, in modo che la nuova cura non pesasse sulle rendite della chiesa matrice. Tale preoccupazione fece dimenticare le effettive esigenze della popolazione, che per la lontananza dalla chiesa di Mergozzo rimase, per gran parte del XVII secolo, priva della pastorale sacramentale e della formazione spirituale. Quando nel 1704 la questione economica fu risolta, la comunità di Bracchio ripresentò la domanda di erezione di una parrocchia nella cappella di santa Marta. Dieci anni dopo, il 1° agosto 1715, il beneficio curato era costituito, ma prima il pievano di Mergozzo si era assicurata la normale entrata economica, che il territorio della nuova parrocchia gli forniva da secoli.

Giancarlo Andenna

Angelo L. Stoppa, *Il voto d'Oropa,* Novara 1977, Tipografia S. Gaudenzio, pp. 100. - È la storia, ampiamente documentata, di una tradizione di pellegrinaggi triennali della comunità della Villata, località in diocesi di Novara, al Santuario della Madonna Nera d'Oropa. La devozione mariana è testimoniata per la prima volta nel 1676, poi nel 1703. Nel 1749 il pellegrinaggio fu reso obbligatorio da un Ordinato del Comune, come momento di espiazione per liberarsi da una epidemia di difterite, ampiamente documentata sul *Libro dei morti* della parrocchia. L'atto di culto si concludeva con l'offerta del maggiore e più pregiato prodotto di quella terra: la canapa. Interessanti le lunghe discussioni che la raccolta della canapa e la successiva offerta al Santuario biellese originarono alla metà del secolo XIX tra i liberali ed i clericali del paese e che culminarono in sentenze di Tribunale e in decisioni della Curia Vescovile di Novara e del Ministero degli Interni di Torino.

Giancarlo Andenna

M. Rebut, *Annecy pendant la guerre de succession d'Espagne,* « La Revue Savoisienne », CXIV (1974), pp. 64-108. - L'articolo si basa su di un documento inedito, il *Rapport* stilato dall'Avocat de Ville Joseph Ruffort al termine della guerra di successione di Spagna e custodito negli archivi municipali di Annecy. Si tratta della cronaca di un Savoiardo che vive gli anni difficili del conflitto e dell'occupazione francese e ne traccia il resoconto sotto l'assillo di una quotidianità che gli impedisce di giungere ad una meditata interpretazione dei fatti ma gli detta di converso immagini di notevole immediatezza emotiva. Nella ripetitiva descrizione dei fatti d'arme si colgono alcuni quadri assai vivaci, ove l'attenzione del cronista si appunta sulla popolazione civile, logorata da anni di devastazioni e travolta da improvvise ondate di panico. Spiccano le immagini dell'inondazione che nell'inverno del 1711 sommerge la città, la lotta di borghesi e artigiani uniti nello sforzo di arginare le acque nelle vie che « i cavalli percorrevano ormai a nuoto ». Vivo il quadro desolante di una regione straziata da truppe e combattimenti. Grave il problema — ricorrente, irrisolto — dell'approvvigionamento, con il vano dibattersi della municipalità nella morsa della carestia e delle requisizioni militari. Purtroppo l'autore ha lasciato alquanto grezzo questo materiale, tracciando un racconto intessuto di citazioni, senza alcuna nota. Risulta impossibile distinguere la sua parafrasi dal documento originale e dalle altre fonti cui — se ci si basa sulla bibliografia — egli può aver fatto riferimento.

Marina Roggero

Renato Bordone, *Proposta per una lettura della corografia astigiana dell'avvocato G. S. De Canis,* Cassa di Risparmio di Asti, Asti 1977, pp. 292, ill. - L'opera di recupero e di valorizzazione degli scritti inediti di Giansecondo De Canis, iniziata lo scorso anno da Renato Bordone con il meritorio appoggio della Cassa di Risparmio di Asti (cfr. questo « Bollettino », LXXV (1977), pp. 387-388), trova la sua felice prosecuzione in questo secondo volume che intende offrire al pubblico il meglio della *Corografia,* ossia del lavoro più importante dell'avvocato astigiano. Un'edizione integrale del manoscritto sarebbe però risultata, oltre che superflua, forse anche dannosa, col dare — per esempio — ulteriore divulgazione alle elucubrazioni toponomastiche del Decanis, oggi proponibili solo come curiosità, ma che potrebbero essere ancora prese sul serio dal lettore impreparato. Insieme con esse sono quindi state opportunamente eliminate, dalle oltre 900 pagine della *Corografia,* anche le trascrizioni di documenti medievali che nel corso di questi ultimi 150 anni hanno visto la luce in edizioni più corrette, e, ancora, le numerose e ampie citazioni tratte da opere facilmente reperibili in qualunque biblioteca. Al loro posto, a capo di ciascuna voce, figurano i necessari richiami bibliografici stando ai quali il lettore può non solo ritrovare integralmente le notizie già offerte dal De Canis, ma avere un panorama attualissimo delle ricerche storiche relative a ciascuna delle località esaminate.

Nei 98 « articoli » che compongono la *Corografia* rimangono così gli elementi di maggiore originalità: innanzitutto dati su edifici monumentali in parte oggi scomparsi (descrizione di chiese, fortificazioni, opere d'arte) e poi memoria di tradizioni orali inerenti

alla storia locale e al folklore, insieme con quadri di vita provinciale dell'epoca che si sarebbero altrimenti perduti. La « proposta di lettura » avanzata consente dunque di disporre, nello stesso tempo, di una valida selezione dei materiali raccolti e sintetizzati dal De Canis tra il 1814 e il 1816, e di un aggiornato strumento bibliografico indispensabile per chiunque intenda approfondire la conoscenza storica del territorio astigiano.

Aldo A. Settia

Giovan Battista Ferro, Filippo Maria Ferro, *Lettere di Lorenzo Peracino per i lavori al Varallino di Galliate,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 161-195. - Sono integralmente pubblicate 22 lettere scritte dal pittore valsesiano Lorenzo Peracino, tra il 1757 ed il 1781, all'abate Giovan Battista Diana, rettore degli Oblati a Santa Cristina di Borgomanero e cappellano titolare, sindaco e tesoriere della chiesa di San Pietro di Lupiate, in quegli anni trasformata in Santuario della Vergine, detta del Varallino di Galliate. Le lettere, di cui si tace l'ubicazione archivistica e non si dice se edite o inedite, oltre a fornire notizie sulla « situazione emotiva » e sulla psicologia del Peracino, testimoniano con notevole precisione la fabbrica della cupola del Santuario 1757-1758), la sua decorazione con il Paradiso (1765-1767), il cui progetto di affresco è studiato dal pittore nei minimi particolari, « la sistemazione dell'altar maggiore e dell'antica madonna del Santuario », infine i « lavori a fresco eseguiti per ornamento delle due sacrestie » (1779-1781).

Giancarlo Andenna

Giovanni Deambrogio, *Le rogge Bolgara e Gamerra: una lite d'acqua della seconda metà del Settecento,* in « Boll. stor. per la Provincia di Novara », 68 (1977), pp. 147-151. - Sono pubblicati ampi estratti relativi ad una controversia insorta nel 1764 tra « le comunità di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone e Recetto, utenti della roggia Bolgara, da un lato, e la comunità di Villata, la canonica Lateranense di Santa Maria delle Grazie di Novara e l'abbazia dei Santi Nazario e Celso, utenti della roggia Gamerra, dall'altro ». L'interessante documento, conservato presso l'Archivio Comunale di Recetto, pone il problema della derivazione delle rogge dalle acque del Sesia sul territorio di Landiona e mostra quali interessi le comunità e gli enti ecclesiastici avevano nei confronti delle acque derivate dal Sesia, che servivano per la forza idraulica e per l'irrigazione. Il documento ricorda che gli utenti delle due rogge, « continuano ad essere privi d'acqua e sono costretti ad andar fuori del loro territorio a macinar li grani restando oziosi li molini loro e senza irrigazione li loro prati di lor natura irrigui ». Il documento permette inoltre di identificare la roggia Gamerra con il corso d'acqua oggi denominato Sfregio e nel medioevo indicato dalle fonti d'archivio dell'abbazia di San Nazario con il termine di ' Rivus frigidus '.

Giancarlo Andenna

D. Outram, *Educations and Politics in Piedmont, 1796-1814,* « The Historical Journal », XIX (1976), pp. 611-634. - Nel quadro di un problema storico di ampia portata, il comportamento dei ceti aristocratici italiani di fronte al governo napoleonico, l'articolo analizza le reazioni di un gruppo di nobili piemontesi radunati intorno a Prospero Balbo e il loro impegno in campo educativo sotto il dominio francese. La scelta del settore è assai interessante, data l'importanza dei conflitti politici che anche in Piemonte si accentrarono intorno al controllo dell'educazione nei primi anni dell'Ottocento, e che si spiegano sia con il ruolo che in passato l'Università aveva svolto nella diffusione delle idee rivoluzionarie sia con quello che avrebbe potuto svolgere in futuro nella formazione delle nuove leve. La ricerca dipana l'intreccio dei rapporti tra autorità francesi e dirigenti piemontesi e delinea con cura il gioco alterno di tacite resistenze e pronta esecuzione delle direttive parigine condotto da Balbo per « preservare e restaurare » le istituzioni universitarie (come egli stesso doveva ricordare al suo sovrano dopo la restaurazione). L'interesse per la lotta politica e l'azione di governo prevale qui nettamente rispetto al quadro sociale di riferimento. Pressoché nulla viene detto sull'istituzione sul cui controllo si misurano Balbo e le autorità francesi; nulla sulla composizione e sui ritmi della popolazione studentesca, sull'organizzazione dell'insegnamento, sul comportamento del corpo docente. D'altra parte il taglio del lavoro corrisponde alla scelta del materiale, che per le fonti primarie afferisce unicamente ad archivi francesi. All'interno di questo preciso indirizzo di storia politica la ricerca è svolta con molta accuratezza e individua la preoccupazione dei Francesi di isolare il gruppo dei repubblicani più accesi e di dare basi sicure al proprio dominio creando un sistema amministrativo « as wide a support as possible », un'amministrazione cioè incentrata su quei nobili che si potevano indurre al servizio. Nell'illustrare il comportamento di Balbo, non di rado ostruzionistico rispetto alle direttive francesi, Outram sottolinea gli svantaggi di una tale politica tesa a favorire « conservative native officials ». Una volta insediati, questi si arrogavano una certa libertà di manovra e non erano facilmente amovibili, per le stesse ragioni di opportunità politica che ne avevano consigliato la nomina.

Marina Roggero

Ernesto Lomaglio, *I « Memoranda Burgomanerii » del prevosto Felice Piana e gli echi borgomaneresi del Risorgimento,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 213-228. - L'autore pubblica ampi brani di un manoscritto del prevosto di Borgomanero Felice Piana (1831-1868), intitolato *Memoranda Burgomanerii ab anno 1600 ad 1864,* sino ad ora inedito e conservato presso l'Archivio parrocchiale della stessa città. I brani ora editi, originariamente scritti in latino, ma per l'occasione tradotti dal Lomaglio in italiano, sono quelli che riguardano la storia locale dal 1797 al 1868. Si trovano alcuni commenti politici ai maggiori avvenimenti del secolo XIX e balza immediatamente all'attenzione del lettore la polemica aspra fra clericali e liberali (questi ultimi rappresentati dal sindaco conte Vincenzo Tornielli), che si prolungheà sino ai Patti Lateranensi. Importante, per la conoscenza dell'ambiente clericale, l'azione svolta nel 1860

dal clero del vicariato foraneo verso il pontefice Pio IX, che culminò in una lettera al papa in cui si riaffermavano i principi del governo temporale e si condannava senza alcun appello il pensiero del liberalismo.

Giancarlo Andenna

Aldo A. Mola, *Giuseppe Manno, presidente del Senato del Regno,* in « Studi Piemontesi », VI, 2 (1977), pp. 445-449. - Rapida e lucida illustrazione della figura esemplare di un conservatore moderatamente tollerante, rappresentante di una cultura sarda aperta alle esperienze politiche e letterarie italiane in forme di grande prudenza, fecondo scrittore di storia sarda della Sardegna, presente nella disputa tra classicisti e romantici in posizione apparentemente neutrale ma sostanzialmente conservatrice, magistrato severo e collaboratore dei Savoia in Sardegna e a Torino, alleato di Vittorio Emanuele II di fronte al risoluto orientamento laico del ministero d'Azeglio e di fronte al Cavour.

G. T.

Nino Bonola, *Lettere di Prospero Bollini,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 87-100. - Il novarese Prospero Bollini (1793-1872) visse per quaranta anni a Firenze, ove fu frequentatore assiduo del Gabinetto Vieusseux ed amico di molti letterati ed artisti. Poco si sa della sua vita, dei suoi studi e delle sue opere; pertanto è di notevole interesse la pubblicazione di sette lettere del Bollini, dal 1839 al 1869, rinvenute presso l'Archivio di Stato di Novara. Il contenuto è vario, ma spicca per importanza la lettera al sindaco di Novara, Carlo Magnani Ricotti, a cui il Bollini annuncia nel 1861 la donazione di tutti i suoi libri alla Biblioteca Civica della stessa città. Di buon rilievo, per conoscere lo stile, l'animo e la cultura del Bollini, sono le quattro lettere del 1867 all'amico Stefano Grosso, professore di latino e greco al Liceo Classico di Novara. L'articolo si conclude con precise indicazioni sul fondo dei documenti appartenuti al Bollini e lasciati dopo la sua morte all'avvocato Raffaele Tarella, ora conservati nel fondo « Museo Civico » dell'Archivio di Stato di Novara.

Giancarlo Andenna

Vera Comoli Mandracci, *Torino: note per una storia delle trasformazioni urbane dell'Ottocento,* in « Cronache economiche », Torino 1976, nn. 3-4, pp. 3-16. - Un tema di estremo interesse ed attualità, ma non ancora sufficientemente approfondito ed investigato, come quello delle trasformazioni urbane verificatesi a Torino nel corso dell'Ottocento, è stato oggetto di un excursus critico (corredato da numerose carte e piante) breve, ma utile per fornire i dati e le direttrici essenziali per un ulteriore proficuo lavoro di ricerca più sistematico e capillare.

Francesco Surdich

A. Gilibert, L. Michelozzi, *Valsusa com'era,* Susa, Delphinus, 1976, pp. 161, ill. Una concisa presentazione di Ettore Patria introduce una raccolta accurata di fotografie

che illustrano vari scorci e aspetti di vita della val di Susa tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Lavori agricoli, abitazioni contadine, vita quotidiana della valle hanno uno spazio fino a qualche anno fa non consueto in questo tipo di pubblicazioni: ciò è evidentemente positivo per gli studiosi di più settori. Molte fotografie si possono considerare « d'autore »: in particolare quelle, le più numerose, di Giulio Genin e di Francesco Verquera, testimonianze di un modo di « vedere » oggetti e personaggi solidamente affermato in quegli anni.

Giuseppe Sergi

E. Dao, *La figura e l'opera di Giacomo Soleri,* Saluzzo, Comitato per le onoranze a Giacomo Soleri dell'Istituto Magistrale Statale, 1976, pp. 102. - Si tratta di un breve omaggio alla personalità e all'opera di don Giacomo Soleri (1910-1966), preside dell'Istituto Magistrale di Saluzzo e autore di alcune opere e di parecchi saggi di filosofia e di storia della filosofia, la cui funzione di intellettuale cattolico varrebbe la pena di approfondire sia nell'ambito di una ricostruzione delle spinte locali di rinnovamento ecclesiale poi maturate nel Concilio Vaticano II, sia nell'ambito di uno spregiudicato discorso sui meccanismi di riproduzione di un certo tipo di egemonia culturale sulle masse contadine di una provincia « bianca ». Chiude il volumetto un'utile bibliografia (87 titoli) delle opere del solerte sacerdote saluzzese.

Rinaldo Comba

Torino 1920-1936. Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo, pubblicazione promossa dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Torino, edizioni Progetto, 1976, pp. 225. - Nell'organizzazione del volume, lo spazio dato alla cultura è decisamente superiore a quello dato alla problematica socio-economica, che viene pressoché esaurita in un breve saggio di Castronovo. Egli ci presenta una panoramica genesica del fascismo e delle classi sociali, senza sottolineare due temi fondamentali dello sviluppo socio-economico della città: il rapporto fra fascismo e grande industria e l'immigrazione di un nuovo tipo di classe operaia. Entrambi questi problemi sono stati affrontati da recenti studi sull'economia fascista, che hanno sfatato il mito di un'Italia bloccata nel suo sviluppo da un governo misoneista e rurale. Questo vale soprattutto per Torino, che vede in questi anni la costruzione degli stabilimenti di Lingotto e di Mirafiori, nei quali le nuove forme di organizzazione del lavoro portano all'assunzione di manodopera non qualificata, suscitando così una ondata di immigrazione dalle campagne. L'inserimento di una nuova classe operaia nei quartieri e nelle fabbriche significa una rottura della solidarietà politico-culturale dell'epoca gramsciana e spiega la diffusione, anche nella classe operaia, dell'ideologia fascista.

A questo saggio introduttivo seguono gli scritti sulle trasformazioni urbanistiche e sul mutamento della cultura, intesa come « cultura ufficiale », cioè delle élites dei professionisti e degli artisti e, solo per brevi accenni, della nascente cultura di massa (radio, cinema). In tutti questi scritti si sottolinea il progressivo distacco delle avanguardie

culturali cittadine dalla nuova Torino industriale e di massa, che si verifica per tutti i generi di cultura e trova il suo punto culminante nei lungometraggi « Luce », in cui ai protagonisti — la famiglia reale e i funzionari fascisti — si contrappongono immagini di « folle anonime, vocianti e stordite, o appiattite sui fondali da cerimonia » (p. 193).

Il progressivo svuotamento della vivacità degli anni '20, in cui la presenza nella vita intellettuale cittadina di Gramsci e Gobetti stimolava ad un rapporto costante con l'industria e con la classe operaia — ricordiamo il sorgere, nel '21, di un istituto di Cultura proletaria —, porta all'opacità degli anni '30, gli anni del consenso al regime. La problematica del rapporto con le masse sembra sentita solo da alcuni gruppi, come i post-futuristi, che agiscono però come « tecnici di persuasione (e non dei meglio affinati) di un'imposizione politica » (p. 43). Insiste Rosci, nel suo saggio sull'arte applicata, che « non c'è osmosi fra la Torino di Agnelli... e la Torino dell'ambiente intellettuale-culturale che progressivamente si coagula intorno a Gualino, a Lionello Venturi... » (p. 72); anche i gruppi « all'opposizione » sono caratterizzati da un'apertura solo verso una cultura internazionale progressista.

È purtroppo del tutto assente dal volume il problema delle trasformazioni che si producono nella vita quotidiana, nella cultura intesa come scolarità e programmi scolastici, uso del tempo libero, mutamenti nelle tecniche di lavoro industriale e domestico. Non sappiamo nulla di che cosa abbia significato, per i Torinesi, l'arrivo sul mercato di beni di consumo durevoli, della diffusione della vendita a rate e dei mezzi di comunicazione di massa. Non si capisce come i valori della cultura tradizionale, imbastarditi e stravolti, vengano trasformati in ideologia di massa. Nessuno di questi saggi ci permette perciò di cogliere il fenomeno di grande portata che caratterizza il periodo fra le due guerre, cioè la massificazione banalizzatrice di valori culturali critici del periodo precedente. Non vi è risposta a domande che sono rilevanti: « quali tappe e articolazioni questo processo abbia avuto, che ruolo vi abbiano svolto i mezzi di comunicazione di massa, ... in una parola in che modo la nuova società industriale capitalistica sia riuscita a plasmare i contenuti di coscienza ad essa incongrui e con la gestione di quali gruppi sociali » (E. GALLI DELLA LOGGIA, *Verso gli anni trenta: qualità e misure di una transizione*, in « Belfagor », 1974, p. 504).

Più concretamente, danno la misura dei mutamenti subìti dalla città gli studi dedicati alle trasformazioni urbanistiche: la nuova via Roma nel centro storico, la costruzione di numerosi edifici pubblici e l'apertura di grandi arterie periferiche che seguivano o prevenivano l'estensione della città con nuovi quartieri operai, danno la conferma tangibile della continuità socio-economica con la città attuale: « Torino acquista la sua fisionomia di città monoproduttiva, e diventa la città della Fiat » (p. 47). Particolarmente interessante, a questo proposito, il saggio di Adriani, che, sviluppando il tema delle case operaie, è l'unico ad analizzare i rapporti fra industria e fascismo. Egli sottolinea come, in questi anni, si faccia strada, da parte sia dei datori di lavoro sia del governo, la « constatazione che le tensioni accumulate durante il processo lavorativo non vengono assorbite totalmente: occorre perciò che il fattore umano tenga conto della manutenzione della macchina uomo anche fuori del lavoro » (p. 50). L'illustrazione del progetto Gualino per la costru-

zione di case per i lavoratori della Snia-Viscosa, realizzato poi solo in parte, ci ricorda che il tentativo di mantenere il controllo dell'operaio con il garantirgli alcuni servizi sociali non è solo del fascismo, anche se « di fatto il governo mussoliniano tende ad affermare come proprio il brevetto dell'invenzione dell'assistenza sociale » (p. 51).

Se, ad eccezione di questo saggio di Adriani, i saggi del volume colgono a fatica i grossi motivi di trasformazione sociale e culturale della Torino di quegli anni, decisamente utile in questo senso appare la documentazione fotografica che, pur non toccando mai temi di vita quotidiana, può costituire una fonte per la trasformazione urbanistica della città e per l'uso pubblico — manifestazioni di piazza, processioni — che se ne è fatta.

Lucetta Scaraffia

Angelo L. Stoppa, « *La voce del popolo* » *giornale clandestino,* in « Novarien. », 8 (1977), pp. 117-149. - Lo studio si propone di documentare l'attività clandestina del giornale della Democrazia Cristiana novarese, uscito per la prima volta il 1° settembre 1944: si tratta di sette numeri che vanno dalla data indicata al 27 aprile 1945. L'autore ha identificato i redattori del giornale, Giuseppe Cautero e Luigi Borasio, che ebbero, nell'agosto 1944, il mandato dal Comitato politico democristiano novarese di organizzare la creazione e la diffusione di un giornale clandestino. Il giornale svolse opera di coordinamento e di formazione politica per i partigiani della superstite divisione « Valtoce » e della divisione « Remo Rabellotti » del Raggruppamento divisionale « Alfredo Di Dio ». Lo studio è concluso da una breve biografia dei due primi redattori del giornale, che mette in evidenza ,anche con citazioni tratte dallo stesso foglio clandestino, come i due pubblicisti — e la maggioranza del Comitato politico democristiano di Novara — fossero contrari, già sin dal gennaio 1945, ad un accordo di gestione del potere con il P.C.I., sulla base di una lettera aperta, proposta dal Partito di Azione il 20 novembre 1944. Gli Azionisti, come è noto, auspicavano che il CNLAI divenisse governo segreto straordinario, dal quale dovevano dipendere i pubblici organismi e le organizzazioni di massa. L'organo clandestino democristiano novarese pubblicava il 15 gennaio 1945 una risposta alla proposta degli Azionisti, in cui si affermava che « l'unità delle forze resistenziali, oltre alle contingenti esigenze di lotta, non poteva avere che l'unico valore morale della riconquista della libertà ». La proposta del Partito d'Azione avrebbe condotto « alla abolizione dei partiti o meglio alla creazione di una specie di partito unico », in cui si sarebbero confusi i rapporti tra maggioranza e minoranza. Sarebbe stata utile la continuazione dello studio, soprattutto in rapporto a questi problemi, sino al termine del 1948, giacché il giornale, assumendo dopo la Liberazione la veste del settimanale, divenne l'organo ufficiale della D.C. novarese.

Giancarlo Andenna

Domenico Molino, *Piemonte che cambia: i mestieri che scompaiono,* in « L'Universo », LVII, 1977, pp. 795-808. - Breve indagine, corredata da un'interessante documentazione fotografica, sul mondo dei mestieri che sono ormai scomparsi o stanno per

scomparire, oppure si sono malamente adattati ad esigenze diverse. I mestieri presi in considerazione sono quelli del carradore (l'attività del carradore si è trasformata, ad esempio, in molti casi, in quella di carrozziere per automobili), del maniscalco, del magnano (in vernacolo « magnin », attività particolarmente diffusa un tempo nelle valli canavesane), della lavandaia, del meccanico per biciclette, del carbonaio, del cenciaiolo ecc.

Francesco Surdich

Carlo F. Capello, *Ancora sulle variazioni del limite superiore del bosco in Piemonte,* in « Rivista geografica italiana », LXXXIV, 1977, pp. 101-111. - Il Capello aggiorna ed integra i dati forniti, nell'ambito di due suoi precedenti contributi apparsi rispettivamente nel 1942 e nel 1946 sulla rivista *Natura,* in merito all'esistenza di variazioni del limite superiore del bosco nella regione piemontese, in relazione a variazioni climatiche in altitudine anche in tempi storici non ancora lontanissimi. Le sue osservazioni, corredate da un'interessante documentazione fotografica, sono il frutto di constatazioni dirette compiute in diverse località. Particolarmente interessanti sono risultati alcuni ritrovamenti piuttosto recenti avvenuti in una delle vallate laterali della valle della Stura di Cuneo e più precisamente nel vallone di Orgials (S. Anna di Vivadà): poiché in queste zone è possibile ritrovare tracce di una remota o recente notevole estensione boschiva e poiché il bosco si trova attualmente assai più in basso rispetto a tali tracce, si può ammettere per induzione che l'abbassamento del limite venne causato da una concomitante variazione climatica.

Francesco Surdich

Elena Accati Garibaldi - Luigi Basoccu - Colombo Tosi, *La floricoltura in Piemonte,* in « Cronache economiche », Torino 1976, nn. 3-4, pp. 17-45. - Alcuni ricercatori dell'Istituto di Scienza delle coltivazioni dell'Università di Torino forniscono i risultati di un'ampia indagine svolta in 365 aziende floricole del Piemonte e riguardanti in particolare la forma di conduzione delle aziende, il numero degli addetti, le superfici coltivate secondo le varie destinazioni, le specie coltivate, la destinazione della produzione, i luoghi di vendita. Il lavoro è corredato da parecchi grafici, cartine e tabelle.

Francesco Surdich

Carlo Beltrame, *Gli ambiti sub-regionali in Piemonte,* in « Cronache economiche », Torino 1976, nn. 1-2, pp. 33-41. - Questo articolo comprende una sommaria rassegna delle suddivisioni sub-regionali del territorio piemontese e concerne pertanto i circondari, i comprensori, le comunità montane, le zone agrarie, i distretti scolastici, la zonazione sanitaria, i bacini di traffico, i bacini per lo smaltimento dei rifiuti solidi, i bacini per il risanamento delle acque.

Francesco Surdich

CONCORSI AI PREMI DELLA DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Bando di concorso per il premio Maria Clotilde Daviso di Charvensod

A norma del Regolamento della Fondazione Daviso di Charvensod, istituito presso la Deputazione Subalpina di Storia Patria per iniziativa munifica della Famiglia Daviso, è indetto il concorso per il premio del 1978 da assegnarsi ad una monografia riguardante la storia subalpina.

Gli studi presentati al concorso dovranno essere inediti ovvero editi nell'anno 1978.

I lavori dovranno essere inviati in duplice copia alla Segreteria della Deputazione entro il 31 dicembre 1978.

La Commissione aggiudicatrice del Premio sarà formata da tre membri nominati dalla Presidenza della Deputazione.

I lavori presentati per il Premio Daviso non dovranno essere stati premiati in altri concorsi indetti da altri Enti.

La Commissione aggiudicatrice ha facoltà di destinare il Premio anche ad opere non presentate al concorso.

Il premio è indivisibile. Qualora esso non possa essere assegnato, la somma rimarrà a disposizione della Deputazione per ulteriori concorsi.

Il lavoro inedito premiato potrà essere pubblicato a cura della Deputazione.

Bando di concorso per il premio Walter Maturi

A norma dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione Walter Maturi istituita presso la Deputazione Subalpina di Storia Patria per iniziativa munifica della Famiglia Maturi è indetto il concorso per il Premio del 1978 da conferire ad una dissertazione nel campo della storia moderna e contemporanea che sarà presentata nell'anno 1978 alla discussione di laurea in una università italiana.

Gli aspiranti dovranno presentare la dissertazione in due copie entro il 31 dicembre 1978 alla Segreteria della Deputazione, allegando il loro curriculo universitario ed una lettera di presentazione del professore che ha guidato la tesi di laurea.

La Commissione giudicatrice sarà formata dal Presidente della Deputazione, da tre professori dell'Università di Torino e da un rappresentante della Famiglia Maturi.

L'assegnazione del premio avrà luogo entro il maggio 1979.

La Deputazione si riserva il diritto di pubblicare la dissertazione premiata.

Bando di concorso per il premio « Coniugi Benedetto »

È indetto il concorso per il Premio del 1978 della Fondazione « Coniugi Giuseppe e Margherita Benedetto », istituito per iniziativa munifica della Prof. Dott. Maria Ada Benedetto.

Potranno concorrere giovani studiosi che si siano distinti nel campo degli studi sulla storia del diritto italiano, intesi in larga accezione (diritto pubblico, diritto privato, fonti, istituzioni politiche e sociali, ecc.). Saranno presi in considerazione lavori a stampa o dattiloscritti di giovani laureati nelle Università italiane nel quadriennio anteriore al bando di concorso. A parità di merito saranno preferiti i laureati nelle Facoltà della Università di Torino.

I lavori dovranno essere inviati in duplice copia alla Segreteria della Deputazione entro il 31 dicembre 1978. Dovrà essere allegato un curriculum universitario del candidato. La commissione giudicatrice sarà formata da tre professori della Università di Torino, designati dal Presidente della Deputazione.

Non potranno concorrere coloro che abbiano già ricevuto precedentemente premi dalle Fondazioni della Deputazione Subalpina di Storia Patria.

La Deputazione si riserva il diritto di pubblicare la dissertazione premiata.

Torino, Palazzo Carignano, marzo 1978.

IL PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE SUBALPINA
DI STORIA PATRIA

Mario Viora

NECROLOGIO

Vittorio Viale

Il 24 ottobre dello scorso anno si spegneva Vittorio Viale e tutta la cultura piemontese lamenta ancora il vuoto lasciato da questa eminente figura di studioso e di organizzatore che ideò e realizzò numerose manifestazioni artistiche, nell'ambito di quel meraviglioso centro di produzione culturale che è stata la Direzione dei Civici Musei.

Vittorio Viale aveva iniziato la sua carriera scientifica come archeologo sotto la guida dell'allora direttore della Scuola Archeologica di Atene: Alessandro Della Seta. Lo testimoniano le sue prime pubblicazioni del 1924 e del 1928 sul Portico di Eumene e il suo rapporto su Adalia, mentre altri suoi studi successivi su Aosta e su Vercelli — seguiti dall'organizzazione di alcune mostre di carattere archeologico (arte del Ganhdara e dell'Asia Minore) — stanno a dimostrare che questa dottrina dell'antichità rimase sempre radicata nel suo cuore, anche se il suo indirizzo scientifico aveva preso una differente direzione.

Infatti, sotto la guida di Adolfo Venturi, Viale si dedicò con impegno e passione all'arte medioevale e successivamente a quella moderna e contemporanea e tutto il suo interesse culturale sembrò concentrarsi sugli aspetti tipicamente piemontesi della storia dell'arte. In realtà ogni saggio che scrisse ed ogni mostra che organizzò hanno un ampio respiro che esce dai ristretti limiti locali per abbracciare ed intrecciarsi con tutti i fenomeni artistici italiani ed europei. Valido ed efficace ordinatore di Musei, dopo aver felicemente operato a Vercelli alle Raccolte Borgogna e Leone, che con felice intuito e secondo principi crono-tipologici rigorosamente scientifici seppe magistralmente sistemare, Viale assunse la direzione dei Civici Musei di Torino. Scrisse una serie di saggi sul suo personale concetto di un « museo vivo » e ne realizzò i principi con le collezioni d'arte antica di Palazzo Madama che, secondo Marziano Bernardi, possono considerarsi « la prima applicazione italiana di moderni criteri musografici ». Con infaticabile azione animatrice seppe continuamente incrementare le varie raccolte con lasciti, acquisti e donazioni e particolare risalto diede al Medagliere riunendo le collezioni statali, comunali e della ex-Corona in un unico complesso ricco di più di cento mila esemplari. La Galleria di Arte Moderna sorta nel 1949 deve essere considerata come la migliore realizzazione di questo « magnifico costruttore di attrezzature culturali », come ebbe a definirlo G. C. Argan, e in questo moderno centro di cultura, corredato degli indispensabili strumenti di lavoro per gli studiosi, furono realizzate mostre d'arte, conferenze, convegni e dibattiti che fecero per lungo tempo di Torino un autentico centro di cultura.

Per la sua particolare conoscenza di ogni problema riguardante gli Istituti d'Arte, Viale fu nominato presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei degli Enti Locali e

poi vice-presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei Italiani, ma le sue migliori e più spettacolari realizzazioni furono le oltre 100 mostre che seppe ordinare. Alcune nacquero come proiezione ideale dell'attività scientifica che animava i suoi Musei, altre — più impegnative — interessavano interi periodi storici o fenomeni artistici tipici della cultura e della civiltà piemontese. Tutti ricorderanno le prestigiose manifestazioni a Palazzo Reale e a Palazzo Carignano dedicate al Gotico, al Rinascimento e al Barocco piemontese. Non c'è aspetto dell'evoluzione storico-artistica del nostro paese che Viale non abbia studiato ed illustrato sia con la feconda attività dirigenziale della civica amministrazione, sia come erudito e studioso attraverso le più importanti Società culturali di Torino che lo ebbero tra i soci ed i collaboratori più diligenti ed appassionati. Così nell'Accademia delle Scienze — dove fu per molti anni socio nazionale residente della Classe di Scienze Morali e successivamente direttore della Classe stessa — organizzò due importanti convegni nel 1968 su Guarini e nel 1970 su Vittone, che ebbero vasta risonanza per la partecipazione dei più noti docenti e critici della storia dell'architettura. La morte lo colse mentre stava preparando un altro convegno su quello che fu giustamente definito « il terzo astro del firmamento architettonico del Piemonte »: Filippo Juvarra. La pubblicazione di un Corpus Juvariano, proposto dal Viale, è destinata a completare la conoscenza di questo insigne architetto messinese del '700.

Grande impulso ricevette da Viale un altro sodalizio di antica tradizione piemontese: la Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti che nel 1939, con un provvedimento autoritario, fu incorporata nella Deputazione Subalpina malgrado la strenua resistenza dello stesso Viale. Ma nel 1947 la Società riacquistava la sua autonomia e per molti anni Vittorio Viale ne fu attivo presidente. Anche la Deputazione di Storia Patria lo annoverò tra i suoi Soci e nel 1936, nominato socio effettivo, si dedicò all'ordinamento del fondo Rovere. Fu poi direttore del Bollettino e vicepresidente della Deputazione. Tutti ricorderanno la sua azione tenace per ottenere la riproduzione, almeno a mezzo di microfilm, della massa dei documenti d'archivio relativi agli Stati Sabaudi (Nizza e soprattutto la Savoia) che le autorità francesi avevano richiesto ed ottenuto — dopo la guerra — e che sono ora distribuiti in vari centri dipartimentali.

Vittorio Viale con il suo fervore, con la sua forza di volontà, ma soprattutto con la diligenza e l'impegno che metteva in ogni iniziativa acquistò una posizione di prestigio nella cultura torinese e alternando gli studi, i saggi e le ricerche con i convegni e le mostre d'arte diede un largo ed efficace impulso ad una coscienza artistico-culturale nella vita cittadina.

Ricordarlo in questo bollettino, che fu per tanti anni oggetto delle sue cure, e nella Deputazione, che lo ebbe tra i Suoi collaboratori più attivi, rappresenta oggi un doveroso omaggio alla sua memoria ed un servizio alla nostra cultura ed alla nostra civiltà.

Carlo Carducci

Finito di stampare il 15 giugno 1978 nello
Stabilimento Tipografico Editoriale S A S T E
Cuneo - Via XX Settembre, 8 - Telefono 24-87

Registrato presso il Tribunale di Torino il 29 novembre 1954
Direttore responsabile: GIOVANNI TABACCO

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

Pubblicazioni recenti

Serie: **Congressi Storici Subalpini**

LA VALLE D'AOSTA
XXXI Congresso Storico Subalpino
Aosta 1956

Trattazione dei problemi archeologici, storici, giuridici, linguistici, artistici, paleografici - ricca illustrazione
Volumi due in-8° gr. di pagg. 1125
L. 35.000

MONASTERI IN ALTA ITALIA
DOPO LE INVASIONI SARACENE E MAGIARE
XXXII Congresso Storico Subalpino
Pinerolo 1964

Trattazione dei problemi riguardanti il monachesimo nei secoli X-XII
Inventario di tutte le case monastiche dell'Italia Occidentale
ricca illustrazione - Volume in-8° gr. di pagg. 850
L. 35.000

POPOLO E STATO IN ITALIA
NELL'ETA' DI FEDERICO BARBAROSSA
ALESSANDRIA E LA LEGA LOMBARDA
XXXIII Congresso Storico Subalpino
Alessandria 1968
Volume in-8° gr. di pagg. 650
L. 35.000

VITA E CULTURA A MONDOVI'
nell'età del vescovo Ghislieri (S. Pio V)
Volume in-8° di pagg. 428
L. 20.000

Serie: **Monumenta Historiae Patriae**

LEGES MUNICIPALES, t. IV
Statuta Pinerolii - Statuta criminalia Cherii
L. 30.000

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

Pubblicazioni recenti

MISCELLANEA DI STORIA ITALIANA

Serie IV in-8°

Vol.	I —	**Le livre rouge de la cité d'Aoste** (a cura di M. A. Letey)	L. 10.000
Vol.	II —	**Liber reddituum Capituli Augustae** (a cura di A. M. Patrone)	» 10.000
Vol.	III —	P. I **Les constitutions de la Prévôté du Grand Saint Bernard** (a cura di L. Quaglia) . .	» 3.000
		P. II M. A. BENEDETTO, **Ricerche sul Conseil des Commis del ducato di Aosta**	» 5.000
		P. III G. FORNASERI, **Le lettere di Renato di Challant**	» 5.000
		P. IV M. A. BENEDETTO, **Documenti per la storia del Conseil des Commis del ducato d'Aosta**	» 6.000
Vol.	IV —	A. M. PATRONE, **Le Casane astigiane in Savoia** .	» 8.500
Vol.	V —	M. C. DAVISO di CHARVENSOD, **I pedaggi delle Alpi Occidentali**	» 10.000
Vol.	VI —	A. PASCAL, **L'ammiraglia di Coligny**	» 10.000
Vol.	VII —	M. C. DAVISO di CHARVENSOD - M. A. BENEDETTO, **Le franchigie delle comunità della Valle d'Aosta**	» 9.000
Vol.	VIII —	T. SARTORI, **Pollentia ed Augusta Bagiennorum** .	» 10.000
Vol.	IX —	G. CORRADI, **Le vie romane dell'Italia Occidentale** .	» 6.000
Vol.	X —	F. COGNASSO, **Il Piemonte nell'età sveva** . .	» 20.000
Vol.	XI —	C. ALBENGA, **Il marchesato di Incisa** . .	» 8.000

Pubblicazioni disponibili fuori serie

COSTANTINO NIGRA, **Saggio lessicale di basso latino curiale**	L. 4.800
ANGIOLO GAMBARO, **Sulle orme del Lamennais**, Vol. I . .	» 8.400
FILIPPO BURZIO, **Piemonte** (Pagine scelte a cura di G. Pella)	» 3.600
L'Unità d'Italia, **Catalogo della Mostra Storica di Torino** (Palazzo Carignano), Torino 1961	» 6.000
Mostra dell'antico libro piemontese (Mostra Storica dell'Unità d'Italia), Torino 1961	» 3.600
Mostra del vecchio Piemonte (Mostra Storica degli Archivi di Stato 1961)	» 3.600
Visioni della Mostra Storica dell'Unità d'Italia (Torino 1961 - Palazzo Carignano)	» 3.600
I grandi atti del Primo Parlamento italiano (VIII legislatura, febbraio-marzo 1861) (Torino - Palazzo Carignano) . . .	» 3.600
L'aula del Primo Parlamento italiano (Torino - Palazzo Carignano)	» 1.700

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

BIBLIOTECA DI STORIA ITALIANA RECENTE

Vol.	I —	A. BERSANO, **L'abate Francesco Bonardi ed i suoi tempi.** Contributo alla storia delle società segrete pagg. 374	**L. 12.000**
Vol.	II —	F. BONGIOANNI, **Mémoires d'un Jacobin** (a cura di Giorgio Vaccarino) - pagg. LXXXVIII-252 . .	**» 7.000**
Vol.	III —	N. NADA, **Metternich e le riforme dello Stato Pontificio.** La missione Sebregondi - pagg. XIV-236 .	**» 7.000**
Vol.	IV —	F. SCLOPIS, **Diario segreto** (a cura di P. Pini) pagg. 544	**» 10.000**
Vol.	V —	A. ERBA, **L'azione politica di Federico Sclopis** pagg. 212	**» 7.000**
Vol.	VI —	C. BONA, **Le Amicizie.** Società segrete e rinascita religiosa - pagg. XXIV-674	**» 12.000**
Vol.	VII —	G. QUAZZA, **Il problema italiano e l'equilibrio europeo (1720-1738)** - pagg. 504	**» 12.000**
Vol.	VIII-IX —	**Lettere di Vittorio Emanuele II** (a cura di Francesco Cognasso) - voll. due di pagg. XXI-1707 (non si vendono separatamente)	**» 30.000**
Vol.	X —	A. M. LUMBELLI, **Piero Gobetti storico del presente** pagg. 204	**» 5.000**
Vol.	XI —	V. PAPINI, **La figura di Francesco Forti nel primo periodo del Risorgimento italiano** - pagg. 192 . .	**» 4.000**
Vol.	XII —	A. RUATA, **Un diplomatico piemontese del Settecento:** Luigi Malabaila di Canale	**» 5.000**
Vol.	XIII —	G. VACCARINO, **Torino attende Suvarov** . . .	**» 5.000**
Vol.	XIV —	C. BAUDI DI VESME, **Studi sul XVIII secolo** .	**» 15.000**
Vol.	XV —	G. GRISERI, **L'istruzione primaria in Piemonte, 1831-1856**	**» 7.000**
Vol.	XVI —	M. F. MELLANO, **Ricerche sulle leggi Siccardi** .	**» 5.000**

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA ECONOMICA

Serie nuova in-8°

Vol.	I —	**Gli Statuti dell'Arte del Fustagno di Chieri** (a cura di V. Balbiano di Aramengo con introduzione e studio di A. M. Nada-Patrone) pagg. 486 . . .	**L. 12.000**

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

BIBLIOTECA STORICA SUBALPINA

Continuazione della Biblioteca della Società Storica Subalpina

CLXXVI	— G. BARELLI, **Statuti e documenti di Carrù. Statuti di Dogliani**	L. 15.000
CLXXVII	— G. FALCO e G. PISTARINO, **Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere**	» 15.000
CLXXVIII	— R. ORDANO, **I Biscioni del Comune di Vercelli**, t. I, vol. III	» 15.000
CLXXIX	— G. BARELLI, **Cartario della Abazia di Casotto** .	» 15.000
CLXXX	— I. G. FORNASERI, **Le pergamene di S. Giulio d'Orta.** II. G. VIRGILI, **Le pergamene di S. Giulio d'Orta**	» 20.000
CLXXXI	— R. ORDANO, **I Biscioni del Comune di Vercelli** (t. II, vol. I)	» 15.000
CLXXXII	— E. MOSCA, **Gli Statuti di Bra**	» 10.000
CLXXXIII	I. G. ALBENGA, **Gli Statuti di Incisa** . .	» 4.000
	II. G. BARELLI, **Gli Statuti di Pamparato** .	» 6.000
CLXXXIV	— I. DAVISO-BENEDETTO, **Gli Statuti di Cocconato**	» 8.000
	III. G. BARELLI, **Gli Statuti di Lesegno** . .	» 6.000
	IV. A. TAMAGNONE, **Gli Statuti di Rifreddo e Gambasca**	» 4.500
CLXXXV	— G. PENE-VIDARI, **Gli Statuti di Ivrea** (vol. I) .	» 13.000
CLXXXVI	— G. PENE-VIDARI, **Gli Statuti di Ivrea** (vol. II)	» 13.000
CLXXXVII	— B. FISSORE, **I protocolli di Tedisio vescovo di Torino**	» 10.000
CLXXXVIII	— G. PENE-VIDARI, **Gli Statuti d'Ivrea** (vol. III)	» 15.000
CLXXXIX	— R. ORDANO, **I Biscioni del comune di Vercelli** (t. II, vol. II)	» 15.000
CLXXXXIII	— P. CANCIAN, **L'abbazia di S. Genuario di Lucedio e le sue pergamene**	» 20.000
CLXXXXV	— M. BOSCO, **Cartario della certosa di Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252**	» 8.500
CLXXXXVII	— I. R. COMBA, **Gli Statuti di Genola** . . .	» 4.500
	— II. R. COMBA, **Gli Statuti di Villafalletto** . .	» 6.500
CLXXXXVIII	— A. A. SETTIA, **Santa Maria di Vezzolano. Una fondazione signorile nell'età della riforma ecclesiastica**	» 8.000
CLXXXXIX	— R. COMBA, **La popolazione del Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demografia storica** .	» 6.000
Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 1978		» 10.000
(Disponibile tutta la collezione 1896-1977)		
Indice del Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 1896-1952 .		» 10.000
Indice del Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 1953-1972 .		» 15.000

Conto corrente postale n. 2/17666 intestato alla Deputazione Subalpina di Storia Patria presso l'ufficio del c.c.p. di Torino

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

BOLLETTINO
STORICO - BIBLIOGRAFICO
SUBALPINO

Anno LXXVI 1978

Secondo semestre

TORINO - PALAZZO CARIGNANO

BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO - A. LXXVI 1978 - Fasc. II - Luglio-Dicembre

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

BOLLETTINO
STORICO - BIBLIOGRAFICO
SUBALPINO

Anno LXXVI 1978

Secondo semestre

TORINO - PALAZZO CARIGNANO

BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO

fondato da F. Gabotto nel 1896

Pubblicazione semestrale

Consiglio di Presidenza della Deputazione

Mario Abrate, Luigi Firpo, Giovanni Tabacco, Franco Venturi, Mario Viora

Comitato di Redazione del Bollettino

Renato Bordone, Rinaldo Comba, Gian Giacomo Fissore, Giovanni Levi, Giuseppe Sergi, Giovanni Tabacco

Giuseppe Sergi, *Lungo la via francigena da Chambéry a Torino alla fine dell'XI secolo. Sul problema dei poteri regionali di strada nel medioevo* pag. 397

Gian Savino Pene Vidari, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda* » 435

Mario Grandinetti, *La Camera del Lavoro di Torino agli inizi dell'età giolittiana* . . . . . » 567

NOTE E DOCUMENTI

Laura Balletto, *Lo statuto di Marine (Perloz, Aosta) del 1386* . . . » 613

RASSEGNE

Marco Cuaz, *La Valle d'Aosta fra Cinque e Settecento nella storiografia degli ultimi vent'anni* . . . . . » 629

Luigi Bulferetti, *Riflessioni sulla storia recente del Piemonte suggerite da un volume di R. Gabetti* . . . . . » 642

NOTIZIE DI STORIA SUBALPINA . . . . . » 667

ATTIVITA' DELLA DEPUTAZIONE . . . . . » 715

STATO DELLA DEPUTAZIONE . . . . . » 717

Direzione e amministraz.: 10123 TORINO - PALAZZO CARIGNANO (tel. 53-72-26)

L'ABBONAMENTO ANNUO È DI L. 10.000 - OGNI FASCICOLO L. 6.000

Conto corrente postale n. 2/17.666, intestato alla Deputazione Subalpina di S. P. presso l'ufficio dei c. c. p. di Torino

LUNGO LA VIA FRANCIGENA DA CHAMBÉRY A TORINO ALLA FINE DELL'XI SECOLO

Sul problema dei poteri regionali di strada nel medioevo

I. Una strada attraverso le Alpi e la storia dei poteri regionali: una scelta di metodo. 1. Il Moncenisio e i tradizionali rapporti fra due zone. - 2. Condizionamento naturale e intervento umano nella progressiva definizione di un territorio medievale. - 3. L'« area di strada » tra Chambéry e Torino. — II. Caratteri di due dinastie e di due contesti politici nell'xi secolo. 1. *Comes* e *marchio*: due titoli per due realtà eterogenee. - 2. Gli esiti di un incontro dinastico.

I

UNA STRADA ATTRAVERSO LE ALPI E LA STORIA DEI POTERI REGIONALI: UNA SCELTA DI METODO

1. *Il Moncenisio e i tradizionali rapporti fra due zone.*

Un matrimonio della metà dell'XI secolo fu l'episodio più celebre e significativo nella storia politica di una zona di importanza europea. Oddone, ultimogenito di quell'Umberto I che si suole far capostipite della dinastia di Moriana-Savoia, prese in moglie Adelaide, affermata esponente della dinastia marchionale arduinica di Torino [1]: il passo del Moncenisio, da tempo tra i più frequentati dell'arco alpino, cessò praticamente di essere punto di confine per divenire, nel quadro politico-territoriale di una società in trasformazione, solido elemento di connessione. Tuttavia quelle nozze, sollecitate con ogni probabilità dall'imperatore Enrico III, sia per i suoi legami

[1] Di questo matrimonio trattano molte opere di mole e valore vari, particolarmente quelle relative alle origini della dinastia sabauda. Le pagine che a tutt'oggi paiono più utili per un'informazione completa e documentata sono di C. W. Previté-Orton, *The Early History of the House of Savoy*, Cambridge 1912, particolarmente pp. 38-40. Anche le successive note di questo capitolo si limitano ad una bibliografia essenziale: le caratteristiche introduttive e metodologiche di queste prime pagine fanno sì che non poche osservazioni anticipino temi che saranno meglio sviluppati nel seguito dello studio o suggeriscano prospettive emerse dal complesso della ricerca e per le quali sarebbe fuori luogo rinviare ad altre letture.

con le famiglie degli sposi, sia nell'intento di concentrare il controllo dei più importanti passi delle Alpi occidentali in mani a lui fedeli [2], non potevano mutare d'un tratto il profilo istituzionale di due diversi ambiti di potere.

La marca di Torino, con una più definita e compatta configurazione distrettuale, era ancora il quadro amministrativo-territoriale di buona parte del Piemonte occidentale. Oddone ne divenne, sì, marchese, ma fu il formale gestore di un potere pervenuto *de facto* ereditariamente ad Adelaide, la cui famiglia, secondo una tendenza generale del periodo, aveva reso dinastico il proprio ufficio e ben salda la propria presenza patrimoniale nell'area subalpina [3]. La Moriana — la valle dell'Arc — era divenuta in quegli anni uno dei punti di forza di una famiglia in piena espansione, che era andata costruendo, soprattutto per l'azione di Umberto I, un complesso ed eterogeneo controllo su vari comitati del regno di Borgogna, mediante un incisivo coordinamento politico di presenze patrimoniali, di protezioni di enti religiosi, di legami vassallatici con famiglie signorili locali [4].

Il matrimonio, collocandosi entro l'avvenuta incorporazione del regno di Borgogna nell'impero, incorporazione rispondente a sua volta ad esigenze di coordinazione fra le genti dei bacini fluviali del Reno, del Rodano e del Po, avviò un processo, non poté operare un'immediata saldatura istituzionale fra le due zone: non solo perché alcuni anni dopo la morte di Umberto i comitati transalpini furono soggetti al governo non già di Oddone, ma del fratello maggiore Amedeo [5], ma anche e soprattutto perché residui

[2] PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 40; G. TELLENBACH, *L'evoluzione politico-sociale nei paesi alpini durante il medioevo,* in *Le Alpi e l'Europa,* IV, Bari, p. 41; G. TABACCO, *La formazione della potenza sabauda come dominazione alpina,* in *Die Alpen in der Europäischen Geschichte des Mittelalters,* Stuttgart 1965 (Vorträge und Forschungen, 10), p. 237 (si veda anche, sugli stessi temi e con alcuni ampliamenti, G. TABACCO, *Forme medievali di dominazione nelle Alpi occidentali,* « Bollettino storico bibliografico subalpino », LX, 1962, pp. 327-354). Umberto I aveva aiutato militarmente in Borgogna, nel 1034, l'imperatore Corrado II: rimasero anche negli anni successivi rapporti privilegiati, e ciò spiega, in particolare, il matrimonio fra Berta, figlia di Adelaide e di Oddone, e il figlio di Enrico III, il futuro Enrico IV.

[3] G. SERGI, *Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino,* « Studi medievali », s. 3ª, XII (1971), p. 68 sgg.

[4] PREVITÉ-ORTON, op. cit., pp. 7-38; TABACCO, *La formazione* cit., pp. 235-237; TELLENBACH, op. cit., p. 45; A. PERRET, *Les concessions des droits comtaux et régaliens aux églises dans les domaines de la maison de Savoie,* in *Actes du 89e Congrès national des Sociétés savantes* (Lyon, 8-9 avril 1964), « Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques », 1964, p. 62 sgg.

[5] In una donazione alla chiesa di Grenoble, del giugno 1042, Amedeo agisce con il padre e, a differenza di Oddone, ha già il titolo comitale: *Cartulaires de l'église cathédrale*

di chiarezza istituzionale carolingia, ancora operanti, mantenevano distinta la sfera patrimoniale da quella pubblica [6]. Troppe volte in sede erudita le nozze fra Oddone e Adelaide sono state presentate — con scarsa sensibilità non solo ai problemi giuridici ma anche ai concreti meccanismi del potere del secolo XI — come un incontro in cui i due dinasti disponevano patrimonialmente di ogni terra a diverso titolo a loro soggetta e mettevano in comune allodi, castelli, giurisdizioni, titoli comitali e marchionali, costruendo *ex novo* un'area politica che si estendeva su entrambi i versanti alpini [7]. Occorre procedere ad una serie di distinzioni: come vedremo, gli stessi sviluppi successivi, ben lungi dall'essere lineari, risentirono, oltreché di concrete difficoltà politico-militari, della complessità istituzionale del primo incontro. Fu tuttavia, quel matrimonio, un preciso suggerimento, un'indicazione di prospettive future a cui, come s'è accennato, non era estranea la volontà imperiale. Ne seguiremo gli sviluppi.

In verità già in precedenza il passo del Moncenisio era stato un punto di confine *sui generis*, rilevante, sì, per la distrettuazione laica e ecclesiastica, non di rado — soprattutto per la seconda — oggetto di dispute, ma non tale da suggerire la costruzione di due opposte dominazioni militari in contrasto [8]. Sarebbe stato impossibile rinunciare ad uno dei pochi valichi per-

de Grenoble dits Cartulaires de Saint-Hugues, a cura di J. MARION, Paris 1869 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, s. 1ª), p. 30, doc. 19. La notizia della presenza del conte Amedeo a Roma, per l'incoronazione dell'imperatore Enrico III, è di non verificabile attendibilità, provenendo da cronache del XV secolo: *Gestez et chroniques de la mayson de Savoie par Jehan Servion*, a cura di F. E. BOLLATI, I, Torino 1879, p. 162 sg.; *Frammento di ignota cronaca latina*, a cura di F. E. BOLLATI, « Miscellanea di storia italiana », XXII (1884), p. 307. Sulla datazione e sulla dipendenza di queste cronache da quella, di poco più antica e tuttora inedita, di Jean d'Orville, detto Cabaret, cfr. G. TABACCO, *Di un frammento latino di cronaca sabauda*, « Bollettino storico bibliografico subalpino », LVIII (1960), pp. 165-170. Dopo la morte di Umberto, Amedeo è documentato come conte di Belley il 18 dicembre 1049: D. CARUTTI, *Regesta comitum Sabaudiae marchionum in Italia ab ultima stirpis origine ad an. MDCCLIII*, Torino 1889 (Biblioteca storica italiana, 5), p. 48, reg. 138; cfr., per il rinvio esatto alla carta, B. HAURÉAU, *Gallia Christiana*, XV, Paris 1860, col. 610.

[6] G. TABACCO, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'impero alle prime formazioni degli stati regionali*, in *Storia d'Italia*, II, 1, Torino 1974, pp. 125-127; ID., *L'ambiguità delle istituzioni nell'Europa costruita dai Franchi*, « Rivista storica italiana », LXXXVII (1975), pp. 432-438.

[7] In questo senso si riscontra una certa carenza concettuale nell'opera stessa del Previté-Orton.

[8] F. COGNASSO, *A palo Bonizonis versus Italiam*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, I, Firenze 1958, p. 200 sgg.; M. A. DE LAVIS TRAFFORD, *Le pal de Bonizone*, « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LVII (1959), p. 393 sgg. Sui diversi aspetti

corribili in un tratto alpino particolarmente arduo [9]: precise tradizioni politiche e un'accentuata circolazione di uomini caratterizzavano unitariamente, sin dall'età franca, le valli dell'Arc e della Dora Riparia [10]. Le fondazioni dell'abbazia della Novalesa e dell'ospizio del Moncenisio [11], iniziative l'una di Abbone, *rector* nel secolo VIII della Moriana e di Susa, l'altra di Ludovico il Pio, furono espressione di disegni politici sovraregionali, preoccupati dell'agibilità dell'importante passo alpino, e concepirono in modo unitario le due zone. La stessa fondazione di S. Michele della Chiusa, che pur avvenne nel penultimo decennio del X secolo [12], quando cioè la marca torinese era da alcuni anni formata e consolidata e quindi la distinzione politico-amministrativa dai territori transalpini si era fatta più evidente, fu espressione di ambienti aristocratici d'oltralpe, prevalentemente alverniati, e della loro volontà di ' attrezzare ' al meglio il tratto valsusino della via Francigena e di concretamente agevolare le comunicazioni fra i due versanti alpini [13].

dei rapporti e dei conflitti fra le diocesi di Torino e di Moriana cfr. C. Patrucco, *I Saraceni nelle Alpi occidentali e specialmente in Piemonte,* Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società storica subalpina, 32), p. 117; G. Tabacco, *Dalla Novalesa a S. Michele della Chiusa,* in *Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare* (Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino), Torino 1966, p. 500. A. Gros, *La juridiction des évêques de Maurienne sur la Vallée de Suse,* « Travaux et mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne », X (1945), pp. 51-59; e, soprattutto, G. Casiraghi, *Il problema della diocesi di Torino nel medioevo,* « Bollettino stor. bibl. subalpino », LXXV (1977), pp. 422 sg., 443-450, con bibliografia relativa.

[9] Y. Renouard, *Les voies de communication entre la France et le Piémont au moyen âge,* « Bollettino stor. bibl. subalpino », LXI (1963), p. 245; G. Sergi, *Domus Montis Cenisii. Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una competizione di poteri,* « Bollettino » cit., LXX (1972), p. 437 sg., con bibliografia relativa.

[10] Tabacco, *Dalla Novalesa* cit., pp. 481 sg., 502 sg.

[11] Op. cit., p. 482 sgg.; Sergi, *Domus Montis Cenisii* cit., p. 441 sgg.

[12] G. Schwartz, E. Abegg, *Das Kloster San Michele della Chiusa und seine Geschichtschreibung,* « Neues Archiv », XLV (1924), pp. 252-255; G. Sergi, *La produzione storiografica di S. Michele della Chiusa,* 1ª parte, « Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano », 81 (1969), p. 138.

[13] Tabacco, *Dalla Novalesa* cit., p. 503. Del tratto di strada Torino-Moncenisio sono state rilevate nei documenti definizioni quali « strata romea », « via romeia », « strata publica peregrinorum et mercatorum », « strata pellerina » o « pellegrina », « strata pulverosa »: G. D. Serra, *Tracce di vie preromane, romane e romee nel medioevo italiano,* in Id., *Lineamenti di una storia linguistica dell'Italia medievale,* I, Napoli 1954, p. 233, n. 9. Ma non mancano altre interessanti attestazioni. Ricordiamo, senza pretese di completezza, « strata Ianuense vel Lombarda » (*Gli Statuti del comune di Torino del 1360,* a cura di D. Bizzarri, Torino 1933 — Biblioteca della Società storica subalpina, 138 —, p. 49, cap. 76); « strata Taurini » o « strata vetus Taurini » nella zona di Rivoli (*Cartario della Prevostura poi Abazia di Rivalta Piemonte fino al 1300,* a cura di G. B. Rossano; Pinerolo 1912 — Biblioteca cit., 68 —, p. 56, doc. 63 del 26 aprile 1205; p. 205, doc.

La tradizionale preoccupazione regia per la percorribilità delle strade di grande comunicazione europea [14], si trasmise alle aristocrazie locali che, in questa zona, furono particolarmente investite da compiti di riattivazione e di ricostruzione dopo gli anni delle ruberie e delle distruzioni dei Saraceni di Frassineto: da quel periodo uscì, come figura militarmente rilevante e politicamente egemone nell'area subalpina e particolarmente in val di Susa, Arduino il Glabro, primo marchese di Torino, esponente di una aristocrazia franca ormai solidamente radicata nel regno italico [15]. Questa più stabile affermazione rallentò certamente l'importazione di ceti dirigenti dall'altro versante alpino. Fondare l'abbazia di S. Michele, essere generosi in donazioni con gli altri enti della val di Susa, aveva per l'aristocrazia transalpina vari significati. Significava proseguire in altra forma una tradizione di spostamento da occidente verso oriente, una tradizione franca di espansione e di colonizzazione, che aveva condotto Ludovico di Provenza, Rodolfo II di Borgogna e Ugo di Vienne al regno d'Italia [16], e, in particolare, Anscario I e i fratelli Rogerio e Arduino nella regione subalpina, dove avrebbero posto le basi di fortunate costruzioni dinastiche [17]. Significava rafforzare enti religiosi che costituissero isole di autonomia rispetto alla sede vescovile di Torino, da sempre in conflitto con quella di St. Jean-de-Maurienne e a differenza di questa difficile da controllare da parte dell'aristocrazia borgo-

198 dell'8 settembre 1227); le numerose attestazioni di « publica strata » tra cui quella, particolarmente nota, del 1111 (« publicam stratam que de ultramontanis partibus per burgum Sancti Ambroxii Romam tendit »: *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino,* a cura di F. Cognasso, Pinerolo 1914 — Biblioteca cit., 65 —, p. 6, doc. 5); « via Francorum » nel *Chronicon* della Novalesa (*Monumenta Novaliciensia vetustiora,* a cura di C. Cipolla, II, Roma 1901 — Fonti per la storia d'Italia, 32 —, p. 180, lib. III, cap. 14). Per un'attestazione di « via Francigena » relativa all'Alessandrino del 2 febbraio 1231 cfr. *Cartario alessandrino fino al 1300,* III, a cura di F. Gasparolo, Torino 1930 (Biblioteca della Soc. stor. sub., 117), p. 193, doc. 550. Un'attestazione di « strata Francigena » indicante il complesso del percorso che conduceva « montes ultra » è in Salimbene de Adam, *Cronica,* a cura di F. Bernini, I, Bari 1942 (Scrittori d'Italia, 187), p. 515. Il più frequente uso in altre regioni e la maggiore notorietà in sede storiografica suggeriscono l'uso della designazione via Francigena: cfr. oltre, n. 43 e Sergi, *Domus Montis Cenisii* cit., p. 435 sg., n. 2.

[14] Sergi, *Domus Montis Cenisii* cit., p. 437 con bibliografia; Tellenbach, op. cit. (sopra, n. 2), p. 33 sg.

[15] Sergi, *Una grande circoscrizione* cit. (sopra, n. 3), pp. 656-658.

[16] G. Fasoli, *I re d'Italia (888-962)*, Firenze 1949, p. 59 sgg.

[17] Sergi, *Una grande circoscrizione* cit., pp. 643 sgg., 653; Id., *Movimento signorile e affermazione ecclesiastica nel contesto distrettuale di Pombia e Novara,* « Studi medievali », s. 3ª, XVI (1975), pp. 156-167.

gnona [18]. Significava garantirsi la presenza in una zona che, con una nuova stabile gestione pubblica, si preparava a produrre un autonomo ceto dirigente signorile.

Si manifestò così uno squilibrio di sviluppo fra le valli dell'Arc e della Dora Riparia che è difficile spiegare in modo univoco: soprattutto nella seconda le fondazioni monastiche agevolarono la ripresa agricola dopo le devastazioni saracene, attirarono nuove donazioni, mantennero vivo l'interesse della *pietas* aristocratica. Nel breve ma importante tratto alpino della via Francigena la val di Susa divenne, oltre che prestigiosa zona di transito, accogliente area d'attrazione, mentre la Moriana vide accentuate le sue caratteristiche di territorio di passaggio, non più solo per pellegrini, eserciti e viaggiatori, ma anche per i nobili che curavano i loro eterogenei interessi nella vicina val di Susa. L'una e l'altra valle assistono tuttavia, dall'XI secolo in poi, alla germinazione di poteri locali che, nella crisi dell'ordinamento pubblico, tentano sia la strada dell'autonomia, sia quella del legame con poteri regionali che costruiscono nuove più ampie egemonie [19]. Sono processi comuni all'Europa del tempo, ma che si svolgono con scadenze e tendenze particolari perché avvengono — per l'enorme importanza politica, militare e strategica della zona — sotto lo sguardo attento di varie forze e in particolare dell'impero [20]. Il Moncenisio, come il Piccolo e il Gran S. Bernardo, ha importanza non solo perché agevola il transito di una delle maggiori arterie europee [21], ma anche perché è elemento di accelerazione e

[18] Cfr. sopra, n. 8. Su connessioni fra aristocrazia locale, sede vescovile di St. Jean-de-Maurienne e abbazia della Novalesa cfr. A. Gros, *Histoire du diocèse de Maurienne*, I, Chambéry 1948, pp. 85, 99 sgg. Si vedrà meglio nel proseguimento di questo mio lavoro che la direzione di espansione è da oriente verso occidente, cioè dalla valle di Susa alla valle dell'Arc, quando si consideri non già l'espansione delle famiglie, ma quella degli enti monastici, in particolare della Novalesa e di S. Michele della Chiusa: cfr. per ora op. cit., p. 281 sg.

[19] Oltre alla costruzione sabauda, su cui cfr. sopra, n. 4, è da ricordare fin d'ora il vigoroso tentativo operato dal vescovo di Torino di raccogliere una parte consistente, nel Torinese, dei poteri territoriali degli Arduinici, costruendo una signoria ecclesiastica che per lungo tempo ostacolò l'avanzata sabauda: T. Rossi, F. Gabotto, *Storia di Torino*, Torino 1914 (Biblioteca della Società storica subalpina, 82), p. 124 sgg. Una delle più interessanti forme di concorrenza fra i Savoia e il vescovo fu appunto quella consistente nel procurarsi alleanze e fedeltà dei poteri locali.

[20] Tellenbach, op. cit., p. 37 sgg.; R. Avezou, *Histoire de la Savoie*, Paris 1964, p. 32.

[21] M. C. Daviso di Charvensod, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel medioevo*, Torino 1961 (Miscellanea di storia italiana, s. 4ª, 5), pp. 39-44.

di caratterizzazione di processi istituzionali: favorisce prima la circolazione di uomini fra due versanti alpini, innesca poi i primi nuclei autonomi di potere all'interno di usurati quadri circoscrizionali, stimola infine la costruzione di uno Stato di passo, suggerendo agli Umbertini una sorta di ' naturale ' direzione d'espansione [22].

2. *Condizionamento naturale e intervento umano nella progressiva definizione di un territorio medievale.*

Un'indagine sui secoli centrali del medioevo e sulle trasformazioni delle istituzioni locali, quando si proponga di sviluppare lo studio dei rapporti fra poteri signorili e assetto territoriale, può esprimere risultati utili solo valorizzando gli specifici fattori locali che hanno condizionato gli sviluppi politici. Il chiarimento delle peculiarità locali consente la definizione di una tipologia di regioni, per alcune delle quali è possibile condurre ricerche sul rapporto territorio-istituzioni con criteri omogenei, per altre comparare i risultati di ricerche diversamente impostate. La connessione tra strade e potere, centrale nel tema dell'indagine a cui qui si dà avvio, non vuole suggerire una direzione di ricerca universalmente applicabile, ma proporsi come elemento qualificante di uno studio sulle istituzioni in zona alpina. L'individuazione di questo ed altri elementi qualificanti deve essere collocato nelle sfumature del rapporto fra struttura morfologica del suolo e vicende umane nel medioevo.

La storia del territorio non è solo storia di successive definizioni, ma anche storia di inerzie di varia origine, quindi di tradizioni e di memorie

[22] Sulla problematica degli Stati di passo, oltre all'opera classica di A. HAUSHOFER, *Die Pass-Staaten in den Alpen,* Berlin 1928, cfr. TH. MAYER, *Die Alpen als Staatsgrenze und Völkerbrücke im Europäischen Mittelalter,* in *Die Alpen* cit. (sopra, n. 2), p. 10 sgg., di cui occorrerà verificare, per una eventuale correzione, l'affermazione secondo la quale le costruzioni statali di passo hanno sempre mantenuto carattere locale (p. 14); sull'espansione dei Savoia lungo le direzioni suggerite dai grandi valichi cfr. TABACCO, *La formazione* cit. (sopra, n. 2), pp. 233-243; così come per il Mayer, sarà necessaria un'attenta verifica della convinzione di B. BLIGNY, *Le Dauphiné médiéval: quelques problèmes,* in *Die Alpen* cit., p. 223, secondo la quale i principati montani si formarono più lentamente a causa del « compartimentage naturel »: le costruzioni territoriali delfinale e sabauda, soprattutto se confrontate con quanto avviene allora sul versante italiano, appaiono tra le più energiche nell'espansione, anche se l'assestamento richiede poi non pochi anni.

collettive [23]: capoluoghi politici e centri di mercato, ad esempio, resistono nel tempo anche sotto successive dominazioni, e anche quando la loro scelta non appare volta per volta necessariamente determinata. Così i rapporti tra regioni diverse traggono origine da facilità di comunicazione e da complementari esigenze economiche e produttive, ma le affinità di cultura e di tradizioni che ne nascono divengono esse stesse, col tempo, fattori di coesione che sopravvivono agli spunti iniziali dei rapporti, determinando l'irreversibilità di un processo di aggregazione. Considerazioni di questo genere devono essere tenute presenti affrontando il rapporto strade-potere in diverse realtà geografiche. Indubbiamente, ad esempio, le comunicazioni di pianura sono caratterizzate da una variabilità di percorsi — sia per la ricchezza della rete stradale sia per la sua agevole modificabilità [24] — sconosciuta alle zone montane. Tuttavia una strada di pianura non è sempre destinata al declino non appena vengano meno i fattori che ne avevano determinato il tracciato. Soprattutto le strade romane — per la solidità della loro costruzione e per l'affermata tradizione del loro uso — avevano un'inerzia di tracciato che deve indurre, talora, a considerarle caratteri quasi permanenti del paesaggio [25].

Si è prima accennato al fatto che la rete viaria medievale di pianura è, nel suo complesso, certamente più condizionabile da parte dei poteri locali. Analogamente occorre rilevare che anche in alcune zone montane i percorsi — non sempre con caratteristiche costruttive tali da garantirne la lunga

[23] Deve uscire dall'occasionalità l'applicazione alla storia delle istituzioni territoriali di prospettive d'indagine che incominciano a dare utili risultati nel campo della geografia storica e della storia degli insediamenti: cfr. per l'analisi di forme di « percezione collettiva » dello spazio, R. Comba, *Rappresentazioni mentali, realtà e aspetti di cultura materiale nella storia delle dimore rurali: le campagne del Piemonte sud-occidentale fra XII e XVI secolo*, in corso di pubblicazione in « Archeologia medievale », particolarmente il par. 3 del cap. I.

[24] Facciamo qui un solo esempio, relativo al Torinese, di questa possibilità d'intervento sulle strade di pianura. Il 4 marzo 1204, in un trattato fra i comuni di Chieri, Torino e Testona, gli abitanti di Torino e di Testona si impegnano reciprocamente a tutelare e valorizzare la strada che correva lungo il Po sotto la via di Cavoretto. I Torinesi potevano inviare loro *custodes* sul ponte di Testona per costringere i viaggiatori a dirigersi verso Torino e la stessa cosa potevano fare i Testonesi sul ponte di Torino: *Appendice al Libro Rosso del Comune di Chieri*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo Torino 1913-1924 (Biblioteca della Società storica subalpina, 76), p. XXXI, doc. 39.

[25] Questo è un principio accettato da tutti gli studiosi, anche da coloro che esprimono giusta perplessità sulla semplificante tendenza a considerare le strade medievali semplici vestigia degradate delle strade romane: J. Hubert, *Routes et circuits commerciaux*, in *Le siècle de Saint Louis*, Paris 1970, p. 75 (ora anche in Id., *Arts et vie sociale de la fin du monde antique au moyen âge*, Genève 1977, p. 79).

durata — appaiono modificabili con facilità. Ad esempio nel Piemonte meridionale l'estensione della catena alpina è maggiore rispetto al tratto più settentrionale, ma è complessivamente minore l'altezza dello spartiacque. Ai valichi, numerosi, conducevano strade tortuose con percorso montano lungo e faticoso: il Piemonte meridionale fu dunque certamente meno interessato dai grandi transiti nel medioevo, e il rapporto che i poteri signorili stabilivano con quelle strade era non troppo dissimile da quello che si realizzava in pianura. L'alta opzionalità di passaggi rendeva molto agevole per i poteri signorili un'incidenza che la documentazione consente di verificare per gli ultimi secoli del medioevo [26]. I poteri di dimensione regionale — Angiò, marchesi di Saluzzo, Savoia — potevano chiudere e inaugurare passaggi, promuovere la costruzione di nuove strade e addirittura di un traforo, in contrasto o in alleanza con poteri locali, spesso attestati presso i passi e nelle valli, permanentemente combattuti fra il desiderio che la strada a loro vicina mantenesse alti livelli di transito e la volontà di perseguire il massimo sfruttamento economico del passaggio dei viaggiatori [27]. La rete viaria di questo ' tipo ' di regione montuosa è dunque caratterizzata da una notevole flessibilità. Le decisioni politiche potevano condizionarla. Non così a nord del colle delle Traversette, fino al Gran S. Bernardo. La catena montuosa è qui estremamente ardua ed elevata, ma alcune valli sono pianeggianti fino alla base di valichi ritagliati con nettezza fra monti che costituiscono un'insuperabile barriera [28]. Il viaggiatore era impegnato per minor tempo nel difficile percorso alpino, ma i punti di passaggio erano

[26] R. Comba, G. Sergi, *Piemonte meridionale e viabilità alpina: note sugli scambi commerciali con la Provenza dal XIII al XV secolo,* « Provence historique », XXVII 1977), pp. 123-125.

[27] Op. cit., p. 130 sgg. I signori di Tenda, i Lascaris, dal XIV secolo in poi cercarono di sfruttare al massimo il loro controllo del passo di Tenda, finendo con il danneggiare il valico e se stessi. La valle Gesso a metà del XIV secolo fu munita di una strada costruita *ex novo* dal gabelliere cuneese del sale Paganino del Pozzo, e, alla fine del XV secolo, le valli Po e Queyras furono unite per iniziativa dei marchesi di Saluzzo con il traforo delle Traversette: G. Sergi, *Valichi alpini minori e poteri signorili: l'esempio del Piemonte meridionale nei secoli XIII-XIV,* « Boll. stor. bibl. subalpino », LXXIV (1976), pp. 70-74. Per una trattazione sistematica su queste vie di comunicazione cfr. R. Comba, *Commercio e vie di comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel basso medioevo,* « Bollettino » cit., LXXIV (1976), pp. 79 sgg., 93 sgg., 134 sgg.

[28] B. Janin, *Cols et circulation transalpine dans les Alpes occidentales: le rôle des conditions naturelles,* in *Actes du Colloque international sur les cols des Alpes. Antiquité et Moyen Âge,* Bourg en Bresse 1969, pp. 8-12.

pochi e obbligati: Grande e Piccolo S. Bernardo, Monginevro, Moncenisio. In questa zona erano dunque i tracciati stradali, rigidi e difficilmente modificabili, a condizionare fortemente gli sviluppi del potere, con nessi causali di facile identificazione.

Gli Arduinici, marchesi della vasta marca di Torino, concentrarono particolarmente in val di Susa la loro presenza patrimoniale e i loro legami con enti religiosi [29]; dopo di loro i conti di Moriana-Savoia accentuarono i loro sforzi di consolidamento politico nella valle d'Aosta e nella stessa val di Susa, per la quale erano in concorrenza con i conti d'Albon, che controllavano l'alta valle e il passo del Monginevro [30], e con il vescovo di Torino, che dominava la pianura allo sbocco della valle [31]. I signori, trovandosi di fronte ad una struttura morfologica troppo definita e condizionante, non riuscivano ad incidere sostanzialmente sulla rete viaria: le maggiori strade alpine attiravano l'attenzione dei poteri maggiori dopo essere state sede di formazione di nuclei minori di potere, indotti, questi, a sfruttare i vantaggi dei transiti e la più sicura protezione dei poteri maggiori, interessati ad avere alleati locali in zone strategicamente cruciali.

Due considerazioni valgono tuttavia a correggere l'impressione che una sorta di determinismo geografico sia la chiave di interpretazione fondamentale per la storia delle istituzioni di una zona con i caratteri qui enunciati. In primo luogo nel medioevo l'intervento umano non si limita a ' constatare ' le caratteristiche morfologiche permanenti di un territorio, ma le ' sfrutta ' per progetti volta per volta identificabili: interviene con fortificazioni di chiuse in luoghi particolarmente difendibili delle valli [32], procede all'incastellamento di alture [33], fornisce di servizi, siano essi ospizi o accoglienti centri

[29] SERGI, *Una grande circoscrizione* cit. (sopra, n. 3), p. 701 sg.

[30] BLIGNY, *Le Dauphiné* cit. (sopra, n. 22), pp. 221-232; P. VAILLANT, *Les comtes d'Albon et Dauphins de Viennois*, in *Histoire du Dauphiné*, a cura di B. BLIGNY, Toulouse 1973, p. 118 sgg.

[31] Cfr. sopra, n. 19, e oltre, n. 122.

[32] P. DUPARC, *Les cluses et la frontière des Alpes*, « Bibliothèque de l'École des Chartes », CIX (1952), pp. 5-31.

[33] Sulla connessione fra struttura del suolo, incastellamento, agricoltura e vicende politiche di una zona è fondamentale il riferimento metodologico — da rimeditare forse in qualche troppo rigida necessità delle connessioni — all'opera di P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval: le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Roma 1973 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 221), in particolare, nel vol. I, il capitolo su « Le milieu naturel », pp. 135-198 e quello su « L'incastellamento: rythme et formes d'une croissance », pp. 305-449.

monastici, le strade che si snodano nelle valli e presso i valichi [34]. Le caratteristiche del suolo accentuano e talora mutano, grazie all'intervento degli uomini, le loro potenzialità di condizionamento della storia economica, sociale e istituzionale di un territorio.

In secondo luogo il potere, anche quando non può modificare un tracciato stradale, può incidere sui livelli di transito. Là dove strade e valichi sono strutture rigide, maggiormente si scatenano le concorrenze per attrarre mercanti e pellegrini su alcune zone sottraendole ad altre [35]: una competizione di questo genere si sviluppa nel medioevo fra i passi del Moncenisio e del Monginevro. I conti di Moriana-Savoia, dopo la disgregazione della marca di Torino, controllavano il passo del Moncenisio e, senza soluzioni di continuità, quella parte centrale della valle di Susa che costituiva parte significativa del percorso Torino-Moncenisio: essi potevano pertanto limitarsi a garantire la sicurezza e a migliorare l'efficienza dei punti di assistenza di tale strada per assicurarne gli alti livelli di utilizzazione e acquisire, rispetto ad altri poteri, una considerevole forza contrattuale, legata alla presenza su quella zona di transito [36]. I conti d'Albon invece, per ridare vigore a quel passo del Monginevro che era stato il più utilizzato in età antica, non potevano avvalersi del loro dominio sull'alta val di Susa, perché la presenza

[34] SERGI, *Domus Montis Cenisii* cit. (sopra, n. 9), pp. 436-440, 487; TABACCO, *Dalla Novalesa* cit. (sopra, n. 8), pp. 501-503. Sulla « vocation routière » seguita dalla Novalesa, soprattutto nella valle dell'Arc, nella politica di acquisizione di chiese dipendenti cfr. A. PERRET, *Les origines de l'expansion monastique en Savoie,* « Mémoires de l'Académie des Sciences belles-lettres et arts de Savoie », s. 6ª, I (1953), p. 40. Per la presenza di spunti generali di ricerca cfr. E. MAGNIEN, *L'expansion de l'ordre de Cluny au long des grandes voies du moyen âge,* estr. dagli atti del *XXV^e Congrès de l'association bourguignonne des Sociétés savantes* (1954), pp. 38-43; A. M. NADA PATRONE, *Lineamenti e problemi di storia monastica nell'Italia occidentale,* in *Monasteri in Alta Italia* cit. (sopra, n. 8), p. 615 sgg. Più ovvia, e presente da tempo nella storiografia, la connessione strade-ospizi; ci limitiamo a ricordare l'utilizzo delle nozioni sulla rete ospedaliera di una regione per ricostruire tracciati di strada: C. GUIGUE, *Les voies antiques du Lyonnais déterminées par les hôpitaux du moyen âge,* « Mémoires de la Société litteraire de Lyon », XI (1876), pp. 227-265.

[35] Sul tardivo rilancio del culto di un santo eremita, san Giovanni, collegato dai monaci all'abbazia di S. Michele della Chiusa per attrarre sul loro monte, il Pirchiriano, una corrente di pellegrinaggio di solito diretta verso il Caprasio, un monte al di là della grande strada, cfr. SERGI, *La produzione storiografica* cit. (sopra, n. 12), 2ª parte, « Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano », 82 (1970), p. 232 sg. Un'utile e ricca di spunti presentazione di questa problematica in B. BLIGNY, *Un aspect de la vie religieuse du moyen âge. La concurrence monastique dans les Alpes au XII^e siècle,* Paris 1953, estr. dal « Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques », 1951 e 1952.

[36] PREVITÉ-ORTON, op. cit. (sopra, n. 1), p. 258.

sabauda più a valle costituiva — almeno nelle fasi di conflitto fra le due dinastie — un serio ostacolo. Nel XIII secolo si ebbe il più emblematico tentativo di reazione: i conti d'Albon, in un importante accordo con il comune di Torino del 13 luglio 1228, suggerirono un percorso vallivo, diverso dalla valle di Susa, che egualmente convogliasse verso il passo del Monginevro il traffico proveniente dalla pianura. Il percorso indicato nel documento è quello della val Chisone, ed è per ora difficile valutare appieno la riuscita di tale operazione [37].

Una strada importante, che conduca ad un valico alpino molto frequentato, ha dunque una permanenza nel tempo che può farla considerare elemento strutturale, caratteristica permanente del paesaggio. Ma le considerazioni ora fatte devono indurre anche allo studio degli sforzi dei centri di potere per influenzarne la direzione e condizionarne il traffico. L'indagine sul tratto di via Francigena che collegava Chambéry a Torino vuole caratterizzarsi come studio dei rapporti fra il potere e una delle sue basi materiali: quelle strade che il potere manteneva e proteggeva per farne un servizio alla società, ma anche e soprattutto per farne strumento di affermazione e di condizionamento politico [38].

3. *L'« area di strada » fra Chambéry e Torino.*

La scelta di una determinata zona alpina, comprendente un valico, il Moncenisio, due valli, quella dell'Arc e quella della Dora Riparia, e le zone di pianura immediatamente adiacenti, appare valida già per i secoli XI e XII analizzati in questo primo contributo: in quegli anni le emergenze particolaristiche sceglievano spesso le valli e le zone circostanti le strade alpine per comporre forme nuove di egemonia durante e dopo la disgregazione delle ultime tracce di ordinamento carolingio. Se la scelta come campo di studio del tratto più specificamente alpino della strada appare

[37] Il trattato fa esplicito riferimento ad una strada che, escludendo la val di Susa e passando per la val Chisone, utilizzasse il Monginevro « donec strate Lombardie redigantur in pristinam formam »: *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1899 (Biblioteca della Società storica subalpina, 2), pp. 124-126, doc. 94. La rivalità fra conti d'Albon e di Savoia si fece aspra solo dopo il 1140: Bligny, *Le Dauphiné* cit., p. 226.

[38] Cfr. sopra, n. 22.

ampiamente motivata dalle osservazioni finora fatte, l'estensione dell'indagine al fondovalle e alla pianura deve essere ulteriormente motivata. Estendere l'indagine al tratto di strada — « strada di Francia » o « route d'Italie » in due tradizioni storiografiche [39] — compreso fra Chambéry e Torino consente di non escludere nessuno dei più significativi problemi politico-istituzionali che caratterizzavano, nei secoli centrali del medioevo, il territorio convergente verso il passo del Moncenisio. Gli Umbertini, è vero, ebbero sin dall'inizio una incoativa vocazione allo Stato di passo, ma nelle zone di pianura la famiglia aveva parte consistente delle sue basi allodiali, in esse trovava i più tenaci rivali alla sua espansione.

Non si può prescindere dalla problematica dissoluzione, nell'XI secolo, di aree di dominazione dinastica, nate dall'assetto circoscrizionale pubblico dei due versanti alpini: il regno di Borgogna [40] e la marca arduinica di Torino. Quando, dopo la parcellizzazione signorile che seguì a quella dissoluzione, i Savoia avviarono tra XI e XII secolo un'operazione riaggregante, dovettero sviluppare rapporti speciali e differenziati con i nuclei autonomi di potere che lungo la strada erano cresciuti, e cominciarono a porsi due obiettivi che erano destinati a raggiungere molto tardi: Chambéry e Torino, successivamente capoluoghi, in tempi diversi, del loro principato. Entrambe le mete, per vie diversissime, furono raggiunte nel XIII secolo. Torino, centro comunale e vescovile che era stato tra i più fieri avversari dell'espansione sabauda, fu raggiunta alla fine di un lungo periodo di dispute e di operazioni militari [41]. Chambéry, inserita in una zona in cui il potere sabaudo non era in discussione, fu invece venduta ai Savoia dai signori del luogo, avviati a rinunciare, come altri nei comitati soggetti ai conti sabaudi, a residui e spesso consistenti margini di autonomia mantenuti negli anni precedenti [42].

[39] Si noti che nelle fonti, anche oltralpe, si può trovare *via Francisca*. Ciò è da collegare, secondo il Rajna, al fatto che nella zona di Lione, borgognona, la strada era sentita come proveniente dalla Francia più propriamente detta: P. RAJNA, *Un'iscrizione nepesina del 1131*, « Archivio storico italiano », s. 4ª, XIX (1887), p. 41.

[40] PREVITÉ-ORTON, op. cit., pp. 3-35; P. GUICHONNET, *Histoire de Savoie*, Annecy 1960, p. 42 sgg.

[41] ROSSI, GABOTTO, op. cit. (sopra, n. 19), pp. 284-340: la conquista definitiva di Torino avvenne ad opera di Tommaso II nel 1280.

[42] Tommaso I acquistò Chambéry nel 1232 dal signore del luogo Berlion de Chambéry: A. PERRET, *Origine des droits des comtes de Savoie sur la ville et le château de Chambéry*, « Revue de Savoie », 1955, pp. 3-17; C. LEQUIN, J. Y. MARIOTTE, *La Savoie au moyen âge*, num. spec. di « Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie », LXXXIII (1971), p. 31.

L'area Chambéry-Torino ha, dal punto di vista stradale e più genericamente territoriale, una configurazione unitaria che la distingue dalle zone poste a nord-ovest e a sud-est. Fino a Torino e fino a Chambéry i grandi percorsi che collegavano la Francia centro-settentrionale con l'Italia centro-meridionale erano diversi, spesso di pari importanza e distanti fra loro. La via Francigena toscana [43], proseguendo verso nord, seguiva o la direzione Piacenza-Pavia-Vercelli o la direzione Genova-Asti-Chieri [44]. I due percorsi, per i viaggiatori che intendevano usare il valico del Moncenisio, si unificavano a Torino [45]. Di qui il traffico delle persone e delle merci, uscendo per la *porta Secusina,* si dirigeva verso Rivoli, Avigliana, S. Ambrogio, *Clusa Langobardorum,* Susa, la piccola val Cenischia e il Moncenisio [46]. Su Chambéry convergevano, da occidente, vari percorsi stradali: di particolare rilievo quelli provenienti da Valence, dalla Champagne e, soprattutto, da Lione [47].

[43] Si veda il recente contributo di I. Moretti, *La via Francigena in Toscana,* « Ricerche storiche », II (1977), p. 386 sgg., e, per un'informazione generale, W. Goez, *Von Pavia nach Rom,* Köln 1976.

[44] K. Schrod, *Reichsstrassen und Reichsverwaltung im Königreich Italien (754-1197),* Stuttgart 1931 (Beihefte zur Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 25), p. 31; F. Pezza, *Il tracciato romano della via Francisca,* Torino 1937, p. 12; Daviso di Charvensod, op. cit., pp. 39-44; Y. Renouard, *Routes, étapes et vitesses de marche de France à Rome au XIII^e et au XIV^e siècles d'après les itinéraires d'Eudes Rigaud (1254) et de Barthélemy Bonis (1350),* in *Studi in onore di Amintore Fanfani,* III, Milano 1962, pp. 406 sg., 414, 424.

[45] Una variante della strada proveniente da Genova passava da Moncalieri anziché da Torino, e confluiva nella strada principale a Rivoli: Daviso di Charvensod, op. cit., p. 43; cfr. anche la cartina di G. Corradi, *Via Fulvia,* « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXII (1964), p. 372.

[46] M. Chiaudano, *La strada romana delle Gallie,* Torino 1939, pp. 8-15; P. Barocelli, *La via da Torino a Rivoli nella vecchia cartografia,* « Ad Quintum », II (1971), pp. 8-13. Le *Honorantie civitatis Papie,* che rispecchiano la situazione ' doganale ' del X secolo, collocano in Susa la prima *statio* di questa strada: A. Solmi, *Le Honorantie civitatis Papie e le stazioni doganali del regno italico,* « Atti del R. istituto lombardo di scienze e lettere », LIII (1920), p. 583. Dopo Rivoli il percorso medievale della strada, a differenza di quello romano, procedeva a destra della Dora anziché a sinistra (Chiaudano, op. cit., p. 22; Daviso di Charvensod, op. cit., p. 43). Cfr. oltre, n. 49.

[47] E. Oehlmann, *Die Alpenpässe im Mittelalter,* I, « Jahrbuch für schweizerische Geschichte », III (1878), p. 188; J. E. Tyler, *The Alpine Passes,* Oxford 1930, p. 50; Tabacco, *La formazione* cit. (sopra, n. 2), p. 237 sg.; P. Duparc, *La fondation du prieuré du Bourget-du-Lac (XI^e siècle),* in *Actes du Congrès de St. Jean-de-Maurienne* (7-8 settembre 1968), St. Jean 1972, p. 140. Sulla funzione di Chambéry come sede di raccolta di traffico di varia provenienza e sulla concorrenza vincente con Annecy cfr. P. Duparc, *La formation d'une ville: Annecy jusqu'au début du XVI^e siècle,* Annecy 1973, pp. 15, 31 sg.; sulla rete stradale intorno alla città e sulla « chiusa » di Chambéry cfr. G. Perouse, *Les environs de Chambéry. Guide historique et archéologique,* II, Chambéry 1927, p. 5 sgg. e R. Blanchard, *La Savoie. Tableau géographique,* in *Mémorial de Savoie,* Chambéry 1960, p. 38 sg.

Anche a Chambéry, come a Torino, il flusso dei viaggiatori si unificava per raggiungere il passo del Moncenisio: si dirigeva verso Montmélian, costeggiava l'Isère fino ad Aiguebelle, proseguiva poi lungo la riva destra del corso dell'Arc attraversando Pontamafrey, St. Jean-de-Maurienne, St. André, Modane, raggiungendo infine, passando per Bramans, il valico alpino [48]. Quanto alle caratteristiche dei 210-220 chilometri di strada che collegavano Chambéry a Torino, manca ancora una serie di approfondite indagini storico-archeologiche che conducano dettagliate analisi di percorso, che seguano le piccole deviazioni, i punti in cui la strada principale si spostava da una sponda all'altra dell'Arc e della Dora, le prevalenze d'uso di diversi tratti di strada a fondovalle in diversi periodi [49]: ma ciò non appare pregiudizievole per una storia politico-amministrativa del territorio. Infatti è stato giustamente rilevato che la rete viaria medievale era caratterizzata, quasi sempre, da fasci di strade parallele [50]: si può certamente — e ciò è evidente nel nostro caso — individuare un percorso principale, ma raramente gli si

[48] De Lannoy de Bissy, *L'histoire des routes de Savoie,* « Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie », LXVI (1929), pp. 167, 168 e nota corrisp.; M. A. de Lavis Trafford, *L'évolution de la cartographie de la région du Mont-Cenis et des ses abords au XV^e et XVI^e siècles,* Chambéry 1949, pp. 20-22; F. de Dainville, *Chemins et cols alpins d'après des cartes anciennes,* in *Actes du Colloque* cit. (sopra, n. 28), pp. 207-210. Si veda, per i vari percorsi secondari, la descrizione classica di A. Dufour, *Description de la vallée de Maurienne,* Chambéry s.a. (ma 1862). Il viaggiatore proveniente da Chambéry costeggiava l'Arc prevalentemente a sinistra, risalendone il corso, e attraversava terre in gran misura possedute, a diverso titolo, dagli Umbertini, mentre sull'altra riva avevano maggior peso le presenze fondiarie vescovili e canonicali di St. Jean: Perret, *Les concessions* cit. (sopra, n. 4), n. 71; mi ha fornito utili informazioni sul percorso della via Francigena medievale oltralpe Jean Bellet, che ringrazio; per un ampio elenco di beni vescovili e capitolari in Moriana si veda, per ora, Gros, *Histoire du diocèse* cit. (sopra, n. 18), p. 73, integrato con S. Truchet, *Les fiefs du chapitre de St. Jean-de-Maurienne,* « Travaux et mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne », IV (1879), p. 327 sgg.

[49] L. Vaccarone, *I principi di Savoia attraverso le Alpi nel medioevo,* « Bollettino del Club alpino italiano », XXXV (1902), pp. 6-17; Janin, *Cols* cit. (sopra, n. 28), p. 12. Potranno dare risposte nuove sul percorso scavi come quello che un gruppo di archeologi dell'Università di Torino, sotto la guida di G. Cantino Wataghin, sta conducendo alla Novalesa e ha da poco condotto a Casellette.

[50] P. Duparc, *Les cols des Alpes occidentales et centrales au moyen âge,* in *Actes du Colloque* cit. (sopra, n. 28), p. 184, afferma che le strade medievali mantengono tale caratteristica anche nelle zone di montagna. Sulle profonde differenze ' qualitative ' delle strade alpine medievali che « procèdent d'un principe absolument différent » rispetto a quelle romane, avendo, molto più di queste, lo scopo di collegare villaggio a villaggio e costruendo quindi una rete viaria più fitta e complessa, con meno nette gerarchie d'importanza fra i diversi percorsi, utili spunti già in J. Roman, *Les routes à travers les Alpes,* « Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes », s. 3^a, 7 (1903), p. 312 sgg.

può attribuire la caratteristica di unico percorso. Anche per un'indagine insediativa attenta alle fortificazioni, suggerimenti recenti [51] invitano a non considerare scontata la connessione fra percorsi stradali e castelli: la costruzione di *castra* — a differenza di quanto una romantica tradizione ha sempre sostenuto — non è condizionata dal tracciato di una strada più di quanto non lo sia dalla necessità di difesa di una *curtis* o da esigenze strategiche più complessive.

L'elemento condizionante la trasformazione delle istituzioni in una zona con le caratteristiche finora definite non è dunque una strada, per quanto importante, considerata nella specificità del suo tracciato, ma una più estesa ' area di strada '. Alla base di questo studio è appunto un concetto di ' area di strada ': una fascia di territorio in cui sono comprese le varianti locali di percorso, i centri monastici che non sono a ridosso del percorso ma devono le loro origini e il loro sviluppo alle tradizioni — di pellegrinaggio e di sosta — a quella strada collegate, i centri incastellati i cui signori, conseguito prestigio per il fatto di avere beni e giurisdizioni presso una strada importante, non necessariamente fortificano e abitano un luogo a margine del percorso stradale [52]. Sull'area di strada compresa fra Chambéry e Torino questo contributo e le successive fasi della mia ricerca si propongono, nelle prospettive di metodo finora indicate, la verifica di vari processi: della concreta presenza di quelle famiglie di ufficiali pubblici che, particolarmente nell'XI secolo, stanno trasformando in senso dinastico il loro potere

[51] A. A. Settia, *Castelli e strade dell'alta Italia in età comunale: sicurezza, popolamento, strategia,* relazione tenuta al II Congresso internazionale *Castelli e strade* (Udine 29-30 aprile, 1° maggio 1978): atti di prossima pubblicazione.

[52] Valga, per ora, un solo esempio: i signori del castello di Miolans, presso la confluenza dell'Arc con l'Isère e quindi nell' ' area ' della *route d'Italie,* paiono essersi preoccupati molto più di incastellare un luogo di arduo accesso e sotto l'aspetto militare facilmente difendibile che non di fortificare una loro concreta presenza lungo il tracciato stradale: J. Balmain, *Les franchises et la communauté d'Aiton* (*Savoie*), « Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie », LII (1912), p. 8 sg. Su castelli nati « in funzione » di una strada di montagna ma non a ridosso della strada stessa, non avendo pressoché mai funzioni di « sbarramento », cfr. H. Dopsch, *Castelli sulle strade di montagna a Salisburgo e in Carinzia,* relazione tenuta al II Congresso cit. (sopra, n. 51). Discorso non dissimile si può fare per alcune fondazioni monastiche: S. Michele della Chiusa appartiene senza dubbio all' ' area di strada ' della via Francigena, e ad essa sono legate le sue origini, anche se il percorso dalla strada di fondovalle all'abbazia era notevolmente lungo e faticoso. Un pellegrino non poteva farvi sosta così come poteva fare all'ospizio del Moncenisio, ma doveva programmare un'apposita deviazione e, eventualmente, un non breve soggiorno.

e stanno privilegiando basi patrimoniali e rapporti di fedeltà personali; dell'emergere, lento e prudente durante la crisi dell'ordinamento territoriale carolingio, consapevolmente autonomistico negli anni del suo definitivo sfaldamento, di nuclei locali di potere; dei collegamenti fra poteri locali che compongono un variegato tessuto signorile e da cui nascono sia ostacoli sia aiuti per il processo di ricomposizione promosso dai conti di Moriana-Savoia.

II

CARATTERI DI DUE DINASTIE E DI DUE CONTESTI POLITICI NELL'XI SECOLO

1. Comes *e* marchio: *due titoli per due realtà eterogenee.*

La documentazione dell'XI secolo relativa alla Savoia, alla Moriana e al Torinese non ha caratteristiche tali, di quantità e di contenuto, da consentire un'analisi significativa delle spinte ' dal basso ' verso la trasformazione istituzionale. Si colgono, sui due versanti alpini, sintomi di nuove affermazioni familiari o di volontà autonomistiche di enti religiosi. Ma tali sintomi e la scarsa documentazione che li prova, acquistano significato solo se analizzati in una prospettiva di più lungo periodo, insieme con le informazioni relative alle vicende di monasteri, vescovi e aristocrazie locali nella prima metà del XII secolo: un'analisi che sarà condotta negli ulteriori sviluppi di questa ricerca. Rimane vero che le pagine precedenti hanno posto un problema, relativo all'XI secolo, che occorre chiarire preliminarmente: quello della poliedricità istituzionale dell'area egemonica nata dal matrimonio dell'umbertino Oddone con l'arduinica Adelaide e delle direzioni di assestamento che in essa è possibile individuare [53].

Le nozze — decisive, s'è detto, per gli sviluppi politico-territoriali successivi — non determinarono l'automatica unione dei patrimoni e delle giurisdizioni di due dinastie. Un'applicazione incostante o difettosa della primogenitura per quanto riguardava l'ereditarietà del patrimonio [54], rendeva

[53] Sopra, testo compreso fra le n. 5 e 7.

[54] Anche se, soprattutto al tempo di Olderico Manfredi, si era avviato un processo di ricomposizione del patrimonio arduinico — disperso, a differenza delle funzioni marchionali, tra vari membri della famiglia — è fuor di dubbio che pesava ancora nell'XI

già preliminarmente problematica la disponibilità di tutta la base allodiale del gruppo parentale da parte di chi aveva, a titolo ormai *de facto* ereditario, il controllo dell'ufficio pubblico. Ma vi era inoltre diversità fra le due tradizioni d'esercizio del potere che con il matrimonio s'incontrarono, erano eterogenee le fasi di sviluppo delle due politiche familiari e territoriali.

Il marchese di Torino Olderico Manfredi aveva condotto al massimo livello di assestamento, nei primi decenni dell'XI secolo, un potere dinastico di origine funzionariale esercitato, se pur con differenze di intensità e di qualità istituzionale legate alla stessa complessa natura di un distretto marchionale [55], su un ambito circoscrizionale coerente. Aveva condotto una politica attenta al patrimonio — di cui aveva anzi ricomposto le tendenze alla dispersione [56] —, aveva instaurato rapporti con sedi vescovili e enti religiosi, rigorosamente finalizzati ad una più incisiva presenza sul territorio — gli esempi più significativi sono il lungo episcopato di suo fratello Alrico nella sede d'Asti e le fondazioni di S. Maria di Caramagna e di S. Giusto di Susa [57] —, si era mosso con grande autonomia rispetto all'impero ristabilendo comunque al tempo di Corrado II ottimi rapporti [58], si era insomma

secolo una tripartizione del patrimonio operata da Arduino il Glabro in favore dei suoi figli nel secolo precedente: SERGI, *Una grande circoscrizione* cit. (sopra, n. 4), p. 664 sg. Su questo problema v. anche PREVITÉ-ORTON, op. cit., (sopra, n. 1), p. 150 sgg.

[55] Sulla diversa intensità di presenza e sulle forme diversificate di esercizio del potere nei diversi comitati afferenti alla marca di Torino cfr. SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., pp. 672-698.

[56] Cfr. sopra, n. 54 e rinvii bibliografici in essa contenuti.

[57] Su Alrico cfr. SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., p. 666, e su documenti di cui fu autore cfr. G. G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, « Boll. stor. bibl. subalpino », LXXI (1973), pp. 449-454. S. Maria di Caramagna fu fondata il 28 maggio 1028: *Le più antiche carte dell'abbazia di Caramagna*, a cura di C. PATRUCCO, Pinerolo 1902 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 15, III), p. 78 sg., doc. 4. S. Giusto di Susa fu fondata il 9 luglio 1029: C. CIPOLLA, *Le più antiche carte di S. Giusto di Susa (1029-1212)*, « Bullettino dell'Istituto storico italiano », XVIII (1896), p. 61 sgg., doc. 1. Cfr. anche M. BOSCO, *Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa*, « Boll. stor. bibl. subalpino », LXXIII (1975), p. 577 sgg.

[58] Un diploma imperiale del 31 luglio 1001, che concede al marchese Olderico un'ampia immunità sul suo patrimonio (M.G.H., *Diplomata regum et imp. Germaniae*, II, p. 842, doc. 408), dimostra la preoccupazione di garantirsi la base patrimoniale di un potere ormai multiforme al di là della stessa sopravvivenza delle funzioni pubbliche. Ma soprattutto una vendita certamente fittizia di tutto il suo patrimonio ad un certo « presbiter » Sigifredo, fiduciario della famiglia, avvenuta nel 1021 (*Carte inedite e sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300*, a cura di B. VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, Pinerolo 1909 — Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 3, II — p. 172, doc. 3) testimonia la preoccupazione di non far dipendere del tutto le sorti del potere arduinico dalla volontà imperiale, in quella fase impersonata da Enrico II, che poteva avere motivi di

mosso nella direzione del principato territoriale, non solo rispettando quasi sempre il quadro distrettuale in cui per diritto ormai praticamente dinastico si era trovato inserito, ma facendone anzi la base per un ambizioso e più solido disegno egemonico. In assenza di eredi maschi la figlia primogenita Adelaide ereditò una sorta di diritto di controllo sulla carica marchionale: *marchiones* furono successivamente i suoi mariti Ermanno di Svevia, l'aleramico Enrico e l'umbertino Oddone, il figlio Pietro e il genero Federico di Montbéliard [59], ma lei, la *comitissa* Adelaide, rappresentava la continuità d'esercizio di un potere dinastico e l'unità della marca torinese. Nella realtà di potere con cui Oddone, sposando Adelaide, entrava in rapporto, gli orientamenti dinastici che, come altrove, si erano vigorosamente sviluppati, erano uniti ad una solida tradizione pubblica e addirittura ad una non consueta sopravvivenza circoscrizionale [60]. Il distretto senza dubbio sopravviveva solo in virtù della continuità di gestione — si sfaldò infatti alla morte di Adelaide — ma sopravviveva, e le evoluzioni e le trasformazioni interne, ne fossero protagonisti gli Arduinici o altri potenti, tenevano sempre conto del quadro marchionale.

Nel caso degli Umbertini, più nuova era la famiglia, più nuova la qualità del potere. Umberto I, negli ultimi anni della sua vita, si accingeva a lasciare ai figli una « costruzione politico-militare approssimativa », priva di qualsiasi « preoccupazione di costruire spazi compatti o politicamente uniformi », priva di « quelle complicazioni di carattere politico-amministrativo,

risentimento verso Olderico per la sua alleanza con i figli ribelli dello scomparso Arduino d'Ivrea. Su quest'ultimo problema e sui buoni rapporti con Corrado II, concretizzatisi non solo in un diploma dell'imperatore in favore di un ramo cadetto della famiglia marchionale nel 1026 ma forse anche in un coevo diploma in favore dello stesso Olderico, cfr. SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., p. 666 sg. e n. 121.

[59] Op. cit., p. 668 sgg.; PREVITÉ-ORTON, op. cit., pp. 289-318; S. HELLMANN, *Die Grafen von Savoyen und das Reich bis zum Ende der staufischen Perioden,* Innsbruck 1900, pp. 13-19.

[60] V. FUMAGALLI, *Il regno italico,* Torino 1978 (Storia d'Italia, 2), p. 276 sg., mettendo in luce la solidità d'impianto dell'« area d'influenza » arduinica ne collega le spiegazioni con la « vertiginosa ascesa sociale » delle nuove famiglie di ufficiali pubblici del X secolo. La marca arduinica è scelta come esempio di « potenza ereditaria autonoma » territorialmente definibile nata da un'iniziale « acquisizione di poteri pubblici ad alto livello » da TABACCO, *La storia politica e sociale* cit. (sopra, n. 6), p. 124 sg. Sul ben più precoce declino della marca « anscarica » d'Ivrea, i cui tempi sembrano più normali se comparati all'evoluzione generale del *regnum* cfr. G. SERGI, *Il declino del potere marchionale anscarico e il riassetto circoscrizionale del Piemonte settentrionale,* « Boll. stor. bibl. subalpino », LXXIII (1975), p. 441 sgg.

che i segni usciti dall'impero carolingio avevano ereditate da esso »[61]. Era una dominazione di carattere prevalentemente alpino, nata da progressive acquisizioni di terre, dai rapporti speciali che Umberto I ebbe con il re di Borgogna Rodolfo III e con la vedova di lui Ermengarda, dall'appoggio fornito a Corrado II per la conquista della corona di Borgogna, dalla titolarità dei comitati di Aosta e di Belley e, forse, di Savoia e di Moriana[62]. L'area soggetta agli Umbertini era dispersa e giurisdizionalmente eterogenea, anche se sui suoi sviluppi influiva l'efficace volontà di coordinazione dei detentori[63]. Erano rivestiti di dignità comitale, e la funzione di *advocatus* della regina Ermengarda era il massimo di ufficialità a cui Umberto aveva condotto i suoi rapporti con la corte[64]. Ma non risulta che Umberto avesse alcun progetto di valorizzare, sotto la propria guida, i vecchi quadri distrettuali in un senso unitario: la preoccupazione di controllare, attraverso membri della famiglia, più sedi vescovili[65], si giustapponeva alle altre acquisizioni, prendendo atto dei nuovi centri di effettivo esercizio del potere.

L'assenza di documenti che chiaramente attribuissero a Umberto la titolarità di un comitato, può essere giudicata significativa non solo delle difficoltà che rallentavano un riconoscimento formale del potere complessivo degli Umbertini, ma anche di una scarsa tensione verso tale obiettivo da parte dello stesso Umberto I: in una fase di espansione più che di assestamento, uno specifico titolo comitale sarebbe stato prematuro rispetto alla pluralità delle ambizioni e alla capillarità delle effettive presenze della famiglia in comitati diversi e talvolta lontani. Un generico titolo marchionale, con

[61] TABACCO, *Forme medievali* cit. (sopra, n. 2), p. 342.

[62] PREVITÉ-ORTON, op. cit. (sopra, n. 1), pp. 20-38 e oltre, n. 73. Per una discussione fra il Bligny e il Frutaz sul comitato di Aosta e sul rapporto con esso del potere vescovile cfr. B. BLIGNY, *L'église et les ordres réligieuses dans le royaume de Bourgogne aux XI^e et XII^e siècle,* Paris 1960 (Collection des Cahiers d'histoire, 4), p. 126 sg. e A. P. FRUTAZ, *Le fonti per la storia della valle d'Aosta,* Roma 1966, p. 14 sg., n. 2.

[63] TABACCO, *Forme medievali* cit., p. 343.

[64] PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 38; *Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny,* a cura di A. BERNARD, A. BRUEL, IV, Paris 1888 (Collection de documents inédits cit., sopra, n. 5), p. 95, doc. 2892: in un anno compreso fra il 1033 e il 1048 la vedova di Rodolfo III, Ermengarda, fa una donazione in favore di Cluny attraverso Umberto I (« per advocatum meum comitem Humbertum »).

[65] TABACCO, *Forme medievali* cit., p. 340 ha rilevato la « normale assenza, nel corso dell'XI secolo, di determinazioni locali del titolo comitale degli Umbertini » interpretata come « segno dello scarso interesse per una precisa definizione del territorio soggetto al loro governo ». Cfr. per il rapporto con le sedi vescovili e per il controllo di alcune di esse (Aosta, Lione, Sion), op. cit., p. 337 e PREVITÉ-ORTON, op. cit., pp. 38, 40.

ciò che esso esprimeva di coordinamento militare di più comitati, si sarebbe forse adattato ai disegni umbertini: ma la regione, coordinata dal non vasto regno di Borgogna, non aveva, nelle sue tradizioni distrettuali, alcuna marca. *Comes,* senza ulteriori specificazioni, è dunque il titolo — istituzionalmente poco impegnativo [66], anche se rispondente ad una capacità e ad una legittimità effettiva di esercizio del potere — che è usato da Umberto I e che ancora per tutto l'XI secolo caratterizza il detentore dei multiformi poteri umbertini.

L'incontro fra Umbertini e Arduinici poteva esprimersi dunque nella giustapposizione di due titoli, *marchio* e *comes,* nel caso specifico espressioni di due tradizioni d'esercizio del potere e di due ambiti di dominazione differenziati. Ma, come vedremo, l'uso contemporaneo dei due titoli si fece molto attendere, e la somma stessa dei poteri non avvenne subito. Il matrimonio fra Adelaide e Oddone si celebrò presumibilmente intorno al 1045 [67], ma fino almeno al 1050-1051 il figlio cadetto di Umberto I dovette avere solo la dignità di marchese di Torino: le funzioni comitali in Borgogna per quei primi anni furono ancora gestite dallo stesso Umberto I e, dopo la sua morte, dal figlio primogenito Amedeo I [68]. Amedeo morì probabilmente nel 1051 [69]: da allora, per un trentennio, fino alla morte del secondogenito di Oddone e Adelaide, Amedeo II, i due ambiti di potere furono, anche se in modo via via diverso, fortemente coordinati.

La scarsezza della documentazione costringe, in realtà, a ragionare su dati estremamente poveri. Nei pochi documenti in cui compare, Oddone è menzionato con il solo titolo di *marchio.* Nella stesura di un atto del 1057

[66] Ad esempio gli stessi documenti pubblici, mentre sono molto attenti nell'attribuzione del titolo di *marchio* al vero titolare della marca arduinica, non hanno particolari preoccupazioni formali nell'attribuire il titolo di *comes* a vari membri della famiglia: SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., p. 662.

[67] PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 38; F. COGNASSO, *Umberto Biancamano,* Torino 1937, p. 116. L'ultimo atto compiuto da Adelaide con a fianco il precedente marito, l'aleramico Enrico, è del 28 maggio 1044 ed è una donazione in favore di S. Maria di Cavour: *Cartario della abbazia di Cavour,* a cura di B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, Pinerolo 1900 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 3, I), pp. 20-22, doc. 8.

[68] Secondo il necrologio dell'abbazia di Talloires, Umberto I morì il 1° luglio 1048: CARUTTI, *Regesta* cit. (sopra, n. 5), p. 47, reg. 136. Tale data appare la più accettabile, anche alla luce di altre considerazioni, al PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 40. Su un'attestazione di Amedeo come conte di Belley cfr. sopra, n. 5.

[69] Si veda, per la documentazione completa su Amedeo I e la relativa discussione, PREVITÉ-ORTON, op. cit., particolarmente p. 64.

Adelaide compare a fianco del marchese con il titolo di « comitissa »: ma qui si riproduce soltanto uno schema già adottato nei documenti di cui Adelaide era stata autrice insieme con i precedenti mariti [70]. Quanto all'atto del 1051 con cui « Odo marchio » fa una donazione ai canonici della chiesa di Tarentasia « pro remedio patris sui Humberti c o m i t i s » [71], la distinzione di titolo è l'ovvia conseguenza della novità ben percepita da Oddone nell'atto di assumere una funzione anche territorialmente diversa da quella del padre. Ma se Oddone non usò mai il titolo comitale, per quanto riguarda il concreto esercizio dei poteri appare lecito fare una deduzione *ex silentio*, rafforzata da altri elementi. Negli anni dal 1051 al 1060 non compaiono infatti altri Umbertini con il titolo comitale e per di più sappiamo che, morto Amedeo, gli altri due figli di Umberto I, Aimone e Burcardo, ebbero sempre responsabilità ecclesiastiche come titolari delle diocesi di Aosta, di Sion e di Lione e come abati di S. Maurizio di Agauno [72]. Se a ciò si aggiunge che il marchese Oddone appare operante in Tarentasia diventa legittimo dedurre che, pur non recando quel titolo comitale dai contenuti peraltro giurisdizionalmente imprecisi — solo per il Belley si ha notizia, al tempo di Amedeo I, di una giurisdizione comitale chiaramente definita [73] —, Oddone fosse riconosciuto a un tempo come marchese di Torino e come detentore dei poteri paterni nei comitati borgognoni.

Il discorso si fa più complesso per i due figli di Oddone e di Adelaide, Pietro e Amedeo. Il primo, Pietro, è più documentato, agisce nella maggioranza dei casi con la madre e con il fratello [74], ma solo lui, da varie

[70] *Le carte della prevostura d'Oulx*, a cura di G. Collino, Pinerolo 1908 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 45), p. 9, doc. 7. Cfr. sopra, n. 59.

[71] *Historiae Patriae Monumenta, Chartae*, I, col. 572, doc. 335.

[72] Tabacco, *Forme medievali* cit. (sopra, n. 2), p. 337.

[73] Cfr. sopra, n. 5.

[74] Pietro risulta agire da solo il 16 novembre 1072, approvando un atto dell'abate di Cavour: *Carte di Cavour* cit. (sopra, n. 67), p. 32, doc. 14. È solo anche, secondo la testimonianza del cronista di S. Michele della Chiusa, quando insieme con il vescovo di Torino Cuniberto promuove una spedizione punitiva contro l'abate e i monaci ribelli: *Vita Benedicti abbatis Clusensis*, a cura di L. Bethmann, Hannover 1856 (M.G.H., *Scriptores*, 12), p. 204. Pietro doveva ancora essere adolescente quando era già investito di responsabilità comitali ed esplicava in atti significativi, per quanto affiancato dalla madre, le sue funzioni: si veda un placito da lui presieduto in Cambiano nel 1064 in *I placiti del Regnum Italiae*, a cura di C. Manaresi, III, 1, Roma 1960 (Fonti per la storia d'Italia, 97), pp. 271, 275, doc. 416.

attestazioni, risulta detentore del titolo marchionale [75]. La giovane età di Pietro alla scomparsa del padre Oddone fece sì che per qualche tempo i suoi poteri marchionali fossero più che altro formali [76]: proprio dall'inizio degli anni sessanta dell'XI secolo emerge, prepotentemente e in modo autonomo, la figura della contessa Adelaide, impegnata ormai a gestire, spesso direttamente [77], un principato territoriale per il quale l'origine distrettuale pubblica era divenuto requisito puramente formale. In quegli stessi anni l'ingerenza di Adelaide nella gestione dei territori umbertini d'oltralpe dovette diventare effettiva [78], pur se l'appellativo di « Alpium Cottiarum marchionissa », attribuitole da Pier Damiani e dal cronista della *Vita Annonis,* rivela la persistente tendenza a pensarla soprattutto come signora di una regione diversa da quella degli Umbertini [79]. Se tale ingerenza di Adelaide in Bor-

[75] Cfr. nota precedente. Inoltre, per il titolo marchionale di Pietro, si consideri un'attestazione del 3 gennaio 1064 (una conferma di una donazione in favore dell'abbazia di Fruttuaria): D. CARUTTI, *Supplemento ai Regesta comitum Sabaudiae marchionum in Italia,* « Miscellanea di storia italiana », s. 3ª, IX (1904), p. 12, reg. 16. Pietro è ricordato come « marchio » e come autore di una carta precedente in una donazione di Adelaide alla chiesa d'Asti del 13 giugno 1089: *Il Libro Verde della Chiesa d'Asti,* a cura di G. ASSANDRIA, II, Pinerolo 1907 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 26), p. 67 sgg., doc. 212.

[76] In realtà, si sarebbe indotti a pensare che i poteri di Pietro siano stati formali per tutta la vita, se la testimonianza del cronista clusino Guglielmo sull'ostilità sua e del vescovo di Torino Cuniberto verso l'abbazia di S. Michele non suggerisse una qualche autonoma capacità di schieramento (cfr. sopra, n. 74), pur in un quadro dominato dalla figura ormai prevalente della madre che non dovette lasciargli molti spazi: la stessa documentazione in cui è attestato Pietro come accompagnatore è esigua rispetto al complesso cospicuo delle carte adelaidine (cfr. sopra, n. 75). Circa la possibilità, ora suggerita, di autonomi schieramenti di Adelaide e di Pietro, sono da considerare significativi i giudizi positivi del cronista di S. Michele su Adelaide, evidentemente non coinvolta dall'ostilità che le azioni di Pietro avevano provocato: « marchisia, mulier in Dei rebus tunc bene devota, et in rerum administratione constantissima » (*Vita Benedicti,* sopra, n. 74, p. 205).

[77] Non solo nell'amministrazione del patrimonio e nelle fondazioni di centri monastici — che pur facevano parte della politica territoriale di una famiglia del tempo — Adelaide risulta investita di pressoché esclusive responsabilità, ma anche nella gestione degli affari militari la contessa non dovette essere incline a deleghe: si pensi ai violenti interventi antiastigiani sul finire della sua vita e del suo governo (cfr. oltre, n. 123). Occorre poi insistere sul fatto che essa, ed essa sola, era l'elemento di continuità nel governo della marca, e che ciò assumeva anche formalmente un significato particolare nelle fasi che intercorrevano tra la morte di un marito e il matrimonio successivo.

[78] Oltre all'intervento a fianco del marito Oddone a favore della chiesa di Tarentasia (cfr. sopra, n. 71) è da ricordare il ruolo giocato da Adelaide come titolare del controllo di tutto il tratto alpino della via Francigena nelle trattative con Enrico IV volte a consentire il passaggio di quest'ultimo (cfr. oltre, n. 86).

[79] PETRI DAMIANI *Epistolarum libri VIII,* in MIGNE, *P. L.,* CXLIV, coll. 455-458; *Vita Annonis archiepiscopi Coloniensis,* a cura di R. KÖPKE, Hannover 1954 (M.G.H.,

gogna avvenisse in nome del figlio Pietro o dell'altro figlio Amedeo, è difficile dirlo: affronteremo fra poco questo problema, ma fin d'ora si può affermare che furono in ogni caso decisivi gli anni di minore età dei due figli, perché Adelaide scoprisse in sé una vocazione di potere pari a quella di Matilde di Canossa [80]. Su Pietro occorre ancora dire che, in anni successivi, non dovette accontentarsi di vivere all'ombra della madre, e operò autonomamente, se pur in direzioni presumibilmente non divergenti rispetto a qulle di Adelaide: il monaco Guglielmo, cronista di S. Michele della Chiusa, accusò il vescovo di Torino Cuniberto e il « dirus marchio » Pietro di una violenta irruzione nel monastero, non facendo invece alcuna menzione di Adelaide [81].

La figura di Amedeo è più problematica. È documentato, insieme con il fratello e come lui senza titolo alcuno, in carte della madre Adelaide [82]; sopravvive per quasi due anni, dall'agosto 1078 al gennaio 1080, al fratello Pietro, ma di lui non ci è pervenuto alcun atto. Anzi, in una donazione adelaidina del 4 luglio 1079 a favore dell'abbazia di S. Solutore in cui sono menzionati ben tre *marchiones* defunti, Olderico, Ottone e Pietro, e in cui è presente la *comitissa* Agnese di Poitiers, vedova di Pietro, è assente proprio Amedeo [83]. Nessuna testimonianza, neppure di cronisti, gli attribuisce titolo marchionale, e il necrologio lo definisce « comes Amedeus

Scriptores, XI), p. 480. La nozione di Alpi Cozie, nel medioevo, continua ad essere legata alla tradizione provinciale romana, e cioè tende ad essere riferita in senso ampio alla regione subalpina, non al tratto di catena alpina così chiamato nella geografia moderna. Liutprando ad esempio considera inserita nelle Alpi Cozie la città di Genova (« in Ianuensi urbe, quae est in Alpibus Cotziae »): LIUTPRANDI *Liber Antapodoseos,* lib. IV, cap. 5, in *Fontes ad historiam aevi Saxonici illustrandam,* a cura di A. BAUER, R. RAU, Darmstadt 1971 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 8), p. 404.

[80] Pier Damiani stesso operò il parallelo (cfr. n. 79 *in.*).

[81] Cfr. sopra, n. 74.

[82] I *signa* « Petri » e « Amedei » compaiono sotto l'atto di fondazione di S. Maria di Pinerolo: *Il gruppo dei diplomi adelaidini in favore dell'abbazia di Pinerolo,* a cura di C. CIPOLLA, Pinerolo 1899 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 2, II), p. 325 sg., doc. 2; « laudantibus filiis meis Amedeo et Petro » dichiara Adelaide nel fare una donazione a Oulx il 21 maggio 1073: *Carte d'Oulx* cit. (sopra, n. 70), p. 31, doc. 25. « Cum filiis suis Petro et Amedeo » risulterebbe Adelaide in una donazione — di cui abbiamo notizia attraverso un falso originale posteriore e di dubbia complessiva utilizzabilità — a favore della Novalesa: *Monumenta Novaliciensia vetustiora,* a cura di C. CIPOLLA, I, Roma 1898 (Fonti per la storia d'Italia, 31), p. 175, doc. 70.

[83] *Cartario della abazia di San Solutore di Torino,* a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1908 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 44), p. 34 sg., doc. 16.

de Sabaudia », mentre analogo necrologio aveva definito « marchio » Pietro [84]. Morto Amedeo, un altro documento adelaidino per S. Solutore, dell'8 marzo 1080, suggerisce una netta distinzione di funzioni fra i due fratelli: la donazione è fatta « pro mercede... quondam Petri marchionis et quondam Amedei comitis » [85]. Altra testimonianza interessante è quella di Lamberto di Hersfeld, che, accennando ai patteggiamenti di Enrico IV per poter passare dall'Italia alla Borgogna attraverso il Moncenisio nel 1076-77, dice che « in illis regionibus » avevano « auctoritas clarissima et possessiones amplissimae » Adelaide e suo figlio Amedeo: di Pietro, in quel tempo ancora in vita, nessuna menzione [86].

Il Previté-Orton aveva avanzato l'ipotesi che intorno al 1080, per la prima volta dopo un trentennio, si fosse realizzata una separazione delle responsabilità di governo: Oddone II e Umberto II, figli di Amedeo, divennero in effetti successivamente conti dei domini borgognoni [87]; Federico di Montbéliard, marito della figlia di Pietro, Agnese, fu marchese del vecchio distretto arduinico [88]. Secondo il Previté-Orton Amedeo II non era fino al 1078 andato oltre la disponibilità di una quota del patrimonio [89], ed egli fondava questo suo convincimento su prove dell'attiva presenza oltralpe del marchese Pietro che non appaiono solide. Affermò infatti che Pier Damiani attribuisce a entrambi i figli di Adelaide vasti possessi anche in Borgogna: ma la famosa lettera di Pier Damiani, se è vero che definisce « regiae indolis » i figli di Adelaide, riconosce in tutt'altro passo alla sola contessa una « ditio » che « in duorum regnorum Italiae scilicet et Bur-

[84] Si vedano i necrologi in *Historiae Patriae Monumenta, Scriptores,* III, coll. 195, 222 con la correzione di data, per quello di Pietro I, suggerita dal CARUTTI, *Regesta* cit. (sopra, n. 5), p. 70, reg. 196.

[85] *Cartario di S. Solutore* cit. (sopra, n. 83), p. 263, doc. 16 *bis*. Contro « la supposition qu'une anarchie presque absolue aurait régné dans l'usage des titres pendant les X^e-XI^e siècles » prende posizione, dimostrando la frequente pregnanza dei titoli usati nei documenti K. F. WERNER, *Quelques observations au sujet des débuts du duché de Normandie,* in *Droit privé et institutions régionales. Études historiques offertes à Jean Yver,* Rouen 1976, p. 706 sg.

[86] LAMPERTI MONACHI HERSFELDENSIS *Annales,* a cura di O. HOLDER-EGGER, Hannover Leipzig 1894 (M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum,* 38), p. 285. Sulla base di questa edizione è stata condotta la nuova pubblicazione a cura di W. F. FRITZ, Berlin 1957 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 13), pp. 394-396.

[87] PREVITÉ-ORTON, op. cit., (sopra, n. 1), pp. 241-243.

[88] SERGI, *Una grande circoscrizione* cit. (sopra, n. 4), p. 671.

[89] PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 223 sg.: « perhaps we should think rather of an exceptionally large endowment of lands than of a separate dominion ».

gundiae porrigitur »[90]. Deduce funzioni comitali di Pietro nel comitato di Aosta da una sottoscrizione sua, tardiva rispetto alla redazione del documento, in cui ancora una volta compare come « marchio »[91]. Arguisce un interesse di Pietro per le vicende d'oltralpe da una attestazione, relativa alla zecca abusiva di Aiguebelle, in cui compare Adelaide con t u t t i i suoi figli senza titolo alcuno, e in cui Pietro si distingue solo per un poco significativo « primogenitus »[92]. In altra parte della sua opera, lo storico inglese ammette la possibilità che Amedeo II avesse avuto responsabilità comitali in Borgogna dopo la morte di Pietro[93], ma esclude che ciò fosse già avvenuto prima di quella data. Il Cognasso valorizzò ben di più Amedeo II, ma attribuendogli, solo a partire dal 1078, « la contea di Savoia e la marca di Torino »[94].

Il complesso della documentazione relativa ad Amedeo consente di escludere sue responsabilità marchionali, anche solo per il biennio 1078-1080: in particolare appaiono decisivi il summenzionato necrologio e la distinzione dei titoli del documento per S. Solutore del 1080[95]. Invece l'attenta considerazione delle poche notizie relative ad Amedeo II[96] induce

[90] Cfr. sopra, n. 79 *in.*

[91] Stranamente il Previté-Orton, op. cit., p. 224, deduce che « Peter was Count of Aosta and apparently sole Count » dalla sottoscrizione di un documento, il cui regesto lo stesso storico inglese riporta in altra parte dell'opera (p. 53), in cui risulta chiaramente « Petrus m a r c h i o filius Oddonis marchionis ». La conferma di Pietro è stata apposta ad un documento di Umberto I del 1040 (*Historiae Patriae Monumenta, Chartae,* I, col. 530), la cui autenticità è stata discussa ma alla fine riconosciuta dallo Schiaparelli (alla cui autorità si richiama lo stesso Previté-Orton, op. cit., p. 52, n. 3). Riproduzione fotografica del documento qui in discussione si trova, fuori testo, in Cognasso, *Umberto Biancamano* cit. (sopra, n. 67), tra le pp. 96 e 97.

[92] Fonte dell'informazione è una sorta di *breve* di una convenzione tra Adelaide e Léger, vescovo di Vienne (Leodegarii *Chartae,* in Migne, *P. L.,* CXLIII, col. 1407 sg.) databile tra il 1066 e il 1067 (Previté-Orton, op. cit., p. 224 sg., n. 6) nel quale Adelaide è detta « marchionissa » — designazione che si spiega con le scarse caratteristiche formali del documento — e nel quale compaiono, senza alcun titolo, garanti con Adelaide dell'impegno che non si batterà più clandestinamente moneta, in concorrenza con la zecca di Vienne, nella zecca di Aiguebelle (come era fin allora avvenuto « ignorante supradicto marchione », cioè Oddone I), i figli Amedeo, Pietro e Oddone: quando essi sono citati per la seconda volta, la formula è « laudant et confirmant filii eius Petrus primogenitus, Amedeus et Oddo ».

[93] Previté-Orton, op. cit., p. 242.

[94] Cognasso, *Umberto Biancamano* cit., p. 133.

[95] Cfr. sopra, n. 84 e 85.

[96] È in questo senso da valorizzare, come notizia relativa a periodo precedente la morte di Pietro, la funzione di Amedeo II nella trattativa con Enrico IV: cfr. sopra, n. 86.

ad attribuirgli, se pur con la prudenza che la rarefatta documentazione impone, funzioni comitali in Borgogna prima del 1078, e ad anticipare, presumibilmente ai primi anni successivi al 1060 e alla morte di Oddone, la separazione formale delle responsabilità di governo sui due versanti alpini. Pietro e Amedeo, probabilmente non troppo distanti d'età, si spartirono forse le competenze sulla vastissima area controllata dalla madre: il *marchio* Pietro fu titolare della marca dei suoi avi arduinici, Amedeo, con il titolo di *comes,* si presentò come gestore degli stessi poteri che erano stati del nonno Umberto I e dello zio Amedeo I [97]. La funzione di Amedeo nelle trattative con Enrico IV acquista così un preciso significato: Amedeo e Adelaide erano i signori dei due tratti alpini della strada che doveva essere percorsa dall'imperatore, e l'importanza della figura di Adelaide fa scomparire dalla narrazione, e probabilmente anche dal concreto svolgimento dei fatti, quel Pietro che era formalmente marchese nell'area subalpina [98]. Poiché i cronisti tendono a valorizzare più i dati di fatto rispetto alle gerarchie formali, non stupisce il silenzio su Pietro, mentre la menzione di Amedeo fa supporre un suo ruolo preciso nella vicenda, e forse una vera tendenza alla delega di poteri, sulle zone transalpine, da Adelaide al suo secondo figlio.

Non solo, dunque, se è valida tale ipotesi, la morte di Adelaide lasciò formalmente separate due aree di dominazione, ma tale distinzione già da alcuni anni era forse sottolineata dalla presenza di due distinti titolari. Oddone, per un decennio circa, aveva realizzato un'unione personale delle due regioni, un'unione personale *de facto* mantenuta da Adelaide, soprattutto, forse, nei primi anni successivi alla morte di Oddone [99].

Si è sopra rilevato che sia Oddone sia Pietro portarono il titolo di *marchio* e non, invece, quello di *comes,* tradizionale per gli Umbertini. Se per Pietro si può supporre che, almeno dopo pochi anni [100], avesse del

[97] Cfr. sopra, n. 68.
[98] Cfr. sopra, n. 74, 75, 86.
[99] Cfr. sopra, n. 76 e 77.
[100] Alla divisione delle due sfere d'influenza dopo la morte di Oddone non si possono attribuire contorni cronologici precisi: può ad esempio essere plausibile che dopo la morte di Oddone, che aveva concentrato in sé entrambe le funzioni, la prima più spontanea soluzione fosse stata quella di mantenere la concentrazione dei poteri anche nel figlio primogenito Pietro. Tuttavia, come si è argomentato nel testo, negli anni della maturità di Pietro e di Amedeo appare più sostenibile una divisione delle competenze territoriali dei due fratelli.

tutto rinunciato alle funzioni comitali oltralpe a vantaggio del fratello Amedeo, per Oddone la sola spiegazione valida pare essere il prevalere del titolo marchionale su quello comitale. Nel clima di incontestato potere su tutta l'area alpina della coppia marchionale Oddone-Adelaide non si avvertiva evidentemente la necessità di sottolineare con due titoli distinti il potere su due ambiti giurisdizionali confluenti. Non è caso che si ricorra di nuovo al termine *comes* per il più limitato potere di Amedeo II e non è caso, soprattutto, che solo con Umberto II, dall'ultimo decennio dell'XI secolo in poi, si inauguri l'uso della doppia designazione marchionale e comitale [101]. Quando ormai la marca torinese era sfaldata ed era oggetto di concrete e varie ambizioni che stavano per alterarne completamente la fisionomia, gli Umbertini sentivano il bisogno di chiamarsi *comites* riferendosi alla Moriana e, complessivamente, al loro articolato ma indiscusso potere in Borgogna, e *marchiones* per rivendicare, in modo evidente e distinto, un diritto di eredità politica sulla vecchia marca arduinica [102]. Così gli Umbertini cominciano a definirsi *comites et marchiones* quando ormai marchesi — in senso signorile, senza vera connotazione funzionariale — sono di fatto soltanto su un territorio importantissimo, sì, ma ben esiguo: l'area di valle della via Francigena dal Moncenisio fino a S. Ambrogio.

[101] « Marchisius » affiancato a « comes » compare per la prima volta nel 1097 in un documento di Umberto II relativo al priorato di Bourget, accolto dall'editore nel cartario di Cluny ma tratto soltanto dal Guichenon: *Recueil... de Cluny* cit., (sopra, n. 64), V, p. 77, doc. 3727; S. GUICHENON, *Histoire généalogique de la royale maison de Savoye,* IV: *Preuves,* Torino 1780, p. 27. Il DUPARC, *La fondation du prieuré* cit. (sopra, n. 47), ha giudicato sostanzialmente attendibile il contenuto del documento, esprimendo tuttavia seri dubbi sulla data, sulle sottoscrizioni e su un passo che contiene un riferimento alla crociata (p. 152 sg.): le considerazioni del Duparc, insieme con l'uso di *marchisius* anziché *marchio,* possono indurre a ritenere falsificata anche l'*intitulatio* del documento. Appare accettabile invece il titolo di « marchio » nella carta di fondazione del monastero di Aulps (1094 circa): J. A. BESSON, *Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarantaise, Aoste et Maurienne et du décanat de Savoie,* Moutiers 1871, p. 337, doc. 10. In copia tarda furono aggiunti, dopo « comes » e dopo « marchio », i predicati « Mauriennae » e « in Italia », accettati dal GUICHENON, op. cit., IV, p. 44, nella sua edizione. Cfr. anche PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 273, n. 4. Allo sporadico e talora dubbio uso della doppia designazione da parte di Umberto II fa riscontro l'uso piuttosto regolare del duplice *comes et marchio* da parte di Amedeo III: cfr., per una visione d'insieme, CARUTTI, *Regesta* cit. (sopra, n. 5), p. 87 sgg.

[102] Ciò anche se ad Umberto II non può ancora essere attribuita nessuna attendibile designazione di *marchio in Italia* (cfr. n. prec.), designazione che fu poi adottata, e solo eccezionalmente, da Amedeo III. Di due documenti in cui la dizione è usata (GUICHENON, op. cit., IV, p. 35 e L. CIBRARIO, D. PROMIS, *Documenti sigilli e monete appartenenti alla storia della monarchia di Savoia,* Torino 1883, p. 44) occorrerà verificare l'atten-

2. *Gli esiti di un incontro dinastico.*

Nella prima metà dell'XI secolo [103] il conte Umberto e il marchese Olderico Manfredi avevano lasciato ai loro discendenti due costruzioni territoriali diverse ma di egualmente solido impianto. Meno diversi delle loro dominazioni erano, all'apparenza, i due gruppi parentali, entrambi impegnati a raccogliere — ora richiamandosi a tradizioni pubbliche, ora valorizzando a fini politici le presenze patrimoniali — quote consistenti di potere entro formazioni territoriali la cui sopravvivenza era perseguita ormai solo blandamente dalla stessa volontà regia. Ma, nell'ultimo decennio dell'XI secolo, dopo che le due famiglie si erano solidamente imparentate, la marca arduinica era in pieno sfacelo, mentre i domìni umbertini non erano solo intatti, ma anche pronti ad esprimere un nuovo slancio espansionistico [104]. Le spie-

dibilità, ma in un caso non vi son dubbi: un esplicito « comes Mauriennensis et marchio in Ytalia » accompagna il nome di Amedeo III in una pergamena originale per S. Giusto di Susa dell'8 marzo 1147 (Cipolla, *Le più antiche carte di S. Giusto* cit., sopra, n. 57, p. 93, doc. 6). È probabile che Umberto fosse già titolare dei poteri umbertini in Borgogna prima della morte di Adelaide (cfr. oltre, n. 104): la morte di Federico di Montbéliard prima e di Adelaide poi ha quindi solo reso possibile la sua rivendicazione ad una successione non raccolta da nessuno, anche se pretesa da molti. Su questa fase cfr. Previté-Orton, op. cit., pp. 251-260.

[103] L'ultima carta nota di Umberto I è del 14 giugno 1047 e egli morì probabilmente prima del 1050 (Previté-Orton, op. cit., pp. 38-40); Olderico morì il 29 ottobre 1034 (Sergi, *Una grande circoscrizione* cit., p. 668).

[104] La ripresa d'iniziativa dei conti di Moriana-Savoia si ebbe con Umberto II, figlio di Amedeo II, il cui primo atto noto è una donazione del 17 febbraio 1081 per la Novalesa (*Monumenta Novaliciensia* cit., sopra, n. 82, I, p. 223 sgg., doc. 90), ma che appare poi costantemente attivo solo nel decennio successivo. L'attestazione del 1081, se prova che Umberto II recava titolo comitale al di là delle Alpi (l'atto è steso a La Chambre) ben prima della morte di Adelaide (cfr. sopra, n. 102), crea qualche problema per la collocazione del « seniore nostro Oddone comite » che approva una donazione di beni in Moriana all'abbazia di Cluny nel 1082. L'atto, consultabile in B. Baudi di Vesme, *Oddone II conte di Moriana,* « Boll. stor. bibl. subalpino », VIII (1903), p. 392, è tratto dal *Recueil... de Cluny* cit. (sopra, n. 64), IV, p. 752, doc. 3595, n. 1. Sulla scorta delle osservazioni del Baudi di Vesme il Previté-Orton, p. 243 si era sensatamente orientato a ritenere Oddone un figlio di Amedeo II titolare dei poteri comitali prima di Umberto II: ma lo storico inglese non teneva conto del documento dei *Monumenta Novaliciensia!* Documento che per altro non ci è pervenuto in originale pur avendo la copia superato il vaglio critico del Cipolla, che definisce l'atto « indubitabilmente autentico ». Ritengo che ogni proposta sarebbe azzardata: mi pare che vi siano elementi per supporre successive responsabilità comitali di due fratelli, Oddone II e Umberto II, e che l'incongruenza sia da cercare in qualche errore di datazione nelle copie degli atti a noi pervenuti.

gazioni della differenza sono varie e convergenti. Gli Umbertini, per gli anni e per i modi della loro affermazione, erano meno legati a schemi astratti nella ricerca di direzioni di sviluppo [105], mentre gli Arduinici, anche in quegli orientamenti dinastici comuni fra le famiglie comitali e marchionali [106], mantenevano la tendenza a operare entro ambiti di natura distrettuale: e ciò non sempre si rivelò utile per un solido radicamento territoriale della famiglia. L'estinzione della linea agnatizia dei marchesi agevolò senza dubbio lo sfaldamento. Ma non dovette esserne la sola causa, poiché il ricco complesso di beni e di giurisdizioni, che Olderico aveva costruito e tutelato con tanta cura [107], non riuscì a passare, integro per fisionomia e per consistenza, in mano di nessun'altra famiglia.

Gli sviluppi politici, economici e sociali della zona subalpina dei decenni centrali dell'XI secolo impedirono in misura notevole ad Adelaide di proseguire la politica paterna e, nei comitati subalpini, quegli sviluppi ebbero esiti sconosciuti a comitati controllati dagli Umbertini. Olderico, pur ancorato a schemi di vasta coerenza distrettuale, aveva potuto perseguire il disegno di trasformare un grande distretto pubblico in un principato territoriale ereditario [108], mentre Adelaide, ora legata agli ambienti dell'aristo-

Particolarmente la data del documento per Cluny, a differenza di quanto sembrò ritenere il Baudi, è tutt'altro che certa.

[105] Cfr. sopra, n. 61.

[106] TABACCO, *La storia politica e sociale* cit. (sopra, n. 6), pp. 113-127.

[107] Cfr. sopra, n. 58 e oltre, n. 112 e 113.

[108] Occorre sfuggire ad una importazione che voglia vedere come ineluttabile lo sfaldamento della marca: uno sviluppo della linea politica di Olderico Manfredi, assimilabile al tentativo operato da Ugo di Tuscia, avrebbe potuto dare esiti confrontabili con quelli della contea di Fiandra o del ducato di Borgogna. Cfr. ad esempio J. RICHARD, *Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du XI^e au XIV^e siècle,* Paris 1954 (Pubblications de l'Université de Dijon, 12), « Introduction »; F. L. GANSHOF, *La Flandre,* in *L'histoire des institutions françaises au moyen âge,* a cura di F. LOT, R. FAWTIER, I: *Institutions seigneuriales,* Paris 1957, p. 343 sgg. Cfr. anche, più in generale, la nota opera di J. DHONDT, *Études sur la naissance des principautés territoriales en France (IX^e-X^e siècles),* Bruges 1948 e quella di W. KIENAST, *Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert),* München Wien 1968. Sul problema, è interessante la posizione assunta da K. F. Werner, che valorizza le grandi articolazioni dei regni di Francia e di Germania nella loro continuità storica, fondandole su tradizioni squisitamente politiche, non, come il Kienast, su distinzioni di carattere prevalentemente etnico: cfr. *I problemi dell'Occidente nel secolo VIII* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XX), Spoleto 1973, pp. 221, 486 (n. 7), 526 sg., 531 sg. Sulle posizioni di K. F. Werner e sull'importanza in esse assunta dall'analisi del titolo « princeps » cfr. K. BRUNNER, *Der fränkische Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert,* in *Intitulatio,* II: *Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und zehnten Ja-*

crazia fedele al regno [109], ora soggetta agli influssi degli ambienti ecclesiastici riformatori [110], ora condizionata da emergenti spinte autonomistiche cittadine inesistenti oltralpe [111], non poté condurre a perfezionamento un avviato modello di costruzione territoriale.

Il disegno di potenza di Adelaide appare contraddittorio e confuso, se confrontato con quello paterno. Ma contarono nell'influenzarlo non la diversa indole della contessa né, forse, le sue ambizioni, bensì le condizioni concrete in cui essa si trovò ad agire. Esempio di concreto condizionamento sono i rapporti con l'impero. Olderico Manfredi mantenne per lo più rapporti buoni, ma salvaguardò spazi di autonoma iniziativa: a fini espansionistici operò spregiudicate alleanze con gli anti-imperiali figli di Arduino d'Ivrea [112], e fece ricorso a originali forme di tutela del suo potere contro paventate ritorsioni di Enrico II [113]. La ristabilita armonia con Corrado II dovette poi essere frutto di una consapevole scelta, non di una soluzione obbligata [114]. Adelaide non poteva seguire lo stesso percorso. Prima, giovinetta, mentre ancora la madre Berta teneva in mano il governo [115], fu data

hrhundert, a cura di H. WOLFRAM, pp. 180-185. Su Ugo di Tuscia cfr. H. KELLER, *La marca di Tuscia fino all'anno mille,* in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo* (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, p. 135 sg.; su aspetti della politica di Ugo di Tuscia in qualche misura confrontabili con orientamenti di Olderico Manfredi, e in particolare su certa ispirazione territoriale dell'attenzione per le fondazioni monastiche, cfr. W. KURZE, *Monasteri e nobiltà nella Tuscia altomedievale,* in *Atti del 5° Congresso* cit., p. 352 sgg.

[109] Cfr. oltre, n. 115 e testo successivo.

[110] Sui suoi rapporti con Pier Damiani, oltre a quanto è desumibile dal paragrafo precedente, cfr. SERGI, *Una grande circoscrizione* cit. (sopra, n. 4), p. 669 e COGNASSO, *Umberto Biancamano* cit. (sopra, n. 67), pp. 120-123. Si veda anche F. COGNASSO, voce *Adelaide,* in *Dizionario biografico degli Italiani,* I, Roma 1960, p. 250.

[111] Cfr. oltre, n. 23. Il pronto emergere, dopo lo sfaldamento della marca, oltre al comune di Asti, di quelli di Torino, Chieri, Testona e Alba induce a ritenere che gli abitanti di quei luoghi avessero già in anni precedenti espresso forme di interna organizzazione politica, se non esplicite tendenze autonomistiche. Cfr. ROSSI, GABOTTO, op. cit. (sopra, n. 19), p. 124 sgg. Il cronista della Novalesa dà già notizia d'una ribellione di cittadini torinesi ad Olderico Manfredi nel 1028, in seguito alla prigionia in cui era stato ridotto l'abate di Breme Odilone: *Monumenta Novaliciensia* cit. (sopra, n. 13), II, pp. 292-294. I Torinesi compaiono come comunità solidale con il suo vescovo nella stessa narrazione antivescovile del cronista clusino: *Vita Benedicti* cit. (sopra, n. 74), p. 198. Cfr. oltre, n. 123. Cfr. TABACCO, *Dalla Novalesa* cit. (sopra, n. 8), p. 509.

[112] SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., p. 666.

[113] Op. cit., pp. 664-666 e sopra, n. 58.

[114] Op. cit., p. 666 sg.

[115] Op. cit., p. 668.

in moglie a Ermanno di Svevia e successivamente all'aleramico Enrico: in entrambi i casi fu decisiva la volontà di Corrado II, animato da un nuovo interesse per il regno di Borgogna, per questa zona del regno d'Italia, per il controllo dei passi alpini [116]. Poi, sopravvissuta a entrambi i mariti, ne ricevette in modo non diverso un terzo, l'umbertino Oddone; fu ovviamente indotta a mutuare da lui un tipo di rapporto con l'impero ben collaudato e sicuramente vantaggioso per quell'altro gruppo parentale. Quando poi, di nuovo vedova, fu in grado di esprimere in piena maturità le sue capacità di governo, esse risultarono ormai influenzate dall'inserimento nella grande aristocrazia legata all'impero, e dal conseguente matrimonio della figlia Berta con Enrico IV [117]. La funzione mediatrice nelle lotte fra papato e impero fu, in un certo senso, scelta obbligata: gli orientamenti di Adelaide favorevoli alla riforma furono inevitabilmente frenati dai suoi rapporti personali con la dinastia imperiale [118].

Fu certamente ben diversa l'attenzione che padre e figlia riservarono al patrimonio [119]. Ma non deve stupire se fondazioni e dotazioni di enti religiosi — misurate e politicamente finalizzate negli anni di Olderico Manfredi [120] — appaiono invece negli anni più vivi della riforma, esuberanti e informate a criteri diversi: criteri di *pietas* e di disinteressato aiuto a monasteri la cui autonomia era insidiata dai vescovi di Torino, sostanzialmente sempre avversi alla riforma di tipo centralistico romano [121]. L'impoverimento della base patrimoniale nasce dunque da queste spinte: spinte non peculiari di Adelaide negli anni suoi e invece non ancora vive al tempo di Olderico.

Altre caratteristiche dei decenni centrali dell'XI secolo furono la crescita di egemonie vescovili in alcune zone della marca [122], e, ad essa affiancato,

[116] PREVITÉ-ORTON, op. cit., pp. 31-35 e sopra, n. 2.
[117] SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., p. 670.
[118] Cfr. sopra, n. 86. Si spiega così la condiscendenza della pia contessa verso il figlio Pietro e verso il suo aggressivo comportamento nei confronti dei monaci di S. Michele della Chiusa (sulla distinzione delle sue posizioni cfr. tuttavia sopra, n. 76).
[119] SERGI, *Una grande circoscrizione* cit., p. 670.
[120] Op. cit., p. 667; ROSSI, GABOTTO, op. cit. (sopra, n. 19), p. 86 sg.
[121] ROSSI, GABOTTO, op. cit., pp. 95-109; TABACCO, *Dalla Novalesa* cit. (sopra, n. 8), p. 517 sgg.
[122] A Torino sopravvisse per alcuni anni a Olderico l'energico vescovo Landolfo che proseguì anche negli ultimi anni dell'episcopato e con particolare impegno la sua politica — fondazione di monasteri, erezione di castelli — miranti alla conquista di significativi spazi di influenza temporale. Dopo di lui Cuniberto, pur migliorando i rapporti con la famiglia marchionale, fu gestore di un prestigio politico in via di definitivo consolida-

l'affiorare di istanze autonomistiche cittadine: ad Asti Adelaide dovette ricorrere alla forza per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti marchionali [123]. Queste difficoltà in alcune aree del distretto, il rapporto con gli Umbertini, l'interesse dell'impero per il sicuro affidamento dei grandi valichi, spinsero la contessa ad alcune scelte che possono apparire più coerenti rispetto alla strategia politico-territoriale paterna. Adelaide fu indotta non solo a fondare in un luogo politicamente molto opportuno l'abbazia di S. Maria di Pinerolo [124], ma anche, più in generale, a meglio qualificare la sua presenza in val di Susa e nel Pinerolese: insieme con Torino, *castra* e *villae* di queste due zone sono i luoghi di stesura della maggior parte dei suoi atti [125]. Eppure anche in queste aree non fu facile mantenere integri gli antichi poteri marchionali. Gli Arduinici perdettero il controllo dello sbocco subalpino del Monginevro, che passò, insieme con l'alta val di Susa, sotto il dominio dei conti d'Albon: il tentativo di Adelaide e di Oddone di arginare la loro espansione, cercando con una ricchissima donazione i favori della prevostura d'Oulx, fu probabilmente un investimento a fondo perduto [126].

Lo sfaldamento della marca alla fine dell'XI secolo non fu dunque repentino né è solo riconducibile a fattori di natura dinastica: il complesso della dominazione arduinica non era più così omogeneo da consentire agli Umbertini di acquisirne, patrimonialmente e politicamente, il completo controllo. Gli Arduinici disponevano già di ciò per cui gli Umbertini dovevano battersi, cioè di un potere chiaramente territorializzato, ma subirono maggiori

damento: G. SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens*, Leipzig 1913, p. 131; e ROSSI, GABOTTO, op. cit., p. 85 sgg. Per Asti cfr. R. BORDONE, *La città e il suo « districtus »: dall'egemonia vescovile alla formazione del comune di Asti*, « Boll. stor. bibl. subalpino », LXXV (1977), p. 535 sgg. e, soprattutto, la prosecuzione della ricerca dello stesso autore, di prossima pubblicazione in questo « Bollettino ». Per Alba cfr. D. ALBESANO, *La costruzione politica del territorio comunale di Alba*, « Bollettino » cit., LXIX (1971), p. 92 sgg.

[123] La « civitas Astensis » « capta fuit » da Adelaide nel 1070 e « quasi tota succensa fuit » nel 1091: OGERII ALFERII *Chronicon*, in *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, II, Roma 1880, p. 58. Cfr. per altre difficoltà relative a Torino, sopra, n. 111.

[124] *Gruppo dei diplomi adelaidini* cit. (sopra, n. 82), p. 318 sgg., doc. 2.

[125] Un chiaro elenco in COGNASSO, *Umberto Biancamano* cit. (sopra, n. 67), p. 127.

[126] PREVITÉ-ORTON, op. cit. (sopra, n. 1), p. 225; M. A. BENEDETTO, *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta val di Susa*, Torino 1939 (Memorie dell'Istituto giuridico, s. 2ª, 78), p. 18 sg.; *Carte d'Oulx* cit. (sopra, n. 70), p. 7 sgg., doc. 7.

concorrenze e incontrarono maggiori difficoltà. Le diverse parti di un territorio vasto e popoloso [127] come la marca torinese acquistavano, con le trasformazioni sociali ed economiche, caratterizzazioni specifiche: il potere su di esse tradizionalmente egemone doveva mostrarsi capace di prenderne atto e di compiere alcune scelte. Gli Arduinici invece non paiono né decisamente orientati a concentrare il loro potere su aree allodialmente più controllabili, né a costruire consapevolmente una *seigneurie de route* [128], sviluppando una vocazione che la vicinanza dei grandi valichi e la storia degli anni precedenti suggerivano come ovvia [129]. Quella quota esigua della marca che sopravvisse compatta nell'eredità degli Umbertini aveva appunto entrambe le caratteristiche: ricchezza di base patrimoniale e dislocazione lungo una grande strada.

Prevalentemente come signoria di strada si era invece sviluppata la dominazione umbertina, e come tale mantenne, dopo la morte di Adelaide, una presenza esigua ma ricca di potenzialità nella regione subalpina. Apparentemente più consapevoli degli Arduinici di controllare zone di alto interesse strategico, sfruttarono a fondo, offrendosi come alleati locali, l'aumentato interesse imperiale per la zona alpina [130]. Una potente famiglia in espansione doveva essere attenta alla configurazione territoriale dei suoi domìni anche nei rapporti con la realtà ecclesiastica: nel caso degli Umbertini tali rapporti furono tipici non già di un potere legalmente affermato che cerca basi di consenso alla sua trasformazione dinastico-signorile — secondo l'indirizzo seguito, al di qua delle Alpi, da Olderico Manfredi — ma di un potere che cerca di espandersi controllando con propri esponenti sedi vescovili e

[127] Ricordiamo qui, anche se su problemi di questo tipo occorrerà tornare, che ben diverse erano le caratteristiche delle zone transalpine, scarsamente popolate, con insediamenti non molto significativi, con presenze allodiali non tali da poter esprimere poteri realmente concorrenti con quelli umbertini, prive di grandi monasteri: H. Onde, *L'occupation humaine dans les grands massifs savoyards internes. Étude critique, historique et démographique*, Grenoble Paris 1942, p. 25 sgg.; secondo il Previté-Orton, op. cit., p. 265, n. 1 « the Saracen devastations of the Alpine valleys in the tenth century would be one cause of the absence of allodial holders ». Cfr. A. Gros, *L'invasion sarrasine en Maurienne*, « Revue de Savoie », 1942, pp. 109-114.

[128] Definisce in tal modo sia la Savoia sia il Delfinato il Bligny, *Le Dauphiné médiéval* cit. (sopra, n. 22), p. 221.

[129] Cfr. sopra, n. 86 e l'attribuzione, nella tradizione annalistica alla vedova di Olderico Manfredi, Berta, e alla stessa Adelaide di un'importante funzione di controllo delle strade alpine: Annalista Saxo, a cura di G. Waitz, Hannover 1844 (M.G.H., *Scriptores*, VI), p. 681 e *Vita Benedicti* cit. (sopra, n. 74), p. 205.

[130] Cfr. sopra, n. 2 e 116.

monasteri [131]. Le giurisdizioni di cui gli Umbertini si impadronivano acquisendo il controllo di quelle sedi vescovili e di quei monasteri non si erano sviluppate all'interno dell'area egemonica della famiglia, ma erano invece nate prima di quella stessa egemonia della cui affermazione diventavano strumento.

La scarsa documentazione non consente deduzioni in eccesso; tuttavia pare probabile una certa inerzia nella gestione del potere umbertino per circa cinquant'anni dopo la morte di Umberto I [132]: ma alla fine dell'XI secolo l'espansione riprese là dove era stata interrotta, grazie alla solidità delle basi di quella dominazione. Nato fra monti impervi e lungo strade obbligate, il potere degli Umbertini tendeva ad attestarsi in punti strategicamente importanti: tali presenze erano da consolidare non con astratte rivendicazioni, ma con ulteriori espansioni patrimoniali e con nuovi rapporti di fedeltà [133]. È stato giustamente rilevato che lo sfaldamento della marca di Torino liberò gli Umbertini da una responsabilità per essi troppo grande o troppo estranea, rendendoli di nuovo attivi [134]. Alcune inerzie degli Umbertini sono forse da collegare con la difficoltà di gestione di una realtà territoriale, la marca, molto più simile a ciò che essi erano abituati a erodere che non a ciò che tendevano a costruire.

Sorge spontaneo un parallelo diverso da quello finora condotto: gli Arduinici appaiono assimilabili più alla dinastia regia di Borgogna, i Rodolfingi, che agli Umbertini e alcune tendenze di Adelaide — la disponibilità verso gli enti religiosi, l'attitudine a circondarsi di un *entourage* che si richiamasse a tradizioni funzionariali — possono essere accostate ad analoghe tendenze della vedova di Rodolfo III, Ermengarda [135]. In Borgogna i processi

[131] TABACCO, *Forme medievali* cit. (sopra, n. 2), p. 337 e sopra, n. 65. Cfr., per l'evidenza del problema anche in sede di sintesi, H. BAUD, *Des Burgondes aux Blanches-Mains*, in *Histoire de la Savoie*, a cura di P. GUICHONNET, Toulouse 1973, p. 121 sg.

[132] Cfr. sopra, n. 68 e testo successivo, n. 103 e 104.

[133] TABACCO, *Forme medievali* cit., p. 341 sg. « Insieme eterogeneo di entrate e di diritti » è giudicata la formazione politica umbertina dal TELLENBACH, op. cit. (sopra, n. 2), p. 45.

[134] TABACCO, *Forme medievali* cit., p. 345.

[135] Un atto adelaidino del 10 marzo 1080 è sottoscritto da Erenzone visconte di Torino e Pagano visconte di Auriate (*Carte d'Oulx* cit., sopra, n. 70, p. 43, doc. 34). Un Bruno, o Vitelmo Bruno, genericamente « vicecomes » senza indicazione del distretto di competenza è documentato in numerose carte degli anni di Adelaide: *Cartario di Cavour* cit. (sopra, n. 67), p. 17, doc. 5 (1041: documento probabilmente falsificato, ma

di sfaldamento si erano avviati prima: in alcuni comitati del regno, poco popolati e privi di solidi nuclei locali di potere [136], fu agevole l'affermazione di una forza di tradizione pubblica [137] ma di orientamento signorile, disposta, sì, ad approfittare anche del vuoto politico che si determinò in seguito nell'area subalpina, ma non in grado di ereditare la gestione di tutta la complessa circoscrizione marchionale di Torino. E gli Umbertini, a differenza di Rodolfingi e Arduinici, apparvero pronti a sviluppare un proficuo rapporto con le grandi strade lungo le quali andavano costruendo il loro potere. Stava cambiando la funzione sociale e commerciale delle strade [138], e non era più sufficiente, per farne base di potere, limitarsi a controllarle quasi distrattamente, mettendone di tanto in tanto a frutto la funzione strategica in momenti di tensione militare: occorreva ormai prepararsi a gestirne stabilmente i vantaggi.

Dal rapporto con gli Arduinici e con la realtà marchionale torinese, gli Umbertini non trassero, in parte per impossibilità, in parte forse per scelta,

in cui appare storicamente accettabile l'elenco dei testi); p. 31, doc. 14 (16 novembre 1072); *Gruppo dei diplomi adelaidini* cit. (sopra, n. 82), p. 318, doc. 2 (8 settembre 1064); p. 339, doc. 6 (3 dicembre 1077); *Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Asti*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1904 (Bibliot. d. Soc. stor. subalpina, 28), p. 243, doc. 177 (14 marzo 1065); *Documenti di Scarnafigi*, a cura di G. Colombo, Pinerolo 1902 (Bibliot. d. Soc. storica subalpina, 12), « appendice », p. 239, doc. 4 (8 ottobre 1068); *Carte di Caramagna* cit. (sopra, n. 57), p. 75, doc. 3 (16 marzo 1072); *Carte d'Oulx* cit. (sopra, n. 70), p. 31, doc. 25 (21 maggio 1073); p. 32, doc. 27 (maggio 1075). Sulla famiglia vicecomitale dei Baratonia, di cui Bruno è il primo membro conosciuto, sta conducendo uno studio, destinato a prossima pubblicazione, Antonella Tarpino. Su altre attestazioni di « funzionariato » adelaidino si vedano ad esempio quelle di un « clusarius » e di un « gastaldio » in *Carte d'Oulx* cit., p. 32, doc. 25. Sui Rodolfingi e su Ermengarda cfr. Previté-Orton, op. cit., pp. 2 sgg., 29 sgg.; Tabacco, *Forme medievali* cit., pp. 335-337, e qui, sopra, n. 64.

[136] Cfr. sopra, n. 127.

[137] Sin dai primi anni dell'XI secolo Umberto I, anche se non risulta titolare di un distretto specifico, è documentato quale *comes*: Cognasso, *Umberto Biancamano* cit. (sopra, n. 67), pp. 26-31. Si veda anche il « Register of Humbertine documents » in Previté-Orton, op. cit., pp. 45-57.

[138] Tellenbach, op. cit. (sopra, n. 2), pp. 43, 58, spiega sia la formazione di Stati di passo, sia la politica territoriale condotta dal re in zona alpina dal XII secolo in poi con una attenzione non più solo limitata agli aspetti militari dei valichi, ma allargata alle rendite che dalle strade alpine si possono trarre. Cfr. anche J. Richard, *Le « conduit » des routes et la fixation des limites entre mouvances féodales*, « Annales de Bourgogne », XXIV (1952), p. 85 sgg. Pur ridimensionando la funzione degli antichi tracciati stradali come cause determinanti la scelta dei luoghi di fiera, non manca di dare rilievo ai traffici tra Italia e Francia già nella seconda metà dell'XI secolo e nel XII R. H. Bautier, *Les foires de Champagne. Recherches sur une évolution historique*, in *La foire*, Bruxelles 1953 (Recueils de la Société Jean Bodin, 5), pp. 103-109.

la velleitaria ambizione di mantenere in vita, sotto il loro governo, la grande marca subalpina; si limitarono a ricavarne qualche vantaggio territoriale e una sorta di legittimazione [139] per quell'espansione che sempre più chiaramente, negli anni successivi, condizionò la storia delle Alpi occidentali.

GIUSEPPE SERGI

[139] La designazione « marchio in Italia » è sicura al tempo di Amedeo III, e in un solo caso (sopra, n. 102) e si affermerà tra i Savoia più tardi (F. COGNASSO, *Tommaso I e Amedeo IV*, I, Torino 1940, pp. 41-44); ma già di per sé l'uso di *marchio* affiancato a *comes* da Umberto II e Amedeo III è testimonianza della duplice volontà di esibire un titolo legittimo di esercizio del potere sulle zone subalpine già controllate e di rivendicare una più ampia giurisdizione che si richiami a quella esercitata dall'avo Oddone (cfr. sopra, n. 101 sg.).

RICERCHE SULLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE NEGLI STATI SABAUDI (1814-1830)

Contributo alla storia della codificazione sabauda *

PREMESSA. — I. LA SITUAZIONE DI FATTO. 1. Ripristino dell'ordinamento dell'*ancien régime* e dei Consolati. - 2. Annessione del Genovesato e conferma dei Tribunali di Commercio ivi esistenti. — II. LA PRIMA RESTAURAZIONE. 1. Primi timidi tentativi di aggiornamento della legislazione. - 2. Lavoro iniziale della Commissione nominata dal Cerruti. - 3. La « Commissione seconda » al lavoro e la posizione del Borgarelli. — III. IL PERIODO DI PROSPERO BALBO. 1. Nuovi propositi con l'avvento agli Interni del Balbo. La Giunta di legislazione ed il progetto sull'ordinamento giudiziario. - 2. La « minuta prima » della Giunta di legislazione. - 3. La « minuta seconda » redatta dal Balbo. - 4. Opinione del Borelli sulla « minuta prima » e sui Tribunali di Commercio. - 5. Critiche alla « minuta seconda » da parte della Giunta di legislazione. Il Congresso dei Ministri. - 6. La « minuta terza ». Il Congresso dei Magistrati. Fine del movimento di riforma con il marzo 1821. — IV. IL REGNO DI CARLO FELICE. 1. L'avvento al trono di Carlo Felice e le sue conseguenze. - 2. L'editto del 27 settembre 1822. - 3. Richieste ufficiali di innovazioni per la giurisdizione commerciale in Piemonte e in Savoia. - 4. L'editto del 29 febbraio 1828: presupposti, emanazione, applicazione. - CONCLUSIONE.

PREMESSA

La critica storica ha riesaminato recentemente la problematica della « rivoluzione francese » e del periodo napoleonico, ed è giunta spesso ad accentuarne il significato « borghese »: affermazione piena e prorompente della borghesia e del mondo imprenditoriale, che neppure il successivo periodo della « restaurazione » riesce ad arrestare o controllare, nonostante le iniziali affermazioni ed aspirazioni dei capi politici del tempo. In tal modo le tradizionali cesure di carattere politico-ideologico tra il ' prima ' e il ' dopo ' il Congresso di Vienna sono state precisate e ridimensionate, specie da parte degli storici dell'economia e della società.

Di fronte a queste affermazioni generali lo studioso di un settore specifico — quale può essere ad esempio la storia giuridica — si sente

* L'articolo è edito con un contributo del C.N.R. (contratti 75.01150.09 e 77.00982.09).

incoraggiato a cercare le riprove o le eccezioni nel suo campo di ricerca, concentrando la sua attenzione su aspetti o problemi che possano sembrargli particolarmente significativi. Tale è a parer mio quello dei tribunali specifici per il commercio.

I tribunali di commercio, sorti con varie denominazioni nei comuni medioevali per dirimere controversie fra appartenenti alle corporazioni mercantili, sono la classica espressione di giurisdizione speciale: identificandosi commerciante con appartenente alla corporazione, vengono progressivamente ad individuare la giustizia commerciale, regolata da norme sostanziali e processuali « di eccezione » rispetto alla disciplina del diritto comune. Nonostante l'origine e la disciplina spesso occasionali e specifiche, in età moderna tali tribunali sono conservati per le cause commerciali dagli ordinamenti statuali sovrappostisi a quelli comunali. Spesso, anzi, nei secoli XVII-XVIII una disciplina statuale apposita viene a riorganizzarli ed uniformarli in tutto lo Stato, come vediamo — per i casi a noi più vicini in occasione di questo studio — nello Stato sabaudo e nella monarchia francese [1].

Espressione del particolarismo medioevale e dei « privilegi » degli appartenenti alle corporazioni mercantili, i tribunali di commercio non solo restano sino alla fine dell'*ancien régime,* nonostante l'accentramento statuale, ma superano persino — dopo momenti d'incertezza [2] — l'impatto con la rivoluzione francese e con la volontà politica di abolire ogni giurisdizione speciale. Le motivazioni non sono più le stesse di prima del 1789, ma la sostanza non muta: anzi, in Francia, l'elemento commerciale ottiene definitivamente di eleggere direttamente i componenti dei collegi giudicanti fra gli stessi commercianti [3].

[1] C. Dionisotti, *La magistratura consolare di Torino,* Torino 1864, pp. 15-23 e *Storia della magistratura piemontese,* Torino 1881, I, pp. 189-91, 198-99, 322-26; per le fonti sabaude, cfr. direttamente la *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti ecc. ... compilata dall'avv.* Felice Amato Duboin, tomo III parte II (Torino 1827), pp. 775-875 (lib. III tit. V); tomo V (Torino 1829), pp. 595-609 (lib. IV part. III tit. II); tomo XV (Torino 1848), pp. 43-142 (lib. IX part. I tit. I cap. II); Merlin De Douai, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto* - traduzione italiana a cura di F. Carillo, tomo III (Venezia 1835), pp. 414-36 (voce « Consoli mercantili »); R. Ithurbide, *Histoire critique des Tribunaux de Commerce,* Paris 1970, pp. 26-65.

[2] J. Godechot, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire,* Paris 1968, pp. 224-26.

[3] D. et A. Dalloz, *Répertoire méthodique et alphabétique de legislation, de doctrine et de jurisprudence,* Paris 1869, vol. XXXIV parte II, pp. 1478-92 e 1587-99 (entro la

Abolito ormai da tempo l'ordinamento corporativo, il *code de commerce* del 1807 provvede alla cosiddetta oggettivizzazione del diritto commerciale [4], ma conserva una giurisdizione « speciale » in materia commerciale, per di più gestita non da giudici di professione, ma dagli stessi commercianti. Il *code de commerce* contiene la disciplina « speciale » di ogni « atto di commercio » compiuto sia da commercianti che da non commercianti, ma l'eventuale controversia è decisa da giudici che sono sempre (e solo) commercianti [5]. Tale situazione può sembrare ai nostri occhi alquanto strana, se pensiamo che — dopo le prime affermazioni più « rivoluzionarie » — la giustizia è amministrata da magistrati di carriera, che ogni privilegio dell'*ancien régime* è stato formalmente abolito, che la parità di tutti di fronte alla legge è uno dei principî cardine dell'ordinamento. Eppure, nonostante queste premesse politico-ideologiche, viene presentata come una notevole conquista la presenza di giudici-commercianti nei tribunali di commercio [6]: l'affermazione, proveniente soprattutto dall'elemento commerciale e dalla pubblicistica ad esso collegata, può apparire significativa di quale tendenza stia prevalendo. Nonostante le affermazioni teoriche, che avrebbero dovuto far escludere sia giudici-commercianti sia una non completa oggettivizzazione del diritto e della giurisdizione commerciale, il mondo « bor-

voce « *Organisation iudiciaire* »); sulle principali vicende circa la redazione del *code de commerce* in materia, cfr. le notizie contenute in G. G. Locrè, *Spirito del codice di commercio* - versione italiana, vol. VIII, Milano 1814, pp. 28-66 (agli artt. 618-23 del c. comm.); J. Godechot, op. cit., pp. 149, 231, 676-77.

[4] Sull'oggettivizzazione del diritto commerciale, cfr. da ultimi per tutti (con la bibliografia ivi citata) G. S. Pene Vidari, *Tribunali di Commercio e codificazione 'commerciale carloalbertina,* in « Rivista di storia del diritto italiano », XLIV (1971-72), pp. 36-38 e F. Galgano, *Storia del diritto commerciale,* Bologna 1976, pp. 83-94.

[5] Art. 620 c. comm.: il progetto del codice prevedeva che « qualunque individuo » potesse essere eletto a giudice dai commercianti, ma si volle poi che l'elettorato passivo fosse limitato ai soli commercianti (G. G. Locrè, op. cit., vol. VIII, pp. 45-55). Il significato di tale disposizione è pertanto emblematico; cfr. da ultimo quanto osserva F. Galgano, op. cit., pp. 84-85 e 91-92.

[6] Come è stato già notato (L. Berlinguer, *Sui progetti di codice di commercio del regno d'Italia (1807-1808)*, Milano 1970, pp. 43-45), dalla premessa dell'oggettivizzazione del diritto commerciale e degli atti di commercio avrebbe dovuto discendere la conseguenza di una giustizia in mano a giudici togati, anche se specializzati, cosa che — inoltre — veniva a corrispondere con quei principî di legalità, di parità del « cittadino » di fronte alla legge, di attività giurisdizionale svolta da funzionari statali, che erano stati affermati dopo il 1789. Invece il soggettivismo si conservò ancora in alcuni settori a favore del mondo commerciale, e non solo per l'organo giudicante (ad es. in tema di fallimento: C. Dupouy, *Le droit des faillites en France avant le code de commerce,* Paris 1960, pp. 84-88, 201-15).

ghese » ed imprenditoriale che sta consolidando il suo potere, dopo avere cancellato i « privilegi » dell'*ancien régime* ad esso nel complesso non favorevoli, ha finito col non escludere le situazioni di « specialità » a proprio vantaggio.

Il Piemonte durante la dominazione napoleonica fa parte integrante dell'Impero francese: esso pertanto assiste appieno alla realizzazione dei Tribunali di Commercio previsti dal *code de commerce* ed al loro — nel complesso positivo — funzionamento [7]. Dopo la caduta di Napoleone, però, il Piemonte assiste pure ad una « restaurazione » nota come una delle più impegnate, almeno negli anni immediatamente successivi al ritorno sabaudo. In questo quadro politico-ideologico i Tribunali di Commercio non possono continuare come prima: i propositi ed i cambiamenti sono così « restauratori » come possono a tutta prima apparire, oppure la situazione di fatto è più forte della volontà politica e le pressioni del mondo commerciale così consistenti (nonostante la nota arretratezza del Piemonte dell'epoca rispetto all'estero) da contenere questi propositi « restauratori »? Inoltre, i primi timidi tentativi di aggiornamento del Balbo come possono essere valutati circa la giurisdizione commerciale, e come possono avere influito sulla legislazione successiva e sulla stessa codificazione albertina?

A questo interrogativo di fondo ho cercato di rispondere con lo studio che presento, sui problemi della giurisdizione commerciale nello Stato sabaudo tra il 1814 ed il 1830. Esistono naturalmente altri interrogativi collaterali: ad esempio, la valutazione data dalla classe politica dell'epoca ai problemi del mondo e del diritto commerciale; il rapporto fra le richieste del *milieu* mercantile genovese e quelle del resto del Paese; l'adesione più o meno convinta, o la persistente opposizione, del ceto dirigente al sistema del diritto codificato; l'accettazione, o il rifiuto, del principio di affidare la giu-

[7] Il Tribunale di Commercio funzionava sin dal 1792 in Nizza e dal 1802 in Torino al posto dei relativi Consolati, ma la sua introduzione organica avvenne solo col *code de commerce* (C. Dionisotti, *La magistratura...* cit., pp. 23-24 e *Storia...* cit., I, pp. 400-01; R. Latouche, *Les archives du greffe du Tribunal de Commerce de Nice*, in « Nice historique », 1927, pp. 170-72). I giudizi elogiativi sul funzionamento dei Tribunali di Commercio francesi sono pressoché unanimi, già durante la prima Restaurazione (cfr. *infra*, con le valutazioni della Camera di Commercio di Genova ed i lavori del periodo del Balbo) e ritornano pressoché unanimi sia durante la codificazione albertina che nel 1848-49 e nel 1855 nelle discussioni del Parlamento subalpino sull'argomento (G. S. Pene Vidari, op. cit., passim).

stizia commerciale a commercianti, da parte sia dei politici subalpini che della magistratura sabauda, fra le più tradizionaliste dell'epoca.

Il materiale usato è per lo più inedito [8], frutto di una paziente raccolta di dati, che è opportuno esaminare nei loro diversi aspetti per giungere a soluzioni motivate e ad una visione di sintesi sufficientemente documentata circa gli aspetti salienti della politica legislativa richiesta, progettata o realizzata nell'epoca circa la giurisdizione commerciale. I diversi progetti e le differenti aspirazioni non possono non essere inquadrati nella vita politica, economica e culturale del tempo, nel contesto cioè nel quale si sono sviluppati e nel quale devono essere valutati. Solo dopo un'analisi dettagliata di tutto ciò si potrà tentare di dare un giudizio di sintesi, che inquadri il nostro problema specifico — ma per molti aspetti significativo — nella politica legislativa e commerciale tenuta dai governi sabaudi tra il 1814 ed il 1830.

I.

1. Relegato Napoleone all'isola d'Elba, il Piemonte — come noto — venne restituito nel 1814 a Vittorio Emanuele I. In attesa del suo arrivo dalla Sardegna, il maresciallo Schwarzenberg instaurò un governo provvisorio, decidendo che nulla venisse « cangiato nell'ordine attuale amministrativo, e giudiziario » [1]: l'ordinamento francese anteriore continuava in via provvisoria.

Vittorio Emanuele, sbarcato a Genova, indirizzò il 14 maggio 1814 un proclama al popolo, con cui dichiarò fra le sue « prime cure » quella di « promuovere il rifiorimento dell'agricoltura e del commercio » [2]. Sei

[8] Il materiale più interessante si trova in alcuni fondi, per lo più da inventariare, della Sezione di Corte dell'Archivio di Stato di Torino (A.S.To., *Sez. I*); alcune notizie sono pure desunte dagli archivi pubblici genovesi, savoiardi e nizzardi, nonché dai manoscritti del « fondo Patetta » della Biblioteca Vaticana e della Biblioteca del Senato in Roma.

[1] La « dichiarazione » del maresciallo Schwarzenberg, comandante in capo delle truppe alleate, è diretta il 25 aprile 1814 da Parigi « agli abitanti di Terraferma di S. M. il Re di Sardegna al di là delle Alpi, e del contado di Nizza ». Essa è edita, come primo documento, nella *Raccolta di regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, I, Torino 1814 (stamperia Davico e Picco), pp. 1-2.

[2] *Raccolta di regi editti...* cit., p. 16. L'affermazione è sottolineata, fra gli altri, da A. Segre, *Il primo anno del ministero Vallesa (1814-1815)*, in « Biblioteca di storia ita-

giorni dopo il re fece solenne ingresso in Torino, ed il 21 maggio, con un editto che resterà famoso [3], gettò un anacronistico colpo di spugna su tutto il periodo francese, richiamando in blocco in vigore il sistema legislativo sabaudo dell'*ancien régime,* imperniato sulle Regie Costituzioni del 1770 [4]. Le prime tranquillanti affermazioni vennero completamente cancellate: inizia in pieno la « restaurazione ». Anche per il diritto e la giurisdizione commerciale si torna così alla disciplina prerivoluzionaria: il codice di commercio è abrogato, i Tribunali di Commercio sostituiti dai resuscitati Consolati e dai loro giudici togati in Torino, Chambéry e Nizza [5].

La ricostituzione del Consolato di Torino e la nomina dei suoi membri avvengono con una certa celerità: sin dalla metà di giugno l'organo è in grado di funzionare [6]. Sorgono invece problemi per la sede, poiché il Comune

liana recente », X (1928), p. 43, da A. AQUARONE, *La politica legislativa della restaurazione nel regno di Sardegna,* in « Boll. Stor. Bibl. Subalp », LVII (1959), p. 22, e infine da R. ROMEO, *Cavour e il suo tempo (1810-1842),* Bari 1969, p. 83.

[3] *Raccolta di regi editti...* cit., pp. 20-22. L'editto è stato sempre ricordato come esempio tipico di spirito gretto e di poca lungimiranza politica da tutti coloro che lo hanno ricordato: cfr. da ultimi R. ROMEO, *Cavour...* cit., pp. 83-85; F. COGNASSO, *I Savoia,* Varese 1971, pp. 521-23; N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del regno di Carlo Alberto,* Torino 1973, p. 27; J. STUART WOOLF, *Storia politica e sociale d'Italia dal primo Settecento all'unità,* in « Storia d'Italia », III, Torino 1973, pp. 259-60.

[4] F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847,* Torino 1860 (estr. da « Mem. R. Acc. Scienze Torino », s. II, t. XIX), pp. 5-7, ripreso in *Storia della legislazione italiana,* Torino 1864, III, pp. 201-203 (tale ultima opera è citata solo ove contenga novità rispetto alla « memoria » dell'Accademia delle Scienze); C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., II, pp. 7-14; A. AQUARONE, op. cit., pp. 23-29; G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi,* in « Storia del Piemonte », Torino 1960, I, pp. 538-39; R. ROMEO, *La restaurazione,* ibidem, p. 317; F. COGNASSO, *I Savoia* cit., p. 521.

[5] C. DIONISOTTI, *La magistratura consolare di Torino* cit., p. 24 e *Storia della magistratura...* cit., II, p. 12; A. AQUARONE, op. cit., p. 30. Si tenga presente che il ripristino *in toto* dei Consolati ricostituiva un organo non solo giurisdizionale, ma anche amministrativo, dopo l'esperienza positiva di una chiara scissione di questi due tipi di competenze, e l'attribuzione della sola funzione giurisdizionale ai Tribunali di Commercio francesi.

[6] Il 13 giugno 1814 il conte Luigi Amedeo Gattinara di Zubiena, quale Presidente capo del Consolato di Torino (lo trascura erroneamente C. DIONISOTTI, *La magistratura consolare...* cit., p. 34) trasmette già al re la pianta dell'organico. Il 24 giugno sono nominati per un biennio Vincenzo Ferrero quale giudice ordinario, Capozucchi di Cassine giudice straordinario, Felice Nigra e Vincenzo Vicino consoli. Ad essi si aggiunge il De Tati. Avvocato fiscale è designato il Borelli, la cui domanda, con annesso *curriculum* e parere favorevole del Gattinara, è allegata alla lettera di quest'ultimo: A.S.To., *Sez. I,* Materie economiche, Commercio, cat. I, m. 1 da ordinare (1513 in 1816). Di tale *curriculum* pare essersi servito G. LOCOROTONDO, *Borelli Giacinto,* in « Dizionario biografico degli Italiani », XII, Roma 1970, pp. 536-41 (p. 540 per la citazione).

di Torino per motivi di spazio ne contrasta il ristabilimento nel Palazzo di Città, e propone che il Consolato si installi nei locali già occupati dal Tribunale di Commercio. Tale soluzione, nel complesso accolta dagli stessi magistrati del Consolato, incontra però l'opposizione del sovrano, che vuole ricostituire l'organo com'era e dov'era [7]. Il Comune nel luglio deve cedere: il Consolato entra in possesso dei suoi vecchi locali e riprende le antiche competenze [8]. Fra i suoi primi provvedimenti di rilievo c'è il noto manifesto per il ristabilimento dell'ordinamento corporativo, dell'agosto 1814 [9]. D'ora in poi la vita del Consolato di Torino procede senza scosse e problemi particolari, con la solita nomina biennale dei giudici da parte del sovrano [10]. Uniche note d'interesse possono al massimo essere un nuovo progetto di trasferimento nei locali dell'ex convento del Carmine, naufragato nel 1816 ma successivamente realizzato [11], ed un furioso incendio del gennaio 1817,

[7] *Ibidem,* anno 1814. I locali del Tribunale di Commercio erano più spaziosi, e non spiacevano ai membri del Consolato, che avevano inoltrato al sovrano con una loro lettera esplicativa la « memoria » redatta dal Comune. Il re decise in senso contrario, richiamandosi alla convenienza che l'organo avesse la sede vicina al mercato ed alle zone commerciali. La motivazione sembra più che valida, ma non è escluso che il proposito di riportare tutto allo *status* dell'*ancien régime,* anche nei minimi particolari, e la riluttanza ad occupare un immobile di un convento, abbiano influenzato il sovrano. Pare significativo di una certa mentalità della prima Restaurazione sabauda che per una scelta di portata nel complesso modesta sia stato proprio il re ad intervenire.

[8] Il problema è ancora aperto a luglio, ma alla metà del mese la decisione è ormai presa: A.S.To., *ibidem,* anno 1814.

[9] Il manifesto consolare del 10 agosto 1814 è edito nella *Raccolta di regi editti...* cit., p. 198. Esso è stato preparato dal Consolato, ma approvato in sede politica, come dimostra la documentazione esistente in A.S.To., *ibidem*: al testo del progetto sono accompagnate note esplicative contenenti la *ratio* di ogni articolo e le osservazioni fatte in proposito dal Borgarelli il 7 agosto. Sulla portata del provvedimento, cfr. A. Aquarone, op. cit., p. 26.

[10] In questi anni, peraltro, anche se le nomine sono biennali, si hanno cambiamenti abbastanza frequenti. Passato nello stesso 1814 il Gattinara a Primo Presidente del Senato di Savoia, ne prese il posto il De Alberti, a coadiuvare il quale nel 1815 sono pertanto il Ferrero, il Ghiliossi, il De Tati (sostituito però durante l'anno dal Musio) ed il Rocci come Avvocato fiscale. Quando il R. B. 9.I.1816 proroga ancora per tutto l'anno i membri del Consolato nominati con R. B. 24.VI.1814, il consesso è quindi alquanto mutato. Nel 1816 alla presidenza del Consolato è chiamato il Ferrero, coadiuvato da Chionio, Ghiliossi, Musio e Capozucchi; Avvocato fiscale resta il Rocci. Entra nel 1817 nel Consolato di Torino il Tesauro: la composizione dell'organo varierà solo col 1819, quando il Falletti lo sostituirà, per restare invariata nel 1820-22.

[11] Nel 1816 il progetto era stato preso in considerazione in via ufficiale: lo aveva elaborato dettagliatamente l'ing. Ceroni del Genio in data 22 ottobre, illustrandolo con una chiara relazione tecnica. Ma un appunto del 7 novembre redatto sulla pratica fa sapere che « il traslocamento nel locale del Carmine nel modo espresso nelle annesse carte » non è stato approvato (A.S.To., *ibidem,* anno 1816). In seguito lo spostamento

che distrusse tutto l'archivio del Consolato [12], per ricostituire il quale il senatore Ghiliossi ebbe modo di donare il suo prezioso archivio personale, frutto di decenni di lavoro e di ricerca [13].

Più lenta è stata la ricostituzione del Consolato di Nizza. Sin dai primi giorni del giugno 1814 il locale Tribunale di Commercio cessò di funzionare [14], ma passò tutto il mese senza che da Torino giungessero decisioni in merito, suscitando in Nizza preoccupazioni sia nell'ambiente togato che in quello politico per l'accumularsi dei giudizi sospesi [15]. Finalmente il regio editto 1 luglio 1814 ricostituì il Consolato di Nizza col titolo di « Consolato di Commercio e di Mare » [16]. I membri però non erano ancora definitivamente designati, ed il Senato di Nizza il 3 luglio sollecitò a provvedere, dato che esistevano casi in attesa di giudizio [17]. Pochi giorni dopo il re,

dev'essere avvenuto, se nel 1823 il Comune proporrà di spostare il Consolato dal collegio del Carmine a via San Massimo (A.S.To., *ibidem,* m. 2 da ordinare, anni 1822-23).

[12] C. Dionisotti, *La magistratura consolare...* cit., p. 24; A.S.To., *ibidem,* m. 2 da ordinare, anno 1817.

[13] A.S.To., *ibidem,* anno 1817. Una relazione sul Ghiliossi, esistente nello stesso fondo (m. 1) e di parecchio anteriore alla donazione, dice che l'archivio del Ghiliossi è frutto di un'intera vita di ricerche e di « indefesse attenzioni » per la materia commerciale, dal periodo di Carlo Emanuele I in poi, tanto che in esso esiste una documentazione a volte più estesa di quella che si trova presso lo stesso Consolato di Torino. Come si può dedurre da un elenco allegato alla lettera di donazione, il materiale raccolto da Giuseppe Ignazio Ghiliossi era in effetti imponente: più che giusto quindi il caloroso ringraziamento inviatogli dal re. Nel 1825, morto il Ghiliossi, il Presidente del Consolato di Torino, Bertrandi, solleciterà la Segreteria di Stato ad accettare altro materiale messo a disposizione dalla vedova (A.S.To., *ibidem,* m. 3 da ordinare).

[14] A.S.To., *ibidem,* m. 1 da ordinare, anno 1814. Una memoria anonima fa presente che, appena ristabilito il Senato a Nizza, « il Tribunale di Commercio cessò di funzionare ». Una nota del Cristini inviata il 28 giugno 1814 dal comandante provvisorio di Nizza e contado, Luigi d'Osasco, comunica che da « circa un mese » il locale Tribunale di Commercio ha cessato di funzionare.

[15] La memoria anonima citata dice che « il Tribunale di Commercio cessò dalle sue funzioni e ne seguì un incaglio tale nelle cause di commercio, che sono senza numero le indecise ed ogni giorno capitano affari urgentissimi a' quali non si può legalmente provvedere ». La citata nota del Cristini lamenta gravi inconvenienti per la paralisi della giurisdizione commerciale: essa è inviata dal comandante della piazza di Nizza alla Segreteria di guerra, e da questa inoltrata al Cerruti. Il problema pertanto giunge a conoscenza delle più alte sfere politiche.

[16] R. Latouche, *Les archives du greffe du Tribunal de Commerce de Nice,* in « Nice historique », 1927, p. 170. Il regio editto non è edito nella già citata *Raccolta di regi editti...,* edita da Davico e Picco.

[17] A.S.To., *ibidem,* m. 1 da ordinare. Persino il Senato di Nizza interviene per far presente che un caso non ha potuto essere risolto perché non funziona alcun organo di giustizia commerciale, proprio mentre si nutrono preoccupazioni per il « languente commercio di Nizza ».

dopo un attento esame dell'organico [18], provvide definitivamente: anche qui l'organo ritornò nella sua vecchia sede [19] e riprese in pieno la sua precedente multiforme attività, frammista di competenze amministrative e giurisdizionali [20].

2. Al Congresso di Vienna si decise che passasse sotto il dominio sabaudo, con il titolo di Ducato di Genova, quella che era stata la Repubblica di Genova, poi annessa alla Francia [1]. Il re di Sardegna si obbligò a rispettarne una certa autonomia, riguardo alla quale peraltro gli furono fissati nello stesso Congresso alcuni principî fondamentali [2]: fra questi, l'impegno che « le Roi conservera à Gênes un Tribunal et una Chambre de Commerce avec les attributions actuelles de ces deux établissements » [3]. In

[18] La già citata memoria anonima esponeva la pianta dell'organico. Una ulteriore minuta esponeva la situazione anteriore all'occupazione francese e fino al settembre 1792, ma concludeva che solo un membro sopravviveva: come noto, infatti, era in atto la tendenza antistorica a richiamare — per anzianità — alle cariche anteriori all'occupazione francese! Un appunto alla nota del 3 luglio del Senato nizzardo dimostrava in proposito l'esistenza di punti di vista non omogenei circa la nomina del Presidente del Consolato di Nizza.

[19] R. LATOUCHE, op. cit., p. 170.

[20] Le sentenze del Consolato di Nizza di questo periodo si trovano in ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES MARITIMES, *Administration sarde,* Magistrat du Consulat (1814-1855), nn. 10-22; ordinanze varie sono ai nn. 29-145.

[1] La dominazione francese in Genova cessò con il proclama del 26 aprile 1814, con cui lord Bentinck ristabilì la precedente repubblica ligure (basata sulla costituzione genovese del 1576), e nominò un governo provvisorio, che provvide ad una prima limitata modificazione di alcune norme francesi (A. LATTES, *Il regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova,* in « Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza », Lucca-Torino 1920-23, pp. 331-32). Le potenze del Congresso di Vienna decisero poi, nonostante le rimostranze genovesi, di far passare la Liguria sotto la dinastia sabauda, per motivi di opportunità politica e militare (N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861,* Torino 1865, I, pp. 68-74 e 88-107; A. SEGRE, op. cit., pp. 56-66; A. LATTES, op. cit., pp. 332-34; A. AQUARONE, op. cit., pp. 34-37; F. COGNASSO, op. cit., pp. 516-19). Su Genova e sulla situazione ligure, cfr. per tutti la sintesi di G. GIACCHERO, *Genova e Liguria nell'età contemporanea,* Genova 1970, I, pp. 9-88, con la bibliografia ivi citata.

[2] Le « *Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gênes à ceux de S. M. Sarde* » furono concordate a Vienna il 12 dicembre 1814 dalle principali potenze, ed ebbero l'adesione dei plenipotenziari sabaudi il 17 dicembre dello stesso anno. Tali condizioni fanno parte integrante del trattato di Vienna del 20 maggio 1815, stipulato tra il re di Sardegna, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, la Prussia e la Francia: l'art. 4 infatti riconosce ai Genovesi i privilegi sanciti sin dal dicembre 1814 (in *Traités publics de la royale maison de Savoie,* IV, Turin 1836, pp. 33-35 e 66-67).

[3] *Conditions...* cit., cap. 15, in *Traités...* cit., p. 33. Le sentenze e altri atti processuali

ossequio a tali accordi le patenti sovrane del 30 dicembre 1814, con cui fu delineato l'ordinamento del nuovo ducato sabaudo [4], recependo alla lettera il principio della pace [5], stabilirono fra l'altro: « conserveremo in Genova un Tribunale ed una Camera di Commercio, colle attribuzioni che questi due stabilimenti hanno attualmente » [6].

Nulla si diceva negli accordi di Vienna della legislazione francese sino allora applicata nel Genovesato [7], e nulla formalmente avrebbe potuto impedire al sovrano di abrogarla o modificarla [8]; la conferma degli « stabilimenti » [9] introdotti su modello francese doveva comportare però un sostanziale riconoscimento almeno dei principî basilari della legislazione francese, contenuta — per quanto riguarda i Tribunali di Commercio — soprattutto nei codici di commercio e di procedura civile [10].

del Tribunale di Commercio di Genova, dal 1798 in poi, sono conservati in ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Tribunale di Commercio*.

[4] In attesa di tali patenti, il comandante le forze britanniche nel Genovesato, Dalrymple, preso atto del cambiamento di regime ma pure della necessità di una certa continuità giuridico-amministrativa, ordinava il 27 dicembre « di prestare la dovuta obbedienza alle autorità amministrative, municipali e giudiziarie già esistenti »: la nuova dominazione sabauda si instaurò tre giorni dopo, con le patenti del 30 dicembre. Il testo è in *Raccolta di regi editti...* cit., II, p. 156.

[5] In effetti, come fa notare il Lattes, il tono dell patenti regie presenta come benevola concessione sovrana ai nuovi sudditi quello che è un preciso obbligo imposto dalla pace di Vienna (A. LATTES, op. cit., p. 333, ripreso da A. AQUARONE, op. cit., p. 37).

[6] Patenti 30.XII.1814, art. 15. Su ciò cfr. pure A. LATTES, op. cit., pp. 334 e 344 e A. AQUARONE, op. cit., p. 39.

[7] Come fa notare il Lattes, poche erano state le varianti apportate alla legislazione francese dal governo provvisorio, e su temi che non riguardano il nostro caso (A. LATTES, op. cit., pp. 332 e 339-42).

[8] Non esisteva per il re di Sardegna un impegno formale di rispettare i codici francesi in Genova, ma ancora il Lattes fa notare che « l'inviato del re in seguito alle insistenti proteste del marchese Brignole aveva promesso a Vienna in modo esplicito, se non ufficiale, che i codici francesi sarebbero stati conservati nei tribunali civili e commerciali della Liguria » (A. LATTES, op. cit., pp. 332-33, con la bibliografia ivi citata). C'era quindi un obbligo morale, legato alla parola data in sede internazionale, a non introdurre cambiamenti nella legislazione civile e commerciale.

[9] Il termine è usato nelle patenti del 30 dicembre, ed è una palese — e cattiva — traduzione di quello contenuto negli accordi di Vienna. In effetti con questa parola, oscura nel suo significato italiano, il re di Sardegna si era impegnato formalmente verso i nuovi sudditi a conservare solo le due istituzioni, non la loro composizione né le norme circa il loro funzionamento (per cui era prevista solo una proroga in via provvisoria).

[10] Il libro IV del *code de commerce* regolava la composizione e la competenza dei Tribunali di Commercio: per il loro funzionamento in concreto essi dovevano rifarsi al codice di procedura civile, mentre la normativa sostanziale era contenuta, naturalmente, nel codice di commercio.

Le patenti del dicembre 1814 confermavano in blocco, anche se in via provvisoria, la legislazione francese, stabilendo che « nulla parimenti s'innovi in rapporto alle Leggi e Regolamenti che sono ora in osservanza, finché con piena, e matura cognizione possiamo deliberare sulle variazioni e modificazioni, che crederemo opportuno di dover adottare » [11]. In tal modo restavano, anche se solo temporaneamente, in vigore le norme commerciali e processuali francesi, nonché i Tribunali di Commercio esistenti, oltre che in Genova, a Chiavari, Savona, Novi, San Remo, Porto Maurizio [12].

L'aspetto giuridico dell'annessione della soppressa repubblica di Genova allo Stato sabaudo parve per il momento trascurato dal Governo piemontese, per quanto concerne la materia commerciale. Tutta l'attenzione fu concentrata sulle non lievi conseguenze economiche: nel dicembre 1814 quello che era considerato il maggior esperto di problemi commerciali, il Ghiliossi [13], aveva già terminato una poderosa relazione sull'argomento, esaminando particolareggiatamente — settore per settore — le prospettive apertesi per l'economia ed il commercio piemontesi [14].

La vacanza di ben tre posti presso il Tribunale di Commercio di

[11] Patenti 30.XII.1814, preambolo. Come si può notare, la conferma in blocco di tutta la disciplina anteriore era provvisoria, ed anzi indicava nel sovrano il proposito di introdurre in seguito modificazioni. Su ciò cfr. pure A. AQUARONE, op. cit., p. 37.

[12] Tali tribunali erano stati istituiti con decreto imperiale del 6.X.1809, in adempimento di quanto contenuto nel codice di commercio (artt. 615-44). È interessante notare che per documentarsi il Governo piemontese si fece inviare dalla Liguria copia della legislazione francese sui Tribunali di Commercio, conservata in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare.

[13] Il cav. Giuseppe Ignazio Ghiliossi di Lemie, entrato nel 1773 al « regio servizio », fu nominato Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino con patenti 9.II.1776, ed ivi si segnalò subito per il suo interesse per la materia commerciale. Nominato nel 1779 giudice fisso presso il Consolato di Torino, vi rimase anche dopo aver ottenuto nel 1784 il grado di Senatore e nel 1787 una ulteriore pensione, fino al 1791, quando fu nominato Procuratore generale del commercio. Il Ghiliossi dedicò tutta la sua vita a raccogliere notizie sulla materia commerciale, al punto che il suo archivio — in alcuni punti più ricco persino di quello del Consolato di Torino — poté rimpiazzare quello dello stesso Consolato, bruciato nel 1817: ne resta un imponente inventario. La sua indiscussa conoscenza del ramo fece sì che fosse a più riprese consultato per i vari progetti di riorganizzazione della materia commerciale dal 1814 al 1823, anno in cui morì. Sul Ghiliossi numerosi documenti sono in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, mazzi 1-2 da inventariare. Su di lui cfr. pure *retro* I.1, nota 13 e *infra* II.1, III.1, IV.1.

[14] La relazione, di oltre 35 pagine, si intitola « Pensieri sul reciproco commercio del Piemonte con Genova scritti in dicembre 1814 e nell'istante della seguita riunione dell'uno e dell'altro Stato dal conte Ghiliossi di Lemie procuratore generale del commercio ». Sta in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare.

Genova [15] mise in luce il problema della giurisdizione commerciale nel febbraio 1815 [16]. La Regia Delegazione di Genova chiese al Governo di provvedere con urgenza, invitando a nominare direttamente i tre membri mancanti [17], con una proposta che incontrò il favore del Governo [18]. Il clima politico era però tale che la situazione verificatasi preoccupò l'ambiente genovese, che temeva una ristrutturazione dell'organo con composizione del collegio col sistema misto [19].

La Camera di Commercio di Genova alla fine di febbraio decise di far sapere il suo punto di vista in proposito con una ' memoria ' inviata sotto

[15] L'organico del Tribunale di Commercio di Genova era composto di un presidente, sei giudici effettivi e quattro supplenti. La mancanza di tre giudici rendeva, secondo l'affermazione della Delegazione, « impraticabile » l'istituzione, poiché in tal modo restava un solo supplente: trattandosi di commercianti impegnati nei loro traffici, era infatti abbastanza comune l'assenza di qualche membro. Bastavano quindi due assenze per paralizzare l'organo.

[16] I primi provvedimenti sabaudi avevano conservato i Tribunali di Commercio e la loro struttura anteriore: sarebbe stato sufficiente ora sospendere temporaneamente la reintegrazione dei membri mancanti, in attesa di prendere decisioni definitive sull'organizzazione dell'organo, per paralizzarne di fatto il funzionamento, venendo a mancare il numero legale dei membri.

[17] A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare. La ' Divisione Legislazione e Interno ' della Delegazione prospettava il problema l'11 febbraio al conte Vidua, ed invitava il Governo a decidere « provvisionalmente », data l'urgenza. Faceva infatti presente che « pare che nelle attuali circostanze sarebbe più opportuno che la nomina dei mancanti soggetti si facesse direttamente da S. M. per modo interinale ». Gli artt. 618-19 del codice di commercio prevedevano in effetti l'elezione da parte dell'assemblea dei notabili commercianti, e così si era fatto durante la dominazione francese; ma già il successivo Governo provvisorio aveva « proceduto esso stesso ' motu proprio ' al rimpiazzo dei giudici mancanti ». L'art. 15 delle patenti sabaude 30.XII.1814 aveva confermato il sistema in atto, ma qual'era? Poteva ancora considerarsi in atto il sistema francese, se già se ne era distaccato il Governo provvisorio, e se nel frattempo questo aveva elaborato un progetto di legge « rimasto in sospeso » che « avrebbe deferita l'iniziativa della nomina di cui si tratta alla Camera di Commercio, aggiungendovi però un numero di commercianti fuori del suo seno uguale a quello della Camera medesima »? Il sistema francese sembrava superato, quello ideato dal Governo provvisorio non ancora in vigore; alla Delegazione sembrava che l'unica soluzione possibile fosse la « nomima provvisionale ».

[18] A.S.To., *ibidem*. Ciò si deduce dalla nota di risposta allegata alla proposta della Delegazione, e dal fatto che il Governo poco dopo provvedeva a sua volta alla nomina dei tre membri mancanti.

[19] Se si poteva temere la paralisi dell'organo per la mancata nomina, era soprattutto il « clima » dell'annessione a far temere in Genova ogni mossa sabauda. Nel caso specifico, si temeva — con ogni probabilità a ragione — che nei Tribunali di Commercio genovesi i giudici commercianti fossero affiancati da giudici togati, con prevalenza di questi ultimi. Tutte le successive istanze e pressioni genovesi sono dettate dall'aspirazione alla conservazione dei tribunali commerciali (peraltro mai messa espressamente in discussione) e soprattutto dalla richiesta che vi siedano solo giudici commercianti, poiché il pericolo imminente era la composizione mista del collegio.

forma di supplica al sovrano [20]. In essa si sosteneva non solo la necessità assoluta della conservazione del tribunale, ma si chiedeva pure che, oltre a mantenerne le strutture e l'organizzazione esistenti, si riconoscesse la partecipazione dell'elemento commerciale anche al giudizio d'appello e si ammettesse che la designazione dei giudici provenisse dai commercianti [21]. Le motivazioni addotte sono di due specie, e per anni verranno ripetute nell'ambiente genovese [22]. Se infatti si ricorda la validità della passata esperienza locale [23], si invocano pure le tesi dottrinarie più note a favore dei

[20] La Camera di Commercio si riunì il 27 febbraio e decise di « umiliare ai piedi di S. M. » le sue osservazioni sul problema del Tribunale di Commercio di Genova. La « memoria » fu inviata il giorno dopo al Governo di Torino con un « foglio accompagnativo » del Vicepresidente della Camera stessa. Di essa esiste una copia in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare, anno 1815; altre due copie si trovano nel mazzo successivo (anni 1815-16).

[21] Dopo avere esposto i motivi che inducevano la Camera di Commercio genovese a farsi interprete dei « sentimenti » dei commercianti genovesi e dopo averne esposte le ragioni, la Camera di Commercio sintetizza alla fine della « memoria » le richieste che « ardisce supplicare »: « 1°. Che niente sia innovato all'organizzazione del Tribunale di Commercio che Sua Maestà si è degnata conservare. - 2°. Che anche in appello le cause di commercio siano giudicate da negozianti, o che almeno sia ripristinata la Legge, che esisteva a questo proposito all'epoca della riunione di Genova alla Francia, e che Giudici Negozianti debbano interloquire nelle predette cause fino alla loro ultima definizione. - 3°. Che sia conservata a notabili Commercianti oppure sia attribuita alla Camera di Commercio la prerogativa della presentazione delle nomine de' Giudici del Tribunale di Commercio all'approvazione di Sua Maestà ». Il primo punto è giustificato soprattutto con la bontà dell'esperienza genovese, con i riconoscimenti esteri, con il formale riconoscimento del sovrano « nelle regie Sue patenti, che conservava il Tribunale di Commercio di Genova colle attuali sue attribuzioni »: « ed è questo stesso Tribunale che con sommo applauso giudica da diciott'anni, esclusivamente in prima istanza, le loro differenze senza l'intervento di verun Consultore ». Circa il secondo punto la Camera fa presente che già « in diversi periodi i Tribunali d'appello per le Cause di Commercio furono composti egualmente di negozianti ». Per quanto concerne il terzo punto, la Camera ricorda l'opportunità che la designazione dei giudici commercianti avvenga o secondo il vecchio sistema francese o secondo il nuovo progetto del Governo provvisorio che non si era riusciti ad approvare, ma in ogni modo non per scelta sovrana unilaterale.

[22] Da un lato si richiamano i precedenti genovesi; dall'altro si ricordano le prese di posizione teoriche a favore della giustizia commerciale in mano ai commercianti. I due piani, quello pratico e quello teorico, sono però frammisti e confusi nella « memoria » camerale, poco preoccupata di scindere affermazioni generali valide per ogni caso e realizzazioni concrete legate all'esperienza locale, ma interessata unicamente ad usare, nel modo considerato più incisivo, di ogni argomento a propria disposizione per difendere l'attuale organizzazione del Tribunale di Commercio genovese.

[23] « Desideravano già da molti anni i Commercianti di Genova d'avere un Tribunale composto di sole persone del di loro ceto, che primativamente decidesse le loro controversie per causa di mercatura. (...) Ottennero finalmente, con vero trasporto, il loro intento nell'istituzione d'un Tribunale composto di soli Negozianti, ed è questo stesso Tribunale che con sommo applauso giudica da diciott'anni, esclusivamente in prima

tribunali commerciali con giudici commercianti: l'esclusivo interesse dell'elemento commerciale ai problemi della giustizia commerciale, la capacità dei commercianti di provvedere degnamente da soli all'amministrazione della giustizia commerciale, la necessità di giudizi rapidi ed equitativi, basati essenzialmente sull'accertamento del fatto [24].

istanza, le loro differenze senza l'intervento di verun Consultore. (...) Non è poi negato a' Negozianti Genovesi d'instruirsi nelle Leggi municipali ed in quelle altre applicabili al Commercio, e seppero finora darne luminose prove nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, come possono attestarlo i Tribunali Superiori composti d'illuminanti Giurisperiti che in grado d'Appello ne confermarono le decisioni: (...) fra milletrecentoventinove sentenze emanate dal Tribunale di Commercio nel corso dell'anno 1814 solo quarantuna sono state portate in appello, quatordeci di queste sono state confermate, una è stata conciliata, venticinque pendono ancora indecise, ed una sola fu rivocata, come si è detto, per mancanza di forme. Egli è pur noto che le massime di Giurisprudenza mercantile addottate da Giudici Negozianti Genovesi, quantunque non assistiti da Giurisperiti nelle loro decisioni, sono state non solo applaudite, ma inserite ben anche per norma ne' Bollettini delle Leggi d'una delle primarie Nazioni d'Europa, e rapportate in quasi tutti i fogli pubblici d'Italia ».

[24] A sostegno di una tesi rigidamente soggettivistica (in contrasto peraltro proprio con l'oggettivizzazione del diritto commerciale già operata dal codice francese con l'adozione della teoria degli atti di commercio) la Camera di Commercio giunge a far notare che il problema interessa i soli commercianti genovesi: « tutti i Commercianti indistintamente di questa piazza, che sono i soli che dipendono dalla giurisdizione di detto Tribunale, ben lungi dal reclamare innovazioni, non desiderano che la conservazione della sua organizzazione attuale ». La tesi soggettivistica (esposta peraltro ad un Governo che ha da poco ripristinato le corporazioni) è ribadita ancora quando, per contrastare l'ipotesi di collegi misti, la Camera — con implicito riferimento al confronto coi Consolati sabaudi — fa notare che i collegi misti possono essere convenienti ove siano « unite le Giurisdizioni Civili, Criminali e Diplomatiche », non nel Tribunale di Commercio di Genova, il quale « non giudica che in cause meramente civili, e dove risulti qualche criminalità ne traduce i Rei a' Tribunali competenti »: sola competenza dei tribunali commerciali è la materia commerciale, materia interessante ai soli commercianti: pare logico lasciare corporativamente ad essi pure il giudizio. In Genova i giudici commercianti locali « non la cedono a verun altro per probità e delicatezza » ed hanno saputo « istruirsi nelle leggi municipali ed in quelle altre applicabili al commercio », tanto da « darne luminose prove nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie ». Lo stesso diritto da applicare è in parte diverso: « l'equità e la buona fede sono sempre state la base de' giudizi del Tribunale di Commercio di Genova ». Infatti « le consuetudini, gli usi e Statuti formati ed approvati dal consenso universale de' popoli commercianti, e la pratica di essi, che non può acquistarsi se non da quegli, che alla professione del Commercio si dedica, sono i Codici e le uniche basi della giurisprudenza commerciale che mal si concilia colle sottigliezze legali: e nella decision delle cause commerciali si dee più d'ogni altra cosa avere in vista la ragion naturale, la verità ed equità senza far gran caso delle formalità, e senza attendere lo strepito e la figura del Giudizio. I fatti devono essere, come diceva un'illustre Soggetto, esposti nella massima semplicità e per quanto possibile da litiganti medesimi (...). I Giudici di Commercio in una parola non sono né devono essere che Giudici di Pace e di Conciliazione, e devono essenzialmente scegliersi fra i Mercadanti o Negozianti, per professione estranei al linguaggio ed alle forme d'una procedura complicata. Non hanno né devono avere altro in vista che di scoprire la verità ne' fatti di Commercio,

Il Governo, come si è detto, seguì il consiglio della Delegazione, e nominò d'autorità i tre giudici mancanti del Tribunale di Commercio genovese, senza prendere per il momento altre iniziative. Esso tenne peraltro presente la ' memoria ' della Camera di Commercio di Genova [25], e si preoccupò di farla esaminare con attenzione da un tecnico per avere un giudizio sulla validità delle richieste che vi erano esposte [26].

Le osservazioni fatte, redatte in forma anonima, confutano punto per punto tutte le affermazioni della Camera di Commercio, ed indicano nell'estensore la volontà politica di proporre l'abolizione dei tribunali commerciali di ispirazione francese. Esse rivelano un indubbio spirito polemico verso le richieste genovesi, ma sono per certi aspetti molto interessanti, sia come indice di una determinata mentalità degli ambienti vicini al Governo di Torino, sia come testimonianza di un certo scetticismo verso le nuove istituzioni [27]. Anche se nulla traspare di ufficiale, non dovevano essere del

e questi non possono essere familiari che ai soli Commercianti. E conviene ben guardarsi dal fraporre qualunque altra classe di persone fra il Negoziante che giudica ed il Negoziante che dimanda una decisione ». Quest'ultima osservazione è quanto mai significativa della mentalità degli estensori della « memoria », e pure del loro *animus* nei confronti del giudice togato, per lo più ancora di estrazione o mentalità nobiliare.

[25] La « memoria » fu accolta solo nella sua prima richiesta, ma si può dire sia servita allo scopo prefissatosi, cioè a « congelare » la situazione esistente. È indubbio che in ciò fu seguita anche perché tale era la richiesta della Delegazione genovese. Il Governo si preoccupò peraltro di farne esaminare le affermazioni, perché queste erano in buona parte in contrasto con i principî della propria politica legislativa, ma non andò oltre.

[26] Il « parere » riporta i punti salienti della « memoria » e li confuta a fronte uno ad uno. Esso è anonimo ed informale; pare però da escludere provenga dal Ghiliossi in base alla grafia. Si trova in A.S.To., *ibidem*, m. 2 da ordinare, unito alle due copie della « memoria » ivi esistenti.

[27] Già l'esordio delle « osservazioni » è significativo: l'estensore risponde all'affermazione che in Genova da sempre si desiderava un tribunale commerciale dicendo che « in tanti anni d'esistenza politica » mai Genova vi provvide e che « l'averla avuta per soli 18 anni, e ad opera di un Governo estero, non prova gran tutto il bisogno ». Significativa la conclusione: « il fatto è che la sola rivoluzione portò la mania di farsi giudicar da dei pari; si è veduto che questa, come quella de' giurati in materia criminale, sono istituzioni buone unicamente in teoria filosofica ». Il sovrano si è impegnato a rispettare il Tribunale di Commercio: lo conserverà, ed i Genovesi stiano tranquilli, e non pretendano anche di stabilirne l'organizzazione. Circa i giudici commercianti, le « osservazioni » sono radicalmente pessimistiche: non sono imparziali, non conoscono il diritto, hanno altro a cui badare, sono per lo più criticati. I giudici togati invece danno completa garanzia di imparzialità e di sensibilità giuridica, e possono benissimo applicare un diritto ed una procedura particolari, eseguendo il loro compito molto meglio dei negozianti. L'estensore delle « osservazioni » si dilunga nell'esporre gli svantaggi dei giudici commercianti ed i vantaggi di quelli togati, e conclude che « è certo, nel resto, che un Magistrato composto di giudici legali insieme a negozianti, il quale procedesse con prontezza e senza formalità forensi concilierebbe tutto, e sarebbe molto più utile del corpo attuale »,

tutto infondate le voci genovesi sui propositi governativi di abolire i Tribunali di Commercio, o di provvedere ad una loro radicale ristrutturazione, con l'introduzione di giudici togati nel collegio [28].

I Tribunali di Commercio genovesi per il momento non vennero però toccati, per le difficoltà politiche che una simile decisione avrebbe procurato al Governo sabaudo, in campo locale ed internazionale, e fors'anche per la ferma presa di posizione della Camera di Commercio. Infatti l'editto del 24 aprile 1815 che istituì il Senato di Genova confermò espressamente i Tribunali di Commercio nella loro struttura esistente [29], rinviando eventuali modifiche al già preannunciato futuro « regolamento » per il ducato di Genova [30].

La disciplina definitiva dell'organizzazione del ducato di Genova e la determinazione delle norme in vigore furono infatti opera, come noto, del « regolamento » del 13 maggio 1815 [31]. Questo, se venne a modificare in

per ribadire infine ancora una volta la piena inopportunità di conservare un collegio composto di soli commercianti a svolgere una funzione così delicata, dilungandosi ad enumerarne le ragioni.

[28] Ciò si può dedurre da più parti. La « memoria » della Camera di Commercio genovese insiste sia sull'impegno del re di conservare organo e struttura esistenti sia sull'inopportunità di giudici togati o consultori nel collegio giudicante. La stessa richiesta della Delegazione genovese di rimpiazzare i giudici commercianti esistenti dimostra una certa paura di novità. Le « osservazioni » di risposta alla « memoria » camerale indicano che, se si intendeva conservare l'organo, lo si voleva comporre in modo misto: il netto rifiuto di un « giudizio dei pari », la dura critica ai giudici commercianti, il richiamo al fatto che persino « nel cessato regno d'Italia ogni Tribunale di Commercio aveva un Assessore legale », l'annotazione che conferma dell'organo non vuol dire conferma della sua organizzazione interna, il definitivo giudizio circa la bontà del sistema misto stanno in questo senso, e per di più notando che in tale collegio misto la prevalenza sarebbe lasciata certo ai giudici togati. Lo stesso editto del 24 aprile 1815 (senza dubbio successivo alle « osservazioni » di cui si è detto) nella sua forma ambigua, che lascia tutto impregiudicato circa la struttura dell'organo, indica che da Torino si era favorevoli ad una ristrutturazione sulla base del sistema misto.

[29] R. E. 24 aprile 1815, edito in *Raccolta di regi editti...* cit., III, pp. 270-72. All'art. 16 si dice espressamente che « i Tribunali di Commercio continueranno intanto a conoscere, procedere, decidere come per lo avanti, ed a norma delle leggi di commercio già in osservanza, colle variazioni ed aggiunte che saranno stabilite nel predetto regolamento ». Come si vede, la conferma è per il momento provvisoria (« intanto »; « variazioni ed aggiunte che saranno stabilite »), e può permettere qualsiasi ristrutturazione dell'organo.

[30] L'emanazione di un « regolamento » organico per il ducato di Genova è preannunciata nel preambolo dell'editto e nell'art. 1; la specificata temporaneità della conferma dei Tribunali di Commercio esistenti può perciò essere giustificata, anche se è più marcata rispetto al resto, per le notate espressioni specifiche usate.

[31] *Regolamento di S. M. per le materie civili e criminali nel ducato di Genova.* Su tale « regolamento » è fondamentale il già citato lavoro del Lattes, che ne esamina le

modo notevole l'ordinamento preesistente in campo penale e processuale [32], introducendo nel nuovo ducato — nella sostanza — gran parte delle vigenti norme sabaude (cioè le Regie Costituzioni del 1770 e successive modifiche [33]), lasciò praticamente invariata la materia commerciale, a base della cui disciplina restò il codice francese [34].

Anche i Tribunali di Commercio esistenti furono conservati in blocco, e non solo quello di Genova [35]. I propositi di ristrutturazione limitatrice non si vennero quindi in sostanza concretizzando [36]. Un titolo del « regolamento », l'ultimo del libro primo, disciplinò in qualche parte il funzionamento dei Tribunali di Commercio, ma lasciò per tutto il resto in vigore

caratteristiche principali. Su esso cfr. pure da ultimi A. AQUARONE, op. cit., pp. 39-42 e I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contradditorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel regno di Sardegna,* in « Rivista di storia del diritto italiano », XLIV-XLV (1971-72), pp. 147-48.

[32] Come fa notare il Lattes, nel campo civile non ci fu alcun riconoscimento della validità del *code Napoleon,* ma questo restò in vigore con le modifiche apportatevi dal Governo provvisorio (A. LATTES, op. cit., pp. 334, 338-44). Nel campo penale e nelle procedure — sia civile che penale — si giunse invece ad un cambiamento pressoché radicale, con l'abolizione del sistema francese e l'adozione di quello in vigore nello Stato sabaudo (A. LATTES, op. cit., pp. 344-50; A. AQUARONE, op. cit., p. 40; I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 147-48). Tali innovazioni erano già state d'altronde annunciate con l'editto del 24 aprile 1815 istitutivo del Senato genovese, con la dichiarazione della convenienza di modificare le norme processuali (A. LATTES, op. cit., p. 334).

[33] Cfr. per tutti in particolare A. LATTES, op. cit., pp. 335-38 e 344-50.

[34] A differenza di quella civile, la legislazione commerciale francese fu espressamente riconosciuta dal « regolamento », a proposito del fallimento e proprio dei Tribunali di Commercio: *Regolamento...* cit., lib. I, tit. 51, art. 39 e tit. 63, art. 4. Su ciò cfr. pure A. LATTES, op. cit., pp. 334 e 344 e A. AQUARONE, op. cit., p. 40.

[35] Il trattato di Vienna imponeva di conservare unicamente il Tribunale di Commercio di Genova; il « regolamento » confermò invece tutti quelli esistenti. Esso, nella nostra materia, sembrerebbe quindi abbastanza ' aperto ', ma la conferma è temporanea, anche se senza termine finale: « i tribunali di commercio attualmente esistenti nel ducato di Genova continueranno intanto ad esercire la loro giurisdizione ne' distretti a ciascuno di essi attualmente assegnati, e colle stesse attribuzioni che hanno in oggi » (*Regolamento...* cit., lib. I, tit. 63, art. 1). Sulla conservazione di tali tribunali da parte del « regolamento » cfr. pure A. LATTES, op. cit., pp. 344 e 347.

[36] Le « osservazioni » di cui si è detto (*retro,* note 26-27), anteriori al « regolamento », non furono quindi pienamente ascoltate. Sembra si possa dire che i propositi governativi corrispondessero alle « osservazioni », ma le notizie provenienti da Genova devono avere per il momento indotto il Governo a soprassedere: il problema non era di importanza tale da indurre a rischiare contrasti troppo accesi con l'ambiente locale, già così poco favorevole ai Piemontesi. Lo stesso testo del « regolamento » indica che ancora una volta i propositi « repressivi » della prima Restaurazione sabauda sono stati sostituiti, momentaneamente, da una politica più morbida, che in sostanza ha provvisoriamente lasciato sussistere la situazione esistente.

la procedura applicata, cioè quella del codice di procedura francese [37], che in Liguria fu quindi mantenuto per le sole cause commerciali [38].

Alcune innovazioni significative sono però da tenere presenti. In primo luogo il fatto che, pur restando i Tribunali di Commercio composti esclusivamente di commercianti, la loro designazione fu definitivamente prevista secondo il principio della nomina regia [39], a sua volta rafforzata dal giuramento del designato prima di prendere le funzioni [40]. Per quanto riguarda l'ordinamento, ci fu inoltre una variante di un certo peso: l'appello, quando ammesso [41], fu affidato formalmente alla cognizione del Senato testé costituito [42], e fu regolato non dalla più snella procedura commerciale, ma da quella propria del Senato stesso [43]. In tal modo, almeno per l'appello, la

[37] *Regolamento...* cit., lib. I, tit. 63, art. 4: « nulla per ora è innovato alle leggi vigenti in materia di commercio, né al modo di procedere avanti il tribunale di commercio », salvo alcuni dettagli collegati con la riforma della normativa civile già effettuata. È interessante a questo riguardo notare che, proprio mentre il « regolamento » sostituisce il codice di procedura civile francese per i giudizi ordinari, dettando per essi una nuova disciplina, in via speciale e per i soli Tribunali di Commercio conserva 'in toto' la procedura francese, che quindi sopravvive nel ducato di Genova solo innanzi a questi tribunali. Ne consegue che le norme processuali applicate davanti a tali organi vengono a divergere profondamente da quelle applicate nei giudizi ordinari, sancendo nel modo più marcato la « specialità » degli organi e della giustizia commerciale.

[38] In tal modo in Liguria il giudizio commerciale in questo momento si differenzia notevolmente da quello civile (A. LATTES, op. cit., pp. 346-47), e costituisce l'unico giudizio nel quale si segue ancora la procedura francese, con tutti i risvolti « politici » che in tale conservazione alcuni potevano vedere.

[39] *Regolamento...* cit., lib. I, tit. 63, art. 1.

[40] *Ibidem,* art. 2; tale principio era peraltro già previsto dall'art. 629 del codice di commercio francese.

[41] La possibilità dell'appello resta anch'essa regolata dal codice commerciale francese, a cui fa riferimento lo stesso « regolamento » (*ibidem,* art. 5): essa era limitata o dal valore della causa o da una comune dichiarazione delle parti di rinunciarvi (artt. 639 e 646 francesi).

[42] *Regolamento...* cit., *ibidem,* art. 5. Il Senato veniva in tal modo a sostituire le Corti d'appello previste per gli appelli in materia commerciale: gli artt. 6-7 si preoccuparono pertanto di questo cambiamento, da un punto di vista per lo più formale.

[43] Lo dice lo stesso art. 5, precisando che « il procedimento avanti il Senato sarà lo stesso che per le cause civili ». L'alto concetto che si ha del Senato da parte del legislatore sabaudo fa sì che non si possa ammettere davanti ad esso una procedura diversa da quella introdotta in Genova proprio per quest'organo. Colpisce subito la stranezza di ammettere, per una stessa causa, un sistema completamente diverso di procedura — anche quanto a principi ispiratori — tra il primo grado e il secondo. Tutte le critiche che già si sentivano sulla procedura civile sabauda a maggior ragione si potevano rilevare in questo caso, potendosi facilmente paragonare i due diversi sistemi adottati, in primo e secondo grado. La vecchia procedura sabauda, la limitatezza delle riunioni del

controversia commerciale tornava ad essere giudicata da giudici togati, e per di più non ' alla commerciale ', ma secondo la procedura delle altre cause [44]. Le richieste della Camera di Commercio genovese erano state in ciò completamente disattese [45].

In certo qual senso, pur mantenendo in tutto il ducato i Tribunali di Commercio di modello francese, se ne cercava di controllare l'operato, sia sostituendo il principio elettivo con la nomina regia, sia prevedendo come organo d'appello il Senato, che poteva esercitare pertanto — su iniziativa delle parti interessate — un certo controllo sulle sentenze di tali tribunali, riformandole quando necessario, specie per la corretta applicazione della legge [46].

Il « regolamento » sardo per il ducato di Genova conservò quindi nella nostra materia, a differenza del resto, la normativa francese. Ciò fu senza

Senato, la lentezza del procedimento venivano a cozzare in pieno con i principi che si volevano alla base della giurisdizione commerciale. Era forse il sistema peggiore che si potesse escogitare, sia a danno del commercio, sia a riscontro delle ' pecche ' delle innovazioni sabaude in Genova.

[44] Sembra quasi che si voglia differenziare profondamente il giudizio davanti ai giudici togati (vincolato alla procedura prevista dal libro I del « regolamento », formale e legata a schemi particolari) dal giudizio di 1° grado dei giudici-commercianti (svolto secondo le norme sostanziali e processuali francesi), come se questi — secondo il legislatore sabaudo — seguissero non vere norme giuridiche, ma decidessero sempre « secondo equità », cioè senza altro metro che quello del loro buon senso. In tale prospettiva allora anche la conferma della disciplina francese poteva sembrare al legislatore sabaudo politicamente poco significativa.

[45] La Camera di Commercio aveva chiesto (*retro,* nota 21) l'intervento di giudici commercianti, se non addirittura un organo d'appello composto come quello di primo grado; ora l'appello è demandato a soli giudici togati (il Senato), e secondo una procedura certo non rapida e « commerciale », ben diversa da quella di primo grado (*retro,* note 42-44).

[46] Nulla di così grave si dice espressamente. Pare però che dal tenore delle disposizioni, dai principî che hanno ispirato i redattori del « regolamento », dalle idee manifestate successivamente da magistrati anche abbastanza ' aperti ' si possa dedurre che sfiducia ed incomprensione verso i Tribunali di Commercio genovesi avessero indotto il Governo sabaudo a considerare le decisioni di questi molto approssimative in linea di stretto diritto. Si può perciò comprendere la volontà politica di non ammettere un processo d'appello troppo rapido, per giudicare con calma e ponderazione e per controllare che la legge — qualunque essa fosse — fosse stata rispettata. L'art. 5 del « regolamento » (lib. I, tit. 63) lasciava al Senato genovese un discreto margine d'azione per riprendere l'esame della causa quasi da capo. Naturalmente ciò era ben poco in armonia con l'esigenza di rapidità del procedimento commerciale, nonché con le richieste di giudizi « alla commerciale », basati essenzialmente sul fatto: il cosiddetto rispetto della ' legalità ' fu considerato principio da difendere comunque.

dubbio dovuto alle particolari condizioni del commercio ligure [47], ed alla condizione ' marittima ' dei tribunali commerciali ivi esistenti (eccetto Novi [48]), non certo all'aspirazione di trattare con particolare favore il commercio locale [49]. Lo stesso Governo piemontese si rendeva conto che era impossibile estendere alla Liguria le superate norme sabaude che mai vi erano state in vigore [50]. Tale situazione comportava però una profonda differenza fra le disposizioni delle terre già sabaude e quelle del ducato di Genova, con conseguenti diversità di trattamento che non potevano che far sorgere perplessità e critiche, specie nelle terre di confine [51].

Le scarne norme del « regolamento » sui Tribunali di Commercio non si ponevano certo il problema di armonizzare la disciplina francese con le disposizioni sabaude in vigore nel Genovesato. Ben presto nacque quindi qualche dubbio sull'applicazione di una norma o dell'altra circa alcuni aspetti del funzionamento della giurisdizione commerciale [52].

I problemi sorti « sul modo di procedere alle citazioni e significazioni degli atti dipendenti dalla giurisdizione dei tribunali di commercio ed all'esecuzione delle sentenze degli stessi tribunali » furono risolti direttamente dal Senato genovese, che li chiarì avvalendosi dei poteri di supervisione spet-

[47] Cfr. per tutti da ultimi A. AQUARONE, op. cit., pp. 41-42 e G. GIACCHERO, op. cit., I, pp. 20-25, 32-41, 54-60.

[48] Come noto, la condizione « marittima » degli organi comportava conseguenze per il commercio internazionale e per lo scalo di navi estere, ed imponeva una maggiore liberalità anche in campo normativo verso le tradizioni « commerciali » delle piazze; lo stesso problema avevano i Savoia per il porto di Nizza. Anche il progetto del Balbo del 1820 terrà conto — per differenziarli dagli altri — dei tribunali commerciali costituiti in città costiere, a favore del ceto commerciale.

[49] A. AQUARONE, op. cit., p. 42.

[50] A. LATTES, op. cit., p. 334; A. AQUARONE, op. cit., pp. 41-42. Le diverse necessità dei Genovesi rispetto ai Piemontesi erano d'altronde già ben note sin dal momento dell'annessione. Mentre il Ghiliossi concludeva con troppo facile ottimismo il confronto fra le due economie prevedendo una facile complementarietà che avrebbe rafforzato entrambe (*retro*, nota 14), di ben altro tono era il memoriale inviato nel giugno 1815 dal Collegno al Vallesa, ove si nutrivano gravi preoccupazioni « à cause de la réunion de Gênes, dont les intérêts politiques et commerciaux sont sous beaucoup de rapports en opposition avec ces des anciens Etats » (« Memoriale sulla divisione del lavoro nelle Segreterie di Stato » allegato alla lettera del 17 giugno del Collegno al Vallesa, edito in A. SEGRE, op. cit., pp. 312-14).

[51] Lo notava già con particolare attenzione sin dal 1820 il Ceresa, e lo hanno ripetuto poi vari studiosi: [A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico ed analitico sulla riforma dell'antica legislazione del Piemonte, in dipendenza del Regio biglietto del 25 febbraio 1820*, Torino 1820, pp. 10-14 (cfr. da ultimo A. AQUARONE, op. cit., p. 41).

[52] A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da inventariare.

tantigli [53], con il manifesto senatorio del 10 luglio 1815 [54]. Esso confermò il sistema in corso per le citazioni davanti ai Tribunali di Commercio e specificò i criteri da adottare per l'esecuzione delle loro sentenze da parte dei giudici ordinari [55].

Il Senato dovette affrontare, alcuni mesi dopo, un altro problema, derivante ancora dalla difficoltà di contemperare la normativa francese conservata con la disciplina sabauda. Si trattava anche questa volta di un aspetto processuale, ma ora l'organo interessato era direttamente il Senato, trattandosi dell'appello delle cause commerciali [56].

L'art. 647 del codice di commercio che era rimasto in vigore vietava infatti all'organo d'appello di « sospendere l'esecuzione delle sentenze dei Tribunali di Commercio », per difendere al massimo il principio della rapidità del giudizio commerciale, e per obbligare il giudice di secondo grado a decidere con immediatezza il caso, se voleva giungere a definirlo prima che l'esecuzione del giudizio di primo grado lo rendesse inutile [57]. Il Senato

[53] Tali poteri erano previsti dall'art. 30 del R. E. 24 aprile 1815 di istituzione del Senato. Ad esso facevano esplicito riferimento sia il Barbaroux avvocato fiscale presso il Senato genovese nel comunicarne copia al Governo (lettera del 15.VII.1815, conservata *ibidem*) sia lo stesso Senato genovese nel proemio del manifesto: questo non veniva che ad interpretare ufficialmente ed a specificare la disciplina già implicitamente contenuta su questi punti nel « regolamento » del 13 maggio.

[54] Il manifesto è pubblicato in *Raccolta di regi editti...* cit., IV, pp. 336-38. Nell'indice del volume è peraltro erroneamente datato al 23 giugno ed assegnato alla p. 363.

[55] Il manifesto senatorio, composto di otto articoli, prevede all'art. 1 che « le citazioni (...) continueranno ad eseguirsi come per il passato ». Più complessa, anche perché più laboriosa, la disciplina dell'esecuzione; fra le norme in materia si può ricordare che l'esecuzione delle sentenze per « mobili o crediti o anche coll'aggiudicazione di stabili » sarà affidata « al giudice ordinario del luogo, in cui deve procedersi all'esecuzione » (art. 3), che le questioni sull'esecuzione saranno giudicate dopo citazione « nella forma ordinaria » dal « Consiglio di giustizia nel cui dipartimento si trova il Tribunale di Commercio da cui fu proferta la sentenza » (art. 4), che se il creditore vorrà far vendere degli stabili dovrà rivolgersi pure a tale Consiglio di giustizia che procederà secondo la procedura ordinaria (art. 5), che per la « carcerazione del debitore in materia di commercio » si continua a provvedere tramite uscieri (art. 7), che per Genova tutte le attribuzioni dei Consigli di giustizia in materia commerciale saranno esercitate dal Senato (art. 8).

[56] Tutto l'incartamento in proposito è contenuto in A.S.To., *Sez. I*, Mat. giuridiche, Regie costituzioni, m. 7 da ordinare.

[57] Nella relazione introduttiva del progetto di regolamento il Ramusati così illustrava il caso: « si dispone in esso Codice [francese] all'articolo 647 che in nessun caso a pena di nullità, ed anche del rifacimento de' danni, se vi ha luogo, le Corti d'appello non potranno sospendere l'esecuzione dalle sentenze dei Tribunali di Commercio quand'anche fossero tacciati d'incompetenza. Questa legge dettata dalla necessità di proteggere le operazioni commerciali, il di cui felice esito dipende sovente dalla celerità con cui

genovese, notando che allo stato dei fatti la velocità delle precedenti Corti d'appello [58] non era consentita al Senato, legato alla procedura delle vecchie e formalistiche norme sabaude [59], di fronte a casi di sentenze di primo grado la cui esecuzione non poteva essere arrestata pur pendendo ancora il giudizio d'appello [60], si preoccupò delle conseguenze, ed elaborò un progetto di regolamento che permettesse di raggiungere lo stesso risultato [61], preve-

si eseguiscono » presentava, peraltro, nel sistema legislativo sabaudo vigente altri inconvenienti.

[58] Le Corti d'appello potevano infatti, a proprio giudizio discrezionale « giusta l'esigenza de' casi, accordare la permissione di citare straordinariamente a giorni ed ora fissi per trattare il merito in linea d'appello ». Ne consegue che « la modificazione, ed il freno, che la legge impone per così dire a se stessa apre una via pronta e facile a chi si crede gravato dalla sentenza, che ha con sé l'immediata sua esecuzione, non già di sospenderne, ma di toglierne radicalmente la forza ». Anche se tutto ciò è legato alla discrezionale valutazione della Corte d'appello, il rimedio pare nel complesso buono.

[59] Significative sono le parole del Ramusati: il « salutare rimedio » previsto dalla legislazione francese « si rende inoperoso e nullo ogniqualvolta le forme prescritte per ordinare il procedimento formale in via d'appello innanzi il Senato, involvono per necessità un tratto di tempo, entro il quale la sentenza appellata viene eseguita ». Le « odierne nuove forme giudiziarie » che richiedono sempre l'istruzione formale davanti al Senato, per il troppo formalismo a volte fanno crollare il sistema, perché la sentenza del Senato rischia di giungere troppo tardi, quando magari è persino sparita la causa stessa del contendere, per esempio per una vendita all'asta conseguenza dell'esecuzione del giudizio di primo grado! È lo stesso equilibiro del sistema che qui è palesemente messo in crisi, come capita « allorché si ritengono alcune soltanto delle leggi di un dato ordine, e se ne accoppiano delle altre, che o nell'intrinseco o quanto alla forma ad un sistema diverso di legislazione si appartengono ».

[60] La lettera di accompagnamento della relazione, inviata il 10 agosto al Borgarelli, cita un fatto effettivamente accaduto, il « recente affare dell'inglese Grumovich », in cui se non si fosse trovata « fortunatamente la nullità a' termini del Codice di Commercio della vendita del naviglio ordinata dal Tribunale di Commercio » l'impossibilità di bloccare l'esecuzione della sentenza avrebbe addirittura causato un caso diplomatico, come dimostrano pure altri documenti esistenti nello stesso fondo.

[61] Ancora una volta chiarissima è l'illustrazione del Ramusati: « quindi inevitabile si rende, che o una nuova forma venga adottata, la quale uguagliando la prestezza della prima assicuri alla legge la piena sua esecuzione, o si accordi dal Sovrano al Senato la facoltà di sospendere anche ex primo decreto, e senza necessità di né anche delibare il merito, l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Commercio, qualora si sottopongono alla sua censura col mezzo dell'appellazione ». Il primo espediente è quello preferito. Il meccanismo è abbastanza semplice, e ricalca quello delle passate Corti d'appello. Seguiamo l'illustrazione del Ramusati: « si potrebbe permettere alla parte che si crede lesa di far citare a breve termine, previa permissione in iscritti del Primo Presidente, ed in assenza di chi regge la Classe, od anche dal Relatore Ebdomadario, il suo avversario a comparire personalmente, o per mezzo di Procuratore munito di mandato avanti quella delle due Classi che verrebbe indicata nel decreto di Citazione, alla prima udienza, dove sul rapporto fatto dall'appellante, in contraddittorio, od in legittima contumacia della parte citata, si pronunciasse nella stessa udienza sul fondo dell'appello a termini di Giustizia ».

dendo una procedura specifica per questi casi [62], ispirantesi a quella stessa procedura speciale già in atto presso le Corti d'appello della giustizia commerciale [63].

Era infatti palese ai Senatori che il problema era sorto a Genova per la procedura troppo lenta e formale che le cause commerciali erano costrette a subire di fronte al Senato, fors'anche per motivi di politica legislativa [64]. La volontà di conservare un rigido formalismo di fronte ad un organo del prestigio del Senato si traduceva non solo in un rallentamento del processo d'appello contrario ai principî ispiratori dei giudizi commerciali, ma andava contro lo stesso prestigio dell'organo, che rischiava di emanare una sentenza di riforma del giudizio di primo grado quando ormai l'esecuzione del precedente giudizio poteva avere radicalmente abolito la causa stessa del contendere [65].

[62] Il progetto di manifesto senatorio, in otto articoli, premesso che « rimanesi le più volte la seconda [sentenza] inoperosa ed ineficace, essendone il procedimento ritardato dalla rigorosa osservanza delle consuete forme, nelle quali s'instruiscono le cause avanti di noi », riconosce all'appellante che « avrà motivi di temere di un'imminente esecuzione sia nella persona che nei beni » di fare ricorso direttamente ed immediatamente al Senato chiedendo « che la causa sia spedita con abbreviazione delle Diete a giorno ed ora fissi » (art. 1). Il Senato « ogni qualvolta riconoscerà o non esservi od esserne cessata la necessità che la causa sia spedita nella forma avanti stabilita, ne ordinerà tosto l'Instruzione nella forma ordinaria » (art. 8), ed avrà quindi modo di decidere discrezionalmente se concedere o meno questa procedura insolita, escludendola solo ove sia sicuro dell'inutilità o pretestuosità della richiesta. Esso, « se sarà convocato, e in difetto il Primo Presidente o chi ne farà le veci, rilascierà secondo l'urgenza de' casi le opportune lettere citatorie » in cui « si indicherà la Classe innanzi alla quale dovrà la causa essere trattata » (art. 2). Stabilite le modalità della citazione (art. 3), il progetto tratta poi della presenza delle parti all'udienza (art. 4) e del suo svolgimento (art. 5): « si farà dall'appellante la relazione degli atti, ed il Senato sulle Conclusioni in iscritto delle parti, che dovranno rimanere depositate presso la Segreteria Civile, pronunzierà la sua Sentenza nella stessa udienza, o nella immediatamente successiva, avuta visione degli atti ». In tal modo il procedimento viene notevolmente accelerato e risolto in una o due udienze di seguito, mentre anche in questo caso speciale non ci si scosta dal principio generale del processo scritto. Anche i testimoni dovranno essere sentiti nella stessa udienza con rapidità (art. 7).

[63] Nel complesso si può dire che, tranne che per la forma scritta e per l'esame testimoniale, si tratta in sostanza della procedura a suo tempo applicata dalle Corti d'appello previste dalla legislazione francese.

[64] Si doveva effettuare la citazione scritta, stabilire la Classe competente, e poi seguire la normale *'routine'* di tutte le cause, secondo un calendario che non riconosceva precedenza a quelle commerciali, che venivano perciò ad accodarsi a numerose altre civili. È d'altronde possibile che tutto ciò fosse stato a suo tempo voluto, senza valutarne a fondo alcuni inconvenienti, per dare al giudizio d'appello davanti al Senato genovese un suo tono « giuridico » particolare (*retro*, note 43-46).

[65] *Retro*, note 59-60.

Il progetto di regolamento, che veniva a dettare una disciplina innovatrice e più veloce per l'appello delle cause commerciali, poteva rientrare nelle prerogative riconosciute al Senato genovese dalle patenti di costituzione [66], ma un dubbio in proposito [67] consigliò il Ramusati, avvocato fiscale generale a Genova [68], di inviarne per prudenza una copia a Torino al Borgarelli, prima che fosse ufficialmente adottato [69]. Fu come dire insabbiare definitivamente il progetto, anche se proveniva da un organo di indubitata fiducia quale il Senato genovese [70].

Ammessa ormai di fatto l'esistenza dei Tribunali di Commercio nel ducato di Genova, il Governo provvide nello stesso anno 1816 ad armonizzarne le competenze territoriali nella Liguria occidentale con l'organizzazione sabauda preesistente, dopo una preventiva indagine esplorativa sulla situazione locale [71]. Le patenti del 19 aprile 1816 stabilirono così la nuova

[66] R. E. 24 aprile 1815, § 30 (*retro*, nota 29).

[67] Il dubbio, secondo lo stesso estensore del progetto di regolamento, stava in ciò: « se possa il Senato ordinarne l'esecuzine senza previa Sovrana approvazione. Nasce il dubbio dal confronto del § 30 del Regio Editto delli 24 aprile 1815 col disposto dall'articolo 5 Titolo 63 Parte I del Regio Regolamento alle parole *il modo e tempo, ecc.* » (lettera del 10 agosto 1816 diretta al Borgarelli dal Ramusati esistente in A.S.To., *ibidem*).

[68] Sul Ramusati, cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura...* cit., II, pp. 359 e 382.

[69] Il Ramusati nella sua lettera fa presente che il progetto da lui stesso elaborato è stato accolto all'unanimità dal Senato genovese, ma che prima di « renderlo pubblico » pensa doveroso « rassegnare » il dubbio di cui si è detto « alla profonda penetrazione » del Borgarelli « sospendendo la pubblicazione » in attesa di chiarimenti da Torino; allega alla lettera copia sia della relazione esplicativa che del progetto, e ... resta in attesa.

[70] Non abbiamo notizia né che il progetto sia stato pubblicato successivamente, né che esso sia stato esaminato dalla Segreteria degli Interni. La pratica dovette probabilmente essere messa per il momento a tacere, e così vi dovette restare. Si noti, peraltro, che il progetto non proveniva, come la richiesta della Camera di Commercio, da elementi genovesi, ma dai magistrati sabaudi nominati a reggere il Senato genovese testé costituito, e che pertanto poteva essere vista con ben altro favore alla Segreteria agli Interni di allora. Sul problema d'ora in poi cade però egualmente il silenzio.

[71] La ricostituzione dell'organizzazione della contea di Nizza e del principato di Oneglia si intersecava con i territori della Liguria occidentale da poco acquisiti: fu incaricato di un'indagine conoscitiva dei provvedimenti consigliabili in materia di giustizia commerciale il Cristini, giudice sabaudo in Oneglia (l'incartamento è in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare). In data 16-I-1816 il Cristini rispose circa il Tribunale di Commercio di San Remo, facendo presente che una corrente di opinione locale vorrebbe « un giureconsulto per procuratore generale del commercio » e sarebbe quindi favorevole ad una specie di Consultore legale e rappresentante statuale, mentre « altri (...) temono che quel giureconsulto, a fronte di semplici negozianti, fosse per avere troppa influenza nei giudizi, cosicché questi dipendessero affatto da lui ». Il Cristini dichiara di non sentirsi di dare un giudizio sul problema, e lascia intendere che in sede locale qualunque soluzione potrebbe essere facilmente accettata; a suo dire, ciò che è desiderato *in loco* è che l'appello sia trasferito a Nizza da Genova, e « non

circoscrizione del Senato di Nizza, ed indirettamente compresero quindi nella giurisdizione del Consolato nizzardo alcune terre che prima ne erano escluse [72]. Altre patenti del 23 aprile, quindi di pochi giorni successive, provvidero

avanti il Senato, ma dinanzi il Magistrato di Commercio, tanto più che questo è composto di cinque giudici legali », essendo il Consolato. In risposta ad una lettera del Borgarelli del 23 febbraio che doveva chiedere altri chiarimenti circa la situazione di Porto Maurizio, il Cristini il 9 aprile comunicava che « la giurisdizione del Tribunale di Commercio di Porto Maurizio si estende sopra tutti i mandamenti che già dipendevano dal Tribunale di Prima istanza ivi pur stabilito, ad esclusione del solo Principato di Oneglia » (cioè Porto Maurizio, Diano, Santo Stefano, Pieve di Teco). Circa la situazione legata alla giurisdizione del Tribunale di Commercio, il commercio interno « conta poco ». « Le quistioni mercantili procedono dalle principali città e paesi marittimi, quali sono Albenga, Laigueglia, Alassio, Diano Marina e Porto Maurizio. Gli altri luoghi marittimi quali sono Andora, Cervo, Santo Stefano, Riva e simili, per la modicità dei loro traffici è raro che possano produr qualche lite di rilievo. Al di là di Porto Maurizio verso ponente non vi ha alcun paese che possa riunirsi al Tribunale di Commercio di San Remo » (e ne spiega le ragioni). Il Cristini pertanto doveva rispondere già circa una progettata abolizione del tribunale commerciale di Porto Maurizio, e si preoccupava di far notare che in tale ipotesi il lavoro avrebbe dovuto gravitare sui giudici di Oneglia. Un'ultima notazione è interessante: non è auspicata un'unione sotto la giurisdizione del Tribunale di Commercio di San Remo, che « gode di poca considerazione, tanto più essendo tutto composto di soli negozianti di relativa abilità, nati e cresciuti fra' partiti ». Pochi giorni dopo lo stesso Cristini, in risposta ad altra lettera del Borgarelli dell'8 aprile, esprimeva il suo parere circa la soppressione del tribunale commerciale di Porto Maurizio: « la soppressione del Tribunale di Commercio di Porto Maurizio non può esser molto sensibile agli abitanti di essa città: 1° perché già da lungo tempo se l'aspettano, essendo persuasi del malcontento di tutti i negozianti degli altri dipartimenti di Levante, che vi concorrono, e dell'ardente desiderio, che costoro dimostrano, d'essere sottoposti alla giurisdizione di questo Consiglio; 2° perché essendo quegli abitanti divisi fra di loro in vari partiti, i membri dello stesso Tribunale godono di poca confidenza (...). D'altra parte i cittadini che vivono d'entrata non si curano di quel Tribunale, come non se ne curano i bottegai gli artisti e il popolo (...). I soli Avvocati e Procuratori potrebbero essere i più sensibili a tal soppressione », ma sono pochi. « Maggior sensazione farebbe se il Tribunale fosse composto tutto di giudici legali ». Partendo dal presupposto che le terre ad est di Oneglia saranno staccate da Porto Maurizio ed affidate alla giurisdizione del Consiglio di giustizia di Oneglia (in tal senso ormai doveva essersi orientato il Borgarelli, per accrescere il prestigio del precedente organo locale sabaudo), constatando che ad ovest di Porto Maurizio nulla poteva essere spostato dalla competenza di San Remo a quella di Porto Maurizio, il Cristini conclude che a questo punto l'unica soluzione possibile è la completa abolizione del locale Tribunale di Commercio (lettera del 13 aprile). Non v'è dubbio che le lettere del Cristini possono essere anche influenzate dall'aspirazione ad ampliare la giurisdizione dell'organo di cui fa parte, in Oneglia; è innegabile però che esse danno un quadro discreto della situazione locale e devono avere anche influenzato il Governo, sia per la successiva competenza del Consolato di Nizza in appello alle decisioni sanremesi, sia per l'abolizione del Tribunale di Commercio di Porto Maurizio.

[72] *Raccolta di regi editti...* cit., VII, pp. 289-96. L'art. 17 derogava però in parte a tale giurisdizione, abbracciante le province di Nizza, Sospel ed Oneglia: « i luoghi del ducato di Genova staccati dal Consiglio di Giustizia d'Oneglia per essere unti alla Prefettura di Sospello continueranno, per ciò che riguarda le cause di commercio, ad essere, sino a nuova disposizione, sottoposti al Tribunale di Commercio di San Remo, per esservi queste giudicate secondo le leggi veglianti nel ducato in materia commerciale ».

a dettare « alcune regole per la materia commerciale » [73] e soprattutto disposero che l'appello contro le sentenze del Tribunale di Commercio di San Remo fosse portato al Consolato di Nizza e che fosse abolito il Tribunale di Commercio di Porto Maurizio [74].

Tali provvedimenti avrebbero dovuto rispondere all'aspirazione a razionalizzare l'organizzazione della giustizia commerciale nella Liguria occidentale [75], e non è escluso che in parte ci siano riusciti. Essi peraltro appaiono alquanto strani, se si pensa che nella sostanza la soppressione del tribunale di Porto Maurizio pare dettata più da scelta politica di parte che da vera convenienza [76], che l'appello presso il Consolato nizzardo, pur rispondendo alle aspettative sanremesi [77], è abnorme rispetto alla regola dell'appello presso

[73] Tali patenti non compaiono nella citata *Raccolta*; si trovano però in A.S.To., *Sez. I, ibidem* (m. 1 da ordinare). Innegabilmente queste patenti risentono delle lettere inviate dal Cristini a Torino; esse aspirano ad estendere alla giurisdizione commerciale la riorganizzazione territoriale già da poco attuata in materia civile.

[74] L'art. 1 stabilisce che la circoscrizione dei Tribunali di Commercio di Genova, Novi, Chiavari e Savona sia quella della rispettiva provincia quale è stata definita con il R. E. 1-III-1816; l'art. 2 ribadisce che, mancando in Sarzana e Finale un Tribunale di Commercio per le cause commerciali, siano competenti i locali Consigli di Giustizia; l'art. 3 dichiara l'abolizione del Tribunale di Commercio di Porto Maurizio, le cui terre passate sotto la giurisdizione civile del Consiglio di Giustizia di Finale vi seguono pure quella commerciale (art. 4), mentre le altre passeranno sotto il Consiglio di Giustizia di Oneglia o sotto il Tribunale di Commercio di San Remo (art. 5). « La provincia di Oneglia sarà divisa in due distretti quanto alle cause commerciali. Il distretto del Tribunale di Commercio di San Remo sarà composto del mandamento di detta città, e di quelli di Taggia, Ceriana, Bordighera e Triora, si è come sono stabiliti nel nostro Editto delli 19 corrente »; gli altri mandamenti faranno capo al Consiglio di Giustizia di Oneglia. Le terre facenti parte del ducato di Genova e passate per la giurisdizione civile nella Prefettura di Sospel « continueranno però sino a nuova disposizione a far parte del distretto del Tribunale di Commercio di San Remo » (art. 6): si ribadisce quanto già detto dall'art. 17 del R. E. 19-IV-1816. Gli artt. 7-8 trattano dell'appello: per esso si va o al Senato di Genova o al Consolato di Nizza seguendo la normale ripartizione delle province, tenendo conto che il Consolato nizzardo giudica in appello avverso le decisioni dei giudici liguri di Oneglia e San Remo, mentre per le altre terre liguri vige la competenza in appello del Senato genovese.

[75] Soprattutto intricata era la situazione dovuta all'intrecciarsi di territori già genovesi e sabaudi tra Nizza ed Oneglia. Una certa razionalizzazione forse si raggiunse; come può facilmente notare chiunque, la situazione restò però alquanto ingarbugliata (cfr. nota precedente).

[76] Come noto, e come pare trasparire anche dalle lettere del Cristini, Porto Maurizio fu fervente sostenitrice dei Francesi, e patì pertanto, a tutto vantaggio di Oneglia, un trattamento di sfavore che sarà ricordato ancora nella seduta del 2 marzo 1857 del Parlamento subalpino dal Valerio e da altri, proprio in tema di tribunali di commercio (« Atti del Parlamento Subalpino », vol. III, Roma 1873, pp. 784-88).

[77] Si ricordino in proposito le osservazioni del Cristini (*retro*, nota 71), anche se certo non elogiative per l'attività del tribunale sanremese, fors'anche sotto l'influenza di un certo sfavore politico.

il Senato attuata nelle zone liguri [78], che alcune terre del testé costituito ducato di Genova vengono ora assoggettate ai vecchi organi giurisdizionali sabaudi, pur restandovi in vigore la legislazione civile e commerciale francesi. Lo stesso organo giudicante veniva così, a seconda delle località a cui si riferiva la controversia, a dover applicare ora la disciplina sabauda, ora quella francese [79]!

Quest'ultimo problema si appalesò nella sua estrema irrazionalità proprio in tema di giurisdizione commerciale del Consiglio di Giustizia di Oneglia, sotto il quale si trovavano sia Oneglia che Porto Maurizio [80]. Esso aveva un certo rilievo, anche per le particolari attività economiche della zona, simili nei due centri, fra loro vicinissimi. Le norme francesi facevano infatti considerare negozianti ed ammettere al fallimento « pizzicagnoli, vermicellai e panatieri » in Porto Maurizio, mentre questi stessi in Oneglia « giuste le regie leggi (...) non sono mai stati considerati per falliti o bancarottieri come i negozianti e mercanti ». In effetti, notava il Cristini, reggente il Consiglio di Giustizia, tali bottegai ed artigiani erano per lo più analfabeti, avevano un giro d'affari limitato al luogo in cui agivano « invece che il negoziante manca alla fede pubblica per l'estenzione del di lui commercio, anche negli altri Stati ». Eppure la disciplina vigente, che doveva essere applicata, era così diversa [81]!

[78] Prima dell'editto del 23 aprile l'appello era portato dal Tribunale di Commercio di San Remo al Senato nizzardo: ancora l'art. 8 precisa che tale organo prosegue nel giudicare le cause « già presso di lui in appello ». La regola valeva per le terre liguri soggette ai Tribunali di Commercio e si ispirava al principio di investire il Senato della garanzia del rispetto della legalità. Si noti però che la tradizione sabauda era quella dell'appello ai Consolati di Torino, Nizza e Chambéry avverso le decisioni commerciali dei giudici periferici di primo grado (come noto le sentenze consolari in primo grado erano inappellabili, eccetto che nelle sanzioni corporali).

[79] Ciò capitava al Consiglio di Giustizia di Oneglia, composto di giudici togati sabaudi, che dovevano giudicare sia terre sabaude del principato di Oneglia secondo le norme sabaude sia terre già liguri e già soggette al Tribunale di Commercio di Porto Maurizio, per le quali restava in vigore la disciplina francese. I Consigli di Giustizia di Finale e Sarzana in ogni caso dovevano invece sempre giudicare secondo la disciplina francese.

[80] Il problema si trova trattato in carte esistenti in A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Regie costituzioni, mazzo 7 da ordinare (anno 1817); un'eco c'è ancora nel 1818 nel fondo Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare. Il problema viene posto in occasione della bancarotta di un modesto « vermicellaio » di Porto Maurizio, certo Sciorato: il Cristini, Senatore reggente il Consiglio di Giustizia di Oneglia, con una lettera del 24 gennaio 1817 diretta al Borgarelli, informa la Segreteria di Stato della disorganicità della normativa esistente.

[81] Il Cristini fa presente che anche per questi fallimenti, che dal punto di vista formale non si differenziano dagli altri — anche se di ben lieve entità e di rilevanza

Il problema, sottoposto all'attenzione della Segreteria di Stato, fu riconosciuto fondato: si incaricò il Consolato di Nizza di esaminarlo con attenzione [82]. La risposta fu drastica: come già proponeva il Cristini, era senza dubbio necessaria in proposito « l'uniformità della legislazione »: se fosse stata ancora lontana « la formazione delle nuove Regie Costituzioni che stanno compilandosi », il Consolato di Nizza proponeva di estendere con una regia patente le norme sabaude ai territori ex genovesi soggetti ai Consigli di giustizia di terre già sabaude [83]. Era un ulteriore piccolo giro di vite in senso « restauratore » [84]. La proposta fu però bruscamente accan-

prettamente locale — « la legge francese esige molte inutili formalità, e non applicabili al presente caso ». Il fallimento deve infatti essere annunciato sulla Gazzetta di Genova, ed inoltre il giudice commerciale « deve mandar al giudice [penale] di procedere, e questo, compiute le informazioni, deve trasmetterle o al Tribunale correzionale se si tratta di fallimenti semplici o alla Corte criminale se di bancherotte; ed a tenor del Regolamento di Genova lib. 2 cap. 18 § 3 il Giudice deve assegnar la sentenza avanti il Senato. In questo stato di cose io ho fatto pubblicare qui a Porto Maurizio il Manifesto prescritto dalla Regia legge lib. 2 tit. 16 § 9 ed ho mandato al Giudice di Porto Maurizio di procedere alle debite informazioni a tenor del detto Regolamento cap. 18 § 2. Sembrami però che in oggi dove sono i Consigli di Giustizia incaricati delle cause mercantili sia più conveniente di attribuire anche loro la ragion di procedere nei casi di delitto concernente il commercio, come anche quella di giudicarne, con appello, riparazione o confermazione, secondo i casi, da attribuirsi quanto a questo Consiglio al Consolato di Nizza, il che anche sarebbe coerente alle Regie Patenti del 23 passato aprile § 8. Tante mescolanze di giurisdizione non influiscono certamente al ben della giustizia ». La critica al sistema è lampante; i rimedi ancora una volta mettono in rilievo l'opportunità di allargare, secondo una certa tendenza del Cristini, le competenze del Consiglio di Giustizia e di estendere in pratica la normativa sabauda a scapito di quella francese. Ciò anche se non si possono non condividere le osservazioni del Cristini sulla complessità di un *iter* di fallimento di un modesto pastaio locale, specie tenendo presente la diversità di legislazione esistente — nel caso concreto — fra Oneglia e Porto Maurizio.

[82] Il Borgarelli, ricevuta la lettera del Cristini, il 3 febbraio inviò al Presidente del Consolato di Nizza una lettera, a cui allegava quella del Cristini, per avere un parere — sul problema sollevato dal Consiglio di Giustizia di Oneglia — sia del Presidente Capo del Consolato che dell'Avvocato Fiscale Generale, al fine di « riparare agli inconvenienti » lamentati.

[83] La risposta è del 20 marzo 1817, redatta dal Martini di Castelnuovo, da poco reggente del Consolato di Nizza. In essa si accetta integralmente la proposta del Cristini di allargare le competenze dei Consigli di Giustizia, e se ne riproduce la formula usando le stesse parole del Cristini (*retro,* nota 81). Dal caso concreto però si passa ad un problema più generale, caldeggiato sia dal reggente sia dall'Avvocato fiscale generale del Consolato nizzardo: poiché è conveniente « fra i sudditi d'uno stesso Sovrano l'uniformità della legislazione » e poiché le norme sull'ordine giudiziario sono fra quelle « arbitrarie » e non certo di diritto naturale, la cosa migliore sarebbe la redazione di nuove leggi valide in tutto lo Stato, come pare stia avvenendo; ma se queste sono ancora lontane, almeno si unifichi estendendo le norme sabaude al resto, secondo la proposta del Cristini, includendovi pure la provincia di Sospello.

[84] È innegabile che la proposta finiva con l'estendere ancora la disciplina sabauda e col ridurre quella francese vigente nel Genovesato; ma si deve pure riconoscere che

tonata, nel nome del più completo immobilismo [85], ed il commento torinese fu che « non si può togliere l'inconveniente finché si faccia un codice universale », che ben si sapeva alquanto remoto [86].

Ulteriori dubbi sul funzionamento e sulla competenza del Consiglio di Giustizia di Oneglia in materia commerciale si presenteranno ancora [87], ma devono essere considerati fra quelli ordinari, non certo dettati da problemi di politica legislativa. Lo stesso deve dirsi per qualche intervento del Senato genovese [88]. Ormai la disciplina della giurisdizione commerciale in Liguria si era consolidata, con l'accettazione di fatto dei Tribunali di Commercio e con l'introduzione di qualche novità sempre a favore di una politica legislativa pienamente rispondente all'ideologia della Restaurazione sabauda di questi anni.

D'ora in poi uno dei problemi ricorrenti sarà quello del rinnovo periodico, con nomina biennale, dei giudici commercianti genovesi [89]: ma sarà

forse non era un rimedio malvagio, dato lo stato caotico della legislazione. Si tenga inoltre presente che questo è il consiglio più ovvio che possa giungere da giudici sabaudi, esperti di norme sabaude. È però da segnalare che *in primis* i due magistrati nizzardi precisano che la cosa migliore sarebbe « la formazione delle nuove Regie Costituzioni » con validità generale per tutto lo Stato: il principio dell'uniformità della legislazione sbandierato dalla Rivoluzione francese è ormai universalmente accettato.

[85] Un appunto nel *verso* della risposta del Martini di Castelnuovo, effettuato senza dubbio negli ambienti della Segreteria di Stato, è significativo. In primo luogo, il caso è sintetizzato come « inconveniente che nasce dall'applicazione delle leggi commerciali francesi nel distretto del Consiglio di Giustizia di Oneglia »: già si intuisce che — nella disparità di legislazione — è quella francese ad essere sotto accusa, pronta ad essere sostituita da quella sabauda. In secondo luogo, l'osservazione che « non si può togliere l'inconveniente finché si faccia un codice universale » pare indicare che, di fronte alle proposte dei magistrati, la Segreteria di Stato ha preferito accantonare il problema piuttosto che dare la sensazione di volere ancora estendere a terre liguri altre norme sabaude, per una scelta politica che può solo così spiegare l'immobilismo.

[86] Da un lato pare significativa la menzione della parola « codice », mentre spesso e volentieri ancora si parlava di « Regie Costituzioni » da aggiornare. Dall'altro però non si può non rilevare come in questo momento i lavori per la codificazione siano ancora allo stadio, per così dire, embrionale nello Stato sabaudo (cfr. *infra,* II. 1-2).

[87] Da una lettera del 23 febbraio 1818 veniamo a sapere di ulteriori dubbi circa la competenza del Consiglio di Giustizia di Oneglia in materia commerciale, dubbi per i quali il Cristini è in contrasto con il Consolato di Nizza (A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare, anno 1818).

[88] Ad esempio, il 9 marzo 1818 il Senato di Genova solleva presso la Segreteria di Stato il problema dell'esistenza in Genova di persone che si qualificano « patrocinatori nanti li Tribunali di Commercio », mentre è noto che tutti possono patrocinare in tale sede: un albo apposito non è certo possibile, e neppure si riesce ad intravvedere una soluzione dell'esistenza di tale... quasi millantato credito. Anche questo problema viene lasciato cadere (A.S.To., *ibidem,* anno 1818).

[89] I giudici commercianti erano proposti dal Senato di Genova o di Nizza per le zone di competenza ed erano nominati dal re, che — a quanto consta — si uniformò

problema di pura « routine », anche se a volte con qualche aspetto interessante [90]. I tribunali commerciali liguri supereranno l'ultimo grave scoglio pienamente « restauratore », quello della riorganizzazione provinciale operata nel novembre 1818 dal Borgarelli [91], e si porranno come elemento di studio e di stimolo alla riforma della giurisdizione commerciale per il periodo in cui Prospero Balbo sarà alla Segreteria di Stato [92] e per l'ancora lontano momento della codificazione commerciale carloalbertina [93].

II.

1. Al suo ritorno in terraferma Vittorio Emanuele I aveva ristabilito in pieno lo « status quo ante », ma non aveva di per sé escluso una riforma della legislazione. Sembrava anzi annunciarne qualche aggiornamento [1]. Sin dai primi mesi del 1815 qualche timida iniziativa si prese, per rendere più adeguata (o... meno contraria...) ai tempi la legislazione dello Stato sabaudo:

sempre ai nominativi proposti dai Senati. Esistono in A.S.To., *ibidem,* mazzi 1-3 da ordinare le notizie particolareggiate di tutte queste nomine. In particolare si veda, ad esempio, l'organico dei giudici scaduti nel 1820, restanti per il 1821 e proposti dal Senato di Genova per il 1822 nel m. 2 (anno 1820).

[90] Nonostante l'attenzione posta nell'indicazione delle persone, capitò in alcuni anni che i commercianti nominati non accettassero, quasi in blocco, la designazione, che pure — nelle intenzioni sabaude — doveva rappresentare un discreto riconoscimento. Ciò portò, specie negli anni 1816 e 1819 a nomine ripetute per i Tribunali di Genova e Savona. Non è escluso tali rinunce potessero a volte essere ispirate da un certo sfavore verso i Piemontesi, anche se si deve pensare che il Senato già scegliesse fra le persone non solo più ragguardevoli ma anche meno sfavorevoli ai Savoia.

[91] Cfr. *infra,* II. 3.

[92] Cfr. *infra,* III. 2-4. In particolare sono da segnalare sia le osservazioni sulla situazione genovese date dal Borelli, su sollecitazione dello stesso Balbo, sia le discussioni successive in seno al Congresso dei Ministri (*infra,* III. 5).

[93] G. S. Pene Vidari, *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina,* in « Rivista di storia del diritto italiano », XLIV-XLV (1971-72), pp. 36-41, 55-59, 66-72, 75-78, 117-24.

[1] R. E. 21 maggio 1814 cit., proemio. L'editto ristabiliva, come noto, l'ordinamento anteriore alla rivoluzione francese, come quello « che l'esperienza delle cose nel corso di più secoli ha dimostrato più proprio e confacente alla costituzione del paese, alle consuetudini degli abitanti, ed al bene generale dello Stato ». Quasi come palliativo a questo salto indietro nel tempo, il sovrano dichiarava pure di « riservarsi » di apportare a tali norme « quelle variazioni, che dopo un più maturo esame risulteranno più adatte ai tempi, ed alle circostanze ». Una riforma organica della legislazione non pare certo adombrata in queste parole, specie se valutate nel contesto in cui sono inserite, ma qualche limitata modifica « tecnica » era forse ipotizzata come possibile.

la dominazione francese non poteva essere passata senza lasciare tracce, nemmeno nelle menti ad essa più avverse [2].

Il 20 marzo 1815 il Primo Segretario di Stato per gli affari interni, conte Vidua, incaricò in modo informale, ma per conto del sovrano [3], il Primo Presidente del Senato di Piemonte, conte Cerruti, persona certo non compromessa con la dominazione francese [4], di provvedere alla redazione di « un nuovo codice patrio, un compiuto corpo di legislazione chiaro, adatto alle attuali circostanze de' tempi » [5], redazione che peraltro già si qualificava col prefiggersi come modello le Regie Costituzioni del 1770 piuttosto che la codificazione napoleonica [6].

Quattro giorni dopo lo stesso conte Vidua pregò con un'altra lettera in modo informale [7] il conte Ghiliossi di Lemie, considerato il maggior

[2] Questi primi tentativi di aggiornamento, trascurati dall'Aquarone ma in qualche misura già noti tramite il Ceresa e lo Sclopis, sono stati ultimamente approfonditi e rivalutati nella loro giusta misura da I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 137-46. A tale opera si fa rinvio per una più dettagliata descrizione: basti qui sintetizzare quanto interessa direttamente la nostra materia. Il lavoro del Soffietti riprende *ab imis* lo studio delle prime mosse verso la codificazione sabauda, ed è particolarmente meritorio: i nuovi documenti ritrovati e la problematica affiorata in recenti indagini fanno vedere come una storia della codificazione sabauda sia ancora tutta da scrivere, dopo la preziosa ma ormai invecchiata e parziale opera dello Sclopis. Per la codificazione sabauda vale quanto, per il periodo del 1821, ha recentemente scritto Narciso Nada: gli importanti contributi sinora apparsi si rivelano parziali alla luce di nuovi documenti ritrovati, e necessitano di essere rivisti con una nuova opera di puntualizzazione e di sintesi (N. NADA, *Per una nuova storia dei moti del 1821*, in « Studi piemontesi », I-1 (1972), pp. 144-48).

[3] I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 139-40 e 143-46.

[4] Sul Cerruti basti leggere quanto, con una certa vena polemica, scrivono e documentano, fra gli altri, F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 4-5, C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., II, pp. 5, 10, 262-63, A. SEGRE, op. cit., p. 44 e da ultimo A. AQUARONE, op. cit., pp. 28-29. Più cauto, ma sullo stesso tono, I. SOFFIETTI, op. cit., p. 139. Come si vede, il Cerruti, particolarmente vicino al re, deve essersi occupato lui stesso dell'argomento, a garanzia che non si insinuassero nella redazione propositi innovatori.

[5] Lettera del 25 marzo 1815, con cui il Cerruti manifesta i propri propositi a coloro che chiama a collaborare con lui. La lettera è edita da I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 139-40, che ne inquadra pure l'importanza.

[6] Come fa notare anche il Soffietti, in contrasto con l'interpretazione datane dal Ceresa, i propositi del Cerruti si manifestano subito con l'adozione del prototipo: l'idea della codificazione non sfiora nemmeno il Presidente del Senato piemontese (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 142-43 e 150-51).

[7] La lettera del Vidua, come quella inviata al Cerruti, non ci è giunta. Se ne ha però notizia sia dalla risposta del Ghiliossi del 9 aprile (A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare), sia dalla lettera con cui il Ghiliossi accompagnava il 25 giugno 1815 la relazione appena terminata (A.S.To., *ibidem*). Ulteriore conferma (anche se alla data del 25 marzo) si ha da una citazione fatta in proposito dal Ghiliossi in una lettera inviata al Balbo il 2 febbraio 1821 (A.S.To., *ibidem*, m. 2 da ordinare).

esperto sabaudo in diritto commerciale [8], di preparare uno studio per la riforma del titolo delle Regie Costituzioni che trattava della giurisdizione commerciale [9].

È possibile che i due incarichi dati al Cerruti ed al Ghiliossi fossero del tutto indipendenti, ma è pure possibile che facessero parte di un unico disegno di aggiornamento legislativo, fors'anche legato all'aspirazione di dettare subito una disciplina omogenea, valida anche per il Genovesato [10]. In ogni caso però l'unico vero programma di riforma normativa era quello affidato al Cerruti: il Ghiliossi aveva il compito di fornire unicamente

[8] Sul Ghiliossi, cfr. *retro*, I.2 nota 13.

[9] L'incarico non riguardava la redazione di un vero e proprio progetto di legge, ma era indirizzato ad ottenere una relazione sui principî da seguire per la riforma del titolo 16 del libro II delle Regie Costituzioni (« Del Consolato »). Si comprende, quindi, sia lo stile discorsivo adottato dal Ghiliossi, sia la sua ricerca della matrice storica degli istituti, della *ratio* che ne stava alla base e delle esperienze in atto, nonché la sua tendenza a proporre una serie di principî di politica legislativa, più che soluzioni specifiche.

[10] Erano sinora ignote le notizie circa l'incarico dato al Ghiliossi. Tutti gli studiosi che si erano soffermati sulla legislazione sabauda della Restaurazione hanno solo e sempre menzionato il Cerruti, rifacendosi all'ipotesi di un progetto di revisione generale della legislazione: così da ultimo, e con molta maggior precisione, il Soffietti. Poiché dai dati in nostro possesso l'attività del Cerruti appare del tutto svincolata dal problema della disciplina normativa per il Genovesato, se ne è sempre concluso che si trattava di un progetto di lavori indipendenti dalla redazione del « regolamento » per il ducato di Genova. Sappiamo dalla già citata lettera del Ghiliossi del 9 aprile 1815 (A.S.To., *ibidem*, m. 1 da ordinare), e dall'altra del 2 febbraio 1821 dello stesso Ghiliossi al Balbo (A.S.To., *ibidem*, m. 2 da ordinare) che ad anni di distanza ne conferma la testimonianza, che il compito del Ghiliossi fu inizialmente collegato alla preparazione del « regolamento » per il ducato di Genova. Gli incarichi al Cerruti ed al Ghiliossi sono affidati dal Vidua nell'arco di quattro giorni. Possono essere del tutto indipendenti, ed in questo caso il lavoro del Ghiliossi si presenta non solo come settoriale ma anche come limitato da una precisa finalità di aggiornamento della legislazione sabauda in funzione del nuovo acquisto genovese. Se però — come possibile — rispondono ad un disegno unitario, si deve concludere che lo stesso incarico dato al Cerruti poteva avere inizialmente un obiettivo contingente legato all'annessione di Genova, ed alla necessità di provvedere alle norme da farvi applicare. Poiché tale scopo, urgente, non fu perseguibile (cosa che dovette ben presto rendersi palese), si continuò nel lavoro, con molta calma, come la stessa vicenda dell'incarico del Ghiliossi verrebbe a dimostrare. Tale ipotesi non pare improbabile, se si tiene conto che un'idea di riforma legislativa generale poteva non essere molto consona ai principî della primissima Restaurazione piemontese, mentre la necessità di provvedere a Genova era inderogabile. Una volta presa la spinta da questo dato di fatto, si continuò con un programma più generale, che lo stesso Cerruti può peraltro avere inteso conveniente assumersi per scopi di prestigio personale, inviando le lettere successive ai collaboratori (su tutto ciò, cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 139-146). Stupisce infatti che le lettere del Vidua si siano perse, se erano così significative di un'iniziativa di riforma legislativa di un certo respiro.

uno studio dettagliato della politica legislativa consigliata su un argomento specifico [11].

Il problema della giurisdizione commerciale venne così scisso dagli altri; sarà l'unico sul quale si giungerà ad una rapida esecuzione dell'incarico affidato dal Vidua. Mentre il Cerruti, addentro all'effettiva volontà politica del Governo e del re, procedeva con calma, consapevole che il suo compito non aveva vere scadenze tecniche immediate, il Ghiliossi si preoccupò di fare « nel più breve tempo che sia possibile », convinto che il suo lavoro fosse necessario per provvedere, nella materia commerciale, alle imminenti disposizioni destinate al Genovesato [12].

Il Cerruti mostrò di volere inizialmente circoscrivere l'estensione dell'incarico affidatogli alle sole « materie civili » e « materie criminali » [13]. Il Ghiliossi invece intese il suo compito con una certa ampiezza, e finì con l'occuparsi di tutta la materia di competenza dei Consolati, quindi di fatto di tutta la legislazione commerciale [14]. Per questo il suo lavoro si protrasse

[11] Se l'incarico dato al Ghiliossi era indipendente da quello del Cerruti, l'unica vera iniziativa legislativa faceva capo a quest'ultimo, ed il primo aveva solo il compito di illustrare al Governo i principî di politica legislativa da seguire in materia commerciale per la nuova disciplina genovese. Se invece i due incarichi erano collegati, in ogni caso la particolarità della materia da esaminare e lo stesso tipo di lavoro richiesto al Ghiliossi indicano come lo studio di quest'ultimo si potesse quasi considerare preparatorio del successivo lavoro del Cerruti. Questi avrebbe dovuto — sulla base dei principî enunciati dal Ghiliossi — redigere il definitivo progetto legislativo armonizzandolo con il resto: il Cerruti era il vero giurista, il Ghiliossi era l'economista che dettava i principî a cui ispirare la legislazione. Questa era lasciata ad un vero tecnico del diritto (o presunto tale). Come fa notare il Soffietti, infatti, era radicata nell'epoca l'opinione che i supremi magistrati fossero depositari ancora dei più complessi problemi giuridici (*ibidem,* pp. 143-46).

[12] Lettera del Ghiliossi al Vidua del 9 aprile 1815 in A.S.To., *ibidem,* m. 1 da ordinare. Non si deve dimenticare che proprio il problema dei Tribunali di Commercio era di particolare attualità, come dimostrano sia i programmi governativi sia la « memoria » della Camera di Commercio genovese del 27 febbraio (cfr. *retro,* I.2). Logico pertanto che prima di decidere in merito alle soluzioni da prendere per una materia così importante per il Genovesato quale quella commerciale si volesse avere il parere di un tecnico. Tale punto di partenza, testimoniato dallo stesso Ghiliossi ad anni di distanza (quando anzi poteva con maggior vantaggio tacerne per parlare di un generale aggiornamento della materia commerciale), dovette però apparire ben presto al Governo inattuabile, data la brevità del tempo per decidere organicamente e data l'urgenza invece di provvedere per Genova anche in altre materie: già il 22 aprile doveva aver prevalso la tesi di confermare per la materia commerciale nel Genovesato la disciplina francese (cfr. note 15-16).

[13] I. Soffietti, op. cit., pp. 140-42.

[14] Nella già citata lettera del 9 aprile indirizzata al Vidua il Ghiliossi giustificava la necessità di avere ancora un poco di respiro col fatto che si trovava a dover esprimere

qualche tempo di più, ma alla fine dell'aprile 1815 lo studio era già a buon punto, e sarebbe stato utilizzabile qualora il Governo avesse voluto giovarsene per il « regolamento » del ducato di Genova [15]. Non fu invece così, e si fece intendere al Ghiliossi che poteva procedere con tutta la calma che desiderava [16]. Questi, preso però dallo zelante proposito di concludere l'incarico affidatogli, già il 25 giugno provvedeva a spedire la stesura definitiva del lavoro [17] alla Segreteria di Stato [18].

Lo studio del Ghiliossi parrebbe dal titolo un puro *excursus* storico sul Consolato di Torino [19]. In effetti la prospettiva storica è ampiamente presente nel lavoro, per la tendenza dell'autore a risalire per ogni affermazione ai precedenti noti, e per la sua manifesta aspirazione a ricostruire la storia del Consolato di Torino collegandola alle altre esperienze stra-

« le osservazioni su tutta la nostra materia commerciale », osservazioni che erano di una certa delicatezza, « trattandosi di materie essenziali allo Stato ».

[15] Ormai il Governo era probabilmente orientato a non innovare col « regolamento » nella materia commerciale. Il 22 aprile infatti il Castagneri, in assenza del Vidua, rispondeva al Ghiliossi che non era affatto necessario che accelerasse il suo lavoro. Se il Governo avesse avuto intenzione ancora di giovarsi dello studio del Ghiliossi per provvedere al Genovesato avrebbe potuto affrettarne i tempi, chiedere risposte parziali, farsi inviare quanto già fatto: certo il 22 aprile il « regolamento » non era ancora terminato nella sua redazione finale, e un confronto con la relazione del Ghiliossi avrebbe potuto essere utile, se si fossero volute introdurre novità in materia. La scelta a favore della conservazione — anche se temporanea — della legislazione commerciale francese in Liguria era già avvenuta.

[16] Lettera inviata dal Castagneri, in assenza del Vidua, al Ghiliossi, il 22 aprile 1815 in A.S.To., *ibidem,* m. 1 da ordinare: di fronte alle preoccupazioni del Ghiliossi di non riuscire a terminare il lavoro in tempo per servire alla redazione degli imminenti provvedimenti legislativi per il Genovesato, si diceva che « la S. V. può prendere a questo fine tutto quel tempo che sarà necessario ».

[17] Due esemplari sono conservati in A.S.To., *ibidem,* m. 1 da ordinare; nello stesso mazzo sono pure conservate in fascicoletti le bozze del lavoro, di mano dello stesso Ghiliossi, con molte correzioni. La stesura definitiva dello studio non comprendeva la trattazione del « droit de suite, ossia azione reale sulle mercanzie vendute a credito », riconosciuto dal codice francese ma non dalla legislazione sabauda. Tale argomento, come faceva notare il Ghiliossi nella lettera di accompagnamento, era già stato esaminato dall'autore nel lontano 1786 per conto dell'allora Segretario di Stato conte Corte, e non era stato riesaminato per la mancanza di tempo, data la complessità della trattazione. Se si tiene però presente che pare che il Ghiliossi non avesse limiti di tempo (cfr. nota prec.), non può non sorgere il dubbio che il vero motivo possa essere stato che il Ghiliossi non si sentiva di prendere una posizione precisa in proposito. Tale opinione è avvalorata dal fatto che anche nella redazione successiva (cfr. nota 19) tale argomento è tralasciato.

[18] Di tale data è la lettera di accompagnamento dello studio, conservata nello stesso mazzo. La data è pure richiamata successivamente dallo stesso Ghiliossi, in una lettera inviata al Balbo il 2 febbraio 1821 (in A.S.To., *ibidem,* m. 2 da ordinare).

[19] Il titolo dato nel 1815 al lavoro è « Origine, vicende e giurisdizione del Consolato di Torino ». Nel 1816 lo studio fu inviato dallo stesso Ghiliossi al Borgarelli,

niere ed inquadrandone la ' specialità ' con le motivazioni della dottrina del tempo [20].

Ma il lavoro va ben oltre la già interessante prospettiva storica, e risponde in pieno al compito affidato al Ghiliossi, quello cioè di tracciare i principî da seguire per una riforma della legislazione commerciale vigente [21].

divenuto Primo Segretario di Stato (cfr. *infra,* II.2, nota 1), con un titolo ben più generale: « Origine e progetto di legislazione per il Magistrato del Consolato negli Stati di S. M. di Terraferma ». In effetti rispetto al 1815 fu cambiato il solo titolo. Dalla stessa indicazione del titolo del 1815 si vede come, emanato il « regolamento » per Genova, il compito del Ghiliossi sia stato indirizzato su altri obiettivi.

[20] Non è possibile seguire dettagliatamente in questa sede le tesi via via sostenute dal Ghiliossi sui diversi problemi affrontati. Per dare però un'idea dell'opera può essere conveniente trascrivere almeno l'elenco degli argomenti trattati: « Origine, vicende e giurisdizione del Consolato. Origine ed attribuzioni del Consiglio del Commercio. Avvocato fiscale del Consolato. Cassa del Consolato e suoi redditi. Consolati, se debbano essere composti di giureconsulti o di commercianti, e se debba darsi appello dei loro giudicati. Del mondo di procedere nel Consolato. Comprendersi nelle emende i patrocinanti quando il Consolato conferma la ordinanza di cui si è chiesta la riparazione. Sopprimersi nelle Regie Costituzioni sotto il titolo del Consolato il nome dell'Avvocato fiscale provinciale. Riformarsi la legge che comanda indirizzarsi al Senato per avere cinque giudici in Consolato, nella decisione delle cause di galera o di morte. Del giudizio di delibazione, e della giurisdizione dei Consolati nelle contravvenzioni e nei delitti che sono di loro cognizione. Sopprimersi lo spettacolo di lacerare od abbruciare la stoffa difettosa. Togliersi il divieto di inviare gli ordegni e gli strumenti delle arti e delle manifatture al forestiere e permettersi il loro libero trasporto nell'interno Stato. Non doversi per il pagamento dei debiti pignorare gli stromenti ed i telai agli artisti ed ai manifattori come nemmeno le bestie e gli strumenti addetti all'agricoltura. Non dovere gli operai senza la licenza in iscritti uscire da questi Stati. Se le femmine debbano comprendersi nella legge che prescrive essere valide le obbligazioni che si contraggono dai minori e dai figliuoli di famiglia negli affari commerciali. Se il commercio sii di pregiudizio alla nobiltà. Lettere di cambio, protesti e loro effetti. Biglietti di promessa e pagherò. Cambiali e pagherò se debbano o non essere privativi ai commercianti. Se le lettere di cambio abbiano la loro pronta esecuzione e se producano ipoteca. Se competta la esecuzione personale contro i debitori o di lettera di cambio o per causa di mercatura. Libri di banchieri mercanti e negozianti. Pubblica borsa. Sensali di cambio e di mercatura. Società fra banchieri, negozianti e mercanti. Delle esecuzioni e della offerta di dare al creditore altrettanti beni. Delle prescrizioni. Dei fallimenti ».

[21] Come si può notare anche dall'indice, il lavoro del Ghiliossi segue un certo quale sviluppo organico: dopo aver trattato della composizione e del funzionamento dell'organo, ne esamina l'attività prima nella competenza penale, poi in quella amministrativa ed infine in quella più strettamente legata alla giurisdizione commerciale. È pertanto soprattutto l'ultima parte del lavoro che tratta del diritto commerciale sostanziale: la prima si preoccupa dell'organizzazione del Consolato, e quella intermedia contiene in maggior misura principî di politica economica, alcuni abbastanza vicini alle nuove esperienze liberistiche, altri invece di pieno stampo dirigistico. Come nel campo del diritto commerciale, anche nella politica economica il pensiero del Ghiliossi non è rigidamente consequenziale alla costante applicazione di determinati principî ideologici, ma risente piuttosto di un notevole empirismo, ispirato probabilmente all'esperienza personalmente maturata.

Egli infatti tratta punto per punto dei vari argomenti del diritto commerciale, esaminando la disciplina in vigore, le esperienze straniere, i cambiamenti consigliabili, con l'occhio rivolto alle caratteristiche sia delle terre già sabaude che di quelle genovesi [22].

Per quanto riguarda più specificamente gli organi della giurisdizione commerciale, si deve dire che rispetto al resto l'argomento pare molto meno diffuso di quanto dovrebbe e potrebbe [23]. Il Ghiliossi non si sbilancia a favore di soluzioni nuove, ed è dell'idea di conservare gli organi esistenti, sia in Torino e Nizza che in Genova [24], pur con la loro estrema diversità d'impostazione e di funzionamento, facendo presente che, data la differenza della situazione locale, essi sembrano ancora rappresentare il sistema migliore [25]. Tale impostazione permette però al Ghiliossi di proporre di conservare l'organizzazione dei tribunali commerciali liguri, riguardo ai quali dovevano esistere in sede politica propositi agguerriti di « ristrutturazione »

[22] Come si è detto (cfr. *retro*, I.2 nota 14), il Ghiliossi aveva da poco curato un lavoro specifico sui rapporti fra commercio ligure e piemontese. Anche questo nuovo studio provvede molto spesso a comparazioni fra la situazione ligure e quella delle terre già sabaude, sia circa la situazione economica e normativa esistente che riguardo alle novità da introdurvi.

[23] Sono due soli i paragrafi nei quali il Ghiliossi si occupa specificamente del nostro argomento: uno in cui tratta della composizione dell'organo della giustizia commerciale e dell'appellabilità delle sue sentenze, l'altro in cui si preoccupa « del modo di procedere ». In ogni caso il Ghiliossi sembra ancora legato ad una concezione nel complesso superata, con la competenza giudiziale e stragiudiziale dei Consolati.

[24] In Torino e Nizza, secondo il Ghiliossi, l'immaturità dell'elemento commerciale non consente per ora cambiamenti rispetto al sistema dei giudici togati. Diversa è la situazione genovese, che esclude vi si possa estendere il sistema dei Consolati: « non sembra che colà possa essere a proposito il sistema di nostra magistratura commerciale: esso esigerebbe una riforma che forse non si accorderebbe col voto generale dei commercianti ». Ne consegue che anche in tutto il ducato di Genova, e non solo in Genova, sia consigliabile confermare la situazione esistente: « nulla in quel Ducato si debba innovare né circa i giudici mercanti, che finora furono prescielti a conoscere ed a decidere gli affari di commercio, né circa il tempo, in cui abbiano ad essere nell'impiego ».

[25] La diversità della condizione del commercio locale giustifica agli occhi del Ghiliossi una normativa profondamente diversa fra ducato di Genova ed altre terre sabaude « di terraferma » per quanto concerne disciplina del commercio e composizione e funzionamento dell'organo della giurisdizione commerciale. Ciò può forse essere accettato per Genova, ma certo non per gli altri centri liguri rispetto a Torino e Nizza. La giustificazione addotta deve essere stata ispirata dalla volontà di difendere in qualche modo la situazione esistente, o per comoda acquiescenza allo « statu quo » o per non richiamare troppo l'attenzione sui tribunali commerciali genovesi, che nel clima del momento rischiavano di essere aboliti o ristrutturati. Pare infatti impossibile che al Ghiliossi potessero sfuggire le caratteristiche del commercio dei minori centri liguri, oppure le scelte ideologiche che ispiravano la adozione dei Consolati o dei Tribunali di Commercio.

se non di abolizione[26]. Ed è già qualche cosa per il commercio locale, anche se ci si poteva attendere qualche nuova proposta a vantaggio dell'elemento commerciale, almeno per Nizza[27].

Una soluzione per così dire statica è pure affacciata circa la convenienza o meno di prevedere l'appellabilità del giudicato in materia commerciale: il Ghiliossi inclina a non fare cambiamenti per Torino e Nizza, mentre consiglia espressamente l'appello nel solo caso « delle sentenze dei giudici mercantili del Ducato di Genova », per la garanzia che i giudici togati del Senato possono dare di vegliare sulla legalità del giudicato[28].

Riguardo alla procedura, poi, lo studio sembra un po' troppo ottimistico verso la legislazione sabauda, quando afferma che « la nostra procedura commerciale (...) risulta eccellente da per se stessa » e che le Regie Costituzioni sono ottime sia «contro la malizia dei litiganti » sia per assicurare la speditezza della causa, specie nella fase istruttoria. Sono affermazioni un po' forti, ad essere prudenti nel giudizio, per la situazione di allora! Ciò anche se il Ghiliossi ammette che un confronto con le norme in vigore nel Genovesato potrebbe giovare per dettare una disciplina omogenea migliore[29], cosa che peraltro rinvia ad un suo... lavoro successivo, per la necessità di ulteriori studi in proposito[30].

[26] Cfr. *retro,* I.2. In effetti il Ghiliossi li difende sempre sul piano dell'empirismo e sulla base delle concrete esigenze del commercio. Probabilmente è l'unica possilibità che ha nel clima politico del momento: nel 1821 la sua adesione ai Tribunali di Commercio ed ai giudici commercianti sarà ben più netta e decisa (cfr. *infra,* III. e IV.1).

[27] Lo sviluppo commerciale di Nizza poteva essere almeno paragonato a quello del ducato di Genova. Il non aver sostenuto per Nizza la soluzione dei Tribunali di Commercio indica che il Ghiliossi ha preferito, quanto ad organizzazione degli organi della giustizia commerciale, non scostarsi dalle soluzioni precostituite, per non sbilanciarsi troppo.

[28] Dopo aver fatto notare che in un senso preme la necessità di maggiore garanzia, ma che dall'altro fa inclinare l'aspirazione ad una maggiore speditezza, il Ghiliossi non dice nulla in proposito circa i Consolati: lascia presumere che in proposito si possa continuare senza cambiamenti. Piuttosto fa notare la convenienza di prevedere l'appello nel Genovesato « per quella maggiore o minor somma che si crederà a proposito di stabilire » (eccettuate pertanto le cause minori), e sempre riconosciuto come indefettibile il principio che non sia « ritardata intanto la esecuzione del proferto giudicato ».

[29] Nella relazione si ammette che sarebbe conveniente paragonare la procedura commerciale sabauda con quella in vigore nel Genovesato, per « stabilirle ambedue con quella più reciproca uniformità, che può essere possibile con gli usi, e massime adattate al reciproco commercio ed alle località di quel ducato ». Il lavoro del Ghiliossi avrebbe proprio dovuto raggiungere tale obiettivo, che su questo punto pare pertanto almeno parzialmente fallito.

[30] Il lavoro successivo non sarà mai scritto; ulteriori studi non saranno fatti, e non compariranno neppure nelle successive redazioni della relazione (cfr. *infra,* II.2

In tema di organi della giurisdizione commerciale il lavoro del Ghiliossi non brilla certo per originalità od inventiva, e tende a difendere troppo le soluzioni del presente [31]. La sua adesione alla piena conservazione dei Consolati ed alla loro competenza extragiudiziale, il suo sostanziale disinteresse per le soluzioni legislative generali ed onnicomprensive, la sua completa fiducia nella procedura prevista dalle Regie Costituzioni, la sua cautela verso alcune delle norme in vigore nel ducato di Genova [32] indicano che la sua relazione nel nostro campo segue impostazioni e soluzioni del periodo dell'*ancien régime* piuttosto che esperienze maturate durante il periodo francese o esigenze nel frattempo manifestatesi nel mondo commerciale [33]. Il lavoro pare però importante, sia per la trattazione organica di tutta la materia commerciale — entro la quale resta ancora una volta inserito il problema della giurisdizione —, sia perché la precisa aspirazione dell'autore a vedere

nota 1), a meno che tale si voglia considerare la copia inviata prima al Balbo e poi al Roget de Cholex (cfr. *infra,* III.1 note 10-11 e IV.1 note 2 e segg.). L'ammissione della necessità di ulteriori approfondimenti pare indicare la volontà del Ghiliossi di non impegnarsi su questo argomento, che forse gli sembrava troppo « scottante » perché sfavorevole alla normativa sabauda: sembra strano infatti che un esperto quale il Ghiliossi non conoscesse la disciplina genovese, che non era altro che quella francese già applicata nello stesso Piemonte e senza dubbio oggetto di esame per la sua novità da parte dei cultori della materia, e pure strano che un esperto incaricato di illustrare le innovazioni legislative da introdurre in Liguria rinvii una risposta in proposito con il pretesto di una sua imperfetta conoscenza del problema su cui è stato chiamato a pronunciarsi.

[31] Si ha in definitiva la sensazione che in proposito il Ghiliossi non intenda esprimere giudizi, che probabilmente lo porterebbero a difendere le soluzioni genovesi: secondo la relazione queste devono essere mantenute perché rispondenti alla situazione locale, ma non sono altrimenti esaminate sul piano teorico. Il lavoro spazia sui problemi della politica commerciale, sulla storia del Consolato di Torino, su altri aspetti generali; sembra alquanto sfuggente quando da questi deve calare nel concreto. Si tenga presente, peraltro, che forse questo compito poteva essere dal Ghiliossi lasciato al futuro legislatore.

[32] Cfr. nota 30: pare impossibile che il Ghiliossi, da decenni appassionato cultore della legislazione commerciale, anche comparata (cfr. *retro* I.2 nota 13 e A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare e m. 2 con l'elenco del suo imponente archivio personale), non conoscesse a fondo le norme vigenti a Genova, che erano in definitiva quelle francesi sino a poco tempo prima vigenti in mezza Europa ed in Piemonte, e dopo che già si era dilungato sui rapporti del commercio genovese e piemontese, e perciò si era documentato in materia (cfr. *retro,* I.2 nota 14).

[33] Il Ghiliossi, per quanto si dimostri abbastanza « aperto » nelle sue risposte al Balbo ed ancora dopo sul problema dei Tribunali di Commercio (cfr. *infra,* III.1 note 10-11 e IV.1 note 2 e segg.), è senza dubbio uomo dell'*ancien régime* per formazione culturale, per età e cariche ricoperte, per mentalità e prospettive politiche. Su alcuni punti concreti l'esperienza, la cultura economico-commerciale, l'empirismo possono portarlo su soluzioni non diverse da quelle ispirate dai nuovi principî liberistici, ma si tratta sempre di casi particolari.

maturare un rapido ed organico aggiornamento legislativo del settore ne indica l'urgente necessità [34], che per anni non approderà peraltro ancora a nulla di concreto.

2. Mentre il lavoro del Ghiliossi, terminato con il giugno 1815, era fine a se stesso, nonostante i successivi tentativi dell'autore di interessare la Segreteria di Stato alla riforma specifica del diritto commerciale [1], quello del Cerruti continuava, anche se lentamente. Questi, con lettera del 27 novembre 1816, provvide a nominare tre Commissioni [2] per uno studio più particolareggiato di quello che nel frattempo si era in modo più chiaro e veritiero precisato come puro aggiornamento delle Regie Costituzioni [3]. Il piano era stato studiato con suddivisioni per materia, ma aveva pure scadenze

[34] Per il momento il Ghiliossi pare l'unico a sentire l'urgente necessità di aggiornare la legislazione commerciale: è d'altronde reputato il maggior esperto piemontese in materia, ed è pertanto comprensibile che la sua specializzazione e la sua conoscenza dei problemi gli facciano vedere la gravità di una situazione, specie dopo l'acquisizione del Genovesato, che solo col tempo altri sentiranno: ma passeranno ancora parecchi anni.

[1] In data 21 aprile 1816 il Ghiliossi inviava al Borgarelli, da poco divenuto Primo Segretario di Stato, una copia della sua relazione del 1815 sulla legislazione commerciale, modificandone il solo titolo per dare al lavoro un contenuto più generale (cfr. *retro,* II.1 nota 19). La nuova copia della relazione è in A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare. Probabilmente aspirazione del Ghiliossi era quella di segnalare se stesso ed i problemi della legislazione commerciale al Borgarelli, ma questi parve disinteressarsene completamente. Analogo tentativo compirà il Ghiliossi col Balbo (cfr. *infra,* III.1 note 10-11).

[2] A.S.To., *Sez. I,* Mat. giuridiche, Regie Costituzioni, mazzi da inventariare (in particolare m. 6); Biblioteca del Senato in Roma, ms. 95/1 (« Per la nuova legislazione. 1814-1820. Memorie »), c. 412. Su ciò cfr. pure I. Soffietti, op. cit., pp. 139-46 e 148. Una copia della lettera è in Biblioteca del Senato in Roma, ms. 95/1, c. 80; una edizione parziale, con commento, in I. Soffietti, op. cit., pp. 148-49.

[3] Le tre Commissioni dovevano occuparsi specificamente di aggiornare le materie trattate via via dalle Regie Costituzioni, seguendone in pratica lo schema: il Soffietti fa notare che la critica del Ceresa al Cerruti, di aver ripiegato su un puro aggiornamento della normativa esistente e di aver tralasciato il primitivo proposito di codificazione, è per lo meno gratuita (I. Soffietti, op. cit., pp. 150-51). In effetti non si può pensare che tale proposito sia passato nella mente del Cerruti, con le implicazioni di politica legislativa che ciò avrebbe comportato: le iniziali proposte del Cerruti (cfr. *retro,* II.1 note 5-6) non erano certo paragonabili alle coeve iniziative borboniche del Regno di Napoli. Il Ceresa, che aveva vissuto i momenti della prima Restaurazione sabauda, non poteva non rendersene conto, anche se l'osservazione gli era facilitata dalla iniziale terminologia usata dal Cerruti ([A. Ceresa di Bonvillaret], *Ragguaglio storico...* cit., p. 20): la sua affermazione voleva senza dubbio far notare la mancanza di volontà politica, ma questa non era sopravvenuta, era tale sin dall'origine: cfr. A. Aquarone, op. cit., pp. 29-33, anche se senza alcun cenno ai tentativi di aggiornamento legislativo di questi anni.

temporali, in modo che con il 1817 il progetto generale fosse pronto per essere discusso in riunioni collegiali già preventivate [4].

Ad occuparsi della materia commerciale doveva essere la seconda Commissione [5], quella composta da Bussi, Ceresa, Viotti, Alardi e Cauda, commissione che aveva avuto il compito di esaminare le materie trattate dai libri 1°, 2°, 5° e 6° delle Regie Costituzioni [6]. La Commissione si mise al lavoro con una certa alacrità, tanto che poco dopo il Cauda aveva elaborato un piano generale per tutta l'opera [7] ed il Ceresa aveva steso — probabilmente tra la fine del 1816 ed i primi del 1817 [8] — un prospetto della legislazione esistente, e redatto una lunga serie di « osservazioni preliminari » [9].

[4] I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 148-50.

[5] Il Soffietti nomina come « prima » la Commissione composta da Bussi, Ceresa, ecc.: in effetti da vari documenti questa viene sempre qualificata come « seconda », anche se si deve ammettere che dal punto di vista logico era quella che doveva occuparsi di aggiornare anche la prima parte delle Regie Costituzioni (A.S.To., *Sez. I*, Mat. giur., Regie Costituzioni, m. 5 da ordinare, minuta del 19-XI-1816; cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., p. 148 nota 48 e p. 149). Sull'individuazione di tale Commissione come « seconda », cfr. — fra l'altro — A.S.To., *ibidem*, m. 4 da ordinare (28-XI-1819. Lettera alla Segreteria di Stato della seconda Classe della Commissione, firmata « Bussi, Ceresa », ecc.); BIBLIOTECA DEL SENATO in Roma, ms. 95/1, c. 80. Lo stesso Soffietti altrove indica come seconda la Commissione ove lavoravano il Ceresa e gli altri membri (I. SOFFIETTI, op. cit., p. 151). Il Ceresa stesso, peraltro, alcuni anni dopo parla di tale Commissione considerandola « prima » ([A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico...* cit., p. 20): la numerazione quindi doveva essere alquanto... elastica.

[6] Sui membri della Commissione cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 137, 149-50. Come fa notare anche il Soffietti, si parlò indifferentemente in questo frangente di tre Commissioni, e pure di tre Classi di una stessa Commissione (*ibidem*, p. 148): propendo anch'io a parlare di tre Commissioni, cosa che mi sembra più vicina alla documentazione esistente, e pure alla terminologia usata da chi mi ha preceduto nello studio.

[7] « Progetto presentato alla Commissione dall'avv. Cauda per la divisione ed ordine delle Regie Costituzioni » in A.S.To., *Sez. I*, Mat. giur., Regie Costituzioni, m. 4 da ordinare, allegato alla lettera del 28-XI-1819 inviata alla Segreteria di Stato dalla Commissione. Una copia « estratta dalla Minuta originale esistente presso la Segreteria di Stato » è in BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Fondo Patetta*. Autografi e documenti raccolti da Federico Patetta, Scrittori italiani V b., Prospero Balbo (l'esistenza di tale miscellanea è stata segnalata da N. NADA, *Per una nuova storia...* cit., pp. 147-48, al quale sono debitore non solo dell'informazione, ma anche di quanto ho trovato in proposito).

[8] La data è desunta da una nota anonima esistente nella copia contenuta presso la Biblioteca del Senato. Le due copie esistenti all'A.S.To. sono senza data; su una è annotato « 1818 », ma senza dubbio in modo inesatto, dato che a quest'epoca il lavoro della Commissione era già, per così dire, in crisi e non si trattava certo più di redigere « osservazioni preliminari ». Le note esistenti presso la Biblioteca del Senato si sono inoltre rivelate sempre precise. Per quanto riguarda l'attribuzione dell'opera al Ceresa, pare non si possano avere dubbi: anche se il lavoro figura anonimo, le note esistenti sia nelle copie presso l'A.S.To. che in quella della Biblioteca del Senato l'attribuiscono al Ceresa, come ha già notato I. SOFFIETTI, op. cit., p. 151.

[9] « Osservazioni preliminari sul metodo, e sulli mezzi da adottarsi per eseguire la riforma, e la riorganizzazione delle Regie Costituzioni ». Il lavoro, anonimo ma senza

Il progetto presentato dall'avv. Cauda prevedeva la suddivisione del lavoro in tre parti, una per ogni Commissione [10]. Esso è variamente articolato; per quanto direttamente ci interessa, dalla materia comerciale è stata staccata la giurisdizione commerciale, ancora affidata formalmente ai « Consolati » secondo lo schema delle Regie Costituzioni [11], ma la cui revisione è stata rinviata alla discussione sull'ordinamento giudiziario [12]. Il punto è significativo e basilare: il ' Consolato ' è considerato organo prettamente giudiziario, anche se la denominazione è ancora quella sabauda dell'*ancien régime* (e non potrebbe forse essere altrimenti, trattandosi di riforma delle Regie Costituzioni!). D'ora in poi non sarà più disconosciuta all'organo, quale ne sia la denominazione, la pura funzione giurisdizionale: è il distacco dalla concezione polivalente dei tradizionali « Consolati » sabaudi, concezione che ancora si riscontrava nello studio del Ghiliossi [13].

dubbio del Ceresa (I. SOFFIETTI, op. cit., p. 151), è giunto in tre copie a me note. Due sono all'A.S.To., *Sez. I, ibidem*, m. 6 da ordinare, ed una alla BIBLIOTECA DEL SENATO in Roma, ms. 95/1, cc. 51-77.

[10] « Progetto... » cit.: « parte prima: leggi civili (...) parte seconda: leggi giudiziarie (...) parte terza: leggi criminali ». Ogni parte a sua volta si suddivideva in libri, che si suddividevano poi in titoli e capitoli. La numerazione dei libri era progressiva, nel senso che dopo i tre libri della parte prima veniva il libro quarto che apparteneva già alla seconda parte sull'organizzazione giudiziaria, e così via. Si può notare perciò che la « seconda Commissione » veniva a redigere i primi libri, nonostante la sua denominazione: logica quindi, anche se non corroborata dalle fonti, la decisione del Soffietti di considerare come « prima » la Commissione che si occupò della modificazione dei libri 1°, 2°, 5° e 6° delle Regie Costituzioni (cfr. nota 5). Le tre parti quindi venivano ad indicare unicamente la competenza delle tre Commissioni, fermo restando il principio che il lavoro finale doveva essere unico, e composto in otto libri.

[11] Come noto, il « Consolato » secondo le Regie Costituzioni era considerato l'organo della giurisdizione commerciale, ma svolgeva pure funzioni amministrative di notevole rilevanza ed aveva anche una competenza penale. Per una breve sintesi, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., I, pp. 322-24.

[12] Dal libro II della parte prima riguardante il « diritto commerciale e marittimo » « si rimanda » alla parte seconda sull'ordinamento giudiziario « quanto alla giurisdizione de' Magistrati consolari ». Infatti il primo libro della parte seconda, cioè il libro IV, prevede al capitolo V del titolo I (« Magistrati supremi ») i Consolati. In effetti la materia commerciale nel « Progetto » del Cauda non è molto sviluppata, a differenza di quella civile, per la quale nel libro I si sono già previste le ulteriori suddivisioni in titoli. Il libro II resta genericamente formulato come quello della materia commerciale, e tutto si ferma lì. Proprio per questo assume un significato particolare il fatto che, rispetto alle Regie Costituzioni, l'unica cosa detta è il distacco della giurisdizione commerciale dal libro della disciplina del commercio, ed il suo inserimento nell'ambito dell'ordinamento processuale. Il « Consolato », anche se conserva tale nome, è concepito come organo puramente giurisdizionale, a differenza di quanto stabilito dalle Regie Costituzioni.

[13] È innegabile che la concezione del « Consolato » come organo puramente giurisdizionale deriva dalla recente esperienza napoleonica, anche se la denominazione è ancora

Le « osservazioni preliminari » del Ceresa sono ben più impegnative del progetto del Cauda, del quale peraltro recepiscono lo schema generale. Il loro obiettivo è quello di sintetizzare lo stato della legislazione vigente nelle terre sabaude comparata con quella straniera, e di illustrare i cambiamenti consigliabili nelle varie materie, seguendo anche qui lo schema espositivo delle Regie Costituzioni [14].

Esaminando in generale lo stato della legislazione, il Ceresa porta fra gli esempi di antinomie le norme piemontesi e liguri circa il diritto commerciale, e rileva in particolare proprio la diversità degli organi della giurisdizione commerciale e della disciplina per « li delitti di commercio » [15].

Passato ai singoli rami del diritto, l'autore fa alcune interessanti « osservazioni preliminari » anche per il settore commerciale. Lo preoccupa in primo luogo la sistematica: egli preferirebbe « un libro a parte » su tutta la materia commerciale, ivi compresa pure la giurisdizione, piuttosto che una disciplina legata all'impostazione delle Regie Costituzioni. Entrando nel merito, fa notare la disparità di trattamento sia tra commercio marittimo e terrestre, sia tra le cause commerciali della Liguria e quelle del Nizzardo,

quella dell'*ancien régime*. Il clima dell'epoca, in Piemonte, non fa certo parlare della codificazione francese, anche se la Commissione mostra più volte di ispirarsi ad essa piuttosto che alla vecchia legislazione sabauda. Invece il precedente lavoro del Ghiliossi concepiva ancora il Consolato come organo misto di funzioni giudiziarie ed amministrative (*retro*, II.2). Una visione di sintesi quale quella del Cauda ha permesso di chiarire il ruolo dell'organo giudicante come fine a se stesso, recependo in pieno l'influenza della concezione della separazione dei poteri in questo campo.

[14] Le « osservazioni preliminari » iniziano illustrando la legislazione vigente, sintetizzata in una tabella allegata, nella quale sono comparativamente prospettate le norme sabaude, quelle genovesi, quelle francesi, quelle dello Stato pontificio. La tabella e l'illustrazione delle norme seguono lo schema espositivo predisposto dal « progetto » del Cauda, anche se nell'ultima parte dell'esposizione della legislazione il Ceresa illustra in modo particolare il diritto comparato, con speciale riferimento ai codici francese ed austriaco. Dopo avere così esposto lo stato della legislazione, il Ceresa esamina — materia per materia secondo lo schema del Cauda — le modifiche da introdurre, per passare poi a proporre alla fine del suo studio un vero schema di legislazione. Il lavoro è diviso in 82 paragrafi nella copia dell'A.S.To. (in quella della Biblioteca del Senato il numero dei paragrafi è leggermente superiore): i primi 34 illustrano la legislazione vigente; dal § 35 inizia l'esame delle singole materie di cui trattano le Regie Costituzioni; dal § 73 alla fine si traccia il quadro della « nuova costituzione » da dividere in otto libri.

[15] « Osservazioni... » cit., § 6: « similmente si vedono ommessi nel Regolamento di Genova li titoli XV e XVI del lib. II concernenti il Magistrato di Sanità ed il Consolato, con essersi per riguardo alli affari di Commercio lasciati questi alla cognizione de' rispettivi Tribunali e date le ben poche disposizioni contenute nel lib. I tit. 63 di detto Regolamento, e così pure nel lib. 2 tit. 33 cap. 18, quelle in specie riguardano li delitti di Commercio ».

auspicando in entrambi i casi una normativa — se non uguale — almeno organica nei principî ispiratori [16].

La difficoltà di armonizzare disciplina e funzionamento di Consolati e Tribunali di Commercio è quindi vivamente sentita, ma si nota una certa incertezza sulle soluzioni da adottare, e si ondeggia fra tentativi di parificare tutto su uno schema unitario sotto il vecchio nome dei Consolati e la necessità di tener distinte le soluzioni per Consolati e Tribunali di Commercio [17]. Per la prima volta il problema pare individuato con una certa chiarezza, anche se non se ne traggono poi le dovute conclusioni, e si resta nel vago [18].

Il Ceresa, dopo avere individuato quelli che gli sembrano i problemi da tener presenti, conclude con la proposta di redigere un nuovo codice

[16] « Osservazioni... » cit. in A.S.To. cit., §§ 42-43 (in BIBL. SENATO cit. nn. 47-48): « § 42. - Per quanto poi concerne le materie di Commercio, che formano l'oggetto del tit. 16 dello stesso lib. 2° delle Regie Costituzioni e del lib. I tit. 63 e del lib. II tit. 33 cap. 18 del Regolamento di Genova, sembra opportuno che se ne faccia di tali materie un libro a parte con inserirvi le provvidenze contenute tanto nelle RR. CC. quanto nel suddetto Regol., in quanto sieno conciliabili, e tanto più ancora in vista che per una parte già esistono ivi i Tribunali di Commercio di cui si parla in detto titolo 63 e de' quali non si hanno le attribuzioni, e per altra parte devonsi anche inserire le disposizioni relative al commercio marittimo, a meno che si stimasse di rimandare anche questo ad un particolare Regolamento. — § 43. - A quale proposito resta osservabile che, mentre nelle attuali RR. CC. lib. II tit. 16 cap. 1 e 2 si sono compresi sotto le stesse provvidenze li Consolati di Torino, Chiamberì e Nizza, si sono anche per riguardo a quest'ultimo fissate diverse particolari attribuzioni con qualche differente metodo e nella sua composizione e nel suo procedimento, con essersi in specie nelli §§ 26, 27, 28 e 29 del cap. I accordata allo stesso Senato di Nizza la cognizione delle cause di commercio marittimo ed altre ivi spiegate, di maniera che, volendosi uniformità di legislazione, o deve questa essere eguale per ambidue li Consolati di Nizza e Genova, e così comprendersi ambedue nella nuova legislazione, od altrimenti devono ambedue rimandarsi a particolari provvedimenti, che in caso di differenza si crederanno loro convenienti ».

[17] Già il Ghiliossi aveva auspicato una disciplina a parte del diritto commerciale, e questa impostazione è ribadita dal Ceresa. Questi però, a differenza del primo, vorrebbe che le diversità fra Consolati sabaudi e Tribunali di Commercio liguri scomparissero, anche se non è molto chiaro sulla soluzione da proporre, e pare voglia rinviare tutto ad altro tempo. In ogni caso, sin d'ora il Ceresa nota che possono prendersi soluzioni diverse a seconda dello sviluppo commerciale delle diverse piazze, ma che la complessiva somiglianza delle situazioni nizzarda e genovese imporrebbe una soluzione unitaria per esse.

[18] Nel complesso il Ghiliossi si era limitato ad illustrare la situazione esistente, ed aveva fatto poche proposte di cambiamenti. Il Ceresa, almeno, pur non brillando nella nostra materia per particolari consigli, vede già la necessità che l'organo giurisdizionale si limiti a tale funzione, e la convenienza di parificare il trattamento delle piazze commerciali aventi uno sviluppo commerciale nel complesso simile, tenendo inoltre presenti le caratteristiche specifiche di quelle dei porti di mare.

in otto libri, scostandosi dalle superate Regie Costituzioni [19]. A tale proposito consiglia di includere fra gli organi giurisdizionali il Consolato, a meno che non si preferisca — come auspica — redigere un libro apposito sul diritto commerciale, nel quale potrebbe entrare anche la giurisdizione commerciale [20].

Le « osservazioni » del Ceresa si rivelano di un certo interesse anche per il nostro argomento. In esse, molto più che nel lavoro del Ghiliossi (che è, fra l'altro, settoriale), si vuol dare il dovuto rilievo al diritto commerciale in quanto tale ed alle antinomie ivi esistenti in tema di giurisdizione. Per la prima volta si pone in rilievo l'estrema necessità di omogeneità in materia, e si cercano di individuare le norme da unificare. Il Ceresa, come il Cauda, considera ancora i « Consolati », ma vede in pieno la necessità di unificare gli organi della giurisdizoine commerciale, e soprattutto pretende che questi esercitino solo tale funzione: la concezione dei « Consolati » dell'*ancien régime* è senza dubbio scomparsa. Restano parecchie incertezze: la dicotomia Tribunali-Consolati non è risolta con sicurezza, la terminologia è ancora — dopo tutto — quella delle Regie Costituzioni, la concezione di Tribunali di Commercio del tipo genovese è vista come eccezione e non come regola, la tendenza a voler unificare in un unico « libro ». diritto sostanziale e processuale in materia commerciale fa pensare più all'*Ordonnance* colbertina che alle soluzioni della Rivoluzoine francese. Molto c'è ancora delle vecchie concezioni, ma parecchio già si vede di nuovo, od almeno si vedono indubbi punti che sono la base per lo sviluppo successivo.

Senza dubbio meno viva ed interessante è una « memoria » anonima [21], probabilmente redatta in questo periodo nell'ambiente del Consolato di Torino [22]. Preoccupazione massima dell'autore è l'« uniformità delle leggi »,

[19] « Osservazioni... » cit., § 73 in A.S.To. cit. (n. 75 in BIBL. SENATO cit.).

[20] *Ibidem*, § 75 (n. 77 in BIBL. SENATO cit., c. 75v.): « Premesso che il progetto conterrebbe otto libri », il Ceresa sostiene che « nel secondo si potrebbe comprendere l'intiera organizzazione giudiziaria colla gerarchia di tutte le Autorità civili, Magistrati e Giusdicenti d'ogni sorte, compreso anche il Consolato, sempreché non si stimi di farne un Libro particolare in cui vi si contengono tutte le disposizioni relative al Commercio come sembrerebbe più opportuno per li motivi già di sopra rilevati ». In ciò il Ceresa quindi accoglieva parzialmente l'idea del Ghiliossi di una legislazione commerciale da farsi a parte, ma non sarà seguito dalla Commissione (cfr. *infra*, II.3 nota 8).

[21] A.S.To., *Sez. I*, Mat. giur., Regie Costituzioni, m. 6 da ordinare. La « memoria » è piuttosto breve e contenuta tutta in un foglio volante unito ad una delle due copie delle « osservazioni » del Ceresa.

[22] La « memoria » pare siglata « C. C. ». Essa è di questo periodo, perché parla di « riorganizzazione delle RR. CC. »; è senz'altro posteriore al marzo 1816, ma pure anteriore al 1819, perché ignora la nuova organizzazione provinciale realizzata con la

nonché la disciplina omogenea del commercio di terra e di mare, a proposito della quale accenna ad alcuni accorgimenti che denotano peraltro solo un certo ' tecnicismo ' [23].

La « memoria » presuppone la conservazione dei Consolati nella loro struttura attuale: quanto ai Tribunali di Commercio di Genova, si chiede se debbano restare o meno [24]. Essa pare preoccuparsi soprattutto dell'omogeneità del funzionamento e della competenza degli organi che trattano della giurisdizione commerciale, alla quale non esclude di unire le esistenti competenze stragiudiziali. La « memoria » pare non avvertire che è impossibile far funzionare nello stesso modo Consolati e Tribunali di Commercio, così diversi fra loro, e pure che è impossibile e pericoloso voler sostituire in

fine del 1818. Non è redatta a Genova: non ne difende affatto la situazione esistente e confonde quasi il Tribunale di Commercio con il Consolato. Non è redatta a Nizza: l'estensore dice di non essersi potuto procurare il R. B. 1-VII-1814 di ricostituzione del Consolato nizzardo. La lingua italiana e gli scarsi rapporti con il locale Consolato fanno escludere una provenienza da Chambéry. L'ipotesi più semplice e logica è pertanto quella di una sua redazione in Torino. Le parole dell'esordio (« nell'esaminare li diversi oggetti concernenti la riforma e la riorganizzazione delle RR. CC. e specialmente in ordine al lib. 2 tit. 16 del Consolato, si è considerato... ») fanno pensare ad un parere richiesto all'estensore. Questi non è il Ghiliossi (grafia e firma non coincidono; inoltre le opinioni espresse sono troppo grezze e diverse da quelle del Ghiliossi) né il Ceresa (la sigla non corrisponde; le tesi sostenute sono molto meno acute e precise di quelle delle « osservazioni ») e probabilmente neppure il Cauda (la sigla potrebbe essere sua, ma dal « progetto » sappiamo che si doveva disinteressare di materia commerciale). Ipotesi senza dubbio più valida e probabile è pertanto che la « memoria » sia stata redatta, a richiesta, da elementi del Consolato di Torino: fra l'altro vi si nota un certo qual favore verso un trattamento dei « Consolati » di terra alla pari di quelli marittimi, a vantaggio pertanto della situazione torinese.

[23] Dopo avere osservato che « si dovrebbero quanto al commercio interno parificare li Consolati di Torino, Chiamberì, Genova e Nizza, come già furono questi due ultimi parificati per riguardo al commercio marittimo (*sic!*) col R. E. delli 9 marzo 1816 », si fa presente che ciò pare bastare per il commercio marittimo, mentre per ottenere l'uniformità tra questo e quello interno si devono collegare meglio le RR. CC. con il R. E. 15-VII-1750 ed il R. B. 1-VII-1814 circa Nizza, e circa Genova si deve decidere come strutturare l'esistente Tribunale di Commercio o il costituendo Consolato; inoltre si devono tenere in particolare conto gli artt. 21 e 22 del R. E. 9-III-1816. Unica preoccupazione della « memoria » pare quella di chiarire dal puro punto di vista della tecnica giuridica quali norme siano da considerare prevalenti, senza porsi alcun problema né di politica legislativa né *de iure condendo*.

[24] È implicita per la « memoria » la conservazione della struttura dei Consolati: si ipotizza persino l'introduzione di uno di questi a Genova (« quanto a Genova, essendosi nel tit. LXIII del Regolamento di quel ducato conservati li Tribunali di Commercio ivi esistenti (verosimilmente conformi alle leggi francesi) conviene in conseguenza sapere se per l'oggetto dell'uniformità si voglia pure ivi stabilire un Magistrato di Consolato conforme agli altri, ed in ogni caso conforme a quello di Nizza »). È, fra tutte le ipotesi ventilate, la più « repressiva » nei confronti di Genova fra quelle a noi note.

Genova ai tribunali esistenti i Consolati [25]. Essa rivela nel suo estensore notevoli limiti concettuali e di politica legislativa: sua aspirazione sarebbe un'omogeneità di normativa, che resta però molto astratta, fra le diverse zone e fra commercio di terra e di mare [26].

3. La « Commissione seconda » nominata dal Cerruti si mise al lavoro con una certa lena. Sappiamo che si occupò prima di materie civili, e che tralasciò per il momento gli argomenti commerciali [1]. Il lavoro venne interrotto a metà del 1817 da una nuova iniziativa in materia del Primo Segretario agli interni, conte Borgarelli. Poiché la riforma generale della legislazione era ancora alquanto lontana, anche solo allo stadio di progetto, questi intervenne a modificare il piano di lavoro, ed invitò nel luglio 1817 le tre Commissioni a tralasciare per il momento i loro elaborati parziali e settoriali, per provvedere unite a preparare una riforma dell'ordinamento giudiziario [2], da troppe parti e per troppi punti posto sotto accusa [3].

[25] Oltre alla particolare insensibilità per il problema dei Tribunali di Commercio genovesi, da ogni punto di vista, si nota pure un generale disinteresse per l'importante problema del commercio marittimo, quasi che per esso tutto fosse già stato risolto con l'editto del 9 marzo 1816: l'aspirazione pare unicamente quella di parificare, quanto ai riconoscimenti dati da questo editto, anche le piazze del commercio interno.

[26] Non si ha sensibilità per l'alternativa Consolati-Tribunali di Commercio e per le scelte di politica legislativa che vi sono alla base; si ignora ogni problema *de iure condendo* circa proposte da attuare. Si analizza unicamente *de iure condito* la legislazione esistente, per ottenere l'omogeneità di disciplina tramite una parificazione di tutti gli organi della giurisdizione commerciale: in tal modo si tende ad ignorare che la disciplina differente è stata ispirata non da situazioni di privilegio locale, ma dalla diversità del commercio delle varie piazze. Si giunge, in tale direzione, persino ad ignorare quella diversificazione fra piazze del commercio marittimo e piazze del commercio interno che la dottrina del tempo (Ghiliossi e Ceresa prima, Balbo poi) pensava indispensabile.

[1] Nel « progetto » del Cauda (cfr. *retro,* II.2 note 7 e 10) si dice che l'aggiornamento del libro II delle RR. CC. su diritto commerciale e marittimo è per il momento rimandato; nel prospetto dei lavori effettuati dalla seconda Commissione inviato al Balbo con lettera del 28-XI-1819 (in A.S.To., *Sez. I,* Mat. Giur., Regie Costituzioni, m. 4 da ordinare) si ricordano solo materie civili, ed a parte è unito un lavoro sul diritto commerciale compiuto in un secondo momento (cfr. III.1 nota 1).

[2] I. Soffietti, op. cit., pp. 151-52.

[3] L'urgenza della riforma dell'ordinamento giudiziario non è esplicitamente richiamata dal Borgarelli come causa del suo provvedimento, ma si intuisce che ne era alla base, sia dal grave stato in cui versavano il procedimento penale (per una testimonianza dell'epoca, cfr. [A. Ceresa di Bonvillaret], *Ragguaglio storico...* cit., pp. 14-16) e quello civile per il quale dopo l'esperienza francese era tornato in vigore il sistema delle sportule (F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 12-14 e 87-88; C. Dionisotti, *Storia della magistratura...* cit., II, pp. 9-16; A. Aquarone, op. cit.,

Fu perciò elaborato con urgenza un progetto a sé stante, del quale ci è pervenuto un esemplare. Esso si occupa peraltro dei magistrati per così dire ordinari, e non dice nulla sul Consolato o i Tribunali di Commercio. Il lavoro è stato fatto in poco tempo e deve essere stato già considerato un buon risultato l'inquadramento dell'organizzazione della magistratura ordinaria: le giurisdizioni speciali potevano per il momento continuare com'erano, data l'urgenza della riforma degli organi ordinari [4].

Il progetto preparato dalle tre Commissioni unite non fu però seguito, e l'ordinamento giudiziario continuò come prima. Ogni Commissione riprese a questo punto i suoi lavori, sebbene già si cominciasse probabilmente a dubitare dell'esistenza di una volontà politica di procedere a qualche riforma legislativa [5].

La Commissione seconda fra le sue attività incluse la riforma del libro II delle Regie Costituzioni, riguardante, oltre l'ordinamento giudiziario, pure il Consolato ed il diritto commerciale [6]. Essa prese in esame le « osservazioni » del Ceresa, dalle quali peraltro preferì scostarsi, per qualche aspetto, in tema di Consolati.

Il Ceresa preferiva che il diritto commerciale, terrestre e marittimo, fosse riunito in « un libro a parte », che avrebbe anche trattato della giurisdizione commerciale [7]. La Commissione stimò più opportuno « di seguire in questa parte l'ordine delle Regie Costituzioni, coll'inserzione però delle Leggi e Provvidenze concernenti il commercio marittimo » [8], rivolgendosi

pp. 30-34), sia dai provvedimenti presi alla fine del 1818 — anche se in tutt'altra direzione — dallo stesso Borgarelli.

[4] Il progetto, redatto in meno di un mese, probabilmente perché il Borgarelli aveva in animo di « ristrutturare » pure le Prefetture, si trova in A.S.To., *Sez. I, ibidem*, m. 7 da inventariare. Su esso cfr. [A. Ceresa di Bonvillaret], *Ragguaglio storico...* cit., pp. 20-22 e I. Soffietti, op. cit., pp. 152-53.

[5] Poteva già essere significativo che il progetto delle Commissioni riunite sulla riforma dell'ordinamento giudiziario non avesse avuto seguito. Pare facile presumere che i membri delle Commissioni si rendessero, a questo punto, conto degli umori del Borgarelli: su ciò, cfr. F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 9 e 15-16, e pure — parzialmente — C. Dionisotti, *Storia della magistratura...* cit., II, p. 28.

[6] Se ne ha notizia dal già ricordato prospetto dell'attività svolta dalla seconda Commissione, inviato con lettera del 28-XI-1819 al Balbo: la Commissione unisce ai suoi progetti parziali in materia civile, ed a quello generale sull'ordinamento giudiziario redatto dalle tre Commissioni riunite, pure « il progetto riguardante i Magistrati Consolari ed il diritto commerciale comprese anche le contrattazioni marittime » (A.S.To., *ibidem*, m. 4 da ordinare).

[7] Cfr. *retro*, II.2 note 16 e 20.

[8] Ciò è detto in una nota marginale alle « osservazioni » del Ceresa conservate nel ms. 95/1 della Biblioteca del Senato in Roma. La nota è fatta al n. 47 delle « osser-

probabilmente per ciò all'aiuto del Consolato di Torino [9]. La procedura invece fu esclusa, e pertanto fu « rimandato (...) alla terza Classe della Commissione tutto ciò che concerne il modo di procedere nelle cause di commercio » [10]. Non pare che fra quanto fu rinviato all'altra Commissione debbano però annoverarsi le norme sugli organi giudicanti, che erano di competenza della seconda Classe o Commissione [11].

Fra il 1817 ed il 1819 fu redatto quindi un primo progetto sul diritto commerciale, progetto che non ci è rimasto, ma della cui esistenza restano indubbie testimonianze [12]. Non deve stupire che la Commissione, pur volendo seguire « l'ordine delle Regie Costituzioni », abbia redatto « a parte il progetto di legislazione sul commercio marittimo e interno » [13]: il suo metodo

vazioni » conservate in tale ms., alla c. 68v., corrispondente al § 42 della copia dell'A.S.To. (cfr. *retro,* II.2 nota 16).

[9] Ciò pare si possa presumere sia tenendo conto che dal Consolato di Torino dovrebbe provenire la « memoria » anonima in tema di giurisdizione commerciale di cui si è già detto (*retro,* II.2 note 21-22) sia notando che quando nell'aprile 1820 si vorrà riesaminare il progetto elaborato in materia commerciale dalla Commissione si ricorrerà proprio al Consolato di Torino (*infra,* III.1 note 8-9); è molto probabile che quest'organo già prima abbia collaborato all'aggiornamento della materia commerciale.

[10] La fonte è ancora la nota marginale esistente nella copia delle « osservazioni » conservate alla Biblioteca del Senato (cfr. nota 8). Tale nota pare da tenere in buona considerazione, dato che anche altre volte le annotazioni marginali esistenti nel ms. 95/1 si sono rivelate precise.

[11] La seconda Commissione, come lascia già trapelare anche un accenno del « progetto » del Cauda (A.S.To., *ibidem,* m. 4 da ordinare), rinviò alla terza Commissione unicamente la compilazione delle norme di procedura da seguire in materia commerciale: il diritto sostanziale e la organizzazione dell'organo giudicante furono ritenuti di competenza della seconda Commissione. Ciò si deduce dalla testimonianza dei « Riflessi sulli ostacoli che si incontrano al compimento del progetto di riforma delle Regie Costituzioni » contenuti nel ms. 95/1 della Biblioteca del Senato in Roma, cc. 83r. e 92v. (su ciò cfr., poco oltre, nota 21).

[12] Come si è già detto, il 28-XI-1819 la seconda Commissione fra i progetti inviati al Balbo menziona « il progetto riguardante i Magistrati Consolari e il diritto commerciale comprese anche le contrattazioni marittime » (nota 6). La già ricordata nota marginale del ms. 95/1 della Biblioteca del Senato (cfr. nota 8) parla del lavoro effettuato in proposito, cosa ribadita dai « Riflessi » redatti poco dopo (cfr. nota 20): entrambe le testimonianze fanno riferimento quindi ad un progetto sulla legislazione commerciale. Nella seduta della Giunta Superiore di legislazione del 28-IV-1820 si parla inoltre di un progetto in materia commerciale « già preparato dalla precedente Commissione », progetto che sarà inviato per un parere al Consolato (A.S.To., *ibidem,* m. 5 da ordinare).

[13] In proposito i pareri dei membri della seconda Commissione erano divisi: dalla nota del ms. 95/1 (cfr. nota 8) e dai « Riflessi » del 1819 (cfr. nota 21) veniamo a sapere che il Ceresa era dell'idea non solo di redigere un progetto a sé, ma di tradurlo poi in un « regolamento » per tutta la materia commerciale, che si sarebbe dovuto tenere a parte sia per motivi sistematici sia « per non impinguare di troppo li volumi della legislazione civile con materie estranee alla pressoché universalità degli

di lavoro consisteva, per il momento, nel preparare progetti particolari sulle singole materie, che sarebbero poi stati amalgamati ed uniti fra loro [14].

Di questo periodo si sono perse le tracce: l'inversione di tendenza nella volontà di aggiornamento legislativo — se mai c'era stata nel Borgarelli —, che si può notare con la richiesta, da parte del Primo Segretario di Stato, di un progetto di ordinamento giudiziario che non sarà poi realizzato, continua: di fatto nuovi timori e rallentamenti portano alla paralisi preossoché totale. Le Commissioni hanno l'impressione di lavorare per nulla: una « memoria » anonima, probabilmente del gennaio 1818, insiste nel chiedere riforme almeno nell'ordinamento giudiziario ed omogeneità nelle norme, ma non riesce a smuovere le acque [15]. I provvedimenti normativi del novembre e dicembre 1818 che di fatto confermano persino l'ordinamento giudiziario in atto [16] dimostrano che manca in pieno ogni volontà di aggiornare le norme e l'ordinamento esistenti [17]. Le Commissioni a questo punto quasi si fermano, presupponendo del tutto inutile continuare in un lavoro che non incontra il favore del Governo [18].

individui di terraferma », cosa che d'altronde era già stata proposta dallo stesso Ceresa nelle sue « Osservazioni » (§§ 43 e 75 del ms. dell'A.S.To.). Altri, e fra essi senza dubbio il Cauda che aveva incluso la materia commerciale nel secondo libro dell'opera unitaria del suo « Progetto », preferivano invece che il diritto commerciale confluisse alla fine nel *corpus* legislativo a cui si stava attendendo. Prevalse la soluzione unitaria, contro l'opinione del Ceresa: ce lo attestano sia la annotazione del ms. 95/1 sia i « Riflessi » di cui si è già detto. Il progetto è stato pertanto redatto per la sola materia commerciale, ma con l'intento di fonderlo poi nella generale riforma unitaria della legislazione, senza farne un provvedimento a sé.

[14] Ciò si deduce sia dalla già citata lettera del 28-XI-1819 inviata dalla seconda Commissione al Balbo che dai « Riflessi » redatti verso il 1819 dal Ceresa (cfr. *infra*, III.1 nota 1 e II.3 note 20-21).

[15] La « memoria », conservata in A.S.To., *Sez. I, ibidem,* m. 5 da ordinare, tace peraltro sui problemi della giurisdizione commerciale, pur parlando a lungo dell'ordinamento giudiziario in atto e di quello auspicabile; essa si sofferma soprattutto sul problema delle sportule e della loro abolizione e su quello della giustizia penale. Sulla memoria, cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 153-55; tale autore ne pubblica pure un lungo passo (nota 63).

[16] R. E. 10-XI-1818 sulla nuova circoscrizione provinciale generale in *Raccolta...* cit., X, pp. 307-335; R. E. 24-XI-1818 sull'organizzazione giudiziaria delle nuove province di Bobbio, Ossola e Valsesia (*ibidem,* pp. 350-52), Regie Patenti 14-XII-1818 sulla classificazione delle province e sugli intendenti (*ibidem,* pp. 339-49).

[17] [A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico...* cit., p. 22; I. SOFFIETTI, op. cit., p. 153.

[18] La notizia della paralisi del lavoro, almeno per la Commissione seconda, è in [A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico...* cit., pp. 22-23; essa viene recepita da I. SOFFIETTI, op. cit., p. 153, che inoltre dà notizia della presentazione di una memoria apposita e dell'invio dei lavori già eseguiti, affermazione che nel complesso

Con il 1818 ogni proposito di ben che minimo miglioramento nella disorganica ed antiquata legislazione esistente sfuma. Resta quello che le Commissioni hanno già fatto, certo non per giungere a nuove norme, ma almeno come base per riprendere in tempi migliori l'attività di riforma. Non si può non sottoscrivere il giudizio negativo che è stato unanimamente dato della presenza del Borgarelli alla Segreteria di Stato, con riferimento particolare al problema della riforma della legislazione [19]. Fino a quando egli resta al suo posto tutto resta fermo.

Per fare il punto sulla situazione venne redatto, probabilmente nei primi mesi del 1819 e da parte del Ceresa [20], un lavoro di sintesi, che

pare si possa meglio integrare: la « memoria » si sostanzia probabilmente nella presentazione al Governo, nei primi mesi del 1819, dei « Riflessi sulli ostacoli che si incontrano al compimento del progetto di riforma delle Regie Costituzioni » (cfr. note 20-21), mentre l'invio dei lavori già eseguiti avverrà solo dopo che sarà stato nominato Primo Segretario di Stato il Balbo, con la lettera del 28 novembre 1819 (A.S.To., *ibidem*, m. 4 da ordinare; su essa cfr. pure lo stesso I. SOFFIETTI, op. cit., p. 156).

[19] F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 15-16, seguito da C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., II, p. 28; in conclusione pertanto non si può che sottoscrivere il giudizio dato da I. SOFFIETTI, op. cit., p. 155.

[20] Circa la datazione, il termine *a quo* è la fine del 1818: i « Riflessi » mostrano di conoscere i provvedimenti normativi presi dal Borgarelli in tema di ordinamento giudiziario (cfr. nota 16), lamentando che essi limitino le scelte della Commissione. Il termine *ad quem* è l'avvento del Balbo alla Segreteria di Stato, poiché è palese che i « Riflessi » sono indirizzati ancora al Borgarelli. Inoltre, se fossero stati diretti al Balbo, il tono non sarebbe certo di sfiducia e di scoramento per l'immobilismo governativo, e la successiva lettera del 28-XI-1819 inviata dalla seconda Commissione al Balbo, che ne riporta quasi integralmente dei brani, vi avrebbe fatto riferimento.

Parecchi argomenti portano a concludere che l'estensore dei « Riflessi » sia il Ceresa, sebbene anche questa volta il lavoro sia anonimo. L'opera è redatta da un membro delle Commissioni, e con ogni probabilità — per lo sviluppo dell'opera — della seconda Commissione. Essa è nota tramite una copia esistente nella solita miscellanea 95/1 della Biblioteca del Senato, ove compare nello stesso fascicolo in cui sono riprodotte le « Osservazioni » del Ceresa, con la stessa grafia di queste e senza soluzione di continuità (cc. 51-102). Lo stile delle « Osservazioni » e dei « Riflessi » è molto simile, e questi richiamano quasi di continuo quelle, oltre a seguirne completamente lo schema espositivo. Come le « Osservazioni » volevano individuare il lavoro da svolgere, così i « Riflessi » intendono fare il punto su quanto si è fatto, resta da fare, si vuol sapere come fare, non si è potuto fare: logico che ripercorrano le tappe delle « Osservazioni » e siano stesi dallo stesso redattore di quelle. Esaminando inoltre il contenuto della materia che qui ci interessa, notiamo che — come già si è detto — il Ceresa propendeva per la redazione di un provvedimento a parte per il diritto commerciale, soluzione non condivisa dalla maggioranza della Commissione, che preferì progettarne l'inserimento nel *corpus* di tutta la riforma normativa (cfr. *retro*, II.2 note 16 e 20 e II.3 nota 8): nei « Riflessi » l'estensore riporta l'opinione prevalente, ma vuole ricordare, almeno in nota, che esiste pure la tesi di un provvedimento a parte, non disperando che possa ancora essere presa in considerazione (cfr. note 22-23). Nel successivo « Ragguaglio storico » il Ceresa ricorderà i « Riflessi » stilati a nome della Commis-

esaminava i « Riflessi sulli ostacoli che si incontrano al compimento del progetto di riforma delle Regie Costituzioni » [21]. Oltre ad illustrare l'opera svolta, l'autore si preoccupò di fornire l'indicazione di quanto restava da fare, e di precisare vari punti sui quali si richiedevano direttive al Governo, con la segreta speranza di sbloccare la situazione.

Lo scritto, per altri aspetti interessante, sul nostro argomento non dice nulla più di quanto già si sappia da altre fonti: che la Commissione ha discusso e preparato il progetto sull'ordinamento giudiziario « compreso eziandio il titolo riguardante il commercio tanto terrestre che marittimo » [22], che vuole sapere dal Governo se questo deve costituire un *corpus* a sé od essere inserito col resto nel libro secondo, che desidera direttive circa i magistrati d'eccezione, che ci sono dubbi circa la divisione della materia con il campo processuale [23].

sione, riportandone parzialmente persino il titolo nella intitolazione del § 21 ([A. Ceresa di Bonvillaret], *Ragguaglio storico...* cit., pp. 22-23). Si può infine ricordare che il Ceresa pare il redattore più pronto e più aggiornato sullo stato della legislazione di questo periodo: aveva in epoca francese già curato un manuale sulla normativa esistente (A. Ceresa di Bonvillaret, *Précis de la législation française à l'usage des élèves de la faculté de droit de Turin,* Turin 1811), poi compila le « Osservazioni » (cfr. *retro,* II.2 nota 9), e successivamente redigerà il « Profilo storico ». I « Riflessi » non fanno che completare il quadro: tutte queste tre ultime opere, inoltre, figurano formalmente anonime.

[21] Una copia esiste nel citato ms. 95/1 della Biblioteca del Senato in Roma, cc. 83-102. Compaiono rifuse entro l'esposizione dei « Riflessi » o nelle note in essi incorporate numerose delle notizie contenute nelle annotazioni fatte alla copia delle « Osservazioni » del Ceresa contenuta nella stessa miscellanea. Ciò indica che tali annotazioni (cfr. note 8 e 10) sono databili al 1817-inizi 1819, e pure che il redattore dei « Riflessi » ebbe costantemente presenti sia le « Osservazioni » (di cui seguì lo schema espositivo) che le annotazioni ad esse fatte sui lavori della Commissione.

[22] « *Riflessi...* » cit., c. 88: la Commissione ha già preparato e discusso i progetti delle materie corrispondenti a vari titoli delle Regie Costituzioni, « unitamente al progetto dell'intiero secondo [libro] concernente li Magistrati e Giusdicenti o sia l'intero ordine giudiziario, compreso eziandio il titolo riguardante il Commercio tanto terrestre che maritimo (*) di quale ultimo progetto si parlerà infra ». A « maritimo » lo stesso redattore richiama in nota (*): « sebbene la pluralità de' membri della Commissione abbia opinato per la convenienza di inserire nel nuovo progetto la legislazione concernente il Commercio maritimo, sembrò tuttavia a taluno di essi che una tale materia starebbe forse meglio separata, come si trova ne' suoi particolari regolamenti, anche per non impinguare di troppo li volumi della legislazione civile con materie estranee alla pressoché universalità degli individui di terraferma ». È innegabile che l'estensore, pur esponendo la tesi di maggioranza, vuole mettere in particolare rilievo la tesi già sostenuta dal Ceresa ai §§ 42-43 e 75 delle « Osservazioni » (cfr. *retro,* II.2 note 16 e 20), tesi che finisce con l'essere l'unica per cui si spendono alcune parole di motivazione.

[23] *Ibidem,* cc. 91-92: dopo aver fatto presente che si attendono circa l'organizzazione giudiziaria istruzioni dal Governo, dato che questo ha già predisposto alcune norme in materia che limitano l'autonomia decisionale della Commissione, l'estensore

Anche questa iniziativa deve però essere naufragata nel disinteresse del Borgarelli per tutti questi problemi, anzi — diciamo pure — nella sua ostilità, più o meno palese [24].

III.

1. Il lavoro di riforma della legislazione riprese con l'avvento del Balbo alla Segreteria di Stato per gli affari interni, cioè dopo il 14 settembre 1819. Due mesi dopo, la nostra Commissione, tornata nel frattempo in attività, trasmise alla Segreteria di Stato l'elenco delle materie già trattate, il suo piano generale di lavoro, e ... tornò a sperare [1].

Probabilmente incoraggiato dal nuovo clima, il Presidente del Consolato di Torino inviò nel dicembre 1819 un « progetto di patenti relative ai

dei «Riflessi» ripropone l'alternativa fra un *corpus* comprendente anche il diritto commerciale ed un provvedimento a sé (c. 91r.), e pone pure la domanda circa l'ubicazione della materia dei « tribunali d'eccezione »: « e finalmente se debbansi in questo secondo libro ommettere, come già si praticò nel formato progetto [cioè in quello sull'ordinamento giudiziario redatto dalle tre Commissioni riunite: cfr. *retro*, nota 3], le molte provvidenze che in esso [libro II delle Regie Costituzioni] si trovano appartenenti al regolamento interno ed alla pulizia di ciascun Magistrato e Tribunale, come pure se debbano in questo libro conservarsi le materie di commercio tanto terrestre che maritimo a norma di quanto già e di sopra osservato ».

[24] Manca in proposito, allo stato attuale dei dati, ogni documentazione; ma proprio questa mancanza lascia pensare che anche l'invio dei « Riflessi » non sia riuscito a far riprendere il cammino alla riforma della legislazione sabauda, che fu lasciata dormire sonni tranquilli.

[1] A.S.To., *Sez. I*, Mat. giuridiche, Regie Costituzioni, m. 4 da ordinare. Nella lettera del 28 novembre 1819 diretta al Segretario di Stato per gli Affari interni la « seconda Classe della Commissione » elenca le materie civili già trattate e quelle ancora da esaminare secondo il piano generale a suo tempo redatto dal Cauda (che allega), unisce una copia dei verbali delle sedute (purtroppo oggi smarriti), nonché « il progetto riguardante il libro de' magistrati giusdicenti e Uffiziali dell'ordine giudiziario, nel quale si sono a luogo a luogo inserite le disposizioni concertate e risultanti dall'unito verbale delle deliberazioni delle tre Commissioni riunite in seguito a lettera di questa R. Segreteria di Stato del 21 luglio 1817 contenente il progetto per la composizione e giurisdizione de' Magistrati inferiori, la forma e il modo delle appellazioni, e finalmente il progetto riguardante i Magistrati Consolari e il diritto commerciale comprese anche le contrattazioni marittime ». Accanto al progetto sull'ordinamento giudiziario, esiste pertanto uno schema già elaborato per i « Magistrati Consolari », unica magistratura d'eccezione presa per il momento in considerazione: si va affermando l'idea che la giurisdizione commerciale, per quanto amministrata da giudici specializzati, sia da disciplinare con quella del giudizio ordinario, come si noterà nei progetti del periodo del Balbo.

negozianti e commercianti » del quale non sappiamo altro, ma che potrebbe anche essere un abbozzo di disciplina della materia commerciale [2].

Come noto, il Balbo provvide alla creazione di una « Giunta superiore di legislazione » che affiancò alle Commissioni esistenti [3], ed attribuì alla riforma della legislazione un'ufficialità ed un'importanza nettamente superiori rispetto al passato. Il lavoro esce alla luce del sole, è pubblicizzato ed incoraggiato: e sembra che finalmente si voglia provvedere ad esso con alacrità ed incisività [4].

La Giunta, messasi al lavoro accanto alla Commissione, riprende il piano del Cauda, apportandovi qualche cambiamento nella suddivisione per materia, ma recependone il principio di un unico provvedimento normativo per tutti i rami del diritto [5]. Essa però segna un radicale cambiamento nel modello a cui ispirarsi: trascura ormai le vetuste Regie Costituzioni fino ad ora seguite nella loro impostazione (almeno come sistematica generale, ed almeno a parole), e decide « di prendere provvisorialmente per norma del lavoro il Codice promulgato dal Re delle Due Sicilie » [6]. Si passa completamente allo

[2] Tale progetto si è perso; ne abbiamo solo notizia da un elenco, redatto nel 1831, del materiale preparatorio preesistente dato alle nuove Commissioni istituite da Carlo Alberto (A.S.To., *Sez. I, ibidem,* m. 4 da ordinare). In questo momento pare che anche presso i giudici ed esperti commerciali torinesi si sentano finalmente istanze di rinnovamento: sono del 24 settembre alcuni « riflessi » sulle caratteristiche e le carenze della legislazione fallimentare fatti dal Procuratore Generale del Commercio a proposito di un fallimento (A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare, anni 1818-19). Il fatto poi che il Presidente del Consolato di Torino sia invitato dalla Giunta a collaborare nell'aprile 1820 al progetto di legislazione commerciale può lasciar pensare che già prima ci siano stati contatti o consulenze da parte del Consolato di Torino (su ciò cfr. poco oltre nota 9).

[3] La Giunta Superiore di Legislazione fu creata con R. B. 25-II-1820; di essa fecero parte il Gloria, il Montiglio ed il Ceresa: cfr. [A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico...* cit., p. 23 e da ultimo I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 156-58. Accanto ad essa continuarono ad operare le tre Commissioni esistenti, che inviarono al Balbo relazioni e copie dei lavori eseguiti (come si è detto, la seconda Commissione fece ciò già nel novembre 1819; la prima e la terza vi provvidero nell'aprile 1820: I. SOFFIETTI, op. cit., p. 158 nota 69).

[4] Il lavoro della Giunta fu annunciato ai « Magistrati », con l'invito a collaborare con essa ed a fare proposte di riforma: il nuovo clima di lavoro è messo in luce da [A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico...* cit., p. 23; cfr. — da ultimo — I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 156-62.

[5] I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 157-58 e 164-65. Unica variante rispetto al progetto generale del Cauda fu la suddivisione del provvedimento unitario in parti o libri, che scesero da otto a sei.

[6] Seduta della Giunta del 28-IV-1820: la notizia si desume dalla copia dell'abbondante materiale elaborato, esistente nella solita miscellanea della Biblioteca del Senato (ms. 95/1), da cui I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 164-65 nota 81 ha tratto una parziale ma significativa edizione. Per quanto concerne la nostra materia, tale affermazione

schema della codificazione francese, anche se tramite il politicamente meno impegnativo codice napoletano [7].

Il piano di lavoro è organizzato in sei parti [8], la quinta delle quali prevede le « leggi di Commercio ». Per queste la Giunta decide di non provvedere direttamente, ma « rimetterà al Presidente del Consolato il progetto già preparato dalla precedente Commissione, pregandolo del suo sentimento di comento di concerto anche coll'Avvocato Fiscale sul progetto suddetto, e sul modo in ogni caso di riformarlo sulla materia del codice di commercio delle Due Sicilie » [9].

In questo clima, torna a farsi vivo col Balbo il Ghiliossi, che invia al Primo Segretario il suo vecchio lavoro sulla materia commerciale qua e là parzialmente modificato: l'iniziativa non ha successo, perché pare nel complesso superata dai tempi. Per quanto riguarda però la nostra materia, la nuova redazione dell'opera si rivela interessante, perché con numerose motivazioni il Ghiliossi sostiene ora l'opportunità di procedere alla generale istituzione dei Tribunali di Commercio, composti di giudici commercianti [10].

— con l'elencazione del piano generale dell'opera in sei libri pur se ispirata al codice napoletano — si trova in una « minuta » dei lavori della seduta, esistente in A.S.To., *Sez. I*, Mat. giuridiche, Regie Costituzioni, m. 5 da ordinare.

[7] Tale affermazione è fatta sin dai tempi del Pinelli: [A. Pinelli], *Notizie intorno ai lavori della regia commissione di legislazione per un membro della stessa commissione*, in « Motivi dei codici per gli Stati sardi », Genova 1856, II, appendice, pp. IV-V.

[8] La Giunta nella seduta del 28 aprile 1820 sottopone al Ministero quesiti di notevole importanza per il proseguimento del lavoro: su essi cfr. più dettagliatamente [A. Ceresa di Bonvillaret], *Ragguaglio storico...* cit., pp. 26-32 e da ultimo I. Soffietti, op. cit., pp. 164-67. Oltre ciò, elabora lo schema di lavoro ispirandosi al codice napoletano, ma aggiungendo alle cinque suddivisioni di questo (di cui la quinta, secondo il suo schema, è quella sul diritto commerciale) una sesta « delle leggi Demaniali e della giurisdizione Camerale e sue dipendenze » (A.S.To., *ibidem*, m. 5 da ordinare).

[9] *Ibidem*. Circa le altre materie, invece, si decideva così: della legislazione civile si doveva occupare la Giunta, della procedura civile la Commissione, di diritto e procedura penale il Senatore Rigoletti.

[10] La copia inviata al Balbo, con lettera del Ghiliossi dell'11 maggio 1820, è in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare. Circa il problema della giurisdizione commerciale, il Ghiliossi inizia con il solito *excursus* storico, in cui peraltro fa notare che nello Stato sabaudo, già tra il 1723 ed il 1733, i commercianti erano stati chiamati a giudicare, che la successiva sola presenza di giudici togati non portò poi un gran giovamento ma anzi pure « lunghezza dei litigi » e parzialità, che la soluzione di soli giudici commercianti introdotta durante il periodo francese non deve addebitarsi alla rivoluzione ma « è antichissima del Regno di Francia ». Seguono poi le motivazioni teoriche che fanno introdurre i giudici commercianti: « pratici e scientifici commercianti esistono in ogni piazza di commercio »; « il solo esercizio del commercio somministra riscontri e lumi che a Giureconsulti profondi nelle loro private meditazioni legali restano ignoti »; « la buona fede mantiene la mutua confidenza fra i negozianti ». « Premesse queste fondamentali massime (...) sembra che sii forse più opportuno il

Il « passo » del Ghiliossi verso il Balbo non ebbe seguito, ma non è escluso che proprio in tema di giurisdizione commerciale le nuove tesi del Ghiliossi abbiano influenzato il Balbo, specie per la futura redazione della sua « minuta seconda », in parziale contrasto con le tesi della Giunta [11].

Con l'avvento del Balbo anche in materia commerciale si avvia qualche cosa di concreto e diverso. Il progetto a suo tempo redatto dalla Commissione, e di cui parla la Giunta, aveva avuto probabilmente a modello le Regie Costituzioni, e — per quanto ci riguarda più da vicino — i Consolati sabaudi. Ora esso deve essere rivisto ed armonizzato con la disciplina del codice napoletano: e quest'ultimo adotta, come noto, il sistema degli « atti di commercio » e dei Tribunali di Commercio. La Giunta parla di modificare un progetto precedente, ma in effetti i principî ispiratori del modello proposto comportano un sostanziale rifacimento, su nuove basi, della parte che concerne la giurisdizione commerciale [12].

presceglierli fra negozianti, stante le cognizioni che sono loro particolari circa le materie di perizia e quasi privative circa differenti usi introdotti, ed osservati col solo consenso delle rispettive Nazioni, ma tutti resi di pubblica ragione, né facili ad essere noti salvo a quelli che sono commercianti. (...) L'esempio di tanti Governi, e fra essi di molti, i cui sudditi si occupano spezialmente del traffico e ne estendono le mire a lontanissime regioni, concorre a persuadere che debbano anche stabilirsi fra noi gli stessi Tribunali di Commercio composti di soli negozianti. (...) Si sa essersi dubitato, se li nostri negozianti avessero le scientifiche e le pratiche cognizioni: (...) i Francesi venuti, il commercio piemontese si estese, e ora conoscono di ogni ramo. (...) Genova conserva il suo tribunale: le provvidenze di Governo devono per quanto si può essere uniformi in tutti i domini di uno stesso sovrano ». Pertanto, « tutti questi titoli sembrano valevoli a persuadere che la giurisdizione consolare debba in tutti i nostri stati essere affidata ad un Presidente, ed a giudici negozianti, che compongano i Tribunali di Commercio distribuiti in ragione della di lui attività, del comodo dei trafficanti e della popolazione », tenendo presente che i commercianti dovranno essere nominati dal re e non avere stipendio, essendo un riconoscimento particolare già la nomina da parte del re a tale incarico. I risparmi così ottenuti potranno servire « per soccorrere gli industriosi operai, che sono degni di compassione, e per ricompensare gli imprenditori di quelle arti e manufatture che (...) hanno bisogno di essere ingrandite ». Il Ghiliossi conclude che « ciò tutto corrisponde al progetto, che si rassegna, di istituire Tribunali di Commercio composti di giudici negozianti, che a preferenza della magistratura togata abbiano l'esercizio della giurisdizione consolare »: il progetto di cui parla non è stato però ritrovato, e non sappiamo pertanto quanti e quali potessero essere i tribunali commerciali previsti, e come fosse regolato il loro funzionamento, e neppure quanto questo progetto fosse simile alla disciplina della « minuta seconda » terminata dal Balbo con la fine del settembre 1820 (cfr. *infra,* III.3).

[11] Cfr. *infra,* III. 2-3, e pure, per le discussioni successive, 5-6.

[12] In attesa della risposta governativa ai « quesiti » del 28 aprile 1820, la Giunta prosegue i suoi lavori secondo il piano elaborato nello stesso giorno (cfr. *retro* note 8-9): in base ad esso, l'aggiornamento della materia commerciale sarebbe rimasto affidato al Consolato di Torino, del quale peraltro non consta che abbia fatto alcunché. La cosa più probabile è che il progetto già redatto dalla Commissione sia stato lasciato per il

La Giunta si rende conto del compito arduo che l'attende, anche perché — contro il suo proposito — viene sollecitata ad occuparsi prima di tutto dell'ordinamento giudiziario. Alla fine dell'aprile 1820 essa allora, mentre prospetta il lavoro globale ancora da svolgere, rivolge una serie di quesiti al ministro per sapere come comportarsi, e fa nello stesso tempo rilevare l'inopportunità di far precedere la riforma giudiziaria a quella degli altri settori [13].

Il Balbo è di parere opposto, e nella seduta del Consiglio di Conferenza del 21 luglio 1820 comunica le sue intenzioni sulla risposta da dare alla Giunta [14]. Quattro giorni dopo il ministro illustra nello stesso Consiglio in modo più dettagliato i principî che devono ispirare la riforma dell'ordinamento giudiziario [15], che deve precedere tutto il resto: il re approva [16], riservandosi di sentire peraltro « il parere delle persone che per ciò da lui saranno chiamate a consulto » [17]. Per quanto ci riguarda direttamente, il Con-

momento invariato. Nella Commissione si sono notati, anche per il nostro argomento, spunti di una certa « apertura » quali non pare fosse possibile attendersi dal Consolato di Torino (cfr. *retro,* per la differenza fra la « memoria » del Consolato e le « osservazioni » del Ceresa, II. 2), eppure proprio il Consolato dovrebbe aggiornare il progetto della Commissione sulla base di un'impostazione così diversa, ed anche nuova, come quella del codice napoletano! Questo infatti, se non recepiva il sistema francese dei Tribunali di Commercio, ne adottava però in blocco tutto il sistema della competenza basato sugli « atti di commercio », impostazione che con molta difficoltà poteva essere di colpo accettata da un organo come il Consolato torinese, alla cui opera pochi anni prima si doveva se era tornato in vigore addirittura il sistema corporativo prerivoluzionario (cfr. *retro,* I. 1 nota 9).

[13] Sulle opinioni del Balbo e della Giunta, sulla seduta del 28 aprile e sulle successive prese di posizione del Balbo e della Giunsta stessa, cfr. — oltre alla testimonianza del Ceresa (anche se logicamente interessata, in quanto parte in causa) — la ricostruzione fattane da I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 164-171, a cui si rinvia per le notizie generali esorbitanti dal nostro argomento.

[14] A.S.To., *Sez. I,* Materie giuridiche, Verbali del Consiglio di Conferenza, mazzo 2, registro 6, p. 323.

[15] *Ibidem,* pp. 342-50. In proposito si ha prima l'illustrazione da parte del Balbo dei suoi progetti, poi l'approvazione (anche se con qualche riserva) del re, ed infine la trascrizione dei principî ispiratori del progetto e della lettera da inviare alla Giunta, lettera che porterà la stessa data del 25 luglio. Su ciò cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 158, 167-68.

[16] Il re approvò, ma fece peraltro notare (*ibidem,* p. 342) « esser stata sempre ed esser tuttavia ferma sua risoluzione che (...) si mantenga delle antiche leggi nostrali raccolte nel Corpo delle Generali Regie Costituzioni tutto quello che non sia necessità di variare »: l'idea di seguire molto da vicino il codice napoletano, propria del Balbo e della Giunta, non era quindi così facilmente accettata né dal re, né da altri quali il Cerruti (cfr. più dettagliatamente I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 158, 162-63): le resistenze all'opera del Balbo erano sin dall'inizio presenti e rimarchevoli, a favore della conservazione di quanto appena possibile della normativa dell'*ancien régime.*

[17] A.S.To., *ibidem,* p. 346. Come nota I. SOFFIETTI, op. cit., p. 167, è la riserva che sarà poi sciolta con la designazione degli appositi successivi « Congressi ».

siglio di Conferenza approva, senza alcuna osservazione, il principio che fra le poche giurisdizioni speciali conservate restino quelle della giurisdizione commerciale, e che « i Tribunali di Commercio saranno in alcune città composti d'alcuni membri del Tribunale di Provincia e d'alcuni negozianti » [18]. Si prende per la prima volta palesemente posizione a favore dei Tribunali di Commercio contro i Consolati (che dovranno essere aboliti), e si stabilisce tassativamente il principio misto per la loro composizione. È già un buon passo innanzi.

Il Balbo dà le direttive necessarie alla Giunta affinché questa vi si adegui lo stesso 25 luglio [19], ed il re poco dopo fa sapere ai membri della Giunta in via ufficiale che ha « approvata la divisione delle materie generali di legislazione da voi progettata in sei parti », ma che « prima di ogni cosa ci presenterete il progetto da voi annunciato per l'organizzazione giudiziaria sull'uniforme sistema dei due gradi di giurisdizione, il primo de' quali, rilasciate solamente alcune speciali attribuzioni ai Tribunali di Mandamento, rissiegga ne' Magistrati Provinciali o di Commercio, e l'altro ne' Senati » [20]. I Tribunali di Commercio pare quasi facciano parte integrante della giurisdizione ordinaria, e siano visti con un occhio più benevolo di quelli che li catalogavano con un certo disprezzo come « magistrati d'eccezione » [21].

Il Balbo torna sull'argomento il primo ed il 14 agosto in Consiglio di Conferenza [22]; il re ormai ha deciso l'*iter* che il progetto deve compiere, e non intende più occuparsi di esso fino a quando il progetto sull'ordinamento giudiziario non sia stato approvato e discusso prima da un « Congresso dei Ministri » e poi da un « Congresso di Magistrati » [23]. La Giunta

[18] A.S.To., *ibidem*, pp. 343-44.

[19] La lettera del 25 luglio fu stampata ed inviata ai membri della Giunta; una copia è conservata nel volume a stampa contenente il già citato *Ragguaglio storico...* presso la Biblioteca Reale di Torino. Sull'importante svolta da essa segnata, anche per i rapporti tra Balbo e Giunta, cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 167-69.

[20] La comunicazione del re, fatta in forma solenne, o come tale almeno progettata, è conservata in copia in A.S.To., *Sez. I*, Mat. giuridiche, Regie Costituzioni, m. 5 da ordinare. Non si è peraltro ritrovato alcun originale: potrebbe anche trattarsi di un progetto non realizzato.

[21] Cfr. *retro*, II. 2-3 (circa l'espressione usata, cfr. II. 3 nota 23). Rispetto ai progetti precedenti, è quindi un bel passo avanti per gli organi della giurisdizione commerciale.

[22] A.S.To., *Sez. I*, Mat. giur., Verbali del Consiglio di Conferenza, m. 2, registro 6, pp. 354-58 e 382.

[23] *Ibidem*, p. 382. Circa i propositi del re per l'esame del progetto da parte di tali « Congressi », cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 170-73. Al « Congresso dei Ministri »

nel frattempo lavora alla redazione del progetto, probabilmente in ciò imitata dal Balbo, che non condivide parte delle opinioni dei membri della Giunta [24].

I progetti in corso, e le decisioni del Consiglio di Conferenza del 25 luglio, fanno sorgere voci e timori più o meno fondati [25]. Fra questi c'è senz'altro la paura, in Genova, di vedere modificata la composizione del locale Tribunale di Commercio, se non addirittura abolito l'organo: la Camera di Commercio genovese il 6 settembre decide di inoltrare una serie di « riflessioni » in cui difende a fondo il tribunale così com'è, sia illustrando i pregi della sua attuale composizione, sia documentandone la costante fama di buon funzionamento. Le « riflessioni » sono chiare e semplici: esse contengono una protesta quanto mai accorata e decisa a favore dello *status quo,* nonché una buona difesa sul piano teorico-dottrinale sia dell'esistenza dei Tribunali di Commercio che della loro composizione con soli giudici-commercianti [26]. A favore delle tesi sostenute nella memoria si schierano sia l'Intendente che il Governatore di Genova [27].

si chiedevano probabilmente valutazioni e consigli maggiormente ispirati a principî di politica legislativa, a quello dei Magistrati soprattutto una valutazione di carattere tecnico-giuridico.

[24] Sui contrasti fra Balbo e Giunta, non denunciati espressamente ma per parecchi aspetti palesi, si veda quanto qua e là compare dai rapporti fra loro in I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 166-73 e 179 e quanto dice E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La giovinezza di Cesare Balbo,* Firenze, 1940, p. 149. Si ricordino in proposito i contrasti circa la precedenza o meno da dare al progetto sull'organizzazione giudiziaria, nonché i punti di attrito fra Balbo e membri della Giunta nei « Congressi » (cfr. *infra,* III. 5-6). Si noti inoltre che solo un certo senso di sfiducia verso il lavoro della Giunta poteva portare il Balbo a progettare quella che sarà poi la « minuta seconda », contemporaneamente al lavoro della Giunta realizzatosi nella « minuta prima »: si pensi che la « minuta seconda », per molti aspetti divergente dalla « prima », è pronta pochi giorni dopo quest'ultima, e che solo essa — per espresso volere del Balbo — sarà discussa ai « Congressi ». Fra gli stessi fautori della riforma legislativa il fronte non era quindi affatto compatto.

[25] Da un lato si sente la voce dei tradizionalisti, impersonata fra l'altro da una relazione attribuita al Cerruti, fieramente avversa ai progetti del Balbo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (su ciò cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 162-64) e documentata dopo la caduta del Balbo dagli attacchi portati alla sua attività; da un altro si temono innovazioni che per il Genovesato riducano i riconoscimenti dati nel 1815 dai provvedimenti regi. Il clima vagamente riformatore, come ispira speranze, diffonde preoccupazioni: ogni ipotesi può prendere corpo, nello Stato sabaudo di allora.

[26] Le « riflessioni » della Camera di Commercio di Genova sono spedite con lettera d'accompagnamento del suo presidente (cioè dell'Intendente sabaudo in Genova) al Balbo l'11 settembre, e recano la data ufficiale del 10 settembre e la sottoscrizione del vicepresidente De Albertis. Una copia si conserva in A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare (anno 1820), un'altra entro i verbali camerali esistenti in ARCHIVIO STATO GENOVA, *Camera di Commercio,* n. 506 (verbali delle riunioni dal 23-XII-1818 al 3-VII-1821: riunione del 6-IX-1820).

[27] A favore delle tesi della Camera di Commercio, condivise già dal locale Inten-

La Giunta nel frattempo procede: con il 12 settembre è stampato il suo progetto sull'ordinamento giudiziario, noto come « minuta prima » [28]. Esso è stato redatto, secondo la diretta testimonianza del Ceresa, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute [29]. Il ministro Balbo non condivide però tutte le soluzioni proposte dalla Giunta ed ha a sua volta studiato i

dente sabaudo che presiede l'organo, interviene con lettera a parte indirizzata al Balbo pure il Governatore di Genova, Desgeneys, il 14 settembre. Questi fa presente ufficialmente al Balbo l'invio del « memoriale » da parte della Camera di Commercio e ne sintetizza alcuni dei punti salienti nella sua lettera (giacente in A.S.To., *ibidem*). « Sollecitato dalla predetta Camera e da vari principali negozianti » e convinto delle loro ragioni, il Desgeneys si permette « di sottoporre a V. E. alcune osservazioni, pregandoLa di esaminarle qualora sussista la probabilità, che pone in agitazione questi negozianti » della ristrutturazione del locale Tribunale di Commercio. Le motivazioni principali sono: a) nelle piazze commerciali, come ad esempio Livorno e Marsiglia (i due porti più direttamente in concorrenza, come noto, con quello di Genova), la soluzione più opportuna è quella dei Tribunali di Commercio, come l'attuale di Genova; b) se la situazione fosse modificata, la decisione in prima istanza da parte del Senato genovese e l'appello a Torino porterebbero un eccessivo appesantimento burocratico nelle cause commerciali; c) il notevole traffico genovese richiede un organo apposito che non conviene per vari motivi comporre di soli magistrati; d) se si vuole uniformità di legislazione, perché non estendere i Tribunali di Commercio a tutte le « Provincie marittime » piuttosto che abolirli?; e) dal 1814 al 1819 la validità del tribunale di Commercio di Genova è dimostrata dal suo buon funzionamento, con sole 98 sentenze appellate, e di queste sole 26 « revocate ». In conseguenza di tutto ciò il Desgeneys suggerisce al Balbo di tener presenti le istanze genovesi, in modo che « sia conciliato, per quanto si può, l'intresse dello Stato, e l'uniformità del sistema giudiziario colla pubblica tranquillità, colla generale soddisfazione e coll'utile del commercio, fonte presso che sola della prosperità di questo Ducato ». Tutto l'ambiente genovese, spalleggiato dai locali alti funzionari sabaudi, è quindi compatto a difendere i Tribunali di Commercio. Il Balbo prende immediatamente atto di questa situazione: il 16 settembre risponde alla Camera di Commercio che « la rappresentanza sarà maturamente esaminata » e nello stesso giorno la invia alla Giunta perché anch'essa la tenga in considerazione (... però la Giunta ormai da quattro giorni aveva già persino pubblicato il suo progetto, noto come « minuta prima »!). Il 18 settembre il Balbo risponde pure al Governatore di Genova e lo rassicura che la memoria è già giunta: essa già « degna della maggiore considerazione, acquista ora maggior peso per le savie osservazioni » del Governatore. Questi può stare sicuro che qualora si introducessero innovazioni « si procederà ad un maturo esame » di ogni aspetto, anche politico, del problema (A.S.To., *ibidem*; A. S. GENOVA, *ibidem*).

[28] « Minuta prima distesa dalla Giunta di Legislazione, dopo il secondo progetto del Ministro ». La « minuta prima » è stata edita in numero limitato di copie dalla Stamperia reale, ed è formata di pp. 56; in data 26 settembre furono edite le « tavole annesse alla minuta prima » con la pianta dell'organico dei magistrati. Una copia della « minuta » — come del *Ragguaglio storico...* del Ceresa, della « minuta seconda » e della « minuta terza » — si trova alla Biblioteca Reale di Torino. Un altro esemplare, rilegato con le minute successive (fino alla « quarta », inedita) è in A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Progetti della Giunta superiore di legislazione 1820 (mazzo unico). Sulla « minuta prima » cfr. pure I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 169-70.

[29] [A. CERESA DI BONVILLARET], *Ragguaglio storico...* cit., p. 33 (sulle istruzioni del Balbo alla Giunta in proposito, cfr. *ibidem*, pp. 32-33 e da ultimo I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 167-69).

singoli punti [30]. Nel presentare la « minuta prima » al Consiglio di Conferenza il 26 settembre il Balbo fa già alcune riserve, che si ripromette di sviluppare quando il « Congresso ministeriale » studierà il progetto [31]. Il re taglia corto in proposito: ha investito del problema degli organi appositi, e « vuole appunto che gli [32] sia fatta relazione intorno agli or divisati particolari non prima che sia stato sentito il parere del Congresso » [33].

2. Il progetto della Giunta sull'ordinamento giudiziario, pronto e stampato con il 12 settembre 1820 e noto come « minuta prima », segue i principi dettati dal Consiglio di Conferenza del 25 luglio anche in tema di giurisdizione commerciale, ed adotta *in toto* il sistema dei Tribunali di Commercio. I vetusti Consolati sono aboliti, con le loro competenze stragiudiziali, con le loro sentenze inappellabili, con la loro disciplina d'eccezione [1].

In linea di principio l'innovazione è significativa: è la prima volta che si cerca di regolare organicamente con una normativa specifica ma generale per tutto lo Stato la giurisdizione commerciale [2]. I Tribunali di Commercio

[30] Già si è detto della diversità di opinioni fra il Balbo e la Giunta (cfr. poco sopra nota 23). Per il nostro argomento, in particolare, le recenti opposizioni genovesi alle voci sul contenuto del progetto della Giunta in tema di Tribunali di Commercio dovevano avere già portato il Balbo a considerarlo negativamente, non foss'altro che per ragioni politiche. Il Balbo stesso, d'altronde, poteva in proposito essere già stato influenzato dalle ultime opinioni del Ghiliossi, indirizzate alla conservazione dei Tribunali di Commercio ed a riconoscervi una larga, se non addirittura totale, partecipazione dei giudici commercianti (cfr. poco sopra nota 10).

[31] A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Verbali del Consiglio di Conferenza, m. 2, registro 6, pp. 402-03.

[32] Nel verbale, essendo il soggetto « Sua Maestà », è usato il « Le » anziché il « gli ».

[33] *Ibidem*, p. 403: sembra quasi che il re consideri prematura ogni discussione in merito, se non inutile.

[1] Sulla « minuta prima », cfr. *retro*, III. 1 note 28-29. Trattano specificamente del nostro argomento gli artt. 4, 12-13 e 22 sulla composizione, e 49-53 sulla competenza. Ne trattano pure, ma in modo meno specifico, gli artt. 1, 20, 25, 42, 54, 91, 119, 124, 134, 136, 138, 140. L'introduzione dei Tribunali di Commercio in Torino, Genova, Nizza, Chambéry, Savona, Chiavari, Novi, San Remo, Porto Maurizio è stabilita dall'art. 4, l'abolizione dei Consolati è prevista dall'art. 140.

[2] Il primitivo progetto del Ghiliossi consigliava di lasciar coesistere Consolati e Tribunali di Commercio (*retro*, II. 1); le opinioni della Commissione seconda del 1816-18 erano indirizzate ad un'uniformità di legislazione che riconoscesse al « Consolato » solo la funzione giurisdizionale, ma sembravano in definitiva orientate verso una composizione dell'organo con giudici togati o con netta prevalenza di questi (*retro*, II. 2); il progetto sull'ordinamento giudiziario redatto dalle tre Commissioni riunite nel 1817 ignorava la giurisdizione commerciale considerandola al di fuori della magistratura ordinaria (*retro*, II. 3 nota 4); i successivi lavori in materia non modificarono quest'im-

sono composti tutti con il sistema misto, e con prevalenza dei giudici-legali: la presidenza è sempre affidata ad un magistrato appositamente designato dal re col titolo di Reggente, affiancato da giudici togati e giudici commercianti in egual numero [3]. I giudici togati sono quelli del locale Consiglio di Giustizia, che vi si alternano a turno; quelli commercianti devono durare in carica un biennio, probabilmente sono designati per elezione [4], e sono integrati da supplenti [5]. Presso i Tribunali di Commercio resta la figura del « ministero pubblico », il cui ufficio è esercitato non da un magistrato apposito, ma dall'« Avvocato Fiscale Regio del Consiglio di Giustizia, il quale potrà designarvi de' suoi Sostituti » [6].

Il progetto distingue fra i Tribunali di Commercio di Torino, Genova e Nizza e « gli altri »: i primi, sedenti nelle tre piazze commercialmente rilevanti dello Stato, saranno composti di cinque membri, i secondi solo di

postazione (*retro,* II. 3). La nuova posizione assunta nel maggio 1820 dal Ghiliossi a favore di tribunali commerciali uniformi e composti di negozianti rappresentava un completo capovolgimento di prospettive (*retro,* III. 1 nota 10). È possibile che le nuove idee del Ghiliossi abbiano avuto divulgazione maggiore, ma allo stato attuale delle fonti pare da presumere la sua iniziativa sia stata un po' emarginata dal Balbo stesso, che aveva da poco nominato la specifica Giunta di legislazione. È pertanto la « minuta prima » a rappresentarci concretamente una soluzione organica, con articoli ben definiti e precisi. Balza subito in evidenza l'aspirazione all'uniformità ed omogeneità di una disciplina, che sia valida — pur con le differenze ispirate dalle diverse necessità delle varie zone — per tutta la terraferma.

[3] Art. 12.

[4] Nel progetto non si parla del sistema di elezione; la non grande rilevanza della partecipazione dell'elemento commerciale (verso il quale il progetto si rivela nel complesso alquanto diffidente) lascerebbe presumere che i redattori pensassero ad una nomina regia, come a sua volta inclinava a pensare il Ghiliossi (*retro,* III. 1 nota 10). Ma anche di nomina non si parla. Invece, a favore dell'implicita elezione sul modello francese sta l'ultimo comma dell'art. 22 che dice che i giudici commercianti « non potranno essere rieletti che dopo un biennio dalla loro uscita dall'impiego ». Oltre alla risultanza testuale, già indicativa, si può notare, con riferimento alla sostanza, che sarebbe stata fuori luogo una disposizione siffatta qualora si fosse trattato di nomina regia: da un lato non sembrava consona alle tendenze del tempo circa la discrezionalità delle nomine da parte del re, dall'altro lato non era necessaria, essendo sufficiente per ciò che il re non designasse nuovamente chi ricopriva la carica. Pare pertanto si debba convenire che la Giunta propendesse per una elezione dei giudici commercianti da parte degli stessi commercianti, cosa già attuata in periodo francese, ma senza dubbio alquanto distante dalle tendenze del tempo, e dalle stesse presumibili propensioni personali ed ideologiche dei componenti la Giunta. Allo stato dei dati non si può però giungere ad altre conclusioni.

[5] La composizione del collegio con giudici commercianti e la loro rotazione nella carica sono stabilite dall'art. 22; la presenza di supplenti e la partecipazione dei giudici legali sono previste dall'art. 12.

[6] Art. 13.

tre [7]. Le sedi dei Tribunali di Commercio sono le stesse dei Consolati e dei Tribunali di Commercio esistenti [8], con giurisdizione su tutta la provincia; nelle province in cui non sono istituiti, la giurisdizione è esercitata dai giudici ordinari [9].

Le decisioni dei Tribunali di Commercio sono inappellabili per controversie sotto le 1200 lire e sotto le L. 6000 per volontà delle parti [10]. In appello sono competenti i Senati, eccetto per le cause di competenza camerale [11]: essi potranno per le cause commerciali farsi assistere da due negozianti con voto consultivo, « scelti fra i soggetti aventi le qualità richieste per essere giudice di un Tribunale di Commercio » [12].

La competenza dei Tribunali di Commercio riguarda, ovviamente, le cause commerciali. Con tale denominazione si intendono « tutte le cause di cambio, mercatura, nolo, e altrimenti riguardanti il Commercio non solamente fra' negozianti, ma anche fra questi, e altri, e loro eredi » e pure le controversie con i dipendenti in genere e quelle in tema di fallimento [13]. La determinazione della competenza è piuttosto incerta, risente in modo particolare ancora dell'impostazione delle Regie Costituzioni, e lascia piuttosto

[7] Art. 12. La *ratio* del provvedimento sembra naturalmente da ricercare nella maggior rilevanza, e nel maggior impegno, dei primi tre rispetto a quelli delle altre sedi.

[8] Cfr. poco sopra, nota 1. La previsione, contenuta nell'art. 4 del progetto, comprende pure un Tribunale di Commercio in Porto Maurizio, che — come si è visto, *retro*, I. 2 nota 74) — era stato abolito con le patenti del 19 aprile 1816, fors'anche con una impostazione un po' « punitiva » verso una località che, a differenza della vicina Oneglia, non aveva dimostrato attaccamento alla dinastia sabauda. La situazione di fatto ha portato a riconsiderare il problema a mente fredda, ed a prevedere il ripristino del tribunale commerciale, da parte sia della Giunta che del Balbo.

[9] Art. 4, 2° comma: qui la giurisdizione è pertanto esercitata dai Consigli di Giustizia locali.

[10] Art. 53. La disposizione, anche se non per la somma considerata, si ispirava ad analoga disposizione del codice commerciale francese (art. 646).

[11] Art. 54.

[12] Nulla si dice di più sulla « scelta » di tali commercianti: in effetti le perplessità già espresse circa la designazione di quelli dei collegi dei tribunali commerciali (cfr. poco sopra, nota 4) si possono a maggior ragione sollevare qui, sul fatto che la Giunta abbia pensato ad elezione diretta da parte dei negozianti, anche solo da parte dei « notabili » su modello francese. Si tenga inoltre presente che il voto consultivo di tali due commercianti (ed è già solo un voto consultivo!) non sarà obbligatorio: i Senati « potranno », non dovranno, sentirli. In appello quindi la incidenza effettiva dei commercianti è alquanto marginale, a garanzia probabilmente — sulla base dell'esperienza in atto a Genova (*retro*, I. 2 note 41-46) — di una certa tutela della corretta ed uniforme applicazione della legge da parte di giudici togati.

[13] Artt. 49-50. La disciplina certo è molto meno ampia e precisa di quella del codice commerciale francese e della competenza consolare delle Regie Costituzioni, a cui sul nostro argomento per alcuni aspetti si ispira l'attuale progetto.

a desiderare. Ma si deve ricordare che il progetto riguarda unicamente l'ordinamento giudiziario, e che nel frattempo si sta lavorando ad un codice di procedura civile che è nelle intenzioni del Balbo far entrare in vigore non molto dopo [14]. D'altronde, sin dal 1817 la seconda Commissione ha inteso non interferire nei lavori di quella sulla procedura civile, anche se ne potevano nascere vizi di coordinamento [15]. Il progetto ha il pregio di procedere ad una innegabile razionalizzazione della giurisdizione commerciale [16]. Esso ha presente uno schema unitario, che sa adeguare con opportunità alla particolare situazione delle tre vere piazze commerciali del regno: Nizza, Torino e Genova devono avere un trattamento particolare, pur entro un'impostazione unitaria. La soluzione adottata tende però a trascurare, in modo vistoso, non solo la situazione esistente nel Genovesato, ma pure la particolare posizione di Genova [17], e persino la *ratio* ispiratrice degli accordi di Vienna [18].

[14] Sul lavoro, portato avanti dalla Commissione, cfr. *retro,* III. 1 nota 9. Alla Giunta fu poi ordinato dal Balbo di provvedere *in primis* all'ordinamento giudiziario,, anche contro il parere della Giunta stessa (cfr. *retro,* III. 1 note 13-16). La « minuta prima » è frutto di quest'ultimo lavoro, mentre per il resto ognuno procedeva per la sua strada.

[15] Cfr. *retro,* II.2 note 10 e 12 e II.3 note 10-11. A proposito della posizione tenuta dalla seconda Commissione è significativa una nota già segnalata del ms. 95/1 della Biblioteca del Senato, ove si dice che la seconda Commissione si è occupata del diritto commerciale sostanziale e pure dell'organizzazione dell'organo della giurisdizione commerciale, ma che ha « rimandato però alla terza Classe della Commissione tutto ciò che concerne il modo di procedere nelle cause di commercio » (c. 68v.).

[16] Sino ad ora infatti vigevano negli « Stati di terraferma » il sistema dei Consolati e quello dei Tribunali di Commercio, fra loro antitetici; inoltre le innovazioni di circoscrizioni e di competenze introdotte nel 1816 in Liguria avevano causato non pochi inconvenienti sui quali ci si è già intrattenuti (cfr. *retro,* I.2). Il progetto disciplina la materia in modo unitario, pur nelle diversità dovute all'importanza del commercio locale, fra Tribunali di Commercio più importanti, tribunali minori, zone senza organi della giurisdizione commerciale. E nel complesso la divisione di queste tre categorie pare adeguata alla situazione di fatto ed al buon senso.

[17] Non erano pertanto infondate ed intempestive le preoccupazioni e le lamentele genovesi di cui si è detto (*retro,* III.1 note 26-27): nella « minuta prima » il Tribunale di Commercio locale, composto di soli commercianti, diviene misto, e per di più con presidente togato e netta prevalenza di giudici legali, sia per il numero (prevalenza di uno) sia per l'incidenza effettiva (i giudici togati potevano facilmente imporsi ai giudici commercianti, sia per il prestigio e la migliore conoscenza giuridica, sia per il maggior tempo che potevano dedicare alle cause). Si deve dire, peraltro, che le rimostranze genovesi giunsero al Balbo ed alla Giunta quando già questa aveva terminato la « minuta prima »; se la Giunta non si seppe rendere conto della situazione genovese, per altro verso non è detto che — qualora ne fosse stata estesemente informata tramite la rappresentanza della Camera di Commercio del settembre 1820 — avrebbe mantenuto la stessa posizione. Si tenga però presente che la Giunta era composta di magistrati, portati pertanto a valutare in modo particolare la conoscenza del diritto tipica dei « togati », e che inoltre aveva già potuto conoscere la « memoria » della Camera di Commercio genovese del febbraio 1815 (cfr. *retro,* II.2 note 20-24).

[18] Cfr. *retro,* II.1 nota 3. L'accordo di Vienna imponeva la conservazione dell'or-

In nome di una certa prudenza (comprensibile d'altronde in un progetto redatto da soli magistrati) scompaiono totalmente i collegi composti di soli negozianti del Genovesato, e l'elemento commerciale — anche se interviene — è innegabilmente messo in posizione secondaria rispetto alla presenza dei giudici togati [19]. Nella forma l'innovazione introdotta nella « minuta prima » è considerevole [20], nella sostanza molto meno: si risente troppo qua e là l'eco dell'attività giurisdizionale dei Consolati [21].

3. Come si è visto, la « minuta prima » fu presentata dal Balbo al Consiglio di Conferenza del 26 settembre 1820, con rilievi critici: il ministro si riservò di rinviarne la discussione al futuro Congresso ministeriale [1]. Pochi

gano, non della sua composizione interna: e ciò fu ampiamente sostenuto da parte sabauda (ad es. *retro,* I.2 nota 27, contro la « memoria » genovese del febbraio 1815). Ma pare innegabile che l'impegno riguardava non solo l'etichetta formale sotto la quale l'organo funzionava, bensì anche i principî ispiratori della sua esistenza: e fra questi pare debba annoverarsi il principio dell'elezione dei giudici da parte dei commercianti e la partecipazione dei commercianti in modo almeno preponderante. Di ciò si renderanno conto sia il Balbo (*infra,* III.3), sia il Borelli (*infra,* III.4 nota 8) che il Thaon di Revel (*infra,* III.5 note 33-36) nel 1820, sia alcune voci — peraltro minoritarie — nel 1842 (G. S. Pene Vidari, op. cit., pp. 90-91.

[19] Il presidente è togato, ed assicura in ogni caso la preponderanza numerica dei giudici legali; inoltre questi — per le maggiori conoscenze giuridiche, per il maggior prestigio, per il tempo a disposizione — possono facilmente imporsi ai giudici negozianti, che per lo più si basano su conoscenze giuridiche molto generali e sul loro buon senso (se c'è o ci vuole essere), giudicando « alla commerciale », cioè ispirandosi molto più a concetti equitativi che a principî strettamente giuridici. Quando ci si voglia ispirare alla tecnica ed al ragionamento giuridico, è chiaro che il giudice commerciante è chiaramente messo in soggezione ed in difficoltà, se non quasi paralizzato.

[20] Essa riconosce il principio che i commercianti entrino, fors'anche eletti da commercianti (« notabili » o in assemblea), nel collegio giudicante (ma in pratica solo in primo grado); riconosce al giudizio commerciale una sua autonomia ed all'organo una pura funzione giudicante, staccandosi completamente dalla superata concezione dei Consolati; riconosce che tutto ciò è legato allo sviluppo del commercio della piazza a cui l'organo è attribuito.

[21] Genova ed il Genovesato conservano gli organi esistenti (Porto Maurizio lo riacquista), ma la struttura di questi è nettamente modificata a tutto svantaggio dell'elemento commerciale locale. Se per le località minori forse ciò poteva avere conseguenze e significato non particolarmente indicativi, per Genova un progetto di tal fatta poteva rappresentare quasi una ulteriore « punizione » piemontese. In tema di competenza si ha l'impressione che la Giunta, per quanto non abbia voluto impegnarsi troppo in un progetto sul solo ordinamento giudiziario, si sia ispirata più alla competenza dei Consolati che a quella dei Tribunali commerciali di tipo francese. Quanto alla composizione, già si è detto che nella sostanza la prevalenza dei giudici togati riporta in auge un sistema che non era stato per alcuni periodi in disuso negli stessi Consolati sabaudi.

[1] A.S.To., *Sez. I,* Materie giuridiche, Verbali del Consiglio di Conferenza, m. 2, registro 6, p. 402; cfr. pure *retro,* III.1 note 31-33.

giorni dopo, il 29 settembre, fu dato alle stampe un altro progetto sullo stesso argomento, noto come « minuta seconda distesa dal Ministro primo segretario di stato per gli affari interni » [2]. Le idee del Balbo in proposito hanno quindi preso corpo in un altro progetto, parallelo a quello della Giunta, quasi in concorrenza con questo [3].

Anche per il problema della giurisdizione commerciale la « minuta seconda » differisce notevolmente dalla « prima » [4]. Il progetto del Balbo si adegua al principio sancito dal Consiglio di Conferenza, che i Tribunali di Commercio siano « in alcune città composti d'alcuni membri del Tribunale di Provincia e d'alcuni negozianti » [5], ma nello spirito più che nella sostanza [6]. Esso infatti per la composizione del collegio segue il sistema misto solo per il principio generale che la presidenza sia tenuta da un Capo legale [7]. Oltre questo non va, e lascia completa libertà all'elemento commerciale, che in

[2] La « minuta seconda », pronta con il 29 settembre, fu edita anch'essa (come la « minuta prima ») in numero limitato di esemplari dalla Stamperia reale, e terminata di pubblicare il 14 ottobre. Essa porta come sottotitolo « legge sopra la magistratura di terraferma » e si compone di un progetto di pp. 50 comprendente 304 articoli. Una copia è alla Biblioteca Reale, un'altra all'Archivio di Stato (cfr. *retro,* III.1 nota 28).

[3] Come si vede, se si giunse addirittura alla redazione di due progetti paralleli, è perché le idee non erano molto simili: cfr. *retro,* III.1 note 30-31.

[4] La « minuta seconda » tratta specificamente dei Tribunali di Commercio agli artt. 52-65; riguardano pure la nostra materia gli artt. 15, 77, 293, 296 (per l'abolizione dei Consolati). Oltre alle opinioni personali del Balbo e ad una maggiore attenzione per i problemi politici connessi con i Tribunali di Commercio, possono avere influito sulla « minuta seconda » sia le opinioni manifestate a suo tempo dal Ghiliossi al Balbo (significative anche perché provenivano da un esperto del ramo: cfr. *retro,* III.1 nota 10) sia le richieste ed osservazioni espresse da Genova nel settembre, che non giunsero in tempo per la « minuta prima » ma che invece poterono influenzare, ed anche sensibilmente, la « minuta seconda » (cfr. *retro,* III.1 note 26-27). A proposito di esse, si può notare che appunti ed annotazioni marginali presenti nella copia della « rappresentanza » inoltrata al Balbo dimostrano che al Ministero questa è stata esaminata con una certa attenzione (A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare, anno 1820).

[5] Cfr. *retro,* III.1 nota 18.

[6] Anche la Giunta di legislazione aveva avuto l'impressione di seguire fedelmente le istruzioni del Consiglio di Conferenza: eppure il progetto è, proprio nella nostra materia, abbastanza diverso! In effetti pare sia stato il Balbo ad allontanarsi da quegli stessi principî che aveva enunciato nel Consiglio di Conferenza: non è improbabile che ciò sia stato causato da un ripensamento dovuto alle notizie ed alle rimostranze che gli pervennero da Genova. Nella sostanza il sistema misto preannunciato in Consiglio di Conferenza è salvo: esso però si riduce a poca cosa. Dopo essere stato infatti annunciato, quasi come principio generale, all'art. 53, si vede che in concreto esso vale solo per tre collegi, quelli che vengono a rimpiazzare i Consolati, perché gli altri continueranno ad essere composti di soli giudici negozianti.

[7] Art. 53. Le sedi dei tribunali commerciali sono le stesse della « minuta prima » (cfr. *retro,* III.2 nota 8). Il Balbo introduce però la possibilità che, su richiesta dell'elemento locale, ne siano in futuro istituiti altri (art. 52).

Torino e Nizza fornisce i ben quattro assessori negozianti (due in Chambéry), che affiancano il Presidente legale, e che nel Genovesato compone addirittura interamente il collegio, dato che i tribunali mercantili esistenti « continueranno per ora nell'attuale sistema » [8]. Anche se la soluzione prevista per il Genovesato pare temporanea, va effettivamente contro i principî enunciati il 25 luglio [9], ai quali pare derogare persino la composizione degli organi di Torino, Chambéry e Nizza [10].

La « minuta seconda » è tutta indirizzata a riconoscere validità ai giudici commercianti. Si tratta di una scelta probabilmente di carattere politico, che tiene conto delle richieste genovesi e delle aspirazioni dell'elemento commerciale, dà fiducia ad organi che nel periodo francese hanno dato buona prova di sé, non è limitata da preconcetti o corporativismo tipici dei progetti elaborati da magistrati di carriera [11]. In ciò il Balbo pare precorrere, limitandosi peraltro a seguire il già « esperimentato » [12] modello francese, una tendenza che nell'ambiente commerciale ed intellettuale subalpino si farà

[8] Art. 54. Unico caso abnorme pare essere, in Liguria, quello del ricostituendo Tribunale di Commercio di Porto Maurizio, anche se il Balbo pare non accorgersene: questo è infatti l'unico collegio per il quale gli artt. 53-54 non prevedano specificamente qualche cosa circa la composizione in concreto. A garanzia del rispetto della legalità, peraltro, il Balbo vuole che in tutti i tribunali commerciali, anche quelli genovesi, « assista l'Avvocato Regio presso la prefettura, ovvero uno de' suoi sostituti, stabilmente a ciò destinato » (art. 55).

[9] Mai in Consiglio di Conferenza si era anche solo ipotizzato che gli organi della giurisdizione mercantile fossero composti unicamente di commercianti. Circa il Genovesato, il progetto Balbo dice che « gli altri tribunali mercantili » diversi da quelli di Torino Nizza e Chambéry « continueranno per ora nell'attuale sistema »: ma fino a quando il « per ora » si sarebbe protratto? La « continuazione » in effetti rischiava di restare nel tempo, e contravveniva in pieno, sin dall'origine, con un'eccezione di carattere particolare, alla conclamata aspirazione all'omogeneità della legislazione: non si poteva certo sostenere che Torino e Nizza avessero un ambiente commerciale meno « maturo » ed un traffico meno intenso di certi porti liguri, oppure di Novi!

[10] Nel Consiglio di Conferenza si era parlato di « alcuni membri del Tribunale di Provincia » che con « alcuni negozianti » dovevano comporre il collegio, ed a ciò si era attenuta la « minuta prima ». Il Balbo invece, anche per Chambéry, Nizza e Torino, prevede un solo membro legale in sostituzione di « alcuni » giuristi programmati ed ignora completamente i « membri del Tribunale di Provincia », poiché l'unico membro legale è un magistrato appositamente scelto *ad hoc*.

[11] L'art. 57 prevede il rinnovo periodico biennale dei giudici commercianti, da designarsi — secondo l'espressione usata — mediante elezione, peraltro non meglio precisata. Circa l'appello, resta anche nella « minuta seconda » la competenza del Senato, che a sua scelta potrà richiedere il voto consultivo di tre commercianti, probabilmente scelti dallo stesso Senato (art. 77): in ciò non si notano particolari differenze rispetto al progetto della Giunta. In appello la partecipazione dei commercianti è lasciata alla discrezionale scelta del Senato competente, e puramente consultiva.

[12] L'espressione sarà più volte usata, a decenni di distanza, dalla Commissione per il codice di commercio sabaudo del 1842: cfr. G. S. Pene Vidari, op. cit., p. 81.

sentire per buona parte del secolo [13]. In effetti si allargano a favore della competenza del tribunale sia il valore delle cause inappellabili sia alcuni casi di competenza [14]. E si riconosce inoltre formalmente il principio elettivo per la designazione dei giudici commercianti [15].

Riguardo ad un aspetto che già in passato aveva attirato l'attenzione, il progetto Balbo introduce un principio che avrà una certa fortuna anche dopo, riguardo alla giurisdizione commerciale nelle città di mare. La « minuta seconda » stabilisce che i tre tribunali di terraferma (Torino, Chambéry e Novi) « avranno per distretto le sole città dove risiedono », presupponendo che il commercio valido sia solo quello che si svolge in queste tre città, mentre dispone che « gli altri avranno tutte le giudicature di spiaggia marittima nelle lor prefetture », in tal modo estendendo a tutto il litorale la competenza dei nuovi tribunali per la materia commerciale [16]. Come conseguenza di ciò, data la particolare suddivisione delle prefetture liguri, si viene a stabilire che il tribunale di Porto Maurizio sia competente sia per le spiagge della prefettura di Oneglia che per quelle della prefettura di Albenga [17].

Un ultimo principio di notevole importanza è introdotto dal Balbo, anch'esso di chiara ispirazione francese. Oltre ai tribunali che già esistono, altri « si stabiliranno altrove, quando stimeremo di aderire alle richieste che ci venissero fatte da comuni o da negozianti » [18]. In tal modo si viene a dare un particolare riconoscimento alle iniziative ed istanze locali, anche se temperate dietro la discrezionalità che in proposito continua a mantenere il Governo del re [19].

[13] *Ibidem,* passim.

[14] La competenza è disciplinata dagli artt. 60-62; l'inappellabilità è portata al valore di 2000 lire della causa del contendere (pur se resterà sempre la possibilità d'appello per motivi di competenza) (artt. 63-64).

[15] Art. 57; l'art. 58 prevede già, inoltre, a vantaggio dei commercianti, che al termine del periodo in cui hanno svolto funzioni giudiziarie « uscendo dal tribunale passeranno, per un tempo da determinarsi, nelle Giunte consultive di commercio dove saranno stabilite ».

[16] Art. 59.

[17] Il Tribunale di Porto Maurizio, ricostituito, vede estesa pertanto la sua circoscrizione anche rispetto al tempo della dominazione francese: nel complesso la città ha visto ben rispettata la sua posizione.

[18] Art. 52.

[19] Il principio sarà alquanto criticato perché considerato troppo accondiscendente verso un certo spontaneismo; in effetti il Governo non faceva molte concessioni, poiché non si impegnava in nulla: la sua discrezionalità restava immutata, e nello stesso tempo col progetto veniva dato un certo « contentino » agli ambienti locali.

La « minuta seconda » risente parecchio del modello francese, è molto più ' aperta ' della « prima » verso l'elemento commerciale, ed in materia sembra voler allargare a nuovi gruppi od Enti la compartecipazione alle scelte politiche ed alle decisioni giurisdizionali in materia [20]. Essa inoltre apre la strada per una notevole diversità di disciplina fra i vari Tribunali di Commercio, in conseguenza delle diverse necessità del commercio locale: diversità fra città di terra e di mare, diversità fra terre già sabaude e ducato di Genova, diversità fra tribunale e tribunale. Il vecchio particolarismo legato al privilegio locale scompare, ma non nasce un'omogeneità livellatrice ed onnicomprensiva: la disciplina continua ad essere variamente articolata per offrire soluzioni adatte alle esigenze diverse del commercio locale.

La « minuta seconda » è redatta da un politico, che ha presenti soluzioni politiche: al tecnicismo della « minuta prima » il Balbo sostituisce un certo empirismo, che gli fa conservare « per ora » l'attuale composizione dei tribunali commerciali del Genovesato e che gli fa sentire l'importanza che, mentre si sta uniformando il trattamento del commercio marittimo, almeno nelle città di mare si giudichi, per così dire, « alla mercantile ». Tali soluzioni non incontreranno certo l'approvazione dei ' tecnici ' del diritto, in primo luogo dei magistrati, che della difesa del diritto e della legalità si sentono investiti.

4. Nel frattempo il Balbo deve essersi preoccupato di sentire alcuni pareri sulla « minuta prima » [1]. Ci sono rimaste, uniche a trattare dei nostri problemi, le « osservazioni confidenziali » fatte pervenire al ministro dal Borelli, allora Avvocato fiscale al Senato di Genova, inviate il 20 ottobre [2].

[20] Da un lato si ha, come si è detto, l'ammissione che il Governo potrà aderire alle richieste di comuni o di commercianti, costituendo altri tribunali commerciali; dall'altro la chiamata dei commercianti entro i collegi giudicanti porta a questa categoria di persone potere, prestigio e riconoscimenti che i tempi sempre più venivano a consigliare.

[1] Tale iniziativa non è espressamente dichiarata dal Balbo; pare però ci sia stata, se pervennero al Balbo alcune « osservazioni » fatte « d'ordine suo » da alti magistrati: si possono in proposito ricordare quelle del Borelli, del Peyretti, e probabilmente pure quelle del Raiberti e del de la Charrière (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 225-28). Solo quelle del Borelli, però, toccarono il problema dei Tribunali di Commercio.

[2] « Osservazioni confidenziali rassegnate a S. E. il Signor Conte Balbo d'ordine suo sopra la Minuta prima della Legge organica del Potere Giudiziario », in BIBLIOTECA DEL SENATO in Roma, ms. 95/1 cit., cc. 377-409. Il problema dei Tribunali di Commercio è trattato alle cc. 382v-384r e 390r-391r.

Esse si rivelano piuttosto interessanti, anche per la figura dell'uomo che le ha stilate [3]. Pure sul nostro tema denotano notevole conoscenza dei problemi ed acutezza nelle valutazioni di politica legislativa [4]: ed il Balbo ha dimostrato di averle esaminate con attenzione [5].

Il Borelli conosce a fondo l'ambiente genovese e la condizione del locale tribunale commerciale; in tema di giurisdizione commerciale sa inoltre mettere a frutto l'esperienza maturata quale Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino [6]. Egli non si limita a commentare qua e là l'abbozzo della « minuta prima », verso la quale è peraltro alquanto critico, ma viene con le sue proposte a delineare un proprio modello di Tribunali di Commercio [7].

L'autore fa subito notare senza mezzi termini che l'ambiente commer-

[3] Sul Borelli cfr. da ultimi G. Locorotondo, *Borelli Giacinto,* in « Dizionario... » cit., pp. 536-41 e I. Soffietti, op. cit., p. 226.

[4] Il Borelli conosce a fondo la situazione genovese, ove opera attualmente; è stato inoltre, anche se per breve tempo, Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino. Egli sa individuare con precisione parecchi aspetti di politica legislativa, le difficoltà che ogni innovazione incontrerebbe in Genova, l'insufficienza di giudicati emessi in materia commerciale da soli elementi togati, le aspirazioni dei commercianti e la convenienza di soddisfarli almeno parzialmente, le perplessità che un collegio composto di soli giudici commercianti lascia circa una corretta applicazione del diritto ed un buon funzionamento. Il Borelli è chiamato ad esprimere un parere sulla « minuta prima », e lo espone, ma la sua critica è veramente costruttiva, e su ogni punto sa indicare quale proposta contrapporre: ne deriva non un insieme disorganico di appunti, ma quasi una nuova proposta di organizzazione operativa. Quale diversità rispetto ai primi lavori del Ghiliossi, che proprio mentre dovevano additare qualche soluzione, in effetti non ne proponevano alcuna!

[5] Nel ms. consultato esistono appunti e note marginali alle « osservazioni » del Borelli proprio sul nostro argomento: si può con fondati motivi pensare che tali annotazioni siano state il frutto del lavoro del Balbo stesso o di suoi stretti collaboratori. Da un'indagine sommaria che per ora non mi sento di poter sostenere con una documentazione adeguata, posso infatti avanzare l'ipotesi che il ms. 95/1 miscellaneo della Biblioteca del Senato provenga da un ambiente molto vicino al Balbo, se non da lui, e sia stato raccolto per chiarire — passate le polemiche più vive circa i moti del '21 — la portata dell'opera di aggiornamento legislativo intrapreso. Ma su ciò sarà necessario tornare in altra sede e successivamente.

[6] Come noto, il Borelli per necessità economiche ricoperse la carica per poco tempo, nei primissimi periodi della Restaurazione: A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 1 da ordinare; su ciò cfr. pure sinteticamente G. Locorotondo, op. cit., p. 536.

[7] I Tribunali di Commercio secondo il Borelli devono essere composti in prevalenza di commercianti ma contare nel loro seno pure giudici legali, ad esempio il presidente. È auspicabile che tale composizione sia nel complesso rispettata, almeno parzialmente, pure per i giudizi d'appello. Date queste premesse, è facile capire come il Borelli possa criticare la « minuta prima », che ammette nel collegio i commercianti in posizione di soggezione verso i giudici togati e ne emargina l'importanza in appello. Le idee del Borelli si rivelano invece più vicine, anche se con divergenze, a quella che sarà la « minuta seconda » del Balbo: questi deve averne tenute presenti alcune osservazioni.

ciale genovese esige la conservazione del locale Tribunale di Commercio [8]. Se ciò è imposto dalla particolare situazione esistente colà, si deve dire peraltro in generale che « la creazione de' giudici commercianti è utile di per sé stessa per molti riguardi e non va soggetta a tanti disordini come si poteva da principio temere » [9]: è doveroso riconoscere che un collegio composto di soli giudici legali quale l'attuale Consolato non riesce — per la sua incapacità a penetrare nella mentalità e negli usi commerciali — ad amministrare sempre correttamente la giustizia, come l'esperienza ha dimostrato abbondantemente [10].

Un magistrato come il Borelli, che dell'amministrazione della giustizia ha un così alto concetto e si sente profondamente investito [11], riconosce la validità di giudizi emanati da giudici commercianti [12], ed è pertanto in posizione piuttosto critica verso la « minuta prima » sia per quanto riguarda la situazione genovese sia per la convenienza di dimostrare una discreta ' apertura ' verso l'elemento commerciale [13]. La « minuta prima » prevede

[8] Biblioteca del Senato, ms. 95/1, cc. 382v-383r, a commento dell'art. 12 della « minuta prima »: « Il Commercio di Genova considera i Tribunali attuali di Commercio come il suo palladio, e crede fermamente che non v'è sicurezza né giustizia ne' giudizi commerciali se i negozianti non sono giudicati dai loro pari. Ed io penso che sia vero nel senso che la maggioranza de' membri de' Tribunali di Commercio debba essere composta di negozianti. (...) Credo che a Genova l'istituzione di Tribunali di Commercio legali non solo produrrebbe un malcontento gravissimo in una classe numerosa e potentissima, che tanto importa al Governo di affezionarsi, ma cagionerebbe dei disordini e forse farebbe nascere de' movimenti d'assai perniciosa conseguenza ». E come comunicazione da parte dell'Avvocato fiscale presso il Senato di Genova al Ministro degli interni era certo significativa ed eloquente!

[9] *Ibidem,* c. 382v.

[10] *Ibidem,* cc. 382v-383r: « Nascono all'incontro molti inconvenienti gravissimi dal far giudicare le cause commerciali da persone meramente legali, non declinanti perciò dalle strette regole di diritto, non conscie degli usi di commercio che tanta parte e sì principale sono degli elementi di buon giudizio commerciale, e perciò, dicasi chiaro, incapaci di sempre ben giudicare. Avvocato fiscale al Consolato di Torino, io sono stato testimone di questa verità più volte. E se così succede in Torino, tanto peggio accadrebbe in Genova, dove è tanto più estesa e complicata la scienza del commercio. I voti di tutti i negozianti, anche de' torinesi, sono per la conservazione od il ristabilimento de' tribunali composti di negozianti ».

[11] Si veda in proposito quanto da ultimo, con pacatezza di giudizio, dopo i panegirici legati alle vicende della concessione dello statuto, in epoca repubblicana ne scrive da ultimo G. Locorotondo, op. cit., pp. 536-41.

[12] Il Borelli (cfr. note 14-15) apprezza le decisioni dei Tribunali di Commercio, vi vuole una prevalenza di commercianti, ma diffida di organi composti solo da questi: dimostra una pacatezza di giudizio che a mio parere deve essere riconosciuta accanto ad un discreto acume politico.

[13] Il Borelli nella sua esposizione non attacca in modo deciso le soluzioni della « minuta prima » con singole osservazioni o critiche specifiche, e quasi nemmeno la

una prevalenza di giudici legali che il Borelli non condivide, ma egli stesso — da buon magistrato — si rende conto che collegi di soli commercianti di fronte a problemi giuridici sarebbero nettamente in difficoltà [14]: « parrebbe adunque doversi avere per massima che il numero maggiore de' giudici d'un Tribunale di Commercio sia di negozianti, ma che vi sia sempre una persona o forse due, rispettivamente di Magistratura », adottando a questo proposito alcuni accorgimenti tecnici appositi [15]. Il collegio misto con prevalenza di giudici commercianti proposto dal Borelli — eccettuata Genova — è quindi alquanto distante da quello previsto dalla « minuta prima », e si avvicina piuttosto, anche se con minore ' apertura ' verso l'elemento commerciale, a quello concepito dal Balbo nella « minuta seconda » [16].

nomina, accontentandosi di dimostrare con le argomentazioni a favore della sua tesi la implicita ma palese limitatezza di vedute degli estensori del progetto. Dal suo scritto non si traggono pertanto critiche di immediata accusa alla « minuta prima », ma l'impressione che questa è stata mal concepita proprio nei suoi principî ispiratori, almeno nella nostra materia.

[14] *Ibidem*, c. 383: « Credo però che sia cosa molto pericolosa di lasciare amministrare la giustizia da un tribunale tutto composto di gente non legale. Ho infatti dovunque veduto che qualora si presenta (*sic*!) una questione di diritto, se il giudice negoziante vuole adempiere i suoi doveri in buona fede, sospende la sua decisione e consulta un legale: il che è cagione di vari disordini, ritarda la spedizione delle cause, e distrugge il decoro e l'indipendenza de' Tribunali di Commercio. Perciò è necessario, ed anche desiderato dai migliori negozianti, che il tribunale abbia nel suo seno un giureconsulto abile a sciogliere sul campo le questioni di diritto e dare per la loro definizione quelle norme di cui abbisognano i non legali ».

[15] *Ibidem*, c. 383v; le due soluzioni proposte sono illustrate subito dopo: « Nel Regno d'Italia ciascun Tribunale di Commercio aveva un Assessore legale, le funzioni del quale erano di esprimere il suo sentimento sulle questioni legali dalla legge indicate. Forse ciò basterebbe. Ma è fors'anche meglio di far presiedere il tribunale da un Reggente giureconsulto, e di aggiungervi per Torino e Genova un Giudice del Consiglio di Giustizia. Il farvene intervenire di più nuocerebbe d'altronde al servizio del Consiglio, a cui perciò convien assegnare un più gran numero di giudici. In qualche luogo questo servizio sarebbe inconciliabile, come a Novi, dove non vi saranno che due giudici del Consiglio, da cui perciò niuno d'essi potrebbe scostarsi ».

[16] La « minuta prima » prevedeva la prevalenza, nei collegi misti, dei giudici togati; il Borelli vuole invece una preponderanza di commercianti, quale — nel complesso — attua l'art. 53 della « minuta seconda » (che, peraltro, per la conservazione dei tribunali di commercio esistenti nel Genovesato si distacca sensibilmente dal Borelli). Il Borelli, inoltre, è contrario a qualunque presenza di « ministero pubblico », prevista invece sia dalla « minuta prima » (art. 13) che dalla « minuta seconda » (art. 55). La presenza di questo magistrato potrebbe, nel progetto Balbo, dare in Liguria quelle garanzie di rispetto della legge che il Borelli chiede a collegi composti di commercianti a cui si unisca almeno un elemento legale: pare però che l'Avvocato regio più che a collaborare nella decisione della causa — come vorrebbe il Borelli — servisse per effettuare unicamente un controllo dall'esterno, controllo che, se in parte era garanzia per la legalità, per altro verso non lo portava a collaborare alla decisione, e per le possibilità d'appello veniva anzi a rallentare il giudizio commerciale.

Esso, fra tutti, si rivela forse quello più equilibrato e sensibile alla situazione reale [17].

Il Borelli consiglia pure altre soluzioni di notevole interesse. In primo luogo, con uno stringato ma chiarissimo ragionamento, dimostra l'inutilità e l'inopportunità di un « ministero pubblico » presso i Tribunali di Commercio [18], proposta peraltro respinta sempre in tutti i progetti di questo periodo [19]. In secondo luogo si preoccupa che anche nel giudizio d'appello vi sia sempre una partecipazione di commercianti, che possano far sentire la voce della mentalità e degli usi mercantili: accanto ai Senatori pertanto pretende che vi siano sempre — e non solo saltuariamente [20] — due com-

[17] La situazione del momento richiedeva una partecipazione dell'elemento commerciale non solo formale (come in sostanza stabiliva la « minuta prima ») ma anche sostanziale (con prevalenza di giudizio di commercianti) alla giurisdizione commerciale. Nello stesso tempo un « lume legale » all'interno del collegio giudicante poteva rivelarsi utile: l'esperienza del Regno d'Italia e la stessa tendenza dei commercianti a farsi consigliare da un legale erano indicativi in proposito. La particolare situazione di Genova, e delle necessità del suo commercio, doveva essere tenuta presente, e nello stesso tempo valutata in modo diverso rispetto agli altri porti liguri ed alle stesse piazze sabaude: anche il reclutamento di commercianti seri e maturi allo scopo richiedeva un ceto commerciale abbastanza consistente e valido nelle singole piazze, se non si voleva che la nomina dei giudici commercianti portasse a difficoltà o critiche locali. Rispetto alla situazione del tempo, le osservazioni del Borelli sembrano quindi particolarmente azzeccate.

[18] *Ibidem,* cc. 383v.-384r.: a commento e critica dell'art. 13 della « minuta prima » il Borelli scrive: « non v'è stato mai alcun Uffiziale del Ministero Pubblico presso i Tribunali di Commercio, e diffatti non saprei vederne la necessità. Nel civile l'intervento del Ministero Pubblico non servirebbe a gran fatto più che a protrarre la definizione delle cause, inconveniente tanto più da evitare ne' giudizi commerciali che esigono [rapidità di decisione]; con la comunicazione delle cause al Ministero Pubblico il procedimento diverrebbe troppo formale e lungo. I Tribunali di Commercio non possono avere alcuna giurisdizione pel criminale. Dunque il Ministero Pubblico è affatto inutile presso de' medesimi, e se ne può interamente prescindere. A Genova poi, dove importa il più di ben fare le cose commerciali, lo stabilimento del Ministero Pubblico nei Tribunali di Commercio sarebbe assai male veduto, esistendo colà una tale idea della sua inutilità nelle cause non criminali, che ne fu appositamente abolita nel 1814 la non mai prima della rivoluzione conosciutavi esistenza, anche nelle cause di giurisdizione ordinaria, purché civile. Così si risparmierebbe anche lo stabilimento di un sostituto, che si dovrebbe necessariamente dare all'Avvocato Regio al di là del numero richiesto pel servizio del Consiglio, onde applicarlo continuamente al Tribunale di Commercio, il quale secondo la prescrizione generale dell'art. 134, ultimo alinea, non sarebbe legittimamente congregato senza la di lui assistenza ».

[19] Si sono già visti l'art. 13 della « minuta prima » e l'art. 55 della « minuta seconda »; la presenza di un magistrato di tal fatta continua ad essere considerata necessaria sia dalla « minuta terza » (art. 56) sia dalla « minuta quarta » (art. 57): in ciò la « minuta seconda » non sarà mai messa in discussione né dai suoi critici né nei successivi « Congressi » (*infra,* III.5-6).

[20] La « minuta prima » (art. 54) e la « minuta seconda » (art. 77) prevedevano che il Senato, quando lo ritenesse opportuno, potesse chiamare, a sua discrezione, due o tre

mercianti, preoccupati di non lasciare la causa in mano a soli giudici togati, anche se la soluzione proposta dal Borelli rivela alcune ambiguità [21].

La risposta del Borelli giunge al Balbo in un momento particolarmente adatto: essa rafforza in definitiva le proposte della « minuta seconda » proprio quando di tali argomenti sta per occuparsi il Congresso dei Ministri, e può essere considerata significativa, perché redatta da un magistrato quale il Borelli, esperto per giunta sia della situazione genovese che dei problemi della giustizia commerciale [22].

5. Le differenze esistenti fra il progetto della Giunta e quello del Balbo sono la conseguenza di contrasti, già affiorati in Consiglio di Conferenza, sulla politica legislativa e gli obiettivi tecnici e politici da perseguire [1]. In ogni caso a poca distanza di tempo, dopo che per anni il problema è stato trascurato, abbiamo ora in Piemonte ben due progetti sull'ordinamento giudiziario, e nel complesso entrambi apprezzabili [2]. Si deve pas-

commercianti con voto consultivo sulla causa da decidere in appello: in tal modo i chiamati venivano saltuariamente — e con ogni probabilità con rinnovo ogni volta della designazione delle persone reputate adatte a dare il consiglio su quella certa causa — a partecipare alla decisione d'appello.

[21] *Ibidem,* cc. 390v.-391r.; a proposito dell'art. 54, 2° comma, il Borelli commenta: « non solamente permetterei ai Senati di sentire il voto consultivo di due negozianti nei giudizi delle cause commerciali, ma loro l'ordinerei espressamente. I lumi ch'essi possono dare sopra queste materie ai Senatori, i quali ne sono per lo più digiuni, saranno preziosi per preparare delle buone sentenze ne' magistrati supremi. Ciò appagherebbe assaissimo i litiganti negozianti, e sarebbe consentaneo al principio già adottato per la prima istanza di lasciarli giudicare dai loro pari. Nel Regno d'Italia era con frutto accordata ai negozianti questa facoltà. Sarebbe forse meglio di nominare per ogni anno due negozianti ad hoc ».

[22] Le « osservazioni » del Borelli sono datate da Torino, 20 ottobre: la « minuta seconda » del Balbo, terminata con il 29 settembre, era già nota anche nella sua edizione a stampa, terminata il 14 ottobre. Può darsi anzi che lo stesso Borelli forse la conoscesse, e per qualche parte sia stato incoraggiato ad esporre il suo punto di vista anche dalle soluzioni contenute nella « minuta seconda », così diverse nello spirito e nella realizzazione pratica da quelle della « minuta prima ». Si deve però tenere presente, in ogni caso, che il Borelli non deve essersi lasciato influenzare molto dalle soluzioni altrui, proprio per l'indipendenza di giudizio e di critica che mostra nelle sue « osservazioni » verso le altre soluzioni a noi oggi note. Il Congresso dei Ministri stava a sua volta per radunarsi: la prima seduta è del 25 ottobre 1820.

[1] Su tali contrasti cfr. *retro,* III.1 (note 13-14, 24 e 30-31) e III.3 (note 3-4).

[2] L'impostazione dei due progetti circa i tribunali di commercio parte da presupposti diversi, ma in entrambi i casi deve essere considerata valida e seria. Dopo le confuse prospettive degli anni precedenti, i due progetti dimostrano — pur nella loro diversità — maturazione di idee e consapevolezza dei punti principali della riforma da attuare. Più in generale, la stessa riforma dell'ordinamento giudiziario, anche se criticata

sare a discuterli secondo un programma di lavoro più volte ribadito dal re [3]. Come noto, il primo organo che deve prenderne visione è il « Congresso dei Ministri », che si riunisce per la prima volta il 25 ottobre 1820 [4].

Qui il Balbo riesce a far prendere in esame unicamente il suo progetto, e viene ad emarginare così di fatto i componenti della Giunta [5]. Questi intervengono attivamente, ma si trovano a dover proporre unicamente modifiche o ripensamenti su un progetto diverso dal loro: è tutto quanto loro è concesso dopo un anno di lavoro, più o meno tranquillo [6].

Dalle carte ritrovate sappiamo che il Pinelli e la Giunta hanno esaminato a fondo il progetto del Balbo. Probabilmente i membri della Giunta, dopo aver studiato singolarmente la « minuta seconda », si sono ritrovati per adottare, ove possibile, opinioni collegiali. Ci sono rimaste, sul nostro argomento, allo stato attuale delle conoscenze, le osservazioni di Pinelli e quelle collegialmente adottate dalla Giunta, probabilmente dopo meditata discussione [7]. Si tratta di riserve ed obiezioni notevoli, ma i membri della

dalla Giunta perché troppo settoriale rispetto al vasto campo della riforma legislativa da realizzare, indica un notevole passo avanti, sia nella stesura della « minuta prima » che in quella della « minuta seconda ». Il tempo dell'immobilismo sabaudo, e del ritorno puro e semplice ai canoni dell'*ancien régime* pare in via di superamento, nel quadro almeno di una razionalizzazione « tecnica » del sistema.

[3] Cfr. *retro*, III.1, note 23-24 e 31-33.

[4] Sul Congresso dei Ministri cfr. per tutti I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 171-173 e 183-84. I verbali delle sedute, redatti dal Saluzzo, sono conservati in A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Progetti della Giunta superiore di legislazione 1820.

[5] I. SOFFIETTI, op. cit., p. 184, anche per le testimonianze coeve o di poco successive sull'importanza di questa presa di posizione del Balbo.

[6] Non si può non rilevare come, dopo essersi sentiti imporre sin dal luglio 1820 un piano di lavoro diverso dal loro, i membri della Giunta lo abbiano seguito e siano giunti alla redazione della « minuta prima » per trovarsi subito criticati dal Balbo in Consiglio di Conferenza. Essi, inoltre, vedono ora emarginato il loro progetto — e quindi il loro lavoro — a vantaggio unico del progetto ministeriale. Nonostante ciò potesse portare ad attriti personali, i membri della Giunta si dimostrarono — per quanto risulta, sul nostro argomento — nel complesso obiettivi (naturalmente in base alle loro opinioni personali) e dimentichi di inutili risentimenti. Non è escluso, peraltro, che il già più volte citato *Ragguaglio storico* pubblicato anonimo dal Ceresa con il 15 ottobre 1820, con i tipi della Stamperia reale, intendesse fornire — a pochi giorni dalla riunione del Congresso dei Ministri — un quadro esauriente ed illuminante dal punto di vista dei membri della Giunta sui tentativi di riforma legislativa. Lo stesso realizzarsi dell'opera, se da un lato può aver permesso al Ceresa ed agli altri membri di far sentire il loro punto di vista, non deve per altro verso essere stato contrastato dal Balbo: l'edizione avviene con i tipi della stessa Stamperia reale che curò la pubblicazione delle tre « minute ».

[7] Come noto, agli iniziali membri della Giunta (Gloria, Montiglio e Ceresa), si aggiunse con il 6 ottobre 1820 il Pinelli (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 157 e 173-74); il Montiglio, a sua volta, venne a prendere una posizione personale critica e non parte-

Giunta hanno poi preferito tenere al Congresso dei Ministri un atteggiamento cauto ed abbastanza ' morbido ': l'ambiente non si rivelava per il momento il più adatto alle loro osservazioni [8].

Le annotazioni del Pinelli contengono due critiche di politica legislativa, di un certo peso per indicare le opinioni dell'estensore [9] ma marginali per

cipò neppure al Congresso dei Ministri (I. SOFFIETTI, op. cit., p. 183). A quanto si può desumere dai dati in nostro possesso, i membri della Giunta si prepararono alle sedute del Congresso dei Ministri con attenzione e diligenza. Presso il « fondo Patetta » della Biblioteca Vaticana sono conservati in proposito sia osservazioni ed appunti alla « minuta seconda » redatti dal Pinelli (come si deduce dalle testimonianze qua e là riportate circa la sua carriera togata) sia ciò che la Giunta impersonalmente decise di redigere e di presentare, oralmente o per iscritto, alla discussione del Congresso dei Ministri. Il lavoro dei membri della Giunta in proposito risulta quindi attento e scrupoloso. Purtroppo però le carte del « fondo Patetta » non conservano tutto il materiale esistente, che quindi ci è attualmente noto solo in parte (sulle carte del « fondo Patetta » che qui ci interessano, e che sono state rinvenute da Narciso Nada, cfr. I. SOFFIETTI, op. cit., p. 160). Per quanto riguarda il nostro specifico argomento, si sono conservati pareri ed appunti del Pinelli sugli artt. 32, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64 della « minuta seconda », e pure suoi ripensamenti sui corrispondenti articoli della « minuta prima ». Partendo da tale probabile base di studio, la Giunta venne poi elaborando una posizione comune per la quale — articolo per articolo — furono stesi appunti e « pro-memoria » (BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Fondo Patetta. Autografi e documenti raccolti da Federico Patetta.* Scrittori italiani: V b., Prospero Balbo).

[8] Lo Sclopis dice che « nel Congresso ministeriale il Balbo aveva pochi aderenti» mentre nel successivo Congresso dei Magistrati « maggiore d'assai era il numero di que' che stavano per le riforme » (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 25-26), volendo con ciò far notare che nel Congresso dei Ministri molti erano ancora i fautori della pura conservazione del sistema dell'*ancien régime,* contrari ad ogni innovazione. In effetti, circa il nostro caso, la posizione era un poco più sfumata. In pratica ormai si conveniva che in tema di giurisdizione commerciale qualche cosa si doveva pur fare, anche da parte di elementi contrari a innovazioni: si trattava di vedere cosa e come fare. In questa prospettiva potevano essere meno sensibili alla difesa ad oltranza dell'elemento togato proprio i « politici », anche se tradizionalisti, per i quali eventuali concessioni in materia all'elemento commerciale genovese potevano essere più che comprensibili, specie tenendo presente la situazione politica locale. In questa prospettiva ben si può comprendere sia l'atteggiamento filogenovese di un conservatore quale il Thaon di Revel sia le sfumate critiche alla « minuta » del Balbo da parte di magistrati che lo stesso Sclopis considera come innovatori. In tema di tribunali di commercio le scelte di politica legislativa sono dettate non solo da valutazioni di impostazione politica ma anche da altri motivi, in cui non sono secondari quelli per così dire corporativi.

[9] BIBL. VATICANA, *ibidem.* Nota all'art. 60: « siccome apparisce che possono essere giudicati dai Tribunali mercantili anche individui non applicati abitualmente al traffico, non pare equitativo che i Giudici siano tutti trafficanti, come si stabilirebbe nell'art. 54; direi che in tali casi la causa dovesse giudicarsi dai Tribunali ordinari ». Nota all'art. 64: « non pare opportuno che un Tribunale subalterno, composto di giudici non legali, possa inappellabilmente giudicare della sua competenza. Quando io era Avvocato Fiscale Generale in Genova sentiva frequenti doglianze che il Tribunale di Commercio di Novi si attribuisse la competenza di tutte le cause, giacché i litiganti più volentieri ad esso ricorrevano giudicando senza spesa ». Il « direi » della nota dell'art. 60 indica

il nostro problema[10], ed un appunto di forma [11], che sarà considerato valido, al punto da rappresentare una delle poche varianti adottate dalla « minuta terza » rispetto alla « seconda » [12]. Il Pinelli si rivela però soprattutto perplesso verso la possibilità che parecchie decisioni siano lasciate in pratica ai soli commercianti [13]: egli critica l'impossibiltà di appellare per incompetenza contro i Tribunali di Commercio [14], e soprattutto si preoccupa di garantire ai non commercianti di potersi sottrarre ai giudizi dei Tribunali di Commercio ed affidare ai giudici ordinari [15], rivelando così una chiara impostazione soggettivistica. Il Pinelli non critica apertamente i collegi di soli giudici negozianti del Genovesato, e neppure la netta prevalenza dei

che si tratta dell'opinione dell'estensore, che parla a titolo personale; il richiamo alla carica ricoperta a Genova ne indica come redattore il Pinelli.

[10] L'opportunità di un collegio composto non di soli commercianti trovava ben altre motivazioni oltre quella testé addotta dal Pinelli; la necessità di un appello poteva essere giustificata con ragioni ben più valide di quella desunta dalla situazione del solo tribunale di Novi. Le due critiche, comunque, sono puntuali e non insignificanti.

[11] Bibl. Vaticana, *ibidem*. Nota all'art. 52: « non par necessario di cangiare il nome dei Tribunali di Commercio. Il secondo periodo sembra che si possa tralasciare, contenendo quasi un invito ai Comuni od ai Negozianti a far domande ».

[12] Cfr. *infra*, III.6, nota 3. Il cambiamento di denominazione non è certo gran cosa! La decisione è stata presa dal Congresso dei Ministri, su proposta della Giunta (*infra*, note 31-32).

[13] Una certa sfiducia « corporativa » del magistrato Pinelli nei confronti di organi giudicanti ove il collegio non comprenda giudici togati è senza dubbio presente.

[14] Cfr. nota 9, con l'annotazione del Pinelli circa l'art. 64 della « minuta seconda ». In effetti, come riconoscerà la stessa Giunta, un errore di stampa faceva apparire inappellabili decisioni che nell'originale erano previste come appellabili. L'annotazione del Pinelli è quindi utile in sé, ma è unanimamente accettata: nessuno pensava di considerare inappellabili le decisioni dei tribunali commerciali proprio mentre si stabiliva l'appellabilità di ogni sentenza.

[15] Cfr. nota 9, con l'annotazione del Pinelli circa l'art. 60 della « minuta seconda ». Il Pinelli non contesta in blocco la completa composizione dei tribunali commerciali con negozianti: chiede solo che in questo caso la loro decisione possa incidere solo per cause soggettivamente ed oggettivamente commerciali. In tal modo riconosce all'elemento commerciale quell'autonomia, che esso richiede e che egli sul piano politico può anche condividere sia concessa. A sua volta, però, come magistrato, pretende delle garanzie; poiché presume che un collegio di soli commercianti non possa darle completamente a favore di tutti i cittadini, propone una riduzione della competenza dei tribunali commerciali alle cause fra soli commercianti. Tale impostazione è completamente al di fuori della teorica degli atti di commercio introdotta dal codice francese, ed ancorata al corporativismo ed al soggettivismo tipici dell'*ancien régime*. Agli occhi del Pinelli quindi il progetto del Balbo, proprio per le garanzie che si richiedono ad un organo composto di soli commercianti, viene ad essere controproducente, poiché si è costretti a limitarne le competenze alle controversie fra soli commercianti. Il tentativo del Balbo di spingere un poco più in là la riforma a favore dell'elemento commerciale viene quindi a causare una reazione dei « tecnici » del diritto che ne riduce notevolmente la portata, e che verrebbe ad impoverirla rispetto alla « minuta prima ».

commercianti negli altri [16]: pare — bene o male — accettarli, ma pretende che almeno giudichino solo fra commercianti [17].

La Giunta rivela una critica più palese del Pinelli sulla prevalenza dei commercianti nei Tribunali di Commercio [18]. Essa prende atto che l'inappellabilità sulla competenza dev'essere un errore di stampa [19], ma si sofferma sulla necessità di limitare il ' peso ' dell'elemento commerciale, e redige su ciò un'apposita « memoria » a parte, che purtroppo non ci è pervenuta. Possiamo intuirne però la sostanza, se pensiamo che la Giunta richiede che « almeno il Presidente debba sempre essere legale, salvo forse in Genova, ove non sia possibile » [20]; che considera necessario sia sempre sentito « l'Avvocato regio » nelle decisioni sui fallimenti [21]; che si preoccupa di ridurre l'inappellabilità a 1000 anziché a 1200 lire [22]; che l'intervento successivo del Gloria al Congresso dei Ministri è tutto indirizzato a ridurre la portata della partecipazione dei commercianti [23]. Quanto alla politica legislativa, la Giunta non ha molto da dire, se non che trova conveniente una generale

[16] Ciò si deduce *e silentio* dagli appunti del Pinelli, anche se è indubbio che la composizione del collegio della « minuta seconda » non piace molto al Pinelli, come lasciano indirettamente trasparire le osservazioni fatte agli artt. 60 e 64.

[17] Cfr. nota 9 per il commento del Pinelli all'art. 60 della « minuta seconda ». Se pure ammette che fra commercianti giudichi un organo composto di soli commercianti, « non pare equitativo » al Pinelli — in base ad una pura valutazione soggettivistica — che questo stesso organo decida anche cause di « individui non applicati abitualmente al traffico », come se le decisioni dei tribunali commerciali riguardassero un corpo a sé stante della società, e non dovessero fornire le stesse garanzie di omogenea e corretta applicazione del diritto per ogni tipo di cittadino, quale è quella che un organo statuale comunque costituito deve dare. Tale impostazione viene a disconoscere in pieno quelli che sono i principî ispiratori della « minuta seconda », pur accettando i tribunali commerciali in mano ai commercianti, come se le decisioni di questi non riguardassero lo Stato ed i cittadini nel loro insieme, ma solo i commercianti considerati come corpo a sé. Il riconoscimento dato all'elemento commerciale viene in tal modo infatti diminuito da una visione chiaramente corporativa, quasi si trattasse di una concessione « privilegiata ».

[18] Tali osservazioni sono contenute nelle stesse carte già citate del « fondo Patetta » della Bibiloteca Vaticana, e si riferiscono agli artt. 52, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64 della « minuta seconda ». Esse sono redatte in forma impersonale e — in base alla forma delle critiche all'art. 54 — si possono ascrivere senza perplessità alla Giunta nel suo insieme; ciò è confermato dalla sostanza delle osservazioni stesse.

[19] Nota all'art. 64: « sembra essere un errore di stampa, massime per giudici non legali, che non conoscono i confini della giurisdizione e sono sempre animati ad estendere la propria ». Il riconoscimento dell'errore di stampa (che effettivamente era tale) toglie ogni dubbio sul fatto che le sentenze devono essere inappellabili, senza che sia necessaria altra motivazione. Nonostante ciò, si sente nella nota della Giunta l'influenza delle annotazioni del Pinelli circa le sue passate esperienze genovesi in merito al Tribunale di Commercio di Novi (cfr. nota 9), annotazioni che la Giunta fa proprie

omogeneità per la competenza territoriale, a base provinciale per tutti [24], e che pare priva di senso la differente composizione dei tribunali di terra e di spiaggia [25]. Le osservazioni della Giunta non rivelano preconcetti od astio verso il progetto del Balbo, ma denotano un'innegabile diversità di prospettive: il favore va alle soluzioni meno ' politiche ' e più ' tecniche ' [26], al giudice togato che guida in ogni caso l'elemento commerciale [27], alla tradizione sabauda nella quale i « giudici legali » diano garanzia di corretta applicazione della legge, anche nei più snelli giudizi commerciali [28].

come massima generale e generalizzata, specie perché dettata dalla sottolineata incompetenza giuridica (o presunta tale) dell'organo composto di soli commercianti.

[20] Nota all'art. 54. I « motivi che rassegna a parte » la Giunta non ci sono purtroppo pervenuti. Indicativo però è che in opposizione alla soluzione data dalla « minuta seconda » la Giunta abbia considerato opportuno redigere un elenco degli argomenti che dovevano sostenere le soluzioni della « minuta prima », a dimostrazione della sicurezza della bontà delle proprie soluzioni e della possibilità di farle accogliere nella discussione del progetto.

[21] Nota all'art. 61: « sentito sempre l'Avvocato Regio ».

[22] Nota all'art. 63: « come nell'art. 43 », nel cui commento la Giunta proponeva come massimo per l'inappellabilità il valore di L. 1000 anziché di L. 1200.

[23] Cfr. *infra* note 37-40.

[24] Nota all'art. 59: « ci pare che il distretto di questi tribunali dovrebbe essere tutta la Provincia, nella cui capitale sono stabiliti; ignoriamo i motivi della disposizione riguardante la Provincia di Albenga », ove l'art. 59 stabiliva che il distretto del tribunale mercantile di Porto Maurizio comprendeva la prefettura di Oneglia e quella di Albenga. A tale proposito già il Pinelli aveva osservato che « non apparisce perché si vogliano sottoporre i Commercianti della Prefettura di Albenga al Tribunale Mercantile di Porto Morizio, obbligandoli di uscire dalla loro Provincia ». Anche qui il suo pensiero è stato pertanto fatto proprio dalla Giunta.

[25] Ciò si deduce implicitamente dal fatto che si vuole da parte della Giunta una omogenea competenza di ogni Tribunale di Commercio per la provincia in cui siede, senza ulteriori complesse suddistinzioni a seconda che si tratti di organo « di spiaggia » o meno.

[26] Solo per Genova la Giunta (nota all'art. 54) pare ammettere eccezioni ispirate da necessità di politica interna ed estera; per il resto è favorevole ad una omogeneità di soluzioni (nota all'art. 59) che si ispira a tecnica e razionalità. La presenza dell'Avvocato fiscale deve dare garanzia di corretta applicazione della legge, la richiesta di avere almeno un Presidente legale è dovuta alla stessa aspirazione.

[27] La presidenza legale dovrebbe riuscire ad indirizzare al rigoroso rispetto del diritto i giudici commercianti, od almeno richiamarli all'applicazione delle norme esistenti: ciò come aspirazione minima della Giunta. Come speranza massima, il Presidente legale dovrebbe non solo dirigere processualmente la causa, ma consigliare quelle soluzioni giuridiche corrette che gli altri giudici da soli non sarebbero in grado di prendere: in altre parole dovrebbe condurre in porto un buon giudizio, influenzando con le sue conoscenze tecniche le decisioni degli altri membri, lasciando per altro verso immutato il principio della partecipazione dell'elemento commerciale alla decisione del caso.

[28] L'opinione della Giunta che « almeno il Presidente debba sempre essere legale » indica che questa è la richiesta minima che i suoi membri, giudici togati, possono avanzare di fronte alle esigenze di « apertura » verso i commercianti, ma che la Giunta

Queste opinioni della Giunta trovano una loro eco, anche se un po' velata, nel Congresso dei Ministri, che discute dell'argomento nella « quinta sessione », quella del 30 ottobre 1820 [29]. La composizione del Congresso infatti comprende una maggioranza di ' politici ', anche se di posizioni contrastanti [30].

Dal verbale della seduta [31] veniamo a sapere che è il Ceresa a far presente la convenienza, già rilevata dal Pinelli e dalla Giunta [32], di parlare di « Tribunali di Commercio » piuttosto che di « Tribunali mercantili »: è una pura variante terminologica, ed è accettata senza difficoltà dal Congresso.

Subito dopo si entra nel vivo della questione. C'è infatti un chiaro e deciso intervento del Thaon di Revel, che pretende la scrupolosa conser-

aspirerebbe a vedere nel collegio certo non solo il Presidente togato, ma pure altri membri, secondo lo schema esposto nella « minuta prima ». A dimostrazione dell'importanza annessa al problema, la Giunta motiva « in foglio a parte » tale sua scelta: e non sono certo frequenti i casi in cui ciò avviene nello studio della « minuta seconda » su tutta la riforma dell'ordinamento giudiziario. Si tenga inoltre presente la posizione dei membri della Giunta. Nella discussione preliminare del Congresso ministeriale sull'opportunità dell'opera riformatrice intrapresa essi sono stati fra i più accesi fautori di un'azione decisa ed incisiva, molto più dello stesso Balbo (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 185-88). Dovendo esprimersi ora su un problema per il quale influisce visibilmente la loro mentalità di uomini di legge e magistrati di carriera, tutti e tre si dimostrano perplessi e critici di fronte alla chiamata di persone non togate in posizione di piena autonomia in un collegio giudicante. Lo stesso atteggiamento essi terranno — pochi giorni dopo — circa il problema dei « Magistrati criminali », anch'esso collegato con i rapporti fra giudici togati e giudici popolari e con la posizione del magistrato di carriera entro il collegio giudicante (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 188-201, ed in specie p. 201 circa l'autonoma posizione della Giunta, che peraltro pare abbia saputo tenere anche in questa occasione un comportamento leale e corretto).

[29] A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Progetti della Giunta Superiore di Legislazione in Piemonte - 1820. I dati sul Congresso dei Ministri per i quali non sia citata altra fonte sono presi dal registro contenente il processo verbale della seduta, redatto dal Saluzzo.

[30] Alla seduta del 30 ottobre sono presenti: il Valelsa (che presiede), il San Marzano, Ignazio Thaon di Revel, il Cerruti, il Vidua, il Brignole, il Balbo, il Castellalfero, il de Maistre, il di Robilant, il Lodi, il Gloria, il Pinelli, il Ceresa, il Mangiardi, il Saluzzo.

[31] Pag. 126. Appena passati a trattare dei Tribunali di Commercio, « ricorda il conte Ceresa che è stato avviso della Giunta convenire che alla intitolazione ' Tribunali mercantili ' stimata di significazione troppo ristretta doversi (*sic*!) surrogare quella ' Tribunali di Commercio '. Il Congresso accetta questa variazione ».

[32] Già si è detto dell'osservazione del Pinelli (cfr. nota 11); a sua volta la Giunta aveva commentato a proposito dell'art. 52: « non pare necessario di cangiare il nome dei Tribunali di Commercio generalmente usitato anche presso gli esteri, e che potrebbe forse dispiacere, specialmente ai Banchieri e Spedizionieri e Commercianti marittimi ». Come si può notare in questo caso, doveva esistere una discreta omogenità di vedute fra i membri della Giunta, che volta a volta vediamo intervenire nel Congresso a sostenere le opinioni, prima discusse ed adottate collegialmente.

vazione dello *status quo* circa il Tribunale di Commercio di Genova [33]. Il ministro conosce a fondo la situazione locale [34], non esclude che altrove si possano adottare soluzioni diverse [35], ma conclude « premere al sommo che nel Tribunale di Commercio in Genova nulla si innovi dei presenti suoi ordini ». Il problema è considerato in chiave prettamente politica, ma proprio per ciò viene considerato in tutta la sua rilevanza da un organo quale il Congresso dei Ministri [36].

Dopo il Thaon di Revel prende la parola il Gloria. Probabilmente il suo intervento era stato previsto per attaccare a fondo il sistema dei

[33] Ecco quanto dice il verbale (pp. 127-28). Subito dopo la lettura degli artt. 53-55, « il ministro conte di Pratolungo si ferma ad accennare l'importanza di non toccare per nulla alla forma degli ordini coi quali presentemente si governa in Genova il Tribunale di Commercio. Nota questo esser punto così geloso che ad ogni minimo senso di mutazione si corra pericolo di rovina. Soggiunge in quel Tribunale non esser Presidente legale né Avvocato regio, camminarvi le cose molto ordinatamente. Forse essere vero che anche altrove la stessa forma di ordini potrebbe convenire; tanto però non affermarsi da lui; restringersi qui egli nel ripetere: premere al sommo che nel Tribunale di Commercio in Genova nulla si innovi dei presenti suoi ordini ».

[34] Ignazio Thaon di Revel e Sant'Andrea, conte di Pratolungo, era stato nominato Commissario plenipotenziario di S. M. nel Genovesato il 29-XII-1814 e Governatore della città e del ducato di Genova il 26-III-1815 (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 172-73 nota 100).

[35] Il Thaon di Revel intende unicamente far presente che ogni innovazione circa i Tribunali di Commercio è gravida di conseguenze in Genova sul piano anche politico, al di fuori di ogni scelta di politica legislativa, per quanto validissima. Egli parla di motivi di opportunità politica, e solo per Genova; non desidera che il suo intervento influisca sul dibattito generale, ma chiede che per Genova tutto resti come è. Da un lato infatti il Thaon di Revel deve condividere le soluzioni meno favorevoli ai commercianti, e si pone quindi fra i critici della « minuta seconda » del Balbo; dall'altro conosce troppo bene la situazione genovese. Il suo intervento — provenendo la difesa del tribunale commerciale genovese da un elemento per così dire conservatore — rafforza la soluzione del Balbo, per quanto lo stesso Thaon di Revel abbia cercato di fare di tutto per scindere i due aspetti del problema, e quindi abbia sottolineato la peculiare situazione genovese.

[36] Anche presso il Congresso dei Ministri gli elementi contrari allo schema della « minuta seconda » del Balbo dovevano essere numerosi, ed in maggioranza, tenendo presente che su questo punto specifico lo schieramento dei fautori dell'aggiornamento legislativo si era scisso, avendo il Balbo contro di sé i membri della Giunta. I motivi di opportunità politica circa Genova, dei quali si era fatto portavoce un Thaon di Revel, potevano però influenzare gran parte dei ministri. Il consistente inserimento di commercianti, cioè di elementi non togati entro l'amministrazione della giustizia commerciale poteva non essere ben visto dai più; nello stesso tempo però una certa visione ancora corporativa della società poteva lasciare a questi stessi l'impressione che una soluzione di tal fatta — anche se sul piano teorico significativa — in concreto venisse a riguardare solo i commercianti: sul piano politico poteva pertanto anche essere adottata, non essendo considerata rilevante né circa i poteri dello Stato né circa eventuali concessioni fatte dall'*élite* nobiliare dirigente al nuovo gruppo borghese in ascesa.

tribunali composti di soli commercianti in atto nel Genovesato [37]; dopo la presa di posizione del Thaon di Revel, il Gloria deve attenuare e dosare le sue affermazioni, e dichiara di voler espressamente tralasciare la situazione particolare di Genova, troppo legata a problemi d'ordine più politico che tecnico [38]. In linea generale e da un punto di vista teorico però la soluzione

[37] Non abbiamo una testimonianza certa in proposito, ma parecchi indizi. Il dato di fatto incontrovertibile è che il Gloria attacca la « minuta seconda » in base agli appunti mossi da tutta la Giunta ad essa, secondo le annotazioni già esaminate (note 18-28). E la Giunta dimostra, specie nelle critiche agli artt. 54, 59 e 61, di essere su posizioni ben diverse dal Balbo, specie per quanto riguarda i principî da seguire. Il lavoro fatto sulla « minuta seconda » dalla Giunta è stato, come si è detto, attento e meticoloso: a che pro farlo, se non in previsione di portarne a conoscenza i risultati al Congresso dei Magistrati? La « minuta seconda » era quella da esaminare, ma in sede di discussione poteva anche avvenire che si finisse con l'adottare le soluzioni della « minuta prima ». Da tutto ciò si può desumere che la Giunta intendeva far sentire a fondo il suo punto di vista circa i Tribunali di Commercio, criticando soprattutto — in un Congresso ove non mancavano certo elementi per così dire tradizionalisti — le troppo spinte innovazioni in tema di ammissione dell'elemento commerciale al collegio giudicante: in tale prospettiva si imponeva una presa di posizione anche circa i Tribunali di Commercio esistenti nel Genovesato, almeno per ridurne la portata e per sostenere che tale esperienza era fine a se stessa e non estensibile alle altre terre sabaude. Lo stesso intervento del Thaon di Revel a favore di Genova dimostra che ormai si era sparsa, probabilmente specie presso gli elementi meno « aperti », l'idea di un'accettazione dei Tribunali di Commercio, ma con prevalenza di giudici togati: e il Thaon di Revel proprio per ciò può aver voluto inizialmente far presenti le esigenze genovesi. Il clima poteva quindi essere già particolarmente favorevole ad una presa di posizione significativa, ed il precedente lavoro della Giunta ne poteva fornire una valida documentazione, specie coi motivi addotti a parte dalla Giunta e probabilmente distribuiti in parecchi esemplari ai membri del Congresso (cfr. nota 20).

[38] Ecco quanto riferisce il processo verbale della seduta (pp. 128-31): « L'Avvocato Generale cav. Gloria, lasciato espressamente in disparte il Tribunale di Genova, come quello che a lui [è] men noto, bensì può credere collocato in tal condizion di cose da fare il caso di esso in tutto distinto da quello degli antichi nostrali, non fosse che per la qualità e il numero dei commercianti. Soggiunge non perciò volersi dubitare che sia sommamente utile per non dir necessario che nei Tribunali di Commercio degli Stati antichi siedano persone di professione legali. Tanto aver provato l'esperienza de' tempi passati. Tanto volersi per ragione inferire dalla qualità delle cause che si trattano avanti i tribunali medesimi, nelle quali di spesso occorre di giudicare sopra punti di mera legge. Tanto finalmente consigliare ancora questa importantissima considerazione, che le cose giudicate dai Tirbunali di Commercio dovendo pur talvolta in grado d'appellazione venir giudicate dai tribunali ordinari, necessario è pure che in questo siedano giudici periti nella ragion commerciale, il che non altrimenti possa avvenire che avendo nei Tribunali di Commercio giudici che possano quindi esser promossi a tribunali superiori. Non volersi tacer inoltre degli inconvenienti che nei casi di dette appellazioni nascerebbero infallibilmente dove nel corso del primo giudizio la causa fosse stata istrutta in modo discordante dagli ordini del secondo giudizio. A queste considerazioni volersi poi aggiungere quella più generale e sopra tutte gravissima: nei Corpi deliberanti, e così ancora nei Tribunali di Commercio, premere al Principe che sieda persona nominata dal Re. Conclude avvisando dover nei Tribunali di Commercio dell'antico Stato essere un Capo legale che presieda e l'Avvocato regio che assista ».

di comporre i Tribunali di Commercio con soli giudici commercianti, per giunta eletti da altri commercianti, è soggetta a forti critiche: è « utile per non dir necessario che nei Tribunali di Commercio degli Stati antichi siedano persone di professione legali ». Lo prova l'esperienza passata, lo consiglia la necessità di una corretta applicazione del diritto, lo richiede come presupposto l'appellabilità presso il Senato delle loro decisioni, lo impone il principio secondo cui « nei Corpi deliberanti, e così ancora nei Tribunali di Commercio (...) sieda persona nominata dal Re ». È perciò necessario che nel collegio giudicante ci sia almeno « un Capo legale che presieda e l'Avvocato Regio che assista ». L'attacco è stato, quanto ad osservazioni, molto pesante, ma nella proposta finale denota poi una discreta arrendevolezza a buona parte delle soluzioni del progetto del Balbo [39]. Non è escluso che per il momento si preferisca da parte della Giunta restare a questo punto [40].

[39] Non tutte le motivazioni sono completamente convincenti, come quella della convenienza che già in primo grado si abbiano giudici togati che potranno poi essere promossi a giudicare in appello, oppure quella della nomina regia; ma altre sono senza dubbio centrate, anche se forse il processo verbale ne può avere saltata qualcuna che è emersa dalle già esaminate annotazioni del Pinelli o della Giunta alla « minuta seconda ». Quanto alla conclusione, si deve dire che in effetti non aspira ad altro che a modificare leggermente la composizione dei Tribunali di Commercio a favore dell'elemento togato, e nemmeno sino al punto previsto dalla « minuta prima »: a quanto appare dal processo verbale, le richieste della Giunta, e del Gloria per essa, sono quindi nel complesso molto moderate rispetto alla critica prima effettuata, e sembrano indicare che non ci si è voluti staccare troppo da quell'unitarietà di intenti fra elementi riformatori, che sembrava incrinata dalle precedenti critiche. A meno che — come purtroppo a volte capita — il verbale non abbia voluto « sfumare » le critiche, e debba quindi essere considerato solo relativamente significativo.

[40] Si è già rilevato come il Congresso dei Ministri rappresentasse solo una delle due tappe che il progetto doveva percorrere. Da un lato esso sembrava composto di elementi più vicini a soluzioni per così dire politiche, e perciò meno pronti a recepire critiche sul piano tecnico; d'altro lato la presenza di elementi per così dire conservatori poteva indurre la Giunta a non esasperare troppo in questa sede le critiche alla « minuta seconda », per non minare oltre misura il cammino verso la riforma dell'ordinamento giudiziario.

[41] Il processo verbale dice solamente che « si ragiona variamente ». Si può presumere però che la discussione sia stata animata: i presupposti c'erano tutti. La stessa soluzione interlocutoria adottata indica che non si è giunti alla prevalenza di una certa posizione per la disparità (e probabilmente anche frammentarietà) delle opinioni, e per l'inconciliabilità delle diverse tesi, cosa che peraltro doveva essere in qualche modo troncata per procedere oltre. Il rinvio e la conseguente delega al Balbo per un riesame del problema potevano incontrare l'adesione sia della Giunta (che vedeva riconosciuto il ripensamento da essa richiesto), sia del Balbo (che non vedeva condannata la sua soluzione), sia di quanti diffidavano di novità e tendevano a rinviare le decisioni.

In conseguenza dell'intervento del Gloria, il Congresso vede parecchi convenuti esporre i diversi punti di vista: dopo una certa discussione, nella quale devono essere affiorate le contrastanti impostazioni e soluzioni in materia [41], si decide di lasciare in pratica tutto in sospeso. Si incarica infatti il Balbo di provvedere direttamente, dopo essersi ulteriormente documentato con informazioni sull'esperienza del Genovesato. Unico punto fermo sancito è che si stabilisce « fin d'ora la massima: nulla doversi innovare nella città di Genova de' presenti ordini del Tribunale di Commercio » [42].

L'attacco del Gloria, impostato su problemi ' tecnici ' ma in effetti mirante ad una discussione ben più vasta, deve aver trovato consensi in alcuni membri del Congresso; altri devono invece aver preferito una maggiore ' apertura ' (se si vuole più ' politica ') verso l'elemento commerciale, sulla scia del Balbo. La riunione si chiude con un nulla di fatto, e decide solo su punti di dettaglio [43]. Il Balbo in questa sede ha potuto contenere e quindi sventare le critiche mossegli dal Gloria (ed indirettamente dalla Giunta), poiché gli viene dato mandato di prendere ulteriori informazioni perché il Congresso possa poi decidere adeguatamente [44]. La partita però non è ancora chiusa, ed ormai devono essere in parecchi a rendersene conto.

[42] Il processo verbale (p. 131) dice che « il Congresso delibera doversi rimettere questa materia a nuova disamina, dopo che dal Ministro Primo Segretario di Stato per gli Affari interni saranno state raccolte e qui riferite le notizie che si aspettano intorno ai Tribunali di Commercio del Ducato di Genova, fermando qui intanto fin d'ora la massima: nulla doversi innovare nella città di Genova de' presenti ordini del Tribunale di Commercio. Secondo l'or menzionata riserva si rimettono a nuova disamina similmente gli artt. 55, 56, 57 e 58 ». L'unico dato sicuro è quindi l'immutabilità della situazione genovese, secondo un'impostazione cara sia al Balbo che al Thaon di Revel, e probabilmente accettata da quasi tutti. Per il resto il problema è ancora aperto, e dovrà essere di nuovo esaminato dallo stesso Congresso: si tratta di una soluzione attendista in contrasto con la fretta dimostrata nella redazione quasi contemporanea delle due minute, e trascurata per altri argomenti di notevole rilievo a favore di soluzioni decise subito. Ciò dimostra come il problema, oltre ad essere sentito, incontrasse pareri discordi.

[43] Tali sono la denominazione dell'organo, la precisazione circa l'immutabilità della soluzione genovese, qualche problema circa la competenza in tema di fallimento. Il punto centrale resta da decidere: le discordanze circa l'attuazione dei Tribunali di Commercio ritardano quindi la stessa opera di aggiornamento dell'ordinamento giudiziario, perché il problema dovrà essere nuovamente studiato dal Balbo e portato poi di nuovo al Congresso favorendo così l'immobilismo forse già auspicato da alcuni elementi dello stesso Congresso dei Ministri.

[44] Il Balbo peraltro, a quanto ci consta, non riportò il problema al Congresso dei Ministri (cfr. *infra,* III.6 nota 5), e neppure ne parlò nel Consiglio di Conferenza, ma lo riprese direttamente solo al Congresso dei Magistrati, fors'anche per superare i tentativi dilatori in corso.

6. La « minuta terza », redatta dal Balbo dopo le riunioni del Congresso dei Ministri, fu stampata rapidamente a partire dall'8 novembre 1820 per essere pronta per il Congresso dei Magistrati [1]. La parte che riguarda il nostro argomento, edita il 15 novembre [2], ripete senza variazioni di rilievo quanto già stabilito dalla « minuta seconda » [3]. Le ulteriori indagini affidate al Balbo dal Congresso dei Ministri [4] — se pure hanno già avuto il tempo di concretizzarsi — devono aver confermato al ministro la bontà della sua posizione [5].

[1] L'ultima seduta del Congresso dei Ministri si tenne il 7 novembre 1820: il Congresso quindi esaminò tutto il progetto fra il 25 ottobre ed il 7 novembre. Frutto delle discussioni e decisioni maturate in questa sede, e' di alcune altre modifiche decise dal Balbo, è la « minuta terza », preparata sempre presso il Ministero degli interni. Questa volta il nuovo progetto non è dato alle stampe unitariamente, ma in parti successive, probabilmente anche perché terminate in tempi diversi. L'edizione avviene tramite fascicoli di otto pagine l'uno: il primo è edito dalla Stamperia reale con l'8 novembre, l'ultimo — il settimo — con il 30 gennaio 1821. La denominazione ufficiale della « minuta terza » è « Progetto di regio editto contenente Legge sopra la Magistratura negli Stati di Sua Maestà in terraferma. Minuta terza che comprende le variazioni fatte nel congresso ministeriale ed altre fatte in seguito dal ministro degli affari interni ». Il testo è compreso in 51 pagine, e l'epilogo lascia ormai pensare che questa nelle intenzioni del Balbo dovesse essere — con qualche ritocco — l'edizione definitiva dell'editto. Esemplari a stampa di tale « minuta terza » si trovano con quelli delle precedenti « minute », già menzionati.

[2] La data si desume dal secondo fascicolo edito, quello iniziante con la p. 9, in cui compare come data di edizione il 15 novembre: gli artt. 53-67 contengono la disciplina dei Tribunali di Commercio (pp. 13-16). Per l'appello si deve invece ricorrere all'art. 82 di p. 18, edito nel fascicolo del 21 novembre.

[3] Le variazioni rispetto alla « minuta seconda » consistono nella denominazione di « Tribunali di Commercio » anziché di « Tribunali mercantili » (artt. 53, 55, 60-65 della « minuta terza »: variazione consigliata da Pinelli e Giunta e decisa dal Congresso ministeriale), nella possibilità che i giudici commercianti siano rieletti dopo un anno di pausa anziché dopo due (art. 58), nella competenza per le « operazioni veramente di commercio per terra e per mare » anziché per le « operazioni veramente mercantili o marittime » (art. 61: variazione decisa dal Congresso dei Ministri), nell'inappellabilità delle sentenze per cause non eccedenti il valore di 1200 lire anziché 2000 e nell'inappellabilità in ogni caso per motivi di competenza (artt. 64 e 66: variazione decisa dal Congresso dei Ministri), nella precisazione che tali tribunali « non potranno pronunziare con numero maggiore o minore di tre voci » (art. 65 introdotto dal Congresso dei Ministri), nella determinazione delle modalità secondo le quali ciascun Senato potrà chiamare tre negozianti a partecipare con voto consultivo alle decisioni d'appello in materia commerciale (art. 77). Come si vede, in pratica la « minuta terza » riproduce la « minuta seconda » circa la giurisdizione commerciale, con limitatissime variazioni, di rilevanza secondaria.

[4] Cfr. *retro*, III.5, nota 42.

[5] Il Congresso dei Ministri aveva affidato un'indagine suppletiva sul Genovesato al Balbo perché ne riferisse poi allo stesso Congresso, affinché fosse « qui » presa la decisione definitiva. In effetti, poiché ciò fu deciso il 30 ottobre ed il Congresso terminò i suoi lavori il 7 novembre, il Balbo deve essersi trovato nell'impossibilità materiale — in una settimana — di fare le indagini e riferirne al Congresso. Si spiega

La tesi del ministro Balbo circa i Tribunali di Commercio sembra così prevalere, ma deve passare ancora al vaglio del Congresso dei Magistrati. Questo inizia le sue riunioni col 18 novembre sotto la presidenza dello stesso Balbo e si occupa dell'organizzazione della giurisdizione commerciale fra la fine di novembre ed i primi di dicembre [6].

L'ambiente qui è certo più favorevole — per un ben comprensibile

pertanto che egli abbia rinviato un approfondimento del tema al successivo Congresso dei Magistrati: ma il Balbo stesso non mantiene nel frattempo una posizione neutra od interlocutoria. Egli infatti con il 15 novembre — una settimana dopo la fine del precedente Congresso e 15 giorni dopo la decisione interlocutoria del 30 ottobre — sul nostro punto ha già dato alle stampe la « minuta terza », che ribadisce tutte le posizioni della sua minuta precedente. È probabile che il Balbo, piuttosto impegnato nella prima quindicina di novembre sia con le riunioni e discussioni del Congresso dei Ministri (nella prima settimana) sia con la rielaborazione della « minuta terza » (nella seconda settimana), abbia deciso — dopo un sommario ripensamento al problema — di persistere nel suo precedente progetto, in ciò confermato dalle osservazioni del Borelli, da poco giuntegli ed ispirate direttamente dall'esperienza genovese (cfr. *retro*, III.4). I risultati delle ulteriori indagini decise dal Congresso ministeriale sarebbero stati esposti e sfruttati solo nella discussione presso il Congresso dei Magistrati, anche se già avviate poco dopo la metà di novembre. Sappiamo infatti che il Balbo tratta del problema dei tribunali commerciali con il De Marchi il 23 novembre, e che il 4 dicembre (dopo che il 2 si è già deciso!) riceve informazioni sulla situazione del Tribunale di Commercio di Genova tramite il Desgeneys, Governatore di Genova (Biblioteca del Senato in Roma, ms. 95/1 cit., c. 414v.: in uno schematico elenco di dati sulla nuova legislazione, di cui non sappiamo per ora con esattezza l'autore — ma che possiamo presumere molto vicino al Balbo stesso — si legge « 1820. 23 novembre. De Marchi. Tribunali di Commercio »; « 1820. 4 dicembre. Desgeneys. Tribunale di Commercio di Genova »). Non sappiamo se si tratti di risposte che il Balbo riceve, oppure se egli solo ora — in occasione delle discussioni in corso o fatte presso il Congresso dei Magistrati — si dia da fare per raccogliere quegli ulteriori dati che il precedente Congresso ha auspicato. Per la seconda ipotesi sembra far inclinare il fatto che sul nostro argomento il ministro ha riprodotto anche nella « minuta terza » le soluzioni della « minuta seconda », senza attendere le indicazioni consigliate. Le indagini di cui abbiamo notizia sarebbero quindi servite unicamente per difendere le soluzioni del Balbo di fronte alle critiche ribadite dalla Giunta.

[6] Il Congresso dei Magistrati si aprì il 18 novembre 1820 sotto la presidenza del Balbo e tenne più di venticinque sedute. Ad esso parteciparono, oltre al Balbo, il Gattinara, il Busca, il Borgarelli, il Corte, il Carbonara, il Montiglio, il Nasi, il Gloria, il Pinelli, il Coller, il Peiretti, il Somis, il Noce, lo Spitalieri di Cessole, il Falquet, il Ceresa: tali membri furono per lo più designati direttamente dal re (anche se in genere su proposta del Balbo) in Consiglio di Conferenza [A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Verbali del Consiglio di Conferenza, m. 2 reg. 6: sedute del 27-X-1820 (pp. 414 e 415-16), 31-X-1820 (p. 548), 17-XI-1820 (pp. 525-26)]. Il Congresso dei Ministri al termine dei suoi lavori stabilì di lasciare i suoi verbali a disposizione del successivo Congresso: non sappiamo quanto frutto questo ne abbia tratto. Sul Congresso dei Magistrati cfr. per altre preziose notizie quanto riporta I. Soffietti, op. cit., pp. 206-08. Per quanto riguarda la data di discussione del problema della giurisdizione commerciale, i verbali del Mangiardi (cfr. nota 8 bis), l'attribuiscono alle due sedute del 30 novembre e 2 dicembre.

habitus mentale dei partecipanti — alla già esaminata posizione della Giunta. I membri di questa vi riprendono le critiche a suo tempo già fatte al progetto della « minuta seconda », la cui disciplina è passata senza variazioni nella « minuta terza » [7]; a sua volta il Balbo difende con vigore il suo progetto, ricorrendo pure ad ulteriori elementi nel frattempo sollecitati da Genova, in ciò sforzandosi di adeguarsi alle direttive indicategli dal Congresso dei Ministri [8].

I verbali delle riunioni del Congresso dei Magistrati, recentemente ritrovati [8bis], ed alcuni appunti del Pinelli [9] permettono di constatare che sul

[7] Partecipano al Congresso per lo più magistrati di carriera, fors'anche più « aperti » di alcuni ministri a problemi generali, come sostiene lo Sclopis (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 25-26), ma pur sempre giudici togati, particolarmente diffidenti perciò verso collegi giudicanti in cui compaiano elementi non togati, e sensibili quindi alle tesi della Giunta. Anche circa un caso analogo, già discusso e controverso presso il precedente Congresso dei Ministri — cioè quello della creazione dei « Magistrati criminali » —, la diffidenza dei membri del Congresso dei Magistrati affossò definitivamente la proposta (già bocciata peraltro nel precedente Congresso), per la sfiducia verso un collegio composto di elementi che non sembravano dare tutte le garanzie richieste (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 196-201, 205, 215-16). Pare comprensibile che la stessa mentalità dei magistrati presenti, tutti al vertice della carriera, non li portasse ad approvare l'introduzione di elementi non togati nei collegi giudicanti o la partecipazione di giudici inferiori per giudizi di particolare rilevanza. Anche membri abbastanza « aperti » alle riforme come quelli della Giunta tennero, come si è visto (*retro*, III.5 note 7, 28, 32, 37-40), un atteggiamento significativo a favore della competenza ordinaria e dei giudici di carriera.

[8] Il Balbo presso il Congresso dei Ministri era riuscito a prender tempo; ma la decisione conclusiva avviene in un Congresso ancora meno favorevole a lui su questo punto. Se aveva ritardato nelle indagini affidategli dal precedente Congresso, ora poteva esserne criticato; se queste (come sembra: cfr. nota 5) non si erano ancora concluse, poteva essere ugualmente criticato per il tempo impiegato e per avere nel frattempo ribadito i suoi punti di vista con la « minuta terza » senza attendere i risultati delle indagini. È anche possibile che le ulteriori informazioni richieste al De Marchi ed al Desgeneys siano indicative di una certa preoccupazione del Balbo per questa parte del suo progetto, che gli avrebbe fatto ulteriormente allargare le indagini per averne elementi a favore.

[8bis] I verbali delle riunioni del Congresso dei Magistrati, redatti dal Mangiardi (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana...* cit., p. 237), irreperibili all'Archivio di Stato di Torino, erano dati per smarriti da molto tempo. Recentemente, quando già il presente lavoro era concluso, una felice coincidenza mi ha permesso di constatare che due esemplari sono pervenuti per successione ereditaria al prof. Giorgio Lombardi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, che ringrazio per l'amichevole cortesia con cui li ha messi a mia disposizione. Sul ritrovamento di tali verbali e sulla loro importanza è in corso un articolo apposito, al quale rinvio. L'esemplare da me sfruttato è rilegato in pelle, reca sul dorso la dicitura « 1820-21. Mangiardi. Congresso dei Magistrati », e deve essere stato redatto nello stesso periodo in cui si svolgevano le riunioni. Esso è composto di 404 pagine (pp. 4 nn., pp. 384 numerate con il testo dei verbali, pp. 12 nn. in fine, e poi l'indice di pp. 4), nella prima reca l'intitolazione « Congresso dei Magistrati » e nella terza « Processi verbali delle adu-

nostro argomento si è discusso con una certa vivacità, al punto che il ministro Balbo è stato costretto a modificare parecchi articoli della « minuta terza », proprio sui punti più significativi. Già l'art. 53 è cambiato nel senso di non prevedere espressamente l'eventualità di istituire altri Tribunali di Commercio, ma sono gli artt. 54-55 che suscitano le maggiori critiche. Il Somis ed il Gloria attaccano con decisione il progetto per le scarse garanzie date da collegi giudicanti in cui prevalgono giudici non togati: il Balbo, decisamente soccombente, cerca di proporre una nuova formulazione dei due articoli, ma il Congresso vuole modificare anche questo nuovo testo a favore di una più sicura presenza dei giudici togati. Se è comunque accettata la composizione del Tribunale di Commercio di Genova, si contesta la conservazione *tout court* degli altri tribunali commerciali del Genovesato e si propone di imporre ovunque, anche in Genova, « l'assistenza » del Pubblico Ministero al processo, per assicurare garanzie di legittimità [10]. Tale ultima

nanze del Congresso per l'esame della minuta di legge sullo stabilimento di un nuovo Ordine giudiziario ». Le discussioni sui tribunali di commercio, oltre che *per incidens* alle pp. 15-16, si trovano registrate alle pp. 52-67.

[9] Gli appunti del Pinelli sono conservati in BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, *Fondo Patetta. Autografi e documenti raccolti da Federico Patetta,* Scrittori italiani V b., Prospero Balbo. In questo punto essi sembrano ispirati dalla necessità di stendere un nuovo progetto per alcuni articoli, forse preparato dagli stessi individui che avevano fatto parte della Giunta, in alternativa al testo della « minuta terza » redatta su ispirazione del Balbo. Eccone i punti per noi più interessanti: « *art. 53*: siederanno i Tribunali di Commercio nelle città dove sono i Consolati o Magistrati di Commercio; cancellare Porto Morizio dal suo luogo, e dire poi ' come altresì in Porto Morizio '. — *art. 54*: adottato, che vi sia un Capo e due Assessori legali; incaricata la Giunta di fare una nuova redazione [tale periodo è però stato tutto depennato e sostituito con:]. art. 54: quei di Torino, Ciamberì e Novi avranno un capo legale; art. 55 da rifarsi; art. 56 da rifarsi; art. 58 non riguarda Genova ». Circa l'età il Pinelli annota: « tutti trent'anni ». Seguono poi gli articoli sull'« officio »: « *art. 60*: ammesso per tutto il distretto; cancellare le parole ' avrà pur quelle della Prefettura di Albenga '. — *art. 61*: togliere le parole ' in primo grado ' etc.; principio così ' conosceranno delle cause ' etc. Fare un articolo di aggiunta per dire che conosceranno delle cause d'appello secondo la redazione dell'art. 39. — *art. 63*: rimandata la parte prima al codice di commercio e così anche la seconda. — *art. 64*: ristretta l'inappellabilità a lire 1000 anche riguardo ai Tribunali di Provincia. Rimandata la seconda parte al posto degli arbitri. — *art. 65*: rimandato se possano essere in numero maggiore di tre. — *art. 67*: l'appello nelle cause di commercio del distretto del Senato di Torino, etc. Gli appelli nelle cause di commercio nel distretto degli altri Senati, etc. Aggiungere un articolo dove si dica che i Tribunali di Commercio non possono conoscere dell'esecuzione dei loro giudicati ».

[10] Pare interessante riportare in proposito tutta la parte del processo verbale del Mangiardi (pp. 52-57 dell'esemplare da me esaminato: cfr. nota 8 bis).

« 71. Si legge l'articolo 53 [della ' minuta terza ']. Si considera miglior partito di non conservare le ultime tre linee per non dar luogo a troppi ricorsi. Quando il

bisogno lo esiga, essere in facoltà del Re di stabilire nuovi tribunali di commercio, e si delibera che il presente articolo sia scritto così:

' Sederanno i tribunali di commercio nelle Città dove sono i Consolati o Magistrati di Commercio, cioè Torino, Ciamberì, Nizza, S. Remo, Savona, Genova, Novi, e Chiavari. Ne sarà uno inoltre a Porto Morizio '.

72. Si legge l'articolo 54.

Il Conte Somis, ed il Cavaliere Gloria credono che non solo debba esservi Capo legale in tribunali di commercio, ma un numero eguale d'assessori legali a quello degli assessori negozianti.

Nota il primo spesse volte trattarsi nelle materie commerciali punti essenzialissimi di diritto, mal confidati alla decisione di soli negozianti. Soprattutto ne' fallimenti l'interesse particolare opporsi alcuna volta al pubblico interesse, e gravi essere le conseguenze di giudicati pronunciati nel solo interesse di quelli.

Non rari i casi, in cui la causa a decidersi sia analoga a fatto occorso o preveduto dal negoziante che giudica, e non abbastanza in quelle circostanze essere assicurata l'imparzialità, o la presunzione almeno di questa, che pur assai tanto è a pregiarsi.

Sottentra il Cavaliere Gloria, e con esempi di recenti, e di antichi tempi, dimostra la necessità di annoverare fra giudici di commercio giudici legali, ed in cotal numero che abbia maggiorità su' primi.

Accenna, l'esperienza aver dimostrato così in questi Stati, ove gli Augusti Regnanti crearono in varii tempi tribunali composti di commercianti, e quindi dopo conosciuti gli abusi, e provati gli inconvenienti dissopra rilevati, si determinarono con Editto dei 15 ottobre 1733 a stabilire i Magistrati di commercio come ora sono.

Queste osservazioni dan luogo a deliberare se ne' tribunali di commercio nominati in quest'articolo debbano oltre al Capo legale essere assessori legali.

Ad eccezione del Conte di Cessole, del Senatore Noce, e del Conte Balbo, gli altri membri del Congresso sono d'avviso, che oltre al Capo legale debbano essere assessori legali, ed assessori negozianti in egual numero.

73. Si legge l'articolo 55.

Qui il Ministro informa grandissima doversi far considerazione sul tribunale di commercio di Genova, e qualunque siano le deliberazioni del Congresso riguardo ai tribunali siffatti di quel Ducato parergli inopportuno di nulla innovare quanto al primo.

Altissima testimonianza farne della riputazione, della giustizia, e dell'universal gradimento le primarie autorità di Genova; di non pochi richiami, e di malcontento per avviso di queste essere sicura sorgente qualunque cangiamento si faccia.

Fornire quella Città gran numero di probi e facoltosi commercianti, dove si scelgano giudici capaci ed imparziali, ragione d'eccezione in ogni caso non comune con alcuni altri tribunali di quel Ducato.

Piace al Congresso, fatta ragione degli importanti riflessi del Ministro, di conservar l'attual forma, e di esaminare se gli altri tribunali di quel Ducato abbiano a conservarsi come ora sono.

S. E. il Conte Carbonara pensa, che debbano questi tribunali avere la stessa sorte di quelli di Genova; quando non vi avessero le stesse ragioni, il solo esempio di quella Città bastare per ingombrar di richiami e di ricorsi, e produr malcontento.

Da che graditi sono i tribunali siffatti a que' commercianti, e non risulta di fondate lagnanze, avvisa il Conte di Cessole miglior partito conservarli quai sono.

Il Cavaliere Montiglio dice, non bene sembrargli accertata l'utilità, e la convenienza di questi tribunali, per ciò che non giunga richiamo per parte de' commercianti.

Soventi le cause commerciali toccar gli interessi di persone non negozianti, e il solo voto del commercio non essere il solo da seguitare.

Gli inconvenienti già narrati sui tribunali di soli giudici negozianti comuni essere a quei del Ducato, e doversi in conseguenza anche a questi aggiungere giudici legali.

Il Congresso deliberando che non abbia luogo la disposizione dell'articolo 55, il Ministro propone invece alla considerazione del medesimo i seguenti due articoli:

proposta per un voto, e forse per un ripensamento, cade per quanto riguarda il tribunale genovese [11], ma lo svolgimento della discussione e le soluzioni adottate indicano con chiarezza che qusta volta le soluzioni prospettate dal Balbo sono state criticate a fondo e modificate a tutto vantaggio dell'elemento togato.

Il Congresso dei Magistrati considera nel suo complesso troppo avanzato il progetto della « minuta terza » per quanto riguarda la posizione dei giudici commercianti, anche se non possono essere ignorate le istanze dell'elemento commerciale. Circa la composizione dei tribunali commerciali si termina così con una soluzione di compromesso tra le tesi della Giunta e quelle del Balbo, soluzione però più vicina — sia nei suoi principî ispiratori che nella sua realizzazione concreta — alla « minuta prima » che alla « minuta seconda ».

Data la diversità dei punti di vista e la loro sostanziale inconciliabilità, il Congresso dei Magistrati accoglie in pieno la distinzione tra « tribunali di terra » e « tribunali di spiaggia » introdotta dal Balbo ed a suo tempo criticata dalla Giunta [12]: nei primi avranno chiaramente il sopravvento nel col-

' I tribunali di commercio di spiaggia marittima saranno composti di un Capo legale, e di due giudici negozianti, con due aggiunti. Vi assisterà l'Avvocato Regio presso il tribunale di provincia, ovvero uno de' suoi sostituti '.

' Il tribunale di Genova continuerà per ora nell'attuale sistema '.

Mette il primo di essi ad ordinata deliberazione, ed è risultamento unanime che sia ammesso ».

Circa il secondo articolo, il verbale del 30 novembre attribuisce alla « pluralità del Congresso » (Falquet, Spitalieri di Cessole, Somis, Peyretti, Coller, Pinelli, Gloria, Nasi, Montiglio) la pretesa di veder « assistere pure al tribunale di commercio di Genova l'Avvocato Regio », con una modificazione pertanto di notevole rilievo rispetto alla proposta del Balbo ed alla composizione del locale tribunale. Ma nella successiva seduta del 2 dicembre, in occasione della lettura del verbale precedente, il Somis dichiara che aveva votato invece per la continuazione della situazione esistente: essendo il suo voto determinante, prevale pertanto in proposito la tesi del Balbo, di non mutare nulla circa il Tribunale di Commercio di Genova.

[11] Come si è appena detto (cfr. nota prec.), il Somis figurava aver votato, secondo il verbale della seduta del 30 novembre, per l'introduzione del Pubblico Ministero, ma il 2 dicembre dichiara invece che la sua volontà è stata fraintesa, e che aveva « bensì espresso a questo riguardo il suo desiderio che fosse aggiunto al tribunale di Genova l'Avvocato Regio, ma per le difficoltà che vi ravvisava in questo intervento di aver deliberato che non v'avesse ». In tal modo, come per un voto sembrava sconfitta la proposta del Balbo, così per un voto finisce col prevalere. Può sorgere in noi il dubbio che, data la delicatezza della situazione genovese, più che di un fraintendimento della volontà del Somis, si sia trattato di un ripensamento teso a non aprire un « caso » piuttosto scabroso, fors'anche dovuto a pressioni di vario genere.

[12] Cfr. *retro*, III.3 note 16-17 e III.5 nota 25.

legio i giudici legali, nei secondi prevarranno quelli commercianti. In tal modo si riconoscono le istanze di cui il Balbo si è fatto portavoce, istanze che sono più forti in Liguria, ove inoltre necessita agire con avvedutezza politica.

Le decisioni finali del Congresso dei Magistrati ci sono pure note, in modo organico, tramite un'ulteriore « minuta », conservata manoscritta, e detta dal Patetta e dal Balbo stesso « minuta quarta » [13]. In essa si stabilisce che nei Tribunali di Commercio di terraferma (cioè Torino, Chambéry e Novi) ci dovrà essere un Presidente legale con « Assessori legali e negozianti in egual numero » [14], seguendo lo schema della « minuta prima » [15]. Invece i « Tribunali di spiaggia marittima saranno composti di un Capo legale; di due giudici negozianti con due aggiunti » [16]: la prevalenza del-

[13] Tale minuta è conservata manoscritta in A.S.To., *Sez. I,* Progetti della Giunta Superiore di Legislazione - 1820, in un volume rilegato che comprende anche le tre precedenti minute a stampa. Qui non è detta « minuta quarta » Tale denominazione è stata attribuita dal Patetta alla copia di essa che al Patetta apparteneva (proveniente — su dichiarazione dello stesso — dal Pinelli) e che attualmente esiste presso il già citato « fondo Patetta » della Biblioteca Vaticana (« carte Balbo » cit.). La denominazione deve essere stata a sua volta desunta dal Patetta dalla stessa testimonianza del Balbo sui lavori di aggiornamento legislativo in *Mémoire du comte de Balbe, ministre d'état, en réponse au libelle intitulé Simple récit des événemens arrivés en Piémont...* pubblicato in A. De Beauchamp, *Histoire de la revolution du Piémont; seconde partie, rédigée sur les mémoires secrets, avec une réfutation de l'écrit intitulé De la révolution piémontaise,* Paris 1823, pp. 132-33, parzialmente riedito per la parte che ci interessa (secondo un altro manoscritto) da I. Soffietti, op. cit., p. 235: la discussione della « minuta terza » presso il Congresso dei Magistrati « fournit ainsi les élémens de la quatrième et dernière minute ». La « minuta quarta » tratta del nostro argomento agli artt. 52-67 e 81-82, quindi con uno sfasamento a volte di uno o due articoli rispetto alla « minuta terza ». Come testimonia il Balbo stesso, la « minuta quarta » contiene le soluzioni definitive adottate dopo il Congresso dei Magistrati; circa il nostro tema però alcune delle note del Pinelli circa il lavoro fatto e le decisioni ivi prese non sono state rispettate (in parentesi sono riportati i numeri degli articoli a cui si riferisce il Pinelli: cfr. nota 9). Ciò vale per la previsione dell'età minima dei giudici commercianti di almeno trent'anni; per quanto annotato circa la competenza del tribunale di Porto Maurizio comprendente anche la Prefettura di Albenga (art. 60); per la non realizzata previsione di fare un nuovo articolo per l'appello (art. 61); per il rinvio della seconda parte dell'art. 64 alla materia dell'arbitrato (art. 64); per il numero dei componenti il collegio (art. 65); per il nuovo articolo da redigere sull'incompetenza dei tribunali commerciali a conoscere dell'esecuzione del loro giudicato (art. 67). Per un confronto fra la minuta quarta e la precedente minuta terza, cfr. poco oltre, nota 36.

[14] « Art. 53. - Quelli di Torino, Ciamberì e Novi saranno presieduti da un Capo legale. Avranno Assessori legali e negozianti in egual numero; quattro in Torino, con due aggiunti per supplemento; due a Ciamberì ed a Novi con due aggiunti ».

[15] Cfr. *retro,* III.2, note 3-5, anche se nella « minuta prima » si trattava dei giudici del locale Consiglio di Giustizia, mentre qui si tratta di magistrati appositamente designati a questo unico compito: l'importanza delle loro funzioni sembra quindi accresciuta.

[16] « Art. 54. - I Tribunali di spiaggia marittima saranno composti di un Capo legale, di due giudici negozianti con due aggiunti. — Art. 55. - Gli Assessori negozianti saranno

l'elemento commerciale risente della « minuta seconda », anche se il « Capo legale » è stato imposto dalle note preoccupazioni di legalità dei magistrati già espresse dalla Giunta [17]. Per Genova si conserva « per ora » la situazione esistente [18]: il Congresso dei Magistrati non se la è sentita di andare contro le difficoltà politiche estere e locali, né contro la deliberazione categorica del Congresso dei Ministri [19]. Genova e Nizza sono le uniche a non veder aumentare l'influenza dei giudici togati rispetto alla « minuta seconda »: per tutto il resto l'elemento commerciale è stato per così dire ridimensionato, anche se si è dovuto ammettere a maggiori responsabilità nelle città di mare [20].

Le opinioni della Giunta circa l'ordinamento dei Tribunali di Commercio sono state in pratica tutte accolte [21], salvo quella sull'età minima dei giudici commercianti, condivisa peraltro dal Congresso dei Magistrati, ma non trasferita nella « minuta quarta » [22]. Non così quelle sull'« oficio » [23], anche se si trattava in ultima analisi di soluzioni ' tecniche ' certo non deci-

rinnovati ogni due anni; non potranno essere confermati, ma dopo trascorso un anno potranno essere rieletti. Fra gli eletti allo stesso tempo la rinnovazione si farà prima per sorte ».

[17] Per la « minuta seconda » cfr. *retro,* III.3, note 7-10; per le critiche della Giunta cfr. *retro,* III.5, note 14-15, 20, 26-28 e 40.

[18] « Art. 56. - Il tribunale di Genova continuerà per ora nell'attuale sistema ».

[19] Su ciò cfr. *retro,* I.2, III.1 (note 26-27), III.4 (nota 8) e III.5 (note 33-36 e 42). Sulle vicende, piuttosto strane, che hanno portato il Congresso dei Magistrati, per un solo voto, a non fare modificazioni, cfr. poco sopra, nota 11.

[20] Rispetto alla « minuta seconda » (e quindi alla « terza ») l'elemento commerciale, che prima aveva di regola la maggioranza (essendo solo limitato dal Presidente legale), viene a partecipare ad un collegio misto in cui è in minoranza; nel Genovesato, dall'esclusiva composizione del tribunale, esso si trova a sottostare alla presidenza di un « Capo legale ». Il passo indietro è quindi considerevole. Secondo i verbali del Mangiardi, inoltre, era parso « opportuno al Congresso, che si faccia pure disposizione tale in questo Capo, per cui i giudici votanti ne' tribunali di commercio, non compreso il Capo, siano in numero eguale sempre di legali e di negozianti, qualunque abbiano ad essere i casi di vacanza, o di assenza, o di impedimento »: ciò con ogni probabilità per un'ulteriore precauzione nei confronti dei giudici commercianti. Tale invito però non è stato recepito dal Balbo, e nulla si dice in proposito nella « minuta quarta ».

[21] Su ciò cfr. *retro,* III.5 (note 18-28) e pure le annotazioni del Pinelli (III.6, nota 9).

[22] Come noto, la Giunta auspicava che si fissasse l'età minima per i commercianti ai 30 anni, ma nulla compare in proposito nella « minuta quarta ». Ciò anche se — su proposta del Carbonara — il Congresso dei Magistrati aveva deciso che « non possano essere scelti giudici negozianti se non hanno età di 30 anni, ed eserciscano mercatura da cinque » ed i giudici legali abbiano « l'età medesima de' giudici di provincia ».

[23] In pratica si trattava dei problemi della competenza dell'organo, problemi sui quali — tranne un'osservazione del Pinelli poi tralasciata (cfr. *retro,* III.5, nota 15) — non esistevano divergenze particolari di politica legislativa. Anche nel Congresso dei Magistrati non si ebbero in proposito discussioni di rilievo (cfr. verbali del Mangiardi, nn. 81-89, agli artt. 60-67).

sive [24]; fra queste, il Congresso dei Magistrati, oltre ad accettare alcune modifiche terminologiche [25], depenna in tema di competenza l'art. 63, rinviando al futuro codice di commercio [26]. Per quanto riguarda l'appello al Senato, la possibilità che quest'ultimo chiami in sede consultiva degli elementi commerciali è ribadita, anche se più genericamente [27].

Non conosciamo con esattezza la data di redazione della « minuta

[24] Come si è detto poco fa (nota 13), la « minuta quarta » non giunge ad escludere dalla competenza del Tribunale di Commercio di Porto Maurizio le terre della Prefettura di Albenga (art. 60), trascura i problemi dell'appello connessi con l'art. 39, tace su un'espressa esclusione della competenza dei Tribunali di Commercio sull'esecuzione delle proprie sentenze (ciò anche se il Congresso dei Magistrati aveva deciso — anche se a maggioranza — che fosse espressamente inserito tale divieto!), conserva all'art. 64 l'obbligo della sola presenza di tre giudici nel collegio. Come si vede, si tratta di problemi di carattere per lo più tecnico, anche se si deve notare la tendenza del Balbo a insistere sulle proprie soluzioni, nonostante suggerimenti diversi.

[25] Seguendo le indicazioni del Pinelli, all'art. 61 si è depennato « in primo grado, ad esclusione di ogni altro giudice » ed all'art. 67 si sono fatte le varianti consigliate (cfr. nota 9). Il Congresso dei Magistrati ha provveduto a tali variazioni senza discussione in merito.

[26] Il rinvio, già previsto nelle annotazioni del Pinelli (cfr. nota 9), è deciso a stretta maggioranza (nove contro otto) dal Congresso dei Magistrati. Esso però può essere significativo della presenza di un unico disegno di riforma di tutta la legislazione, non del solo ordinamento giudiziario: in più occasioni durante la discussione dei nostri articoli si trova pure il rinvio ad un futuro codice di procedura civile. Il disegno intrapreso era solo agli inizi, ma almeno una parte di coloro che lavoravano alle riforme legislative intendeva portarlo a termine. Su ciò cfr. da ultimo quanto dice e riporta (anche con la testimonianza del Balbo e dei lavori nel frattempo effettuati circa la procedura civile, di cui resta il progetto del Gambini presso la Biblioteca del Senato in Roma) I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 230-41.

[27] Circa l'appello, potrebbe essere significativa la riduzione dell'inappellabilità dalle originarie L. 2000 della « minuta seconda » alle 1200 della « minuta terza » ed alle 1000 della « minuta quarta » (in ciò persino più restrittiva della « minuta prima », che si limitava alle L. 1200), ma tale ulteriore riduzione avviene in armonia con quanto è stabilito per gli stessi tribunali provinciali. La possibilità di appello per una cifra più bassa è garanzia per il cittadino, e vale per ogni tipo di giudizio di primo grado. Inoltre, nel nostro caso specifico, si è fatto notare nel Congresso dei Magistrati « l'esempio del tribunal di commercio di Genova, giudice inappellabile solo per lire mille » e si era pertanto deciso « che dal tribunale di provincia, e da quel di commercio sia lecito l'appello oltre le lire mille ». Circa il collegio giudicante nell'appello, mentre la « minuta terza » prevedeva che i Senati potessero richiedere « il voto consultivo di tre negozianti, eletti annualmente da ciascun Senato, che potrà confermarli » (art. 82), la « minuta quarta » resta molto più nel vago sia circa il numero sia circa le modalità di designazione, anche per la disparità di opinioni emersa nel Congresso dei Magistrati: i Senati « potranno chiedere il voto consultivo di negozianti » (art. 81), ribandendo unicamente che questi devono avere « le qualità necessarie per essere assessore in Tribunale di Commercio », come già prescriveva la « minuta terza ». Su quest'ultimo punto le aspirazioni del Borelli non si sono realizzate, e neppure quelle sull'abolizione del « Ministero Pubblico », confermato da ognuna delle quattro minute (sulle opinioni del Borelli in proposito cfr. *retro*, III.4, note 18-21).

quarta », che deve però essere stata stesa in parte già durante i lavori del Congresso, e coordinata ed ultimata non molto dopo [28]. La « minuta quarta » viene a correggere quella « minuta terza » che a suo tempo poteva già essere stata prevista come definitiva (o quasi) [29]; con il febbraio 1821 è in ogni caso ultimata e pronta per divenire legge [30]. Sul nostro argomento essa non concede certo molto ai commercianti, ma rappresenta quanto essi potevano sperare di ottenere dalla situazione del momento, sebbene il progetto del Balbo fosse loro più favorevole.

Come noto, il ministro si trovò con la fine del 1820 ad avere opposizioni palesi di notevoli gravità sia in Piemonte che in Savoia proprio a proposito della riforma legislativa, e dell'ordinamento giudiziario e della procedura in particolare [31]. Tali opposizioni parvero a tutta prima superabili [32], ma è inne-

[28] I. SOFFIETTI, op. cit., p. 213 fa presente che essa « è posteriore al Congresso dei Magistrati »; a sua volta il Balbo dice che tale Congresso fornì elementi per la redazione della « minuta quarta » (*ibidem*, p. 235). È noto che la « minuta terza » fu terminata di stampare con la fine del gennaio 1821, e che tra il suo quarto fascicolo (del 28-XI-1820) ed il quinto (del 26-XII-1820) passò circa un mese; inoltre l'ultima parte della « minuta terza » ha l'impostazione di un lavoro ormai pronto per le stampe. Pare opportuna quindi la supposizione, suffragata anche dal precedente metodo di lavoro del Balbo sulle anteriori minute, che per redigere la « minuta quarta » non si sia attesa la conclusione dei lavori del Congresso, ma che man mano che questi procedevano si aggiornassero gli articoli esaminati, salva poi un'ulteriore revisione finale di tutto il progetto. Secondo quest'ipotesi, che alla luce dei dati in nostro possesso pare la più plausibile, il nostro argomento dovrebbe essere stato riesaminato nella « minuta quarta » con il dicembre 1820, mese nel quale è probabile il Congresso si sia concessa qualche pausa ed abbia lasciato al Balbo ed ai suoi collaboratori un po' più di tempo per tornare sugli argomenti già trattati.

[29] Secondo l'ipotesi testé esposta, la « minuta terza », specie nella stesura della sua ultima parte, poteva già risentire di alcuni dei primi lavori del Congresso dei Magistrati. Se alcuni punti in essa sono appositamente lasciati dal Balbo in sospeso (ad es. dopo l'art. 71, all'art. 161 ed all'art. 162), l'ultima parte denota già l'idea che il testo esposto sia molto vicino a quello definitivo, fors'anche perché quest'ultima parte fu edita il 18 e 30 gennaio, quando ormai il Congresso dei Magistrati era abbastanza avanti nei suoi lavori.

[30] I. SOFFIETTI, op. cit., p. 233, che riprende la stessa testimonianza del Balbo e le conclusioni del Passamonti.

[31] Sul ben noto intervento polemico del Borgarelli del 31 dicembre 1820 in occasione degli auguri di capodanno al sovrano e sul meno noto — ma altrettanto significativo — memoriale inviato dal Senato di Savoia direttamente al re in quegli stessi giorni, cfr. da ultimo per tutti I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 230-32; le osservazioni di tale autore sono significative proprio perché collegate al problema della riforma dell'ordinamento giudiziario.

[32] Si veda da ultimo quanto dice I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 232-33, che riprende le opinioni in proposito di Sclopis, Passamonti ed altri; più incerto A. AQUARONE, op. cit., pp. 322-24.

gabile che il Balbo — già da prima al corrente di resistenze nell'ambiente togato [33] — non poteva scontentarlo del tutto su un argomento ai suoi occhi di importanza certo non vitale come quello dei Tribunali di Commercio [34]. Non per nulla, in questo come in altri argomenti, l'elemento togato reagisce vivacemente alla previsione di giudici non di carriera: e, mentre per il nostro problema riceve soddisfazione, ma non completamente, altrove ha piena vittoria [35].

Se il Balbo aveva dovuto fare concessioni rispetto al suo progetto, in definitiva si doveva pur dire che le idee di 'svecchiamento' della legislazione in tema di tribunali commerciali avevano pure raggiunto un discreto riconoscimento. Lo *status quo* circa Genova era salvo; i Tribunali di Commercio potevano entrare in funzione fra breve in tutto lo Stato a sostituire i sorpassati Consolati, anche se con un 'peso' non indifferente riconosciuto all'elemento togato; il principio della partecipazione dei commercianti alla decisione delle loro controversie era pienamente accettato ovunque, e per i « tribunali di spiaggia » anche nel suo complesso realizzato. Il Congresso dei Magistrati ha parecchio ridimensionato la partecipazione dei giudici commercianti entro i Tribunali di Commercio, ed in effetti ha dato più retta

[33] Non erano ignote le opposizioni di elementi come il Cerruti, il Borgarelli, il Montiglio (che non volle partecipare ai lavori del Congresso dei Ministri anche se membro della Giunta, con la quale peraltro non collaborò più: I. SOFFIETTI, op. cit., p. 183; il Montiglio partecipò peraltro poi al Congresso dei Magistrati, su posizioni per lo più contrarie al Balbo). Le stesse larvate critiche all'opera di riforma fatte al Balbo nella prima riunione del Congresso dei Ministri (a differenza dell'intransigenza del De Maistre) ne erano un chiaro sintomo (*ibidem*, pp. 184-85); esse trovarono ad esempio ulteriore eco nella stessa posizione del Thaon di Revel a proposito della competenza dei Senati, una cui ipotetica riduzione avrebbe causato reazioni negative da parte dei Senatori (*ibidem*, p. 195).

[34] È innegabile che, per un ministro come il Balbo, alieno dal drammatizzare le situazioni e dallo scontro diretto, in questo campo si potevano fare anche concessioni all'elemento togato, pur che fosse confermata in linea di principio la partecipazione dei commercianti, anche per motivi di opportunità politica. Il tempo avrebbe poi fatto maturare ogni cosa. Questo attendismo, da alcuni considerato come debolezza, da altri criticato come inconcludente perché lasciava spazio all'avversario (cfr. in proposito, fra gli altri, F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 26-28, A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte dal 1814 ai nostri giorni*, I, Torino 1849, pp. 114-15 e A. AQUARONE, op. cit., pp. 49-50 e 322-30), era tipico del Balbo: comprensibile sia stato usato anche qui.

[35] L'ambiente togato riesce ad ottenere un discreto 'ridimensionamento' della partecipazione dei commercianti ai Tribunali di Commercio, ma certo — specie per la Liguria — deve riconoscere parte delle posizioni sostenute dal Balbo. Ben diversa è stata la vicenda della realizzazione dei « Magistrati criminali » o della riorganizzazione dei Senati (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 190-216).

alla Giunta che al Balbo, ma alcuni principî basilari sono stati sempre da tutti accettati e presupposti [36]. E nella situazione piemontese e sabauda

[36] Pare conveniente a questo punto sintetizzare in un quadro prospettico le variazioni intervenute fra le diverse « minute » sul nostro argomento, mettendole a confronto fra loro (in corsivo le parole variate nella minuta successiva):

Minuta prima	*Minuta seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta terza rispetto alla seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta quarta rispetto alla terza (e alla seconda)*
12. I Tribunali di Commercio di Torino, Genova e Nizza saranno composti di un Reggente legale fisso, di due Giudici del Consiglio di Giustizia destinati per turno, e di due Negozianti, e supplenti di questi, e di un Cancelliere con un sotto Cancelliere, ed uno, o più Uscieri di Udienza.	*52.* a) (1) Sederanno i Tribunali *mercantili* b) nelle città dove sono i consolati o magistrati di commercio, cioè Torino, Ciamberì, Nizza, San Remo, *Portomorizio, Savona, Genova, Novi e Chiavari; e si stabiliranno altrove, quando stimeremo aderire alle richieste che ci venissero fatte da comuni o da negozianti* (2).	a) *53.* (1) b) *di commercio*	(1) *52.* (2) Savona, Genova e Chiavari. Ne sarà uno inoltre a Porto Morizio.
Gli altri saranno composti del Reggente e di un Giudice del Consiglio di Giustizia da prendersi per turno, e di altro Giudice negoziante, di un Supplente di questo, e di un Cancelliere.	*53.* c) (3) Quelli di Torino, Ciamberì e *Nizza* (4) saranno presieduti da un Capo legale. Avranno *assessori negozianti, quattro in Torino e Nizza* (5), con due aggiunti per supplemento; due *in Ciamberì, con un aggiunto per supplemento* (6) (7).	c) *54.* (3) (7)	(3) *53.* (4) Novi (5) assessori legali e negozianti in egual numero, quattro in Torino (6) a Ciamberì ed a Novi, con due aggiunti. (7) *54.* [articolo aggiunto] I Tribunali di spiaggia marittima saranno composti di un capo legale, di due negozianti con due aggiunti. (8) *55.* Gli assessori (ecc.)
	54. d) (9) *Gli altri tribunali mercantili* e) *continueranno* (10) per ora nell'*attuale sistema* f).	d) *55.* (9) e) *di commercio* f) *attuale loro sistema*	(9) *56.* (10) Il Tribunale di Genova continuerà
13. Il Ministero Pubblico presso i Tribunali di Commercio sarà esercitato dall'Avvocato Fiscale Regio del Consiglio di Giustizia, il quale potrà designarvi uno de' suoi Sostituti.	*55.* g) (11) In tutti assisterà l'Avvocato Regio presso *la prefettura* (12), ovvero uno de' suoi sostituti, stabilmente a ciò destinato.	g) *56.* (11)	(11) *57.* (12) il Tribunale di Provincia

Minuta prima	*Minuta prima*	*Variazioni introdotte nella minuta terza rispetto alla seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta quarta rispetto alla terza (e alla seconda)*
22. I Giudici negozianti, e loro Supplenti ne' Tribunali di Commercio, saranno rinnovati ogni biennio. Ne' Tribunali, ove sarà più di un Giudice negoziante, la rinnovazione si farà d'un Giudice, e di un Supplente ciascun anno prima per sorte, poi per anzianità. Non potranno essere rieletti che dopo un biennio dalla loro uscita dall'impiego.	*56.* h) (13) Avranno un segretario.	h) *57.* (13)	(13) *58.*
	57. i) (8) Gli assessori negozianti saranno rinnovati ogni due anni; non potranno essere confermati, ma dopo trascorso un *biennio* l) potranno essere rieletti. Fra gli eletti allo stesso tempo, la rinnovazione si farà prima per sorte.	i) *58.* (8) l) *anno*	
	58. m) Uscendo dal tribunale passeranno, per un tempo da determinarsi, nelle Giunte consultive di commercio dove saranno stabilite.	m) *59.*	
	59. n) I tribunali *mercantili* o) di Torino, Ciamberì e Novi avranno per lor distretto le sole città dove risiedono, col territorio delle medesime: gli altri avranno tutte le giudicature di spiaggia marittima nelle lor prefetture: il tribunale di Portomorizio, oltre le spiagge della prefettura ov'è posto, cioè d'Oneglia, avrà pur quelle della vicina prefettura d'Albenga.	n) *60.* o) di commercio	
49. Li Tribunali Commerciali conosceranno in primo grado privativamente ad ogni altro giudice di tutte le cause di cambio, mercatura, nolo altrimenti riguardanti il Commercio, non solamente fra' negozianti, ma anche fra questi, e altri, o loro eredi. 50. Conosceranno delle azioni contro i fattori, agenti, servitori de' negozianti, per fatti soltanto dipendenti dal loro commercio.	*60.* p) I tribunali *mercantili* q) *conosceranno in primo grado, ad esclusione d'ogni altro giudice* (14), di tutte le cause di cambio, nolo e mercatura, e d'altre operazioni veramente *mercantili o marittime* r); e sol quando uno almeno degli attori o de' convenuti è persona abitualmente applicata al traffico terrestre o marittimo, od erede di siffatta persona, o suo fattore, agente, o servitore per fatti di traffico o di marineria.	p) *61.* q) di commercio r) di commercio per terra e per mare	(14) conosceranno di

Minuta seconda	*Minuta seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta terza rispetto alla seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta quarta rispetto alla terza (e alla seconda)*
Degli interessi civili sopra fallimenti di negozianti. Dell'omologazione delle composizioni su detti fallimenti, e delle opposizioni alle medesime appoggiate su cause, e fatti della competenza commerciale.	*61.* s) Conosceranno *degl'* t) interessi civili per fallimenti di negozianti, delle composizioni per tali fallimenti, delle opposizioni alle medesime per cause e fatti di competenza *mercantile* u); e potranno colla loro approvazione autorizzare l'eseguimento di dette composizioni.	s) *62.* t) per gl' u) di commercio	
51. Le azioni contro di un proprietario, od affittavole vendente il prodotto de' propri beni, o di quelli da lui coltivati. E quelle contro un negoziante per oggetti indipendenti dal suo commercio, o per merci a lui affidate ad uso della sua famiglia non saranno di competenza del Tribunale di Commercio.	*62.* v) (15) *Le azioni contro d'un proprietario o fittajuolo o colono vendente il prodotto de' beni o proprii o presi a fitto o da lui coltivati, e quelle contro un negoziante per oggetti indipendenti dal suo traffico, o per merci ad uso della sua famiglia, non saranno di competenza del tribunale mercantile.*	v) *63.* (15)	(15) [Questo articolo è stato abolito]
52. Li Tribunali di Commercio quando scopriranno abusi nell'esercizio delle fabbriche, e manifatture riflettenti il Commercio, incaricheranno l'Avvocato Fiscale di fare le opportune istanze, ed in caso di delitto, o contravvenzione, le denunzieranno al Tribunale competente.			
53. I Tribunali di Commercio conosceranno inappellabilmente di tutte le cause non eccedenti il valore di lire mille duecento, ed anche fino alla somma di lire seimila, qualora le parti aventi la libera amministrazione de' loro beni abbiano dichiarato prima della sentenza di voler essere giudicate inappellabilmente.	*63.* z) (16) I tribunali *mercantili* A) conosceranno inappellabilmente di tutte le cause non eccedenti il valore di *due mila lire* B) (17), ed anche sino al valore di sei mila, quando le parti aventi la libera amministrazione de' lor beni abbiano dichiarato di non voler profittare del concesso appello.	z) *64.* (16) A) di commercio B) lire 1200 (17)	(16) *63.* (17) lire 1000

Minuta seconda	*Minuta seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta terza rispetto alla seconda*	*Variazioni introdotte nella minuta quarta rispetto alla terza (e alla seconda)*
Saranno però sempre appellabili le sentenze proferite sul punto della competenza dello stesso Tribunale.	C) (18).	C) [aggiunto] *65.* (18) Non potranno pronunziare con numero maggiore o minore di tre voci.	(18) *64.*
	64. D) (19) Saranno sempre *inappellabili* E) le sentenze di tribunal *mercantile* K) sopra il punto della sua competenza.	D) *66.* (19) E) appellabili K) di commercio	(19) *65.*
	65. F) (20) *L'appello dal tribunale mercantile* G) *di Torino sarà portato* (21) al senato od alla Camera de' Conti secondo la loro competenza. *Gli appelli dagli altri tribunali mercantili* H) *anderanno sempre a' senati nel cui distretto sono, i quali eserciteranno,* (22) ove d'uopo, in questa occorrenza la giurisdizione camerale.	F) *67* (20) G) di commercio H) di commercio	(20) *66.* (21) Gli appelli delle cause di commercio nel distretto del Senato di Torino saranno portati (22) Negli altri anderanno sempre al Senato nel cui distretto sono, il quale eserciterà
54. Nel civile i Senati conosceranno in secondo, ed ultimo, grado dell'appello dalle sentenze de' Consigli di Giustizia, e de' Tribunali di Commercio, all'eccezione di quelle di competenza camerale.	*76.* I) (23) Nel civile, i senati conosceranno, in secondo ed ultimo grado, dell'appello dalle sentenze pronunziate in prima istanza da' tribunali di *prefettura e da' tribunali mercantili, eccettuate* L) solamente le cause di competenza della Camera de' conti M) (24).	I) *80.* (23) L) prefettura, eccettuate	(23) *79.*
Nelle cause commerciali i Senati potranno sentire il voto consultivo di due negozianti scelti fra i soggetti aventi le qualità richieste per esser giudice di un Tribunale di Commercio.		M) [aggiunto] *81.* (24) Conosceranno parimente, colle riserve mentovate nell'articolo 67, dell'appello delle sentenze de' tribunali di commercio.	(24) *80.*
	77. N) (25) Nelle cause *mercantili* O) potranno chiedere il voto consultivo *di tre negozianti aventi* P) (26) le qualità necessarie per essere *assessore o giudice di tribunal mercantile* Q).	N. *82* (25) O) di commercio P) *negozianti, eletti annualmente da ciascun Senato, che potrà confermarli, ed aventi* (26) Q) assessore in tribunale di commercio.	(25) *81.* (26) di negozianti aventi

del 1820-21 tutto ciò non era poco, anche se ad alcuni sembrava che si sarebbe dovuto fare di più [37].

Come noto, però, la situazione politica generale, già peggiorata con il febbraio, degenerò apertamente con il marzo 1821: tutto precipitò nella lotta violenta, ed il Balbo, pressato su due fronti contrapposti, pose fine ai suoi propositi di riforma [38]. Il momento delle richieste ' costituzionali ' fece passare in secondo piano la riforma legislativa, proprio quando almeno il progetto sull'ordinamento giudiziario era pronto per entrare in vigore dopo una lunga trafila di progetti e di ponderazioni [39]. La reazione al

[37] In questo senso cfr. A. AQUARONE, op. cit., pp. 323-30 (con le testimonianze ivi citate) e A. ERBA, *L'azione politica di F. Sclopis dalla giovinezza alla codificazione albertina (1798-1837)*, Torino 1960, pp. 40-42. Sui giudizi dati circa il Balbo ed il suo operato cfr. pure le ponderate osservazioni di I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 236-41, con gli autori e i giudizi ivi riportati. Il Balbo stesso, alla fine del gennaio 1821, si diceva nel complesso ottimista sui lavori effettuati (*ibidem*, p. 232) e dimostra di dare sul suo operato, a posteriori, un giudizio nel complesso equilibrato, anche se naturalmente soggettivo, circa la riforma legislativa (*ibidem*, pp. 233-35). La fondamentale opera del Passamonti per il nostro argomento, ed anche per la riforma dell'ordinamento giudiziario, non è invece così indicativa come si potrebbe a tutta prima pensare (E. PASSAMONTI, *Prospero Balbo e la rivoluzione del 1821 in Piemonte*, in « La rivoluzione piemontese del 1821 », vol. LXXXIII della Bibl. Soc. Stor. Subalp., Torino 1927 e *Cesare Balbo e la Rivoluzione del 1821 in Piemonte*, in « La rivoluzione piemontese dell'anno 1821 », vol. XII della Bibl. di storia italiana recente della Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1926).

[38] Prima c'erano state le opposizioni del Borgarelli, dei vecchi magistrati, della famiglia reale (oltre alle opere già citate, cfr. M. ZUCCHI, *I moti del 1821 nelle memorie inedite di Alessandro Saluzzo*, in « La rivoluzione piemontese del 1821 » cit., I, p. 434) ad ogni minimo proposito di novità; poi lo scoppio violento della rivolta, dopo i primi torbidi all'Università (cfr. per tutti per quanto concerne i rapporti con i problemi della riforma legislativa A. AQUARONE, op. cit., pp. 322-33). Come penso potrà risultare da questo lavoro, da quello del Soffietti e da altri in corso per una ricerca C.N.R. sotto la guida del prof. Viora, sino ad ora non si è messa nel dovuto rilievo l'importanza che nei propositi del Balbo aveva l'opera di aggiornamento legislativo, vero elemento catalizzatore e portante ai suoi occhi di tutta l'opera di aggiornamento dello Stato. Il suo tentativo, peraltro, ben presto si arenò, prima ancora che il suo primo frutto legislativo — la riforma dell'ordinamento giudiziario, pur così pressante — potesse giungere a compimento.

[39] Come farà rilevare il Balbo stesso, sin dal 1815 (come si è visto) si erano iniziati i lavori in proposito, e cinque anni dopo non si erano ancora conclusi, nonostante sin dall'inizio da più parti fosse già stata decisamente individuata l'urgenza della riforma (per la testimonianza del Balbo, cfr. il suo memoriale riedito su ciò recentemente da I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 234-36: proprio il tema che così stava a cuore al Balbo, quello della riforma della e tramite la legislazione, fa sì che egli rinvii esplictamente ad un'altra memoria — che poi non redigerà — una trattazione esaustiva dell'argomento, necessitante ai suoi occhi di « plus amples développemens »). D'altro canto le istanze costituzionali, decisamente critiche verso questo puro riformismo per così dire ' amministrativo ', ormai avevano preso il sopravvento, ed avevano anche ultimamente interessato lo stesso Balbo, pur se in modo molto critico (M. A. BENEDETTO,

movimento insurrezionale, più o meno pesante, escluse in ogni caso ogni ipotesi di aggiornamento della legislazione, nella quale anzi da alcuni era stato visto un pericoloso indirizzo rivoluzionario o almeno costituzionale [40]. Per il momento venne a prevalere il più assoluto immobilismo. Si dovrà riprendere tutto da capo.

IV.

1. La caduta del Balbo in seguito alla rivoluzione del 1821 fece arrestare di colpo il processo di codificazione ormai avviato, in armonia con la nota politica di Carlo Felice.

Il clima politico successivo ai moti del '21 non scoraggiò però il Ghiliossi, che si preoccupò anzi di richiamare l'attenzione del nuovo governo — circa gli organi preposti al commercio ed alla giurisdizione commerciale — su obiettivi non molto dissimili da quelli anteriori. Dopo aver inviato nell'ottobre 1821 al Primo Segretario di Stato un « parere » in cui consigliava la costituzione delle Camere di Commercio anche per le terre già sabaude [1], il Ghiliossi nel febbraio 1822 fece pervenire allo stesso Roget de Cholex un suo « sentimento » sul problema della giurisdizione commerciale [2], inse-

Note per la storia del diritto costituzionale. I. Aspetti del movimento per le costituzioni in Piemonte durante il Risorgimento, Torino 1951, pp. 29-37).

[40] In tal senso sembrano già pensare alcuni elementi del Congresso dei Ministri (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 185-88); tale critica sarà poi ripresa dall'autore anonimo (ma attribuito dalla critica storica a Rodolfo de Maistre) del *Simple récit des événemens arrivés en Piémont dans le moi de mars et d'avril 1821 par un officier piémontais,* Paris 1822 (ripubblicato, nell'edizione del 1822, da V. FIORINI, *Gli scritti di Carlo Alberto sul moto piemontese del 1821,* Roma 1900, pp. 61-157), contraddetto peraltro — oltre che dallo stesso Balbo (I. SOFFIETTI, op. cit., pp. 234-36) — anche da altri (ad es. da Ilarione Petitti di Roreto: A. PETITTI DI RORETO, *Una relazione storico-critica della Rivoluzione del Piemonte del 1821, di Ilarione Petitti,* in « La rivoluzione piemontese del 1821 » cit., I, pp. 8 e 24, riedita da G. M. BRAVO fra le *Opere scelte,* I, Torino 1969, pp. 10 e 33). Ormai la critica storica ha ampiamente appurato che i propositi del Balbo nel 1820, ed ancora nel gennaio-febbraio 1821, erano indirizzati alla codificazione ed alla riforma della legislazione, non certo alla effettiva realizzazione di una costituzione.

[1] La notizia è desunta dall'affermazione fatta dallo stesso Ghiliossi nella ' memoria ' del febbraio 1822 sul problema dei Consolati: egli dice infatti che il 19 ottobre 1821 aveva già inviato alla Segreteria di Stato un « parere » in cui sosteneva la necessità di istituire le Camere di Commercio, « parere » che sinora non è stato però ritrovato.

[2] Il titolo è: « Mio sentimento a S. E. il Signor Cavalier Roget de Cholex primo Segretario di Stato di S. M. per gli affari interni in cui, premessa la storia e le

rendosi nelle iniziative in corso per la riforma dell'ordinamento giudiziario [3].

Nell'impostazione tale lavoro risente delle ricerche precedenti [4], ma è frutto di una completa riorganizzazione del materiale: se non è stato interamente riscritto [5], si presenta con una fisionomia completamente diversa, anche nella sostanza, rispetto allo studio precedente [6]. Quello attuale è, fra l'altro, circoscritto al solo aspetto della composizione dell'organo della giurisdizione commerciale, senza sconfinamenti nel diritto commerciale [7]. Non si discutono problemi di politica economica o di più ampio respiro: non ne

vicende del Consolato di Torino, si progetta un qualche risparmio, con diminuire alcuni soggetti che lo compongono ». È conservato in A.S.To., *Sez. I,* Mat. comm., Commercio, cat. I, m. 2 da ordinare (anno 1822).

[3] Le pressioni austriache perché si aggiornasse l'ordinamento piemontese e la stessa indilazionabile necessità di riformare l'organizzazione giudiziaria imponevano iniziative in proposito: in questo settore, per scelta politica ispirata alla necessità di dimostrare a chi con le proprie truppe occupava il Piemonte, la politica conservatrice in atto non corrispose con il completo immobilismo. Scelto come campo d'azione l'ordinamento giudiziario, il governo di Carlo Felice si propose di scostarsi dai progetti in già avanzata fase di elaborazione ereditati dal ministero Balbo, e provvide pertanto ad indagini conoscitive per proprio conto. Presupposto di ogni modificazione era l'abolizione del sistema delle sportule, che agli occhi di tutti rivelavano l'arretratezza del sistema (numerosa documentazione anche inedita esiste in A.S.To., *Sez. I,* Regie Costituzioni, mazzi da inventariare). Ne conseguiva la necessità di prevedere, settore per settore, quanto sarebbe costata al bilancio statale l'amministrazione della giustizia. Il Ghiliossi si inserì in tali studi, non solo collaborando a 'fare il punto' sulla situazione della giustizia commerciale, ma prendendo pure l'iniziativa di proporre riduzioni di personale che in questo momento non potevano che essere ben viste. L'impostazione del nuovo lavoro risente di tale presupposto, e pure dell'obiettivo prepostosi dall'autore, che circa la giurisdizione commerciale avrebbe permesso — nel clima difficile del momento — un risultato nel complesso non dissimile da quello che stava maturando con il Balbo.

[4] La premessa storica c'è ancora, come negli altri saggi del Ghiliossi già visti, ma è molto più corta e ridotta. Si conservano pure ancora accenni alla necessità di permettere ai nobili di commerciare. Inoltre lo sguardo continua ad essere concentrato sul solo Consolato di Torino, e risente dell'ultimo parere dato dal Ghiliossi al Balbo nel febbraio 1821. Il lavoro si affianca a quelli precedenti, circa la già notata tendenza del Ghiliossi a presentarsi ad ogni nuovo Primo Segretario di Stato con un lavoro sulla giurisdizione commerciale: ed anche questa volta non si può affatto escludere che l'iniziativa sia partita dal Ghiliossi stesso.

[5] Si notano ancora numerosi passi riprodotti testualmente dai lavori precedenti, sfrondati peraltro delle citazioni, specie rispetto al primo studio del 1815.

[6] I precedenti lavori si preoccupavano di problemi di politica economica o legislativa, dai quali discendevano poi alcune soluzioni concrete. Quello attuale si pone un solo obiettivo specifico, e si concentra su questo, senza alcun accenno a più lati orizzonti di politica legislativa.

[7] Nel 1815 il Ghiliossi, incaricato di dare un parere sulla giustizia commerciale, aveva finito per scrivere un lavoro su tutta la politica legislativa da seguire per la materia commerciale, sostanziale e processuale, e trattato a fondo — nell'ultima parte dello studio — del diritto commerciale e delle riforme necessarie. Ora tutto ciò è tralasciato: l'autore si occupa specificamente del solo Consolato e della sua sola composizione.

è il momento. Si illustra unicamente un progetto di ristrutturazione del Consolato presentato come pura ' soluzione tecnica ' per ridurre le spese [8]: il recondito obiettivo del Ghiliossi è probabilmente quello di far riconoscere ai commercianti un peso effettivo nelle decisioni della giustifizia commerciale, ma esso non è certo enunciato in modo esplicito [9].

Rispetto al 1815 il pensiero del Ghiliossi si rivela profondamente mutato. Lo sfavore di allora verso la partecipazione dei commercianti alla giurisdizione commerciale [10] si è tramutato in aperto appoggio, tanto più significativo in quanto sostenuto presso il Primo Segretario di Stato, nel clima politico del 1822 [11]. Il periodo della segreteria Balbo ha lasciato il suo segno [12].

[8] La « soluzione tecnica », consistente nella proposta di ridurre le spese, è l'unica possibile nel 1822 al Ghiliossi per inserirsi a trattare dell'argomento nel clima del 1822. Peraltro, come già dal lontano 1815 un parere anonimo di ispirazione ministeriale in risposta alla Camera di Commercio di Genova aveva messo in rilievo, non è certo la preoccupazione della retribuzione dei giudici quella che deve indirizzare il legislatore ad una riforma ragionata dell'ordinamento giudiziario (cfr. *retro,* I.2): non si può certo pensare che, pur nel clima del 1822, il limitato orizzonte dei governanti giungesse a tanto. Ma era un argomento che, nello stesso istante in cui lo Stato doveva sobbarcarsi completamente la spesa dell'amministrazione della giustizia, poteva fare il suo effetto, perché poteva permettere una riduzione del personale pagato in tema di giurisdizione commerciale a favore di altri settori dell'amministrazione della giustizia.

[9] In effetti lo spunto per la ' memoria ' poteva essere la riduzione delle spese, ma lo scopo ultimo — inespresso — era portare a conoscenza la necessità di dare maggior ' peso ' all'elemento commerciale.

[10] Cfr. *retro,* II.1. Nel 1815 il Ghiliossi non voleva mutamenti nei Consolati, ove l'elemento commerciale aveva ancora scarso peso, e — pur consigliando di conservare i Tribunali di Commercio esistenti nel Genovesato — proponeva di farne vagliare in appello le sentenze dal Senato.

[11] Le aspirazioni già latenti persino nel 1815 verso una codificazione del diritto commerciale, che verso il 1819-20 era sembrato si potessero realizzare, ridottesi poi almeno ad una significativa riforma nella giustizia commerciale, sono ora ulteriormente ridotte, al punto che si viene a parlare solo di un modesto accorgimento ' tecnico ' che accetta in pieno la criticabile situazione esistente.

[12] È innegabile che il pensiero del Ghiliossi, rispetto al 1815-16, è notevolmente mutato, riguardo alla composizione degli organi della giustizia commerciale. Per iniziativa del Balbo egli, come si è visto, ha ristudiato il problema, giungendo a conclusioni opposte alle sue precedenti: e tali soluzioni, che erano peraltro in armonia con le stesse aspettative del Balbo, le ha profondamente accettate, al punto da sostenerle quando la reazione ai moti del '21 non è certo più favorevole alle stesse idee! Probabilmente la necessità di dare maggior « peso » all'elemento commerciale si è rivelata al Ghiliossi non solo tipica del Genovesato, ma di una qualunque società in via di sviluppo: le tesi che, nell'interesse del commercio, intorno al 1815 lo facevano propendere per una politica in parte mercantilistica, nel 1822 lo hanno convinto al liberismo ed al soggettivismo in tema di giurisdizione commerciale, che del liberismo è — per la dottrina del tempo — una conseguenza.

Punto di partenza del Ghiliossi è la constatazione della notevole importanza assunta dall'elemento commerciale nella vita dello Stato, importanza alla quale non corrispondono ancora riconoscimenti politici e sociali effettivi, poiché « i nostri commercianti non hanno finora fra noi e nell'ordine sociale la menoma distinzione » [13]. Per rispondere a questa necessità inderogabile [14] egli propone onorificenze speciali per i commercianti meritevoli, auspica la creazione delle Camere di Commercio [15], consiglia di far partecipare con peso ben diverso l'elemento commerciale alla giurisdizione commerciale [16].

L'impostazione del Ghiliossi è ormai orientata nel senso di circoscrivere l'attività del Consolato alla pura giurisdizione [17], sul modello ligure di deri-

[13] Ormai la necessità più sentita dal Ghiliossi è, dal 1820, quella di riconoscere « distinzioni » ai commercianti, in modo da farli progredire socialmente oltre che economicamente, come è avvenuto in Francia dalla Rivoluzione in poi: il commercio è attività da tenersi, « oggi » più che mai e più di ieri, in « viva considerazione » da parte dei governanti. Il commercio deve uscire, nella considerazione sociale, o almeno in quella della classe politica e del ceto agiato, da valutazioni che lo pongono fra le attività di secondo piano: è proprio grazie ad esso che, secondo il Ghiliossi, si attua lo sviluppo economico nazionale.

[14] L'inderogabilità della necessità sta nel fatto che, se non ottengono il prestigio sociale cui aspirano, i commercianti, che ormai hanno nel complesso fatto fortuna, abbandonano i traffici per investire altrove o in altri beni, quali capitalisti, i propri soldi: in tal modo proprio quell'attività che ha dato loro ricchezza e che permette lo sviluppo economico dello Stato viene ridotta e rallentata. Per ottenere che i commercianti continuino come prima è indispensabile, secondo il Ghiliossi, dare proprio a quell'attività che esercitano il prestigio che essi perseguono. In tal modo il commercio resta fiorente, e vede anzi accresciuto il suo volume d'affari, perché altri saranno attirati dalla nuova situazione: così pare al Ghiliossi, anche se si potrebbe oggi notare che poteva non essere alieno all'interesse dei gruppi dominanti nell'epoca che i capitali dei commercianti fossero investiti anche in immobili, facendo così salire i prezzi di quei beni che in modo particolare si trovavano in mano dei nobili che allora gestivano il potere.

[15] I commercianti, secondo il Ghiliossi, desideravano come onore sommo esservi designati, ed avrebbero potuto fungere da organo consultivo per certe scelte politiche; la nomina regia era in ogni caso una garanzia di vedervi partecipare solo uomini di provata e sicura fede. In tal modo, oltretutto, si consolidava il legame del ceto commerciale con le istituzioni.

[16] Per ora, nota il Ghiliossi, ci sono nel Consolato due consoli commercianti, ma il loro ' peso ' non è certo rilevante, poiché hanno voto consultivo solo in certi casi. L'onore per i due commercianti c'è, ma ciò è troppo poco, e interessa ben poco « il commercio » in sé. Oltre tutto, tale soluzione si rivela legata ad una situazione economica e ad una politica legislativa ormai superate.

[17] Il Consolato verrebbe così nella sostanza ad avere le stesse competenze e caratteristiche dei Tribunali di Commercio, e perderebbe le sue funzioni amministrative, che sarebbero svolte dalle istituende Camere di Commercio. Il Ghiliossi non parla della giurisdizione penale in materia commerciale che ha il Consolato sabaudo, ma pare implicito che essa debba essere demandata alla magistratura penale ordinaria, in armonia

vazione francese [18]: anche qui i progressi maturati, seppure lentamente, tramite i progetti per la codificazione, si fanno sentire [19].

Premesso che l'esperienza dei tribunali commerciali del periodo francese è stata in Piemonte senza dubbio positiva, il Ghiliossi sostiene così la convenienza di potenziare il numero e le prerogative dei commercianti chiamati a far parte dei Consolati, « autorizzandoli a dare il loro voto in tutte le controversie, che avanti di essi saranno eccitate », venendo a conservare nell'organo il solo Presidente togato [20] ed a « sopprimere mediante una qualche combinazione i due giudici fissi, l'Avvocato fiscale ed il di lui sostituto, ed affidarne le incumbenze all'uffizio dell'Avvocato generale, a cui non occorre aumento di sostituto » [21].

La proposta del Ghiliossi, che sotto la parvenza di un puro provvedimento amministrativo dettato da esigenze di bilancio nasconde una riforma di notevole importanza [22], anche ideologica e di politica legislativa [23], non

con le tendenze, che vanno delineandosi (e già sono state ampiamente sviluppate dal ministero Balbo), di abolizione delle giurisdizioni speciali, e che troveranno finalmente realizzazione nei provvedimenti normativi del 1822.

[18] Il modello napoleonico resta d'altronde nella Francia della restaurazione, e resta pure, oltre gli impegni di Vienna, per i tribunali commerciali liguri diversi da quello di Genova. Si tratta di soluzioni ' tecniche ', poco legate — se si vuole — al clima della rivoluzione francese.

[19] Non è stato quindi lavoro del tutto inutile quello dei giuristi del 1816-21 per i progetti risultati poi vani. Hanno fatto riflettere gli esperti (quali il Ghiliossi), li hanno portati ad approfondire i problemi con una visione più vasta (specie sul piano ideologico e dottrinario), hanno fatto maturare le idee e promosso un interesse per i problemi della riforma legislativa che, se non è stato molto vasto, ha però sensibilizzato alcuni uomini della restaurazione. Il decennio di Carlo Felice viene a bloccare tutto sul piano effettuale, ma le idee rimangono e, favorite anche dalla situazione economica — specie nel nostro campo — si faranno sentire sotto Carlo Alberto, anche se con difficoltà legate alla diffidenza di vari personaggi della corte.

[20] È nella sostanza, quindi, l'idea del progetto del Balbo (cfr. *retro*, III.3).

[21] Ciò va oltre quanto previsto dal progetto del Balbo, poiché prevede che si tolga ai singoli Tribunali di Comemrcio uno specifico magistrato di pubblico controllo, pur restando su tutto la competenza dell'Avvocato fiscale generale, che può intervenire in caso di necessità. Tale proposta viene però a comportare, secondo il Ghiliossi, un risparmio di una certa entità, che permette persino di aumentare l'indennità per i commercianti chiamati a partecipare all'organo da 450 a 600 lire, scostandosi dalla gratuità francese. Il principio ispiratore non è quindi legato alla compartecipazione gratuita del cittadino alla giurisdizione, anche se specializzata e nell'interesse del commercio di cui si fa parte, ma si collega all'impostazione della scelta sovrana e del compenso per le mansioni affidate, quale nel Consolato sabaudo già era in atto.

[22] Non è certo pensabile che il lavoro del Ghiliossi mirasse innocentemente al solo scopo di ridurre le spese, e l'estensore non cogliesse l'importanza di certe sue affermazioni o di certe modifiche nella composizione dei Consolati.

[23] Non era cosa di poco conto limitare le prerogative dei giudici togati in materia commerciale, ammettere la partecipazione con voto deliberante dei commercianti, acco-

fu naturalmente accolta fra le soluzioni prese in considerazione per aggiornare, anche se cautamente, il sistema giudiziario [24]. Si deve dire anzi che si procedette in senso diametralmente opposto, non solo non creando uno ' spazio ' in cui inserire l'elemento commerciale, ma addirittura riducendo di molto l'attività dell'organo specializzato per la giurisdizione commerciale, il Consolato.

2. L'editto del 27 settembre 1822, con cui si innovò pure in questa materia [1], attribuì infatti in generale anche ai testé costituiti Tribunali di prefettura [2] « in prima istanza le questioni riguardanti la mercatura, ed il commercio » [3], ed ai giudici di mandamento le cause commerciali di valore inferiore alle trecento lire nei luoghi ove non si trovava un Tribunale di Commercio [4]. In nulla si innovò peraltro per il ducato di Genova rispetto a quanto contenuto nello specifico « regolamento » [5], e neppure si innovò

gliere in certo qual senso le istanze della ' base ' commerciale, ammettere implicitamente che le competenze dei Consolati fossero ridotte alla pura giurisdizione, lasciando spazio per la costituzione delle Camere di Commercio. E ciò nel 1822!

[24] Come noto, sin dai primi momenti della restaurazione le critiche fioccarono (cfr. ad es. *retro*, III.6 nota 40 e, fra le opere edite e di testimonianza diretta, C. F. Sclopis, *Storia della legislazione negli stati del re di Sardegna...* cit., pp. 7-9, 15-17, 21-22, 31-32).

[1] Il regio editto porta variazioni nella competenza dei magistrati ed innova sensibilmente circa l'ordinamento giudiziario; su esso cfr., fra gli altri, C. F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati...* cit., pp. 31-34; G. Astuti, op. cit., p. 544 e A. Aquarone, op. cit., pp. 345-49. Le sportule sono al centro del provvedimento: questo viene quindi a rappresentare la soluzione del governo di Carlo Felice per i problemi dell'ordinamento giudiziario dibattuti sin dal 1816 e portati avanti con ben altra impostazione dal Balbo. Interessante è il proemio dell'editto, ove si sottolinea l'aspirazione a « conservare intatto al sublime ministero del giudice quel lustro, che tanto gli si addice » e si pone in evidenza che le nuove disposizioni sono dettate « a vantaggio del vivere sociale », senza « spirito di vana novità o di servile imitazione », per ottenere « una imparziale e pronta giustizia, senza indur negli ordini antichi alterazioni inconsiderate, o di soverchio grandi ». Questa, che già dal proemio si presenta da sola, è una delle principali « riforme » che dovranno permettere a Carlo Felice di presentarsi al *' redde rationem '* di Verona per ottenere il ritiro delle truppe austriache dal Piemonte!

[2] Artt. 1-6. I Tribunali di prefettura sono la base dell'ordinamento giudiziario istituito nel 1822 in ogni provincia, sia nel campo civile che in quello penale (artt. 7-23 e 24-31). La competenza commerciale è prevista nell'art. 18, fondamentale per il nostro argomento.

[3] Art. 18.

[4] Art. 10.

[5] Art. 18, ultimo comma. Già balza in evidenza che tale previsione non è ben coordinata con l'art. 10, che parla di Tribunali di Commercio, e quindi farebbe pensare al Genovesato, introducendovi pure la competenza dei giudici di mandamento.

per le cause commerciali « nelle città (...) di residenza » dei Consolati [6]. Questi pertanto conservarono in primo grado unicamente le cause che si dovevano svolgere in Torino Nizza e Chambéry, e furono inoltre concepiti come organi d'appello per la giurisdizione commerciale, eccetto che in Chambéry [7].

In linea di principio la giurisdizione commerciale fu così affidata, almeno per il primo grado, agli stessi organi della giustizia civile, ma fu precisato che essi dovevano applicare « il modo di procedere prescritto pe' Magistrati del Consolato » [8]. In tal modo i giudici ordinari venivano ad avere la competenza in materia commerciale, ma dovevano giudicare secondo una procedura ed un diritto sostanziali ad essi per lo più sconosciuti [9]. Lo stesso organo veniva a dover applicare non solo un diritto sostanziale diverso, ma pure una procedura diversa, a seconda che si trattasse di controversie in materia civile o in materia commerciale.

La ' specialità ' del diritto commerciale, forse ancora incerta nel momento in cui era demandata ad un organo apposito, viene ora in modo inconfutabile affermata nella sua completezza, poiché, mentre se ne affida la competenza ai giudici ordinari, si stabilisce che questi giudichino secondo norme e procedure speciali, riconosciute di per sé valide, indipendentemente dall'organo che le mette in opera [10].

[6] Art. 18, 2° comma. La formulazione è infelice, e causerà non lievi difficoltà d'interpretazione, con conseguenti difformità di giudicato e necessità di integrazione interpretativa (A.S.To., *Sez. I*, Mat. Comm., Commercio, Cat. I, m. 4 da ordinare). Secondo alcuni, infatti, la competenza dei Consolati era limitata alle controversie che sorgevano nelle città di residenza, secondo altri riguardava le cause da discutere dai tribunali della città di residenza: nel primo caso pertanto la competenza giurisdizionale dei Consolati in primo grado era limitata alle città di residenza, nel secondo era più lata, abbracciando tutta la provincia. Su tali discussioni, che porteranno anche a specifici progetti interpretativi nonché ad interventi governativi, cfr. *infra,* in specie note 14-17 e IV.3 note 4, 7, 16, 25 e 28).

[7] Art. 18. L'appello era ammesso per le cause superiori alle 1200 lire: ne erano competenti i Consolati di Torino e Nizza ed il Senato di Savoia (che in tal modo subentrava al Consolato di Chambéry). Nelle cause ove peraltro i Consolati avessero giudicato in primo grado, era conservata implicitamente l'inappellabilità dal disposto del 2° comma dell'art. 18.

[8] Art. 18, 1° comma.

[9] Come noto, infatti, le Regie Costituzioni del 1770, che contenevano la disciplina basilare in materia, dettavano norme specifiche (lib. II, tit. 16); ad esse dovevano poi essere affiancati usi e consuetudini commerciali, oltre la dottrina commercialistica dell'epoca.

[10] Un organo apposito quale il Consolato poteva giustificare, per la giurisdizione commerciale, una procedura specializzata collegata non solo alla sostanza del diritto da applicare ma alle stesse strutture e caratteristiche dell'organo. Tale punto di vista sarà

L'editto del 27 settembre 1822 riconduce in linea generale la giurisdizione commerciale, per secoli considerata di competenza di un giudice specializzato, alla magistratura ordinaria. Potrebbe sembrare, ad un primo esame, che si tratti di razionalizzazione e semplificazione, conseguenza di una coraggiosa scelta di politica legislativa che ha saputo anticipatamente riconoscere la convenienza dell'oggettivizzazione del diritto commerciale [11]. Ma sorge il dubbio che la volontà politica sia stata soprattutto quella di andar contro le tendenze dell'epoca verso la soggettivizzazione più piena dell'organo della giustizia commerciale, tendenze che, dopo secoli di riconoscimenti parziali, hanno avuto la più completa realizzazione con i Tribunali di Commercio di modello francese. E la conferma ' in toto ' dei Consolati esistenti, con le loro competenze mantenute nelle « città » ove si trovano, indica che a base dell'editto non sono certo stati motivi di radicale novità nei confronti del passato. Si tratta piuttosto di un'affermazione ancor più marcata del potere regio e del giudice ordinario, non tanto per ' migliorare il sistema ' affidando tutte le cause ad uno stesso organo [12], quanto per « conservare intatto al sublime ministero del giudice quel lustro che tanto gli si addice » [13].

quello che anche successivamente porterà i codificatori, e Barbaroux fra essi, a sostenere la necessità di conservare i Consolati fino a quando non si fosse elaborato un nuovo codice processuale, che prevedesse una procedura adatta all'organo della giustizia commerciale. Nel 1822 questo ragionamento non si fa: ogni organo può benissimo agire secondo procedure diverse a seconda del tipo di cause che ha di fronte. In tal modo si ammette esplicitamente la necessità che il procedimento nelle cause commerciali abbia delle regole proprie, improntate alla rapidità delle decisioni, alla semplicità del processo, alla molteplicità e informalità dei mezzi di prova, alla comprensibilità delle fasi processuali per i commercianti. Proprio il provvedimento che dovrebbe in buona parte livellare la materia commerciale nella competenza del giudice ordinario ne viene a riconoscere le peculiari necessità di procedimento speciale.

[11] Su ciò cfr. da ultimi L. Berlinguer, op. cit., pp. 15-17, e 25-31; G. S. Pene Vidari, op. cit., pp. 36-38 e F. Galgano, op. cit., pp. 79-90.

[12] Come già da anni richiesto e progettato, nel 1822 sono abolite numerose giurisdizioni speciali, che si erano nel corso dei secoli sovrapposte su quella ordinaria. Dopo l'abolizione del periodo napoleonico, la restaurazione le aveva portate nuovamente tutte in auge, ma, dopo l'esperienza del periodo francese, da ogni parte si ammetteva l'irrazionalità del sistema. È innegabile, peraltro, che rispetto ai progetti del ministero Balbo l'editto del 1822 rappresenta un passo indietro, anche dal punto di vista della tecnica normativa: la razionalizzazione del sistema ha portato ad impostare l'ordinamento giudiziario sui Tribunali di prefettura, ma non si è specificato espressamente quali magistrature speciali sono state abolite. La razionalizzazione del sistema è avvenuta, ma solo entro certi limiti: l'incertezza d'interpretazione dell'editto porterà addirittura alla dichiarazione dell'editto del 24 dicembre 1822, con cui si specificheranno espressamente le giurisdizioni speciali abolite.

[13] R. E. 27 settembre 1822, proemio.

In questa luce prende quindi ancor maggior risalto il fatto che non si siano potute disconoscere le necessità proprie del procedimento commerciale, che — pur affidato al giudice ordinario — ha conservato una sua particolare individualità, giustificata ora di per sé, senza far riferimento ad uno speciale organo a cui è affidata.

L'editto del settembre 1822 si rivelò alquanto imperfetto, ed obbligò re e governo ad interventi esplicativi ripetuti e significativi [14]. Nella nostra materia diede quasi subito adito ad un problema marginale collegato alle disposizioni transitorie [15], problema risolto dopo alcuni pareri senza ulteriori interventi regi [16]. Furono invece le conseguenze dell'applicazione dell'editto a creare non lievi preoccupazioni, a causa della difficoltà, imperizia e lentezza con cui i Tribunali di Prefettura amministravano la giustizia commerciale.

[14] Significativa in proposito è la testimonianza di C. F. Sclopis, *Storia della legislazione negli stati del re di Sardegna...* cit., pp. 32-33. Lo Sclopis parla in generale, ma le sue affermazioni sono convalidate, fra l'altro, proprio da quanto si verifica nel campo della giurisdizione commerciale. L'imperfezione dell'editto porta ad interventi esplicativi del governo, ad ulteriori quesiti e critiche, al punto che nel 1828 (a distanza di 6 anni!) si cercherà di chiarire ancora alcuni aspetti (ad es. cfr. l'art. 3 del R. E. 7 aprile 1828), ingarbugliando ulteriormente la situazione (cfr. *infra*, IV.4).

[15] L'art. 50 del R. E. 27-IX-1822 stabiliva che i Tribunali di prefettura sarebbero entrati « nell'esercizio delle loro funzioni il 2 gennaio 1823 »; l'art. 48 prescriveva a sua volta: « le cause civili e criminali di competenza de' Tribunali di prefettura, che all'epoca in cui detti tribunali entreranno in funzione, si troveranno pendenti davanti a' Senati, od alla Camera, saranno da questi magistrati decise; quelle pendenti avanti i Consigli di giustizia, tribunale di seconda cognizione di Genova, conservatori generali e particolari, intendenze, prefetture, e giudici di mandamento, le quali sono attribuite ai predetti tribunali, saranno portate avanti i medesimi, e l'istruzione sarà continuata, e la sentenza proferta in ordine a dette cause, secondo le norme stabilite col presente ». Nulla si diceva dei Consolati: una causa in corso il 2 gennaio 1823 fu decisa dal Consolato di Torino, e ne fu eccepita la nullità: il Consolato chiese allora un parere esplicativo alla Segreteria degli interni, che volle sentire il parere dell'Avvocato Generale Ferrari di Castelnuovo (il quale rispose il 16 marzo). Il 18 marzo era pronta la relazione al re, che si uniformava al parere dell'Avvocato Generale e proponeva che non si prendesse alcuna nuova iniziativa, poiché doveva ritenersi ancora competente il Consolato, parificato — rispetto all'interpretazione dell'art. 48 del R. E. 27-IX-1822 — a Senati e Camera, per i suoi giudizi inappellabili.

[16] Il re si dimostrò favorevole alla relazione fattagli nella seduta del 18 marzo, e decise che non si redigesse alcun Regio biglietto o alcuna istruzione specifica (come auspicava il Consolato di Torino), poiché già lo stato della legislazione era chiaro a favore della competenza del Consolato! Tutta la documentazione in proposito si trova in A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Commercio, m. 2 da inventariare, anno 1824. Come noto, la mancanza dei verbali del Consiglio di Conferenza per il periodo di Carlo Felice non permetterebbe di sapere nulla in proposito, se nello stesso plico non fosse conservata la relazione fatta al re, con minute ed appunti in proposito, oltre alle carte interessanti il caso.

Nel maggio 1825, a circa due anni e mezzo dall'emanazione dell'editto, l'Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino, di fronte a palesi differenze di interpretazione e di applicazione dell'editto manifestatesi nei Tribunali di prefettura circa la procedura commerciale, dopo aver invano atteso che gli si presentasse un caso concreto a cui richiamarsi [17], si decise a denunciare l'insostenibile situazione di vedere applicate le norme da un tribunale o dall'altro in modo diverso [18], ottenendo che, come già si era fatto in altri casi [19], fossero date in proposito istruzioni governative [20].

Mentre si cercava di portare a soluzione i problemi posti anche per la giurisdizione commerciale dalla nuova legge del 1822 sull'ordinamento

[17] A.S.To., *Sez. I*, Mat. Comm., Commercio, Cat. I, m. 4 da ordinare (anno 1930). Si tratta di una rimostranza lunga quattro facciate, nella quale l'Avvocato fiscale sostiene che l'omogeneità di interpretazione della legge impone che i Tribunali di prefettura seguano un criterio costante nell'interpretazione dell'art. 18 del R. E. 27-IX-1822 e degli artt. 5-9 dell'annesso regolamento per il loro funzionamento. La rimostranza è anonima, ma dalla risposta ad essa data, scritta nel *verso* del fascicoletto in cui sono sintetizzati il progetto di riforma della legislazione commerciale elaborato su proposta della Camera di Commercio di Torino e le risposte dei Senati (cfr. *infra*, IV.3) si deduce che si tratta dell'Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino. La rimostranza è datata 27 maggio 1825. In poco meno di tre anni, per testimonianza dello stesso Avvocato fiscale, non era pervenuto al Consolato di Torino nessun appello in materia commerciale contro cause decise dai Tribunali di prefettura che permettesse di sollevare il caso: o la giustizia commerciale non dava adito a ricorsi o era troppo lenta.

[18] Il problema centrale riguarda il quesito « se il Prefetto e per lui l'assessore deputato relatore possa giudicare nel merito le cause di mercatura e commercio, oppure debba farsene assolutamente la relazione al Tribunale, e spetti al Corpo di pronunciare la sentenza ». A favore della prima soluzione starebbe il dettato delle Regie Costituzioni richiamato dall'art. 5 del regolamento per i Tribunali di prefettura e la *ratio* della specialità delle cause commerciali, che richiedono pronta decisione e si basano spesso sulle prove testimoniali (che solo chi le riceve può avere pienamente presenti). A favore della seconda tesi sta soprattutto l'art. 9 dello stesso regolamento, che impone tassativamente sempre sentenze collegiali con almeno tre giudici. Esposti dettagliatamente i motivi pro e contro le due opinioni, entrambe applicate da diversi Tribunali di prefettura, l'Avvocato fiscale conclude che « vorrebbe l'istruttoria delle cause di mercatura e di commercio essere pronta e spedita com'è prescritta pei Magistrati del Consolato, ma che le sentenze debbano rendersi dall'intero Corpo del Tribunale ».

[19] C. F. Sclopis, *Storia della legislazione negli stati del re di Sardegna...* cit., p. 32.

[20] Le istruzioni governative furono date, e furono conformi alle aspirazioni dell'Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino. Non si sa con esattezza quando ciò avvenne, ma è presumibile verso l'estate-autunno 1826. Infatti tutto il problema è stato riassunto nel già citato fascicoletto che esaminava il problema della giurisdizione commerciale, e che fu redatto poco dopo le risposte dei Senati dell'aprile-maggio 1826 (cfr. *infra*, IV.3 note 22 e 32). Il Presidente del Senato di Savoia, Gloria, aveva proposto con autonoma iniziativa un articolo che prevedeva la sentenza emanata anche dal singolo magistrato, eccezionalmente ammessa per le cause commerciali: invece si preferì la soluzione più restrittiva caldeggiata dall'Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino, con una conseguente necessità di ritardare il procedimento.

giudiziario [21], i propositi di riforma generale della legislazione dovevano essere stati cautamente ripresi dallo stesso Primo Segretario di Stato, anche se in modo piuttosto blando. Non si parlava certo di codificazione, e neppure di lavori celeri, ma si richiedevano o pareri generali sul modo di provvedere al rinnovamento di tutto l'ordinamento, oppure progetti specifici su determinati settori, fra cui quello commerciale.

In questa prospettiva può collocarsi la risposta data dal Regis al Roget de Cholex nell'aprile 1824, che elenca — fra l'altro — i « libri fra i principali da aver sott'occhio nella compilazione o riordinamento delle Costituzioni » e fa presente che « per la compilazione delle nuove Costituzioni si debbono avere sott'occhio tutti i codici d'Europa, e segnatamente quelli di Francia, di Napoli, di Parma ed il *motu proprio* romano, come pure quelli d'Austria e di Prussia » e che « per le cose commerciali poi si hanno pure a consultare i relativi codici, e le opere dell'Azuni e del Baldasseroni » [22].

Circa la materia commerciale, inoltre, altra testimonianza di qualche iniziativa di aggiornamento si deduce dalla richiesta che oltre vent'anni dopo il Corsi di Bosnasco — quale presidente del Consolato di Torino e membro della Commissione nominata nel 1848 per aggiornare la legislazione commerciale [23] — fa al Ministro dell'interno perché si provveda a ritrovare « un progetto di riforma delle leggi e degli statuti ed altri ordinamenti relativi al commercio degli Antichi Regii Stati, e specialmente del Piemonte, che fu compilato nel 1826 e di commissione dell'allora Primo Segretario di Stato conte Cholex dall'Avvocato Fiscale presso il Magistrato del

[21] Altri problemi circa la competenza del Consolato furono posti dall'interpretazione delle patenti regie della fine del 1823 a garanzia dei manufatti d'oro e d'argento; essi furono sollevati dal Consolato di Torino, ma riguardavano la sfera d'attività amministrativa dell'organo (A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 2 da ordinare).

[22] Giuseppe Maria Regis, che aveva raggiunto una certa notorietà con l'edizione del *Dizionario legale teorico-pratico* iniziato a stampare nel 1816 e terminato nel 1824, e la cui fama era stata rinverdita dal *Sistema ipotecario piemontese... giusta il R. E. 16 luglio 1822* edito a Torino nel 1822, aveva compilato un breve studio, suddiviso in paragrafi, intitolato « Cenni intorno a cose di legislazione », che al § 4 contiene appunto le affermazioni qui riportate. La documentazione in proposito è in A.S.To., *Sez. I*, Materie giuridiche, Regie Costituzioni, m. 6 da ordinare.

[23] Sul Corsi di Bosnasco, personaggio di spicco per la codificazione commerciale sabauda, cfr. per tutti da ultimo G. S. Pene Vidari, op. cit., pp. 29, 31, 33 (note 5, 13, 18). La Commissione per la riforma del diritto commerciale era stata nominata alla fine del 1848 (A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 6 da ordinare).

Consolato », progetto di cui si era persa ogni traccia presso il Consolato di Torino [24].

3. I Tribunali di prefettura, composti di giudici togati che non conoscevano il diritto commerciale, impegnati nel disbrigo della giustizia civile e penale e poco interessati a quella commerciale, lenti nel decidere le controversie di questa anche per le lungaggini d'istruttoria consolidatesi per prassi, non dovevano dare certo motivo di soddisfazione all'elemento commerciale, nel complesso sconcertato dalla scomparsa della generale competenza giurisdizionale dei Consolati in primo grado.

Fu così che uno dei primi atti di rilievo della costituita Camera di agricoltura e di commercio di Torino [1] fu l'invio di una « rappresentanza » al Primo Segretario di Stato per segnalare i numerosi inconvenienti dell'ordinamento in atto e per sollecitare alcuni provvedimenti che almeno avrebbero potuto alleviare il disagio [2]. La « rappresentanza » è un'indiretta testi-

[24] Il Corsi, presidente del Consolato di Torino, doveva aver avuto notizia di tale progetto, e l'aveva fatto cercare invano nell'archivio del Consolato: non avendolo trovato, chiedeva al Ministro dell'Interno di « ordinare la ricerca agli archivi di codesto ministero », al quale era stato a suo tempo inviato. Il Corsi stesso lasciava trasparire un certo scetticismo circa la futura utilizzazione del progetto del 1826 per la riforma in atto, ma desiderava comunque conoscerlo (lettera del 22-III-1849 del Corsi al Ministro dell'Interno, in A.S.To., *Sez. I, ibidem*).

[1] Le Camere di agricoltura e di commercio di Torino Nizza e Chambéry furono, come noto, istituite con lettere patenti del 4 gennaio 1824. La « rappresentanza » della Camera di agricoltura e commercio di Torino è dell'11 marzo 1826, cioè di circa due anni dopo. In effetti è dalla stessa testimonianza della Camera che sappiamo trattarsi di uno degli atti più significativi dei suoi primi anni di vita: nel gennaio 1828 questa, nel rinnovare le richieste, segue la proposta di Luigi Melano, che si richiama alla « rappresentanza » del 1826 come ad uno dei primi atti di rilievo della Camera. Tutto l'incartamento relativo si trova in A.S.To., *Sez. I,* Mat. comm., Commercio, Cat. I, mazzo 4 da ordinare, anno 1830.

[2] La Camera di agricoltura e commercio torinese esordisce facendo un sintetico quadro di principî a cui dovrebbe ispirarsi la disciplina della giurisdizione commerciale per essere all'altezza dei tempi, in contrasto — anche se per prudenza non esplicitamente denunciato — con la legislazione sabauda: « lo interesse del commercio esige imperiosamente la maggior facilità di ottenere prontamente definite le controversie (...) mercé un sommario non dispendioso procedimento giudiziario, dalle lunghezze sgombro, e dalle rigorose formalità solite ne' giudizi ordinari ». « Se lungo esame e replicata attittazione per più gradi di giurisdizione possono convenire alle cause ordinarie civili, sommamente pernicioso sarebbe al Commercio un pari sistema, cui andrebbero dietro un distoglimento del negoziante dall'accudire ai quotidiani suoi traffici, una necessaria dilazione ad esigere i suoi averi, a soddisfare i suoi impegni, la stagnazione dei capitali influente al valor de' prodotti, e mano a mano uno stato in tutto di dannosa inerzia ». Mentre la disciplina francese sin dall'*Ordonnance* del Colbert e poi grazie al provvedimento del 7-IV-1759

monianza delle difficoltà e dei peggioramenti che nel campo della giurisdizione commerciale aveva portato l'editto del settembre 1822: lamenta che « la nuova legge ha sminuita notabilmente la giurisdizione de' Consolati » [2], cosa tanto più grave in quanto non ha detto nulla in tema di fallimenti proprio ove avrebbe potuto affidare ad un giudice più vicino quale il Tribunale di prefettura la tutela più pronta del patrimonio del fallito [4]; critica che sia stata decentrata la giustizia commerciale proprio mentre « l'azione del commercio tende continuamente a centralizzarsi » e proprio contro la precedente politica legislativa [5]; fa presente che ora i giudizi commerciali sono per lo più decisi da « tribunali ben poco pratici nelle materie commerciali e privi di consoli da consultare » [6]; nota che « i commercianti sono

a sua volta recepita dal codice commerciale favorisce la celerità delle cause ed ammette notevoli facilità nelle citazioni, la legislazione sabauda è praticamente ferma alle Regie Costituzioni: il tentativo di aggiornamento del settembre 1822 che tendeva « principalmente a migliorare l'organizzazione giudiziaria » non pare abbia portato nel campo commerciale quei benefici che forse si potevano attendere.

[3] Giurisdizione dei Consolati voleva dire, per la Camera di agricoltura e commercio, giurisdizione specializzata, con tutti i vantaggi di questa. Anche se la concentrazione delle cause commerciali, dato il notevole incremento dei traffici, poteva portare ad un accumulo di cause presso i Consolati, la Camera dà ad intendere di preferire implicitamente un potenziamento degli organi specializzati, piuttosto che una diminuzione della loro attività a favore della magistratura ordinaria, come invece è stato fatto nel 1822.

[4] Nulla dice l'editto del settembre 1822 in tema di fallimento: secondo la Camera tale silenzio lascia in vigore la disciplina anteriore, affidata ai Consolati. Di parere opposto è invece il Senato di Torino, che nella sua risposta del 21 aprile 1826 fa presente che poiché l'art. 18 dell'editto parla di « questioni riguardanti la mercatura ed il commercio », fra queste sono da comprendere i fallimenti, che implicitamente quindi sono di competenza dei Tribunali di prefettura, anche per quanto concerne gli atti di tutela e conservazione del patrimonio del debitore. La Camera invece, partita del presupposto che in materia fallimentare « è rimasta nel suo intiero la giurisdizione consolare », lamenta che proprio l'editto del 1822 abbia perso una buona occasione di chiamare in causa i Tribunali di prefettura, « poiché il bene del commercio comanderebbe anzi, che nel luogo istesso, ove si manifestano li fallimenti, od almeno nella sua vicinanza, una podestà giudiziaria tutelare possa vagliare a pro della massima parte dei creditori il più delle volte lontani e procedere indilatamente a quegli atti conservatori ».

[5] « Le città di Torino, Nizza e Chambéry, considerate come tali, ottennero appositi tribunali d'eccezione per favorire il loro nascente commercio, ed ora che questo ha conseguito uno straordinario incremento, principalmente nella capitale, esse se ne vedono prive ». Se infatti opifici industriali vengono sorgendo anche nelle campagne, è nelle città che si svolgono contrattazioni e scambi, ed è qui che l'elemento commerciale viene a risiedere: la centralizzazione del commercio è una tendenza dell'epoca, ed avrebbe potuto essere ancor più favorita da una rapida giurisdizione commerciale, esercitata unicamente nei centri maggiori, ove peraltro si trovano i commercianti più significativi. Ciò da un lato avrebbe favorito il commercio, e dall'altro avrebbe potuto rappresentare un'ulteriore spinta a favore dei centri commerciali più in vista.

[6] L'apporto dei consoli non doveva certo essere determinante nei Consolati esistenti, ma per certe cause in cui si incontrassero questioni di contabilità o di natura specialistica

costretti ad aver procuratori su tutti li punti de' Regj stati, e vedonsi esposti a dover sostenere lunghi e dispendiosi giudizi », obbligati inoltre a « mandar continuamente ora in una provincia ed or in un'altra i libri di negozio pel dilucidamento de' conti »[7]; rileva infine che, specie nei « tribunali di terza e quarta classe » il limitato numero di giudici e la procedura imposta[8] vengono di fatto non solo a rallentare ma addirittura a paralizzare il regolare svolgimento della giustizia commerciale[9]. Un quadro più pessimista, da parte di un organo ' prudente ' quale la Camera di agricoltura e di commercio di Torino, per di più appena costituita, non potrebbe essere delienato.

La stessa Camera propone alcuni rimedi d'emergenza, chiaramente legati alla disciplina in atto, che solo in qualche punto prende l'ardire di chiedere di correggere. Il più sentito, a detta della stessa Camera, è quello di dare la possibilità al creditore di « evocare il convenuto » secondo la disciplina francese[10] applicata nel ducato di Genova, cioè scegliendo fra

poteva anche essere utile. I giudici del Consolato, inoltre, venivano ad avere una conoscenza specializzata dalla materia, trattando sempre di cause dello stesso settore per un periodo di tempo abbastanza lungo, mentre i giudici dei Tribunali di prefettura né avevano dimestichezza con una materia mai prima affrontata, né avevano conoscenze anche indirette dei meccanismi e delle consuetudini commerciali (si ricordi che in questo momento la materia commerciale nello Stato sabaudo è per buona parte ancora disciplinata dalle consuetudini commerciali), né potevano ogni tanto dalla presenza dei consoli avere lumi, o possibilità di avvicinare il mondo commerciale.

[7] La centralizzazione della giurisdizione faceva sì che i giudizi si potessero svolgere al massimo presso i tre Consolati; la competenza affidata ai Tribunali di prefettura aumentava notevolmente i luoghi ove potevano essere svolte cause commerciali. Se il commerciante si faceva rappresentare da avvocati (come nella regola), doveva ricorrere ad un numero maggiore e più disperso di persone; se interveniva personalmente o doveva presentarsi e testimoniare di persona, doveva spostarsi di più, e spesso in luoghi ove poteva avere interessi commerciali marginali, a differenza delle grosse piazze commerciali. Ciò valeva pure, naturalmente, per altre prove che nelle singole cause potevano essere necessarie, come ad esempio l'esibizione dei libri contabili o commerciali, che quindi rischiavano di dover viaggiare con maggior frequenza o probabiltà.

[8] « Non v' è dubbio che l'istruttoria che è attualmente in uso sia alquanto viziosa e ben lontana da quel modo breve, semplice e sommario che le regie costituzioni comandano ». La prassi consolidatasi ha quindi notevolmente appesantito e rallentato il processo commerciale, ben più di quanto potesse dire il dettato delle Regie Costituzioni: è una testimonianza ben diversa da quella fatta nel 1815 dal Ghiliossi (cfr. *retro*, II.1)!

[9] « Il modo di procedere prescritto dalle Regie Costituzioni alli Consolati incontrerebbe gravi ostacoli per mancanza di chi possa regolarmente tenere le giornaliere udienze sommarie (...) e per conseguenza i commercianti rimarrebbero privi di quella pronta e sommaria giustizia, che il Sovrano legislatore ebbe in mira di conservare ».

[10] Art. 20 cpc. Tale articolo riprendeva già, su testimonianza della Camera torinese, la « dichiarazione del 7 di aprile 1759 in questi termini: ' Dans le cas où la promesse aura été faite et la marchandise fournie, et celui où le payement aura été stipulé fait dans un certain lieu, ensquels cas, si la matière est consulaire, le defendeur pourra être

tre luoghi [11]. Altre proposte possono essere rilevanti, ma non significative, e tendono unicamente a porre rimedio alle sviste del 1822 [12], riguardando una più coerente competenza dei Consolati e una minima disciplina in tema di fallimento [13]. Infine viene la richiesta per snellire la procedura, come si voglia, pur che si faccia: « che per accelerare la decisione delle cause nanti li Consolati si adottino a riguardo della forma di procedere quelle variazioni, o nuovi regolamenti, che verranno giudicati più analoghi (*sic*!) e convenienti da que' Magistrati o Giureconsulti che il Governo stimerà di prescegliere per un così importante lavoro » [14].

La Camera non pretende che si torni allo *statu quo ante* 1822, poiché teme un accumulo di lavoro presso i Consolati [15]; non pretende neppure

assigné en la jurisdiction consulaire du dit lieu, encore que cette jurisdiction soit établie dans un baillage qui ne soit pas du domicile du defendeur ' ».

[11] Si trattava in pratica di permettere « all'attore di evocare il convenuto a sua voglia davanti il Tribunale di prefettura dove ha il suo domicilio, avanti di quello dove fu fatta la promessa e rimessa la merce, od avanti di quello nella cui giurisdizione il pagamento doveva seguire ». Ed è questa la prima richiesta, quella che probabilmente sta più a cuore alla Camera.

[12] La Camera di Commercio, per ... prudenza, non critica mai apertamente l'editto del 1822, ma si limita a richiedere, rispetto alla situazione di fatto, modifiche o integrazioni di una normativa che solo alcuni organi sabaudi si sforzavano a sostenere chiara e semplice.

[13] Si tratta della seconda, terza e quarta richiesta: la seconda auspica che le cause commerciali della circoscrizione dei Tribunali di prefettura di Torino, Nizza e Chambéry siano portate sempre innanzi ai rispettivi Consolati, « senza appello per i due primi, con appello al Senato », ove ammesso, per il terzo. Le due richieste successive riguardano il fallimento: salvo che nelle province in cui esistono i Consolati (ove restano questi i soli competenti), si chiede che i Tribunali di prefettura « facciano immediatamente procedere a tutti gli atti conservatori di assicurazione, descrizione e sigillamento a norma delle Regie Costituzioni », mentre per i casi penali procederanno all'arresto e riferiranno ai Senati, « dai quali si procurerà il componimento amichevole coi creditori » e si procederà penalmente (in tali due ultime ipotesi la competenza resta pertanto fissa nei Consolati). Come si può notare, si tratta di richieste puramente esplicative delle norme del 1822, poiché la *ratio* di queste ultime già era in tal senso, ed avrà buon gioco il Senato di Torino a far notare che la richiesta è per lo più inutile.

[14] C'è poi, rispetto alla procedura, un'istanza meramente contingente, e cioè « che frattanto nel Consolato di Torino vengano nominati due nuovi giudici legali fissi, e che dall'intiero Corpo di esso Magistrato si tengano due pubbliche udienze in caduna settimana, ed una almeno nei tempi di ferie ». Ciò indica ancora una volta che a Torino la Camera di commercio locale si preoccupa soprattutto della paralisi, o notevole lentezza, della locale giustizia commerciale, dimostrando pertanto che anche presso il Consolato torinese le cose non andavano tanto bene.

[15] Come si è appena detto, l'arretrato del Consolato torinese doveva essere notevole: la Camera si rese conto che richiedere il ritorno alla piena competenza dei Consolati senza un aumento di questi o del loro organico avrebbe comportato, nel momento in cui traffico e perciò controversie commerciali aumentavano, un rallentamento delle decisioni conseguente all'accumulo di lavoro.

provvedimenti radicali o particolarmente incisivi [16]; ma si accontenta di un funzionamento della giustizia commerciale in modo un po' meno caotico e lento [17]. Le sue richieste non sono per nulla fuori luogo, e se peccano, peccano certo per difetto [18].

Il Governo, ricevuta la « rappresentanza », prepara un progetto di legge in quattro articoli che dovrebbe corrispondere a quanto chiede la Camera torinese, riconoscendo così la fondatezza delle sue richieste circa la citazione del convenuto (art. 1), la competenza dei Consolati estesa a tutta la provincia (artt. 2-4) e circa il problema dei fallimenti (artt. 3-4). Il progetto governativo non contiene invece nulla sulla richiesta della Camera torinese di accelerare la procedura [19].

[16] Viene anzi il dubbio che i due veri argomenti che interessavano la Camera fossero il primo e l'ultimo, cioè la pluralità di luoghi ove poter citare il debitore in materia commerciale e lo snellimento o acceleramento della procedura. Gli altri due (competenza ampliata per i Consolati alla loro provincia e per i Tribunali di prefettura nei fallimenti) erano già attuabili con un'interpretazione estensiva dell'editto del 1822, senza necessità di nuovi espressi interventi normativi, come farà notare il Senato di Piemonte. Si deve peraltro dire che le diversità d'interpretazione dello stesso editto giustificano la presa di posizione della Camera, alla quale non interessava se ci fosse necessità di un nuovo testo normativo o fossero sufficienti istruzioni ministeriali, ma premeva che le soluzioni fossero quelle da lei auspicate.

[17] Da più parti sono documentate la lentezza e la disorganicità della giurisdizione commerciale: oltre alle lamentele della stessa Camera, possiamo fra l'altro ricordare le osservazioni dell'Avvocato fiscale presso il Consolato di Torino (cfr. *retro,* IV.2 nota 17) e le polemiche in corso circa il Consolato di Chambéry (cfr. *infra,* note 33-41), nonché le testimonianze di uomini del secolo scorso quali lo Sclopis e il Dionisotti.

[18] La Camera d'agricoltura e commercio di Torino si accontenta infatti di modificazioni certo non strutturali della situazione esistente, quasi che ad essa non stessero a cuore (come si vedrà pochi anni dopo) i maggiori riconoscimenti a favore dei commercianti insiti nella realizzazione dei Tribunali di Commercio di modello francese (o anche misti), e come con maggior coraggio da anni aveva già fatto presente la Camera di commercio di Genova.

[19] Ecco il testo del progetto ministeriale:

Art. 1. - Che nelle cause commerciali sia lecito all'attore di evocare il convenuto a sua voglia davanti il Tribunale di prefettura dove ha il suo domicilio, avanti di quello dove fu fatta la promessa e rimessa la merce, od avanti di quello nella cui giurisdizione il pagamento doveva seguire, salva sempre l'appellazione secondo il disposto dell'editto del 27 settembre 1822.

Art. 2. - Che la cognizione delle cause, le quali in seguito alla precedente disposizione dovrebbero essere portate avanti i Tribunali di prefettura di Torino, Nizza e Ciamberì sia attribuita rispettivamente ai Consolati di Torino, Nizza e Ciamberì, senza appello quanto ai primi due e salva appellazione al Senato, se vi è luogo, rispetto all'ultimo.

Art. 3. - Che nelle cause di fallimento i Tribunali di prefettura nelle provincie fuorché in quelle di residenza dei Consolati facciano immediatamente procedere a tutti gli atti conservatori di assicurazione, descrizione e sigillamento a norma delle generali costituzioni; ed in caso d'indizii di dolo e di frode, all'arresto personale dei falliti,

Il progetto è inviato con sollecitudine ai Primi Presidenti ed agli Avvocati Fiscali Generali dei Senati di Piemonte, Savoia e Nizza [20], che rispondono anch'essi con una certa sollecitudine [21]. Tali risposte sono studiate e messe a confronto col progetto ancora presso la Segreteria degli interni nello stesso anno 1826 [22].

Mentre Primo Presidente ed Avvocato fiscale generale presso il Senato di Piemonte [23] si dimostrano contrari al progetto, considerandolo inutile e intempestivo [24] dato che — secondo loro — l'editto del 1822 ha già risolto a dovere i problemi ripresi nel progetto [25], quelli di Nizza e di Savoia [26]

per riferirne ai Consolati, dai quali si procurerà il componimento amichevole coi creditori, non ritardato, secondo i casi, il criminale procedimento contro i delinquenti.

Art. 4. - Che nelle Provincie, dove risiedono i Consolati, le attribuzioni loro riferite nei casi di fallimenti dalle Generali Costituzioni continueranno ad essere pienamente in vigore.

[20] Ciò si deduce dalle risposte pervenute. Tutto l'incartamento è in A.S.To., *Sez. I*, Mat. Comm., Commercio, Cat. I, m. 4 da ordinare, anno 1830.

[21] La risposta del Gloria (Primo Presidente del Senato di Savoia) da Chambéry è datata 26 maggio 1826, ed è l'ultima in ordine di tempo. La prima è quella del Peyretti di Condove (Primo Presidente del Senato di Nizza) da Nizza (del 10 aprile), seguita da quella del Montiglio (Primo Presidente del Senato di Piemonte) da Torino (del 21 aprile). Tutte e tre le risposte, con commenti e nuove proposte si sono conservate nello stesso fondo testé citato. È interessante notare che le risposte si limitano a trattare degli argomenti contenuti nel progetto e non introducono altre proposte di riforma. Il Governo aveva chiesto pure un parere più lato, ma il Peyretti fa notare che allo stato attuale della legislazione ulteriori apprezzamenti paiono intempestivi ed inutili, « salvoché si introduca per gli affari commerciali un metodo del tutto nuovo di procedimento, ciò che per ora non pare essere nell'intenzione del governo ». Ed è una presa di posizione significativa.

[22] Ciò si deduce da una memoria anonima, di discreto interesse, che risulta redatta a Torino nell'ambiente della Segreteria degli interni, e che sintetizza i punti di vista emersi sui singoli articoli del progetto dalle diverse risposte: essa è conservata con tutto l'incartamento nel già citato fondo dell'Archivio di Stato di Torino.

[23] Come noto, Primo Presidente del Senato di Piemonte è in questo momento Luigi Montiglio di Villanova, mentre Avvocato fiscale generale è Ludovico Pinelli. Il parere è dato personalmente, come la richiesta esigeva, ma nulla esclude che questi avessero sentito pure le opinioni di altri Senatori.

[24] Secondo questi magistrati gli articoli esaminati dicono esplicitamente cose che si desumono dalla normale interpretazione della legge: non è quindi necessario appesantire la normativa esistente con disposizioni sovrabbondanti. In effetti la risposta è piuttosto sbrigativa, e non scende nemmeno nei particolari per dimostrare la tesi sostenuta, specie per quanto riguarda gli artt. 2-4. Circa l'art. 1 si fa presente che il diritto comune dispone già così: esso pare perciò inutile ed inopportuno. Non si vuole quindi ammettere che è proprio il diritto comune a non prevedere una simile disposizione!

[25] Riguardo alla competenza del Consolato su tutta la provincia ed a quella dei Tribunali di Prefettura in tema di fallimento, i magistrati torinesi sono dell'idea che si devono già interpretare le norme del 1822 proprio nel senso richiesto dalla Camera di commercio: sarà perciò al massimo necessario richiamare i Tribunali di prefettura affinché « si uniformino scrupolosamente » a tali norme, cioè all'interpretazione che

gli sono sfavorevoli, perché rilevano che viene a chiarire punti dubbi od oscuri ed a migliorare la legislazione in corso a vantaggio del commercio [27], pur accennandosi dalla Savoia alla convenienza di modificare due articoli del progetto [28].

Solo presso il Senato di Piemonte la richiesta della Camera di agricoltura e commercio di Torino non è quindi accolta con favore [29], e quasi

di esse dà il Senato di Piemonte. Può anche sorgere il dubbio, peraltro non comprovabile allo stato attuale delle nostre conoscenze, che la risposta sia dettata non tanto da sfavore o da preconcetti verso le richieste o la giurisdizione commerciale, quanto piuttosto dalla volontà di difendere la bontà del provvedimento del 1822, che doveva essere stato elaborato con ogni probabilità nell'ambiente del Senato di Piemonte.

[26] Primo Presidente del Senato di Nizza è Ludovico Agostino Peyretti di Condove, l'Avvocato fiscale generale è Claudio Passerin d'Entrèves; il Primo Presidente del Senato di Savoia è Michele Gloria, l'Avvocato fiscale generale Giuseppe Bernardo Falquet.

[27] Nel complesso le risposte pervenute sia da Nizza che da Chambéry sono favorevoli. Ne restano gli originali nello stesso fondo già citato, e pure una sintesi elaborata successivamente (cfr. nota 22). Soprattutto nella prima parte delle risposte, contenente l'indirizzo di politica legislativa da seguire, le risposte sono positive. Riguardo ai singoli articoli del progetto a volte consigliano pure qualche miglioramento. Riguardo all'art. 1, mentre dalla Savoia si è favorevoli, da Nizza si fa notare che esorbita « alcun poco (...) dal diritto comune », ma si conclude poi che se ne consiglia l'adozione. All'art. 2 sono favorevoli i magistrati consultati sia a Nizza che a Chambéry. Circa l'art. 3 sulle cause fallimentari dai Senati di Nizza e di Chambéry si fa notare, come da quello di Torino, che in effetti si tratta di una disciplina già implicita e quindi inutile; mentre però il Senato torinese è decisamente contrario, quello di Nizza propone modifiche tendenti a permettere agli stessi Prefetti quelle composizioni che il progetto prevede solo di competenza dei Consolati. Il Senato di Savoia invece pare contrario a tale articolo, e preferisce un'altra disposizione, che propone. Sull'art. 4 del progetto sono concordi sia Senato di Nizza che Senato di Chambéry.

[28] Il Gloria dalla Savoia condivide l'impostazione degli artt. 1, 2, 4 del progetto. Poiché è contrario all'art. 3 che vuole abolito, propone che l'art. 4 del progetto diventi art. 3, integrato da un altro comma: « Nelle altre provincie queste attribuzioni, compresa quella dell'interposizione del Prefetto per un amichevole accordo, apparterranno pure ai Tribunali di Prefettura, ben inteso, che portando il titolo del delitto pena maggiore del carcere debbasi dopo istrutto il processo rimandare la causa a quel Magistrato a cui si devolvono le appellazioni in materia commerciale a termini del § 18 del Regio editto del 27 settembre 1822 ». Integrato così l'art. 4 del progetto — divenuto art. 3 per la completa cancellazione dell'art. 3 del progetto (inutile secondo il Gloria) — il Senato di Savoia propone un altro articolo per « antivenire l'erronea interpretazione » che in materia commerciale tocchi all'« intiero Corpo » giudicante la decisione secondo il regolamento del 1822, ma in netto contrasto con le Regie Costituzioni, che devono essere considerate per ciò ancora in vigore, trattandosi di disciplina d'eccezione. Come si è visto, invece il Governo ha preferito l'interpretazione opposta, patrocinata dall'Avvocato Fiscale presso il Consolato di Torino (cfr. *retro*, IV.2 note 18 e 20), basata sull'art. 9 del regolamento del 1822, e non ha dato corso alla proposta del Gloria, che fra l'altro permetteva di snellire ed accelerare il procedimento.

[29] Tutta la risposta del Senato di Piemonte si rivela contraria al progetto, considerato inutile, in quanto intenderebbe dettare una disciplina già in vigore. Sia nel preambolo che nell'esame dei singoli articoli il Senato di Piemonte esprime solo giudizi negativi.

scarsamente approfondita, per non dire volutamente fraintesa [30]. Lo stesso Primo Segretario di Stato l'aveva nel complesso giudicata fondata, se aveva provveduto a far predisporre un progetto di quattro articoli, pur non innovando sulla procedura [31], progetto che aveva ancora fatto esaminare dopo le risposte dei supremi Magistrati [32]. Eppure ogni iniziativa a questo punto si ferma: per tutto il 1827 il progetto dorme.

Un'altra iniziativa, sempre in tema di giurisdizione commerciale, è stata nel frattempo presa dalla Camera d'agricoltura e commercio di Chambéry, per far fronte in Savoia al pessimo funzionamento della giustizia commerciale ed al contemporaneo buono sviluppo del commercio locale. Nel luglio 1826 essa [33], lamentando gli inconvenienti già esposti dalla « rappresentanza della Camera di commercio torinese » [34], non chiede innovazioni processuali

[30] Per la verità la risposta del Senato di Piemonte è piuttosto laconica, ed indica una scarsa volontà di approfondire l'argomento, al quale il Senato pare pregiudizialmente contrario. Esso infatti esamina in modo abbastanza sommario il solo art. 1 del progetto, sostenendo che è inutile proprio perché tale norma è già contenuta « nel diritto comune »: l'affermazione è invece palesemente errata, e non tiene conto che proprio per le citazioni in materia commerciale l'art. 1 vuole scostarsi dalla normale disciplina. Asserita su questa sola base la inutilità dell'art. 1, il Senato di Piemonte si richiama, per criticare gli altri tre articoli, alle « osservazioni già fatte » circa l'art. 1, senza voler approfondire il problema (e non si può certo pensare per incapacità, bensì per mancanza di volontà « politica »), giungendo al massimo (circa l'art. 3) ad invocare istruzioni governative che invitino i Prefetti ad applicare scrupolosamente la legislazione in corso, che non richiede integrazioni. Sorge il dubbio che l'aspirazione a difendere l'editto del 27 settembre 1822 porti a tanto.

[31] Delle richieste della Camera di Commercio torinese solo quella sulla procedura, ultima delle cinque, ma forse la più importante, non è accolta dal progetto ministeriale. In ogni caso la validità dell'intervento della Camera può essere valutato tenendo presente che quattro delle sue cinque proposte hanno messo in moto un *inter* normativo che, anche se arenatosi nel 1826 per la probabile notevole influenza del potente Senato di Piemonte, ha pur sempre portato alle patenti del 1828, che in buona parte ne recepiscono le istanze.

[32] Come già rilevato (cfr. *retro,* nota 22), ci è giunta una breve « memoria » anonima, elaborata in base alle risposte date dai magistrati interpellati sul progetto governativo, segno evidente che persisteva la volontà politica di portarlo a termine. Non sappiamo a quali cause, giunti a questo punto, sia da attribuire la stasi. Non si può certo escludere che un certo peso per insabbiare la pratica abbia avuto l'opposizione del Senato di Piemonte.

[33] Il 29 luglio 1826 la Camera approvò una relazione fatta dallo Chevallier circa il problema della giustizia commerciale in Savoia: il conte Loche inviò tutto al Primo Segretario di Stato. L'incartamento si conserva in A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., m. 4 da ordinare, anno 1830. Ivi in copia si trova anche il « rapport fait à la Chambre d'Agriculture de Savoie par M. Chevallier, sur la creation d'un tribunal de commerce ».

[34] L'analisi della situazione savoiarda non è molto dissimile da quella torinese, anche se per certi aspetti può diversificarsene. Pare interessante riprodurre i punti più significativi della relazione dello Chevallier, peraltro molto più sintetica di quella

per accelerare e migliorare la giustizia comerciale, ma propone piuttosto di mutare l'organo giurisdizionale, con l'istituzione di un Tribunale di Commercio [35]. Questo rappresenta, secondo la Camera savoiarda, « la mesure la plus utile au commerce du duché, ou plutôt le complément nécessaire de l'institution de la Chambre d'Agriculture et de Commerce », ed avrebbe dovuto essere attuato con rapidità: « si la creation de lois nouvelles que le commerce reclame entrainait la longueur, le tribunal pourrait être crée et exercer provisoirement d'après les lois existentes » [36].

Le lamentele per il funzionamento della giustizia commerciale in Savoia portarono ad una commissione di studio sui rimedi da prendere [37], commissione che di fronte alla gravità della situazione [38] propose qualche rimedio [39]

torinese: « Depuis lontems (*sic*!) le Commerce désirait un côde particulier de lois pour regler ses contestations, de la manière la plus sommaire. Il aimerait à voir siéger parmi ses juges des hommes versés dans les affaires, réunis à des jureconsultes, pour résoudre des questions que la loi ne saurait toujours prévoir. Le concurs des négocians est indispensable (...): la confiance est l'âme du commerce (...) », ed in tal modo è possibile veder sfruttati in loco capitali che altrimenti si sposterebbero in luoghi ove trovino maggiori possibilità. « Les longueurs des jugemens diminuent souvent la valeur des objets contestés (...): ces longueurs dégoutent l'étranger », come dimostrano alcuni casi esposti, da cui risultano la lentezza delle cause commerciali e le gravi conseguenze che ne derivano. È indispensabile aggiornarsi ai tempi, e seguire il « développement qu'ont pris le commerce et l'industrie ».

[35] Tale tribunale di commercio è però concepito espressamente come organo misto di giudici togati e commercianti: la richiesta è moderata e realistica. È significativo che la Camera savoiarda non cambi più opinione in proposito: persino decenni dopo, ai tempi della codificazione albertina, dalla Savoia partirà una richiesta di tal fatta, mentre da altre parti l'elemento commerciale, in specie a Torino e Genova, si batterà per organi composti tutti da commercianti (G. S. Pene Vidari, op. cit., pp. 65-78).

[36] Si pensa che la procedura da applicare non possa essere tipica dell'organo, legata alla sua struttura. Un tribunale di commercio può funzionare anche secondo la procedura commerciale in atto presso i Consolati; d'altronde in Savoia è la stessa procedura che un organo puramente giudiziario (quale Senato o Tribunale di prefettura) già applicata. È una testimonianza non indifferente contro le tesi che quindici anni dopo il Barbaroux propugnerà per sostenere la conservazione dei Consolati (G. S. Pene Vidari, op. cit., pp. 110-111).

[37] Da una lettera del D'Alessandry, Avvocato Fiscale Generale in Savoia, del 4 gennaio 1827 (esistente *ibidem*), si viene a sapere della esistenza di una Commissione (composta fra l'altro da questi, dal presidente della Camera d'Agricoltura e Commercio, dal Primo Presidente del Senato) che ha già esaminato il grave problema della lentezza delle cause commerciali, lentezza rilevante soprattutto presso il Consolato di Chambéry (e molto meno rimarchevole presso i Tribunali di Prefettura locali), causa di numerose lamentele savoiarde e straniere.

[38] Alla data del 1° dicembre 1826 erano ben 1860 le cause pendenti presso il Consolato di Chambéry! Mentre al di qua delle Alpi ci si lamentava soprattutto della giurisdizione commerciale affidata ai Tribunali di Prefettura, e si auspicava che in parte riprendesse piede la giurisdizione specializzata del Consolato, la particolare struttura, lentezza e svogliatezza del Consolato di Chambéry faceva addirittura ribaltare il pro-

e soprattutto invitò il Governo a far qualcosa, specie per le cause affidate al Consolato, ove più gravi erano l'arretrato e la lentezza [40]. Anche qui però fra proposte e contropoposte passò tutto il 1827, pur ribadendosi in ogni circostanza che era indifferibile qualche iniziativa, per non danneggiare lo sviluppo commerciale, favorito qui anche dal « mouvement manufacturier et industriel qui augmente » [41].

blema! Ciò indica come le istanze per un miglioramento della giustizia commerciale fossero soprattutto legate all'empirismo delle situazioni concrete, non dettate da principî rigidi di politica legislativa o da scelte ideologiche. Queste in ogni caso erano adattate sempre, nello Stato sabaudo, al funzionamento in concreto dell'amministrazione della giustizia.

[39] La lettera del gennaio 1827 del D'Alessandry comunica al Primo Segretario di Stato che la Commissione avrebbe pensato di proporre di sopprimere il Consolato di Chambéry, e di costituire una terza Sezione del locale Tribunale di Prefettura, in modo che annualmente una delle tre sezioni fosse designata a rotazione come giudice specializzato per le cause commerciali. Altra soluzione possibile, ma in subordine secondo la Commissione, avrebbe potuto essere quella di creare presso il Senato di Savoia una Camera consolare di tre membri che sostituisse il Consolato per la giurisdizione commerciale, sia per le cause ad esso affidate in primo grado che per quelle in appello dai Tribunali di Prefettura sopra le 300 lire (in questo caso per le cause superiori alle 2000 lire tale organo sarebbe stato composto di cinque membri, unendosi ai soliti altri due Senatori). In tal modo il Consolato di Chambéry sarebbe stato esautorato della competenza giurisdizionale ed avrebbe mantenuto solo quella amministrativa: in Savoia la giurisdizione commerciale sarebbe stata così affidata unicamente a giudici togati, in ogni grado del processo. Si tratta ancora una volta di una proposta in contrasto con le tendenze dell'epoca verso organi appositi, con la compartecipazione di commercianti, per la giustizia commerciale. Può peraltro darsi si tratti di provvedimento contingente e d'emergenza, dovuto al pessimo funzionamento del Consolato di Chambéry.

[40] Un'altra lettera (*ibidem*) del Falquet, Avvocato Fiscale Generale in Savoia, inviata da Chambéry a Torino l'11 giugno 1827, invita a prendere « quelques mesures » circa il Consolato di Chambéry, ove le ripetute malattie del giudice (accenno al sen. Gavet), la sua lentezza naturale, un certo lassismo hanno ormai paralizzato completamente l'organo. Pur sapendosi tutto ciò, da Torino non si fece ancora nulla, almeno circa i membri del Consolato locale, non immuni da critiche.

[41] Oltre alla testé citata lettera del Falquet, un'altra del D'Alessandry, di sei mesi successiva (del 14-XII-1827 esistente *ibidem*) indica lo stato della giurisdizione commerciale. Mentre per i tribunali periferici si è provveduto con una circolare a stimolare la rapidità dei giudizi commerciali (che peraltro non vanno poi tanto male), riguardo al Consolato non si riesce a far pressoché nulla, e si può solo pensare a togliergli alcune competenza ed organizzazione giudiziaria con provvedimenti normativi! Infatti, come preposte al Consolato: se è vero che, come dice la lettera del 14 dicembre, lo sviluppo commerciale ed industriale in atto ha congestionato l'attività del Consolato, è pur vero che in Chambéry le persone ad esso preposte sono completamente inefficienti, per salute e per altro, al punto che il D'Alessandry, dopo aver per tutto il 1827 sfumato le sue affermazioni, nel febbraio 1828 giungerà a lamentare che il Consolato rifiuti persino di comunicare il numero delle cause in corso, e si disinteressi completamente delle sollecitazioni che gli pervengono. L'inazione completa dei giudici (del Gavet!) rende « indispensable de prendre quelques mésures pourque ce tribunal existe en réalité »: esso è puramente un fantasma! Ormai nessuno si rivolge più ad esso, tanto è sicuro

4. Nel gennaio 1828 i due piani di riforma, quello per il miglioramento della disciplina del processo commerciale e quello per la riorganizzazione della giustizia commerciale in Savoia, si vengono intersecando, anche se per iniziative fra loro autonome.

L'8 gennaio, infatti, la Camera di commercio torinese, vista dimenticata la sua precedente « rappresentanza », su proposta di Luigi Melano [1] decide all'unanimità di rinnovare « supplichevoli istanze » per riproporre il problema, ricordando « gl'inconvenienti e gl'incagli d'ogni genere che i negozianti ebbero a soffrire nella spedizione delle loro cause presso i tribunali provinciali e conseguentemente nella riscossione dei loro crediti dopo la promulgazione del Regio Editto del 27 settembre 1822 », inconvenienti che « da quell'epoca in poi andarono ognora crescendo a danno del commercio », tanto che ora è necessario « un pronto ed efficace rimedio » [2].

A sua volta il progetto di riordinamento del Consolato di Chambéry, elaborato in Savoia, è stato messo a punto con la fine del 1827 [3], e prevede che la giurisdizione commerciale del Consolato locale sia affidata in Savoia ad una Sezione del Tribunale di Prefettura di Chambéry [4]. Tale progetto

di non ottenere risposta. La soluzione della rimozione dei giudici non è però neppure presa in considerazione (e parrebbe a noi la più semplice), ma si preferisce modificare competenza ed organizzazione giudiziaria con provvedimenti normativi! Infatti, come vedremo fra breve, nel gennaio 1828 è pronto un progetto di legge per il riordinamento delle competenze del Consolato di Chambéry, progetto al quale la corrispondenza esistente dimostra che già si era lavorato tra Chambéry e Torino nella seconda parte del 1827.

[1] A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Commercio, Cat. I, m. 4 da ordinare, anno 1830. La proposta del Melano, approvata il 10 gennaio dalla Camera, è inviata con lettera d'accompagnamento del Lascaris del 19 gennaio al Primo Segretario di Stato. (Il marchese Agostino Lascaris di Ventimiglia era il vicepresidente, essendo presiedente-nato l'Intendente generale, ma — come noto — era il vicepresidente l'elemento rappresentativo dell'organo).

[2] La Camera di Agricoltura e Commercio di Torino ribadisce quindi le sue « supplichevoli istanze », con tono particolarmente dolce, ma in modo fermo e preciso, lamentando inoltre che il decorso del tempo non solo non abbia portato miglioramenti, ma per l'inazione del Governo abbia causato ulteriori intralci e difficoltà a danno del commercio.

[3] Il progetto per il riordinamento del Consolato di Chambéry è preparato dall'Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Savoia, Ippolito d'Alessandry, ispirandosi ai principî già esposti nella lettera del 4 gennaio 1827, ed approvato dalla Commissione a suo tempo costituita (cfr. *retro*, IV.3 note 37-39). Il testo di tale progetto non è stato però sinora ritrovato.

[4] Cfr. *retro*, IV.3 nota 39. Si desume la sostanza del progetto dalla successiva risposta della Segreteria di Stato, che in data 16 gennaio (nel testo 1827, ma più esattamente 1828?) dichiara di aver ricevuto il progetto: la previsione di una Sessione speciale del Tribunale di Prefettura di Chambéry per le cause commerciali è, secondo la Segreteria

di originale o di nuovo, e neppure alcunché di organico: l'unica sua attività è stata quella di fondere parte delle richieste torinesi e savoiarde, facendo un *collage* di progetti fra loro profondamente diversi, ed unendo disposizioni di carattere generale con provvedimenti decisamente settoriali [10].

L'art. 1 ed il primo comma dell'art. 2 dell'editto corrispondono agli artt. 1 e 4 del progetto a suo tempo elaborato in base alle richieste della Camera di commercio torinese, e prevedono — come si è visto — la possibilità per l'attore di scegliere fra tre fori, nonché il ritorno per le province di Torino e Nizza alle competenze dei Consolati previste dalle Regie Costituzioni [11]. Il secondo comma dell'art. 2 e l'art. 3 riprendono le proposte del Gloria ad integrazione dello stesso progetto, scostandosene solo nella forma [12], e precisano perciò la competenza dei Prefetti per le province ove mancano i Consolati, sia per i fallimenti che per altro. Gli artt. 4-5 riguardano il Consolato di Chambéry e seguono l'impostazione del primo progetto predisposto dal D'Alessandry, dichiarando competente per le cause commerciali il Tribunale di prefettura anziché il Consolato di Chambéry e prevedendo che l'appello sia portato davanti al Senato [13].

L'editto del 29 febbraio subisce ancora alcune traversie. Il Senato di

nelle cause di mercatura e di commercio », non fa che riparare ad alcuni — e nemmeno dei maggiori — dei guasti delle innovazioni del 1822, chiarendo una volta per tutte le competenze in materia di fallimenti (art. 2) e l'attività del Prefetto del Tribunale di prefettura non implicanti intervento collegiale dell'organo (art. 3). Oltre questi due interventi interpretativi, l'adesione alle richieste delle Camere di commercio si limita a riconoscere la pluralità di foro (art. 1) secondo le aspettative della Camera torinese ed a ristrutturare il Consolato di Chambéry secondo le richieste savoiarde (artt. 4-5) ma scostandosene quanto alla soluzione concreta.

[10] Il progetto torinese aspirava ad avere valore generale; quello savoiardo trattava unicamente della situazione di Chambéry. L'estensione delle competenze dei Consolati, accettata secondo le proposte torinesi per Torino e Nizza, trova un limite nella disciplina speciale dettata per quello di Chambéry, ispirata dalla necessità di trovare una soluzione onorevole ad una pura disfunzione locale. I due progetti camerali inoltre si basavano su principî di diversa politica legislativa, visti alla luce delle aspirazioni concrete delle due piazze commerciali. Sarebbe forse stato meglio lasciare autonomi entrambi i progetti, e promulgare due editti. Se ne fece invece uno solo, contenente parti dell'uno e dell'altro progetto: non solo furono accostati due progetti diversi nei presupposti e negli obiettivi, ma i ' tagli ' operati su entrambi resero ancora meno omogenea la disciplina dell'editto.

[11] Cfr. *retro*, IV.3. Significativo può essere solo l'accoglimento della pluralità di fori competenti, su modello genovese e francese, contenuto nell'art. 1: significativo anche perché si tratta di un principio di applicazione generale, a differenza della restante disciplina dell'editto. L'estensione della competenza consolare attuata dall'art. 2 riguarda unicamente la materia fallimentare.

[12] Cfr. *retro*, IV.3, nota 28.

[13] Cfr. *retro*, IV.3, nota 39 e IV.4., note 3-6.

Genova, infatti, in seguito alle osservazioni dell'Avvocato Generale, ne rinvia l'interinazione in attesa che i suoi dubbi siano sciolti dalla Segreteria di Stato [14]. Questa, riesaminando il testo dell'editto, ammette che esistono due gravi errori, uno nell'art. 3 [15] ed uno nella traduzione francese [16], e deve pertanto farne correggere la forma. Il Senato di Genova vede riconosciute le sue osservazioni circa gli errori macroscopici di forma [17], e — dopo gli altri Senati — interina l'editto con il 31 marzo 1828 [18]. L'editto può così essere finalmente pubblicato il 7 aprile 1828 [19].

[14] A.S.To., *Sez. I*, Mat. Econ., Comm., Cat. I, m. 4 da ordinare. Il 22 marzo il Borelli, Presidente reggente del Senato di Genova, porta a conoscenza della Segreteria di Stato che l'Avvocato Generale « ha fatto alcune osservazioni, le quali sono sembrate abbastanza notevoli per meritare di essere sottoposte alla considerazione di V. S. Ill.ma », e che in conseguenza il Senato nella sua « sessione generale in data odierna » ha deliberato che prima di procedere all'interinazione si chiedessero chiarimenti a Torino. Le osservazioni genovesi non sono di poco conto, e vertono sia sulla forma che sulla sostanza del provvedimento.

[15] Lo stesso Primo segretario di Stato, scrivendo il 28 marzo all'Avvocato Fiscale Generale di Savoia, ammette che « corse un errore nella copia delle Regie Patenti » inviate ai Senati per l'interinazione, poiché nell'art. 3 è scritto « e di quelle in cui non è », mentre « vuolsi leggere invece 'e di quelle in cui è' ». La svista è stata puramente formale, ma il senso dell'editto — nel frattempo interinato da ben quattro organi secondo forma errata! — in questo punto era addirittura opposto.

[16] Sin dal 15 marzo 1828 l'Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Chambéry, nel comunicare l'interinazione dell'editto, proponeva ne fosse pure redatto ufficialmente un testo in francese, per favorirne la conoscenza agli stranieri operanti nella piazza. Il 24 marzo lo stesso magistrato inviava a Torino una proposta di testo a fronte italiano e francese. Il 28 marzo il Roget de Chalex (cfr. nota 15) rispondeva che la traduzione francese andava bene, tranne che in un punto, ove si era introdotto un errore, e invitava a correggere sia il già citato art. 3 sia il testo in francese. L'Avvocato Fiscale Generale di Savoia comunicava tre giorni dopo, il 31 marzo, che tali correzioni erano state fatte e che pertanto per quanto concerneva il Senato di Savoia tutto poteva dirsi regolare e concluso.

[17] A causa di un « non » di troppo, l'art. 3 dell'editto veniva a dire il contrario di quanto doveva!

[18] Il Senato di Piemonte e la Camera dei conti avevano già interinato l'editto il 7 marzo, il Senato di Savoia il 12, quello di Nizza il 17; l'opposizione all'interinazione del Senato di Genova interruppe il viaggio del testo ufficiale, ma non portò — anche dopo la variante di forma dell'art. 3 — a una nuova interinazione presso gli organi che già vi avevano provveduto: come è documentato per il Senato di Savoia, questi provvidero direttamente a correggere il testo dell'art. 3, e tutto finì lì (lettera del 28-III del Primo Segretario di Stato e risposta del 31-III dell'Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Savoia). Il testo corretto fu invece in tale forma interinato il 31 marzo dal Senato di Genova (lettera di tal giorno del Borelli alla Segreteria di Stato). Le date delle interinazioni compaiono pure nella citata raccolta del Davico e Picco (*Raccolta dei regi editti...* cit., p. 122).

[19] A tale scopo il 5 aprile l'Avvocato Fiscale Generale predispose per la pubblicazione 20 esemplari dell'editto con testo a fronte, di cui uno resta nel già citato mazzo 4 (da ordinare) dell'Archivio di Stato di Torino.

Le traversie circa la forma dell'editto non devono però far pensare che tutto (e non è poco!) si esaurisse con la sua pubblicazione. Il 22 marzo il Senato di Genova aveva già fatto presente, con le osservazioni sulla forma, gravi perplessità circa la sostanza dell'editto e la sua possibilità di integrarsi con la normativa vigente [20], non riuscendo peraltro a convincere il Governo a ritirarne il testo. Anche dalla Savoia sin dal 13 marzo il d'Alessandry, accusando ricevuta dell'editto, faceva presente al Primo Segretario di Stato che non poteva esimersi « d'observer a V. E. que les nouvelles attributions conférées au Tribunal de Prefecture de cette ville vont nécessairement compliquer et retarder la marche des affaires » a causa dell'esiguo numero di giudici dell'organo, e si chiedeva successivamente quali competenze restassero al Consolato di Chambéry, anche solo in sede amministrativa [21].

I timori manifestati si rivelarono ben presto fondati, e sappiamo di specifiche richieste d'interpretazione autentica o di soluzione di dubbi inoltrate al Ministero degli Interni — di fronte a casi concreti già manifestatisi — da parte del Consolato di Torino [22], del Prefetto di Oneglia [23], del

[20] A.S.To., *Sez. I*, Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 4 da ordinare. Le osservazioni, adottate dal Senato nella seduta del 22 marzo, riguardavano soprattutto gli artt. 2-3 ed i due punti della competenza dei diversi organi giudicanti e dell'applicabilità dei codici francesi o della disciplina sabauda. Ne erano interessate le Prefetture di Bobbio, Finale e Sarzana (ove mancava il Tribunale di Commercio) e le località ora sotto il Senato di Genova ma non facenti parte un tempo del ducato di Genova (Loano, Cairo, Serravalle, Bobbio) e viceversa (province di Albenga e del Levante). Altra difficoltà riguardava l'appello, per il quale non era chiaro se fosse sempre competente il Senato di Genova, oppure a volte (per le terre un tempo sotto la sua giurisdizione) il Consolato di Torino. Inoltre, se l'editto era un semplice complemento dell'art. 18 R. E. 27-IX-1822, allora ne era esclusa l'applicazione ove era ancora in vigore il codice di commercio « per ora e fino a tanto che piaccia a S. M. per un nuovo suo desideratissimo benefizio d'introdurre in tutti i suoi Stati una legislazione uniforme ». Ma ciò non era sicuro, ed il Senato genovese richiedeva che fosse lo stesso editto a precisarlo espressamente, e formulava già le frasi da aggiungere.

[21] A.S.To., *ibidem*. Alla lettera del 13 marzo, infatti il d'Alessandry faceva seguire un'altra lettera l'8 luglio, ed un'altra ancora il 30 agosto: in queste due ultime venivano esposti i dubbi circa la competenza amministrativa del Consolato di Chambéry.

[22] A.S.To., *ibidem*. In data 17 aprile il Consolato di Torino esponeva alcuni dubbi di diritto transitorio legati alla sua competenza in materia fallimentare ed a quella prevista dall'art. 2 dell'editto.

[23] A.S.To., *ibidem*, mazzi 3 e 4 da ordinare. Un primo gruppo di quesiti legati a casi pratici si trova nel mazzo 3 (entro la camicia dell'anno 1828) ed è contenuto nelle lettere del prefetto Celesia in data 16 aprile e 25 agosto, che li ribadisce ancora il 9 settembre. Un secondo gruppo di quesiti si trova nel m. 4 (entro la camicia dell'anno 1830) ed è esposto dall'assessore Bresca in data 5 maggio; per rispondere a questi si sente l'Avvocato fiscale generale presso il Senato di Nizza, che risponde il 22 maggio.

Senato di Nizza [24] e del Senato di Genova [25] nel breve volgere del periodo aprile-luglio 1828.

Nel maggio 1828, frattanto, il Senato di Genova tramite il Presidente reggente Borelli aveva ribadito le sue precedenti pesanti critiche per il cattivo coordinamento dell'editto con la diversa disciplina esistente nelle varie terre del Genovesato e con l'art. 18 del R. E. 27-IX-1822, ed aveva proposto almeno un'interpretazione autentica sulla propria competenza e sulla normativa da applicare, i cui principî ispiratori avrebbero potuto essere poi estesi anche ad altre terre sabaude [26]. Di fronte all'insorgere, in concreto, di alcuni dei problemi temuti dal Senato di Genova, il 18 agosto fu esposta al sovrano la necessità di « soluzione di dubbi tanto per rispetto alla competenza che per quello delle leggi da applicarsi » in materia, con le proposte formulate dal Borelli [27]. Nella riunione, sentita la relazione ministeriale, « Sua Maestà approva come è proposto », e pertanto il 20 agosto la Segreteria di Stato comunicò l'interpretazione autentica ai Senati di Nizza e Genova, interessati alla soluzione di tali dubbi [28].

[24] In data 7 giugno il Peyretti propone « qualche sovrano provvedimento » per evitare interpretazioni diverse dell'editto, a causa dei problemi connessi alla sua applicazione a terre con diritto sostanziale diverso da parte di uno stesso organo, ed espone i suoi dubbi (A.S.To., *ibidem*, m. 4 da ordinare).

[25] A.S.To., *ibidem*: il 9 luglio il Borelli comunica da Genova che un Tribunale della sua circoscrizione ha uno dei problemi da lui esposti nelle precedenti lettere del 22 marzo e 18 maggio, e che non sa come risolverlo e chiede pertanto istruzioni al Governo.

[26] Dopo aver esposto con fine ragionamento le argomentazioni a favore della sua interpretazione, il Borelli così sintetizzava le soluzioni da adottare con l'interpretazione autentica: 1) per tutti i Paesi staccati dall'antica giurisdizione del Senato di Piemonte e formanti parte delle Province di Albenga, Savona, Novi e Bobbio la giurisdizione criminale in materia di commercio appartiene al Senato di Genova; 2) per gli stessi la giurisdizione civile in prima istanza spetta ai Tribunali di Prefettura e di Commercio della Provincia ed in appello al Senato di Genova; 3) per queste terre si applica sempre, in primo e secondo grado, la normativa sabauda e non i codici francesi. Il Borelli proponeva pure che le stesse soluzioni fossero adottate per le terre soggette al Senato di Nizza che si trovassero nelle stesse condizioni (A.S.To., *ibidem*).

[27] A.S.To., *ibidem*, con la relazione al re e tutta l'istruzione del problema a lui sottoposto.

[28] A.S.To., *ibidem*. Il 23 agosto da Nizza il Peyretti esponeva i suoi dubbi che l'interpretazione autentica per i problemi del Senato di Genova risolvesse opportunamente i casi di competenza del Senato di Nizza (cioè di San Remo ed Oneglia) e dichiarava più prudente scostarsene. Il 24 agosto il Borelli da Genova trovava nel testo dell'interpretazione autentica un *lapsus calami* (« Piemonte » per « Genova ») ed otteneva poi il consenso a ritenerlo tale; il 6 settembre lo Spitalieri di Cessole comunicava di avere diramato ai giudici minori le istruzioni ministeriali.

Neppure l'intervento del re dell'agosto chiuse i problemi d'interpretazione aperti dallo sfortunato editto del 29 febbraio: ancora da Oneglia il Prefetto Celesia era dubbioso sull'interpretazione da seguire [29], ed alla fine il Ferrari di Castelnuovo lo invitava da Nizza a decidere senza ulteriori rinvii, ignorando in pratica le istruzioni regie, dettate per la sola Genova [30].

Il difetto principale dell'editto, oltre la sua formulazione infelice, stava infatti nell'essersi sovrapposto a tutta una serie di provvedimenti settoriali e transitori, e nell'indirizzarsi a terre già sabaude e genovesi, in cui — dopo la redistribuzione territoriale operata nel 1822 con le nuove circoscrizioni — il diritto sabaudo e quello francese vigevano uno accanto all'altro e dovevano essere fatti valere da uno stesso organo, a seconda delle terre a cui si riferissero l'azione o i soggetti. I provvedimenti settoriali venivano così ad accrescere comunque l'intrico di diritti già esistente, e potevano essere sostituiti solo da soluzioni radicalmente nuove, che abrogassero le difformità in atto. Proprio a proposito dei nostri problemi, nel giugno 1828 il Peyretti si lasciava andare con la Segreteria di Stato ad uno sfogo dettato dalla sua esperienza diretta [31]: « la difformità essenziale, che rimane, e che pur si dovrebbe una volta far scomparire, sta nella diversità di legislazione tuttora sussistente sia per le cause di commercio sia per gli atti civili » in terre già sabaude e già genovesi, ormai unificate sotto la competenza degli stessi organi. Si poteva discutere della bontà di un'interpretazione o di un'altra, di un provvedimento o di un altro, ma il problema di fondo restava, ed era quello improcrastinabile di una nuova normativa organica ed uniforme, anche perché i provvedimenti del 1814-15 erano stati concepiti come transitori, e « sono da quell'epoca trascorsi ormai 13 anni e tempo sarebbe che

[29] A.S.To., *ibidem,* m. 3 (anno 1828): lettera del 9 settembre, con cui il Celesia si dimostra perplesso ad usare nel caso concreto l'interpretazione autentica data nell'agosto dal re per le terre soggette alla competenza del Senato di Genova.

[30] A.S.To., *ibidem.* Il Ferrari di Castelnuovo faceva presente il 18 dicembre che il caso doveva essere risolto, e che casomai — se le parti non si fossero ritenute soddisfatte — avrebbe poi provveduto in appello il Consolato di Nizza a correggere un'interpretazione non opportuna.

[31] La posizione del Peyretti non pare dettata né da propositi di assoggettamento di tutte le terre sabaude alle Regie Costituzioni né dall'aspirazione a vedere introdotti *tout court* i codici francesi innovatori: sembra unicamente lo sfogo di un pratico, giurista di professione, stanco di veder applicati promiscuamente due diritti sostanziali diversi e di veder sorgere problemi e dubbi sostanziali e processuali per l'inattività e l'inefficienza del Governo in campo legislativo.

una legislazione uniforme reggesse il Ducato di Genova e gli antichi Stati di Sua Maestà » [32].

Se l'editto del 29 febbraio 1828 aveva ulteriormente complicato la situazione lamentata nel gennaio dalla Camera d'agricoltura e commercio di Torino, non era riuscito neppure a risolvere definitivamente i problemi segnalati nello stesso mese da quella di Chambéry: il re dovette nuovamente essere informato della situazione locale, e finalmente le lettere patenti del 28 ottobre posero argine al disservizio del Consolato di Chambéry anche per la parte amministrativa ed economica, trasferendone le funzioni al Secondo Presidente del Senato di Savoia e giubilandone il Capo, senatore Gavet [33].

I provvedimenti del 1828 sono significativi dell'incapacità del Governo di riorganizzare la nostra materia con iniziative settoriali, o — meglio — dell'impossibilità ormai di risolvere o sanare la situazione con provvedimenti disorganici o specifici. La necessità di una nuova disciplina completa ed omogenea per tutto lo Stato, quale si sarebbe potuta risolvere con la codificazione, era già sentita non solo da alcuni elementi della classe politica subalpina, ma anche da alcuni magistrati, come l'unica soluzione seria per risolvere i problemi posti dalla pratica, senza che ciò implicasse particolari scelte ideologiche. Ma l'insensibilità del Governo nei confronti di tali richieste era ancora completa.

L'aspirazione del Governo del periodo di Carlo Felice di intervenire con prudenza, e di provvedere solo ove e quando non indifferibile si nota spesso nel nostro campo, ed è riscontrabile non solo nella lentezza con cui si accondiscese alle istanze delle Camere di commercio con un provvedimento

[32] A.S.To., *ibidem,* m. 4 (lettera da Nizza del Peyretti del 7 giugno 1828). Lo stesso concetto, anche se in modo più sfumato, era stato esposto dal Borelli per conto del Senato di Genova nel marzo 1822 (cfr. *retro,* nota 20).

[33] A.S.To., *Sez. I,* Mat. econ., Comm., Cat. I, m. 4 da ordinare. Già l'8 luglio si chiedeva da Chambéry quali competenze restassero al locale Consolato, e la richiesta era ribadita il 30 agosto. La Segreteria di Stato decise allora di riferire con la solita relazione al re, facendo presente « essere ancora per lo migliore di sopprimere anche per l'amministrativo e l'economico quell'ufficio, assegnando quelle incombenze al Secondo Presidente del Senato di Savoia » e provvedere alla giubilazione del Sen. Gavet per raggiunti limiti di età (con lo stesso stipendio di 900 lire). Il Sovrano approvò. Le patenti regie sono edite nella *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il re di Sardegna,* vol. XVIII (Torino 1846), n. 2181, pp. 305-07. Una copia, originale, è pure in A.S.To., *ibidem,* m. 3 da ordinare (1828).

diverso da quello richiesto, ma anche nel diniego dato proprio in questi anni alla costituzione di un Tribunale di Commercio a La Spezia [34].

Per il momento il mondo economico e commerciale nello Stato sabaudo, nonostante un certo fermento genovese, è ancora abbastanza lontano dalle posizioni « che contano » (basta vedere la composizione delle Camere d'agricoltura e commercio). Se può, rafforza le sue posizioni economiche, ma non richiede ancora con insistenza riconoscimenti nel campo giurisdizionale e considera un fatto positivo la realizzazione delle Camere di commercio. Sarebbe toccato all'*élite* dirigente, come nel caso del Balbo, prevenire ed interpretare certe aspettative, ma nel periodo del regno di Carlo Felice non si imboccò certo la strada riformatrice, anche se moderata. Il lavoro pertanto già abbondantemente iniziato negli anni anteriori restò fermo, o fu lasciato morire.

CONCLUSIONE

Tra il 1814 ed il 1830, nonostante i numerosi progetti, non si concluse in concreto nulla (o quasi) di nuovo per il diritto e la giurisdizione commerciale. Le diverse proposte finirono per annullarsi reciprocamente, e via via le pressioni di chi non condivideva un progetto prevalsero sulle proposte innovatrici: in attesa del meglio si finì col non fare nulla.

Se nei primi anni della Restaurazione l'elemento commerciale può già dirsi contento di essere nel complesso riuscito (specie in Liguria) a resistere contro i progetti del Governo a lui sfavorevoli, col 1819 la situazione tende a cambiare: i progetti elaborati tengono già conto in discreta misura delle richieste del mondo commerciale, anche se in modo non uniforme, e delle esigenze manifestate dal *milieu* imprenditoriale genovese. Dal 1819 in poi assistiamo perciò ad un ribaltarsi della situazione: saranno gli elementi contrari a maggiori riconoscimenti all'elemento commerciale ad opporsi a

[34] A.S.To., *ibidem,* m. 3 da ordinare (anni 1828-29). La supplica, del 17 maggio 1828, fatta al sovrano dall'amministrazione comunale di Spezia, dopo una precisa istruzione, non fu accolta perché risultò che dal gennaio 1823 in poi il Tribunale di Prefettura di Sarzana era stato investito di sole 47 cause con attori commercianti spezzini, ed inoltre che in Spezia erano domiciliati solo 17 negozianti, di cui due soli effettivamente tali. Fu facile perciò al Governo non dar seguito alla richiesta. Egual seguito negativo, dieci anni dopo, ebbe analoga istanza presentata dalla città di Vigevano, nonostante il clima già parzialmente diverso (A.S.To., *ibidem,* m. 5 da ordinare, anni 1838-39).

propositi di cambiamenti nel campo della giurisdizione commerciale.

Nello Stato sabaudo i fieri propositi di « restaurazione » del 1814-15 cedono via via il posto a timidi progetti di aggiornamento, di fronte all'impossibilità di ritornare *tout court* al passato: le idee non sono certo quelle « rivoluzionarie », ed i chiamati a realizzarle fanno parte dei fedeli servitori della dinastia. Ma negli elementi più « aperti » si fa strada l'idea che è antistorico voler gettare un semplice colpo di spugna sul passato. I programmi di un Cerruti sono forse all'inizio volutamente inconsistenti, ma i suoi collaboratori nelle « Commissioni » si applicano con impegno per giungere a soluzioni concrete di razionalizzazione, aggiornamento ed omogeneità della legislazione sabauda, se non proprio ancora alla codificazione.

I propositi innovatori trovano nuovo impulso e conforto con l'avvento di Prospero Balbo alla Segreteria di Stato e con la conclamata aspirazione di questi di provvedere ad un aggiornamento delle strutture statali tramite la riforma legislativa. In effetti la sua opera è meno incisiva di quanto ci si potesse attendere: se ne è sempre vista la causa nelle pesanti resistenze incontrate da parte degli elementi più chiusi e conservatori, ma non deve forse essere trascurato un certo timore del Primo Segretario di Stato di fronte alle scelte decisive. La progettata riforma generale dell'ordinamento cede il posto alla sola riforma dell'ordinamento giudiziario, anche se prioritaria; questa, a sua volta, va a rilento in discussioni continue, e le aspettative dei riformatori si tingono mano a mano di pessimismo. Non è questa la sede per riaprire il riesame della problematica del 1820-21 già auspicato poco tempo fa da Narciso Nada; ma è innegabile che, se non possono essere ignorate la posizione del re o le opposizioni dei fautori dell'immobilismo, al fallimento del Balbo possono aver contribuito notevolmente i suoi tentennamenti nella riforma della legislazione, primo passo da lui stesso previsto per la riforma dell'ordinamento statale.

Il periodo di Carlo Felice per la nostra materia non presenta nulla di nuovo, dopo il fermento del 1819-20, e vede giungere a conclusione — ma con significativi cambiamenti — la riforma sola dell'ordinamento giudiziario, ormai indilazionabile. Salvo che per ciò, il decennio si caratterizza unicamente in seguito ai tentativi, destinati a fallimento perché operati in una situazione da rivedere completamente, di porre rimedio alle critiche più appariscenti.

La situazione di stallo si protrae sino alla salita al trono di Carlo Alberto,

ed ai suoi propositi di riforma generale della legislazione per l'introduzione del sistema del diritto codificato. Ma, come si è già notato alcuni anni fa, nel nostro settore i cambiamenti avvengono in modo molto lento: il codice di commercio è pronto solo con il 1842 (un primo progetto è già della fine del 1831!), ed all'ultimo momento le preoccupazioni ed i ripensamenti del Barbaroux rinviano *sine die* con un provvedimento d'eccezione la costituzione in concreto dei tribunali commerciali. Nello Stato sabaudo dell'epoca le pressioni dell'elemento commerciale, se potevano riuscire a far naufragare una riforma ad esso contraria, non avevano ancora la forza di ottenerne una favorevole, contro le opposizioni del ceto forense, dei magistrati, del mondo legato alla terra.

Nello Stato sabaudo della Restaurazione i problemi del mondo e del diritto commerciale non sono fra i più considerati, e le istanze genovesi non sono del tutto trascurate solo per ragioni di politica interna ed internazionale: siamo ben distanti dallo sviluppo coevo del vicino commercio francese od austriaco, e pure dall'interesse del mondo politico subalpino dell'epoca cavourriana. La scarsa applicazione, ed anzi il continuo rinvio per l'aggiornamento legislativo della nostra materia e per i problemi della giustizia commerciale sono quindi sintomatici di un fenomeno generale.

Per tutto il secolo XIX, ed ancora nel nostro, si sono levate voci anche ragguardevoli a favore dei tribunali di commercio e della loro composizione con commercianti, nonostante l'oggettivizzazione del diritto commerciale, la piena rivendicazione dell'attività giurisdizionale da parte dello Stato e la sua realizzazione tramite giudici togati. Nel « secolo borghese », dell'espansione dei traffici e del liberismo, può essere significativo che la « giustizia » più significativa dell'epoca sia rivendicata — nonostante ogni contraria premessa ideologica — dall'elemento commerciale, e spesso amministrata con procedura speciale e più rapida (« alla commerciale », senza appello) da parte di commercianti eletti. La valutazione di questo fenomeno può essere diversa anche a seconda delle premesse politico-ideologiche da cui si parte; è innegabile però che per queste realizzazioni concrete il mondo commerciale del periodo da noi considerato non era ancora pronto e maturo (se non in Genova) nei dominî della Casa di Savoia.

GIAN SAVINO PENE VIDARI

LA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO AGLI INIZI DELL'ETA' GIOLITTIANA

PREMESSA. — 1. La ricostituzione della Camera del Lavoro. - 2. Lo sciopero dei fonditori e dei gasisti. - 3. Azione camerale e riformismo. - 4. Lotta di classe in Consiglio comunale. - 5. Sciopero generale ed oltre.

Premessa

Le indagini più recenti relative al movimento sindacale italiano hanno utilizzato come campo di ricerca le vicende del « massimo organismo sindacale dell'epoca giolittiana », la Confederazione Generale del Lavoro (CGdL) rivolgendo l'attenzione in particolare ai vertici del movimento operaio. Sugli organismi sindacali precedenti la nascita della CGdL le ricerche sono numerose, ma come opera d'insieme è utilissima quella del Merli, che affronta le forme di organizzazione dalle società di Mutuo Soccorso alle società di resistenza, alle Camere del Lavoro e alle prime Federazioni di mestieri, cercando di ripercorrere le tappe della coscienza e dell'organizzazione operaia « dall'interno della classe operaia e della sua condizione di vita e di lotta, anziché dall'angolo visuale tradizionale dei gruppi dirigenti dell'organizzazione » [1].

Del resto sono le Camere del Lavoro come le Federazioni e le singole leghe che costituiscono l'ossatura primitiva e necessaria del primo sindacalismo italiano e dove si sviluppa la crescita dell'autonomia operaia rispetto alla direzione politica delle lotte. Le Camere, composte da lavoratori coscienti della necessità dell'organizzazione, possiedono al loro interno una compo-

[1] A. PEPE, *Storia della CGdL dalla fondazione alla guerra di Libia 1905-1911*, Bari 1972; e ID., *Storia della CGdL dalla guerra di Libia all'intervento 1911-1915*, Bari 1971; I. BARBADORO, *Storia del sindacalismo italiano. Dalla nascita al fascismo*, vol. II: *La CGdL*, Firenze 1973; S. MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, il caso italiano, 1880-1900*, Firenze 1972, 2 voll. Sulle differenti impostazioni di metodo tra questi tre autori si veda F. LEVI, *Tre studi sulla storia del sindacato in Italia*, in « Rivista di storia contemporanea », IV (1975), n. 1, pp. 133-151.

nente di classe che le trasformeranno gradualmente da organi di gestione e di mediazione in organi di lotta sindacale [2].

Per quanto riguarda la Camera del Lavoro di Torino già altrove abbiamo ripercorso l'evoluzione dell'istituzione dai primi tentativi di organizzare la classe operaia locale con l'avallo e l'appoggio delle autorità municipali, al suo passaggio a centro organizzativo di difesa degli interessi dei lavoratori, fino alla sua chiusura in seguito alla repressione dei moti del 1898 che provocarono lo scioglimento di quasi tutte le organizzazioni sindacali italiane [3].

In questo saggio, che esamina le vicende dell'organismo sindacale torinese dalla sua ricostituzione fino alle soglie delle grandi lotte rivendicative del 1906, un elemento costante è rappresentato dalla lotta che i dirigenti devono sostenere, da una parte contro l'apatia, l'indifferenza e la paura degli operai ad organizzarsi, dall'altra contro i tentativi delle forze economiche locali e delle autorità comunali che mirano, con la creazione di altri organismi (Borsa del Lavoro, Uffici Municipali del Lavoro), a svuotare le funzioni della Camera del Lavoro.

Gli iscritti del resto sono pochi, rispetto alla classe operaia torinese; insufficienti le entrate che si basano in larga parte soltanto sulle quote dei soci, mentre le autorità comunali sono sorde a qualsiasi appello di aiutare finanziariamente l'istituzione. Pertanto la sua azione è limitata soltanto alla propaganda e spesso la dirigenza sindacale si trova impreparata nel momento cruciale delle lotte e degli scioperi, mentre al contrario è sempre pronta,

[2] Per una informazione bibliografica completa fino al 1969 si veda AA.VV., *Il movimento sindacale in Italia. Rassegna di studi (1945-1969)*, Torino 1970. Per alcune organizzazioni di categoria in Lombardia, AA.VV., *Grande industria, proletariato e organizzazione di classe in Italia. Origine e sviluppo delle forme associative di difesa (1860-1915)*, in « Classe », n. 5, febbraio 1972. Numerose sono le ricerche che riguardano le origini e i primi anni di vita delle Camere del Lavoro di Bologna, Firenze, Genova (citate in *Il movimento sindacale*) a cui bisogna aggiungere, per Milano, M. Bonaccina-R. Casero, *La Camera del Lavoro di Milano dalle origini al 1904*, Milano 1975; per Roma, M. Casella, *Le origini della Camera del Lavoro di Roma*, in « Annuario dell'Istituto storico per l'età moderna e contemporanea », voll. XXI-XXII (1969-1970); e inoltre gli interessanti opuscoli commemorativi relativi alla Camera del Lavoro di Brescia, *80 anni di lotte per l'emancipazione e l'unità dei lavoratori, 1892-1972*, a cura di Beniamino Galesi, Brescia 1972; e di Pavia, *Ottanta anni della Camera del Lavoro di Pavia*, Pavia 1973.

[3] Si veda M. Grandinetti, *La Camera del Lavoro di Torino dalle origini al 1898*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXX (1972), pp. 123-182. Sulle vicende del 1898 e sulla crisi di fine secolo oltre il sempre utile R. Colapietra, *Il '98*, Milano 1959, si veda il recente U. Levra, *Il colpo di stato della borghesia. La crisi di fine secolo in Italia 1896/1900*, Milano 1975.

almeno nei primi anni del Novecento, ad appoggiare l'azione del partito socialista, tutto preso nella sua politica riformista e di conquiste graduali specialmente nell'ambito della politica comunale in cui si verifica una convergenza, per alcune riforme e per alcuni indirizzi generali di politica amministrativa, tra le forze liberali e i socialisti riformisti a cui partecipano anche le forze sindacali torinesi.

1. *La ricostituzione della Camera del Lavoro.*

La Camera del Lavoro di Torino, sciolta con decreto prefettizio il 15 giugno 1898, viene ricostituita tra la fine del 1899 e i primi mesi del 1900. L'iniziativa per la riapertura della « Casa del popolo » e la riorganizzazione della classe operaia, viene assunta dagli organizzatori e propagandisti socialisti membri della disciolta commissione esecutiva e in particolare da Domenico Ottone e Cirio Marcello [4].

La necessità di un'organizzazione in alcuni settori operai si era già fatta sentire nel corso del 1899, specialmente durante la vicenda dello sciopero del personale tranviario. Il 3 marzo i tranvieri si erano astenuti spontaneamente dal lavoro. Il contrasto aveva trovato poi soluzione, in seguito a un incontro tra il sindaco Severino Casana, il direttore della Società Belga e Torinese e otto rappresentanti del personale, assistiti dall'avvocato socialista Giovan Battista Cagno [5]. Da parte della direzione erano stati accolti vari reclami e alcune esigenze « fondate e giuste »: infine si era provveduto alla redazione di un nuovo regolamento in 25 articoli, accettato dalle due parti. Tuttavia il 1° ottobre successivo, per il mancato rispetto, da parte della società, delle convenzioni così stabilite, scoppiava una nuova agitazione delle maestranze a cui la direzione rispondeva con il licenziamento di 29 agenti, « istigatori » dello sciopero. Il partito socialista, che nel giugno precedente

[4] Cirio Marcello aveva collaborato nel dicembre 1898 alla ricostituzione a Torino della Federazione italiana degli addetti alle arti edilizie e per breve tempo mantenne la carica di segretario della Federazione. A. ANDREASI, *La Federazione edilizia e il movimento sindacale italiano (1900-1918)*, in « Annali della Fondazione Einaudi », 1968, vol. II, p. 113.

[5] L'avvocato Cagno era stato giudicato, nella seduta del consiglio comunale del 1° marzo, una persona « che nel passato ha parecchie brutte pagine ». Il giudizio era stato espresso dal sindaco. Cfr. *Atti del municipio,* seduta del 1° marzo 1899.

era entrato con 17 rappresentanti nel consiglio comunale, assumeva le difese dei tranvieri [6], ma la maggioranza non accettava le critiche rivoltele dai neo-consiglieri.

E proprio dal fallimento dell'agitazione la stampa socialista trovava motivo per affermare che gli operai « solo nella organizzazione avrebbero trovato la forza per ottenere un giorno la rivincita ». Di qui il monito — secondo il *Grido del Popolo* — a fidarsi unicamente delle proprie forze [7]. Ma pochi sono i volenterosi e poche le associazioni che accolgono l'appello per la ricostituzione dell'istituzione operaia. Comunque gli inviti si susseguono nei mesi successivi. Lo stesso « sviluppo innegabile in tutti i rami dell'industria » impone agli operai la necessità di unirsi e di provvedere alla difesa collettiva dei loro interessi per mezzo di forti associazioni di resistenza. Gli organizzatori operai — Daghetto, Ottone, Cirio, Gatta, Quaglino ed altri — fissano, per affrettare i tempi e per dare uno scossone ad un ambiente altrimenti apatico, una riunione per il 18 novembre nei locali della Federazione italiana dei lavoratori del libro, per deliberare sulla pronta ricostituzione della Camera del Lavoro e sui mezzi adatti a farla funzionare regolarmente [8]. Ma l'assemblea viene disertata da moltissime associazioni e dagli stessi operai, ed è così necessario rinviarla in attesa dei risultati di una vasta opera di mobilitazione preparatoria. Alla fine si radunano, il 17 dicembre a Torino, i rappresentanti di 64 società, i consiglieri socialisti al Comune, Cerutti, Allasia, Cagno, Bertolotti, Piccotti, Roggero e il consigliere provinciale Daghetto.

Dopo il discorso del tipografo Cerutti, viene approvato un ordine del giorno in cui si sostiene il « carattere eminentemente economico dell'istituzione, fuori di ogni compromissione di partito », la necessità di un ufficio di collocamento gratuito, l'esigenza di garantire all'operaio il rispetto del minimo di salario e del massimo dell'orario di lavoro. Considerando che

[6] Il 6 ottobre i consiglieri socialisti « interpellano il sindaco per sapere che cosa ha fatto in passato e che cosa intende di fare in avvenire la Giunta per prevenire l'insorgenza di scioperi del personale tranviario, e come ha esercitato ed intende esercitare il suo ufficio nel caso che questi avvengano ». Cfr. *Atti del Municipio*, seduta del 6 ottobre 1899. Sulle lotte amministrative e sul programma dei socialisti si veda M. GRANDINETTI, *La formazione del primo programma amministrativo dei socialisti torinesi (1889-1903)*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXII (1974), pp. 557-609.

[7] « Grido del Popolo », 7 ottobre 1899.

[8] « Grido del Popolo », 18 novembre 1899.

« l'organizzazione di mestiere è garanzia innegabile del pacifico componimento di tutte le vertenze tra capitale e lavoro », si afferma l'esigenza di procedere alla ricostituzione della Camera del Lavoro, e si chiede alle autorità cittadine di adoprarsi perché essa sia al più presto un fatto compiuto riconoscendola come istituzione « altamente umanitaria », degna pertanto di venir appoggiata con specifici sussidi municipali [9]. Si nomina infine una commissione provvisoria, costituita dal gasista Pier Giovanni Daghetto, dai falegnami Domenico Ottone e Angelo Ponzone, dal muratore Quintino Gatta rappresentante della Federazione delle arti edilizie, dai tipgrofi Felice Vautero rappresentante dell'Associazione Generale Operai e Cirio Marcello con la carica di Segretario, che poi verrà assunta da Francecso Della Grisa. Agli inizi del nuovo anno la commissione esecutiva provvisoria chiede alle autorità comunali il ripristino dei locali e un sussidio di 15.000 lire.

Tocca al tipografo Giovan Battista Cerutti, nella seduta del 22 gennaio 1900, cercare di convincere il Consiglio comunale a ristabilire il sussidio di 5.000 lire e a concedere un apposito locale. Ma la perorazione incontra forti opposizioni, principalmente perché — come afferma il consigliere liberale Usseglio — aiutare la Camera del Lavoro nella sua azione « tornerebbe di danno evidente agli industriali ed ai commercianti e di danno indiretto a tutta la cittadinanza, perché Torino avrebbe la nomea di città dove avvengono disordini e scioperi ». Per la maggioranza del Consiglio, questa istituzione dovrebbe rimanere al di fuori e al di sopra di ogni lotta di classe o lega di resistenza, e così servire « ad avvicinare i principali e gli operai nel terreno dei reciproci interessi e a stabilire l'armonia fra capitale e lavoro senza spirito di parte ». Per i liberali la Camera del Lavoro dovrebbe essere insomma un puro e semplice ufficio di collocamento, senza altri compiti di difesa degli interessi dei lavoratori: una società di conciliazione per avvicinare gli interessi degli operai a quelli degli imprenditori. Questa presa di posizione non si discosta molto dalla discussione avvenuta il 21 dicembre 1896, quando era stato soppresso il sussidio alla Camera del Lavoro, nonostante che il relatore socialista fin dall'inizio avesse affermato senza più recitenze che la Camera avrebbe dovuto occuparsi anche del miglioramento delle classi operaie.

Una proposta alternativa viene avanzata dal consigliere cattolico Carlo

[9] « Grido del Popolo », 23 dicembre 1899.

Ricci des Ferres [10]. Sostenendo la creazione di un ente diretto a far da intermediario fra gli industriali e gli operai e a sottrarre questi ultimi all'« isolamento in cui li pose la Rivoluzione francese col distruggere le antiche corporazioni », egli invita il Consiglio a voler creare degli « Uffici municipali del lavoro » sul modello di quelli già in funzione in Germania e in Svizzera, ossia delle associazioni miste di operai e padroni appoggiate dalle autorità e « al di sopra dei partiti ». La funzione di tale ufficio sarebbe duplice. Da un lato, si tratterebbe di raccogliere « i dati di fatto, le statistiche e le inchieste per favorire le classi lavoratrici », dall'altro di esercitare una « mediazione autorevole in caso di sciopero » e « indicare il lavoro agli operai ed agli industriali che ne fanno richiesta » [11].

È evidente l'opposizione dei cattolici al monopolio dell'organizzazione operaia da parte dei socialisti. Si accusa la precedente Camera del Lavoro di aver promosso leghe di resistenza. A questa obiezione replica il giovane avvocato Claudio Treves. « La Camera del Lavoro — egli afferma — non è un'istituzione socialista, come non lo sono le leghe di resistenza: il socialismo può solo promuoverle perché rappresentano un progresso per le classi lavoratrici ». Per l'ingegnere Camillo Olivetti eletto nella lista socialista del 1899 [12], i nemici della classe industriale non sono gli operai, ma « la cricca di coloro che attualmente tengono le redini del governo ed hanno radici profonde in tutti i rami della politica e dell'amministrazione ». Sarebbe necessario per Olivetti, una alleanza degli industriali con la classe operaia per abbattere la « cricca che ci sfrutta sotto forma di protezionismo, di

[10] Cattolico moderato, laureatosi con una dissertazione su *Le condizioni dei padroni e degli operai innanzi al tribunale della economia politica e della legge penale,* Torino 1870, vi sosteneva la « riabilitazione dell'operaio sia la grande opera del secolo XIX; pacifichiamolo colla religione, nobilitiamolo con una parola che comprende tutto, amiamo l'operaio ». A. A. Mola, *Stampa e vita pubblica di provincia nell'età giolittiana 1882-1914,* Milano 1971, p. 51.

[11] Comunque il problema non riguarda soltanto Torino. Gli Uffici municipali sono ideati da diverse amministrazioni clerico-moderate le quali vedono un pericolo nella organizzazione di classe e pertanto tentano con la creazione di simili istituti con tutte le funzioni specifiche dell'organizzazione di classe, di scalzare o almeno diminuire le capacità conflittuali delle organizzazioni di resistenza. Per un inquadramento generale del problema si veda *IV Congresso delle Camere del Lavoro. Reggio Emilia 19-20 ottobre 1901,* Milano 1902, pp. 82-91, riprodotto in *Storia del movimento sindacale italiano,* testi a cura di Sergio Zaninelli, II: *Le lotte nelle fabbriche (1861-1921)*, Milano 1973, pp. 192-202.

[12] Su Camillo Olivetti cfr. L. Ponsetto, *Camillo Olivetti: una scelta politica e un'industria,* in « Bollettino storico bibliografico subalpino », LXVIII (1970), pp. 213-254, LXXX (1971), pp. 291-256.

tasse ecc. ». Egli è del parere che il sussidio alla Camera del Lavoro otterrebbe il voto del Consiglio, « se la maggioranza rappresentasse veramente la classe industriale, mentre rappresenta piuttosto la classe capitalistica che vive di rendita ». I consiglieri socialisti osservano infine che il continuo sviluppo delle industrie e del commercio a Torino sta portando ad un sempre maggior aumento della popolazione operaia abbandonata a se stessa, quasi senza mezzi di difesa per la tutela dei propri interessi di fronte allo stato attuale della legislazione. Ciò nonostante la proposta di un sussidio viene respinta, giacché la Camera del Lavoro fu « campo di lotta e non di lotta semplicemente economica ». Il Consiglio accetta invece l'invito del consigliere cattolico Ricci des Ferres per uno studio preliminare sugli Uffici municipali del lavoro [13].

Malgrado la sconfitta in Comune, la Camera del Lavoro viene ricostituita il 15 marzo 1900, in un modesto locale concesso dall'Associazione Generale degli Operai, ricorrendo al contributo degli iscritti [14]. Il primo segretario provvisorio Cirio Marcello, attraverso una rubrica sul settimanale *Grido del Popolo* dal titolo *Movimento Operaio,* sottolinea i progressi che compie la riorganizzazione dell'istituto e sprona le associazioni operaie di categoria ad eliminare una « indifferenza imperdonabile verso la organizzazione » e a ricostituire così le diverse leghe che esistevano prima del giugno 1898. A suo giudizio, lo sviluppo industriale torinese può garantire all'istituzione un numero di soci tale da sopperire non una, ma tre volte alle necessità essenziali di amministrazione e di propaganda [15]. Tuttavia le remore sono ancora forti. Alla Lega lavoranti in legno, con carattere di resistenza, non aderisce, per esempio, la Federazione segatori meccanici e piallatori perché tale adesione potrebbe impacciare gli scopi dell'organizzazione di resistenza [16] Di fatto al 30 giugno 1900 avevano aderito alla Camera soltanto 17 associazioni. Del resto, già ai primi tentativi di ricostituzione dell'istituto, si erano manifestate posizioni più radicali. In una lettera indirizzata ad Ottone e Daghetto e pubblicata nel dicembre 1899 dal *Grido del Popolo,* affinché la Camera possa progredire e svilupparsi rapidamente, si invitava a « sradicare dalla mente dell'operaio l'idea della organizzazione corporativistica » e

[13] *Atti del Municipio,* seduta del 22 gennaio 1900.
[14] « Grido del Popolo », 20 marzo 1900.
[15] « Grido del Popolo », 17 marzo 1900.
[16] « Grido del Popolo », 20 agosto 1900.

a convincerlo al « nuovo ideale, al principio collettivo di una organizzazione vasta, generale di tutti i lavoratori ». Per alcune frazioni del movimento operaio, l'azione economica della Camera del Lavoro doveva quindi essere collegata più intimamente all'azione politica, sicché la Camera avrebbe dovuto abbandonare il vecchio corporativismo non più adatto « alle esigenze ed ai bisogni odierni dei lavoratori » [17].

Pur essendo ancora in fase di riorganizzazione, i rappresentanti della Camera torinese Ottone e Daghetto partecipano al III Congresso delle Camere del Lavoro di Milano (1-2 luglio 1900). In questa occasione si insiste sul riconoscimento da parte dello Stato del carattere di pubblica utilità delle Camere, che deve trovare sanzione nella concessione del sussidio municipale. Le Camere si pronunciano inoltre per lo sviluppo di una adeguata legislazione sociale, al fine di superare i limiti corporativi delle rivendicazioni più minute sul salario, l'orario e le condizioni del lavoro [18].

Per tutta l'estate la Commissione esecutiva torinese è impegnata a condurre le trattative con l'Associazione Generale degli Operai per riprendere i vecchi locali. Il 20 ottobre il *Grido del Popolo* dà notizia che « finalmente la Camera del Lavoro potrà, dopo ben 27 mesi di sosta forzata, riprendere il suo posto di battaglia nell'organizzazione operaia torinese. Il funzionamento a sistema ridotto degli ultimi mesi è finito... Ed ora a voi compagni a fare il vostro dovere, rinforzando con nuove iscrizioni le leghe di resistenza, costituendone di nuove. Gli apatici si scuotano, i pigri si sveglino e ossequienti ai deliberati del congresso di Roma, portino nell'organizzazione di mestiere il contributo delle loro energie, della loro pratica » [19]. Alla fine di novembre 1900 la Camera organizza un grande comizio, secondo le linee direttive emerse nel congresso di luglio, in cui si era affermato il principio di lottare per ottenere un miglioramento sulla legge dei probiviri, sugli infortuni sul lavoro e sul lavoro dei fanciulli.

Dopo la relazione di Cirio Marcello, secondo cui l'attuale legge sui probiviri « pure essendo informata all'equo principio della risoluzione delle

[17] « Grido del Popolo », 16 dicembre 1899.

[18] S. Merli, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale...*, op. cit., p. 768 sgg.

[19] « Grido del Popolo », 20 ottobre 1900. Nel congresso di Roma tenuto dal 9 all'11 dicembre si faceva obbligo a tutti, sotto pena d'espulsione dal partito, di iscriversi nelle rispettive organizzazioni economiche di resistenza; l'azione dei socialisti deve ispirarsi al « concetto che l'organizzazione e la lotta politica debbono integrare quella economica ». *Il PSI nei suoi congressi*, vol. I *1892-1902*, a cura di F. Pedone, Milano 1959, p. 136.

divergenze fra capitale e lavoro » non risponde più del tutto agli scopi per cui essa era stata varata, viene approvato un ordine del giorno con cui si chiede la nomina di una « commissione competente, avocandola alla Camera del Lavoro, alla quale sia dato il mandato di redigere una Memoria progetto, nella quale debbano trovar posto tutte le riforme alla legge vigente sui probiviri che siano ritenute indispensabili all'utile funzionamento dei collegi, da presentarsi entro un mese ad una pubblica assemblea per l'approvazione e da sottoporsi in seguito al Parlamento » [20].

La Camera del Lavoro non riesce tuttavia a raccogliere sotto le sue bandiere la maggioranza delle categorie operaie, le quali continuano a nutrire non pochi motivi di diffidenza. La stampa socialista si sforza di dissipare incertezze e perplessità: la Camera comprende tutte le associazioni di arti e mestieri; il suo scopo è di servire da intermediaria gratuita per l'offerta e la domanda di lavoro, di patrocinare « gli interessi dei lavoratori in tutte le contingenze della vita », di « mettere a contatto e in rapporto permanente fra di loro tutti i lavoratori salariati per educarli praticamente alla fratellanza, alla solidarietà ed al mutuo appoggio, di organizzare un servizio di informazioni sulle condizioni del mercato del lavoro, di fornire spiegazioni ai lavoratori intorno ai rapporti dell'offerta e della domanda dei principali centri industriali segnalando i paesi dove la mano d'opera sia più richiesta e meglio retribuita, di stabilire le condizioni del lavoro degli apprendisti curando la stretta applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli, sull'igiene del lavoro e dei locali, di facilitare un conveniente collocamento ai lavoratori salariati e curare i contratti di lavoro, di promuovere la costituzione di comitati sindacali per tutte le arti e mestieri allo scopo di poter compilare ed applicare le tariffe di mano d'opera ». E il *Grido del Popolo* sottolinea ancora altri obiettivi della Camera del Lavoro: « rappresentare presso il Comune e lo Stato i bisogni e gli interessi dei lavoratori salariati; costituire il collegio dei Probiviri per la decisione delle vertenze tra capitale e lavoro; aiutare lo sviluppo della cooperazione di consumo, di produzione e di credito; vigilare perché i pubblici lavori siano affidati a società cooperative; organizzare l'insegnamento professionale per arti e mestieri; studiare infine tutti quei mezzi che valgano ad elevare il carattere intellettuale, morale e tecnico dei lavoratori, istituendo biblioteche, scuole ecc. » [21].

[20] « Grido del Popolo », 1° dicembre 1900.
[21] « Grido del Popolo », 23 febbraio 1901.

Di fatto gli scopi sono gli stessi che erano alla base dei primi anni di vita dell'organizzazione. Nell'ambito di questo programma ispirato a indirizzi « trade-unionistici », si dà molta importanza al compito di « elevare il carattere intellettuale, morale e tecnico dei lavoratori ». Prevale il moderatismo sociale e il riformismo. L'azione dei dirigenti camerali si esplica e si indirizza verso una attiva propaganda organizzativa e nello stesso tempo ci si basa sempre più su programmi di politica locale, di buona amministrazione e di riforme. In tal modo si perdono spesso di vista i punti fondamentali della lotta e della organizzazione operaia, inserita in un contesto industriale in piena evoluzione. I dirigenti sindacali sono superati a sinistra dall'azione della base operaia che si muove partendo da aspirazioni e necessità concrete.

2. *Lo sciopero dei fonditori e dei gasisti.*

All'inizio del Novecento nel capoluogo piemontese la contrapposizione fra salariati e imprenditori si è andata radicalizzando. Gli operai, specialmente quelli di alcuni settori dell'industria metalmeccanica [22], sentono di rappresentare una forza insostituibile e nella preparazione allo scontro, sono guidati dalle leghe di resistenza che costituiscono, per la loro specifica conoscenza dei problemi, le punte più avanzate del movimento sindacale. La Camera del Lavoro, ancora in fase di organizzazione, non è considerata necessaria né tanto meno utile.

Il primo duro scontro di classe su un piano di assoluta intransigenza vede protagonisti dal dicembre 1900 gli operai fonditori [23]. A sostenere la loro azione rivendicativa è l'Unione Fonditori, sorta nel 1891 con la denominazione di Federazione meccanica torinese allo scopo di « istruire i soci, diminuire la disoccupazione » e soccorrere i « compagni » di passaggio a Torino. Col passare del tempo questa lega era riuscita a costituire in molte

[22] Sul sorgere e lo sviluppo dell'industria meccanica locale e sulla ristrutturazione in senso verticale del « comparto metalmeccanico » agli inizi del Novecento, cfr. V. Castronovo, *Economia e società in Piemonte dall'Unità al 1914*, Milano 1969, pp. 163-164, 238 sgg.

[23] Cfr. P. Spriano, *Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis a Gramsci*, Torino 1972, p. 60 sgg.

fonderie delle « commissioni interne » al fine di controllare la distribuzione del lavoro e di difendere gli interessi dei lavoratori all'interno della fabbrica. Nel 1893 aveva evitato un conflitto tra operai e padroni per un ribasso delle paghe e nel 1898 aveva appianato uno sciopero nella fonderia Polla.

Dalla fine dell'Ottocento l'industria torinese era in via di sviluppo, anche se lentamente. Fra gli operai metallurgici era sentita pertanto la necessità di un'associazione di resistenza. Nell'ottobre 1899 la Federazione meccanica, sciolta con decreto prefettizio nel giugno 1898, si ricostituiva come Unione Miglioramento Metallurgici con scopi principalmente sindacali. Essa facilita la nascita di una Lega dei fonditori costituita ufficialmente il 25 marzo 1900. In tale occasione, alla presenza di Morgari, il fonditore Costantino Ferrero, animatore dell'Unione, invita i compagni ad organizzarsi, creare forti leghe, giacché se Torino, dal punto di vista politico è « all'avanguardia delle città italiane, economicamente si trova agli antipodi »: il partito socialista, « obliando il suo vero essere », ha rivolto tutte le sue forze a creare soltanto « nuovi elettori », mentre trascura l'organizzazione di resistenza nelle masse lavoratrici.

Nel giugno 1900, nella fonderia Polla si attua uno sciopero perché il proprietario vuole imporre un regolamento più duro di quello esistente. Subito si manifesta una gara di solidarietà: gli altri fonditori si tassano « volontariamente » in sostegno degli scioperanti, « dando prova di coscienza », e alla fine un arbitrato misto composto da quattro operai della « commissione interna » dello stabilimento e quattro rappresentanti della ditta, compone l'agitazione. Il nuovo regolamento viene ritirato.

Tuttavia l'azione di queste « commissioni », ancora in fase embrionale, non riesce in molti stabilimenti ad imporsi con identici risultati positivi. I proprietari non le riconoscevano come rappresentanze dei loro dipendenti, e spesso esse non avevano mezzi sufficienti per difendere la posizione degli operai nei momenti di crisi, frequenti in tale periodo [24].

[24] Le paghe dei fonditori del resto avevano subito dal 1890 al 1901 in linea generale una diminuzione giornaliera da un minimo di 40 centesimi a un massimo di 1,40 lire. La paga massima era di 52 centesimi l'ora, la media di 35. La stessa categoria a Genova percepiva uno stipendio giornaliero da 3 a 5 lire, a Milano da 3 a 4,50. Per quel che riguarda l'orario a Genova era di 12 ore (dalle 12 alle 14 si aveva un aumento del 25% e dalle 14 del 50%). ARCHIVIO COMUNALE DI TORINO (ACT), *Gabinetto del Sindaco, Scioperi e disordini,* 1901, cart. 182, fasc. 4-5. Le notizie sull'Unione Fonditori erano state esposte dai rappresentanti operai al collegio arbitrale nella seduta del 5.2.1901.

Solo nel settembre 1900 un congresso regionale dei fonditori era giunto a elaborare una piattaforma rivendicativa per tutte le fonderie della regione: il riconoscimento dell'Unione da parte dei datori di lavoro, un regolamento unico in tutte le fonderie del Piemonte elaborato da operai e principali, la giornata di 10 ore, il minimo di paga e l'abolizione del lavoro a cottimo, l'aumento del 50% per le ore straordinarie. Accanto a queste rivendicazioni specifiche si aggiungevano alcune richieste normative che riguardavano l'organizzazione del lavoro in fabbrica: il varo di una legge sugli infortuni del lavoro, il miglioramento di quella sui probi-viri e l'adozione di adeguate misure per il rinnovamento delle condizioni igieniche nelle fonderie [25].

L'elaborazione di questi progetti salariali e normativi rivela nei metallurgici una notevole capactà di organizzazione e di mobilitazione sindacale. In questa azione di recupero delle forze lavoratrici per inserirle in una organizzazione di mestiere manca proprio la presenza della Camera del Lavoro che dovrebbe guidare e coordinare tale azione. La categoria dei fonditori è pronta quindi per portare avanti le sue richieste, mentre ai dirigenti camerali sfugge la portata e l'importanza di tale situazione favorevole. Lo stesso partito socialista, che a Torino aveva una estesa base elettorale con due deputati (Nofri e Morgari), diciassette consiglieri comunali e tre provinciali, è accusato di badare essenzialmente alla lotta politica e amministrativa trascurando la lotta economica e di fabbrica.

L'imposizione di un cottimo a bassissime tariffe nello stabilimento Ansaldo provoca la protesta degli operai i quali il 30 novembre iniziano l'astensione dal lavoro. La ditta trova solidarietà presso le altre fonderie per l'esecuzione dei suoi modelli, nonostante l'appello della commissione degli scioperanti avesse invitato i proprietari a respingere i lavori dell'Ansaldo. Al rifiuto dei proprietari, la sera del 7 dicembre i fonditori torinesi in un'assemblea generale « decidono l'astensione generale dal lavoro per tutelare la loro dignità ed i loro interessi », e danno mandato di trattare la vertenza alla commissione composta dai fonditori Costantino Ferrero, Giuseppe Bertolino, Pietro Raineri, Giovanni Maggio e Leone Birolo. Nello stesso tempo presentano a tutti i proprietari un memoriale composto di sei punti: riconoscimento dell'Unione fonditori, abolizione del lavoro a cottimo nella fonderia Ansaldo, regolamento unico ed orario di 10 ore, aumento del

[25] « Grido del Popolo », 15 settembre 1900.

10% sulle paghe, aumento del 50% per le ore straordinarie, riammissione di tutti gli scioperanti [26].

Lo sciopero si prolunga con intransigenza da entrambe le parti: il punto di maggior contrasto consiste nel riconoscimento dell'Unione Fonditori, negato dagli industriali. Gli operai insistono affinché i proprietari trattino soltanto con i cinque della Commissione perché ciò « implica il riconoscimento » della loro organizzazione [27]. Un tentativo di conciliazione svolto dall'Unione Liberale Monarchica il 25 gennaio si conclude con un nulla di fatto, e in tale occasione gli operai fonditori, cercando di uscire dall'impasse, invitano la Camera del Lavoro (di cui l'Unione Fonditori è parte integrale) a voler esperire nuove pratiche per un abboccamento fra l'Unione e i proprietari di fonderie [28].

Questo invito alla commissione esecutiva si inserisce nella riorganizzazione dell'istituto, a cui prendono parte i maggiori dirigenti dell'organizzazione di mestiere: tanto che ben due fonditori, Costantino Ferrero e Giovanni Caglieri *leader* dell'Unione, entrano nella nuova commissione esecutiva composta inoltre dalla sarta Efisia Ramella, dal falegname Angelo Ponzone, dal geometra Francesco Della Grisa [29], dal muratore Quintino Gatta, dal pellettiere Lucio Castello, dal carrettiere Francesco Barberis, dal tipografo Felice Vautero e dai meccanici Carlo Ravarone e Vincenzo Torelli [30]. La Camera si fa viva il 18 gennaio proponendo un arbitrato misto presieduto dal sindaco; proposta non accettata dai proprietari che « non vogliono rico-

[26] « Grido del Popolo », 15 dicembre 1900. Per solidarietà con i fonditori di Torino scioperano i lavoratori delle fonderie del pinerolese, i quali si rifiutano di lavorare per le fabbriche del capoluogo piemontese. « Grido del Popolo », 29 dicembre 1900.

[27] Cfr. L. E. (Luigi Einaudi), *Lo sciopero dei fonditori*, « La Stampa », 1° gennaio 1901.

[28] « La Stampa », 16 gennaio 1901.

[29] Il Della Grisa dal 1897 era stato nominato sottotenente di complemento, ma nel 1901 come socialista ed esponente della Camera del Lavoro fu invitato dall'autorità militare a dimettersi per non essere deferito ad un consiglio di disciplina. Al suo rifiuto, fu degradato perché, spiega il ministro Ponza di San Martino ad una interrogazione del deputato torinese Quirino Nofri, se in occasione di uno sciopero si presenta per la truppa la necessità di intervenire « sarebbe forse uno strumento imparziale ed efficace una compagnia che avesse i suoi plotoni comandati da membri delle camere del lavoro? ». *L'attività parlamentare dei socialisti italiani 1900-1904*, Roma 1970, p. 96.

[30] Cfr. « Grido del Popolo », 19 gennaio 1901. Rifiutano la loro candidatura per la commissione esecutiva perché « impegnati » Domenico Ottone, Pier Giovanni Daghetto e Cirio Marcello che facevano parte dal novembre 1899 della commissione provvisoria per la ricostituzione della Camera.

noscere nella Camera del Lavoro la genuina rappresentanza operaia ». Il 30 gennaio infine in un comizio gli operai invitano il sindaco a presiedere un collegio arbitrale tra la commissione scioperanti e una rappresentanza padronale. Dopo numerosi tentativi si arriva infine ad un accordo sull'elezione del collegio arbitrale costituito da persone delegate dalle due parti a trattare la vertenza, ed estranee all'agitazione [31].

I rappresentanti scelti dagli operai sono Cirio Marcello, segretario del comitato centrale della Federazione italiana lavoratori del libro, Pier Giovanni Daghetto, consigliere provinciale socialista e Quintino Gatta della commissione esecutiva della Camera del Lavoro e membro della Federazione italiana arti edilizie [32]. Il collegio arbitrale ascolta le richieste degli operai (due per ogni stabilimento) e le osservazioni dei proprietari alla piattaforma presentata dai fonditori. Il 7 febbraio ha inizio la discussione del collegio, che merita di essere esaminata più da vicino per vedere come gli operai fonditori usciranno sconfitti da questa lotta, principalmente per aver dovuto scegliere dei rappresentanti che, dopo più di due mesi di lotta, si dimostreranno incapaci di comprendere le ragioni di fondo degli scioperanti. Già nella discussione del primo punto, riconoscimento dell'Unione e delle commissioni interne, più che i rappresentanti dei proprietari sono quelli degli operai che trascurano queste richieste. Le « commissioni interne » — spiega Daghetto — se possono produrre dei vantaggi hanno con sé una « complicazione che rende molto difficile il compimento del loro mandato », mentre per il riconoscimento dell'Unione Fonditori, si lamenta che « per imperizia

[31] « Noi non sappiamo — commenta Luigi Einaudi — perché gli industriali fonditori non abbiano a trovarsi contenti di un metodo di cui gli industriali tipografi sono soddisfatti, e ci auguriamo che il sindaco di Torino colga l'occasione propizia, che gli è stata offerta colla attuale proposta di arbitrato, per dimostrare l'attitudine dei sistemi moderni di rappresentanza collettiva degli interessi degli industriali e degli operai a risolvere le questioni del lavoro ». « La Stampa », 30 gennaio 1901.

[32] I rappresentanti dei proprietari sono Ottavio Moreno, Angelo Visconti e Cesare Fiorio, proprietario della conceria Fiorio. I proprietari accettano, dopo un incontro col sindaco, il collegio, preoccupati che « qualche decisione degli arbitri possa vincolare la libertà individuale dei proprietari fonditori »; anzi Poccardi è « disposto ad accettare qualunque cosa », purché « tutti i proprietari si oppongano, anche solo a discutere, il primo punto richiesto degli operai »; e Diatto non può accettare il collegio « se già in antecedenza non si scarta il riconoscimento dell'Unione Fonditori ». « Col collegio arbitrale — risponde il sindaco — non vi sarà vincolo assoluto di accettarne i responsi: certamente però proprietari ed operai saranno moralmente vincolati, salvo responsi addirittura assurdi ». Verbale dell'adunanza tra il sindaco e i proprietari fonditori del 3 febbraio 1901. A.C.T., *Gabinetto del Sindaco, Scioperi e disordini, 1901,* cit.

degli operai la questione del riconoscimento dell'Unione è stata collocata male. In fatto di organizzazione operaia da qualche anno a questa parte si è già fatto molto in Italia; ma una vera unione dei mestieri non si ha ancora ». Comunque, il vero arbitro del collegio è il sindaco che vota sempre a favore delle tesi padronali anche se attenuate da un vacuo paternalismo. Infatti, nella discussione relativa all'aumento del 10% sulle paghe, di fronte all'irrigidimento dei rappresentanti operai che si vedono battuti su ogni punto e perciò chiedono di consultare nuovamente la commissione dei fonditori, il sindaco replica attribuendo loro « la responsabilità della continuazione di uno sciopero che è così esiziale agli operai ed alla industria ». Il lodo arbitrale si conclude pertanto con il conseguimento — per « bontà » del sindaco — di un aumento del 5% soltanto per le paghe inferiori ai 25 centesimi all'ora (la media è di 35 centesimi all'ora). Il lodo, accettato da tutti i proprietari, viene messo in discussione nell'assemblea generale dei fonditori. In tale occasione gli arbitri Daghetto e Cirio giustificano la decisione di approvare le singole deliberazioni, « anzitutto perché convinti che quando non si può ottenere di più, bisogna accontentarsi del meno, e perché nello stato acuto in cui è giunta la vertenza » si stimò « troppo grave la responsabilità della rottura di ogni trattativa ». Ai tre arbitri — insiste l'operaio Caglieri — era stato dato un mandato « di fiducia » su alcune richieste e « imperativo » sul riconoscimento dell'Unione fonditori e sulla riammissione incondizionata di tutti gli scioperanti nelle rispettive officine: su questi punti « i nostri rappresentanti — conclude Caglieri — non dovevano cedere a qualunque costo: piuttosto dovevano ritirarsi dal collegio » [33]. Si approva pertanto un ordine del giorno in cui si biasima la rappresentanza degli operai per non aver saputo difendere gli interessi degli scioperanti e si invoca lo sciopero generale di solidarietà che Morgari, dopo

[33] Ancora Luigi Einaudi esamina le cause che hanno portato gli operai fonditori a non accettare il lodo. Inizia — commenta Einaudi — una rivolta degli operai contro gli « intellettuali » che vengono accusati di volersi giovare del partito per soddisfare le ambizioni elettorali e così trascurano i veri interessi della classe operaia, come ha dimostrato l'azione dei rappresentanti operai. « Non così facile sarebbe stato — continua Einaudi — il muovere la stessa accusa se arbitri operai fossero stati i capi dell'Unione fonditori. Si segua — conclude — l'esperienza dei paesi veramente conservatori dove gli industriali non hanno temuto di discutere a paro a paro cogli operai coalizzati, ed elevandoli a dignità di contraenti collettivamente riconosciuti ». « La Stampa », 13 febbraio 1901. Le decisioni del collegio arbitrale sono riportate nell'appendice II.

aver chiamato gli arbitri « compagni antichi e di provata fede », riesce a far rientrare. Lo sciopero dei fonditori continuerà, ma ormai stancamente, fino al 25 febbraio quando l'Unione proclama la fine dell'agitazione.

La Camera del Lavoro, con una parte dei suoi dirigenti, esce da questa vertenza completamente sconfitta: la commissione esecutiva, che si era costituita sulla base di un compromesso tra elementi moderati del socialismo torinese e rappresentanti più intransigenti e più vicini agli operai, non riesce a rappresentare e a coagulare le forze lavoratrici locali. Sorgono numerosi contrasti e infine, il 18 aprile 1901 viene nominata una nuova commissione esecutiva in cui prevalgono elementi più intransigenti tra i quali figura Riccardo Momigliano [34]. Approfittando della debolezza organizzativa del movimento operaio torinese che partecipa sempre meno alla organizzazione sindacale, nonostante i continui e pressanti appelli dei dirigenti socialisti, si manifesta un tentativo della Confederazione fra commercianti e industriali di contrapporre alla Camera del Lavoro una Borsa del lavoro, aperta a « industriali, commercianti, operai, impiegati e commessi », con l'incarico di « armonizzare la mano d'opera col capitale tutelandone i diritti e i doveri d'ambo le parti ». Tale Borsa, controllata dagli industriali, si costituisce ufficialmente nell'ottobre del 1901, col proposito di unire « il capitale e il lavoro, di coordinare e promuovere la stipulazione dei contratti di lavoro, di agevolare la domanda e l'offerta di mano d'opera, di costituire collegi arbitrali, formulare richieste legislative, di incrementare scuole d'arti e mestieri, di avviare la fabbricazione di case per operai, la costituzione di cooperative e opere assistenziali per i figli dei lavoratori, di incoraggiare i risparmi e consigliare il più proficuo impiego, di sussidiare gli iscritti disoccupati » [35]. Tuttavia, tale iniziativa ben presto viene a perdere importanza, per le modeste adesioni e lo scarso interesse dello stesso comitato promotore presieduto da Teofilo Rossi e costituito tra gli altri dagli industriali Dante Ferraris e Carlo Musso.

D'altra parte i dirigenti sindacali consapevoli che la Camera del Lavoro non è il nucleo centrale del movimento operaio torinese, cercano di coin-

[34] Essa è composta da Efisia Ramella, Giovanni Caglieri, Carlo De Alessi, Michele Tonelli, Costantino Ferrero, Francesco Della Grisa, Giorgio Piumatti, Bernardo Manfredi, Augusto Riccadonna, Riccardo Momigliano ed Emilio Cuniberti. « Grido del Popolo », 1° giugno 1901.

[35] P. Spriano, *Torino operaia e socialista...* cit., p. 73.

volgere nella loro azione di recupero le altre società operaie cittadine. Il 1° maggio 1901 non è la sola Camera — come era avvenuto negli anni precedenti — ma sono le associazioni operaie torinesi che presentano alle autorità municipali un memoriale redatto da Riccardo Momigliano, in cui, tra le altre richieste, si invoca il riconoscimento e la concessione di un locale e di un sussidio alla Camera del Lavoro, perché essa, col suo ufficio di collocamento, « mettendo in diretto contatto l'offerta e la domanda di lavoro, esercita una funzione di interesse generale » oltre a diffondere tra gli operai la conoscenza delle leggi sociali e a curare l'organizzazione della classe lavoratrice « impedendo lo scoppio di violenti e tumultuosi conflitti tra le classi sociali » e facendo prevalere « nelle divergenze tra capitale e lavoro metodi civili e moderni » [36].

Dopo quella dei fonditori, un'altra impegnativa prova per la classe operaia torinese e la sua organizzazione sindacale, è all'inizio del 1902 lo sciopero dei gasisti. Questa categoria di lavoratori dipende da due società, Italiana Gas e Consumatori, le quali da tempo hanno il monopolio dell'illuminazione pubblica della città. Fino al 1891, la concorrenza tra le due società e la sorveglianza del municipio sulla Consumatori (alla quale con atto del 25 agosto 1862 il Comune aveva concesso il servizio dell'illuminazione pubblica della parte orientale della città col divieto di fondersi con la Società Italiana Gas) avevano avuto come risultato il costante ribasso del prezzo del gas. In seguito, gli accordi intervenuti fra le due società avevano mutato tale situazione: di qui la vertenza giudiziaria tra il comune e la Consumatori per l'osservanza del prezzo del gas in continuo aumento. In questa situazione si inserisce lo sciopero del personale gasista che chiede nel gennaio 1902 miglioramenti salariali e normativi: otto ore di lavoro, ritocco dei salari (minimo 125, massimo 150 lire mensili secondo le mansioni degli operai), aumento del 50% sugli straordinari, abolizione del lavoro a cottimo, riconoscimento della festa del 1° maggio, un regolamento di disciplina, un organico del personale e un regolamento delle pensioni e dei sussidi per malattia [37].

[36] « Grido del Popolo », 4 maggio 1901. Il corteo delle società operaie che dovevano presentare il memoriale al sindaco era stato proibito dal prefetto come pericoloso per l'ordine pubblico. Cfr. Interrogazione di Quirino Nofri al Ministro dell'Interno, in *Attività parlamentare dei socialisti...* cit., p. 96.

[37] « Grido del Popolo », 8 febbraio 1902.

Il 29 gennaio 1902 gli operai inviano, tramite l'avvocato socialista e consigliere comunale Plinio Gherardini, un memoriale alle due società del gas e al Municipio. Non avendo avuto risposta, la notte del 3 febbraio dichiarano lo sciopero di tutta la categoria. L'amministrazione comunale, appena informata, si preoccupa dei provvedimenti necessari per non lasciare la città al buio, mentre le due società provvedono nelle officine con nuovo personale raccolto sul momento, coadiuvato da 50 soldati, che rimangono fino al 17 [37], secondo le direttive impartite al prefetto di Torino da Giolitti.

I gasisti torinesi, organizzati nella Lega dei gasisti costituita per iniziativa di Giovan Battista Actis presso la Camera del Lavoro nell'agosto 1901 con circa 850 iscritti, sono stimolati alla lotta dall'esempio dei colleghi di Milano, Genova e Alessandria, i quali avevano portato a compimento uno sciopero di alcuni giorni con una completa vittoria, grazie anche all'appoggio del sindaco di Milano e alla neutralità dell'autorità politica [38]. Ma lo stesso atteggiamento non si verifica a Torino: il Comune anzi sostituisce gli scioperanti nell'esecuzione del servizio con l'impiego di spazzini e pompieri, l'autorità politica manda i soldati nelle officine e il prefetto è invitato a tutelare la « libertà di lavoro di quegli operai che venissero assunti per sostituire gli scioperanti ». A nulla valgono gli interventi del deputato Oddino Morgari presso Giolitti per far notare le diversità di atteggiamento delle autorità pubbliche nel caso di Torino. I gasisti pertanto, nonostante l'alta percentuale di partecipazione allo sciopero (296 su 364 della Società Italiana Gas e 326 su 386 della Consumatori) si trovano isolati sia politicamente che a livello di opinione pubblica. Per Luigi Einaudi la proclamazione dello sciopero è stata inopportuna, perché non erano state esperite tutte le possibili vie di conciliazione e di accordo, pur riconoscendo in generale giuste e valide le richieste dei gasisti. « Essi non dovevano interrompere il gas alla pubblica illuminazione, causa questa dell'intervento dell'autorità » [39].

[37] Il 17 febbraio Giolitti telegrafa al prefetto: « Sarebbe bene far cessare al più presto il servizio dei militari dai gazometri che serve di pretesto ad agitazioni anche in altre città. Presenza militari era giustificata per assicurazione illuminazione pubblica: assicurata questa, deve farsi cessare non potendo governo far comodo società verso le quali occorre che prefetto sia molto deciso. Occorre ricordare che a Milano operai sono molto meglio pagati e confronto viene troppo odioso ». *Quarant'anni di politica italiana*, vol. II: *Dieci anni al potere 1901-1909*, a cura di Giampiero Carocci, Milano 1962, p. 160.

[38] Le basi dell'accordo tra gli operai gasisti delle tre città e la Società Unions des Gaz si trova in « Corriere della Sera », 30 novembre 1901.

[39] « La Stampa », 7 febbraio 1902.

L'atteggiamento dei circoli politici e amministrativi provoca ondate di disorientamento fra gli operai gasisti, i quali col passar del tempo attenuano le richieste, mentre le due società non vogliono trattare con la commissione operaia, per non riconoscere la Lega dei gasisti, né accettare un arbitrato per discutere sulla riammissione di tutto il personale scioperante e sulle rivendicazioni degli operai. Di fronte a questa intransigente posizione della classe padronale, appoggiata peraltro dalle autorità e dall'opinione pubblica, si fa avanti nella classe operaia l'idea di uno sciopero generale per appoggiare le rivendicazioni dei gasisti. « La Camera del Lavoro, che agisce a piacere del Morgari — si legge in una relazione inviata al questore di Torino — ha operato una segreta, diligente inchiesta allo scopo di accertare quale accoglienza si farebbe dalla classe operaia in genere ad una proposta di sciopero generale, prendendo a pretesto la solidarietà coi gasisti ». Questo progetto sarà discusso, continua il relatore, dalle assemblee dei diversi settori operai e dopo « verrà la volta di altre organizzazioni e così si imposterà l'agitazione fino a portarla al punto culminante dello sciopero generale » [41]. « Gli avversari — afferma Morgari il 16 febbraio — non sono le società ma il municipio, il prefetto e il governo. Se i gasisti saranno spinti all'estremo anche le altre categorie li appoggeranno e il contegno delle autorità potrebbe provocare lo sciopero generale ». Contemporaneamente molte associazioni operaie e leghe di resistenza votano ordini del giorno di solidarietà con i gasisti impegnandosi ad aiutarli con tutti i mezzi e anche con lo sciopero generale. Nonostante questi avvertimenti, le società non cedono sicché alla Camera del Lavoro e a Morgari non resta che affrontare la prova di forza dello sciopero generale.

Il 21 febbraio in molte fabbriche gli operai spontaneamente abbandonano il lavoro; nel pomeriggio, dopo una carica a un corteo di 500 operai di fronte alla Camera del Lavoro che provoca qualche ferito, Morgari protesta contro la brutalità delle autorità di polizia e proclama lo sciopero generale a cui si associa la Camera del Lavoro. Ma lo sciopero è attuato soltanto da una minoranza dei lavoratori torinesi, mentre il prefetto vieta gli assembramenti nelle vie e nelle piazze e le pubbliche riunioni. Tuttavia durante la

[41] Archivio Stato di Torino, Questura, Cat. I A, mazzo 151, *Sciopero dei gasisti. Tentato sciopero generale Torino 1902;* relazione del 12 febbraio 1902.

notte sui muri delle principali vie cittadine compaiono cartelloni scritti a penna e a lapis incitanti gli operai allo sciopero generale [42]. Nonostante le precauzioni assunte in senso restrittivo dalle autorità, dovute anche alle dimissioni del governo, si susseguono numerosi tafferugli. Solo il 23 febbraio il sindaco riesce a far accettare da entrambe le parti un arbitrato che deve pronunciarsi « in merito alla riammissione del personale già addetto alle società del gas, avuto doveroso riguardo agli impegni che le società hanno preso verso il personale che non ha scioperato e verso quello che è stato assunto in servizio ». Il collegio arbitrale è composto da cinque membri: due nominati dalle società (l'on. Giovanni Curioni per l'Italiana Gas e Cesare Fiorio, che aveva già guidato la delegazione degli industriali durante lo sciopero dei fonditori, per la Consumatori), due dagli operai (Libero del Bondio presidente dell'AGO, e Luigi Necchi della Federazione italiana dei gasisti), presieduto da Leopoldo Ostermann, consigliere di Cassazione.

L'accettazione di questo tipo di arbitrato, nella sua stessa formulazione, sancisce la sconfitta dei gasisti, sconfitta molto più grave di quella dei fonditori dell'anno precedente: infatti gli arbitri devono discutere soltanto della riammissione degli scioperanti, senza alcuna possibilità di affrontare altri argomenti [43].

La sconfitta prima dei fonditori e quindi dei gasisti provoca ancor più una notevole sfiducia verso l'organizzazione camerale (da 6.500 iscritti si passa a circa 3.500) e i suoi dirigenti; sfiducia che si manifesta anche nei confronti dei consiglieri comunali socialisti accusati di non saper difendere adeguatamente gli interessi della massa operaia. In verità, la causa principale del completo fallimento dello sciopero dei gasisti è da ricercare nell'atteggiamento dell'autorità politica e di quella municipale, che col loro atteggiamento hanno incoraggaito le due società a non trattare. Peraltro, sia da parte della classe operaia sia da parte della classe imprenditoriale si è manifestato un atteggiamento di ferma intransigenza e una disponibilità reciproca alla lotta aperta. Specialmente nel corso dello sciopero dei fonditori, è emersa

[42] « Gazzetta del Popolo », 22 febbraio 1902.

[43] Nel corso dei mesi di marzo e aprile le due società ammettono 75 operai, in ragione di 25 ogni 15 giorni fino al 15 aprile. A.C.T., *Gabinetto del Sindaco, Scioperi e disordini 1902;* cart. 235, fasc. 2. La Lega dei gasisti dopo la sconfitta cessa ogni attività e verrà ricostituita soltanto agli inizi del 1904. « Grido del Popolo », 23 gennaio 1904.

una base operaia combattiva, a stento tenuta a freno dall'indirizzo collaborazionista della Camera del lavoro e dei dirigenti della sezione del partito socialista.

3. *Azione camerale e riformismo.*

Il compito di riannodare le file dei soci dell'organismo sindacale travolto dalla sconfitta, (in seguito alla quale gli operai avevano perduto « il lavoro, il rispetto di classe, il pane per sé e per le proprie famiglie e col pane la domestica pace ») viene affidato alla nuova commissione esecutiva eletta nell'aprile 1902 e composta da Angelo Cusinelli, Pier Giovanni Daghetto, Camillo Zucca, Giovanni Ferrero, Pietro Piumatti, Carlo Ravarone, Felicita Drovetto e dal tipografo Camillo Rappa assunto con la carica di segretario. Gli organizzatori si impegnano a un lavoro metodico di riorganizzazione dei loro quadri e cercano di infondere « fiducia alla massa sfiduciata »; nello stesso tempo indicano alcune norme di carattere generale: si eviti nelle lotte per il miglioramento economico lo sciopero, che è un « mezzo transitorio ed eccezionale, cui si deve ricorrere quando se ne prevede esito felice e tenendo principalmente conto del necessario favore ed appoggio dell'opinione pubblica e di tutta la massa proletaria locale », mentre di contro lo « sciopero generale deve essere sempre combattuto e impedito ». Si tratta in sostanza, del punto di vista riformista: evitare agitazioni, agire in profondità, dare importanza alle questioni sociali, far applicare e controllare le leggi esistenti in favore delle classi subalterne, guardare ai problemi civici amministrativi.

Proprio in questi anni Torino sta entrando in una nuova stagione di sviluppo economico. Nei confronti del problema dell'industrializzazione si profila una convergenza di orientamenti, a livello di gestione pubblica, tra i circoli giolittiani e gli esponenti più aperti dell'ambiente industriale. E in questa convergenza trova spazio e voce il notevole apporto dei rappresentanti socialisti in consiglio comunale. Dal giugno 1902 la rappresentanza socialista si è accresciuta di altri nove consiglieri [44], provenienti in gran parte dalle file della borghesia professionale e accademica cittadina: i professori Cesare

[44] I voti socialisti raggiungono 7.668 unità con un aumento di 1.300 voti rispetto alle elezioni del 1899.

Lombroso, Gustavo Balsamo Crivelli [45] e Carlo Castellano, i medici Carlo Chiappori e Aroldo Norlenghi, il maestro comunale Fabio Maffi (il quale per altro si dimetterà nel 1903), Plinio Gherardini, l'« avvocato degli umili », consulente della Camera del Lavoro, Pier Giovanni Daghetto consigliere provinciale dal 1899 e l'impiegato ferroviario Libero Del Bondio, organizzatore con Nofri del Sindacato ferrovieri.

Da una parte, quindi, ha luogo uno sviluppo dell'organizzazione attraverso un intenso programma di preparazione e di educazione delle masse, dall'altra una ricerca di alleanze con i gruppi sociali e le componenti politiche democratiche, per la costituzione di un quadro politico più adeguato per la soluzione di alcuni problemi della classe operaia. Del resto, come riconoscerà il direttore del *Grido del Popolo* Arnoldo Momigliano nel 1904, « il proletariato torinese ha dato i suoi sforzi alla lotta elettorale e politica e non ha ancora conquistato la sua personalità di classe nel campo del lavoro » [46]. L'alleanza, o meglio la convergenza di fatto tra socialisti e liberali costituzionali [47], rappresenta la base della nuova politica amministrativa locale alla quale danno un notevole contributo di idee e di esperienze i consiglieri socialisti, sia politicamente, sia a livello di sensibilizzazione delle masse popolari con conferenze, dibattiti, scritti, comizi.

In questo atteggiamento riformistico si inserisce la Camera del Lavoro che concorre fino al 1904, e anche oltre, a mantenere questa collaborazione, considerata come l'unico mezzo per ottenere miglioramenti alla classe operaia. La Camera del Lavoro si batte, in particolare, per il miglioramento e l'osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per la legge sui probi-viri, per il nuovo progetto di legge sul contratto di lavoro. Dà inizio anche a un'agitazione per la « questione ospitaliera » e studia il problema della municipalizzazione dei forni e dei molini; si associa alle rimostranze degli amministratori locali per la mancata attuazione del tronco ferroviario

[45] Su Cesare Lombroso, G. Lombroso Ferrero, *Cesare Lombroso: storia della vita e delle opere*, Bologna 1921; su Balsamo Crivelli, A. Frattini, *Gustavo Balsamo Crivelli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, ad vocem.

[46] « Grido del Popolo », 9 febbraio 1904.

[47] Su questi argomenti, cfr. V. Castronovo, *Economia e società*... cit., p. 182 sgg.; Id., *Agnelli*, Torino 1971, pp. 17-18; Id., *Il Piemonte*, Torino 1977, pp. 159 sgg. e Id., *Lo sviluppo urbano di Torino nell'età del decollo industriale*, in « Storia Urbana », I (1977), n. 2, pp. 13 sgg.

Cuneo-Nizza [48]. Nel 1903 presenta infine alla giunta e ai consiglieri un memoriale « ove sono raccolte e brevemente motivate alcune domande, che per il bene delle classi lavoratrici più disagiate, e compatibilmente con l'attuale finanza del Comune, si nutre viva speranza vorranno essere favorevolmente accolte » [49].

Al primo punto si chiede l'applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione elementare, integrata con la refezione scolastica « a favore dei fanciulli poveri », la compilazione di un regolamento municipale d'igiene, « in cui siano contenute le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge 1888 circa l'assistenza medica, la difesa dell'integrità dell'acqua potabile, l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive e la salvaguardia delle abitazioni operaie molto lontane dalle esigenze più elementari d'igiene ». A quest'ultimo proposito si criticano le disposizioni vigenti giacché esse non fanno parola della tutela della salute dei lavoratori all'interno delle fabbriche, per cui molti stabilimenti sono « pessimi per le condizioni di ubicazione, aerazione, ventilazione e temperatura, affollamento e spesso sporcizia ». Si insiste sulla necessità di preparare un regolamento definitivo d'igiene per la tutela della cittadinanza e delle classi lavoratrici. La questione ospedaliera viene affrontata da una commissione sanitaria che invita il Comune, oltre ad aumentare il numero dei letti, ad assumere l'iniziativa della « costituzione immediata di un nuovo ospedale capace di 500-600 posti letto per malati poveri », eseguito con criteri moderni ed amministrato da personale laico, nonché a studiare la possibilità di istituire — tra diversi comuni vicini — « ospedali consorziali » [50]. Per il problema delle case popolari, la commissione edilizia della Camera del Lavoro è del parere che il municipio debba farsi promotore di un'amministrazione autonoma con una dotazione finanziaria sufficiente per costruire case popolari ed operaie, dati gli alti costi degli affitti e l'impossibilità per la classe operaia di poter trovare alloggi decenti e a buon mercato. Problema questo che era diventato in quegli anni sempre più assillante per l'aumento della domanda, le

[48] « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro » (B.U.L.), vol. I, aprile-giugno 1904, pp. 609-610.

[49] CAMERA DEL LAVORO DI TORINO, *Memoriale presentato dalla Camera del Lavoro di Torino e circondario all'Ill.mo Sig. Sindaco, on. Giunta ed on.li consiglieri comunali della città di Torino*, Torino 1903.

[50] Per il problema ospedaliero si veda G. LAVA, *La questione ospitaliera in Torino*, in « Bollettino dell'ordine dei medici », 1903.

condizioni di sovraffollamento degli alloggi, il rincaro degli affitti, la speculazione edilizia e la mancanza di iniziative delle autorità competenti [51].

Il numero dei soci della Camera del Lavoro che, dopo lo sciopero dei gasisti, era sceso da 6.500 a 3.500 iscritti, già a metà del 1903 raggiungeva e superava le 8.000 persone, mentre le sezioni erano salite da 36 a 58 [52]. Tra queste fanno spicco quella dei tipografi con 528 soci, dei ferrovieri con 1848 [53], dei metallurgici con 649. Queste tre sezioni da sole comprendono più di un terzo di tutti gli organizzati; il resto è disperso in una folla di piccole leghe.

Per quanto riguarda la ripresa della lotta sindacale, bisognerà tuttavia aspettare il 1904, quando la classe operaia torinese parteciperà allo sciopero generale. In questi anni l'azione dei dirigenti è rivolta essenzialmente a « sconsigliare i più audaci » da azioni radicali per il miglioramento della loro condizione economica. Anzi, l'opera di pacificazione della Camera del Lavoro viene spesso richiesta in diverse vertenze: così nel maggio 1902 per l'agitazione dei lavoranti in prodotti chimici di Garessio, conclusasi anche con l'appoggio del sindaco locale, con la riammissione di una cinquantina di operai. In giugno la Camera interviene fra proprietari e operai pellettieri

[51] « La popolazione operaia vive ammassata — riconosce *La Stampa* — negli oscuri alveari umani delle soffitte, schiacciata sotto i tetti, agglomerata in vaste zone periferiche ». « La Stampa », 15 maggio 1902.

[52] Alleanza Cooperativa Torinese 118 soci, Assistenti e pareurs in tessitura 159, Bottigliai 19, Calzolai e affini 41, Calzolai a macchina 17, Carrettieri, fattorini imballatori 20, Cementatori 128, Lavoranti in cioccolato 6, commessi ed impiegati 57, Compositori tipografi 528, confettieri e pasticcieri 123, Decoratori 70, Lega femminile 42, Ferrovieri sindacato 1848, Fonditori in caratteri 116, Fumisti 76, Gasisti 23, Giornalai 40, Impressori tipografi 146, Indoratori 39, Infermieri manicomio 87, Lavoranti in legno 203, Lavoratori mensa 70, Legatori 122, Litografi 120, Macchinisti e fuochisti 148, Lavoranti in marmi e pietre 115, Metallurgici 649, Lega mista 174, Modellatori 20, Lega muratori 166, Soc. Mutua Muratori 141, Muratori di Sala Biellese 38, Operai officine Carte-Valori 30, Operai dello stato Sez. Guerra 236, Operai dello Stato (Tabacchi) 657, Orefici-orologiai 26, Panettieri 194, Parrucchieri 60, Pellettieri 400, Lavoranti in pianoforti 127, Pittori, scrittori 26, Sabbionai 25, Sarti 59, Scultori in legno 62, Valigiai 23, Vermicellai 48, Vetrai in lastre 50, Vetturini pubblici 53, Lanificio Sella-Collegno 63, Mugnai-Collegno 24, Lavoranti in legno-Collegno 16, Sez. Pinerolo 46, Sez. Sant'Ambrogio 17, Sez. Sant'Antonino di Susa 64, Sez. Serra di Quattordio (AL) 25, Sez. Villarfocchiardo 34, Sez. Vische 49. Il totale dei soci ammonta a 8.083. CAMERA DEL LAVORO DI TORINO E CIRCONDARIO, *Relazione morale e finanziaria per l'annata 1902-1903* (*maggio-aprile*), Torino 1903; all'A.

[53] Alla fine del 1896 la sezione dei Ferrovieri iscritti alla Camera del Lavoro raggiungeva soltanto le 200 unità. E. FINZI, *Alle origini del movimento sindacale: i ferrovieri*, Bologna 1975, p. 366 sgg.; e anche G. PROCACCI, *La classe operaia italiana agli inizi del secolo XX*, Roma 1971, p. 57.

di Bra, i quali, dopo aver scioperato ben 49 giorni, riescono ad ottenere dei miglioramenti « con un vero e proprio contratto di lavoro » firmato dalla commissione padronale e da quella operaia e controfirmato dal sindaco e dal segretario comunale della città. Un mese dopo i delegati camerali difendono i 22 mugnai di Collegno, dipendenti dalla Società Molini Alta Italia con sede sociale a Genova. Gli operai, con la minaccia anche di un'astensione dal lavoro dei mugnai degli altri molini della società, riescono infine ad ottenere il ritiro dei licenziamenti e la somma complessiva di 500 lire a compenso dei soldi perduti: nello stesso tempo, si introduce un nuovo regolamento di fabbrica che precisa i diritti e i doveri degli operai. Decisivi risultano i buoni uffici della dirigenza camerale per la vertenza degli operai tipografi, compositori, impressori e legatori, che pur organizzati sotto la Federazione del libro, costituiscono una delle sezioni più compatte della Camera del Lavoro. Nel dicembre 1902 essi raggiungono un accordo con l'associazione padronale sulle nove ore di lavoro. I tipografi, al contrario di molte altre categorie operaie disperse e spesso non qualificate, rappresentano, non solo a Torino, una sorta di « aristocrazia operaia », con una propria storia sul piano dell'organizzazione e della lotta sindacale. Le paghe di questa categoria sono le più alte: dalle 3 alle 5 lire giornaliere con un massimo di 7 lire al giorno per i fonditori in caratteri [54].

La riorganizzazione della Camera viene completata il 26 dicembre 1902 con l'inaugurazione dell'ufficio di collocamento gratuito [55]. Alla presenza di 76 società, e dei rappresentanti di molte Camere del Lavoro e di federazioni di mestiere, Filippo Turati, oratore ufficiale, confrontando la situazione della classe operaia di Milano con quella di Torino lamenta che i socialisti del capoluogo piemontese hanno ottenuto finora modesti risultati, perché « a Torino si è dato molto, forse troppo, sviluppo alla cooperazione » a scapito della organizzazione per la resistenza, e ammonisce che in questo modo si

[54] I gasisti con 12 ore di lavoro guadagnano da 2 a 3 lire giornaliere, i metallurgici da 2,50 a 4,50, con 10 ore, i mugnai con 12 ore dalle 2,25 alle 3 lire, i panettieri dalle 2,25 alle 4 lire, i pellettieri con 10 ore dalle 2 alle 3,25, i tranvieri con 11 ore dalle 2,20 alle 3 lire. *Relazione morale...* cit., all. C.

[55] L'ufficio di collocamento dal 1° maggio al 28 dicembre 1902 aveva registrato 313 operai occupandone 61; mentre dal 28 dicembre 1902 al 1° maggio 1903 ne registrerà 2809 e ne occuperà 1234. Cfr. *Relazione...* cit. p. 13 e all. B. Il sindaco di Torino invitato alla cerimonia, motiva la sua assenza col fatto che la Camera del Lavoro ha sollevato un'agitazione contro l'Ufficio Municipale del lavoro che il comune tentava di costituire a Torino. Cfr. A.C.T., Gabinetto del Sindaco, *Camera del Lavoro,* 1902, cart. 229, fasc. 4.

finisce per « fabbricare dei piccoli borghesi ». Per quanto riguarda l'Ufficio di collocamento appena costituito, esso — aggiunge — è « un organismo povero di sangue, mentre deve essere invece la base fondamentale dell'organizzazione operaia ». Turati invita pertanto a rinforzare la Camera del Lavoro e a farla divenire il « fortilizio di una vastissima organizzazione » [56].

4. *Lotta di classe in Consiglio comunale.*

La collaborazione sul piano politico generale tra Giunta comunale e Camera del Lavoro non dà luogo peraltro a un appoggio concreto allo sviluppo dell'organizzazione operaia. Il Comune, che aveva contribuito dal 1891 con la concessione dei locali e di un sussidio di 5.000 lire annue alla affermazione dell'istituzione, aveva eliminato, cinque anni dopo, su denuncia dei proprietari pellettieri colpiti da uno sciopero, questo sussidio dal suo bilancio, ed esso non sarà più concesso, malgrado le ripetute richieste della commissione esecutiva appoggiate dai consiglieri socialisti [57].

La Giunta comunale, restia ad aiutare finanziariamente la Camera del Lavoro, appoggia per contro la richiesta di costituire a Torino, sull'esempio di alcune città italiane, un Ufficio municipale del lavoro. Nello stesso tempo alcuni consiglieri si fanno promotori della richiesta di un sussidio alla Borsa del lavoro che, come si è accennato, era sorta dopo lo sciopero dei fonditori.

Una approfondita discussione su questi organismi per la difesa degli interessi operai avviene in Consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre 1901. È ancora il tipografo Cerutti che, dopo aver tracciato la storia della Camera del Lavoro, invita il Consiglio a ripristinare il sussidio di 5.000 lire, giacché il governo e il parlamento hanno riconosciuto — egli afferma — a questa istituzione un carattere di interesse generale. Quest'ultimo aspetto e l'opera di mediazione tra capitale e lavoro non vengono riconosciuti dal relatore al bilancio Camillo Tacconis, per il quale la Camera non è « elemento pacificatore fra gli operai e l'industria ma colla sua intransigenza, coi suoi consigli inopportuni non ispirati ai sensi di equità, essa è provo-

[56] « La Stampa », 28 dicembre 1902.
[57] Per i precedenti dell'istituzione operaia cfr. M. GRANDINETTI, *La Camera del lavoro di Torino dalle origini al 1898*, cit.

catrice di discordie ». A detta di Tacconis, lo scopo della Camera del Lavoro non è la tutela degli operai, ma « l'organizzazione a fine politico » e il miglioramento « soltanto dei salari senza tener conto delle condizioni dell'industria ». Egli conclude pertanto invitando il Consiglio a farsi iniziatore a Torino di un Ufficio municipale del lavoro, mediatore nei conflitti tra imprenditori ed operai ed avente lo scopo di facilitare il collocamento di questi ultimi. Accanto a questa proposta liberale-cattolica, il consigliere Musso ricorda le pratiche per l'istituzione di una Borsa del lavoro a cura della Confederazione fra commercianti e industriali e invita il Comune ad appoggiare tale nuovo organismo.

Ferma è l'opposizione dei socialisti di fronte a questi tentativi di contrapporre alla Camera del Lavoro istituti similari con scopi quasi identici, che dovrebbero ricevere l'avallo delle autorità comunali. Il sussidio alla Camera del Lavoro viene tuttavia negato perché l'istituzione non ha solo carattere economico, ma è anche strettamente controllata da elementi socialisti e assume — si ribadisce — un carattere deliberatamente politico. Per Nofri è impossibile comunque concepire un « ufficio neutro » che curando « il vantaggio dei capitalisti, tuteli egualmente bene » la classe operaia. Il deputato socialista invita pertanto il Consiglio a non farsi promotore né di uffici municipali né di borse del lavoro, « perché non deve illudersi di conciliare due elementi che sono stati in contrasto e sempre lo saranno fino a quando con la conquista dell'elemento operaio del governo il conflitto tra capitale e lavoro non avrà ragione di esistere »[58]. Ma anche questa istanza viene respinta. Mentre la Camera del Lavoro continua la sua azione di proselitismo e di organizzazione[59], progrediscono pertanto anche le pratiche per rafforzare la Borsa del lavoro e gli studi per l'Ufficio municipale.

Nel 1902 una commissione composta da Camillo Tacconis, Carlo Ricci des Ferres e Paolo Palestrino, nominata nel gennaio 1901 col mandato di studiare e riferire sulla convenienza o meno dell'istituzione dell'Ufficio municipale del lavoro e, in caso affermativo, di proporre i provvedimenti e le modalità per il suo funzionamento, presenta i risultati del suo lavoro in una *Rela-*

[58] Cfr. *Atti del Municipio,* seduta del 30 dicembre 1901.

[59] Il 1° settembre 1902 sorge — con l'appoggio degli organizzatori torinesi — la Camera del lavoro di Pinerolo, cfr. CAMERA DEL LAVORO DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO DI PINEROLO, *Statuto e Regolamento,* Pinerolo 1903.

zione [60]. Essa risulta composta da due parti: la prima, di Camillo Tacconis, è dedicata all'opportunità di creare un Ufficio munipale del lavoro in Torino seguendo l'esempio di quelli già esistenti in Italia e all'estero; la seconda, di Carlo Ricci des Ferres, riguarda i criteri direttivi di tale ufficio. Un « progetto di statuto » conclude infine la relazione.

Secondo Tacconis, gli uffici del lavoro dovrebbero trovare un rimedio alla disoccupazione forzata e allo sciopero « arma a doppio taglio, che spesso ferisce non tanto colui contro il quale è diretta quanto chi l'adopera; fenomeno che da un anno soprattutto ha preso uno sviluppo morboso, lasciando adito alla supposizione che trovi la sua origine nella passione politica più che in fatti economici ». Tali uffici dovrebbero sostituire le « agenzie private di collocamento » [61]. D'altra parte, secondo il relatore, le Camere del Lavoro « non hanno potuto esplicare la loro benefica azione appunto perché non si sono limitate finora alla tutela dei lavoratori nei loro rapporti cogli industriali, perché esse rappresentano soltanto una delle parti ». Sono necessari pertanto altri organismi di mediazione che avvicinino la domanda e l'offerta di lavoro e appianino eventuali divergenze fra industriali ed operai. In sostanza, secondo la Commissione, gli scopi principali degli Uffici municipali del lavoro dovrebbero essere il collocamento degli operai, la conciliazione e la prevenzione dei dissidi e studi statistici sulle condizioni del lavoro. A queste finalità comuni anche a istituzioni similari esistenti in Germania, si aggiunge quello di « prevenire e conciliare le divergenze e le controversie fra i lavoratori e il capitale in causa del lavoro », scavalcando in tal modo gli scopi delle Camere del Lavoro, le quali — secondo il relatore Ricci des Ferres — non sono mai state intese quali elementi di pacificazione sociale e pacata discussione dei comuni interessi: ma come « elementi di lotta ». Camera del Lavoro, leghe, unioni, federazioni e organismi consimili « hanno in comune il compito di rappresentare determinate classi sociali, mentre dovrebbero cedere agli uffici municipali certe attribuzioni che consentano

[60] COMUNE DI TORINO, *Studi e Relazione* del commissario dott. Camillo Tacconi sull'opportunità di un Ufficio Municipale del lavoro in Torino e sugli uffici del lavoro esistenti in Italia ed all'estero. Relazione del commissario barone avv. Carlo Ricci des Ferres sui criteri direttivi dell'Ufficio Municipale del lavoro ed esplicazione del progetto di Statuto approvato dalla Commissione. Progetto di Statuto, Torino 1902.

[61] Torino contava « 44 agenzie private che funzionano ufficialmente, senza contare un numero considerevole di altre, note soltanto alle persone interessate », cfr. *Studi e relazione...* cit., p. 7.

di fare accordare tra loro capitale e lavoro »[62]. La Giunta comunale, dopo aver esaminato la *Relazione,* propone al Consiglio l'iscrizione al bilancio 1903 della somma di 10.000 lire per l'impianto di tale organismo.

La reazione della classe operaia e del partito socialista torinese è particolarmente dura; la Camera del Lavoro promuove un'agitazione contro tali uffici « istituiti all'unico intento di tagliare la strada alla Camera del Lavoro e di ostacolare l'organizzazione dei lavoratori ». La maggioranza clerico-liberale ha dato luogo a tale istituzione per « abbattere la Camera del Lavoro e deviare la classe lavoratrice dalla via diritta su cui procede ». Si sottolinea soprattutto, la differenza corrente tra gli *Arbeitsnachweise* (indicatori del lavoro) tedeschi, la cui funzione è essenzialmente quella di un organismo di collocamento, e le organizzazioni italiane che assommano invece un cumulo di funzioni quali il collocamento, l'arbitrato tra capitale e lavoro, la determinazione delle clausole del contratto di lavoro, lo sviluppo della legislazione operaia, l'istituzione di cooperative, statistiche, inchieste e così via[63].

L'opposizione operaia alla proposta della Giunta comunale culmina in un pubblico comizio, il 27 dicembre 1902. Per il medico Aroldo Norlenghi tale ufficio è « una insidia tesa dalla classe dirigente agli operai »; Francesco Barberis esorta il gruppo consiliare del partito a « giovarsi di tutti i mezzi per combattere il progetto »[64], e Mainardi lo invita a valersi se necessario anche dell'ostruzionismo per impedirne l'approvazione. I rappresentanti socialisti in Comune assumono tuttavia un atteggiamento meno drastico. « Se

[62] Tra gli Uffici municipali esistenti si è preso a modello quello di Brescia. Il sindaco di Brescia tuttavia riconosceva la funzione svolta dalla locale Camera del lavoro per la difesa dell'interesse operaio, anche se criticava il fatto che essa era « rigidamente unilaterale » e perciò rivestiva un carattere di lotta contro padroni e capitale. Gli amministratori bresciani si erano preoccupati di creare perciò un organismo in cui le due classi, padroni ed operai potessero convivere, in modo da eliminare gli scioperi o ridurli « a pochi casi eccezionali ». Comunque secondo il sindaco, nell'attesa della costituzione di tale ufficio « è necessario provvedere ai bisogni degli operai ». E finché l'ufficio non sarà sorto, « la Camera del lavoro resta l'unica rappresentante degli interessi dei lavoratori. Siccome essa non può adempiere coi suoi scarsi mezzi agli obblighi che le sono imposti dalla sua missione, tenuto conto di quanto ha fatto finora, è giusto che il Municipio le venga in aiuto. E questo aiuto commisurandolo al tempo necessario per la istituzione dell'Ufficio Municipale potrebbe essere fissato nella misura di 1.500 lire ». Cfr. CITTÀ DI BRESCIA, *Ufficio Municipale del lavoro,* Brescia 1901, pp. 4-5.

[63] Cfr. C. SAMBUCCO, *Un'importante questione operaia. Gli uffici municipali del lavoro,* « Grido del Popolo », 4 maggio 1901.

[64] Secondo il resoconto de *La Stampa* del 28 dicembre 1902 Barberis è « d'avviso che i consiglieri socialisti non debbano stare in Consiglio a fare soltanto i salamelecchi ».

pure l'Ufficio venisse istituito — essi affermano — il modo più semplice per farlo perire di morte naturale è che gli operai, concordi, lo sfuggono come un'istituzione a loro dannosa ». Viene approvato infine un ordine del giorno in cui si afferma: « I lavoratori torinesi considerando che la Giunta comunale proponendo al Consiglio l'istituzione di un Ufficio municipale del lavoro, non ebbe altra mira che rompere la compagine della solidarietà operaia e di colpire nelle sue funzioni la Camera del Lavoro, naturale ed unica tutrice degli interessi del proletariato... protestano contro questo reazionario tentativo della consorteria torinese unicamente diretto a colpire nel cuore il proletariato; riaffermano la loro piena fiducia nella Camera del Lavoro e invitano i consiglieri comunali socialisti a difendere in Municipio la dignità e il diritto delle classi lavoratrici torinesi » [65].

Secondo *La Stampa* il Comune creando tali uffici « o va d'accordo volta per volta con le idee delle organizzazioni operaie o va contro quelle idee e allora agisce a favore degli industriali. In entrambi i casi il municipio compie opera che esce dalle attribuzioni di qualsiasi ente collettivo. L'ufficio di arbitro nelle contese sindacali non è spettanza del municipio ». Per il quotidiano torinese, i compiti di tali uffici dovrebbero essere soltanto di statistica e di consulenza: la raccolta dei dati riguardanti il numero degli operai in Torino, la loro divisione per arti e mestieri, i salari, le ore di lavoro, i disoccupati, le ragioni della mancanza di occupazione, il luogo di provenienza, il numero delle case abitate, il fitto, precise notizie sui salari, leggi e così via. « Un ufficio di tal genere sarebbe un vero istituto pubblico senza essere inquinato dai sentimenti di partito, che purtroppo si infiltrano sempre nei corpi collettivi ». Infine l'opposizione socialista è considerata « critica demolitrice e negativa » ma « poco fruttuosa »; al contrario i « progetti ricostruttori danno prova che un partito sa quello che vuole ed è maturo alla vita pubblica » [66].

Nonostante le polemiche la proposta della Giunta (persuasa dell'importanza che potrebbe assumere e dei vantaggi che potrebbe offrire un Ufficio municipale del lavoro, il quale svolga l'opera sua imparziale, serena, elevata a profitto della classe operaia e per rendere sempre più facile l'accordo dei loro interessi con quelli del capitale) di iscrivere al bilancio 1903 la somma

[65] « Gazzetta del Popolo », 29 dicembre 1902.
[66] « La Stampa », 26 dicembre 1902.

di 10.000 lire, viene portata in discussione nella seduta del consiglio comunale del 2 gennaio 1903. La proposta suscita tuttavia reazioni negative non solo da parte socialista ma anche da un nutrito numero di liberali. Treves invita il consiglio « a voler ordinare, mediante referendum, tra gli iscritti dei collegi dei probi-viri, una consultazione popolare che risponda alla domanda: è necessario un Ufficio municipale del lavoro? ». La richiesta del consigliere liberale Villa di aver maggiori notizie sui compiti del nuovo ufficio del lavoro viene appoggiata da altri costituzionali. Ogni decisione viene così sospesa finché non siano completati gli studi in proposito. Di contro l'ordine del giorno socialista di stanziare la somma di 10.000 lire a favore della Camera del Lavoro non viene approvato, anche se con la pattuglia socialista si schierano i liberali Roggieri e Compans: quest'ultimo motivando il suo voto, afferma che « il ministro degli interni dichiarò in piena Camera che molti inconvenienti erano stati eliminati coll'intervento di questa istituzione e che il governo attuale poté trionfare di circa 1500 scioperi grazie a loro » [67].

Ancora *La Stampa,* ritornando al progetto della Giunta, constata che esso assumerebbe la funzione preminente di collocamento, scopo che « è proprio uno dei compiti principali e di esclusiva spettanza delle organizzazioni operaie ». Un Comune — aggiunge il giornale — « che volesse entrare in concorrenza con esse su questa funzione commetterebbe un grave errore », e invita pertanto il municipio a costituire con compiti diversi un tale ufficio a Torino aiutando la Camera del Lavoro con un sussidio municipale. A questo proposito il giornale ricorda la seduta del consiglio comunale di Milano in cui, discutendosi la proposta di portare il sussidio alla Camera del Lavoro da 15.000 a 20.000 lire annue, « l'ing. Pozzi, a nome della minoranza moderata, dichiarava di accogliere la proposta, giacché i moderati riconoscevano tutti i benefici che una classe operaia ordinata aveva portato e avrebbe apportato in avvenire » [68].

[67] Cfr. *Atti del Municipio,* seduta del 2 gennaio 1903. La richiesta di un sussidio alla Camera del lavoro verrà respinta anche nella seduta del 30 dicembre 1903.

[68] Cfr. « La Stampa », 1° gennaio 1904. La discussione in consiglio comunale sull'Ufficio municipale del lavoro verrà ripresa parzialmente nella seduta del 15 aprile 1904 e infine nel dicembre dello stesso anno: tuttavia in attesa della costituzione degli Ispettori del lavoro e dei Consigli del lavoro la questione verrà sospesa mentre anche le richieste del sussidio alla Camera del lavoro troveranno una continua opposizione nel consiglio. Comunque l'Ufficio municipale del lavoro di Torino sarà costituito nel 1914

5. *Sciopero generale ed oltre.*

Nel 1904 i soci della Camera del Lavoro sono 7.800 con 67 sezioni, secondo il Segretariato di Resistenza; 7.745 con 49 sezioni nel secondo semestre secondo l'Ufficio del lavoro [69]. Non si tratta che di una rappresentanza modesta del ceto operaio torinese. « Mentre altrove il proletariato si è organizzato solidamente — scrive A. Momigliano all'inizio dell'anno — il proletariato torinese ha dato i suoi sforzi alla lotta elettorale e politica e non ha ancora conquistato la sua personalità di classe nel campo del lavoro » [70]. Ancora alcuni mesi dopo egli accusa il partito di preoccuparsi esclusivamente delle lotte elettorali « mentre dovrebbe dare assai più importanza al movimento di propaganda e di organizzazione economica e politica di tutti i giorni » [71].

All'interno della dirigenza camerale, accanto agli esponenti riformisti si sono fatti luce nel frattempo, con un certo peso, elementi più intransigenti. Si verificano anche delle agitazioni che non sono di guida per la massa operaia come dimostra lo sciopero improvviso dei tranvieri della Società Alta Italia. Il 24 luglio il personale non si presenta al lavoro. La drastica decisione era stata presa per il rifiuto della società di esaminare un memoriale degli operai preparato dalla lega di resistenza aderente alla Camera del Lavoro. In una confusa assemblea di tranvieri, alla quale partecipano il rappresentante della Camera e l'avvocato Cagno, tenuta la notte del 23 per discutere la mancata risposta della società, si decide lo sciopero, nonostante

ed entrerà in funzione dal 1° gennaio 1915. Cfr. *L'Ufficio del lavoro nel suo primo anno di vita 1915-1916*, Torino 1916.

[69] Alleanza Cooperativa Torinese (Sindacato) 118 soci, Assistenti e pareurs in tessitura 159, Bottigliai 19, Calzolai e affini 41, Calzolai a macchina 17, Carrettieri, fattorini e imballatori 20, Cementatori 128, Lavoranti in cioccolato 6, Commessi ed impiegati 57, Compositori tipografi 528, Confettieri e pasticcieri 123, Decoratori d'appartamenti 70, Lega femminile 42, Ferrovieri (Sindacato) 1.848, Fonditori in caratteri 116, Fumisti 76, Gasisti 23, Impressori tipografi 146, Indoratori 39, Infermieri manicomio 87, Lavoranti in legno 203, Lavoranti in marmi e pietre 115, Metallurgici 649, Lega mista 174, Modellatori 20, Lega muratori 166, Muratori (Soc. Mutua) 141, Muratori (Sala Biellese) 38, Operai officina carte-valori 30, Operai dello Stato (sez. guerra) 236, Operai dello Stato (sez. tabacchi) 657, Orefici e orologiai 26, Panettieri 194, Parrucchieri 60, Pellettieri 400, Lavoranti in pianoforti 127, Pittori, verniciatura 26, Sabbionai 25, Sarti 59, Scultori in legno 62, Valigiai 23, Vermicellai 48, Vetrai in lastre 50, Vetturini pubblici 53. « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro », 1904, II semestre, p. 305.

[70] « Grido del Popolo », 9 febbraio 1904.

[71] « Grido del Popolo », 3 settembre 1904.

il parere contrario di 90 operai su 150. « Intanto notiamo — commenta il quotidiano *La Stampa* — come sia anormale il fatto di dichiarare lo sciopero e darne poi le ragioni. Credevamo che l'esperienza del passato avesse insegnato che prima si deve discutere, spiegare le ragioni del dissenso e allo sciopero ricorrere solo quando è impossibile trovare il modo di intendersi » [72]. Il giorno 24, in una nuova assemblea alla presenza di O. Morgari, il segretario Rappa e il vice segretario della Camera del Lavoro Gaviglio consigliano tuttavia di proseguire lo sciopero. Ma il 25 luglio la maggior parte degli operai riprende il lavoro e soltanto una minoranza continua nell'agitazione. Di questa confusa situazione approfitta la società per licenziare 39 tranvieri, ritenuti promotori dello sciopero. Soltanto l'intervento del sindaco riesce a far rientrare la decisione; alcuni dipendenti vengono tuttavia trasferiti, per punizione, fuori Torino [73].

Il *Grido del Popolo* giustifica il fallimento della vertenza con « la disertazione vergognosa delle masse, dopo aver proclamato lo sciopero », e ammonisce: « Il movimento operaio ha degli scopi più generali e lontani e non può arrestarsi per vittorie o sconfitte che rappresentano gli episodi speciali e le piccole scaramucce della battaglia ». Invita pertanto i tranvieri a trarre « ammaestramento da queste sconfitte che essi stessi vollero, che forse essi stessi prevedevano. L'unione delle loro forze deve animarsi di una coscienza nuova che costringa l'operaio ad una disciplina volontaria per l'interesse collettivo » [74]. A sua volta *La Stampa* scrive che la Camera del Lavoro non ha dimostrato in questa circostanza di avere sufficiente potere per « impedire o guidare » lo sciopero impulsivo, cioè non ha più autorità tale da essere ascoltata. Il giornale, pur considerando le Camere del Lavoro « organi necessari alla pacifica evoluzione ed al miglioramento della classe lavoratrice », istituzioni che possono regolare i movimenti impulsivi e dannosi, afferma tuttavia che quella di Torino « vive di una vita piuttosto stentata » e ciò è dovuto principalmente alla stasi del « massimo organo, in quanto vi è l'assoluta prevalenza dell'elemento rivoluzionario che, come è noto, è quello che nega fede alle leggi sociali e fa consistere l'avvenire del proletariato nella rivoluzione ». Per il giornale di Frassati la conseguenza

[72] « La Stampa », 25 luglio 1904.
[73] « La Stampa », 26 luglio 1904.
[74] DIOGENE, *L'insegnamento dello sciopero dei tranvieri*, « Il Grido del Popolo », 30 luglio 1904.

di tale situazione è l'indifferenza degli operai e delle associazioni verso la Camera del Lavoro che, per le « direttive che pochi le impongono, cessa d'essere un nucleo di forze lentamente cospiranti ad un miglioramento della classe lavoratrice » [75].

Per il segretario della Camera del lavoro Rappa, la classe operaia torinese « non ardisce quasi aderire » alla Camera, a causa della « dichiarata ostilità delle autorità cittadine che nulla tralasciarono onde la Camera del Lavoro cessasse di esistere e che tutto fecero onde le lotte tra capitale e lavoro combattentesi fin qui seguissero eternamente con sconfitte per la classe operaia » [76]. La commissione esecutiva [77], per quanto riguarda la sua azione nello sciopero dei tranvieri, si difende affermando che essa « non deve né impedire, né spronare allo sciopero; ma essa deve dare il proprio consiglio motivandolo chiaramente e lascia agli interessati il diritto di deliberare » [78].

Ma è lo sciopero generale del settembre che chiarifica le posizioni all'interno della Camera del Lavoro e mostra le profonde spaccature che si sono verificate in seno al movimento socialista e operaio torinese. Lo sciopero generale, proclamato il 15 settembre a Milano, si propaga in tutta Italia: a Torino, la mattina del 16 settembre 1.500 operai delle Officine ferroviarie abbandonano il lavoro, « per rendersi solidali coi lavoratori di Milano », e si recano alla Camera del Lavoro con un altro migliaio di operai. Qui

[75] « La Stampa », 27 luglio 1904. Per la questione Rappa accennata dal giornale si trattava della contabilità del Comitato per dirigere l'agitazione-protesta contro la progettata imposta di R. M. sulle mercedi degli operai, costituito alla fine del 1899 e presieduto da Camillo Rappa. La commissione d'inchiesta nominata dal partito e composta dall'avv. Massimo Portalupi, Antonio di Majo, Plinio Gherardini e Pietro Caviglia (cfr. « La Stampa », 8 ottobre 1904) conclude i suoi lavori nell'ottobre 1904 e, in un'assemblea del partito, nonostante le prove di irregolarità riscontrate nell'esaminare la contabilità del Comitato, il Rappa, accusato principalmente dai socialisti della « prima ora », ottiene dalla maggioranza dei compagni guidata da Francesco Barberis la più ampia assoluzione. Questo atteggiamento provoca la reazione di alcuni socialisti, Morgari, Del Bondio, Daghetto, Portalupi, Ottone, ecc., i quali invitano la direzione romana del partito ad « esaminare la questione Rappa e le altre ». « La Stampa » 12 ottobre 1904 e la *Relazione della commissione d'inchiesta sulla questione Rappa* e la *Confutazione Rappa* in « Grido del Popolo », 8 ottobre 1904.

[76] « Grido del Popolo », 6 agosto 1904.

[77] Era costituita dal segretario Camillo Rappa, dal vice segretario Alberto Colombo e dai commissari Giovanni Gemma, Bernardo Gatta, Giovanni Lampiano, Luigi Parussa, Giovanni Coenda, Enrico Ghiotti, Giacomo Sesia, Carlo Bobba e Giulio Pezzoli. « La Stampa », 10 agosto 1904.

[78] *Le tristi condizioni della Camera del lavoro di Torino,* « La Stampa », 10 agosto 1904.

partecipano a due riunioni per preparare lo sciopero generale di solidarietà. In serata la Commissione esecutiva della Camera del Lavoro e quella della Federazione socialista, rivendicando in un manifesto « il diritto alla vita di fronte agli eccidi perpetrati dagli agenti del governo sul popolo inerme », invitano il proletariato torinese allo sciopero generale a partire da sabato 17 settembre [79]. La decisione di estendere lo sciopero generale è presa tuttavia dietro pressione degli operai che avevano già abbandonato il lavoro mentre la Camera del Lavoro ha tergiversato fino a sera tardi per decidersi. I riformisti torinesi assumono una posizione critica verso l'agitazione e i consiglieri socialisti in Comune, che ne sono la massima espressione, contrari per principio allo sciopero politico, si limitano a invitare il sindaco a far presente al presidente del Consiglio l'opportunità che « nelle lotte tra capitale e lavoro non intervenga la forza pubblica ».

L'agitazione assume aspetti particolarmente violenti e si manifestano numerosi episodi di vandalismo. In uno scontro con la polizia cade la prima vittima: l'operaio Giovanni Garello di 26 anni ucciso da un agente di pubblica sicurezza. Il fatto si verifica nel pomeriggio del 17 settembre durante un assembramento di persone nel cosiddetto « Rondò della Forca » allo scopo di far cessare il lavoro negli stabilimenti vicini. Una compagnia di artiglieria riesce a disperdere i dimostranti, ma ben presto incomincia una sassaiuola contro le guardie e i soldati. Gli agenti sparano parecchi colpi e uno di essi ferisce mortalmente l'operaio Garello. Lo sciopero a Torino, a cui partecipano tra le 10-15.000 persone termina il 18 domenica, con l'arrivo a Torino da Milano dei deputati Nofri e Morgari. Alla Camera del Lavoro, alla presenza di circa un migliaio di persone, ha luogo una riunione per discutere sulla opportunità o meno di continuare lo sciopero. Alla fine, anche se con alcuni contrasti, la Camera del Lavoro e la Federazione socialista proclamano la fine della manifestazione di protesta, « monito al governo per un assoluto rispetto alla nostra vita e alla nostra libertà d'azione ».

Il 19 settembre, in una riunione del consiglio comunale, i consiglieri socialisti elogiano il sindaco per aver trasmesso il loro voto a Giolitti e si

[79] « La Stampa », 17 settembre 1904. Sullo sciopero generale cfr. A.S.T., *Questura di Torino*, mazzo 30, Cat. B6: Disordini in occasione dello sciopero generale 1904; A.C.T., *Gabinetto del sindaco, Scioperi e disordini 1904*, cart. 257, fasc. 3; P. Spriano, *Torino operaia...* cit., p. 101 sgg.; A. Riosa, *Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politica nel Partito socialista dell'età giolittiana*, Bari 1976, p. 153.

incontra difficoltà di carattere finanziario, tanto che se ne prepara velocemente un altro [5], che sarà però rapidamente abbandonato a favore — nella sostanza — della disciplina del primo progetto [6].

di Stato, parere « comunque saggio », ma non pare facilmente adottabile, a causa del costo richiesto dalla realizzazione di un'ulteriore Sessione del locale Tribunale di Prefettura, con l'assegnazione di nuovi giudici. La Segreteria di Stato pare più favorevole ad una soluzione simile a quella già altre volte adottata per il Consolato di Torino, affidando le funzioni del Consolato per la giurisdizione al Secondo presidente del Senato locale.

[5] In seguito alle osservazioni della Segreteria di Stato, il d'Alessandry, Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Savoia, prepara un secondo progetto, per uniformarsi ad esse, pur facendo presente che il primo proveniva da tutta la Commissione a suo tempo insediata (cfr. *retro*, IV.3 nota 37). In data 24 gennaio 1828 egli già risponde alla Segreteria di Stato, allegando il secondo progetto, che nelle linee essenziali ricalca quanto voluto da questa. Il proemio illustra le finalità dell'editto: constatato che l'aumento dei traffici commerciali fa sì che « le Consulat de Chambéry tel qu'il est actuellement établi ne saurait suffire à tous les bésoins », l'editto vuole predisporre « les moyens les plus propres à assurer l'expedition des affaires commerciales ». L'art. 1 prevede che la giurisdizione commerciale già di competenza del Consolato di Chambéry sia affidata al Senato, che l'eserciterà « par une Chambre Consulaire composée du second Président et de deux Senateurs par nous nommés ». Quanto alla competenza, l'art. 2 dice che tale « Chambre Consulaire » « connaîtra en premier et dernier ressort de toutes les affaires consulaires du duché de Savoie », civili e criminali quindi, pur essendo inteso che nelle altre province diverse dalla Savoia resti la competenza civile dei giudici ordinari prevista nel 1822, ma che sia consentita alle parti in ogni caso di chiedere che la causa sia discussa davanti al Senato purché superi il valore di 300 lire in primo grado e fermo restando il principio dell'appello per le cause superiori alle 1200 lire. In pratica pertanto anche nelle altre province diverse dalla Savoia al di là dei monti era possibile chiedere la decisione della « Chambre Consulaire » in deroga a quanto stabilito nell'editto del 1822, che peraltro per tutto il resto rimaneva in vigore eccetto che per la provincia della Savoia. Gli artt. 3-7 del progetto riguardano il funzionamento della « Chambre Consulaire »: l'art. 3 prevede che le cause inferiori alle 1200 lire siano giudicate dal solo presidente, salva la possibilità a lui riconosciuta di convocare tutta la Camera; gli artt. 4-5 riguardano il funzionamento tecnico della Camera e le sue riunioni; l'art. 6 stabilisce che questa sia composta di cinque membri (con l'integrazione di due Senatori) per le cause superiori alle 2000 lire, per gli appelli, per delitti in cui sia prevista la galera; l'art. 7 dichiara che per quanto concerne la procedura « l'on se conformera strictement aux dispositions des RR. CC. et reglements subséquents », e che il Senato si dovrà preoccupare di redigere un regolamento per le udienze.

[6] Il secondo progetto, elaborato in conformità con le direttive ministeriali ma ribadendo che il primo era quello preferito in Savoia, sarà infatti trascurato a vantaggio del primo, che peraltro non raggiungerà il suo scopo di vedere una Sezione specializzata (anche se a turno: cfr. *retro*, IV.3 nota 39) del Tribunale di prefettura di Chambéry giudicare le cause commerciali: queste saranno affidate al tribunale locale, ma senza alcun aumento dell'organico, come per motivi di spesa faceva a suo tempo notare il ministero (cfr. nota 4). L'impostazione del primo progetto prevarrà, ma senza un aumento di magistrati: in effetti sarà un appesantire pertanto il lavoro del locale Tribunale di prefettura, e non accelerare certo di molto le cause commerciali, che dovranno essere trattate dallo stesso organo con quelle strettamente civili. La rimostranza a suo tempo inviata dalla Camera d'Agricoltura e di Commercio di Savoia raggiungerà quindi lo scopo di eliminare di fatto l'*impasse* del Consolato (dovuto peraltro ad una situazione contin-

I due progetti elaborati in seguito alle iniziative delle Camere di agricoltura e commercio di Torino e Chambéry sono quindi ormai stesi definitivamente all'inizio del 1828. Non sappiamo per iniziativa di chi in questo momento siano fusi in un solo progetto e diventino la base dell'editto del 29 febbraio 1828, editto che si scosta peraltro parzialmente da essi. L'iniziativa della Camera torinese per la procedura delle cause commerciali e quella della Camera savoiarda per il Consolato di Chambéry vengono così ad incontrarsi, certo per iniziativa del Governo e non camerale [7].

L'editto del 29 febbraio 1828 contiene « alcuni provvedimenti per la più pronta spedizione delle cause commerciali » [8], e dovrebbe rappresentare — secondo quanto dice il proemio — l'integrazione, in materia commerciale, dell'editto del 27 settembre 1822. In effetti esso non contiene altro che alcune parziali modificazioni, imposte proprio dall'imperfetta disciplina del 1822: il Governo ha accolto, ma solo parzialmente, le osservazioni delle Camere di commercio sulle difficoltà manifestatesi nella giurisdizione commerciale dopo il 1822 [9]. La Segreteria di Stato non ha predisposto nulla

gente) ma non farà che veder peggiorare un altro *impasse* da lei stessa segnalato: quello dell'ammassarsi di ogni tipo di causa presso i Tribunali di prefettura! Si può dire così che l'effetto sia stato addirittura contrario, se si pensa che la richiesta in definitiva era stata nel senso di un maggior riconoscimento di giudici specializzati. La stessa Commissione appositamente nominata aveva insistito per giudici (o sezioni) specializzate, che almeno per un anno seguissero le cause commerciali e la loro procedura (cfr. *retro,* IV.3, note 37-39).

[7] Mancando, come noto, i verbali del Consiglio di Conferenza, e non essendo state rinvenute specifiche notizie nei fondi esaminati, non si può sapere di più. In sede ministeriale un ulteriore approfondimento dei problemi deve esserci stato, tanto è vero che né l'uno né l'altro progetto si sono conservati nella loro struttura primitiva, e certo non solo formalmente. In specie l'ultimo progetto circa il Consolato di Chambéry, anche se ispirato dalla Segreteria degli interni, è stato addirittura abbandonato, a favore del primitivo progetto elaborato su ispirazione del d'Alessandry, Avvocato Fiscale generale presso il Senato di Savoia.

[8] L'editto è del 29 febbraio: erroneamente il Davico e Picco lo attribuisce al 29 marzo (*Raccolta dei regi editti, manifesti ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi,* vol. XXVIII, Torino 1828, p. 121). Una copia dell'editto è conservata in A.S.To., *Sez. I,* Mat. Econ., Comm., Cat. I, m. 3 da ordinare (anni 1828-29); il mazzo contiene pure l'incartamento concernente i quesiti interpretativi sollevati in proposito dal prefetto di Oneglia. Il restante materiale sull'editto, ed in particolare sulle vicende dell'interinazione e sui numerosi e gravi quesiti interpretativi sollevati, si trova nel mazzo successivo dello stesso fondo, entro la « camicia » del 1830.

[9] Delle caratteristiche dell'editto del settembre 1822, delle critiche mosse dagli stessi magistrati dell'epoca e delle difformità d'interpretazione già si è detto, come pure delle lamentele manifestate dalle Camere di Agricoltura e Commercio di Torino e Chambéry (cfr. *retro,* IV.2-3). Il testo dell'editto del 29 febbraio 1828, anche se nel proemio richiama l'aspirazione « ad accrescere sempre più la celerità del corso della giustizia

dichiarano soddisfatti della risposta di quest'ultimo [80]; il *Grido del Popolo* invece osserva che, « dopo le timide e affrettate parole del sindaco che elogiò il contegno della popolazione durante lo sciopero solo lamentando la disgrazia di via Cigna [morte dell'operaio Garello], nessuno si alzò a dire quello che attendeva il proletariato torinese. Nessuno osò gridare ad alta voce che la disgrazia di via Cigna è un delitto poliziesco contro cui la rappresentanza comunale deve insorgere e reclamare giustizia pronta e severa... Noi avremmo voluto che, se non il sindaco di Torino, almeno qualche consigliere socialista si fosse fatto eco di questa protesta » [81].

Lo sciopero generale e l'azione governativa provocano grande impressione presso l'opinione pubblica e la classe imprenditoriale torinese che considera debole l'intervento dell'autorità nella tutela della libertà di lavoro. Prende così forma più concreta l'esigenza di una organizzazione sindacale padronale per la tutela degli interessi della categoria. L'Associazione dell'industria e del commercio del cuoio, in una lettera al sindaco, condanna le deliberazioni della Camera del Lavoro che aveva proclamato lo sciopero generale, deliberazioni « che sono contrarie alla libertà e che anzi degenerano in disordini », e nello stesso tempo deplora il contegno dell'autorità pubblica « rimasta inerte durante la manifestazione » e fa presente « che tutti gli industriali conciatori riuniti in assemblea assumono l'impegno di procedere alla chiusura dei loro stabilimenti per un tempo indeterminato nel caso che in avvenire avvenissero scioperi forzati di tal natura » [82]. Una lettera di ugual tenore, con cui si auspica la formazione « di una sola e potente Federazione industriale con sezioni professionali », viene inviata da un gruppo di industriali ad alcune associazioni padronali [83].

Dopo lo sciopero generale del settembre la Camera del Lavoro continua

[80] Cfr. M. GRANDINETTI, *Lo sciopero generale del 1904 e « La Stampa »*, in « Studi Piemontesi », IV (1975), fasc. I, p. 105.

[81] « Grido del Popolo », 24 settembre 1904. In tal modo si acuisce una lunga polemica tra sezione socialista e Camera del Lavoro contro i consiglieri comunali accusati di non aver appoggiato con tutta la loro forza l'azione operaia nello sciopero generale del 16-18 settembre. Tale polemica si conclude in un'assemblea degli iscritti alla Camera del Lavoro per discutere sulla condotta tenuta dai consiglieri socialisti durante lo sciopero generale. Alla presenza di poche persone — secondo *La Stampa* del 13 ottobre 1904 — gli accusati si difendono e Pietro Daghetto giustifica « strenuamente l'operato suo e di altri suoi colleghi ». Sono presenti anche gli avvocati Allasia e Gherardini.

[82] A.C.T., *Gabinetto del Sindaco. Scioperi e disordini 1904*, cit., lettera del 28 dicembre 1904.

[83] « Grido del Popolo », 1° ottobre 1904.

la sua opera di propaganda e di organizzazione delle masse lavoratrici [84]. Le sconfitte del proletariato torinese in questi primi anni del secolo hanno provocato una certa diffidenza verso l'organizzazione operaia. Soltanto nel marzo 1905 si ha la prima vittoria: a ottenerla sono i 76 maniscalchi della città, tutti organizzati nella Lega aderente alla Federazione Metallurgica, i quali dopo un lungo sciopero iniziato il 19 febbraio, concludono l'agitazione alla metà di marzo strappando un contratto basato sulla riammissione completa degli operai occupati nelle botteghe all'atto della dichiarazione dello sciopero; sulla garanzia della paga al sabato sera; su un orario prestabilito di dieci ore, e sul riconoscimento del riposo festivo. Gli operai ottengono anche che nei giorni festivi non domenicali il lavoro non dovrà superare la mezza giornata con paga intera, oltre a un aumento di 25 centesimi giornalieri agli adulti e di una lira agli apprendisti [85]. La Camera del Lavoro in un comunicato afferma a chiare lettere: « Vittoria! A Torino da tempo il vocabolo è caduto in disuso. Dal disgraziato sciopero degli operai pellettieri della ditta Fiorio (causa determinante della soppressione del sussidio municipale alla Camera del Lavoro) a quello dei fonditori, ai gasisti fino all'ultimo del Cotonificio Mazzonis, fu tutta una sequela di sconfitte una più grave dell'altra... Ora però la serie delle sconfitte è interrotta » [86].

Tuttavia, mentre si profila un periodo di lotte e anche di buoni successi (specialmente nel biennio 1905-1906), l'organismo camerale vive stentatamente. Il tipografo Serafino Cerutti, collaboratore del *Grido del Popolo* con lo pseudonimo di « Ursus », analizzando i dati della relazione morale e finanziaria della Camera del Lavoro dal maggio 1904 all'aprile 1905 e constatata la « scarsità vergognosa degli iscritti che raggiungono il numero di 8.784 (7.733 uomini e 1.052 donne) dispersi in ben 64 leghe, lamenta l'insufficiente attività e incisività dell'azione camerale, rivolta essenzialmente alla propaganda. Le cause sono molteplici, ma la più vistosa viene individuata nella mancanza di fondi (le entrate assommano a non più di 9.123 lire,

[84] Nel gennaio 1905 il segretario Rappa partecipa al congresso delle Camere del lavoro e delle Federazioni di mestieri tenuto a Genova.

[85] Cfr. « Grido del Popolo », 18 marzo 1905; si veda anche « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro », Roma 1905, p. 473 e A.S.T., *Questura di Torino,* mazzo 34, Cat. A4, *Scioperi 1905.*

[86] Per lo sciopero nel Cotonificio Mazzonis, l'azione della Camera del lavoro è stata nulla, cfr. P. SPRIANO, *Torino operaia...* cit., p. 95 e « Grido del Popolo », 3, 12 dicembre 1904.

di cui 4.631 ottenute dalle quote sociali e il resto proveniente dalle organizzazioni economiche cittadine a cominciare dalle 1.300 lire dell'AGO), e ciò per « l'eterno gran rifiuto » del Municipio di concedere un sussidio. « Si sognano vittorie — conclude « Ursus » — e le organizzazoini non hanno un soldo in cassa per dare battaglia » [87].

In conclusione l'organizzazione sindacale torinese nei primi anni del Novecento mostra una minore attività rispetto a quella di altre città, a cominciare da Milano e Genova. Il settore in cui si sono verificate numerose astensioni dal lavoro nel corso di questi quattro anni è stato quello tessile, con 1.609 partecipanti e 7 agitazioni nel 1901, 1.200 aderenti e 4 scioperi nel 1902, 2.012 partecipanti e 7 scioperi nel 1903, 1.850 aderenti e 9 scioperi nel 1905 e ben 19.219 partecipanti e 32 scioperi nel 1906. Mentre l'agitazione più importante — secondo le statistiche — con una partecipazione di 16.325 operai si è verificata nel 1902 nel settore della pubblica illuminazione. Per quanto riguarda l'organizzazione, gli operai aderenti alla Camera del Lavoro, attraverso le sue sezioni e le Federazioni di mestiere, raggiungono nel 1904, le 7.745 unità. Ma solo 931 risultano occupati nelle industrie metallurgiche e meccaniche su ben 17.630 addetti, e 525 provengono dalle industrie siderurgiche su 3.650 dipendenti. Migliore è la situazione nelle imprese poligrafiche con 834 soci su 3.331 operai, nell'industria del cotone con 3.834 soci su 17.855 addetti, nelle concerie con 400 soci su 1.884 e nelle industrie statali con 657 soci su 1.084. Ma su 34.434 lavoranti nelle industrie tessili che occupavano allora il grosso della manodopera torinese, soltanto 301 erano organizzati e su 8.046 dell'industria della seta 174 risultano legati a qualche organizzazione. Gli operai organizzati rappresentano quindi soltanto una esigua minoranza della maestranza operaia torinese.

Anche il numero degli scioperi a Torino è relativamente basso: nel 1901 sono stati 34 con complessivi 5.324 partecipanti, 21 nel 1902 con 18.155 partecipanti, 26 nel 1903 e nel 1904 con alcune migliaia di partecipanti. Soltanto nel 1905 e nel 1906 salgono rispettivamente a 37 e a 116 interessando ben 32.710 persone. Nell'andamento delle agitazioni Novara è nei primi anni del secolo la provincia piemontese dove si sono registrati più

[87] Cfr. « Grido del Popolo », 12, 17 febbraio, 3 marzo, 7 aprile 1906.

scioperi e una maggiore partecipazione alle agitazioni [88]. Dal 1906 tuttavia il capoluogo piemontese incomincia a costituire un punto di riferimento per il movimento operaio nazionale per la rinnovata combattività della classe operaia locale, di pari passo d'altra parte con l'espansione dell'economia locale e il sorgere di nuove industrie nei più moderni settori meccanico e metallurgico.

Le sconfitte subite in questi anni hanno provocato momenti di « stanchezza e di involuzione della capacità conflittuale dei lavoratori ». Una delle spiegazioni è da ricercare nella capacità organizzativa di resistenza e di risposta degli imprenditori mentre il movimento sindacale è ancora debole e scarsamente rappresentativo. Prevalgono in questo periodo movimenti e proteste che sorgono dalla base, su rivendicazioni specifiche e spesso non inquadrate nella logica del sindacato: e giustamente si è notata la frattura ricorrente in più di una circostanza fra esponenti sindacali e base operaia per l'incapacità della dirigenza camerale — imbevuta di positivismo e di riformismo — a comprendere le istanze provenienti dalla base operaia [89].

Accanto a queste spiegazioni interne al movimento operaio non si può trascurare tuttavia il peso dell'azione svolta dai rappresentanti politici del movimento operaio di concerto con gli imprenditori nell'ambito della politica amministrativa. Proprio in questi anni il Comune di Torino si prepara a svolgere una efficace politica imprenditoriale sulla base di un accordo di massima con nuovi nuclei industriali più attivi e intraprendenti. A questa alleanza, che seconderà il « decollo industriale » torinese, i socialisti garantiscono il loro appoggio, nella misura in cui ritengono che la politica di industrializzazione porterà a soluzione importanti problemi posti dal loro programma amministrativo. Sulla base di tale convergenza su alcuni punti specifici, i socialisti seguendo la logica del riformismo sconsigliano la massa operaia (che pur accrescerà in quegli anni la sua forza d'urto per l'immissione nell'industria torinese di manodopera proveniente dalla provincia) di ricorrere all'arma dello sciopero e invitandola per contro a moderare le sue istanze. A tale strategia politica obbediscono in sostanza le modalità e l'esito di

[88] Cfr. *Statistica degli scioperi avvenuti in Italia dal 1901 al 1905*, Roma 1911, passim, e appendice I.

[89] G. Baglioni, *L'ideologia della borghesia industriale nell'Italia liberale*, Torino 1974, p. 500.

quasi tutte le agitazioni operaie sino allo sciopero del settembre 1904. D'altra parte, all'insegna della « lotta economica » e non dello sciopero politico la classe operaia torinese raggiungerà nel 1906 le prime significative conquiste salariali e normative.

MARIO GRANDINETTI

APPENDICE I [90]

TAB. 1

SCIOPERI IN ALCUNE CITTA' (1901-1906)

CITTÀ	1901	1902	1903	1904	1905	1906
TORINO	34-5.529	21-18.155	26-2.265	26-4.392	37-4.094	116-32.710
GENOVA	45-12.309	52-11.239	25-12.429	27-10.601	47-4.926	77-16.083
MILANO	154-47.172	114-37.123	67-19.460	66-5.087	72-7.686	139-26.009
NOVARA	40-8.092	47-6.792	43-5.365	37-2.475	21-3.743	61-10.446

TAB. 2

SCIOPERI NELLE VARIE INDUSTRIE TORINESI (1901-1905) [91]

INDUSTRIE	1901	1902	1903	1904	1905
Miniere di metalli	1-250		2-141	2-131	
Marmi e pietre	2-353	1-140		2-95	1-40
Ind. siderurgica					2-24
Mecc. navali	3-177		1-45		5-258
Metallurgiche	1-43	1-80	3-106	1-76	3-94
Laterizi		1-50		1-45	7-132
Vetrerie	3-141	1-36	1-30	1-60	
Costruz. murarie	3-285	1-100			2-240
Costruz. stradali, ferr.	3-217	2-180			1-70
Chimiche				2-185	1-206
Fabbr. botti			1-10		
Fabbr. mobili	1-109	1-100	1-20		
Cartiere		1-25		1-21	
Poligrafiche	1-63	2-18	5-128	1-38	2-48
Seta	1-170	1-120	2-165	1-150	
Cotone	1-1.609	3-280	4-1.200	7-2.012	9-1.854
Lana		2-256		1-83	

[90] La tabella è ricavata dalla *Statistica degli scioperi avvenuti in Italia dal 1901 al 1905*, Roma 1911, *passim*. Il primo numero indica il numero complessivo degli scioperi, il secondo quello dei partecipanti.

[91] Vedere nota precedente.

Canapa	1-260		1-85	1-101	
Tint. tessuti	1-159		1-32		
Tessili varie	1-21				2-136
Panificazioni	1-60	1-400		1-170	1-55
Conciapelli	1-38	1-26	3-43	1-15	
Fabbr. calzature					3-490
Vestiario e affini		1-19			1-380
Alimentari	1-110				
Trasp. ferroviari	1-1.447		1-350	1-95	
Privative dello stato				1-917	
Servizio pubblico	1-17			1-199	
Illuminazione pubbl.		1-16.325			
Esercizi pubblici					1-35
	34-5.529	21-18.155	26-2.365	26-4.393	37-4.094

APPENDICE II [91]

SCIOPERO DEGLI OPERAI FONDITORI

DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
9 febbraio 1901.

Il 30 novembre 1900 gli operai fonditori dello stabilimento Michele Ansaldi e Comp. si posero in isciopero, protestando, fra altro, che il proprietario voleva loro imporre un dannosissimo lavoro a cottimo.

Essendosi l'Ansaldi allora rivolto ad altre fonderie per l'esecuzione dei suoi modelli, la Commissione degli scioperanti fece appello ai proprietari delle fonderie di Torino perchè non accettassero i modelli della ditta Ansaldi; ma avutone un reciso rifiuto, la sera del 7 dicembre, gli operai fonditori di Torino, riuniti in assemblea, deliberavano l'astensione dal lavoro.

Scoppiato così lo sciopero generale ed esperiti invano vari tentativi dalla « Unione fonditori », dalla « Camera del lavoro » e dalla « Unione monarchica » per venire ad una conciliazione, il Sindaco avuto notizia che un Comizio di operai, tenutosi la sera del 30 gennaio, deliberava di promuovere la costituzione di un Collegio arbitrale presieduto dal Sindaco stesso, il 31 gennaio riferiva alla Giunta municipale quanto segue:

[92] Si riproduce in questa appendice lo stampato che si conserva nell'ARCHIVIO COMUNALE DI TORINO, *Gabinetto del Sindaco, Scioperi e disordini 1901*, cart. 182, fasc. 5.

« Il Sindaco, desideroso di veder modo di condurre a termine la controversia fra « operai e padroni fonditori, che riesce di grave danno a tante famiglie di operai, ed « è esiziale ad una importante industria cittadina, ritiene di non poter rifiutare la sua « mediazione in quanto possa essere accolta dalle due parti.

« Ciò tanto più perchè il Comizio di operai di ieri sera deliberava di promuovere « la costituzione di un Collegio arbitrale presieduto dal Sindaco della Città, e si espri- « meva così da una collettività di operai la fiducia nell'opera mediatrice del Sindaco.

« Sottopone perciò alla Giunta la sua determinazione di accettare la presidenza di un « Collegio arbitrale da concordarsi nell'intento della pacificazione degli animi, alla condi- « zione che gli operai, a mezzo di speciali delegati, due per ogni stabilimento, al pari « che i proprietari, possano far pervenire le loro istanze ed osservazioni al Collegio arbi- « trale, il quale tosto dopo delibererebbe sui punti controversi che costituiscono la vertenza ».

La Giunta approvava la proposta del Sindaco, il quale, il giorno successivo, in conformità dell'autorizzazione avuta, mandava pubblicare nelle varie fonderie di Torino il seguente manifesto:

« Operai fonditori,

« Desideroso che la controversia fra operai fonditori e padroni possa terminare, ho « accettato l'invito di mettermi a capo di un Collegio arbitrale per decidere al riguardo.

« Allo scopo di combinare il modo di questo Collegio arbitrale, io credo necessario « che gli operai di ciascun stabilimento deleghino a rappresentarli due di loro, che io « invito a riunirsi domenica, 3 corrente mese, alle ore 10, nel Palazzo municipale.

« Ai medesimi sarà pure affidato il mandato di esporre le ragioni degli operai innanzi « al Collegio arbitrale. »

Torino, 1° febbraio 1901.

Il Sindaco
CASANA.

Faceva contemporaneamente invito ai proprietari fonditori di intervenire alle ore 15 del giorno stesso nella sala delle Congregazioni nel palazzo municipale, per stabilire le modalità del Collegio arbitrale.

In seguito a queste riunioni tenutesi sotto la presidenza del Sindaco, gli operai ed i proprietari il giorno successivo delegarono a loro rappresentanti nel Collegio i signori indicati nella sentenza più sotto riportata.

Il Collegio arbitrale presieduto dal Sindaco sentì il giorno 5 febbraio le domande e le ragioni degli operai, il giorno 6 le controosservazioni dei proprietari, e nei giorni 7 ed 8, vagliate le une e le altre, dopo maturo esame e lunga discussione, pronunciava all'unanimità, sulle sei domande fatte dagli operai, il giudizio seguente:

Premesso

Che, mediante la designazione di appositi delegati, da parte degli operai di tutti gli stabilimenti di fonderia di Torino, e direttamente da parte dei proprietari di detti stabilimenti, fu costituito un Collegio arbitrale composto del Sindaco Presidente, e dei signori:

Cirio Marcello . . . . . } designati dagli operai
Daghetto Pier Giovanni . . . . . }
Gatta Quintino . . . . . }

Moreno ing. comm. Ottavio . . . . . } designati dai proprietari
Visconti cav. Angelo . . . . . }
Fiorio cav. Cesare . . . . . }

per decidere a scopo di intermediazione fra gli operai ed i proprietari le controversie fra essi vertenti;

Che innanzi ad esso, rispondendo ad apposito invito, gli operai vennero il giorno 5 corrente mese ad esporre le loro ragioni ed esigenze le quali furono concretate in sei domande ed i proprietari vennero il giorno successivo a contrapporre le loro osservazioni;

Fatto rilevare

Che tale acquiescenza delle due parti costituisce per esse un indiscutibile vincolo morale ad attenersi al responso del Collegio arbitrale;

Il detto Collegio arbitrale prese in esame successivamente le sei domande e tenuto conto delle osservazioni fatte dagli operai e dai proprietari dopo matura discussione

SULLA PRIMA DOMANDA:

Riconoscimento dell'Unione nel senso che:

a) *Per mezzo di questa vi sia in ciascun Stabilimento una Commissione interna la quale vigili sul buon contegno degli operai nei rapporti colla professione e si faccia intermediaria delle lagnanze di quegli operai presso il padrone;*
b) *Per mezzo di Commissioni esterne si adoperi a dirimere le controversie fra padroni ed operai, giudicando in forma arbitrale.*

Delibera quanto segue:

Pur riconoscendo il vantaggio che a prevenzione di scioperi possa derivare dallo intervento liberamente accettato di sodalizi rappresentanti la generalità degli operai;

Ritenuto che non si può imporre ad alcuna parte, nemmeno per il lodevole scopo di fare opera conciliatrice, persone od enti quali mediatori che non siano liberamente accettati da ambedue le parti;

Non ritiene fondata la richiesta degli operai che l'Unione fonditori abbia ad essere obbligatoriamente riconosciuta nel senso contenuto nella 1ª domanda.

SULLA SECONDA DOMANDA:

Abolizione del lavoro a cottimo per i lavori di meccanica in generale.

Delibera che:

I lavori a cottimo di meccanica in generale, di cui nella 2ª domanda o meglio dei getti di eccezionale complicazione facenti parte di macchine utensili, non siano da escludersi purchè la responsabilità all'operaio fonditore non sia addossata che per quanto ragionevolmente può imputarsi alla sua negligenza e purchè il prezzo sia stabilito in base ad ogni circostanza relativa ai lavori oggetto del cottimo, ed alla possibilità per l'operaio di avere nella quindicina — salvo il suddetto caso di negligenza — il compenso normale per il tempo impiegato.

SULLA TERZA DOMANDA:

Regolamento unico compilato da una Commissione mista di operai e padroni.

Ritenuto che, se in tesi astratta può affermarsi il diritto di ciascun proprietario di fare pel suo stabilimento quel regolamento che meglio crede e di subordinare all'osservanza del medesimo la accettazione degli operai, in linea di fatto e di riguardo invece non si può disconoscere che è per i proprietari doveroso di attenersi tutti a norme generali regolamentari comuni che, ispirate a scrupolosa equità, possano applicarsi a tutti gli stabilimenti congeneri colla sola riserva delle modalità accessorie dipendenti dalla varietà degli stabilimenti specialmente dove la fonderia non è che complemento di altra industria;

Considerato che d'altra parte un regolamento obbligatoriamente compilato col concorso di operai e di proprietari, difficilmente potrebbe concordarsi anche per il fatto che alla continuità del proprietario non corrisponde altrettale continuità degli stessi operai;

Preso atto che già i proprietarii compilarono un nuovo regolamento in data gennaio 1901;

Mentre non accoglie la 3ª domanda, suggerisce ai proprietari di rivedere quel regolamento, per metterlo, se del caso, in correlazione colli responsi del presente lodo arbitrale per modo che le norme di esso rispettino le consuetudini locali e nella esplicazione delle disposizioni necessarie alla disciplina tengano conto della dignità personale dell'operaio.

SULLA QUARTA DOMANDA:

Compenso del 50 per cento in più delle paghe ordinarie per le ore oltre le 10 normali.

Tenuto conto che già i proprietari hanno concesso per le ore straordinarie un aumento del 25 per cento, che in altre città non si accorda;

Considerato oltracciò che l'orario normale non deve sorpassare le 10 ore;

Delibera:

Essere equo l'aumento del 25 per cento pelle ore straordinarie da computarsi però sempre dopo le 10 ore, fatta solo eccezione per i lavori inerenti alla fondita ed alla staffatura che saranno da considerarsi come ordinarie fino alle 12 ore di lavoro.

Gli uomini di Marine presentarono dunque, il 30 maggio 1474, al podestà e castellano di Vallesa e di Arnad il rogito del 2-14 gennaio 1386, di mano del notaio Pietro Lafranquyn di Vallesa, chiedendone conferma attraverso la redazione d'una copia autentica. Ed in quel giorno, sulla piazza di Marine, davanti alla cappella di San Grato, il podestà e castellano, Antonio *de Castrouczono,* fece redigere la copia autentica per mano del notaio Bartolomeo *Iacobi Perreti* di Vallesa, diocesi di Aosta, assistito dal notaio Iacobo de Evachamp (che provvide alla stesura materiale del testo dell'atto), attribuendo alla copia medesima, per la propria autorità giudiziale, lo stesso valore dell'originale autentico [11].

La copia del 30 maggio 1474 venne a sua volta presentata al governo ducale di Carlo III di Savoia e venne confermata, con decreto datato da Ivrea il 15 luglio 1540 [12].

Il fatto che le due conferme non rechino aggiunte o modificazioni, dopo tanto decorso di tempo, non è una dimostrazione di staticità, in senso di rigoroso conservatorismo, ma è, a mio giudizio, la prova della validità d'una tradizione concretatasi attraverso una lunghissima esperienza e pienamente consona alle esigenze basilari d'un piccolo centro rurale. Né sono mutati i termini economici: poiché le stesse multe pecuniarie, previste per i contravventori alle norme dello statuto, non subiscono variazioni quantitative, come invece è dato di riscontrare in altre legislazioni di comunità rurali.

Lo statuto del 1386 non ci è pervenuto nel documento originale, rogato dal notaio Pietro Lafranquyn di Vallesa; ma nella copia autentica del notaio Bartolomeo *Iacobi Perreti,* del 1474. Ne ha dato l'edizione il Perrin nella raccolta di « Franchises, statuts et ordonnances des seigneuries de Vallaise et d'Arnad (XIV^e^-XVI^e^ siècles) ».

* * *

La massima parte dei 21 articoli dello statuto riguarda la vita economica della comunità, cioè l'attività agricola e pastorale. Com'è noto, la valle del Lys presenta tuttora caratteristiche economiche, agricole e pastorali, salienti:

[11] PERRIN cit., doc. XV, p. 133.

[12] PERRIN cit., doc. XII, p. 273. Il periodo tra il 1536 ed il 1563 vede di nuovo una notevole attività normativa tra i signori di Vallesa e le comunità della valle: PERRIN cit., docc. XIX, p. 159, XX, p. 169, XXI, p. 173, XXII, p. 182, XXIII, p. 197, XXIV, p. 204.

il limite della vite è a 750 metri, del castagno a 850, del noce a 1000, della segale a 1850. Lo statuto del 1386 attesta la continuità di questa tradizione di vita dal secolo XIV ad oggi; ma esso è, a sua volta, la codificazione di un'organizzazione o, meglio, di una tipologia di organizzazione rurale antichissima, certamente premedievale.

La coltivazione della vite, l'utilizzazione degli alberi e delle piante, l'allevamento del bestiame (pecore, capre, maiali, vacche, asini) forniscono i mezzi di sussistenza, per il vitto, per il trasporto, per un po' di commercio. È significativo il fatto che lo statuto del 1386 si occupi soltanto esplicitamente della vite, per quanto concerne i prodotti del suolo per opera dell'uomo; dei maiali, delle pecore e delle capre, riguardo all'allevamento del bestiame. Non si parla di grani o di frutteti o di boschi, e si accenna alle vacche ed agli asini unicamente in rapporto ai danni che possono recare al settore agricolo. Ciò pone in evidenza immediata gli elementi primari da quelli secondari nel panorama rurale della comunità.

Si tenga ancora presente che si tratta di norme elaborate dagli stessi uomini della comunità, alla quale appartengono — come sembra — anche i rappresentanti dei signori della valle: norme, dunque, rispondenti ad esigenze fondamentali, che è opportuno, nell'interesse comune, trasferire dalla consuetudine alla codificazione scritta, inderogabilmente vincolante. E sono norme dirette alla salvaguardia del patrimonio individuale e collettivo, al tempo stesso: per di più nell'intento di conciliare le esigenze dell'allevamento con quelle della coltura e della produttività del suolo, in un equilibrio che è essenziale, data la loro interdipendenza, alla prosperità dell'uno e delle altre.

Di qui una casistica precettiva, per lo più in senso di proibizione; ma anche una casistica limitata a poche situazioni, considerate come le più incidenti nel buono o nel cattivo andamento del ciclo rurale: anzi come quelle che l'esperienza ha insegnato essere, se disattese, le più perturbatrici delle strutture economiche di un piccolo centro demico di montagna.

* * *

Ai vigneti viene dedicata un'attenzione particolare, che ne attesta l'importanza precipua. Una norma precisa — l'unica del genere nel corpo statutario — riguarda la loro manutenzione con l'obbligo di « toppare sapellos

vinearum » (= colmare i guasti del terreno?)[13]. La multa per i contravventori è di 3 soldi e 6 denari.

Accanto alle preoccupazioni per la migliore tecnica della cultura stanno quelle per la tutela della piantagione contro i danni che possono essere provocati sia dall'uomo sia dal bestiame. Strappare il fogliame alle viti altrui (magari anche senza intento di recare volutamente danno, ma per fornire alimento alle bestie o per gli usi domestici), come pure cogliere rami e frutti negli altrui possessi non è soltanto un furto in sede di proprietà privata: è anche o, almeno, può essere un danneggiamento alla futura produttività della pianta. Perciò, nell'interesse individuale e collettivo, è stabilito che nessuno « non possit folliare neque charpinare in allienis vineis et possessionibus », sotto pena di una multa di 18 denari e con l'obbligo, per il reo, di provvedere al risarcimento del danno recato.

Per quanto riguarda il rapporto vigneti-bestiame, troviamo due disposizioni, tra i primi dieci capitoli dello statuto, la seconda delle quali modifica parzialmente la prima: segno evidente di una normativa consuetudinaria attuatasi in diverse fasi nel decorso del tempo, ma codificata nel 1386 senza che si sia provveduto a coordinare tra loro le disposizioni in materia. La prima (in ordine di collocazione) delle due norme, che ritengo anche come la più antica, impone che in tutti i vigneti del *poderium* della villa di Marine si provveda alla tutela « de omnibus bestiis », cioè contro ogni sorta di animali domestici, nel periodo intercorrente tra la festa della cattedra di San Pietro (18 gennaio) e la festa di Sant'Andrea (30 novembre). È il periodo del ciclo produttivo della pianta, dalla primissima ripresa invernale alla conclusione totale della vendemmia, considerata con un termine finale collettivo, indipendentemente dalle variazioni di luogo e di annata. Si vogliono perciò evitare danni al terreno ed alle piantagioni, quando effettivamente i danni potrebbero essere sensibili. E che sia così risulta comprovato dal fatto che le multe variano a seconda del tipo del bestiame, quindi a seconda del presupposto di un guasto maggiore o minore, che l'uno o l'altro tipo

[13] Sul significato di *sapellus* cfr. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, alla voce *zapellus*; G. Rossi, *Glossario medioevale ligure*, Torino 1896-1909 (rist. anastatica Forni, Bologna 1971), p. 87, alla voce *sapellus*; R. Ambrosini, *Latino « sabina », « sapinus » e latino medievale « sapellus »: analogie di struttura e di sviluppi in basi semanticamente distinte*, in « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia », serie II, vol. XXIII, fasc. III-IV, 1954, pp. 344-361; D. Olivieri cit., pp. 312-313, alla voce « Sapè ».

di bestia può arrecare: 2 denari per una pecora trovata in un vigneto, 4 per un porco o una vacca [14], 6 per un asino.

Qui non posso esimermi da una prima osservazione. Se è logico pensare che col termine di *omnes bestie* si voglia alludere solo agli animali domestici, come d'altra parte risulta dalla casistica precisa delle multe, poiché proprietari e conduttori non possono certo essere ritenuti responsabili degli animali selvatici, stupisce l'assenza, nella stessa casistica delle multe, delle capre, che però sono prese in considerazione da altri capitoli dello statuto. Ma non basta. Stando alla norma, il divieto di libera circolazione delle *omnes bestie* nei vigneti non vige dalla festa di Sant'Andrea a quella della cattedra di San Pietro. Orbene, parrebbe pleonastica, così stando le cose, l'ultima parte della norma di cui sto trattando: « Hoc dicto et locuto quod porci possint ire per vineas postquam erint vindemiate usque ad festum cathedre beati Petri ». Parrebbe, ma probabilmente non è. Per tutto il bestiame infatti il divieto vige fino al 30 novembre; per i porci, invece, soltanto fino al momento effettivo della vendemmia, variabile di anno in anno e da luogo a luogo.

La diversità delle situazioni è dovuta, ritengo, non soltanto alla particolare importanza dell'allevamento suino nell'economia domestica medievale, ma anche alla funzione, per così dire, di spazzaturaio che al maiale viene affidata là dove esistono residui e rifiuti e, all'opposto, all'impossibilità o alla difficile eventualità che esso rechi danno al terreno quando sia munito del grugnale. Certo, sembra esservi pur sempre una contraddizione fra il trattamento più favorevole, mi si perdoni l'espressione, riserbata al maiale, e la multa che lo concerne, la quale è il doppio di quella per una pecora e pari a quella per una vacca, nel caso di violazione della norma generale. Probabilmente il problema è considerato dal punto di vista del diverso danno che la diversa voracità degli animali può provocare alle piante nel periodo dal primo risveglio invernale alla vendemmia.

È invece in aperta contraddizione con la norma generale, or ora esposta, la seconda disposizione in merito alla circolazione degli animali domestici nei vigneti, a meno che non la si consideri, come già detto, quale una disposizione aggiuntiva e modificatrice. Essa stabilisce infatti che in nessun

[14] Lo statuto parla sempre di vacche, non mai di buoi, perché evidentemente le prime sono assai più diffuse dei secondi.

politica di concessione di franchigie, per cui « pendant la première moitié du XIV^e siècle toutes les terres des seigneurs de Vallaise avaient été affranchies par des actes successifs » [2], approvarono e ratificarono il piccolo corpo degli statuti rurali della *villa,* redatti dalla comunità di Marine e dai cinque *probi homines* designati dai condomini ed eletti alla funzione di consoli: Ugo de Perral e Guglielmetto de Vignyal per i signori Ardusson, Stefano e Rolet; Antonio *Leonis* de Bos per Giovanni *miles*; *Iaquetus Petri Martine* per Antonio del fu Amedeo; Bonello de Lenel per Domenico di Hérères.

Non si tratta certo di un fatto isolato. Siamo in un periodo in cui i signori di Vallesa sopra ricordati, Ardusson, Stefano, Rolet, Giovanni *miles,* Antonio del fu Amedeo e Domenico di Hérères, stanno prendendo una serie di provvedimenti per il governo della valle. Nel 1377 Ardusson, Stefano, Rolet, Giovanni *miles* e Domenico di Hérères istituiscono la carica di podestà « in eorum terra de Vallesia »: carica che terranno annualmente a turno [3]. Nel 1411 Rolet e Giovanni *miles* dettano disposizioni per il deflusso dell'acqua del Lys nel territorio di Carema [4], ed un analogo intervento, per questioni di acque nel territorio d'Estillian, effettuano nel 1413 [5]. Ancora i medesimi nel 1415 danno disposizioni contro le risse ed i tumulti e contro le armi personali [6].

E non sono queste le prime norme a noi note, regolanti la vita agraria in Vallesa, poiché diversi precedenti in merito si trovano in provvedimenti parziali comunitari o concessi dai condomini della valle nella prima metà del secolo XIV [7]. Sono però, salvo errore, le prime disposizioni statutarie organiche di Vallesa, non elargite dal signore, ma proposte dalla comunità interessata (sia pure in accordo con i rappresentanti dei *domini,* scelti però da questi entro la comunità), giurate dai membri della comunità ed infine ratificate dai *domini.*

Gli statuti furono elaborati e presentati in due sedute distinte: dieci

[2] PERRIN cit., p. XVII. Sui signori di Vallesa e di Arnad cfr. la bibliografia citata da A. P. FRUTAZ, *Le fonti per la storia della Valle d'Aosta,* Roma 1966, p. 135, nota 1.
[3] PERRIN cit., doc. X, p. 107.
[4] PERRIN cit., doc. XI, p. 110.
[5] PERRIN cit., doc. XII, p. 112.
[6] PERRIN cit., doc. XIII, p. 114.
[7] PERRIN cit., docc. IV, p. 61, VI, p. 65. Si vedano anche le disposizioni prese nel 1339 dalla comunità di Issime per la conservazione d'una foresta comunale: PERRIN cit., doc. V, p. 63.

articoli il 2 gennaio nella casa degli eredi del fu Iacometo Cavalery, in Marine; undici articoli, aggiunti ai precedenti, il 6 gennaio, nella casa degli eredi di Antonio *de Platea,* in Perloz. Vennero giurati, oltre che dai cinque *probi homines* designati dai condomini, dagli altri *probi homines* della comunità di Marine, citati nominativamente in numero di diciassette (ma erano certamente in numero maggiore). Non è chiaro se si sia proceduto a due giuramenti distinti, il 2 ed il 6 genanio, per i due gruppi di capitoli, oppure, come sembra più probabile, ad un'unica cerimonia finale, il 6 gennaio.

In quel medesimo giorno 6 gennaio, in Perloz, nella *platea furni,* davanti al granaio di Perroneto, avvenne la ratifica per opera di Ardusson (che agiva anche per conto dei consanguinei Stefano e Rolet), di Giovanni *miles,* di Domenico di Hérères e di Antonio del fu Amedeo. Il giorno 14, sempre in Perloz, nella via pubblica, davanti al muro della *platea furni,* Stefano e Rolet confermarono di propria presenza l'approvazione già concessa a loro nome da Ardusson.

Di tutta la procedura sopra esposta venne redatto uno strumento notarile, contenente il testo degli statuti, per mano del notaio Pietro Lafranquyn di Vallesa. Il rogito non reca una propria data; ma presumo che questa sia la medesima dell'ultimo atto giuridico registrato, cioè il 14 gennaio 1386. Pertanto la validità degli statuti è costituita non soltanto dal fatto che essi furono giurati dalla comunità ed approvati dai condomini al cui territorio essa apparteneva, ma anche — per quanto riguarda la prova testimoniale — dall'essere contenuti in uno strumento notarile.

Nel 1474 la comunità di Marine ritenne opportuno ottenere una conferma legale del suo piccolo corpo statutario. Siamo di nuovo in un momento interessante dell'attività legislativa nelle comunità della valle: nel 1467 Carema redige una serie di norme e di ordinanze relative alla vita rurale [8]; nel 1480 il castellano dei mandamenti di Vallesa e di Arnad giura di osservare le franchigie e le libertà concesse dai predecessori degli attuali condomini [9]; nel 1482 e 1483 i signori di Vallesa promulgano due distinti corpi di statuti di Perloz, l'uno per la vita rurale della comunità, l'altro per l'amministrazione della giustizia e l'attività notarile [10].

[8] PERRIN cit., doc. XIV, p. 116.
[9] PERRIN cit., doc. XVI, p. 140.
[10] PERRIN cit., doc. XVII, p. 142; doc. XVIII, p. 152.

periodo dell'anno le vacche e gli asini siano lasciati entrare nei vigneti del *poderium* della *villa* di Marine, sotto pena di 3 soldi e 6 denari. I guasti recati alle coltivazioni viticole da animali di grosse dimensioni dovettero rivelarsi tali, da richiedere, ad un certo momento, provvedimenti adeguati.

Dopo i vigneti, gli alberi: altro grande patrimonio d'una comunità montana. Ma è un patrimonio esuberante, tanto che, in alcune zone, di cui non conosciamo l'ubicazione, la comunità ha proceduto ad opere di taglio o di disboscamento, sia per porre le aree a cultura, sia per rispetto delle distanze tra i confini di proprietà, sia anche per ragioni di viabilità o di sicurezza. Orbene, in queste zone non è consentito impiantare o lasciare crescere una nuova vegetazione arborea. Se vi crescono nuove piante, andranno abbattute, sotto pena della multa di 3 soldi e 6 denari. Ciò non significa che, all'opposto, non si vigili sull'abbattimento delle piante che crescono nei vigneti e nelle proprietà private. In questi casi infatti i consoli, coadiuvati da due *homines sufficientes* appartenenti alla comunità di Marine, assisteranno ai lavori, in modo che gli eventuali danni derivanti alle culture ed alle proprietà, per le opere eseguite dietro ordine dei consoli stessi, siano risarciti agli interessati, senza frode.

* * *

Il bestiame. Abbiamo visto le disposizioni relative alla tutela della coltivazione delle viti dai danni che gli animali domestici possono arrecare. Alcune norme specifiche riguardano i maiali, le pecore, le capre, mentre non si parla delle vacche e degli asini, che pure sono ricordati per il divieto di circolazione nei vigneti: il che significa una loro presenza, forse non esigua, nel territorio del *poderium* di Marine. Evidentemente non si ponevano problemi né per il loro allevamento, né per il loro impiego.

D'altra parte, anche per i maiali, così diffusi ed importanti nell'economia domestica medievale, soprattutto nelle aree rurali, abbiamo una sola disposizione esplicita, relativa alla manutenzione. Riguarda l'obbligo, per i proprietari e possessori o conduttori, di tenerli *ferrati* per tutto l'anno: « porci stent et sint ferrati per totum annum », sotto la pena, a chi di dovere, di 3 denari per ogni giorno (e desidero sottolineare questo elemento temporale) in cui risultino privi dei ferri. Il ferro è il grugnale: il chiodo o filo di ferro che si ficca per traverso nel grugno dell'animale perché non scavi la terra e faccia guasto nei terreni coltivati. La gravità della pena è

indice eloquente della delicatezza del problema di conciliare l'importanza dell'allevamento dei suini (richiamo qui la norma che consente di lasciarli liberi nei vigneti a vendemmia avvenuta sino alla festa della cattedra di San Pietro) con la tutela delle coltivazioni agricole.

Un problema analogo, cioè relativo al rapporto tra l'allevamento del bestiame ed il paesaggio agrario, ritengo stia alla base delle disposizioni concernenti le pecore e le capre. Occorre premettere che una norma esplicita consente a chiunque della comunità di Marine di « inalpare ... prout consueverunt, et ibi tenere legitime », cioè di condurre le bestie al pascolo sui monti secondo la consuetudine e di tenervele, senza limite di tempo. Però il *troppellus* delle pecore, vale a dire il gregge, non può superare i 30 capi, pena una multa di 3 soldi e 6 denari: si limita l'entità delle greggi non tanto per salvaguardare il frazionamento della proprietà quanto per evitare un rapido esaurimento delle aree prative per opera di complessi ovini troppo numerosi.

Più numerose e rigorose, dettate quindi da una maggiore preoccupazione, sono le disposizioni relative alle capre. Innanzi tutto è ad esse interdetto, per la salvaguardia della flora naturale e delle piantagioni, l'accesso ad un'area, di cui sono indicati i confini con precisione: « a loco dou Goyl dicte ville de Marona protendendo usque in Heleys, eciam de loco de Chuchal de Soremont tendendo in loco de la Luera, et a dicto loco de la Luera mirando in fontana de Vuo, eciamque protendendo usque ad riale de Nantey ». La pena, a carico del contravventore, per ogni animale che venga ritrovato entro il detto perimetro, ascende alla somma di 5 soldi e mezzo: una delle più alte tra tutte quelle sancite dallo statuto. Inoltre chiunque possegga una capra è ritenuto responsabile del danno che questa può provocare alle piante, mangiandone la scorza ed i germogli: è compito suo infatti il provvedere ad allontanarla immediatamente dal luogo in cui essa sta dando il guasto, anche se lo statuto non stabilisce o, almeno, non riferisce qui la pena gravante sui contravventori.

Ma non basta. Ogni uomo che abbia ricetto nella *villa* può trascorrervi l'inverno, tenendo con sé fino ad un massimo di 12 capre e 3 capretti. Tutti gli animali, che risultino eccedere tale numero, dovranno essere messi fuori del *poderium* della comunità di Marine entro il termine ultimativo della festa di San Martino, altrimenti saranno consegnati al *dominus* da cui l'*homo* dipende. È una disposizione che, contenuta nei capitoli aggiuntivi

del 6 gennaio, consente in via transitoria, a chi tenga con sé nella *villa* più di 12 capre, di non mutare la situazione per il corso dell'inverno in atto, ma gl'impone di provvedere per l'inverno del 1386-87, con il quale la norma entra in vigore per tutti gli anni successivi. E sembra chiaro l'intento, da un lato, d'impedire un rapido esaurimento delle scorte di foraggio della comunità, soprattutto con l'avvento delle nevi, e, dall'altro, di assicurare il quantitativo di latte (e quindi anche di formaggio) necessario al sostentamento invernale dell'interessato. Infatti subito dopo un'altra disposizione consente, a chi non abbia per parte propria 12 capre, di comperare il latte, ovunque gli sia possibile trovarlo (e di qui si deduce anche, in via marginale, che altrimenti la compra-vendita non è consentita).

Di fronte a tutte queste restrizioni per quanto concerne l'allevamento delle capre, si può ora tentare una spiegazione del fatto che di esse non si fa parola nella casistica delle multe per la presenza di animali nei vigneti tra il 18 gennaio ed il 30 novembre. Là si tratta infatti dei vigneti, mentre per le capre, a parte l'area intera che è ad esse preclusa ed a parte il numero massimo di cui è consentita la presenza nella *villa* di Marine, anzi nell'intero *poderium* durante l'inverno, il danno deve essere impedito dal responsabile della bestia, ovunque esso possa verificarsi, senza frapporre indugio. Dunque non solo, evidentemente, la disposizione relativa ai vigneti vale per le capre; ma anche essa risulta integrata da quella più generale or ora ricordata. Resta comunque sempre il fatto che in nessun caso si dice quale sia la pena per i contravventori.

* * *

C'è a Marine un *camperius,* il quale nel gennaio del 1386 è Antonio *Iohannoti,* per la vigilanza sull'area rurale e per la denuncia dei contravventori alle disposizioni statutarie. Alcune poche norme lo riguardano direttamente, altre in modo indiretto.

Viene sorteggiato tra i cinque *probi homines* della *villa* (non sappiamo quando) e dura in carica un anno. Gli abitanti del *poderium* sono tenuti personalmente a corrispondergli la retribuzione che è stabilita per consuetudine, ma di cui, in mancanza di altre notizie, non conosciamo l'ammontare: la multa per gl'inadempienti ascende a 3 soldi e 6 denari. Spettano inoltre al *camperius* tutte le multe dell'importo di 6 denari o d'importo inferiore ai 6 denari. Per gl'importi superiori si effettua una ripartizione, andando

la quota inferiore a vantaggio del *camperius,* quella superiore a vantaggio del *dominus* da cui dipende il contravventore. Così nelle multe di 3 soldi e 6 denari, i 6 denari vanno al *camperius*; altrettanto nelle multe di 18 denari (di cui 12 spettano al *dominus* e 6 al *camperius*) o in quelle di 10 soldi e 6 denari o in quelle di 5 soldi e 6 denari (di cui ora faremo cenno). Lo statuto non specifica nulla a proposito della multa di 5 soldi e mezzo a carico del responsabile di una capra che venga trovata entro l'area proibita; ma ritengo che anche in questo caso i 6 denari siano a vantaggio del *camperius,* dal momento che questa sembra, in sostanza, essere la quota, per così dire, fissa, che al *camperius* viene riservata per ogni denuncia di reato.

Se scarse e schematiche sono le disposizioni dello statuto relative ai diritti, ai doveri, ai compiti del *camperius,* più scarse ancora risultano quelle concernenti il governo della comunità: si procede evidentemente per consuetudine oppure sulla base delle carte di franchigia concesse dai signori di Vallesa nella prima metà del secolo XIV o, anche, in assenza di altre norme, secondo la « patrie vallis Auguste consuetudo ».

Il governo della comunità è affidato ai cinque *probi homines* o, meglio, *probi electi,* che fungono da consoli, la cui prima designazione è stata effettuata dai signori di Vallesa, in occasione della elaborazione dello statuto del 1386, con una scelta limitata, evidentemente, alla cerchia degli uomini o, meglio, dei *probi homines* della comunità di Marine, con esclusione, quindi, dei forestieri e di coloro che non godono della carta di franchigia. Quando però uno dei cinque *probi electi* venga a morire (si tratta dunque d'una carica a vita?), sarà la comunità ad eleggere di pieno diritto il successore, scegliendo (e lo statuto lo specifica non senza ragione) « unum alium sufficientem » per la copertura del posto resosi vacante. Per potere accedere alla funzione consolare occorre perciò dare garanzia di una certa capacità.

I cinque *probi electi* nella loro opera di governo della comunità possono talora essere discordi. Ma poiché non è richiesta l'unanimità, basta che si formi una maggioranza di tre contro due. In tale caso la deliberazione è valida e tutti sono tenuti ad osservarla, sotto pena di 10 soldi e mezzo, andando i 10 soldi al « domino de cuius dominio erit homo reus » ed i 6 denari al *camperius.*

Spetta ai *probi electi* amministrare la giustizia in prima istanza: direi meglio che è loro compito fare opera di mediazione e concordia quando alcuno rechi offesa nell'ambito della comunità. Se la loro azione fallisce,

la questione viene rimessa al *dominus* da cui dipendono i contendenti (ma non sappiamo a chi spetti il giudizio nel caso che questi ultimi appartengano a dominii diversi).

Ciò che vincola gli uomini della comunità ai propri doveri, all'osservanza delle norme statutarie, agli obblighi assunti è l'avere prestato giuramento in proposito: quindi l'accettazione personale con atto sacrale di valore giuridico. Chi non vorrà tener fede al giuramento prestato verrà colpito da una multa di 5 soldi a favore del suo *dominus* e 6 denari a favore del *camperius*. Data la gravità della cosa, anche in rapporto al significato del giuramento nel mondo medievale, mi sembra una pena blanda.

* * *

Non è forse inutile, per una migliore comprensione e valutazione degli statuti di Marine, qualche confronto, a titolo esemplificativo, con le disposizioni in materia rurale degli statuti di Arnad del 1346 [15], di Carema del 1467 [16], di Perloz del 1482 [17].

Gli statuti di Arnad non dettano precetti tecnici per la cultura delle viti. Si preoccupano però anch'essi che nessuno « non colligat follia vel herbam in alienis vineis neque in alienis bladis neque gorram in alienis salicibus » (sotto pena di 12 denari e del risarcimento del danno) ed ugualmente che « non colligat ligna in alienis vineis neque aliquam fustam » (sotto pena di 2 soldi e 6 denari e del risarcimento del danno).

Anche qui le vigne sono tutelate contro gli animali. Per ogni « parva bestia », che sarà ritrovata « in alienis vineis sine pastore », corre una multa di 4 denari; se invece « haberet pastorem », la multa sarà di 8 denari. Per le bestie grosse si fa soltanto il caso delle vacche, senza specificazione se accompagnate o non dal pastore, ma con la multa unica di 2 soldi e l'obbligo del risarcimento del danno. Il divieto di accesso vige per tutto l'anno.

Disposizioni particolari riguardano i maiali, ai quali l'accesso nei vigneti altrui è interdetto soltanto per il periodo dalla metà di marzo alla vendemmia (multa: 2 denari), tranne che si tratti di vigneti del *dominus* o dei *domini*, nel quale caso il divieto vige per tutto l'anno (multa: 4 denari). Per i

[15] PERRIN cit., doc. VI, p. 65.
[16] PERRIN cit., doc. XIV, p. 116.
[17] PERRIN cit., doc. XVII, p. 142.

maiali, che rechino danno nei possessi altrui, sono previste quattro alternative. Se si tratta di un porco *yvernatus,* privo del grugnale, la multa è di 4 denari; se di un porco *yvernatus,* munito del grugnale, è di 2 denari. Nell'un caso e nell'altro la pena è raddoppiata quando l'animale venga trovato di notte, mentre dà il guasto « in alieno ». L'importo pecuniario si riferisce sempre ad ogni singola bestia.

Il caso delle capre è contemplato con particolare insistenza, in ben sei capitoli. Premesso che ritroviamo in questo statuto il termine *tropel, tropellus,* nel significato però di gregge da dieci capre in su, lo statuto stabilisce che entro la prossima festa di Sant'Andrea, cioè in meno di otto mesi (la sua promulgazione è infatti del 20 aprile), tutte le capre devono essere cacciate fuori dal *poderium, districtus et iurisdictio* di Arnad, « de ripa versus castrum Arnadi », sotto pena di 60 soldi *vianensium* per ogni « troppello » che rimanga nel territorio e di 5 soldi e mezzo per ogni singola capra in gruppo di meno di dieci o isolata. Dal 30 novembre 1346 per il periodo di 25 anni, nessuno, sia abitante di Arnad sia forestiero, potrà tenere o introdurre nel *poderium* e *iurisdictio* di Arnad né capre, maschi o femmine, né capretti, sotto la pena di cui sopra. Si fa eccezione per i mercanti, per la durata di ventiquattro ore (*una dies naturalis*); per i macellai, per una sola notte e purché tengano l'animale o gli animali nella propria casa; per gl'infermi in evidente stato di necessità, ai quali sarà consentito, dietro specifica licenza del *dominus* da concedersi solo in vero e proprio caso di bisogno, di tenere una capra per un mese nella propria abitazione, per poter godere di latte fresco.

In nessun'altra circostanza gli stessi *domini* non potranno concedere ad alcuno di tenere o introdurre capre nel territorio di Arnad, sotto le pene già specificate. Altrimenti gli animali saranno confiscati: due terzi del bestiame e della multa andranno al *dominus* ed al podestà; un terzo a chi abbia provveduto alla cattura. E nel caso che un forestiero abbia perduto delle capre e queste abbiano sconfinato nella giurisdizione di Arnad? Esse saranno catturate e condotte al podestà: saranno restituite al proprietario, se verrà identificato.

Gli statuti di Carema offrono invece un'ampia casistica circa il taglio obbligatorio delle piante. Esso è imposto, per decisione della comunità, entro l'area della *taglaria* (di cui s'indicano con precisione i confini), lungo la *magna strata* e dalla cappella di San Sebastiano in su, qualora un proprietario

non abbia rispettato la distanza dalla proprietà del vicino: distanza di sei piedi per le terre situate nella *taglaria,* di 12 piedi presso la *magna strata* e nella zona dalla cappella di San Sebastiano in su. Tutte le piante, che si trovino a meno di queste distanze, dovranno essere abbattute, ad eccezione dei fichi, peri, meli, peschi, mori, salici (solo però quelli da gorra e non quelli da pertica): quindi si taglieranno i castagni, i noci, le querce e le consimili piante di alto fusto. I proprietari delle piante abbattute riceveranno un indennizzo, *una tantum,* dal vicino che riesce avvantaggiato dall'operazione: nomi e somme pecuniarie sono indicati con precisione in un lungo elenco, che fa parte della disposizione statutaria.

Nel caso che qualcuno non provveda al taglio prescritto o ripianti in dispregio della distanza dal vicino, questo potrà provvedere direttamente a « pelare, incidere vel alio modo deruere et devastare seu aranchare » la pianta o le piante, pagando però il prezzo, stabilito come indennizzo, per metà prima dell'operazione e per metà dopo, entro la festa di San Michele.

Gli statuti di Perloz dedicano particolare attenzione alla tutela delle coltivazioni, e non soltanto dei vigneti, contro i danni provocati dagli animali. Nel periodo che corre dal 1° marzo alla festa di Sant'Andrea non sarà consentito introdurre né lasciar penetrare vacche, pecore, asini ed altri animali che rechino danno, nei *viridaria* dei *domini* ed in tutte le terre coltivate: prati, campi, vigne, orti, ecc. (pena unica, per ogni animale: 3 soldi augustani). Dei vigneti ci si preoccupa in modo specifico per riguardo alle galline ed ai cani: le une non dovranno esservi lasciate penetrare durante tutto il periodo sopra indicato; gli altri, soltanto all'epoca della vendemmia. In caso contrario potranno venire uccisi da chiunque, liberamente.

Disposizioni particolari riguardano i porci e le capre. Per il periodo di tredici anni, a partire dalla data di emanazione dello statuto (19 maggio), i porci non saranno lasciati liberi in tutto il territorio del cantone di Perloz, ma dovranno tenersi chiusi negli stabbi o nelle singole proprietà, sotto pena di 10 soldi per ogni animale. E per lo stesso spazio di tempo nessuno potrà tenere od introdurre capre nelle terre coltivate o nei boschi di castagni del cantone di Perloz, sotto pena di 5 soldi per ogni capra « grossa vel parva utriusque sexus ». È concesso, tuttavia, ad ogni uomo di Perloz d'introdurre e tenere due capre, « ligatas tamen sive stachatas », nei suoi possessi o nei suoi boschi, ed anche di allevare quante capre gli sarà possibile,

purché al di fuori dei boschi di castagni e delle terre nelle quali possano crescere castagni.

Questi statuti sono anche particolareggiati circa la figura del *camperius*, che qui viene denominato *custos* o *campester*. Di nomina annuale, egli viene scelto dai *domini* in una rosa di tre nomi, presentati dagli uomini di Perloz entro il mese di febbraio. In caso di mancata presentazione della rosa, a partire dal 1° marzo i *domini* o uno di loro o il podestà e castellano procederanno alla nomina di propria iniziativa. Il designato non può rifiutare l'ufficio, sotto pena di 10 fiorini piccoli di Savoia. Presta giuramento di corretto esercizio della propria funzione nelle mani dei *domini* o di uno di loro o del podestà e castellano. È suo dovere vigilare sulle proprietà nel cantone di Perloz, denunciare i contravventori agli statuti, attendere a tutti i compiti che rientrano nell'ufficio della custodia. Gli spettano come retribuzione un quinto della pena che colpisce il contravventore da lui accusato, con precedenza, nel pagamento a suo favore, rispetto al risarcimento della parte lesa, ed un quantitativo di castagne fresche, che tutti gli abitanti di Perloz dovranno corrispondergli entro la festa di San Martino, in proporzione diversa, a seconda della categoria, tra le quattro previste, nella quale essi sono collocati da una commissione di quattro *probi homines*, in base all'entità della proprietà terriera. Quelli della prima categoria verseranno una quartana e mezza; quelli della seconda, una quartana; quelli della terza, mezza quartana; quelli della quarta, un quarto di quartana. Sono anche previste le pene per il *custos* infedele, che non denunci i contravventori o contravvenga egli stesso allo statuto.

* * *

Ad Arnad, a Carema, a Perloz le disposizioni statutarie insistono con maggiore minuzia sull'uno o sull'altro punto toccato dallo statuto di Marine (oltre a toccare, soprattutto ad Arnad ed a Perloz, altri punti non contemplati a Marine e che non possono formare oggetto della presente ricerca). La varietà delle disposizioni statutarie è dettata dalle situazioni locali; inoltre, a Marine ci si affida, evidentemente, più che altrove, alla tradizione non scritta (si veda, ad esempio, il caso del *camperius*). Ma i problemi di fondo sono i medesimi: la tutela delle aree coltivate e dei boschi; l'allevamento del bestiame; la necessità dell'equilibrio — a cui ho già accennato —

tra quella e questo. Perciò ho espresso la convinzione che queste norme, codificate sulla fine del medioevo, affondino in realtà le radici in usi e tradizioni premedievali, plurisecolari o millenarie, com'è proprio del ciclo lentissimo della vita rurale.

Una dimostrazione evidente si ritrova nel linguaggio. Non alludo alla serie ben nota dei nomi degli animali e delle piante, tuttora universalmente in uso e di derivazione classica; ma a quelle voci del mediolatino, relative all'attività agraria o pastorale, che sono derivate dal latino classico o tardo classico, talora con modificazione di significato per adattamento alle esigenze locali: ad es., *charpinare* (lat. *carpere*), *folliare* (lat. *foliatus, a, um*), *inalpare* (lat. *inalpinus*), *troppellus* (basso lat. *troppus*). Ma soprattutto desidero ricordare che quando il banditore si reca nelle comunità della Vallesa per la pubblicazione delle ordinanze dei condomini, egli, riferiscono i nostri testi, « sua alta et intelligibili voce sermoneque romano preconizavit publice et criddam fecit » [18]. Anche se non è il latino classico, ed anche se si tratta di una consuetudine formale, quel richiamo al *sermo romanus,* tra rurali e pastori, è il segno di una tradizione penetrata profondamente ed ancora viva nella coscienza popolare.

LAURA BALLETTO

[18] La citazione da PERRIN cit., doc. XIII, p. 114. Cfr. anche doc. XVII, p. 150.

RASSEGNE

La Valle d'Aosta fra Cinque e Settecento nella storiografia degli ultimi vent'anni

A ragione Francesco Cognasso, nell'aprire nell'autunno del 1956 i lavori del XXXI Congresso Storico Subalpino, lamentava il ritardo degli studi di storia valdostana[1]. Il panorama non era infatti dei più confortanti. La storiografia locale, che si era per lungo tempo nutrita dei frutti della cultura erudita tardo-umanistica[2] e dell'opera polemica del De Tillier, lo storico delle franchigie e dell'antica nobilità locale che esprimeva le tensioni antisabaude dell'oligarchia valdostana[3], aveva conosciuto un momento di particolare vivacità intorno alla metà dell'Ottocento, quando veniva in qualche modo coinvolta nello sforzo di riorganizzazione degli studi storici piemontesi, avviato da Carlo Alberto e legato all'emergere delle ambizioni nazionali della monarchia sabauda[4]. Tale storiografia, che dal 1855 aveva trovato il suo momento organizzativo nella società 'scientifico-religiosa' dell'Académie Saint Anselme, aveva orientato il proprio sforzo verso la ricostruzione della storia medioevale ed ecclesiastica, settori che particolarmente si prestavano all'apologia del governo locale e della Chiesa cattolica, e aveva ridotto la storia moderna, sul modello del De Tillier ed in polemica con la storiografia piemontese filo-sabauda, alla crisi degli antichi privilegi feudali o gallicani, sottoposti all'attacco dell'assolutismo sabaudo e della riorganizzazione della Chiesa post-tridentina[5]. Lo sforzo erudito che caratterizzava la sto-

[1] Cfr. *La Valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI Congresso storico subalpino*, I, Torino 1958, p. XXIX sg.

[2] Sulla storiografia valdostana seicentesca cfr. L. COLLIARD, *La culture valdôtaine au cours des siècles*, Aosta 1976, pp. 77-131.

[3] Su Jean Baptiste De Tillier, oltre a L. COLLIARD, *La culture valdôtaine* cit., pp. 133-150, cfr. F.-G. FRUTAZ, *J.-B. De Tillier et ses travaux historiques*, in « Bulletin de l'Académie St. Anselme » (d'ora in poi « B.A.S.A. »), XXIX (1955), pp. 1-76 (edizione postuma a cura di E. PAGE); L. COLLIARD, *J.-B. De Tillier e la crisi delle istituzioni valdostane nel '700*, in « Oggi e Domani », I (1961), pp. 33-35; ID., *Le fonti narrative locali dell'Historique di De Tillier*, in *Postille di storia*, Aosta 1966, pp. 3-6.

[4] Sui legami di Jean-Antoine Gal, il 'padre della storiografia valdostana', uno dei primi membri della Deputazione Subalpina di Storia Patria e primo presidente dell'Académie St. Anselme, con alcuni importanti funzionari della corte sabauda, cfr. J. PIGNET, *La correspondance du Prieur J.-A. Gal avec les frères Promis*, in « B.A.S.A. », XLIV (1968-69), pp. 15-27.

[5] Fra gli studi di storia moderna apparsi nei primi numeri del « B.A.S.A. » sono ancora di particolare utilità: Père LAURENT (PIERRE THOMAS LACHENAL), *Mémoire historique sur le collège royal du St. Bénigne d'Aoste*, in « B.A.S.A. », III (1859), pp. 1-88

riografia valdostana della seconda metà dell'Ottocento, aveva reso possibile, agli inizi del nuovo secolo, le due ampie opere di Joseph-Auguste Duc e di Tancredi Tibaldi, ancor oggi indispensabili miniere di informazioni, che per lungo tempo hanno costituito l'ossatura della storia ecclesiastica e civile della Valle. I dieci volumi dell'*Histoire de l'Eglise d'Aoste* (1902-1915) di J.-A. Duc, vescovo d'Aosta dal 1872 al 1907 e presidente dell'Académie St. Anselme, comprendono, in successione cronologica, le biografie dei vescovi valdostani dalle origini ai suoi giorni. L'eccezionale lavoro d'archivio offre gli esiti migliori per il basso medioevo, dove la passione del paleografo riesce a dominare le tensioni apologetiche, ma si arresta quando l'assenza di fonti sollecita il ricorso alla tradizione [6] o quando l'intervento della Provvidenza vanifica l'affannarsi degli uomini [7].

La Regione Valle d'Aosta attraverso i secoli (cinque volumi scritti in italiano ed editi a Torino fra il 1900 e 1916) di Tancredi Tibaldi, uno dei rari rappresentanti della cultura laica valdostana, cerca di tracciare una sintesi complessiva delle vicende politiche della Valle dall'epoca dei Salassi alla Rivoluzione francese [8]. Rispetto alla storiografia precedente il lavoro del Tibaldi rappresenta un significativo allargamento degli orizzonti storiografici: sebbene in modo artigianale e discontinuo (e sempre subordinatamente alla storia politica), l'autore si sforza di comprendere la realtà economica e giuridica del 'Duché' e di restituire al lettore alcuni tratti della vita quotidiana, del folklore, della cultura popolare. Spesso accusato di plagio e di dilettantismo [9], Tibaldi si fa perdonare

e soprattutto A.-N. Marguerettaz, *Mémoire sur les anciens Hôpitaux du Val d'Aoste*, in « B.A.S.A. », VII-VIII-IX-X (1871-79), pp. 39-66; 1-95; 1-98; 85-291. Manca tuttora uno studio sull'importante Accademia.

[6] Lo stesso autore afferma nell'introduzione al primo volume che la tradizione è valida fintanto che non è smentita da qualche documento (p. VII). L'applicazione di questa teoria è evidente in modo particolare nel primo volume che affronta il problema delle origini della Chiesa valdostana e dei vescovi fino al 1146. In assenza di una documentazione storica attendibile Duc ripropone le leggende sull'evangelizzazione di Pietro e sui primi cristiani.

[7] Si veda ad esempio la presentazione della lotta fra il 'Maledetto' Ploceano e St. Orso, appositamente inviato dalla Provvidenza « come Atanasio contro Ario ». In tutta la narrazione l'autore usa acriticamente come fonte le vite del santo giungendo persino a riproporre la leggenda di Ploceano dilaniato dai diavoli (cfr. vol. I, cap. X, pp. 107-115).

[8] Il lavoro del Tibaldi, forse a causa della prematura morte dell'autore (l'ultimo volume non vide infatti la luce) e certo per la mancanza di legami con una qualsiasi scuola storiografica, stenta, una volta respinti gli schemi annalistici, a ritrovare un'organizzazione narrativa e finisce con la sfaldarsi in una serie di notazioni rapsodiche. Solo a partire dall'età di Amedeo VIII la struttura del libro incomincia a delinearsi: dapprima sono descritte le vicende politiche dello Stato sabaudo e il modo in cui il « Duché » si colloca all'interno di tali vicende; poi, senza un disegno particolare, sono raccolte descrizioni della vita economica, del diritto, della vita religiosa (intesa in senso assai più ampio del Duc), per lasciare infine il posto a curiose notazioni di ordine biografico, di folklore, di costume.

[9] Sulle polemiche suscitate negli ambienti clerical-conservatori dell'Académie dall'opera di Tibaldi cfr. Tancredi Tibaldi, *La Regione Valle d'Aosta attraverso i secoli*, IV, Torino 1909, pp. V-XV. Per uno sguardo complessivo sulla storiografia valdostana del primo Novecento cfr. L. Colliard, *La culture valdôtaine* cit., pp. 445-501.

il procedere artigianale con l'atteggiamento indipendente e spregiudicato del libero pensatore, capace di apprezzare il significato della cultura popolare, ma non di accogliere in modo acritico i dati della tradizione.

Nonostante l'opera di alcuni intellettuali quali l'assiriologo Giustino Boson, il geografo e folklorista Jules Brocherel e soprattutto dello storico Pierre Fournier [10], le cui esperienze saranno messe a frutto negli anni Cinquanta, il periodo fra le due guerre aveva rappresentato una fase di forte chiusura della cultura valdostana, testimoniata dal successo della modesta opera divulgativa dell'abbé Henry [11] che, nell'intento di riassumere e divulgare i risultati del Duc, esasperava i toni apologetici e rendeva sistematico il ricorso ai miracoli e alla Provvidenza.

Il XXXI Congresso storico subalpino, tenutosi ad Aosta nel settembre del 1956, segna pertanto una svolta radicale nella storiografia valdostana, non solo per il richiamo ad un maggior rigore scientifico, in primo luogo nell'edizione delle fonti [12], ma anche per il notevole ampliamento di orizzonti suggerito dalle diverse relazioni. Sia pure nel disuguale livello degli interventi, accanto alla storia politica ed ecclesiastica sono via via messi in luce aspetti della vita economica, della cultura, dell'arte, del diritto consuetudinario, della lingua, del folklore. Al centro degli studi sull'età moderna è l'analisi dei diversi poteri e dei reciproci conflitti: il potere vescovile e quindi l'incidenza della Curia romana, il Conseil des Commis e il ruolo delle classi dirigenti locali, i governatori e i vice-balivi, rappresentanti della corte sabauda. Dai diversi contributi emerge un quadro assai dinamico e complesso della vicenda politica locale, destinato a movimentare la tradizionale e schematica opposizione fra autonomismo e centralismo cara ad una cultura conservatrice che dietro ad un preteso interclassismo cela un'oggettiva scelta filo-aristocratica.

[10] Sul ruolo di Boson, Brocherel e Fournier nell'ambito della cultura valdostana del Novecento cfr. L. COLLIARD, *La culture valdôtaine* cit., p. 433 sgg. Pierre Fournier in particolare ha dedicato alla storia moderna alcuni importanti lavori: P. FOURNIER, *L'assemblée des états généraux de 1760*, in « Augusta Praetoria », 1951, pp. 19-25; ID., *Jacques III Salteur, vi-bailli de la Vallée d'Aoste, pair et commandant du Duché d'Aoste (1754-1756)*, in « Augusta Praetoria », 1948, pp. 182-194 e 221-230; ID., *La Mérope de Voltaire représentée à Aoste en 1760*, in « Augusta Praetoria », 1951, pp. 95-101; e soprattutto, ID., *Un écrivain valdôtain du XVII siècle: Roland Viot*, in « B.A.S.A. », XXXVIII (1961), pp. 141-184 (edizione postuma).

[11] JOSEPH-MARIE HENRY, *Histoire populaire religieuse et civile de la Vallée d'Aoste*, Aosta 1929 (riedizioni: Aosta 1959 e 1967).

[12] *La Valle d'Aosta* cit., I, p. XXIX. In occasione dei lavori del Congresso sono state curate le seguenti edizioni: MARIA ALDA LETEY VENTILATICI, *Livre Rouge de la cité d'Aoste*, Torino 1956 (raccolta di tutti i privilegi concessi alla città dalla Casa sabauda); A. M. NADA PATRONE, *Liber reddituum capituli Augustae*, Torino 1957; G. FORNASERI, *Lettere di Renato di Challant governatore della Valle d'Aosta a Carlo II e ad Emanuele Filiberto*, Torino 1957; L. QUAGLIA, CH. GIROUD, *Les constitutions de la Prévôté du Grand St. Bernard*, Cuneo 1956; AIMÉ-PIERRE FRUTAZ, *Le fonti per la storia della Valle d'Aosta e gli archivi storici e le biblioteche della città e della Valle*, Torino 1959; J.-B. DE TILLIER, *Le franchigie della Comunità del Ducato d'Aosta*, a cura di M. CLOTILDE DAVISO DI CHARVENSOD e MARIA ADA BENEDETTO, Aosta 1965.

La Controriforma in Valle d'Aosta nell'Età di Emanuele Filiberto e nei primi anni di governo di Carlo Emanuele I [13] di mons. Michele Grosso, già impegnato nell'esplorazione dell'opera della Controriforma in Piemonte [14], documenta, non senza qualche intento apologetico, l'attività dei vescovi d'Aosta all'indomani del Concilio di Trento. Dopo aver messo in rilievo una qualche continuità fra l'opera del governo locale e le scelte politiche tridentine, suggerendo un'interpretazione della Controriforma quale semplice organizzazione di un movimento spontaneo in atto da parecchi anni, e chiarito il complesso meccanismo di elezione del vescovo, Grosso analizza, sulla base dei documenti dell'Archivio Segreto Vaticano, lo sforzo del rappresentante romano di introdurre nella diocesi aostana i canoni dogmatici e disciplinari del Concilio tridentino e le resistenze opposte dal clero locale e dalla Casa Savoia. Ancora tutto da esplorare resta lo spessore sociale e la vivacità culturale dell'eresia protestante, temi che l'ottica marcatamente romana del Grosso non permette di avvicinare, come pure la reale incidenza della politica vescovile nelle diverse parrocchie della Valle. Lo studio del Grosso contribuisce tuttavia a dirimere l'antica ' querelle ' fra gallicani ed ultramontani che, su posizioni spesso aprioristiche, avevano a lungo dibattuto sulle prerogative del clero locale e sull'introduzione delle misure disciplinari del Concilio di Trento [15].

Nelle *Note sul Conseil des Commis* [16], Maria Ada Benedetto, partendo dalla raccolta documentaria del Bollati [17], esplora la formazione, il funzionamento e il lento decadere del Conseil des Commis, l'organo esecutivo dell'Assemblea dei Tre Stati. Uscendo dal tradizionale apologismo (o dall'altrettanto tradizionale denigrazione da parte della storiografia filo-sabauda) del più rappresentativo organo del governo locale, la Benedetto, oltre a delineare con chiarezza l'ambito di competenze del Consiglio (principalmente difesa e sanità), mette per la prima volta in evidenza la marcata preponderanza della componente feudale ed individua proprio nella progressiva monopolizzazione dell'istituzione da parte di un ristretto gruppo di famiglie nobili, imparentate fra loro, i germi della sua decadenza. La recente e fortunosa riscoperta dei ' Registres du Pays ' [18], i verbali delle sedute

[13] *La Valle d'Aosta* cit., I, pp. 451-477.

[14] Cfr. M. Grosso, M. F. Mellano, *La Controriforma nell'Arcidiocesi di Torino (1558-1610)*, Città del Vaticano 1957.

[15] Come è noto nell'*Historique de la Vallée d'Aoste* il gallicano De Tillier affermava che non solo l'Inquisizione, ma tutti canoni disciplinari del Concilio tridentino erano stati respinti dai valdostani. Con De Tillier aveva polemizzato J.-A. Gal in particolare nella memoria su *Jean Baptiste Vercellin, évêque d'Aoste et Comte de Cogne au XVII^e siècle,* Aosta 1972, cap. IX: *Vercellin et le St. Siège. Erreurs de De Tillier,* pp. 54-63.

[16] *La Valle d'Aosta* cit., I, pp. 161-186. Della stessa autrice cfr. anche la più ampia monografia, *Ricerche sul Conseil des Commis del Ducato d'Aosta,* Torino 1956 (II edizione, arricchita di una vasta appendice documentaria, Aosta 1964).

[17] Cfr. F. E. Bollati di St. Pierre, *La congregazione dei tre stati della Valle d'Aosta,* in *Monumenta historiae patriae,* tomi XIV-XV, Torino 1879-1884. Di particolare interesse politico-storiografico è l'introduzione che documenta gli interessi politici in gioco nello studio degli antichi organismi locali.

[18] Sulla vicenda dei ' Registres du pays ' cfr. L. Colliard, *Riportati ad Aosta i 33 ' Registres du Pays ',* in « Archivum Augustanum », II (1969), pp. 301-302.

del Consiglio, se probabilmente, come precisa l'autrice [19], non aggiunge particolari conoscenze in merito alla composizione e al funzionamento del Conseil, rappresenta tuttavia, oggi, una fonte di straordinaria utilità per ricostruire la politica del governo locale fra il Cinque e il Settecento, e costituisce anche una inesauribile miniera di informazioni sulla vita economica e la struttura sociale della Valle d'Aosta.

Il ruolo della Casa Savoia è analizzato da Lino Marini nell'ampio studio su *La Valle d'Aosta fra Savoia e Piemonte* (1601-1730) [20] che ricostruisce sul modello offerto da Chabod per lo stato di Milano, le carriere e l'attività politica dei governatori e dei vicebalivi, mostrando il complesso e contrastato processo di piemontesizzazione della Valle a discapito della componente savoiarda. Di fronte all'azione dei rappresentanti della corte, la cui fedeltà è proporzionale all'antichità e alla nobiltà della famiglia, si svolge, in modo talvolta anche contraddittorio (come nel caso del rifiuto di assoldare soldati che rende la Valle d'Aosta militarmente debole), l'opposizione delle forze locali che nella presenza savoiarda vedono un tentativo di arginare l'espansione della capitale. La storia dell'autonomismo, quell'autonomismo al quale, come afferma Marini, « si tese da parte dei vari gruppi di interesse in modi diversi e con interessi diversi » [21], viene tessuta nella più ampia storia del Ducato sabaudo. Purtroppo non sempre la storiografia locale successiva ha saputo raccogliere i suggerimenti del Marini legati all'individuazione del nesso fra Stato e società, capaci di indicare la strada per verificare concretamente, al di fuori della retorica tradizionale, i termini giuridici e il retroterra sociale dei conflitti di competenza fra organismi locali e potere centrale.

Un concreto esempio di conflitti economici, rispetto ai quali tentano in vari modi la mediazione sia il Conseil des Commis sia Casa Savoia, è offerto, sempre all'interno dei lavori del Congresso, dall'intervento di Attilio Garino Canino: *Notizie istoriche sulle miniere della Valle d'Aosta* [22]. Lo studio, dedicato in particolare ai provvedimenti di Casa Savoia in merito allo sfruttamento dei numerosi giacimenti minerari valdostani, mette in luce una vicenda travagliata di conflitti fra feudatari e valligiani per l'usufrutto delle miniere, mentre artigiani e contadini disputano sui danni che le esalazioni dei forni sembrano arrecare all'agricoltura e mentre la domanda di combustibile dell'industria locale favorisce la distruzione del patrimonio boschivo a solo vantaggio dei carbonari e dei contrabbandieri di legname [23].

[19] *La Valle d'Aosta* cit., II, Torino 1959, p. 187.

[20] *La Valle d'Aosta* cit., II, pp. 557-691. Dello stesso autore cfr. anche *Savoiardi e Piemontesi nello stato sabaudo (1418-1601)*, Roma 1962, e *Libertà e privilegio. Dalla Savoia al Monferrato da Amedeo VIII a Carlo Emanuele I*, Bologna 1972.

[21] *La Valle d'Aosta* cit., II, p. 570. Le pagine seguenti potrebbero costituire un autentico manifesto programmatico per la futura storiografia locale.

[22] Op. cit., pp. 781-810.

[23] Lo stesso tema è affrontato con un'ottica marcatamente filo-industriale da Aimé Chenal, *Une querelle économique-sociale du XVIII^e siècle*, in « Le Flambeau », IV (1966), pp. 79-95. Il merito principale dell'articolo di Chenal, che è uno dei rari contributi alla storia economica valdostana, sta soprattutto nell'aver sottolineato per la prima volta l'importanza della relazione del 1783 dell'intendente di Savoia Vignet des Etoles

Accanto al Congresso Storico Subalpino, un altro importante avvenimento segna negli stessi anni una profonda svolta nella storiografia valdostana: l'organizzazione dell'Archivio Storico Regionale. L'imponente lavoro di ricupero e di archiviazione dei fondi dispersi, avviato agli inizi degli anni Cinquanta sotto la direzione di Maria Alda Letey Ventilatici, e proseguito con energia dall'attuale direttore dell'Archivio, Lino Colliard, metteva ordine nel caos in cui da tempo versava il patrimonio archivistico regionale ed offriva agli studiosi un cospicuo materiale accuratamente inventariato [24]. Ma l'assenza in Valle d'Aosta di istituzioni interessate alla ricerca storica, Università o centri culturali, ha fatto sì che l'archivio spingesse la sua attività molto al di là dei propri compiti specifici fino ad assumersi in proprio l'onere della ricerca storiografica.

Il fenomeno incide profondamente sugli indirizzi della storiografia valdostana, caratterizzata infatti, in questi ultimi anni, dall'identificazione dei ruoli dell'archivista e dello storico, fatto che potrebbe contenere in sé il rischio di una riduzione della storia ad erudizione. Con la consulenza di Aimé-Pierre Frutaz, presidente dell'Académie St. Anselme, e grazie al lavoro di Lino Colliard e della sua « Scuola permanente di Paleografia », istituita nel 1966 per ovviare alla carenza di personale specializzato, gli Archivi Regionali hanno avviato un piano sistematico di edizioni, rigorosamente condotte, delle principali fonti narrative valdostante, delle fonti liturgiche, dei ' coutumiers ' parrocchiali, delle opere, maggiori e minori, del pensiero politico. Lo sforzo erudito si è concretizzato nella pubblicazione di cinque collezioni destinate a raccogliere le edizioni dei testi, i repertori d'archivio, gli articoli e le recensioni di storia locale.

Dal 1968 al 1975 sono apparsi i sette volumi dell'*Archivum Augustanum,* che funge da rivista di storia locale arricchita di note bibliografiche, rassegne e resoconti dell'attività dell'archivio. Avviata principalmente come raccolta di documenti di storia medioevale e moderna, viene trasformata nel 1973 in una rivista aperta alla divulgazione e al dibattito storiografico [25]. Purtroppo la mancanza di fondi costringe due anni dopo a sospendere la pubblicazione. Prezioso si era intanto rivelato il lavoro erudito che offriva per la storia moderna le prime edizioni critiche dei ' chroniqueurs ' del '600, Genand e

sulla situazione economica della Valle. La relazione è edita, a cura di F.-G. Frutaz, nel 4° « Bulletin della Société de la flore valdôtaine » (1907), pp. 24-48.

[24] Sullo stato precedente degli archivi cfr. F.-G. Frutaz, *Les archives de la Vallée d'Aoste et leur dispersion aux XIX^e^ et XX^e^ siècles,* in « B.A.S.A. », XVIII (1950), pp. 81-89. Sulla costituzione e sulle diverse attività dell'Archivio storico regionale cfr. L. Colliard, *Venticinque anni di attività dell'archivio storico regionale,* Aosta 1976.

[25] Cfr. L. Colliard, *Notre programme,* in « Archivum Augustanum » VI (1973), pp. V-X. Nello stesso articolo Colliard identifica quelli che sono a suo giudizio i pregi e i limiti della precedente storiografia valdostana e pone l'accento in modo particolare sulla necessità di avviare lo studio della storia economica e sociale della Valle.

[26] Genand Franciscus, *De reverendissimis simul et religiosissimis almae Augustanae Salassorum ecclesiae episcopis hagiographica narratio,* in « Archivum Augustanum », IV (1970), pp. 137-180 (a cura di J.-C. Perrin); Roland Viot, *Histoire ou chronologie du Duché d'Aoste,* in « Archivum Augustanum », IV (1970), pp. 181-230 (a cura di M. Odon, E. Obert).

Roland Viot[26], dei due storici della casa Challant, Pierre du Bois e Virgilio Vescovi[27], e delle prime descrizioni geografiche della Valle d'Aosta[28].

Fra i lavori originali, accanto ai contributi di Ferraris e Frutaz, *La visita apostolica di Mgr. G. F. Bonomi alla diocesi d'Aosta nel 1576,* ripreso integralmente dalla Rivista di storia della Chiesa in Italia[29], utile per una messa a fuoco dei tempi di applicazione delle disposizioni tridentine in Valle d'Aosta, e al saggio di Fiorenzo Negro sulla peste del 1630, di cui si parlerà in seguito, meritano di essere segnalati gli articoli di Rosa Borelli, *I conflitti giurisdizionalisti in Valle d'Aosta durante l'episcopato di Marc'Antonio Bobba*[30], e di Orfeo Zanolli, *La communauté de Perloz et de Lillianes. Un siècle de vie administrative* (1614-1713)[31].

Rosa Borelli, riprendendo lo studio sull'attività pastorale e riformatrice del cardinale Marc'Antonio Bobba, apparso nel 1963[32], studio condotto sulla scorta della proposta di Jedin, ed affrontando in particolare il problema del contrasto giurisdizionale fra l'autorità civile ed ecclesiastica, inserisce la propria ricerca all'interno del quadro generale proposto da Michele Grosso nel suo intervento al Congresso storico subalpino e, senza discostarsi dalle linee interpretative dell'azione della Controriforma tracciate dallo storico ecclesiastico, approfondisce, sulla base degli atti sinodali conservati presso la Curia vescovile, e delle lettere del Bobba, conservate presso il Seminario Maggiore, l'attività dell'energico cardinale, legato a Carlo Borromeo, vescovo d'Aosta dal 1558 al 1567.

Del tutto originale è invece l'articolo di Orfeo Zanolli che, nato in margine al lavoro di riordinamento degli archivi di Perloz e di Lillianes, lavoro concluso con l'importante edizione dei *Testaments et Codicilles des Seigneurs de Vallaise* (1300-1837)[33], ricostruisce attraverso le delibere della comunità rinvenute ngli archivi parrocchiali, un secolo di

[27] Pierre Du Bois, *Chronique de la maison de Challant,* in « Archivum Augustanum », IV (1970), pp. 1-136 (a cura di O. Zanolli); Virgilio Vescovi, *Historia della casa di Challant e di Mandruzzo,* in « Archivum Augustanum », II (1969), pp. 1-119 (a cura di L. Colliard).

[28] Philibert-Amédée Arnod, *Relation du passage de tout le circuit du Duché d'Aoste venant des provinces circonvoisines avec une sommaire description des montagnes,* in « Archivum Augustanum », I (1968), pp. 11-72 (a cura di L. Colliard); *Description de la Ville d'Aoste et des Bourgs de Verrès et de Bard par l'auteur anonyme du Nouveau théâtre du Piémont et de la Savoie,* in « Archivum Augustanum », I (1968), pp. 73-104 (a cura di L. Colliard); *Totius Vallis Augustae compendiaria descriptio,* in « Archivum Augustanum » IV (1970), pp. 273-280.

[29] « Archivum Augustanum », II (1969), pp. 173-206. L'originale era apparso sulla « Rivista di storia della Chiesa in Italia », XII (1958), pp. 27-80.

[30] « Archivum Augustanum », VII (1974), pp. 185-218.

[31] « Archivum Augustanum », IV (1973), pp. 77-199.

[32] Rosa Borelli, *L'attività pastorale e riformatrice del cardinale Marc'Antonio Bobba, vescovo d'Aosta,* in « B.A.S.A. », XL (1963), pp. 9-93 (rielaborazione della tesi di laurea discussa nell'anno accademico 1962-63 all'Università Cattolica di Milano).

[33] « Archivum Augustanum », III (1969). Dello stesso autore cfr. anche la bella monografia: *Antoine Billet, usurier bienfaiteur de l'Église de Lillianes. Histoire d'un bourgeois de campagne de l'époque de la peste de 1630,* in « B.A.S.A. », XLVIII (1977), pp. 307-356.

vita amministrativa di due villaggi che si vanno affrancando dal dominio feudale e si danno una forma amministrativa comunale. Riallacciandosi lontanamente all'antico modello delle monografie parrocchiali, ma rivendicando la centralità del problema economico e sociale, lo studio dello Zanolli rappresenta il primo tentativo di applicare i metodi della storia sociale alla storia valdostana. Il lavoro si compone di tre parti. Inizialmente Zanolli descrive la nascita dell'organizzazione comunale e la lenta emergenza della figura del sindaco, in origine rappresentante della comunità nelle trattative con il feudatario. Quindi analizza i deliberati della comunità di Perloz in relazione al culto, alle vicende della guerra di successione spagnola e alla vita civile. Ne emerge un quadro vivissimo della società seicentesca con i suoi ritmi scanditi dalle feste e dalle processioni, rallegrata dai matrimoni e terrorizzata dal passaggio delle truppe; si rivive la costruzione di una chiesa, l'addobbo di un altare, il dramma di un ponte pericolante o l'usanza di concedere oboli ai convertiti. Infine l'autore affronta alcuni aspetti della vita economica tentando di delineare l'andamento dei prezzi e dei salari. Se quest'ultima parte non permette certamente di ricostruire l'andamento della vita economica nei due villaggi, può comunque suggerire confronti con zone vicine, ed alcune improvvise oscillazioni dei prezzi e dei salari sono già in grado di porre seri problemi per una futura ricostruzione della storia economica valdostana. Con una più marcata attenzione ai fenomeni demografici, l'esempio di microstoria proposto dallo Zanolli può rappresentare senza dubbio uno stimolante modello per la futura storiografia locale.

Concepiti quali 'supplementi' *dell'Archivum Augustanum,* finalizzati a raccogliere quelle pubblicazioni troppo ampie per le dimensioni della rivista, sono apparsi dal 1974 al '78 otto volumi della *Bibliothèque de l'Archivum Augustanum,* esclusivamente riservati alle edizioni di fonti e di repertori d'archivio [34].

L'autentico gioiello dell'erudizione locale è tuttavia rappresentato dai sei fascicoli delle *Recherches sur l'ancienne liturgie d'Aoste,* apparsi fra il '69 e il '76 e dovuti all'interesse di Colliard verso la storia della liturgia. Tale interesse si era concretizzato nell'ottobre del '68, nella creazione presso l'Archivio Storico Regionale di un centro di ricerche sugli usi liturgici e il canto religioso, che ha dato il via, l'anno successivo, ad una collana di testi e di studi sull'antica liturgia d'Aosta, dalle sue origini (XII-XIII secolo) fino alla totale soppressione nel 1828, e sui particolari 'coutumiers' che regolavano la vita religiosa delle parrocchie valdostane. Come rileva A. P. Frutaz nella presentazione, l'obbiettivo della collana è da un lato di ricostruire, attraverso l'edizione dei testi liturgici, la travagliata vicenda della liturgia valdostana e dall'altro di restituire, attraverso le edizioni integrali dei 'coutumiers' parrocchiali, il grande patrimonio culturale racchiuso nelle tradizioni popolari. Al di là degli interessi puramente inerenti alla storia della liturgia, il lavoro di Colliard e dei suoi collaboratori, in qualche modo legato

[34] Nella collana sono finora usciti i volumi: J.-C. PERRIN, *Inventaire des archives des Challant,* 4 tomi, Aosta 1974-77; J. REBOTTON, *Etudes maistriennes,* Aosta 1974; O. ZANOLLI, *Les Testaments des Seigneurs de Challant,* I tomo, Aosta 1974; O. ZANOLLI, *Cartulaire de St. Ours,* Aosta 1975; F. CHABOD, *Ecrits d'histoire,* Aosta 1976.

alla rivalutazione del particolarismo liturgico emerso nei lavori del Concilio Vaticano II [35], mette a disposizione degli storici uno splendido ' corpus ' documentario per la ricostruzione di una storia sociale della religione e per una storia delle ' mentalità collettive '. Attraverso i testi editi siamo messi a contatto con le particolari forme di culto dei morti, le formule degli esorcismi, le litanie recitate nelle processioni o le preghiere dei diversi momenti della vita religiosa.

Al fine di offrire un completo repertorio dei testi liturgici dispersi nei vari archivi della Valle, venne incaricato l'abate Robert Amiet dell'Università Cattolica di Lyon di compilare un completo *Repertorium liturgicum Augustanum,* edito in due tomi nel 1974, che ha avviato la collezione documentaria dei *Monumenta liturgica ecclesiae valdostanae* in cui sono raccolti quei testi e quegli inventari troppo ampi per essere inseriti nelle *Recherches.* Oltre al fondamentale repertorio dell'Amiet, sono editi nella collana *il Pontificale Augustanum* (1975), a cura di Amiet, *l'Ordinaire de la Cathédrale d'Aoste* (1978), a cura di Amiet e Colliard.

Un problema particolare pone invece la quinta collezione documentaria, i *Cahiers sur le particularisme valdôtain,* che mette in evidenza in modo emblematico il nesso fra politica ed erudizione, svelando il retroterra ideologico che si cela dietro ad alcune operazioni apparentemente neutrali. I quindici fascicoli dei *Cahiers* intendono, come sottolinea la prefazione, « publier une série de ' numéros unicos ' ayant trait à la doctrine régionaliste, afin de vulgariser la pensée politique authentiquement valdôtaine auprès du grand public ». Il senso politico dell'operazione è chiaramente espresso nell'introduzione che precede ognuno dei volumetti:

> « L'idéal autonomiste est en effet une perle qui brille et plane bien au-dessus des phénomènes temporaires et passagers... Ce ' corpus ' en mettant à la disposition des valdôtains encore sensibles à la voix du Pays, les textes fondamentaux du particularisme et de la tradition locale dans les domaines politique, linguistique, juridique et religieux, contribuera peut-être à une prise de conscience plus marquée et sereine des valeurs impérissables de la Patrie valdôtaine et constituera en même temps un témoignage de la persistance de l'idéal autonomiste et de notre personnalité ethnique à travers les siècles ».

Se da un lato occorre dare atto a Colliard e ai suoi collaboratori di rigore scientifico nella presentazione e nell'edizione dei testi, puntualmente collocati nel contesto storico in cui nascono, e se si deve all'iniziativa degli Archivi l'esistenza di un agile ed utile ' corpus ' di scrittori autonomisti valdostani (e fondamentali per l'età moderna sono le edizioni, a cura di Colliard, dell'*Etat intramontain* del vescovo gallicano Albert Bailly e della *Déclaration Gallicane du clergé valdôtain,* entrambe del 1661), non si può tuttavia non sottolineare l'ambiguità, politica e storiografica, insita nel tentativo di tessere la storia valdostana intorno all'ideale autonomista, quasi a farne un romantico ' génie du peuple ', e di legare le attuali tensioni particolaristiche alla lotta della feudalità per la difesa dei propri privilegi.

[35] Cfr. L. Colliard, *Il Vaticano II, le liturgie particolari e la lingua locale,* in « Recherches sur l'ancienne liturgie d'Aoste », I (1969), pp. 1-8.

Indissolubilmente legata all'attività dell'Archivio è, come si è già avuto modo di vedere, l'opera di Lino Colliard, importante esponente dell'Académie St. Anselme e direttore dell'Archivio regionale, autore di fondamentali raccolte di fonti per la storia medioevale e moderna della Valle e di numerose ricerche sulla storia della Chiesa, della letteratura e del pensiero politico valdostano [36]. L'ampio lavoro erudito è culminato nel 1976 nella seconda edizione, riveduta ed ampliata, della *Culture Valdôtaine au cours des siècles* [37]. Come opportunamente precisato nel sottotitolo e ribadito nella prefazione, la sintesi di Colliard non vuole essere una storia della cultura valdostana, ma un utile *Précis bio-bibliographique,* accompagnato da una raccolta antologica, che, partendo dalle prime documentate manifestazioni della cultura medioevale, giunga fino all'immediato dopoguerra. L'opera, sintetizzando i risultati della precedente ricerca storiografica, si muove in un quadro tradizionale e rinvia alla storiografia futura il compito di avviare una storia sociale della cultura.

L'assenza della cultura dialettale, che rappresenta probabilmente l'aspetto più peculiare ed autoctono di un ' milieu ' montano che le condizioni geografiche proteggono in larga misura dai fenomeni d'acculturazione, unita alla marginalità (nonostante gli apprezzabili ' excursus ' sulle scuole, i seminari e le biblioteche) del problema della organizzazione della cultura, offre un'immagine, pervasa da una sottile nostalgia del passato, della cultura ' dotta ' valdostana che si sviluppa per linee molto interne nel clero e nella classe dirigente locale (dove si distingue in particolare una battagliera ' noblesse de robe '). Tale scelta, unita allo spiccato interesse dell'autore per la storia del pensiero politico, è all'origine della centralità della problematica autonomista che, schiacciando talvolta le altre problematiche, porta in superficie le tensioni politiche sottintese alla ricerca di Colliard. È il caso, ad esempio, del capitolo sull'illuminismo, dove riflettendo la totale e significativa assenza di studi sull'illuminismo e le riforme in Valle d'Aosta, scarsissimo spazio è lasciato alle tematiche sociali sollevate dal gruppo di intellettuali legati all'intelligente intendente di Savoia Vignet des Etoles [38], a favore di un'ampia trattazione della persistenza delle idee di De Tillier in alcuni pensatori valdostani della seconda metà del XVIII secolo [39]. Se Colliard è attento a non cadere nella contrapposizione schematica fra autonomismo e centralismo, si sforza tuttavia di ricuperare su un piano ideale una qualche continuità fra l'antico autonomismo, espressione di una società in cui la struttura feudale permane intatta fino al Settecento inoltrato, e le attuali tensioni particolaristiche.

[36] Sul ' curriculum ' scientifico e la produzione storiografica di Lino Colliard cfr. *Bibliographie des écrits de M. Lin Colliard dès 1956,* Aosta 1976.

[37] La prima edizione, dal titolo *La Culture valdôtaine à travers les siècles,* risale al 1965; dello stesso autore cfr. anche *Porfil historique de la culture valdôtaine jusqu'à la moitié du XIX^e siècle,* in « B.A.S.A. », XXXVIII (1961), pp. 205-280.

[38] Un'attesa monografia su Vignet des Etoles è in preparazione da parte di Fiorenzo Negro.

[39] Il tema fu portato alla luce da Colliard intorno alla metà degli anni Sessanta; cfr. L. COLLIARD, *La persistance de l'idéal autonomiste et de la pensée historiographique de De Tillier au XVIII^e et XIX^e siècle,* in « B.A.S.A. », XL (1964), pp. 325-336.

Al di là comunque di questi limiti, che nascono dal dilatarsi del progetto originario, l'opera di Colliard raggiunge egregiamente l'obiettivo esposto nell'introduzione di offrire a studenti e amatori un « outil, commode et synthétique, donnant les informations essentielles de nature bio-bibliographique, et traçant en même temps les lignes générales de la production culturelle valdôtaine »[40]. Prima di questo lavoro non esisteva infatti nessuna sistemazione cronologica di autori ed opere della cultura valdostana e la *Culture valdôtaine au cours des siècle* rappresenta oggi uno strumento indispensabile per qualsiasi futura ricerca, alla quale, come osserva lo stesso autore, sarà demandato il compito di valutare le opere sul piano estetico e sociologico[41].

Per molti aspetti legata all'opera di Colliard è la ricerca storiografica di Andrea Zanotto, esponente dell'Académie St. Anselme, che mostra emblematicamente i pregi e i limiti di una storiografia che si sforza da un lato di rompere con una tradizione ' campanilistica ' di scarso livello scientifico[42], ma che, rifiutando il confronto con le più avanzate esperienze contemporanee nel campo della storia locale, trova difficoltà ad uscire dai limiti di una concezione erudita e talvolta ancora apologetica della storia valdostana. Non è infatti un caso che Zanotto raggiunga i risultati più pregevoli nel campo dell'erudizione curando le prime edizioni critiche di alcune delle più importanti opere del De Tillier[43] e riportando in luce importanti avvenimenti della storia politica della Valle[44], ma ricada poi in un prodotto molto tradizionale quando abbia l'ambizione di misurarsi con una sintesi complessiva sulla storia valdostana.

L'Histoire de la Vallée d'Aoste (Aosta 1968), che ha il merito di costituire l'unica agile sintesi di storia valdostana, venendo in tal modo a coprire coraggiosamente una grave lacuna nel campo della divulgazione, oltre a riproporre l'ambiguità di una storia tessuta intorno all'ideale autonomistico, è costruita in modo interamente avulso dalla storia nazionale, facendo perdere da un lato al lettore, come già sottolinea Alessandro Passerin d'Entrèves nella presentazione[45], la reale dimensione dei fenomeni che si svolgono in scala locale, e vanificando dall'altro il principale obiettivo della storia locale, vale a dire la verifica in uno spazio geografico limitato e quindi controllabile dei ritmi della storia nazionale. Ma ciò che testimonia in misura ancora più rilevante i rischi di una chiusura della storia locale di fronte alle più avanzate esperienze nazionali, è il riproporre, a distanza di vent'anni dalla ricostruzione del Beauvaisis di Goubert, per non citare che un esempio, una storia regionale alla quale resti totalmente estraneo il pro-

[40] L. Colliard, *La culture Valdôtaine* cit., p. XI.
[41] Op. cit., p. 12.
[42] Cfr. A. Zanotto, *Considérations sur l'historiographie valdôtaine d'aujourd'hui*, in « B.A.S.A. », XXXVIII (1961), pp. 91-103.
[43] De Tillier, *Historique de la Vallée d'Aoste*, Aosta 1966; De Tillier, *Nobiliaire du Duché d'Aoste*, Aosta 1970.
[44] Cfr. A. Zanotto, *Un épisode de l'absolutisme royal contre le Conseil des Commis*, in « Le Flambeau », 1960, pp. 37-55; A. Zanotto, *Lettres du Marquis de Lullin, Gouverneur du Duché d'Aoste au Conseil des Commis*, in « B.A.S.A. », XXIX (1962), pp. 205-305.
[45] A. Zanotto, *Histoire* cit., pp. XI-XII.

blema demografico e tutti i problemi riguardanti la storia sociale, dagli insediamenti all'organizzazione del lavoro, dal rapporto città-campagna (o piuttosto pianura-montagna in quanto Aosta non può verosimilmente essere considerato un centro urbano) ai problemi delle mentalità collettive (dove l'isolamento di molte valli e il persistere della struttura feudale offre un ghiotto materiale per una storia antropologica). La mancata individuazione del nesso Stato-società ha condotto alla riproposta di una storia politica in cui le osservazioni sulla vita economica, sul diritto o sulla cultura assumono un significato rapsodico e in cui le stesse istituzioni politiche non sembrano avere alcun rapporto con la società del loro tempo [46].

In un ambito culturale profondamente diverso si muove la ricerca di Fiorenzo Negro, giovane storico che si è confrontato con l'esperienza delle « Annales » e si è addentrato con due stimolanti saggi nel terreno quasi inesplorato della storia sociale. Nel 1975 vede la luce sul VII numero dell'Archivum Augustanum l'ampio saggio su *La peste del 1630 in Valle d'Aosta nei documenti del Conseil des Commis* (pp. 219-298) nel quale l'autore, utilizzando i resoconti dei ' Registres du Pays ', segue la politica sanitaria del Consiglio dai primi allarmi del gennaio del 1628 alla difficile ripresa dell'estate del 1632. Se l'attività del Conseil des Commis, gestito in quegli anni da una recente nobiltà di toga che nell'attivismo politico intravvede la strada della scalata sociale, costituisce il filo conduttore della narrazione, il fenomeno della peste è visto nel suo legame con le condizioni di vita della popolazione valdostana, una vita resa in quegli anni drammatica da una serie di cattivi raccolti e dai passaggi di truppe dirette verso i teatri di guerra. Nell'intreccio serrato degli eventi, il cui precipitare è brillantemente reso anche sul piano letterario, si aprono qua e là squarci di luce sulla vita economica e sociale, dalle fiere autunnali al contrabbando del sale, dal passaggio dei soldati al movimento dei vagabondi, e quella società valdostana, fino ad allora imprigionata in un grigio interclassismo o romanticamente idealizzata, si anima di energici funzionari e di guardie corruttibili, di accaparratori e di monatti, di mercanti intraprendenti e di vagabondi affamati. Oltre ad offrire uno spaccato della società valdostana del Seicento, Negro propone per la prima volta un modello di analisi della concreta attività politica del massimo organo amministrativo della regione, indicando alla futura storiografia la strada per uscire dagli schemi apologetici. Interrogando i ' Registres du Pays ', Negro può infatti identificare i termini del conflitto di competenze fra il governo locale e gli organismi centrali, ma anche individuare il potere effettivo dei Commis e le spinte, per lo più conservatrici, che animano la loro politica.

Con un taglio più fortemente polemico e provocatorio, che rischia di creare squilibri in un testo, sempre pericolosamente condotto sul filo del pamphlet, il secondo saggio del 1976, *Laicismo contadino e repressione clericale. Vita e vizi di una comunità alpina all'epoca della Restaurazione,* scritto in collaborazione con Tullio Omezzoli, già noto per

[46] Si veda ad esempio il paragrafo sul Conseil des Commis (pp. 122 sgg.) dove non viene fatto alcun cenno ai problemi della composizione sociale del Consiglio, né alla sua politica in rapporto agli interessi dei diversi gruppi sociali.

gli studi di sociolinguistica e di storia contemporanea, affronta decisamente il tema delle mentalità collettive. La tensione polemica, comprensibile solo alla luce del lungo monopolio esercitato dalla cultura cattolico-conservatrice, è espressa fin dall'introduzione che denuncia duramente la storiografia romantica filo-aristocratica, la quale « pretende di nobilitare storicamente le rivendicazioni valdostane » sottoponendo la tradizione autonomista « ad un formidabile processo di idealizzazione che nega i conflitti sociali e mostra contadini fedeli e laboriosi... portatori di un'umanità genuina »[47].

Il libro trae origine dalla scoperta degli ' Etats des paroisses ', una inchiesta sulla vita religiosa delle popolazioni commessa ai parroci dal Vescovo d'Aosta Aubriot de la Palme tra il 1819 e il 1821. Sotto forma di questionario, gli ' Etats ' intendono fare il punto sulla vita amministrativa delle parrocchie, sulla vita civile che vi si svolge e sull' ' état général des âmes ', con particolare riguardo agli scandali e agli abusi che si verificano. Con una scelta largamente opinabile che limita la portata storiografica della proposta e presta il fianco alle medesime obiezioni cui va incontro la storiografia apologetica, l'indagine di Negro ed Omezzoli si svolge esclusivamente sull'ultimo punto, sollecitando oltre misura un documento di notevole complessità. La ricerca intende presentare un quadro più veritiero della condizioni contadina, in polemica con quella storiografia « agro-silvo-pastorale » che, idealizzando la vita dei campi, trasforma la nostalgia del passato in progettualità politica, e si sforza di penetrare nella mentalità di un clero ossessionato dal sesso e dall'« insoumission », traumatizzato dagli avvenimenti rivoluzionari, assai diverso da quell'aulica immagine della vita ecclesiastica dipinta dagli storiografi clericali.

I risultati della lettura degli « Etats des paroisses » coincidono in larga misura con quelli delle più recenti ricerche sulla cultura popolare. La società contadina appare sostanzialmente permissiva, specie sotto il profilo sessuale; l'educazione religiosa, assai superficiale, stenta ad arginare un ' paganesimo di ritorno ' che affonda le sue radici nei culti agrari pre-cristiani. Di fronte a questo « umanesimo contadino », indifferente ai rigori e alla disciplina cattolica, i parroci, pochi ed anziani (ed i più intolleranti sono proprio i giovani cresciuti in un clima radicalizzato), raramente sanno andare oltre la repressione della sessualità o il lamento per l'insubordinazione e l'ignoranza degli uomini del loro tempo o per il sostanziale disinteresse delle autorità civili in materia di costumi.

In appendice al volume, Negro ed Omezzoli pubblicano una scelta antologica degli *Etats* che non può ovviamente sfuggire al sospetto di una scelta tendenziosa. In conclusione, se il libro non può offrire un corretto modello di studio delle mentalità collettive e denuncia, specie nel confronto con la compattezza del precedente saggio sulla peste, i limiti di una operazione di pura provocazione culturale, l'aver comunque battuto in breccia alcuni luoghi comuni della cultura locale, è auspicabile che possa rappresentare un incentivo a studi che sappiano mettere in luce la vita politica e culturale nei suoi complessi legami con le attività economiche e la struttura sociale.

MARCO CUAZ

[47] T. OMEZZOLI, F. NEGRO, *Vita e vizi* cit., p. 8 sgg.

Riflessioni sulla storia recente del Piemonte suggerite da un volume di R. Gabetti *

La collana dedicata alla *Società piemontese,* promossa dalla Cassa di Risparmio di Torino nel suo 150° anniversario e diretta da L. Esposito, illustra il mezzo secolo tra il primo dopoguerra e i giorni nostri come già una serie di volumi pubblicati dalla nostra Deputazione nel primo decennio del '900 e, attorno al 1961, un'altra serie édita dal Comitato torinese per la storia del Risorgimento, illustrarono momenti fondamentali del Piemonte rispettivamente durante la guerra di successione spagnola e tra la Restaurazione e l'avvento dello stato unitario; in tutti e tre i casi con qualche ovvio slargo cronologico e settoriale, talvolta argomento di volumi paralleli.

I problemi di storia politica si sono via via allargati, nelle tre iniziative, a problemi, almeno embrionalmente, di storia sociale, e le ricostruzioni storiche, dapprima adunate attorno alla politica estera, alle vicende militari, alle finanze pubbliche (oggetto di memorabili pagine dell'Einaudi), sono state in seguito prevalentemente approfondite (riprendendo le ricerche del Prato proseguite da Antonio Fossati) in relazione alla vita economica e alla cultura tecnica della collettività piemontese. Questa, 230 anni fa, raggiungeva l'unità civile-politica nei confini dell'attuale « regione » con una forza d'iniziativa tale da poter svolgere un ruolo di guida se non sempre determinante, come sino al 1861, certo dalle conseguenze sempre travalicanti i confini della regione e influenti sull'intera vita nazionale sì da contribuire a collegarla validamente con i paesi di più evoluta industrializzazione, i quali sono poi anche le potenze di maggior peso, almeno indiretto, sulle vicende mondiali.

Qualche recupero degli studi di storia diplomatica, già ritenuti d'interesse preminente nella storiografia politica prevalsa sino alla seconda guerra mondiale, sembrerebbe oggi possibile e forse opportuno per approfondire direttrici non già di espansione militare ma d'interessi economici e di movimenti culturali e ideologici; comunque, il taglio di « storia sociale » appare oggi a buon diritto dominante col democratizzarsi della storiografia in una situazione storica caratterizzata da rivendicazioni libertarie e di effettiva eguaglianza concomitanti tentativi (purtroppo non bene fusi con quelle) di una più piena razionalità non delle sole strutture produttive. La componente economica e scientifico-tecnica appare conseguentemente sempre più di fondamentale centralità per la storiografia sociale [1].

* Roberto Gabetti, *Architettura Industria Piemonte negli ultimi cinquant'anni*; Giorgio Avigdor, *Edilizia industriale e paesaggio.* Torino, Cassa di Risparmio di Torino, 1977.

[1] In realtà certe influenze della storiografia francese (cfr. per le correnti più direttamente coinvolte L. Allegra e A. Torre, *La nascita della storia sociale in Francia.* Dalla

Direi che questo è il punto focale del panorama delineato nel composito volume, pregevolissimo pure dal punto di vista tipografico, del Gabetti: in aggiunta alle molte tabelle, ai grafici, agli accurati indici, le numerose tavole a colori (p. es., di « pubblicistica aziendale ») offerte dall'Avigdor rivestono un grande interesse documentario, anche se sarebbe stato utile qualche riferimento topografico più preciso delle stupende vedute aeree.

Più che al volume di Mario Abrate (*Moneta risparmio e credito in Piemonte nell'ultimo mezzo secolo* [1926-1976]), si collega a quelli di Valerio Castronovo (*Imprese ed economia in Piemonte.* Dalla « grande crisi » a oggi) e di Norberto Bobbio (*Trent'anni di storia della cultura a Torino* [1920-1950]) con un filo conduttore da meditare. Del Castronovo riprende aspetti delle suggestive panoramiche sulla realtà imprenditoriale ed economico-culturale e integra le pagine, bellissime quantunque un poco riduttive e lacunose, del Bobbio, da considerare forse più una rievocazione del pensiero di un gruppo di eletti amici o maestri che non ricostruzione di una cultura. In effetti oggi questa non è più contenibile negli orizzonti o nelle metodologie della storiografia etico-politica, salvo lasciar fuori, anche senza avvedersene (come sembra accaduto al Bobbio), elementi fondamentali della cultura di Torino, diventata la città più industriale d'Italia, con problemi specifici coinvolgenti persino la vita quotidiana di centinaia di migliaia di cittadini attivi (la popolazione quasi triplicò) e, di riflesso, tutti gli altri.

Non che i problemi prediletti dalla storiografia etico-politica riconducibili direttamente alla « grande » tematica adunata attorno alla politica (pace o guerra, con vaste carneficine, distruzioni e razionamenti; reggimento costituzionale o democratico oppure limitativo o peggio delle libertà politiche sovente tutt'uno con quelle civili) non abbiano investito la cultura delle masse e la vita quotidiana, specie nel « ventennio », e talvolta persino più radicalmente e brutalmente di quelli economici o tecnici di per sé più direttamente collegati a esperienze culturali o scientifiche e a forze, in quanto « naturali », relativamente primarie o elementari della società civile. Ma queste sono connesse — e qui fallisce solitamente la storiografia etico-politica — non solo a quanto di « antropico » può essere individuato nell'uomo e ai prolungamenti economici della situazione antropica, che è stato merito delle varie antropologie (da quella fisica ai suoi sviluppi in sede di scienze geografiche e sociologiche e storiche) spiegare, bensì anche a tutta una serie di conseguenti attività indubbiamente culturali, svolte persino a livello di scienza « pura ». L'attività politica ne è certo influenzata, ma presenta le proposte per risolvere i problemi variamente formulati nella collettività (talora espressi con alte aspirazioni), per lo più interponendosi, con la strategia che le è propria, ai ragionevoli metodi di soluzione diretta offerti dalle scienze e dalle tecniche, per ricondurli a moduli di organizzazione sociale in senso politico, dominio di « formule » persuasive secondo le procedure tipiche della attività politica imperniata sul « potere coercitivo » o violento e fraudolento. Dette procedure non possono eludere completamente quei metodi, ma li strumentalizzano. Il filo che unisce quei quotidiani problemi di *necessità* e d'*interessi* alla giustizia e alla libertà (le aspirazioni pratiche più alte e razionali scaturte da innumeri esperienze com-

Comune alle « Annales », Torino, 1977) favoriscono deviazioni verso l'antropologismo culturale, utili per illustrare vicende pre-industriali, ma non altrettanto per l'età più recente.

piute per decine di migliaia di anni dalla umanità) nelle collettività umane si svolge con un percorso e in un intreccio ben più lungo e tortuoso di quanto la storiografia etico-politica abbia teorizzato o ricostruito, solita com'è ad attenersi ai tratti o agli aspetti o ai settori più appariscenti di esso, colti di preferenza nella pubblicistica politica e nella speculazione filosofica, nelle ideologie formulate dai pensatori, dagl'« intellettuali » (anche se più o meno « militanti »), nell'intuizione artistica o nell'esposizione letteraria più o meno « colta ». Ma ad ancora più disorganici e difettosi risultati conducono le analisi affidantisi alla « cultura ufficiale » e a quella di « massa » come si può vedere nel volume, pure utilissimo, *Torino 1920-1936* (recensito in questo « Bollettino », a. LXXVI, 1978, pp. 381-3, da L. Scaraffia).

La settoriale visione etico-politica del Bobbio è in parte quella stessa dei pensatori da lui rievocati e della cultura « umanistica » prevalsa tra le due guerre mondiali nonostante taluni tentativi non solo del Gramsci e del Gobetti: gli spiritualismi (idealistici, teologici ecc.) allora prevalenti privilegiarono infatti una cultura filosofico-letteraria (sovente di tipo storiografico) e proclamarono il valore esclusivamente « pratico » delle scienze e delle tecniche. Ma non mancarono le resistenze, anche se piuttosto deboli da svariati punti di vista, inclusi quelli teoretici.

Merito non piccolo del volume del Gabetti mi pare sia proprio quello di mostrare finalmente come in un concreto contesto storico si sia risolta quella artificiosa divisione e soprattutto come vi siano stati ovviamente anche allora settori di altissima cultura, di notevole riflessione teorica e teoretica trascurati o ignorati dalla storiografia etico-politica della quale incominciai quarant'anni or sono a denunciare l'insufficienza « pratica » (in teoria, infatti, potrebbe allargarsi a comprendere anche il « naturale » e le scienze che dovremmo definire non umane se credessimo in quell'« umanismo »).

Possiamo, col Gabetti, seguire qualche tornante storico del tortuoso itinerario delle *necessità* e degl'*interessi* a livelli di teorizzazione razionale nel campo della produzione, in particolare di quella industriale, condizionatrice di molte strutture architettoniche e di tanta parte dello sviluppo urbanistico torinese nell'ultimo mezzo secolo, e discuterle. Teniamo, dunque, al centro il mondo volgarmente detto della tecnica perché la tecnica per antonomasia appare particolarmente quella legata alla produzione quale definita dalla scienza economica. Fu caratterizzata in tutta Italia, negli anni '20-'30, dal recepimento in qualche misura della « razionalizzazione » da parte delle imprese grandi e medie secondo i principî del taylorismo (il sistema di *scientific management* del Taylor, già formulato da decenni, era stato approfondito, tra gli altri, dal Gilbreth, il geniale studioso tedesco dei movimenti della mano) e del fordismo: la linea di montaggio con le sue impostazioni meccaniche e semiautomatiche incorpora gli ordini per la produzione ai quali devono sottostare i lavoratori con efficacia ben più immediata e controllabile degli ordini scritti. I « tempi di lavorazione », il calcolo della velocità operativa (*labour measurement*) vi hanno una funzione importante per misurare l'adeguabilità dell'intervento umano alle operazioni delle macchine.

Il Bedaux precisò con l'unità da lui detta « B » i tempi normativi di riferimento, così come i fisici avevano introdotto il « dyn », ricorda il Gabetti, per la misura del-

l'energia meccanica e tante altre unità che appartengono alla « tecnometria » insieme con tutte le grandezze fisiche adottate come basi o unità di misura dalla fisica tecnica, anzi dalle molte fisiche tecniche.

Senonché le cadenze assunte come normative dai consulenti forniti dal Bedaux ai varî imprenditori apparvero insopportabili agli operai metalmeccanici, o ad essi vicini, prevalenti nella grande industria piemontese, nonostante si riferissero ai risultati di esperienze psicometriche ed ergonometriche. Queste erano state infatti eseguite praticamente nell'àmbito di una « ottimizzazione » in ordine ai profitti del ceto imprenditoriale anziché alle esigenze retributive e di vita (non sempre monetizzabili anche quando di qualità molto bassa) del salariato, e i relativamente alti salari che ne derivavano, riguardavano una parte soltanto di esso e senza tener conto della sua salute quanto meno psichica, rottosi oramai, come notò il Gramsci — in una citazione riportata dal Gabetti citando P. Portoghesi — « il vecchio nesso psico-fisico del lavoro professionale qualificato, che domandava una certa partecipazione attiva della intelligenza, della fantasia, della iniziativa del lavoratore e riducendo le operazioni produttive al solo aspetto fisico-macchinale ».

La parzialità (o prepotenza egemonica) di tale « ottimizzazione » non era sfuggita a Pietro Mosso, allievo di quell'Annibale Pastore che il Bobbio ricorda sì come propagatore della fenomenologia di Husserl, ma che, sia pure modestamente, adempiva nell'Università di Torino, con qualche superstite psicologo sperimentale e con discepoli del Lombroso, anche alla funzione di continuatore di motivi positivistici derisi dal dilagante idealismo ma indispensabili per non interrompere del tutto il legame tra le « due culture », così come tentava dagli anni '30 l'Abbagnano, il quale, oltre che come neo-illuminista, va ricordato come efficace insegnante già discepolo dell'Aliotta e individuatore di motivi storicistici nella rinnovata fisica contemporanea, raccordo tra i più importanti, in avvenire, tra le « due culture ».

Il Mosso denunciava, in « Ordine Nuovo », che soltanto con una « comunanza di interessi tra operai, tecnici, ingegneri, dirigenti » si sarebbe potuto operare, traducendo le leggi di Taylor in equazioni matematiche, mediante un'integrazione generale di tutte le scienze applicate, un'ottimizzazione altrettanto generale (il massimo utile, col minimo sforzo).

Si mettevano così alcune lontane e vaghe premesse — sommerse negli anni '30 in Italia — di quella « teoria dei tecnosistemi » (allora l'espressione « logica dei sistemi » aveva un significato alquanto diverso essendo impregnata, come la « logica del potenziamento », di un determinismo poi soppiantato dal probabilismo) che rappresenta, per ora, lo stadio di teorizzazione più aggiornato della « prasseologia » iniziata da R. Von Mises, continuata da T. Kotarbinski e da noi ripresa in anni recenti. Ovviamente nessuno si illude sulla neutralità, quanto meno per talune suggestioni fondanti oppure effettuale, di qualsiasi impostazione scientifica o tecnica (e quindi, sotto tale profilo, si possono accettare le considerazioni di P. Fiorentini riferite dal Gabetti a proposito del Mosso), ma osserviamo che le scienze e le tecniche ci appaiono ancora quanto di più neutrale o razionale possa attingere l'uomo: la loro gestione, il loro uso sono altrettanto rettamente razionali quando risolvono (o inquadrano) i tecnosistemi parziali (e le relative ottimiz-

zazioni altrettanto parziali) in un tecnosistema quanto più possibile generale. Il che comporta, aggiungiamo, il rifarsi all'etica, scienza e tecnica del bene generale e guida suprema del comportamento, e cioè all'« ottimizzazione generale », come l'utilitarismo aveva a suo tempo in qualche modo svolto. Le applicazioni del taylorismo (le sue « leggi » sono efficacemente riassunte dal Gabetti), pure essendo sboccate allora in una ottimizzazione gravemente « parziale », perché formulate e applicate secondo una visione di prepotenza padronale o paternalistico-autoritaria, nell'àmbito del capitalismo alquanto spurio (si pensi al peso degli agrari e della piccola borghesia parassitaria) allora prevalente nella situazione italiana in pieno accordo col regime politico (che difatti lo favorì), e pur rispondendo a concezioni in procinto di essere sorpassate dalla scienza più avanzata, contribuirono a modernizzare l'industria piemontese al parî delle non poche innovazioni tecnologiche legate a brevetti che talvolta più che convincere su basi economiche o utilitarie, affascinarono, negli anni '20, geniali imprenditorî quali il Gualino, tra i più colti introduttori di nuove industrie e di nuove esperienze culturali, prevalentemente artistiche (musica, teatro, arti figurative) e architettoniche (il Gabetti non cita il suo « palazzo degli uffici » in corso Vittorio Emanuele 8, ma ha dedicato e dedica agli argomenti architettonici torinesi ampie trattazioni altrove).

Prese l'avvio anche una serie di normative a livello nazionale per « unificare » (termine « coniato » in questa accezione — Torino era già stata detta « l'unificatrice » dal De Sanctis — dal D'Annunzio autore di quello di velivolo e di altri interessanti le tecniche nel crescente interesse della letteratura per i fatti tecnici e scientifici, per il 2° dopoguerra acutamente prospettato dal Petrucciani) per unificare, dicevano, mezzi tecnici e prodotti e si diffusero inoltre metodi e sistemi misti (statal-privatistici) da valutarsi nella « collaborazione » dello Stato all'attività imprenditoriale (« razionalizzata » in quelle forme esosamente paternalistiche) con l'assumersi esso i còmpiti sia della repressione dello sciopero (come di ogni altra « sedizione »; un altro aspetto del protrarsi della « bardatura di guerra » in quella di « regime ») sia dell'assistenza sanitaria e della previdenza per disoccupazione invalidità e vecchiaia (riprese in forme diverse al riformismo giolittiano). Diciamo « collaborazione all'attività mprenditoriale » perché, nonostante la celebrazione fascista (e sovente retorica) del lavoro, le condizioni di questo nelle attività produttive erano tutelate nei limiti e in funzione sia di quella razionalizzazione « privatistica » sia del contenimento dei costi sociali della morbilità, in particolare delle malattie professionali, giungendo al controllo del tempo libero secondo le finalità del « regime » e le « direttive » del suo duce. Vi permaneva un certo spazio all'autofagia e, amplissimo, alla tubercolosi e alla nevrosi da lavoro, alla miseria, cioè, del sottoproletariato e dello stesso salariato sovente estraneo ai settori « razionalizzati ».

La « razionalizzazione » su base orizzontale della « fabbricazione » condizionava la configurazione architettonica della fabbrica, appunto orizzontale o a pochi piani, con la tendenza a spostare, se mai, verso l'alto, le fasi successive di lavorazione con la eliminazione degli scarti.

La linea orizzontale (nelle officine a un piano — economica per le lavorazioni pesanti — assicura l'illuminazione e l'aerazione naturali dall'alto) rientra nelle forme archi-

tettoniche dello stile « razionale » o « '900 », attenuato in quello « littorio » o « piacentiniano » col recepimento di moduli ad arco, in omaggio-ossequio alla « romanità », che agiva di conserva con la moderazione o con la limitatezza (più che equilibrio) del processo effettivo di « razionalizzazione » come si notava persino nella « capitale dell'automobile », dove — vedi gli edifici della « nuova » via Roma — si combinava, anche ad accogliere il *genius loci,* con motivi barocchi evidenziati in apposite mostre e in alcuni studi non esenti da qualche provincialismo.

Quella limitatezza corrispondeva all'altrettanto limitata industrializzazione non soltanto a Torino tra le due guerre mondiali (nonostante il sorgere della Snia Viscosa, dell'Unica e poi della Fiat Mirafiori e di un certo numero di industrie minori; queste, poi, sovente sfruttarono risorse edili già apprestate affrettatamente durante e subito dopo la prima guerra mondiale o le costruirono secondo schemi tradizionali) per il solito ritardo italiano anche in tale campo, occultato o giustificato sia dalla propaganda (e dall'ideologia) del regime con appelli alla « tradizione » e a un « ruralismo » che si prestava alla celebrazione del contadino-combattente, del legionario-contadino, collegando *slogans* della 1ª guerra mondiale a quelli imperialistici, sia dai richiami alla povertà di materie prime, alle esigenze della bilancia dei pagamenti sempre passiva salvo che per le rimesse degli emigrati e per il turismo. Sicché l'autarchia rurale-alimentare era un rimedio, come la vantata frugalità precorritrice dell'austerità, per alleggerire le importazioni di grano, di carne, di grassi e di molte materie prime, e mascherava le limitate possibilità d'investimenti industriali: l'autofinanziamento aveva un limite alquanto basso d'altronde proporzionale al basso *standard* dei salari e alle insopprimibili esigenze « vitali » delle masse. Ne usciva un'atmosfera generale di razionalizzazione come autarchia nazionale esaltata ma subita e quindi finanche arrabbiata e bellicosa, in un circolo vizioso di velleitarismi e di condizionamenti pregiudizievoli al miglioramento generale e, dopo il '36, dopo il fatale successo (perché tale solo da un punto di vista anacronistico, per quanto pochissimi ne avessero coscienza) in Africa orientale, espressi in obbiettivi ai quali non corrispondeva più alcun sensato ideale di giustizia (di libertà non si parlava più da un decennio) e neppure, dopo il 1939, alcuna programmazione coerente.

Dopo la nascita dell'ENIOS (1926), nel 1928 iniziative locali di Mario Fossati (fratello di Antonio) per l'insegnamento e per la pratica dell'« organizzazione aziendale » trovarono la collaborazione di laureati in scienze economiche come il Valletta, d'ingegneri, di medici (dal Vigliani al Viziano). Esse inglobavano sempre più decisamente « l'economia industriale », quando alla Scuola d'ingegneria torinese ancora sopravviveva stentamente qualche residuo mezzo predisposto alla fine del secolo dal Cognetti de Martiis e dall'Einaudi per lo studio dell'economia politica, altro collegamento importante con le scienze umane e sociali, così come sarebbe la pratica del disegno con le sue varietà tecniche e artistiche colleganti il tecnicismo del calcolatore delle strutture e del costruttore di macchine con la coltivata genialità dei progettisti e degli studiosi delle « belle arti », Incominciava in tal modo un'ulteriore scissione aggravata dalla sempre più sostanziale divisione tra due facoltà dopo istituito il Politecnico mentre cresceva la separazione tra gli studi ingegneristici (si riversavano anche in iniziative isolate o parauniver-

sitarie le discipline meno « meccaniche ») e quelli degli architetti. I quali per di più non riuscirono a trovare un pilastro centrale per la loro preparazione: nell'età delle specializzazioni diventavano irraggiungibili taluni ideali rinascimentali e, salvo eccezioni tanto più grandi quanto più ... eccezionali, finirono (a parte il più modesto lavoro professionale) con lo specializzarsi o nell'*industrial design* o nella progettazione in *équipe* con altri specialisti, forniti sovente, anche troppo massicciamente per lasciare spazio alle libere ispirazioni, dai gruppi industriali committenti dalle attività molto ramificate (la « torre » del « Sestriere » rispuntava a Massa M.).

Non era omessa, in qualcuna di quelle iniziative, la « storia dell'industria e del commercio », ma la storiografia economica, avulsa dagli altri studi storici (così come, per altro verso, la « storia degli stili architettonici ») e dalla naturale sede universitaria, non poteva essere coltivata se non marginalmente, pur arricchendosi, sia pure un po' confusamente, di notizie provenienti dal settore produttivo come vediamo in taluni lavori di Antonio Fossati.

Il modello del « rendimento » (suggerito dall'analisi del rendimento del motore, p. es. automobilistico) dell'operaio « attivo e coscienzioso » era inquadrato deterministicamente nelle « leggi » economiche e in quelle della meccanica.

Ma s'ignorava allora anche ciò che oggi la teoria dei tecnosistemi spiega per prima cosa, cioè le differenze di base tra i riferimenti del rendimento economico e quelli del rendimento tecnico (sicché il rendimento economico è calcolato dalla econometria con prevalenza di unità e di grandezze monetarie su quelle fisiche, mentre il rendimento tecnico è calcolato dalla tecnometria con prevalenza di grandezze fisiche così come si vede finanche nella manualistica delle fisiche tecniche) perché nell'universo fisico, « conservatore » di materia-energia — se isolato — il massimo rendimento (« ideale », per di più) è 1 (100%), mentre nell'universo economico di fatto aperto (quanto meno in quanto vi si trascurano più o meno inconsapevolmente molti beni, da quelli considerati in quantità illimitata alla salute alla cultura all'intelligenza costituenti una immensa « riserva »), il rendimento oggetto del calcolo economico può essere superiore a 1 (100%) sia pure in virtù di una metodologia che si riporta — ahinoi! — più alla bacchetta magica che alla rigorosità scientifica, per non dire della nessuna « rigidità » della moneta come riferimento di misura in tempi lunghi e in spazi ampi.

Il ruralismo (in parte subìto per quanto sbandierato dal fascismo come vocazione degl'italiani) poteva in qualche modesta misura corrispondere, da un punto di vista generale (si aggiunga, più d'igiene che di economia), ai tentativi di equilibrio tra industria e agricoltura propri del fordismo, così come la « strana combinazione di socialismo e di sfruttamento » notatavi dal Rieppel (tradotta, con altre opere del genere, da L. Tealdy, allievo e amico, come M. Tanferna, futuro comandante generale del genio e inventore, e F. Antonicelli, del crociano D. Bulferetti, autore di numerosi scritti di critica e di storia letteraria) poteva ritrovarsi pure nella dittatura fascista, che si consolidava servendosi delle leggi eccezionali, di una polizia efficiente, del « consenso » interessato e di quello coatto o manipolato o anche spontaneo. La formula fordista dell'« interesse unico » o economico-imprenditoriale-operaio in Italia non coinvolgeva le aziende e i loro addetti

su basi economiche altrettanto generalmente solide di quelle statunitensi nonostante la sopravvenuta « grande crisi »; doveva fare i conti con qualcosa di molto più complesso cioè con la dinastia, col partito eponimo del regime « totalitario » e proclamantesi « unico » (più per le sue pretese formali corrispondenti allo Stato di regime che non per la realtà dei movimenti di fatto: senza il « partito di corte » e suoi fautori nel r. esercito, nella Penisola esisteva, almeno di fatto, una robusta rete organizzativa « cattolica » adunata attorno alle gerarchie ecclesiastiche) e con la borghesia industriale (« i padroni del vapore ») e agraria, che ne beneficiava ampiamente e poteva dirsi fascistizzata entro questo limite. I più intelligenti e colti tra gli imprenditori piemontesi (tra i quali va collocato Edoardo Agnelli, immaturamente scomparso) e cioè Camillo e Adriano Olivetti (questi partecipava ai Congressi internazionali per l'organizzazione scientifica del lavoro e, come il padre, aveva una diretta esperienza americana) attuavano, tra l'altro, una loro politica salariale e favorivano un *part-farm-time* con gl'insediamenti canavesani, mentre il pendolarismo dei dipendenti Fiat e delle industrie collegate non rispondeva altrettanto bene all'utilizzo del territorio attuato con tecnosistemi urbanistici relativamente poco ottimizzati o soltanto nei confronti del rendimento che spicciamente possiamo dire padronale.

Se, ricorda il Gabetti, la figlia del Lombroso Gina (sposa di Guglielmo Ferrero poi fattosi « fuoruscito ») coglieva puntualmente gli aspetti alienanti del fordismo, il Gramsci ironizzava sul « gladiatorismo » che ne era una brutta e limitatissima copia italiana camuffata e stravolta da un imperialismo più retorico e d'azzardo che propriamente capitalistico.

Riusciva comodo agl'industriali non solo piemontesi accrescere le rendite più che con l'ampiamento del mercato mediante l'abbassamento dei prezzi (verificatosi nondimeno anche a proposito, p. es., delle auto senza però che potessero essere acquistate dai ceti popolari) con le forniture allo Stato e agli altri enti pubblici (ma per usi più militari che civili, rafforzando così un circolo vizioso e il bellicismo), con l'esclusione, mediante dazi, della concorrenza esterna, e con la creazione di oligopoli (ma non per una sistematica razionalizzazione finanziaria e amministrativa come avveniva in Germania).

La pace sociale era una sorta di *pax romana* imposta dal partito « unico » e dallo Stato « totalitario » e vigilata dal sindacato anch'esso « unico »: tutti e tre agivano come arbitri nelle « controversie del lavoro » vantandosi rappresentanti degli stessi consumatori oltre che dei produttori, ma, indirettamente, a Torino, erano anche, in qualche modo, condizionati dal « partito di corte », per usare l'espressione del Vinciguerra: il sabaudismo vi rivestí un'importanza persino culturale giustamente ricordata dal Gabetti e non sufficientemente dal Bobbio, che pur non ne tace taluni aspetti nel Burzio e persino nel Gobetti; sul piano politico di fronte all'atteggiamento retrivo dei cortigiani stava quello dei nostalgici del parlamentarismo giolittiano oppure di giovani che credevano ingenuamente a talune promesse innovatrici fondate su certe tradizioni di politica estera e sulla proclamata concordia sociale nella constatata insufficienza delle formule liberistiche e del sovietismo. Altri indiretti condizionamenti venivano dal « partito vaticano » o come altrimenti piaccia chiamarlo, anch'esso vietato di diritto ma organizzato di fatto, individuabile in diverse componenti associative. Seguendo l'imbeccata del « duce » sindacati e partito fascista contribuivano a organizzare il consenso popolare e a reprimere

il dissenso di conserva con l'apparato statale, più tecnicamente preparato nei settori non politici e i cui burocrati più alti avevano legami con quelli di partito.

L'organizzazione sindacale-corporativa negli anni '30 si sostituì, al vertice, all'ormai fasullo sistema parlamentare (al quale il plebiscito del 1929 aveva dato, dopo le leggi eccezionali, il colpo di grazia) e assorbì un certo numero di disoccupati intellettuali così come la burocrazia di molti nuovi enti più o meno assistenziali. Operò coattivamente talune conciliazioni d'interessi in prima istanza e alimentò in qualche giovane speranze di « giustizia sociale » (una delle formule predilette dalla demagogia fascista per far digerire diminuzioni di libertà e sacrifici economici) addirittura ammiccando talvolta a un possibile embrionale collettivismo, sbandierato, p. es., sia pure un po' ambiguamente, nel 1932, dal gruppetto di « Nuovi studi », ben prima, dunque, delle « socializzazioni » del fascismo repubblichino. Questo gruppetto svolse, infatti, un ruolo un poco diverso da quello sintetizzato dal Gabetti (p. 49) sulla scorta di Asor Rosa: se effettivamente diede man forte ai richiami ai doveri sociali della proprietà privata (tale nota antiliberistica derivava alla lontana dal riformismo sia socialista sia cattolico), si spinse oltre e infine, assecondando la fronda tenuta viva dal Bottai (muovente in direzione diversa da quelle di un Grandi o di un De Vecchi — particolarmente seguito a Torino — o di un Balbo o di un Arpinati, dopo il periodo del « rassismo »), cercò di reagire sia alla partitocrazia totalitaria reclamizzando la corporazione sia al bellicismo (evidente ripiego, dopo il 1934, per uscire dalla crisi economica) mediante progetti sussurrati di accordi con paesi bisognosi di mano d'opera e di tecnologia (come nel Sud-America). Sarebbero serviti a razionalizzare l'economia in più Stati e non solo a livello nazionale, a riaprire le porte alla emigrazione nella cronicamente straripante richiesta italiana di lavoro. Ad essa il pensionamento in relativamente giovane età dava soltanto un modesto sollievo, mentre contribuiva a far affluire nelle fabbriche maggior numero di giovani capaci di sostenere, osserva il Gabetti, i ritmi del sistema Bedaux (l'unità Bedaux, ossia del lavoro attuabile in un minuto tenendo conto del riposo tra un atto lavorativo e l'altro, si riferiva a « condizioni normali » e a un uomo « normale », ma di età non inoltrata) eliminato nel 1934 dopo una sentenza Peretti-Griva del 1931 (a differenza di altre « razionalizzazioni » analoghe) causa i pregiudizi alla salute del lavoratore (a detta del Ponticaccia) per quanto simili a quelli provocati dal cottimo (si pensi al cottimo Halsey). Le attività dopolavoristiche e nell'istruzione più o meno professionale correggevano solo superficialmente i difetti scaturenti dai limiti dell'« ottimizzazione » o della « razionalizzazione » su base padronale-aziendale.

Il tecnosistema generale per essere ottimalmente tale non può, nell'età contemporanea, dopo la condanna del colonialismo e dell'imperialismo, inglobare indirizzi bellicisti e negatori dei supremi beni (o valori) della pace, della giustizia, della libertà, come i pochi eletti rievocati dal Bobbio e altri ancora teorizzavano e progettavano, ma, tra il 1925 e il 1943, non potevano essere ascoltati se non in cerchie ristrette, per quanto importanti, dell'opinione pubblica, dove agivano con maggior peso altri miti, altri orizzonti di furbesche combinazioni, per non dire del conformismo, del perseguimento del « particulare », dell'indifferenza per i grandi problemi.

In tecnosistemi parziali (settoriali di produzione, urbanistici, di comunicazione) l'accentramento politico-amministrativo esasperato nel « ventennio », nonostante i suoi mali, poté operare qualcosa nella direzione razionalizzatrice: le autorizzazioni ai nuovi impianti industriali favorirono insediamenti in zone depresse anche se taluni criteri ispiratori (p. es., nei confronti di Bolzano divenuta succursale d'industrie torinesi, come già Porto Marghera) erano discutibili o errati, né era raggiunta la complessità tecnica di coeve esperienze statunitensi (basterebbe ricordare la TVA) per non dire del gigantismo della pianificazione sovietica. Ma neppure i piani urbanistici di Torino si dimostrarono preveggenti a livello di coordinamenti più ampi, specie in materia di comunicazioni, d'insediamenti, di approvvigionamento idrico: la « politica tecnica » a livello aziendale era oggetto d'insegnamento presso istituti d'ingegneria e di scienze economiche con uno scambio di amministratori e di docenti, da G. Broglia a V. Valletta, che coinvolgeva sì enti pubblici, centri di produzione e di cultura, ma a livelli più ampi era del tutto insufficiente così come ancora oggi nonostante il peso acquistato dalle discipline urbanistiche e dalle autonomie regionali nel dopoguerra.

Il partitismo lasciato in eredità dal fascismo con la sua carica partitocratica copiata all'avversario, nonostante l'allargarsi dell'oligopolio, e il ben diverso significato dopo la svolta ciellenistica, costituisce un ostacolo a ogni seria « politica tecnica », quindi anche alla pianificazione, ancor più degl'interessi egoistici (individuali o di gruppi sovente ampiamente soddisfatti attraverso quello) e delle insufficienze dell'insegnamento medio e superiore.

Il dirigismo programmatore pubblico sospinto dalle iniziative e dagli interessi dei privati non poteva trovare, come non trova oggi, una razionale mediazione (cioè in vista di obiettivi tecnici apprezzabili), negli organi partitici o da questi mossi. Né può meglio esprimersi attraverso enti a struttura pubblica o parastatale (allora moltiplicatisi sulla via dello stato assistenziale) o giuridicamente (e soltanto formalmente) autonoma (l'IRI e l'IMI pesarono allora sulla economia piemontese solo indirettamente salvo i casi della Snia e dell'industria elettrica e telefonica estesa alla radiofonia). Anzi le esigenze tecniche razionalizzanti ne erano, come ne sono oggi, mortificate tanto più quanto più i tecnici diventavano o diventano strumenti della partitocrazia, fascista e totalitaria oppure sedicente democratica e « pluralistica ». Proprio a favore della depoliticizzazione generale e della tecnicizzazione nel senso sopra indicato scriveva su « Nuovi studi », con impostazioni che travalicavano le posteriori considerazioni, alquanto grette, del Burnham, U. Spirito, che a Torino ebbe qualche seguace tra studenti della facoltà di giurisprudenza poi iscrittisi a scienze corporative a Pisa, dove insegnava F. M. Pacces, anch'egli dell'*entourage* di Bottai e poi direttore di altre iniziative di organizzazione industriale nel dopoguerra a Torino. L'elemento etico, nell'accezione già indicata, appariva abbinato a quello tecnico nella prefazione di Adriano Olivetti al primo numero di « Tecnica e organizzazione ». Concetti cattaneani derivati dal padre insieme con esperienze americane e francesi lo sorreggevano in un'attività imprenditoriale con accenti di apostolato sicché negli anni '50 darà nuovo impulso sia alle sue imprese sia a quel programma di razionalizzazione ispirata a principî etici, cioè di una « tecnicità totale », che una fede religiosa può rendere

sistematicamente operanti, sia essa una fede nella ragione umana o nella trascendenza.

Le premesse teoriche della razionalizzazione s'ingrossavano e si affinavano nelle facoltà universitarie torinesi, facendo progredire le metodologie tecnologiche produttive di base, diremmo (fisiche tecniche con una schiera di valorosi cultori; chimica industriale con M. Giua, p. es.), a monte delle quali stanno le scienze per antonomasia « di base »: le matematiche, anzitutto, tutt'uno con la logica formale nella tradizione del Peano raccolta più che dal Boggio (se ne devono ricordare le equazioni differenziali e integrali in relazione ai problemi di meccanica) o dal Tricomi (l'equazione differenziale a derivate parziali da lui denominata rappresenta il prototipo delle equazioni di tipo misto e sarà di particolare importanza nello studio dell'aerodinamica transonica), dallo Geymonat e poi dai suoi amici « metodologi » nel secondo dopoguerra; la fisica generale con il Pochettino, il Perucca, sistematico della metrologia, il Persico; la chimica « pura », la biologia. Tutte in sequenze e implicazioni che occorrerebbe approfondire. Si pensi, p. es., alla tradizione, in fisiologia, di Angelo Mosso e del Bizzozero raccolta dallo Herlitzka, che l'allargò all'aeronautica, e da altri, al Carrara continuatore della tradizione lombrosiana ora allargata alla medicina delle assicurazioni apparentata con quella del lavoro e dello sport, alla istologia col Levi suocero di L. Ginzburg, ai legami interdisciplinari sia nelle materie elettrotecniche col Vallauri promotore dell'istituto « G. Ferraris », sia nella scienza delle costruzioni con i Colonnetti, gli Albenga, i Pugno, alle costruzioni di macchine, di motori in particolare di automobili e di aviazione (nell'aerodinamica innumeri i contributi del Panetti maestro di C. Mortarino).

Naturalmente il Gabetti si occupa principalmente dell'« architettura razionale » in rapporto alla razionalizzazione produttiva secondo le note tesi di Ch. S. Maier, del carattere di « macchine » dei nuovi edifici, complessi ma facilmente comprensibili, smontabili e funzionali cioè efficienti, come appunto le macchine e così come la prasseologia esige. L'auspicio del « tecnico intellettuale » (capace, cioè, di orientarsi fuori delle tecniche specialistiche tradizionali) formulato da Le Corbusier e da A. Ozenfant fu raccolto in Italia da G. Minnucci e dal docente di « architettura tecnica » alla Scuola per ingegneri (o d'ingegneria; la futura facoltà d'ingegneria, diventata, con quella di architettura, una delle due componenti del Politecnico) E. Bonicelli, in polemica con gl'insegnamenti « artistici » di « composizione architettonica » nella Scuola per architetti. Attento ad ogni suggerimento razionale e quindi alla localizzazione (in relazione, p. es., ai venti), al « minimo cammino possibile » (l'ottimizzazione, si esprimeva ancora, come dal primo '700, in termini di « massimo » e di « minimo » nonostante la critica già formulata da decenni), al risparmio di ogni estrinseco abbellimento che diventava superflua evasione, professava un suo « purismo »: la bellezza « esce spontanea della stessa struttura costruttiva generale, quando questa, nella sua forma scheletrica, sia eminentemente razionale, quadrata, solida ed elegante ad un tempo, grandiosa e rispondente allo scopo » (dove « quadrata » sta per « compatta », così come le « quadrate legioni romane » della retorica del tempo).

Un poco alla volta la trattatistica e la manualistica recepirono questi concetti, fissarono l'attenzione sui flussi delle persone e delle lavorazioni, sull'adeguazione dei contenenti ai contenuti che B. Thompson aveva teorizzato per la « *réorganisation à l'atelier* »

seguendo il taylorismo, mentre O. Massano, a Torino, nel 1927, s'ispirava alla « produzione lineare » del fordismo. Ma se « anche la vita » intera, come scriveva Piacentini, si « organizza industrialmente », l'efficienza era vista, salvo che dai più intelligenti progettisti e da chi, come lo Zignoli, sempre all'avanguardia, aveva colto il significato dell'*industrial design*, soprattutto nelle modalità o procedure lavorative per la costruzione dell'edificio. Di fatto rimanevano dominanti, insieme con le esigenze della politica, barocche o spettacolari ostentazioni di potenza, le concezioni dell'edificio come « monumento » aulico e scenografico, nella nota coincidenza di talune linee architettoniche (studiate a fondo nel 2° dopoguerra in Francia quelle, per es., del barocco) con ideali e velleità politiche, progressiste e despotiche, borghesi o reazionariamente feudali.

Non possiamo seguire il Gabetti nelle preziose analisi dei concetti di « flessibilità » e di « normalizzazione », degli elementi introdotti da P. Carbonara, delle linee dell'architettura funzionale delineate (1932) da A. Sartoris sottolineante il legame tra architettura moderna e civiltà meccanica, e da G. Pagano, anche perché il discorso porterebbe ad altri centri culturali extrapiemontesi (ma, a differenza del Bobbio, nel Gabetti non c'è appariscente traccia di piemontesismo). Accenniamo appena ai problemi delle localizzazioni produttive sostenute da A. Melis, dei legami tra organizzazione del lavoro di tipo fordista e diffusione sia del motore elettrico sempre più capillare (cioè abbinato a un'operatrice singola evitando così le reti di trasmissioni meccaniche caratteristiche delle fabbriche sino agli anni '30), sia dell'illuminazione artificiale per assecondare la flessibilità del lavoro (all'energia idroelettrica tornò ad affiancarsi, sempre più importante, quella termoelettrica, rimasti senza conclusione, già attorno al '20, i rinnovantisi sogni circa l'energia solare), dell'incremento demografico affidato all'immigrazione. Più che sugli utili elenchi di aziende torinesi e di combinazioni societarie (da inquadrare nei giudizi del Castronovo) e sulle costruzioni autostradali o sulle iniziative sportive a vantaggio dell'industria automobilistica (traente di molte altre), in realtà risoltesi a vantaggio di Milano (sempre difficile per gli stessi piemontesi più colti comprendere le ragioni del vantaggio milanese legato alle vie di comunicazione e a quanto ne consegue, dai commerci alla cultura, sicché, nel secondo dopoguerra, iniziative torinesi puntarono dapprima sul traforo autostradale del Monte Bianco anziché su quello del Fréjus, come nel primo dopoguerra sull'autostrada Torino-Milano anziché sulla Torino-Genova pur pretendendo di avvantaggiare principalmente Torino), più che sulla « opere del Regime » (strumenti per la massima occupazione, di cui l'Einaudi denunciava invano l'antieconomicità) in funzione anticongiunturale o di pubblica utilità o di prestigio, o sulle municipalizzazioni (proseguite con allegra politica dal primo '800 sino ad oggi a vantaggio della partitocrazia), o sulle caratteristiche dell'insegnamento accademico e delle esigenze professionali (acutamente delineate per esperienza personale dal Gabetti), appare opportuno soffermarci sul giudizio quasi conclusivo per gli anni '20:

« il consenso ottenuto dal fascismo a Torino, fino dagli inizi, aveva le connotazioni precise di una tendenza all'organizzazione, con radici e motivazioni prettamente locali; se il richiamo all'ordine pubblico e di polizia era diffuso sul territorio con caratteri nazionali — nazionalistici —, dato emergente per Torino era la connessione fra sistema politico ed esigenze produttive: con riflessi diversi, per gli specifici settori, con inflessioni mediate

dal mito dell'americanismo, dal mito rurale, pur in presenza di tutti i connotati di un regime produttivo in ripresa, come diretta conseguenza della salita al potere di Benito Mussolini; le inflessioni della « cultura » locale, le espressioni del potere tradizionale — divenuto tradizionalista — della Monarchia e della Chiesa, appartenevano ad una cornice aulica, prettamente torinese, che aveva poco riscontro, se non in qualche comune coreografia, e nella divisione di alcune cariche amministrative, con le esigenze di una civiltà industriale, nel periodo di una dura politica di " razionalizzazione " ».

Direi che gli elementi « culturali » di quell'insieme, se considerati nella loro operatività, dovrebbero essere quanto meno sfumati in relazione alle diverse generazioni (termine per indicare gruppi di coetanei allora operanti), che se ne appropriarono. In esse poi sono da notare elementi differenziatori in molti sottogruppi (ceto di origine, scuole seguite, attività svolte ecc. ecc.). Se il peso dell'anno di nascita è stato osservato dal Bobbio circa la posizione e le interpretazioni (attive e passive) di singoli, non se ne è curato poi troppo nel distinguere la diversa composizione e incidenza dei fattori culturali, limitati paradigmaticamente in una sorta di autobiografia di gruppo, certo importantissima per taluni fondamentali valori etico-politici alla base dell'« azionismo » torinese, e del « dover essere nazionale », ma slegati dal più ampio contesto culturale generale o specifico distinto per lustri, p. es. Difatti sembra diverso da quello apparso ai più vecchi o ai più giovani del Bobbio soltanto di qualche anno e di esso ha delineato elementi e aspetti non meno importanti il Gabetti, senza pretese esaustive. Forse l'analisi degli anni trenta sarebbe riuscita più efficace se estesa anche ai primi anni quaranta, agli anni di guerra, mantenendosi sempre dal punto di vista dei tecnici. La guerra fu sotto tanti aspetti una « catastrofe », un momento decisivo contenente una svolta, e il Gabetti avrebbe potuto stabilire qualche raccordo con quel « dover essere » etico-politico che sovente sottostava al generico « umanismo » (quindi non del tutto deteriore) qua e là ricorrente in accezione negativa nelle sue pagine.

Esso non consistette, infatti, soltanto di retorica, d'ideologismo in certo modo moralistico: alla erudizione bolsa o intrisa d'isterismo nazionalistico di un Cian e alle declamazioni di un Pastonchi o al diffuso cattolicesimo conformista (p. es. concordatario), si contrapponevano le interpretazioni storico-estetiche di crociani aperti e custodi di liberi ideali come pure i cattolici alla G. De Sanctis; all'hegelismo del Gentile si contrapponeva quello — con molti residui positivistici — di G. Solari e di suoi discepoli.

Non soltanto in Adriano Olivetti si vede un filo conduttore tra il « ventennio » e il dopo-guerra, ma tra molte altre forze, che comportano persino una certa continuità tra discorsi degli anni '30 e altri degli anni del dopoguerra: la ricostruzione dalle rovine concerneva sovente il ripristino di realtà non soltanto materiali già esistite. Anzitutto proseguì il discorso sulla razionalizzazione pur nella confusa « riconversione » post-bellica, che riuscì però ancor più torbida, perché più diluita nel tempo, che nel primo dopoguerra, quando si era esaurita in 6-7 anni, mentre ancora oggi taluni complessi non hanno trovato il loro *ubi consistam*: le situazioni di mercato mutavano più volte nella prolungata ricerca di un assestamento e troppi interessi parassitari gravavano su di esso nell'ingigantirsi dello stato assistenziale verso gl'imprenditori ancor più che verso i semplici cittadini come già aveva insegnato e operato il fascismo.

Paradossalmente il rifacimento *ex novo* imposto dalla gravità delle distruzioni (non se ne erano avute a Torino durante la prima guerra mondiale) poté ora riuscire benefico, ma la crescita in verticale dell'edilizia residenziale e il moltiplicarsi dei veicoli sovraccaricò la preesistente struttura viaria senza che il trasferimento nelle due « cinture » formate dai comuni adiacenti, di molte industrie, migliorasse sensibilmente, con una organica visione d'insieme, la vita cittadina. Mancanza di adeguati spazi destinati a verde e ad altri servizi pubblici ricreativi peseranno a lungo sulla cttadinanza, alla quale la economica metropolitana di superficie non potrà recare il sollievo al traffico di una metropolitana di tipo tradizionale, né si offriranno altri centri pubblici polarizzanti di dignità pari a quella del centro sei-ottocentesco, che potrà, forse, liberarsi un poco dal fatiscente vecchiume che lo circonda e vi s'incunea, se saranno risanati o restaurati più rapidamente che non sia sporadicamente avvenuto sino ad oggi, p. es., gruppi di isolati tra la via Pietro Micca e il corso Regina Margherita e tra le vie San Massimo e Carlo Alberto.

Ma può tutto ciò avvenire senza la programmazione la cui assenza è lamentata dal Gabetti? È facile rispondere negativamente se alla mancanza di programmazione (o di ben individuati interessi privati assecondati, con i quali sino agli anni '60 alcuni bisogni, p. es., abitativi furono soddisfatti, sia pure in modi tutt'altro che soddisfacenti, anzi, con sacrifici delle masse di manodopera immigrata più che dal Piemonte o dal Veneto, come nel 1° dopoguerra, dal Mezzogiorno e qundi di più difficile « amalgama ») si aggiunge mancanza di idee chiare circa punti chiave della razionalizzazione.

Questa, a parte le suggestioni dell'*international style* promosse dal diffuso atlantismo legato ai piani Marshall, all'UNRRA, trovava qualche nuova via prestando maggiore attenzione ai contenuti dei tentativi di emancipazione operaia esplosi anche nel 2° dopoguerra quali colti nelle pubblicazioni di M .Guarnieri presso il Viglongo (un editore universitario, come il Giappichelli e talune « cooperative ») o nelle varie voci (da Mumford ad A. Olivetti) del neo-umanesimo alla *Man takes command,* prima che la teoria dei tecnosistemi mettesse sistematicamente al centro di ogni tecnosistema l'uomo in quanto loro inventore, realizzatore, gestore, fruitore ecc., in armonia con motivi del messaggio marxiano e del cattolicesimo post-conciliare (finalmente successo a quello rigidamente gerarchico e autoritario ancora proprio di Pio XII), sì da avviare al « tecnosistema della personalità umana », fondata su una consapevole dignità o qualità di vita.

Nonostante molte errate previsioni e i fallaci calcoli di chi aveva posto a polo della ricostruzione e della riconversione il problema tecnico della utilizzazione a ogni costo di macchine, attrezzature e impianti preesistenti, furono realizzate e ampliate anche a Torino ancora più numerose strutture produttive di nuova concezione grazie alla capacità imprenditoriale usufruente di preparati e seri tecnici sia pure con sproporzioni a vantaggio dei maggiori complessi ai quali fu più agevole acquisire, al solito, l'aiuto dello Stato, dell'IMI, dei finanziamenti « alleati ».

La mediazione della classe politica, anzitutto del partito che rimarrà per più di trent'anni al governo, ma in equilibri sempre più precari con altri partiti a partire dagli anni '60, accresceva però il pericolo del « costo politico », sùbito evidente in termini economici, di simili operazioni, non tanto, dapprima, per i singoli imprenditori, quanto

SULLA QUINTA DOMANDA:

Aumento del 10 per cento sulle paghe attuali per l'orario normale di dieci ore.

Ritenuto non essere constatato che in Torino le paghe degli operai fonditori sieno minori che in altre città, dove il costo della vita è maggiore;

Considerato che un aumento di paga non giustificato, riuscirebbe dannoso non solo ai proprietari, specialmente dopo le conseguenze del recente lungo sciopero, ma anche molto agli operai pel riflesso di diminuita possibilità ai proprietari di avere ordinazioni;

Delbera:

Che l'aumento di paga chiesto dagli operai si possa concedere soltanto nella misura del 5 per cento sulle paghe che anteriormente allo sciopero non superavano i 25 centesimi all'ora.

SULLA SESTA DOMANDA:

Riammessione alla cessazione dello sciopero di tutti gli operai.

Sulla considerazione che, nemmeno colla riduzione delle ore di lavoro al di là del limite che già si adotta in talune epoche dell'anno, non è escluso che la mancanza di ordinazioni tolga il mezzo ai proprietari di dar nuovamente lavoro a tutti gli operai;

Delbera:

Che, se in tali condizioni non si può imporre ai proprietari nè la riapertura dello stabilimento di fonderia nè la riammissione di tutti gli operai, è tuttavia da sperare che i proprietari si ispirino ad un alto sentimento umanitaro e riammettano quanti più operai sia loro in ogni modo possibile.

Dal Palazzo Municipale di Torino - 9 febbraio 1901.

Il Sindaco SEVERINO CASANA - CIRIO MARCELLO - DAGHETTO PIER GIOVANNI - GATTA QUINTINO - MORENO OTTAVIO - VISCONTI ragioniere ANGELO - FIORIO CESARE.

NOTE E DOCUMENTI

Lo statuto di Marine (Perloz, Aosta) del 1386

La *villa Marone* o *villa de Marona,* piccolo centro rurale della valle del Lys, faceva parte del mandamento di Vallesa, parrocchia di Perloz [1]. Nel 1386 i signori condomini di Vallesa e di Arnad, a seguito della loro

[1] J.-C. PERRIN, *Franchises, statuts et ordonnances des seigneuries de Vallaise et d'Arnad (XIV^e-XVI^e siècles)*, Aosta 1968, p. 208. Nelle citazioni documentarie il toponimo viene sempre dato come *Marona,* mentre noi abbiamo identificato la località con l'odierna Marine, frazione di Perloz, sebbene Dante Olivieri (*Dizionario di toponomastica piemontese,* Brescia 1965) consideri i nomi di luogo « Marine » e « Marone » come nettamente distinti: il primo, quale derivato dal nome personale Marino (p. 211); il secondo, quale derivato dalla voce prelatina marra = smotta (p. 212). L'identificazione della *Marona* dei nostri documenti con l'odierna Marine si basa sui seguenti dati di fatto:

1) L'ubicazione del centro abitato. *Marona* è detta appartenere al *mandamentum Vallexie* da un atto del 1540 (PERRIN cit., p. 273, doc. XII) ed alla *parrochia Perli* da un atto del 1563 (PERRIN cit., p. 208, doc. XXIV). Si trova dunque nella valle del Lys (cfr., per la voce Vallaise / Val Lesa, OLIVIERI cit., p. 203) e nei pressi di Perloz (su questo toponimo, e l'equivalente voce « Perlo », cfr. OLIVIERI cit., p. 260). Ciò corrisponde esattamente all'ubicazione di Marine, attualmente frazione di Perloz.

2) Il territorio circostante. Nello statuto del 1386 è posto il divieto di tenere capre « a loco dou Goyl dicte ville de Marona protendendo usque in Heleys, eciam de loco de Chuchal de Soremont tendendo in loco de la Luera et a dicto loco de la Luera mirando in fontana de Vuo, eciamque protendendo usque ad riale de Nantey » (PERRIN cit., p. 136). *Heleys* è il Lys (cfr. OLIVIERI cit., p. 203), mentre il *riale* di Nantey reca tuttora il medesimo nome (cfr. OLIVIERI cit., p. 234; invece la Carta d'Italia al 25.000, F.o 42 I N.O., dà la variante Nantay). Si tratta dunque dell'area compresa tra il Nantey ed il Lys, più precisamente nel tratto della confluenza del primo nel secondo: Marine si trova appunto sul rilievo montano che domina i due corsi d'acqua.

3) La natura del suolo. Marine si trova su un pendio montuoso, il che risponde esattamente alla semantica della voce *Marona* (dalla voce prelatina *marra* = smotta).

4) I monumenti storici. Da un documento del 1474 (cfr. PERRIN cit., p. 138) veniamo a conoscere l'esistenza, *in loco Marone,* di una *capella Beati Grati,* sulla piazza del centro abitato. Una chiesa, assai antica, dedicata a San Grato esiste tuttora sulla piazzetta di Marine, come ha constatato *de visu* chi scrive e come è stato confermato dalla cortesia del parroco di Perloz, don Ugo Nicco, a cui va un sentito ringraziamento.

Si tenga infine presente che *Marona* è identificata con Marine da J.-C. Perrin nel regesto del doc. XV, che contiene lo statuto del 1386 (anche se poi l'editore non conferma l'identificazione nell'indice dei nomi, p. 319, voce *Marona* = Marone), e che non esiste nella Vallesa una località di Marone che risponda a tutti i requisiti di cui sopra.

per la collettività. A parte il costo dei partiti burocratizzati e con molti notabili o professionisti della politica già teorizzato dal Weber, e della gestione pubblica dell'assistenza-previdenza, superiore che negli altri paesi industriali e con minore efficienza, si moltiplicavano le « rendite politiche » (ottenute in forme criminose e poi legittimate), sottoclasse di quelle parassitarie, col rafforzarsi della partitocrazia a scapito della qualità tecnica e a danno della democrazia non solo per l'ingigantirsi della corruzione e della confusione. È un capitolo essenziale della mancata razionalizzazione che il Gabetti non tocca, pure sfiorandolo trattando della pianificazione (ma più dal 1947 agli anni '50 che dal 1960) mentre ha un'importanza di fondo nello squilibrio allora preannunciato e sempre più decisivo nelle vicende italiane dalla fine degli anni '60, quando, attuata la nazionalizzazione dell'industria elettrica e la creazione degli organismi del decentramento regionale, ci si avvide (ma la classe politica di governo si guardò bene dall'ammetterlo e dal trarne le dovute conclusioni) che i vantaggi effettivi non ottenibili per altre vie meno macchinose e costose, in materia di razionalizzazione, erano in pratica minimi o rimessi al futuro, che i costi generali rifluenti anche sulle industrie piemontesi si erano enormemente aggravati, con l'ingigantirsi più che del settore terziario previsto dalla scienza economica (ma al di là di ogni ragionevole spinta fisiologica provocata dall'ammodernamento tecnico-produttivo), di un terziario innominabile, dagli stipendi (per non dire delle propine abusive) abnormi nel moltiplicarsi delle industrie in *deficit* (dove incidevano i costi e la « rigidità » del lavoro e l'incapacità manageriale soprattutto nella vendita), specie di quelle irizzate e collegate altrimenti a combinazioni « pubbliche ». Ciò non poteva non pesare negativamente (si pensi al prelievo fiscale e pubblico in genere) anche su una delle più produttive città industriali d'Italia, specie quando non sorgevano più grosse e capaci dinastie imprenditoriali avvezze a controllare in definitiva i conti con la situazione patrimoniale familiare, e la più grossa oramai sembrava spostare il proprio baricentro d'affari fuori Torino, forse fuori d'Italia, in relazione alla multinazionalità oggi tipica delle grandissime imprese, anche se fonte, non solo nel caso della Olivetti, di disillusioni repentine e di ovvi squilibri a cresciuto livello.

Alla distruzione di ricchezza provocata dal bellicismo subentravano altri tipi di perdite forse meno catastrofiche ma ancor più ingiustificabili perché malamente conciliabili con le ideologie ora ostentate, ma non praticate, col risultato di una degenerazione, dapprima strisciante, della cultura ufficiale (marginalmente avvertita dal Gabetti dove tratta della decadenza della scuola e delle sue funzioni), delle istituzioni pubbliche, della vita politica, mentre i valori tradizionali erano scossi dall'irrompere di quelli legati alla più avanzata industrializzazione, sino a convergere in contestazioni globali. E anche extraparlamentari, essendo state eluse o screditate le discussioni parlamentari dalla partitocrazia una volta conseguita una esclusiva parcellizzazione del potere pubblico e semi-pubblico nella grande abbuffata dai professionisti della politica realizzata all'ombra della « democrazia protetta » e tale rimasta anche quando il Paese avrebbe dovuto meritare un trattamento da adulto, non da minore sotto tutela.

Il « miracolo » torinese, quando nel 1950 il settore automobilistico già aveva raggiunto il 18% di aumento rispetto alle punte massime dell'anteguerra (1937), era una

componente del « miracolo italiano » di crescite (in Italia, infatti, s'impiantò sulla capacità di adattamento dei tecnici a copiare modificando, e degli operai alla basse paghe), riflesso ed elemento dei progressi mondiali nell'industrializzazione, entrata, dopo la rivoluzione fine secolo delle fonti energetiche, in quella dell'elettronica della cibernetica dell'informatica, passata, cioè, dal 4° al 5° e al 6° grado — come abbiamo teorizzato da tempo — della evoluzione iperorganica, col crescere dell'automazione. Ma lo Stato assistenziale di tipo scandinavo rimaneva in Italia una meta — per giunta auspicata da pochi nel prevalere di massimalismi e d'integralismi — di là da venire mentre sopravvivevano molte istituzioni fasciste, nazionali, locali, verticali, orizzontali, affiancate talora a organismi vaticani. Le riforme avrebbero potuto, negli anni '60, razionalizzare almeno unificando, ma concepite in funzione di ulteriori parcellizzazioni partitiche, fallirono così come il centro-sinistra nella parte ufficiale del suo programma.

La razionalizzazione ottenuta col sistema MTM rinnovava in qualche modo quella del sistema Bedaux, ed era resa meno disumana con « provvidenze » consigliate dagli esperti di « relazioni umane », integrati a un certo punto nel « sistema » degli « assistenti sociali » e delle « relazioni pubbliche », dagli alquanto fumosi compiti in una pur avveduta politica aziendale, che, per i fini imprenditoriali essenziali, faceva sempre più largo uso dei metodi matematici di ricerca operativa (perfezionatisi durante la guerra, dopo gli *essorts* settecenteschi legati a certa topologia e a problemi di « minimo ») adatti a fornire basi quantitative alla decisione, al calcolo (o alla scienza) delle decisioni. All'insegna della produttività, promossa, al solito, anche in sede governativa della Presidenza del Consiglio, in forme ufficiali, cioè, veniva diffuso qualche elementare precetto psicologico che pareva contenere principî morali, ma di una moralità talvolta così grettamente utilitaristica da rivelare una sua immoralità o equivocità (p. es., « cura costante del benessere e [soprattutto] della tranquillità del personale », « creazione e mantenimento dello spirito di collaborazione [con l'impresa] da parte delle maestranze »). Nondimeno la preferenza per la persuasione anziché per l'autorità segnava qualche progresso pur sempre in funzione della produttività intesa come incremento — in una visione consumistica — di prodotto, di profitto e solo subordinatamente di salario. Sono note le radici americane dell'IPSOA, del pensiero di organizzatori come G. Martinoli circa l'impiego, il controllo, la utilizzazione e il coordinamento delle energie umane, del pensiero sociologico di un F. Ferrarotti e politico di un B. Leoni nonostante che la solida preparazione di questi alla scuola di G. Solari lo volgesse a un più coerente e originale individualismo economico già accennato dal Von Mises, in direzione della già citata « prasseologia ».

Disgraziatamente le grandi discussioni vedevano di rado partecipare gli uomini di scienza più qualificati mentre protagonisti erano i partitanti e i sindacalisti per lo più a un livello di fronte al quale gli stessi discorsi « pubblicistici » dei Lombardini dei Forti dei Bordin appaiono molto fondati culturalmente.

Ma quanto lontani dalla lineare e profonda semplicità di un Einaudi, che, purtroppo, tra il '25 e il '45 aveva potuto soltanto teorizzare e non praticare e tra il '50 e la morte poteva soltanto praticare (e indirettamente nel campo propriamente economico) senza teorizzare nella scuola. Il Saraceno coglieva le caratteristiche peculiari della nuova « pro-

duttività » aumentata del 126% presso la Fiat tra il 1950 e il 1960, mentre le ore di lavoro necessarie per realizzare un Kg. di prodotto si riducevano nel 1953 al 48% e nel 1958 al 28%, e notava l'importanza della « nozione di sistema ». Il modello di sviluppo che da Torino s'irradiava nel Piemonte privilegiando l'industria meccanica, era analizzato, su basi geografiche, dal Goubert, legato a R. Blanchard, fondatore della scuola di geografia alpina di Grenoble.

Ricordo nostalgicamente la breve collaborazione avuta con lui negli anni che vedevano iniziare in Italia la storia sociale, intrecciata con quella di stampo marxista, ispirata all'eclettismo geo-socio-economico delle « *Annales* », recentemente ricostruite egregiamente nelle componenti semicircolari da L. Allegra e A. Torre sotto la guida di L. Firpo e di F. Venturi. Il quale arricchiva gl'insegnamenti della scuola francese (componente fondamentale ne era stata l'opera del Vidal de la Blache maestro di più generazioni, all'ultima delle quali apparteneva il Blanchard) con una eccezionale preparazione nella storia delle idee bene ancorata alle concrete vicende politiche e culturali, dall'illuminismo al populismo al socialismo di Jaurès, e con un fervore neo-illuministico (comune al Salvatorelli e al Ginzburg, ma distinto da quello dell'Abbagnano) corrispondente a un impegno politico, invece ignoto ai protagonisti, nel 2° dopoguerra, delle « *Annales* ». L'*ethos* azionistico pervase, con quello marxista, la casa editrice Einaudi, che non seppe sempre amalgare a fondo i motivi umanistici con quelli scientifici, mentre più facile era riuscito all'editore Boringhieri (nel quale prevaleva la componente culturale cristiana oltre a quella marxista), ma arrestandosi, in direzione delle « umanità », alla psicologia.

Sulla base di valori cristiani talune sintesi, opera di temperamenti diversissimi, da F. Balbo (fraterno amico di Ettore Passerin, rinnovatore della storiografia risorgimentistica d'ispirazione cattolica) al Guala della « sinistra cristiana », da A. Olivetti al Campagnuolo, avevano coinvolto scienze, attività tecniche e produttive, umanità e ne uscivano ispirazioni per più alte razionalizzazione, perché quei valori cristiani avevano recepito esigenze vitali dell'illuminismo, del romanticismo e persino del positivismo. Disgraziatamente non nella sola *routine* ma anche in grosse attività, « gli architetti si legavano agli ingegneri nello stesso ricalco manualistico e tipologico, con scarse possibilità innovative », e non svolgevano, neppure alla guida dell'industria, il ruolo che loro competerebbe sin d'ora, per non dire nella società tecnicizzata, avendo presente l'inseparabilità del fattore tecnico — restrittivamente inteso — da quello psicologico, fisiologico, sociale, come insisteva a spiegare G. Friedmann. Il « tecnicismo » invece (cioè l'equivalente, se limitato all'organizzazione « scientifica » del lavoro-produzione, dello scientifismo) si accompagnava con la crescente alienazione delle masse operaie e pure delle sempre più ampie minoranze altamente qualificate, mentre il neoumanesimo industriale o tecnico (alquanto letterario p. es., alla De Saint-Exupéry) ne era un falso correttivo quanto le declamazioni (sovente di origine confessionale o proprie di conservatorismi laici) contro le malefatte della tecnica o della scienza, analoghe alle tirate contro Voltaire due secoli or sono. Sfuggiva l'elementare considerazione che l'uso antirazionale, antiscientifico della scienza è l'eventuale responsabile dei cosiddetti « errori della scienza », non la scienza, nonostante che, dagli anni '60, questa fosse sempre più coinvolta, non badandosi al suo proprio contenuto

conoscitivo, nell'interpretazione classista, negandosene la neutralità. Torbido modo di affermare una verità (nulla nasce al di fuori della storia, che è un insieme di concrete realtà tra le quali le classi) ma contrabbandando errori (la scienza non sarebbe neutrale ma « borghese » e quindi bisogna combatterla o sostituirla con una scienza « proletaria »).

Anche i vecchi psicologi alla Gemelli, forse derivando finalmente dal proprio cattolicesimo anziché nozioni di lavoro-castigo, di lavoro-dovere, di docile subordinazione, il concetto di « fattore umano » *nella* produzione anziché *della* produzione (d'altronde, mentre aumentava il numero dei lavoratori di concetto, l'incidenza della forza-lavoro sul processo produttivo diminuiva), tendevano ora a porre in primo piano la « persona », la dignità umana del lavoratore. Analizzata questa utilmente non dagl'« intellettuali » declamatori o dai politici, anche se animati dalle migliori intenzioni, non tanto dai sindacalisti tipo anni '50 attenti alle più elementari o materiali rivendicazioni (d'altronde allora urgenti come lo sarebbero tuttora nelle sacche più depresse) o strumenti di comodo del padronato, quanto da nuovi più colti sindacalisti non « burocratici » e da tecnici dai più larghi interessi operanti all'interno della fabbrica, riuscivano sovente apprezzabili i nuovi accorgimenti produttivi fondati sull'aggregazione (il risultato collettivo si collocava in primo piano) dei gruppi di montaggio, sulla diffusione degli « automi », dopo i molti « automatismi » che nel '50 avevano ridotto del 72% la mano d'opera in confronto al '48. Era oramai auspicata la partecipazione diretta dei lavoratori non tanto all'amministrazione o alla gestione dell'azienda quanto a più ampi tipi di ordinamento e di programmazione. Come osservava F. Momigliano, si trattava di instaurare una nuova forma di lavoro non del tutto scomposto e alienato, ma si errava nel considerare tutto ciò come reazione alla fiducia (o addirittura all'illusione) nella tecnica: era, se mai, reazione ai precedenti limiti della tecnica, del tecnicismo ristretto e conseguenza del momentaneo superamento di problemi, come la disoccupazione. La occupazione industriale era più che raddoppiata, inversamente a quella agricola (senza che diminuisse la produzione nell'agricoltura piemontese, grazie a un aumento di produttività conseguente la sua ulteriore industrializzazione), in virtù degli investimenti, dopo il 1946, raddoppiati nel '52, quadruplicati nel '54, decuplicati al '58.

L'ampia esposizione del Gabetti è tanto più ammirevole in quanto il problema centrale che sta ovviamente in cima ai suoi pensieri di specialista è, anche per questo più recente periodo, l'architettura industriale. Ma essa comprende oltre alle strutture e agli impianti, gli aspetti urbanistici e territoriali, in una concatenazione, aggiungiamo, di tecnosistemi che a noi interessa da un punto di vista sia più generale in quanto storici, appunto, generali, sia più astrattamente teorico, in quanto senza impegni professionali (il che è però anche una nostra limitazione).

Ne discendono la « catena » a servizio dell'operaio riunito o meno in « grappoli », non l'operaio a servizio della « catena », una « razionalizzazione superiore », una solidarietà sociale, l'« uomo atto al posto adatto », come allora incominciava a dirsi in una visione ben più larga dell'ergonomia (G. Ciribini pubblicava a Torino una traduzione dell'opera di K. F. H. Murriel), e se ne occuparono sindacalisti e intellettuali chiamati poi a raccolta dall'Istituto Gramsci, collaboratori di « Quaderni Rossi » come M. Car-

rara e R. Aliquati o della « Rivista di Psicologia » come D. Romano, o di « Civiltà delle Macchine ».

Stava esaurendosi il « miracolo economico » risultato del grande sforzo per la ricostruzione in durissimi anni di conflittualità ridotta. Ora dal salario di sussistenza si doveva passare a salari adeguati a una dignità nuova che gl'italiani, quanto più evoluti politicamente, come a Torino, sentivano di meritare, a un po' di ragionevole « di più », in certo senso anche superfluo se superflui possono essere dette, p. es., taluni migliorati servizi sociali (scuole, ospedali, trasporti) o migliori abitazioni. Ma il di più avrebbe dovuto essere concepito come richiesto al di fuori del « consumismo », imposto invece dalla logica produttiva dei gruppi industriali più forti, mentre le zone più depresse del paese avrebbero dovuto raggiungere quelle meno depresse dapprima nei consumi essenziali (siamo ancora lontani dalla problematica del *rifiuto* giustamente proposta da G. Toraldo di Francia). Siffatto miglioramento avrebbe potuto avvenire soltanto, ripetiamo, con idee chiare e con una programmazione sicura a sua volta presupponente un'organizzazione amministrativa pubblica efficiente. Invece mancava il consenso dei grandi gruppi economici giustamente entusiasti dei successi ottenuti (dal 1955 al 1963 la produzione autoveicoli Fiat cresciuta di sei volte tanto con un numero di dipendenti soltanto raddoppiato), ma, pur riconoscendo che lo sviluppo industriale della « nostra provincia ci aveva preso la mano », oltremodo timorosi delle sinistre, che poi mettevano in piedi quel disgraziatissimo centro-sinistra, il quale mostrò tutte le deficienze della partitocrazia nostrana e, in essa, dei partiti socialisti, nonostante le speranze di tanti. Le riforme, anche se più ostentate che realizzate, significarono in realtà un'ulteriore espansione dello sfruttamento del « potere », occupato massicciamente, dei metodi clientelari applicati sia nelle nazionalizzazioni (che sottrassero mezzi finanziari a più serie riforme, p. es. degli ospedali, della sanità, della scuola, e crearono un enorme « carrozzone » costosissimo per la collettività: l'Enel moltiplicò, in confronto alle preesistenti società private, il personale e le retribuzioni, mentre non poteva non crescere l'automazione) sia nella duplicazione periferica della amministrazione pubblica ulteriormente dissestata. I « riformatori » non dovevano ignorare l'importanza primaria delle strutture amministrative: l'« età delle riforme » settecentesche aveva coinciso con l'istituzione (discussa da centinaia di pensatori i cui testi diventavano facilmente accessibili grazie a F. Venturi) di nuove strutture pubbliche, così come le riforme ottocentesche, che prepararono l'avvento dello stato costituzionale, coincisero con la « monarchia amministrativa » (studiata pel regno sardo da N. Nada).

Mentre tecnici del valore di uno Zignoli, di un Capetti e di un Russo-Frattasi analizzavano a fondo i problemi tecnico-economici delle aziende e vedevano la possibilità di affrontare razionalmente i problemi di « nuovi rapporti » con tutti i lavoratori, dopo il fallimento dei rilanci della Commissione per la programmazione economica nel 1962 e nel 1965, a puri velleitarismi o a cortine fumogene si riducevano in molti casi le montagne di studi dell'IRES e di analoghe istituzioni, nelle quali non pochi giovani di valore accumularono esperienze frustranti, mentre si dilapidavano somme ingenti e troppi partitanti tessevano i loro traffici parassitari e in definitiva paralizzanti.

« Emblematica » definisce il Gabetti la « riforma Sullo »; la « politica del terri-

torio » allora fallì con le varie leggi — disastrose avantutto causa il loro vergognoso livello tecnico-giuridico — in cui gl'imbrogli partitocratici pretendevano di imporsi come misure di razionalità sociale. Il Gabetti ricorda la famosa « legge 167 », il suo uso « molte volte distorto a favore di operazioni speculative », l'insufficienza concettuale, diremmo, della « 865 ».

Con minore chiarezza, forse, il Gabetti valuta, nelle importanti e ricchissime pagine sui « tecnici-intellettuali » davanti al *boom* negli anni '60 e alla crisi negli anni '70, gli aspetti negativi del trasferimento di ogni analisi della precedente o attuale problematica di « razionalizzazione » del lavoro, di « organizzazione scientifica » nel « dato di classe ». Ossia se il contenuto critico di ogni demistificazione, di ogni indicazione di miglioramento è sempre accettabile, non si può, invece, ammettere che serva a contrabbandare assurdità, cioè irrazionalità introdotte dapprima nella polemica da parte di organizzazioni ufficiali politiche (inclusi i sindacati per la loro natura prevalentemente parapartitica nel nostro Paese), quindi effettualmente ingigantite da movimenti contestatori di ben diverso contenuto culturale (marxismo sposato con la psicanalisi, maoismo, trotzkismo, nichilismo), più aggiornato (anche se più sofisticato) e quindi di più efficace presa in varî casi anche se in gran parte d'importazione (ma da secoli questa è una costante per qualsiasi fatto culturale in Italia). Efficace, purtroppo, solo nell'aspetto negativo (pur essenziale nella solitamente torpida, notamente rituale ufficialità italiana, nella stessa Torino) non avendo offerto con altrettanta irruenza nuovi modelli sociali se non, appunto, nell'aspetto negativo (p. es., nel senso di disvalore) come l'anti-autoritarismo (dalla famiglia all'impresa allo Stato), l'anticonsumismo (ma il ciclismo o il podismo o la carrozzella in luogo dell'automobile così come nelle pagliacciate domenicali sùbito predisposte dai nipotini dello staracismo per « ridurre » i consumi energetici non sono attribuibili ai contestatori, che però diffusero i *bluejeans* magari con finte toppe, e, nelle campagne ecologiche o antinucleari o di certo femminismo, dimostrarono una superficialità tecnica strabiliante), l'anticultura o la cultura alternativa (neppure le disastrose e demagogiche « liberalizzazioni » o i disegni di legge di riforma universitaria volti alla conquista dell'università da parte della partitocrazia sono attribuibili direttamente a contestatori, bensì l'anticultura totale gabbata per controcultura, l'gnoranza dei problemi dell'istruzione tecnica ampiamente intesa) e l'avvio a metodi di lotta, dopo quelli pacifici, di dubbio esito di fronte al « prepotere » di qualsiasi classe politica arroccata nello Stato. Inconcludente da altri punti di vista può riuscire l'utopismo, dalla « gioia del lavoro » auspicata da A. Olivetti alla « risata che seppellirà il potere », anche se gli appelli alla fantasia non sono teoricamente in contrapposizione agli appelli alla ragione la quale rimescola i « possibili » dalla scienza e dalla tecnica continuamente allargati.

Ma proprio il dibattito sulla razionalizzazione estesa dall'impresa alla regione, all'intero paese è mancato, ci sembra, se non in forme distorte dalla partitocrazia, a differenza, p. es., della Francia e dell'Inghilterra, pur non difettando neppure in Italia gl'intellettuali capaci di condurlo (ma non li si trova certamente tra gli « esperti » dei partiti) con una tradizione di « buoni studi » ancora capace di conferirgli qualche originalità come è accaduto negli ultimi due paesi.

Le tecniche di analisi non si riducono a quelle già ricordate dal Gabetti circa la catena di montaggio (organigramma di Adamiecki, diagramma di Gannt, innovazioni americane varie ricordate da F. Chiaramonte ecc.), circa l'ambiente di lavoro, circa la razionalizzazione del *material handing*: si estendono infatti sia alla collaborazione tra ingegneri sociologi e psicologi, al rapporto industria-città-territorio circostante, sia alla conseguente riforma degli studi (la storia delle discipline interessate, dai « caratteri distributivi degli edifici » inglobanti la « tipologia edilizia » nell'« architettura tecnica », offre lo spunto al Gabetti per altre acute pagine; ne esce, p. es., che il crocianesimo vi si fece sentire, in materia di estetica, soltanto nel 2° dopoguerra) che tenga conto della interdisciplinarità necessaria (e quindi non eludibile, come hanno osservato A. Cavallari-Murat e P. L. Nervi) e anche dell'impossibilità di rinnovare l'enciclopedismo rinascimentale, sia, infine, alle esigenze e alle possibilità poste dalla prefabbricazione, dalla standardizzazione e dalle suggestioni dell'*industrial design*. Se, al di là dell'*human engineering*, si fossero seguite le indicazioni delle *équipes* composte da diversi tipi di specialisti (i già ricordati uniti con statistici, economisti e anche medici, come G. Berlinguer c'insegna con le sue note di storia non solo contemporanea della sanità in accordo con gli spunti ragionevoli della medicina sociale, p. es. psichiatrica), il decentramento industriale anche in Piemonte sarebbe avvenuto ben diversamente da quel che avvenne (Mirafiori Sud e Rivalta sono alcuni esempi addotti dal Gabetti) e il Piano Regolatore Intercomunale avrebbe avuto altro seguito.

Gli appelli del Gabetti alla riaccorporazione dei tecnici di « qualsiasi competenza » citando il MIT, il richiamo ai suoi « modelli econometrici » adatti ad offrire una visione globale « dei limiti di crescita della società umana, in un mondo finito », l'insistenza sulla crisi della « sociologia industriale » e della « psicologia industriale » anche per la « mancanza di qualsiasi fondamento storico autentico » indispensabile, p. es., alla comprensione — notava G. Romagnoli seguendo Goldthorpe e altri — dello sviluppo (progresso e mutamento sociale che sia), esprimono la sua consapevolezza non soltanto delle tappe (o livelli) di penetrazione della razionalizzazione spiegate da A. Touraine, e di situazioni in cui maturarono eventi di larga importanza non puramente locale come « l'autunno caldo », ma pure l'esigenza di teorie, a larga base storica oltre che teorica, necessarie a comprendere la dinamica della realtà presente, così come l'architetto progettista deve conoscere l'ambiente nel quale edifica, i fini della costruzione in accordo con la situazione. La quale è qualcosa di storico, di dinamico, perché, scaturita da forze preesistenti, si proietta nel futuro sia immediato sia mediato e consta di un intreccio di elementi e di finalità da ottimizzare.

Negli anni '60 anche i sindacati avevano discusso e operato per dare qualche soluzione coerente ai problemi dell'ambiente di lavoro ritenendo dapprima (come spiegava I. Oddone) di dovere socializzare le scoperte scientifiche tradizionali, in seguito di privilegiare la scientificità dell'esperienza della classe operaia circa la salute nei luoghi di lavoro e di trasferirla nella riforma sanitaria.

Fu l'occasione non solo di una più vasta presa di coscienza da parte delle masse lavoratrici di certi problemi politico-tecnici (orari, turni, organici, trasferimenti, qualifi-

che ecc.), ma, con la « validazione consensuale », anche di qualche confusione. Anzitutto esasperava certa « boria » classista che, come aveva originato l'operaismo, pretese di porre le basi di una « scienza operaia », quando, invece, la scienza è elaborata dagli scienziati (siano o meno operai di officina: in quanto lavoratori specializzati in lavori scientifici, se piace, già possiamo dirli operai); certamente il punto di vista operaio mette a fuoco taluni problemi scientifici da angoli prospettici ovviamente diversi da quelli dell'imprenditore, ma la scienza è al di fuori, come non si è stancato di ripetere L. Firpo, almeno nelle sue teorizzazioni generali, dai punti di vista di chi l'adopera o ne saggia alla buona la portata applicativa dei contenuti in casi singoli. Non si confonda poi l'abuso della qualifica di « scientifico » con l'attribuzione meritata di essa: molte teorizzazioni circa l'« organizzazione scientifica del lavoro » (problema od obiettivo ben degno di analisi scientifiche) non erano affatto scientifiche neppure quando presentate come tali e cioè o non rispondevano ai criterî di scientificità del tempo o si fondavano su troppo unilaterali risultati di talune sperimentazioni scientifiche. Sono risaputi i limiti dell'igiene di origine ottocentesca (ma talune prescrizioni sono tuttora valide), dell'antinfortunistica sorta nel primo Novecento (ma l'arricchimento e il miglioramento successivo sono fenomeni propri di tutte le tecniche), della psicotecnica anni '20 (ma il problema dell'utilizzazione dei suoi risultati va distinto da quello della loro verità).

Il punto centrale è che non solo il sindacato, ma qualsiasi membro od organizzazione nella collettività, se riflette sulle proprie esperienze, può recare un contributo alla soluzione razionale dei problemi e di solito agisce con tanto maggiore impegno quanto più è interessato. Non sorprende quindi che non solo dal sindacato, ma da quanti altri conoscono da vicino il mondo del lavoro negli àmbiti concreti in cui si rivolge, siano venute valide critiche di fondo ai metodi e alle stesse teorie prevalse nel recente passato circa « l'organizzazione scientifica del lavoro »: o non erano mai state scientifiche o non lo erano più ora, così come accade in tutti i settori costitutivi della scienza. Contrariamente alle tesi degli « scienziati » (ma ognuno vede l'abuso del termine) Taylor e Ford, ora appariva evidente, p. es., che la « forza lavoro » non poteva essere continuamente rinnovata, ma doveva essere diversamente utilizzata, e che non si poteva continuare a far sempre conto su di un adattamento necessario ad ogni tipo di lavoro, pena l'espulsione o la retrocessione, ma su di una continua riqualificazione che tenesse conto sia della fatica fisica (la prima a essere stata studiata) sia di quella inerente ai ritmi, all'incertezza dell'occupazione ecc. Senonché ancora oggi i fisiologi non sanno misurare che i « costi » fisico-energetici mentre per quelli psico-fisiologici non hanno un'altrettanto valida sistemazione metrica pur essendo quantificabili in teoria.

Dobbiamo allora accontentarci di espressioni come « fatica nervosa » e « mentale » prodotta da « monotonia », da intensità dei ritmi, da ripetitività, da ansia, da senso di responsabilità? L'analisi chimica dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro è sicuramente più agevole perché la chimica e la biochimica hanno ricostruito quasi tutti i processi rilevanti, e li si sa quantificare; non sono invece altrettanto progredite e sicure le tecniche di analisi della « fatica » nervosa e mentale. Si tratta di concentrare gli sforzi su queste tecniche. Ma intanto è questo un motivo per condannare non solo il taylorismo (che è

un ottuagenario ritinto) ma anche « l'organizzazione scientifica del lavoro » in quanto aspirazione a ridurre sistematicamente gli sforzi in ordine al risultato, oramai al di fuori dell'impostazione di « massimo » e di « minimo » cara al pensiero ottocentesco e al calcolo differenziale? Il principio dell'ottimazione od ottimizzazione è un principio razionale e scientifico fondamentale: nella sua applicazione si deve essere altrettanto razionali, cioè, critici, e tener presente che l'ottimizzazione di tipo tecnico è persino metodologicamente diversa da quella di tipo economico (come nel 1974 ha scoperto la tecnometria storica), che l'ottimizzazione ha riferimenti diversi secondo i destinatari (siano individui o gruppi o l'universalità) e gli scopi, e che quindi occorrono ben maggiori studi scientifici di quelli svolti nel passato per rispondere agli interrogativi posti dal desiderio di verità o dall'esigenza di giustizia che matura entro quadri esistenziali antropo-economici e culturali diversi quanto gl'individui o i gruppi. Sulla strada dell'ottimizzazione lo storico risalirà ai concetti illuministici di « volontà generale » (sui quali tanto insistevano tra le due guerre i maestri torinesi, da F. Patetta a G. Solari), di « pubblica felicità », alle analisi dei sensisti e poi degli psicologi ottocenteschi così frequentemente in relazione con gli economisti perché i « bisogni » sono rapportati a stimoli non solo fisiologici o patologici elementari, di « necessità » cogente, ma anche a desiderî o aspirazioni, di ben più complessa natura psichica e intellettuale.

L'economia « dei bisogni » si è allargata a quella « dei desiderî », com'è comunemente oggi asserito, e il Rosmini aveva intuito più di 150 anni fa in un ampio inedito (che negli anni '30 discutevo col Solari, quando era di moda l'« economia del benessere » del Pigou): infatti il moralista critico, il cultore della morale o dell'etica come scienza, deve studiare l'ottimizzazione di certi equilibri psico-fisici nei singoli, nei gruppi, nella collettività intera.

A considerazioni « totalitarie » in quanto universalistiche (e quindi ben diverse dal « totalitarismo » del ventennio), senza abbandonare il terreno della scienza e della storia, ci sollevano le pagine del Gabetti, pur sempre strettamente vicino ai problemi storici che tratta con molta vigilanza critica, fors'anche con eccessive cautele, talvolta (anziché di *policy-makers italiani* ho sempre preferito, quindi, scrivere, con chiarezza, di politici e di partitocrazia), perché, studioso di grande preparazione e sensibilità storica, vede l'interconnessione genetica generale nella concreta realtà piemontese. Ciò lo ha indotto spesso a occuparsi più dell'Italia che del Piemonte, p. es. nelle prime pagine dell'ultimo capitolo apparentemente frammentario, ma fondamentale per le considerazioni sulla situazione energetica (già nel '56 il Perucca, diventato ovvio lo spostarsi dell'interesse dalle risorse idriche e di carbone a quelle del petrolio e del gas naturale, aveva illustrato problemi dell'energia nucleare e gli ambienti tecnici torinesi non furono colti di sorpresa, dal punto di vista tecnico, non già economico generale, dalla crisi energetica: il problema già appariva più che locale, internazionale), sulla programmazione (mancata), sull'edilizia industriale realizzata e sulle linee conduttrici: a parte le righe sul « milanesismo » delle realizzazioni Olivetti in una certa contrapposizione alla « linea Fiat » quasi ignorata dalla pubblicistica architettonica, riteniamo importante quanto il Gabetti osserva circa l'esigenza di flessibilità per gli adeguamenti futuri e l'introduzione nei progetti architettonici

di principî comuni con l'organizzazione produttiva aziendale quali la realizzazione del lavoro nella fabbrica, l'attenzione ai problemi di prevenzione degl'infortuni, i sistemi di tolleranza minimi, l'abbreviazione e l'esattezza dei tempi di lavorazione. I riferimenti alla situazione nazionale e internazionale, anche per merito di molti ben scelti grafici allegati allo studio del Gabetti, sono poi essenziali per uscire dalla storiografia deteriormente « locale », quantunque appaia possibile (e auspicabile in futuri lavori) una maggiore amalgama anziché giustapposizione, per vincere, tra l'altro, l'eccessivo amore al « natio borgo » alla base del provincialismo e della « boria » nazionale, sicché capitava di leggere paragoni tra Stupinigi e Versailles, tra il « carignanino » di Bra e quello di Torino, o ancora vedere esclusi (persino nel volume del Bobbio) non torinesi. Il Gabetti è quasi del tutto esente da simili angustie: gli stessi raffronti tra architetti piemontesi e lombardi generalmente non contengono proposte di « primati » che dobbiamo lamentare introdotti a proposito della cultura politica torinese dal Bobbio, pur grande e aperto studioso, editore e ammiratore di quel Cattaneo che ancora durante la prima guerra mondiale, con astio nazionalistico più piemontese che italiano, G. Prato qualificava come austriacante e che, invece, sessant'anni dopo, nell'ambiente della fondazione Agnelli sembrava possibile mettere al centro di un dibattito culturale per una seria impostazione storico-scientifica, per una sostanziale — anche se nel caso concreto un po' unilaterale — organizzazione scientifica della società partendo da quella del lavoro, per un rilancio ragionevole del regionalismo e dei problemi « federalistici » italiani.

Purtroppo anche in quella circostanza si assistette, nel dibattito promosso dalla Regione Lombardia, a travisamenti dell'atteggiamento critico, cioè storico-scientifico, che opere come quella del Gabetti, del Castronovo e del Bobbio, pur con le inevitabili manchevolezze, con i loro « soggettivismi » ovvî, contribuiscono a denunciare e a combattere.

LUIGI BULFERETTI

NOTIZIE DI STORIA SUBALPINA

AA.VV., *Popolamento e spopolamento di una vallata alpina. Ricerche antropo-ecologiche nell'alta Val Varaita e testimonianze di cultura occitana,* supplemento all'« Archivio per l'Antropologia e la Etnologia », vol. CVI (1976), pp. 292. - Si tratta di una raccolta di studi, coordinati dal prof. Brunetto Chiarelli, direttore dell'Istituto di antropologia ed etnografia dell'Università di Torino, che si ricollega al vivo interesse attuale per la storia quantitativa e l'ecologia storica. L'aspetto più originale del libro — senza dubbio nuovo in un paese in cui le ricerche interdisciplinari di questo tipo sono pressoché sconosciute — è la convergenza, nella direzione di un ideale di « storia totale », della ricerca storica e delle scienze della natura. Ciò ha consentito al gruppo diretto dal prof. Chiarelli di acquisire, al di là dell'ineguale valore scientifico dei singoli contributi, « conoscenze relativamente precise sull'equilibrio ecosociale di alcune vallate alpine » (p. 10). Il confluire, in un discorso estremamente aperto e suscettibile di ampie integrazioni soprattutto da un punto di vista storico (sarebbe, per esempio, stata più consona all'impianto globale del lavoro un'impostazione meno tradizionale delle « notizie storico-geografiche » sulla valle), di elementi di ecologia animale e vegetale, di antropologia fisica e culturale, di demografia, di biologia umana, di patologia, di *vernacular architecture,* è ampiamente dimostrato dall'indice del volume. Ecco i contributi. Parte prima: B. Chiarelli, *Ricerche sul popolamento umano nelle vallate alpine Occidentali.* Parte seconda: F. Fedele, *Preistoria e paleoecologia della Val Varaita*; A. Doro, *Tracce di protostoria alpina nella Valle di Bellino*; R. Grilletto, *Notizie storico-geografiche sulla sub-valle di Bellino.* Parte terza: J.-L. Bernard, *Vita e tradizioni di un paese delle valli occitane*; L. Petrazzini-Levi, *Indagine etnologica in alta Val Varaita: estate 1974*; G. Boschero, *Il dialetto occitano di Blins*; U. Montagnoni, *L'architettura locale.* Parte quarta: B. Chiarelli, *Caratterizzazione antropologica della popolazione di Bellino*; E. Rabino-Massa, M. Masali, B. Chiarelli, E. Levi, F. Peyretti, *Distanze biologiche calcolate mediante i gruppi sanguigni nella popolazione di Bellino*; M. Masali, E. Rabino-Massa, *Struttura interna di una popolazione isolata (Bellino-Blins) determinata in base ai caratteri ematici e antropometrici*; P. Bigatti Ponzetto, *Analisi elettroforetica delle albumine seriche*; E. Rabino-Massa, G. P. De Biasi, L. Calderino, *Struttura e forma dell'iride della popolazione di Bellino*; J. Mavalwala, A. H. Gross, *Studio dei dermatoglifi*; E. Pellicciotta, *Anomalie e patologia dei denti della popolazione di Bellino*; M. Bussi, *Osservazioni sulle caratteristiche motorie e posturali nella popolazione di Bellino.* Parte quinta: B. Chiarelli, *I cognomi dell'alta Val Varaita: loro distribuzione ed origine*; G. Lascher, B. Chiarelli, M. Masali, F. Fedele, B. A. Kaplan, *Grado di isolamento genetico misurato in base all'isonimia e alle distanze matrimoniali in Bellino*; S. Wallman, *Sistemi di confini sociali in Bellino.* Parte sesta: B. Chiarelli, E. Lucchetti, *Ana-*

lisi demografiche e genealogiche per una demografia storica di Bellino; A. Mottura, P. Bigatti Ponzetto, E. Lucchetti, L. Soliani, *I dati anagrafici della popolazione bellinese: loro rilevazione e memorizzazione su calcolatore*; E. Lucchetti, L. Soliani, B. Chiarelli, F. Conterio, *La ricostruzione delle genealogie mediante calcolatore*; M. Monchietto, C. Bullo, *La ricostruzione delle genealogie mediante inchiesta*; E. Lucchetti, L. Soliani, A. Mottura, P. Bigatti Ponzetto, B. Chiarelli, *Analisi demografiche preliminari sulla popolazione di Bellino per il periodo 1770-1970*; A. Mottura, P. Bigatti Ponzetto, B. Chiarelli, L. Soliani, *Movimento naturale della popolazione di Bellino dal 1861 al 1971: prima analisi dei dati.* Parte settima: A. Salsotto, *Considerazioni sull'ambiente e sull'economia locale di Bellino*; W. Baker, *Nota sull'ecologia della distribuzione dei rifiuti in un villaggio alpino.* Come si vede, il volume, pur nelle sue 292 pagine, è molto denso. Raccoglie infatti sinteticamente i risultati di tredici anni di studi condotti fra il 1963 e il 1976 dall'Istituto di antropologia e di etnologia dell'Università di Torino in collaborazione con ricercatori dei dipartimenti di antropologia di Detroit e di Toronto, del Sociology Institute di Utrecht, dell'Istituto di Genetica dell'Università di Parma e di membri dell'Associazione Soulestrelh di San Peire (CN) e dell'Associazione Amici del Museo di Antropologia ed etnografia di Torino. Concludono l'opera due riassunti, in francese e in inglese, dei temi che vi sono sviluppati.

Rinaldo Comba

G. Amore, M. Grosso, G. Regis, C. Vai, P. Zanone, *Storia dalle origini ad oggi dei comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, S. Raffaele-Cimena, Sciolze,* Gassino Torinese, Tipografia Amore, 1977, pp. 406, ill. - Ecco ancora un tipico lavoro di storia locale « in Grenzen unbegrenzt » che parte tranquillamente dal tempo in cui « qui c'era un immenso mare » per giungere pari pari ai nostri giorni. Risultato di un lavoro di *équipe* coordinato dallo stesso tipografo-editore (ma la stesura definitiva del testo si deve interamente a Pietro Zanone) il libro si basa non solo su documenti d'archivio, ma « su ogni fonte o testimonianza cui è stato possibile attingere », il che non sempre è un merito poiché lo scrupolo di non lasciarsi sfuggire nulla ha portato a costipare, accanto a dati di indubbio interesse, anche particolari che potevano senza danno essere tralasciati. L'intento, in sé lodevole, di giustificare subito ogni affermazione con l'esibizione della fonte relativa, ha inoltre portato ad inserire direttamente nel testo stralci di documenti editi e inediti (spesso anche in riproduzione fotografica) tradotti dal latino o interpretati o « condensati ». Farraginosità e carenza metodologiche di un tale procedimento sono però in parte riscattate dalla ricchezza di informazioni di prima mano e da una certa innegabile efficacia *naïve* dell'insieme. A beneficiare dei nuovi apporti sono soprattutto le località già appartenenti all'antico circondario di Gassino, sulle quali — ad esclusione del vecchio *Dizionario* del Casalis — mancava sinora ogni tentativo di radunare notizie storiche; notevole è anche l'utilizzazione di materiale iconografico inedito tra cui spiccano i disegni ottocenteschi di Clemente Rovere. Fra gli aspetti positivi di tanta abbondanza di dati non potevano però mancare interpretazioni arrischiate e fuorvianti, equivoci e cantonate: vi sono, per

esempio, grafici e disegni generosamente retrodatati di secoli; si rinvia alla *Cronica* del Sangiorgio per giustificare l'inesistente menzione di un « oppidum Gassingum » sin dal 967, e per amore di « longobardicità » si prospetta una improponibile origine di Gassino da *gasindium*. Stupisce poi che, nonostante il desiderio di concretezza mostrato, non si tengano in alcun conto le interessanti vicende insediative che, nel corso del secolo XIII, portarono allo spostamento dell'abitato di Gassino, né si indaghi sulle ragioni che poterono provocare la scomparsa dei numerosi abitati circonvicini.

Aldo A. Settia

Luciano Galli, Carlo Manni, *Arona preistorica,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 69 (1978), n. 1, pp. 105-151. - Gli autori illustrano e catalogano con scrupolo e competenza scientifica una imponente mole di materiale fittile rinvenuto in cinque diversi depositi aronesi dopo il 1975. La classificazione, resa più chiara da comode tavole sintetiche, si basa su elementi funzionali: prese, anse, fondi, orli, e su decorazioni sopra frammenti. Purtroppo non si è potuto avere alcuna indicazione stratigrafica in quanto si è trattato di materiale e di terreno rimosso numerose volte durante i secoli. Dopo l'accurata classificazione del materiale gli autori hanno formulato queste plausibili ipotesi: la rocca di Arona è stata abitata in tempi preistorici forse da due insediamenti umani molto vicini, che hanno avuto però una evoluzione cronologica diversa. I più antichi reperti risalgono al XIV secolo a. C. e sono attribuibili alla cultura di Canegrate; seguono abbondanti testimonianze di fasi protogolasecchiane e golasecchiane sino al VII secolo a. C., tanto da dover supporre una continuità insediativa tra queste due date. Mancano invece documenti fittili per i secoli VI e V a. C. Compaiono inoltre testimonianze per il IV e III secolo a. C., ma tali reperti si interrompono sino al momento della penetrazione romana, testimoniata a partire dal I secolo d. C. Gli autori possono quindi formulare la non scorretta ipotesi « di due periodi di abbandono delle aree abitative, interrotti solo dall'arrivo probabile di una popolazione celtica, infiltratasi con notevole ritardo ». Dal periodo romano in poi è invece testimoniata una vita culturale e civile fiorente ed ininterrotta. La domanda finale che la ricerca pone riguarda la possibile « esistenza sulla rocca di un castelliere celto-ligure » e di necropoli antiche.

Giancarlo Andenna

Alberto De Giuli, *Le stele funerarie di Brisino,* in « Bollettino Storico per la provincia di Novara », 69 (1978), n. 1, pp. 13-20; Maria Grazia Tibiletti Bruno, *Brisino e l'epigrafia epicorica del Lago Maggiore, ibid.,* pp. 21-28. - I due articoli presentano complementarità di trattazione: il primo descrive il ritrovamento di quattro stele presso Brisino, una frazione di Stresa sul Lago Maggiore, avvenuto tra il 1975 e il 1977. L'importanza della scoperta è legata al fatto che una delle quattro lastre presenta una scritta in caratteri leponzio-liguri, cioè una iscrizione epicorica sinistrorsa. La seconda stele ha invece una incisione epicorica destrorsa, mentre le altre due hanno caratteri latini. La datazione proposta, sulla base delle lettere dell'alfabeto non latino, è il I secolo

a. C.; meno convincenti le affermazioni circa l'ipotesi della continuità storica delle zone cimiteriali dal periodo precristiano al periodo medioevale, formulata sulla sola base del ritrovamento delle quattro lastre funerarie su di un'area prossima al cimitero della probabile chiesa romanica di Sant'Albino. Molto più preciso si presenta lo studio linguistico dei quattro monumenti funebri realizzato dalla Tibiletti, lavoro di tipo comparativo che tiene conto di altri reperti della stessa zona, di zone circonvicine ed anche lontane. La ricerca è prettamente onomastica e su tale base l'autrice ha potuto dimostrare la diffusione dell'onomastica celtica o indigena. Anche l'iscrizione che presenta in modo più marcato, nella regolarità e precisione delle lettere, l'influsso della scrittura latina, dimostra, attraverso l'onomastica, sicuramente gallica, « la volontà di mantenere certi fatti culturali pur nell'avanzamento della romanizzazione ».

Giancarlo Andenna

A. Cafissi, *Una scheda per Vardacate,* « Studi piemontesi », VI (1977), pp. 340-342. - La « scheda » raccoglie sinteticamente fonti e bibliografie riguardanti il *municipium* romano oggi quasi sicuramente identificato con Casale Monferrato. Una particolare cura sembra sia stata dall'a. dedicata per omettere dalla pur diligente bibliografia tutti i nostri lavori in qualche modo attinenti all'argomento; ci permettiamo pertanto di elencare qui di seguito — nel quadro della collaborazione per l'« ulteriore perfezionamento e aggiornamento » della scheda, che viene richiesta ai lettori — oltre a A. A. Settia, *Strade romane e antiche pievi fra Tanaro e Po,* su questo « Bollettino », LXVIII (1970), pp. 5-108, anche i seguenti altri nostri contributi: *Una colonna miliaria esistente a Pontestura e la strada romana fra « Vardacate » e Torino,* « La provincia di Alessandria », XVI (1968), nn. 11-12, pp. 25-27; *Nuove tracce di romanità in Monferrato: tomba ed epigrafe di epoca augustea scoperte a Moncalvo,* ibidem, XVII (1969), n. 3, pp. 26-28; *Un presunto vescovo astigiano di epoca longobarda: s. Evasio di Casale,* « Rivista di storia della chiesa in Italia », XXVII (1973), pp. 437-500, e, da ultimo, *Sviluppo e struttura di un borgo medievale: Casale Monferrato,* in *Gli statuti di Casale Monferrato del XIV secolo* (in corso di stampa).

Aldo A. Settia

F. O. Dubuis, *L'église de Géronde (Sierre)*, in « Vallesia », XXXII (1977), pp. 307-392. - Lo studio si occupa di un edificio che, nella sua lunga esistenza, ha subito un gran numero di rimaneggiamenti e, passando da una congregazione all'altra, ha cambiato più volte la sua funzione. La realizzazione del lavoro è stata permessa da sondaggi e scavi protrattisi per diversi anni, specialmente in occasione di lavori di ripristino e di restauro effettuati dal 1965 al 1976. È esemplare l'analisi condotta dall'autore sulle strutture murarie, sui suoli e sui rapporti cronologici intercorrenti tra i vari elementi dell'edificio. Tale esame permette al Dubuis di riconoscere le parti attribuibili ai ben diciassette cantieri che, dal V secolo al 1935, si sono susseguiti nella chiesa, così da poter ricostruire piante e sezioni delle varie fasi dell'edificio e dei suoi annessi. Il contributo

permette di modificare notevolmente le tesi espresse da L. Blondel (*L'église et le couvent de Géronde à Sierre,* in « Vallesia », XI, 1956) e di riconoscere l'edificio come la più antica chiesa rurale del Vallese, creata non già come cappella funeraria, bensì con dimensioni tali da giustificarne la costruzione per l'uso di una comunità locale.

Ezio E. Gerbore

Tullio Bertamini, *Masso cupellato all'alpe Campra,* in « Oscellana », 7 (1977), pp. 150-152; Alberto De Giuli, Vittorio Grassi, *Pietra con coppelle a Magognino,* ivi, pp. 153-160. - Il problema delle coppelle incise sui massi dell'Ossola, del Cusio e del Verbano è di difficile soluzione. Il Bertamini propone l'ipotesi che i massi cupellati siano « antichi altari sacrificali usati nei culti pagani », in seguito esaugurati con l'incisione di croci ad opera delle comunità cristiane. Non esclude che la croce possa anche riferirsi ad un segno pagano relativo al culto solare. Il De Giuli ed il Grassi, dopo aver illustrato la scoperta di numerose coppelle nelle vicinanze di tre cappelle rogazionali in una piccola località del lago Maggiore, dimostrano maggiore prudenza interpretativa. Pur prospettando la possibilità di una connessione con culti antichi di propiziazione contro i danni delle tempeste e dei fulmini, avvalorata dalla raffigurazione di San Grato che benedice i lampi, presente in una cappella vicina ad un masso cupellato, propongono con cautela ai ricercatori di limitarsi per ora alla raccolta sistematica delle testimonianze, senza affacciare ipotesi interpretative che impedirebbero la comprensione globale e storica del fenomeno, diffuso in modo particolare nelle prealpi lombarde e piemontesi.

Giancarlo Andenna

G. Coccoluto, M. Ricchebono, *Note sui « loca sanctorum » in Liguria: due dedicazioni a s. Donato,* « Atti e memorie della Società savonese di storia patria », n. s., VIII (1974), pp. 21-40. - Non tardi epigoni del Bognetti sulle tracce di pretesi culti longobardi, come il titolo potrebbe far credere, ma un'accurata ed informata ricerca sulle superstiti strutture materiali di fortificazioni tardo antiche ed altomedievali (con buon corredo di fotografie e di schizzi topografici). Dalla costa ligure l'indagine si spinge ad esaminare costruzioni altomedievali di tutta l'Italia settentrionale; per il Piemonte il tema viene poi ripreso, in particolare, da G. Coccoluto, *Il castello di Morozzo. Ipotesi sulle difese tardo romane nel Piemonte sud-occidentale,* « Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo », 78 (1978), pp. 61-72. A Morozzo l'a. ritiene infatti di poter riconoscere, nei « resti della cinta che circonda la parte alta della collina detta il Bricchetto », quelli di un « fortilizio tardo romano » che avrebbe presidiato il sistema viario facente capo a questa località. I dati documentari medievali passati in rassegna non sono in realtà di molto aiuto per confermare l'ipotesi, e occorre ricordare — come nel primo dei due lavori (p. 31) osservano gli stessi autori — che « troviamo filari di ciottoli e scapoli a spinapesce alternati a corsi paralleli abbastanza rego-

lari anche in edifici militari dell'XI-XII secolo ». La strada scelta (che riprende un filone da lungo tempo presente nella storiografia ligure) di un approfondito studio sistematico e comparativo delle murature, appare comunque come indispensabile supporto dello scavo archeologico per chiunque voglia seriamente indagare sulle fortificazioni altomedievali.

Aldo A. Settia

G. Ansante Dembech, *Musiné magico. Archeologia e leggende in Val Susa,* Torino, Piemonte in Bancarella, 1976, pp. 140, ill. - Quest'opera merita una segnalazione che sia invito alla prudenza per il non esiguo numero di lettori su cui ha potuto contare dal momento della pubblicazione. Può anche non aver rilievo una certa polemica, presente nelle pagine dell'A., contro le eccessive prudenze e lentezze degli archeologi e degli storici di professione, ascritte — senza prove — più a 'chiusura' accademica che non ad esigenze di rigore dell'accertamento: una polemica fatta propria, nell'ovviamente troppo elogiativa e ingenua introduzione, da Piero Bianucci. Ma questo intento di rottura ha un'intrinseca fragilità. Non è un contributo raccogliere in modo indiscriminato frammenti di informazioni storico-archeologiche, tradizioni orali a cui non sono applicate aggiornate e attendibili 'griglie' di lettura, anonime e generiche testimonianze di cultori di « ufologia »! Chi così procede ha anzi la responsabilità di creare un ulteriore spessore di convinzioni storiografiche infondate che è d'ostacolo non tanto, certo, al ricercatore, ma soprattutto all'operatore culturale che interviene localmente, sia egli insegnante o promotore di una biblioteca. La consapevolezza del proprio passato di cui popolazioni locali e studenti avvertono l'esigenza ha sempre più bisogno di chiarezza e di rigore, non di generica abbondanza, soprattutto quand'è abbondanza di errori: e di rilevanti errori nelle parti controllabili quest'opera, come altre simili, è così ricca da renderne ingiustificato un elenco in una sede come questa. Troppo spesso le letture 'di stimolo' senza pretese accademiche, presentate come operazioni culturali valide in sede di divulgazione, sono operazioni editoriali tutt'altro che ingenue. Dispiace che si sia sviluppata con tali gravi limiti un'idea che, pur nella sua semplicità, è apprezzabile: costruire un repertorio di luoghi e oggetti della valle da proporre all'interesse degli studiosi.

Giuseppe Sergi

Isola San Giulio e Sacro Monte d'Orta, a cura di Gian Alberto Dell'Acqua, testi di Marilisa Di Giovanni Madruzza e Giulio Melzi d'Eril, Torino 1977 (Istituto Bancario San Paolo di Torino), pp. 7-230. - L'ampia ricerca è preceduta da una lucida sintesi di Gian Alberto Dell'Acqua, che pone in rilievo i più significativi risultati a cui i due ricercatori sono giunti dopo l'accurata disanima delle fonti e lo studio attento delle opere architettoniche, scultoree e pittoriche dell'ambiente considerato.

A Marilisa Di Giovanni Madruzza, *Isola San Giulio* (pp. 13-99), si deve la ricerca intorno al centro culturale e religioso del Cusio, la cui suggestiva bellezza ed antichità attira ancora oggi numerosi visitatori. Il primo problema che l'autrice si pone riguarda

la presenza sull'isola di fondazioni ecclesiastiche: tema arduo, ma è ipotesi plausibile, anche se non è ancora risolto il problema della formazione della *Leggenda* dei Santi Giulio e Giuliano, che nell'isola esistesse una primitiva basilica dedicata agli apostoli, almeno a partire dal periodo della dominazione bizantina nell'Italia Settentrionale, giacché sotto il pavimento dell'attuale chiesa fu ritrovata la lapide sepolcrale del vescovo novarese Filacrio (538-554), con ogni probabilità defunto sull'isola. Nell'892 sono testimoniati dei ' canonici Sancti Iulii ' come coerenti di terre poste in Pettenasco, un ' locus ' della riva orientale del lago. È evidente che a questa data sull'isola esiste una canonica di sacerdoti viventi secondo una *regula,* forse quella di Aquisgrana. Questi canonici sono ancora ricordati nel diploma ottoniano del 29 luglio 962, con cui è concessa alla chiesa di San Giulio la proprietà delle due corti di Agrate e Barazzola, appartenenti al fisco regio. Le linee evolutive tracciate dall'autrice si snodano attraverso i secoli in modo sintetico, con attenzione alla funzione pievana esercitata dalla chiesa di San Giulio, alla presenza in essa di canonici ed al costituirsi di un centro giurisdizionale dei vescovi di Novara accanto al complesso ecclesiastico. Ma l'interesse della Di Giovanni è in particolare rivolto agli edifici romanici presenti sull'isola: la chiesa è datata alla prima metà dell'XI secolo e così il campanile. Per quest'ultimo è accettata l'opinione corrente dello stretto rapporto con le costruzioni legate all'attività di Guglielmo da Volpiano, quali San Benigno di Fruttuaria, San Martino di Lirano, Ceres e Cantoira. Il palazzo vescovile, posto accanto alla chiesa, è riferibile nella sua struttura attuale all'opera del Bascapè (1593-1615), e la Di Giovanni molto giustamente richiama la forma del palazzo episcopale di Novara, voluto dal vescovo Speciano (1585-1591), predecessore del Bascapè. Possiamo solo suggerire che nell'isola è sicuramente documentata una casa con solario appartenente al vescovo di Novara nel 1056: infatti in questo anno il presule Oddone agiva « in insula Sancti Iulii in solario episcopo Sancte Novariensis Ecclesie ». Il tema più avvincente del lavoro è dato dallo studio degli elementi strutturali e figurativi dell'ambone di San Giulio: dopo un'attenta lettura di tutti gli elementi che lo costituiscono, l'autrice giunge alla conclusione che il manufatto debba essere riportato al primo quarto del XII secolo, data peraltro ormai accettata dalla critica dopo lo studio della Chiovenda. Unico problema a nostro avviso ancora non risolto in modo convincente è l'identificazione della figura, posta tra il leone di San Marco e l'aquila di San Giovanni sullo stesso ambone. La Chiovenda afferma trattarsi di un monaco ed in particolare di un abate e pertanto lo identifica con Guglielmo da Volpiano; la Di Giovanni riporta la tesi e sembra avvalorarla. Ciò ci lascia alquanto perplessi: che in una chiesa di antichissima tradizione canonicale, ove i sacerdoti hanno esercitato per secoli la ' cura animarum ', vi sia una così forte esaltazione di un monaco nel primo quarto del XII secolo, durante la polemica tra canonici e monaci, può sorprendere. Inoltre manca ogni testimonianza di un ricordo dell'abate presso il clero novarese, giacché il campanile dell'isola non dimostra alcun rapporto con l'opera spirituale di Guglielmo, ma indica solo un legame di strutture murarie, cioè che i costruttori di San Giulio abbiano visto San Benigno di Fruttuaria. Ma tra il campanile e la realizzazione dell'ambone passano circa cento anni. In più ci sembra che il bastone, su cui la figura dell'ambone si appoggia, sia un ' baculum ' da pellegrino e non da abate, così come gli altri elementi figurativi (mantello, calzari etc.)

rimandano all'equipaggiamento del viandante e non del monaco, di cui certo manca la cocolla. Si esprimono però solo dei dubbi, giacché non si è in grado di fornire una soluzione alternativa certa: pertanto sino a quando non sarà dimostrato il contrario l'ipotesi più accreditata rimane quella formulata dalla Chiovenda e rafforzata con alcune considerazioni dalla Di Giovanni. Pienamente accettabili sono invece le forti sottolineature operate dall'autrice per legare l'ambone di San Giulio e quella cultura lombarda che si espresse con le opere dei lapicidi nei centri di Como e Milano, ma anche, come taluni studiosi tedeschi hanno notato, nelle città di Magonza e di Spira e nella zona renana. Gli affreschi che ornano le pareti della chiesa sono stati studiati con speciale cura e competenza; questa sezione del lavoro è certamente la più proficua e produttiva, anche perché gran parte dello studio è stato svolto su materia praticamente inedita o sconosciuta. Lo stesso si dica per le grandi tele presenti nella basilica, per alcune delle quali l'autrice ha rintracciato la documentazione d'archivio relativa ai pagamenti fatti al pittore, ad esempio al milanese Ambrogio Figino, morto nel 1608. Mi sia ancora permesso, per contribuire alla chiarificazione di alcuni problemi relativi agli affreschi del XIV secolo, ricordare che da brevissimo tempo si conosce il nome di un ' presbiter Antonius pictor de Orta ', incardinato nel clero dipendente dalla pieve di San Giulio negli anni 1357-1365. Si tratta pertanto della sintesi più completa sugli elementi strutturali e figurativi presenti sull'isola, studio specifico di storia dell'arte, ma aperto ai problemi storici e culturali dell'età in cui i manufatti furono voluti e realizzati.

A Giulio Melzi d'Eril, *Sacro Monte d'Orta* (pp. 103-227), va riconosciuto il merito di aver inserito, con brevi ma efficaci annotazioni, la storia della realizzazione tecnica del grande complesso sacro, all'interno della situazione economica e spirituale del periodo post-tridentino, tra la fine del XVI secolo e la fine del XVII. L'opera, voluta da una discussa e complessa personalità novarese, l'abate commendatario Amico Canobio, ebbe probabilmente inizio il 7 ottobre 1590 e fu affidata al cappuccino padre Cleto da Castelletto, a cui si deve il primo vasto progetto. Ai padri cappuccini, per volere del fondatore, sarebbe spettata la custodia e la cura del luogo. La morte del Canobio, avvenuta nel 1592, non arrestò il progetto, ma l'impresa fu spinta alla sua realizzazione dal nuovo vescovo di Novara Carlo Bascapè, che incoraggiò il padre Cleto ad uniformarsi ai canoni di regolamentazione dell'arte sacra, contenuti nel trattato, voluto da San Carlo Borromeo, *Instructionum fabricae et suppellectilis ecclesiasticae libri duo*. Il Melzi ha poi studiato con particolare cura tutte le cappelle presenti sul monte, ma ha in modo più evidente considerato le cappelle volute dal Canobio, dal Bascapè, dal banchiere romano Maffioli, dal giureconsulto Martelli, dalle compagnie artigiane di Orta operanti a Roma, in Francia e in Spagna, dal Monte di Pietà di Novara e dalla Comunità di Orta, che furono realizzate entro il secondo decennio del Seicento. In esse si avverte la forza razionale del padre Cleto nelle strutture architettoniche, la mano sapiente e precisa del Prestinari nella plastica statuaria e l'espressività dei fratelli Fiammenghini, del Morazzone e del Monti negli affreschi che le ornano. Proprio in questo periodo (1615-1623) si conclude, come ha ben dimostrato il Melzi, il primo grande ciclo realizzativo del Sacro Monte, dedicato alla esaltazione della vita e delle opere di San Francesco. Ma la conclusione non era dovuta solo alla morte dei maggiori realizzatori dell'opera (Bascapè 1615, padre Cleto

1619, Prestinari 1623), bensì alla crisi che nel 1619 segnò « la fine di un commercio e di una finanza travolti dal rialzo dei prezzi », e che produsse contemporaneamente il crollo della valutazione penetrante del reale, a cui il vescovo Bascapè si era attenuto nell'ambito dell'ideologia morale. Così « la sequenza biografica di San Francesco », realizzata nei primi tre decenni di fatiche in stretta connessione con le disposizioni equilibrate e raziocinanti del mondo ecclesiastico di stretta osservanza tridentina, diviene fascinatoria rappresentazione allegorica. Se si esclude la presenza di Antonio Maria Crespi, detto ' il Bustino ', tra il 1628 ed il 1629, non agiscono più forti personalità all'interno del complesso Sacro. Il fondo della crisi per la Fabbrica del Monte fu toccato nel 1648, quando il dissesto amministrativo raggiunse vertici inauditi, tanto da obbligare il vescovo di Novara, Antonio Tornielli, ad imporre alla Fabbrica una serie di norme molto severe, che si riallacciavano alle disposizioni del Bascapè. Tra il 1650 ed il 1666 si pongono i due episcopati di Benedetto e Giulio Odescalchi, che seppero rilanciare il culto verso i Sacri Monti. In riferimento ad Orta, Giulio volle che operassero i fratelli Nuvolone, pittori il cui spirito devozionale era assai forte. Nell'ambito della statuaria era invece attivo Dionigi Bussola, a cui si devono numerose opere di notevole ispirazione e fattura. Con il Settecento non vi furono sostanziali modifiche al complesso: ormai l'indirizzo metastorico, che dopo il 1620 l'intera realizzazione del Sacro Monte aveva assunto, finiva per bloccare ogni sforzo innovativo e realistico, racchiudendo il destino della grande opera entro gli spazi impalpabili della mistica, della devozionalità, delle indulgenze, sino a separare per sempre il Monte dall'evoluzione storica e sociale dell'età illuministica. E quando il 10 maggio 1810 Napoleone concesse al Regio Demanio l'intero complesso, esso era ormai ridotto ad un corpo senza vita, in quanto sganciato dalla effettiva situazione spirituale e culturale degli uomini del tempo. Il pellegrinaggio dei fedeli assomigliava ormai alla visita di un museo, del quale non si comprendeva il messaggio. Lo studio paziente, accurato e criticamente robusto del Melzi si sofferma inoltre a considerare tutte le espressioni artistiche presenti nel complesso, con dovizia di documentazione archivistica e con sicurezza di lettura iconografica.

Ci sia permesso avanzare un suggerimento, non agli autori, ma all'ente finanziatore: simili ricerche se rimangono nell'ambito della storia dell'arte finiscono per essere ottimi lavori di specialisti, ben documentati sul piano fotografico, ma difficilmente aiutano il lettore a comprendere la funzione storica ed umana delle opere, l'animo e la cultura di coloro che le vollero, le realizzarono e le mantennero in vita. Tutto ciò non può essere onestamente richiesto allo storico dell'arte (anche se in verità i due autori si sono lodevolmente sforzati di realizzarlo), perché non si può essere specialisti in tutto e le metodologie di indagine sono profondamente diverse, ma può essere ottenuto programmando uno studio in tal senso da affidarsi ad uno storico di ' mestiere ', così da realizzare una proficua interdisciplinarità, capace di rendere comprensibile l'oggetto considerato. Per questa via è possibile anche un comune arricchimento metodologico e culturale tra gli specialisti nei diversi settori, altrimenti destinati a non comprendersi.

Giancarlo Andenna

Camillo Boggio, *Le prime chiese cristiane nel Canavese* (ed. Torino 1887) e *Le chiese del Canavese d'interesse architettonico-archeologico dai primi secoli ai giorni nostri* (ed. Ivrea 1910), rist. anast., Ivrea 1978, pp. 54 e 127. - Per iniziativa della Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana di Ivrea, l'editore eporediese Vittorio Ferraro ristampa anastaticamente due note opere del Boggio ormai introvabili, la prima edita nel 1887, la seconda nel 1910. Precede un profilo del Boggio, letto nel 1924 in occasione della morte, dal Reycend, alla Società piemontese di archeologia e belle arti. Dall'epoca dei lavori del Boggio si è fatta parecchia strada, ma ciò non toglie che la ristampa si riveli particolarmente opportuna, sia sotto il profilo prettamente storico sia sotto quello della storia dell'architettura.

G. S. Pene Vidari

Vito Fumagalli, *Il regno italico,* Torino, U.T.E.T., 1978, pp. XVI-320 (Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, vol. II). - Segnaliamo questa bella opera del F., pur riguardante un'area ben più ampia di quella subalpina, perché fornisce il ricco quadro in cui la nostra regione, con le altre regioni del regno italico, andò acquistando il suo volto, dal 774 al 1024, nell'ambito geografico che aveva costituito la massima parte del regno longobardo: la pianura padano-veneta e il Friuli, la Toscana e il ducato di Spoleto. Le limpide linee del quadro contemperano le vicende e le istituzioni politico-militari dei Carolingi regnanti a Pavia e dei loro successori franchi e tedeschi con la presentazione dell'ambiente fisico ed economico, della fisionomia fondiaria, delle strutture sociali ed ecclesiastiche: il tutto sempre articolato secondo una prospettiva dinamica, che consente di cogliere le faticose fasi di transizione della società altomedievale dalle anteriori esperienze di dominazione barbarica fino alla ripresa civile che sfocerà nell'età dei comuni. La lettura, agevole per qualsiasi pubblico che ami conoscere il passato, consente di « vedere » quell'antico paesaggio e le sue lente trasformazioni, di cogliere il nesso vitale fra le varie strutture: il lavoro degli uomini, il loro radicamento nella terra e nelle città impoverite, il disfacimento dei grandi poteri territoriali a profitto dei signori laici ed ecclesiastici, arroccati nelle fortezze rurali o dentro le mura delle città. In quell'ampio contesto sorsero nel X secolo le nuove marche piemontesi, le circoscrizioni pubbliche destinate a tramutarsi in sfere di dominazione signorile e a sfaldarsi, fino a provocare, come naturale reazione, il capillare risveglio politico dei rustici e dei cittadini.

G. T.

E. Patria, W. Odiardi, *Mediana. Storia breve di Meana e dei Meanesi,* Borgone di Susa, Tipolito Melli, 1978 (Quaderni di storia valsusina, 2), pp. 302, ill. - Gli Autori, per loro stessa dichiarazione, non hanno inteso costruire un'opera storica informata ad un disegno omogeneo e coerente: è un'« ipotesi di lavoro » che « accenna solo in modo indicativo ai vari argomenti ». Questa impostazione ha innegabili inconvenienti, ma ha l'indubbio pregio di risparmiare al lettore la solita pesante ridda di ipotesi sulle origini

romane e preromane del luogo: mal si sarebbe collocata questa parte, caratteristica spesso delle opere di storia locale, in un contesto in cui gli A. hanno preferito abbandonarsi al libero flusso dei loro interessi, della loro curiosità, della loro occasionale volontà di informazione documentaria. Non mancano problemi derivanti da livelli non omogenei di aggiornamento bibliografico: così, mentre le parti sui gruppi ereticali e sui *barba* itineranti muovono opportunamente dalla lettura di studi recenti di Merlo, Molnar, Barbero, di un diploma dell'imperatore Corrado II del 1038 si fa un utilizzo acritico, incurante dei seri dubbi che già il Cipolla aveva sollevato sull'attendibilità del testo. Inoltre le impegnate pagine sulle chiese meanesi possono ora essere utilmente integrate con i risultati di una recente indagine di G. P. Casiraghi, *Il problema della diocesi di Torino nel medioevo* (in questo « Bollettino », LXXV, 1977, pp. 405-534). Relegata in uno degli ultimi capitoli una parte, forse più convenzionale, sul contributo dei Meanesi a varie guerre che coinvolsero il Piemonte, le altre pagine — sempre caratterizzate da un'esposizione diacronica — si prestano ad una poliedrica lettura. Ricordiamo lo spazio notevole riservato alla cultura contadina, alle formule augurali, alle filastrocche, alle feste, dove forse prevale in modo troppo evidente l'interesse per ciò che è sopravvissuto rispetto a ciò che è scomparso. Ricordiamo il rilievo dato alla Società operaia di mutuo soccorso, nata nel 1867, tra le prime d'Italia e prima nella valle di Susa. Ricordiamo, per apprezzarne gli intenti, l'interesse particolare per le opere pubbliche e per la loro storia: un interesse per ciò che ha via via cambiato l'assetto del territorio in cui Meana è inserita. Alcune informazioni non mancano di suscitare curiosità nel lettore attento ai dati di storia sociale: come l'uso, ancora attuale fra i Meanesi, di una sorta di matronimico sostitutivo del cognome nei rapporti quotidiani fra i componenti della comunità. Un uso interessante anche se diffuso — ad esempio nell'Italia meridionale —, messo opportunamente in rilievo: occorre solo prudenza nel giudicarlo come un fatto che « si perde nelle brume della protostoria, quando, forse, le antiche tribù vivevano in regime di matriarcato » (p. 126).

Giuseppe Sergi

A. Castagnetti, *La Pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di « Tillida » dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, Herder, 1976 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 23), pp. 204. - Si tratta di un buon sondaggio-campione sulla storia della pieve rurale nell'Italia padana principalmente incentrato su una puntuale e minuziosa ricostruzione della consistenza e del funzionamento patrimoniale, della circoscrizione plebana e delle vicende del territorio della pieve di San Pietro di Tillida nel Veronese, di cui, tra l'altro, l'A. ha ritrovato un inventario inedito della metà del secolo X. Diamo qui notizia del volume per quelle pagine che sono dedicate esplicitamente all'area pedemontana. Per un giudizio critico sull'intera opera il lettore potrà comunque far riferimento alle recensioni di E. Occhipinti (in « Nuova rivista Storica », LXII (1978), pp. 226-231) e di A. A. Settia (di prossima pubblicazione sulla « Rivista storica italiana »). La discussione dei problemi relativi alla storia della pieve rurale porta non di rado l'A. a impegnarsi in

vasti confronti con analoghe realtà plebane dell'intera valle padana. Una delle realtà con cui il Castagnetti si confronta è quella dell'« ecclesia baptismalis » di San Lorenzo di Oulx nella valle Susa, sulla quale cfr. su questo Bollettino (LXXV, 1977, pp. 500-501) il recentissimo G. CASIRAGHI, *Il problema della diocesi di Torino nel medioevo.* L'inventario dei beni di San Lorenzo di Oulx, non datato, ed edito, come è noto, da G. COLLINO (*La carte della prevostura di Oulx,* Pinerolo 1908, Bibl. Soc. stor. sub., 45, doc. 212), è stato accuratamente studiato dal Castagnetti che ne ha anche curato l'edizione critica (in corso di stampa in un volume dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo). Gli studi anteriori avevano assegnato il documento a periodi diversi: il Luzzatto, per esempio, lo assegnò all'età postcarolingia e il Leicht, accettando la datazione proposta dall'editore, al XIII secolo. Il Castagnetti, invece, sulla base di un'attenta analisi dei dati emergenti dal documento, inseriti nelle vicende patrimoniali della chiesa di San Lorenzo, ritiene che sia stato compilato nella prima metà del secolo XI, confermando sostanzialmente la datazione proposta dal Gosso e dalla Benedetto. Anche se non è il caso, in questa sede, di analizzare nei particolari tali questioni, ci pare tale inventario possa essere proficuamente confrontato con un documento del 1075 relativo alla canonica di Revello, edito dallo stesso Collino. Certo è che questo documento conferma quanto più avanti il Castagnetti sostiene sulla cautela necessaria nell'utilizzazione di copie tarde in fatto di decime. L'attendibilità di questo atto fu infatti messa in dubbio nel XIII secolo proprio per i riferimenti che essa conteneva ai diritti di decima (cfr. su questo Bollettno, LXXI, 1973, pp. 547-548).

Rinaldo Comba

F. PANERO, *Villaggi abbandonati e borghi nuovi nella regione doranea del territorio vercellese: il caso di Uliaco,* « Studi piemontesi », VII (1978), pp. 100-112. - Una ristretta zona posta sulle colline moreniche a sinistra della Dora fu teatro, tra X e XV secolo, di vicende insediative di vivo interesse, su cui influirono dapprima la concorrenza fra signorie locali e poi la più ampia politica territoriale dei comuni cittadini; questa portò infatti a concentrare gran parte della popolazione in un borgo nuovo, con l'indebolimento dei precedenti antichi insediamenti, cui seguì l'abbandono del borgo stesso, nonostante i reiterati tentativi di ripopolamento successivamente tentati. Fu così che « in un arco di tempo inferiore a due secoli la popolazione di quattro villaggi (distribuiti su una superficie complessiva di circa quindici kmq.) giunse sotto le spinte di diversi centri di potere, a cambiare per due volte dimora, abbandonando del tutto il vecchio insediamento e determinandone una morte progressiva » (p. 111). Oggi un solo centro abitato, Villareggia, congloba i territori di ben quattro villaggi scomparsi: Miraldo, Uliaco, Moriondo e Borgo Dora; di quest'ultimo è ancora nettamente rilevabile il perimetro fra i campi lungo il fiume.

La scelta del campione risulta felice poiché tali vicende, comuni a non poche altre zone, assumono qui un rilievo particolarmente significativo, non solo per l'esemplarità della situazione, ma anche per l'insolita abbondanza e concorrenza di fonti diverse, che sono state reperite e messe a frutto con diligenza e con buon metodo. Si sarebbe desi-

derato tuttavia qualche cenno in più sulle condizioni fisiche dell'ambiente, mentre altri elementi utili, specialmente sugli sviluppi più tardi del popolamento, si potevano trarre, oltre che da G. Saroglia, *Eporedia sacra,* Ivrea 1887, p. 46, anche dalle visite pastorali eporediesi del 1329 e del 1647 (Archivio vescovile di Ivrea, sez. VII, n. 61 e sez. VI, n. 12).

Aldo A. Settia

M. Ristorto, *Centallo. Storia civile e religiosa,* Cuneo, Ghibaudo, 1976, pp. 219. - Dalla fertilissima penna di don Maurizio Ristorto, ben noto ormai ai lettori del nostro Bollettino, è uscito anche questo volume di memorie storiche di Centallo, in cui l'A. ha almeno inteso « sceverare il vero dal falso o leggendario che purtroppo abbonda », pur riconoscendo che « ben altre ricerche e indagini sarebbero necessarie » (p. 5). Nonostante l'impianto tradizionale dell'opera, non vi mancano, sparse nell'ordinata esposizione cronologica degli avvenimenti, informazioni utili per una ricostruzione della vita dei Centallesi nei tempi passati.

Rinaldo Comba

« Provence Historique », XXVII (1977), fasc. 107, pp. 117. - Questo fascicolo di Provence Historique è dedicato per intero alla storia del popolamento, un tema sviluppato in Provenza da una ricca e feconda tradizione di studi, caratterizzata, come dimostra ampiamente l'*Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, Principauté de Monaco, Principauté d'Orange, Comté de Nice,* Paris 1969, dalla feconda convergenza di discipline storiche, geografiche e archeologiche; un tema, per restare agli aspetti demografico-insediativi qui prevalentemente sviluppati, che può contare non soltanto sul solido retroterra delle ricerche storiche del Baratier, del Coulet, del Livet, della Sclafert, dello Stouff, della Zerner — per non citare che alcuni nomi fra i più noti —, ma sul contributo fondamentale di un'archeologia che da tempo si è liberata dalle secche di un'interpretazione riduttiva, in chiave artistico-monumentale, delle proprie funzioni. Lo dimostra per esempio il nitido resoconto di G. Demians d'Archimbaud e M. Fixot su *L'organisation de la campagne en Provence occidentale: indices archéologiques et aspects démographiques (XI^e-XV^e siècles)*, pp. 3-23, presentato al primo colloquio dell'Institut de recherches méditerranéennes nel 1974 e successivamente aggiornato ed espressamente completato per questo numero di P. H. Ne emerge confermata, al di là di risultati ancora parziali degli studi, non soltanto la necessità di un'utilizzazione complessiva dei dati disponibili, « témoignages archéologiques et scripturaires pouvant se conjuger utilement en cette approche toujours difficile et partielle de l'évolution du paysage rural » (p. 23), ma la fecondità di un intervento diretto dell'archeologo nei dibattiti sui problemi della storia economica e sociale (confermata per esempio anche da ricerche inglesi: cfr. H. Blake, *Medieval pottery: technical innovation or economic change,* in *Papers in Italian Archaeology, I: The Lancaster Seminar. Recent research in prehistorich, classical and medieval archaeology,* in « British Archaeological Reports », Supplementary series, 41, 1978, pp.

435-472). In uno dei successivi articoli N. COULET, ritornando sul tema a lui caro dei villaggi abbandonati (si ricordi il suo denso contributo apparso sul fasc. 6 delle « Annales E.S.C. », 1963, pp. 1463-1483; *Encore les villages disparus: dépeuplement et repeuplement autour d'Aix-en-Provence. XIV^e-XVI^e siècle*) ci parla di *Un village éphémère du pays d'Aix au XIII^e siècle: le Sambuc* (pp. 39-57). Il territorio agrario di questo villaggio non fu occupato « que de manière assez lâche, en un temps où la pression démographique poussait les habitants des villages voisins à élargir l'espace de leurs cultures et à créer de nouvelles communautés » (p. 57). Le conclusioni dell'A. su questo insediamento troppo poco radicato per poter durare nel tempo confermano certi risultati delle ricerche del Postan: Le Sambuc, dice l'A., appartiene a « un type de villages disparus qui, généralement, ont été très tôt abandonnés: ceux qui avaient constitué la pointe avancée du mouvement de colonisation du sol dans les secteurs les plus ingrats du pays d'Aix » (p. 57). Allieva del Coulet e dello Stouff è CH. MARTIN, che, con *Le terroir de Saint-Rémy XIII^e et XIV^e siècles d'après les enquêtes comtales de Charles II et de Robert d'Anjou* (pp. 25-37), ci dà uno spaccato del paesaggio agrario e della situazione demografica di un villaggio in cui già si colgono i primi segni di un secolo di difficoltà. Le poche righe che l'A. di questo articolo dedica al rinnovamento delle popolazioni sono degne di nota, anche perché si ricollegano a tutta una serie di considerazioni che vengono via via sviluppate nei due articoli a cui si accennerà tra poco. Il ricambio della popolazione è forte: « 59% des patronymes cités en 1332 sont totalement nouveaux et plus de 53% des patronymes de 1299 ont disparu » (p. 37). Siamo quindi fronte, qui come in Piemonte, a movimenti migratori di importanza non trascurabile. Su questi movimenti si soffermano, allargando il discorso alle direzioni dell'emigrazione e alla loro diversa consistenza nel tempo, i due ultimi articoli del fascicolo: quello di I. JONAS della Facoltà di Lettere di Budapest (*Note sur un recours de feux dans la baillie de Puget-Théniers en 1343*, pp. 59-80) e quello di un altro allievo del Coulet e dello Stouff, G. DE JERPHANION, che si occupa, con abbondanza di ricostruzioni cartografiche, di *Population et peuplement dans la baillie de Barjols aux XIV^e et XV^e siècles* (pp. 81-112).

Rinaldo Comba

G. GULLINO, I. NASO, F. PANERO, *Il Canavese. Da Ivrea tutto intorno*, edizioni Milvia, Torino 1977 (Andar per castelli, 4), pp. 368, ill. - Il nuovo volume della collana, rispettando l'impostazione di maggiore scientificità assunta nel precedente, dedicato ai castelli dell'Astigiano (cfr. questo « Bollettino », LXXV (1977), pp. 363-364), passa in rassegna trentaquattro « castelli, ricetti » e « rovine » della zona canavesana, ciascuno illustrato da un disegno di Sergio Albano. Ampie ed accurate le schede nelle quali i tre autori hanno teso a ricostruire, secondo un'aggiornata impostazione storiografica, non solo le vicende politiche e genealogiche del castello e delle famiglie che lo possedettero, ma la storia dell'intero insediamento che intorno al castello gravitava; apprezzabile inoltre la scelta dei luoghi che, anziché limitarsi, come era abitudine, ad illustrare le fortificazioni più spettacolari tuttora esistenti (magari in ricostruzione ottocentesche), è stata

indirizzata anche verso siti oggi « decastellati », ma ricchi di storia; sono state inoltre inserite alcune delle fortificazioni collettive (« ricetti ») la cui sopravvivenza è nell'area canavesana particolarmente densa. Corredano il testo quattordici tavole che riproducono le piante di altrettanti centri abitati — tratte per lo più da catasti sette ed ottocenteschi —, due tavole genealogiche e una densa bibliografia.

Aldo A. Settia

Sandro Zolanetta, *Note storiche sul Castellaccio ed il paese di Quarna Sopra,* in « Lo Strona », 3 (1978), n. 2, pp. 39-42. - Le notizie raccolte sulla fortificazione, posta all'estremità nord-ovest del lago d'Orta, sono tutte di natura archeologica: rimangono i resti « delle fondamenta di una torre di forma esagonale, approssimativamente costruita nell'XI-XII secolo, circondata dalle vestigia di un recinto murario poligonale adibito a scopo difensivo ». Nei pressi della struttura muraria sono state rinvenute nel 1950, in una tomba risalente al I secolo d. C., alcuni reperti fittili, descritti in una precedente pubblicazione da R. Fumagalli. Utili per il lavoro possono essere le pergamene di Quarna, conservate presso l'Archivio storico diocesano novarese, ignote all'autore, che attendono di essere trascritte e studiate.

Giancarlo Andenna

Tullio Bertamini, *Fede ed Arte a Coimo,* in « Oscellana », 7 (1977), pp. 123-132, 216-221. - Note che illustrano l'antichità della località posta all'inizio della valle Vigezzo. L'autore, mentre traccia la storia della chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio, intende giustificare la ragione della posizione decentrata di molte chiese ossolane rispetto all'abitato; l'ipotesi affacciata, che deve però essere presa con moltissima cautela e verificata di volta in volta, si riconduce alla tesi della continuità tra edifici di culto pagano ed edifici di culto cristiano. Tutto ciò, unito alla presenza nella muratura della chiesa attuale di una lastra con 12 coppelle e con una croce incisa, fa dire al Bertamini che a Coimo esisteva prima del IV secolo un centro di culto pagano, esaugurato poi, all'inizio del V secolo, dalle prime organizzazioni cristiane. L'unica notizia documentaria certa di una chiesa a Coimo risale al 1157, anno in cui alcuni testimoni affermarono che la chiesa della località, unitamente a quella di Masera e di Santa Maria Maggiore, fu consacrata tra il 1117 e il 1151. È pertanto arduo sostenere la tesi della continuità in simile situazione. La cappella di Sant'Ambrogio fu dipendente nello spirituale da Santa Maria Maggiore sino al XIV secolo: con il 1319 la separazione era già avvenuta ed a Coimo risiedeva un rettore in cura d'anime con diritti parrocchiali. Mancano documenti per il XV secolo, ad eccezione di un affresco raffigurante la Madonna delle Grazie attorniata da un gruppo di devoti a destra e da un gruppo di disciplinati con cappuccio bianco e croce, a sinistra. Dal 1561 ha inizio la documentazione d'archivio e la storia della nuova fabbrica del campanile e della chiesa, quest'ultima ricostruita a partire dal 1725 ed affrescata dal pittore vigezzino Giuseppe Mattia Borgnis dopo il 1728. Seguono brevi notizie sui quadri e sulle opere d'arte presenti nella chiesa, compreso l'organo e le

campane. Conclude il lavoro una attenta schedatura degli oratori esistenti sul territorio parrocchiale, per ciascuno dei quali è riferita la documentazione in genere dedotta dagli atti delle Visite Pastorali o da documenti dell'archivio di Sant'Ambrogio di Coimo.

Giancarlo Andenna

GIUSEPPE ALDO DI RICALDONE, *Genealogie e armi gentilizie subalpine,* sotto gli auspici del Collegio araldico, Roma (Castelnuovo Don Bosco - Asti), 1975, pp. 261 + 5 ill. n. t. e 16 tavv. f. t. - L'Autore traccia la discendenza di 17 casati piemontesi, strettamente legati fra di loro, e pubblica un inedito stemmario piemontese del XIX secolo, comprendente i blasoni di 225 famiglie, del quale viene discussa la possibile attribuzione al Franchi-Vernay. Chiude il volume l'indice dei motti (147 in tutto) e delle famiglie citate.

Francesco Surdich

« Bollettino della Società di studi valdesi », XCVIII (1978), n. 143, pp. 107. - Il fascicolo contiene il testo delle relazioni tenute al « colloque » organizzato alla fine del luglio 1977 al castello di Lourmarin dall'Association pour les Etudes Vaudoises et Historiques du Luberon col concorso della Società di studi valdesi e della Deutsche Waldenservereinigung. Dopo un breve ma partecipato approccio a *La signification religieuse du mouvement vaudois* di GIOVANNI GONNET (pp. 5-13), si passa a trattazioni su temi più specifici riguardanti il « valdismo » e i « valdesi » in età moderna e in diverse parti d'Europa. Da segnalare il contributo di GABRIEL AUDISIO, *Le procès de Pierre Griot par l'inquisiteur Jean de Roma (Apt, 1532)* (pp. 15-26), nel quale sono rapidamente tracciati alcuni dei temi che l'A. riprenderà in un volume fin d'ora annunciato col titolo di *Le barbe et l'inquisiteur.*

Grado G. Merlo

GIUSEPPE ALDO DI RICALDONE, *I Faussone di Germagnano (secoli XII-XX),* sotto gli auspici del Collegio araldico, Roma (Castelnuovo Don Bosco - Asti), 1975, pp. 150 + 46 tavv. f. t. - L'Autore ricostruisce e segue, attraverso nove secoli, la genealogia dei Faussone di Germagnano, un casato che si articolò in nove rami ed un sottoramo. Ad un sintetico cenno genealogico sul casato nel suo complesso, segue uno schema genealogico in quattro tavole, integrato da schede individuali contenenti le notizie biografiche essenziali relative ad ogni membro di questo casato. Dopo una trattazione dello stemma gentilizio della famiglia Faussone, il volume si chiude con l'edizione del carteggio intercorso, nel 1793, fra il colonnello Annibale Faussone, il generale Strassoldo ed i reali di Savoia.

Francesco Surdich

C. F. Capello, *Il mappamondo medioevale di Vercelli (1191-1218?)*, Torino, Memorie e studi geografici, X, 1976, pp. 160 + ill. e tavv. f. t. - L'A. ha analizzato un manoscritto appartenente ad un gruppo di codici sassoni costituenti il nucleo originario dell'Archivio Capitolare del Duomo di Vercelli. Vennero con tutta probabilità portati a Vercelli agli inizi del XIII secolo, all'epoca cioè della fondazione della chiesa e del monastero di Sant'Andrea. Il manoscritto in questione contiene la rappresentazione di un mappamondo di forma ovale, quasi circolare, di cm. 84 x 70-72, colorato ad acquarello in quattro tinte con una rozza e schematica rappresentazione dell'orografia e dell'idrografia, disegnata secondo il cosiddetto modello a T, in voga a quell'epoca. Il Capello lo ha paragonato con i ben noti mappamondi coevi di Ehreford e di Ebstorf, mettendone in evidenza i motivi originali. Ne ha descritto, con notevole precisione, le varie sezioni, corrispondenti alle diverse regioni rappresentate, fornendo per ciascuna di esse una tabella dei toponimi assai ricca, come, d'altra parte, è ricco il testo dei confronti e delle osservazioni critiche.

Francesco Surdich

J. Domaine, *Les constitutions des Chanoines de Saint-Ours à Aoste d'après un manuscript du XIII^e siècle*, Aoste, Imprimere Valdôtaine, 1978, pp. 32. - L'esistenza di questi « statuta » editi dal Domaine, priore della Collegiata di Sant'Orso ed appassionato cultore di storia ecclesiastica valdostana, era sino ad oggi ignorata. È stato merito del Domaine l'averne ritrovato, nell'archivio della Collegiata stessa, sia il documento originale (31 dicembre 1247), sia una copia di poco posteriore. Gli « statuta » seguono la regola di S. Agostino e ci informano minuziosamente sulle norme che regolavano la vita monastica a Sant'Orso, descrivendo i compiti spettanti a tutti gli appartenenti alla comunità, dal priore ai conversi.

Ezio E. Gerbore

Piero Venesia, *Della Pedànea. Appunti di storia canavesana*, Ivrea 1978, pp. 269. - Sin dal medioevo la denominazione di « Pedànea » è servita per individuare « quella zona del Canavese che comprende i territori dei Comuni di Loranzé, Colleretto Giacosa, Parella, Quagliuzzo e Strambinello », solcata e delimitata a sud dal torrente Chiusella. L'Autore riporta le prime notizie documentarie e segue le principali vicende storiche sia della zona sia delle singole località. Si sofferma sulla storia dei signori e delle famiglie più significative e sulla storia religiosa, ed analizza le caratteristiche degli edifici di rilievo, sia civili sia religiosi. Conclude con un elenco di magistrati locali e con alcune interessanti tavole genealogiche. Si tratta di un buon contributo di storia locale, ricco di dati interessanti le diverse prospettive dei cultori di materie storiche. Il volume inaugura una nuova collana (« Studi e documenti ») edita dalla Società Accademica di Storia ed Arte Canavesana.

G. S. Pene Vidari

GIUSEPPE SCARAZZINI, *Gli statuti notarili di Bergamo (secolo XIII)*, Roma 1977 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, II), pp. 206, ill. 6. - Gli statuti notarili bergamaschi, compilati tra il 1264 e il 1281, constano complessivamente di duecentoquindici rubriche precedute e seguite da elenchi di notai che ricoprirono le cariche all'interno del collegio notarile tra il 1283 e il 1530, e da notizie e attestazioni che permettono di stabilire la validità di tali norme con certezza sino al 1621. La trascrizione del codice è preceduta da un'ampia introduzione che lo analizza nei particolari e ne facilita la consultazione. Dapprima l'A. fa un'analisi codicologica, passando poi all'analisi interna del contenuto delle rubriche con relativa datazione: esse vengono divise in rubriche concernenti il collegio notarile, la professione notarile, i notai come liberi professionisti, i notai come funzionari comunali. Quindi l'A. si ferma sul contenuto più generale della funzione e del documento notarile a Bergamo e in particolare sul notariato in rapporto con il comune: anzi quest'ultimo aspetto è da ritenersi il meglio codificato in tutto lo statuto, a conferma sia di quanto siano ambiti dai notai gli incarichi comunali, sia di quanto interessi al comune assicurarsi la fedeltà dell'ambiente notarile. Infine il rapporto notaio-comune è sviluppato attraverso un esame comparato degli statuti notarili con quelli comunali del XIII e XIV secolo. In questi ultimi sono infatti numerose le rubriche concernenti la professione e la funzione del notaio. Questo studio ha certo una validità metodologica che lo rende utile anche al di fuori dell'area specificamente analizzata. Con esso possono procedere a comparazioni le ricerche che si stanno sviluppando sul notariato sia nelle realtà comunali subalpine sia nell'*entourage* sabaudo: gli statuti di Pietro II, che dedicano una parte piuttosto ampia al notariato, presentano una normativa analoga a quelli bergamaschi.

Patrizia Cancian

P. DUBUIS, *Raymundinus de Montevitulo, lombard et bourgeois de Saint-Maurice à la fin du XIII^e siècle*, in « Annales Valaisannes », 1976, pp. 131-139; ID., *Lombards et Paysans dans le vidomnat d'Ardon-Chamoson et dans la paroisse de Leytron de 1331 à 1340*, in « Vallesia », XXXII (1977), pp. 275-305. - Nei due lavori il Dubuis prende in esame la situazione di quei « lombards » che vivevano al di fuori delle grandi organizzazioni di casane che popolavano il Vallese. *Raymundinus*, di cui il Dubuis delinea la figura, è un singolare mercante di Saint-Maurice d'Agaune che, essendosi inserito nella struttura sociale del luogo in cui esercitava la sua attività, riuscì ad ottenere il diritto di « bourgeoisie ». È interessante osservare come l'autore rilevi la completa assimilazione dei figli del mercante all'ambiente cittadino: essi infatti, abbandonata l'attività paterna, intrapresero varie professioni ed almeno due di essi ricoprirono più volte la carica di sindaci. Il secondo studio è più complesso, in esso l'A., attraverso l'esame delle « reconnaissances de dette » contenute in un volume di minute notarili, riesce a stabilire l'epoca in cui gli abitanti di Leytron richiesero dei prestiti ed effettuarono rimborsi. Analizzando la variazione mensile delle operazioni, egli osserva l'esistenza di un rapporto tra queste e la vita della campagna. Giunge quindi a riconoscere due fattori che spinsero i contadini a contrarre debiti con i banchieri; da una parte la necessità di disporre di denaro

per l'acquisto delle sementi, dall'altra il bisogno di procurarsi i prodotti alimentari quando essi erano maggiormente disponibili ed avevano perciò prezzi più contenuti.

Ezio E. Gerbore

ETTORE DEZZA, *Gli statuti di Tortona,* in « Studia et documenta historiae et iuris », XLIII (1977), pp. 293-434. - Come all'inizio mette giustamente in rilievo l'A., « la possibilità di svolgere un discorso che abbia pretese di completezza riguardo alle origini degli statuti di Tortona ed alla loro evoluzione fino alla redazione trecentesca è in parte compromessa dalla mancanza di manoscritti o di testi statutari risalenti ai secoli XII e XIII. Scarsi, per numero e importanza, sono pure gli accenni alla precedente legislazione contenuti nella fondamentale redazione degli anni 1327-1329 che, fra l'altro, è a noi nota solo grazie all'edizione dell'anno 1573 e a tarde trascrizioni anch'esse cinquecentesche ». Fatte queste premesse, ci si aspetterebbe che la ricerca non abbia grandi prospettive; accade invece esattamente l'opposto, grazie alla pazienza, alla perspicacia, alla capacità del giovane autore.

In primo luogo, con uno spoglio esaustivo degli atti della pratica editi da Gabotto, Trucco e Ferretto il Dezza riesce a ricostruire preziosi ed importanti frammenti della più antica legislazione statutaria tortonese e ad inquadrarli sia nelle vicende politiche del tempo e nella dinamica della normativa locale sia in comparazione con le coeve tendenze normative dei Comuni dell'area padana e ligure. Il risultato è pertanto già notevole, se si pensa che sinora uno studio di tal fatta è stato ben raramente tentato e che solo saltuariamente ha dato frutti concreti di una certa rilevanza: nel nostro caso, gli stessi elementi costitutivi dello statuto sono stati individuati e ricostruiti con sapiente analisi, ed affiancati poi via via da quanto è ricostruibile della normativa comunale, specie in materia agraria, ecclesiastica e di organizzazione pubblica.

Dopo l'attenta ricostruzione delle « origini », si passa all'analisi delle vicende e delle caratteristiche della redazione trecentesca, che ci testimonia non il « momento conclusivo » della legislazione comunale « tipico, per fare un esempio, delle redazioni lombarde della fine del '300 », ma rappresenta un « momento ancora evolutivo » della normativa locale, ancora viva e vitale, preannuncio di un ulteriore sviluppo Ciò si verifica puntualmente, e l'A. segue pertanto le vicende della legislazione tortonese dal trecento al cinquecento ed analizza anche statuti settoriali o corporativi quali quelli sui dazi e pedaggi e quelli dei notai e dei giureconsulti. Tutta la parabola della normativa statutaria tortonese è analizzata non solo sul piano più tecnicamente giuridico, ma con l'occhio attento a collegare le scelte legislative con le vicende storiche e politiche, con le esigenze sociali ed economiche che possono averle ispirate. Inoltre, è sempre presente l'encomiabile aspirazione ad inquadrarne il significato innovativo o conservativo rispetto alla normativa o alla tradizione anteriori, nonché in comparazione con la coeva legislazione dell'area « lombarda » e ligure.

L'A. passa poi ad affrontare esegeticamente e sostanzialmente alcuni argomenti significativi della disciplina locale, in modo da poterne dare un giudizio nei confronti di

quella coeva. Affronta così il problema del « sistema delle fonti » secondo una prospettiva da tempo elaborata da Ugo Nicolini e coltivata pure da altri storici del diritto, problema al quale il Dezza porta un suo contributo di felici accostamenti ed osservazioni. Tratta dei rapporti fra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, argomento che tante polemiche ha creato nel mondo comunale dell'epoca e che non solo in Tortona ha dilaniato la vita locale, come ha già illustrato molti anni fa il Siciliano Villanueva. Si passa al diritto privato, di cui sono esaminati due argomenti così significativi come quello dei rapporti patrimoniali fra coniugi e quello dei contratti agrari: il primo per individuare quanto persista delle tradizioni anteriori e quanto si segua delle tendenze innovatrici del periodo comunale, il secondo per analizzare come sono organizzati e regolati gli aspetti della proprietà, i cui titolari in Tortona sembrano nel complesso ben tutelati. Nel campo processuale sono esaminati sia la disciplina e le questioni connesse con l'appello sia le caratteristiche locali della tortura giudiziaria. Infine, in materia penale sono studiati i problemi connessi con l'omicidio e quelli della responsabilità del padre per reati del figlio, per concludere in materia economica con le disposizioni a tutela della coltivazione della vite e della produzione vinicola.

Nelle conclusioni finali, l'A. fa presente che « lo statuto in parola deve essere senz'altro inserito nell'ambito delle normative municipali che possiamo definire padane o meglio lombarde ». La disciplina tortonese « si inserisce come momento intermedio nello sviluppo di alcuni ben determinati istituti che in altri statuti dell'Italia nordoccidentale sono rappresentati in una fase talora più arcaica, talora più recente » e si collega « in qualche occasione con legislazioni più lontane » e con « influenze liguri ». Il lavoro è un utile esempio per chi voglia riprendere l'esame — da troppo tempo trascurato — degli statuti di altre località piemontesi, con l'occhio attento alle vicende ed alle modificazioni della normativa locale e con l'indispensabile conoscenza degli istituti giuridici.

G. S. Pene Vidari

Tavo Burat, *Fra Dossin ant l'arvira montagnin-a,* in *Almanacco piemontese - Armanach piemonteis,* Torino 1978, pp. 122-129. - La « fortuna » del mito di fra Dolcino non tende a diminuire, anzi negli ultimi anni ha preso nuovo vigore: queste paginette a carattere divulgativo lo stanno a dimostrare in modo inequivocabile. Da esse apprendiamo pure dell'esistenza in Biella di una « Casa di studi dolciniani » con relativa pubblicazione periodica, gli « Studi dolciniani » appunto. Le interpretazioni del B. circa la presenza dolciniana in Val Sesia e del significato del più generale movimento ereticale del medioevo, pur con qualche interessante suggestione, suscitano più di una perplessità.

Grado G. Merlo

Anna Maria Nada Patrone, Irma Naso, *Le epidemie del tardo medioevo nell'area pedemontana,* Torino, Centro Studi Piemontesi, 1978, pp. 150 (Biblioteca di « Studi Pie-

montesi »). - La Nada Patrone da più anni si è aperta ai temi di storia subalpina delle condizioni materiali di vita e dell'assistenza sanitaria, confortando anche le ricerche dei suoi giovani collaboratori, quali Mara Castorina Battaglia e Irma Naso, e incontrandosi con quelle di demografia tardomedievale di Rinaldo Comba e di storia della medicina e della chirurgia di Renato Bettica Giovannini, di Tirsi Mario Caffaratto, di Giovanni Donna d'Oldenico, entro una prospettiva culturale che, secondo i recenti suggerimenti della storiografia europea, coinvolge sul piano dell'indagine sistematica gli interessi intellettuali più diversi. Qui la Nada presenta vivacemente il problema delle crisi di mortalità nel Piemonte sabaudo fra XIV e XVI secolo, con le sue premesse demografiche e i suoi aspetti assistenziali, rilevando il persistente carattere di ricovero di poveri, proprio degli ospedali, l'estrema carenza dell'organizzazione sanitaria sabauda, prima di Emanuele Filiberto, rispetto a quella del ducato di Milano, la paurosa condizione di abbandono in cui erano spesso lasciati i colpiti dall'endemica peste che afflisse il Piemonte in quei secoli, la trattatistica ripetitiva che accompagnò la diffusione del morbo, il generale ricorso dei medici alla flebotomia con esito spesso letale. La Naso comunica i risultati delle sue ricerche negli archivi comunali piemontesi, collegando il documentato intervento degli enti comunali nella sfera sanitaria, mediante contratti con medici e chirurghi stipendiati, col generale controllo esercitato dai ceti dirigenti locali su tutte le attività che si configuravano di utilità pubblica: di particolare rilievo la sensibilità sociale dimostrata dal comune di Vercelli, in connessione con l'attività del suo Studio e con la cultura dell'area viscontea. L'impegno delle amministrazioni locali nelle misure preventive e nelle prescrizioni volte ad arginare gli effetti del contagio risultò assai costoso, anche se scarsamente efficace, per l'arretratezza delle cognizioni mediche. Un'appendice di documenti, tratti a titolo esemplificativo dagli archivi comunali studiati, chiude lo stimolante volume.

G. T.

A. Angelino, A. Castelli, *Indagini sulla storia urbana di Casale. Dal borgo di S. Evasio alla città di Casale (1350-1500)*, « Studi piemontesi », VI (1977), pp. 279-291, ill. - La costruzione del castello sulla linea delle antiche mura sanzionò, a metà del secolo XIV, la signoria dei Monferrato sul borgo di Casale che, dopo il 1435, doveva diventare la sede stabile della corte paleologa. È sulla base di tali premesse che nel 1474, per opera di Guglielmo VIII, il borgo diventerà sede vescovile e « città »; la promozione porta con sé anche un nuovo sviluppo edilizio, appositamente progettato, oltre l'area dell'abitato medievale: il cosiddetto « largamento del canton Brignano ». Esso viene qui studiato nei suoi valori e significati urbanistici che si collocano a mezza strada tra cultura medievale e nuove istanze umanistiche.

Aldo A. Settia

L. Quaglia - J. M. Theurillat, *Les comptes de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard (1397-1477)*, II, in « Vallesia », XXX (1975), pp. 169-384. - Si conclude la pubblicazione

dei conti dell'Ospizio del G. S. Bernardo per gli anni 1397-1477. La prima parte dell'edizione era apparsa in « Vallesia », XVII, 1973 (cfr. il notiziario di questo Bollettino, LXXII, 1974, pp. 381-382). Altri conti della congregazione erano già apparsi precedentemente: L. QUAGLIA, *Comptes de l'Ospice du Grand St-Bernard pour l'année 1502-1503,* in « Bollettino stor. bibl. subalpino », LX (1962). La pubblicazione di tutto questo materiale ha un'importanza notevole sia per lo studio della congregazione del Mont-Joux, sia per quello dei territori svizzeri e valdostani su cui l'Ospizio vantava vasti diritti. Ovviamente l'interesse dei conti è soprattutto di natura economica. Essi consentono un approccio, oltre che con la vita sociale di un territorio, con i modi di funzionamento di un ospizio alpino nel basso medioevo. Il contributo è completato da un glossario, redatto da E. SCHÜLE, senza il quale molti dei termini riportati dai conti rimarrebbero un mistero.

Ezio E. Gerbore

L. CHEVAILLER, *La police religieuse, économique et sociale en Savoie d'après les « Statuta Sabaudiae » d'Amédée VIII (1430)*, « Mémoires et documents publiés par l'Académie chablaisienne », XLI (1977), pp. 9-33. - Gli statuti di Amedeo VIII del 1430 non sono solo il più importante testo legislativo sabaudo fino alle « Reali Costituzioni » del sec. XVIII, ma sono anche il primo esempio in Europa di un corpo organico di disposizioni che toccano contemporaneamente diversi aspetti del diritto pubblico, privato, ecclesiastico, economico, suntuario ecc., dando numerose e minuziose disposizioni in parte originali, in parte tratte da testi legislativi sabaudi precedenti.

Durante il secolo scorso in Italia e più recentemente in Francia sono apparsi studi dedicati a qualche aspetto particolare di questi statuti, ma ne manca ancora una trattazione organica e un'edizione critica. L'articolo di C. si aggiunge a questi studi, con l'obiettivo « d'étudier (...) les traits principaux de la police religieuse, économique et sociale tels qu'ils ressortent des dispositions de Statuta, en donnant à ce terme de police le sens large de réglementation ou d'administration générale » (p. 12). L'A. esamina, quindi, tra gli articoli degli statuti, quelli che riguardano la polizia religiosa, i regolamenti speciali per gli ebrei, il rifornimento della casa ducale, i regolamenti delle arti liberali e dei mestieri, delle vie di comunicazione, l'ordine pubblico (vagabondi, mendicanti, prostitute, lenoni), l'ordine morale (giochi d'azzardo, concubinaggio) e, finalmente, i regolamenti per l'abbigliamento, l'adornamento e il tenore di vita (per esempio il numero di invitati e di portate ai banchetti di nozze) per i vari gradi della gerarchia feudale dei sudditi sabaudi. L'A. riporta il contenuto degli articoli degli statuti che interessano l'argomento del suo studio, confrontandoli molto brevemente o con testi legislativi sabaudi precedenti, o con disposizioni su analoghi argomenti emanate dai re di Francia o dai concili della Chiesa cattolica, in praticolare dal concilio Laterano, e inquadrandoli, altrettanto brevemente, nel contesto sociale cui si riferiscono, ponendo numerosi spunti per ulteriori ricerche.

Gli articoli che riguardano il tenore di vita dei vari gradi della gerarchia sabauda sono particolarmente interessanti dal punto di vista sociale perché, non essendo un testo

legislativo di carattere tradizionale come gli altri (riguardo ai quali andrebbe fatta un'analisi approfondita su come e quanto venivano applicati nella pratica, come suggerisce l'A.), danno un'immagine minuziosa e colorita delle differenze sociali, delle regole su cui si basava la vita pubblica, del sistema gerarchico nel ducato sabaudo durante la prima metà del XV secolo. Si ricava, da questi articoli degli statuti — tenendo anche presenti quelli che C. non esamina e che riguardano l'organizzazione dei consigli ducali e l'amministrazione della giustizia — lo sforzo di Amedeo VIII di dare un assetto globale ai suoi domini, che hanno raggiunto forse il massimo della compattezza e dell'omogeneità sotto di lui, capo di Stato di prim'ordine, con un interesse particolare per la legislazione, tale da indurre lo Chevailler, incline a qualche esagerazione, a paragonarlo a Giustiniano!

Ugo Gherner

M. R. Conta, *Armi e armature in Piemonte nella prima metà del secolo XV (dagli inventari dei principi d'Acaia)*, « Studi piemontesi », VI (1977), pp. 410-437. - Riallacciandosi a temi che furono assai studiati nell'800 e al medesimo tipo di fonti già allora utilizzate, viene affrontato un argomento assai ricco di interesse ma anche di problemi, fra i quali, non ultimo, quello tecnico-lessicale: quale la differenza, ad esempio, fra le macchine da getto chiamate « troia » e « colliardo »? Che cosa sono veramente le balestre « de yno », « de banque et pour galion »? E i verrettoni « de garavana »? Le armi da getto tradizionali risultano ancora in quantità di gran lunga superiore, ma non mancano quelle da fuoco fra cui primeggiano le bombarde dai nomi fantasiosi; meno numerosi sono i cannoni, vario il corredo di altre armi offensive e difensive contenute negli inventari dei quattordici diversi luoghi esaminati. Stralci degli inventari stessi sono riportati in appendice insieme con un utile glossario.

Aldo A. Settia

Alfredo Papale, *L'archivio e la biblioteca Molli di Borgomanero*, in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 69 (1978), n. 1, pp. 90-104. - L'autore fornisce una precisa descrizione della consistenza della biblioteca e dell'archivio della famiglia Molli di Borgomanero, recentemente donati alla fondazione Marazza della stessa città. La biblioteca comprende circa 10.000 volumi dal XV al XIX secolo, il cui 80% è costituito da opere del Seicento e del Settecento. Gli incunaboli sono circa 50, le cinquecentine 800. Tra le collezioni spiccano gli *Acta Sanctorum* dei Bollandisti ed i *Rerum* del Muratori. L'archivio è costituito da 400 macro-unità, in genere volumi rilegati in cartone alla fine del Settecento, i quali raccolgono circa 6.000 documenti dall'XI al XIX secolo. Questo archivio risulta costituito da tre diversi fondi: di Lazaro Agostino Cotta, uno storico novarese corrispondente del Muratori; del canonico Giovanni Battista Bartoli, erudito locale e collaboratore dello stesso Muratori per la stesura della vita di Benedetto Giacobini; dell'avvocato Carlo Antonio Molli, stretto parente dei primi due e diligente ed attento collezionista di documentazione locale, in genere tratta dagli archivi delle Comunità di

cui fu giudice tra il 1785 e il 1824. L'archivio è diviso in 20 sezioni, che sono in corso di schedatura e di catalogazione con un sistema complesso ma efficiente di indici con rinvio a luoghi, persone ed istituzioni. In genere i contenuti delle sezioni riguardano la storia delle località e delle più importanti famiglie del medio Novarese e della Riviera d'Orta, nonché Statuti, inventari e regesti di Archivi ecclesiastici e privati del Novarese. La stessa raccolta delle opere manoscritte dell'avvocato Molli è estremamente interessante per la conoscenza delle località e delle famiglie della diocesi di Novara. Ci si augura che questo archivio possa essere presto usato per proficue ricerche di storia economica, giuridica e sociale.

Giancarlo Andenna

Bernardino Corio, *Storia di Milano,* a cura di Anna Morisi Guerra, 2 vol., Torino, U.T.E.T., 1978, pp. 1640 con 12 tav. (Classici della storiografia). - Dopo la riproduzione anastatica, pubblicata a Milano nel 1975, dell'edizione milanese del 1855-1857, viene qui offerta la ristampa dell'*editio princeps* del 1503, la sola che dia il testo voluto dal Corio della *Patria historia.* Poche le note, 218, apposte all'ampio testo, per lo più al fine di segnalare le fonti dell'opera più agevolmente reperibili. La M. si è avveduta, confrontando diversi esemplari dell'*editio princeps* (cfr. p. 16), che il Corio intervenne durante la stampa per correggere errori e per introdurre talvolta varianti: peccato che in nessuna delle note le varianti siano segnalate, ciò che sarebbe stato utile per capire certo suo modo di lavorare; e sarebbe stato bene indicare l'esemplare assunto come base della ristampa. Nell'introduzione la M. dà una valutazione pacata dell'opera, celebrata dai concittadini, ma da molti letterati e studiosi di tempi diversi scarsamente apprezzata, sia per le negligenze della forma, sia per il carattere farraginoso del contenuto. È in ogni caso una testimonianza importante di una cultura della tarda età degli Sforza, e soprattutto una mediazione insostituibile per molte fonti perdute.

G. T.

Gianfranco Bianchetti, *Le opere civili del Maestro di Crevola,* in « Oscellana », 7 (1977), pp. 113-121. - L'autore ha analizzato la produzione non religiosa di uno scultore di cui si ignora il nome, ma che fu attivo in Ossola nella seconda metà del Quattrocento. Nove sono le opere di questo tipo a lui attribuite e sono tutte conservate presso il palazzo Silva a Domodossola, sede del locale museo. I primi due reperti sono targhe rettangolari rappresentanti l'arma dei De Rodis l'una, datata 1460, e l'arma dei Della Silva, l'altra. Segue una lapide quadrangolare con il monogramma di San Bernardino, la data 20 giugno 1483 e la scritta « domina Iohanna ». Il monogramma di Cristo radiato, con angeli e devoti, compare ancora sui resti di frontone di camino, appartenuto al castello dei Della Silva a Crevola. Nello stesso castello era conservato anche un ampio camino, opera dello stesso maestro, in cui è rappresentato di profilo Giovanni Antonio Della Silva, marito di Dorotea dei conti Morone di Milano, il cui stemma è pure visibile nella stessa composizione. Ai due coniugi, vissuti alla fine del XV secolo, si deve anche

la committenza di un portale in marmo, « costituito da due lesene in funzione di spalla e da un arco a sesto acuto, formato da 9 conci ». Le decorazioni sono numerose ed ispirate a motivi floreali. È da segnalare un elegante mortaio in marmo, « riccamente ornato da un reticolo di incisioni incrociate che fanno da sfondo a decorazioni floreali e architettoniche ». Sono inoltre scolpiti quattro stemmi, tre non identificati ed uno attribuibile alla famiglia Dal Ponte di Crevola. Si tratta di lavori di notevole maestria in cui si avverte in modo netto l'orrore del vuoto, che è tipico del tardo medioevo, ma l'artista ha intuito anche la necessità dell'ordine e della chiarezza, rivelando tale vocazione nella elegante simmetria con cui struttura le figure.

Giancarlo Andenna

Lino Cerutti, *Appunti per una storia dell'artigianato della valle Strona,* in « Lo Strona », 3 (1978), n. 2, pp. 22-26; Chiara Guglielminetti Acciarini, *Un artigiano della val Strona negli anni del Risorgimento: Pietro Guglielminetti,* ivi, pp. 17-21. - Il Cerutti ha voluto fornire alcune indicazioni metodologiche per coloro che vorranno studiare lo sviluppo artigianale nel Cusio e nella Valle Strona: i filoni della ricerca sono molteplici, dalle ferriere, testimoniate nel 1472 ed attive sino al secolo scorso, alla lavorazione del legno a mano e successivamente con i torni, per cui vi sono numerosissimi documenti negli Archivi di Stato di Milano e di Torino, ed alla lavorazione del peltro e della latta, la prima sviluppatasi nel XVII secolo, la seconda alla fine del XIX. La Guglielminetti ha tracciato il profilo di Pietro Guglielminetti, tornitore di Sambughetto in valle Strona, noto agli ambienti militari piemontesi per aver costruito un tipo di borraccia di legno che sarà usata dall'esercito sardo a partire dal 1853 e poi dall'esercito italiano sino al 1912, quando fu sostituita con il modello di alluminio: la produzione fu altissima, giacché nel triennio 1859-1861 fornì al Ministero per la Guerra piemontese ben 128.280 borracce; ma l'azienda artigianale dei Guglielminetti, unita a quella dei Leidi di Massiola, lavorò anche per il laboratorio bombardieri dell'esercito per fornire spolette, pacchi per granate e bossoli in legno per cartucce a salve; inoltre il modello di borraccia fu diffuso in tutti gli eserciti europei arricchendo la famiglia, che durante la prima guerra mondiale divenne produttrice di bossoli per la guerra, impegnando nel lavoro più di cento uomini.

Giancarlo Andenna

R. Amiet - L. Colliard, *L'Ordinaire de la Cathédrale d'Aoste,* Aoste, Imprimerie Valdôtaine, 1978 (Monumenta liturgica ecclesiae Augustanae, IV), pp. 564. - Ecco un nuovo contributo che si aggiunge ai tre precedenti, opera dello stesso Amiet, pubblicati in questa collana che si prefigge una maggior conoscenza della chiesa valdostana e delle sue strutture del passato. L'opera, molto accurata, partendo da un esame codicologico preciso e puntiglioso e da un breve ma approfondito studio sulla struttura architettonica della cattedrale di Aosta nel XV secolo, giunge ad analizzare gli « officia » e le particolarità liturgiche contenute nell'« Ordinaire ». Il codice presentato risale agli

anni intorno al 1470 ed è di importanza fondamentale per uno studio della vita religiosa di Aosta alla fine del XV secolo.

Ezio E. Gerbore

Giovanna Panza, *Notizie di Barengo,* Novara 1978, Tipografia Novagrafica, pp. 3-111. - Il lavoro presenta una sua validità per la parte che riguarda la storia religiosa di Barengo, in diocesi di Novara: l'autore ha utilizzato in gran parte i documenti dell'Archivio Parrocchiale, che permettono di ricostruire la presenza ecclesiastica, dall'età moderna ad oggi, sul territorio considerato. Le parti relative alla storia civile ed alla organizzazione religiosa nel medioevo sono compilative. Ha particolare valore invece la storia della parrocchia, per cui è fornito il testo integrale di un inventario della chiesa e del beneficio curato, datato 2 dicembre 1617; su questa linea appare minuziosa la ricostruzione dei vari momenti delle vicende spirituali della popolazione, ricavata dallo studio delle *Visite Pastorali* dal tardo Cinquecento alla fine del XVIII secolo. Di interesse topografico e toponomastico è la ricerca sugli oratori, alcuni dei quali oggi scomparsi, della parrocchia, da cui si può ricavare la complessa vicenda dello spostamento del centro abitato, attraverso i secoli, dalla pianura alla collina. Le confraternite attive furono quattro: quella di Santo Spirito (1548), del Santissimo Sacramento (1565), del Rosario (1600), della Dottrina Cristiana (1600). Tali istituzioni si svilupparono entro una comunità il cui andamento demografico rimase incerto per tutto il XVII secolo, ma che a partire dal XVIII registrò un significativo aumento, secondo queste tappe, desunte dai *Registri di Stato d'Anime*: 1065, 700 abitanti; 1633, 627; 1681, 715; 1704, 723; 1745, 870; 1828, 1362; 1870, 1407. Attenta l'analisi della consistenza patrimoniale della parrocchia nel 1617 e nel 1712, da cui appare evidente che la chiesa non ha beni bastevoli per mantenere più di un sacerdote in cura d'anime. Conclude il lavoro una storia dei cimiteri del territorio dal XVI al XIX secolo, che indica come già nel 1618 la maggioranza dei morti fosse sepolta presso la chiesa di Santa Maria campestre, lontano dall'abitato; tuttavia non si era del tutto perso l'uso di seppellire in sepolcri comuni, posti sotto il pavimento della chiesa parrocchiale, i preti, i confratelli e le consorelle delle confraternite, anzi tale uso si accentò alla metà del XVIII secolo.

Giancarlo Andenna

Isidoro Soffietti, *Osservazioni su particolari forme di testamento negli Stati sabaudi dal XVI secolo all'Unità,* in « Rassegna degli archivi di Stato » XXXVI (1976), n. 2, pp. 418-49. - Mancava sinora una precisa disamina del regime testamentario vigente nello Stato sabaudo. Il lavoro viene a colmare brillantemente una grave lacuna, con una precisa analisi documentaria, fornendo un'ottima visione di sintesi in una esposizione estremamente chiara. L'A. esamina ogni aspetto del problema: la legislazione sabauda nella sua sostanza ed in rapporto con lo *ius commune* e la normativa statutaria, le opinioni dei giuristi locali, la posizione assunta via via dalla pratica forense e giudiziaria. In questa breve segnalazione è possibile soltanto indicare alcuni dei punti di particolare rilievo:

la netta contrarietà nei confronti del testamento olografo (ammesso solo, dopo la breve parentesi napoleonica, col codice del 1865); il legname con la dottrina dello *ius commune*; l'introduzione di un tipo *sui generis* di testamento, depositato presso il Senato; l'importanza delle « decisioni » del Senato anche su questa materia; il significato profondamente innovativo del *code Napoléon*; i gravi problemi interpretativi posti dal ritorno all'antica legislazione durante la Resturazione e dai rapporti con la precedente disciplina francese; i lavori per il codice albertino; l'introduzione del testamento olografo (su modello francese) nel codice del '65 solo all'ultimo momento, dopo le critiche del Precerutti. Emerge dallo studio una forma particolare di testamento, quello presentato personalmente dal testatore in « scheda chiusa » al Senato, su cui l'A. giustamente si sofferma, e di cui segue vicende e formule di recezione. Tale testamento, usato per lo più da Senatori o testatori agiati o nobili, può essere avvicinato ad una forma speciale di « testamento segreto », e può essere anche di una certa importanza per l'esclusione della necessità della presenza del notaio.

G. S. Pene Vidari

G. Gasca Queirazza, *Notizie di Piemonte nell'itinerario di un anonimo Lombardo del primo Cinquecento,* « Studi piemontesi », VI (1977), pp. 390-394. - Il testo degli anni 1516-1519 - trascritto in appendice da un codice del British Museum di Londra - non contiene notizie né « molto estese né molto originali », ma è tuttavia notevole, come nota l'a., data la scarsezza di un tale tipo di documentazione. Poco lusinghiera è anche l'impressione che l'ignoto viaggiatore ebbe dei maggiori centri piemontesi da lui attraversati: Torino è « non molto bella città », con un castello « non troppo forte » e uno Studio « pocho bono », Chivasso è « loco brutto e melanconico », Vercelli « di mediocre bellezza ». Si salva Susa che appariva allora come « loco bono ».

Aldo A. Settia

Religion populaire (= « Le monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie », V, nn. 1-4), Grenoble 1977, pp. 372 - Il numero speciale della giovane ma già affermata rivista regionale, pubblicata dal Centre alpin et rhodanien d'ethnologie con sede a Grenoble, conferma la grande attualità che hanno oggi in Francia gli studi di etnologia storica o di etnostoria che dir si voglia. Si tratta di indagini condotte con rigore e con il supporto di un'organizzazione della ricerca efficiente e distribuita nel territorio in un equilibrato rapporto tra centro e periferia. Grande attenzione è rivolta ai temi connessi con la « religione popolare », termine certo polivalente e di difficile definizione, soprattutto se lo si vuole riferire ad aree geografiche fra loro eterogenee e a epoche fra loro molto distanti. Difficoltà metodologiche e pluralità tematiche e problematiche che sono ben presenti a Michel Vovelle (*La religion populaire: problèmes et méthodes,* pp. 7-32), al quale è toccato l'oneroso compito di introdurre il lettore nei meandri del tema della religione popolare nelle società tradizionali, anche se per competenza e interessi i pro-

blemi affrontati si riferiscono all'età moderna e contemporanea, così come i successivi contributi che fanno parte del volume. Fra i quali di particolare interesse per la storia piemontese lo studio di CHRISTIAN LOUBET sugli *Ex-voto de Notre-Dame d'Oropa en Piémont (XVI^e-XX^e siècles), images d'une dévotion populaire* (pp. 213-245), in cui vengono ripresi e ampliati gli argomenti già trattati in modo schematico dallo stesso A. alle « Journées d'études » svoltesi a Nizza il 30 aprile 1976 (cfr. « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXV, 1977, p. 707), e il breve ma limpido saggio di ROSE-CLAIRE SCHÜLE (*De l'ermite à la cigogne... L'origine des enfants en Valais et Vallée d'Aoste,* pp. 363-372) nel quale le spiegazioni che vengono date ai fanciulli curiosi di conoscere l'origine della loro nascita diventano i tramiti per rilevare le mutazioni nella mentalità e nell'« *habillage* religieux » negli ultimi cent'anni.

Grado G. Merlo

FRANÇOISE HILDESHEIMER, GÉRARD GIORDANENGO, *Guide sommaire et état des fonds des Archives des Bouches-du-Rhône,* Marseille, Archives Départementales, 1976, pp. IV-60. - Una guida sommaria degli archivi della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del dipartimento delle Foci del Rodano è stata pubblicata dall'Archivio Dipartimentale di Marsiglia. Premessa la constatazione che la parte dei fondi documentari finora conosciuti per mezzo di inventari a stampa corrisponde alla parte visibile di un « iceberg » e quindi accade più sovente che manchino i ricercatori piuttosto che non le fonti da sfruttare, la guida si apre con le informazioni pratiche relative agli indirizzi degli istituti archivistici, gli orari di apertura, la chiusura annuale. Ricordate poi le norme sulla comunicazione dei documenti (salvo eccezioni, tutti quelli anteriori al 10 luglio 1940), si passa ad esaminare il quadro di classificazione dei fondi, uguale per tutti i dipartimenti francesi e suddiviso in due parti: serie antiche (fino al 1790) e serie moderne (oltre). Un primo orientamento bibliografico sulla storia locale e sugli inventari pubblicati precede l'esposizione dettagliata delle serie e sottoserie. Tra le serie antiche, oltre alle collezioni a stampa di editti, lettere patenti ed atti sovrani dal 1537 al 1788, si possono ricordare il fondo della Corte dei Conti di Provenza (secoli XI-XVIII), quello del Parlamento di Provenza (sec. XV-XVIII), quelli delle giudicature ordinarie e delle giurisdizioni signorili (sec. XVI-XVIII), dell'Intendenza (2ª metà sec. XVII-1790) e degli uffici del registro (fine sec. XVII-1792). Imponente la massa degli archivi di natura ecclesiastica relativi al clero secolare e regolare (collegiate, parrocchie, abbazie, monasteri, ecc. sec. XIII-XVIII). Le serie dell'epoca rivoluzionaria (1790-1800) si rivelano particolarmente ricche di repertori e di inventari, specie nei fondi amministrativi (si notino le sottoserie sui beni nazionali e sugli emigrati). Le serie moderne (anno VIII-1940) riflettono nella loro struttura la maggiore uniformità dell'organizzazione amministrativa francese dall'età napoleonica in poi. La guida qui segnalata, unitamente a quella analoga sugli archivi dell'Alta Savoia (cfr. la segnalazione su questo « Bollettino », LXXV, 1977, p. 370), renderà certamente preziosi servizi ai ricercatori piemontesi interessati ai rapporti tra i due versanti delle Alpi.

Marco Carassi

Isidoro Soffietti, *La costituzione della « Cour de Parlement » di Torino*, pp. 8, estr. da « Rivista di storia del diritto italiano », XLIX (1976). - I poco più di trent'anni di occupazione francese del sec. XVI rivestono « notevole importanza nella plurisecolare amministrazione sabauda del territorio ». Dopo circa un biennio d'attesa in cui furono conservati gli organi esistenti, i Francesi abolirono « gli antichi giudici d'appello ed il *Consilium* di stampo sabaudo » e crearono in sostituzione la *Cour de Parlement* di Torino (1539): si trattava di un'innovazione di notevole rilievo nel campo dell'amministrazione della giustizia. Il Soffietti ha ritrovato il provvedimento con cui Francesco I istituì questo nuovo organo, e coglie l'occasione della sua pubblicazione per illustrare l'importanza dell'innovazione, sia per il periodo francese, sia per le ripercussioni che ne derivarono anche dopo il ritorno della dinastria sabauda. Il mutamento di organi non comportò abolizione di tutta la normativa sabauda anteriore, ma la competenza della *Cour de Parlement* fu modellata con rinvio a quella degli analoghi organi francesi, e ciò comportò pure il potere di emanare *arrêts de règlements* e di *enregistrement* (con le conseguenti rimostranze). Il fatto non è di portata ridotta, poiché tale potere di interinazione sarà conservato in quei Senati istituiti da Emanuele Filiberto, che — dopo il rifiuto del sovrano di convocare ancora i Parlamenti — rappresenteranno uno dei pochi casi di limitazione del potere sovrano, sia in sede giurisdizionale sia con risvolti prettamente politici. Il problema della « continuità » e della « rottura » di un ordinamento rispetto a quelli che precedono e seguono è sempre vivo nella storiografia storico-giuridica: questo studio dimostra come in certi casi non sia possibile, neppure di fronte a mutamenti di dominazione, insistere sugli elementi di cesura, ma si debbano piuttosto rilevare le influenze reciproche, in altre parole la « continuità ».

G. S. Pene Vidari

Alessandro Baragona, *Il Nuovo Mondo nelle « Relazioni Universali » di Giovanni Botero*, in « Miscellanea di storia delle esplorazioni », III (Studi di storia delle esplorazioni, 7), Genova, Bozzi, 1978, pp. 85-94. - Breve ma penetrante analisi del quarto libro delle « Relazioni universali », dedicate appunto dallo scrittore benese al continente americano, sulla base della più nota letteratura storica e geografica sul Nuovo Mondo del Cinquecento, ma soprattutto sugli scritti del gesuita Josè de Acosta. Ne emerge, nel complesso, un concetto di civiltà che, superato il mito e l'utopia dell'età dell'oro, osserva sì con sempre maggiore attenzione le più complesse formazioni politico-sociali del Nuovo Mondo, ma tende inevitabilmente, peraltro, a confermare e a rafforzare valori tradizionali attraverso un'interpretazione conservatrice dell'insieme delle società d'oltre oceano, che vengono giudicate tanto più favorevolmente quanto più esse si avvicinano al modello europeo.

Francesco Surdich

Maria Giovanna Virgili, *L'assistenza sanitaria ai militari in Novara nei secoli XVII-XX*, in « Boll. stor. per la Provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 304-361. -

Lo studio delle istituzioni assistenziali nell'età moderna e contemporanea può offrire al lettore ampi spunti per valutare la capacità organizzativa degli Enti locali e degli Stati. È il caso della ricerca della Virgili, condotta con ampia documentazione, ricavata dagli Archivi della Diocesi, dell'Ospedale Maggiore e del Comune. Emerge l'estrema disorganizzazione delle strutture assistenziali militari durante la dominazione spagnola, incapace di porsi il problema di un funzionale intervento sanitario nei confronti degli eserciti. In tale vuoto si fa luce la presenza pastorale e caritativa dell'episcopato novarese, in mezzo al quale spicca con particolare risalto la figura del vescovo Bascapè, unico a porsi il problema, ma incapace di fornire le adeguate soluzioni pratiche. In questo contesto può anche essere spiegato lo sviluppo delle pestilenze e delle epidemie che funestò l'età moderna. Con la dominazione austriaca sulla città (1707-1734) pare venisse destinata ad Ospedale Militare, in modo temporaneo, la sede dei Canonici Regolari Lateranensi, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. In questo periodo e durante la successiva occupazione piemontese ha però inizio un'alternanza di disposizioni che attribuiscono di volta in volta i militari infermi all'Ospedale Civile della Carità e ad un Ospedale Militare, il cui stato di organizzazione è estremamente deplorevole. Il governo napoleonico, pur sforzandosi di realizzare un Ospedale Militare, capace di risolvere il problema della assistenza medica alle truppe, non riuscì mai a dare ad esso carattere di continuità e di stabilità, forse perché, per evitare ingenti spese di costruzione, scelse sempre antichi edifici religiosi, ottenuti per mezzo della soppressione di Ordini ecclesiastici, edifici ormai ridotti in gravi condizioni igieniche. Così le disposizioni legislative ondeggiano costantemente tra l'ordine di strutturare edifici ospedalieri ed ingiunzioni all'amministrazione dell'Ospedale Civile affinché dia ricovero ed assistenza ai militari malati o feriti. Neppure con la Restaurazione il problema fu risolto: in genere si impose all'Ospedale Civile la cura dei militari; furono aperti in appoggio a quest'ultimo degli Ospedali Militari solo in occasione delle battaglie risorgimentali che interessarono le zone novaresi, ma anche in questi casi ci si servì sempre di edifici religiosi, inadatti allo scopo. Il regno d'Italia continuò dal 1867 al 1883 a firmare convenzioni con l'amministrazione dell'Ospedale Civile per l'assistenza ai militari, convenzioni iugulatorie per la bassissima retta pagata dal governo in relazione alle richieste di prestazione. Il lavoro contiene utili informazioni sulle malattie infettive che colpirono Novara nel Settecento e nell'Ottocento, dati statistici sulle presenze ospedaliere in numerosi anni del XIX secolo, nonché interessanti tabelle dietetiche del periodo napoleonico.

Giancarlo Andenna

Silvano Carnesecchi, Gianni Pizzigoni, *Santuarietti mariani in valle Intrasca nei secoli XVII e XVIII*, in « Novara. Notiziario Economico della Camera di Commercio », 1978, n. 1, pp. 93-120. - Analisi dettagliata riguardante le chiese dedicate alla Madonna nell'entroterra di Intra: gli autori pubblicano, tra altri documenti, un testimoniale del 1630, tratto dall'Archivio della parrocchia di San Brizio di Cossogno, in cui sono documentati alcuni ' miracoli ' che la Madonna ha operato durante l'epidemia di pestilenza. Altra documentazione, riguardante il culto mariano nella valle, per il XVII ed il XVIII

secolo, è invece tratta dall'Archivio di San Vittore di Intra e si riferisce agli oratori della Madonna dei sette dolori di Renco, della Madonna della Neve di Cambiasca, della Madonna del Motto di Unchio, del Buon Rimedio di Cavandone e del Monscenù di Cambiasca. Conclude il lavoro un inventario di affreschi dedicati alla Vergine, esistenti in case e chiese del territorio intrese, e databili tra il XV e il XVI secolo. Si tratta di una ventina di schede precise ed esaurienti, suddivise per località. Lo studio del fenomeno devozionale appare però alquanto affrettato.

Giancarlo Andenna

S. Borla, *Trino fra le guerre del Seicento,* Trino, Società di storia e archeologia « Tridinum », 1977, 336 pp., ill. - L'a., tralasciando per il momento la prediletta attività di archeologo, torna a farsi storico, come aveva già fatto in passato — vedi su questo « Bollettino », LXXII (1974), p. 749, e LXXIV (1976), p. 347 — muovendosi in un'area storiografica che per la cronologia e per i temi trattati si potrebbe chiamare « manzoniana ». Per circa un secolo (dal 1613 al 1706) Trino Vercellese viene a trovarsi al centro delle lotte di supremazia che si combattono in Europa e che da noi hanno il loro epicentro nel ducato di Monferrato; si può ben dire allora che « tra le ambizioni dei potenti chi ne porta la pena è il Monferrato »: assedi, saccheggi, carestie, pestilenze e forzosi alloggiamenti di truppe vengono osservati dall'interno, attraverso le tribolazioni della popolazione riflesse negli « ordinati » comunali, nei registri parrocchiali, oltre che nel racconto e nelle relazioni di cronisti locali; di tali documenti spesso si riportano brani originali nel testo, insieme con una ricca serie di riproduzioni fotografiche di documenti e stampe, non senza provocare un certo disturbo alla lettura. Al di là della narrazione documentata degli avvenimenti bellici emerge nell'a. uno spiccato interesse per i fatti economici e demografici, sempre ricondotti ad un senso di umana pietà per le sofferenze della gente. Il lungo periodo di crisi mise fine alle condizioni di floridezza godute da Trino sino all'inizio del '600 riducendolo, da piazzaforte militare e sede di provincia, a borgo rurale di scarsa importanza.

Aldo A. Settia

Françoise Hildesheimer, *La place du crédit dans l'économie niçoise du XVII^e siècle,* in « Nice historique » (1977) (n. 2, avril-juin), pp. 87-101. - L'A. continua in questo articolo l'esame della Nizza del sec. XVII alla luce degli atti notarili dell'epoca. Come già si è detto in precedenza, si tratta di un'iniziativa di rilievo, che permette di cogliere direttamente dalla pratica dell'epoca numerosi aspetti della vita dell'unico porto sabaudo, grazie ad una metodologia aggiornata e ad un'osservazione attenta delle fonti inedite analizzate: per lo Stato sabaudo, per ora questo può inoltre dirsi l'unico tentativo organico giunto felicemente a conclusione. In questo articolo sono esaminate le operazioni di credito, presenti frequentemente (75-80%) negli atti notarili nizzardi, conservatisi tutti nel fondo dell'insinuazione. Si trovano naturalmente prestiti di natura com-

merciale, ma il campo delle rendite e dei censi prevale. Fra i diversi strumenti giuridici escogitati dalla pratica per aggirare il divieto d'usura, quello più in uso anche a Nizza è la costituzione di un « censo », secondo quanto la dottrina giuridica ha messo in rilievo sin dal medioevo, come ha dimostrato alcuni anni fa Isidoro Soffietti. L'A. esamina le caratteristiche locali dei « censi », anche alla luce dell'editto del 1° dicembre 1623[1] e fa notare la tendenza a non scostarsi dalla realità della rendita e la notevole frequenza del patto di riscatto. Passa poi all'analisi dell'attività dei due Monti di Pietà e di singoli prestatori privati, fra i quali spiccano naturalmente gli ebrei. Esaminate poi le garanzie esistenti a tutela del credito e le conseguenze dell'inadempimento, passa alla esemplificazione di un cospicuo « endettement paysan » e delle forti somme prese a prestito da singole comunità, per concludere con l'esame delle monete presenti in Nizza, del loro valore e corso locale. In definitiva, si può constatare che la recessione della seconda metà del sec. XVII si fa sentire appieno anche nella già florida economia locale: « une activité bancaire inexistente, point d'investissements, peu d'espèces d'or et d'argent, un crédit omniprésent mais témoignant de conditions de vie difficiles » ci testimoniano che « la crise générale, s'ajoutant à la pauvreté naturelle du pays niçois », porta ad un completo « bilan de médiocrité » dell'economia locale.

G. S. Pene Vidari

Pietro Giustiniano Robesti, *Notizie storiche su Ivrea*, edite a cura di Lino Colliard, Aosta 1977, pp. 114 (estr. da « Bulletin de l'Académie de Saint Anselme », vol. XLVIII). - Come fa notare nella presentazione Lino Colliard, « il Canavese condivide con la valle d'Aosta la sorte di non possedere, per i secoli anteriori al XVII, un numero rilevante di fonti narrative ». In particolare, poi, Ivrea ha conservato inedite sino a poco fa le due più ampie opere di storia locale. Solo nel 1976, per iniziativa della Società storica canavesana, è stato pubblicato il poderoso volume del Benvenuti. Vede ora le stampe il più ridotto ma non meno interessante lavoro del Robesti. I nomi di Benvenuti e Robesti ricorrono spesso nella storiografia canavesana dal Gabotto in poi, senza che né fosse possibile sinora una diffusa consultazione. Può essere facile una critica ai metodi e agli obiettivi storiografici sia del Benvenuti sia del Robesti, ma è indubbio che la loro opera è preziosa, per le numerose notizie tramandate, specie per i secc. XVII-XVIII e per la storia religiosa locale. Il Benvenuti è molto più diffuso su ogni periodo, e si dilunga a disquisire anche di problemi di carattere generale. Il Robesti ha ambizioni molto più limitate, come indica lo stesso titolo dell'opera: si sofferma sul periodo di Berengario e Arduino, ma poi dettagliatamente sulla storia religiosa eporediese (parrocchie, conventi, confraternite, festività, culto, patroni ecc.). L'attuale edizione permette ad un pubblico abbastanza lato di conoscere direttamente quest'opera, che è stata molto citata ma poco conosciuta in sé ed è importante essenzialmente per il XVIII secolo.

G. S. Pene Vidari

L. Avonto, *L'ultimo assedio di Vercelli (1704)*, Vercelli, Rotary Club, 1978, pp. 128, ill. - Dal 5 giugno al 20 luglio 1704 l'esercito franco-spagnolo operante in Piemonte contro il duca Vittorio Amedeo II — colpevole del noto « renversement » di alleanze — assedia ed occupa Vercelli: in quella che viene considerata « la prima grande guerra di tipo moderno » la città subisce dunque l'ultimo suo assedio. Esso per la prima volta viene puntualmente ricostruito in base ad un inedito *Journal du siège de Verceil* redatto da un contemporaneo ai fatti, conservato nella Biblioteca Civica di Vercelli e integralmente trascritto dall'a. in appendice (pp. 65-125). Basato su pubblicazioni dell'epoca è anche l'interessante capitolo sulle « armi e tecniche d'assedio » che furono in quell'occasione impiegate. Le fortificazioni vercellesi, smantellate subito dopo l'assedio, non sarebbero mai più state ripristinate lasciando così spazio all'espansione edilizia: l'episodio storico, al di là del suo significato militare, fu dunque fondamentale per lo sviluppo urbanistico vercellese in età contemporanea.

Aldo A. Settia

Gian Savino Pene Vidari, *Una famiglia canavesana contadina e popolare nel secolo XVIII: la famiglia di Antonia Maria Verna, fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea*, L'Artistica Savigliano, 1978, pp. 201. - L'indagine conta come contributo alla conoscenza del tessuto contadino del Piemonte attraverso il caso concreto di un gruppo parentale di Rivarolo Canavese, località di quasi 4000 anime, nella seconda metà del XVIII secolo, in maggior parte distribuite nelle frazioni. Il gruppo, considerato nelle sue articolazioni familiari, è studiato essenzialmente sul materiale archivistico delle due parrocchie di Rivarolo, ma anche sui censimenti e sui protocolli notarili dell'Archivio di Stato di Torino e sui catasti dell'Archivio comunale di Rivarolo. Tutto un mondo di piccoli possidenti è rievocato, con informazione diligentissima su aspirazioni e tensioni sempre legate ben fortemente alle cose, sempre tradotte puntualmente in contratti: beni mobili e immobili, corredi, ambienti di lavoro agricolo e artigianale sono i veri protagonisti, oggettivazione, nel tempo, di quelle generazioni ancora viventi a livello consortile, con notevole natalità ma pure mortalità infantile, con molte morti precoci e frequenza di seconde nozze, e col dominante pensiero di un patrimonio da costruire o ricostruire e tramandare ai figli in linea soprattutto maschile, perché qualcosa rimanga ad attestare la continuità di una fatica. Particolarmente apprezzabile, nello studio, è l'attenzione a doti e testamenti e ad ogni forma giuridica in cui quelle attività si tradussero: in armonia con la competenza specifica dello studioso.

G. T.

Gianni Marocco, *Giambattista Vasco*, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1978, pp. 162. - Nel gusto della rievocazione che ha il suo modello in Luigi Firpo ed entro il quadro interpretativo che dell'illuminismo ha offerto Franco Venturi, si snoda nel piacevole e meditato volume l'avventura umana del Vasco (1733-1796), fratello del conte Dalmazzo Francesco e a lui simile, pur con una condotta più cauta e una meno accesa

volontà di intervento politico, nell'impegno di riflessione sulle condizioni della società contemporanea. Destinato alla carriera ecclesiastica e fattosi domenicano, mosse da una dottrina teologica e giuridica dogmaticamente tradizionale, nel clima operoso ma culturalmente conservatore del Bogino, e insegnò con scarsa soddisfazione a Cagliari. Divenuto insofferente di ogni astrattismo, si convertì al riformismo lombardo. In un'opèra su *I contadini* volle contemperare le esigenze egualitarie con l'attivismo economico dei liberisti, e in un saggio *Della moneta* analizzò i meccanismi del sistema vigente e ne propose correzioni. Di tutto si occupava: dalla biologia alla letteratura, dalle riforme militari alle tecniche agrarie. Andò e venne fra Torino e Milano, finché si fece secolarizzare. Compì esperimenti di sericoltura nella filanda di un amico, affrontò il problema del pauperismo, si interessò alla statistica demografica, tornò al dibattito sulla moneta. Intanto partecipava al movimento culturale torinese della Filopatria: finché la Rivoluzione lo spaventò e chiuse con una nota di pessimismo una vita che si era aperta con esemplare fervore alle prospettive di una razionalizzazione e umanizzazione del sapere e della società.

G. T.

Enrico Genta, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte,* Milano 1978, ed. Giuffré (Memorie dell'Istituto Giuridico dell'Università di Torino, s. III, vol. II), pp. 118. - Il diritto medioevale ed il sistema del diritto comune, pur conoscendo appieno l'istituto, non hanno saputo concepire un sistema efficiente di pubblicità ipotecaria. È solo con la legislazione francese « rivoluzionaria » e con la codificazione napoleonica che si apre per l'ipoteca e la pubblicità immobiliare il sistema attualmente in uso in Europa. L'A., dopo avere brevemente esaminato le caratteristiche dell'istituto nel diritto anteriore, illustra le fondamentali innovazioni francesi e ne segue da vicino l'introduzione in Piemonte. Con la Restaurazione, nel Regno Sardo — mentre in altri Stati italiani le più efficienti conquiste francesi sono conservate nonostante i cambiamenti di regime — si ritorna anche per questa materia al ben più imperfetto sistema prerivoluzionario, pur prospettandosi ben presto la necessità di una riforma. Questa giunge nel 1822 e porta a compimento studi e progetti incoraggiati e preparati dal Balbo. L'A. analizza le vicende e le caratteristiche di tale riforma, mettendo a frutto l'illustrazione fattane all'epoca dal Regis e giovandosi di cospicuo materiale archivistico inedito, e ne esamina l'assestamento definitivo nei lavori e nel codice civile albertino. Il volume presenta così le alterne vicende che hanno portato alla definitiva adozione di quel sistema ipotecario che dal codice albertino è passato a quelli del 1865 e del 1942 ed è tuttora in vigore. Il contributo dello storico del diritto viene pertanto ad interessare sia lo storico sia il giurista positivo, in una precisa esposizione sintetica che sa adeguatamente sfruttare importante materiale sinora ignorato.

G. S. Pene Vidari

Alessandro Aspesi, *Il generale Paolo Solaroli, marchese di Briona,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 69 (1978), n. 1, pp. 3-12. - Sintetica biografia del militare

novarese che partecipò alle battaglie più importanti del nostro Risorgimento. Nato a Novara nel 1796, fu soldato di ventura per la Compagnia delle Indie e successivamente al soldo di una principessa di quel lontano paese. Ritornato con una ingente fortuna nel 1843 in Piemonte, fu nominato da Carlo Alberto marchese e colonnello onorario aggregato al corpo reale del Genio. Partecipò alla campagna del 1848, guadagnando la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1849, subito dopo la battaglia di Novara, arrestò il generale Giacomo Ramorino: questo episodio è ampiamente documentato nel lavoro, attraverso le *Memorie* del conte Luigi Torelli. Il 30 aprile 1859 fu nominato aiutante effettivo del re ed ebbe rapporti politici con il Cavour e con il Rattazzi. Fu deputato per cinque legislature alla Camera Subalpina, dalla IV alla VIII. Morì il 10 luglio 1870.

Giancarlo Andenna

Gian Savino Pene Vidari, *Federico Sclopis (1798-1878)*, in « Studi Piemontesi », marzo 1978, vol. VII, fasc. 1, pp. 160-172 (Centro Studi Piemontesi). - Si ricorda la famiglia degli Sclopis, originari di Giaveno, dediti alle professioni liberali e all'industria della seta, fedeli servitori della monarchia sabauda, da cui il padre di Federico ebbe il titolo comitale, ma aperti al riformismo illuminato. Si segue la carriera dello Sclopis nell'amministrazione statale, nella magistratura, nei lavori per il codice civile, negli studi storico-giuridici, nelle responsabilità politiche: un solido conservatore, animato da una volontà di progresso moderato delle istituzioni.

G. T.

Aldo A. Mola, *Il ricordo scomodo di Alfonso La Marmora,* in « Studi Piemontesi », marzo 1978, vol. VII, fasc. 1, pp. 173-180. - La breve rievocazione vuole ricollocare il La Marmora nella concretezza delle condizioni politiche italiane durante il Risorgimento, fuori di ogni interpretazione ideologicamente condizionata, e addita agli studiosi l'interesse per la formazione intellettuale, la cultura specifica e le convinzioni politiche di quei militari che pervennero allora a funzioni di alta responsabilità nello Stato piemontese e nello Stato italiano.

G. T.

Ernesto e Maria Francesca Lomaglio, *Borgomanero nell'Ottocento e nel primo Novecento,* Torino 1977, pp. 7-205 (Studi e ricerche piemontesi, 3). - Il lavoro è impostato su tre grandi settori: il primo riguarda il profilo della città e i lineamenti della sua evoluzione civile, il secondo approfondisce la conoscenza delle attività economiche relative all'agricoltura, all'artigianato, alle industrie e al commercio, il terzo è dedicato allo studio delle istituzioni scolastiche locali. Gli autori hanno lavorato su documenti di prima mano, provenienti da archivi borgomaneresi, dall'Archivio di Stato di Milano, Torino e Novara, e dagli Archivi di Scuole, Società, ditte e privati: ciò rende validissimo il contributo che questo studio offre alla conoscenza del medio Novarese nell'età contem-

poranea. Ma il merito maggiore è certamente quello di aver saputo sintetizzare, secondo un razionale piano di svolgimento, l'immensa massa documentaria, sapientemente indicata nelle numerose e precise note, che accompagnano lo studio. Ne emerge, come è ben scritto nella premessa, « il ruolo borgomanerese nello sviluppo civile ed economico della provincia (di Novara), specialmente negli anni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento », quando Borgomanero « diventò una città moderna e d'avanguardia, anche nel senso che la decadenza dell'agricoltura fu compensata dall'acquisizione della caratteristica di centro industriale ». Ma lo studio chiarisce innanzitutto la posizione geografica di Borgomanero, città crocevia sulla strada che da Genova conduce al Sempione e che, dopo l'apertura della carrozzabile napoleonica in Ossola, divenne centro nodale dei commerci tra la Svizzera ed il Mar Ligure. La situazione socio-politica precedente l'età napoleonica mostra una comunità strutturata per l'attività agricola, con problemi relativi all'uso delle acque in funzione adacquatoria o al massimo come fonti di energia per mulini e ' ressighe '. Dopo la Restaurazione i problemi politici ed economici si vivacizzarono, soprattutto dopo la costruzione dei due rami farroviari Novara-Borgomanero-Gozzano e Santhià-Borgomanero-Arona, quest'ultimo capace di collegare il centro con Torino e Milano. Le vie di comunicazione ed i nuovi mezzi di trasporto permisero lo sviluppo dei filatoi di seta sul piano industriale ad opera della ditta Imperatori di Verbania, dopo il 1878, e poi della « Generale Soie » di Lione, a partire dal 1902. Anche la filatura e la tessitura del cotone, presente a partire dal 1838, trovò la sua espansione nel 1904, con la creazione del « Cotonificio di Borgomanero », dotato di 100 telai, che nel 1906 divennero 350. L'industria metalmeccanica, operante dopo il 1851, era in grado di dar lavoro a 60 operai, ma pur continuando nella sua attività con la fondazione di nuove ditte specializzate nella costruzione di rubinetti, non raggiunse mai dimensioni consistenti. I commerci seguirono l'evoluzione dell'industria, ma per certi aspetti furono legati anche alla produzione del vino: a partire dalla fine dell'Ottocento assunsero dimensioni internazionali, senza però dare origine a grandi ditte di importazione-esportazione. Anche il sistema bancario rimase dipendente da Novara, da Milano o da Torino: l'unico tentativo di banca locale, la « Banca di Borgomanero », iniziato nel 1904, fallì nel 1907. Si assiste quindi ad uno sviluppo ben documentato da dati statistici, che non raggiunge tuttavia il pieno decollo industriale, cosicché il centro novarese, pur arricchito da un consistente aumento demografico, non raggiungerà mai i poli industriali di Verbania o dell'Ossola, mantenendosi in un certo equilibrio tra agricoltura, in difficile sviluppo, ed industria, con alcune incongruenze nel settore metalmeccanico. Le successive crisi del settore tessile e dei setifici determineranno lo stato attuale della città. Il libro contiene inoltre notizie sulle istituzioni scolastiche, elementari e materne, ma la trattazione più interessante per qusto settore riguarda la storia della Scuola Tecnica, voluta nel 1877 dal Consiglio Comunale per espresso desiderio testamentario di due cittadini. Questa istituzione seppe fornire gli operai ed i tecnici allo sviluppo industriale del territorio: gli autori hanno ben analizzato i programmi, le materie, i profili dei docenti e la creazione delle strutture scientifiche, dai gabinetti di Fisica, Chimica e Scienze Naturali alla Biblioteca. Scarsamente presenti invece le notizie relative alla storia religiosa della città, trattate in modo specifico solo in un paragrafo della prima parte, dedicato ai rapporti tra Comune e clero:

per il tipo di documentazione usata emerge una visione estremamente « politica » e giuridica della presenza ecclesiastica in Borgomanero. Tale limite potrà in parte essere colmato con lo studio e la pubblicazione dell'opera inedita *Memoranda Burgomanerii* del prevosto Felice Piana († 1868), che è dedicato all'analisi dei fatti spirituali ed ecclesiastici del vicariato novarese. Conclude il lavoro una utilissima nota bibliografica, in cui sono esposte in modo ragionato le fonti archivistiche, i periodici, gli opuscoli e la vasta bibliografia locale, strumento per ulteriori ricerche ed approfondimenti, ed insieme guida metodologica per chi voglia affrontare in modo serio simili studi su ristrette aree territoriali.

Giancarlo Andenna

Rosalba Davico, *Mines et usines en Piémont au début du XIX^e siècle,* in « Annales historiques de la Révolution française », n. 230, ottobre-dicembre 1977, pp. 618-634. - L'articolo della Davico si colloca all'interno di un numero monografico della rivista francese, dedicato all'Italia giacobina e napoleonica, in cui sono presentati interventi di Saitta, Leonardi, Viola, Antonielli, Capra, Villani, Forti-Messina, S. Woolf, Della Peruta. Al di là dell'elemento più estrinseco, il periodo storico, nessuno altro denominatore comune avvicina i diversi articoli. Questo della Davico porta un contributo importante, pur nella brevità dell'intervento, per la conoscenza dell'industria mineraria piemontese tra la fine dell'Ancien Régime e l'età napoleonica. L'A. muove dalla volontà di verificare, seppur nella parzialità dello studio di un settore dell'apparato industriale, la tesi presente negli studi di Meuvret e di Slicher Van Bath, secondo la quale le crisi industriali avrebbero un andamento inverso alle crisi agricole: i rispettivi *trends,* cioè, si presenterebbero in modo opposto. Il periodo napoleonico ha lasciato negli archivi torinesi documentazioni, inchieste, rilevamenti minuziosi e abbondanti, testimonianze di per sé di un diverso modo, già statistico, di osservare la realtà e queste informazioni hanno fornito all'A. i materiali per costruire alcuni indicatori dell'industria estrattiva, quali il numero delle miniere, i livelli di produzione e i livelli occupazionali. Viene individuata una crescita produttiva nel primo decennio del XIX secolo. Siamo alle soglie della rivoluzione industriale e anche le trasformazioni che intervengono nel lavoro delle miniere e i più solidi risultati produttivi, studiati dalla Davico, forniscono un tassello, limitato ma importante, alla conoscenza del fenomeno. Secondo l'A. localizzazione degli impianti, innovazioni tecnologiche, livelli di produzione, origine ed importanza dei capitali utilizzati, manodopera utilizzata sono i terreni da sondare per verificare ulteriormente i processi di ristrutturazione del settore e in questa direzione la Davico fornisce alcuni sondaggi, ancora embrionali, ma esemplari, che riguardano il problema dei rapporti giuridici e delle nuove tecniche sperimentate.

Dino Carpanetto

Anna Talamanca, *Libertà della scuola e libertà nella scuola,* Padova 1975, ed. CEDAM, pp. 347. - Il volume, edito nella collana delle « Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma », analizza la

questione scolastica nella problematica generale dei rapporti fra società civile e societa religiosa, dallo Stato sabaudo preunitario ai nostri giorni. Di conseguenza dedica due dei sette capitoli alla politica scolastica subalpina preunitaria e porta un ulteriore positivo contributo allo studio del problema dal punto di vista storico-giuridico, specie per il periodo che va dalla legge Boncompagni alla legge Casati. In un momento nel quale sono vivi in Piemonte interessi per la storia della scuola e dell'istruzione nel sec. XIX, può essere opportuno segnalare anche questo buon contributo, nato fuori dell'ottica della storia subalpina, ma non per questo meno interessante. L'Autrice segue, naturalmente, soprattutto i risvolti giuridici e di politica ecclesiastica del problema, ma il felice e ponderato inquadramento della politica scolastica nell'ambito degli allora tormentati rapporti Stato-Chiesa fa segnalare il volume all'attenzione degli studiosi di storia subalpina, oltre che degli specialisti della materia.

G. S. Pene Vidari

William Meille, *Il Risveglio del 1825 nelle Valli Valdesi,* Torino, Claudiana, 1978, pp. 105. - Perché la versione italiana di un volume edito ottantacinque anni fa in lingua francese (*Le Réveil de 1825 dans les Vallées Vaudoises du Piémont,* Turin, Union Typographique, 1893)? A tale interrogativo risponde Ernesto Ayassot in una breve « Prefazione introduttiva » (pp. 5-8): si tratta, egli afferma, di riproporre uno scritto, oggi quasi introvabile, nel quale viene affrontato un periodo della storia valdese durante il quale si attuò un profondo rinnovamento ai più diversi livelli, così nella pietà come nelle attività sociali e missionarie, sull'onda di quanto stava avvenendo nel mondo riformato europeo. Il volume offre invero un quadro molto vivace dell'ambiente delle valli del Pinerolese agli inizi dell'Ottocento che viveva il travaglio di un tempo di cambiamenti, la sfida che le nuove idee ad esso lanciavano e la speranza che ne derivava. La narrazione del M. ne è una preziosa, anche se non priva di accenti apologetici, testimonianza.

Grado G. Merlo

Gian Savino Pene Vidari, *Le pays niçois et les travaux de code de commerce de la Maison di Savoie,* estr. da « Provence Historique », fasc. 108, pp. 213-222. - Dopo il ripristino, nel 1814, della legislazione commerciale dell'*ancien régime,* si dovette attendere il regno di Carlo Alberto perché si procedesse a redigere progetti di codice conformi al modello francese. L'autore esamina le osservazioni che si fecero a Nizza su un progetto del 1840, confrontandole con quelle presentate dai Genovesi: a Nizza si preoccupano di difendere le piccole imprese e inclinano a idee protezioniste, a Genova si pensa soprattutto al grande commercio e si vuole la piena libertà degli scambi.

G. T.

Pietro Chiovenda, *Francesco Guglianetti e il suo tempo,* in « Lo strona », 3 (1978), n. 1, pp. 16-19. - Breve biografia dell'avv. Francesco Guglianetti (1818-1872), che fu

Segretario Generale del Ministero dell'Interno del regno di Sardegna dal 1859 e poi del regno d'Italia sino alla caduta del ministero Minghetti. Fu stretto collaboratore di Cavour tra il 1859 e il 1860 ed ebbe un ampio carteggio con Farini e Minghetti sino al 1867. Ritiratosi nello stesso anno dalla vita politica, fu nel Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie della Lombardia e dell'Italia Centrale sino al 1872, anno in cui si suicidò senza una plausibile ragione a Torino.

Giancarlo Andenna

Teresio Valsesia, *Il Mottarone,* in « Lo Strona », 3 (1978), n. 1, 2, pp. 10-15, 9-16. - Storia della conoscenza e dello sviluppo turistico della montagna del Verbano, a partire dalla seconda metà del secolo scorso. La documentazione è in gran parte reperita da materiale del CAI, sezione Verbano, di Intra, ma non mancano testimonianze scritte dell'avv. Orazio Spanna di Ameno, che fu Presidente Generale del CAI nel 1874. Ben documentata la costruzione del ricovero Cortano, a 1038 metri, e dell'albergo Mottarone, a 1425 metri, gestito dalla famiglia Guglielmina di Varallo.

Giancarlo Andenna

Antonio Gibelli, *Paternalismo aziendale e proletariato femminile: alcuni documenti sul caso della « Borsalino » di Alessandria,* in « Movimento operaio e socialista », XXIII (1977), pp. 475-490. - Gibelli presenta una serie di testimonianze, frutto di un lavoro collettivo sviluppato da un gruppo di studentesse di Alessandria nell'ambito di un seminario universitario, relative alla storia di una fabbrica di cappelli di feltro di Alessandria, la « Borsalino », fondata nel 1857 e tuttora in attività: una storia « esemplare » per ricostruire alcuni aspetti del paternalismo aziendale secondo il quale vennero, e vengono ancora, gestite e condotte molte piccole e medie aziende italiane; ed « esemplare » anche per la prevalenza, al suo interno, della forza lavoro femminile, elemento questo che offre al ricercatore una significativa testimonianza della rottura dei tradizionali rapporti sociali e familiari indotta dalla fabbrica e dal salario e dall'ingresso massiccio della forza lavoro femminile nei rapporti capitalistici di produzione.

Francesco Surdich

Fiorenza Cristina Vinay, *Bibliografia degli scritti di Jean Jalla,* in « Bollettino della Società di studi valdesi », XCVII (1977), nn. 141 e 142, pp. 53-65. - Jean Jalla, nato a Villasecca nella Valle Germanasca il 6 luglio 1868 e morto a Torre Pellice il 3 novembre 1935, dopo essersi laureato in Belle Lettere all'Università di Torino ed essere stato consacrato pastore, fu per ben quarantatre anni professore al Liceo valdese di Torre Pellice. Egli rappresenta uno dei personaggi di maggior spicco nel rinnovamento degli studi di storia valdese sull'onda di quanto andava facendo Emilio Comba. Opportuna giunge dunque l'iniziativa di fornire la bibliografia dei suoi scritti, anche se errori ed omissioni — in cui non è difficile cadere in imprese del genere — non mancano. Si vedano perciò le correzioni e integrazioni fatte da Osvaldo Coïsson, *Osservazioni sulla*

bibliografia degli scritti di Jean Jalla, in « Bollettino della Società di studi valdesi », XCVIII (1978), n. 143, pp. 99-103.

Grado G. Merlo

GIOVANNI BARBERO, *L'ambasciatore novarese Riccardo Bollati (1858-1939). Appunti per una biografia,* in « Boll. stor. per la Provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 34-86. - Il Barbero ha tracciato un'agile biografia del diplomatico italiano Riccardo Bollati, che fu ambasciatore a Berlino dal 1913 al 1915 e fu al centro di una intensa attività politica nei mesi precedenti il primo conflitto mondiale e la dichiarazione di guerra dell'Italia. La parte centrale del lavoro riguarda il bienno indicato. Qui ci limiteremo a fornire alcune considerazioni, rimandando un'ampia esposizione a quando il Barbero avrà compiuto la pubblicazione del lavoro di più vasto respiro *L'Italia dalla neutralità all'intervento (1914-1915) attraverso i dispacci dell'ambasciatore a Berlino: il senatore Riccardo Bollati di Novara,* le cui due prime puntate sono apparse nel « Bollettino Storico per la Provincia di Novara », 68 (1977), n. 1, pp. 3-47; 69 (1978), n. 1, pp. 29-89. Nato a Novara il 5 gennaio 1858 il Bollati, dopo aver frequentato con profitto il locale Liceo Classico, si laureò in giurisprudenza a Torino nel 1877. Entrato nel 1880 nella carriera diplomatica fu inviato come addetto d'ambasciata a Parigi sino al 1885; trasferito nello stesso anno a Berlino divenne un convinto ammiratore della politica del Bismarck ed acquisì « un'alta idea della potenza germanica ». Questa concezione rimase al Bollati sino al termine della sua carriera diplomatica, rafforzata dalla sua adesione al gruppo liberal-conservatore. Dal 1891 al 1906 ebbe numerosi incarichi nei Balcani, a Bucarest, a Budapest, a Costantinopoli, a Belgrado, in Albania ed in Grecia, così da essere considerato uno dei maggiori esperti della 'questione d'Oriente', il settore più complesso e più pericoloso del continente europeo. La sua azione ebbe modo di esplicarsi soprattutto in Grecia, ove realizzò un temporaneo miglioramento dei suoi rapporti con l'Italia durante il biennio 1906-1907. Più in generale si adoperò in questo periodo a sopire le rivalità tra le nazioni balcaniche per evitare che gli imperi centrali potessero avvantaggiarsene ai danni dell'Italia. Dal 1907 al 1912 fu Segretario Generale presso il Ministero degli Esteri e nel 1913 fu inviato ambasciatore a Berlino. Dopo Sarajevo fu convinto assertore di un pieno rispetto della Triplice Alleanza, che portasse l'Italia in guerra a fianco dei Tedeschi. Il diverso orientamento del governo, dapprima favorevole alla neutralità e poi all'intervento a fianco dell'Intesa, fu più volte criticato apertamente nei dispacci ufficiali del Bollati, che chiese anche in diverse circostanze di essere sostituito, in quanto pensava che l'interesse dell'Italia nel Mediterraneo fosse meglio tutelato dall'alleanza con la Germania e non dall'accordo con Francia ed Inghilterra. Abbandonata Berlino dopo lo scoppio della guerra si ritirò a vita privata. Alla fine del conflitto partecipò alla vita politica italiana come senatore e ben presto si schierò all'opposizione contro Mussolini ed il Fascismo; questa opposizione divenne risoluta dopo il delitto Matteotti e lo portò a votare contro il governo fascista su tutte le principali leggi del regime. Ritiratosi dopo il 1929 dalla vita politica, morì, dimenticato, a Novara il 12 ottobre 1939.

Giancarlo Andenna

Franco Ramella, *Famiglia, terra e salario in una comunità tessile dell'Ottocento,* in « Movimento operaio e socialista », XXIII (1977), pp. 7-44. - Vengono presi in considerazione alcuni aspetti essenziali della nascita, nel corso dell'Ottocento, della comunità operaia nella zona laniera del mandamento di Mosso, bagnata dal torrente Strana, nelle vallate orientali del Biellese, zona della quale si occupò la prima inchiesta sulla questione sociale promossa dal Parlamento unitario, sfociata in un'ampia relazione presentata al Ministero dell'interno nel mese di marzo del 1879. Tre tabelle e sei grafici, allegati in appendice, completano il lavoro e facilitano la comprensione degli elementi quantitativi dei vari fenomeni analizzati nel corso dell'articolo.

Francesco Surdich

Eva Civolani, *Scioperi e agitazioni operaie dell'estate 1872 nei comparti manifatturieri di Milano e di Torino,* in « Movimento operaio e socialista », XXIII (1977), pp. 427-455. - L'estate del 1872 conobbe, in particolare a Milano e a Torino, una serie di scioperi che possono essere forse considerati, per la loro consistenza e compattezza, l'agitazione operaia di più ampie proporzioni della storia italiana nel primo ventennio postunitario. In particolare a Torino le agitazioni ebbero inizio il 15 luglio (per proseguire fino al 2 agosto) con l'astensione dal lavoro degli addetti alle officine Allemano, una delle più importanti aziende meccaniche del capoluogo piemontese, per estendersi in brevissimo tempo agli operai delle fabbriche di armi, delle officine metallurgiche, degli stabilimenti ferroviari e coinvolgere, dopo cinque giorni, anche gli edili.

Francesco Surdich

Ettore Camaschella, *La Società novarese di cremazione ad un secolo dalla sua nascita. Documenti e polemiche,* in « Boll. stor. per la provincia di Novara », 68 (1977), n. 2, pp. 101-133. - L'argomento, anche se funereo, presenta un suo spiccato interesse in quanto l'autore ha saputo dimostrare, attraverso la documentazione d'archivio, lo stretto rapporto esistente tra la Massoneria novarese e la Società di cremazione. Quest'ultima, fondata il due aprile 1882, aveva subito annoverato un rilevante numero di soci, anche appartenenti al mondo cattolico; solo dopo il maggio 1886, data della condanna della Santa Sede contro la cremazione, la Società ebbe una forte crisi provocata dall'abbandono e dalla insorgente polemica dei cattolici. In questo momento si accentuò la prevalenza massonica all'interno dell'associazione, che diede al proprio programma una chiara impostazione anticlericale. L'articolo riporta integralmente lo statuto della società crematoria, eretta in Ente Morale con decreto reale del 26 aprile 1906; inoltre un opuscolo propagandistico del 15 aprile 1901 ed i resoconti del Congresso Nazionale dei delegati delle Società italiane di cremazione, tenutosi a Novara il 20 settembre 1906. In tale occasione la locale stampa clericale orchestrò un'ampia azione diffamatrice degli scopi e degli uomini della Società di cremazione. Anche queste polemiche sono ben documen-

tate attraverso la stampa dell'epoca. Lo scritto si conclude con una tabella statistica di dati relativi alla situazione italiana, al 1976, delle esistenti società di cremazione.

Giancarlo Andenna

Leandro Felici, *Don Giovanni De Maurizi, storico ed illustratore dell'Ossola,* in « Oscellana », 7 (1977), pp. 162-167, 169-176. - Breve biografia del sacerdote vigezzino (Re 1875-Premia 1939), a cui si devono numerosi lavori storici intorno alla valle Vigezzo e ad alcune località ossolane. Dopo aver illustrato la formazione culturale dell'ecclesiastico ed il suo iter sacerdotale, si sofferma sulla sua produzione storica e nota come le sue ricerche siano strettamente connesse con i centri in cui operò come parroco. L'intonazione del lavoro è fortemente laudativa, ma il Felici non ha potuto sottacere i limiti storiografici e metodologici del De Maurizi, già evidenziati alcuni decenni or sono da Carlo Guido Mor. Il principale merito del sacerdote vigezzino consiste nell'aver reso noto agli storici alcuni documenti, prima sconosciuti, come gli Antifonari Corali di Santa Maria Maggiore, gli Statuti antichi della colonia tedesco-vallesana di Salecchio, gli Statuti di Villadossola del 1345, gli atti relativi alle miniere d'oro e d'argento di Schieranco ed Antronapiana e alcune carte che si riferiscono alla famiglia dei De Rodis di Baceno. Ma le doti del De Maurizi si manifestano invece nella compilazione di Guide turistico-storico-artistiche, dedicate alle valli Antigorio, Formazza, Vigezzo ed in genere a tutta l'Ossola, Guide che per la chiarezza espositiva e per l'ampia documentazione contenuta sono ancora oggi alla base di ogni scritto di natura turistica sulle stesse località. Al termine dello studio è stato redatto l'elenco dei 25 lavori editi e inediti del sacerdote vigezzino.

Giancarlo Andenna

Aldo A. Mola, *Il movimento cattolico in Piemonte tra industrialismo e ruralizzazione,* Ferrara, S.A.T.E., 1977, estr. da « Istituto di storia contemporanea del movimento operaio e contadino. Ferrara. Annuario n. 2 », pp. 157-173. - Buon conoscitore e studioso delle condizioni delle antiche province subalpine in età giolittiana, il M. propugna la risoluzione della storia del movimento cattolico, per lo più considerato soprattutto nel suo aspetto politico-ideologico, in una storia dei processi socioculturali di trasformazione demografica, produttiva, tecnica, civile. Le collusioni politiche riassunte nella formula del « patto Gentiloni » e già abbozzate da Giolitti nella sua provincia devono essere analizzate nel loro ampio retroterra culturale. La concorrenza delle banche di promozione cattolica, la moltiplicazione delle cooperative, le iniziative assistenziali, la diffusione delle leghe bianche devono essere collocate nel contesto di una società in via di industrializzazione e di trasformazione rurale.

G. T.

A. Faraggiana, *Garofani rossi. Autobiografia (1880-1976),* con una premessa di A. Oreggia e una testimonianza di G. Biancani, Cuneo, La Voce, 1977, pp. 209. - Chi

intenda ripercorrere dall'interno di un'esperienza vissuta molte delle vicende del movimento operaio piemontse e ligure dell'ultimo secolo può leggersi questa limpida e umanissima autobiografia che Adele Faraggiana, socialista dal 1898, comunista dal 1921 e poi, via via, nel dopoguerra, socialista, psiuppina e comunista, ha scritto alla bella età di 96 anni. L'A., che è nata a Vercelli il 29 settembre 1880, non è certo un personaggio anonimo, « in quanto ha [...] ricoperto cariche significative, come quella di assessore socialista al comune di Genova nella prima amministrazione democratica del dopoguerra » (p. I). La sua autobiografia è tuttavia tanto più interessante in quanto si snoda a lungo nella quotidiana militanza di base, di cui ancora troppo poco si conosce per una più articolata ricostruzione della partecipazione delle masse alle lotte politiche di questo secolo. Essa è pure interessante per chi intenda ricostruire le motivazioni umane e culturali dell'adesione al socialismo di un ceto di intellettuali benestanti a cui certo i Faraggiana allora appartenevano: il padre di Adele era professore di storia e filosofia nel liceo classico di Vercelli e aveva ereditato a Levanto tre tenute e una villa. In questa direzione di ricerca, anzi, e nella ricostruzione dell'evoluzione culturale della Faraggiana, che, durante il fascismo, provò, vedova, anche la miseria, l'opera fornisce più di un'indicazione attraverso i numerosi riferimenti alle letture della famiglia e di Adele, allora giovane studentessa e poi professoressa di lingue, spesso presente con i suoi scritti sulla stampa democratica. Di tale attività di scrittrice le vive pagine di queste memorie autobiografiche, anche per loro lapidaria semplicità espressiva, sono una degnissima conclusione.

Rinaldo Comba

Aldo A. Mola, *Età giolittiana,* estr. da *Il mondo contemporaneo,* vol. I: *Storia d'Italia,* 1, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 340-361. - È una densa presentazione dell'età giolittiana in tutta la sua problematica, ma sempre in quanto connessa col tema del potere: del potere statale, politico-economico, politico-culturale, politico-internazionale, secondo partizioni che ritornano nella buona bibliografia posta in appendice. Ricchi i riferimenti alle posizioni storiografiche recenti, poste a confronto con i giudizi già espressi dai contemporanei di Giolitti sul personaggio eminente e sulla vita italiana, e vivaci le sollecitazioni agli studiosi per approfondimenti e allargamenti di indagine (degno di nota in particolare l'invito a un più sistematico studio degli apparati ministeriali, della formazione professionale e dell'attività del personale statale, centrale e decentrato e diplomatico). Giolitti è fortemente demitizzato, fuori di ogni ipotesi demiurgica, senza strategie lungimiranti e senza segreti: è risolto nel pragmatismo di un gruppo dirigente avvezzo alla gestione centralizzata del potere e sorretto dalle istituzioni statali più autonome rispetto al funzionamento parlamentare e al corpo elettorale, di fronte a un coacervo di opposizioni politiche contraddittorie fra loro e in se stesse, e a un non minore coacervo di antagonismi di intellettuali insoddisfatti. Il giolittismo rappresenterebbe un metodo di autoconservazione di un potere centrale e della sua burocrazia, in collusione, attraverso l'espansione dell'intervento statale, con forze industriali privilegiate. In ciò si inquadrerebbe anche la politica estera « cospiratoria » e tendenzialmente imperialista, che sfociò

nell'impresa di Libia destinata a rafforzare l'esecutivo: in una linea che, non meno delle altre di politica interna, sotto più di un aspetto preluderebbe ad esperienze del ventennio fascista.

G. T.

A. M. Maderna, F. Melloni, R. Leydi, M. Bonini, A. Fantoni, L. Cerutti, *Canti popolari del Cusio raccolti dai vecchi nei villaggi, nelle osterie, sugli ultimi alpeggi,* in « Lo Strona », 2 (1977), n. 4, pp. 2-32. - Il lavoro, come scrive Roberto Leydi nell'introduzione, si colloca in modo serio sul piano etnologico. I ricercatori hanno raccolto i testi e la musica di canti popolari appartenenti all'area geografica dell'alto Cusio e della valle Strona, e li hanno suddivisi in otto sezioni dedicate rispettivamente al calendario popolare, all'amore e al matrimonio, all'osteria e al campanile, alle ballate, tra cui spicca la nota « donna Lombarda », ai canti politici e della Resistenza, al lavoro e all'alpeggio, alle ninne nanne e rime infantili e ai riti e alle canzoni popolari religiose. Ne è emerso un quadro di vita umana, documentato anche da fotografie d'epoca, che illustra in modo sapiente una cultura montanara ricca di visione positiva dell'uomo e della natura, vicina ai modi di pensare del secolo scorso.

Giancarlo Andenna

Graziella Barenghi, *Il contributo di Edoardo Zavattari alla conoscenza dell'Africa Orientale,* in « Miscellanea di storia delle esplorazioni », III (Studi di storia delle esplorazioni, 7), Genova, Bozzi, 1978, pp. 237-267. - Edoardo Zavattari, medico e naturalista, nato a Tortona (Alessandria) il 21 ottobre 1883, intraprese, nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, numerose missioni di studio nel continente africano ed in particolare nella sua parte orientale. A queste ultime si è rivolta specificatamente l'attenzione della Barenghi, che ne ha ricostruito le caratteristiche, mettendo puntualmente in evidenza il notevole contributo offerto dallo Zavattari alla conoscenza di quei territori e delle relative popolazioni.

Francesco Surdich

Elio Riccarand, *Fascismo e antifascismo in Valle d'Aosta: 1919-1936,* a cura dell'Istituto Storico della Resistenza, Aosta 1978, pp. 199. - Il lavoro di Elio Riccarand rappresenta il primo organico tentativo di delineare le vicende politiche, economiche e culturali della Valle d'Aosta tra il 1918 e il 1936. Prendendo le mosse dalla difficile riconversione industriale del periodo post-bellico, che segna l'apogeo delle lotte del movimento operaio, l'autore analizza le vicende locali collegandole strettamente con il mutare della struttura economica rgionale (forte industrializzazione della Valle centrale, intenso sfruttamento delle risorse idriche e minerarie) e dell'organizzazione amministrativa (creazione della provincia di Aosta in unione al territorio di Ivrea per temperare le tensioni autonomistich locali). Sfruttando in particolare la pubblicistica locale degli anni Venti, Riccarand ricostruire in modo dettagliato alcuni momenti del forzato processo di 'italia-

nizzazione' compiuto dal regime nei confronti della Valle come il controllo delle acque, stornate dall'agricoltura ed asservite alla nascente industria idroelettrica, o il fallimento delle banche locali, causato dalla politica economica fascista e strumentalizzato dalla propaganda di regime.

Particolarmente interessanti sono le pagine che l'autore dedica all'analisi della componente cattolico-regionalista del movimento antifascista valdostano. In una brillante ricostruzione dei dibattiti sulla difesa delle scuole di villaggio e sulla salvaguardia della lingua francese, Riccarand evidenzia, senza nulla concedere all'apologetica tradizionale, ma sottolineando semmai ampiamente i limiti del movimento autonomista, la presenza di un'opposizione al regime di carattere conservatore nella cui ideologia convergono diversi elementi: dall'antica tradizione antisabauda della borghesia locale, alle tendenze autonomistiche e gallicane di parte del clero, dalla retorica su di una civiltà contadina espressione dei più autentici valori cristiani, alle più recenti tensioni antistatali del movimento cattolico che nelle scuole di villaggio individua un baluardo contro il laicismo e lo spazio di una propria egemonia culturale.

Il lavoro invece, nonostante il titolo, non si impegna nello spiegare i consensi che in Valle si manifestarono di fronte al movimento fascista, né il processo di fascistizzazione operato successivamente dal regime. Specie negli anni dell'ascesa al potere, il fenomeno fascista è colto nei suoi aspetti più brutali, ma non nel suo retroterra socio-culturale ed economico, mentre con una simpatia che rivela l'orientamento ideologico dell'autore, viene enfatizzata la componente operaia e socialista del movimento antifascista. Negli anni del consolidamento appare scarsamente a fuoco il ruolo svolto dalle gerarchie ecclesiastiche, ed in particolare dal vescovo mons. Imberti, figura di notevole rilievo non ancora adeguatamente studiata, nell'emarginare le tensioni autonomistiche di una parte del clero e nel promuovere in profondità il processo di fascistizzazione della Regione.

Il volume è corredato da alcuni documenti inediti che mettono in luce particolari aspetti del dibattito politico-culturale precedentemente delineato.

Marco Cuaz

Maurilio Guasco, *Fascisti e cattolici in una città rossa. I cattolici alessandrini di fronte al fascismo: 1919-1939*, Milano, Angeli, 1978 (Saggi e ricerche dell'Istituto di Scienze Politiche Gioele Solari, Università di Torino, 2), pp. 129. - Il tema centrale del saggio è il mondo curiale locale e la sua partecipazione al travaglio italiano degli anni '20 e '30: i rapporti, quindi, tra cattolici e socialisti prima (pp. 18-28), tra cattolici, socialisti e fascisti poi (pp. 23-54), ed infine tra cattolici e fascisti (pp. 55-93) in una cittadina di provincia, Alessandria appunto. Il quadro ambientale in cui si muove lo studio ha i contorni piuttosto netti: da un lato il capoluogo, industrializzato e, per vecchia tradizione, vivacemente « rosso », dall'altro una provincia agraria e sostanzialmente « bianca ». Il Guasco prende l'avvio dal momento in cui i cattolici riescono, tramite il partito popolare, ad inserirsi nel panorama politico cittadino, da tempo egemonizzato da coalizioni di sinistra con forte accentuazione socialista. Lo sviluppo del partito

di don Sturzo nella provincia di Alessandria non fu facile: al suo *leader,* l'avvocato Carlo Torriani (il futuro don Carlo), non mancavano né la forza morale né l'intelligenza politica, ma lo scontro con i due gruppi anticlericali, socialisti e fascisti, accomunati sotto l'etichetta di opposti estremismi, fu assai duro. Ciononostante, grazie al consistente appoggio delle gerarchie ecclesiastiche e soprattutto alla propaganda attiva dei giornali diocesani, alle elezioni del '21 i popolari alessandrini portarono in Parlamento tre deputati, cioè uno in più rispetto ai fascisti e solo uno in meno dei socialisti. Il successo tuttavia non produsse conseguenze positive, perché dal '21 al '23 la prassi fascista del bastone e dell'olio di ricino, *in loco,* ma soprattutto il riflesso delle decisioni romane, mutarono sul piano locale i rapporti di forza tra i gruppi e le organizzazioni politiche. Eliminati infatti i socialisti e lo spettro del materialismo, la Curia, seguendo gli indirizzi vaticani, si disimpegnò dalla politica attiva prendendo le distanze dai popolari: l'evento più clamoroso di questa svolta fu la destituzione del Torriani, nel '23, dalla direzione de « La Libertà », il settimanale cattolico alessandrino. L'emarginazione del *leader* dei popolari, espressamente richiesta dai fascisti, e la trasformazione del settimanale in organo d'informazione puramente religiosa, non solo eliminarono dalla scena politica l'unico chiaro punto di riferimento per i cattolici alessandrini antifascisti, ma inaugurò di fatto la tendenza della gerarchia alla passiva accettazione del fascismo. Dal '24 al '39, ad Alessandria, Curia e Fascio vissero in simbiosi quasi sempre coerente: ci furono, è vero, diversi motivi di attrito, sorsero nuovi problemi (come la nascita dell'Azione Cattolica) e rinacquero vecchie e mai sopite polemiche (rarissimamente rilevabili, comunque, a livello ufficiale), ma di fatto l'idillio non venne mai turbato nella sostanza. Non lo turbarono certamente i fatti di Spagna che avevano resuscitato lo spettro del bolscevismo e tutti i terrori ad esso legati, né tantomeno la guerra d'Africa ed in fondo neppure le leggi razziali: unica riserva alla compromissione completa il silenzio dei vescovi, silenzio che, proprio in occasione delle persecuzioni anti-ebraiche, solleverà tra le autorità fasciste alessandrine i primi sospetti circa l'esistenza di una reale alleanza tra manganello ed aspersorio.

Guido Ratti

Istituto per la Storia della Resistenza in provincia di Alessandria, Quaderno 1, I, 1978, pp. 66. - Introdotta da una breve presentazione di Nicola Tranfaglia, il quale ha sottolineato la necessità e l'importanza di una storia « che si serva di un universo limitato quale può essere una città o una provincia per verificare direttamente ipotesi e problemi troppo spesso discussi in astratto », segue una serie di contributi che da diversi punti di vista propongono soprattutto un bilancio dell'attuale stato della ricerca storiografica relativo al territorio alessandrino, con particolare riguardo al periodo della Resistenza, ma con ampi riferimenti anche a tutto il Novecento: W. Valsesia, *L'Istituto storico: realtà e programmi* (pp. 7-9); C. Gilardenghi, *Antifascismo e Resistenza in Alessandria: problemi politici e prospettive storiografiche* (pp. 9-17); G. Ricuperati, *Storia locale e storia nazionale: a modo di introduzione* (pp. 18-26); G. Canestri, *I rapporti con la scuola: primissime ipotesi* (pp. 27-31); M. Guasco, *Storia alessandrina*

del '900 nelle tesi di laurea (pp. 32-45); G. RATTI, *Per un censimento delle tesi di storia alessandrina e piemontese*, pp. 46-58.

Francesco Surdich

MARIO BONFANTINI, *Ricordo di Livio*, in « Lo Strona », 3 (1978), n. 2, pp. 3-4. - Notizie biografiche di Licinio Oddicini (Livio), nato ad Omegna nel 1919 e morto a Milano il 25 aprile 1945. Partigiano nella formazione « Matteotti » pubblicò nel settembre 1944 ad Omegna il giornale clandestino « Il Crivello » e fu tra i collaboratori delle edizioni clandestine dell'« Avanti ».

Giancarlo Andenna

H. ACHENBACH, *Studien zur raümlichen Differenzierung der Bevölkerung der Lombardei und Piemonts*, in « Erdkunde », Bonn, 1976, pp. 176-186. - Breve ma assai documentata analisi delle caratteristiche e delle cause dello sviluppo demografico verificatosi in questi ultimi decenni in Piemonte ed in Lombardia, con particolare riferimento a Torino ed a Milano. A parte l'elevato grado di industrializzazione, il popolamento di queste due regioni si è svolto, secondo l'Achenbach, in riferimento a presupposti ed a caratteristiche proprie di ognuna di esse, risalenti al secolo scorso: la dinamica della popolazione è stata indubbiamente influenzata dall'immigrazione di meridionali, che, alla fine del 1975, rappresentavano, per Torino e per Milano, rispettivamente il 60% ed il 40% del totale, ma il notevole vistoso sviluppo demografico è stato largamente influenzato in maniera permanente dalla peculiarità delle condizioni storiche di tutta l'Italia settentrionale.

Francesco Surdich

FERNANDA GREGOLI, *Le variazioni della densità di popolazione nel Piemonte e nella Valle d'Aosta dal 1951 al 1971*, in « Rivista geografica italiana », LXXXIV, 1977. - Nel periodo compreso tra il 1951 e il 1971 la popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta ha conosciuto un consistente incremento, determinato innanzitutto dal movimento migratorio interregionale e, in misura più limitata, dal movimento naturale. Questo incremento non si è manifestato però in maniera uniforme lungo tutto il territorio, ma si è realizzato in linea di massima nelle aree già densamente popolate, verso le quali si è andato convogliando anche il flusso migratorio intraregionale. Tutto ciò non ha fatto che accentuare i già forti squilibri demografici esistenti all'interno della regione: i valori di densità sono ulteriormente diminuiti nelle zone montane e generalmente nelle aree a prevalente economia agraria, mentre sono cresciuti a dismisura in alcune aree relativamente ristrette, in conseguenza di una ancora più spiccata concentrazione delle attività industriali. Gli incrementi più consistenti della densità di popolazione non hanno interessato le città principali, ma i comuni ad esse circostanti, dando luogo alla formazione di aree urbanizzate, delle quali l'agglomerazione torinese costituisce l'esempio più appariscente.

Francesco Surdich

GINO LUSSO, *Distribuzione delle residenze degli operai della FIAT in Torino,* in « Rivista geografica italiana », LXXXV, 1978, pp. 43-55. - Anche il disordinato ed eterogeneo sviluppo urbanistico della città di Torino, che produsse un'azione di vera e propria segregazione sociale, è stato fortemente condizionato dallo sviluppo della sua grande industria automobilistica. Confrontando i criteri di distribuzione, a Torino, degli operai FIAT secondo il luogo di abitazione, rispettivamente nel 1964 e nel 1971, l'A. pone in evidenza alcune diversità sia di sviluppo topografico, sia di funzioni fra le varie parti dell'abitato, e distingue: 1) un nucleo centrale, destinato un tempo all'insediamento borghese, poi utilizzato per gli immigrati di primo arrivo e nuovamente, in seguito, per l'insediamento di tipo elevato; 2) una fascia periferica assai varia, dove ai recenti mutamenti si contrappongono pure alcune « permanenze », come la continuità funzionale dei « borghi operai » sorti alla fine dell'Ottocento e la localizzazione dell'edilizia abitativa pubblica ai margini del già costruito.

Francesco Surdich

LUISA PASSERINI, LUCETTA SCARAFFIA *Didattica della storia e fonti orali,* in « Rivista di storia contemporanea », 1977, pp. 602-610. - Alcuni seminari, soprattutto della facoltà torinese di Magistero, hanno negli ultimi anni attinto ai metodi della « storia orale ». In questo contributo un'informata introduzione metodologica è polemica contro questionari e medie quantitative, forme d'inchiesta giudicate esorcismi « contro i detriti di soggettività che si teme restino impigliati nella rete dell'intervista » e risulta, in questa parte di revisione, utilmente allineata alle posizioni del Thompson. Necessiterebbe forse di qualche sviluppo la parte di proposta teorica, ché l'« uso qualitativo del particolare », proprio dell'applicazione didattica della storia orale, o l'insistenza sulla necessità di una storia « sociale sia come contenuto e metodologia sia come possibilità di fruizione » appaiono per ora allo stadio di enunciazioni da verificare o di dichiarazioni di buona volontà. Le Autrici forniscono interessanti informazioni sulle sperimentazioni già condotte. Un seminario, avviato dal 1975 su Bourcet (villaggio abbandonato della Val Chisone), ha condotto una triplice lettura delle « storie di vita » di alcuni anziani memori del passato insediamento in quella zona: indagine sulle condizioni materiali di vita, trascrizione delle tradizioni e delle leggende della comunità, analisi della cultura ' quotidiana ' e della visione del mondo da essa emergente. Sono ricordati altri seminari, su alcuni quartieri torinesi durante il periodo fascista — fondati sempre sulla costruzione, attraverso interviste, di « storie di vita » — o, nell'ambito delle cosiddette « 150 ore », sulla condizione femminile. Il contributo si conclude insistendo, giustamente, sulla necessità che il docente che opera in questo settore della didattica disponga di competenze pluridisciplinari, e sulla considerazione che la struttura stessa del racconto biografico presenta « un forte interesse didattico ».

Giuseppe Sergi

ATTIVITA' DELLA DEPUTAZIONE

Il 24 settembre 1978 sono stati conferiti i premi « Maria Clotilde Daviso di Charvensod » (commissione composta da F. Venturi, M. Viora e G. Ricuperati) e « Coniugi Benedetto » (commissione composta da M. A. Benedetto, G. Astuti e G. S. Pene-Vidari) rispettivamente alla dott. Donatella Balani e al dott. E. Genta con le seguenti motivazioni:

« La candidata porta un valido contributo alla storia della magistratura sabauda del secolo XVIII, mediante l'esame dei laureati in giurisprudenza dell'Università di Torino, effettuato per campioni (periodi 1740-42, 1760-62, 1780-82), nonché la ricostruzione della carriera professionale e magistrale. Inizia con l'esame della situazione dell'insegnamento del diritto nell'Università di Torino nel secolo XVIII, nonché della loro provenienza come ceto sociale e del loro curriculum di studi. Illustra le prospettive di lavoro che a tali laureati si aprivano ed effettua una documentatissima rilevazione della presenza di laureati in legge nei vari settori del pubblico impiego. Evince quindi le linee tendenziali attraverso le quali si realizzavano nel secolo XVIII le carriere nei diversi settori della pubblica amministrazione, e le categorie sociali e i luoghi di provenienza dei funzionari. Il lavoro costituisce un primo importante esempio di ricerca del rapporto università-professionalità nell'Ancien Régime. La commissione si augura che la candidata prosegua questo filone di ricerche, così corposamente capace di muoversi fra la storia delle istituzioni e la storia sociale ».

« Il candidato, dott. Enrico Genta, nato a Cavallermaggiore nel 1951, laureatosi in Giurisprudenza presso l'Università di Torino il 15-7-1974, con punti 110 su 110 e lode, dal 1° novembre 1974 a tutt'oggi Assistente incaricato presso la cattedra di Storia del diritto italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, candidato al Premio « Coniugi Benedetto », presenta quattro articoli editi nel « Bollettino della Società di Storia, Archeologia ed Arte della Prov. di Cuneo », e nella « Rivista Araldica », ed una ricerca pubblicata nelle « Memorie dell'Istituto Giuridico dell'Università di Torino ». Notevoli i primi due articoli nei quali, avvalendosi del materiale, già reperito inedito ed illustrato nella dissertazione di laurea, approfondisce ulteriormente, giovandosi di altro materiale inedito, le vicende feudali di Cavallermaggiore e aspetti del diritto fondiario e del regime socio-economico di questa importante e ricca comunità piemontese. Frutto di ricerche condotte ex-novo dopo la laurea è lo studio intitolato « Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte », che l'apposita Commissione ha ritenuto meritevole di essere pubblicato tra le Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università degli Studi di Torino ed a spese dell'Università stessa. Tale ricerca, pubblicata dall'Ed. Giuffrè di Milano, di 120 pagine e corredata da numerose e fitte note, è invero molto impegnativa, sia perché ha come argomento un istituto che presenta una plurisecolare evoluzione, dal diritto romano ad oggi, spesso travagliata, oscura, se non addirittura del tutto carente di norma-

tiva, e pertanto difficile da cogliersi e da seguire, sia perché il periodo sul quale il candidato incentra la sua ricerca, cioè il regime ipotecario nello Stato sabaudo dalle Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo II del 1723 alla Codificazione carlo-albertina, annovera una documentazione archivistica non solo del tutto inedita, ma straordinariamente abbondante e complessa. Poiché il candidato non avrebbe potuto ovviamente sceverare a fondo tutto questo imponentissimo materiale se non a prezzo di pieno impegno e per lungo tempo, ha ritenuto più opportuno limitarsi, per ora, a puntualizzare le tappe più significative della normativa emanata nello Stato sabaudo su di un istituto la cui importanza, sia sul piano teorico, sia soprattutto su quello pratico, è ben nota anche ai più profani di diritto, ed acquisire, nel contempo, per se stesso e per altri studiosi, i dati delle fonti fondamentali da cui prendere le mosse per uno studio sistematico ed approfondito dell'istituto. I risultati della ricerca condotta dal candidato, oltre a quella predetta ed ovviamente già di per sé preziosa e benemerita, si evidenziano, in particolar modo, per la chiarezza e l'organicità dell'esposizione e della sistemazione della materia, e l'acuta puntualizzazione della problematica » .

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

STATO AL 31 OTTOBRE 1978

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente . . . . . Mario Viora
Vicepresidente . . . . . Luigi Firpo
Segretario tesoriere . . . Mario Abrate
Consiglieri . . . . . Giovanni Tabacco, Franco Venturi

Revisori dei conti

Noemi Gabrielli, Ettore Passerin d'Entrèves, Carlo Pischedda

SOCI EFFETTIVI

Cognasso Francesco	Via M. Lessona 13, Torino	1930
Levi M. Attilio	Via Boscovich 29, Milano	1936
Bozzola Annibale	Corso Racconigi 12, Torino	1936
Gabrielli Noemi	Casella postale 11037, Saint-Vincent	1936
Viora Mario	Corso Generale Govone 6, Torino	1936
Brizio A. Maria	Via Mario Pagani 2, Milano	1938
Pieri Piero	Via Q. Fabio Pittore 27, Roma	1942
Bulferetti Luigi	Via Laviosa 29/29 Genova-Pegli	1956
Astuti Guido	Via di Villa Grazioli 15, Roma	1961
Passerin d'Entrèves Ettore	Corso Fiume 17, Torino	1961
Tabacco Giovanni	Corso San Maurizio 65, Torino	1961
Venturi Franco	Piazza Peyron 7, Torino	1961
Cipolla Carlo	Via Montebello della Battaglia 4, Pavia	1962
Firpo Luigi	Corso Moncalieri 69, Torino	1962
Passerin d'Entrèves Alessandro	Str. ai Ronchi 48, Cavoretto	1962
Manselli Raoul	Piazza Cavour 17, Roma	1962
Quazza Guido	Viale Thovez 40, Torino	1966
Bersano Begey Marina	Via Aubert 37, Pino Torinese	1970
Pischedda Carlo	Corso Adriatico 24, Torino	1971

Galante Garrone Alessandro	Via Grattoni 7, Torino	1971
Abrate Mario	Via San Marino 68, Torino	1971
Pistarino Geo	Facoltà di Lettere - Università di Genova	1971
Baudi di Vesme Carlo	Via Avogadro 11, Torino	1971
Nada Narciso	Via dei Mille 30, Torino	1973
Cavallari Murat Augusto	Corso Trento 11, Torino	1974
Castronovo Valerio	Corso Casale 46, Torino	1974
Frutaz Amato	Via Benedetto XIV 5, Roma	1974
Benedetto Maria Ada	Via Carlo Alberto 7, Torino	1975
Pene-Vidari Giansavino	Via Montevecchio 27, Torino	1978

SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI

Berra Francesco Luigi	Via Ormisda 10, Roma	1936
Mor Carlo Guido	Via S. Pietro 87, Padova	1936
Corradi Giuseppe	Via Cibrario 10, Torino	1936
Vinay Gustavo	Viale XXX Aprile 10, Roma	1936
Tosi Mario	Baluardo d'Azeglio 3A, Novara	1938
Angiolini Pietro	Via Nuova Legnano, Alessandria	1942
Garretti di Ferrere Gaetano	Via Montemagno 28, Torino	1955
Carducci Carlo	Strada val S. Martino Sup. 6, Torino	1956
Costamagna Giorgio	Via Sabotino 11, Genova	1958
Vaccarino Giorgio	Corso Duca degli Abruzzi 8, Torino	1958
Goria Axel	Piazza Chironi 6, Torino	1960
Marini Lino	Via A. Costa 77, Bologna	1960
Donna d'Oldenico Giovanni	Via Tenivelli 11, Torino	1962
Ferrari Bernardino	Via dell'Orso 12, Milano	1967
Camilla Piero	Biblioteca Civica Cuneo	1969
Parisi Antonio Francesco	Biblioteca Civica Pinerolo	1969
Carrata Thomes Franco	Corso Stati Uniti 35, Torino	1971
Ordano Rosaldo	Via Mastallone 20, Vercelli	1971
Colliard Lino	Via Marmore 7, Aosta	1971
Carboneri Nino	Via Byron 11/4, Genova	1973
Gandolfo Renzo	Via O. Revel 15, Torino	1973
Garosci Aldo	Via Balbis 1, Torino	1973
Gasca Queirazza Giuliano	Corso Stati Uniti 11, Torino	1973
Tamburini Luciano	Via Primo Sole 15, Villarbasse	1973
Fissore Gian Giacomo	Via Orfanotrofio 22, Asti	1974
Grassi Corrado	Via F.lli Calandra 23, Torino	1974

Patrone Nada Annamaria	Via dei Mille 30, Torino	1974
Ricuperati Giuseppe	Via Vanchiglia 22, Torino	1974
Erba Achille	Via delle Orfane 3, Torino	1975
Sergi Giuseppe	Via Guicciardini 1, Torino	1975
Soffietti Isidoro	Via Cristoforo Colombo 61, Torino	1975
Bettica-Giovannini Renato	Via Tenivelli 19/4, Torino	1978
Comba Rinaldo	Via Artisti 28, Torino	1978
Griseri Andreina	Via Toselli 7, Torino	1978
Settia Aldo Angelo	Piazza Vittorio Veneto 4, Torino	1978
Sisto Alessandra	Piazzale Costantino il Grande 168, Torino	1978

SOCI CORRISPONDENTI STRANIERI

Godechot Jacques	Rue Antonin Mercié 17, Toulouse	1955
Jullian René	Avenue Foch 41, Vincennes	1955
Dessemontet Olivier	Archives cantonales vaudoises, Rue du Maupas 47, Lausanne	1956
Guichonnet Paul	Bonneville (Haute Savoie)	1956
Labande E. R.	Rue Clément Péruchon 28, Ligugé	1956
Stelling-Michaud Sven	14 Avenue de Thônex 1225 Chêne-Bourg (Genève)	1956
Léon Pierre	Faculté des Lettres, Lyon	1958
Chevailler Laurent	Rue Pierre Corneille 38, Lyon	1962
Shay Mary Lucille	381 Lincoln Hall, Urbana (Illinois), USA	1962
Dufour Alain	Librairie Droz, Genève	1966
Woolf Stuart	University of Reading, Department of Italian Studies	1974
de Carvalho Ayres	Palacio Nacional de Ajuda, Lisbona	1974
Janin Bernard	Institut de Géographie Alpine, Université Scientifique de Grenoble	1974
Blaas Richard	Österreichisches Staatsarchiv, Minoritenplatz 1, Wien	1975
Bligny Bernard	35 Cours de la Libération, Grenoble	1975
Lovie Jacques	3 Avenue de Lyon, Chambéry	1975
Millon Henry	Accademia Americana, Via Masina 5, Roma	1975
Molnar Amedeo	14200 - Branik, Praga 4	1975
Pommer Richard	Wassar College-Department of Art, Poughkeepsie - New York	1975

Finito di stampare il 7 dicembre 1978 nello
Stabilimento Tipografico Editoriale S A S T E
Cuneo - Via XX Settembre, 8 - Telefono 24-87

Registrato presso il Tribunale di Torino il 29 novembre 1954
Direttore responsabile: GIOVANNI TABACCO

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

Pubblicazioni recenti

Serie: **Congressi Storici Subalpini**

LA VALLE D'AOSTA

XXXI Congresso Storico Subalpino

Aosta 1956

Trattazione dei problemi archeologici, storici, giuridici, linguistici, artistici, paleografici - ricca illustrazione

Volumi due in-8° gr. di pagg. 1125

L. 35.000

MONASTERI IN ALTA ITALIA

DOPO LE INVASIONI SARACENE E MAGIARE

XXXII Congresso Storico Subalpino

Pinerolo 1964

Trattazione dei problemi riguardanti il monachesimo nei secoli X-XII

Inventario di tutte le case monastiche dell'Italia Occidentale ricca illustrazione - Volume in-8° gr. di pagg. 850

L. 35.000

POPOLO E STATO IN ITALIA

NELL'ETA' DI FEDERICO BARBAROSSA

ALESSANDRIA E LA LEGA LOMBARDA

XXXIII Congresso Storico Subalpino

Alessandria 1968

Volume in-8° gr. di pagg. 650

L. 35.000

VITA E CULTURA A MONDOVI'

nell'età del vescovo Ghislieri (S. Pio V)

Volume in-8° di pagg. 428

L. 20.000

Serie: **Monumenta Historiae Patriae**

LEGES MUNICIPALES, t. IV

Statuta Pinerolii - Statuta criminalia Cherii

L. 30.000

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

Pubblicazioni recenti

MISCELLANEA DI STORIA ITALIANA

Serie IV in-8°

Vol.	I —	**Le livre rouge de la cité d'Aoste** (a cura di M. A. Letey)	**L. 10.000**
Vol.	II —	**Liber reddituum Capituli Augustae** (a cura di A. M. Patrone)	**» 10.000**
Vol.	III —	P. I **Les constitutions de la Prévôté du Grand Saint Bernard** (a cura di L. Quaglia) . .	**» 3.000**
		P. II M. A. BENEDETTO, **Ricerche sul Conseil des Commis del ducato di Aosta**	**» 5.000**
		P. III G. FORNASERI, **Le lettere di Renato di Challant**	**» 5.000**
		P. IV M. A. BENEDETTO, **Documenti per la storia del Conseil des Commis del ducato d'Aosta**	**» 6.000**
Vol.	IV —	A. M. PATRONE, **Le Casane astigiane in Savoia** .	**» 8.500**
Vol.	V —	M. C. DAVISO di CHARVENSOD, **I pedaggi delle Alpi Occidentali**	**» 10.000**
Vol.	VI —	A. PASCAL, **L'ammiraglia di Coligny**	**» 10.000**
Vol.	VII —	M. C. DAVISO di CHARVENSOD - M. A. BENEDETTO, **Le franchigie delle comunità della Valle d'Aosta**	**» 9.000**
Vol.	VIII —	T. SARTORI, **Pollentia ed Augusta Bagiennorum** .	**» 10.000**
Vol.	IX —	G. CORRADI, **Le vie romane dell'Italia Occidentale** .	**» 6.000**
Vol.	X —	F. COGNASSO, **Il Piemonte nell'età sveva** . .	**» 20.000**
Vol.	XI —	C. ALBENGA, **Il marchesato di Incisa** . .	**» 8.000**

Pubblicazioni disponibili fuori serie

COSTANTINO NIGRA, **Saggio lessicale di basso latino curiale**	**L. 4.800**
ANGIOLO GAMBARO, **Sulle orme del Lamennais**, Vol. I . .	**» 8.400**
FILIPPO BURZIO, **Piemonte** (Pagine scelte a cura di G. Pella)	**» 3.600**
L'Unità d'Italia, **Catalogo della Mostra Storica di Torino** (Palazzo Carignano), Torino 1961	**» 6.000**
Mostra dell'antico libro piemontese (Mostra Storica dell'Unità d'Italia), Torino 1961	**» 3.600**
Mostra del vecchio Piemonte (Mostra Storica degli Archivi di Stato 1961)	**» 3.600**
Visioni della Mostra Storica dell'Unità d'Italia (Torino 1961 - Palazzo Carignano)	**» 3.600**
I grandi atti del Primo Parlamento italiano (VIII legislatura, febbraio-marzo 1861) (Torino - Palazzo Carignano) . . .	**» 3.600**
L'aula del Primo Parlamento italiano (Torino - Palazzo Carignano)	**» 1.700**

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

Fondata il 20 aprile 1833

10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

BIBLIOTECA DI STORIA ITALIANA RECENTE

Vol.	**I** —	A. BERSANO, **L'abate Francesco Bonardi ed i suoi tempi.** Contributo alla storia delle società segrete pagg. 374	**L. 12.000**
Vol.	**II** —	F. BONGIOANNI, **Mémoires d'un Jacobin** (a cura di Giorgio Vaccarino) - pagg. LXXXVIII-252 . .	**» 7.000**
Vol.	**III** —	N. NADA, **Metternich e le riforme dello Stato Pontificio. La missione Sebregondi** - pagg. XIV-236 .	**» 7.000**
Vol.	**IV** —	F. SCLOPIS, **Diario segreto** (a cura di P. Pini) pagg. 544	**» 10.000**
Vol.	**V** —	A. ERBA, **L'azione politica di Federico Sclopis** pagg. 212	**» 7.000**
Vol.	**VI** —	C. BONA, **Le Amicizie.** Società segrete e rinascita religiosa - pagg. XXIV-674	**» 12.000**
Vol.	**VII** —	G. QUAZZA, **Il problema italiano e l'equilibrio europeo (1720-1738)** - pagg. 504	**» 12.000**
Vol.	**VIII-IX** —	**Lettere di Vittorio Emanuele II** (a cura di Francesco Cognasso) - voll. due di pagg. XXI-1707 (non si vendono separatamente)	**» 30.000**
Vol.	**X** —	A. M. LUMBELLI, **Piero Gobetti storico del presente** pagg. 204	**» 5.000**
Vol.	**XI** —	V. PAPINI, **La figura di Francesco Forti nel primo periodo del Risorgimento italiano** - pagg. 192 . .	**» 4.000**
Vol.	**XII** —	A. RUATA, **Un diplomatico piemontese del Settecento:** Luigi Malabaila di Canale	**» 5.000**
Vol.	**XIII** —	G. VACCARINO, **Torino attende Suvarov** . . .	**» 5.000**
Vol.	**XIV** —	C. BAUDI DI VESME, **Studi sul XVIII secolo** .	**» 15.000**
Vol.	**XV** —	G. GRISERI, **L'istruzione primaria in Piemonte, 1831-1856**	**» 7.000**
Vol.	**XVI** —	M. F. MELLANO, **Ricerche sulle leggi Siccardi** .	**» 5.000**
Vol.	**XVII** —	L. ALLEGRA, **Ricerche sulla cultura del clero in Piemonte**	**» 8.000**

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA ECONOMICA

Serie nuova in-8°

Vol.	**I** —	**Gli Statuti dell'Arte del Fustagno di Chieri** (a cura di V. Balbiano di Aramengo con introduzione e studio di A. M. Nada-Patrone) pagg. 486 . . .	**L. 12.000**

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA
Fondata il 20 aprile 1833
10123 TORINO PALAZZO CARIGNANO

BIBLIOTECA STORICA SUBALPINA

Continuazione della Biblioteca della Società Storica Subalpina

CLXXVI	— G. BARELLI, **Statuti e documenti di Carrù. Statuti di Dogliani**	L.	15.000
CLXXVII	— G. FALCO e G. PISTARINO, **Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere**	»	15.000
CLXXVIII	— R. ORDANO, **I Biscioni del Comune di Vercelli**, t. I, vol. III	»	15.000
CLXXIX	— G. BARELLI, **Cartario della Abazia di Casotto**	»	15.000
CLXXX	— I. G. FORNASERI, **Le pergamene di S. Giulio d'Orta.**		
	II. G. VIRGILI, **Le pergamene di S. Giulio d'Orta**	»	20.000
CLXXXI	— R. ORDANO, **I Biscioni del Comune di Vercelli** (t. II, vol. I)	»	15.000
CLXXXII	— E. MOSCA, **Gli Statuti di Bra**	»	10.000
CLXXXIII	I. G. ALBENGA, **Gli Statuti di Incisa**	»	4.000
	II. G. BARELLI, **Gli Statuti di Pamparato**	»	6.000
CLXXXIV	— I. DAVISO-BENEDETTO, **Gli Statuti di Cocconato**	»	8.000
	III. G. BARELLI, **Gli Statuti di Lesegno**	»	6.000
	IV. A. TAMAGNONE, **Gli Statuti di Rifreddo e Gambasca**	»	4.500
CLXXXV	— G. PENE-VIDARI, **Gli Statuti di Ivrea** (vol. I)	»	13.000
CLXXXVI	— G. PENE-VIDARI, **Gli Statuti di Ivrea** (vol. II)	»	13.000
CLXXXVII	— B. FISSORE, **I protocolli di Tedisio vescovo di Torino**	»	10.000
CLXXXVIII	— G. PENE-VIDARI, **Gli Statuti d'Ivrea** (vol. III)	»	15.000
CLXXXIX	— R. ORDANO, **I Biscioni del comune di Vercelli** (t. II, vol. II)	»	15.000
CLXXXXIII	— P. CANCIAN, **L'abbazia di S. Genuario di Lucedio e le sue pergamene**	»	20.000
CLXXXXV	— M. BOSCO, **Cartario della certosa di Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252**	»	8.500
CLXXXXVII	— I. R. COMBA, **Gli Statuti di Genola**	»	4.500
	— II. R. COMBA, **Gli Statuti di Villafalletto**	»	6.500
CLXXXXVIII	— A. A. SETTIA, **Santa Maria di Vezzolano. Una fondazione signorile nell'età della riforma ecclesiastica**	»	8.000
CLXXXXIX	— R. COMBA, **La popolazione del Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demografia storica**	»	6.000
Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 1978 (Disponibile tutta la collezione 1896-1977)		»	10.000
Indice del Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 1896-1952		»	10.000
Indice del Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 1953-1972		»	15.000

Conto corrente postale n. 2/17666 intestato alla Deputazione Subalpina di Storia Patria presso l'ufficio dei c.c.p. di Torino

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA

BOLLETTINO
STORICO - BIBLIOGRAFICO
SUBALPINO

Anno LXXVI 1978

TORINO - PALAZZO CARIGNANO

INDICE DELL'ANNO 1978

GIUSEPPE SERGI, *Lungo la via francigena da Chambéry a Torino alla fine dell'XI secolo. Sul problema dei poteri regionali di strada nel medioevo* pag. 397

GIUSEPPE RICUPERATI, *Istruzione e società nel Piemonte dell'ancien régime. Presentazione di una ricerca* . . . . . » 5

DONATELLA BALANI, DINO CARPANETTO, FRANCESCO TURLETTI, *La popolazione studentesca dell'Università di Torino nel Settecento* . . . » 9

DONATELLA BALANI, *Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento* » 185

GIANNI MAROCCO, *La storiografia piemontese di Carlo Denina* . . . » 279

GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda* » 435

MARIO GRANDINETTI, *La Camera del Lavoro di Torino agli inizi dell'età giolittiana* . . . . . » 567

NOTE E DOCUMENTI

ALESSANDRO VITALE BROVARONE, *Un antico frammento dell'« Ilias latina » e gli esordi dell'abbazia di Staffarda* . . . . . » 313

ANNA COTTO, *Un'esperienza archivistica sui Pelletta di Asti (XIII e XIV sec.)* » 333

LAURA BALLETTO, *Lo statuto di Marine (Perloz, Aosta) del 1386* . . . » 613

GIANNI C. SCIOLLA, *Nota documentaria sul cantiere della chiesa di S. Lorenzo a Trino* . . . . . » 346

MAURO AMBROSOLI, *I tristi inizi dell'Archeologia Industriale a Torino* . » 350

RASSEGNE

MARCO CUAZ, *La Valle d'Aosta fra Cinque e Settecento nella storiografia degli ultimi vent'anni* . . . . . » 629

LUIGI BULFERETTI, *Riflessioni sulla storia recente del Piemonte suggerite da un volume di R. Gabetti* . . . . . » 642

RECENSIONI

H. DUBOIS, *Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du moyen âge* (G. Sergi) . . . . . » 355

NOTIZIE DI STORIA SUBALPINA 359, 667

CONCORSI AI PREMI DELLA DEPUTAZIONE . . . . . » 385

ATTIVITA' DELLA DEPUTAZIONE . . . . . » 715

STATO DELLA DEPUTAZIONE . . . . . » 717

NECROLOGIO

Vittorio Viale (G. Carducci) . . . . . » 389